



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1324-B**

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

# Indice

1. DDL S. 1324-B - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	5
1.2.1. Testo DDL 1324-B . . . . .	6
1.2.2. Testo correlato 1324-B (ERRATA CORRIGE) . . . . .	52
1.2.3. Testo approvato 1324-B (Bozza provvisoria) . . . . .	53
1.2.4. Testo 1 . . . . .	74
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	99
1.3.1. Sedute . . . . .	100
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	102
1.3.2.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	103
1.3.2.1.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 509 (pom.) del 29/11/2017 . . . . .	104
1.3.2.1.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 299 (ant.) del 30/11/2017 . . . . .	218
1.3.2.1.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 510 (nott.) del 30/11/2017 . . . . .	219
1.3.2.1.4. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 511 (nott.) del 30/11/2017 . . . . .	221
1.3.2.1.5. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 512 (pom.) del 05/12/2017 . . . . .	227
1.3.2.1.6. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 513 (nott.) del 05/12/2017 . . . . .	236
1.3.2.1.7. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 514 (ant.) del 06/12/2017 . . . . .	238
1.3.2.1.8. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 515 (pom.) del 06/12/2017 . . . . .	267
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	269
1.4.1. Sedute . . . . .	270
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	273
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	274
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017 . . . . .	275
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/12/2017 . . . . .	278
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	282
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017 . . . . .	283
1.4.2.3. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	285
1.4.2.3.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 157 (ant.) del 07/12/2017 . . . . .	286
1.4.2.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	299
1.4.2.4.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 848 (pom.) del 05/12/2017 . . . . .	300

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017 . . . . .	304
1.4.2.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	312
1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 548 (pom.) del 05/12/2017 . . . . .	313
1.4.2.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	319
1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017 . . . . .	320
1.4.2.6.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 404 (pom.) del 05/12/2017 . . . . .	327
1.4.2.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . . .	332
1.4.2.7.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 357 (pom.) del 05/12/2017 .	333
1.4.2.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	337
1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 303 (ant.) del 06/12/2017	338
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	346
1.5.1. Sedute . . . . .	347
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	348
1.5.2.1. Seduta n. 913 (pom.) del 05/12/2017 . . . . .	349
1.5.2.2. Seduta n. 919 (ant.) del 20/12/2017 . . . . .	409
1.5.2.3. Seduta n. 920 (ant.) del 21/12/2017 . . . . .	561
1.5.2.4. Seduta n. 921 (ant.) del 22/12/2017 . . . . .	712

## **1. DDL S. 1324-B - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1324-B  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

---

Iter

**22 dicembre 2017:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[S.1324](#) assorbe [S.154](#), [S.693](#), [S.725](#), [S.818](#), [S.829](#), [S.833](#) stralcio di [S.1324-BIS](#)  
approvato

[C.3868](#) assorbe [C.334](#), [C.993](#), [C.1088](#), [C.1229](#), [C.1429](#), [C.1485](#), [C.1599](#), [C.1961](#),  
[C.2312](#), [C.2518](#), [C.2781](#), [C.3263](#), [C.3307](#), [C.3319](#), [C.3377](#), [C.3603](#),  
[C.3999](#), [C.4556](#)

approvato con modificazioni

**S.1324-B approvato definitivamente. Legge**

Legge n. [3/18](#) del 11 gennaio 2018, GU n. 25 del 31 gennaio 2018.

---

Iniziativa Governativa

Ministro della salute [Beatrice Lorenzin](#) (Governo [Letta-I](#))

**Di concerto con**

Ministro della giustizia [Anna Maria Cancellieri](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Maria Chiara Carrozza](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e autonomie [Graziano Delrio](#) ,  
Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica  
amministrazione e semplificazione [Gianpiero D'Alia](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e  
forestali [Nunzia De Girolamo](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Enzo Moavero  
Milanesi](#) , Ministro dello sviluppo economico [Flavio Zanonato](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **30 ottobre 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 907 del 31 ottobre 2017.

Classificazione TESEO

PERSONALE SANITARIO , LIBERI PROFESSIONISTI , SPERIMENTAZIONE CLINICA

**Articoli**

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), MEDICINALI (Art.1), PEDIATRI (Art.1),

MALATTIE RARE (Art.1), SITI E PORTALI WEB (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1, 2, 10), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1- 7, 15, 17), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.1-4, 8, 9, 15, 17), AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO ( AIFA ) (Artt.1, 2), MALATI (Artt.1, 2), ASSOCIAZIONI (Artt.1, 2), CONSENSO (Art.1), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Artt.1, 2), ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ( ISS ) (Artt.1-3), CONTRATTI (Artt.1, 2), RICERCA SANITARIA (Art.1), FONDI PER LA RICERCA (Art.1), PROFITTI (Art.1), MEDICI (Artt.1, 4, 15), AGGIORNAMENTO (Art.1), RESPONSABILITA' PROFESSIONALE (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), INDUSTRIA FARMACEUTICA (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.2), MONITORAGGI (Art.2), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.2), ETICA MEDICA (Art.2), CONFERENZA STATO REGIONI (Artt.2, 3, 5, 6), AUTORIZZAZIONI (Artt.2, 15), ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ( IRCCS ) (Art.2), TASSE, DIRITTI E ALTRI TIPI DI IMPOSTE (Art.2), REGIONI (Art.2), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.2), ABROGAZIONE DI NORME (Art.2), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.2), PROGRAMMI E PIANI (Art.3), MEDICINA (Art.3), SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA' (Art.3), ASSISTENZA SANITARIA (Art.3), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.3, 5-8, 15), INFORMAZIONE (Art.3), CORSI DI STUDIO (Artt.3, 6, 7), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.3), OSSERVATORI (Art.3), COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI (Art.4), ODONTOIATRI (Art.4), VETERINARI (Art.4), FARMACISTI (Artt.4, 12, 13), BIOLOGI (Artt.4, 9), FISICI (Artt.4, 8), CHIMICI (Artt.4, 8), INFERMIERI (Art.4), OSTETRICHE (Art.4), TECNICI SANITARI (Art.4), RADIOLOGI (Art.4), RIABILITAZIONE SANITARIA (Art.4), MEDICINA PREVENTIVA (Art.4), ALBI PROFESSIONALI (Art.4), CONSIGLI DI ORDINI PROFESSIONALI (Art.4), REGOLAMENTI (Artt.4, 10), PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Art.4), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.4), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.5, 6), PERSONALE PARAMEDICO (Art.5), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.4, 5), EDUCATORI PROFESSIONALI (Art.5), ASSISTENTI SOCIALI (Art.5), SOCIOLOGIA (Art.5), QUALIFICA PROFESSIONALE (Artt.5, 6), TITOLI PROFESSIONALI (Artt.5, 6), CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' (Art.6), CORSI DI LAUREA (Artt.6, 7), COMPETENZA (Art.6), MEDICINA ALTERNATIVA ED OMEOPATICA (Art.7), PSICOLOGI (Art.9), INGEGNERI (Art.10), BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA (Art.10), PERSONALE SANITARIO (Artt.11, 12), RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Art.11), FONDI DI GARANZIA (Art.11), ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (Art.11), CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.12-14), REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA (Art.12), PRATICA PROFESSIONALE (Art.12), FRODE (Art.12), PENE DETENTIVE (Artt.12, 13), PENE PECUNIARIE (Art.12), CONDANNE PENALI (Art.12), CONFISCA (Art.12), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.14), REATI CONTRO IL CORPO E L' ONORE (Art.14), RICOVERI OSPEDALIERI (Art.14), STRUTTURE DI TIPO EXTRA OSPEDALIERO (Art.14), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Art.15), EXTRA COMUNITARI (Art.15), FARMACIE (Art.16), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.17), DIRETTORI SANITARI (Art.17)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Emilia Grazia De Biasi \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 30 novembre 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Emilia Grazia De Biasi \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 515 del 6 dicembre 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede referente il 13 novembre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 908 del 15 novembre 2017.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª

(Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**



## 1.2.1. Testo DDL 1324-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1324-B**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della salute** (LORENZIN)  
di concerto con il **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)  
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (CARROZZA)  
con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (DELRIO)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)  
con il **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione** (D'ALIA)  
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (DE GIROLAMO)  
con il **Ministro per gli affari europei** (MOAVERO MILANESI)  
e con il **Ministro dello sviluppo economico** (ZANONATO)

(V. Stampato n. 1324)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 maggio 2016

(V. Stampato Camera n. 3868)

modificato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 ottobre 2017*

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

**DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dal Senato della Repubblica  
**Delega al Governo in materia di  
sperimentazione clinica di medicinali, nonché  
disposizioni per l'aggiornamento dei livelli  
essenziali di assistenza, per il riordino delle  
professioni sanitarie e per la dirigenza  
sanitaria del Ministero della salute**

Capo I

**SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI  
MEDICINALI E AGGIORNAMENTO DEI  
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA**

Art. 1.

*(Delega al Governo per il riassetto e la riforma  
della normativa in materia di sperimentazione  
clinica)*

**DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera dei deputati  
**Delega al Governo in materia di sperimentazione  
clinica di medicinali nonché disposizioni per il  
riordino delle professioni sanitarie e per la  
dirigenza sanitaria del Ministero della salute**

Capo I

**SPERIMENTAZIONE CLINICA  
DEI MEDICINALI**

Art. 1.

*(Delega al Governo per il riassetto e la riforma  
della normativa in materia di sperimentazione  
clinica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, nonché nel rispetto degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni;
- b) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche **interventistiche** dalla fase I alla fase IV;

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere **e all'età pediatrica**.

2. *Identico:*

a) *identica:*

- b) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, **con preferenza per i centri che assicurino, nella fase IV, il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, in particolare per le malattie rare, prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione dell'elenco dei centri autorizzati nel sito *internet* dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con il collegamento al sito *internet* istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, in cui, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano resi pubblici i nominativi e i *curricula* di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e programmi di spesa e i relativi contratti;**

c) individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere;

d) individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;

e) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;

f) fatta salva la garanzia del mantenimento di *standard* qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto;

g) definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica attraverso:

1) l'individuazione e il ruolo del direttore generale o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si intende eseguire la sperimentazione clinica;

2) l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici locali;

c) individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere, **prevedendo la definizione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al citato regolamento (UE) n. 536/2014;**

d) *identica*;

e) *identica*;

f) fatta salva la garanzia del mantenimento di *standard* qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, **previa prestazione del consenso informato da parte del paziente sull'uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente;**

g) definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, **garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare,** attraverso:

1) *identico*;

2) l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici **territoriali**;

**3) la garanzia che gli incaricati della validazione e della valutazione della domanda siano privi di conflitti d'interesse personali e finanziari e assicurino la propria imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 73 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;**

**4) la costituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base di criteri e requisiti predefiniti;**

3) la definizione dei contenuti minimi che devono presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche che, per gli sperimentatori, ne attestino terzietà, imparzialità e indipendenza;

5) *identico*;

**6) la previsione, mediante decreto del Ministro della salute, con riferimento ai contratti per le sperimentazioni cliniche, di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscere per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione;**

4) la definizione delle procedure per la verifica dell'indipendenza dello sperimentatore;

7) *identico*;

h) applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, prevedendo:

h) *identica*:

1) meccanismi di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche nell'ambito delle sperimentazioni cliniche;

1) *identico*;

2) l'uso dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per l'interscambio della documentazione concernente lo studio clinico dei medicinali tramite modelli predefiniti e disponibili nel sistema stesso;

2) *identico*;

3) che la sperimentazione clinica dei medicinali sia svolta attraverso un'adeguata rappresentatività di genere;

3) *identico*;

**4) che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca;**

i) individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;

i) individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;

l) previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e **successive modificazioni**, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, **e in particolare quello dei medici ospedalieri, dei medici specialisti ambulatoriali, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta**, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali;

m) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

- 1) conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le violazioni delle disposizioni ivi indicate;
- 2) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute;
- 3) previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

l) previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale **operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie** impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali **e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici**;

m) *identico*:

- 1) *identico*;
- 2) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entrata del bilancio dello Stato per essere **la riassegnazione a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quaranta anni**;
- 3) previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici **territoriali** che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, **e le norme sulla trasparenza e sull'assenza di conflitti d'interesse previste dalla presente legge, nonché di meccanismi sanzionatori**;

n) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

n) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di **facilitarne e sostenerne la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori con l'obiettivo di migliorare** la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali; **o) riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2005, in particolare modificando l'articolo 1, comma 2, lettera d) , nel senso di prevedere la possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e la loro utilizzazione a fini di registrazione, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione nonché le mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.**

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14, **commi da 1 a 3**, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. *Identico.*

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le procedure di cui ai commi 3 e 4, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. *Identico.*

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. *Identico.*

**Art. 2.**

***(Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici)***

**1. È istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'AIFA, il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, di seguito denominato «Centro di coordinamento», con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7.**

**2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta dei singoli comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Al Centro di coordinamento possono essere sottoposte anche le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento monitora le attività svolte dai comitati etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal citato regolamento (UE) n. 536/2014 ai coordinatori dei comitati etici territoriali interessati. Nei casi di inerzia o, comunque, nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto regolamento, il Centro di coordinamento propone la soppressione del comitato etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede, con proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.**

**3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo, il Centro di coordinamento fornisce direttive di carattere generale per l'uniformità procedurale e il rispetto dei termini per la valutazione degli aspetti di cui al comma 10 da parte dei comitati etici territoriali.**



**4. Il Centro di coordinamento è composto da un massimo di quindici componenti, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno due indicati dalle associazioni dei pazienti più rappresentative a livello nazionale. Alle riunioni del Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell'Istituto superiore di sanità. I componenti del Centro di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le associazioni dei pazienti dirette o indirette, devono essere in possesso di documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, in conformità alle competenze individuate dal decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013. I componenti del Centro di coordinamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse dirette o indirette, devono essere indipendenti dal promotore della sperimentazione, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica. Con autocertificazione periodica annuale, i componenti del Centro di coordinamento sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e di non avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.**

**5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa. Il predetto decreto definisce altresì l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali.**

**6. Al fine di garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di coordinamento individua il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione clinica.**

**7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta. Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei seguenti criteri:**

**a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;**

**b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa;**

**c) il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016.**

**8. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale è di competenza regionale. Sono in ogni caso assicurate l'indipendenza di ciascun comitato nonché l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.**

**9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono altresì individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.**

**10. I comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II della relazione di valutazione, di cui all'articolo 7 del citato regolamento (UE) n.**

**536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuano a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti.**

**11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai seguenti decreti:**

**a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013;**

**b) decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2015.**

**12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.**

**13. All'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la parola: «locali» è sostituita dalla seguente: «territoriali».**

**14. Restano ferme, per quanto non disciplinato e non modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006.**

**15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, è regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione del citato regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA.**

**16. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Art. 3.**

*(Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale)*

**1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.**

**2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi:**

- a) previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane che tenga conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire l'appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura;**
- b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di genere;**
- c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;**
- d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, in un'ottica di differenza di genere.**

**3. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni destinate agli Ordini e ai Collegi delle professioni sanitarie, alle società scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a Ordini o Collegi, volte a promuovere l'applicazione della medicina di genere su tutto il territorio nazionale.**

**4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.**

**5. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere, istituito presso gli enti vigilati dal Ministero della salute. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.**

**6. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

*Soppresso*

**Art. 2.**

***(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza)***

**1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento delle procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate anche tramite ricorso a tecniche di anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti.**

**2. L'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tiene conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale.**

Capo II

PROFESSIONI SANITARIE

Art. 3.

*(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)*

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1. - *(Ordini delle professioni sanitarie)* -- 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti.

2. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:  
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

Capo II

PROFESSIONI SANITARIE

Art. 4.

*(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)*

1. *Identico:*

«Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1. - *(Ordini delle professioni sanitarie)*. -- 1.

Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo **in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale** ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, **d'intesa con** le rispettive Federazioni nazionali e **sentiti** gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti **ovvero una o più regioni.**

**2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.**

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in armonia con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

b) *identica*;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei **rispettivi** codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; **essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale**;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, **anche informatizzata**, e la pubblicità, **anche telematica**, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in **coerenza** con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

*i*) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

*l*) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito.

Art. 2. - (*Organi*) -- 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

- a*) il presidente;
- b*) il Consiglio direttivo;
- c*) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
- d*) il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

*i*) *identica*;

*l*) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, **tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.**

Art. 2. - (*Organi*). - 1. *Identico*.

2. Ciascun Ordine, **favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti**, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:



a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche;

b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche;

c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all'albo quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

3. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti.

a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, **garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;**

b) *identica*.

3. Il collegio dei revisori è composto da **un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.** Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

4. La votazione **per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo** è valida in prima convocazione quando **abbiano** votato almeno **i due quinti** degli iscritti **o** in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un **quinto** degli iscritti. **A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.**

4. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale.

5. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

6. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

7. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

8. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.

Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. **I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. **Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.**

9. *Identico.*

9. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 7 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Art. 3. - (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo) -- 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

- a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;

10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Art. 3. - (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo). -- 1. Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata **tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti**, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale b) *identica*;  
dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della  
professione e, negli Ordini con più albi,  
esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d)  
ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le  
designazioni di cui alla suddetta lettera c)  
concernono uno o più rappresentanti dell'intero  
Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti c) *identica*;  
disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti  
all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine  
disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi  
e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese  
nell'ambito delle competenze proprie, come  
individuato dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali  
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti  
che comunque possano interessare la  
professione.

d) esercitare le funzioni gestionali comprese  
nell'ambito delle competenze proprie, come  
individuato **dalla legge** e dallo statuto;

e) *identica*.

3. Per gli Ordini che comprendono un'unica  
professione le funzioni e i compiti della  
commissione di albo spettano al Consiglio  
direttivo.

3. *Identico*.

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate 4. *Identico*.  
ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli  
adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime  
materie, è ammesso ricorso alla Commissione  
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 4. - (*Scioglimento dei Consigli direttivi e  
delle commissioni di albo*) -- 1. I Consigli  
direttivi e le commissioni di albo possono essere  
sciolti quando non siano in grado di funzionare  
regolarmente o qualora si configurino gravi  
violazioni della normativa vigente.

Art. 4. - (*Scioglimento dei Consigli direttivi e delle  
commissioni di albo*). - 1. I Consigli direttivi e le  
commissioni di albo **sono** sciolti quando non siano  
in grado di funzionare regolarmente o qualora si  
configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del  
Ministro della salute, sentite le rispettive  
Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è  
nominata una commissione straordinaria di tre  
componenti iscritti agli albi professionali della  
categoria. Alla commissione competono tutte le  
attribuzioni del Consiglio o della commissione  
disciolti.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del  
Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni  
nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una  
commissione straordinaria di tre componenti, **di cui  
non più di due** iscritti agli albi professionali della  
categoria e **uno individuato dal Ministro della  
salute**. Alla commissione competono tutte le  
attribuzioni del Consiglio o della commissione  
disciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve  
procedere alle nuove elezioni.

3. *Identico*.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica  
quattro anni.

4. *Identico*.

Capo II  
DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Capo II  
DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5. - (*Albi professionali*) -- 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;  
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 6. - (*Cancellazione dall'albo professionale*) -- 1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita del godimento dei diritti civili;  
b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);

c) di rinuncia all'iscrizione;  
d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

### Capo III

#### DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7. - (*Federazioni nazionali*) -- 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni.

Art. 5. - (*Albi professionali*). -- 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 6. - (*Cancellazione dall'albo professionale*). -- 1. *Identico.*

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. **La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.**

### Capo III

#### DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7. - (*Federazioni nazionali*). -- 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni **nazionali, europei e internazionali.**

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato dai rispettivi Consigli nazionali e riferito a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da *équipe* multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

Art. 8. - (*Organi delle Federazioni nazionali*) -

1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;
- e) il collegio dei revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

2. *Identico.*

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato **nei** rispettivi Consigli nazionali **da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine** e **rivolto** a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, **che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.**

Art. 8. - (*Organi delle Federazioni nazionali*). -- 1. *Identico.*

2. *Identico.*

**3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.**

4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi **8, 9 e 10**. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

4. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

5. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

6. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

7. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.

8. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.

9. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

10. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.

11. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.

5. *Identico.*

6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. **Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.**

7. *Identico.*

8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, **favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti.** I Comitati centrali durano in carica quattro anni.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

**12.** Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

**13.** All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

**14.** Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:  
*a)* predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;  
*b)* vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;  
*c)* coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;  
*d)* promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*;  
*e)* designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;  
*f)* dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3.

**15.** Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:  
*a)* dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;  
*b)* esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 4;  
*c)* nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 14, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera *e)* concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

**16.** In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 5 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.

**13.** *Identico.*

**14.** *Identico.*

**15.** *Identico.*

**16.** *Identico:*

*a) identica;*

*b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;*

*c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera *e)* concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.*

**17.** In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.



17. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.

18. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 15, lettera *b*), e del comma 17 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

19. I Comitati centrali e le commissioni di albo possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.

3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

18. *Identico.*

19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera *b*), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

20. I Comitati centrali e le commissioni di albo **sono** sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, **di cui non più di due** iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:
- a) le norme relative all'elezione degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;
- b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
- c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;
- d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;
- e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;
- f) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:
- a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;
- b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;
- d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro **trenta** giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:
- a) le norme relative all'elezione, **con metodo democratico**, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e, **fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo**, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) *identica*;
- f) le sanzioni, **opportunamente graduate**, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
6. *Identico*.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

7. *Identico.*

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

8. *Identico.*

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:

9. *Identico:*

a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;

a) *identica;*

b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;

b) *identica;*

c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

c) *identica;*

**d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

10. *Identico.*

11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*, assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera *c)*, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

14. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in materia di istituzione, trasformazione e integrazioni delle professioni sanitarie.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

**14. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

**Art. 5.**

***(Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie)***

**1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.**

- 2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.**
- 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.**
- 4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.**
- 5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.**

**Art. 6.**

*(Modifica dell'articolo 5 della legge*

*1° febbraio 2006, n. 43)*

- 1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:**

**«Art. 5. - (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.**

**2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.**

**3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.**

**4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».**

Art. 4.  
*(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)*

Art. 7.  
*(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico )*

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell'osteopata. Per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti **ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.** Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, **sentite le competenti Commissioni parlamentari** e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.

**3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.**

**Art. 5.**  
*(Istituzione e profilo della professione sanitaria del chiropratico)*

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie **sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.**

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti **l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i** criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, **sono definiti** l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia **e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.**

*Soppresso*

*Soppresso*

**1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria del chiropratico sono necessari il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito con apposito decreto presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.**

**2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.**

**3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 355 è abrogato.**

Art. 6.

*(Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)*

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono soppresse.

Art. 8.

*(Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)*

*Identico*



4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.
5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:  
«*e-bis*) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;  
*e-ter*) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».
6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.
7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

*(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)*

1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati.

Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute.

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Vigilanza del Ministro della salute*) -

- 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

Art. 9.

*(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)*

*Identico*

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

«Art. 01. - (*Categoria professionale degli psicologi*) -- 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;

c) il comma 12 è abrogato.

6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

Art. 8.

*(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici)*

1. È istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

*(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici)*

*Identico*

Art. 11.

*(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24)*

**1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse;**

**b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;**

**c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;**

**d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni»;**

**e) all'articolo 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente:**

**«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6».**

**2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.**

Art. 9.  
*(Esercizio abusivo della professione sanitaria)*

1. All'articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:  
«Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 12.  
*(Esercizio abusivo di una professione sanitaria)*

1. L'articolo 348 del codice penale è **sostituito dal seguente:**  
**« Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.**

2. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al secondo comma, dopo il numero *1-bis*) è inserito il seguente: «*1-ter*) dei beni mobili e immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato di cui all'articolo 348, secondo comma»;
- b)* al terzo comma, primo periodo, le parole: «dei numeri 1 e *1-bis* del capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 1, *1-bis*) e *1-ter*) del comma precedente»;
- c)* al terzo comma, secondo periodo, le parole: «La disposizione del numero *1-bis* del capoverso precedente si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei numeri *1-bis*) e *1-ter*) del comma precedente si applicano».

**La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.**

**Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».**

**2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:**

**«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».**

**3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:**

**«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».**

**4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:**

**«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».**

**5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».**

**6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».**

**7. Identico.**

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-*bis* è inserito il seguente:

*«Art. 86-ter. - (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria)*

*-- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».*

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

Art. 10.  
*(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)*

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».

Art. 11.

**8. Identico.**

Art. 13.  
*(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)*  
Identico

Art. 14.

*(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali)*

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali».

Art. 12.

*(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica)*

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

*(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali)*

1. *Identico:*

«11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, **pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative**».

Art. 15.

*(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari)*

1. *Identico.*

**2. Nel capo II del titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-*bis* è aggiunto il seguente:**



**«Art. 39- ter. - (Disposizioni per i medici extracomunitari). -- 1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso».**

2. All'attuazione del comma 1 si provvede **nei limiti delle risorse** e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'attuazione **dei commi 1 e 2** si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente **nonché nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque** senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Soppresso*

**Art. 13.**  
*(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)*

**1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:**  
**«Art. 102. -- 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.**

**2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».**

**2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo».**

**3. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».**

Capo III  
DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Art. 14.  
*(Dirigenza sanitaria del Ministero  
della salute)*

**Art. 16.**

*(Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche)*

**1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.**

Capo III  
DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
IL MINISTERO DELLA SALUTE  
Art. 17.  
*(Dirigenza sanitaria del Ministero  
della salute)*

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento *Identico* dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

*(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)*

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

*(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)*

*Identico*

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

## 1.2.2. Testo correlato 1324-B (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1324-B**

*Errata corrige*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della salute** (LORENZIN)  
di concerto con il **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)  
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (CARROZZA)  
con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (DELRIO)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)  
con il **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione** (D'ALIA)  
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (DE GIROLAMO)  
con il **Ministro per gli affari europei** (MOAVERO MILANESI)  
e con il **Ministro dello sviluppo economico** (ZANONATO)

(V. *Stampato n. 1324*)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 maggio 2016

(V. *Stampato Camera n. 3868*)

modificato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 ottobre 2017*

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

*A pagina 3, nel testo approvato della Camera dei deputati, alla lettera b), le parole: «prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica» si intendono sostituite dalle seguenti: «prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica.».*

*A pagina 47, nel testo approvato della Camera dei deputati, la rubrica dell'articolo 12 si intende sostituita dalla seguente: «Esercizio abusivo di una professione.».*

## 1.2.3. Testo approvato 1324-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1324-B**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

Capo I

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI

Art. 1.

*(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, nonché nel rispetto degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni;
  - b) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, con preferenza per i centri che assicurino, nella fase IV, il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, in particolare per le malattie rare, prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione dell'elenco dei centri autorizzati nel sito *internet* dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con il collegamento al sito *internet* istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, in cui, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano resi pubblici i nominativi e i *curricula* di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e programmi di spesa e i relativi contratti;
  - c) individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici



- dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere, prevedendo la definizione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al citato regolamento (UE) n. 536/2014;
- d) individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;
- e) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;
- f) fatta salva la garanzia del mantenimento di *standard* qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, previa prestazione del consenso informato da parte del paziente sull'uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente;
- g) definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare, attraverso:
- 1) l'individuazione e il ruolo del direttore generale o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si intende eseguire la sperimentazione clinica;
  - 2) l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici territoriali;
  - 3) la garanzia che gli incaricati della validazione e della valutazione della domanda siano privi di conflitti d'interesse personali e finanziari e assicurino la propria imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 73 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - 4) la costituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base di criteri e requisiti predefiniti;
  - 5) la definizione dei contenuti minimi che devono presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche che, per gli sperimentatori, ne attestino terzietà, imparzialità e indipendenza;
  - 6) la previsione, mediante decreto del Ministro della salute, con riferimento ai contratti per le sperimentazioni cliniche, di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscere per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione;
  - 7) la definizione delle procedure per la verifica dell'indipendenza dello sperimentatore;
- h) applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, prevedendo:
- 1) meccanismi di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche nell'ambito delle sperimentazioni cliniche;
  - 2) l'uso dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per l'interscambio della documentazione concernente lo studio clinico dei medicinali tramite modelli predefiniti e disponibili nel sistema stesso;
  - 3) che la sperimentazione clinica dei medicinali sia svolta attraverso un'adeguata rappresentatività di genere;
  - 4) che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca;
- i) individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei

farmaci;

l) previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici;

m) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le violazioni delle disposizioni ivi indicate;

2) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

3) previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici territoriali che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e le norme sulla trasparenza e sull'assenza di conflitti d'interesse previste dalla presente legge, nonché di meccanismi sanzionatori;

n) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di facilitarne e sostenerne la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori, con l'obiettivo di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali;

o) riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2005, in particolare modificando l'articolo 1, comma 2, lettera d), nel senso di prevedere la possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e la loro utilizzazione a fini di registrazione, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione nonché le mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le procedure di cui ai commi 3 e 4, il

Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

*(Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici)*

1. È istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'AIFA, il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, di seguito denominato «Centro di coordinamento», con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7.

2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta dei singoli comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Al Centro di coordinamento possono essere sottoposte anche le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento monitora le attività svolte dai comitati etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal citato regolamento (UE) n. 536/2014 ai coordinatori dei comitati etici territoriali interessati. Nei casi di inerzia o, comunque, nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto regolamento, il Centro di coordinamento propone la soppressione del comitato etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede, con proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.

3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo, il Centro di coordinamento fornisce direttive di carattere generale per l'uniformità procedurale e il rispetto dei termini per la valutazione degli aspetti di cui al comma 10 da parte dei comitati etici territoriali.

4. Il Centro di coordinamento è composto da un massimo di quindici componenti, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno due indicati dalle associazioni dei pazienti più rappresentative a livello nazionale. Alle riunioni del Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell'Istituto superiore di sanità. I componenti del Centro di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le associazioni dei pazienti, devono essere in possesso di documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, in conformità alle competenze individuate dal decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013. I componenti del Centro di coordinamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse dirette o indirette, devono essere indipendenti dal promotore della sperimentazione, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica. Con autocertificazione periodica annuale, i componenti del Centro di coordinamento sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e di non avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalità di versamento

della stessa. Il predetto decreto definisce altresì l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali.

6. Al fine di garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di coordinamento individua il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione clinica.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta. Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;
- b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa;
- c) il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016.

8. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale è di competenza regionale. Sono in ogni caso assicurate l'indipendenza di ciascun comitato nonché l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono altresì individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.

10. I comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II della relazione di valutazione, di cui all'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuano a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai seguenti decreti:

- a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013;
- b) decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2015.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

13. All'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la parola: «locali» è sostituita dalla seguente: «territoriali».

14. Restano ferme, per quanto non disciplinato e non modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, è regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione del citato regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra

il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA.

16. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

*(Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale)*

1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane che tenga conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire l'appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura;

b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di genere;

c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;

d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, in un'ottica di differenza di genere.

3. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni destinate agli Ordini e ai Collegi delle professioni sanitarie, alle società scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a Ordini o Collegi, volte a promuovere l'applicazione della medicina di genere su tutto il territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.

5. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere, istituito presso gli enti vigilati dal Ministero della salute. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

PROFESSIONI SANITARIE

Art. 4.

*(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)*

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1. -- (*Ordini delle professioni sanitarie*). -- 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.

2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati

all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Art. 2. -- (*Organi*). -- 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
- d) il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;

b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Art. 3. -- (*Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo*). -- 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a



tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 4. -- (*Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo*). -- 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

## Capo II

### DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5. -- (*Albi professionali*). -- 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 6. -- (*Cancellazione dall'albo professionale*). -- 1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita del godimento dei diritti civili;

b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);

c) di rinuncia all'iscrizione;

d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre

mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

### Capo III

#### DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7. -- (*Federazioni nazionali*). -- 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

Art. 8. -- (*Organi delle Federazioni nazionali*). -- 1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;
- e) il collegio dei revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti

agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.

9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.

10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.

12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.

13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
- d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

- a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;
- b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;
- c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.

18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.

19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione

straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.

3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

*a*) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;

*b*) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

*c*) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;

*d*) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

*e*) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

*f*) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:

*a*) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;

*b*) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;

*c*) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;

*d*) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:

- a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;
- b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;
- c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

14. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Art. 5.

*(Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie)*

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non

trovino rispondenza in professioni già riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.

5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.

Art. 6.

*(Modifica dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)*

1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. -- *(Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie)*. -- 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

Art. 7.

*(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)*

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Art. 8.

*(Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)*

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.
2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono soppresse.
4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.
5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «*e-bis*) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti; *e-ter*) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».
6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.
7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

*(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)*

1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute.

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. -- (*Vigilanza del Ministro della salute*). -- 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

«Art. 01. -- (*Categoria professionale degli psicologi*). -- 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;

c) il comma 12 è abrogato.

6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

Art. 10.

(*Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici*)

1. È istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.



*(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24)*

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni»;

e) all'articolo 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6».

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

Art. 12.

*(Esercizio abusivo di una professione)*

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. -- *(Esercizio abusivo di una professione)*. -- Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».

7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 86-*ter*. -- (*Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria*). -- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

Art. 13.

(*Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376*)

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».

Art. 14.

(*Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali*)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Art. 15.

(*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari*)

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

2. Nel capo II del titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 39-ter. -- (*Disposizioni per i medici extracomunitari*). -- 1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso».

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(*Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche*)

1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE

Art. 17.

(*Dirigenza sanitaria del Ministero della salute*)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai

commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

*(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)*

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

IL PRESIDENTE

## 1.2.4. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**12 dicembre 2017**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale (1324-B)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 2.**

##### **2.1**

PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'AIFA» con le seguenti: «l'Istituto Superiore di Sanità».*

*Conseguentemente al comma 15:*

*sopprimere le parole: «, sentita L'AIFA»;*

*sostituire la parola: «interazione» con la parola: «coordinamento».*

— 2 —

## Art. 4.

### 4.3

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo dopo le parole: «a livello nazionale», inserire le seguenti: «e comunque inferiore ai 5.000 iscritti».*

---

### 4.4

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.*

---

### 4.200

VOLPI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 3, lettera i), sostituire le parole: «per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare formulando in questo caso il profilo di addebito» con le seguenti: «proposte per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento».*

---

### 4.201

VOLPI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1.» comma 3, lettera l), sopprimere le parole da: «tenendo conto» alla fine del periodo.*

---

### 4.5

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regola-*

— 3 —

menti, elegge in Assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti a scrutinio segreto:», *con le seguenti*: «L'Ordine nazionale elegge in assemblea i candidati fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti, con modalità anche telematiche ed a scrutinio segreto. Le candidature sono presentate, anche per via telematica, nei novanta giorni precedenti alla data delle elezioni e l'Ordine è tenuto per un periodo non inferiore ai sessanta giorni a dare opportuna pubblicità. Ogni iscritto esprime sulla scheda elettorale un massimo di cinque preferenze».

---

#### 4.6

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire la parola: «favorendo», con la seguente: «garantendo».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 8, al primo periodo sostituire la parola: «favorendo», con la seguente: «garantendo».*

---

#### 4.7

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 3, sostituire le parole: «un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli altri iscritti agli albi», con le seguenti: «tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro».*

---

#### 4.8

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti».

---



— 4 —

#### 4.9

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 4, sostituire le parole: «i due quinti» con le seguenti: «la metà» e sostituire le parole: «un quinto» con un «quarto».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti».*

---

#### 4.11

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le elezioni devono prevedere l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e con oneri a carico dell'Ordine. Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali eleggono allora interno il presidente di seggio».*

---

#### 4.12

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare, sentite le Federazioni nazionali interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati:*

*a) le procedure per la composizione dei seggi elettorali, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo anche con modalità telematiche;*

*b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;*

*c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;*

*d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;*

*e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;*

— 5 —

f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.*

---

#### **4.14**

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### **4.16**

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I componenti del Comitato centrale possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto».*

---

#### **4.17**

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dai due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dai due mandati suc-*

— 6 —

cessivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti attuati vi, chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta».

---

#### 4.15

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire le parole: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta» con le seguenti: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire le parole: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta» con le seguenti: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati».*

---

#### 4.18

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e cogente nei confronti di tutti gli iscritti agli Ordini territoriali».

---

#### 4.20

TAVERNA, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante

— 7 —

estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro».

---

## Art. 5.

### 5.200

CERONI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale», inserire le seguenti: «anche ai sensi della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 (nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico)»;*

*b) al comma 5, dopo le parole: «Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo, educatore professionale», aggiungere le seguenti: «nonché quello di grafologo rieducatore della scrittura, quest'ultimo in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dalla legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, articolo 1, comma 3 e dall'articolo 5 comma 1 del presente articolo.»;*

*c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Nell'ambito delle professioni sociosanitarie è individuata la professione del grafologo rieducatore della scrittura, che ottempera ai fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dalla legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1 del presente articolo. Il grafologo rieducatore della scrittura è il professionista sociosanitario che coopera nell'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione del disturbo della disgrafia. Per l'esercizio della professione sociosanitaria di grafologo rieducatore della scrittura sono necessari il possesso della laurea in "tecniche grafiche" o titolo equipollente, oltre alla frequenza di corsi specializzanti o abilitanti all'uopo istituiti dal Ministero della salute ed al superamento della relativa prova finale».*

— 8 —

### 5.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

*Al comma 5, al primo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: «riconoscendo i titoli equipollenti, uniformando la formazione come previsto dal comma 4, nonché le funzioni e mansioni».*

---

### 5.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai profili professionali di cui al comma 5, l'accordo di cui al comma 4 garantisce, altresì, che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli stessi, devono essere svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito».

---

### 5.3

PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i corsi di formazione per titoli inferiori alle professioni di cui al comma 5, sono soppressi».

---

## Art. 6.

### 6.2

DIRINDIN, PETRAGLIA, DE PETRIS, CORSINI, GRANAIOLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: «parere tecnico-scientifico», inserire la seguente: «vincolante».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G6.200

VOLPI

Il Senato,

premessi che:

l'attività di odontotecnico è tuttora regolamentata da un Regio Decreto del 1928. In diverse occasioni la categoria ha cercato con difficoltà di adeguare la disciplina della loro attività, sino al febbraio 2000, quando su istanza delle Associazioni Odontotecniche, il Ministero della salute avviò la procedura prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992 che aveva già regolamentato ventidue altre professioni sanitarie;

nell'aprile 2002, il Consiglio di Stato, ultimo passaggio prima della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*, rinviò lo schema di profilo – che peraltro aveva riscosso il parere favorevole della FNOMCeO oltre a quello del Consiglio Superiore di Sanità – al Ministero della salute per l'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione che, come noto, assegna alla legislazione concorrente fra Stato e regioni la disciplina delle professioni;

nel gennaio 2006, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, il Parlamento licenziò la legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie che all'articolo 5 disciplina l'*iter* di approvazione;

nel luglio 2007, lo schema di profilo della figura di odontotecnico ha avuto – per la seconda volta – il parere favorevole dell'apposita commissione istituita presso il Consiglio Superiore di Sanità, ma nonostante il parere favorevole di tutti i Ministri della salute succedutisi, il testo di profilo non ha mai visto completato l'*iter* di approvazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché nell'attuazione delle modifiche all'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, siano salvaguardati gli atti già compiuti per il riconoscimento della figura di odontotecnico sia nel 2000 nel percorso previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sia nel 2007 nel percorso previsto dalla legge n. 43 del 2006, in ordine sia alla volontà espressa dal Ministero della salute di avviare l'*iter* di approvazione, sia al parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità che in materia si è già espresso favorevolmente ben due volte.

## EMENDAMENTI

### Art. 12.

#### 12.200

DIRINDIN, PETRAGLIA, BATTISTA, CORSINI, CASSON, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA,  
LO MORO, RICCHIUTI, CAMPANELLA

*All'articolo sostituire ovunque ricorrano le parole: «arte sanitaria»  
con le seguenti: «arte ausiliaria delle professioni sanitarie».*

---

#### 12.201

DIRINDIN, PETRAGLIA, BATTISTA, CORSINI, CASSON, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA,  
LO MORO, RICCHIUTI, CAMPANELLA

*Al comma 4, dopo le parole: «nella farmacia» inserire le seguenti: «e  
negli esercizi commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto mi-  
nisteriale 9 marzo 2012».*

---

#### 12.202

DIRINDIN, PETRAGLIA, BATTISTA, CORSINI, CASSON, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA,  
LO MORO, RICCHIUTI, CAMPANELLA

*Alla rubrica, dopo la parola: «sanitaria», aggiungere le seguenti: «e  
detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti».*

---

— 11 —

**Art. 15.**

**15.200**

DIRINDIN, PETRAGLIA, BATTISTA, CORSINI, CASSON, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO,  
LO MORO, RICCHIUTI, CAMPANELLA

*Al comma 2, capoverso «Art. 39-ter», primo periodo, sostituire le parole: «aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,» con le seguenti: «aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, aziende sanitarie locali e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico anche di diritto privato,».*

**15.0.200**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72° anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».



— 12 —

**Art. 16.**

**16.200**

DIRINDIN, PETRAGLIA, BATTISTA, CORSINI, CASSON, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA,  
LO MORO, RICCHIUTI, CAMPANELLA

*Alla rubrica sopprimere la seguente parola: «straordinario».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G16.200**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premesso che:

la prima versione del disegno di legge conteneva una disposizione di modifica dell'articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS), che, nel corso dell'iter alla Camera dei Deputati, è stata soppressa;

il citato articolo 102 stabilisce che «il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie»;

la disposizione di modifica contenuta nel disegno di legge approvato dal Senato, confermando il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci ed eliminandolo per le altre, intendeva favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio, recependo anche il più recente orientamento giurisprudenziale in merito;

invero, già nel 2009, con l'istituzione della farmacia dei servizi (legge n. 69/2009, decreto legislativo n. 153 del 2009 e relativi decreti ministeriali attuativi) era stata legittimata la presenza in farmacia di altre professioni sanitarie, in particolare infermieri e fisioterapisti (D.M. 16 dicembre 2010 G.U. n. 90 del 19.4.2011);

successivamente, anche la giurisprudenza (cfr. TAR Umbria Perugia Sez. I, Sent. 25.7.2014, n. 421; Consiglio di Stato sentenza n. 3357/2017) ha precisato che l'articolo 102 TULS deve intendersi limitato al divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria esclusivamente da parte dello stesso farmacista (cosiddetto «cumulo soggettivo»); al contrario, la norma non impedirebbe lo svolgimento, all'interno dei locali della farmacia, di attività di altri professionisti sanitari, con l'unica eccezione di quelli autorizzati alla prescrizione di farmaci in quanto in conflitto di interessi;

al riguardo, tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che «il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l'esercizio di altre professioni o arti sanitarie (...) non impedisce di prevedere, presso le farmacie, gior-

— 14 —

nate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale»;

considerato che:

sarebbe opportuno, pertanto, ripristinare nel disegno di legge la disposizione modificativa dell'articolo 102 sopra citato, inizialmente prevista, anche alla luce dei numerosi Ordini del giorno, approvati negli ultimi anni dal Parlamento, che impegnano il Governo proprio ad intervenire sul tema, modificando la normativa ormai risalente ed attualizzandola alle più moderne esigenze di un nuovo contesto socio-sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative affinché sia ripristinata nel disegno di legge la disposizione modificativa dell'articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS) che conferma il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci ed eliminando lo per le altre, favorendo il processo di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio, recependo anche il più recente orientamento giurisprudenziale in merito.

---

### **G16.201**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premessi che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, nA05 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) – territorio (T);

— 15 —

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

considerato che:

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

---

## **G16.202**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

— 16 —

premessi che:

la professione di farmacista, a seguito delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore sanitario ed, in modo particolare, il servizio di assistenza farmaceutica, ha ormai acquisito un vasto campo di azione che non è più esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali;

oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, il farmacista è oggi in grado di fornire un'assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale;

grazie, infatti, alla diffusione capillare delle farmacie ed al rapporto fiduciario i farmacisti riescono ad instaurare con i cittadini, il farmacista è in grado di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente;

trattandosi di un professionista direttamente coinvolto nel percorso assistenziale del paziente, in grado di favorire l'aderenza terapeutica e la corretta assunzione di farmaci, il farmacista è senz'altro in grado anche di supportare il paziente nell'adozione di un sano stile di vita e di un corretto modello di alimentazione;

peraltro, la Corte di Cassazione sezione VI penale, con sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017, ha affermato che la prescrizione di diete, attività che rimane preclusa ai soggetti privi di competenza in tema sanitario, considerate le ricadute in termini di salute pubblica, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali, tra cui sono espressamente menzionati i farmacisti, per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione;

in virtù del percorso formativo proprio della professione il farmacista è in possesso di tutte le specifiche conoscenze chimico-farmacologiche richieste per l'elaborazione di un corretto regime alimentare;

pertanto, in tale ambito, il farmacista non deve necessariamente limitarsi a fornire consiglio o consulenze in campo alimentare ma può anche, a pieno titolo, dare il proprio contributo nell'elaborazione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche,

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché sia previsto il coinvolgimento del farmacista nella elaborazione e promozione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di quelle con finalità terapeutiche.

### **G16.203**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premessi che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

in particolare: la tabella B – Area di Farmacia del DM 30 gennaio 1998 ha previsto l'equipollenza tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»; il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 contiene la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia;

il DM 1 agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il DM 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole; considerato che:

come evidenziato nelle premesse del DM 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale ed appare, in tal senso, necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al DM 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al DM 31 gennaio 1998 e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a mantenere in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera».

## **G16.204**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità;

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che:

la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

— 19 —

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

---

### **G16.205**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata



— 20 —

legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

---

### **G16.206**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriately per alcune classi di farmaci (esempio ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50 per cento dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70 per cento nei primi 6 mesi;

considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci e, *in primis*, l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della legge n. 208 del 2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un ser-

— 21 —

vizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici

terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmate del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

---

## **G16.207**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

l'erogazione di nuovi servizi in farmacia è stata definita dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha individuato una serie di prestazioni di grande utilità sociale e sanitaria da rendere accessibili ai cittadini in farmacia in regime di SSN;

si tratta di servizi quali la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare, il monitoraggio dei pazienti cronici per migliorare l'efficacia delle terapie, l'effettuazione di *screening* di prevenzione di patologie di forte impatto sociale (diabete, tumore al colon retto) anche attraverso *test* diagnostici di prima istanza, le prestazioni di telemedicina (elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, refertati a distanza), la prenotazione di visite specialistiche ed esami, con possibilità di pagare il *ticket* e ritirare il referto in farmacia;

tali prestazioni agevolano enormemente il cittadino che non deve recarsi presso il presidio pubblico, lontano da casa e accessibile con orari limitati, ma può effettuarle comodamente nella farmacia sotto casa. L'utilità di tali servizi è particolarmente evidente nei piccoli centri lontani

dai capoluoghi in cui hanno sede i Centri di offerta di servizi sanitari;

l'erogazione di questi servizi garantisce vantaggi economici rilevanti anche per le Regioni e le ASL in quanto consente di razionalizzare e di ridurre l'impegno organizzativo ed economico delle strutture pubbliche; inoltre, il coinvolgimento delle farmacie in particolare nelle attività di monitoraggio e assistenza dei pazienti cronici permette di migliorare l'efficacia delle terapie attraverso un corretto uso di farmaci e dispositivi, con il risultato di aumentare l'aderenza alla terapia (particolarmente bassa, ad esempio, nei pazienti affetti da patologie respiratorie a causa

delle difficoltà d'uso dei *devices*) e di ridurre notevolmente i livelli di ospedalizzazione e di reospedalizzazione che, soprattutto per alcune categorie di pazienti (ad esempio, quelli colpiti da scompenso cardiaco), raggiunge livelli elevatissimi (oltre il 46 per cento dei casi), determinando un ridotto livello di qualità di vita dei pazienti e un costo molto elevato per il SSN;

considerato che:

attualmente l'erogazione dei nuovi servizi nelle farmacie avviene a macchia di leopardo sul territorio nazionale, perché non è stata rinnovata la convenzione farmaceutica nazionale, che deve definire i criteri generali e i principi per l'erogazione di tali servizi in regime di SSN, ma anche perché non sono stati individuati fondi specifici per consentire l'avvio dei nuovi servizi e per poterne dimostrare concretamente l'effettiva convenienza per i cittadini e per le ASL;

rilevato altresì che il rinnovo della convenzione, per la parte riguardante i nuovi servizi, peraltro, presenta alcune difficoltà, in quanto le modalità di definizione della remunerazione da destinare alle farmacie per l'erogazione di nuove prestazioni è subordinata a una complessa procedura di certificazione preventiva del risparmio ottenibile dalle ASL grazie all'affidamento dei servizi alle farmacie stesse;

al fine di valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della cosiddetta «farmacia dei servizi», nell'ambito delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo

— 23 —

3 ottobre 2009, n. 153, risulta quindi opportuno avviare una apposita sperimentazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

avviare in tre regioni – da individuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, una sperimentazione finalizzata a valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della cosiddetta «farmacia dei servizi»;

ad adottare le necessarie misure affinché sia stanziato un importo pari a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, nel limite del quale dovrà avvenire la suddetta sperimentazione.

---

€ 2,00

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1324-B  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) <a href="#">N. 509 (pom.)</a> 29 novembre 2017	Sui lavori della Commissione
12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente <a href="#">N. 299 (ant.)</a> 30 novembre 2017	Audizioni informali
<b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	
12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) <a href="#">N. 510 (nott.)</a> 30 novembre 2017	Sui lavori della Commissione
12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente <a href="#">N. 511 (nott.)</a> 30 novembre 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 5 dicembre 2017 alle ore 17:00
<a href="#">N. 512 (pom.)</a> 5 dicembre 2017	
<a href="#">N. 513 (nott.)</a> 5 dicembre 2017	

[N. 514 \(ant.\)](#)  
6 dicembre 2017

Testo di  
emendamenti e  
ordini del giorno  
allegato al  
resoconto

[N. 515 \(pom.\)](#)  
6 dicembre 2017

Esito: **concluso**  
**l'esame**



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.3.2.1.1. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 509 (pom.) del 29/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017**  
**509<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva. Approvazione del documento conclusivo: *Doc. XVII, n. 12*.**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 novembre.

Riprende l'esame dello schema di documento conclusivo (pubblicato in allegato al resoconto della seconda seduta antimeridiana dell'8 novembre).

La senatrice **PADUA** (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la qualità del testo confezionato dai Relatori, formula l'auspicio che il documento possa essere integrato, in modo da dare atto del sopralluogo svolto in Sicilia nel corso dell'indagine ed evidenziare la necessità di approfondimenti in merito ai dati di incidenza e mortalità oncologica nell'area territoriale di Gela e Priolo Gargallo.

La senatrice **SILVESTRO** (PD) sottolinea la pregevolezza del testo in esame, che a suo giudizio è caratterizzato da un approccio metodologico estremamente rigoroso e potrà costituire un punto di

riferimento anche per le future indagini parlamentari in tema di correlazioni tra ambiente e salute. Nell'auspicare che il documento sia adeguatamente valorizzato e diffuso, dichiara sin da ora il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*), dopo essersi associata alle espressioni di elogio nei riguardi dei Relatori, rileva che il documento in esame rappresenta una fotografia nitida ed obiettiva della situazione esistente e potrà porsi come paradigma metodologico per futuri ed auspicati approfondimenti parlamentari relativi agli effetti dell'inquinamento ambientale in altre aree del Paese.

Preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del proprio Gruppo.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato i Relatori, i consulenti tecnici e tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del testo, manifesta il convincimento che il documento in esame, al di là dell'influenza che eserciterà sulle future attività conoscitive del Parlamento, abbia già prodotto dei risultati concreti, offrendo elementi di cui il legislatore ha fatto tesoro in relazione a recenti misure in materia di amianto.

Si augura comunque che il testimone rappresentato dal documento in esame sia raccolto nel corso della prossima legislatura: la metodologia utilizzata per gli approfondimenti sulla "Terra dei fuochi" potrà essere mutuata per ulteriori attività di indagine parlamentare sui nessi tra inquinamento e problemi di salute.

In conclusione, si associa al richiamo della senatrice Silvestro circa l'opportunità di agevolare la massima diffusione e valorizzazione del documento.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito sullo schema di documento conclusivo e dà la parola ai relatori per lo svolgimento delle repliche.

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), correlatore per l'indagine conoscitiva, ringraziati tutti coloro che hanno collaborato allo svolgimento della procedura informativa e alla redazione del documento conclusivo, sottolinea che il testo è animato da una forte tensione etica e, pur essendo focalizzato sulla "Terra dei fuochi", è inteso a indicare una metodologia applicabile in futuro anche per analoghi approfondimenti su altre aree del Paese.

Evidenzia che il documento è stato redatto evitando con cura ogni precomprensione ideologica, sulla scorta delle risultanze obiettive dell'attività di indagine.

Ciò posto, dichiara di trovare condivisibili le proposte di integrazione del documento avanzate nel corso del dibattito, in particolare dai senatori [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), [PADUA](#) (*PD*) e [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*), e propone conseguentemente di introdurre un paragrafo *ad hoc* nell'ambito delle conclusioni.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*), correlatore per l'indagine conoscitiva, dichiara anzitutto di condividere l'integrazione del documento testé proposta dal senatore Romano.

Dà atto al correlatore del fondamentale contributo da questi dato al carattere scientificamente orientato del testo.

Infine, rimarca che il documento sul quale la Commissione si accinge a deliberare affronta con metodologia rigorosa un tema - quello delle correlazioni tra ambiente e salute - che va ben al di là della "Terra dei fuochi": Federchimica, ad esempio, ha rilevato l'opportunità di mutuare la metodologia in questione per futuri approfondimenti sulle problematiche di salute connesse all'inquinamento atmosferico da biomasse.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale per deliberare, la

**PRESIDENTE** pone in votazione lo schema di documento conclusivo, nel testo risultante dall'integrazione apportata al termine del dibattito (pubblicato in allegato), con l'intesa che i Relatori potranno effettuare su di esso le correzioni formali e le modificazioni di coordinamento che dovessero risultare necessarie.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** propone che la Commissione torni a riunirsi nel pomeriggio di domani, ove conclusa la sessione di bilancio, per l'avvio dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1324-B; nonché per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2767.

Conviene la Commissione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti del Coordinamento nazionale Donne Medico contro la violenza e per la difesa della sanità pubblica.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI  
DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE SULL'INCIDENZA DEI TUMORI, DELLE  
MALFORMAZIONI FETO-NEONATALI ED EPIGENETICA APPROVATO DALLA  
COMMISSIONE  
(Doc. XVII, n. 12)**

**Introduzione**

L'indagine conoscitiva "Inquinamento ambientale ed effetti sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica", preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi" (*di seguito* TdF), è stata autorizzata dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 giugno 2013.[\[1\]](#)

L'indagine conoscitiva si è svolta con l'acquisizione di notizie, informazioni e documentazioni come previsto dall'art.48 del Regolamento del Senato.[\[2\]](#)

Finalizzata a "comprendere" il fenomeno nelle sue varie e complesse componenti, l'indagine origina dall'ineludibile necessità di tutelare il diritto fondamentale alla salute di vaste popolazioni esposte a inquinanti ambientali, smaltiti illecitamente e per lunghi anni in maniera criminale.[\[3\]](#)

Avvalendosi di relazioni, audizioni e sopralluoghi nei territori a maggiore impatto inquinante, sono stati approfonditi, con analisi di dati scientifici disponibili e metodologia interdisciplinare, vari aspetti ambientali e biomedici tra loro correlabili.

Attraverso un'analisi epidemiologica e prospettica, l'obiettivo è stato anche fornire un impulso a idonee attività legislative o di sindacato ispettivo finalizzate ad attivare procedure per la tutela della salute dei cittadini nonché consentire una correlazione, assolutamente necessaria e di prioritaria utilità metodologica, tra:

- cartografia degli insediamenti urbani;
- caratterizzazione dei territori inquinati;
- georeferenziazione delle patologie;
- indicatori di esposizione;
- valutazione delle associazioni fra variabilità degli indicatori di salute (mortalità, morbosità, malformazioni congenite, sex ratio) e quella degli indicatori di contaminazione ambientale.

L'indagine ha richiesto un tempo adeguato, per l'insufficiente o solo parziale disponibilità di dati all'atto della formalizzazione della stessa e così negli immediati tempi successivi. Ad esempio, si ricorda la limitata disponibilità degli indicatori ambientali e di salute della popolazione residente. In definitiva, si è rilevato una tardiva sensibilizzazione per interventi tempestivi finalizzati alla oggettiva e rigorosa valutazione di criticità già e ampiamente riconosciute nonché alla programmazione e realizzazione di piani di prevenzione.

La presente Relazione riporta in modo sintetico le risultanze dell'indagine svolta con riferimento particolare ai contributi tecnici offerti dalle audizioni e dalle relazioni, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.[\[4\]](#)

Si specifica che sono analizzati gli aspetti inerenti le patologie tumorali in relazione all'area TdF, e non sono riportati quelli di riferimento alle malformazioni feto-neonatali e l'epigenetica (studio delle modifiche chimiche, a carico del DNA o delle regioni che lo circondano, che non coinvolgono cambiamenti nella sequenza dei nucleotidi) che richiedono ulteriori approfondimenti sulla base di dati georeferenziati maggiormente documentati. Comunque, si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embrio-fetale con potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e manifestazione di malattie nell'infanzia, nel corso della vita e attraverso trasmissione transgenerazionale.[\[5\]](#)

In particolare, il percorso seguito è stato finalizzato a rilevare:

- l'esatta definizione del territorio definito e perimetrato come "TdF";
- il valore dei tenori di fondo naturali (*background*) degli elementi chimici presenti nei suoli del territorio indagato, in modo da poter discriminare tra valori di concentrazioni di fondo relativamente "normali" (geogenica) e contaminazioni "anomale" dovute ad attività antropiche (antropogenica);[\[6\]](#)
- i livelli di inquinamento del territorio, nelle sue diverse componenti di suolo, acque ed aria, attraverso le attività, e relative risultanze, di gruppi di lavoro e istituzioni appositamente attivate;
- i possibili effetti che tale inquinamento abbia potuto determinare sulla salute della popolazione generale, con particolare riferimento a patologie neoplastiche;
- i possibili effetti sulla salute della popolazione infantile residente, in considerazione della maggiore vulnerabilità che hanno appunto i bambini in contesti di pressione ambientale, a causa della peculiarità della loro fase di crescita;
- la disponibilità sul territorio regionale di "indicatori di esposizione", prima ancora che di esito, acquisita attraverso attività di biomonitoraggio su campioni di popolazione residente.

La situazione ambientale dell'area riguardante la TdF è peculiare e complessa: la presenza di siti contaminati, lo scarso stato qualitativo dei corpi idrici, le pratiche di smaltimento illegale dei rifiuti e la combustione incontrollata di sversamenti illeciti, rende molto complessa l'identificazione della popolazione esposta oggetto dello studio. È verosimile che la popolazione residente nei Comuni di tale area sia stata sottoposta, nel corso degli anni, anche all'effetto combinato di diversi e altri fattori quali attività occupazionali e inquinamento delle diverse matrici ambientali nonché stili di vita. Inoltre, in tale popolazione l'effetto combinato di tali fattori provoca un aumento della suscettibilità alle patologie cronico degenerative.

È riconosciuto che l'effetto combinato dei diversi fattori di rischio non ha le stesse conseguenze sulle persone, anche se appartenenti al medesimo gruppo familiare, in quanto esiste una specifica risposta individuale (genetica) al danno. Alcuni individui, infatti, possiedono capacità di resistere ai danni subiti (come aberrazioni cromosomiche, mutazione geniche) più sviluppate rispetto ad altri ovvero maggiori capacità di riparare i danni mediante riparazione del DNA, attività immunologica, ecc.

Individuare in una determinata popolazione sia biomarcatori di esposizione (contaminanti ambientali) che quelli di danno/effetti (ossidativi, epigenetici, metabolici, immunologici, ecc.) potrà permettere di valutare anche il ruolo di marcatori di suscettibilità/funzionali (in particolare mutazioni/polimorfismi di geni del riparo del DNA, condizioni virologico-immunitarie) che integrati fra loro possono dare una misura affidabile di rischio biologico per la salute.[\[7\]](#)

La TdF è un vasto territorio che comprende parte delle Province di Napoli e Caserta: principalmente nel quadrilatero situato tra il Litorale Domitio, l'agro Aversano-Atellano, l'agro Acerrano-Nolano e Vesuviano e la città di Napoli.

Il termine TdF compare per la prima volta nel Rapporto 2003 di Legambiente, da cui si riportano alcune e drammatiche descrizioni/denunce sull'irresponsabile e incontrollato sversamento delle più diverse sostanze tossiche, di scorie e rifiuti di ogni genere, cui spesso è seguito il loro incenerimento: "La terra dei fuochi. Un paesaggio fuori dal comune. Nell'hinterland a nord di Napoli a ridosso dell'asse mediano, in quei comuni che hanno un facile collegamento, non solo geografico, con Casal di Principe, terra d'origine della camorra, i rifiuti da oltre dieci anni sono stati e sono l'industria trainante. Ci troviamo nel triangolo Qualiano, Villaricca, Giugliano, terre di nessuno. Uno spicchio d'Italia martoriata da discariche abusive, dove sono stati sversati rifiuti di ogni tipo. Pattumiera d'Italia per decenni. Qui di notte, è di moda bruciare i rifiuti che sprigionano un fumo pericolosissimo. Quello nero, originato dalla combustione dei rifiuti fuorilegge. Entrano in scena di notte, appiccano il fuoco senza nessuna preoccupazione, in modo spietato alle catoste di rifiuti illegali. I mezzi a loro disposizione sono poveri ma efficaci. Basta una macchina, stracci e taniche di benzina ed ecco che il giuoco è fatto. Materiali da incendiare sono in abbondanza nelle campagne isolate del giuglianese. Qui i camion, non più i tir di una volta, ma piccoli furgoni, i cosiddetti padroncini, arrivano di notte e trovano ad aspettarli persone fidate, senza le quali nessuno sarebbe capace di districarsi tra stradine

viottoli della campagna del giuglianese. Oggi la tecnica di smaltimento con grossi camion e ruspe ha lasciato il posto alla nuova tecnica dei "pusher" dei rifiuti speciali pericolosi: risulta più facile riempire piccoli "anonimi" furgoni con decine di fusti di piccolo taglio in modo da essere scaricati sul luogo in pochissimo tempo. In una giornata la stessa tipologia di smaltimento si ripete per tre o quattro volte. [?]."[\[8\]](#)

L'emergenza ambientale, sanitaria e giudiziaria ha indotto il Parlamento ad approfondire l'analisi del fenomeno, sia a livello nazionale che regionale campano, con la "Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti" a partire dal 2009 nella XVI Legislatura e, nell'attuale XVII legislatura, con la "Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati".[\[9\]](#) Significativo quanto già riportato nella premessa della Relazione della Commissione della XVI legislatura, approvata il 5 febbraio 2013: "gli approfondimenti hanno riguardato le principali problematiche che affliggono la regione (Campania, ndr), problematiche che affondano le loro radici sin dalla fine degli anni 80, allorquando la criminalità organizzata di stampo camorristico ha intuito quale fonte di ricchezza si celasse dietro il settore dei rifiuti. Da allora lo scempio perpetrato ai danni del territorio è stato costante e i danni incalcolabili oltre che, verosimilmente, irreversibili se si tiene conto del trasferimento delle sostanze inquinanti dall'ambiente alla catena alimentare, senza che ad oggi si possano stabilire con certezza gli effetti sulla salute umana."

Una presa di coscienza della gravità del fenomeno emersa tardivamente in merito alle ripercussioni sulla salute dei cittadini e della necessità di ricorrere a studi epidemiologici per tutto il territorio della Campania con una concreta e diffusa attuazione degli screening per i tumori in popolazioni a rischio. Altrettanto condivisa l'introduzione al tema, sulle origini e gli sviluppi del fenomeno, è dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno che, nella Relazione trasmessa alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, così riporta: "[?] l'espressione TdF ha caratterizzato e marchiato un'intera area della Campania che abbraccia vaste aree della provincia di Caserta e Napoli. L'espressione drammaticamente sintetizza ed enfatizza ciò che in quelle terre da anni, a cavallo tra gli anni novanta e il primo decennio del duemila, si è andato verificando: ossia un irresponsabile e incontrollato sversamento di sostanze tossiche, scorie e rifiuti di ogni genere, cui spesso è seguito il loro incenerimento. Un'attività di inquinamento criminale e sistematico che ha potuto contare da una parte su una catena di negligenze, omissioni e silenzi e dall'altra sulla tragica impreparazione ad arginare il fenomeno da parte delle Autorità che ha condotto ad un vero e proprio disastro ambientale. Da orto d'Europa a TdF il passaggio per quelle aree è stato lento e inesorabile con tutto lo strascico di inevitabili polemiche circa le responsabilità su chi doveva intervenire e non ha agito, su chi doveva assicurare sicurezza e genuinità delle produzioni agroalimentari e salute dei cittadini e non ha controllato e monitorato. Il dibattito politico-giornalistico, le numerose inchieste giudiziarie e la copiosa letteratura nata intorno all'argomento sono serviti ad avviare l'auspicato riscatto chiesto a gran voce da una popolazione sempre più allarmata e che la politica e le autorità pubbliche hanno efficacemente messo in scena nell'ultimo quinquennio."[\[10\]](#)

Un ruolo significativo e meritorio è stato svolto da Associazioni, Comitati e comunità che hanno denunciato e sensibilizzato l'opinione pubblica e i decisori politici in merito alla desolante rappresentazione del perseverare di condotte scellerate, dai gravi danni all'ambiente e alla salute delle persone e all'interesse della collettività.[\[11\]](#) Un impegno che risulta meritorio anche per la costante e instancabile attività da cui gli effetti che sono derivati: una spinta a dare risposte sollecite e concrete sul versante della caratterizzazione dei territori, con monitoraggio dell'aria e delle acque, e piani di bonifiche; accelerazione nella istituzione del Registro Tumori (*di seguito* RT) in tutto il territorio campano; diffusione della prevenzione con gli screening oncologici.

Si può altresì affermare che con TdF si è manifestata l'importanza di una rigorosa metodologia interdisciplinare che potrà dare proficui risultati se condivisa dalle tante istituzioni coinvolte sul tema, evitando inutili e improduttive frammentazioni con parcellizzazioni di analisi o di interventi nei più vari settori.



Quest'ultima considerazione è ulteriormente supportata sia dalla Relazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sia dalle Note della Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord.

Nello specifico della Relazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, [12] si rileva che "caratteristica delle indagini ambientali è quella di non essere suscettibili, ovviamente, di delimitazione entro il ristretto ambito del circondario di competenza di ciascun Tribunale e neppure entro quello di un'unica provincia o di un'unica regione (i fiumi e il mare attraversano e lambiscono varie zone; le falde acquifere corrono sottoterra da un punto all'altro del territorio; i fenomeni d'inquinamento delle acque e dell'aria, anche se causati in una zona, possono riverberare i loro effetti in altro territorio appartenente a circondario diverso, ecc.)." In particolare si riporta l'esigenza di una metodologia di lavoro interdisciplinare con settori scientifici competenti in ambiente e biomedicina "per enucleare dati utili a stabilire una correlazione sull'analisi dei possibili rischi ambientali nel determinismo dei tumori e metodiche finalizzate all'individuazione di possibili aree sub-comunali con cluster. [?] Proprio l'operatività del RT consente di acquisire notizie e dati quanto all'eventuale sussistenza del nesso causale tra l'insorgenza di patologie tumorali e la presenza sul territorio di zone inquinate particolarmente significative." Anche sul versante del contrasto ai crimini ambientali, emerge una metodologia che richiede il coinvolgimento di competenze, infatti "ulteriore tavolo di confronto è stato avviato con riferimento al coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste per recepire le segnalazioni inerenti la c.d. Terra dei Fuochi, per garantire una maggiore efficacia di intervento e di coordinamento a tutela del territorio avvalendosi della rete degli Osservatori Civici che, volontariamente e gratuitamente, svolgono il loro compito segnalando le situazioni di particolare criticità ambientale, come roghi e abbandoni incontrollati di rifiuti."

Sempre nell'ottica della metodologia interdisciplinare, che "concerne l'analisi dell'eventuale rapporto eziologico ovvero di correlazione ? rilevante sul piano investigativo ? fra conclamate situazioni di inquinamento e l'insorgenza di patologie tumorali", si richiama l'attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Nello specifico della Nota inoltrata alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato [13], si rileva che: "è stato avviato un duplice percorso di approfondimento. Il primo passa attraverso la necessaria acquisizione del patrimonio di informazioni già acquisito in ambito giudiziario da parte degli uffici nella cui competenza ricadevano, prima del settembre 2013, i territori attualmente assegnati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. In tale prospettiva, si è proceduto ad attivare, sotto il coordinamento della Procura Generale presso la Corte di Appello, collegamenti investigativi con gli altri uffici inquirenti del distretto, territorialmente interessati, e in particolare con la Direzione Distrettuale Antimafia, al fine, per un verso, di acquisire i contributi tecnico-scientifici già disponibili e, per altro, di condividere le metodiche di analisi, soprattutto per i prodotti dell'agricoltura e della zootecnia. Il secondo fronte concerne l'analisi dell'eventuale rapporto eziologico ovvero di correlazione ? rilevante sul piano investigativo ? fra conclamate situazioni di inquinamento e l'insorgenza di patologie tumorali. In tale contesto si inserisce la stipula di un Protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore di Sanità sottoscritto il 23.6.2016."

In ulteriore Nota inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord [14], si riportano interessanti considerazioni in merito all'approfondimento di correlazioni tra ?criticità ambientali e patologie tumorali?, e nello specifico che: "incrociando i dati relativi ai territori dove sono state accertate le più rilevanti emergenze ambientali ? sia con riferimento al fenomeno dei roghi dei rifiuti che a quello delle discariche, sia in relazione a quanto accertato da pregresse attività di indagine ? con i dati concernenti le patologie tumorali, ad oggi disponibili, è dato rilevare delle interessanti considerazioni. Pur senza voler ? lo si ribadisce ? stabilire alcun nesso eziologico, viene emergendo, con significativa evidenza, una correlazione tra le aree dove sono state riscontrate le più importanti criticità ambientali e quelle interessate dal maggior numero di patologie tumorali; correlazione che è oggetto di specifico approfondimento nell'ambito del protocollo di intesa concluso con l'Istituto Superiore di Sanità, finalizzato alla individuazione di micro-aree di particolare interesse

investigativo e, conseguentemente, all'aggressione dei potenziali focolai di esposizione e rischio. [?]  
Tale sforzo investigativo assume, peraltro, particolare rilievo anche ai fini delle nuove fattispecie di delitto introdotte dalla legge n.68 del 2015 (Legge sugli ecoreati, *ndr*), per le quali risulta indispensabile lo svolgimento di indagini dirette a ricostruire, anche in forma diacronica, il complessivo contesto nel quale si inseriscono le singole condotte di strumentalizzazione delle risorse ambientali."

L'indagine conoscitiva si fonda sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato e garantito.

La realizzazione dell'uguaglianza sostanziale comporta, come espressamente disposto dall'art. 3 Cost., il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione sociale del Paese. Questo significa riconoscere i diritti sociali che assicurano al cittadino le prestazioni pubbliche necessarie per il raggiungimento di livelli minimi di esistenza civile. Questi diritti sono attribuiti al cittadino, non come individuo isolatamente considerato ma come componente di un gruppo sociale.[\[15\]](#)

Il diritto alla salute - disciplinato dall'art. 32 Cost. - è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili e ha duplice natura: a) costituisce un diritto fondamentale dell'individuo che si basa sulla tutela dell'integrità fisico-psichica della persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati o dei datori di lavoro; b) tutela un interesse collettivo della società a non subire conseguenze negative da situazioni igienico-sanitarie non controllate che potrebbero essere causa e diffusione di malattie.

Il diritto alla salute, riconosciuto e garantito dal nostro ordinamento attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (universale e solidale), richiede la realizzazione di politiche adeguate per il singolo cittadino e la collettività, anche attraverso un sistema organico di norme giuridiche volte a disciplinare il rapporto uomo-ambiente-salute.

La Costituzione prevede l'individuazione non del diritto alla salute tout court, ma della tutela della salute e dell'azione pubblica diretta alla protezione della stessa, in quanto "[?] non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, [?] diritto primario e assoluto."[\[16\]](#)

Secondo consolidata interpretazione in dottrina e giurisprudenza, il diritto alla salute si configura come diritto primario: la Repubblica provvede a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività dei cittadini, ne assicura la protezione in via assoluta e incondizionata, come intrinseco modo d'essere della persona umana.[\[17\]](#)

In via generale, con il combinato disposto degli artt. 32 e 2 Cost., si attribuisce al diritto alla salute anche un contenuto di socialità e di sicurezza in modo che si possa configurare non solo come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma come diritto all'ambiente salubre, tutelabile nei confronti di qualunque soggetto, pubblico e privato, che rischi di sacrificarlo o anche solo di comprimerlo.[\[18\]](#)

Secondo tale impostazione una qualsiasi attività eccedente la normale tollerabilità che pregiudichi, ad esempio, la salubrità dell'ambiente in cui un soggetto vive o lavora, danneggiando così il suo benessere biologico e psichico, risulta senz'altro lesiva del suo diritto alla salute, legittimando l'interessato a chiedere la sospensione dell'attività stessa, senza alcun condizionamento da eventuali interessi di altro ordine e grado.

"Quando si parla genericamente di diritto all'ambiente, si fa riferimento al diritto all'integrità dell'ambiente, e tale posizione è precisamente qualificata in termini di interesse diffuso ma anche in termini di diritto soggettivo individuale" e, nello specifico, "quando si parla di ambiente salubre, si fa riferimento al danno alla salute arrecato dai fenomeni di inquinamento, cioè da fenomeni che incidono sulla salute fisica e psichica, quale effetto della violazione dell'integrità dell'ambiente."[\[19\]](#)

Al diritto alla salute si collega l'obbligatorietà e vincolatività degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, difendendolo dalle varie forme d'inquinamento e di degrado, tra i quali gli illeciti ambientali, che conculcano l'effettiva realizzazione del diritto stesso.[\[20\]](#) "Gli illeciti ambientali sono particolarmente insidiosi perché offendono una pluralità di interessi pubblici, di beni giuridici, dalla salute all'incolumità pubblica, dalla conservazione dell'ecosistema all'economia del Paese. Basti

pensare allo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi, che è causa di inquinamento delle falde acquifere e dei terreni agricoli."[\[21\]](#)

## 2. Metodologia Indagine conoscitiva [\[22\]](#)

Una delle peculiarità che ha contraddistinto il degrado territoriale della TdF è rappresentata dal fatto che non si tratta di una o poche fonti inquinanti facilmente identificabili e a caratterizzazione conosciuta, bensì dalla presenza contestuale sul territorio di molteplici fonti di esposizione tra loro notevolmente diverse per:

- caratterizzazione: da abbandoni di rifiuti e materiali inerti a interramenti di sostanze pericolose dalla diversa caratterizzazione chimico fisica;
- dimensione: da discariche illegali occupanti aree di meno di 1000 mq. di estensione, a siti di smaltimento di oltre 10.000 mq di estensione;
- concentrazioni territoriali: i siti di smaltimento sono distribuiti in modo puntiforme sul territorio con diverse concentrazioni su territori comunali, in relazione anche alla disponibilità di suolo agricolo da utilizzare.

Tutto ciò ha creato una situazione territoriale estremamente eterogenea di esposizione delle popolazioni, legata a numerosità, dimensione e tipologie delle fonti inquinanti nei diversi Comuni inclusi nella TdF.

Tali caratteristiche, inoltre, rendono l'analisi epidemiologica ben più complessa di realtà territoriali (es.: Taranto) in cui esistono poche e conosciute fonti inquinanti, ben caratterizzate dal punto di vista chimico-fisico e con una popolazione a rischio più facilmente identificabile.

La complessità di tale quadro impone di prendere in considerazione più variabili che possono essere di volta in volta diverse tra loro:

- diversità delle sostanze inquinanti, molto spesso coesistenti in una stessa area;
- diversità delle matrici inquinate (aria, suolo, acque);
- modalità di diffusione delle sostanze inquinanti e, quindi, di "contatto" con le popolazioni esposte;
- diversità degli organi o sistemi bersaglio in relazione alle diverse sostanze inquinanti;
- diversità dei meccanismi di cancerogenesi attivati;
- difficoltà di identificare le popolazioni a rischio.

Tali peculiarità relative alla distribuzione e tipologia delle fonti di inquinamento nella TdF rendono, a nostro avviso, fortemente improprio aggregare in un'unica area a rischio omogeneo una intera macroarea geografica composta da 90 Comuni e una popolazione di circa tre milioni di abitanti. È possibile, infatti, che si determinino alcuni *bias*:

- cercare un effetto sanitario comune sull'intera popolazione indagata a prescindere dai diversi inquinanti presenti nelle diverse aree territoriali e dalle diverse caratteristiche delle popolazioni residenti nei diversi Comuni;

- attribuire un unico e omogeneo livello di esposizione all'intera popolazione residente nella macroarea o nell'intero Comune, indipendentemente dalla numerosità e diversa tipologia delle fonti inquinanti presenti nei diversi Comuni, dalle matrici inquinate nelle diverse aree comunali, dalla distanza della residenza reale dalla possibile fonte inquinante, dal tempo di esposizione delle popolazioni a rischio;
- sottostimare possibili effetti sanitari localizzati (effetto diluizione) o, all'inverso, amplificare all'intera popolazione effetti localizzati;
- aumentare la numerosità di possibili fattori di confondimento e/o amplificarne il peso.

In relazione a quanto sopra descritto (caratteristiche del territorio incluso nella TdF, densità abitativa, caratteristiche dei diversi indicatori di rischio, tipologia delle fonti di inquinamento ambientale nelle aree indagate) la metodologia da utilizzare, relativamente agli studi ambientali, si fonda su alcune imprescindibili fondamentali:

- utilizzo dei dati di incidenza, avendone la disponibilità, quali indicatori di rischio;
- georeferenziazione dei dati con analisi non per macroaree geografiche bensì per ambiti comunali e sub comunali con dettaglio di particelle censuali;
- georeferenziazione dell'intera popolazione di riferimento del RT oltre che dei casi di incidenza oncologica. Ciò permette di avere, per le varie microaree indagate, un denominatore area specifico, indispensabile al calcolo dei Rischi Relativi (RR) della popolazione in esame;
- acquisizione, con l'inclusione nelle analisi, delle coordinate geografiche dei siti di smaltimento, delle caratterizzazioni delle matrici inquinate e delle classi di rischio attribuite agli stessi siti di smaltimento dalle istituzioni e/o gruppi di lavoro formalmente incaricati della conduzione di studi ambientali;
- inclusione nell'analisi degli "indicatori di deprivazione socio-economica" al fine di correggere il RR in relazione agli stessi indici di deprivazione (la povertà è uno dei fattori di rischio per patologia oncologica);
- storicizzazione delle residenze al fine di definire il "tempo di esposizione" dei soggetti esposti che hanno avuto esiti sanitari;
- correlazione dei dati ambientali ai dati di incidenza oncologica e l'analisi degli stessi per microaree geografiche, con un livello di dettaglio di particella censuale. Tali particelle devono di volta in volta essere aggregate in modo da ricostruire microaree a rischio, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'area, della fonte inquinante e della matrice inquinata in esame (aria, acqua, suolo) e indipendentemente dai confini amministrativi comunali. Il più delle volte, infatti, tali aree sono intercomunali;
- ricerca di cluster geografici per patologia oncologica in tutti i Comuni coperti dai RT, a prescindere inizialmente dalla presenza o meno di siti contaminati e ricerca di cluster di incidenza in prossimità di siti di discariche.

### 3. Fattori di rischio ambientale e tumori

L'ambiente - inteso sia in senso fisico sia socioeconomico - è un fattore determinante per la salute umana. In particolare, dal punto di vista oncologico, sono da tenere in considerazione i seguenti elementi.

- Inquinamento atmosferico

Rappresenta uno dei fattori di rischio ambientale maggiormente riconosciuto, con un impatto sulla salute particolarmente elevato per il grande numero di persone esposte soprattutto in ambiente urbano. I principali inquinanti da valutare e monitorare sono: monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO<sub>2</sub>); anidride solforosa (SO<sub>2</sub>); ossidi di azoto e loro miscele (NO<sub>x</sub>); materie particolate (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, frazioni fini e ultrafini)[\[23\]](#); metano; composti organici volatili alifatici e non; idrocarburi

policiclici aromatici (IPA)[24], diossine e furani, metalli pesanti (arsenico, cadmio, mercurio, nickel, policlorobifenili o PCB).

· Inquinamento del suolo e della catena alimentare

Di particolare rilevanza sono le esposizioni a pesticidi e a sostanze chimiche persistenti come le diossine. I prodotti fitosanitari, a seconda della classe chimica, possiedono un diverso grado di tossicità acuta e alcuni hanno mostrato sperimentalmente di produrre effetti a lungo termine, mutageni, teratogeni o cancerogeni (sarcomi dei tessuti molli, leucemie e linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin, tumore della prostata e della mammella).[25]

· Campi elettromagnetici

È ipotizzato un possibile ruolo cancerogeno dei campi magnetici a 50 Hz in relazione alla leucemia infantile: studi epidemiologici hanno evidenziato un'associazione statistica per esposizioni a livelli superiori a 0,4 microtesla ( $\mu\text{T}$ ).[26] Tale associazione, a tutt'oggi, non sarebbe confermata dalla ricerca sperimentale su animale.[27]

· Campi a radiofrequenza (RF)

Il quadro complessivo delle conoscenze non consente ancora di formulare in modo coerente ipotesi di effetti a lungo termine, compresi effetti cancerogeni. Per rispondere alle esigenze di un'informazione corretta e completa il Ministero della Salute (Centro Controllo Malattie, CCM) ha promosso il progetto "Salute e campi elettromagnetici (CAMELET)". Nell'ultimo Report si evidenzia che alcuni studi su lavoratori professionalmente esposti hanno indicato un aumento di alcune neoplasie, ma altri non hanno indicato alcuna associazione tra esposizione e patologie. Le notevoli disomogeneità tra gli studi, e le differenze nell'esposizione, non consentono di effettuare meta-analisi per sintetizzare quantitativamente l'evidenza fornita da questi studi. Inoltre nessuno di questi studi fornisce indicazioni quantitative adeguate sull'intensità d'esposizione. La mancanza di utili indicazioni quantitative sull'intensità d'esposizione costituisce il limite fondamentale anche di alcuni studi geografici che sono stati condotti sulla frequenza di neoplasie tra i residenti in prossimità di antenne radiotelevisive.[28]

· Amianto

Nonostante che dal 1992 siano vietati in Italia l'estrazione, l'importazione, l'esportazione e il commercio di amianto e di materiali che lo contengono (Legge 27.3.1992, n.257)[29], l'amianto continua a rappresentare un importante problema di sanità pubblica. Questo sia per l'entità dell'esposizione pregressa sia per la lunga latenza tra l'esposizione e l'insorgenza dei tumori correlati (mesotelioma maligno e tumore polmonare).

· Inquinamento indoor

È influenzato sia dalla qualità dell'aria esterna sia dalle eventuali fonti di inquinamento interne agli edifici, legate ad attività umane o a fonti di emissione specifiche (fumo, insetticidi, deodoranti, colle, vernici, ecc.). Un altro rilevante fattore di rischio è costituito dall'esposizione al gas radon. L'esposizione al radionuclide e ai suoi prodotti di decadimento rappresenta un fattore di rischio accertato per il tumore polmonare (gruppo 1 dello IARC).

· Esposizione a sostanze chimiche

In ambito europeo la classificazione delle sostanze chimiche individua ufficialmente 54 sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo (cat. 1) e 783 sostanze che dovrebbero essere considerate possibili cancerogeni per l'uomo (cat. 2). La nuova gestione delle sostanze chimiche, introdotta con il Regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[30], mira ad acquisire adeguate informazioni sulle sostanze cancerogene (cat. 1 e cat. 2) già presenti sul mercato europeo, fabbricate o importate e di utilizzare tale informazioni per garantire una maggiore sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

· Radiazioni ultraviolette

Sono di origine solare (UVA e UVB). Un'elevata esposizione di tipo intermittente, in particolare, risulta essere il fattore ambientale più importante nell'insorgenza del melanoma benché l'interazione tra le caratteristiche individuali (fototipo I o II, il colore chiaro dei capelli e degli occhi, il colore chiaro della pelle, un numero elevato di nevi comuni ed atipici) e fattori ambientali è comunque complessa.

· Esposizione a cancerogeni nei luoghi di lavoro

Lo studio europeo CAREX (CARcinogen EXposure) ha stimato, in Italia ~4,2 milioni soggetti esposti a cancerogeni in ambiente di lavoro. [31] Tra i 95 agenti "cancerogeni certi per l'uomo" classificati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), 44 sono cancerogeni professionali. I tumori possono essere ad "alta frazione eziologica professionale" (mesotelioma, tumori dei seni paranasali e angiosarcoma epatico) se l'associazione con alcune esposizioni lavorative è molto elevata ed è l'unica causa documentata, oppure a "bassa frazione eziologica professionale" (tumore del polmone o della vescica) se l'esposizione a specifici cancerogeni occupazionali è una delle diverse cause conosciute. Per i Paesi industrializzati, ~4% di tutti i decessi per tumore è attribuibile a un'esposizione professionale. In Italia mediamente ~6.400 decessi/anno per patologie tumorali sono attribuibili a cancerogeni presenti nell'attività lavorativa. Il fenomeno dei tumori di origine professionale è di difficile monitoraggio e le ragioni risiedono in numerosi fattori oggettivi, fra i quali la lunga latenza tra esposizione e insorgenza della malattia (mediamente intorno ai 20 anni ma che può arrivare fino a 40 anni), la multifattorialità nell'eziologia delle neoplasie e la conseguente difficoltà ad isolare i casi da attribuire al sospetto fattore professionale e la frequente assenza di un'anamnesi professionale dettagliata.

Il Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) [32] ha analizzato la mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di "Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche" (SIN). Lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel "Programma nazionale di bonifica", che coincidono con i maggiori agglomerati industriali nazionali; per ciascuno di essi si è proceduto a una raccolta di dati di caratterizzazione e successivamente a una loro sintesi. La maggior parte dei dati raccolti proviene dai progetti di bonifica ipotizzati per i diversi Siti, da cui si evince che oggetto di caratterizzazione e di valutazione del rischio sono state prevalentemente le aree private industriali, quelle, cioè, ritenute causa delle diverse tipologie di inquinamento (definite in SENTIERI esposizioni ambientali). Le aree pubbliche cittadine e/o a verde pubblico e le aree agricole comprese all'interno dei SIN sono state poco investigate. I SIN studiati sono costituiti da uno o più Comuni. La mortalità è stata studiata per ogni sito, nel periodo 1995-2002, attraverso i seguenti indicatori: tasso grezzo, tasso standardizzato, rapporto standardizzato di mortalità (SMR) e SMR corretto per un indice di deprivazione socioeconomica messo a punto ad hoc. Nella standardizzazione indiretta sono state utilizzate come riferimento le popolazioni regionali. L'indice di deprivazione è stato calcolato sulla base di variabili censuarie appartenenti ai seguenti domini: istruzione, disoccupazione, proprietà dell'abitazione, densità abitativa.

In tutti i SIN la mortalità per le cause di morte, con evidenza a priori "Sufficiente" o "Limitata" per le esposizioni ambientali presenti, supera l'atteso. Anche nell'analisi di tutte le cause di morte, cioè non ristretta alle cause di morte con evidenza a priori "Sufficiente" o "Limitata", si osserva sovramortalità: il totale dei decessi, per uomini e donne, (403692) è in eccesso rispetto all'atteso di 9969 casi con una media di oltre 1200 casi annui. La quasi totalità dei decessi si osserva nei SIN del Centro-Sud. La distribuzione delle cause di morte mostra che l'innalzamento della mortalità rispetto all'atteso nei residenti dei 44 SIN non è uniforme per le diverse cause: la mortalità per i tumori è il 30% di tutti i decessi ma è il 43.2% dei decessi in eccesso (4309 decessi per tumore su 9969 decessi totali). Al contrario, la percentuale dell'eccesso per le cause tumorali è pari al 19%, più bassa del 42% sul totale dei decessi.

I risultati indicano che lo stato di salute dei residenti nei SIN, per quanto misurato attraverso la mortalità, è meno favorevole rispetto al riferimento regionale. Nonostante alcune limitazioni dei dati e delle metodologie, l'analisi ristretta alle cause indeterminate in SENTIERI come maggiormente plausibili fornisce un'ulteriore indicazione, rispetto al passato, del ruolo delle esposizioni ambientali. Molti degli inquinanti atmosferici derivano da fenomeni di combustione e rientrano nel Gruppo 1 della lista dei carcinogeni secondo la IARC: benzene, polveri sottili (PM), esausti dei motori diesel, benzo[a]pirene, emissioni indoor dovute alla combustione domestica di carbone e il 1,3-butadiene.

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha pubblicato l'elenco delle sostanze cancerogene per l'uomo distinguendo quelle con "sufficiente evidenza" (è stata stabilita una relazione causale tra sostanza cancerogena e cancro; bias e fattori confondenti possono essere esclusi con una ragionevole probabilità) e quelle con "limitata evidenza" (è possibile una relazione causale ma non possono essere esclusi bias e fattori confondenti)". [33] (Tab.2)

In base all'Annuario statistico Istat per il 2016, le emissioni di inquinanti ad effetto serra nel 2013 sono state generate per il 76% dalle attività produttive, responsabili anche del 91% delle emissioni che danno origine al fenomeno dell'acidificazione [34] e del 61% delle emissioni che causano la formazione di ozono troposferico [35].

Rispetto agli altri paesi della Unione europea, l'Istat rileva che in Italia nel 2013 il peso delle attività produttive sul totale delle emissioni è entro la media europea per l'effetto serra e molto inferiore per l'ozono troposferico, e pari alla media europea nel caso delle sostanze che determinano l'acidificazione.

Tra le attività produttive che maggiormente contribuiscono alle emissioni di inquinanti vi sono:

- l'industria manifatturiera;
- il settore agricoltura, silvicoltura e pesca;
- il settore fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (che genera il 31 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dalla produzione);
- le attività di trasporti e magazzinaggio.

Le emissioni generate dalle famiglie derivano soprattutto dall'uso di combustibili per il trasporto privato (che genera il 51% delle emissioni di gas serra), mentre riscaldamento domestico e usi di cucina incidono per la restante parte (per il 48% circa in ordine ai gas serra).

Anche per la media dei Paesi Ue, come nel caso dell'Italia, le emissioni generate dalle famiglie derivano soprattutto dal trasporto privato e dal riscaldamento domestico e usi di cucina; quest'ultimo però ha nella UE un peso decisamente maggiore che in Italia per quanto riguarda il profilo dell'acidificazione.

Il Rapporto sul Benessere Sostenibile 2016 (BES) dell'Istat riporta anche i dati relativi alla qualità dell'aria, nell'ambito di un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano l'Italia, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori, che vanno al di là del solo PIL, suddivisi in 12 aree di dominio. [36]

Con riferimento al dominio Ambiente, il rapporto BES registra per l'Italia una situazione di forte disparità nell'ampiezza e nell'intensità delle risposte alle problematiche di salvaguardia dell'ambiente, in gran parte riconducibili ad azioni tese all'adeguamento a normative europee e al governo di specifiche emergenze ambientali. [37]

In ordine alle differenze territoriali, emerge come l'evoluzione del valore delle polveri sottili (PM10) presenti marcate disomogeneità e variabilità territoriali, con una generale riduzione al Nord, ad eccezione delle città del bacino padano che continuano ad avere alti livelli di concentrazione di PM10, una tendenziale riduzione al Centro, e invece un peggioramento della qualità dell'aria in Campania. Nel recente Rapporto di Legambiente sull'Ecosistema Urbano 2017, si rileva che "in Europa si stima che i costi complessivi della cattiva qualità dell'aria oscillino tra i 330 e i 1.000 miliardi di euro, un

fatturato negativo che vale tra il 2% e il 6% del PIL comunitario. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 9 cittadini su 10 sono esposti a livelli eccessivi di polveri sottili e ozono. L'Italia, quanto a inquinamento atmosferico, è dunque in cattiva compagnia (ed è anche in procedura di infrazione per il mancato rispetto dei limiti di Pm10 e NO2). Ma è anche una delle nazioni (insieme ad alcuni Paesi dell'Est) che sta più debolmente - e senza continuità e azioni strutturali - affrontando il tema della definitiva uscita dalle periodiche e ripetute emergenze smog. Dai blocchi estemporanei della circolazione e dai generici inviti ad abbassare il riscaldamento delle abitazioni è necessario passare a un piano nazionale per riportare la qualità dell'aria a livelli accettabili e non nocivi per la salute, cambiando radicalmente gli stili di mobilità urbana, investendo sull'efficienza e sul risparmio energetico degli edifici, integrando gli obiettivi di abbattimento dei gas serra e quelli di riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle politiche energetiche nazionali, bloccando il consumo di suolo e l'artificializzazione del territorio." [38]

Per quanto riguarda il controllo dei parametri relativi alla qualità dell'aria in Campania, a cura dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAC), si rileva che la rete di monitoraggio è attualmente in fase di adeguamento alle specifiche contenute nel progetto approvato dalla Regione Campania con DGRC n.683 del 23/12/2014. La nuova configurazione della rete prevede un incremento delle centraline di rilevamento, situate con capillarità e con maggiore densità nelle aree sensibili, in accordo con la zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata con medesimo provvedimento. I dati della rete di monitoraggio vengono diffusi ogni giorno attraverso un bollettino quotidiano per ogni zona che riporta i valori di concentrazione massimi orari e medi giornalieri per inquinanti (biossido di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, biossido di zolfo, particolato PM10 e PM2,5). [39] Oltre al monitoraggio della qualità dell'aria, all'Agenzia è affidato il controllo delle emissioni industriali in atmosfera.

Per i parametri della qualità dell'aria, valutati come trend e in tempo reale, si rimanda ai documenti e bollettini quotidiani pubblicati dall'ARPAC che riportano, inoltre, i dati riguardanti le aree limitrofe gli impianti di trattamento rifiuti urbani (oltre ai già citati parametri, si riportano i valori massimi orari e medi giornalieri di idrogeno solforato, toluene, xylene, metano e idrocarburi non metanici).

È molto importante una riflessione in merito ai limiti normativi, alle indicazioni OMS e i rischi per la salute. [40]

"La maggior parte dei risultati degli studi che hanno valutato l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana provengono da studi condotti in aree (italiane o straniere) in cui tali limiti di legge erano rispettati. Questa osservazione vale anche per le valutazioni del rischio oncologico; si noti che la maggioranza degli studi che hanno permesso alla IARC di classificare come carcinogeno di classe 1 il PM e altri inquinanti atmosferici e di definirli causa del carcinoma polmonare proviene da studi condotti in aree in cui il valore medio annuale di PM2.5 era nel 75% dei casi inferiore ai limiti legislativi (variava da 10 a 30 µg/m3) [41] e che aumenti significativi del rischio del tumore polmonare sono stati documentati anche da studi compiuti in aree in cui il valore medio annuale di PM2.5 era inferiore a quello suggerito dall'OMS. [42]

Confrontando i valori limite di legge con quelli suggeriti dall'OMS, emerge un vertiginoso aumento



della quota di popolazione esposta a concentrazioni di inquinanti atmosferici dannose per la salute. Prendendo, ad esempio, l'esposizione al PM2.5, l'8-12% della popolazione risulta esposto a concentrazioni medie annuali superiori ai limiti di legge (25 µg/m<sup>3</sup>): al contrario, questa percentuale sale dall'85% al 91% usando il criterio suggerito dall'OMS (10 µg/m<sup>3</sup>). Simili osservazioni valgono per il PM10, l'ozono e gli altri inquinanti (gassosi o particolati) (Figura 39)."

Recentemente, The Lancet ha pubblicato ampi e aggiornati Report sugli effetti dell'inquinamento ambientale sulla salute.<sup>[43]</sup> L'inquinamento è la più grande causa ambientale della malattia e della morte prematura nel mondo di oggi. Le malattie causate dall'inquinamento sono state responsabili di circa 9 milioni di morti premature nel 2015 e il 16% di tutte le morti in tutto il mondo - tre volte più di morti che da Aids, tubercolosi e malaria combinate e 15 volte più di tutte le guerre e altre forme di violenza. Nei paesi più gravemente colpiti, la malattia correlata all'inquinamento è responsabile di più di una morte su quattro. Secondo l'OMS, dalla valutazione più recente dell'impatto ambientale sulle malattie, almeno 12,6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di cause ambientali evitabili. Il 23% delle morti globali (e il 26% dei decessi tra i bambini al di sotto dei cinque anni) sono dovuti a fattori ambientali modificabili. I fattori principali di rischio ambientale dovuto all'influenza dell'inquinamento atmosferico sulle malattie non trasmissibili incidono sulle spese sanitarie e consumano circa il 10% del prodotto interno lordo globale. Inoltre le popolazioni più vulnerabili sono, nei paesi a basso reddito e medio reddito (LMIC), quelle maggiormente colpite. Si tratta di una perdita inaccettabile di vite e di potenziale di sviluppo umano. Quasi il 90% della popolazione che vive in città in tutto il mondo respira aria che non rispetta i limiti di qualità dell'Oms. Dal momento che la maggior parte della crescita della popolazione futura avrà luogo nelle città, è intuibile l'aggravamento delle patologie e soprattutto di quelle tumorali. Si sottolinea che "le modalità di gestione delle minacce ambientali non sono più adattate al contesto di sviluppo. Abbiamo bisogno di un approccio diverso e di ulteriori strategie di controllo dell'inquinamento per fissare e regolare le soglie di emissione ambientali e per favorire un maggior utilizzo delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali. [?]. L'inquinamento è un sintomo e una conseguenza non intenzionale di uno sviluppo malsano e insostenibile. Se vogliamo ridurre sostanzialmente l'onere ambientale globale delle malattie, dobbiamo agire ulteriormente a monte e affrontare i driver e le fonti di inquinamento per assicurare che le politiche e gli investimenti in materia di sviluppo siano sani e sostenibili. In altre parole, dobbiamo andare oltre un approccio *do no harm*? e garantire uno sviluppo migliore in modo attivo ed esplicito delle condizioni ambientali e sociali".

Le evidenze raccolte da migliaia di studi scientifici in più di 50 anni sono ora considerate sufficienti a stabilire un nesso di causalità tra vari inquinanti atmosferici e l'insorgenza del carcinoma del polmone (sufficient evidence, Gruppo 1 della classificazione IARC). Le evidenze raccolte permettono anche di considerare molto probabile (sebbene non ancora definitivamente accertata) l'associazione tra inquinamento atmosferico e aumentato rischio di carcinoma della vescica.

Relativamente all'inquinamento atmosferico come causa accertata di carcinoma polmonare, significativo per l'indagine conoscitiva, un aumento consistente del rischio di tumori polmonari è stato documentato attraverso studi di coorte e studi caso-controllo su milioni di persone, tra cui molte migliaia di casi di persone con tumore del polmone, in tutti i continenti, ma soprattutto negli USA e in Europa, inclusi studi di coorte in non fumatori.<sup>[44]</sup> In uno studio condotto negli USA, in una coorte di 186.699 persone che non avevano mai fumato, sono state documentate 1.100 morti causate dal carcinoma polmonare in 26 anni di follow-up e una forte associazione con l'esposizione ambientale al PM2.5. Il rischio di morire per carcinoma polmonare aumentava dal 15% al 27% per aumenti di 10 µg/m<sup>3</sup> di PM2.5; un rischio consistente tra uomini e donne, classi di età e stato socio-economico.<sup>[45]</sup> Simili incrementi di rischio sono stati dimostrati in Europa dallo European Study of Cohorts for Air

Pollution Effects (ESCAPE), uno studio basato su 17 coorti implementate in 9 Paesi europei (Italia inclusa).[\[46\]](#) Delle 312.944 persone studiate per un periodo medio di 12,8 anni, 2.095 hanno sviluppato un tumore del polmone con un aumento significativo del rischio del 22% per aumenti di ogni 10 µg/m<sup>3</sup> di PM10 e del 18% per aumenti di ogni 10 µg/m<sup>3</sup> di PM2.5; incrementi maggiori del rischio sono stati documentati per il tipo istologico adenocarcinoma (+51% e + 55% per PM10 e per PM2.5), un istotipo di tumore del polmone più diffuso nei non fumatori.

In relazione al rapporto tra inquinanti ed epidemiologia ambientale, un puntuale e recente approfondimento sul tema è riportato nel Rapporto "I numeri del cancro in Italia 2017" a cura dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e della Fondazione AIOM.[\[47\]](#) Alcuni aspetti fondamentali si ritiene opportuno riportare:

2. La misura dell'esposizione rappresenta uno dei nodi cruciali negli studi di epidemiologia ambientale. Questa può essere rilevata in modo diretto, attraverso il monitoraggio individuale (ad esempio, con sistemi di monitoraggio dell'aria e relativi biomarkers), o attraverso metodi indiretti: uso della residenza in prossimità della fonte inquinante, misurazioni o monitoraggi ambientali e modelli di dispersione dei contaminanti.

Il ricorso alle misurazioni dirette è raro, essenzialmente per i costi elevati; la distanza dalla fonte inquinante e i modelli di dispersione degli inquinanti, invece, vengono spesso utilizzati come approssimazione dell'esposizione.

Relativamente all'uso dei modelli di dispersione degli inquinanti, si tratta di un approccio metodologico che consiste nell'utilizzo di modelli computerizzati per definire diversi livelli di esposizione. Tali modelli necessitano di informazioni sul rilascio degli inquinanti, unitamente ai dati di altezza alla quale avviene l'emissione stessa e a dati meteorologici come temperatura, direzione e velocità dei venti prevalenti; tutto questo al fine di prevedere i livelli di concentrazione degli inquinanti ad altezze specifiche dal suolo e l'estensione dell'area interessata. In tal modo, la popolazione esposta può essere più accuratamente definita rispetto a quanto avviene con il solo utilizzo della vicinanza come parametro per valutare l'esposizione. Inoltre, le zone interessate alla dispersione degli inquinanti possono essere molto vaste ed è reale la possibilità che le persone vengano contemporaneamente esposte a numerosi inquinanti (ad esempio, quelli emessi da traffico veicolare o da svariate tipologie di impianti produttivi).

3. Il secondo nodo riguarda la popolazione, un'entità dinamica, in quanto gli individui si muovono all'interno e all'esterno dell'area a rischio. A volte, pur conservando la residenza in determinati comuni, alcuni individui posseggono un domicilio diverso o trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria abitazione. Ancora, è possibile che soggetti residenti in zone non considerate a rischio passino regolarmente (ad esempio, per motivi di lavoro) parte delle giornate in prossimità di sorgenti inquinanti. È inevitabile, dunque, che ci siano ampi gradi di variabilità, in termini di esposizione, all'interno delle diverse aree. Nonostante tali limitazioni, la misurazione indiretta rimane comunque una tecnica ampiamente utilizzata.

4. La rarità degli eventi studiati può costituire un'ulteriore limitazione degli studi di epidemiologia ambientale. Infatti, le aree sotto indagine sono spesso relativamente piccole e, in genere, il numero di persone esposte o i casi di malattia sono pochi. Ciò comporta una riduzione della potenza statistica anche in studi ben disegnati, dando luogo a risultati di difficile interpretazione. Quando l'evento sanitario di interesse è una malattia con un lungo periodo di induzione (come i tumori che insorgono, in media, dopo 20-40 anni di esposizione), molto problematico può risultare il tentativo di ricostruzione dell'esposizione nel corso degli anni o dei decenni per una serie di ragioni, tra cui la possibile mancanza di dati attendibili sulle emissioni di inquinanti nel passato, le evoluzioni dei processi produttivi che portano a variazioni nelle emissioni, il turnover della popolazione esposta, nel corso dei decenni, laddove la stabilità del campione è pertanto parametro di notevole importanza.

5. Inoltre, è sostanziale il problema dei confondenti (cioè i più importanti fattori di rischio noti), in particolar modo negli studi ecologici di malattia nei dintorni di sorgenti puntiformi. Il livello socio-economico, ad esempio, è causa di una delle principali difficoltà interpretative di studi su piccole aree. Generalmente, le persone che risiedono nei pressi di insediamenti industriali non costituiscono un campione casuale della popolazione, ma tendenzialmente presentano un basso livello socio-economico ed è noto che la deprivazione si associa a un peggiore stato di salute, costituendo pertanto potenziale causa di confondimento.

Proprio per le complessità, sopra elencate, è importante che in aree esposte ad inquinanti con effetti sanitari noti si dia priorità a decise e immediate azioni per l'eliminazione o la riduzione delle sostanze inquinanti piuttosto che la realizzazione di piccoli studi (probabilmente poco potenti) atti a dimostrare relazioni causali peraltro già conosciute.

Infine, è opportuno ricordare anche che nell'ambito dei fattori di rischio dei tumori, le cause note delle alterazioni del DNA nella genesi del cancro sono di vari ordini. Si ipotizzano cause di tipo ambientale, genetiche, infettive, legate agli stili di vita e fattori casuali. L'ereditarietà ha un'incidenza molto bassa nella genesi tumorale: meno del 2% della popolazione è portatrice di mutazioni con sindromi ereditarie di rischio neoplastico. Noti sono i geni BRCA 1 e 2 che aumentano il rischio di cancro alla mammella e all'ovaio.

La lista dei fattori di rischio chiamati in causa nell'eziologia dei tumori è molto ampia e in continua evoluzione: non è facile determinare un singolo fattore di rischio associato a una sola sede tumorale perché la malattia neoplastica è per definizione a "genesì multifattoriale". Esiste quindi un concorso di fattori di rischio che si sommano e si moltiplicano nel determinare la malattia. A questi vanno aggiunte le capacità di reazione dell'ospite intese sia come meccanismi di difesa immunitaria sia come processi di riparazione dei danni sul DNA.

Si stima che nel 2017 in Italia verranno diagnosticati poco più di 369.000 nuovi casi di tumore maligno di cui circa 192.000 negli uomini e 177.000 (46%) nelle donne. Complessivamente in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno infiltrante. Escludendo i tumori della cute (non melanomi), negli uomini prevale il tumore della prostata che rappresenta il 18% di tutti i tumori diagnosticati; seguono il tumore del colon-retto (16%), il tumore del polmone (15%), della vescica (11%) e delle vie urinarie (5%). Tra le donne il tumore della mammella rappresenta il 28% delle neoplasie femminili, seguito dai tumori del colon-retto (13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo dell'utero (5%). L'incidenza è influenzata, oltre che dal genere, anche dall'età: nei maschi giovani, il tumore più frequente è rappresentato dal cancro del testicolo, raro negli anziani; a seguire melanomi, LNH, tumori del colon-retto e della tiroide. Nella classe 50-69 anni e negli ultrasessantenni il tumore più frequente è quello della prostata, seguono polmone, colon-retto e vescica. Nella classe 50-69 al 5° posto compaiono i tumori delle vie aerodigestive superiori mentre il tumore dello stomaco è a carico delle persone molto anziane. Nelle femmine, invece, il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente in tutte le classi di età, sebbene con percentuali diverse (41% nelle giovani vs 22% nelle anziane). Nelle donne giovani a seguire compaiono tumori della tiroide, melanomi, colon-retto e cervice uterina. Nella classe intermedia seguono i tumori di colon-retto, corpo dell'utero, polmone e tiroide, mentre nelle anziane seguono i tumori di colon-retto, polmone, stomaco e pancreas.

Per quanto riguarda i confronti geografici nazionali, i dati disponibili sono basati sui RT dell'AIRTUM (periodo 2008-2013). In merito all'incidenza, si osserva ancora un gradiente geografico con livelli che si riducono dal Nord al Sud. Per contro, nelle Regioni del Sud/Isole, dove gli screening oncologici sono ancora poco diffusi, non si è osservata la riduzione della mortalità e dell'incidenza dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Inoltre, per entrambi i sessi, si segnala

una incidenza maggiore al Sud/Isole del tumore delle vie biliari, del sarcoma di Kaposi e della tiroide, rispetto al Nord; nelle donne una incidenza maggiore per il tumore del fegato. Per quanto riguarda la mortalità, si va riducendo il gradiente Nord-Sud che si osservava negli anni passati, con la tendenza all'allineamento dei valori per effetto dei trend di mortalità che globalmente si stanno riducendo al Nord e al Centro mentre restano stabili al Sud/Isole. Attualmente, per la totalità dei tumori, si osservano valori inferiori di circa il 10% sia al Centro sia al Sud/Isole, in entrambi i sessi, rispetto al Nord.

I tumori sono la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi), dopo le malattie cardio-circolatorie (37%). Nel sesso maschile, tumori e malattie cardio-circolatorie causano approssimativamente lo stesso numero di decessi (34%) mentre nel sesso femminile il peso delle malattie cardio-circolatorie è più rilevante rispetto ai tumori (40% vs 25%). La frequenza dei decessi causati dai tumori nelle aree italiane coperte dai RT è in media, ogni anno, di circa 3,5 decessi ogni 1.000 uomini e di circa 2,5 decessi ogni 1.000 donne. In totale quindi, circa 3 decessi ogni 1.000 persone.

Mediamente, ogni giorno oltre 485 persone muoiono in Italia a causa di un tumore. I dati riguardanti le aree coperte dai RT indicano come prima causa di morte oncologica nella popolazione il tumore del polmone (19%), che risulta essere anche la prima causa di morte fra gli uomini (26%), mentre fra le donne è il tumore della mammella la causa più frequente (17%), seguiti dai tumori del colon-retto (10% tra gli uomini e 12% tra le donne) e dal tumore della prostata tra gli uomini (8%) e dal tumore del polmone tra le donne (11%). Il carcinoma del polmone risulta la prima causa di morte oncologica in tutte le fasce di età negli uomini, rappresentando il 14% dei decessi tra i giovani (0-49 anni), il 30% tra gli adulti (50-69 anni) e il 26% tra gli ultrasessantenni. Il tumore della mammella è la prima causa di morte oncologica per le donne in tutte le fasce di età rappresentando il 29% dei decessi tra le giovani (0-49 anni), il 21% tra le adulte (50-69 anni) e il 16% tra le donne in età superiore a 70 anni.

Anche per la mortalità è possibile calcolare il rischio teorico di morire a causa di un tumore nel corso della vita (dalla nascita agli 84 anni). La probabilità di morire per il complesso dei tumori è per gli uomini, di 1 ogni 3 e per le donne 1 ogni 6. Poiché il rischio di morte è influenzato dalla prognosi del tumore, le differenze fra i sessi sono spiegabili dalle differenze nella frequenza dei tumori con prognosi differente.

Le previsioni demografiche indicano una sempre maggiore prevalenza di persone anziane, da cui anche un aumento del numero di tumori attesi.

#### 4. Geochimica ambientale in Campania [48]

Negli studi relativi a indagini ambientali su un territorio, finalizzati a valutare le "condizioni di salute" di un'area, la geochimica ambientale contribuisce in maniera determinante affinché il risultato di una ricerca abbia una fondata validità scientifica e sia utile per individuare i pericoli dovuti alla presenza di sostanze nocive per la salute dell'uomo e per gli ecosistemi.

Uno degli obiettivi di tali indagini è determinare, tra l'altro, il "valore dei tenori di fondo naturali" (*background*) degli elementi chimici presenti nei suoli di un territorio specifico. Grazie alla determinazione di tali valori di concentrazione *background* che può essere effettuata la distinzione tra valori di concentrazioni relativamente "normali" e contaminazioni "anomale" dovute ad attività antropiche.

Recentemente si è posta particolare attenzione sul rapporto tra la geologia e la medicina, promuovendo la valutazione degli effetti dei fattori geologico-ambientali sulla distribuzione areale di patologie nell'uomo e negli animali. L'acquisizione di conoscenze scientifiche fondamentali di carattere geochimico, medico e nutrizionale sono comunque basilari per uno studio, condotto secondo le regole della ricerca scientifica, dei possibili rapporti causa-effetto fra fattori ambientali e problemi sanitari. La quasi totalità del territorio della TdF è costituita dal Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche (S.I.N.) Litorale Domizio Flegreo - Agro Aversano, attualmente classificato come Sito di Interesse Regionale per le bonifiche (S.I.R.).

Relativamente a quest'area è stata pubblicata una accurata ricerca con la redazione di cartografie in Atlante Geochimico-Ambientale, acquisito dalla Commissione Igiene e Sanità come documentazione per l'indagine conoscitiva in oggetto.[49] Con questo tipo di cartografia è possibile ottenere informazioni sia sui tenori di fondo naturali (*background*) sia sui valori di fondo attuali (*baseline*). A tale proposito occorre specificare che in aree dove l'impatto antropico è rilevante non è sempre possibile determinare i tenori di fondo naturali (*background*) che, in questi casi, vengono denominati valori del tenore di fondo attuali (*baseline*). Questi ultimi non coincidono sempre con i valori di fondo naturali in quanto possono riflettere un contributo antropico più o meno significativo a seconda del grado di urbanizzazione dell'area alla quale si riferiscono.[50] Nella cartografia, per ogni singolo elemento analizzato, sono indicati i valori che possono ritenersi tenori di fondo naturali (*background*) importanti per la definizione di interventi finalizzati alla pianificazione, messa in sicurezza e bonifica del territorio.

L'obiettivo dello studio geochimico sul territorio del SIN è stato quello di individuare e descrivere le caratteristiche naturali e antropiche dell'area del Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano (Fig. 2) al fine di avere gli elementi utili per individuare le fonti geogeniche e quelle antropogeniche degli

elementi inorganici (metalli e metalloidi) e organici nei suoli del territorio oggetto di studio. Allo studio geochimico si è unito l'inquadramento geologico, geomorfologico, strutturale e idrogeologico delle aree indagate. Nello studio sono state riportate le caratteristiche del territorio legate al grado di urbanizzazione, alle attività economiche, alle pratiche agricole, analizzando ciò che in modo diretto o indiretto può costituire causa di inquinamento ambientale per i suoli.

**Fig.6 - SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (area oggetto di studio)**

Le sorgenti naturali (geogeniche) di elementi metallici potenzialmente tossici nell'area Domizio Flegrea e Agro Aversano, sono collegate maggiormente alle proprietà litologiche dei prodotti vulcanici delle aree inerenti Campi Flegrei, Somma Vesuvio e Roccamonfina, che ricoprono una buona parte dell'area investigata e condizionano fortemente la distribuzione delle concentrazioni di determinati elementi su tutto il territorio.

Concentrazioni elevate dei metalli nei suoli possono aversi naturalmente e produrre contaminazione di natura geogenica; ciò si verifica solitamente nella pedogenesi di rocce particolarmente ricche in elementi metallici (es. presenza di corpi mineralizzati), per la presenza di attività vulcanica e manifestazioni connesse come sorgenti termali, fumarole, fratturazioni per intensa alterazione superficiale ed altro.[\[51\]](#)

Negli ambienti ignei, gran parte dei metalli, durante gli stadi finali della differenziazione magmatica, tendono a concentrarsi nei fluidi acquosi residuali, detti fluidi idrotermali. Essi possono essere iniettati o infiltrarsi nelle rocce circostanti e precipitare e concentrare i metalli che trasportano, sotto forma di mineralizzazioni (economicamente sfruttabili o meno), a mano a mano che la temperatura si abbassa e per effetto delle reazioni chimiche con le rocce incassanti. Gli elementi[\[52\]](#) che in genere si concentrano seguendo questa dinamica comprendono As, Cd, Cu, Fe, Hg, Mo, Pb, S, U, Zn.[\[53\]](#) Per quanto concerne le fonti di contaminazione antropica le più comuni sono:

- fanghi derivanti dal trattamento delle acque luride urbane e industriali oppure dagli allevamenti di bestiame che per decenni sono stati usati come fertilizzanti dei suoli. Il loro uso determina l'accumulo di concentrazioni tossiche di alcuni metalli divisi in due categorie: a basso rischio (Al, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb) e ad alto rischio (Cd, Cu, Mo, Nichel, Ni, Zn);
- fertilizzanti chimici che sono potenziali fonti di contaminazione in quanto contengono significative concentrazioni di metalli potenzialmente tossici. In particolare, nei fertilizzanti si evidenziano elevate concentrazioni di As, B, Cd, Cu, Se, V e Zn;
- pesticidi inorganici che apportano Cu, Hg, Mn, Pb e Zn nei suoli;
- irrigazione di suoli aridi e semiaridi che rappresenta un potenziale pericolo di salinizzazione dei suoli stessi; essa può essere prodotta da un drenaggio inadeguato, dai costituenti disciolti nelle acque di irrigazione e dall'alterazione dei minerali contenuti nei suoli. Nei suoli salini si determinano alte concentrazioni di sali di metalli quali Na, Ca e Mg;
- traffico veicolare che immette nell'ambiente Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn maggiormente nelle aree adiacenti alle strade carrozzabili. Le concentrazioni di questi elementi decrescono esponenzialmente a mano a mano che ci si allontana dalle strade;
- attività industriali che immettono nell'ambiente in concentrazioni elevate quantità di metalli che a seconda del tipo di industria, sono: Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Sb e Zn;
- distributori di benzina, officine meccaniche, carrozzerie, cantieri navali, sversatoi abusivi di elettrodomestici e altri oggetti contaminanti che possono alterare localmente il naturale contenuto di metalli nei suoli e per questo rappresentano sorgenti "puntuali", vale a dire fonti di inquinamento ben localizzate e individuabili.

«L'arricchimento o l'impoverimento degli elementi metallici nei suoli, così come l'estensione della contaminazione, dipende dalla loro mobilità relativa, nelle condizioni chimico-fisiche che regolano l'ambiente di alterazione superficiale e da altri fattori come: contenuto d'acqua dei diversi livelli litologici incontrati; porosità efficace, densità secca, spessore dei diversi orizzonti del suolo e del non saturo, pedologia, CSC (capacità di scambio cationico), permeabilità, dispersività e temperatura della

zona satura, gradiente piezometrico, direzione di flusso delle falde, infiltrazione efficace, spessore del/degli acquifero/i; solubilità delle sostanze investigate, coefficiente di diffusione in acqua, peso molecolare, coefficiente di degradabilità chimica».[54]

Nel Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano le principali sorgenti di inquinamento antropico sono da ricercare nelle attività agricole, industriali e nel traffico veicolare. Comunque risulta evidente che, sebbene tali sorgenti siano diffusamente presenti in Italia, sono ben precise e chiare le motivazioni per le quali questo territorio fu classificato Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.). Tonnellate di rifiuti speciali, anche provenienti per lunghi anni dalle attività industriali del Nord-Italia, sono state sversate illegalmente, nonché occultate in discariche abusive e nella maggior parte dei casi ubicate in zone agricole, lungo i canali del bacino dei Regi Lagni o in cave. Ancora. Incendi di innumerevoli discariche abusive con l'immissione in atmosfera e ricaduta al suolo di enormi quantità di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e Diossine, con ben noti effetti dannosi alla salute e alle vegetazioni. Per la realizzazione della cartografia geochimica ambientale del Litorale Domizio ? Flegreo e Agro Aversano è stata effettuata una campionatura dell'orizzonte superficiale del suolo (primi 15 cm), con maglia quadrata variabile da 3 km x 3 km a 0,5 x 0,5 km su tutta l'area d'indagine, per un totale di 961 campioni. (Fig.7)

### Fig.7 - Carta dei siti campionati

Per ogni sito di campionamento è stata prelevata una quantità totale di suolo pari a circa 2,5 Kg. Sono stati prelevati aliquote di 0,5 Kg al centro ed il resto in altri quattro punti ad una distanza di circa 10 metri. Il prelievo dei suoli è avvenuto secondo le direttive FOREGS[55] e GEMAS[56]. Le analisi chimiche, eseguite presso i laboratori ACME Analytical Lab (ora Bureau Veritas) Ltd (Vancouver, Canada) hanno interessato 39 elementi: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Zn.[57]

Risulta essenziale, pertanto, che prima di definire un'area contaminata è fondamentale avere conoscenza dei "valori di fondo naturali", relativamente agli elementi potenzialmente tossici (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V e Zn), a cui fare riferimento per poter poi definire con certezza i parametri fuori norma, sulla base dei valori limite imposti dal D. Lgs. 152/2006 per i suoli e le acque in funzione dell'uso residenziale/ricreativo e industriale/commerciale del territorio.[58] Il D. Lgs. 152/2006, pur non occupandosi di tutela del suolo nel senso generale del termine, rappresenta sicuramente il più importante riferimento normativo in materia. Esso consente agli organismi pubblici di controllo di partecipare direttamente, in maniera rigorosa ed efficace, a tutte le fasi sia tecniche che amministrative per la corretta gestione delle bonifiche ed il recupero dei siti contaminati.[59]

Lo studio ha prodotto una notevole quantità di dati analitici sullo stato di "salute" dei suoli dell'area. Le carte della distribuzione dei "dati puntuali" e quelle della distribuzione dei "dati interpolati" indicano che la presenza di metalli tossici nei suoli è elevata sia nelle aree urbane che in quelle agricole del Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano. Elementi come As, Be, Cd, Cu, Pb, Sn, Tl, V e Zn raggiungono, in vari siti indagati, valori molto al di sopra dei limiti d'intervento stabiliti dal D. Lgs 152/2006.

Da questo studio emerge in maniera evidente la necessità di rivedere la norma (D. Lgs 152/2006) relativamente alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite per Be, Sn e Tl; le CSC fissate per questi ultimi elementi, infatti, risultano essere sicuramente inadeguate alle caratteristiche geochimiche dei suoli del S.I.N. Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano visto che in essi i tenori di fondo naturale di Be, Sn e Tl presentano valori medi decisamente più alti data la loro particolare natura vulcanica; i suoli di questa area, infatti, si sono sviluppati, per lo più, sulle vulcaniti potassiche presenti nell'area (Ignimbriti Campane, Roccamonfina, Campi Flegrei, Somma-Vesuvio).

Nel caso dell'As circa il 10% dei campioni analizzati supera la soglia limite imposta dal D. Lgs. 152/2006 per i siti ad uso residenziale/ricreativo che è pari a 20 mg/kg ed in due siti viene addirittura superata la soglia limite imposta per i siti ad uso commerciale/industriale (50 mg/kg). Anche il Cd in

diversi siti supera la soglia limite imposta dal D. Lgs 152/2006 per i siti ad uso residenziale/ricreativo che è pari a 2 mg/kg.

Circa il 20% dei campioni analizzati presenta, inoltre, concentrazioni di Cu superiori alle soglie di intervento fissate dal D. Lgs 152/2006, che sono di 120 mg/kg per l'uso residenziale/ricreativo e di 600 mg/kg per l'uso industriale/commerciale del territorio. L'area maggiormente contaminata da Cu risulta essere quella Nolana dove si raggiungono concentrazioni di 677 mg/kg, cioè di circa 5 volte superiori alla CSC per l'uso residenziale/ricreativo ed è probabile che la presenza di queste vaste aree "a rischio Cu" sia dovuta all'uso di composti del Cu nelle pratiche agricole e in particolare nella cura dei frutteti e dei vigneti.

Sempre nel Nolano si possono osservare forti concentrazioni di V che eccedono la soglia di intervento fissata dal D. Lgs 152/2006 (90 mg/kg per l'uso residenziale/ricreativo) mentre valori alti di Zn si riscontrano per lo più nell'area del Litorale Domizio-Flegreo. Essi sono fortemente correlati con alte concentrazioni di Pb e quindi sono da attribuire fondamentalmente al traffico veicolare, come viene evidenziato anche da analisi fattoriale (distribuzione dei *factor scores* dell'associazione fattoriale F3 - Sb, Pb, Sn, Zn, Cd, Hg, Cu) che può essere a giusta ragione considerata come una mappa delle aree maggiormente contaminate da metalli tossici del S.I.N. Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano.

Un'ultima considerazione va fatta circa le concentrazioni di Be, Tl e Sn. Per questi ultimi elementi, se è pur vero che le soglie fissate dal D. Lgs 152/2006 sono alquanto basse e quindi vanno ritoccate verso l'alto, è anche vero che concentrazioni di Be >10 mg/kg e di Sn >15 mg/kg riscontrate in alcune aree può non essere di origine geogenica (naturale). La definizione quindi della natura geogenica e/o antropogenica va definita caso per caso, con approfondimento della problematica sito-specifica.

Un discorso a parte e più dettagliato merita il Pb, che per il 10% dei campioni analizzati supera la soglia limite imposta dal D. Lgs 152/2006 per i siti ad uso residenziale/ricreativo, pari a 100 mg/kg. Come dimostrato dalle indagini isotopiche<sup>[60]</sup>, il traffico veicolare è la principale causa dell'inquinamento da Pb dei suoli di quest'area anche se, i più grossi quantitativi di Pb immessi nell'ambiente risalgono agli anni passati, quando alle benzine si addizionava il Pb come antidetonante. Nei suoli come si è detto il Pb è un elemento dotato di scarsa mobilità e quindi persistente.

Per quanto concerne, poi, la presenza di IPA nei suoli dell'area di studio, i risultati ottenuti mettono in evidenza la necessità dello sviluppo di una caratterizzazione geochemica di diverse tipologie di matrici ambientali a livello regionale per definire un modello concettuale che prenda in considerazione tutti i possibili percorsi seguiti dai contaminanti, dalle sorgenti fino all'uomo. Le concentrazioni di contaminanti sia metallici che organici (es.: IPA) andrebbero valutate in matrici quali suolo, acqua, aria, cibo (prodotti agricoli), per determinarne l'effettivo potenziale tossico in rapporto alla popolazione esposta. Nel caso di un accertamento di un rischio obiettivo per la salute umana, ben poco si potrebbe fare per bonificare suoli con estensione di oltre 1.000 km<sup>2</sup>, ma certamente si potrebbero adottare misure di controllo e contenimento delle sorgenti dei contaminanti, per poi fare valutazioni di rischio sul lungo termine, sulla base delle risorse disponibili, a maggiore salvaguardia della salute umana.

Va stabilito con grande rigore, che i risultati delle indagini illustrate non sono assolutamente esaustivi per definire l'entità dei contaminanti, sia inorganici che organici, presenti nel SIN. I nostri dati, anche se abbastanza dettagliati, hanno comunque un carattere conoscitivo regionale. Per potere definire con rigore l'entità e l'estensione della contaminazione chimica del territorio, è necessario intervenire con indagini sito-specifiche (con maglie di campionatura di centinaia di metri) su ognuna delle aree individuate come "anomale". Solo con questa fase successiva sarà possibile definire con certezza l'entità e l'estensione della contaminazione non solo nel SIN Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano, area costituente la maggioranza del territorio denominato TdF, ma dell'intera stessa area.



## 5. mappatura suoli agricoli in Terra dei fuochi [\[61\]](#)

### 5.1 - Introduzione e metodologia

L'art.1 del DL 136/2013[\[62\]](#), convertito con modifiche in Legge n.6 del 6 febbraio 2014[\[63\]](#), ha disposto che il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania (ARPAC) svolgessero le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento delle attività sono stati definiti con Direttiva Interministeriale (Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania) emanata il 23 dicembre 2013.[\[64\]](#) Nella Direttiva è stato individuato inizialmente il territorio di 57 Comuni delle Province di Napoli e Caserta, sul quale è stato previsto che CRA, l'ISPRA, l'ISS e l'ARPAC condividessero le informazioni nella loro disponibilità, anche utilizzando la struttura informatica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM). Successivamente sono state estese le attività di mappatura e indagini: dapprima sono stati inseriti nella TdF altri 31 Comuni delle Province di Napoli e Caserta[\[65\]](#); in seguito, i Comuni di Ercolano e Calvi Risorta.[\[66\]](#) In particolare era prevista l'acquisizione delle risultanze cartografiche delle attività di telerilevamento già svolte sul territorio oggetto di indagine e dei dati correlati alle attività dell'Incaricato per il fenomeno dei roghi in Campania (Decreto Ministro dell'Interno del 26 novembre 2012 e degli organismi partecipati della Regione Campania). I dati così condivisi da valutare a cura di un Gruppo di Lavoro (GdL), composto dal CRA, ISPRA, ISS, Regione Campania, ARPAC, IZS Abruzzo e Molise, IZS del Mezzogiorno, Università degli Studi di Napoli Federico II, e il cui coordinamento, inizialmente affidato alla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), è stato poi trasferito al Capo del Corpo Forestale dello Stato.[\[67\]](#) Per il GdL gli obiettivi individuati sono i seguenti:

- individuazione dei siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi sul territorio;
- definizione di un modello scientifico di riferimento per la classificazione dei terreni di cui al punto 1, ai fini delle diverse tipologie di utilizzo (divieto di produzione agroalimentare, limitazione a determinate produzioni agroalimentari ovvero a colture diverse anche di biocarburanti) ed individuazione dell'insieme delle informazioni necessarie alla esecuzione del modello sulla base delle diverse tipologie di sito o di agenti contaminanti;
- predisposizione, entro 60 giorni dall'emanazione della Direttiva, di una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate, con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare.[\[68\]](#)

Per rispondere a tale mandato e, successivamente, a quello analogo di cui alla Direttiva Interministeriale del 16 aprile 2014<sup>[69]</sup>, il GdL ha provveduto in prima istanza alla elaborazione di un Modello Scientifico di riferimento con l'obiettivo di pervenire all'individuazione di criteri per la valutazione dei terreni agricoli, finalizzati ad assicurare la salubrità e la qualità delle produzioni agroalimentari a tutela della salute umana. La necessità di definire un modello scientifico per la valutazione dei risultati delle indagini è scaturita dalla mancanza di riferimenti normativi relativi all'inquinamento dei suoli ad uso agricoli e delle acque utilizzate per scopi irrigui. Il Modello Scientifico ha definito i criteri per valutare, su base scientifica e non empirica, l'inquinamento dei suoli agricoli ed il conseguente rischio per la salute umana, animale e dell'ambiente. Nella valutazione dello stato di contaminazione di aree ad uso agricolo, infatti, l'attenzione deve essere incentrata principalmente sulla possibilità del passaggio degli inquinanti dal suolo alla pianta, con il conseguente ingresso di sostanze contaminanti nella catena alimentare. Inoltre si deve considerare che la biodisponibilità o la bioaccessibilità dei contaminanti presenti nel suolo non dipendono tanto dal contenuto totale, ma, soprattutto, dalle forme chimiche e mineralogiche in cui essi sono presenti. Parallelamente il GdL ha raccolto e messo a sistema tutti i dati pregressi sull'inquinamento di terreni agricoli e delle acque utilizzate a scopo irriguo e sulla ubicazione delle potenziali fonti di inquinamento nella disponibilità dei diversi Enti partecipanti al GdL. Si è provveduto, inoltre, a richiedere ad altri Enti di fornire dati analoghi in loro possesso. Tutti i dati georeferenziati raccolti sono stati inseriti, uniformati ed organizzati in una apposita piattaforma creata dall'IZS di Teramo e denominata "Geoportale Terra dei Fuochi".<sup>[70]</sup>

Una fonte informativa di particolare importanza per la mappatura dei siti potenzialmente interessati da contaminazione per interramenti e sversamenti superficiali di rifiuti è stata rappresentata dall'attività, effettuata dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), di fotointerpretazione multi-temporale di immagini a colori naturali e pancromatiche relative al periodo 1997-2011 (con alcune aree del 2012). L'attività è basata su un approccio ciclico di analisi ripetute sulle aree d'interesse, volte a generare una caratterizzazione dei siti sempre più ricca di informazioni ed è stata utile per realizzare una scala di priorità dei siti su cui intervenire con rilievi in campo.

L'attività di fotointerpretazione sui dati storici ha fornito informazioni sulle aree sospette, su cui effettuare successive valutazioni, perché potenzialmente interessate da sversamenti/abbandoni. Sono state rilevate, sui terreni individuati dalle Direttive Interministeriali del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, oltre 1800 segnalazioni di aree sospette, catalogate dal GdL secondo "6 classi". (Tab.1)

### **Tab.1 ? Classificazione aree sospette**

Le classi 2, 3, 4, 5 e 6 hanno fornito immediata indicazione di sito da sottoporre ad indagini, mentre la classe 1, evidenziando la presenza di rifiuti sparsi e superficiali, è stata inserita tra le aree a minore rischio, per una verifica della persistenza dei rifiuti stessi.

Le informazioni fornite dall'attività di fotointerpretazione sono state quindi integrate con quelle relative ai dati già disponibili sulla contaminazione di suoli agricoli nel territorio individuato dalle due Direttive, prendendo a riferimento, in mancanza del Regolamento sulle aree agricole, il superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per i suoli ad uso verde pubblico e residenziale di cui alla tabella 1 dell'Allegato V al titolo V della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.<sup>[71]</sup>

L'analisi e l'integrazione geografica dei dati analitici (circa 2.500 punti) e l'analisi multitemporale delle ortofoto effettuate su tutto il territorio (prima dei 57 Comuni e, successivamente, degli ulteriori 31 Comuni) hanno consentito al GdL di classificare i siti "sospetti" in "5 livelli" decrescenti di rischio potenziale:

- Livello 5. Rischio molto alto

- Livello 4. Rischio molto alto
- Livello 3. Rischio alto
- Livello 2. Rischio medio
- Livello 1. Rischio basso

In particolare:

- rientrano nella classe di rischio 5 tutti i siti agricoli per i quali l'analisi multi temporale delle ortofoto ha consentito di rilevare situazioni rientranti nelle classi da 2 a 6 della Tab.1, in corrispondenza delle quali erano disponibili dati su situazioni di inquinamento dei suoli con superamenti di più di 10 volte delle CSC o dei Valori di fondo naturale per almeno un inquinante;
- rientrano nella classe di rischio 4 tutti i siti agricoli per i quali erano disponibili dati su situazioni di inquinamento dei suoli con superamenti di più di 10 volte delle CSC o dei Valori di fondo naturale per almeno un inquinante, ma in assenza di situazioni di rischio evidenziate dall'analisi multi temporale delle ortofoto;
- rientrano nella classe di rischio 3 tutti i siti agricoli per i quali l'analisi multi temporale delle ortofoto ha consentito di rilevare situazioni rientranti nelle classi da 2 a 6 della Tab.1, in corrispondenza delle quali erano disponibili dati su situazioni di inquinamento dei suoli con superamenti tra 2 e 10 volte le CSC o i Valori di fondo naturale per almeno un inquinante;
- rientrano nella classe di rischio 2 le seguenti tipologie di sito articolate in 4 sub-classi:
  - ? rischio 2a: sono siti agricoli per i quali erano disponibili dati su situazioni di inquinamento dei suoli con superamenti da 2 a 10 volte delle CSC o dei Valori di fondo naturale per almeno un inquinante, ma in assenza di situazioni di rischio evidenziate dall'analisi multi temporale delle ortofoto;
  - ? rischio 2b: siti agricoli per i quali l'analisi multi temporale delle ortofoto ha consentito di rilevare situazioni rientranti nelle classi da 2 a 6 della Tab.1, ma in assenza di dati pregressi che evidenziassero inquinamento dei suoli;
  - ? rischio 2c: siti agricoli ricadenti nel perimetro delle Aree vaste individuate nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania considerati potenzialmente a rischio per la vicinanza di diversi impianti di discarica;[\[72\]](#)
  - ? rischio 2d: siti agricoli circostanti impianti di discariche, aree interessate da incendi di rifiuti etc.

L'elenco completo dei siti individuati dal GdL, con l'identificazione delle singole particelle catastali, è stato ufficializzato con il Decreto 11 marzo 2014[\[73\]](#), relativamente ai primi 57 comuni di cui alla Direttiva Ministeriale del 23/12/2013 e quindi con il Decreto 12 febbraio 2015[\[74\]](#), relativamente ai 31 comuni di cui alla Direttiva Ministeriale 16/4/2014.

In particolare, negli Allegati ai due Decreti sopra citati, sono puntualmente individuate tutte le particelle catastali ricadenti nelle classi di rischio presunto 5,4,3, 2a e 2b.

La individuazione puntuale delle particelle ricadenti nelle classi di rischio presunto 2c e 2d è invece attualmente in corso da parte del GdL e sarà oggetto di un imminente Decreto Ministeriale.

Complessivamente, per ciascuna delle 5 classi di rischio presunto è stato ad oggi individuato il nr. di siti. (Tab.2)

## **Tab.2 ? Siti e classi rischio**

Nelle more della esecuzione su ciascuna delle particelle catastali individuate delle indagini previste dal

GdL per la successiva applicazione del Modello Scientifico, in base al principio di precauzione, per i siti ricadenti nelle classi di rischio presunto 5, 4 e 3, i DD.MM. hanno fissato il divieto di immissione sul mercato dei relativi prodotti agricoli, a meno che le colture non fossero già state oggetto di controllo ufficiale, con esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi, o fossero sottoposte, su richiesta dell'operatore stesso e a sue spese, a campionamento da parte delle Autorità competenti per la ricerca di contaminanti per i quali esistono limiti di legge.

Sono state effettuate indagini con campionamenti secondo la metodologia del Decreto Ministeriale del 13 settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.[\[75\]](#) Le indagini hanno

riguardato determinazioni: sul suolo;[\[76\]](#) nelle acque sotterranee prelevate da pozzi ad uso irriguo;[\[77\]](#) sui prodotti ortofrutticoli, foraggi e vegetazione spontanea.[\[78\]](#)

## 5.2 - Criteri per la valutazione dei risultati

Un rilievo peculiare meritano anche i criteri adottati per la valutazione dei dati.

In particolare, nella valutazione dei risultati sono stati presi in considerazione i valori di fondo per Vanadio (150 mg/kg), Tallio (3.4 mg/kg), Berillio (6.3 mg/kg), precedentemente adottati nella fase di mappatura.

Per quanto riguarda il parametro delle policlorodibenzodiossine (PCDD) e dei policlorodibenzofurani (PCDF), in luogo del limite di 10 ng/kg ITEQ s.s. (International Toxicity Equivalents)[\[79\]](#), attualmente applicato ai suoli ad uso verde pubblico e residenziale ai sensi del D. Lgs.152/06, si è fatto riferimento ad un valore di 6 ng/Kg ITEQ s.s. sulla base del principio di precauzione considerato maggiormente cautelativo. Inoltre, nella valutazione dei risultati sono stati oggetto di attenzione anche quei terreni agricoli nei quali i valori di concentrazione di PCDD-PCDF, pur essendo inferiori al valore di 6 ng/Kg ITEQ s.s., si discostano sensibilmente da quelli riscontrati nella maggioranza dei siti, che invece si attestano costantemente intorno ai limiti di sensibilità del metodo, pari a 0.21 ng/kg ITEQss. Lo stagno è stato escluso dalla valutazione, in quanto, con la Legge 11 agosto 2014, n. 116 (articolo 13, comma 3-bis), è stato cancellato dall'elenco dei metalli potenzialmente tossici.[\[80\]](#)

Relativamente ai prodotti agroalimentari sono state effettuate anche le determinazioni analitiche inerenti i parametri non normati, che, in generale, non hanno evidenziato particolari criticità.

La disamina integrata dei risultati delle indagini effettuate ha consentito di pervenire alla catalogazione dei terreni nelle seguenti classi di rischio ai fini dell'uso agricolo:

- CLASSE A: Terreni idonei alle produzioni agroalimentari;
- CLASSE B: Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni;
- CLASSE C: Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari;
- CLASSE D: Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali.

## 5.3 - Tipologia di prescrizioni

Per ciascun terreno indagato, in funzione delle criticità riscontrate, sono state previste diverse tipologie di prescrizioni finalizzate al controllo/gestione dei terreni che hanno manifestato una o più criticità a carattere agronomico e/o ambientale con variabilità spaziale e/o temporale. La rimozione di tali criticità potrebbe consentirne in seguito il cambio di classe.

Le tipologie di prescrizione sono le seguenti:

- r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
- c = certificazione dei prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente.
- a = caratterizzazione ambientale (ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006).[\[81\]](#)
- m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
- p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
- int-p = interdizione al pascolo.

- int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

#### **5.4 - Risultati**

La proposta di classificazione dei terreni agricoli indagati formulata dal GdL è stata recepita con il Decreto 12 febbraio 2015 per i siti ricadenti nelle classi di rischio presunte 5 e 4 dei 57 Comuni di cui alla Direttiva 23/12/2013 e con il Decreto 7 luglio 2015 per i siti ricadenti nella classe di rischio 3 dei medesimi comuni.

Ad oggi il GdL ha proceduto alla valutazione anche dei siti afferenti la classe di rischio 2a dei primi 57 Comuni e di quelli afferenti le classi di rischio 4 e 2a dei 31 Comuni di cui alla Direttiva 16 aprile 2014.

Sono state inoltre investigate e valutate anche le particelle catastali limitrofe a quelle classificate nelle classi di uso agricolo D.

Nelle tabelle seguenti (Tab.3, 4, 5) sono riportati i risultati della classificazione per tutti i siti di cui ai Decreti 12/02/2015 e 07/07/2015.

#### **5.5 - Attività in corso**

Attualmente il GdL sta esaminando i dati ambientali disponibili relativi ai 158 siti indagati nel 2015 per una superficie di 1.246.711 mq.

Contestualmente il GdL sta procedendo alla mappatura dei terreni agricoli "sospetti" ricadenti nel territorio dei Comuni di Ercolano e Calvi Risorta, inseriti nel territorio della Terra dei Fuochi.[\[82\]](#)

È stata di recente inoltre completata la individuazione delle singole particelle catastali rientranti nella classe di rischio presunto 2c, vale a dire all'interno delle Aree Vaste individuate nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania e si è in attesa della emanazione del relativo Decreto Ministeriale, che consentirà il prosieguo delle indagini di campo.

Infine il GdL, al fine di indagare accuratamente i terreni agricoli limitrofi agli impianti di gestione rifiuti in generale e alle discariche in particolare, ha ritenuto di adottare una metodologia particolare di indagine volta ad intensificare i punti di campionamento nelle aree più vicine agli impianti e a diversificare l'ampiezza dell'area da indagare applicando alle discariche ricadenti nella Terra dei Fuochi un modello matematico di valutazione comparata del rischio.

### **6. Terra dei Fuochi (TdF) e Registri Tumori (RT)**

La definizione - anche in ambito legislativo - del territorio TdF, oggetto di attività di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e scarti di lavorazione industriale, è stata inizialmente effettuata con il D.L. 136/2013,[\[83\]](#) convertito con modifiche in Legge n. 6 del 6 febbraio 2014.[\[84\]](#) Con tale legge sono stati individuati 57 Comuni delle Province di Napoli e Caserta, compresi i Comuni capoluogo, su cui attivare una serie di indagini sia di tipo ambientale che sanitario:

- Provincia di Napoli: Napoli, Acerra, Afragola, Caivano, Calvizzano, Casamarciano, Castello di Cisterna, Casandrino, Casalnuovo, Casoria, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore,

Giugliano in Campania, Marano, Marigliano, Mariglianella, Saviano, Melito, Mugnano, Nola, Palma Campania, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Roccarainola, Sant'Antimo, S. Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Scisciano, Striano, Terzigno, Villaricca.

· Provincia di Caserta: Caserta, Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, S. Cipriano d'Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno

Successivamente sono state emanate due Direttive Ministeriali che hanno esteso a ulteriori Comuni le attività di mappatura e indagine. La Direttiva Ministeriale n. 4134 del 16 aprile 2014[85] ha inserito nella TdF altri 31 Comuni delle Province di Napoli e Caserta:

· Provincia di Napoli: Arzano, Boscoreale, Brusciiano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Grumo Nevano, Liveri, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pozzuoli, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Tufino, Visciano, Volla.

· Provincia di Caserta: Capodrise, Capua, Recale, San Felice a Canello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa.

La Direttiva Interministeriale del 10 dicembre 2015[86] ha inserito nella TdF ulteriori 2 Comuni: Ercolano (Provincia di Napoli) e Calvi Risorta (Provincia di Caserta).

In definitiva, il territorio attualmente perimetrato come TdF include 90 Comuni. (Fig.1)

#### **Fig.1 - TdF attualmente perimetrata**

I 90 Comuni suddivisi per RT/ASL sono 34 per il RT/ASL Caserta, 35 per il RT/ASL Napoli 3 sud, 20 per il RT/ASL Napoli 2 nord, 1 per il RT/ASL Napoli:

· RT ASL Caserta (34 Comuni): Caserta, Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, S. Cipriano d'Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Capodrise; Capua; Recale; San Felice a Canello; San Marco Evangelista; San Nicola la Strada; San Tammaro; Santa Maria Capua Vetere; Santa Maria la Fossa, Calvi Risorta.

· RT ASL Napoli 3 sud (35 Comuni): Acerra (territorio afferente alla ASL Napoli 2 nord), Casalnuovo di Napoli (territorio afferente alla ASL Napoli 2 nord), Brusciiano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Somma Vesuviana, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano, Cercola, Massa di Somma, Volla, Pomigliano d'Arco, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano, Terzigno, Ercolano, Boscoreale.[87]

· RT ASL Napoli 2 nord (20 Comuni): Afragola, Caivano, Calvizzano, Casandrino, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant'Antimo, Villaricca, Arzano, Cardito, Grumo Nevano, Pozzuoli, Quarto.

· RT ASL Napoli (1 Comune): Napoli

La popolazione residente nel territorio TdF è di 2.963.136 abitanti, pari al 52% dell'intera popolazione della Regione Campania, di cui 2.355.482 abitanti (77%) nella provincia di Napoli e 607.654 abitanti (67%) nella provincia di Caserta.

Un primo elemento di criticità rilevato a fronte di tale estesa indicazione territoriale è che la stessa perimetrazione sia stata seguita, e non preceduta, da una identificazione puntuale delle aree territoriali potenzialmente a rischio ambientale. Pertanto, "per legge", si è dichiarato a "rischio salute" oltre la

metà dei residenti di una regione di circa 6.000.000 di abitanti, prima ancora di avere a disposizione alcun preliminare esito analitico di indagini ambientali. Tale iniziale impostazione presenta anche una ulteriore criticità metodologica, all'inverso di quella precedentemente richiamata: si escluderebbero altre aree che, grazie a indagini giudiziarie successive e a rilievi ambientali, devono essere attentamente monitorate con un'altrettanta puntuale identificazione dell'area a rischio.

Comunque, il monitoraggio ambientale sempre più capillare e diffuso, l'efficacia delle indagini giudiziarie, la scientificità nelle rilevazioni epidemiologiche "georeferenziate" possono rappresentare una logica correzione circa la mera definizione "per legge" della TdF. In sintesi, maggiori e diffuse garanzie non più limitate ad una sola area, per quanto territorialmente vasta e densamente popolata. Nel contesto della perimetrazione del territorio TdF, un ruolo significativo è svolto dai RT per la determinazione epidemiologica descrittiva e per la possibile correlazione degli indicatori di salute della popolazione residente con quelli di pertinenza ambientale.

È opportuno un richiamo particolare sulla rilevanza dei RT e loro istituzione nella Regione Campania. Un percorso "particolarmente accidentato".[\[88\]](#)

Nel 2007, in piena emergenza del ciclo dei rifiuti, a fronte dell'esistenza in Regione Campania di alcuni strumenti informativi utili alla sorveglianza epidemiologica dello stato di salute della popolazione (Registro Regionale di Mortalità, Registro Regionale delle Malformazioni congenite, RT ASL NA4 e RT della provincia di Salerno) e della "inesistenza di un sistema di sorveglianza integrato salute-ambiente tale da consentire rapide valutazioni in campo di tutela della popolazione da rischi ambientali", si ravvede la necessità di "ampliare la quota di popolazione coperta da registri tumori, in particolare estendendo l'osservazione alla provincia di Caserta e all'intera provincia di Napoli"(Delibera 1293/2017, Giunta Regionale).[\[89\]](#)

Il potenziamento dei RT in Campania si istituisce con la Legge regionale n.19 del 10 luglio 2012 della Regione Campania.[\[90\]](#) Questa legge fu impugnata dal Consiglio dei ministri presso la Corte costituzionale con la motivazione che, essendo la Campania una Regione commissariata, le prerogative nel settore sono del commissario ad acta e che la legge, prevedendo ulteriori spese, sarebbe stato in contrasto con il Piano di rientro dal debito. Il 3 maggio 2013, sentenza n.79, la Consulta accolse formalmente le motivazioni del Consiglio dei ministri, facendo decadere la legge.[\[91\]](#) Ancor prima di questo pronunciamento, con decreto n.104 del 24 settembre 2012, il presidente della Giunta regionale e commissario per la sanità istituì il RT di popolazione della Regione Campania come rete di Registri aziendali, stabilendo altresì che il funzionamento degli stessi non avrebbe comportato ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, anticipando così nella sostanza la sentenza della Consulta.[\[92\]](#)

Negli indirizzi del Decreto 104/2012, sono previste le tipologie e le modalità operative del sistema di Registrazione Oncologica della Regione Campania:

- 7 RT aziendali, di cui 4 su base provinciale (Salerno, Caserta, Avellino, Benevento) e 3 su base sub-provinciale (Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud);
- unico RT Infantile, per la fascia di età 0/19 anni, a copertura dell'intero territorio regionale;
- coordinamento degli 8 Registri tenuto presso l'Assessorato alla Sanità, dotato di una propria struttura tecnica di supporto per lo svolgimento delle funzioni operative ad esso attribuite;
- Banca Dati del RT di Popolazione della Regione Campania, la cui gestione è affidata al Coordinamento Regionale, costituita dall'insieme dei dati, validati e ricevuti da parte dei 7 Registri Aziendali e del RT Infantili regionale.

Cumulando i dati ad oggi disponibili e pubblicati, i RT di Caserta, Napoli 3 Sud e Salerno coprono il 54,2% della popolazione regionale; cumulando quelli dell'ASL Napoli 2 Nord, si raggiunge il 71%. In questa Relazione preliminare sono stati presi in considerazione i dati pubblicati dai seguenti RT: ASL Napoli 3 Sud, ASL Caserta, RT infantili Regione Campania; i dati del RT dell'ASL Napoli 2 Nord non sono ancora stati pubblicati ufficialmente alla data di stesura di questa Relazione e comunque saranno presi in considerazione in quella definitiva; non sono disponibili in quanto in corso di raccolta i dati dei RT di Avellino, Benevento, Napoli 1 Centro e l'aggiornamento di Salerno.

(Tab.1)

**Tab.1 - Rete di registrazione oncologica della Regione Campania**

RT (Anno istituzione)	Periodo Registrazione	Popolazione	N° Comuni	Accreditamento (AIRTUM*)
Avellino (2013)	2010 ? 2012	~ 428.855	119	
Benevento (2013)	2010 ? 2013	~ 283.763	78	
Caserta (2011) **	2008 ? 2010	~ 924.614	104	2016
Napoli 1 Centro (2013)	2010 ? 2012	~ 1.010.000	3	
Napoli 2 Nord (2013)	2010 ? 2012	~ 1.051.000	32	2017
Napoli 3 Sud (1995) ***	2008 ? 2013	~ 1.170.000	59	2000 (2013)
Salerno (1997) ****	1996 - 2009	~ 1.100.000	158	2004
RT infantili (2014)	2008 ? 2012	~ 1.260.000 (0-19 aa)		2017

\* Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM)[93]

\*\* Il RT della ASL di Caserta è stato accreditato ad aprile 2016.[94]

\*\*\* Il RT di Popolazione è stato istituito nel luglio del 1995 dalla ex ASL Napoli 4 (delibera DG del 15/07/1995 n° 644/95). Nel dicembre del 2001 la Regione Campania, con delibera di Giunta n° 6965 del 21/12/01, fa proprio il RT della ASL Napoli 4, che diventa quindi il RT della Regione Campania, e lo finanzia con fondi regionali; resta inalterata l'area di riferimento del Registro (il territorio dell'ASL Napoli 4), la struttura organizzativa ed operativa, la metodologia di lavoro. A seguito del nuovo assetto territoriale delle AA.SS.LL. regionali, il RT ha continuato la propria attività facendo capo alla ASL Napoli 3 Sud e, con delibera del DG n° 125 del 13 marzo 2012, il territorio di riferimento del Registro viene esteso all'intero territorio della ASL Napoli 3 Sud. Dal 1996 al 2007 sono comunque disponibili i dati accreditati relativi all'area della ex ASL Napoli 4 (sede Pomigliano D'Arco) che corrisponde, in estensione, a circa la metà dell'attuale ASL Napoli 3 Sud. Sin dalla sua istituzione, e tutt'ora, le attività del Registro sono gestite tramite apposita convenzione tra la ASL e la sezione di Napoli della Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Il primo accreditamento del Registro è stato effettuato nel novembre del 2000 da una commissione di valutazione, composta dal segretario dell'AIRTUM e da un componente il Dipartimento di Epidemiologia Descrittiva della IARC. A seguito dell'estensione, nel 2012, del proprio territorio di riferimento, il Registro ha sottoposto alla valutazione della Commissione Accreditamento AIRTUM (come da regolamento della Banca Dati dell'Associazione) i dati riferiti alla nuova area di copertura relativi al triennio 2008/2010; sulla base della valutazione positiva che la Commissione ha effettuato, l'Assemblea dei Direttori dei RT Italiani, ha accreditato, nel marzo del 2013, anche i dati relativi al nuovo territorio di copertura per cui, da tale data, è accreditato il RT della ASL Napoli 3 Sud riferito all'intero territorio di proprio riferimento.[95]

\*\*\*\* Nel 2004 una specifica commissione AIRTUM ha accreditato il RT della Provincia di Salerno. Sono stati pubblicati i dati di "incidenza" dal 1996 al 2009 e sono disponibili i dati informatizzati della "mortalità" dal 2002 al 2013.[96]

Qualità, completezza e accuratezza diagnostica sono elementi fondamentali nella registrazione dei tumori e richiedono un lungo percorso di formazione e standardizzazione delle procedure.

La disponibilità di dati epidemiologici in oncologia rappresenta un fondamentale riferimento per l'attuazione di programmi di prevenzione e assistenza oncologica e, nello specifico della Regione Campania, per consentire la realizzazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018[97] e l'attuazione dei percorsi assistenziali previsti nella Rete Oncologica Campana (Decreto n. 98 del 20.09.2016).[98]

Gli studi epidemiologici ?descrittivi?, in cui rientrano i RT[99], e quelli ?analitici? svolgono un ruolo di primaria importanza.[100] I RT di popolazione sono strumenti di particolare utilità che consentono



di rilevare:

- incidenza (numero di nuovi casi rilevati in un determinato periodo e in un'area geografica definita; esprime un indice di rischio);
- prevalenza (numero di pazienti viventi affetti da cancro, rilevati in un determinato momento indipendentemente dalla data della prima diagnosi; esprime un indice di carico assistenziale);
- sopravvivenza (misura il periodo di sopravvivenza dei pazienti affetti da neoplasia a partire dalla data della prima diagnosi della stessa neoplasia; esprime un indice di esito della tipologia e della qualità dei percorsi diagnostico ? terapeutici effettuati);
- mortalità (numero di decessi per cancro registrati nel periodo considerato in un'area geografica definita; non più utilizzato in oncologia come indice di rischio, attualmente esprime un indice di esito).

Una sottolineatura è opportuna in merito al ruolo della "incidenza" che esprime una maggiore capacità di rilevare il rischio in quanto non influenzata da fattori confondenti quali la sopravvivenza, la tempestività della diagnosi, l'appropriatezza delle terapie, le possibilità di accesso a centri di eccellenza per diagnosi e terapia. Con i RT si raggiunge una maggiore efficacia nell'individuare il luogo e l'esposizione ambientale; la registrazione della residenza al momento della data di incidenza rispetto alla conoscenza del solo luogo dove si è verificato il decesso; la ricostruzione della storia residenziale dei soggetti e quindi la possibilità di definire i tempi di esposizione a possibili fonti di rischio.

Tuttavia, alcuni ritengono che sia altrettanto valido il ricorso al codice di esenzione ticket "048" (patologie neoplastiche) per avere un quadro di incidenza[101]. Questa impostazione non è corretta, in quanto il ricorso al solo codice di esenzione "048" non è accurato nella raccolta documentale; non ha certezza diagnostica che deve essere vincolata al referto anatomico-patologico; non registra la data iniziale di comparsa della malattia; non dà la possibilità di ricostruire la storia della malattia in quanto la cristallizza alla richiesta e assegnazione del codice, previa documentazione medica, specialistica o ospedaliera che attesta la malattia. In altri termini, il ricorso al codice di esenzione "048" può essere un indicatore indiretto ma non dirimente né consono agli obiettivi che ci si prefigge con l'epidemiologia descrittiva e analitica.

Una ulteriore considerazione. Con i RT di popolazione ci si riferisce a un'intera popolazione, con i RT clinici od ospedalieri ci si riferisce a casistiche di pazienti oncologici identificati da cui la impossibilità di ricostruire la popolazione che li ha generati, vale a dire che le informazioni prodotte non sono esprimibili come esperienza della popolazione generale.

## **7. Screening e Rete Oncologica**

### **7.1 - Programma misure sanitarie Regione Campania[102]**

Con Decreto del Commissario ad acta (DCA n.38 del 1.6.2016) la Regione Campania ha determinato il Programma Regionale in attuazione delle misure sanitarie disposte dalla Legge n. 6 del 6 febbraio

2014.[\[103\]](#)

Tale documento rappresenta l'atto di programmazione regionale in applicazione della Legge 6/2014 di conversione del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante: "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate".

Il Programma, destinato ai 90 Comuni inseriti nel territorio TdF[\[104\]](#), è basato sulla relazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 28.04.2014 con la quale è stato identificato, secondo una specifica metodologia, un gruppo di patologie cosiddette "prioritarie", sulle quali concentrare l'impegno di risorse rese disponibili per interventi oggetto di specifica programmazione sanitaria regionale.[\[105\]](#) Nel Programma sono indicati appropriati percorsi assistenziali di natura preventiva, diagnostica e terapeutica da offrire alla popolazione interessata per il monitoraggio e il controllo della salute, con l'attuazione di specifici programmi basati su azioni di medicina di iniziativa e presa in carico complessiva delle problematiche emergenti, correlate alle peculiari condizioni socio-ambientali dei territori interessati dalle azioni previste dalla legge n. 6/2014.

Gli obiettivi e le azioni programmate vanno prioritariamente attuate nei territori interessati da fenomeni di inquinamento ambientale dei 90 Comuni identificati nell'ambito territoriale delle AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Caserta; per quanto attiene la ASL NA1 Centro si è ritenuto, in riferimento alle caratteristiche socio ambientali, di indirizzare le azioni di tale programma alle aree maggiormente a rischio individuate nei Distretti Sanitari (D.S. n. 25: Bagnoli - Fuorigrotta; D.S. n.26: Pianura - Soccavo; D.S. n. 28: Chiaiano Piscinola; D.S. n. 30: Miano - Secondigliano; D.S. n. 32: Barra - San Giovanni - Ponticelli).

Il DCA 38/2016 prevedeva la conclusione del programma entro il 31.12.2017, salvo proroghe e successive disposizioni.

#### **Azioni del Programma:**

- Cure primarie e TdF: riattribuire al Medico di Medicina Generale (MMG) e al Pediatra di Libera Scelta (PLS) il ruolo fondamentale di care giver del paziente, sia nell'ambito delle azioni di promozione della salute e prevenzione delle patologie acute e croniche, sia nella presa in carico della persona malata dalle strutture competenti.[\[106\]](#)
- Dotazioni Tecnologiche: la Regione Campania (Delibera n° 591/2014) ha approvato il Piano di rafforzamento delle attrezzature tecnologiche di alta qualità medico scientifica delle AA.SS.LL. finanziandone l'acquisto, potenziando così le attività oncologiche diagnostiche e terapeutiche.
- Formazione: gli interventi di formazione, in termini di indirizzi e contenuti, sono programmati dal livello regionale, in collaborazione con le principali Istituzioni Scientifiche regionali e nazionali, al fine di conferire uniformità in condivisione con le AA.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere coinvolte nell'attuazione del programma.
- Comunicazione: a) informare la popolazione degli interventi di natura preventiva, diagnostica e terapeutica previsti, migliorando l'adesione alle campagne di screening e l'accessibilità ai percorsi assistenziali; b) favorire la partecipazione del più esteso numero possibile di cittadini e il corretto indirizzo alle strutture di riferimento.
- Sorveglianza sanitaria: mantenimento e potenziamento delle capacità di sorveglianza sanitaria nelle aree interessate, in particolare, mediante i Registri Tumori e la sorveglianza delle malformazioni neonatali.
- Collaborazione: con le principali Associazioni presenti sul territorio.

#### **Obiettivi specifici del Programma:**

- Rafforzamento programmi di screening: a) aumentare la percentuale di adesione ai programmi di screening per i tumori della mammella; b) rimodulare il programma di screening per i tumori della mammella con anticipo dell'avvio delle mammografie, attraverso la tomosintesi, dall'età di 40-50 anni; c) proporre azioni di prevenzione senologica attiva del Ca Mammario per le donne in età pre-screening diversificata per fascia d'età e fattori di rischio esistenti; d) aumentare la percentuale di adesione ai programmi di screening dei tumori della cervice uterina; e) aumentare la percentuale di adesione ai

programmi di screening dei tumori del colon retto e attivarli ove ancora non operativi; f) promuovere azioni di prevenzione per ulteriori patologie oncologiche (Ca Polmone, Ca Prostata, Ca Tiroide).

· Implementazione Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le patologie oncologiche (Mammella, Cervice, Colon Retto).[\[107\]](#)

## 7.2 ? Screening oncologici

### Introduzione

Lo screening in Oncologia si configura come una metodica di prevenzione secondaria rivolta alla popolazione sana (o apparentemente tale), tesa ad individuare la patologia tumorale in una fase molto precoce della sua storia naturale, così da renderla con maggiore probabilità passibile di un trattamento curativo. La creazione di un'adeguata rete di screening potrebbe consentire un decisivo incremento delle diagnosi precoci e una adeguata gestione terapeutica successiva potrebbe condurre ad una decisiva riduzione dei tassi di mortalità cancro-specifica, un aumento dei tassi di sopravvivenza cancro-specifica ed una riduzione dei costi connessi alla gestione delle patologie neoplastiche in fase avanzata, riducendo così l'impegno economico derivante dai complessi esami radiodiagnostici di rivalutazione periodica e dai necessari trattamenti radioterapici e/o chirurgici e/o farmacologici palliativi per la gestione delle sedi metastatiche complesse e delle complicanze legate alle localizzazioni secondarie di malattia, nonché gli indispensabili costi connessi ai trattamenti chemioterapici, sempre più rilevanti con l'avvento dei farmaci a bersaglio molecolare.

Ad oggi sono riconosciute e validate procedure di screening per la diagnosi precoce dei soli tumori maligni di mammella, cervice, colon e retto.

Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Screening (Rapporto 2016) riferiti all'attività svolta negli anni 2014-2015, si rilevano segni di miglioramento per quanto permanga il divario tra Centro Nord e Sud. Nel 2015: 12.987.253 inviti (un milione in più rispetto al 2014) e poco meno di 6 milioni di test (5.876.046, oltre 300.000 in più rispetto al 2014) effettivamente eseguiti.[\[108\]](#)

L'efficacia dei programmi di screening è tanto maggiore quanto più elevata è l'adesione all'invito. Il dato 2015 non è del tutto soddisfacente: complessivamente ha aderito soltanto il 43% degli invitati, con un gradiente geografico che vede un valore più elevato al Nord (53%) e risultati insoddisfacenti per i programmi al Centro (36%) e del Sud (25%).[\[109\]](#)

In alcune aree del Paese, si supplisce alle carenze di attività pubblica e organizzata con quella di pratica spontanea, cioè con test eseguiti in strutture private o comunque senza rispettare gli intervalli e le fasce d'età individuati come ottimali. Un gap da superare, ancor più quando le risorse sono limitate e perché escludono significative fasce già in deprivazione socio-economica. Come l'Osservatorio Nazionale Screening sottolinea, "questa probabilmente è la sfida più importante che i programmi organizzati devono affrontare: riuscire a convincere (anche con atti legislativi) tanto la comunità sanitaria quanto le singole persone che l'attività organizzata è meglio della pratica spontanea, perché ha più controlli di qualità e rappresenta un migliore utilizzo delle risorse. Ma anche che fare un maggior numero di esami non è meglio. Non significa più salute. In questa sfida gli screening devono garantire davvero qualità (anche qualità percepita) ed elementi di innovazione."

Nel dettaglio si riporta l'andamento di alcuni programmi di screening nel periodo 2014-2015:

· Screening colon-retto: nel 2015 sono stati invitati 5.394.492 milioni di cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni; di questi circa 50.000 a eseguire la rettosigmoidoscopia. (Lo screening coloretale prevede in quasi tutta l'Italia la ricerca del sangue occulto nelle feci, mentre il Piemonte prevede la proposta della rettosigmoidoscopia una volta nella vita a 58 anni di età e la ricerca del sangue occulto per coloro che non accettano la rettosigmoidoscopia). Si è rilevato un forte aumento rispetto all'anno 2014 (circa 500.000 inviti in più). Al Nord la copertura di persone di età 50-69 che ricevono la lettera di invito alla popolazione target è stata oltre il 90%; al Centro sopra l'80%, mentre al Sud si arriva soltanto a poco più del 40% (anche se con una costante tendenza all'aumento).

· Screening cervicale: nel 2015 si osserva un aumento della copertura rispetto all'anno precedente (+4%) con modesti cambiamenti nelle singole macroaree (l'aumento più marcato è per il Centro).

Risultano invitate 4.079.264 donne; oltre 650.000 di questi inviti (il 16% del totale) sono ad effettuare il test Hpv che offre una copertura di 5 anni (e non più di 3). In realtà?, dunque, la copertura effettiva del Paese e? più alta.

· Screening mammografico (dati attività? 2010-2015): incremento nel numero di donne italiane invitate a effettuare una mammografia nel biennio 2012-2013 rispetto al precedente: si passa da circa 5.100.000 donne a circa 5.300.000, pari a un aumento del 3,2%. Nel 2014 il numero di donne invitate e? incrementato rispetto all?anno precedente (l?incremento e? di circa il 4%). Nel 2015 il numero di donne invitate continua ad aumentare di quasi un 14% rispetto all?anno precedente. L?adesione all?invito nel 2014 resta sostanzialmente invariata rispetto al 2013 con un valore che supera il 57%. Nel 2015 si nota una leggera flessione rispetto al 2014 con un valore di adesione del 55%. Si conferma una maggiore partecipazione nelle due classi di età? centrali. Ogni 100 donne esaminate, circa 5-6 vengono chiamate a effettuare un supplemento di indagini, solitamente una seconda mammografia, un?ecografia e una visita clinica. Il numero di carcinomi diagnosticati allo screening supera le 13.000 unità? nel biennio 2012-13 (contro circa 1.700 lesioni benigne), con un tasso di identificazione dei tumori stabile negli ultimi due periodi: intorno a 4,6 casi ogni 1.000 donne sottoposte a screening. Nell?ambito del Workshop su "Stato dell?arte e sviluppo futuro dei piani regionali di prevenzione sui programmi di screening oncologici", svolto presso il Ministero della Salute il 9 maggio 2017, sono emerse importanti considerazioni e criticità.[\[110\]](#) In particolare "dal confronto con le Regioni sono emerse criticità comuni che impediscono una piena attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 (PNP), con diversificazioni in relazione ad aspetti socio-demografici e culturali e a differenze organizzative e territoriali proprie di ogni singola Regione. In particolare le Regioni soggette a piani di rientro hanno lamentato ricadute sulle risorse economiche con conseguente carenza di strumenti e macchinari, ma soprattutto carenza di risorse umane conseguenti al blocco del turnover. Tutte le Regioni hanno concordato sull?importanza di momenti di condivisione delle diverse esperienze, per favorire l?apprendimento reciproco di efficaci soluzioni organizzative e modelli complessivi di intervento, che possa contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune. Le Regioni hanno sottolineato poi i punti di forza che hanno consentito il superamento di alcune criticità emerse e comuni, su esposte. Dalla discussione sono emersi interessanti spunti di riflessione o esigenze, spesso comuni a tutte le Regioni:

- forte esigenza di coinvolgere maggiormente medici di medicina generale e specialisti (ginecologi, radiologi, anatomopatologi, endoscopisti);
- necessità di migliorare formazione e aggiornamento dei diversi operatori coinvolti a vario titolo nei programmi di screening;
- necessità di migliorare e rafforzare le iniziative di comunicazione, affinché siano basate su evidenze scientifiche, ma al tempo stesso forniscano informazioni chiare e adeguate al target che si intende raggiungere (materiale divulgativo e campagne di sensibilizzazione, brochure, locandine, dépliant uniformi ed omogenei per tutti i territori, siti WEB, social network, numeri verdi, geo-localizzazione dei centri di riferimento, maggiore presenza sul territorio);
- necessità di un più spiccato contrasto alle disuguaglianze, considerando che il diritto alla salute deve essere garantito universalmente, con coinvolgimento di fasce di popolazioni fragili quali stranieri, migranti, detenuti, soggetti con problemi di salute mentale. Utile a tale riguardo aggiornare le anagrafi e monitorare gli inviti inesitati;
- necessità di migliorare l?appropriatezza e la qualità dei percorsi, rendendo più agevole e veloce l?accesso alle indagini di 2° livello, prevedendo ad esempio registri dedicati e corsi di formazione anche per gli operatori del CUP."

Nel 2005 è stato avviato PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), progetto del Ministero della Salute come sperimentazione di metodi utili per la sorveglianza dei fattori comportamentali di rischio e per il monitoraggio dei programmi di prevenzione delle malattie croniche. Obiettivo è mettere a disposizione di tutte le Regioni e ASL del Paese una sorveglianza

dell'evoluzione di questi fenomeni nella popolazione adulta. Con una peculiarità unica: tarare questo strumento soprattutto per un utilizzo dei dati a livello locale, direttamente da parte di Asl e Regioni.

[111]

Nell'ambito della sorveglianza PASSI, riportiamo ad esempio quanto inerente lo screening del colon-retto per il periodo 2012-2015. La copertura nazionale dello screening coloretale resta ancora piuttosto bassa: appena 4 intervistati su 10 nella fascia di età 50-69 anni riferiscono di aver eseguito uno degli esami per la diagnosi precoce dei tumori colon-rettali a scopo preventivo, nei tempi e modi raccomandati (ricerca del sangue occulto fecale - Sof, negli ultimi due anni, oppure una colonscopia/rettosigmoidoscopia negli ultimi cinque anni). Vi è una forte variabilità da Nord a Sud, a sfavore delle Regioni meridionali dove la quota di persone che si sottopone a screening è poco più del 20%, raggiunge appena il 45% nelle Regioni Centrali ed è intorno al 65% fra i residenti nel Nord Italia. La gran parte delle persone che ha effettuato lo screening coloretale lo ha fatto nell'ambito di programmi organizzati dalle Asl, mentre lo screening coloretale spontaneo, fuori dai programmi offerti dalle Asl, è poco frequente, intorno al 7%. Nel quinquennio 2010-2015 la copertura dello screening totale (dentro e fuori i programmi organizzati) è aumentata significativamente in tutto il Paese grazie soprattutto all'aumento della quota dello screening organizzato; la quota di quello spontaneo si è andata riducendo al Nord, mentre aumenta nelle Regioni meridionali, dove presumibilmente l'aumento dello screening organizzato resta ancora insufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione. [112]

### **Screening oncologici in Campania** [113]

In Regione Campania, con i Referenti screening oncologici delle AA.SS. LL. di Caserta, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e alcuni Comuni ubicati nell'ASL Napoli 1 Centro, sono state definite azioni urgenti per:

- attività di prevenzione primaria (stili di vita) e secondaria (ricerca in età prescreening);
- aumento del numero degli screenati, aumento range fasce di età per lo screening della mammella (20-49aa);
- ricerca mutazioni BRCA 1 e 2 per familiarità carcinoma ovarico o mammario.

Parallelamente, con il Piano Regionale della Prevenzione, è stato previsto:

- aumento di estensione e adesione degli screening oncologici;
- implementazione HPV-DNA Test per lo screening del cancro della cervice uterina;
- implementazione screening soggetti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella.

Sono state previste specifiche modalità di intervento che prevedono la collaborazione tra Medici di Medicina Generale e Dipartimenti aziendali con lo scopo di aumentare l'adesione della popolazione agli screening oncologici. Risulta dunque necessario procedere ad una riformulazione del programma screening. [114]

I finanziamenti per il rafforzamento degli screening sono contenuti nei fondi assegnati alle ASL destinatarie di TdF dallo specifico finanziamento nazionale, ma anche dal piano Regionale della Prevenzione (di cui al DCA 134/2016).

Riportiamo di seguito i dati di adesione ed estensione degli screening della mammella, della cervice uterina e del colon-retto per l'anno 2016 (Tab.1, 2 e 3). [115]

**Tab.1** ? Dati adesione ed estensione screening mammella (anno 2016)

-

**Tab.2** ? Dati adesione ed estensione screening cervice uterina (anno 2016)

**Tab.3** ? Dati adesione ed estensione screening colon-retto (anno 2016)

Nella Regione Campania il tasso di copertura dei programmi di screening è ancora troppo basso, in

linea purtroppo con le altre regioni meridionali, e non agganciato con il resto delle regioni centrali e settentrionali.

Secondo dati AIRTUM:[\[116\]](#)

- Screening mammella: Campania 22% vs. Trentino Alto Adige 78%; Emilia Romagna 76%; Valle d'Aosta 72%; Toscana 69%; Lombardia, Umbria e Basilicata 67%; Veneto 62%.
- Screening colon-retto: Campania 11% vs. Valle d'Aosta 66%; Emilia Romagna 65%; Trentino Alto Adige 65%; Lombardia 63%; Veneto 62%; Toscana 57%; Puglia 6%; Calabria 5%.
- Screening cervice uterina: Campania 22% vs. Valle d'Aosta 78%; Emilia Romagna e Toscana 66%; Umbria 65%; Piemonte 63%; Veneto 50%.

-  
Risulta dunque necessario, procedere ad una riformulazione del programma screening. Con il D.D. n. 24 del 12/06/2017 è stato individuato e adottato per la gestione degli screening oncologici della mammella, della cervice uterina e del colon retto, l'applicativo web "SANI.A.R.P." [\[117\]](#) L'utilizzo di SANI.A.R.P. consentirà il "governo regionale dei dati " in tempo reale.

Il sistema informativo degli screening oncologici è elemento costitutivo dei piani di screening e costituisce la base per la valutazione, finalizzata soprattutto al miglioramento continuo della qualità, nonché strumento di riferimento per la programmazione regionale. I finanziamenti per il rafforzamento degli screening sono contenuti nei fondi assegnati alle ASL destinatarie di TdF dallo specifico finanziamento nazionale, ma anche le altre ASL sono state finanziate per il potenziamento degli screening con fondi derivanti dal Piano Regionale della Prevenzione. [\[118\]](#)

### **7.3 - Rete Oncologica Campana**[\[119\]](#)

Il DAC n.98/2016 ha istituito la Rete Oncologica Campana (ROC) che si avvale di 3 livelli organizzativi: 1) Gruppo Oncologico Multidisciplinare GOM); 2) Centri Oncologici Regionali Polispecialistici (CORP); 3) Centri di Riferimento Regionale con attività specifica in campo Oncologico, universitari o di ricerca (CORPUS).

Sono stati individuati 4 PDTA già validati (mammella, cervice, colon, retto) e i tempi nei quali le prestazioni previste dai PDTA devono essere rese (1a visita entro 7 giorni lavorativi; nei successivi 15 giorni deve essere effettuata la stadiazione strumentale del tumore con consegna del referto anatomopatologico entro 14 giorni dall'intervento, ...).

Per l'istituzione della ROC sono stati necessari ulteriori atti [\[120\]](#) In sintesi:

- indicazione del Centro di Coordinamento della Rete: il Commissario ad Acta e il Subcommissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo hanno affidato all'Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS Pascale di Napoli il Coordinamento centrale altamente specialistico di tutti i Centri complementari coinvolti nella ROC;[\[121\]](#)
- costituzione di una Cabina di Regia regionale con la partecipazione dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. affinché le decisioni assunte siano condivise dal vertice strategico, anche in ordine alle valutazioni delle risorse da immettere nel processo;[\[122\]](#)
- elaborazione proposta di Legge per l'applicazione del documento nazionale sulle Breast Unit;[\[123\]](#)
- recepimento[\[124\]](#) dell'Accordo Stato Regioni relativo al "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2014-2016".[\[125\]](#)

In funzione del DCA 98/2016 e successive determinazioni, la ROC comincia ad essere costruita attraverso:

- identificazione dei nodi della rete coerenti con i volumi di prestazioni rese, con mappatura geografica per dare efficace informazione agli utenti e agli operatori;
- costruzione in house di una piattaforma informatizzata che sarà la via di ingresso del paziente alla rete. La piattaforma indirizzerà il paziente, a seconda del bisogno sanitario, della sua residenza, della patologia e dello stato di diagnosi, verso la struttura più vicina a lui o più adatta, capace di

rendere la prestazione sanitaria prevista, nei tempi stabiliti dai protocolli. La costruzione è in fase avanzata e disponibile in versione DEMO;

- produzione di specifici PDTA per le principali patologie oncologiche (sono allo studio dei tecnici 17 PDTA);
- attivazione di sperimentazioni su specifici PDTA (ASL Na3 Sud con l'Istituto Nazionale Tumori ? IRCCS Fondazione Pascale) sul cancro del colon-retto.

Un ruolo importante è svolto dai RT. [\[126\]](#)

In Regione Campania sono attivi e accreditati AIRTUM i RT delle AA.SS.LL. di Caserta, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, Salerno e il Registro Tumori Infantili (presso AORN Santobono).

Entro fine anno 2017 saranno inviati i dati ad AIRTUM per accreditamento dei RT Asl Avellino e Asl Benevento. Si prevede l'accreditamento del RT ASL Na1Centro entro il 2018.

Ad oggi i RT coprono il 71% della registrazione oncologica campana, a fronte di una media nazionale del 54%. L'area TdF è coperta dai RT per 89 Comuni su 90 (manca la città di Napoli).

Alcuni Registri tuttavia sono ancora "giovani" e pertanto il dato necessita di essere ripulito dalla fragilità di un processo, che è già di qualità ma che deve ancora stabilizzare i dati. [\[127\]](#)

Presso la Direzione della Tutela della Salute è in costituzione la banca dati regionale (RT della Campania) costituita dalla fusione dei dati prodotti dalle Aziende Sanitarie campane che hanno ultimato l'accreditamento scientifico.

La Regione Campania coordina, inoltre, la banca dati della mortalità (alimentata dai Registri delle rispettive AA.SS.LL.) su cui è in atto un'azione specifica di miglioramento della tempestività della produzione di dati (essenziali anche per i RT), della loro completezza e accuratezza. È in corso di attuazione formazione e potenziamento del personale dei vari Registri aziendali Nominativi delle Cause di Morte (ReNCaM).

#### **7.4 - Stato di attuazione della Normativa Regionale**[\[128\]](#)

Alcune azioni hanno richiesto l'adozione di provvedimenti regionali di programmazione o di organizzazione, altre necessitano dell'attività operativa delle Aziende.

Regione

- È stato istituito un Gruppo di Lavoro su TdF e un Team scientifico per realizzare un sistema di monitoraggio continuo nel tempo delle azioni delle varie Istituzioni, al fine di mettere a sistema tutti i processi attivi sul tema, in grado anche di elaborare indicazioni programmatiche e report di esiti per le azioni previste dal programma sanitario "Terra dei Fuochi" presso la Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR.

L'obiettivo del Gruppo è quello di costruire una rete inter-istituzionale tra tutti coloro che, a vario titolo, si occupano del problema TdF sotto l'aspetto sanitario, ambientale, della ricerca e di mettere a fattor comune la documentazione tecnica, i risultati raggiunti proponendo azioni di sinergia. Nel Gruppo di Lavoro è individuato un Gruppo Tecnico con i Responsabili dei Registri Tumori delle ASL coinvolte, i relativi Responsabili dei Servizi Epidemiologia, il Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive dell'Università di Napoli Federico II. I gruppi sono al lavoro. Sono state adottate decisioni in ordine alla necessità di avviare un preliminare allineamento temporale tra i dati dei Registri Tumore e i dati di mortalità (ReNCaM) che sono in alcune ASL in forte ritardo di registrazione. Si è evidenziata anche la necessità di formare nuovo personale dedicato. [\[129\]](#)

Il Gruppo ha anche deciso di avviare uno studio di georeferenziazione per la ricerca di eventuali alert geografici o epidemiologici che mettano in evidenza situazioni di particolare concentrazione di casi di tumore in determinate aree geografiche. L'incrocio avverrà anche con dati messi a disposizione dall'ARPAC, con le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e i dati di mortalità.

- La Direzione Generale Tutela della Salute è in rete con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

del Mezzogiorno che rende disponibili dati in materia di: a) matrici ambientali (aria, acqua e suolo) relativa a campionamenti effettuati nel 2015/16 (Rapporto Campania Trasparente); b) predisposizione di analisi per i Comuni della TdF afferenti alla Procura di S. Maria Capua Vetere; dati di biomonitoraggio in corso di elaborazione (Studio di Esposizione nella Popolazione Suscettibile, Progetto SPES) e attesi per fine anno 2017.

- L'ARPAC rende disponibile per il Gruppo interistituzionale dati relativi a: siti contaminati e potenzialmente contaminati; terreni agricoli della TdF; monitoraggio acque superficiali e sotterranee; monitoraggio qualità dell'aria; discariche e impianti gestione rifiuti; impianti di depurazione; acque di balneazione; ubicazione aziende AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e ARIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante); abbandoni di rifiuti:

- "Realizzazione di una infrastruttura unica a livello regionale per gestione, controllo e monitoraggio degli screening oncologici su piattaforma SANI.A.R.P. (SANità a centralità dell'Assistito e della Risposta Prescrittiva)" [\[130\]](#) che consente di trasferire su unica piattaforma informatizzata regionale l'intero flusso relativo agli screening per tutte le ASL della Campania. Questa azione permette di poter disporre di un unico cruscotto flussi dati al fine di garantire un applicativo gestionale nel percorso di chiamata e presa in carico del paziente, monitorarne l'esito e l'andamento nel tempo. Il decreto risolve l'annosa criticità di una gestione separata del processo screening tra le varie aziende che utilizzavano software tra loro non compatibili, in quanto frutto di gare precedenti delle singole aziende. La piattaforma SANI.A.R.P., di proprietà regionale, consente la lettura del dato in tempo reale, l'attività di monitoraggio e benchmarking, il miglioramento della qualità dei processi assistenziali.

- È in valutazione presso gli uffici regionali competenti la revisione del DCA 14/2014 relativo alle attività di screening con una revisione sostanziale del modello di screening fino alla costituzione di Centri Unici, con riordino dei programmi finora poco efficienti nel determinismo del risultato, rilevazione in forma di mappa delle strutture eroganti prestazioni di screening, individuazione di una dotazione organica standard per i Centri Unici.

#### Aziende Sanitarie Locali

- Le ASL interessate dal fenomeno TdF sono state destinatarie di specifici finanziamenti per la I annualità pari a 16.930.446,00 di euro. Tali fondi sono stati ripartiti in funzione della popolazione residente di riferimento, coinvolta nella programmazione.

- Le ASL sono state chiamate a declinare nel proprio territorio il programma di interventi di cui al DCA 38/2016. Hanno predisposto i relativi atti di pianificazione e di impegno di spesa. Molte attività sono già avviate, altre sono in itinere, altre in programmazione. Il Ministero ha inteso finanziare anche una seconda annualità di pari importo. La Regione sta assumendo la documentazione probatoria necessaria a produrre la rendicontazione delle spese e dei risultati relativi ai finanziamenti di cui alla prima annualità.

## **8. TERRA DEI FUOCHI e REGISTRO TUMORI ASL Napoli 3 Sud [\[131\]](#)**

### **8.1 - Introduzione**

Sono necessarie alcune preliminari considerazioni - pertinenti il "principio di precauzione", i "limiti dell'epidemiologia descrittiva", la "multifattorialità della patologia cronico degenerativa" - che rilevano aspetti indispensabili per la corretta valutazione dei possibili effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione generale, con riferimento specifico alla patologia oncologica.

- **Principio di precauzione**

La fonte di rischio va rimossa in via preventiva senza attendere le risultanze di studi di epidemiologia ambientale. Il principio di precauzione, nell'area TdF in Regione Campania, si realizza con la rimozione e la bonifica delle fonti di rischio, quali discariche illegali di rifiuti pericolosi; il contrasto alle azioni, altrettanto illegali, di combustione degli stessi rifiuti senza attendere la conclusione degli studi di epidemiologia ambientale.

- **Limiti dell'epidemiologia descrittiva**



Gli studi correntemente condotti dai Registri Tumori sono studi di epidemiologia descrittiva, che possono, appunto, descrivere "possibili associazioni di rischio", tra fonti di esposizione ed esiti sanitari, ma non possono pronunciarsi, per intrinseci limiti metodologici, sul "possibile rapporto di causalità". La funzione degli studi di epidemiologia descrittiva resta quella di proporre possibili ipotesi di associazioni di rischio da testare e validare con successivi studi di epidemiologia analitica. [\[132\]](#)

· Multifattorialità della patologia cronico degenerativa

La patologia cronico degenerativa, in particolare la patologia oncologica, è la risultante della combinazione di numerosi fattori di rischio che possono agire in modo tra loro variabile, sinergico e/o con effetto moltiplicatore. Nella conduzione di studi finalizzati ad evidenziare possibili associazione di rischio, tale multifattorialità, cui si associa da un lato la variabilità e complessità dei fattori di pressione ambientale e dall'altro la complessità dei sistemi biologici ed ecologici coinvolti, va tenuta in debita considerazione nella formulazione di ipotesi etiologiche.

Il RT dell'ASL Napoli 3 Sud copre, sin dal 1996, 33 dei 90 Comuni inseriti nell'area TdF, e dal 2008 anche i Comuni di Boscoreale ed Ercolano. Questi 35 Comuni rappresentano il 59,3% dei 59 Comuni coperti dal Registro e il 38,8% dei 90 Comuni inclusi nella TdF. Relativamente alla popolazione indicata "a rischio ambientale", quella coperta dal RT è di 622.000 abitanti che rappresenta il 52,5% della popolazione del Registro e il 24,5% dell'intera popolazione inclusa in TdF.

L'analisi di dati puntuali riferiti all'area TdF coperta dal Registro è stata condotta parallelamente ai dati riferiti all'intero territorio coperto dal RT. Ciò ha permesso di:

· avere conoscenza dell'andamento della patologia oncologica sull'intera area coperta dal Registro al fine di contestualizzare l'area definita a rischio ambientale nel più vasto territorio di riferimento e permettere, successivamente, confronti con le aree limitrofe non definite a rischio ambientale;

· effettuare un preliminare confronto dell'intera area coperta dal Registro con aree extraregionali: Pool Registri Tumori Italiani e Pool Registri Tumori sud Italia. Un possibile eccesso di rischio rispetto alle aree di confronto per medesima patologia oncologica, rilevato nell'intera area del Registro oltre che nelle aree definite a rischio ambientale, permetterà di valutare gli stessi eccessi alla luce anche di altri fattori di rischio non direttamente ascrivibili a fattori locali di pressione ambientale.

## **8.2 - Confronto dati di incidenza [\[133\]](#)**

Per quanto riguarda l'incidenza (periodo 2008/2013), riportiamo i dati per "aree" e per "singole sedi topografiche" dei tumori.

Nell'ambito del "confronto tra le aree", si rileva una significativa differenza se raffrontiamo i dati di incidenza oncologica dell'ASL Napoli 3 Sud con il Pool Nazionale oppure con il Pool Registri del Sud Italia (periodo 2007/2011, di cui sono disponibili dati di confronto):

· nel confronto con il Pool Nazionale, il "tasso di incidenza oncologica complessivo" (costituito dall'insieme di tutti i tumori maligni) rilevato nell'area del RT ASL Napoli 3 Sud è più basso e in entrambi i generi: meno 2 punti percentuali il tasso riferito ai maschi (differenza non statisticamente significativa), meno 11 punti quello riferito alle donne (differenza statisticamente significativa);

· nel confronto con il Pool Registri del Sud Italia, invece, il RT ASL Napoli 3 sud mostra un tasso di incidenza più alto: maggiore di 46 punti percentuali i maschi e maggiore di 21 punti le donne. Le differenze sono in entrambi i generi statisticamente significative.

Nell'ambito del "confronto per singole sedi topografiche dei tumori", raffrontando i dati dell'ASL Napoli 3 Sud con il Pool Nazionale, si rilevano:

· tassi di incidenza più alti in entrambi i generi per i tumori del fegato; nei maschi per i tumori del polmone, fegato, melanoma della cute, sarcoma di Kaposi e maligni della vescica.

· tassi di incidenza sovrapponibili in entrambi i generi per i tumori della colecisti, mesoteliomi, laringe, linfomi di Hodgkin, linfomi non Hodgkin, leucemie, mielomi e sistema nervoso centrale; nei maschi per i tumori del testicolo e della tiroide; nelle donne per i tumori dello stomaco, retto, polmone, melanomi della cute, utero cervice e corpo, rene e vescica per le donne.

· tassi di incidenza più bassi in entrambi i generi per i tumori del colon e del pancreas; nei maschi per i tumori del retto, della prostata e del rene; nelle donne per i tumori della mammella e della tiroide. Una riflessione per i maggiori tassi di incidenza del tumore del polmone nei maschi, rispetto al Pool Nazionale. È indubitabile che il fumo di sigarette svolge un ruolo significativo e prioritario come causa della patologia tumorale, senza escludere altri fattori inquinanti l'aria. Per quanto riguarda i dati sul fumo di sigaretta, è stato recentemente pubblicato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute un Report per il periodo 2013-2016. Risulta che in Italia la maggioranza degli adulti non fuma (circa il 56%) o ha smesso di fumare (circa 18%), ma un italiano su 4 è fumatore attivo (circa 26%). Il fumo di sigaretta è più frequente fra le classi socioeconomiche più svantaggiate e negli uomini. Esiste una variabilità regionale che mostra in testa alla classifica, con le più alte quote di fumatori, Umbria (30,6%), Abruzzo (29,7%), Lazio (29,3) e Campania (28,6%). Dal 2008 la percentuale di fumatori va riducendosi significativamente in tutto il territorio italiano. Questa riduzione interessa in particolar modo le classi sociali più agiate (senza difficoltà economiche) e meno le persone economicamente più svantaggiate, fra le quali è più alta la quota di fumatori. La quota di ex fumatori cresce all'avanzare dell'età; è maggiore fra le persone senza difficoltà economiche, fra i cittadini italiani rispetto agli stranieri e fra i residenti nelle Regioni settentrionali.[\[134\]](#) È da ricordare che un tumore fumo correlato è anche quello della vescica.

L'eccesso di tumori epatici va principalmente correlato, come riportato ampiamente in letteratura, all'endemia di virus B e virus C presente nel territorio situato a nord della provincia di Napoli.[\[135\]](#) Nell'ambito del "confronto per singole sedi topografiche dei tumori", raffrontando i dati dell'ASL Napoli 3 sud con il Pool Registri Tumori Sud Italia, si rilevano:

· tassi di incidenza più alti in entrambi i generi per i tumori del fegato, stomaco, polmone e melanomi della cute; nei maschi per i tumori maligni della vescica e il mesotelioma; nelle donne per il linfoma non Hodgkin.

· tassi di incidenza sovrapponibili in entrambi i generi per i tumori dell'esofago, colon, retto, colecisti, pancreas, sarcoma di Kaposi, rene, sistema nervoso centrale, linfomi di Hodgkin, leucemie e mielomi; nei maschi per i tumori del testicolo, prostata, rene, tiroide e linfoma non Hodgkin; nelle donne per il mesotelioma, i tumori della mammella, utero cervice e corpo, ovaio.

· tassi di incidenza più bassi per nessuna sede per i maschi e per il solo tumore della tiroide nelle donne.

Dal confronto emerge che l'incidenza oncologica nel sud dell'Italia non è affatto omogenea al suo interno. Le maggiori criticità si rilevano proprio nelle aree a maggiore urbanizzazione e densità abitativa quali le aree metropolitane che compongono una parte significativa dell'ASL Napoli 3 Sud. Tale dato evidenzia ancora come eccessi di rischio rispetto all'Italia meridionale siano presenti su tutto il territorio di riferimento del RT e non per la sola area TdF, per cui gli stesi eccessi, non area specifici, andrebbero valutati e indagati anche alla luce di altri fattori di rischio non direttamente ascrivibile a fattori locali di pressione ambientale.

### **8.3 - Confronto dati di mortalità[\[136\]](#)**

La mortalità generale, ed ancor più quella per cause oncologiche, rappresenta un indicatore di esito. Tale indicatore, infatti, esprime l'esito cui giunge un paziente a seguito della diagnosi di tumore; tale esito, che può sfociare nella guarigione o evolvere in una sopravvivenza breve, di medio o lungo periodo, è fortemente influenzato oltre che dall'aggressività biologica del tumore, da due determinanti principali: anticipazione diagnostica e qualità delle cure ricevute.

La mortalità oncologica misura, quindi, più che il "rischio" di ammalarsi, la qualità del sistema sanitario di riferimento, e tale sistema non è area specifico, ma strutturato su base regionale.

È opportuno riportare i dati di mortalità oncologica specifica per sedi topografiche perché come indicatori di esito rappresentano un importante elemento descrittivo del contesto sanitario regionale campano.

Il confronto dei tassi di mortalità specifica per singoli tumori rilevati nell'area del RT ASL Napoli 3 Sud con omologhi tassi rilevati dal Pool dei Registri Tumori italiani e dell'Italia meridionale, confronto effettuato tenendo in considerazione i tassi di incidenza degli stessi tumori nelle aree confrontate, permette alcune considerazioni:

- pesano sui maggiori tassi di mortalità per tutti i tumori rilevati nell'area del Registro, sia rispetto al Pool Italia che al Pool sud, i maggiori tassi di incidenza dei tumori del polmone e del fegato, entrambi tumori a cattiva prognosi;
- ciò nonostante al differenziale negativo dei tassi di incidenza rilevati per molti tumori nell'area del Registro rispetto al Pool Italia, non corrispondono tassi di mortalità con eguali differenziali negativi. Alcuni esempi: il tasso di incidenza del tumore della mammella è più basso di circa 15 punti percentuali rispetto al Pool Italia, ma il tasso di mortalità è più basso di appena 4 punti percentuali; il tasso di incidenza dei tumori del colon retto è più basso di circa 8 punti percentuali rispetto al Pool Italia, ma il tasso di mortalità è più basso di circa 5 punti; ed infine il tumore della prostata: il tasso di incidenza è più basso di circa 20 punti percentuali rispetto al Pool Italia, ma il tasso di mortalità è più alto di 2 punti percentuali;
- l'elemento determinante di queste apparenti contraddizioni è rappresentato da una più bassa sopravvivenza oncologica che interessa il sud Italia in generale e la Campania in particolare. La mortalità, quindi, solo in alcuni casi rispecchia una maggiore incidenza, con particolare riferimento ai tumori a cattiva prognosi, mentre invece per i tumori a migliore prognosi, contro i quali molto si potrebbe fare per migliorare la sopravvivenza, si evidenziano le maggiori criticità assistenziali:
  - ritardo diagnostico;
  - frammentazione dei percorsi sanitari di diagnosi e cura;
  - mancata multidisciplinarietà della presa in carico dei pazienti;
  - minore qualità dei livelli assistenziali.

#### **8.4 - Analisi trend temporali dell'incidenza e della mortalità**

I trend temporali che le singole patologie neoplastiche presentano in un'area geografica rappresentano un ulteriore indicatore da valutare nell'analisi descrittiva della patologia oncologica di quell'area. L'analisi di tali trend va fatta in modo comparato tra i trend di incidenza (andamento nel tempo del rischio di ammalarsi) e i trend di mortalità (esprimono le modifiche nel tempo delle performance dei sistemi sanitari regionali nella gestione della patologia oncologica).

Il confronto è stato effettuato tra i trend rilevati nell'area del RT ASL Napoli 3 Sud vs i trend rilevati dal Pool Italia dei Registri Tumori. Per dare maggiore solidità ai dati si è scelto di presentare i trend riferiti all'area di riferimento che presenta il maggiore periodo di osservazione (1997 / 2013). Tale area corrisponde per la quasi totalità (33 Comuni su 35) all'area del registro inserita nella TdF. Ciò nonostante, permanendo una bassa numerosità della casistica riferita all'area in esame, l'analisi epidemiologica va condotta con criteri di maggiore precauzione.

- "Trend di incidenza": si evidenzia che per la quasi totalità delle sedi topografiche l'andamento temporale della incidenza oncologica rilevata sull'area TdF inclusa nella ASL Napoli 3 Sud segue lo stesso trend rilevato dal Pool nazionale dei Registri Tumori (in aumento o in diminuzione). L'unico caso di direzione opposta, in diminuzione nel Pool nazionale e in aumento nell'area in esame, è rappresentato dal trend del tumore del colon retto, sia nei maschi che nelle femmine. Quest'ultimo dato esprime in modo diretto la diversa attivazione e gestione dello screening per il tumore del colon retto, in netto ritardo in Campania rispetto al resto d'Italia e con un'adesione che tutt'ora in Campania è minore del 20%;
- "Trend di mortalità": si evidenzia che pur non presentando le aree a confronto andamenti tra loro opposti, per molte delle sedi indagate a fronte di andamenti della mortalità in diminuzione nel Pool Italia, nell'area della ASL Napoli 3 Sud i trend di mortalità restano stazionari.

L'analisi dei tassi e dei trend di incidenza nell'area di riferimento del RT ASL Napoli 3 sud, pone in evidenza che questo territorio, area metropolitana di Napoli, sta perdendo in modo rapidamente progressivo le caratteristiche di area con "fattori protettivi" che storicamente hanno caratterizzato le popolazioni meridionali nei confronti della patologia neoplastica, allineando i propri dati con quelli dell'Italia centro-settentrionale. È possibile che tale progressivo allineamento sia determinato dall'uniformazione di fattori di rischio variamente combinati quali in particolare: inquinamento ambientale, stili e abitudini di vita, globalizzazione dei circuiti di approvvigionamento e distribuzione alimentare, rischi occupazionali, rimodulazione della struttura e organizzazione urbana.

## **8.5 - Attività di studio riferita al territorio del Registro incluso nell'area "Terra dei Fuochi"**

### **Premessa**

Il territorio dei 90 Comuni inclusi nell'area TdF è stato per oltre 30 anni oggetto di sversamenti illegali e interramenti di rifiuti solidi urbani, rifiuti pericolosi, scarti di lavorazioni industriali prodotti sia da industrie localizzate al centro-nord sia da attività lavorative locali "in nero"; ad aggravare ulteriormente il già pesante carico di inquinamento ambientale si è aggiunta una attività frequente di incendi dolosi degli sversamenti, con ripercussioni sul livello di inquinamento atmosferico. I 90 Comuni però, anche se considerati da un punto di vista amministrativo come una unica ed omogenea area geografica, presentano delle peculiarità sia rispetto al restante territorio regionale, sia al proprio interno in relazione alle rispettive disponibilità di suolo agricolo oggetto degli sversamenti illegali, alla tipologia dei rifiuti sversati, ai livelli di antropizzazione delle aree circostanti gli sversamenti. Diversità ulteriori sono riferite alla diversa popolosità e densità abitativa, oltre che alla struttura e organizzazione urbana dei Comuni (si va da Comuni con oltre 100.000 abitanti a Comuni con meno di 5000 abitanti). A tutti questi fattori possono corrispondere diversi fattori di rischio che possono tradursi in altrettanti fattori di confondimento nel momento in cui si cerca un fattore di rischio unico e comune per un'area geografica così estesa ed eterogenea e con una popolazione di circa tre milioni di abitanti.

### **Metodologia**

In relazione a quanto sopra descritto (caratteristiche del territorio incluso nella TdF, densità abitativa, caratteristiche dei diversi indicatori di rischio, tipologia delle fonti di inquinamento ambientale nelle aree indagate) la metodologia utilizzata dal RT ASL Napoli 3 sud, relativamente agli studi ambientali, fonda su due punti di riferimento:

- utilizzo dei soli dati di incidenza, avendone la disponibilità, quali indicatori di rischio;
- georeferenziazione dei dati con analisi non per macroaree geografiche bensì per ambiti comunali e sub comunali con dettaglio di particelle censuali.

Quest'ultimo tipo di analisi è stato possibile grazie all'implementazione, presso il Registro, di un sistema GIS (Geographic Information System), in grado di collegare tra loro indicatori diversi, nello specifico dati ambientali e indicatori di salute.

La metodologia seguita ha comportato:

- la georeferenziazione dell'intera popolazione di riferimento del RT oltre che dei casi di incidenza oncologica. Ciò ha permesso di avere, per le varie microaree indagate, un denominatore area specifico, indispensabile al calcolo dei Rischi Relativi (RR) della popolazione in esame;
- l'acquisizione, con l'inclusione nelle analisi, delle coordinate geografiche dei siti di smaltimento, delle caratterizzazioni delle matrici inquinate e delle classi di rischio attribuite agli stessi siti di smaltimento dalle istituzioni e/o gruppi di lavoro formalmente incaricati della conduzione di studi ambientali;
- l'inclusione nell'analisi degli "indicatori di deprivazione socio-economica" al fine di correggere il Rischio Relativo in relazione agli stessi indici di deprivazione (la povertà è uno dei fattori di rischio per patologia oncologica);
- la storicizzazione delle residenze al fine di definire il "tempo di esposizione" dei soggetti esposti che hanno avuto esiti sanitari;

· la correlazione dei dati ambientali ai dati di incidenza oncologica e l'analisi dei stessi per microaree geografiche, con un livello di dettaglio di particella censuale. Tali particelle sono state di volta in volta aggregate in modo da ricostruire microaree a rischio, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'area, della fonte inquinante e della matrice inquinata in esame (aria, acqua, suolo) e indipendentemente dai confini amministrativi comunali. Il più delle volte, infatti, tali aree sono intercomunali.

In relazione ai due punti sopra indicati sono stati seguiti due percorsi:

1. ricerca di cluster geografici per patologia oncologica in tutti i Comuni 59 coperti dal RT ASL Napoli 3 Sud, a prescindere, inizialmente, dalla presenza o meno di siti contaminati;
2. ricerca di cluster di incidenza in prossimità di siti di discariche.

### **Ricerca di cluster geografici in tutti i Comuni coperti dal RT**

La ricerca di cluster di incidenza nei Comuni coperti dal RT è stata effettuata utilizzando lo strumento dell'analisi statistica di tipo Bayesiano per le piccole aree, effettuata in collaborazione con la Struttura Operativa Complessa di Epidemiologia Oncologica presso l'IRCCS - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Tale approccio statistico è stato dettato dalla considerazione che lo studio dei tumori, può subire notevoli distorsioni legate alla variabilità del numero dei casi con una instabilità delle stime di rischio. Le analisi geografiche bayesiane gerarchiche sono in grado di evidenziare con maggiore affidabilità le aree a rischio in quanto le depurano dai vincoli presenti nelle analisi geografiche classiche applicate ai fenomeni rari, al fine di impostare indagini ad-hoc sui fattori di rischio ambientali associati ai cluster osservati.

L'analisi è stata estesa a tutti i 59 Comuni coperti dal RT e sono stati indagati un insieme di tumori: oltre a tredici sedi topografiche per i maschi e tredici per le femmine relativamente alle quali sono presenti in letteratura studi ecologici che ne riportano eccessi di rischio in presenza di discariche, anche se con evidenza valutata inadeguata per inferire la presenza o l'assenza di un'associazione causale.[\[137\]](#)

I casi attesi per ogni Comune sono stati stimati sugli osservati in tutta l'area di riferimento del RT. I dati di incidenza presi in considerazione, relativi al periodo 2008/2012, sono stati recentemente validati dalla International Agency for Research on Cancer e inseriti nel "Cancer Incidence in five Continents ? XI vol."

I rischi relativi sono stati, infine, corretti per Indice di deprivazione socio-economica riparametrati sul territorio di riferimento del Registro. Nei Comuni che hanno evidenziato RR maggiore di 1 e statisticamente significativi sono state condotte ulteriori analisi per sub aree comunali con dettaglio di particella censuale, mirate ad evidenziare se nel Comune in esame la distribuzione degli eccessi fosse omogenea sull'intero territorio comunale o se invece fosse concentrata in particolari particelle censuali.[\[138\]](#)

### **Risultati**

In 2 Comuni (Casalnuovo e Volla) si rileva un RR in eccesso statisticamente significativo, per l'insieme dei tumori, nei soli maschi.[\[139\]](#) L'ulteriore analisi, condotta a Casalnuovo e Volla per particelle censuali, evidenzia che:

- delle 73 particelle censuali del Comune di Casalnuovo, 3 particelle, tutte incluse nel centro storico del Comune e non contigue tra loro, presentano un eccesso di casi osservati rispetto agli attesi;[\[140\]](#)
- delle 39 particelle censuali del Comune di Volla, 4 particelle, anche in questo caso non contigue tra loro, presentano un eccesso di casi.[\[141\]](#)

In 3 Comuni (Acerra, Cicciano e Marigliano) si rileva un RR in eccesso statisticamente significativo per il tumore primitivo del fegato, nei soli maschi.[\[142\]](#) L'ulteriore analisi, condotta ad Acerra, Cicciano e Marigliano per particelle censuali, evidenzia che:

- delle 285 particelle del Comune di Acerra, 2 presentano rispettivamente 4 e 3 casi osservati nel

quinquennio in esame con un eccesso statisticamente significativo rispetto agli attesi. In altre 18 sezioni i casi osservati sono compresi tra 1 e 2. Le sezioni sono tutte concentrate nel centro storico del Comune;[\[143\]](#)

- delle 44 particelle del Comune di Cicciano, 3 particelle, con ognuna delle quali con 3 casi osservati nel quinquennio in esame, presentano un eccesso statisticamente significativo rispetto agli attesi. In altre 5 sezioni, pur rilevando eccessi statisticamente significativi, i casi osservati sono compresi tra 1 e 2. Le 8 sezioni non sono contigue tra loro;[\[144\]](#)

- delle 59 particelle del Comune di Marigliano, 2 particelle, ognuna con 3 casi osservati nel quinquennio in esame, presentano un eccesso rispetto statisticamente significativo rispetto agli attesi. In altre 8 sezioni, pur rilevando eccessi statisticamente significativi, i casi osservati sono compresi tra 1 e 2. Le 10 sezioni non sono tra loro contigue.[\[145\]](#)

Nei 59 Comuni coperti dal Registro e per sedi topografiche indagate, non sono stati rilevati RR statisticamente significativi riferiti alle femmine.

### **Brevi considerazioni**

Per una più dettagliata acquisizione di dati, utile all'interpretazione dei RR in eccesso per l'insieme dei tumori maligni in 3 sezioni censuali del Comune di Casalnuovo e in 4 del Comune di Volla, va evidenziato che:

- tali rischi sono limitati al solo genere maschile;
- le sezioni interessate non sono tra loro contigue, da far pensare a fattori di esposizione ambientali unici;
- non è stato rilevato alcun RR significativo all'interno degli stessi Comuni per singole e specifiche patologie oncologiche;
- non vi sono, nel raggio di distanza di tre Km da queste particelle, discariche censite e caratterizzate dal Gruppo di Lavoro Interministeriale;
- ciò nonostante l'evidenza di tali RR va comunque interpretata come un segnale di attenzione. A tal fine, a integrazione delle analisi fin qui condotte, andrebbero attivati ulteriori studi finalizzati alla preliminare rilevazione e analisi di altri fattori di pressione ambientali presenti in prossimità delle aree in esame (attività industriali, snodi viari di forte impatto, ?) per giungere all'attivazione di studi di tipo analitico che farebbero riferimento a dati individuali e non a dati di popolazione come da studio di epidemiologia descrittiva;
- in relazione invece alla rilevazione di RR in eccesso per il tumore epatico primitivo in sezioni censuali dei Comuni di Acerra, Cicciano e Marigliano, va rilevato che il maggiore fattore di rischio riportato in letteratura per il tumore epatico è rappresentato dalle infezioni da virus B e C. Nello specifico dell'area di riferimento già nel 2008 si evidenziava che i Comuni di Marigliano, Acerra e Cicciano afferivano a distretti sanitari con i maggiori tassi di prevalenza per infezione da virus C (rispettivamente 11,0%, 10,1% e 8,8% della popolazione residente, a fronte della media del territorio di riferimento - ex ASL Napoli 4 - di 7,5% e di quella italiana di 1,5%).[\[146\]](#)

### **8.6 - Tumori e deprivazione socio-economica**

È dato consolidato che la deprivazione socio-economica influenza significativamente le condizioni di salute, in termini di diseguaglianza, sull'incidenza e mortalità delle patologie. L'indice di deprivazione, un indicatore che misura in modo complessivo le condizioni di benessere o di disagio socio-economico di una popolazione, è calcolato sulla base di parametri quali istruzione, disoccupazione, proprietà dell'abitazione, densità abitativa, ecc. Tali fattori esercitano il loro effetto sul determinarsi delle malattie o il loro evolversi attraverso una complessa rete causale che coinvolge la struttura socio economica della popolazione oltre ad abitudini, stili di vita ed esposizioni lavorative e non.

Per poter pervenire, quindi, a un ulteriore e necessario approfondimento, è necessario analizzare i dati inerenti l'incidenza (indice di rischio), la sopravvivenza e la mortalità (indici di esito) alla luce anche

degli indici di deprivazione socio-economica, in quanto tale valutazione complessiva risulta essere di notevole rilievo per le finalità di analisi e di proposte legislative che ne possono derivare, pur considerando che l'incidenza delle malattie esprime una maggiore capacità di rilevare il rischio in quanto non influenzata da fattori confondenti (es.: sopravvivenza, tempestività della diagnosi, appropriatezza delle terapie, possibilità di accesso a centri di eccellenza per diagnosi e terapia). Per quanto riguarda la Regione Campania, in riferimento al territorio TdF in particolare, per un lungo periodo ci sono state evidenti criticità per la mancanza di consolidati flussi informativi sanitari (es.: incidenza, mortalità, ospedalizzazione, registrazione oncologica, ecc.) che consentissero anche studi di epidemiologia analitica.

Tuttavia, con l'utilizzo di sperimentate metodologie di analisi basate sui dati censimentali e individuando, inizialmente, il Comune come unità semplice per le analisi socio-economiche, è stato possibile, con buona approssimazione, una più puntuale osservazione dell'impatto delle disuguaglianze socio-economiche sulla distribuzione della mortalità generale e per grandi gruppi di cause, della mortalità oncologica nel dettaglio e dell'incidenza oncologica.

In un primo studio condotto nell'area coperta dal RT della ex ASL Napoli 4 il cui territorio è attualmente confluito nella ASL Napoli 3 sud - sono stati correlati i dati della deprivazione socio-economica con i dati di incidenza oncologica relativi al periodo 1996-2007; per quanto riguarda la mortalità i dati sono relativi al periodo 1994-2007.[\[147\]](#) La distribuzione territoriale della deprivazione socio-economica mostra un evidente gradiente geografico, con i Comuni più deprivati che si concentrano nell'area occidentale del territorio, quella confinante con la città di Napoli, e quelli meno deprivati che si concentrano nell'area orientale.[\[148\]](#) Prendendo come riferimento la classe agiata, nello studio sono stati analizzati: incidenza oncologica e mortalità generale per grandi gruppi di cause, mortalità oncologica per ogni singolo tumore.

I risultati dello studio hanno evidenziato un'associazione tra maggiore deprivazione socio-economica e rischi più elevati per mortalità generale e per grandi gruppi di cause sia negli uomini che nelle donne. Ugualmente si evidenzia un'associazione tra maggiore deprivazione socio-economica e rischi più elevati di incidenza e mortalità per alcuni tumori quali polmone, fegato, colon-retto. Un'associazione inversa è stata invece riscontrata in merito ai tumori del corpo e della cervice dell'utero. Quest'ultimo dato orienta a considerare come i principali fattori di rischio per il tumore della cervice uterina, in passato maggiormente presenti nelle classi sociali più disagiate, si stiano spostando verso fasce di popolazione socio-economicamente più avvantaggiate.

Lo studio fornisce indicazioni rilevanti circa le disparità di salute associate alle disuguaglianze socio-economiche. Ciò appare di particolare interesse in quanto le associazioni evidenziate dallo studio sono prodotte in un'area che rileva molte e significative criticità in termini di deprivazione socio-economica delle popolazioni residenti.

Più recentemente, sulla base di dati epidemiologici più attuali e di indicatori di deprivazione socio-economica non più su base comunale bensì su microaree sub comunali inerenti il territorio dell'ASL Napoli 3 sud e delle aree ivi incluse che afferiscono alla TdF, è stata iniziata una ricerca finalizzata alla rilevazione di possibili cluster geografici di tumori. Lo studio ha seguito due approcci metodologici:

1. la ricerca di cluster geografici per tutti i tipi di tumori in cui i dati sono stati corretti per indice di deprivazione socio economica; in questo caso le condizioni economiche sono state escluse dalle analisi in modo da evidenziare possibili rischi ambientali non influenzati dalle stesse condizioni economiche;
2. la ricerca di cluster per quattro tumori (polmone, stomaco, mammella e leucemie) in cui dati non sono stati corretti per deprivazione socio economica; in questo caso le condizioni socio economiche sono state considerate uno dei possibili fattori di rischio. Quest'ultima analisi è tutt'ora in corso e sta prendendo in considerazione tutti i tipi di tumore.[\[149\]](#)

Questo doppio approccio è finalizzato a meglio valutare il peso che gli indici di deprivazione socio-economica possano avere nella determinazione di eccessi di rischio per patologia oncologica.

L'analisi condotta, come indicato al secondo punto (eccesso di rischio/popolazione con deprivazione socio-economica inclusa tra i possibili fattori di rischio), ha evidenziato che:

- il tumore della mammella e le leucemie non evidenziano, anche in queste analisi, alcun eccesso di rischio in nessuno dei 59 Comuni indagati;
- il tumore del polmone evidenzia un eccesso di rischio per i maschi nel Comune di Casalnuovo; per entrambi i generi nel Comune di Portici e nel Comune di San Giorgio a Cremano. Questi ultimi due Comuni non rientrano tra i Comuni inclusi nell'area TdF;
- il tumore dello stomaco evidenzia un eccesso di rischio per i soli maschi nel Comune di Casalnuovo.

Per nessuno di questi tumori era stato precedentemente evidenziato un RR in eccesso in alcuno dei 59 Comuni indagati nelle analisi condotte correggendo i dati per indice di deprivazione economica. Appare evidente come in un'area geografica fortemente segnata da bassi livelli socio-economici, la povertà rappresenta concretamente un rilevante fattore di rischio per la patologia oncologica.

### **8.7 - Ricerca di cluster di incidenza in prossimità di discariche**

Il Gruppo di Lavoro nazionale, istituito con Direttiva Ministeriale del 23/12/2013, [\[150\]](#) attraverso una attività di analisi ed integrazione geografica dei dati analitici (circa 2.500 punti) e analisi multitemporale delle ortofoto effettuata su tutto il territorio di 88 Comuni (sono stati esclusi i Comuni di Napoli e Caserta) ha classificato i siti "sospetti" in 5 livelli decrescenti di rischio potenziale come di seguito indicato:

1. Livello 5. Rischio molto alto
2. Livello 4. Rischio molto alto
3. Livello 3. Rischio alto
4. Livello 2. Rischio medio
5. Livello 1. Rischio basso

Nell'area di riferimento del RT sono state individuate: [\[151\]](#)

- 15 particelle catastali, insistenti nel territorio del Comune di Acerra, di cui 12 classificate come sito a rischio di classe 5;
- 3 particelle catastali classificate come sito a rischio di classe 4; 1 particella insistente nel territorio di Nola, classificata come sito a rischio 4;
- nessuna particella catastale classificata come sito a rischio di classe 3;
- 29 particelle catastali classificate come sito a rischio 2a.

La disamina integrata dei risultati delle indagini effettuate sui siti inizialmente classificati a rischio, come sopra descritto, ha consentito al Gruppo di Lavoro nazionale di pervenire alla catalogazione dei terreni in classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, con relative prescrizioni:

- classe A - Terreni idonei alle produzioni agroalimentari
- classe B - Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni;
- classe C - Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari;
- classe D - Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali.

Successivamente alla prima fase di indagini, il Gruppo di Lavoro ha esteso le indagini alle particelle limitrofe ai siti di rischio indagati. Relativamente al territorio coperto dal RT, tale estensione ha portato alla ulteriore individuazione e caratterizzazione di 10 particelle catastali, insistenti nel territorio di Acerra tutte classificate come sito a rischio 4; di queste nove hanno avuto la classificazione dei terreni agricoli in classe B ed 1 in classe A1. [\[152\]](#) In considerazione del fatto che tutte le discariche censite insistono sul territorio, già coperto dal RT sin dal 1997 (territorio di riferimento ex ASL Napoli 4), i dati di incidenza cui si è fatto riferimento per la ricerca di cluster di incidenza in prossimità di discariche, sono stati riferiti appunto al periodo 1997/2012; tale scelta è stata motivata dalla opportunità, avendone la disponibilità, di dare maggiore stabilità ai dati utilizzati per le analisi.

I siti indagati per la ricerca di cluster di incidenza di patologia oncologica sono stati:

- quelli a rischio 5 e 4 i cui terreni sono stati classificati in classe D, C e B e che hanno avuto le relative prescrizioni (complessivamente 18 particelle catastali);



- non sono state indagate le particelle afferenti ai siti inizialmente classificati con rischio 5 e 4 ma i cui terreni sono stati successivamente classificati in classe A o non classificati (complessivamente 6 particelle catastali);
- non è stato possibile, infine, indagare le particelle catastali classificate con rischio di classe 2a, perché, nonostante siano state effettuate le indagini ambientali, al momento non sono ancora disponibili.

Il gestionale implementato presso il Registro, gestito in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sezione Sanità Pubblica dell'Università di Perugia, ha permesso di:

- georeferenziare i siti ambientali a rischio, utilizzando le coordinate geografiche fornite dall'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Campania;
- accorpate nel raggio di 500, 1000 e 3000 metri dal centroide del sito indagato tutte le particelle ivi incluse, comprensive della popolazione residente e dei casi di incidenza oncologica osservati nel periodo in studio;[\[153\]](#)
- definire quindi, ad hoc, e superando anche i limiti amministrativi comunali, una "area a rischio specifico" in relazione alla tipologia del sito in esame;
- calcolare i SIR per i diversi tumori indagati stimando i casi attesi sui casi osservati riferiti all'intero territorio di riferimento del Registro.

Il limite dell'analisi è rappresentato dal non poter indagare le particelle censuali che, pur ricadendo nei raggi territoriali indagati, sono esterni al territorio coperto dal Registro dell'ASL Napoli 3 Sud.

Risultati: in nessuna delle aree indagate situate a 500, 1000 e 3000 metri dalle discariche in studio è stato rilevato alcun cluster per le patologie oncologiche indagate.[\[154\]](#)

## **9. TERRA DEI FUOCHI E REGISTRO TUMORI ASL Caserta [\[155\]](#)**

### **9.1 - Introduzione**

Le preoccupazioni della popolazione locale sulla correlazione tra degrado ambientale e suoi effetti sullo stato di salute nascono, in provincia di Caserta, a cavallo del decennio 2000-2010: nel 2003 un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Cassiopea) ha svelato il perpetrarsi, tra gli anni '80 ed il 2000, di un intenso traffico di rifiuti tossico-nocivi provenienti da aree del centro-nord Italia e sversati illecitamente in aree del territorio a sud della provincia di Caserta e a Nord di quella di Napoli.

La ventennale inattività della rete di depurazione dell'area settentrionale della regione ha accentuato la già critica situazione di degrado ambientale, comprovata dalle accurate e puntuali analisi condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e in seguito alle quali 77 Comuni, a cavallo delle province di Napoli e Caserta, sono entrati a far parte del Sito contaminato di Interesse Nazionale (SIN) del litorale Domitio-Flegreo (art. 252 D. Lgs. 152/06).[\[156\]](#)

I timori della popolazione si sono drammaticamente manifestati, tuttavia, nel 2007, quando, all'inquinamento delle matrici ambientali prodotte da attività illecite, si sono sommate le criticità prodotte dalla gestione fallimentare del ciclo di rifiuti (in cronico stato "emergenziale"). A questo periodo risalgono le scene angosciose di accumulo di rifiuti urbani (e non) nelle strade di gran parte dei Comuni regionali, occasione propizia per piromani di turno di incendiare, di volta in volta, cumuli di spazzatura in prossimità dei centri urbani e in aperta campagna.

Da qui la necessità di valutare le conseguenze di tale scempio sullo stato di salute della popolazione, attività inizialmente affidata dal Dipartimento della Protezione Civile all'Istituto Superiore di Sanità e all'OMS, che, con diversi studi di analisi spaziale per piccole aree hanno messo in evidenza, relativamente alle patologie oncologiche, un eccesso di mortalità per diverse cause tumorali nelle zone

ambientali definite "a rischio".

Considerati, tuttavia, i limiti dei dati di mortalità nel descrivere la diffusione delle patologie tumorali, è sorta l'esigenza di poter disporre di indicatori di "rischio" più accurati, quali i dati di "incidenza", maggiormente

esaustivi dei bisogni di conoscenza nelle aree critiche.

La richiesta di istituzione di un Registro Tumori provinciale si è fatta, di conseguenza, sempre più insistente, promossa anche dalle varie associazioni/movimenti di tutela della salute pubblica esistenti o nel frattempo costituitisi (Cittadinanza attiva, Terra dei fuochi, ISDE, etc.).

È comunque nel 2010, nell'ambito del Protocollo di Salvaguardia Ambientale promosso dalla Procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e tenuto presso la Prefettura di Caserta, che la ASL di Caserta decide di impegnare risorse umane e tecnologiche per la costituzione del RT.

Il RT dell'A.S.L. Caserta è un Registro di popolazione generale che copre tutti i 104 Comuni della Provincia di Caserta, per un totale di 924.614 abitanti. Nell'ambito dei 104 Comuni, 34 sono inseriti nel perimetro della TdF.[\[157\]](#) Con il primo Rapporto del 2016, si analizza il periodo 2008/2010.[\[158\]](#)

## 9.2 - Incidenza

In provincia di Caserta, dal 2008/2010, sono stati diagnosticati 11.940 nuovi casi di tumore maligno, 6.685 (56%) tra i maschi e 5.255 (44%) tra le femmine. I cinque tumori più frequentemente diagnosticati sono stati:

- maschi: cancro del polmone (17,7%), della vescica (14,6%), della prostata (14%), del colon-retto (11,4%) e del fegato (5,7%);
- femmine: cancro della mammella (27,2%), del colon-retto (12,3%), dell'utero (7,4%), linfomi (5,0%) e cancro della tiroide (4,7%).

Il tasso di incidenza per tutti i tumori, standardizzato sulla popolazione europea, è pari a 378,8 per 100.000 residenti: 464,8 nei maschi e 314,8 nelle donne. (Fig.1 e 2)

I tassi di incidenza standardizzati, divisi per sesso, risultano inferiori rispetto a quelli dell'Italia e, in modo statisticamente significativo, rispetto a quelli del Nord, mentre risultano significativamente superiori rispetto al Sud.[\[159\]](#)

La distribuzione per età evidenzia una maggiore incidenza della patologia oncologica nelle fasce più avanzate, così come atteso, trattandosi di malattie cronico-degenerative, mentre i tumori infantili e adolescenziali (0-19 anni) rappresentano una quota estremamente esigua del totale (1,1%).

## 9.3 - Mortalità

I deceduti per tumore[\[160\]](#), nel triennio 2008/2010, sono stati 6.071: nei maschi 3.660 (60,3%) e nelle femmine 2.411 (39,7%), su un totale di 21.886 decessi per tutte le cause.

Le più frequenti cause di morte tumorale sono state:

- maschi: cancro del polmone (30,2%), del colon-retto (8,4%), della prostata (8,1%), del fegato (7,9%) e dello stomaco (6,6%);
- femmine: cancro della mammella (17,2%), del colon-retto (13,1%), del polmone (8,4%), dello stomaco (7%) e del fegato (7,1%).

Il tasso di mortalità, standardizzato sulla popolazione europea, è pari a 178,2 per 100.000 residenti: 250,2 nei maschi e 124,6 nelle femmine. (Fig.1 e 2)

I tassi di mortalità standardizzati, per i maschi, risultano superiori, in maniera statisticamente significativa, se confrontati con quelli dell'Italia, del Sud, del Centro e del Nord, mentre per le femmine risultano significativamente superiori rispetto al Sud e inferiori rispetto al Nord.[\[161\]](#)

L'analisi per età al decesso evidenzia una bassissima mortalità nella popolazione infantile (0,26%),

mentre circa il 56% dei decessi si verifica fra 20 e 75 anni e circa il 44% dopo i 75 anni d'età.

Fig. 1

Fig. 2

#### **9.4 - Indicatori di qualità**

L'86% dei casi incidenti è stato confermato su base cito-istologica, a garanzia della qualità dei dati; circa il 12% è stato confermato su base strumentale e solo l'1,4% è stato classificato come DCO, ovvero come casi la cui conferma si fonda unicamente sulla scheda di morte.

Per quanto riguarda le sedi topografiche, in meno dell'1% dei casi è stato attribuito il codice topografico C80.9 (sede primitiva ignota), non essendo stato possibile individuare una sede precisa della neoplasia.

#### **9.5 - Conclusioni**

L'elaborazione e le analisi condotte sui dati del primo triennio 2008-2010 forniscono una prima fotografia del fenomeno oncologico nella provincia di Caserta.

Così come atteso, nel sesso maschile i tassi standardizzati dimostrano che esiste un eccesso di incidenza statisticamente significativo rispetto al Sud, ma non rispetto al Nord, situando la provincia di Caserta in una posizione di rischio intermedio.

Nel sesso femminile, i tassi standardizzati sono assimilabili a quelli del Sud e significativamente inferiori a quelli del Nord e dell'Italia. È comunque opportuno focalizzare l'attenzione sull'analisi sede-specifica da cui si evidenziano scostamenti in eccesso o in difetto dai valori nazionali e di macro-aree.

L'analisi dei dati conferma, altresì, un eccesso di mortalità nei maschi, per il complesso delle patologie oncologiche rispetto a tutte le macroaree. La mortalità per le femmine, invece, mostra una sostanziale sovrapposibilità rispetto al dato nazionale e un eccesso rispetto al Sud.

Questi dati pongono l'accento sull'importanza dei necessari miglioramenti da attuarsi nell'ambito della prevenzione e dei percorsi terapeutico-assistenziali sulla popolazione dell'intera provincia.

In sintesi, come evidenziato nella introduzione del Rapporto, a fronte dei primi risultati (triennio 2008/2010) "sarà interessante monitorare nei prossimi anni gli andamenti temporali e, soprattutto, valutare anche i dati di sopravvivenza, che ben rispecchiano la capacità dell'assistenza sanitaria locale di intercettare precocemente le neoplasie e di trattarle nella maniera più efficace."

## 10. REGISTRO tumori infantili in Campania [\[162\]](#)

### 10.1 - Introduzione

I tumori dell'infanzia e dell'adolescenza sono un evento raro e rappresentano circa il 2% di tutti i tumori maligni che insorgono nell'arco della vita di un uomo. Essi possiedono comportamenti distintivi e peculiari sul piano biologico e clinico, che riguardano soprattutto le diversità istomorfologiche dei tumori, la risposta e gli effetti a lungo termine dei trattamenti, la qualità della vita dei lungo sopravvissuti e, non ultimo, l'efficacia e la qualità dei sistemi di offerta assistenziale messi in campo sia in ambito regionale che extraregionale.

La Regione Campania è la terza Regione in Italia a dotarsi di un Registro Tumori Infantili. Questa Regione, dove si riscontrano valori ben al di sopra della media nazionale per densità abitativa (1.506 abitanti per km<sup>2</sup>), si caratterizza per avere la più elevata percentuale di residenti in età pediatrica (0-19 anni) tra le regioni italiane (21,3% vs 18,5% del dato nazionale). Con circa 1.250.000 abitanti (900.000 della fascia 0-14 anni e circa 350.000 della fascia 15-19 anni) costituisce l'11,1% dell'intera popolazione pediatrica italiana di età 0-19 anni e poco più del 30% di quella dell'Italia meridionale (sud e isole).

La distribuzione per Provincia di residenza di questa popolazione è piuttosto disomogenea: più della metà dei residenti si concentra nella provincia di Napoli (56%) e il resto della popolazione è distribuita tra le province di Salerno (18%), Caserta (16%), Avellino (6%) e Benevento (4%).[\[163\]](#)

Oltre il 50% della popolazione vive in aree ad alto grado di urbanizzazione. Valore più elevato tra le Regioni italiane.

Anche per il RT Infantili, che è un RT specializzato di popolazione (fascia di età 0-19 anni), valgono regole e procedure operative stabilite a livello internazionale (IARC-OMS) e nazionale (AIRTUM). Il raggiungimento di tali standard di qualità ha permesso al RT Infantili della Regione Campania (RTIC) di essere formalmente accreditato dall'Associazione Italiana Registro Tumori (AIRTUM) nell'aprile 2017.

Il RTIC ha prodotto i dati d'incidenza relativi all'intera Regione Campania per il periodo 2008 - 2012. I dati sono strutturati per:

- sesso (maschi, femmine, maschi e femmine);
- fascia di età (0-14 anni e 15-19 anni);
- residenza (Campania e Province regionali);

· classe diagnostica. [\[164\]](#)

Per le suddette categorie sono stati elaborati:

- i tassi età specifici per le classi di età (0, 1-4, 5-9, 10-14 e 15-19 anni);
- i tassi standardizzati per età nella fascia 0-14 (ASR) con intervalli di confidenza al 95% (IC);
- i rapporti standardizzati di incidenza (SIR) con intervalli di confidenza al 95%, calcolati utilizzando la standardizzazione indiretta, stimando gli attesi attraverso i tassi di incidenza età specifici (riferiti al periodo 2008-2012) osservati a livello nazionale sul pool di 44 registri tumori generali accreditati AIRTUM, distribuiti su tutto il territorio nazionale (4.600 casi <20 anni ? quinquennio 2008-12), con una copertura pari ad oltre il 50% dell'intera popolazione italiana.

Prima di presentare i dati relativi al territorio TdF, si ritiene opportuno fornire preliminarmente i dati riferiti all'intera Regione Campania, al fine di inquadrare in tale ambito i dati riferiti all'area TdF.

Le nuove diagnosi di tumore maligno registrate nel periodo 2008-2012 nella popolazione campana di età inferiore ai 20 anni, sono risultate 1.324 (786 nei bambini e 538 negli adolescenti), con un rapporto Maschi /Femmine 1,14. Se all'insieme di tutti i tumori maligni si aggiungono i tumori non maligni del SNC, il numero di casi sale a 1.492, 920 nei bambini e 572 negli adolescenti, con un rapporto Maschi /Femmine 1,11.

È stata effettuata un'analisi dell'incidenza e della mortalità separata per fasce di età 0-14 e 15-19 in considerazione che i tumori pediatrici e degli adolescenti presentano caratteristiche biologiche, morfologiche, sede e progressione, comportamenti clinici e percorsi di cura, molto differenti in questi due sottogruppi di età. In particolare, le morfologie di tumori che insorgono negli adolescenti hanno una distribuzione caratteristicamente diversa da quella osservata in età pediatrica. Infatti nella fascia di età 15-19 anni i tumori tipici del bambino diventano sempre più rari (tumori embrionali e leucemie linfoblastiche acute), mentre compaiono con maggiore frequenza i carcinomi, i linfomi, specificamente quelli di Hodgkin, e i tumori delle gonadi, caratterizzanti l'età adolescenziale.

## **10.2 - Incidenza oncologica (fascia di età 0-14 anni)**

Nel quinquennio 2008 ? 2012 sono stati registrati 786 casi (432 maschi, 354 femmine) di tumore maligno in bambini residenti in Campania (età compresa tra 0 e 14 anni).

Il "tasso standardizzato di incidenza" (ASR) (Tab.3) per tutti i tumori maligni, osservato in questa popolazione, risulta pari a:

- ü 164 casi per milione (IC95%: 153-176),
- 176 nei maschi (IC95%: 159-193)
- 152 nelle femmine (IC95%: 136-168)

Includendo nella casistica generale oltre ai tumori maligni anche i tumori non maligni del Sistema Nervoso Centrale, così come previsto dalle regole di registrazione internazionale, il numero dei casi è 920 e il tasso standardizzato di incidenza complessivo dei tumori in Campania risulta pari a:

- ü 192 casi per milione (IC95% 180-205)
- 201 casi per milione nei maschi (IC95% 194-220)
- 182 casi per milione nelle femmine (IC95% 165-200)

I tassi riscontrati nei maschi e nelle femmine per l'insieme di tutti i tumori maligni sono compatibili e più bassi rispetto all'incidenza riportata per la stessa fascia di età dal pool dei Registri Tumori italiani accreditati (AIRTUM ? 2008/2012), che nei maschi è pari a 184 casi per milione e nelle femmine a 160 casi per milione.

**Tab.3** ? N. casi registrati e tassi standardizzati d'incidenza per classe ICC3, tutti i tumori maligni e genere ? fascia di età 0-14 - residenti Regione Campania ? periodo 2008-2012

Il rapporto standardizzato di incidenza (SIR) per tutte le diagnosi di tumore maligno per entrambi i generi risulta lievemente inferiore a 1 senza raggiungere la significatività statistica (maschi SIR 0,97; IC95%: 0,88-1,07; Femmine SIR 0,98; IC95%: 0,88-1,08), mentre risulta uguale a 1.00 se vengono comprese anche le diagnosi dei tumori non maligni del SNC (SIR 1.00; IC95%: 0.94-1.07). (Tab.4) Per nessuna delle classi di tumore maligno (ICCC-3), in entrambi i generi e nell'insieme maschi e femmine, sono stati osservati scostamenti statisticamente significativi tra osservati ed attesi, calcolati sulla base dati del pool dei Registri Tumori italiani accreditati (AIRTUM ? 2008-2012).

**Tab.4** ? Rapporti standardizzati d'incidenza (SIR) - IC95% per genere, classe (ICCC-3) - fascia di età 0-14 - residenti Regione Campania - periodo 2008-2012

### Focus per Provincia

La provincia di Napoli, che rappresenta oltre la metà della popolazione infantile regionale, registra un tasso sovrapponibile al dato regionale e pari a 165 casi per milione. Nella provincia di Caserta si osserva l'incidenza più alta (ASR 179 casi per milione), mentre nella provincia di Benevento quella più bassa (ASR 128 casi per milione). (Fig.4)

**Fig.4** ? Tassi d'incidenza standardizzati (ASR) - Tutti i tumori maligni e n. casi per Provincia ? Residenti Regione Campania ? Età 0-14aa ? Periodo 2008-2012

Nessuno degli scostamenti osservati per Provincia, rispetto all'atteso, calcolato sul pool dei Registri Tumori italiani accreditati (AIRTUM ? 2008/2012) è risultato statisticamente significativo. (Tab.7)

**Tab.7** ? Rapporto standardizzato d'incidenza (SIR) fascia d'età 0-14aa ? Tutti i tumori maligni per Provincia ? Periodo 2008-2012

### 10.3 - Incidenza oncologica (fascia di età 15-19 anni)

Nel periodo 2008/2012 sono stati registrati 538 casi (273 maschi, 265 femmine) di tumore maligno in adolescenti residenti in Campania di età compresa tra 15 e 19 anni. (Tab.8)

Complessivamente il tasso di incidenza età specifico per tutti i tumori maligni, osservato in questa popolazione risulta pari a:

- 293 casi per milione
- 290 nei maschi
- 295 nelle femmine

Includendo nella casistica generale dei tumori maligni anche i tumori non maligni del Sistema Nervoso Centrale, i casi registrati per questa fascia di età durante il quinquennio 2008-12 sono stati 572 (291 maschi e 281 femmine).

Il tasso standardizzato di incidenza complessivo in Campania si attesta a 311 casi per milione (maschi 309; femmine 313 per milione).

**Tab.8** ? Casi in incidenza e tassi età specifici per classe (ICCC-3) e genere ? Fascia d'età 15-19 anni ? Residenti Regione Campania ? Periodo 2008-2012

Complessivamente in tutti i tumori maligni si osserva un numero di diagnosi quasi uguale nei maschi e nelle femmine (rapporto maschi/femmine pari a 1.0) e il tasso di incidenza è poco più alto nelle femmine (295 casi per milione) rispetto ai maschi (290 casi per milione).

In entrambi i generi il dato risulta superiore rispetto agli attesi calcolati sulla base dei dati del pool Registri Tumori italiani accreditati, che nei maschi è pari a 279 e nelle femmine a 272. Tali scostamenti, tuttavia, non sono risultati statisticamente significativi (Maschi SIR 1,04; IC95%: 0,92-1,17; Femmine SIR 1,09; IC95%: 0,96-1,23).

Per quanto riguarda i rapporti standardizzati di incidenza (SIR) per genere, classe (ICCC-3), nel periodo 2008/2012 e per fascia di età (15-19 aa), si riportano di seguito i dati rilevati (Tab.9).

**Tab.9** - Rapporti standardizzati d'incidenza (SIR) - IC 95% per genere, classe (ICCC-3) - Fascia di età 15-19 anni - Residenti Regione Campania - Periodo 2008-2012

### **Analisi per classi ICCC-3**

Fatta eccezione per la classe XI, per nessuna delle rimanenti classi sono stati osservati scostamenti significativi rispetto al dato nazionale.

Nella classe XI («Altri tumori maligni epiteliali e melanomi maligni»), costituita per la maggior parte da carcinomi della tiroide, si registra, in entrambi i generi, un eccesso di casi, rispetto all'atteso, con un rischio elevato (+ 50%) e statisticamente significativo. Il tasso d'incidenza per i 185 casi registrati nel quinquennio è risultato pari a 101 casi per milione (60 nei maschi e 144 nelle femmine; M/F 0,4). I Carcinomi della tiroide (111 casi in 5 anni), costituiscono la principale causa dell'elevata incidenza di questa classe (7 casi in più all'anno). Rispetto al sud Italia, lo scostamento tra tassi si riduce, ma la Campania risulta avere i tassi più elevati.

Dai primi risultati di uno studio specificamente avviato, non si rilevano differenze significative nella distribuzione territoriale (5 province e TdF) della incidenza di questi tumori.[\[165\]](#) Nel quinquennio non sono stati registrati decessi correlati a Carcinoma tiroideo nell'intera popolazione 0-19 anni. Studi analitici potranno chiarire quanto il più alto tasso di incidenza per carcinomi tiroidei in Campania sia influenzato da fattori di rischio presenti sul territorio regionale e quanto invece imputabile a sovradiagnosi.

### **Focus per Provincia**

Nella provincia di Napoli, che rappresenta oltre la metà della popolazione infantile regionale, si osservano i tassi di incidenza più bassi (tasso 287 casi per milione), inferiori anche al dato regionale. L'incidenza dei tumori maligni nella provincia di Salerno è risultata più alta (tasso 307 casi per milione). (Fig.6)

**Fig.6** ? Tassi d'incidenza standardizzati (ASR) tutti i tumori maligni e n. casi per Provincia ? Residenti Regione Campania Età 15-19 anni ? Periodo 2008/2012

Nessuno degli scostamenti osservati per Provincia, rispetto all'atteso, calcolato sul pool Registri Tumori italiani accreditati (AIRTUM- 2008/2012), è risultato statisticamente significativo. (Tab.10)

**Tab.10** Rapporto standardizzato d'incidenza (SIR) fascia d'età 15-19 aa ?  
Tutti i tumori maligni per Provincia ? Periodo 2008-2012

## 10.4 - La mortalità oncologica in età infantile nel periodo 2008-2012

### Metodologia

La mortalità per tumori maligni, nel periodo 2008-2012, è stata analizzata nei bambini (0-14 anni) e negli adolescenti (15-19 anni) campani. Sono stati analizzati:

- i tassi standardizzati per età e relativi intervalli di confidenza al 95% per la fascia 0-14 anni e i tassi di mortalità specifici per la fascia 15-19 anni, suddivisi per sesso, per tutti i tumori maligni e per le principali cause oncologiche;[\[166\]](#)
- i rapporti standardizzati di mortalità e gli intervalli di confidenza al 95% (popolazione standard: popolazione italiana; fonte ISTAT), per tutti i tumori maligni suddivisi per sesso e per le singole Province di residenza, nella fascia 0-14 anni e 15-19 anni. Inoltre sono stati calcolati i rapporti standardizzati di mortalità per le principali cause di morte oncologiche[\[167\]](#) per i maschi, per le femmine e congiuntamente maschi e femmine, nei bambini e negli adolescenti.

### Risultati

Nel quinquennio 2008/2012, in Campania, sono deceduti per tumore maligno 206 soggetti in età compresa tra 0 e 19 anni (129 bambini e 77 adolescenti).

### Fascia di età 0-14 anni

Nel quinquennio 2008/2012 sono deceduti per tumore maligno 129 bambini campani (76 Maschi; 53 femmine), il rapporto maschi/femmine è risultato pari a 1,4.

Il tasso di mortalità, standardizzato per età, per l'insieme dei tumori maligni in questa fascia di età è risultato di 2,7 decessi per 100.000 abitanti (IC95%: 2,2-3,2); 3,1 nei maschi (IC95%: 2,4-3,9) e 2,3 nelle femmine (IC95%: 1,7-3,0). La mortalità oncologica nei bambini campani risulta di poco inferiore al dato nazionale (2,9 decessi per 100.000 abitanti).

La mortalità per tutti i tumori maligni è risultata perfettamente in linea con il dato atteso nei maschi (SMR 1,0 IC95%: 0,79-1,25) e di poco inferiore nelle femmine (SMR 0,88; IC95%: 0,66-1,15 - non statisticamente significativo).

I dati di mortalità correlati alle principali cause oncologiche (classificazione ICD10), quali: tumori maligni del Sistema Nervoso Centrale, tumori linfoidi e del tessuto ematopoietico e sottogruppo leucemie, non hanno mostrato scostamenti statisticamente significativi rispetto al dato atteso in entrambi i generi.

I rapporti standardizzati di mortalità (SMR) per le 5 province della Regione non hanno mostrato scostamenti statisticamente significativi, rispetto al dato atteso.

### Fascia di età 15-19 anni

Nel quinquennio 2008-2012 sono deceduti per tumore maligno 77 adolescenti campani (44 maschi e 33 femmine), il rapporto maschi/femmine è risultato pari a 1,3.

Il tasso di mortalità per l'insieme dei tumori maligni in questa fascia di età è risultato di 4,2 decessi per 100.000 (4,7 nei maschi e 3,7 per 100.000 nelle femmine). Tale dato risulta in linea con il tasso di mortalità nazionale (maschi 5,1 per 100.000, femmine 3,8 per 100.000).

La mortalità per tutti i tumori maligni, è risultata, negli adolescenti di entrambi i generi, di poco



inferiore al dato atteso (maschi SIR 0,92; Femmine SIR 0.96; M+F 0,94; valori non statisticamente significativi).

I dati di mortalità correlati alle principali cause oncologiche (classificazione ICD10), quali: tumori maligni del Sistema Nervoso Centrale, tumori linfoidi e del tessuto ematopoietico e sottogruppo leucemie, non hanno mostrato scostamenti statisticamente significativi rispetto al dato atteso in entrambi i generi. (Tab.11)

I rapporti standardizzati di mortalità (SMR) per le 5 province della Regione non hanno mostrato scostamenti statisticamente significativi, rispetto al dato atteso. (Tab.12 e 13)

**Tab.11** - Numero decessi (M+F), tasso di mortalità standardizzato (0-14 anni) e tasso di mortalità età specifico (15-19 anni) per ICD10 e fascia di età - Residenti Regione Campania - Periodo 2008-2012

**Tab.12** - Numero di decessi e rapporti standardizzati di mortalità con intervalli di confidenza (95%) per fasce di età (0-14 e 15-19 anni), per genere e per le principali cause di morte oncologica (Leucemie, linfomi, Tumori SNC, Tutti i tumori maligni), nel periodo 2008-2012 - Regione Campania  
Popolazione standard: popolazione italiana 2008-2012

**Tab.13** - Numero di decessi e rapporti standardizzati di mortalità con intervalli di confidenza (95%) per fasce di età (0-14 e 15-19 anni), per tutte le diagnosi di tumore maligni (classificazione ICD-10) e per provincia di residenza, nel periodo 2008-2012. Popolazione standard: popolazione italiana 2008-2012

### **10.5 - Incidenza e mortalità oncologica in età infantile nell'area TdF (periodo 2008-2012)**

Attualmente i comuni campani che sono compresi nel territorio della TdF sono 90 (56 nella provincia di Napoli e 34 nella provincia di Caserta) con una popolazione residente rispettivamente di 2.418.440 e 621.153 abitanti. [168] Dei circa tre milioni di abitanti residenti nel territorio dei 90 Comuni inclusi nell'area geografica TdF, circa 520.000 sono bambini (0-14 aa) e 200.000 adolescenti (15-19 aa). Tale popolazione infantile costituisce circa il 60% dei residenti regionali della stessa fascia di età. (Tab.14)

**Tab.14** ? Popolazione infantile (0-19 aa) residente nei 90 Comuni della Terra dei Fuochi

#### **Incidenza oncologica TdF**

Nel periodo 2008-12 ci sono state 717 (436 in bambini e 281 negli adolescenti) nuove diagnosi di tumore maligno registrato nella popolazione infantile residente in quest'area.

Nel rimanente territorio regionale, non incluso nella TdF e con una popolazione infantile pari a circa 500.00 residenti (circa il 40% della popolazione regionale residente in questa fascia di età), sono state 607 (350 bambini e 257 adolescenti) le nuove diagnosi di tumore maligno registrato nella popolazione infantile.

Nel territorio della TdF il tasso di incidenza osservato, in entrambi i generi sia nei bambini che negli adolescenti, risulta in linea con il dato nazionale e con quello regionale. Anche dal confronto tra tassi d'incidenza per genere e fascia di età per tutti i tumori maligni, tra la TdF e l'area della Regione

comprendente tutti i Comuni non appartenenti alla TdF, non sono emerse differenze significative.  
(Tab.15)

**Tab.15** - Tassi d'incidenza oncologica per genere e fascia di età - Confronto tra Aree ?  
Periodo 2008-2012 (/milione)

I rapporti standardizzati di incidenza (SIR-IC90%) nell'intera area dei 90 Comuni, per tutti i tumori maligni e per le tre principali classi (leucemie, linfomi e tumori maligni del sistema nervoso centrale) sono apparsi in linea con i corrispondenti SIR relativi al territorio regionale non compreso nella TdF e non hanno evidenziato in entrambe le fasce di età (0-14 e 15-19 anni) scostamenti statisticamente significativi rispetto all'atteso. (Tab.16)

**Tab.16** - Numero casi incidenti e rapporti standardizzati d'incidenza, per fasce di età e macro categorie tumorali - Area Terra dei fuochi (90 Comuni) vs l'insieme dei Comuni campani "non Terra dei Fuochi" - Quinquennio 2008-2012

In particolare, nessuno scostamento statisticamente significativo rispetto all'atteso, per l'insieme di tutti i tumori maligni, è emerso nell'analisi dei 90 Comuni, aggregati in relazione al territorio delle quattro diverse AA.SS.LL. di afferenza. I SIR riportati per l'area della TdF risultano allineati ai corrispondenti SIR del territorio regionale non compreso nella TdF, in entrambe le fasce di età.  
(Tab.17)

**Tab.17** - Numero casi e rapporti standardizzati d'incidenza (SIR- IC90%) per tutti i tumori maligni e per fasce di età per ASL di afferenza dei Comuni della Terra dei Fuochi (TdF) vs l'insieme dei Comuni campani "non Terra dei Fuochi" - Quinquennio 2008-2012

La bassa numerosità della popolazione infantile residente per singolo Comune e la rarità dei tumori pediatrici rendono particolarmente complesse le analisi e le conseguenti interpretazioni, condotte su base comunale.

La numerosità della casistica incidente registrata nell'intero quinquennio in ciascun Comune è risultata uguale o superiore a 3 casi solo in:

- 3 Comuni su 90, nella fascia 0-1 anno (maschi + femmine)
- 40 Comuni su 90, nella fascia 0-14 anni (maschi + femmine)
- 31 Comuni su 90, nella fascia 15-19 anni (maschi + femmine)
- 21 Comuni su 90, in entrambe le fasce 0-14 e 15-19 (maschi + femmine)

In conformità alle regole di buona condotta per il trattamento di dati personali, dettate dal Garante della Privacy e finalizzate ad impedire l'identificazione di singoli soggetti, la bassa numerosità della casistica non ha consentito la rappresentazione del dato e la produzione di Tassi e SIR «comunali» per l'intera area.[\[169\]](#)

Comunque, per completezza documentale, si riporta per ciascuno dei 90 Comuni della TdF, la casistica per tutti i tumori maligni, registrata nel periodo 2008/2012. (Tab.18)

**Tab.18** - Numero di nuove diagnosi registrate per Comune e fasce di età  
Area della Terra dei Fuochi - Periodo 2008-2012

**Mortalità oncologica TdF**

Nel periodo 2008/2012 sono stati registrati 114 decessi (76 bambini e 38 adolescenti) per tumore maligno nella popolazione infantile residente nella macroarea comprendente i 90 Comuni della TdF (oltre 720.000 tra bambini e adolescenti).

Nel rimanente territorio regionale, non incluso nella TdF, con una popolazione infantile pari a circa 500.000 residenti (circa il 40% della popolazione regionale residente in questa fascia di età), i decessi per causa oncologica registrati sono stati 92 (53 bambini e 39 adolescenti).

La bassa numerosità della casistica ha reso opportuno l'analisi dei dati per le sole fasce di età.

Il tasso standardizzato di mortalità per tutti i tumori maligni nei residenti della TdF nella fascia 0-14 anni risulta compatibile con i confronti regionali e nazionali (2,9 decessi per 100.000 bambini -IC90% 2,4-3,5). Negli adolescenti il tasso di mortalità per tutti i tumori maligni nei residenti dei Comuni della TdF è risultato lievemente più basso (3,9 decessi per 100.000), rispetto alla mortalità osservata in Italia e in Campania. (Tab.19)

**Tab.19** - Tassi di mortalità oncologica per fascia di età - Confronto tra Aree ?  
Periodo 2008-2012 (/milione)

Il numero di decessi e i rapporti standardizzati di mortalità (SMR-IC90%), calcolati per le due aree (TdF; non TdF) non mostrano alcuna differenza statisticamente significativa tra osservati ed attesi, con riferimento al dato nazionale. (Tab.20)

**Tab.20** - Numero di decessi e rapporti standardizzati di mortalità (SMR) per l'insieme di tutti i tumori maligni per fasce di età - Confronto tra Aree ? Periodo 2008-2012

**11. Piano Campania Trasparente e Progetto SPES [\[170\]](#)**

Il progetto SPES (Studio di Esposizione nella Popolazione Suscettibile), promosso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori IRCSS "G. Pascale", l'Università degli Studi di Napoli Federico II e numerosi altri enti di ricerca, definisce un piano di biomonitoraggio umano su scala regionale: un modello trasversale ed

integrato tra situazione ambientale e salute della popolazione residente in Campania che da decenni si caratterizza per attività antropiche poco attente all'impatto e alla potenziale contaminazione territoriale. Il progetto SPES fa parte di una più ampia attività di monitoraggio relativa alla misura B4 "Campania Trasparente" (Fondo PAC III "Terra dei Fuochi" DGR 497/2013).

### 11.1 - Obiettivi

L'obiettivo dello studio è valutare la relazione tra esposizione ambientale e salute in Campania, misurando in maniera sistematica biomarcatori di esposizione, di effetto biologico precoce e di suscettibilità, con la presenza di inquinanti chimici di diversa natura (metalli, IPA, PCB, diossine, nanoparticelle, pesticidi, bisfenoli, ftalati, ecc.) in diversi fluidi biologici. La finalità è verificare eventuali differenze di rischio salute fra i residenti nelle diverse aree territoriali della Campania. Il perseguimento di tale obiettivo è un work in progress strutturato per fasi:

- 1) Obiettivo specifico 1: integrare i dati delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo), quelli della fauna selvatica, zootecnica e agronomica, con i dati epidemiologici, tossicologici, biomolecolari umani delle diverse aree campane al fine di costruire una mappa di controllo e verifica ambientale e sanitaria della Regione Campania;
- 2) Obiettivo specifico 2: avviare sulla base del primo obiettivo, innovative politiche sanitarie pubbliche di prevenzione del rischio e salvaguardia della salute, soprattutto per popolazioni che vivono in aree ad alto impatto ambientale e di indirizzare prioritariamente politiche di risanamento ambientale per annullare e/o ridurre il rischio salute laddove gli indici di rischio sono maggiori.
- 3) Obiettivo specifico 3: studio d'intervento nutrizionale (trial clinico di 12 settimane) su tre Sub campioni selezionati della precedente fase analitica della ricerca, al fine di verificare attraverso differenti approcci nutrizionali, l'azione amplificante, o mitigante dell'alimentazione, sugli effetti determinati dagli inquinanti ambientali sulla salute umana. Verificare, altresì, quali siano gli approcci nutrizionali capaci di ridurre il bioaccumulo di sostanze tossiche (detossificazione) e/o controbilanciare l'azione proossidante degli inquinanti ambientali, migliorare gli indici di rischio biologico precoce nell'organismo, per un'azione di prevenzione primaria delle malattie cronico degenerative a protezione della salute complessiva.

### 11.2 - Disegno dello studio

Il disegno dello studio, con un set integrato di valutazioni su soggetti sani e residenti in aree a diverso indice di pressione ambientale, rappresenta certamente un innovativo metodo di individuazione di rischio biologico nell'ottica soprattutto dell'avvio di misure di prevenzione primaria per le popolazioni più esposte. È questo ovviamente uno degli obiettivi principali del progetto complessivo "Campania Trasparente". In tale ottica, ad integrazione del monitoraggio sulle matrici ambientali e animali già in corso, si prevede:

- studio epidemiologico trasversale con campionamento stratificato orientato verso le fasce giovanili in un'ottica di prevenzione primaria;
- monitoraggio e analisi che prendano in considerazione dapprima i 90 Comuni della TdF, così da poter individuare contaminanti (su sangue, liquido seminale nei maschi e latte di primipare) su cui eseguire successivi approfondimenti;
- monitoraggio e analisi nei Comuni preliminarmente classificati in relazione a loro diverso livello di inquinamento;
- somministrazione alla popolazione di questionari (epidemiologico, ambientale), diario alimentare con approfondita anamnesi sulle abitudini di vita e sulle attività professionali in modo da poter avere informazioni per controllare fattori di confondimento.

Il background di analisi chimico-ambientali, effettuate sull'intero territorio regionale<sup>[171]</sup>, restituendo una distribuzione spaziale dei contaminanti, ha permesso la definizione delle aree campane ad alto (province di Napoli e Caserta), medio (Agro-Nocerino-Sarnese, Piana di Solofra, Valle dell'Irno e

Valle del Sabato) e basso impatto ambientale (Alto Sele e Cilento). In tali aree gli indici di rischio potenziali, a cui ogni Comune risulta soggetto, sono risultanti da calcoli matriciali su variabili di esposizione, che permettono così di individuare cluster di pressione ambientale tra loro paragonabili, entro cui stratificare il campione di popolazione. Un approccio statistico ha permesso l'individuazione entro i cluster di un numero di soggetti da reclutare per l'analisi su matrice biologica umana: 4200 individui, distribuiti in rapporto 4:2:1 tra aree ad alto (2400 persone), medio (1200 persone) e basso impatto (600 persone) ambientale. [172] Soggetti di entrambi i sessi, compresi nella fascia di età tra i 20 e i 49 anni, residenti da almeno 5 anni continuativi nei Comuni di interesse per i quali, attraverso un prelievo ematico, si ricercano biomarcatori di esposizione, biomarcatori di effetto biologico precoce, biomarcatori di suscettibilità genetica individuale.

L'attuabilità dello studio è permessa dalla precisa progettazione e definizione delle procedure operative che, in ciascuna fase, garantiscono l'adeguatezza e la validità etico-scientifica dei metodi e dei piani d'azione, oltre che il rapido e proficuo raggiungimento degli obiettivi finali. Le fasi operative dello studio sono state articolate in sei principali aree d'azione:

- reclutamento
- arruolamento e visita medica
- prelievo e stoccaggio campioni in Biobanca
- fase analitica con generazione del rapporto di prova
- gestione ed elaborazione dei dati

A partire dall'ufficializzazione da parte del Comitato Etico è stato dato il via alla prima fase operativa: il Reclutamento dei soggetti eleggibili secondo i criteri di inclusione.

### **11.3 - Valutazione comparata del rischio**

La valutazione comparata del rischio adottata nell'ambito del Progetto SPES prende in considerazione le seguenti tre categorie di fattori rilevanti:

- fonti della contaminazione;
- percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli ambientali;
- bersagli della contaminazione.

La valutazione comparata del rischio sull'intero territorio regionale campano sarà effettuata considerando diversi parametri, che possono essere facilmente quantificabili attraverso dati disponibili, e che forniscono una rappresentazione dei tre elementi tipici della valutazione di rischio ambientale: sorgente, percorso e bersaglio.

### **11.4 - Sorgenti di contaminazione**

La procedura applicata fa riferimento esclusivamente alle fonti di potenziale contaminazione costituite da siti potenzialmente contaminati, siti contaminati e aree con elevato tasso di antropizzazione per i quali risulta necessario conoscere l'uso del suolo per ipotizzare i pericoli che rappresenta.

Le sorgenti prese in considerazione sono:

- uso del suolo: residenziale, commerciale/industriale e agricolo
- presenza di discariche controllate
- accertata presenza di sversamenti illeciti
- presenza di particelle del Decreto TdF
- presenza di siti potenzialmente contaminati o contaminati ai sensi del D. Lgs. 152/06 [173]
- presenza di impianti trattamento rifiuti (impianti di compostaggio, impianti di termovalorizzazione, impianti STIR, ecc.)
- presenza di traffico veicolare
- qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali

Tali parametri consentono di definire una zona maggiormente suscettibile a inquinamento. Ad esempio il parametro relativo all'uso del suolo può fornire informazioni implicite sul tipo e l'estensione di una potenziale presenza di inquinamento all'interno di un'area. Le zone destinate a siti industriali hanno

una probabilità di presentare zone con potenziale contaminazione (non accertata) maggiore delle zone residenziali o agricole.

I parametri relativi alla presenza di discariche controllate, di sversamenti illeciti, di particelle definite dal Decreto TdF, la presenza sul territorio analizzato di siti potenzialmente contaminati o contaminati ai sensi del D. Lgs 152/06 così come la presenza di impianti trattamento rifiuti (impianti di compostaggio, impianti di termovalorizzazione, impianti STIR, ecc.), consentono di definire una area più suscettibile a inquinamento rispetto ad un'altra partendo dalla supposizione che la presenza di tali elementi sul territorio costituiscano fonte di pressioni sull'ambiente.

L'intensità del traffico veicolare, il cui valore in questa valutazione comparata è definito sulla base della destinazione d'uso dell'area, rappresenta un'altra tipologia di pressione presa in considerazione per la valutazione dell'esposizione. Si ipotizza, infatti, che il traffico veicolare rappresenta una criticità all'interno di centri urbani a cui è associata una intensità di traffico più elevata, rispetto a zone industriali e commerciali e zone agricole dove si ha rispettivamente meno probabilità di congestione e quindi di presenza di inquinanti in atmosfera. Lo stato di qualità dei corpi idrici presenti nell'area in esame rappresenta anche una misura dello stato di qualità ambientale e quindi della potenziale pressione ambientale.

### **11.5 - Percorsi di contaminazione**

Sono i percorsi nei diversi comparti ambientali a seguito dei quali l'agente contaminante è trasferito al bersaglio. Durante tali percorsi gli agenti chimici sono soggetti a fenomeni di rilascio, trasporto, trasferimento e trasformazione. L'individuazione di tali percorsi e la loro caratterizzazione sono fondamentali al fine di valutare l'esposizione al bersaglio. In particolare, in funzione delle informazioni a disposizione, i principali percorsi presi in considerazione per i contaminanti dalle potenziali sorgenti di contaminazione sono:

- lisciviazione e trasporto in corpi idrici sotterranei
- trasporto in corpi idrici superficiali
- dispersione e trasporto in atmosfera

Tali percorsi vengono definiti sulla base di diversi parametri di seguito elencati:

- permeabilità del suolo;
- profondità del piano di falda;
- presenza di corpi idrici superficiali;

La permeabilità del suolo consente di definire in quale entità i contaminanti presenti in una data area possono raggiungere i corsi d'acqua da una sorgente di contaminazione attraverso il suolo. Il suolo, infatti, rappresenta un percorso critico nella valutazione del rischio: più il suolo è impermeabile, più tempo viene impiegato dai contaminanti per raggiungere i corpi idrici sotterranei e i corpi idrici superficiali. I valori di permeabilità saranno stimati sulla base di cartografie.

La profondità del piano di falda rispetto ad una potenziale sorgente di contaminazione consente di definire la suscettibilità del corpo idrico di essere raggiunto dai contaminanti presenti nel suolo superficiale o profondo. A profondità maggiori infatti sono associati tempi più lunghi di lisciviazione dei contaminanti verso il corpo idrico sotterraneo, mentre livelli più prossimi al piano campagna conducono a considerare il corpo idrico sotterraneo maggiormente suscettibile ad una potenziale contaminazione.[\[174\]](#)

I corpi idrici superficiali su un territorio caratterizzato da potenziali sorgenti di contaminazione costituiscono il principale percorso utilizzato dai contaminanti non-volatili verso i bersagli (uomo, flora e fauna). La presenza di corsi d'acqua in una data area è un dato facile da recuperare attraverso le mappe del Piano Territoriale Regionale (SIT Regione Campania). Ovviamente tale parametro tiene in considerazione soltanto la suscettibilità di un contaminante di essere trasportato da un corso d'acqua, in quanto la valutazione del rischio dovrebbe tenere in considerazione anche la natura del contaminante e la concentrazione e il tempo che il contaminante impiega per raggiungere il corpo idrico superficiale.

### **11.6 - Bersagli**

I bersagli rappresentano la popolazione esposta alle potenziali fonti di contaminazione. Per tale motivo al fine di caratterizzare il bersaglio sono presi in considerazione parametri relativi alla densità abitativa e alla destinazione d'uso del suolo. La destinazione d'uso del suolo insieme alla densità abitativa relativa consente di stimare quante persone sono esposte ad una potenziale sorgente di contaminazione in una determinata area in esame. Infatti le zone a destinazione d'uso residenziale presentano un maggior numero di abitanti e di recettori sensibili, quali i bambini e gli anziani, rispetto alle aree industriali/commerciali e agricole. In aree inoltre caratterizzate da conurbazione e intersezione degli spazi a diversa destinazione d'uso, la densità abitativa costituisce un parametro importante per l'intera valutazione comparata del rischio per l'esposizione all'inquinamento.

### **11.7 - Risultati attesi**

La definizione del rischio ambientale in popolazione di esposti a diversi fattori di rischio richiede una valutazione che prenda in considerazione il danno alla salute eventualmente provocato dai fattori ambientali in studio. Ciò comporta lunghi periodi di osservazione e una selezione di un campione di vaste dimensioni. Lo studio in oggetto si prefigge di raggiungere una stima del rischio attraverso un approccio innovativo, dato dalla valutazione di biomarkers in specifici gruppi di popolazione selezionati sia in base alle caratteristiche specifiche (sesso), sia a specifiche caratteristiche di esposizione (residenza, attività professionale, età).

Comunque, le attività di campionamento ed analisi, propedeutiche alla relativa elaborazione e spazializzazione di tutti i dati prodotti, saranno ultimate nel mese di dicembre 2017. A partire dall'inizio del 2018, i dati saranno correlati mediante procedure di analisi multicentriche al fine di ottenere informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## **12. Attività di contrasto ai roghi**[\[175\]](#)

Il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania evidenzia una tendenza, nell'ultimo quinquennio, alla diminuzione del fenomeno nei 90 Comuni di TdF. È un dato consolidato e confermato dalle segnalazioni dei Vigili del Fuoco. Si è scesi dai 3984 interventi complessivi effettuati nel 2012, ai 1814 interventi alla fine del 2016, con una differenza di -2170 interventi nelle due province (-55% circa), mentre su base provinciale il calo è stato di -1403 per Napoli (-52% circa) e di -767 per Caserta (-60% circa).

L'andamento complessivo sul quinquennio di significativa flessione resta confermato anche nel II quadrimestre del 2017, quando nei Comuni napoletani e casertani di TdF si sono contati complessivamente 1442 interventi di spegnimento di roghi di rifiuti dei VVFF, con una netta flessione rispetto a quelli dello stesso periodo del 2012 (3030 complessivamente, con una differenza percentuale del -52,5% circa); nel raffronto con i dati del II quadrimestre del 2016 (1278 interventi di spegnimento), si registra invece un sensibile aumento (164 interventi in più, con una differenza percentuale del +12,9% circa), principalmente riconducibile alla torrida stagione estiva del corrente anno che, in un quadro di generale e diffuso incremento del numero degli incendi, non ha risparmiato nemmeno il territorio di TdF, per lo specifico dei roghi di rifiuti.

In particolare, in provincia di Napoli, al 31 agosto 2017, si sono registrati 999 interventi di spegnimento di roghi di rifiuti dei VVFF, con una netta flessione rispetto a quelli dello stesso periodo del 2012 (1941 complessivamente, con una differenza percentuale del -48,7%), ma con un aumento

rispetto a quelli dl 31 agosto 2016 (882 complessivamente, con una differenza percentuale del +13,2%) (Tab.1)

**Tab.1** ? Incendi rifiuti e altre sostanze.

Vigili del Fuoco Napoli. Periodo gennaio ? agosto. Confronti anni 2012-2017.

In provincia di Caserta, al 31 agosto 2017, si sono registrati 443 interventi di spegnimento di rifiuti dei VVFF, con una netta flessione rispetto a quelli dello stesso periodo del 2012 (1089 complessivamente, con una differenza percentuale del -59,5%), ma con un aumento rispetto a quelli dello stesso periodo del 2016 (396 complessivamente, con una differenza percentuale del +11,9%) (Tab.2).

**Tab.2** ? Incendi rifiuti e altre

sostanze.

Vigili del Fuoco

Caserta. Periodo gennaio ? agosto. Confronti anni 2012-2017.

Anche in presenza di un trend sul lungo periodo complessivamente favorevole, resta ferma la necessità del mantenimento di un elevato livello di attenzione nell'azione di contrasto al fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti.

L'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania [\[176\]](#) (di seguito , Incaricato) ha promosso, d'intesa e in stretto raccordo con le Prefetture di Napoli e Caserta, con gli enti locali e con le altre istituzioni interessate, una serie di iniziative con l'obiettivo di incidere in maniera profonda e sistematica sui fattori che sono all'origine dei roghi e, soprattutto, del fenomeno a monte dell'abbandono abusivo di rifiuti su aree pubbliche e private.

In primo piano è l'azione coordinata e incisiva di contrasto condotta dalle Forze dell'Ordine che si avvale, nelle sei macro-aree del territorio TdF, del contributo dell'aliquota di 200 militari dell'Operazione Strade Sicure, militari specificamente dedicati alla vigilanza degli obiettivi più sensibili al rischio incendio di rifiuti.

Nel mese di giugno 2017, è stato messo a punto un nuovo modello di pianificazione delle azioni di prevenzione e di contrasto che, acquisito il parere favorevole dei Comitati per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica delle Prefetture di Napoli e di Caserta, ha consentito di conseguire, nei mesi di luglio e agosto, risultati positivi. (Tab.3 e 4).

**Tab.3** ? Risultati operativi "Terra dei Fuochi" ? Napoli ?

**Tab.4** ? Risultati operativi "Terra dei Fuochi" ? Caserta ?

Con specifico riferimento alle operazioni in prossimità delle aree ove sono presenti insediamenti rom in provincia di Napoli (Casoria, Caivano, Acerra-Pomigliano D'Arco, Giugliano, Napoli Scampia), si sono rilevati risultati che sono analogamente indicativi della migliorata capacità operativa delle aliquote militari. [\[177\]](#)

Interventi sono stati concentrati nella lotta all'abusivismo in settori chiave (edile, tessile, etc.), attraverso azioni di controllo ad ampio raggio da parte delle Forze dell'Ordine, delle Polizie Locali, delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, mirate su aziende spesso totalmente o parzialmente in nero. Segnatamente sotto questo profilo, va evidenziata la collaborazione con la Procura Generale della Corte di Appello di Napoli e le Procure di Napoli, Napoli Nord, Nola e Santa Maria Capua Vetere, per promuovere fin dalla fase di intervento di spegnimento da parte dei VVFF un approccio di intelligence verso i rifiuti abbandonati o combustibili, orientato a risalire la filiera dell'illegale smaltimento sino al produttore.

Sul versante delle sinergie inter-istituzionali, è stato definito uno specifico Protocollo d'intesa [\[178\]](#) sottoscritto dall'Incaricato, dal Presidente della Regione Campania, dai Prefetti di Napoli e Caserta e



dal Presidente di Anci Campania.

Elementi qualificanti del Protocollo d'Intesa sono:

- allestimento, a cura e spese della Regione Campania, di 4 presidi operativi di prossimità nelle province di Napoli e Caserta (operativi dal 1° agosto 2017, nei territori comunali di Giugliano, Massa di Somma, Marcianise e Mondragone), per concorrere all'attivazione di focus territoriali a garanzia della chiusura del ciclo di attività operative e strumentali realizzate dai VVFF, dalle amministrazioni comunali e dal sistema delle società regionali (SMA Campania e Campania Ambiente);
- sviluppo di soluzioni che consentano di sfruttare al massimo le potenzialità delle piattaforme informative esistenti[179] per realizzare la messa a sistema e la condivisione delle informazioni acquisite, con particolare riguardo ai dati provenienti dai sistemi di videosorveglianza, di tele-pattugliamento e di tele-rilevamento, per orientare la pianificazione delle attività di contrasto ai fenomeni di sversamento illecito e incendio di rifiuti;
- costituzione di una sezione operativa della cabina di regia, prevista dal Patto per la TdF[180], con il compito di assicurare una unitaria sede di confronto per l'analisi delle risultanze delle piattaforme informative disponibili e delle criticità rilevate, sviluppando un sistema di supporto alle decisioni funzionale al monitoraggio del fenomeno, alla verifica dell'andamento della attività in corso e alla pianificazione di nuove iniziative di prevenzione e di contrasto.

Inoltre, in esecuzione dello stesso Protocollo d'Intesa, nel luglio 2017, è stata sottoscritta dalla Regione Campania e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri apposita convenzione per la vigilanza e il monitoraggio per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare dei territori campani, con particolare attenzione al bacino territoriale di TdF, con riferimento alla lotta all'abusivismo edilizio, allo sversamento dei rifiuti e all'inquinamento della falde acquifere, con l'utilizzo delle tecnologie ausiliarie al controllo del territorio. In questo contesto, la regione Campania si è impegnata a finanziare l'acquisto da parte dell'Arma dei Carabinieri delle attrezzature e dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (APR) per le attività di vigilanza e monitoraggio del territorio.

È opportuno richiamare l'azione di stimolo e sensibilizzazione delle 90 amministrazioni locali ricadenti nel territorio della TdF, a cura dell'Incaricato, con la definizione di linee di indirizzo relative a strumenti, opportunità e azioni previste per i territori colpiti dai fenomeni di sversamento illecito e incendi di rifiuti.

Infine, nell'ambito delle iniziative sviluppate nel corso del tempo dall'Ufficio dell'Incaricato, un ruolo di primo piano va senza dubbio riconosciuto all'attuazione del Protocollo d'Intesa per gli interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso abbandonati nel territorio delle province di Napoli e Caserta (c.d. Protocollo Ecopneus).[181]

L'attuazione del Protocollo a tutt'oggi ha consentito, per i Comuni di TdF che vi aderiscono, il recupero di oltre 16.000 tonnellate di pneumatici fuori uso (PFU), con lo stoccaggio in aree idonee e il prelievo gratuito da parte del consorzio Ecopneus. In considerazione del numero ancora contenuto degli aderenti, a fronte degli indiscussi benefici, l'Incaricato ha sviluppato un'azione di stimolo e di sensibilizzazione all'adesione al Protocollo Ecopneus nei confronti delle amministrazioni locali. Azione che ha sortito, dal marzo 2017, un incremento del 18% del numero degli aderenti.

A dare una valenza anche sociale al Protocollo Ecopneus sono stati realizzati progetti di pubblica utilità della gomma riciclata, ottenuta dal trattamento dei PFU:

- consegna, avvenuta il 4 aprile 2017, all'Amministrazione comunale di Caivano (Na), nel quartiere Parco Verde, di un campo polivalente per calcio, basket, pallavolo e di un'area giochi realizzata con polverino di gomma ricavato da 15.000 Kg. di gomma riciclata da PFU;
- iniziativa #SCAMPIARINASCE, per la realizzazione nel quartiere Scampia di Napoli, di campo di calcio in erba sintetica con gomma riciclata da PFU, omologato dalla Lega Nazionale Calcio. Inaugurazione prevista per novembre 2017.

### **tutela sanitaria** [\[182\]](#)

Nel corso della XVII legislatura sono state emanate numerose disposizioni per disciplinare la gestione dei rifiuti in alcune regioni in cui è stato dichiarato in passato lo stato di emergenza e nelle quali permangono criticità gestionali. Il maggior numero di disposizioni ha riguardato la Campania, e nello specifico la TdF.

#### **13.1 ? Norme per gestione rifiuti in Campania**

Le norme emanate per il superamento della situazione di criticità in Campania sono numerose. Le principali disposizioni hanno riguardato:

- prolungamento, da 2 a 3 anni, del mandato dei Commissari straordinari (nominati dal Presidente della Regione Campania) incaricati della realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania [\[183\]](#);
- nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di ulteriori commissari (commissari ad acta) con il compito di provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le connesse iniziative necessarie [\[184\]](#);
- divieto, nelle more del completamento degli impianti di cui al punto precedente e comunque non oltre il 21 agosto 2015, di importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento [\[185\]](#);
- proroga sino al 31 dicembre 2015 della durata del periodo durante il quale, nel territorio della Regione, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai Comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province [\[186\]](#);
- inclusione, per la regione Campania, della somma corrispondente al contributo di ristoro ambientale tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES [\[187\]](#), sostituita dalla TARI [\[188\]](#);
- proroga, al 31 dicembre 2015, dell'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania [\[189\]](#). Su tale proroga si è intervenuto [\[190\]](#) disciplinando il funzionamento dell'UTA [\[191\]](#). Tale proroga è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2016 [\[192\]](#), al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, e fino al 31 dicembre 2017 [\[193\]](#);
- interconnessione diretta al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) [\[194\]](#) da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano [\[195\]](#);
- nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in Provincia di Salerno [\[196\]](#);
- possibilità [\[197\]](#), nelle more del completamento degli impianti di recupero/trattamento dei rifiuti e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti [\[198\]](#).

Ulteriori disposizioni [\[199\]](#) riguardano il compostaggio fuori Regione dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Campania [\[200\]](#).

Si ricorda altresì la proroga della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castel Volturno [\[201\]](#) e, nello specifico, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (n.425 del 16 dicembre 2016) [\[202\]](#) è stato disciplinato il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno.

Una considerazione particolare merita la normativa inerente lo smaltimento delle ecoballe [\[203\]](#). Si interviene [\[204\]](#) nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania al fine di pervenire alla soluzione della situazione di grave criticità perdurante nella Regione a causa della presenza di una

ingente quantità di rifiuti imballati (c.d. ecoballe), collocati in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila. Il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea [205].

Per sanare tale situazione [206] è stato previsto che il Presidente della Regione Campania predisponga un piano straordinario di interventi di smaltimento delle "ecoballe", anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, e di bonifica dei siti non interessati dalla citata messa in sicurezza [207]; disciplinate le modalità e i tempi di approvazione del piano [208] nonché i termini per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi [209]. Nelle more dell'approvazione del piano, è stato affidato al Presidente della Regione Campania il compito di predisporre e attuare un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30% delle ecoballe presso impianti nazionali ed esteri [210]. Per la copertura finanziaria del Piano è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze [211], con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni immediatamente trasferiti alla Regione Campania per il finanziamento del Piano stralcio [212].

Nello specifico, si riporta l'art. 2 del D.L. 185/2015 inerente "Interventi straordinari per la Regione Campania": [213]

"1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predisponde un piano straordinario d'interventi riguardanti:

a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.

2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il piano approvato è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento. Il Piano è successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea.

3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le finalità di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificato dal Presidente della Regione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.

6. In caso di mancata approvazione del Piano entro il termine di cui al comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma dell'attività, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Rimane impregiudicata ogni questione riguardante le sentenze di cui al comma 1.

7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predisporre e attuare, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.

8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applica il Protocollo stipulato dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Regione Campania."

### **13.2 ? Norme per TdF**

Il Governo ha emanato il D.L. 136/2013 in riferimento al problema dei roghi di rifiuti nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, denominato "Terra dei Fuochi"; alla mappatura dei terreni agricoli al fine di garantire la sicurezza agroalimentare in Campania e al monitoraggio sanitario della popolazione ivi residente.[\[214\]](#)

Su questi aspetti, alcune considerazioni in merito anche a importanti modifiche apportate al decreto legge nel corso dell'esame in Assemblea.

· Per quanto riguarda la mappatura dei terreni agricoli in Campania e la bonifica dei siti, è disciplinato "lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura[\[215\]](#). In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, in considerazione delle capacità fitodepurative nonché di quelli da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari[\[216\]](#). Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati assegnati ulteriori stanziamenti allo svolgimento delle indagini: "100.000 euro nel 2013 e 3.900.000 euro nel 2014. Si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica".[\[217\]](#) Per agevolare lo svolgimento delle indagini tecniche e per garantire la tutela agroambientale, è stato integrato di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, il programma «Interventi per soccorsi» della missione «Soccorso civile» del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.[\[218\]](#)

· È istituito un Comitato Interministeriale e una Commissione[\[219\]](#) con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale nelle acque di falda, nei pozzi e nei terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi[\[220\]](#) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori. La Commissione deve, inoltre, prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Si prevede, inoltre, che tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le società partecipate della regione che operano in tali ambiti.

· È prevista la possibilità di costituire consigli consultivi della comunità locale[\[221\]](#). Tale disposizione prevede che la regione Campania trasmetta le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla Commissione che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza da rendere pubbliche con strumenti idonei.

· È prevista la destinazione delle somme di denaro o delle risorse oggetto di confisca agli interventi di bonifica della regione Campania[\[222\]](#) (comma 5-bis). Si specifica che una quota del Fondo unico giustizia, che concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e

bonifica della regione Campania, è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione di talune fattispecie di reato (traffico illecito di rifiuti) commesse nel territorio della regione Campania.

· Specifiche disposizioni sono state previste in materia di tutela della salute e di azioni di monitoraggio sanitario, sia per la Regione Campania che per la Puglia. È stato previsto che le due regioni, per gli anni 2014 e 2015, definiscano su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità la tipologia e le modalità di offerta degli esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente in taluni comuni localizzati nelle due regioni e specificati nella norma[223]. Gli esami sono effettuati senza alcuna compartecipazione della spesa da parte dei pazienti.[224] Nel corso dell'esame in Assemblea, la norma è stata integrata al fine di aggiungere le attività di prevenzione a quelle di screening sanitari e di specificare il carattere integrativo delle risorse spettanti alle regioni Campania e Puglia. Per tali attività è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro[225], da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Inoltre, sono state inserite due previsioni analoghe per la Campania e la Puglia, al fine di analizzare e pubblicare i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale (SIN) delle due regioni, nonché aggiornarlo stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici.[226]

Alcune modifiche a tale disciplina sono state successivamente apportate[227], volte a: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di nuovi elementi[228]; attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta[229].

Al fine di contrastare il fenomeno dei roghi dei rifiuti nella terra dei fuochi[230], è stata prevista la possibilità per i prefetti delle province della Regione Campania di avvalersi di personale militare delle Forze Armate fino ad un massimo di 850 unità nell'ambito del piano di impiego operativo[231], per l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità, che, successivamente, è stato prorogato al 31 marzo 2015[232]. Ulteriore proroga ne ha esteso l'utilizzo al 30 giugno 2015[233] e, specificatamente per le esigenze dei Prefetti delle province della regione Campania, ha consentito fino al 31 dicembre 2015 l'utilizzo di un contingente non superiore a 200 unità di personale militare. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.

Con la Legge di Stabilità 2016[234] è stato istituito un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della TdF. Si assegna al fondo una dotazione di 300 milioni di euro (150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017). In particolare, si specifica che, nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica.

### **13.3 ? Delitti contro l'ambiente**

Rimarchevole, nonché attesa da anni, la legge 22 maggio 2015, n. 68 inerente "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che riforma la disciplina dei reati ambientali.[235]

Il provvedimento introduce nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente stabilendo pene più gravi rispetto all'attuale sistema sanzionatorio che attualmente punisce tali illeciti prevalentemente attraverso contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006). Infatti il quadro normativo dei reati ambientali ? c.d. Codice dell'ambiente ? individuava

reati di pericolo astratto, prevalentemente collegati al superamento di valori soglia, puniti a titolo di contravvenzione. Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.

La legge n. 68 del 2015 conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente ma aggiunge con un nuovo Titolo VI-bis del codice penale - ulteriori fattispecie, aventi natura di delitto, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente.

Si prevedono cinque nuovi delitti:

- inquinamento ambientale[236], che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna»; aggravanti di pena sono previste se l'inquinamento riguarda specifiche aree protette nonché[237] provochi lesione o morte di una o più persone.
- disastro ambientale[238], che sanziona con la reclusione da 5 a 15 anni, alternativamente, un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La nuova norma prevede una clausola di salvaguardia ("fuori dai casi previsti dall'articolo 434"), volta a differenziare il disastro ambientale dal delitto relativo al crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che ha finora svolto funzione di supplenza per la mancanza di uno specifico delitto di disastro ambientale. Anche il disastro ambientale prevede un'aggravante ove il danno si produca in specifiche aree protette.
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività[239], che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente»; specifiche aggravanti sono previste in relazione all'entità del possibile danno per l'ambiente.
- impedimento del controllo[240], che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti.
- omessa bonifica[241], che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.

Il provvedimento, inoltre, contiene ulteriori misure:

- stabilisce diminuzioni di pena per l'ipotesi colposa di inquinamento ambientale e di disastro ambientale[242] nonché per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso[243]);
- prevede un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l'ambiente [244];
- introduce nel codice penale il nuovo articolo dell'aggravante ambientale[245] in base a cui la pena è aumentata quando un fatto-reato sia commesso per la commissione di un delitto contro l'ambiente;
- prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato[246];
- stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per equivalente (analoga disposizione è inserita nel Codice dell'ambiente, per il delitto di attività

- organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260, comma 4-bis);
- obbliga il condannato al recupero e ? ove possibile ? al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi[247];
  - prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione;
  - prevede che alla condanna per tali delitti consegue l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  - impone al pubblico ministero precedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente;
  - coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
  - introduce nel codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi ambientali ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.

### **13.4 ? Siti inquinati e norme sul danno ambientale**

La disciplina sulla bonifica dei siti inquinati[248] ha subito nel corso della XVII legislatura diverse modifiche e integrazioni finalizzate a favorire ed accelerare i processi di bonifica e di riqualificazione delle aree contaminate. In materia di danni all'ambiente sono invece state approvate norme per la chiusura del contenzioso con l'UE e la riscrittura della disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale.

#### **Siti inquinati di interesse nazionale (SIN)**

Nelle disposizioni in materia di bonifica (D. Lgs. 152/2006), fu disciplinata l'individuazione dei Siti Inquinati di interesse Nazionale (SIN), per i quali la procedura di bonifica adottata è quella ordinaria con la competenza in capo al Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle attività produttive.  
[249]

Tali siti sono individuabili in relazione alle caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.[250] Con il D.M. 11 gennaio 2013, sono stati indicati 18 siti di interesse nazionale (dei 57 SIN esistenti in precedenza) che sono stati trasferiti alla competenza regionale in quanto non soddisfacevano i requisiti previsti[251]. Tra questi, si menziona in particolare quello della Regione Campania: "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano", nel cui ambito insiste parte del territorio riconducibile alla Terra dei Fuochi.

Considerata la sentenza del TAR Lazio che ha reintegrato il sito "Bacino del fiume Sacco" tra quelli di interesse nazionale, sono 40 i SIN rimasti di competenza statale.

Informazioni aggiornate, benché sintetiche, sulle attività di bonifica dei SIN e gli stanziamenti finalizzati sono state fornite nel documento pubblicato dal Ministero dell'ambiente e relativo al question time tenutosi al Senato nella seduta del 19 gennaio 2017. E nello specifico della Tdf: "le iniziative di contrasto e di prevenzione di un fenomeno così pluri-fattoriale richiedono un lavoro di raccordo complesso, nel quadro delle attività promosse dal Patto per la Terra dei Fuochi, e coordinate presso la Cabina di regia inter-istituzionale con le Prefetture, la Regione Campania e gli enti locali. Tra le numerose misure adottate si evidenziano, in particolare, il potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine (138 fermi di persone sospette; sono stati censiti e segnalati 1809 siti di abbandono di rifiuti; sono stati effettuati interventi su 356 luoghi di incendio in atto; 756 controlli sui rivenditori di pneumatici, 477 su opifici tessili, 459 in agricoltura, 1660 su cantieri edili; hanno inoltre elevato 4020 contravvenzioni per violazioni amministrative e 1329 denunce per violazioni ambientali; hanno eseguito 108 arresti, di cui 75 per il reato di incendio di rifiuti, 564 sequestri di aree interessate da scarico abusivo e combustione di rifiuti, 340 sequestri di veicoli impiegati per il trasporto; hanno infine comminato quasi 500.000 Euro di sanzioni amministrative).

Sul versante roghi, l'anno 2016 ha confermato la tendenza in costante diminuzione degli incendi dolosi di rifiuti nelle aree delle province di Napoli e di Caserta. Con esclusivo riferimento ai Comuni della c.d. Terra dei Fuochi, si registrano punte di oltre il 70% in meno rispetto allo scorso anno. Tale risultato è stato possibile anche grazie al controllo ad ampio raggio da parte delle Forze dell'Ordine, delle Polizie locali e degli Ispettorati del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail, mirate sulle aziende che trattano le categorie merceologiche connesse agli abbandoni e ai roghi sulle aree nelle quali sono insediate.

Si segnala inoltre che il protocollo Ministero Ambiente-Incaricato del Governo-Ecopneus ha consentito ai Comuni aderenti di rimuovere gratuitamente oltre 16.000 Tonnellate di gomme abbandonate su strade e aree pubbliche.

L'individuazione ed il potenziamento delle opportune azioni dirette a fronteggiare dette emergenze ambientali, rappresentano una priorità per il Ministero dell'ambiente che presiede il Comitato Interministeriale istituito con decreto legge n. 136 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) con il compito di "determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della Regione Campania".

Nell'ambito del citato Comitato è stata istituita apposita Commissione quale organo tecnico-operativo, la quale ha avviato un approfondito esame delle diverse e complesse questioni poste all'attenzione dalle linee di indirizzo fornite dal Comitato Interministeriale, giungendo nel maggio scorso all'adozione di un programma degli interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei territori della c.d. TdF.

Nello specifico, il piano elaborato dalla Commissione, caratterizzato da interventi di ampio respiro, mira a coniugare il delicato tema del monitoraggio e della bonifica delle aree agricole, con quello delle iniziative di screening e di prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini e ancora con quello del permanere di fenomeni di illegalità e di inciviltà che attengono allo smaltimento abusivo dei rifiuti. Il documento è stato oggetto di esame ed approvato dal Comitato Interministeriale, che si è riunito presso il Ministero dell'ambiente il 2 agosto scorso, il quale ha altresì deliberato la sua trasmissione alla Cabina di regia per la programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020, ai fini del successivo esame da parte del CIPE.

Per quanto concerne le linee finanziarie strumentali agli interventi indicati nel programma della Commissione, si fa presente che il fabbisogno economico complessivo per le misure previste è pari a 103,425 milioni di Euro.

Si segnala, inoltre, che in attuazione delle disposizioni urgenti previste dal predetto decreto-legge 136 del 2013, il Ministero dell'ambiente ha già predisposto lo schema di Regolamento concernente i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. Tale schema è stato trasmesso dalla competente Direzione Generale del Ministero all'Istituto Superiore di Sanità, all'ISPRA ed al Centro Ricerche Agricoltura per il necessario confronto tecnico-scientifico con tali enti, funzionale all'ulteriore seguito dell'iter di approvazione del provvedimento. Al riguardo il Ministero è costantemente impegnato nell'attività di monitoraggio in ordine al predetto iter.

Si fa presente, infine, che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per l'effettuazione di interventi di carattere economico, sociale ed ambientale nei territori della Campania noti come "Terra dei fuochi".

Nel novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto la bozza di decreto nel quale sono stati individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le rimanenti risorse pari a 297 milioni di euro, inviata al Ministro dell'economia e delle finanze per condivisione e le valutazioni di competenza ai fini della successiva firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri".[\[252\]](#)



Comunque nel corso della XVII legislatura sono state introdotte diverse disposizioni relative ai siti inquinati di interesse nazionale (SIN)[253] ed è stata prodotta una intensa attività parlamentare.[254]

### **Norme sul danno ambientale**

Il primo intervento in materia di danni all'ambiente effettuato nel corso della XVII legislatura è rappresentato dall'articolo 25 della legge europea 2013[255] che ha modificato in più punti la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, contenuta nella parte sesta del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), al fine di superare le seguenti contestazioni formulate dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione 2007/4679:

- violazione della regola generale della responsabilità oggettiva (art. 3, par. 1 della direttiva)[256]. La previsione della regola della responsabilità oggettiva risarcitoria è introdotta, in particolare, sganciando, dai requisiti del dolo e della colpa la responsabilità per danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III della direttiva;
- violazione degli articoli 1 e 7 e dell'allegato II della direttiva, per la previsione del risarcimento pecuniario in luogo della riparazione. In proposito l'art. 25 prevede, in particolare, una serie di modifiche all'art. 311 del D. Lgs. 152/2006 con riferimento alle procedure risarcitorie modificando l'ambito di applicazione ed eliminando, sia nella rubrica della norma che al comma 2, ogni riferimento al risarcimento per equivalente patrimoniale. Viene pertanto previsto, in primo luogo, l'obbligo di riparazione e, solo qualora le misure di riparazione siano state in tutto o in parte omesse o comunque attuate in modo incompleto o difforme dai termini prescritti, viene stabilito che il Ministro dell'ambiente provvede ad una determinazione dei costi necessari per dare completa e corretta attuazione alle misure citate e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (lettere f) e g) del comma 1);
- violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva, per aver inserito una previsione non contemplata dalla direttiva stessa cioè l'inapplicabilità della tutela risarcitoria[257] alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale[258]. Sul punto si interviene consentendo così che la disciplina sulla tutela risarcitoria possa essere applicata anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti o sia stata avviata o intervenuta la bonifica dei siti.[259]

Un ulteriore intervento è stato recentemente operato[260] modificando la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all'interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.Lgs. 152/2006).[261]

### **13.5 ? Disegni di legge approvati in tema ambiente nel corso della XVII Legislatura [262]**

- C.4601  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
- S.2853  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
- S.2692

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

· [S.2568](#)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

· [C.68-110-1945-B](#)

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 19 maggio 2016

· [S.2312](#)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto a Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

· [S.2195](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

· [C.3495](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

· [C.2093-B](#)

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

· [C.348-B](#)

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

· [S.1345-B](#)

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

· [C.2894](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

· [S.1651](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

· [S.1541-B](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

· [S.1275](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

· [S.941](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

## 14. CONCLUSIONI

### INTRODUZIONE

- L'Indagine conoscitiva "Inquinamento ambientale ed effetti sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica", preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi" (*di seguito* TdF) è stata autorizzata dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 giugno 2013.
- Finalizzata a "comprendere" il fenomeno nelle sue varie e complesse componenti, l'indagine

origina dall'ineludibile necessità di tutelare il diritto fondamentale alla salute di vaste popolazioni esposte a inquinanti ambientali, smaltiti illecitamente e per lunghi anni in maniera criminale.

· Avvalendosi di relazioni, audizioni e sopralluoghi nei territori a maggiore impatto inquinante, sono stati approfonditi, con analisi di dati scientifici disponibili e metodologia interdisciplinare, vari aspetti ambientali e biomedici tra loro correlabili.

· L'obiettivo è anche quello di fornire un impulso a idonee attività legislative o di sindacato ispettivo finalizzate ad attivare procedure per la tutela della salute dei cittadini nonché consentire una correlazione, assolutamente necessaria e di prioritaria utilità metodologica, tra: 1) cartografia degli insediamenti urbani; 2) caratterizzazione dei territori inquinati; 3) georeferenziazione delle patologie; 4) indicatori di esposizione; 5) valutazione delle associazioni fra variabilità degli indicatori di salute (mortalità, morbosità, malformazioni congenite, sex ratio) e quella degli indicatori di contaminazione ambientale.

· L'indagine ha richiesto un tempo adeguato, per l'insufficiente o solo parziale disponibilità di dati all'atto della formalizzazione della stessa e così negli immediati tempi successivi. Ad esempio, si ricorda la limitata disponibilità degli indicatori ambientali e di salute della popolazione residente.

· Sono stati analizzati gli aspetti inerenti le patologie tumorali in relazione all'area TdF. Non sono riportati in questa Relazione quelli di riferimento alle malformazioni fetoneonatali e l'epigenetica (studio delle modifiche chimiche, a carico del DNA o delle regioni che lo circondano, che non coinvolgono cambiamenti nella sequenza dei nucleotidi) che richiedono ulteriori approfondimenti sulla base di dati georeferenziati maggiormente documentati e a tutt'oggi non disponibili. Comunque, è dato scientificamente consolidato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embrio-fetale con potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e manifestazione di malattie nell'infanzia, nel corso della vita e attraverso trasmissione transgenerazionale.

· Con l'indagine si rileva: 1) l'esatta definizione del territorio definito e perimetrato come "TdF"; 2) il valore dei tenori di fondo naturali (*background*) degli elementi chimici presenti nei suoli del territorio indagato, in modo da poter discriminare tra valori di concentrazioni di fondo relativamente "normali" (geogenica) e contaminazioni "anomale" dovute ad attività antropiche (antropogenica); 3) i livelli di inquinamento del territorio, nelle sue diverse componenti di suolo, acque ed aria, attraverso le attività, e relative risultanze, di gruppi di lavoro e istituzioni appositamente attivate; 4) i possibili effetti che tale inquinamento abbia potuto determinare sulla salute della popolazione generale, con particolare riferimento a patologie neoplastiche; 5) i possibili effetti sulla salute della popolazione infantile residente, in considerazione della maggiore vulnerabilità che hanno appunto i bambini in contesti di pressione ambientale, a causa della peculiarità della loro fase di crescita; 6) la disponibilità sul territorio regionale di "indicatori di esposizione", prima ancora che di esito, acquisita attraverso attività di biomonitoraggio su campioni di popolazione residente.

· Dall'indagine emerge l'importanza di una rigorosa metodologia interdisciplinare che potrà dare proficui risultati se condivisa dalle tante istituzioni coinvolte sul tema, evitando inutili e improduttive frammentazioni con parcellizzazioni di analisi o di interventi nei più vari settori.

### **TERRA dei FUOCHI (TdF)**

· TdF è un vasto territorio che comprende parte delle Province di Napoli e Caserta: principalmente nel quadrilatero situato tra il Litorale Domitio, l'agro Aversano-Atellano, l'agro Acerrano-Nolano e Vesuviano e la città di Napoli.

· Il territorio attualmente perimetrato come TdF include 90 Comuni. Suddivisi per Registro Tumori (RT)/ASL sono: 34 per il RT/ASL Caserta; 35 per il RT/ASL Napoli 3 Sud; 20 per il RT/ASL Napoli 2 Nord; 1 per RT/ASL Napoli 1 Centro.

· L'espressione drammaticamente sintetizza ciò che in quelle terre da anni, soprattutto tra gli anni novanta e il primo decennio del duemila, si è verificato: un irresponsabile e incontrollato sversamento di sostanze tossiche, scorie e rifiuti di ogni genere, cui spesso è seguito il loro incenerimento. Un inquinamento criminale e sistematico che ha potuto contare su negligenze, omissioni, silenzi e sulla

tragica impreparazione ad arginare il fenomeno. Ormai TdF è l'identificativo, a livello nazionale e non solo, di un territorio che, per grave approssimazione, rappresenterebbe l'intera Campania. Da cui ingiustificate ricadute anche in ambito economico e commerciale.

- Si è evidenziata una tardiva sensibilizzazione alla realizzazione di interventi finalizzati alla rigorosa valutazione di criticità già ampiamente riconosciute nonché alla programmazione e realizzazione di tempestivi piani di prevenzione sanitaria e risanamento ambientale.

- Un ruolo significativo e meritorio è stato svolto da Associazioni, Comitati, comunità per una diffusa sensibilizzazione e per costante attenzione finalizzati allo sviluppo di opportuni interventi in ambito ambientale e sanitario.

- Elemento di criticità rilevato, a fronte dell'indicazione territoriale TdF, è che la stessa perimetrazione sia stata seguita, e non preceduta, da una identificazione puntuale delle aree territoriali potenzialmente a rischio ambientale. Pertanto, si è dichiarato a "rischio salute" oltre la metà dei residenti di una regione di circa 6.000.000 di abitanti, prima ancora di avere a disposizione alcun preliminare esito analitico di indagini ambientali.

- I Comuni che rientrano nella TdF, anche se considerati da un punto di vista amministrativo come una unica e omogenea area geografica, presentano delle peculiarità sia rispetto al restante territorio regionale, sia al proprio interno in relazione alle rispettive disponibilità di suolo agricolo oggetto degli sversamenti illegali, alla tipologia dei rifiuti sversati, ai livelli di antropizzazione delle aree circostanti gli sversamenti. Diversità ulteriori sono riferite alla diversa popolosità e densità abitativa, oltre che alla struttura e organizzazione urbana dei Comuni (si va da Comuni con oltre 100.000 abitanti a Comuni con meno di 5000 abitanti). A tutti questi fattori possono corrispondere diversi fattori di rischio che possono tradursi in altrettanti fattori di confondimento nel momento in cui si cerca un fattore di rischio unico e comune per un'area geografica così estesa ed eterogenea e con una popolazione di circa tre milioni di abitanti.

- Il monitoraggio ambientale (capillare e diffuso), l'efficacia delle indagini giudiziarie, la scientificità nelle rilevazioni epidemiologiche "georeferenziate" possono rappresentare una logica correzione della mera definizione "per legge" della TdF. In sintesi, maggiori e diffuse garanzie non più limitate ad una sola area, per quanto territorialmente vasta e densamente popolata.

- La situazione ambientale della TdF è peculiare e complessa. La presenza di siti contaminati, lo scarso stato qualitativo dei corpi idrici; le pratiche di smaltimento illegale dei rifiuti e la combustione incontrollata di sversamenti illeciti, rendono molto complessa l'identificazione della popolazione esposta. È verosimile che la popolazione residente nei Comuni di tale area sia stata sottoposta, nel corso degli anni, anche all'effetto combinato di diversi e altri fattori quali attività occupazionali e inquinamento delle diverse matrici ambientali nonché stili di vita. Inoltre, in tale popolazione l'effetto combinato di tali fattori provoca un aumento della suscettibilità alle patologie cronico degenerative.

- Individuare in una determinata popolazione sia biomarcatori di esposizione (contaminanti ambientali) che quelli di danno/effetti (ossidativi, epigenetici, metabolici, immunologici, ecc.) potrà permettere di valutare anche il ruolo di marcatori di suscettibilità/funzionali (in particolare mutazioni/polimorfismi di geni del riparo del DNA, condizioni virologico-immunitarie) che integrati fra loro possono dare una misura affidabile di rischio biologico per la salute.

## **DIRITTO alla SALUTE**

- L'indagine conoscitiva si fonda sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato e garantito.

- Il diritto alla salute è disciplinato dall'art. 32 Cost. e è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili e ha duplice natura: 1) costituisce un diritto fondamentale dell'individuo che si basa sulla tutela dell'integrità fisico-psichica della persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati o dei datori di lavoro; 2) tutela un interesse collettivo della società a non subire conseguenze negative da situazioni igienico-sanitarie non controllate che potrebbero essere causa e diffusione di malattie.

- Il diritto alla salute, riconosciuto e garantito dal nostro ordinamento attraverso il Servizio

Sanitario Nazionale (universale e solidale), richiede la realizzazione di politiche adeguate per il singolo cittadino e la collettività, anche attraverso un sistema organico di norme giuridiche volte a disciplinare il rapporto uomo-ambiente-salute.

· Con il combinato disposto degli artt. 32 e 2 Cost., si attribuisce al diritto alla salute anche un contenuto di socialità e di sicurezza in modo che si possa configurare non solo come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma come diritto all'ambiente salubre, tutelabile nei confronti di qualunque soggetto, pubblico e privato, che rischi di sacrificarlo o anche solo di comprimerlo.

· Una qualsiasi attività eccedente la normale tollerabilità che pregiudichi, ad esempio, la salubrità dell'ambiente in cui un soggetto vive o lavora, danneggiando così il suo benessere biologico e psichico, risulta senz'altro lesiva del suo diritto alla salute, legittimando l'interessato a chiedere la sospensione dell'attività stessa, senza alcun condizionamento da eventuali interessi di altro ordine e grado.

· Al diritto alla salute si collega l'obbligatorietà e vincolatività degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, difendendolo dalle varie forme d'inquinamento e di degrado, tra i quali gli illeciti ambientali, che conculcano l'effettiva realizzazione del diritto stesso.

### **METODOLOGIA INDAGINE CONOSCITIVA**

· La complessità di analisi del fenomeno TdF è rappresentata dal fatto che non si tratta di una o poche fonti inquinanti facilmente identificabili e a caratterizzazione conosciuta, bensì dalla presenza contestuale sul territorio di molteplici fonti di esposizione tra loro notevolmente diverse (caratterizzazione: da abbandoni di rifiuti e materiali inerti a interramenti di sostanze pericolose dalla diversa caratterizzazione chimico fisica; dimensione: da discariche illegali occupanti aree di meno di 1000 mq. Di estensione, a siti di smaltimento di oltre 10.000 mq di estensione; concentrazioni territoriali: i siti di smaltimento sono distribuiti in modo puntiforme sul territorio con diverse concentrazioni su territori comunali, in relazione anche alla disponibilità di suolo agricolo da utilizzare).

· È una situazione territoriale estremamente eterogenea per esposizione delle popolazioni, legata a numerosità, dimensione e tipologie delle fonti inquinanti nei diversi Comuni inclusi nella TdF, che rendono l'analisi epidemiologica molto complessa.

· La complessità di tale quadro impone di prendere in considerazione più variabili che possono essere di volta in volta diverse tra loro: 1) diversità delle sostanze inquinanti, molto spesso coesistenti in una stessa area; 2) diversità delle matrici inquinate (aria, suolo, acque); 3) modalità di diffusione delle sostanze inquinanti e, quindi, di "contatto" con le popolazioni esposte; 4) diversità degli organi o sistemi bersaglio in relazione alle diverse sostanze inquinanti; 5) diversità dei meccanismi di cancerogenesi attivati; 6) difficoltà di identificare le popolazioni a rischio.

· Le peculiarità relative alla distribuzione e tipologia delle fonti di inquinamento nella TdF rendono, a nostro avviso, fortemente improprio aggregare in un'unica area a rischio omogeneo una intera macroarea geografica composta da 90 Comuni e una popolazione di circa tre milioni di abitanti. È possibile, infatti, che si determinino alcuni *bias*: 1) cercare un effetto sanitario comune sull'intera popolazione indagata a prescindere dai diversi inquinanti presenti nelle diverse aree territoriali e dalle diverse caratteristiche delle popolazioni residenti nei diversi Comuni; 2) attribuire un unico e omogeneo livello di esposizione all'intera popolazione residente nella macroarea o nell'intero Comune, indipendentemente dalla numerosità e diversa tipologia delle fonti inquinanti presenti nei diversi Comuni, dalle matrici inquinate nelle diverse aree comunali, dalla distanza della residenza reale dalla possibile fonte inquinante, dal tempo di esposizione delle popolazioni a rischio; 3) sottostimare possibili effetti sanitari localizzati (effetto diluizione) o, all'inverso, amplificare all'intera popolazione effetti localizzati; 4) aumentare la numerosità di possibili fattori di confondimento e/o amplificarne il peso.

· L'indagine si è avvalsa (in considerazione delle caratteristiche del territorio incluso nella TdF, della densità abitativa, delle caratteristiche dei diversi indicatori di rischio, della tipologia delle fonti di

inquinamento ambientale nelle aree indagate) di metodologia interdisciplinare avvalendosi di imprescindibili fondamenti: 1) utilizzo dei dati di incidenza quali indicatori di rischio; 2) georeferenziazione dei dati con analisi non per macroaree geografiche bensì per ambiti comunali e sub comunali con dettaglio di particelle censuali; 3) georeferenziazione dell'intera popolazione di riferimento del RT oltre che dei casi di incidenza oncologica; 4) acquisizione delle coordinate geografiche dei siti di smaltimento, delle caratterizzazioni delle matrici inquinate e delle classi di rischio attribuite agli stessi siti di smaltimento; 5) inclusione nell'analisi degli "indicatori di deprivazione socio-economica"; 6) storicizzazione delle residenze al fine di definire il "tempo di esposizione" dei soggetti esposti che hanno avuto esiti sanitari; 7) correlazione dei dati ambientali ai dati di incidenza oncologica e l'analisi degli stessi per microaree geografiche, con un livello di dettaglio di particella censuale da aggregare di volta in volta in modo da ricostruire microaree a rischio; 8) ricerca di cluster geografici per patologia oncologica in tutti i Comuni coperti dai RT, a prescindere inizialmente dalla presenza o meno di siti contaminati e ricerca di cluster di incidenza in prossimità di siti di discariche.

### **ESPOSIZIONE agli INQUINANTI ed EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE: CRITICITÀ?**

- Le zone interessate alla dispersione degli inquinanti possono essere molto vaste ed è reale la possibilità che le persone vengano contemporaneamente esposte a numerosi inquinanti (es.: quelli emessi da traffico veicolare o da svariate tipologie di impianti produttivi).
- La popolazione è un'entità dinamica. Le persone si muovono all'interno e all'esterno dell'area a rischio. A volte, pur conservando la residenza in determinati Comuni, il domicilio è diverso o si trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria abitazione. È possibile che persone residenti in zone non considerate a rischio passino regolarmente (es.: per motivi di lavoro) parte delle giornate in prossimità di sorgenti inquinanti. È inevitabile che ci siano ampi gradi di variabilità, in termini di esposizione, all'interno delle diverse aree.
- Sostanziale il problema dei "confondenti" (cioè i più importanti fattori di rischio noti), in particolar modo negli studi ecologici di malattia nei dintorni di sorgenti puntiformi. Il livello socio-economico, ad esempio, è causa di una delle principali difficoltà interpretative di studi su piccole aree. Generalmente, le persone che risiedono nei pressi di insediamenti industriali non costituiscono un campione casuale della popolazione, ma tendenzialmente presentano un basso livello socio-economico ed è noto che la deprivazione si associa a un peggiore stato di salute, costituendo pertanto potenziale causa di confondimento.
- Principio di precauzione: la fonte di rischio va rimossa in via preventiva senza attendere le risultanze di studi di epidemiologia ambientale. Il principio di precauzione nell'area TdF si realizza con l'indicazione a rimuovere e bonificare le fonti di rischio, quali discariche illegali di rifiuti pericolosi e a contrastare le azioni, altrettanto illegali, di combustione degli stessi rifiuti senza attendere la conclusione degli studi di epidemiologia ambientale.
- Limiti dell'epidemiologia descrittiva: gli studi correntemente condotti dai RT sono studi di epidemiologia descrittiva, che possono, appunto, descrivere possibili "associazioni di rischio", tra fonti di esposizione ed esiti sanitari, ma non possono pronunciarsi, per intrinseci limiti metodologici, sul possibile rapporto di causalità. La funzione degli studi di epidemiologia descrittiva resta quella di proporre possibili ipotesi di associazioni di rischio da testare e validare con successivi studi di epidemiologia analitica.
- La misura dell'esposizione rappresenta uno dei nodi cruciali negli studi di epidemiologia ambientale:
  - ? può essere rilevata in modo diretto, attraverso il monitoraggio individuale (ad esempio, con sistemi di monitoraggio dell'aria e relativi biomarkers), o attraverso metodi indiretti: uso della residenza in prossimità della fonte inquinante, misurazioni o monitoraggi ambientali e modelli di dispersione dei contaminanti;
  - ? il ricorso alle misurazioni dirette è raro, essenzialmente per i costi elevati. La distanza dalla fonte

inquinante e i modelli di dispersione degli inquinanti, invece, vengono spesso utilizzati come approssimazione dell'esposizione. Relativamente all'uso dei modelli di dispersione degli inquinanti, si tratta di un approccio metodologico che consiste nell'utilizzo di modelli computerizzati per definire diversi livelli di esposizione. Tali modelli necessitano di informazioni sul rilascio degli inquinanti, unitamente ai dati di altezza alla quale avviene l'emissione stessa e a dati meteorologici come temperatura, direzione e velocità dei venti prevalenti; tutto questo al fine di prevedere i livelli di concentrazione degli inquinanti ad altezze specifiche dal suolo e l'estensione dell'area interessata. In tal modo, la popolazione esposta può essere più accuratamente definita rispetto a quanto avviene con il solo utilizzo della vicinanza come parametro per valutare l'esposizione. Inoltre, le zone interessate alla dispersione degli inquinanti possono essere molto vaste ed è reale la possibilità che le persone vengano contemporaneamente esposte a numerosi inquinanti (ad esempio, quelli emessi da traffico veicolare o da svariate tipologie di impianti produttivi).

· Il secondo nodo riguarda la popolazione, entità dinamica perché le persone si muovono all'interno e all'esterno dell'area a rischio. A volte, pur conservando la residenza in determinati comuni, alcune posseggono un domicilio diverso o trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria abitazione. È possibile che soggetti residenti in zone non considerate a rischio passino regolarmente (ad esempio, per motivi di lavoro) parte delle giornate in prossimità di sorgenti inquinanti. È inevitabile, dunque, che ci siano ampi gradi di variabilità, in termini di esposizione, all'interno delle diverse aree. Nonostante tali limitazioni, la misurazione indiretta rimane comunque una tecnica ampiamente utilizzata.

· La rarità degli eventi studiati può costituire un'ulteriore limitazione degli studi di epidemiologia ambientale. Infatti, le aree sotto indagine sono spesso relativamente piccole e, in genere, il numero di persone esposte o i casi di malattia sono pochi. Ciò comporta una riduzione della potenza statistica anche in studi ben disegnati, dando luogo a risultati di difficile interpretazione. Quando l'evento sanitario di interesse è una malattia con un lungo periodo di induzione (come i tumori che insorgono, in media, dopo 20-40 anni di esposizione), molto problematico può risultare il tentativo di ricostruzione dell'esposizione nel corso degli anni o dei decenni per una serie di ragioni, tra cui la possibile mancanza di dati attendibili sulle emissioni di inquinanti nel passato, le evoluzioni dei processi produttivi che portano a variazioni nelle emissioni, il turnover della popolazione esposta, nel corso dei decenni, laddove la stabilità del campione è pertanto parametro di notevole importanza.

· La lista dei fattori di rischio nell'eziologia dei tumori è molto ampia e in continua evoluzione: non è facile determinare un singolo fattore di rischio associato a una sola sede tumorale perché la malattia neoplastica è per definizione a "genesi multifattoriale". Esiste quindi un concorso di fattori di rischio che si sommano e si moltiplicano nel determinare la malattia. A questi vanno aggiunte le capacità di reazione dell'ospite intese sia come meccanismi di difesa immunitaria sia come processi di riparazione dei danni sul DNA.

· È riconosciuto che l'effetto combinato dei diversi fattori di rischio non ha le stesse conseguenze sulle persone, anche se appartenenti al medesimo gruppo familiare, in quanto esiste una specifica risposta individuale (genetica) al danno. Alcuni individui, infatti, possiedono capacità di resistere ai danni subiti (come aberrazioni cromosomiche, mutazione geniche) più sviluppate rispetto ad altri ovvero maggiori capacità di riparare i danni mediante riparazione del DNA, attività immunologica, ecc.

## **FATTORI di RISCHIO AMBIENTALE e TUMORI**

· Dal punto di vista oncologico, diversi elementi devono essere presi in considerazione:

? inquinamento atmosferico: rappresenta uno dei fattori di rischio ambientale maggiormente riconosciuto, con un impatto sulla salute particolarmente elevato per il grande numero di persone esposte soprattutto in ambiente urbano. I principali inquinanti da valutare e monitorare sono: monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO<sub>2</sub>); anidride solforosa (SO<sub>2</sub>); ossidi di azoto e loro miscele (Nox); materie particolate (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, frazioni fini e ultrafini); metano; composti



- organici volatili alifatici e non; idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e furani, metalli pesanti (arsenico, cadmio, mercurio, nickel, policlorobifenili o PCB);
- ? inquinamento del suolo e della catena alimentare: di particolare rilevanza sono le esposizioni a pesticidi e a sostanze chimiche persistenti come le diossine;
  - ? prodotti fitosanitari: a seconda della classe chimica, possiedono un diverso grado di tossicità acuta e alcuni hanno mostrato di produrre effetti a lungo termine, mutageni, teratogeni o cancerogeni;
  - ? campi elettromagnetici: ipotizzato un possibile ruolo cancerogeno dei campi magnetici a 50 Hz in relazione alla leucemia infantile. Studi epidemiologici hanno evidenziato un'associazione statistica per esposizioni a livelli superiori a 0,4 microtesla ( $\mu\text{T}$ );
  - ? campi a radiofrequenza: il quadro complessivo delle conoscenze non consente ancora di formulare in modo coerente ipotesi di effetti a lungo termine, compresi effetti cancerogeni. Le notevoli disomogeneità tra gli studi e le differenze nell'esposizione non consentono di effettuare meta-analisi per sintetizzare quantitativamente l'evidenza fornita da questi studi. Inoltre nessuno di questi studi fornisce indicazioni quantitative adeguate sull'intensità d'esposizione;
  - ? amianto: nonostante che dal 1992 siano vietati in Italia l'estrazione, l'importazione, l'esportazione e il commercio di amianto e di materiali che lo contengono (Legge 27.3.1992, n.257), l'amianto continua a rappresentare un importante problema di sanità pubblica. Questo sia per l'entità dell'esposizione pregressa sia per la lunga latenza tra l'esposizione e l'insorgenza dei tumori correlati (mesotelioma maligno e tumore polmonare);
  - ? inquinamento indoor: è influenzato sia dalla qualità dell'aria esterna sia dalle eventuali fonti di inquinamento interne agli edifici, legate ad attività umane o a fonti di emissione specifiche (fumo, insetticidi, deodoranti, colle, vernici, ecc.). Un altro rilevante fattore di rischio è costituito dall'esposizione al gas radon che rappresenta un fattore di rischio accertato per il tumore polmonare;
  - ? esposizione a sostanze chimiche: in ambito europeo la classificazione delle sostanze chimiche individua ufficialmente 54 sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo e 783 sostanze che dovrebbero essere considerate possibili cancerogeni;
  - ? radiazioni ultraviolette: è il fattore ambientale più importante nell'insorgenza del melanoma;
  - ? esposizione a cancerogeni nei luoghi di lavoro: tra i 95 agenti "cancerogeni certi per l'uomo" classificati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, 44 sono cancerogeni professionali.
- In ordine alle differenze territoriali, emerge come l'evoluzione del valore delle polveri sottili (PM10) presenti marcate disomogeneità e variabilità territoriali, con una generale riduzione al Nord, ad eccezione delle città del bacino padano che continuano ad avere alti livelli di concentrazione di PM10, una tendenziale riduzione al Centro e invece un peggioramento della qualità dell'aria in Campania.
  - Tra le attività produttive che maggiormente contribuiscono alle emissioni di inquinanti vi sono: l'industria manifatturiera; il settore agricoltura, silvicoltura e pesca; il settore fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (che genera il 31 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dalla produzione); le attività di trasporti e magazzinaggio.
  - Confrontando i valori limite di legge con quelli suggeriti dall'OMS, emerge un vertiginoso aumento della quota di popolazione esposta a concentrazioni di inquinanti atmosferici dannose per la salute. Prendendo, ad esempio, l'esposizione al PM2.5, l'8-12% della popolazione risulta esposto a concentrazioni medie annuali superiori ai limiti di legge (25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ): al contrario, questa percentuale sale dall'85% al 91% usando il criterio suggerito dall'OMS (10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Simili osservazioni valgono per il PM10, l'ozono e gli altri inquinanti (gassosi o particolati).
  - Risulta evidente la insufficienza della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, e per quanto riguarda il controllo dei parametri relativi alla qualità dell'aria in Campania, a cura dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAC), la rete di monitoraggio è attualmente in fase di adeguamento alle specifiche contenute nel progetto approvato dalla Regione Campania con DGRC n.683 del 23/12/2014. La nuova configurazione della rete prevede un incremento delle centraline di rilevamento, situate con capillarità e con maggiore densità nelle aree sensibili, in accordo

con la zonizzazione e classificazione del territorio regionale

- L'inquinamento è la più grande causa ambientale della malattia e della morte prematura nel mondo di oggi. Secondo l'OMS, il 23% delle morti globali (e il 26% dei decessi tra i bambini al di sotto dei cinque anni) sono dovuti a fattori ambientali modificabili. Le popolazioni più vulnerabili sono, nei paesi a basso reddito e medio reddito, quelle maggiormente colpite. Si tratta di una perdita inaccettabile di vite e di potenziale di sviluppo umano.
- Le evidenze raccolte da migliaia di studi scientifici in più di 50 anni sono ora considerate sufficienti a stabilire un nesso di causalità tra vari inquinanti atmosferici e l'insorgenza del carcinoma del polmone. Le evidenze raccolte permettono anche di considerare molto probabile (sebbene non ancora definitivamente accertata) l'associazione tra inquinamento atmosferico e aumentato rischio di carcinoma della vescica.
- È scientificamente provato che in coorti di persone che non avevano mai fumato, sono state documentate morti causate dal carcinoma polmonare con una forte associazione con l'esposizione ambientale al PM2.5. Il rischio di morire per carcinoma polmonare aumenta dal 15% al 27% per aumenti di 10 µg/m<sup>3</sup> di PM2.5. Un rischio consistente, dimostrato anche da studi in Europa, Italia compresa: aumento significativo del rischio del 22% per aumenti di ogni 10 µg/m<sup>3</sup> di PM10 e del 18% per aumenti di ogni 10 µg/m<sup>3</sup> di PM2.5.
- In Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno infiltrante. Escludendo i tumori della cute (non melanomi), negli uomini prevale il tumore della prostata che rappresenta il 18% di tutti i tumori diagnosticati; seguono il tumore del colon-retto (16%), il tumore del polmone (15%), della vescica (11%) e delle vie urinarie (5%). Tra le donne il tumore della mammella rappresenta il 28% delle neoplasie femminili, seguito dai tumori del colon-retto (13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo dell'utero (5%).
- Mediamente, ogni giorno oltre 485 persone muoiono in Italia a causa di un tumore. I dati riguardanti le aree coperte dai RT indicano come prima causa di morte oncologica nella popolazione il tumore del polmone (19%), che risulta essere anche la prima causa di morte fra gli uomini (26%), mentre fra le donne è il tumore della mammella la causa più frequente (17%), seguiti dai tumori del colon-retto (10% tra gli uomini e 12% tra le donne) e dal tumore della prostata tra gli uomini (8%) e dal tumore del polmone tra le donne (11%).
- Confronti geografici nazionali: i dati disponibili sono basati sui RT dell'AIRTUM (periodo 2008-2013). In merito all'incidenza, si osserva ancora un gradiente geografico con livelli che si riducono dal Nord al Sud. Per contro, nelle Regioni del Sud/Isole, dove gli screening oncologici sono ancora poco diffusi, non si è osservata la riduzione della mortalità e dell'incidenza dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Inoltre, per entrambi i sessi, si segnala una incidenza maggiore al Sud/Isole del tumore delle vie biliari, del sarcoma di Kaposi e della tiroide, rispetto al Nord; nelle donne una incidenza maggiore per il tumore del fegato. Per quanto riguarda la mortalità, si va riducendo il gradiente Nord-Sud che si osservava negli anni passati, con la tendenza all'allineamento dei valori per effetto dei trend di mortalità che globalmente si stanno riducendo al Nord e al Centro mentre restano stabili al Sud/Isole. Attualmente, per la totalità dei tumori, si osservano valori inferiori di circa il 10% sia al Centro sia al Sud/Isole, in entrambi i sessi, rispetto al Nord.
- Nei Paesi industrializzati, ~4% di tutti i decessi per tumore è attribuibile a un'esposizione professionale. In Italia mediamente ~6.400 decessi/anno per patologie tumorali sono attribuibili a cancerogeni presenti nell'attività lavorativa.
- L'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embrio-fetale con potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e manifestazione di malattie nell'infanzia, nel corso della vita e attraverso trasmissione transgenerazionale. Sono riportate evidenze nel rapporto tra: esposizione prenatale a idrocarburi policiclici aromatici (IPA o PAHs), bisfenolo A (BPA); alterazioni epigenetiche a carico del sistema endocrino/immunitario; effetti avversi sullo sviluppo neuronale.

## **GEOCHIMICA AMBIENTALE in CAMPANIA**

· Il D. Lgs. 152/2006, pur non occupandosi di tutela del suolo nel senso generale del termine, rappresenta il più importante riferimento normativo in materia. Consente agli organismi pubblici di controllo di partecipare direttamente, in maniera rigorosa ed efficace, a tutte le fasi sia tecniche che amministrative per la corretta gestione delle bonifiche e il recupero dei siti contaminati.

· Le fonti di contaminazione antropica più comuni sono: 1) fanghi derivanti dal trattamento delle acque luride urbane e industriali oppure dagli allevamenti di bestiame che per decenni sono stati usati come fertilizzanti dei suoli (accumulo di concentrazioni tossiche di metalli a basso rischio come Al, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb e ad alto rischio come Cd, Cu, Mo, Nichel, Ni, Zn); 2) fertilizzanti chimici (elevate concentrazioni di As, B, Cd, Cu, Se, V e Zn); 3) pesticidi inorganici (Cu, Hg, Mn, Pb e Zn); 4) traffico veicolare (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn maggiormente nelle aree adiacenti alle strade carrozzabili); 5) attività industriali (immissione nell'ambiente in concentrazioni elevate, a seconda del tipo di industria, di: Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Sb e Zn); 6) distributori di benzina; 7) officine meccaniche; 8) carrozzerie; 9) cantieri navali; 10) sversatoi abusivi di elettrodomestici e altri oggetti contaminanti che possono alterare localmente il naturale contenuto di metalli nei suoli e per questo rappresentano sorgenti "puntuali", vale a dire fonti di inquinamento ben localizzate e individuabili.

· Le carte della distribuzione dei "dati puntuali" e quelle della distribuzione dei "dati interpolati" indicano che la presenza di metalli tossici nei suoli è elevata sia nelle aree urbane che in quelle agricole del Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano. Elementi come As, Be, Cd, Cu, Pb, Sn, Tl, V e Zn raggiungono, in vari siti indagati, valori molto al di sopra dei limiti d'intervento stabiliti dal D. Lgs 152/2006:

? As: circa il 10% dei campioni analizzati supera la soglia limite per i siti ad uso residenziale/ricreativo (pari a 20 mg/kg) ed in due siti viene addirittura superata la soglia limite imposta per i siti ad uso commerciale/industriale (50 mg/kg).

? Cd: in diversi siti supera la soglia limite per i siti ad uso residenziale/ricreativo (pari a 2 mg/kg).

? Cu: circa il 20% dei campioni analizzati presenta concentrazioni superiori alle soglie di intervento (120 mg/kg per uso residenziale/ricreativo e 600 mg/kg per uso industriale/commerciale). L'area maggiormente contaminata da Cu è quella Nolana dove si raggiungono concentrazioni di 677 mg/kg, cioè di circa 5 volte superiori alla Concentrazioni Soglia di Contaminazione per uso residenziale/ricreativo ed è probabile che la presenza di queste vaste aree "a rischio Cu" sia dovuta all'uso di composti del Cu nelle pratiche agricole e in particolare nella coltivazione dei frutteti e dei vigneti.

? V: sempre nel Nolano forti concentrazioni che eccedono la soglia di intervento (90 mg/kg per l'uso residenziale/ricreativo).

? ZN: valori alti per lo più nell'area del Litorale Domizio-Flegreo. Essi sono fortemente correlati con alte concentrazioni di Pb e quindi sono da attribuire fondamentalmente al traffico veicolare.

· Pb: il 10% dei campioni analizzati supera la soglia limite (100 mg/kg per uso residenziale/ricreativo). Come dimostrato dalle indagini isotopiche, il traffico veicolare è la principale causa dell'inquinamento da Pb dei suoli di quest'area anche se, i più grossi quantitativi di Pb immessi nell'ambiente risalgono agli anni passati, quando alle benzine si addizionava il Pb come antidetonante. Nei suoli il Pb, elemento dotato di scarsa mobilità, è persistente.

· IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici): necessità dello sviluppo di una caratterizzazione geochimica di diverse tipologie di matrici ambientali a livello regionale per definire tutti i possibili percorsi seguiti dai contaminanti, dalle sorgenti fino all'uomo.

· Prima di definire un'area contaminata, è fondamentale conoscere i "valori di fondo naturali" (*background*) che consentono la distinzione tra valori di concentrazioni relativamente "normali" e contaminazioni "anomale" dovute ad attività antropiche, definendo così con certezza i parametri fuori norma, sulla base dei valori limite imposti dal D. Lgs. 152/2006 per i suoli e le acque in funzione dell'uso residenziale/ricreativo e industriale/commerciale del territorio.

· La definizione della natura geogenica e/o antropogenica va definita caso per caso, con

approfondimento della problematica sito-specifica.

· Le concentrazioni di contaminanti sia metallici che organici (es.: IPA) dovrebbero essere valutate nelle matrici (suolo, acqua, aria, cibo) per determinarne l'effettivo potenziale tossico in rapporto alla popolazione esposta.

· È necessario rivedere la norma (D. Lgs. 152/2006) relativamente alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite per Be, Sn e Tl. Le CSC fissate per questi ultimi elementi, infatti, risultano inadeguate alle caratteristiche geochimiche dei suoli del S.I.N. Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano dove i tenori di fondo naturale di Be, Sn e Tl presentano valori medi decisamente più alti data la loro particolare natura vulcanica.

· I risultati delle indagini effettuate non sono esaustivi per definire l'entità dei contaminanti, sia inorganici che organici. Per definire con rigore l'entità e l'estensione della contaminazione chimica del territorio, è necessario intervenire con indagini sito-specifiche (con maglie di campionatura di centinaia di metri) su ognuna delle aree individuate come "anomale". Solo così sarà possibile definire con certezza l'entità e l'estensione della contaminazione, non solo dell'area costituente la maggioranza del territorio in TdF.

### **MAPPATURA SUOLI AGRICOLI in TERRA dei FUOCHI**

· Il DL 136/2013 (convertito con modifiche in Legge n.6 del 6 febbraio 2014) ha disposto che il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania (ARPAC) svolgessero indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.

· Le aree per le attività di mappatura e indagini si riferiscono ai 90 Comuni inseriti nel territorio TdF. Questi gli obiettivi: a) individuare i siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi sul territorio; b) definire un modello scientifico di riferimento per la classificazione dei terreni ai fini delle diverse tipologie di utilizzo (divieto di produzione agroalimentare, limitazione a determinate produzioni agroalimentari ovvero a colture diverse anche di biocarburanti) causa mancanza di riferimenti normativi relativi all'inquinamento dei suoli ad uso agricoli e delle acque utilizzate per scopi irrigui.

? Il Modello Scientifico adottato ha definito i criteri per valutare, su base scientifica e non empirica, l'inquinamento dei suoli agricoli e il conseguente rischio per la salute umana, animale e dell'ambiente. Le aree sospette, su cui effettuare successive valutazioni, sono state classificate in: Classe 1, solo rifiuti superficiali; Classe 2, solo scavi e movimenti terra; Classe 3, sequenza di scavi/movimenti di terra e ricoprimenti; Classe 4, sequenza scavi/movimenti di terra e ricoprimenti con rifiuti superficiali; Classe 5, sequenza scavi/movimenti terra e ricoprimenti con rifiuti speciali + incendi; Classe 6, abbandono di attività agricola con attività antropica sospetta.

· In mancanza del Regolamento sulle aree agricole, per la determinazione della contaminazione dei suoli agricoli è stato assunto come riferimento il superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione per i suoli ad uso verde pubblico e residenziale (tabella 1, Allegato V al titolo V della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006).

? L'analisi e l'integrazione geografica dei dati analitici (circa 2.500 punti) e l'analisi multitemporale delle ortofoto effettuate hanno consentito di classificare i siti "sospetti" in "5 livelli" decrescenti di rischio potenziale: Livello 5: rischio molto alto (ha 56,17); Livello 4: rischio molto alto (in assenza di situazioni di rischio evidenziate dall'analisi multi temporale delle ortofoto) (ha 35,61); Livello 3: rischio alto (ha 57,03); Livello 2: rischio medio: Livello 2b (ha 7100,02), Livello 2a (ha 110,10); Livello 1: rischio basso.

? Nelle more della esecuzione su ciascuna delle particelle catastali individuate delle indagini previste e in base al principio di precauzione, per i siti ricadenti nelle classi di rischio presunto 5, 4 e 3,

i DD.MM. hanno fissato il divieto di immissione sul mercato dei relativi prodotti agricoli, a meno che le colture non fossero già state oggetto di controllo ufficiale, con esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi, o fossero sottoposte, su richiesta dell'operatore stesso e a sue spese, a campionamento da parte delle Autorità competenti per la ricerca di contaminanti per i quali esistono limiti di legge. Sono state effettuate indagini con campionamenti e hanno riguardato determinazioni: sul suolo; nelle acque sotterranee prelevate da pozzi ad uso irriguo; sui prodotti ortofrutticoli, foraggi e vegetazione spontanea.

· La disamina integrata dei risultati delle indagini effettuate ha consentito la catalogazione dei terreni nelle seguenti classi di rischio ai fini dell'uso agricolo: Classe A: terreni idonei alle produzioni agroalimentari; Classe B: terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni; Classe C: terreni idonei alle produzioni non agroalimentari; Classe D: terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali.

· La ripartizione per Comune della superficie dei terreni classificati ai fini dell'uso agricolo, dopo le indagini ambientali, per Livello di rischio 5 e 4, ha dato i seguenti risultati:

? Acerra (area classificata 84998 mq: Classe A 17054 mq, 20,10% sul classificato; Classe D 67944 mq, 79,90% sul classificato);

? Caivano (57452 mq: Classe A 5290 mq, 9,20% sul classificato; Classe B 11771 mq, 20% sul classificato; Classe D 40391 mq, 70,30% sul classificato);

? Castel Volturno (10524 mq: Classe A 10524 mq, 100% sul classificato);

? Giugliano (34998 mq: Classe A 31805 mq, 90,90% sul classificato; Classe D 3193 mq, 9,10% sul classificato);

? Nola (2526 mq: Classe A 2526 mq, 100% sul classificato);

? Succivo (15296 mq: Classe A 2025 mq, 13,20% sul classificato; Classe A1 393 mq, 0,03% sul classificato; Classe B 1710 mq, 11% sul classificato; Classe D 11168 mq, 73% sul classificato);

? Villa Literno (223813 mq: Classe 86143 mq, 38,50% sul classificato; Classe B 102548 mq, 46% sul classificato).

· La ripartizione per Comune della superficie dei terreni classificati ai fini dell'uso agricolo, dopo le indagini ambientali, per Livello di rischio 3, ha dato i seguenti risultati:

? Castel Volturno (area classificata 80 mq: Classe A 80 mq, 100% sul classificato);

? Giugliano in Campania (385696 mq: Classe A 355696 mq, 92,22% sul classificato; Classe A1 20000 mq, 5,19% sul classificato; Classe B 10000 mq, 2,59% sul classificato);

? Villa Literno (107953 mq: Classe A 33308 mq, 30,85% sul classificato; Classe B 21348 mq, 19,78% sul classificato; Classe D 53297 mq, 49,37% sul classificato).

? Per ciascun terreno indagato, in funzione delle criticità riscontrate, sono state previste diverse tipologie di prescrizioni: a) rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime; b) certificazione dei prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente; c) caratterizzazione ambientale (ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006); d) esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati; e) estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti; f) interdizione al pascolo; interdizione alle produzioni foraggere.

· Relativamente ai prodotti agroalimentari sono state effettuate anche le determinazioni analitiche inerenti i parametri non normati, che, in generale, non hanno evidenziato particolari criticità.

· Attualmente si stanno esaminando i dati ambientali disponibili relativi ai 158 siti indagati nel 2015 per una superficie di 1.246.711 mq.

· Si sta procedendo alla mappatura dei terreni agricoli "sospetti" ricadenti nel territorio dei Comuni di Ercolano e Calvi Risorta, inseriti nel territorio della TdF.

· È necessaria la rapida attuazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (già previsto prima dal D.M. 471/99 e quindi dall'articolo 241 del D. Lgs. n. 152/2006. La stessa Legge 6/2014, di conversione del DL 136/2013, ha nuovamente previsto all'art 2 comma 4 ter l'adozione del Regolamento) nonché l'attuazione del Regolamento con la definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque

destinate ad uso irriguo su colture alimentari così come previsto dall'art.1 comma 4 bis della stessa legge.

## **REGISTRI TUMORI**

- I RT svolgono un ruolo significativo per la determinazione epidemiologica descrittiva e per la possibile correlazione degli indicatori di salute della popolazione residente con quelli di pertinenza ambientale.
- Con i RT si raggiunge una maggiore efficacia nell'individuare: il luogo e l'esposizione ambientale; la registrazione della residenza al momento della data di incidenza rispetto alla conoscenza del solo luogo dove si è verificato il decesso; la ricostruzione della storia residenziale dei soggetti e quindi la possibilità di definire i tempi di esposizione a possibili fonti di rischio.
- I RT di popolazione consentono di rilevare:
  - ? incidenza (numero di nuovi casi rilevati in un determinato periodo e in un'area geografica definita; esprime un indice di rischio);
  - ? prevalenza (numero di pazienti viventi affetti da cancro, rilevati in un determinato momento indipendentemente dalla data della prima diagnosi; esprime un indice di carico assistenziale);
  - ? sopravvivenza (misura il periodo di sopravvivenza dei pazienti affetti da neoplasia a partire dalla data della prima diagnosi della stessa neoplasia; esprime un indice di esito della tipologia e della qualità dei percorsi diagnostico ? terapeutici effettuati);
  - ? mortalità (numero di decessi per cancro registrati nel periodo considerato in un'area geografica definita; non più utilizzato in oncologia come indice di rischio, attualmente esprime un indice di esito).
- L'incidenza esprime una maggiore capacità di rilevare il rischio in quanto non influenzata da fattori confondenti (es.: sopravvivenza, tempestività della diagnosi, appropriatezza delle terapie, possibilità di accesso a centri di eccellenza per diagnosi e terapia).
- Per avere un quadro di "incidenza oncologica", non è valido il solo ricorso al codice di esenzione ticket "048" (patologie neoplastiche): a) non è accurato nella raccolta documentale; b) non ha certezza diagnostica che deve essere vincolata al referto anatomico-patologico; c) non registra la data iniziale di comparsa della malattia; d) non dà la possibilità di ricostruire la storia della malattia in quanto la cristallizza alla richiesta e assegnazione del codice, previa documentazione medica, specialistica o ospedaliera che attesta la malattia; e) è un indicatore indiretto ma non dirimente né consono agli obiettivi che ci si prefigge con l'epidemiologia descrittiva e analitica.
- I RT di popolazione si riferiscono a un'intera popolazione. I RT clinici od ospedalieri si riferiscono, invece, a casistiche di pazienti oncologici identificati da cui la impossibilità di ricostruire la popolazione che li ha generati, vale a dire che le informazioni prodotte non sono esprimibili come esperienza della popolazione generale.

## **REGISTRI TUMORI in CAMPANIA**

- L'istituzione dei RT in Regione Campania ha avuto un percorso "particolarmente accidentato":
  - a) nel 2007, in piena emergenza del ciclo dei rifiuti, si amplia la quota di popolazione coperta da RT estendendo l'osservazione alla provincia di Caserta e all'intera provincia di Napoli;
  - b) il potenziamento dei RT si istituisce nel 2012: 7 RT aziendali, di cui 4 su base provinciale (Salerno, Caserta, Avellino, Benevento) e 3 su base sub-provinciale (Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud); unico RT Infantile, per la fascia di età? 0/19 anni, a copertura dell'intero territorio regionale; coordinamento degli 8 Registri presso l'Assessorato alla Sanità?
- La popolazione residente nel territorio TdF è di circa 3 milioni di abitanti, pari al 52% dell'intera popolazione della Regione Campania (di cui il 77% nella provincia di Napoli e il 67% nella provincia di Caserta).
- In questa Relazione sono stati presi in considerazione i dati pubblicati dai seguenti RT:
  - ? ASL Napoli 3 Sud (periodo 2008-2013);
  - ? ASL Caserta (periodo 2008-2010);

- ? RT infantili Regione Campania (2008-2012).
- I dati del RT/ASL Napoli 2 Nord (periodo 2010-2012) sono stati presentati ma non ancora pubblicati ufficialmente alla data di stesura di questa Relazione.
- A tutt'oggi non sono disponibili, in quanto in corso di raccolta, i dati dei RT di Avellino, Benevento, Napoli 1 Centro e l'aggiornamento di Salerno.
- Risulta evidente che tardivamente si è provveduto alla copertura con RT di territori a rischio per inquinamento ambientale. I Registri sono ancora "giovani" e pertanto i dati necessitano di essere ripuliti dalla fragilità di un processo che è già di qualità ma che deve ancora stabilizzare i dati. I RT richiedono aggiornamento costante e analisi nel tempo, in quanto risulta fondamentale il trend e non il quadro cristallizzato in un periodo limitato, tenendo conto che la patologia tumorale richiede anni per manifestarsi.
- A differenza di altri studi condotti sul territorio regionale per il passato, con i RT si è consolidata la metodologia che favorisce lo studio per microaree geografiche a livello comunale e sub-comunale. Tale metodologia presenta il vantaggio di poter rispondere, in modo puntuale e tecnicamente più appropriato, a diversi quesiti inerenti il rapporto tra fonti inquinanti e salute. E non solo. Infatti può fornire utilissime informazioni che favoriscono più appropriate indicazioni operative ai decisori politici non solo in campo sanitario. Infatti, ad esempio, non è corretto indicare come "area a rischio ambientale" omogeneo un insieme di 90 Comuni con circa 3 milioni di abitanti per poi dare indicazioni operative del tutto generiche quali prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Indicazioni, queste, andrebbero a interessare indifferentemente tutti i cittadini ma non risponderebbero a esigenze puntuali di popolazioni esposte a rischio ambientale.
- Riteniamo opportuno rilevare che una corretta conduzione degli studi di epidemiologia ambientali, data la loro notevole complessità per la numerosità e variabilità dei fattori da prendere in considerazione, necessita di una sinergia di conoscenze, competenze ed azioni da parte diverse istituzioni coinvolte sul tema ambiente e salute: Registri Tumori di Popolazione, ISS, Università, Centri di Ricerca Oncologica, Servizi di Epidemiologia Aziendali, Agenzie Regionali di Protezione Ambientale. Solo la interdisciplinarietà può garantire una visione d'insieme del problema e fornire risposte mirate ai quesiti.

## **SCREENING ONCOLOGICI**

- Con Decreto del Commissario ad acta (DCA n.38 del 1.6.2016) la Regione Campania ha determinato il Programma Regionale in attuazione delle misure sanitarie disposte dalla Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 recante: "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate".
- Il Programma, destinato ai 90 Comuni inseriti nel territorio TdF, prevedeva la conclusione entro il 31.12.2017, salvo proroghe e successive disposizioni.
- Obiettivi specifici del Programma: rafforzamento programmi di screening; aumentare la percentuale di adesione ai programmi di screening per i tumori della mammella; rimodulare il programma di screening per i tumori della mammella con anticipo dell'avvio delle mammografie, attraverso la tomosintesi, dall'età di 40-50 anni; proporre azioni di prevenzione senologica attiva del Ca Mammario per le donne in età pre-screening diversificata per fascia d'età e fattori di rischio esistenti; aumentare la percentuale di adesione ai programmi di screening dei tumori della cervice uterina; aumentare la percentuale di adesione ai programmi di screening dei tumori del colon retto e attivarli ove ancora non operativi; promuovere azioni di prevenzione per ulteriori patologie oncologiche (Ca Polmone, Ca Prostata, Ca Tiroide); implementazione Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le patologie oncologiche (Mammella, Cervice, Colon Retto).
- Lo screening in Oncologia è metodica di prevenzione secondaria rivolta alla popolazione sana (o apparentemente tale), tesa ad individuare la patologia tumorale in una fase molto precoce della sua storia naturale, così da renderla con maggiore probabilità passibile di un trattamento curativo. La creazione di un'adeguata rete di screening può consentire un decisivo incremento delle diagnosi

precoci e un'adeguata gestione terapeutica con una decisiva riduzione dei tassi di mortalità cancro-specifica, un aumento dei tassi di sopravvivenza e una riduzione dei costi connessi alla gestione delle patologie neoplastiche in fase avanzata.

· L'efficacia dei programmi di screening è tanto maggiore quanto più elevata è l'adesione all'invito. Il dato 2015 per l'Italia non è del tutto soddisfacente: complessivamente ha aderito soltanto il 43% degli invitati, con un gradiente geografico che vede un valore più elevato al Nord (53%) e risultati insoddisfacenti per i programmi al Centro (36%) e del Sud (25%).

· In alcune aree del Paese, si supplisce alle carenze di attività pubblica e organizzata con quella di pratica spontanea, senza rispettare gli intervalli e le fasce d'età individuati come ottimali. Un gap da superare, ancor più quando le risorse sono limitate e perché escludono significative fasce già in deprivazione socio-economica.

· È necessario: coinvolgere maggiormente medici di medicina generale e specialisti; migliorare formazione e aggiornamento dei diversi operatori coinvolti a vario titolo nei programmi di screening; migliorare e rafforzare le iniziative di comunicazione; spiccato contrasto alle disuguaglianze con coinvolgimento di fasce di popolazioni fragili; aggiornamento anagrafe e monitoraggio inviti inesitati; miglioramento appropriatezza e qualità dei percorsi.

· In Campania le adesioni agli screening, con i dati disponibili riferiti al 2016, sono state decisamente basse: mammella 16,04% ad eccezione dell'ASL Caserta con il 65,48%; cervice uterina 16,17%; colon-retto 7,7%. È necessario e urgente procedere ad una riformulazione del programma screening.

· In Regione Campania sono state definite azioni urgenti per: attività di prevenzione primaria (stili di vita) e secondaria (ricerca in età prescreening); aumento del numero degli screenati, aumento range fasce di età per lo screening della mammella (20-49aa); ricerca mutazioni BRCA 1 e 2 per familiarità carcinoma ovarico o mammario.

· Il DAC n.98/2016 ha istituito la Rete Oncologica Campana (ROC) che si avvale di 3 livelli organizzativi: Gruppo Oncologico Multidisciplinare; Centri Oncologici Regionali Polispecialistici; Centri di Riferimento Regionale con attività specifica in campo Oncologico, universitari o di ricerca.

· Sono stati individuati 4 PDTA già validati (mammella, cervice, colon, retto) e i tempi nei quali le prestazioni previste dai PDTA devono essere rese.

### **TERRA dei FUOCHI e REGISTRO TUMORI ASL NAPOLI 3 SUD (periodo 2008/2013)**

· Territorio TdF/RT ASL Napoli3 Sud: 35 Comuni (59,3% dei 59 Comuni coperti dal Registro e il 38,8% dei 90 Comuni inclusi nella TdF). Relativamente alla popolazione indicata "a rischio ambientale", quella coperta dal RT è di 622.000 abitanti (52,5% della popolazione totale del Registro e 24,5% dell'intera popolazione inclusa in TdF).

· L'analisi dei tassi e dei trend di incidenza nell'area di riferimento del RT ASL Napoli 3 Sud, pone in evidenza che questo territorio, area metropolitana di Napoli, sta perdendo in modo rapidamente progressivo le caratteristiche di area con "fattori protettivi" che storicamente hanno caratterizzato le popolazioni meridionali nei confronti della patologia neoplastica, allineando i propri dati con quelli dell'Italia centro-settentrionale. È possibile che tale progressivo allineamento sia determinato dall'uniformazione di fattori di rischio variamente combinati quali in particolare: inquinamento ambientale, stili e abitudini di vita, globalizzazione dei circuiti di approvvigionamento e distribuzione alimentare, rischi occupazionali, ecc.

· Incidenza oncologica

? "Tasso complessivo di incidenza oncologica" (insieme di tutti i tumori maligni) nel confronto con Pool RT Nazionale:

a) più basso e in entrambi i generi (nei maschi: -2 punti percentuali con differenza non statisticamente significativa; nelle donne: -11 punti percentuali con differenza statisticamente significativa).



? "Tasso complessivo di incidenza oncologica" (insieme di tutti i tumori maligni) nel confronto con Pool RT Sud Italia:

a) più alto con differenze statisticamente significative in entrambi i generi (nei maschi: +46 punti percentuali; nelle donne: +21 punti percentuali).

? "Tasso di incidenza per singole sedi topografiche dei tumori" nel confronto con Pool RT Nazionale:

a) più alti in entrambi i generi per i tumori del fegato; nei maschi per i tumori del polmone, fegato, melanoma della cute, sarcoma di Kaposi e maligni della vescica;

b) sovrapponibili in entrambi i generi per i tumori della colecisti, mesoteliomi, laringe, linfomi di Hodgkin, linfomi non Hodgkin, leucemie, mielomi e sistema nervoso centrale; nei maschi per i tumori del testicolo e della tiroide; nelle donne per i tumori dello stomaco, retto, polmone, melanomi della cute, utero cervice e corpo, rene e vescica per le donne;

c) più bassi in entrambi i generi per i tumori del colon e del pancreas; nei maschi per i tumori del retto, della prostata e del rene; nelle donne per i tumori della mammella e della tiroide.

? "Tasso di incidenza per singole sedi topografiche dei tumori" nel confronto con Pool RT Sud Italia:

a) più alti in entrambi i generi per i tumori del fegato, stomaco, polmone e melanomi della cute; nei maschi per i tumori maligni della vescica e il mesotelioma; nelle donne per il linfoma non Hodgkin.

b) sovrapponibili in entrambi i generi per i tumori dell'esofago, colon, retto, colecisti, pancreas, sarcoma di Kaposi, rene, sistema nervoso centrale, linfomi di Hodgkin, leucemie e mielomi; nei maschi per i tumori del testicolo, prostata, rene, tiroide e linfoma non Hodgkin; nelle donne per il mesotelioma, i tumori della mammella, utero cervice e corpo, ovaio.

c) più bassi per nessuna sede per i maschi e per il solo tumore della tiroide nelle donne.

· Mortalità oncologica

? "Tasso complessivo di mortalità oncologica" nel confronto con Pool RT Nazionale e Pool RT Sud Italia

a) più alti per tutti i tumori rilevati nell'area del Registro, sia rispetto al Pool RT Nazionale sia rispetto al Pool RT Sud Italia. In particolare, sulla mortalità pesano i maggiori tassi di incidenza dei tumori del polmone e del fegato, entrambi a cattiva prognosi.

· Trend temporali dell'incidenza e della mortalità

? "Trend di incidenza" (andamento nel tempo del rischio di ammalarsi) nel confronto con Pool RT Nazionale:

a) sovrapponibile (in aumento o in diminuzione) per la quasi totalità delle sedi topografiche tumorali l'andamento temporale della incidenza oncologica dell'area TdF inclusa nella ASL Napoli 3 Sud rispetto al Pool RT Nazionale;

b) maggiore il trend, in entrambi i generi, per il tumore del colon-retto nell'area in esame rispetto al Pool RT Nazionale dove risulta in diminuzione. Quest'ultimo dato esprime in modo diretto la diversa attivazione e gestione dello screening per il tumore del colon retto, in netto ritardo in Campania (adesione inferiore al 20%) rispetto al resto d'Italia.

? "Trend di mortalità" (modifiche nel tempo delle performance dei sistemi sanitari regionali nella gestione della patologia oncologica):

a) stazionari (per molti delle sedi topografiche dei tumori) nell'area del RT ASL Napoli 3 Sud a fronte di andamenti in diminuzione nel Pool RT Nazionale.

· RT nell'area TdF e ricerca cluster geografici in tutti i Comuni coperti dal RT

? Sono stati seguiti due percorsi: ricerca di cluster geografici per patologia oncologica in tutti i 59 Comuni coperti dal RT ASL Napoli 3 Sud, a prescindere dalla presenza o meno di siti contaminati; ricerca di cluster di incidenza in prossimità di siti di discariche.

? In 2 Comuni (Casalnuovo e Volla) si rileva un RR in eccesso statisticamente significativo, per l'insieme dei tumori, nei soli maschi. L'ulteriore analisi, condotta a Casalnuovo e Volla per particelle censuali, evidenzia che:

a) Comune di Casalnuovo: delle 73 particelle censuali, 3 particelle (tutte incluse nel centro storico del Comune e non contigue tra loro) presentano un eccesso di casi osservati rispetto agli attesi;

b) Comune di Volla: delle 39 particelle censuali, 4 particelle (non contigue tra loro) presentano un eccesso di casi;

c) Comuni di Casalnuovo e Volla: le sezioni interessate non sono tra loro contigue, da far pensare a fattori di esposizione ambientali unici; non è stato rilevato alcun RR significativo all'interno degli stessi Comuni per singole e specifiche patologie oncologiche; non vi sono, nel raggio di distanza di 3 Km da queste particelle, discariche censite e caratterizzate dal Gruppo di Lavoro Interministeriale; ciò nonostante l'evidenza di tali RR va comunque interpretata come un segnale di attenzione. A tal fine, a integrazione delle analisi fin qui condotte, andrebbero attivati ulteriori studi finalizzati alla preliminare rilevazione e analisi di altri fattori di pressione ambientali presenti in prossimità delle aree in esame (attività industriali, snodi viari di forte impatto, ?) per giungere all'attivazione di studi di tipo analitico che farebbero riferimento a dati individuali e non a dati di popolazione come da studio di epidemiologia descrittiva;

d) Comuni di Acerra, Cicciano e Marigliano: si rileva un RR in eccesso statisticamente significativo per il tumore primitivo del fegato (nei soli maschi). In relazione alla rilevazione di RR in eccesso per il tumore epatico primitivo in sezioni censuali dei Comuni di Acerra, Cicciano e Marigliano, va rilevato che il maggiore fattore di rischio riportato in letteratura per il tumore epatico è rappresentato dalle infezioni da virus B e C. Nello specifico dell'area di riferimento già nel 2008 si evidenziava che i Comuni di Marigliano, Acerra e Cicciano afferivano a distretti sanitari con i maggiori tassi di prevalenza per infezione da virus C.

· Tumori e deprivazione socio-economica

? È dato consolidato che la deprivazione socio-economica, in termini di disuguaglianza, influenza in maniera significativamente negativa le condizioni di salute, l'incidenza e la mortalità oncologiche.

? In aree che rientrano nel perimetro della TdF, fortemente segnate da bassi livelli socio-economici, la povertà rappresenta concretamente un rilevante fattore di rischio per la patologia oncologica.

? Per poter pervenire, quindi, a un ulteriore e necessario approfondimento, è necessario analizzare i dati inerenti l'incidenza (indice di rischio), la sopravvivenza e la mortalità (indici di esito) alla luce anche degli indici di deprivazione socio-economica, in quanto tale valutazione complessiva è di notevole rilievo per le finalità di analisi e di proposte legislative che ne possono derivare.

? In riferimento al territorio TdF, per un lungo periodo ci sono state evidenti criticità per la mancanza di consolidati flussi informativi sanitari (es.: incidenza, mortalità, ospedalizzazione, registrazione oncologica, ecc.) che consentissero anche studi di epidemiologia analitica.

? Con l'utilizzo di metodologie di analisi basate sui dati censimentali e individuando, inizialmente, il Comune come unità semplice per le analisi socio-economiche, è possibile, con buona approssimazione, ottenere una più puntuale osservazione dell'impatto delle disuguaglianze socio-economiche sulla distribuzione della mortalità generale e per grandi gruppi di cause, della mortalità oncologica nel dettaglio e dell'incidenza oncologica.

? In un primo studio condotto nell'area coperta dal RT della ex ASL Napoli 4 (territorio attualmente confluito nell'ASL Napoli 3 Sud) sono stati correlati i dati della deprivazione socio-economica con i dati di incidenza oncologica relativi al periodo 1996-2007; per quanto riguarda la mortalità i dati sono relativi al periodo 1994-2007. La distribuzione territoriale della deprivazione

socio-economica mostra un evidente gradiente geografico, con i Comuni più deprivati che si concentrano nell'area occidentale del territorio, quella confinante con la città di Napoli, e quelli meno deprivati che si concentrano nell'area orientale. Nello studio sono stati analizzati: incidenza oncologica e mortalità generale per grandi gruppi di cause, mortalità oncologica per ogni singolo tumore.

I risultati dello studio hanno evidenziato un'associazione tra maggiore deprivazione socio-economica e rischi più elevati per mortalità generale e per grandi gruppi di cause sia negli uomini che nelle donne. Ugualmente si evidenzia un'associazione tra maggiore deprivazione socio-economica e rischi più elevati di incidenza e mortalità per alcuni tumori quali polmone, fegato, colon-retto. Un'associazione inversa è stata invece riscontrata in merito ai tumori del corpo e della cervice dell'utero. Quest'ultimo dato orienta a considerare come i principali fattori di rischio per il tumore della cervice uterina, in passato maggiormente presenti nelle classi sociali più disagiate, si stiano spostando verso fasce di popolazione socio-economicamente più avvantaggiate.

Più recentemente, sulla base di dati epidemiologici più attuali e di indicatori di deprivazione socio-economica non più su base comunale bensì su microaree sub comunali inerenti il territorio dell'ASL Napoli 3 Sud e delle aree ivi incluse che afferiscono alla TdF, è stata iniziata una ricerca finalizzata alla rilevazione di possibili cluster geografici di tumori (polmone, stomaco, mammella, leucemie).

L'analisi condotta (eccesso di rischio/popolazione con deprivazione socio-economica inclusa tra i possibili fattori di rischio), ha evidenziato:

- a) tumore della mammella e leucemie: nessun eccesso di rischio nei 59 Comuni indagati;
- b) tumore del polmone: eccesso di rischio per i maschi nel Comune di Casalnuovo; per entrambi i generi nel Comune di Portici e nel Comune di San Giorgio a Cremano. Questi ultimi due Comuni non rientrano tra i Comuni inclusi nell'area TdF;
- c) tumore dello stomaco: eccesso di rischio per i soli maschi nel Comune di Casalnuovo.

Cluster di incidenza in prossimità di discariche

In nessuna delle aree indagate, situate a 500, 1000 e 3000 metri dalle discariche in studio, è stato rilevato alcun cluster per le patologie oncologiche indagate.

Il dato che "ad oggi" non sono stati evidenziati cluster, non significa che cluster non potranno verificarsi in futuro, data la lunga latenza della patologia oncologica. Ciò implica, tenuto conto del ruolo svolto dall'inquinamento ambientale - unitamente ad altri fattori - nell'insorgenza dei tumori, che in Regione Campania vada potenziato un sistema di monitoraggio costante delle condizioni di salute della popolazione, con particolare riferimento a quelle parti del territorio regionale che da circa 30 anni sono state oggetto di sversamenti illegali di sostanze pericolose.

### **TERRA dei FUOCHI e REGISTRO TUMORI ASL CASERTA (periodo 2008/2010)**

Territorio RT ASL Caserta: 104 Comuni della Provincia di Caserta, per un totale di 924.614 abitanti. Nell'ambito dei 104 Comuni, 34 sono inseriti nel perimetro della TdF. Il primo Rapporto del 2016 analizza il periodo 2008/2010.

Incidenza oncologica

La distribuzione per età evidenzia una maggiore incidenza della patologia oncologica nelle fasce più avanzate, così come atteso, trattandosi di malattie cronico-degenerative.

Sono stati diagnosticati 11.940 nuovi casi di tumore maligno, 6.685 (56%) tra i maschi e 5.255 (44%) tra le donne.

I cinque tumori più frequentemente diagnosticati sono stati:

- a) maschi: polmone (17,7%), vescica (14,6%), prostata (14%), colon-retto (11,4%), fegato (5,7%);

- b) donne: mammella (27,2%), colon-retto (12,3%), utero (7,4%), linfomi (5,0%), tiroide (4,7%).
- ? "Tasso complessivo di incidenza oncologica" (insieme di tutti i tumori maligni) nel confronto con il Pool RT Nazionale e Pool RT Sud Italia:
  - a) inferiore (statisticamente significativo) rispetto al Pool RT Nazionale;
  - b) superiore (statisticamente significativo) rispetto al Pool RT Sud.

· **Mortalità oncologica**

? I deceduti per tumore, nel triennio 2008/2010, sono stati 6.071: nei maschi 3.660 (60,3%) e nelle femmine 2.411 (39,7%), su un totale di 21.886 decessi per tutte le cause.

? Le più frequenti cause di morte tumorale sono state:

- a) maschi: cancro del polmone (30,2%), colon-retto (8,4%), prostata (8,1%), fegato (7,9%) e stomaco (6,6%);
- b) donne: cancro della mammella (17,2%), colon-retto (13,1%), polmone (8,4%), stomaco (7%), fegato (7,1%).

? "Tasso complessivo di mortalità oncologica" nel confronto con Pool RT Nazionale e Pool RT Sud Italia:

- a) maschi: superiore rispetto al Pool RT Nazionale e al Pool RT Sud Italia;
- b) donne: superiore rispetto al Pool RT Sud Italia e inferiore rispetto al Nord.

· L'analisi per età al decesso evidenzia che circa il 56% dei decessi si verifica fra 20 e 75 anni e circa il 44% dopo i 75 anni d'età.

· I dati 2008-2010 forniscono una prima e utile fotografia del fenomeno oncologico nella provincia di Caserta. Si rileva l'importanza delle necessarie implementazioni da attuarsi per la prevenzione e i percorsi terapeutico-assistenziali.

· A fronte dei primi risultati è importante monitorare nei prossimi anni gli andamenti temporali e, soprattutto, valutare anche i dati di sopravvivenza, che ben rispecchiano la capacità dell'assistenza sanitaria locale di intercettare precocemente le neoplasie e di trattarle nella maniera più efficace.

· Opportuno l'approfondimento su: georeferenziazione dei dati epidemiologici (per micro-aree e per particelle censuali comunali); analisi specifica per popolazione residente nei Comuni che rientrano nell'area TdF; ricerca cluster geografici in tutti i Comuni coperti dal RT e ricerca cluster di incidenza in prossimità di discariche e cave; valutazione della correlazione tra incidenza-mortalità-sopravvivenza e deprivazione socio-economica.

### **REGISTRO TUMORI INFANTILI in CAMPANIA (periodo 2008/2012)**

· La Regione Campania è la terza Regione in Italia a dotarsi di un RT Infantili. Le altre sono Piemonte e Marche.

· La Campania si caratterizza per avere la più elevata percentuale di residenti in età pediatrica (0-19 anni) tra le regioni italiane (21,3% vs 18,5% del dato nazionale). Con circa 1.250.000 abitanti (900.000 della fascia 0-14 anni e circa 350.000 della fascia 15-19 anni) costituisce l'11,1% dell'intera popolazione pediatrica italiana di età 0-19 anni e poco più del 30% di quella dell'Italia meridionale (sud e isole).

· La distribuzione per Provincia di residenza di questa popolazione è piuttosto disomogenea: più della metà dei residenti si concentra nella provincia di Napoli (56%) e il resto della popolazione è distribuita tra le province di Salerno (18%), Caserta (16%), Avellino (6%) e Benevento (4%). Oltre il 50% della popolazione vive in aree ad alto grado di urbanizzazione.

· Le nuove diagnosi di tumore maligno (età inferiore ai 20 anni) sono risultate 1.324 (786 nei bambini e 538 negli adolescenti), con un rapporto Maschi /Femmine 1,14. Se all'insieme di tutti i tumori maligni si aggiungono i tumori non maligni del SNC, il numero di casi sale a 1.492 (920 nei bambini e 572 negli adolescenti) con un rapporto Maschi /Femmine 1,11.

- Incidenza oncologica (fascia di età 0-14 anni)
  - ? Sono stati registrati 786 casi (432 maschi, 354 femmine) di tumore maligno in bambini residenti in Campania;
  - ? "Tasso standardizzato di incidenza" (insieme di tutti i tumori maligni) nel confronto con Pool RT Nazionale per stessa fascia di età (AIRTUM 2008/2012):
    - a) compatibili e più bassi (maschi e femmine) rispetto al Pool RT Tumori Nazionale;
    - b) per nessuna delle classi di tumore maligno, in entrambi i generi e nell'insieme maschi e femmine, sono stati osservati scostamenti statisticamente significativi tra osservati e attesi;
    - c) nessuno degli scostamenti osservati per Provincia, rispetto all'atteso, è risultato statisticamente significativo.
  
- Incidenza oncologica (fascia di età 15-19 anni)
  - ? Sono stati registrati 538 casi (273 maschi, 265 femmine) di tumore maligno in adolescenti residenti in Campania.
  - ? "Tasso standardizzato di incidenza" (insieme di tutti i tumori maligni) nel confronto con Pool RT Nazionale per stessa fascia di età (AIRTUM 2008/2012):
    - a) complessivamente in tutti i tumori maligni si osserva un numero di diagnosi quasi uguale nei maschi e nelle femmine (rapporto maschi/femmine pari a 1.0) e il tasso di incidenza è poco più alto nelle femmine (295 casi per milione) rispetto ai maschi (290 casi per milione);
    - b) in entrambi i generi il dato risulta superiore rispetto agli attesi calcolati sulla base dei dati del Pool RT Nazionale accreditati, che nei maschi è pari a 279 e nelle femmine a 272. Tali scostamenti, tuttavia, non sono risultati statisticamente significativi;
    - c) fatta eccezione per la classe XI ("Altri tumori maligni epiteliali e melanomi maligni") per nessuna delle rimanenti classi sono stati osservati scostamenti significativi rispetto al dato nazionale;
    - d) nella classe XI («Altri tumori maligni epiteliali e melanomi maligni»), costituita per la maggior parte da carcinomi della tiroide, si registra, in entrambi i generi, un eccesso di casi, rispetto all'atteso, con un rischio elevato (+ 50%) e statisticamente significativo;
    - e) Dai primi risultati di uno studio specificamente avviato, non si rilevano differenze significative nella distribuzione territoriale (5 province e TdF) della incidenza di questi tumori. Studi analitici potranno chiarire quanto il più alto tasso di incidenza per carcinomi tiroidei in Campania sia influenzato da fattori di rischio presenti sul territorio regionale e quanto invece imputabile a sovradiagnosi.
  
- Mortalità oncologica in età infantile
  - ? Nel quinquennio 2008/2012, in Campania, sono deceduti per tumore maligno 129 bambini e 77 adolescenti (206 in totale, ndr) in età compresa tra 0 e 19 anni.
- Mortalità oncologica (fascia di età 0-14 anni)
  - ? Nel quinquennio 2008/2012 sono deceduti per tumore maligno 129 bambini campani (76 maschi; 53 femmine), il rapporto maschi/femmine è risultato pari a 1,4.
  - ? Il tasso di mortalità per l'insieme dei tumori maligni in questa fascia di età è risultato di 2,7 decessi per 100.000 abitanti (3,1 nei maschi e 2,3 nelle femmine). La mortalità oncologica nei bambini campani risulta di poco inferiore al dato nazionale (2,9 decessi per 100.000 abitanti).
  - ? I dati di mortalità correlati alle principali cause oncologiche (tumori maligni del Sistema Nervoso Centrale, tumori linfoidi e del tessuto ematopoietico e sottogruppo leucemie) non hanno mostrato scostamenti statisticamente significativi rispetto al dato atteso in entrambi i generi.
  - ? I rapporti standardizzati di mortalità per le 5 province della Regione non hanno mostrato scostamenti statisticamente significativi, rispetto al dato atteso.
- Mortalità oncologica (fascia di età 15-19 anni)
  - ? Nel quinquennio 2008-2012 sono deceduti per tumore maligno 77 adolescenti campani (44 maschi e 33 femmine), il rapporto maschi/femmine è risultato pari a 1,3.

- ? Il tasso di mortalità per l'insieme dei tumori maligni in questa fascia di età è risultato di 4,2 decessi per 100.000 (4,7 nei maschi e 3,7 per 100.000 nelle femmine). Tale dato risulta in linea con il tasso di mortalità nazionale (5,1 nei maschi e 3,8 per 100.000 nelle femmine).
- ? La mortalità per tutti i tumori maligni, è risultata, negli adolescenti di entrambi i generi, di poco inferiore al dato atteso.
- ? I dati di mortalità correlati alle principali cause oncologiche (tumori maligni del Sistema Nervoso Centrale, tumori linfoidi e del tessuto ematopoietico e sottogruppo leucemie) non hanno mostrato scostamenti statisticamente significativi rispetto al dato atteso in entrambi i generi.
- ? I rapporti standardizzati di mortalità per le 5 province della Regione non hanno mostrato scostamenti statisticamente significativi, rispetto al dato atteso.

· Incidenza oncologica in età infantile nell'area TdF

- ? Attualmente, dei circa tre milioni di abitanti residenti nel territorio dei 90 Comuni inclusi nell'area geografica Tdf, circa 520.000 sono bambini (0-14 aa) e 200.000 adolescenti (15-19 aa). Tale popolazione infantile costituisce circa il 60% dei residenti regionali della stessa fascia di età.
- ? Nel periodo 2008-12 ci sono state 717 (436 in bambini e 281 negli adolescenti) nuove diagnosi di tumore maligno registrato nella popolazione infantile residente in quest'area.
- ? Nel rimanente territorio regionale, non incluso nella TdF e con una popolazione infantile pari a circa 500.00 residenti (circa il 40% della popolazione regionale residente in questa fascia di età), sono state 607 (350 bambini e 257 adolescenti) le nuove diagnosi di tumore maligno registrato nella popolazione infantile.

? "Tasso standardizzato di incidenza" (insieme di tutti i tumori) nei residenti della TdF:

- a) in entrambi i generi, sia nei bambini che negli adolescenti, risulta in linea con il dato nazionale e con quello regionale. Anche dal confronto tra tassi d'incidenza per genere e fascia di età per tutti i tumori maligni, tra la TdF e l'area della Regione comprendente tutti i Comuni non appartenenti alla TdF, non sono emerse differenze significative;
- b) i rapporti standardizzati di incidenza nell'intera area dei 90 Comuni, per tutti i tumori maligni e per le tre principali classi (leucemie, linfomi e tumori maligni del sistema nervoso centrale) sono apparsi in linea con i corrispondenti dati relativi al territorio regionale non compreso nella TdF e non hanno evidenziato in entrambe le fasce di età (0-14 e 15-19 anni) scostamenti statisticamente significativi rispetto all'atteso;
- c) nessuno scostamento statisticamente significativo rispetto all'atteso, per l'insieme di tutti i tumori maligni, è emerso nell'analisi dei 90 Comuni, aggregati in relazione al territorio delle quattro diverse AA.SS.LL. di afferenza. I SIR riportati per l'area della TdF risultano allineati ai corrispondenti SIR del territorio regionale non compreso nella TdF, in entrambe le fasce di età.

· Mortalità oncologica in età infantile nell'area TdF (periodo 2008-2012)

- ? Nel periodo 2008/2012 sono stati registrati 114 decessi (76 bambini e 38 adolescenti) per tumore maligno nella popolazione infantile residente nella macroarea comprendente i 90 comuni della TdF (oltre 720.000 tra bambini e adolescenti).
- ? Nel rimanente territorio regionale, non incluso nella TdF, con una popolazione infantile pari a circa 500.00 residenti (circa il 40% della popolazione regionale residente in questa fascia di età), i decessi per causa oncologica registrati sono stati 92 (53 bambini e 39 adolescenti).

? "Tasso standardizzato di mortalità" (insieme di tutti i tumori maligni) nei residenti della Tdf:

- a) fascia 0-14 anni: compatibile con i confronti regionali e nazionali (2,9 decessi per 100.000 bambini -IC90% 2,4-3,5);
- b) fascia 15-19 anni: lievemente più basso (3,9 decessi per 100.000), rispetto alla mortalità osservata in Italia e in Campania.

? Il numero di decessi e i rapporti standardizzati di mortalità (SMR), calcolati per le due aree (TdF/non TdF) non mostrano differenza statisticamente significativa tra osservati e attesi, con riferimento al dato nazionale.

- La bassa numerosità della popolazione infantile residente per singolo Comune, la rarità dei tumori pediatrici (circa il 2% del totale che insorgono nell'arco della vita di un uomo), l'estensione e la complessità del territorio campano (oltre 551 Comuni) rendono particolarmente complesse le analisi e le conseguenti interpretazioni, condotte su base comunale.
- Il Registro completerà, entro la fine del 2017, il biennio d'incidenza 2013-14 e sta procedendo alla realizzazione di analisi di maggiore dettaglio e con differenti tecniche statistiche, riguardanti la distribuzione sub-provinciale dell'incidenza e della mortalità per tipologia di tumore, genere ed età di esordio, con il limite riconosciuto ai fenomeni rari, caratterizzati da bassa numerosità della casistica.
- Per le caratteristiche del tessuto sociale della Regione, il Registro provvederà a fornire un'analisi del rischio d'incidenza e mortalità che tenga conto del disagio socio-economico delle famiglie, in relazione al territorio di residenza.
- Dall'analisi delle schede di dimissione ospedaliera per patologia oncologica, relativamente al quinquennio in esame, emerge un quadro dei percorsi assistenziali in oncologia pediatrica complesso e articolato, caratterizzato da una migrazione sanitaria fuori Regione molto rilevante, con livelli nettamente superiori rispetto alla media nazionale. Essa è risultata più accentuata negli adolescenti, tra i residenti nelle zone più distanti dalla città di Napoli e in presenza di specifiche diagnosi oncologiche (tumori solidi e tumori del sistema nervoso centrale).
- Nella fascia 0-14 anni si riscontra una polarizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici in strutture pediatriche specializzate sia regionali che extra-regionali e un minor livello di migrazione fuori Regione. L'analisi per struttura di ricovero della popolazione 15-19 anni, evidenzia, invece, un più alto indice di migrazione extraregionale e una forte frammentazione dei ricoveri in numerosi istituti di cura, sia pediatrici che per adulti, non rilevando, poli di riferimento nei percorsi diagnostico-terapeutici in questa fascia di età.

## **PIANO CAMPANIA TRASPARENTE e PROGETTO SPES**

- Il Progetto SPES (Studio di Esposizione nella Popolazione Suscettibile), promosso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori IRCSS "G. Pascale", l'Università degli Studi di Napoli Federico II e numerosi altri enti di ricerca, ha definito un piano di biomonitoraggio umano su scala regionale.
- Obiettivi: valutare la relazione tra esposizione ambientale e salute in Campania, misurando in maniera sistematica biomarcatori di esposizione, di effetto biologico precoce e di suscettibilità, con la presenza di inquinanti chimici di diversa natura (metalli, IPA, PCB, diossine, nanoparticelle, pesticidi, bisfenoli, ftalati, ecc.) in diversi fluidi biologici. La finalità è verificare eventuali differenze di rischio salute fra i residenti nelle diverse aree territoriali della Campania. Il perseguimento di tale obiettivo è un *work in progress* strutturato per fasi:
  - ? Obiettivo specifico 1: integrare i dati delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo), quelli della fauna selvatica, zootecnica e agronomica, con i dati epidemiologici, tossicologici, biomolecolari umani delle diverse aree campane al fine di costruire una mappa di controllo e verifica ambientale e sanitaria della Regione Campania;
  - ? Obiettivo specifico 2: avviare sulla base del primo obiettivo, innovative politiche sanitarie pubbliche di prevenzione del rischio e salvaguardia della salute, soprattutto per popolazioni che vivono in aree ad alto impatto ambientale e di indirizzare prioritariamente politiche di risanamento ambientale per annullare e/o ridurre il rischio salute laddove gli indici di rischio sono maggiori;
  - ? Obiettivo specifico 3: studio d'intervento nutrizionale (trial clinico di 12 settimane) su tre sub campioni selezionati della precedente fase analitica della ricerca, al fine di verificare attraverso

differenti approcci nutrizionali, l'azione amplificante o mitigante dell'alimentazione sugli effetti determinati dagli inquinanti ambientali sulla salute umana. Verificare, altresì, quali siano gli approcci nutrizionali capaci di ridurre il bioaccumulo di sostanze tossiche (detossificazione) e/o controbilanciare l'azione proossidante degli inquinanti ambientali, migliorare gli indici di rischio biologico precoce nell'organismo, per un'azione di prevenzione primaria delle malattie cronico degenerative a protezione della salute complessiva.

- Disegno dello studio: con un set integrato di valutazioni su soggetti sani e residenti in aree a diverso indice di pressione ambientale, si consente un innovativo metodo di individuazione di rischio biologico nell'ottica soprattutto dell'avvio di misure di prevenzione primaria per le popolazioni più esposte. In tale ottica, ad integrazione del monitoraggio sulle matrici ambientali e animali già in corso, si prevede:

- ? studio epidemiologico trasversale con campionamento stratificato orientato verso le fasce giovanili in un'ottica di prevenzione primaria;

- ? monitoraggio e analisi che prendano in considerazione dapprima i 90 Comuni della TdF, così da poter individuare contaminanti (su sangue, liquido seminale nei maschi e latte di primipare) su cui eseguire successivi approfondimenti;

- ? monitoraggio e analisi nei Comuni preliminarmente classificati in relazione a loro diverso livello di inquinamento;

- ? somministrazione alla popolazione di questionari (epidemiologico, ambientale), diario alimentare con approfondita anamnesi sulle abitudini di vita e sulle attività professionali in modo da poter avere informazioni per controllare fattori di confondimento.

- Valutazione comparata del rischio

- ? Si prendono in considerazione tre categorie di fattori rilevanti: 1) fonti della contaminazione; 2) percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli ambientali; 3) bersagli della contaminazione.

- Sorgenti di contaminazione

- ? Le sorgenti prese in considerazione sono: 1) uso del suolo (residenziale, commerciale/industriale e agricolo); 2) presenza di discariche controllate; 3) accertata presenza di sversamenti illeciti; 4) presenza di particelle del Decreto TdF; 5) presenza di siti potenzialmente contaminati o contaminati ai sensi del D. Lgs. 152/06; 6) presenza di impianti trattamento rifiuti (impianti di compostaggio, impianti di termovalorizzazione, impianti STIR, ecc.); 7) presenza di traffico veicolare; 8) qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali.

- Percorsi di contaminazione

- ? Individuazione dei percorsi di contaminazione, cioè i percorsi nei diversi comparti ambientali a seguito dei quali l'agente contaminante è trasferito al bersaglio. L'individuazione di tali percorsi e la loro caratterizzazione sono fondamentali al fine di valutare l'esposizione al bersaglio.

- Bersagli

- ? I bersagli rappresentano la popolazione esposta alle potenziali fonti di contaminazione. Per tale motivo al fine di caratterizzare il bersaglio sono presi in considerazione parametri relativi alla densità abitativa e alla destinazione d'uso del suolo.

- Risultati attesi

- ? La definizione del rischio ambientale in popolazione di esposti a diversi fattori di rischio richiede una valutazione che prenda in considerazione il danno alla salute eventualmente provocato dai fattori ambientali in studio. Ciò comporta lunghi periodi di osservazione e una selezione di un campione di vaste dimensioni. Lo studio in oggetto si prefigge di raggiungere una stima del rischio attraverso un approccio innovativo, dato dalla valutazione di biomarkers in specifici gruppi di popolazione selezionati sia in base alle caratteristiche specifiche (sesso), sia a specifiche caratteristiche di esposizione (residenza, attività professionale, età).

- Le attività di campionamento ed analisi, propedeutiche alla relativa elaborazione e



spazializzazione di tutti i dati prodotti, saranno ultimate nel mese di dicembre 2017. A partire dall'inizio del 2018, i dati saranno correlati mediante procedure di analisi multicentriche al fine di ottenere informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **ATTIVITA? di CONTRASTO ai ROGHI**

· Il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania evidenzia una tendenza, nell'ultimo quinquennio, alla diminuzione del fenomeno nei 90 Comuni di TdF. È un dato consolidato e confermato dalle segnalazioni dei VVFF: dai 3984 interventi complessivi effettuati nel 2012 ai 1814 interventi alla fine del 2016, con una differenza di -2170 interventi nelle due province (-55%), mentre su base provinciale il calo è stato di -1403 per Napoli (-52%) e di -767 per Caserta (-60%).

· L'andamento complessivo sul quinquennio di significativa flessione resta confermato anche nel II quadrimestre del 2017, quando nei Comuni napoletani e casertani di TdF ci sono stati complessivamente 1442 interventi di spegnimento di roghi di rifiuti dei VVFF, con una netta flessione rispetto a quelli dello stesso periodo del 2012 (3030 complessivamente, -52,5%); nel raffronto con i dati del II quadrimestre del 2016 (1278 interventi di spegnimento), si registra invece un sensibile aumento (164 interventi in più, +12,9%), principalmente riconducibile alla torrida stagione estiva dell'anno 2017 che, in un quadro di generale e diffuso incremento del numero degli incendi, non ha risparmiato nemmeno il territorio di TdF, per lo specifico dei roghi di rifiuti.

· In provincia di Napoli, al 31 agosto 2017, si sono registrati 999 interventi di spegnimento di roghi di rifiuti dei VVFF, con una netta flessione rispetto a quelli dello stesso periodo del 2012 (1941 complessivamente, -48,7%), ma con un aumento rispetto a quelli di 31 agosto 2016 (882 complessivamente, +13,2%).

· In provincia di Caserta, al 31 agosto 2017, si sono registrati 443 interventi di spegnimento di rifiuti dei VVFF, con una netta flessione rispetto a quelli dello stesso periodo del 2012 (1089 complessivamente, -59,5%), ma con un aumento rispetto a quelli dello stesso periodo del 2016 (396 complessivamente, +11,9%).

· Interventi sono stati concentrati nella lotta all'abusivismo in settori chiave (edile, tessile, etc.), attraverso azioni di controllo ad ampio raggio da parte delle Forze dell'Ordine, delle Polizie Locali, delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, mirate su aziende spesso totalmente o parzialmente in nero.

· È stato definito uno specifico Protocollo d'Intesa (sottoscritto dall'Incaricato, dal Presidente della Regione Campania, dai Prefetti di Napoli e Caserta e dal Presidente di Anci Campania). Elementi qualificanti del Protocollo d'Intesa sono:

? allestimento, a cura e spese della Regione Campania, di 4 presidi operativi di prossimità nelle province di Napoli e Caserta (operativi dal 1° agosto 2017, nei territori comunali di Giugliano, Massa di Somma, Marcianise e Mondragone), per concorrere all'attivazione di focus territoriali a garanzia della chiusura del ciclo di attività operative e strumentali realizzate dai VV.FF., dalle amministrazioni comunali e dal sistema delle società regionali (SMA Campania e Campania Ambiente);

? condivisione delle informazioni acquisite, con particolare riguardo ai dati provenienti dai sistemi di videosorveglianza, di tele-pattugliamento e di tele-rilevamento, per orientare la pianificazione delle attività di contrasto ai fenomeni di sversamento illecito e incendio di rifiuti;

? costituzione di una sezione operativa della cabina di regia, prevista dal Patto per la TdF, per assicurare una unitaria sede di confronto (analisi delle risultanze delle piattaforme informative disponibili e delle criticità rilevate; sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni funzionale al monitoraggio del fenomeno; verifica dell'andamento della attività in corso e pianificazione di nuove iniziative di prevenzione e contrasto).

· È stata sottoscritta dalla Regione Campania e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Convenzione per la vigilanza e il monitoraggio per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare dei territori campani, con particolare attenzione al bacino territoriale di TdF, con riferimento alla lotta

all'abusivismo edilizio, allo sversamento dei rifiuti e all'inquinamento delle falde acquifere, con l'utilizzo delle tecnologie ausiliarie al controllo del territorio. In questo contesto, la regione Campania si è impegnata a finanziare l'acquisto da parte dell'Arma dei Carabinieri delle attrezzature e dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (APR) per le attività di vigilanza e monitoraggio del territorio.

Nell'ambito delle iniziative sviluppate nel corso del tempo dall'Incaricato per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, un ruolo di primo piano va senza dubbio riconosciuto all'attuazione del Protocollo d'Intesa per gli interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso abbandonati nel territorio delle province di Napoli e Caserta (c.d. Protocollo Ecopneus):

L'attuazione del Protocollo a tutt'oggi ha consentito, per i Comuni di TdF che vi aderiscono, il recupero di oltre 16.000 tonnellate di pneumatici fuori uso, con lo stoccaggio in aree idonee e il prelievo gratuito da parte del consorzio Ecopneus;

a dare una valenza anche sociale al Protocollo Ecopneus sono stati realizzati progetti di pubblica utilità della gomma riciclata, ottenuta dal trattamento dei PFU: a) consegna, avvenuta il 4 aprile 2017, all'Amministrazione comunale di Caivano (Na), nel quartiere Parco Verde, di un campo polivalente per calcio, basket, pallavolo e di un'area giochi realizzata con polverino di gomma ricavato da 15.000 Kg. di gomma riciclata da PFU; b) iniziativa #SCAMPIARINASCE, per la realizzazione nel quartiere Scampia di Napoli, di campo di calcio in erba sintetica con gomma riciclata da PFU, omologato dalla Lega Nazionale Calcio. Inaugurazione prevista per novembre 2017.

Anche in presenza di un trend sul lungo periodo complessivamente favorevole, resta ferma la necessità del mantenimento di un elevato livello di attenzione nell'azione di contrasto al fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti e alla prevenzione con un capillare controllo delle attività produttive non dichiarate.

## PROSPETTIVE DI INDAGINE CONOSCITIVA

L'indagine conoscitiva "Inquinamento ambientale ed effetti sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetiche" è stata preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi".

Tuttavia si ravvisa l'assoluta urgenza di estendere la metodologia di analisi, realizzata per il suddetto territorio, anche ad altri siti in Italia che hanno destato particolare allarme nella popolazione.

Nello specifico si fa riferimento, anche in base a sopralluogo effettuato dalla Commissione "Igiene e Sanità", all'area inerente al territorio, in Sicilia, facente capo a Gela e Priolo Gargallo. La rilevazione di alcuni studi epidemiologici accreditati ha posto in evidenza una maggiore incidenza e mortalità oncologica rispetto all'atteso. Questi dati necessitano di un deciso approfondimento, con metodologia interdisciplinare, per quanto riguarda georeferenziazione delle patologie, cartografia territoriale, definizione del trend degli inquinanti ambientali e attuazione degli screening oncologici.

Ancora, si segnala la necessità di estendere l'indagine conoscitiva al territorio di Taranto, in questo caso per le criticità rappresentate nella discussione svolta in Commissione Igiene e Sanità.

### indice

1. Introduzione ??????????????????????	Pag. 2
2. Metodologia Indagine Conoscitiva ??????????????	» 10
3. Fattori di rischio ambientale e tumori ??????????????	» 12
4. Geochimica ambientale in Campania ??????????????	» 28
5. Mappatura suoli agricoli in Terra dei Fuochi ??????.....	» 35
6. Terra dei Fuochi e Registri Tumori ??????????????	» 44
7. Screening e Rete Oncologica ??????????????.....	» 51

8. Terra dei Fuochi e Registro Tumori ASL Napoli 3 Sud .....	» 64
9. Terra dei Fuochi e Registro Tumori ASL Caserta ??.....	» 77
10. Registro Tumori Infantili in Campania ..??????????	» 82
11. Piano Campania Trasparente e Progetto SPES ???.....	» 98
12. Attività di contrasto ai roghi ???????????????...	» 103
13. Attività legislativa gestione rifiuti e tutela sanitaria ?????...	» 108
14. Conclusioni ?????????????????????	» 126

---

[1] Nell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, diversi sono stati gli approfondimenti mirati ad analizzare criticità anche in diversi territori.

[<http://www.senato.it/3687?indagine=18>]

[2] Senato della Repubblica. Regolamento del Senato.

[<https://www.senato.it/1044?articolo=1038&sezione=146>]

[3] XVI Legislatura. Camera dei Deputati - Senato della Repubblica. Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. [<http://leg16.camera.it/494?categoria=023>], XVII Legislatura. Camera dei Deputati ? Senato della Repubblica. Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

[<http://parlamento17.camera.it/159>]

[4] Senato della Repubblica. XII Commissione permanente Igiene e Sanità.

[<http://www.senato.it/3687?indagine=18>]

[5] L'embrione, fin dalla sua primissima fase di sviluppo, e il feto sono altamente suscettibili di alterazioni epigenetiche a causa di sostanze chimiche ambientali che, pertanto, possono indurre molteplici effetti avversi. La Review dei dati in letteratura consente di qualificare le potenziali implicazioni circa la stima del rischio. Tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche in merito alla suscettibilità individuale alle alterazioni epigenetiche e la loro persistenza, prima che le informazioni ottenute possano essere usate per una definita stima del rischio. È assolutamente rilevante identificare le sostanze chimiche ambientali che sregolano l'epigenoma prenatale per favorire l'azione preventiva (Perera F, Herbstman J. Prenatal environmental exposures, epigenetics, and disease. *Reprod Toxicol.* 2011;31(3):363-373). Sono state riportate evidenze nel rapporto tra: esposizione prenatale a idrocarburi policiclici aromatici (IPA o PAHs), bisfenolo A (BPA) - alterazioni epigenetiche a carico del sistema endocrino/immunitario - effetti avversi sullo sviluppo neuronale. Il bisfenolo A è usato principalmente per la produzione di plastiche e suoi derivati. È utilizzato nella sintesi del poliestere, dei polisulfonati, dei chetoni polieteri, come antiossidanti in alcuni plastificanti e come inibitore della polimerizzazione del PVC. È usato nella produzione delle resine epossidiche e nelle più comuni forme di policarbonato, utilizzato per un gran numero di prodotti per bambini, bottiglie, attrezzature sportive, dispositivi medici ed odontoiatrici, lenti per gli occhiali, elettrodomestici, otturazioni dentarie, ecc. Comunque quando necessarie caratteristiche di durezza e resistenza. Le resine epossidiche che contengono bisfenolo A sono utilizzate come rivestimento interno nella maggior parte delle lattine per alimenti e bevande.

[6] Geogenica: origine naturale contaminanti tossici. Antropogenica: origine umana contaminanti

tossici.

[7] Limone A. Piano Campania Trasparente. Relazione per la XII Commissione del Senato della Repubblica Igiene e Sanità. Portici, 15.3.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/436/IST\\_ZOOPROFILATTICO.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/436/IST_ZOOPROFILATTICO.PDF)]

[8]<http://www.internapoli.it/public/legaambiente/REM2003LA10aprile2003.pdf>

[9]XVI Legislatura. Camera dei Deputati - Senato della Repubblica. Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. [<http://leg16.camera.it/494?categoria=023>],

XVII Legislatura. Camera dei Deputati ? Senato della Repubblica. Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

[<http://parlamento17.camera.it/159>]

[10] Limone A. Piano Campania Trasparente. Relazione per la XII Commissione del Senato della Repubblica Igiene e Sanità. Portici, 15.3.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/436/IST\\_ZOOPROFILATTICO.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/436/IST_ZOOPROFILATTICO.PDF)]

[11] <http://www.senato.it/3687?indagine=18>

[12] La citazione riportata è stata autorizzata dalla Dott.ssa Maria Antonietta Troncone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto la Relazione trasmessa alla XII Commissione Igiene e Sanità non è stata resa pubblica su richiesta dello stesso Procuratore.

[13] Greco F. Nota al Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. N.452/17. Aversa, 3.4.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/439/PROCURA\\_TRIB\\_NA\\_NORD\\_1.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/439/PROCURA_TRIB_NA_NORD_1.PDF)]

[14] Greco F. Nota al Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. N.452-3/17. Aversa, 6.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/440/PROCURA\\_TRIB\\_NA\\_NORD\\_2.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/440/PROCURA_TRIB_NA_NORD_2.PDF)]

[15]Durante V., La salute come diritto della persona. In Canestrari S. et al., Il Governo del corpo. Trattato di Biodiritto; Giuffrè: Milano; 2011: 579-599.

[16] Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 88, in Giust. cost., 1979, I, 656

[17]Cangelosi G., Rilevanza e tendenze del diritto alla salute. Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente. Palermo; vol. V; 2007

[18]Giampietro F., Diritto alla salubrità dell'ambiente, Giuffrè, Milano, 1980, 105

[19] Alpa G., Il diritto soggettivo all'ambiente salubre: nuovo diritto o espediente tecnico? in Resp. Civ. e prev., 1998, I, 4

[20]Con riferimento al danno ambientale, il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, all'art. 300, lo definisce come: "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

[21] Grasso P. Ambiente e legalità: i delitti contro l'ambiente nel Codice Penale. Il Codice dell'Ambiente e le norme dell'Unione Europea. Senato della Repubblica; Roma, 09.07.2013

[22] Fusco M. Relazione sulle attività? del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione per la XII Commissione del Senato della Repubblica Igiene e Sanità. Napoli, 26.6.2017.

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[23]La sigla PM10 (Particulate Matter o Materia Particolata) identifica materiale presente

nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico è uguale o inferiore a 10 µm ovvero 10 millesimi di millimetro. È costituito da polvere, fumo, microgocce di sostanze liquide. È un insieme di particolati, ovvero particelle solide e liquide disperse nell'aria con dimensioni relativamente piccole. Le principali fonti di PM10 sono: sorgenti legate all'attività dell'uomo: processi di combustione (tra cui quelli che avvengono nei motori a scoppio, negli impianti di riscaldamento, in molte attività industriali, negli inceneritori e nelle centrali termoelettriche), usura di pneumatici, freni ed asfalto; sorgenti naturali: l'erosione del suolo, gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche, ecc. Secondo l'annuario ISPRA oltre il 38% delle stazioni di rilevamento registra superamenti dei limiti di qualità dell'aria per le PM10. La nocività delle polveri sottili dipende dalle dimensioni e dalla capacità di raggiungere diverse parti dell'apparato respiratorio: oltre i 7 µm: cavità orale e nasale; fino a 7 µm: laringe; fino a 4,7 µm: trachea e bronchi primari; fino a 3,3 µm: bronchi secondari; fino a 2,1 µm: bronchi terminali; fino a 1,1 µm: alveoli polmonari.

[24] Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), noti anche con l'acronimo PAHs, si ritrovano naturalmente nel carbon fossile e nel petrolio. Sono potenti inquinanti atmosferici. La formazione per cause antropiche avviene nel corso di combustioni incomplete di combustibili fossili, legname, foglie, composti organici in generale quali quelli provenienti dai rifiuti urbani, ritrovandosi quindi nei loro fumi. Sono presenti nei cibi cotti, particolarmente nei processi di carbonizzazione ad alta temperatura. Alcuni composti sono stati identificati come cancerogeni, mutageni e teratogeni. Gli IPA ad alto peso molecolare sono presenti in elevate quantità in catrami, bitumi, pece. Inoltre possono derivare da nerofumo e fuliggine di legna o comunque si ricollegano a fonti pirogeniche. Gli IPA leggeri come naftalene e fluorene sono inquinanti ubiquitari che - per la loro relativa maggiore solubilità in acqua - possono giungere a inquinare le falde acquifere sotterranee.

[25] [http://www.isprambiente.gov.it/files/sostanze-pericolose/d\\_lgs\\_-194-95.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files/sostanze-pericolose/d_lgs_-194-95.pdf)

[26] I campi magnetici sono creati dal moto delle cariche elettriche (cioè dalle correnti) e sono espressi in tesla (T), o più comunemente in millitesla (mT) o microtesla (µT).

[27] World Health Organization 2007: Extremely Low Frequency Fields. Environmental health criteria n.238

[28] ISS. Salute e campi elettromagnetici (CAMELET). Roma, 02.05.2012. <http://www.iss.it/elet>

[29] [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML.jsessionid=MTYgs8KF5tQTeXGGwYaisw\\_\\_ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML.jsessionid=MTYgs8KF5tQTeXGGwYaisw__ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-043&atto.codiceRedazionale=092G0295&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

[043&atto.codiceRedazionale=092G0295&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML.jsessionid=MTYgs8KF5tQTeXGGwYaisw__ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-043&atto.codiceRedazionale=092G0295&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

[30] <http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/files/Rettifica-20Regolamento-1907-2006.pdf>

[31] Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. Il fenomeno dei tumori professionali. II Ed., 2008

[32] Pirastu R., Iavarone I., Pasetto R., Zona A., Comba P. SENTIERI - Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento: risultati. Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6) Suppl. 4: 1-204. Il Progetto SENTIERI è stato condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute (Ministero della Salute ? Ricerca Finalizzata 2006 ex art 12 D. Lgs. 502/1992). Le attività propedeutiche alla collaborazione ISS-AIRTUM sono state finanziate nell'ambito del Progetto CCM 2009" Sorveglianza epidemiologica di popolazioni residenti in siti contaminati" del Ministero della Salute.

[33] IARC Monographs: Vol. 109. Outdoor air pollution [<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/mono109.pdf>]

[34] L'immissione di taluni gas in atmosfera può innescare il processo di acidificazione dell'aria, con ricadute poi sull'ecosistema.

[35] L'ozono è normalmente presente negli strati alti dell'atmosfera rispetto a quello che si trova nella stratosfera, l'ozono troposferico è considerato fortemente inquinante.

[36] <https://www.istat.it/it/archivio/194029>

[37] Tra gli avanzamenti registrati nel periodo recente, il BES cita, per i profili di interesse, il livello relativamente elevato raggiunto dalla disponibilità di aree verdi urbane accessibili ai cittadini e delle aree naturali protette (pari ormai a più del 20% del territorio nazionale), con una crescita complessiva negli anni della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonostante il calo registrato nell'ultimo anno, mentre si contraggono le emissioni di gas serra e il consumo di materiale interno. In via generale, si registra una crescente sensibilità della popolazione italiana nei confronti delle problematiche ambientali.

[38] [https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/ecosistema\\_urbano\\_2017\\_dossier.pdf](https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/ecosistema_urbano_2017_dossier.pdf)

[39] <http://www.arpacampania.it/web/guest/1402>

[40] AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM. I numeri del cancro in Italia 2017. p.275

[<http://www.aiom.it/aiom-servizi/eventi-aiom-servizi/%20aiom-airtum-numeri-cancro-2017/1,3021,0,>]

[41] Loomis D, Grosse Y, Lauby-Secretan B, et al. International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group IARC. The carcinogenicity of outdoor air pollution. *Lancet Oncol* 2013; 14 (13):1262-3.

[42] Raaschou-Nielsen O, Andersen ZJ, Beelen R, et al. Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). *Lancet Oncol* 2013; 14:813-22.

[43] Landrigan P., Fuller R., Acosta N.J.R., et al. The *Lancet* Commission on pollution and health. Published Online October 19, 2017.

[<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617323450>]; Watts N., Amann M., Ayeb-Karlsson S., et al. The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health. October 30, 2017 [[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32464-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32464-9)]

[44] Raaschou-Nielsen O., Andersen ZJ., Beelen R., et al. Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). *Lancet Oncol* 2013; 14:813-22; Krewski D., Jerrett M., Burnett RT., et al. Extended follow-up and spatial analysis of the American Cancer Society study linking particulate air pollution and mortality. *Res Rep Health Eff Inst* 2009; 140:5-114; Turner MC., Krewski D., Pope CA 3rd, et al. Long term ambient fine particulate matter air pollution and lung cancer in a large cohort of never-smokers. *Am J Respir Crit Care Med* 2011.

[45] Turner MC, Krewski D, Pope CA 3rd, et al. Long term ambient fine particulate matter air pollution and lung cancer in a large cohort of never-smokers. *Am J Respir Crit Care Med* 2011.

[46] Raaschou-Nielsen O, Andersen ZJ, Beelen R, et al. Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). *Lancet Oncol* 2013

[47] Serraino D., Contiero P., Dal Maso L., Minerba S., Comandone A., Nicolis F. Inquinamento atmosferico e tumori. In: AIOM. AIRTUM, Fondazione AIOM. I numeri del cancro in Italia 2017. [<http://www.aiom.it/professionisti/documenti-scientifici/pubblicazioni/1,420,1,>]

[48] De Vivo B. Cartografia geochimica ambientale dell'Italia. SIN litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 14.2.2017.

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/441/PROF\\_DE\\_VIVO\\_UN\\_NA\\_FEDERICO\\_II.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/441/PROF_DE_VIVO_UN_NA_FEDERICO_II.PDF)]. Per facilitare la consultazione, la numerazione delle Tabelle e delle Figure riportate è corrispondente a quella della suddetta Relazione.

- [49] Lima A., Rezza C., Giaccio L., Albanese S., Cicchella D., De Vivo B., 2017. Distribuzione geochimica degli elementi inorganici nei suoli del S.I.N. Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano. Aracne Editrice, Roma: pp. 356
- [50] Salminen R., Gregorauskiene V., 2000. Considerations regarding the definition of a geochemical baseline of elements in the surficial materials in areas differing in basic geology. Applied Geochemistry, 15: 647-653.
- [51] De Vivo B., 1995. Elementi e Metodi di Geochimica Ambientale. Liguori Editore Napoli: pp. 493.
- [52] Ag (Argento), Al (Alluminio), As (Arsenico), Au (Oro), B (Boro), Ba (Bario), Be (Berillio), Bi (Bismuto), Ca (Calcio), Cd (Cadmio), Co (Cobalto), Cr (Cromo), Cu (Rame), Fe (Ferro), Ga (Gallio), Hg (Mercurio), K (Potassio), La (Lantanio), Mg (Magnesio), Mn (Manganese), Mo (Molibdeno), Na (Sodio), Ni (Nichel), P (Fosforo), Pb (Piombo), S (Zolfo), Sb (Antimonio), Sc (Scandio), Se (Selenio), Sn (Stagno), Sr (Stronzio), Te (Tellurio), Th (Torio), Ti (Titanio), Tl (Tallio), U (Uranio), V (Vanadio), W, Zn (Zinco).
- [53] Tarzia M., De Vivo B., Somma R., Ayuso R.A., McGill R.A.R., Parrish R.R., 2002. Anthropogenic versus natural pollution: an environmental study of an industrial site under remediation (Naples, Italy). Geochemistry: Exploration? Environment ? Analysis; 2: 45-56; De Vivo B., Lima A., Siegel F., 2004. Geochimica ambientale ? Metalli potenzialmente tossici. Liguori Editore Napoli, pp.446.
- [54] Lima A., Rezza C., Giaccio L., Albanese S., Cicchella D., De Vivo B., 2017. Distribuzione geochimica degli elementi inorganici nei suoli del S.I.N. Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano. Aracne Editrice, Roma: p. 38
- [55] Salminen R., Tarvainen T., Demetriades A., et al., 1998. FOREGS geochemical mapping field manual. Guide 47, Geological Survey of Finland, Espoo; 36 pp.
- [56] Reimann C., Albanese S., Batista M. J., et al., 2008. EuroGeoSurveys geochemical mapping of agricultural and grazing land soil of Europe (GEMAS). Field manual. NGU Report 2008.038. Geological Survey of Norway, Trondheim, 46 pp.
- [57] Gli elementi studiati sono stati determinati attraverso una metodologia analitica che combina l'ICP-MS (Spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente) e l'ICP-ES (Spettrometria di emissione con plasma accoppiato induttivamente).
- [58] [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto\\_dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto\\_codiceRedazionale=006G0171](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto_dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto_codiceRedazionale=006G0171)
- [59] Per tutte le mappe degli elementi indagati si rimanda alla nuova edizione dell'Atlante Geochimico del SIN: Lima A., Rezza C., Giaccio L., Albanese S., Cicchella D., De Vivo B., 2017. Distribuzione geochimica degli elementi inorganici nei suoli del S.I.N. Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano. Aracne Editrice, Roma: pp.356.
- [60] Grezzi G., Ayuso R.A., De Vivo B., Lima A. and Albanese S., 2011. Geochemical study of soils and groundwaters from Domizio-Flegreo Littoral, Italy: the impact of human activities on the environment. Journal of Geochemical Exploration 109 (1-3): 51-58. doi: 10.1016/j.gexplo.2010.09.012; Bove M.A., Ayuso R.A., De Vivo B., Lima A., Albanese S., 2011. Geochemical and isotopic study of soils and waters from an Italian contaminated site: Agro Aversano (Campania). Journal of Geochemical Exploration. 109 (1-3): 38-50. doi: 10.1016/j.gexplo.2010.09.013
- [61] Vito M. Relazione sulle attività svolte nella Terra dei Fuochi. Relazione alla XII Commissione

Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 20.4.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/432/ARPAC\\_AGG\\_AL\\_20\\_APRILE\\_2017.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/432/ARPAC_AGG_AL_20_APRILE_2017.pdf)]. Per facilitare la consultazione, la numerazione delle Tabelle e delle Figure riportate è corrispondente a quella della suddetta Relazione

[62] <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/08/14A00744/sg>

[63] <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/08/14G00013/sg>

[64] <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7072>

[65] Direttiva Interministeriale n. 4134 del 16 aprile 2014.

[<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7585>]

[66] Direttiva Interministeriale del 10 dicembre 2015.

[<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9558>]

[67] Direttiva Interministeriale del 16 giugno 2014.

[[http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/pdf/Direttiva\\_intermin\\_16-06-2014.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/pdf/Direttiva_intermin_16-06-2014.pdf)]

[68] Direttiva Interministeriale del 23 dicembre 2013.

[<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7072>]

[69] <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7585>

[70] <http://terradeifuochi.geosdi.org>

[71] [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto\\_dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto\\_codiceRedazionale=006G0171](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto_dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto_codiceRedazionale=006G0171)

[72] Delibera Giunta Regionale Campania n.129 del 27 maggio 2013.

[<http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface>]

[73] <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/31/14A02492/sg>

[74] <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=51547&completo=true>

[75] <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/10/21/099A8497/sg>

[76] Metalli pesanti: antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio, zinco (ARPAC); Solventi aromatici: benzene, toluene, Metodica di analisi, p-xilene, sommatoria organici da 18 a 21 (ARPAC); Idrocarburi C>12 (ARPAC); Idrocarburi Policiclici Aromatici: benzo(a)antracene; benzo(a)pirene; benzo(b)fluorantene; benzo(g,h,i)perilene; benzo(K)fluorantene; crisene; dibenzo(a,e)pirene; dibenzo(a,h)antracene; dibenzo(a,h)pirene; dibenzo(a,i)pirene; dibenzo(a,l)pirene; indeno(1,2,3-cd)pirene; pirene, sommatoria policiclici (da 24 a 36) (ARPAC); Alifatici clorurati cancerogeni: clorometano; diclorometano; tricloroetano; cloruro di vinile; 1,2- dicloroetano; 1,1-dicloroetilene; tricloroetilene; tetracloroetilene (ARPAC); Alifatici clorurati non cancerogeni: 1,1 dicloroetano; cis 1,2 dicloroetilene; trans 1,2 dicloroetilene; 1,1,1 tricloroetano; 1,2 dicloropropano; 1,1,2 tricloroetano; 1,2,3 tricloropropano; 1,1,2,2 tetraclorometano (ARPAC); Alifatici alogenati cancerogeni: tribromometano; 1,2 dibromoetano; dibromoclorometano; bromodiclorometano (ARPAC); Fenoli non clorurati: fenolo; o,m,p metilfenolo (ARPAC); Fenoli clorurati: 2 clorofenolo; 2,4 diclorofenolo; 2,4,6 triclorofenolo; pentaclorofenolo (ARPAC); Policlorodibenzodiossine (PCDD) - Policlorodibenzofurani (PCDF) (ARPAC); Policlorobifenili (PCB) totali (ARPAC); Policlorobifenili diossina simili (PCB dioxin like) (ARPAC); Granulometria e Tessitura, pH, Capacità di Scambio Cationico, Calcare totale, Carbonio organico (UNINA); Determinazione dell'Umidità (CRA); Determinazione del pH in acqua (CRA); Determinazione del potere ossidante del suolo per il cromo (CRA); Estrazione degli elementi in traccia dal suolo con soluzione di NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> 1M (CRA); Estrazione dei metalli in traccia nel suolo con soluzione di EDTA 0,05M a pH 7 (CRA); Estrazione dei metalli in traccia dal suolo con soluzione di acido acetico 0,43M (CRA); Indice di disponibilità di cadmio, nichel piombo, rame e zinco in suoli acidi (CRA); Estrazione degli elementi in traccia del suolo con soluzione di DTPA 0,005 M tamponata a pH 7,3 (CRA); Determinazione degli elementi in



traccia per ICP (CRA).

[77] Metalli pesanti: alluminio, antimonio, argento, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, tallio, vanadio, zinco (ARPAC); Composti organici aromatici: benzene, etilbenzene, stirene, toluene, p-xilene (ARPAC); Alifatici clorurati cancerogeni: clorometano, triclorometano, cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, esaclorobutadiene, tetracloroetilene (ARPAC); Alifatici clorurati non cancerogeni: 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, 1,2,3-tricloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano (ARPAC); Alifatici alogenati cancerogeni: tribromometano, 1,2-dibromoetano, dibromoclorometano, bromodichlorometano (ARPAC); Clorobenzeni: clorobenzene (monoclorobenzene), 1,2-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene (ARPAC).

[78] I campionamenti sono stati effettuati dalle AASSLL territorialmente coinvolte. I parametri determinati sono stati: PCDD/PCDF +PCB dl (IZSM); PCB non dl (IZSM); IPA: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(k)fluorantene, benzo(b)fluorantene, crisene, dibenzo (a,h) antracene, somma BAP+BAA+BBF+CRY (IZSM); Metalli normati: Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piombo (IZSM); Altri metalli non normati (MPT): Berillio, Cobalto, Cromo, Manganese, Molibdeno, Nichel, Rame, Selenio, Stagno, Stronzio, Tallio, Uranio, Vanadio, Zinco (IZSM); Salmonelle e Clostridi (IZSM); Pesticidi organoclorurati (ARPAC).

[79] Generalmente PCDD/PCDF e PCB non vengono rilevati nelle diverse matrici come singoli composti, ma come miscele complesse dei diversi congeneri aventi differente tossicità. Per esprimere la tossicità dei singoli congeneri è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente, TEF. I fattori di tossicità equivalente si basano sulla considerazione che PCDD, PCDF e PCB diossina simili sono composti strutturalmente simili che presentano il medesimo meccanismo di azione (attivazione del recettore Ah) e producono effetti tossici simili: proprio il legame tra le diossine e il recettore Ah è il passo chiave per il successivo innescarsi degli effetti tossici. I TEF vengono calcolati confrontando l'affinità di legame dei vari composti organoclorurati con il recettore Ah, rispetto a quella della 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzodiossina), la più tossica, considerando l'affinità di questa molecola come il valore unitario di riferimento. Per esprimere la concentrazione complessiva di PCDD/PCDF e PCB diossina simili nelle diverse matrici si è introdotto il concetto di tossicità equivalente (TEQ), che si ottiene sommando i prodotti tra i valori TEF dei singoli congeneri e le rispettive concentrazioni, espresse con l'unità di misura della matrice in cui vengono ricercate. Si riportano due gruppi di TEF: gli I-TEF (International TEF), attualmente utilizzati per l'espressione della concentrazione totale di PCDD/PCDF in campioni ambientali, e i WHO-TEF definiti per PCDD/PCDF e PCB dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS = WHO), attualmente utilizzati per i campioni alimentari e, nel caso dei PCB, per i campioni ambientali.

[<http://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/microinquinanti/Diossine%2C%20PCB%2C%20IPA%20-%20guida%20alla%20lettura%20dei%20risultati%20analitici>]

[80][http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML.jsessionid=PG21f0AbMA82QsN-DXG7Uw\\_\\_ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-20&atto.codiceRedazionale=14G00128&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML.jsessionid=PG21f0AbMA82QsN-DXG7Uw__ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-20&atto.codiceRedazionale=14G00128&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

[81][http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171)

[82] Direttiva Interministeriale del 10 dicembre 2015.

[<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9558>]

[83]<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/10/13G00180/sg%20>

[84]<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/08/14G00013/sg>

[85][http://www.arpacampania.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid=9c46fc8a-62af-4b04-8567-b78208396df5&groupId=30626](http://www.arpacampania.it/c/document_library/get_file?uuid=9c46fc8a-62af-4b04-8567-b78208396df5&groupId=30626)

[86]<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9558>

[87]A seguito della delibera del DG ASL NA3 sud n° 125 del 13 marzo 2012, "Estensione Registro Tumori ASL Napoli 3 sud" il territorio di riferimento del Registro Tumori della Regione Campania c/o l'ASL Napoli 3 Sud corrisponde all'intero territorio della stessa ASL, distretti 34, 48 - 59, mantenendo la copertura di due distretti, 46 e 47, attualmente afferenti alla ASL Napoli 2 nord.

[88] Associazione Italiana Registri Tumori. I registri tumori in Campania? Ci sono. [http://www.registri-tumori.it/cms/it/node/2963]

[89] [http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc47or\\_07/del1293\\_07.pdf](http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc47or_07/del1293_07.pdf)

[90][http://www.sito.regione.campania.it/leggi\\_regionali2012/lr19\\_2012vigente.pdf](http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2012/lr19_2012vigente.pdf)

[91] [http://www.sito.regione.campania.it/leggi\\_regionali2012/sentenza\\_CC\\_79\\_2013.pdf](http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2012/sentenza_CC_79_2013.pdf)

[92][http://www.registri-tumori.it/cms/it/system/files/dca\\_n\\_104\\_istituzione\\_registro\\_tumori.pdf](http://www.registri-tumori.it/cms/it/system/files/dca_n_104_istituzione_registro_tumori.pdf)

[93] <http://www.registri-tumori.it/cms/it>

[94]<http://www.registri-tumori.it/cms/it/RTCaserta>

[95]<http://www.registri-tumori.it/cms/?q=RTNapoli>

[96]<http://www.registri-tumori.it/cms/?q=RTSalerno>

[97][https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/PNP/Campania\\_Allegato\\_1.pdf](https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/PNP/Campania_Allegato_1.pdf)

[98] <http://www.aiopcampania.it/public/normativa/DECRETO%20n.%2098%20del%2020.09.2016.pdf>

[99] "In diversi Paesi, come ad esempio quelli del Nord Europa, l'attività di registrazione dei tumori avviene sull'intero territorio nazionale, mentre in altre nazioni, come in Italia, esistono Registri attivi in aree locali. In Italia l'attività di registrazione dei tumori si è sviluppata a partire dalla fine degli anni '70, attraverso la nascita di iniziative che hanno coinvolto la popolazione di aree amministrative di varia dimensione (da quella comunale a quella regionale). La rete di Registri Tumori italiani riuniti nell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), comprende 47 Registri Tumori generali (che raccolgono informazioni su tutti i tumori) e 4 Registri Tumori specializzati (per fasce d'età o per specifico tumore, sempre riguardanti un'intera popolazione) e condivide un archivio centralizzato. Nel complesso circa 36 milioni di italiani, pari ad oltre il 60% della popolazione residente totale, vivono in aree dove è presente un Registro Tumori di popolazione; la rete italiana dei Registri, in continua espansione, sorveglia attualmente una popolazione tra le più ampie in Europa." In: AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM. I numeri del cancro in Italia 2017. p.293 [http://www.aiom.it/aiom-servizi/eventi-aiom-servizi/%20aiom-airtum-neri-cancro-2017/1,3021,0,]

[100] Epidemiologia descrittiva: studia la frequenza della malattia in una popolazione. I RT rientrano negli studi epidemiologici descrittivi. Epidemiologia analitica: valuta l'associazione tra un fattore ("esposizione" o "fattore di rischio") e una malattia. È un metodo per lo studio delle cause delle malattie e ne misura la frequenza: ad esempio quante volte è più alto il rischio di ammalarsi per i soggetti che sono stati esposti al fattore in esame rispetto a quelli che non sono stati esposti. Modelli di studio sono: sorveglianza nel tempo (follow-up) dei soggetti esposti (studio di coorte, clinical trials, studi sperimentali) e le indagini retrospettive dell'esposizione negli anni precedenti la malattia (studi caso controllo).

[101] Il malato di cancro ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Questo diritto è riconosciuto con l'assegnazione del codice "048" che consente di ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci correlati alla cura della patologia tumorale diagnosticata.

[102] Guida A. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Caserta, 9.10.2017

[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\_evento\_procedura

[\\_commissione/files/000/005/555/GUIDA\\_2.pdf\]](#)

[103] Tale documento, oltre a rappresentare un adempimento consequenziale, rappresenta anche uno specifico "acta" assegnato dal Governo al Commissario dell'epoca (Dot. Polimeni). Con la nomina del nuovo Commissario ad acta nella persona del Presidente Vincenzo De Luca, l'acta viene reiterato quale acta n. xxv: "Riorganizzazione e potenziamento delle attività di prevenzione in tutta la Regione Campania, con particolare attenzione alla programmazione e attuazione degli interventi previsti dal D.L. 136/2013 convertito in legge n. 6/2014, art.2 commi da 4-quater a 4-octies relativi alla "Terra dei Fuochi".

[104] 57 comuni indicati nella Direttiva del 23/12/2013; 31 comuni indicati nella Direttiva del 16/04/2014; 2 comuni indicati nella Direttiva del 10/12/2015.

[105] Alcune delle azioni previste nel Programma sono anche incluse nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 - DGRC n. 860 del 29/12/2015 per una armonizzazione della programmazione regionale in materia di prevenzione.

[106] La completa realizzazione di questa azione passa attraverso una serie di interventi che si possono così riassumere: a) condivisione dell'azione nell'ambito dei consessi regionali e aziendali istituzionali (Comitato ex art. 24 e 23) per l'aspetto legato ai vincoli e alle opportunità contrattuali di MMG, PLS e Continuità assistenziale; b) processo di riorganizzazione delle Cure primarie attraverso la realizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), le nuove forme di aggregazione della Medicina Generale e della Pediatria. Esse permettono nel disegno complessivo di prendere in carico il paziente fino ad h24, di inserirlo in percorsi di diagnosi e cura standardizzati e appropriati, di ricercare la migliore rete assistenziale possibile per il paziente, al fine di garantirne qualità e tempistica secondo le norme vigenti e garantire una continuità assistenziale nel passaggio tra ospedale e territorio.

[107] Tra gli obiettivi specifici del Programma, sono incluse: prevenzione del rischio cardiovascolare; sorveglianza della salute respiratoria e cardiovascolare della popolazione adulta dei Comuni interessati; implementazione PDTA per l'infarto miocardico acuto; promozione Percorso Nascita e tutela della salute riproduttiva; studio di monitoraggio dello stato di salute della popolazione residente.

[108] <http://www.osservatorionazionale screening.it/content/rapporto-2016>

[110] [http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalmistero&id=2947](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalmistero&id=2947)

[111] <http://www.epicentro.iss.it/passi/>

[112] La ricerca del sangue occulto nelle feci (Sof) è il più utilizzato fra i test preventivi per la diagnosi precoce del tumore coloretale. Poco più del 35% degli intervistati tra i 50 e i 69 anni di età riferisce di averlo effettuato nei due anni precedenti l'intervista. Le persone di maggiore età, 60-69enni e quelle economicamente più avvantaggiate rappresentano i gruppi di popolazione che più di altri si sono sottoposti al Sof. Anche per questo singolo test, il gradiente geografico descrive le Regioni meridionali come le più svantaggiate (appena il 16% della popolazione target residente nel Sud Italia dichiara di essersi sottoposta al test) ma l'evoluzione temporale nel quinquennio 2010-2015 ne mostra un aumento significativo in tutto il Paese. Il 60% della popolazione target riferisce di essere stato raggiunto da un qualche intervento di promozione dello screening (lettera della Asl, consiglio, campagna informativa), la cui efficacia cresce all'aumentare del numero di input ricevuti, raggiungendo il massimo con la combinazione di tutti gli interventi. L'adesione allo screening è pressoché nulla per le persone non raggiunte da nessun intervento.

La colonscopia/rettosigmoidoscopia è un esame secondario alla ricerca del sangue occulto fecale, che ne completa la procedura diagnostica qualora il Sof risultasse positivo; pertanto non costituisce di per

sé un indicatore di adesione al programma di screening. Più di una persona su 10, tra i 50 e i 69 anni, riferisce di aver effettuato una colonscopia o rettosigmoidoscopia a scopo preventivo, nei cinque anni precedenti l'intervista. La geografia della copertura della colonscopia/rettosigmoidoscopia e le caratteristiche socio demografiche delle persone che vi si sottopongono sono sovrapponibili a quanto già osservato per il Sof; l'evoluzione temporale ne descrive un lieve aumento.

[113] Guida A. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Caserta, 9.10.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/555/GUIDA\\_2.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/555/GUIDA_2.pdf)]

[114] Con il D.D. n.24 del 12.06.2017 è stato individuato e adottato per la gestione degli screening oncologici della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, l'applicativo web "Sani.ARP". L'utilizzo di Sani.ARP consentirà il "governo regionale dei dati" in tempo reale.

[115]

[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/556/GUIDA\\_3.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/556/GUIDA_3.pdf)

[116] Mangone L. I Registri Tumori in Italia. Audizione AIRTUM in XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Roma, 11.10.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/548/MANGONE.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/548/MANGONE.pdf)]

[117]<https://www.saniarp.it/portale/Default.aspx>

[118]DCA 134/2016

[119] Guida A. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Caserta, 9.10.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/555/GUIDA\\_2.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/555/GUIDA_2.pdf)]

[120]La ROC è stata finanziata con specifica quota derivante dai Fondi Vincolati Obiettivi di Piano, annualità 2014, 2015, 2016, ai sensi del DCA 134/2016, e s.m.i. per circa 50 milioni di euro in 3 anni. Il Decreto Dirigenziale 75 del 18.7.2017 ha approvato la progettualità delle singole Aziende Sanitarie ponendo la realizzazione della Rete sotto la supervisione dell'IRCCS Pascale. I fondi di cui sopra sono stati ripartiti alle Aziende con Decreti Dirigenziali n. 3 del 23.5.2017 e n. 4 del 23.5.2017.

[121]Nota prot. n. 731 del 10.2.2017

[122]Decreto Dirigenziale n. 73 del 17.7.2017

[123]Delibera di Giunta Regionale n. 419 del 12.7.2017 "Recepimento dell'Intesa Stato Regioni del 18.12.2014 sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia".

[124]Delibera di Giunta Regionale Campania n. 396 del 4.7.2017

[125][http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2324\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2324_allegato.pdf)

[126] Guida A. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Caserta, 9.10.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/555/GUIDA\\_2.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/555/GUIDA_2.pdf)]

[127] Sono state riavviate le funzioni dei tre organismi del Coordinamento RT: Comitato Scientifico, Coordinamento Scientifico, Comitato attuativo. Con il Decreto Commissariale n. 141 del 13.11.2012, che integra il Decreto Commissariale n. 104 del 24.9.2012, è stabilito l'affidamento all'IRCCS Pascale

del supporto tecnologico al coordinamento dei registri aziendali presso l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, con il compito di sviluppare una piattaforma informatica, di concerto con la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, per facilitare l'interscambio dei flussi informativi tra i diversi RT, fermo restando la piena proprietà e titolarità dei dati da parte della Regione Campania. Inoltre viene istituito presso la stessa Direzione Generale un Comitato Regionale di attuazione, coordinato dal Direttore Generale e composto dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. campane e dell'IRCCS Pascale, con il compito di attuare in maniera coordinata gli obiettivi regionali ed armonizzarne lo sviluppo dei sistemi informativi dei registri aziendali.

[128] Guida A. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Caserta, 9.10.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/555/GUIDA\\_2.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/555/GUIDA_2.pdf)]

[129] Il Gruppo di Lavoro tecnico ha proposto un Corso di Formazione d'intesa con l'Università Federico II (Decreto Dirigenziale n. 151 del 24/8/2017) per il personale addetto alla codifica delle schede di mortalità (RENCAM). Il Corso è in avanzata fase di attuazione e permetterà entro il 31.3.2018 di allineare il debito informativo dei Registri di Mortalità di tutte le ASL ai deceduti al 31.12.2017.

[130] Decreto Dirigenziale n. 24 del 12.6.2017

[131] Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]. Per facilitare la consultazione, la numerazione delle Tabelle e delle Figure riportate è corrispondente a quella della suddetta Relazione

[132] L'epidemiologia analitica valuta l'associazione tra un fattore ("esposizione" o "fattore di rischio") e una malattia. È un metodo per lo studio delle cause delle malattie e ne misura la frequenza: ad esempio quante volte è più alto il rischio di ammalarsi per i soggetti che sono stati esposti al fattore in esame rispetto a quelli che non sono stati esposti. Modelli di studio sono: sorveglianza nel tempo (follow-up) dei soggetti esposti (studio di coorte, clinical trials, studi sperimentali) e le indagini retrospettive dell'esposizione negli anni precedenti la malattia (studi caso controllo)

[133] L'incidenza esprime un indice di rischio. Rappresenta il numero di nuovi casi rilevati in un determinato periodo e in un'area geografica definita.

[134] <http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp>

[135] Fusco M., Girardi E., Piselli P., et al. Epidemiology of viral hepatitis infections in an area of southern Italy with high incidence rates of liver cancer. Eur J Cancer. 2008 Apr;44(6):847-53.

[136] La mortalità esprime un indice di esito. Rappresenta il numero di decessi per cancro registrati nel periodo considerato in un'area geografica definita. Non è più utilizzata in oncologia come indice di rischio.

[137] Pirastu R., Ancona C., Iavarone I., Mitis F., Zona A., Comba P. SENTIERI Working Group. SENTIERI Project. Mortality study of residents in Italian polluted sites: evaluation of the epidemiological evidence. Epidemiol Prev. 2010 Sep-Dec;34(5-6 Suppl 3):1-2.

[138] Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]. Nelle tabelle da 7 a 20 della

Relazione sono riportati i risultati delle analisi condotte con l'indicazione dei Rischi Relativi per le diverse sedi topografiche indagate, degli intervalli di confidenza (IC) al 95% e delle percentuali di popolazione georeferenziata per singolo Comune. Le tabelle relative all'analisi per particella censuale riportano l'identificativo della particella, il Rapporto Standardizzato di Incidenza (SIR) corretto per deprivazione socio-economica, il numero dei casi osservati nel quinquennio 2008/2012, il numero dei casi atteso stimato sui casi rilevati nell'intero territorio coperto dal Registro, l'errore standard (ES) e gli intervalli di confidenza (IC) al 95%. In osservanza della legge sulla privacy nelle tabelle non viene riportato l'identificativo delle particelle nelle quali il numero dei casi osservati nel quinquennio è stato meno di 3

[139] Vedi Tab.7 in: Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[140] Vedi Fig.3 in: Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[141] Vedi Fig.4 in: Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[142] Vedi Tab.8 in Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[143] Vedi Fig.5 in Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[144] Vedi Fig.6 in Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[145] Vedi Fig.7 in Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[146] Fusco M., Girardi E., Piselli P., et al. Epidemiology of viral hepatitis infections in an area of southern Italy with high incidence rates of liver cancer. *Eur J Cancer*. 2008 Apr;44(6):847-53.

[147] Santoro M., Caranci N., Palombino R., Gigli L., D'Orsi M., Russo Spena S., Fusco M. Associazione tra mortalità generale e per grandi gruppi di cause, incidenza e mortalità oncologica e diseguglianze socioeconomiche nella popolazione residente nell'area del Registro Tumori dell'ASL

Napoli 3 Sud. [<http://www.lucioromano.it/wp-content/uploads/2013/10/associazione-fra-mortalità-generale-e-deprivazione-socio-economica-1.pdf>]

[148] L'indice di deprivazione è stato calcolato sulla base di 5 indicatori comunali: % di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza elementare; % di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima occupazione; % di abitazioni occupate in affitto; % di famiglie monogenitoriali con figli dipendenti conviventi; densità abitativa (numero di occupanti per 100 m<sup>2</sup> nelle abitazioni).

[149] Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[150]<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7072>

[151] Vedi Tab.25, 26, 27, 28 in: Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[152] Vedi Tab.29 e 30 in Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[153] Vedi Tab.31 in Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[154] Vedi Fig.8-25 in Fusco M. Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi". Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. (Appendice). Napoli, 26.6.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/430/FUSCO\\_ASL\\_NAPOLI\\_3\\_SUD.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/430/FUSCO_ASL_NAPOLI_3_SUD.PDF)]

[155] D'Argenzio A., D'Abronzio M., De Francesco D., Mendes Pereira Da Silva M.C., Menditto V., Perrotta E., Sessa A. Registro tumori ASL Caserta. I tumori in Provincia di Caserta. Rapporto 2016. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Caserta, aprile 2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/442/REG\\_TUMORI\\_AS\\_CE.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/442/REG_TUMORI_AS_CE.PDF)]. Per facilitare la consultazione, la numerazione delle Tabelle e delle Figure riportate è corrispondente a quella della suddetta Relazione

[156][http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171)

[157] Caserta, Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, S. Cipriano d'Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Capodrise; Capua; Recale; San Felice a Cancelli; San Marco Evangelista; San Nicola la Strada; San Tammaro; Santa Maria Capua Vetere; Santa Maria la Fossa, Calvi Risorta.

[158] Il RT di Caserta, inserito nel frattempo nella rete dei Registri costituenti il RT della Regione Campania, ha conseguito nell'aprile 2016 l'accreditamento della banca dati 2008-2010, presso

l?AIRTUM.

[159] ITACAN. Tassi standardizzati biennio 2008/2009

[160] ISTAT 2008/2010

[161] ITACAN. Tassi standardizzati biennio 2008/2009

[162] Vetrano F., Minicucci A. Relazione di attività del Registro Tumori Infantili della Regione Campania. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 10.5.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/431/SANTOBONO\\_PAUSILIPON.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/431/SANTOBONO_PAUSILIPON.PDF)]. Per facilitare la consultazione, la numerazione delle Tabelle e delle Figure riportate è corrispondente a quella della suddetta Relazione

[163] dati ISTAT

[164] categorie maggiori della classificazione ICCC-3 e tutti i tumori maligni classificati ICCC-3)

[165] Il 90% di essi sono risultati di tipo papillare e il 34% presentavano alla diagnosi un diametro <<u> 1 cm.

[166] C70-C72 tumori maligni del Sistema Nervoso Centrale, C81-86 C91-C95 C88 C90 C96 tumori linfoidi e del tessuto ematopoietico e C91-C95 sottogruppo leucemie, secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie ICD-10.

[167] C70-C72 tumori maligni del sistema nervoso Centrale, C81-86 C91-C95 C88 C90 C96 tumori linfoidi e del tessuto ematopoietico e C91-C95 sottogruppo leucemie, secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie ICD-10)

[168] ISTAT 2014

[169] <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1037059>

[170] Limone A. Report Piano Campania Trasparente". Relazione per la XII Commissione del Senato della Repubblica Igiene e Sanità. Portici, 15.3.2017

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/436/IST\\_ZOOPROFILATTICO.PDF](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/436/IST_ZOOPROFILATTICO.PDF)]

[171] ARPAC, Mappa Potential Hazard, ENEA. Risultati preliminari Campania Trasparente.

[172] Considerando il quadro dei soggetti arruolati, che abbiano firmato il consenso informato per la partecipazione allo studio, il totale a oggi risulta essere: 600 persone arruolate per l?area a basso impatto ambientale; 800 per l?area a medio impatto ambientale; 2400 per l?area ad alto impatto ambientale.

[173] [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171)

[174] Le profondità saranno stimate sulla base di cartografie prodotte nella pubblicazione della "Carta idrogeologica dell?Italia meridionale 04/2009".

[175] Campanaro M. Attività di contrasto al fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti nella c.d. "Terra dei Fuochi". Punto di situazione. Relazione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica. Napoli, 9.10.2017.

[[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/553/CAMPANARO\\_5.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/553/CAMPANARO_5.pdf)]

[176] Con decreto del Ministero dell?Interno (20 febbraio 2017) il Vice Prefetto Dott. Michele Campanaro è stato nominato "Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania". Succede al Prefetto Donato Cafagna, assegnato ad altro incarico.

[177]

[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/005/553/CAMPANARO\\_5.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/553/CAMPANARO_5.pdf)



[178] Sottoscritto il 24 luglio 2017

[179] I.TER, DSS SMA Campania, ecc.

[180] Presieduta dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania e composta dai rappresentanti delle Prefetture, delle Forze dell'Ordine e dei VVFF di Napoli e Caserta, dell'Esercito, della Regione Campania e di ANCI Campania.

[181] <http://www.ecopneus.it/area-iscrizioni-operatori/mappa-operatori.html>

[182] Si riportano alcune delle norme maggiormente pertinenti la gestione dei rifiuti in Campania nonché delle correlate attività sanitarie. Su queste tematiche la produzione legislativa nella XVII legislatura è stata particolarmente attenta. Per aggiornamenti e approfondimenti in merito alla molteplicità degli interventi legislativi, si rimanda alle fonti istituzionali.

[183] Art. 3, comma 3, del D.L. 43/2013

[184] Art. 41, commi 6 e seguenti, del D.L. 69/2013

[185] Art. 41, comma 6-quater, del D.L. 69/2013

[186] Art. 3, comma 3-bis, del D.L. 43/2013 e, successivamente, art. 10, comma 2, del D.L. 150/2013 e art. 14, comma 3, del D.L. 91/2014 e, da ultimo, art. 9, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 192/2014

[187] Art. 3, comma 3-quater, del D.L. 43/2013. La TARES (Tariffa Rifiuti e Servizi), introdotta nella XVI legislatura - Governo Monti - con il Decreto Legge n. 201 del 2011, è la tassa dei rifiuti e dei servizi "indivisibili". Riguarda lo smaltimento e raccolta dei rifiuti e di altri servizi comuni, quali illuminazione e manutenzione stradale, polizia municipale, anagrafe.

[188] Tari (Tassa Rifiuti), imposta comunale, è stata istituita con la legge di stabilità 2014.

[189] Art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013

[190] Art. 5 del D.L. 136/2013

[191] D.P.C.M. emanato in data 20 febbraio 2014 e pubblicato nella G.U. del 26 maggio 2014

[192] Asrt.11, comma 3, del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016)

[193] Art. 14, comma 10, del D.L. 244/2016 (c.d. decreto milleproroghe 2017)

[194] Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania

[195] Art. 10, comma 12-bis del D.L. 91/2014, attuato con il D.M. Ambiente 15 gennaio 2015

[196] Art. 14, comma 4 del D.L. 91/2014

[197] Art. 14, comma 3-ter del D.L. 91/2014

[198] Aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui: all'art. 8, comma 2, del D.L. 90/2008 (che ha dettato una disposizione pressoché identica a quella in esame, ma la cui validità è cessata alla scadenza dello stato di emergenza, intervenuta il 31 dicembre 2009); e all'articolo 10, comma 1, del D.L. 195/2009. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 10, cui la norma in esame sembra riferirsi (il secondo periodo fa infatti riferimento al collaudo delle discariche), dispone l'evacuazione e l'esecuzione delle successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, a prescindere dalla destinazione dei rifiuti, entro il termine massimo di tre anni a decorrere dalla fine dello stato d'emergenza, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero.

[199] D.L. 91/2014 (cd. decreto competitività)

[200] [http://www.camera.it/leg17/465?tema=emergenza\\_rifiuti#6066](http://www.camera.it/leg17/465?tema=emergenza_rifiuti#6066)

[201] Art. 11 dell'O.P.C.M. n. 3891/2010, disposta prima dall'art. 5 del D.L. 136/2013 e poi (fino al 31 luglio 2016) dall'art. 11, comma 3-quinquies, del D.L. 210/2015

[202] [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-03&atto.codiceRedazionale=16A09091](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-03&atto.codiceRedazionale=16A09091)

[203] Decreto Legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito in Legge 22 gennaio 2016, n. 9 recante:

«Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.» (GU n.18 del 23-1-2016)

[204] Art. 2 del D.L. 185/2015

[205] Sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015

[206] Art. 2 del D.L. 185/2015

[207] Art. 2, comma 1 del D.L. 185/2015

[208] Art. 2, commi 2 e 6, del D.L. 185/2015

[209] Art. 2, comma 3 del D.L. 185/2015

[210] Art. 2, comma 7 del D.L. 185/2015

[211] Art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 185/2015

[212][http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D15185.htm#\\_Toc438236318](http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D15185.htm#_Toc438236318)

[213][http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

[214] Il decreto legge è stato definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 5 febbraio 2014.

La Legge 06/02/2014, n. 6, di conversione, con modificazioni, del D.L. 10/12/2013, n. 136, recante

«Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate» è stata pubblicata sulla G.U. 08/02/2014, n. 32 [

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/08/14A00744/sg>]. Le informazioni sullo stato di

attuazione delle misure introdotte dal D.L. 136/2013 sono state fornite nel [documento consegnato dal Ministro dell'ambiente all'VIII Commissione durante l'audizione del 18 febbraio 2015](#)

[215] Art. 1, commi 1-4 del D.L. 136/2013

[216] Art. 1, commi 5-6 del D.L. 136/2013

[217] Art. 2, comma 6 del D.L. 136/2013

[218] Art. 3, comma 2-sexies del D.L. 136/2013

[219] Art. 2, commi 1-2 del D.L. 136/2013

[220] Art. 2, comma 4 del D.L. 136/2013

[221] Art. 2, comma 4 bis del D.L. 136/2013

[222] Art. 2, comma 5-bis del D.L. 136/2013

[223] Art. 2, commi 4-quater e 4-quinquies del D.L. 136/2013

[224] Art. 2, comma 4-sexies del D.L. 136/2013

[225] A valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate

[226] Art. 1 bis e 4-ter del D.L. 136/2013

[227] Art 10, comma 12 del D.L. 91/2014

[228] Art 10, comma 12, lett. a) e b) del D.L. 91/2014

[229] Art 10, comma 12, lett. c) del D.L. 91/2014

[230] Art.3, comma 2, del D.L. n. 136/2013

[231] previsto al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n.92/2008

[232] Art.4, comma 6 del D.L. 192 del 2014 (cd. milleproroghe)

[233] Art.5, comma 1 del D.L. 18 febbraio 2015, n.7

[234] Comma 475 della legge di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#))

[235]<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg>

[236] Art. 452-bis

[237] Art. 452-ter

[238] Art. 452-quater

[239] Art. 452-sexies

[240] Art. 452-septies

[241] Art. 452-terdecies

[242] Art. 452-quinquies

[243] Art. 452-decies

[244] Art. 452-octies

[245] Art. 452-novies

[246] Art. 452-undecies

[247] Art. 452-duodecies

[248] Titolo V, parte quarta, del Decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente)

[249] Art. 242 del D. Lgs. 152/2006

[250] In particolare, il comma 2 del D. Lgs. 152/2006 specifica che all'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo specifici principi e criteri direttivi.

[251] Elenco dei siti di bonifica attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dall'articolo 36-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 134: Regione Abruzzo: "Fiumi Saline Alento"; Regione Campania: "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano", "Pianura", "Bacino Idrografico del fiume Sarno" ed "Aree del Litorale Vesuviano"; Regione Emilia Romagna: "Sassuolo-Scandiano"; Regione Lazio: "Bacino del fiume Sacco" e "Frosinone"; Regione Liguria: "Pitelli (La Spezia)"; Regione Lombardia: "Milano-Bovisa" e "Cerro al Lambro"; Regione Marche: "Basso Bacino del fiume Chienti"; Regione Molise: "Guglionesi II"; Regione Piemonte: "Basse di Stura"; Regione Autonoma della Sardegna: "La Maddalena"; Regione Toscana: "Le Strillaie"; Regione del Veneto: "Mardimago-Ceregnano"; Provincia Autonoma di Bolzano: "Bolzano". Si segnala che con la sentenza n.7586/2014 del 16 luglio 2014, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso contro il declassamento a sito inquinato di interesse regionale del sito "Bacino del fiume Sacco" operato dal citato decreto 11 gennaio 2013.

[252] Informazioni più dettagliate sono state fornite nel corso dell'[audizione del Ministro dell'ambiente presso la "Commissione rifiuti" del 25 gennaio 2016](#).

[<http://www.minambiente.it/comunicati/inquinamento-aria-e-rifiuti-le-risposte-del-ministro-galletti-al-question-time-senato>]

[253] Un primo intervento in materia è consistito nell'introduzione di una disciplina speciale finalizzata a consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei SIN, per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie, di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, nonché altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali (art. 41, comma 3-bis, del [D.L. 69/2013](#), cd. decreto del fare).

Ulteriori disposizioni sui SIN sono state emanate con il D.L. 145/2013 (cd. decreto Destinazione Italia), che ha riscritto la disciplina per la riconversione industriale dei SIN di preminente interesse pubblico dettata dall'art. 252-bis del D.lgs. 152/2006 (si rinvia in proposito al paragrafo "[La procedura per la riconversione industriale di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico](#)").

La legge di stabilità 2014 ([L. 147/2013](#)) ha destinato quota parte della dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) al finanziamento degli interventi di bonifica di SIN (comma 7) e ha previsto l'assegnazione di 25 milioni di euro, sempre a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del SIN di Brindisi (comma 12).

Il comma 7 è però stato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 704, lett. b), della legge di

stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190).

Anche nella legge di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#)) sono contenute norme in materia di SIN.

Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei SIN, il comma 476 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), 10 milioni dei quali (5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017) destinati agli interventi di bonifica del SIN Valle del Sacco.

Il successivo comma 815 detta disposizioni volte ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del SIN Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 14, comma 12, del [D.L. 244/2016](#), proroga al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.

Ulteriori norme incidenti sui SIN riguardano le bonifiche da amianto (v. paragrafo "[Bonifica di siti, beni e strutture contaminati da amianto](#)") e i dragaggi (v. paragrafo "[Dragaggi](#)").

[254] La Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, nel corso della presente legislatura, le seguenti relazioni incentrate su alcuni siti inquinati: - [Doc. XXIII, n. 9](#): Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera; - [Doc. XXIII, n. 11](#): Relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il «Quadrilatero del Nord» - Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna); - [Doc. XXIII, n. 15](#): Relazione sul sito di interesse regionale "Basso bacino del fiume Chienti"; - [Doc. XXIII, n. 19](#): Relazione sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati: il Sin di Bussi sul Tirino. Per quanto riguarda gli atti di indirizzo, numerose le interrogazioni e le interpellanze relative ai SIN a cui il Ministero dell'ambiente ha risposto in Parlamento. Volendo ricordare le più recenti, si citano quelle relative al SIN di Brindisi ([4-00729](#), [4-04081](#) e [4-07080](#)); al SIN di Porto Marghera ([4-11083](#)); al SIN di Priolo ([4-10784](#), [4-12189](#), [4-13777](#), [4-02564](#), [4-04593](#) e [2-01475](#)); al SIN di Trieste ([4-10680](#)); al SIN di Brescia-Caffaro ([4-03219](#), [4-05977](#), [5-09151](#), [4-05444](#), [4-07440](#) e [5-08157](#)); al SIN Bari-Fibronit ([4-00229](#)); al SIN di Cengio ([4-00938](#)) e al SIN di Grado-Marano ([4-07403](#) e [4-07375](#)). La 13a Commissione (Ambiente) del Senato ha concluso: - l'affare assegnato sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste con l'approvazione della risoluzione [Doc. Senato XXIV, n. 60](#); - l'affare assegnato concernente le problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta, con l'approvazione della risoluzione [Doc. Senato XXIV, n. 58](#); - l'affare assegnato concernente le problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale di rifiuti industriali e tossici che interessa le aree circostanti il sito portuale della Spezia, anche con riferimento all'ex sito di interesse nazionale, con l'approvazione della risoluzione [Doc. Senato XXIV, n. 23](#).

[255][L. 6 agosto 2013, n. 97](#)

[256] Sul punto interviene il comma 1, lettera a), dell'art. 25, che introduce un nuovo art. 298-bis (Principi generali) nel testo del [D.Lgs. 152/2006](#), con cui si inquadra l'ambito di applicazione del decreto

[257] Ai sensi dell'art. 303, comma 1, lettera i) del TU

[258] la Commissione ritiene che l'effettiva portata dall'esclusione dalla disciplina generale non sia stata sufficientemente precisata dal legislatore italiano

[259] lettera e) del comma 1, che abroga la lettera i) del comma 1 dell'art. 303 del Codice

[260] dall'[art. 31 della L. 221/2015](#) (c.d. collegato ambientale)

[261][Servizio studi, La definizione di danno ambientale nelle normative europea e nazionale \(9 aprile 2014\)](#)

[262] Si riportano alcune delle leggi maggiormente pertinenti il tema oggetto della presente Relazione. Per aggiornamenti e approfondimenti, si rimanda alle fonti istituzionali.

## 1.3.2.1.2. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 299 (ant.) del 30/11/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 299**  
**GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017**

*Presidenza della Presidente*  
**[DE BIASI](#)**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,25*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VISTA DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1324-B (NORME  
VARIE IN MATERIA SANITARIA)*

## 1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 510 (nott.) del 30/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017**  
**510ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**[DE BIASI](#)**

*La seduta inizia alle ore 21,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

### **Comunicazioni della Presidente**

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che, essendo terminata la sessione di bilancio, vi sono ora le condizioni procedurali per avviare, come programmato, l'esame in sede referente del disegno di legge n. **[1324-B](#)**.

La Commissione prende atto.

La **[PRESIDENTE](#)** propone altresì di avviare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. **[2767](#)**, allo scopo di rendere in tempi rapidi il parere alla Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta la Commissione tornerà immediatamente a riunirsi in sede plenaria per la trattazione dei disegni di legge succitati.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Federazione nazionale Ordini veterinari italiani (FNOVI), della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e della Federazione Ordini Farmacisti italiani (FOFI).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,35.*

## 1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 511 (nott.) del 30/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017**  
**511ª Seduta (notturna)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 21,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La **PRESIDENTE**(PD), in qualità di relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo, ponendo in rilievo le modificazioni apportate al testo durante l'esame della Camera.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, anche ai fini dell'introduzione di uno specifico riferimento alla medicina di genere nonché - come aggiunto dalla Camera - all'età pediatrica.

Durante l'esame dell'altro ramo sono state inserite diverse modificazioni puntuali ai principi e criteri direttivi della delega suddetta e inoltre, nella medesima materia, sono state introdotte alcune norme in via diretta (anziché in forma di principi e criteri direttivi di delega) con il successivo articolo 2 (inserito dalla Camera).

Le norme di cui all'articolo 2 concernono: i comitati etici; il centro di coordinamento dei medesimi comitati - istituito dal medesimo articolo -; la tariffa a carico del promotore della sperimentazione; il contenuto minimo del contratto tra il promotore ed il centro clinico di ricerca.

L'articolo 3, del pari inserito dalla Camera, reca disposizioni concernenti la medicina di genere



L'articolo 2 del testo approvato dal Senato in prima lettura - che recava procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - è stato soppresso dalla Camera, in base alla considerazione che nel frattempo è stato definito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, un nuovo quadro complessivo dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

L'articolo 4 reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, in parte modificata durante l'esame dell'altro ramo.

Una norma inserita dalla Camera (lettera *d*) del comma 9) prevede che, nel caso in cui il numero degli iscritti ad uno degli albi (di cui al comma 9) sia superiore a 50.000 unità, il rappresentante legale dell'albo possa richiedere al Ministero della salute l'istituzione (secondo la procedura ivi stabilita) di un nuovo ordine, che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta.

Inoltre, la Camera ha apportato all'articolo in esame alcune ulteriori modifiche ed integrazioni specifiche, tra le quali quelle relative: alla procedura ed ai presupposti (comma 1, capoverso articolo 1, comma 1) per l'eventuale accorpamento territoriale degli ordini - anche su scala regionale o interregionale, come specificato sempre dalla Camera -; all'introduzione di una norma (capoverso articolo 1, comma 2) che consente al Ministero della salute di disporre, secondo la procedura ivi stabilita, il ricorso, per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, a forme di avvalimento degli ordini o di associazione tra i medesimi; alle specificazioni che gli ordini e le relative Federazioni nazionali non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale e che la vigilanza dei medesimi sugli iscritti tiene conto degli obblighi a carico di questi ultimi, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro (capoverso articolo 1, comma 3, lettere *c*) ed *l*); alla disciplina della composizione, elezione e costituzione degli organi degli ordini territoriali e delle Federazioni nazionali (disciplina di cui ai capoversi articoli 2 e 8 e di cui al successivo comma 5, lettera *a*), del presente articolo 4); alla specificazione che l'eventuale diversificazione della misura della tassa annuale a carico degli iscritti all'ordine tenga conto delle condizioni economiche e lavorative degli stessi (capoverso articolo 3, comma 1, lettera *g*); ad alcune riformulazioni della disciplina sullo scioglimento degli organi degli ordini e degli organi delle Federazioni nazionali (disciplina di cui al capoverso articolo 4 e al capoverso articolo 8, comma 20) e della disciplina sul codice deontologico (di cui al capoverso articolo 7, comma 3); alla prescrizione che le sanzioni disciplinari contemplate dai futuri regolamenti attuativi siano opportunamente graduate (comma 5, lettera *f*), del presente articolo 4).

L'articolo 5, inserito dalla Camera, anzitutto richiama e conferma le norme già vigenti che prevedono l'istituzione, all'interno del Servizio nazionale, dell'area delle professioni sociosanitarie - con riferimento sia alle figure professionali di livello non dirigenziale sia a quelle di livello dirigenziale - (comma 1); a tale area sono ricondotti i profili professionali attualmente esistenti, di cui al comma 5 (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale), fermo restando che essi afferiscono agli ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti. In secondo luogo, si demanda ad uno o più accordi, conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'individuazione di nuovi profili professionali sociosanitari, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3. Il successivo comma 4 definisce le procedure per la definizione della disciplina sul riconoscimento dei titoli equipollenti per i nuovi profili suddetti nonché dell'ordinamento didattico per i profili professionali sociosanitari.

L'articolo 6, inserito dalla Camera, modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie.

Le modifiche sono le seguenti: si prevede che una proposta in merito possa essere presentata anche dalle associazioni professionali rappresentative dei soggetti interessati, mediante invio di istanza motivata al Ministero della salute (comma 1, capoverso 1), ferma restando la procedura successiva; quest'ultima (capoverso 2) resta immutata, ad eccezione della fase del parere tecnico-scientifico, il quale viene demandato direttamente al Consiglio superiore di sanità - anziché, come nella disciplina

vigente, ad apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio medesimo e di volta in volta nominate dal Ministero della salute -; si specifica che i provvedimenti istitutivi devono disciplinare anche i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti (capoverso 3); riguardo alla procedura per l'emanazione dei decreti ministeriali relativi agli ordinamenti didattici universitari per le nuove professioni in oggetto, si prevede il previo parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità (capoverso 3 citato). Resta fermo il principio secondo cui l'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione (ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, articolo richiamato dal capoverso 1 della novella in esame).

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle professioni sanitarie, siano individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico e che le medesime siano istituite secondo la procedura (relativa all'istituzione di nuove professioni sanitarie) posta dalla novella di cui al precedente articolo 6 e siano disciplinate secondo le medesime procedure contemplate da quest'ultima (procedure per le quali il comma 2 del presente articolo 7 pone termini temporali specifici, con riferimento alle due professioni in oggetto). La Camera ha in tali termini modificato il testo approvato dal Senato in prima lettura, nel quale (articoli 4 e 5) si stabiliva in via diretta l'istituzione delle due professioni sanitarie in esame - con la previsione di alcuni provvedimenti attuativi - e si introduceva per la professione di osteopata un relativo albo e per la professione di chiropratico un registro.

Gli articoli da 8 a 10 - concernenti le professioni di chimico, di fisico, di biologo, di psicologo, nonché l'istituzione di un elenco degli ingegneri biomedici e clinici - non sono stati modificati dalla Camera.

L'articolo 11, inserito dalla Camera, reca al comma 1 alcune novelle alla legge 8 marzo 2017, n. 24, mentre il comma 2 reca una norma di abrogazione esplicita, in considerazione della disciplina già introdotta dalla stessa legge n. 24.

La novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 sopprime la fase della proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida nell'ambito della procedura di riordino dei compiti e delle funzioni del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) nel settore diagnostico e terapeutico.

Le novelle di cui alle successive lettere *b*) e *c*) recano alcune precisazioni (correggendo errori materiali) nella formulazione letterale delle norme sui limiti quantitativi della responsabilità civile o amministrativa degli esercenti una professione sanitaria.

La novella di cui alla lettera *d*) eleva da dieci a quarantacinque giorni il termine per la comunicazione all'esercente una professione sanitaria, da parte della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) e dell'impresa di assicurazione, circa l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. Si ricorda che, nella prima fattispecie, il termine decorre dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

La novella di cui alla lettera *e*) inserisce tra le funzioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 14 della citata legge n. 24 quella di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero-professionale.

Il comma 1 dell'articolo 12 è stato riformulato per intero dalla Camera, in sostituzione dei commi 1 e 2 del testo approvato dal Senato in prima lettura. Le norme in oggetto concernono il reato di esercizio abusivo di una professione.

Nella nuova formulazione si elevano (capoverso articolo 348, primo comma), per la fattispecie generale di esercizio abusivo di una professione (anche non sanitaria) per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, le sanzioni penali, stabilendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro (mentre la disciplina vigente commina la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro). Il testo approvato dal Senato in prima lettura prevedeva invece (articolo 9, comma 1) l'elevamento (da un terzo alla metà) delle pene per la sola ipotesi in cui l'esercizio abusivo riguardasse una professione sanitaria.

Si introducono inoltre pene specifiche (più elevate) nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ovvero abbia diretto l'attività delle persone che siano

concorse nel reato medesimo (capoverso articolo 348, terzo comma). Tali pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 15.000 a 75.000 euro.

Si individua quindi una circostanza aggravante nella "direzione" delle persone, mentre per le ipotesi di promozione ed organizzazione delle persone resterebbe l'aggravante generale di cui all'articolo 112 del codice penale.

Si prevede infine che la condanna (per le fattispecie suddette, di cui al capoverso articolo 348, primo e terzo comma, della presente novella) comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che abbia commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro, ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata (capoverso articolo 348, secondo comma). La confisca obbligatoria dei beni suddetti era prevista anche dal testo approvato dal Senato in prima lettura (articolo 9, comma 2), con esclusivo riferimento all'ipotesi di esercizio abusivo di una professione sanitaria.

I commi 2 e 3 dell'articolo 12 sono stati inseriti dalla Camera.

Essi introducono la qualificazione di circostanza aggravante (con pene specifiche più elevate) per i casi in cui i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime, siano stati commessi nell'esercizio abusivo di una professione (per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato) o di un'arte sanitaria. Le novelle in esame riguardano i casi di esercizio abusivo anche delle professioni diverse da quelle sanitarie.

Il comma 4 è stato inserito dalla Camera. Esso esclude dall'ambito penale (di cui agli articoli 443 e 452 del codice penale, rispettivamente, per le fattispecie dolose e per quelle colpose), prevedendo invece una sanzione amministrativa pecuniaria, alcune ipotesi specifiche di detenzione in farmacia di medicinali scaduti, guasti o imperfetti. L'esclusione riguarda i casi in cui risulti, in relazione alla modesta quantità di tali medicinali, alle modalità di conservazione e all'ammontare complessivo delle riserve, che si possa concretamente escludere la destinazione al commercio degli stessi. I limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria così introdotta sono pari, rispettivamente, a 1.500 e a 3.000 euro.

Il comma 5 è stato inserito dalla Camera. Esso eleva i limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie da parte di soggetti non in possesso della relativa licenza o abilitazione.

Il comma 6 è stato anch'esso inserito dalla Camera. Esso modifica la disciplina sui casi di esercizio dell'attività di mediatore da parte di soggetti non iscritti negli appositi ruoli. La norma vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (oltre all'obbligo di restituzione delle provvigioni percepite alle parti contraenti), ma riconduce al delitto di esercizio abusivo di professione, nonché agli effetti di cui all'articolo 2231 del codice civile, i casi in cui si commetta l'illecito dopo essere incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa suddetta. La novella di cui al comma 6 riduce tale soglia, prevedendo i suddetti effetti penali e civili per tutti i casi successivi ad una prima sanzione amministrativa.

I commi 7 e 8, relativi, rispettivamente, alla destinazione dei beni immobili confiscati per i casi di esercizio abusivo di una professione sanitaria ed alla disciplina in materia di professioni non organizzate, non sono stati modificati dalla Camera.

L'articolo 13, concernente il commercio di sostanze dopanti, non è stato modificato dalla Camera.

L'articolo 14 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali ovvero, come aggiunto dalla Camera, presso strutture socio-educative. La Camera ha esplicitato che le strutture in oggetto sono sia quelle pubbliche sia quelle private.

Il comma 1 dell'articolo 15, relativo all'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale, non è stato modificato dalla Camera.

Il comma 2 è stato inserito dalla Camera. Esso prevede che gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi), in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possano essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione degli specifici requisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento delle iniziative in oggetto nonché dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso.

Il comma 3 reca, con riferimento ai commi 1 e 2, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica - clausole di cui la Camera ha operato una riformulazione -.

L'articolo 13 del testo approvato dal Senato in prima lettura - che recava una modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie - è stato soppresso dalla Camera.

L'articolo 16, inserito dalla Camera, concerne la disciplina del punteggio massimo dei titoli relativi all'esercizio professionale, nell'ambito dei concorsi per assegnazioni di sedi farmaceutiche. Si specifica che il valore massimo di tale punteggio - pari a 7 punti, per ciascun commissario - è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione (pari al 40 per cento del medesimo punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale) prevista per i farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori.

Infine, l'articolo 17, relativo alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, e l'articolo 18, recante norme di chiusura con riferimento alle competenze legislative delle regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle province autonome, non sono stati modificati dalla Camera.

La **PRESIDENTE** propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 17 di martedì 5 dicembre.

Conviene la Commissione.

La **PRESIDENTE** avverte che l'esame proseguirà e si concluderà, auspicabilmente, nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La **PRESIDENTE**(PD), in qualità di relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge - già approvato dalla Camera dei deputati ed ora deferito, in sede deliberante, alla 8a Commissione del Senato - prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Si stabilisce, in particolare, che la terza domenica di novembre sia riconosciuta come Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Il testo si compone di un solo articolo.

Il comma 1, oltre ad istituire la Giornata nazionale della memoria, prevede che si promuova ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del Codice della strada.

Il comma 2 stabilisce che in occasione della Giornata nazionale siano organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici, con la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, di operatori di Forze di polizia e di sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore. Tali incontri, in base al comma in esame, sono finalizzati a specifici obiettivi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale, rivolti in particolare ai giovani e agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.

Il comma 3 specifica che la Giornata nazionale in questione non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, cioè gli effetti riconosciuti alle giornate festive.

Infine, il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, la **PRESIDENTE**(PD) relatrice propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta testé avanzata è posta in votazione e approvata.

*La seduta termina alle ore 21,45.*

## 1.3.2.1.5. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 512 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017**  
**512<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**[DE BIASI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1324-B\)](#) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 30 novembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **[DIRINDIN](#)** (*Art. 1-MDP*) esprime il convincimento che, tra le diverse modificazioni apportate al testo dalla Camera, almeno due meritino un supplemento di riflessione ai fini di un successivo intervento in sede emendativa.

Si riferisce, in primo luogo, alla previsione di una procedura *ad hoc* per l'istituzione di nuovi ordini allorquando il numero di iscritti ad un albo sia superiore a 50.000 unità: ritiene che tale innovazione sia discutibile, oltre che caratterizzata da finalità poco chiare.

Si riferisce, inoltre, all'istituzione in seno all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, sia per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano sia per quelle sui dispositivi medici: ritiene inopportuna una tale concentrazione di attribuzioni in capo ad AIFA, considerato che l'Agenzia in questione è già chiamata ad assolvere a numerose e delicate incombenze, con risultati non sempre ottimali (ad esempio in tema

di *payback* farmaceutico).

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*) fa proprie le perplessità manifestate dalle Federazioni nazionali dei medici, dei veterinari e dei farmacisti in ordine alle modificazioni apportate dalla Camera alle parti del testo concernenti la materia ordinistica.

Cita, a titolo di mero esempio, la disposizione che sembra evocare la possibilità di deontologie differenziate a livello territoriale: il riferimento è all'articolo 4 del testo licenziato dalla Camera, nella parte in cui esso prevede che il codice deontologico approvato dalle Federazioni nazionali sia "recepito" dai Consigli direttivi degli Ordini territoriali.

Fa presente che la situazione venutasi a creare è fonte di imbarazzo, considerato che il testo licenziato dal Senato in prima lettura, caratterizzato a suo avviso da ben altro equilibrio, aveva ricevuto l'approvazione della maggior parte dei Gruppi.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*) ritiene che, seppure tra luci ed ombre, l'esame condotto dall'altro ramo del Parlamento abbia prodotto un testo complessivamente equilibrato e soddisfacente.

Tra le parti del testo meritevoli di apprezzamento, ad avviso dell'oratore, vi sono le disposizioni sul coordinamento dei Comitati etici territoriali - frutto di una mediazione di alto profilo tra visioni diverse -, l'articolo *ad hoc* sulla medicina di genere, le norme finalizzate al contrasto dell'esercizio abusivo di professioni.

Quanto alle disposizioni inerenti alla materia ordinistica, reputa che ad alcune storture introdotte nel testo dalla XII Commissione abbia posto rimedio l'Assemblea della Camera: nel complesso la disciplina risultante è equilibrata, condivisibile, rispettosa dell'impianto già approvato dal Senato; tale da porre le professioni interessate in condizione di operare, a regime, sulla base di un sistema ordinamentale ammodernato ed adeguato.

Trova pertanto eccessivamente critiche alcune delle osservazioni sul testo: in particolare, malgrado alcuni osservatori affermino il contrario, è tutt'altro che inconsueto rinviare la disciplina di alcuni aspetti di dettaglio a fonti di rango secondario; inoltre, in tema di norme deontologiche, è importante dare un fondamento legislativo - allo stato assente - alla potestà delle Federazioni di adottare codici in materia, prevedendo in maniera esplicita il "recepimento" di questi ultimi da parte degli Ordini territoriali (in quanto enti giuridicamente distinti dalle Federazioni).

La senatrice [SILVESTRO](#) (*PD*) si associa alle considerazioni svolte sul testo dal senatore Bianco, rimarcando anzitutto l'importanza delle disposizioni concernenti i codici deontologici del settore sanitario.

Soggiunge che il provvedimento in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione in via definitiva, introduce importanti innovazioni, nel senso dell'ammodernamento, delle modalità di elezione degli organi del settore ordinistico, prestando peraltro lodevole attenzione ai problemi connessi al ricambio generazionale e all'equilibrio di genere nella rappresentanza.

La [PRESIDENTE](#) propone che la discussione generale prosegua nell'odierna seduta notturna e nella seduta antimeridiana di domani, con l'intesa che la conclusione dell'esame avrà comunque luogo, qualora ve ne siano le condizioni, nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(438\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

[\(2821\)](#) *Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2824\)](#) *Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2868\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La Presidente comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [438](#)

Art. 1

### 1.1

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguente parole: «, tra cui l'ortoressia e la vigoressia.».*

### 1.2

[PADUA](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Essa ha l'obiettivo di prevedere interventi finalizzati a garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da tali patologie.».*

### 1.3

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. L'ortoressia consiste in un disturbo del comportamento alimentare che determina nella persona un'ossessione psicologica da mangiare sano.».*

### 1.4



[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La vigoressia consiste in una preoccupazione ossessiva per l'aspetto fisico e una dipendenza eccessiva dall'esercizio fisico, anche finalizzato ad un incontrollato aumento della massa muscolare».

## Art. 2

### 2.1

[PADUA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.2

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.».*

### 2.3

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», dopo le parole: «Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti» inserire le seguenti: «di una persona in minorata difesa, ovvero di un».*

### 2.4

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000.».*

### 2.5

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

«Qualora il soggetto, di cui al primo comma, si trovi, previo accertamento medico, in uno stato psicologico di disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata in trattamento sanitario obbligatorio (Tso).».

### 2.0.1

[TAVERNA](#), [GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate e campagne pubblicitarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è vietato impiegare per sfilate o campagne pubblicitarie modelle e modelli con un indice di massa corporea, costituito dal rapporto tra peso e altezza, pari o inferiore a 18,5, in conformità al livello sotto il quale l'Organizzazione mondiale della sanità individua uno stato di malnutrizione».

### 2.0.2

[TAVERNA](#), [GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate e campagne pubblicitarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è vietato impiegare per sfilate o campagne pubblicitarie modelle e modelli con un indice di massa corporea, costituito dal rapporto tra peso e altezza, pari o inferiore a 18,5, in conformità al livello sotto il quale l'Organizzazione mondiale della sanità individua uno stato di malnutrizione.

2. Le foto sottoposte a ritocchi che alterano l'aspetto fisico della modella e del modello a fini commerciali devono recare un messaggio che indica tale manipolazione».

### 2.0.3

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate e campagne pubblicitarie. Certificato medico e valutazione psicologica)

1. Ai fini dell'impiego di modelle e modelli in sfilate o campagne pubblicitarie sono obbligatori la presentazione di un certificato medico e una valutazione psicologica che attestano l'assenza di disturbi alimentari di origine mentale e un indice di massa corporea superiore a 18,5.

2. Il certificato medico di cui al comma 1 deve, in particolare, attestare che lo stato di salute della modella e del modello, valutato soprattutto in riferimento all'indice di massa corporea, sia compatibile con l'esercizio della sua professione».

**2.0.4**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Requisiti per l'impiego di modelle e modelli in sfilate e campagne pubblicitarie)

1. Le foto sottoposte a ritocchi che alterano l'aspetto fisico della modella e del modello a fini commerciali devono recare un messaggio che indica tale manipolazione».

**2.0.5**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Divieto dell'impiego di modelle e modelli in stato di malnutrizione per sfilate e campagne pubblicitarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è vietato impiegare per sfilate o campagne pubblicitarie modelle e modelli con un indice di massa corporea, costituito dal rapporto tra peso e altezza, pari o inferiore a 18,5, in conformità al livello sotto il quale l'Organizzazione mondiale della sanità individua uno stato di malnutrizione.

2. Le foto sottoposte a ritocchi che alterano l'aspetto fisico della modella e del modello a fini commerciali devono recare un messaggio che indica tale manipolazione.

3. Ai fini dell'impiego di modelle e modelli in sfilate o campagne pubblicitarie sono obbligatori la presentazione di un certificato medico e una valutazione psicologica che attestano l'assenza di disturbi alimentari di origine mentale e un indice di massa corporea superiore a 18,5.

4. Il certificato medico di cui al comma 3 deve, in particolare, attestare che lo stato di salute della modella e del modello, valutato soprattutto in riferimento all'indice di massa corporea, sia compatibile con l'esercizio della sua professione.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con una multa pari a 75.000 euro e con la reclusione fino a un massimo di sei mesi.

6. I mezzi di informazione che promuovono un'immagine di eccessiva magrezza incoraggiando il ricorso a restrizioni alimentari per un periodo prolungato, con conseguente rischio di mortalità o di danni alla salute, sono puniti con una multa pari a 100.000 euro e con la reclusione pari a un anno».

Art. 3

**3.1**

[PADUA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3. ? (Linee di indirizzo e politiche regionali in materia di disturbi del comportamento alimentare) ? 1.** Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee di indirizzo nazionali per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi del comportamento

alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee di indirizzo di cui al comma 1, garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socioassistenziale, stabilendo percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali differenziati per la cura di minori e adulti con disturbi del comportamento alimentare. Esse adottano, altresì, misure idonee a garantire:

- a) il soddisfacimento di livelli di assistenza e cura diversificati sulla base della gravità con cui si manifestano le patologie;
- b) la definizione di un approccio multidisciplinare nelle fasi di diagnosi, cura e trattamento, ivi compresa quella successiva al ricovero ospedaliero di minori e adulti con disturbi del comportamento alimentare, in modo che sia assicurata una presa in carico complessiva del paziente;
- c) l'organizzazione, su base territoriale, di équipe multidisciplinari per le finalità di cui alla lettera b);
- d) il coordinamento degli interventi e dei servizi erogati, al fine di assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali;
- e) l'attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico-psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva;
- f) la promozione dell'informazione relativa alle cause e alle conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare, rivolta in parti colar modo ai minori».

### 3.2

#### [PADUA](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche diversificando gli interventi sulla base della gravità con cui si manifestano le patologie;».*

### 3.3

#### [PADUA](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

- «h) definire un approccio multidisciplinare nelle fasi di diagnosi, cura e trattamento delle patologie, ivi compresa quella successiva al ricovero ospedaliero di minori e adulti, in modo che sia assicurata una presa in carico complessiva del paziente;
- i) organizzare, su base territoriale, équipe multidisciplinari per le finalità di cui alla lettera h);
- l) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari, in parti colar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico-psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva;
- m) promuovere l'informazione relativa alle cause e alle conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare, in parti colar modo per i minori».

### 3.4

#### [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis.) l'attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico-psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva».

### 3.5

#### [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 3, sostituire la parola: «malattie» con la seguente: «patologie».*

### 3.6

#### [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, reindirizzando in forma anonima l'utente automaticamente al portale digitale [www.disturbialimentarionline.it](http://www.disturbialimentarionline.it).».*

### 3.7

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti di cui al comma 3».

### Art. 4

#### 4.1

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «classe medica», inserire le seguenti: «e scolastica».*

#### 4.2

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) definire *test* diagnostici, di controllo e di *follow-up* per i pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, comma 1».

#### 4.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: «definire test diagnostici e di controllo» con le seguenti: «stabilire dei percorsi diagnostico-terapeutici».*

#### 4.4

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«c-bis) curare i pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1 comma 1, per evitare il loro aggravamento.».

#### 4.5

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica» con le seguenti: «documentata esperienza di attività diagnostica, terapeutica e riabilitativa specifica».*

#### 4.0.1

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi  
del comportamento alimentare)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo quale "Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare".

2. La giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

#### 4.0.2

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MANDELLI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [MALAN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo professionale della donna  
per campagne pubblicitarie)

1. Le agenzie di moda e pubblicitarie non possono avvalersi di modelle che non presentano certificato medico.

2. Le agenzie di moda e pubblicitarie non possono avvalersi di modelle il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è di grave magrezza o forte sottopeso.».

#### 4.0.3

[PADUA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole  
di ogni ordine e grado)

1. Il Ministro della salute, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri enti territorialmente competenti, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'ausilio di mezzi e strumenti informatici, ai fini di contrastare la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare, informare in modo adeguato gli studenti ed accrescere la loro consapevolezza circa le eventuali complicanze sulle condizioni di salute che possono derivare da tali disturbi.».

**4.0.4**

[PADUA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi  
del comportamento alimentare)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo quale "Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare",».

**4.0.5**

[PADUA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi  
del comportamento alimentare)

1. Presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) è istituito il Registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti ai disturbi del comportamento alimentare, ai fini del monitoraggio dell'andamento delle patologie in età evolutiva e in età adulta, della rilevazione delle principali problematiche connesse con l'insorgere di tali disturbi e delle eventuali complicanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro.

**Art. 4-ter.**

(Istituzione della Giornata nazionale contro i disturbi  
del comportamento alimentare)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo quale «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare».

**Art. 4-quater.**

(Campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole  
di ogni ordine e grado)

1. Il Ministro della salute, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri enti territorialmente competenti, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'ausilio di mezzi e strumenti informatici, ai fini di contrastare la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare, informare in modo adeguato gli studenti ed accrescere la loro consapevolezza circa le eventuali complicanze sulle condizioni di salute che possono derivare da tali disturbi.».

**4.0.6**

[PADUA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Istituzione del Registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) è istituito il Registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti ai disturbi del comportamento alimentare, ai fini del monitoraggio dell'andamento delle patologie in età evolutiva e in età adulta, della rilevazione delle principali problematiche connesse con l'insorgere di tali disturbi e delle eventuali complicanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro.».

## 1.3.2.1.6. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 513 (nott.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017**  
**513<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 20,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

La **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a, 2a, 5a, 6a e 11a: tutti non ostativi, ad eccezione del parere della Commissione giustizia, il cui dispositivo favorevole è corredato da una condizione e da alcune osservazioni.

Comunica altresì che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, i quali saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di domani.

In assenza di richieste di intervento, avverte che l'esame riprenderà nella seduta antimeridiana di domani, con la prosecuzione della discussione generale, lo svolgimento delle repliche e la fase di esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,15.*



## 1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 514 (ant.) del 06/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017**  
**514ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.*

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale. In sede di replica, nella sua qualità di relatrice, ricorda preliminarmente che quella in corso è la terza lettura di un provvedimento assai complesso ed articolato, che è stato ritoccato e integrato in più punti dall'altro ramo del Parlamento, a prezzo di alcune imperfezioni ed imprecisioni, che tuttavia a suo giudizio non mettono in discussione il testo nel suo complesso.

In merito alle osservazioni formulate dalle Federazioni audite, richiamate durante la discussione generale, fa interamente proprie, reputandole esaustive e risolutive, le considerazioni svolte dal senatore Bianco.

Soggiunge che il provvedimento non riguarda, peraltro, soltanto le professioni sanitarie e la materia ordinistica ma interviene a regolare una serie di altri problemi di grande rilievo: ad esempio, mette ordine nel settore delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Riguardo alla disciplina dei comitati etici, pone in rilievo che la disposizione introdotta in proposito dalla Camera individua una soluzione equilibrata, istituendo un centro di coordinamento a livello nazionale e mantenendo, al contempo, la pluralità degli organismi a livello territoriale.

Meritevoli di apprezzamento, a giudizio della relatrice, sono anche le disposizioni introdotte dalla Camera in materia di medicina di genere e di contrasto all'abusivismo, con le quali sono state implementate le misure già presenti nel testo licenziato a suo tempo dal Senato.

In conclusione, invita a considerare che il provvedimento in esame persegue, in ultima analisi, finalità di tutela della salute pubblica ed è molto atteso dai professionisti del settore sanitario: occorre evitare che, per inseguire miglierie sempre possibili ma difficili da realizzare nello scorcio finale della legislatura, il Senato assuma su di sé la responsabilità di impedire la trasformazione del testo in legge.

La ministra LORENZIN, cui la Presidente cede la parola, rinuncia allo svolgimento della replica.

La [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3.0.1, 4.1, 4.2, 4.10, 4.13, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.0.1, 4.0.2, 5.0.1, 6.3, 6.0.1, 7.0.1, 9.1, 9.2, 9.0.1, 10.1, 14.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 17.1, nonché gli ordini del giorno G/1324-B/4/12, G/1324-B/6/12, G/1324-B/7/12, G/1324-B/8/12, G/1324-B/9/12, G/1324-B/10/12, G/1324-B/11/12.

La Commissione prende atto.

Previo accantonamento degli ordini del giorno, si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2, non essendovi emendamenti ammissibili concernenti l'articolo 1.

Dopo che esso è stato dato per illustrato, la [PRESIDENTE\(PD\)](#) relatrice esprime parere contrario sull'emendamento riferito all'articolo 2.

La ministra LORENZIN si associa alla relatrice.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 2.1 è posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, non essendovi emendamenti ammissibili concernenti l'articolo 3.

Dopo che essi sono stati dati per illustrati, la [PRESIDENTE\(PD\)](#) relatrice esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La ministra LORENZIN esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che essi sono stati dati per illustrati, la [PRESIDENTE\(PD\)](#) relatrice esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La ministra LORENZIN si associa alla relatrice.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2 (sottoscritti dalla senatrice Dirindin), mentre l'emendamento 5.3 è ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Dopo che essi sono stati dati per illustrati, la [PRESIDENTE](#)(PD) relatrice esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La ministra LORENZIN esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 (sottoscritto dal senatore Zuffada) e 6.2.

Non essendovi emendamenti ammissibili relativi agli articoli successivi al 6, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Previo parere favorevole della RELATRICE, l'ordine del giorno G/1324-B/1/12, cui aggiungono la propria firma i senatori [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII) e [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), è accolto dal Governo.

In conformità al parere della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/1324-B/2/12 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) ed in tale versione è accolto, previa sottoscrizione della senatrice DIRINDIN.

In conformità al parere della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/1324-B/3/12 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) ed in tale versione è accolto, previa aggiunta di firma della senatrice RIZZOTTI.

Previo parere favorevole della RELATRICE, l'ordine del giorno G/1324-B/5/12, sottoscritto dai senatori Maria [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) e [ELORIS](#) (FI-PdL XVII), è accolto.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame proseguirà e si concluderà, ove possibile, nell'odierna seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1324-B](#)

Art. 1

### 1.1

[FUCKSIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) previsione di obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca onde evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte. Per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, adottare protocolli in conformità a quanto previsto dal documento ISEE (*Intemational Society for Environmental Epidemiology*) e secondo la dichiarazione di interesse dell'*Intemational Agency for Researchon Cancer* (IARC)».

### 1.2

[DIRINDIN](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CORSINI](#), [GRANAIOLA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase 3, venga condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione;».

### 1.3

[FUCKSIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) individuazione delle modalità per tutelare l'indipendenza della ricerca e per eliminare i possibili conflitti d'interesse soprattutto in merito al finanziamento privato dei progetti di ricerca».

### 1.4

[TAVERNA](#), [GAETTI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) individuazione delle procedure idonee a garantire che:

1. La scelta dei quesiti sui quali si realizzano gli studi sia preliminare alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati e sia realmente rilevante per la salute delle persone e nelle aree nelle quali esistano documentate incertezze, evitando duplicazioni di ricerche già condotte e avendo riguardo di tutelare prioritariamente i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti.

2. I ricercatori abbiano un ruolo primario sia nel disegno sia nella conduzione degli studi clinici, con integrale autonomia nell'analisi, nella pubblicazione e nella diffusione dei dati, senza alcuna influenza o condizionamento da parte del soggetto finanziatore della ricerca o da vincoli di proprietà di soggetti terzi che possano deciderne la diffusione o meno in funzione dei propri interessi commerciali.

3. Le riviste scientifiche si impegnino a promuovere il rispetto delle regole di trasparenza chiedendo agli autori di articoli di dichiarare in modo trasparente il ruolo svolto da essi nel progetto, di chi è stata la responsabilità della analisi dei dati, dando evidenza di eventuali conflitti d'interesse dei membri dei comitati o responsabili editoriali.

4. I dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione

clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse».

### 1.5

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis.* previsione che i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse».

### 1.6

[FUCKSIA](#)

*Al comma 2, lettera g), al punto 1) anteporre il seguente:*

«01) istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad Istituti ed Enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità o dall'AGENAS o dal Ministero della salute, al fine di diffondere i risultati positivi e negativi delle sperimentazioni precliniche, nonché di tutti i trial clinici, indipendentemente dal loro esito; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implementazione della suddetta Banca Dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per l'anno successivo, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali e quelle a tutela delle opere d'ingegno».

### 1.7

[FUCKSIA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

### 1.8

[FUCKSIA](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis)* promozione nel sistema formativo ECM di corsi rivolti:

a) all'alfabetizzazione informatica al fine di promuovere la dematerializzazione documentale sanitaria anche attraverso l'estensione, a livello nazionale, dell'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico e l'implementazione dei flussi informativi tra le varie banche dati;

b) alle tematiche etiche, economiche e all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sia farmacologiche che di altri atti medici, secondo quanto previsto dalle linee guida più aggiornate, dall'EBM (*Evidence based medicine*) e dall'EBP».

Art. 2

### 2.1

[PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'AIFA» con le seguenti: «l'Istituto Superiore di Sanità».*

*Conseguentemente al comma 15:*

*sopprimere le parole: «, sentita L'AIFA»;*

*sostituire la parola: «interazione» con la parola: «coordinamento».*

Art. 3

### 3.0.1

[DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,](#)

[MINEO, MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

(Disposizioni concernenti l'impiego dei prodotti fitosanitari a tutela della popolazione residente)

1. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 50 e 100 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a)".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis)".

Art. 4

**4.1**

[TAVERNA, GAETTI](#)

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 4. ? (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie) ? 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della natura di enti pubblici non economici ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisazione che gli ordini agiscono quali organi ausiliari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) definizione della struttura amministrativa e organizzativa degli ordini professionali conformemente al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

c) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base regionale e nazionale, con riduzione del numero degli ordini professionali mediante accorpamento per area, salvaguardando all'interno di ciascun ordine la presenza di almeno un albo in ogni regione per ciascuna professione regolamentata, prevedendo in particolare:

1) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area medica e scientifica: albo dei medicichirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo dei fisici, albo degli psicologi;

2) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area infermieristica e ostetrica: albo degli infermieri; albo delle ostetriche;

3) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area tecnica: albo dei tecnici audiometristi, albo dei

tecnici di laboratorio bio medico, albo dei tecnici di neurofisiopatologia, albo dei tecnici ortopedici, albo dei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, albo degli igienisti dentali, albo dei dietisti;

4) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione e della prevenzione: albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari;

5) l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della medicina non convenzionale: albo dei chiropratici; albo degli osteopati; albo dei naturopati;

6) l'ordine delle professioni dell'area sociosanitaria: albo degli operatori sociosanitari, albo degli assistenti sociali, albo dei sociologi, albo degli educatori professionali.

d) prevedere che l'istituzione degli albi di cui alla lettera c) o di albi per nuove professioni è subordinata alla definizione del profilo professionale nel quale è indicato l'ambito delle competenze e delle attività di ciascuna professione e alla definizione del percorso formativo abilitante all'esercizio della professione;

e) prevedere l'accorpamento di aree qualora, a livello nazionale, il numero dei professionisti iscritti agli albi afferenti all'area non sia superiore a 200.000;

f) determinazione della tassa annuale a carico degli iscritti prevedendo una riduzione del 50 per cento, l'assoggettamento degli ordini professionali al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e al controllo della Corte dei conti, prevedendo l'obbligo d'iscrizione e del versamento della tassa annuale d'iscrizione solo per chi svolge la libera professione o è alle dipendenze di soggetti privati e prevedendo altresì un'esenzione dal pagamento della tassa annuale per chi è disoccupato;

g) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela al libero esercizio delle libere professioni, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione culturale e di salvaguardia deontologica nell'interesse degli utenti, nonché attribuendo al sistema ordinistico specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche;

h) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione degli albi professionali presso gli ordini professionali, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mondo delle professioni e di pubblicità legale degli albi, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

i) definizione da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti gli ordini professionali nazionali, di standard nazionali di qualità delle prestazioni degli ordini professionali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per i professionisti e per gli utenti, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

j) riordino della funzione disciplinare degli ordini prevedendo una netta separazione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante e assicurando l'incompatibilità tra chi svolge le funzioni disciplinari e chi svolge le funzioni politiche e d'indirizzo ovvero chi ricopre cariche elettive negli ordini territoriali o nazionali;

k) previsione di un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

l) riduzione del numero dei componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, esclusivamente telematica, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei professionisti, sul limite ai mandati, anche non consecutivi,

non superiore a due e sull'incompatibilità tra cariche elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali; individuazione di criteri che garantiscano la rappresentanza ponderata, negli organi d'indirizzo politico-amministrativo, delle basi professionali degli ordini professionali accorpati; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo l'esclusività dell'incarico per il presidente e per chi, all'interno dell'ordine, ha la rappresentanza istituzionale di ciascuna professione rappresentata; definizione, in conformità al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del regime d'ineleggibilità e d'incompatibilità con altre cariche istituzionali, anche elettive, in organi ed amministrazioni dello Stato, degli enti ed organismi di diritto pubblico sia nazionali sia locali, nonché degli altri enti associativi, anche privati, che siano rappresentativi del mondo professionale; previsione di una incompatibilità specifica per chi lavora nel mondo dell'istruzione professionale universitaria e della formazione continua; definizione di limiti al trattamento economico dei componenti gli organi d'indirizzo politico-amministrativo e dei vertici amministrativi degli ordini professionali; previsione di un'adeguata partecipazione alle attività degli ordini professionali da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, dei pazienti e dei portatori d'interesse specifici e generali;

*m)* introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempra poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari straordinari esterni in caso di inadempienza da parte degli ordini professionali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

#### 4.2

##### [FUCKSIA](#)

*Al comma 1 capoverso «Art. 1.», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In ogni Regione e città metropolitane sono costituiti gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi e degli psicologi».

*Consequentemente, al comma 1 capoverso «Art. 1» comma 2, lettera h) sopprimere le parole: «Nel caso di regioni con un solo ordine professionale o delle province autonome sono costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali».*

#### 4.3

##### [TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo dopo le parole: «a livello nazionale», inserire le seguenti: «e comunque inferiore ai 5.000 iscritti».*

#### 4.4

##### [RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFADA](#)



*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.*

**4.5**

[EUCKSIA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in Assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti a scrutinio segreto:», con le seguenti: «L'Ordine nazionale elegge in assemblea i candidati fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti, con modalità anche telematiche ed a scrutinio segreto. Le candidature sono presentate, anche per via telematica, nei novanta giorni precedenti alla data delle elezioni e l'Ordine è tenuto per un periodo non inferiore ai sessanta giorni a dare opportuna pubblicità. Ogni iscritto esprime sulla scheda elettorale un massimo di cinque preferenze».*

**4.6**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire la parola: «favorendo», con la seguente: «garantendo».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 8, al primo periodo sostituire la parola: «favorendo», con la seguente: «garantendo».*

**4.7**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 3, sostituire le parole: «un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli altri iscritti agli albi», con le seguenti: «tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro».*

**4.8**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFFADA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti».*

**4.9**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 4, sostituire le parole: «i due quinti» con le seguenti: «la metà» e sostituire le parole: «un quinto» con un «quarto».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti».*

**4.10**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFFADA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 5, sopprimere le parole: «anche in più sedi»,».*

**4.11**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le elezioni devono prevedere l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e con oneri a carico dell'Ordine. Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali eleggono alloro interno il presidente di seggio».*

**4.12**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFFADA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con uno o più*

decreti del Ministro della salute, da adottare, sentite le Federazioni nazionali interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati:

- a) le procedure per la composizione dei seggi elettorali, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo anche con modalità telematiche;
  - b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
  - c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;
  - d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;
  - e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;
  - f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie».
- Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.*

#### **4.13**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFADA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 7, sostituire la parola: «quattro» con «cinque».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 8», al comma 8, sostituire la parola: «quattro» con «cinque».*

#### **4.14**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFADA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **4.15**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire le parole: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta» con le seguenti: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire le parole: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta» con le seguenti: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati».*

#### **4.16**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I componenti del Comitato centrale possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto».*

#### **4.17**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFADA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dai due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, chi ha*

svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dai due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti attuati vi, chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta».*

**4.18**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFFADA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e cogente nei confronti di tutti gli iscritti agli Ordini territoriali».

**4.19**

[FUCKSIA](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 7.», inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Delega al Governo per la regolamentazione delle professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

a) l'identificazione di un percorso formativo certificato quinquennale abilitante per le professioni di osteopata, agopuntore e chiropratico, e definizione delle loro competenze, prevedendo la possibilità un credito formativo triennale per chi ha già conseguito la laurea non specialistica in fisioterapia;

b) la costituzione di un albo professionale con iscrizione allo stesso solo dopo superamento di un esame obbligatorio abilitante per titoli e merito effettuato presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari (AGeNaS) in qualità di organo di controllo.

2. Quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di osteopata, agopuntore e chiropratico devono, ai fini dell'iscrizione all'albo e, conseguentemente, all'esercizio di queste professioni, sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente comma lettera b)».

**4.20**

[TAVERNA, GAETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro».

**4.21**

[FUCKSIA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 8. ? (Organi delle Federazioni nazionali)» sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.*

**4.22**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFFADA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», al comma 19, sopprimere le parole: «, e del comma 18».*

**4.23**

[PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «territorio nazionale.» inserire le seguenti: «2-bis. La cancellazione di cui al comma 1 è disposta altresì nei casi di condanna definitiva per i medici veterinari per i reati di cui al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale nonché per la violazione».*

**4.24**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFFADA](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, anche con riferimento alla durata degli organi ed alle modalità di elezione degli stessi, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali e degli Ordini».

#### 4.0.1

[FUCKSIA](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 4-bis.

(Requisito obbligatorio per l'Istituzione di Ordini professionali)

1. Un requisito obbligatorio, seppur non sufficiente, all'Istituzione di qualsiasi Ordine professionale è un percorso formativo certificato di almeno cinque anni».

#### 4.0.2

[FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 4-bis.

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche ai masso fisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999».

#### Art. 5

#### 5.1

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 5, al primo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: «riconoscendo i titoli equipollenti, uniformando la formazione come previsto dal comma 4, nonché le funzioni e mansioni».

#### 5.2

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai profili professionali di cui al comma 5, l'accordo di cui al comma 4 garantisce, altresì, che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli stessi, devono essere svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito».

#### 5.3

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i corsi di formazione per titoli inferiori alle professioni di cui al comma 5, sono soppressi».

#### 5.0.1

[SERRA, GAETTI](#)

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

#### «Art. 5-bis.

(Formazione universitaria e qualifica dell'educatore professionale  
sociosanitario)

1. Al fine di raggiungere idonee conoscenze, abilità e competenze educative, connesse a un'elevata competenza nelle capacità di indagine, soccorso, ascolto e creatività per sostenere lo sviluppo personale e di comunità, la formazione universitaria è requisito indispensabile per esercitare la professione di educatore professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, al fine di unificare i corsi di laurea delle classi L-19 Scienze dell'educazione e della formazione e L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione, un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di Scienze della formazione e le facoltà di Farmacia e Medicina, con trecento ore di tirocinio formativo annuali.

3. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma del corso di laurea di cui al comma 2».

## Art. 6

### 6.1

#### [FABBRI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «professionali».*

### 6.2

#### [DIRINDIN](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CORSINI](#), [GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «parere tecnico-scientifico», aggiungere la parola: «vincolante».*

### 6.3

#### [CERONI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione del tecnico grafologo rieducatore della scrittura. Il tecnico grafologo rieducatore della scrittura è il professionista sanitario che coopera nell'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione del disturbo della disgrafia. Per l'esercizio della professione sanitaria di tecnico grafologo rieducatore della scrittura sono necessari il possesso della laurea in "tecniche grafologiche" o titolo equipollente, oltre alla frequenza di corsi specializzanti o abilitanti, della durata minima di 150 ore, all'uopo istituiti dal Ministero della salute ed al superamento della relativa prova finale. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in grafologia ? rieducazione della scrittura».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo: «Modifica dell'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43 ed istituzione e profilo della professione del tecnico grafologo rieducatore della scrittura».*

### 6.0.1

#### [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [ROCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie  
del massofisioterapista e massaggiatore sportivo)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni del massofisioterapista e del massaggiatore sportivo, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni del massofisioterapista e del massaggiatore sportivo, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione in massa fisioterapia e massaggiatore sportivo nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».

Art. 7

### 7.0.1

#### FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 7-bis.

(Individuazione e istituzione della professione sanitaria di odontotecnico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è individuata la professione di odontotecnico, per l'istituzione della quale si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell'odontotecnico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».

Art. 9

### 9.1

#### FUCKSIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. ? (Disposizioni in materia di formazione medica specialistica) ? 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in ? conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, la disciplina della formazione medica specialistica e generali sta, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

1-bis. Ai fini della formazione medica generalista e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui all'articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

1-ter. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui all'articolo 43, comma primo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute; per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-quater. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-ter, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR di concerto con il Ministero della salute,

con decreto, pongono, in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino standard e performance adeguati.

2. All'attuazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater* si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 9.2

### [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accordo di cui al comma 1, prevede l'unicità del governo della rete formativa, in merito, sia ai contenuti minimi teorici e pratici previsti dal corso di studi che alla qualità esperienziale prodotta nella frequentazione presso le aziende universitarie, IRCS e aziende del Servizio sanitario nazionale».

### 9.0.1

#### [FUCKSIA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di formazione nell'ambito  
dei corsi sanitari di durata triennale)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto emana le linee guida volte a definire nell'ambito dei corsi sanitari di durata triennale, le materie fondamentali obbligatorie in modo da raccordare i programmi dell'insegnamento universitario alle specifiche esigenze professionali di settore.».

#### Art. 10

### 10.1

#### [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#)

Sopprimere il comma 2.

Consequentemente dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 10-*bis*.

(Modifica all'articolo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. Il comma 17 è abrogato».

#### Art. 14

### 14.1

#### [PETRAGLIA](#), [DIRINDIN](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, capoverso «numero 11-sexies», aggiungere le seguenti parole: «nonché l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di animali ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private.».

#### Art. 15

### 15.0.1

#### [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 15-*bis*.

(Competenze del farmacista in campo nutrizionistico)

1. Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

### 15.0.2

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

(Farmacia dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153)

1. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 4.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

4. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1, è stanziato l'importo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

**15.0.3**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

(Aderenza alla terapia)

1. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

2. Il Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3 per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».

**15.0.4**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. ? I. L'iscrizione a più albi delle professioni sanitarie dà diritto all'esercizio cumulativo



delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, ad esclusione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia e della professione di farmacista.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro".».

#### **15.0.5**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFFADA](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. ? 1. L'iscrizione a più albi delle professioni sanitarie dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, ad esclusione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia e della professione di farmacista.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, è istituito, presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, un albo nel quale possono iscriversi le farmacie presso le quali gli esercenti le professioni o arti sanitarie svolgono le loro attività ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato dalla presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificabili in euro 100.000, si provvede con corrispondenti risorse a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

#### **Art. 16**

#### **16.0.1**

[D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16- bis.**

(Trattamento contrattuale di formazione specialistica per i farmacisti)

1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

#### **16.0.2**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

(Accesso programmato ai corsi di laurea in Farmacia)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:  
«*a-bis*) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche».

**16.0.3**

[PETRAGLIA](#), [DIRINDIN](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie)

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

**16.0.4**

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

(Accesso ai farmaci innovativi)

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232».

**16.0.5**

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

(Soppressione delle equipollenze di cui al DM 30 gennaio 1998 e successive modifiche, nonché delle affinità di cui al DM 31 gennaio 1998)

1. Alla tabella B ? Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata", "Farmacologia", "Farmacognosia", "Farmacia industriale" e "Tossicologia" sono soppresse. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppressa».

**Art. 17.**

Art. 17

**17.1**

[TAVERNA](#), [GAETTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**G/1324-B/1/12**

[ROMANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge è stato inserito, in sede di seconda lettura, dalla Camera dei Deputati;

esso reca norme in via diretta con riferimento ad alcuni profili della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Le norme di cui all'articolo 2 concernono in particolare: i comitati etici; il centro di coordinamento dei medesimi comitati; la tariffa a carico del promotore della sperimentazione; il contenuto minimo del contratto tra il promotore ed il centro clinico di ricerca;

i commi 7 e 8 dell'articolo 2 demandano ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione, secondo i criteri di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*), dei nuovi comitati etici territoriali, fino ad un massimo di 40, e disciplinano la procedura di nomina ed i relativi criteri;

considerato che,

nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*);

in particolare la lettera *c)* prevede che si debba tenere conto del «numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016»;

circoscrivere il numero di sperimentazioni, valutate come centro nel corso di un solo anno, risulta riduttivo ed inefficace;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione le sperimentazioni valutate dal centro coordinatore nel corso di almeno un triennio (2014-2015-2016).

**G/1324-B/2/12 (testo 2)**

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

premesso che:

l'articolo del 6 del disegno di legge in discussione disciplina la procedura di individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016 ? 2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla Sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari;

i benefici per la salute derivanti dall'attività fisica, ampiamente dimostrati dall'evidenza scientifica, comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete, svolge un ruolo importante nella gestione di talune affezioni croniche e produce effetti positivi anche sulla salute mentale riducendo le reazioni da stress, ansia e depressione;

le facoltà di scienze delle attività motorie e sportive sono attivate presso le facoltà di Medicina e Chirurgia. Le competenze acquisite, anche nella laurea di primo livello, permettono ai dottori in

scienze motorie di contribuire alla promozione della prevenzione della salute, inoltre il laureato in scienze motorie può svolgere un ruolo determinante all'interno di equipe riabilitative multidisciplinari valorizzando al meglio la fase post-rieducativa;

la figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

considerare positivamente le istanze che verranno presentate, ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione, e volte al riconoscimento delle professioni esercitate dai laureati in scienze motorie, in ragione del grave pregiudizio per la salute pubblica recato dall'esercizio di tali professioni da parte di soggetti non adeguatamente formati.

**G/1324-B/2/12**

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

premessi che:

l'articolo del 6 del disegno di legge in discussione disciplina la procedura di individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie;

L'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016 ? 2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla Sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari;

i benefici per la salute derivanti dall'attività fisica, ampiamente dimostrati dall'evidenza scientifica, comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete, svolge un ruolo importante nella gestione di talune affezioni croniche e produce effetti positivi anche sulla salute mentale riducendo le reazioni da stress, ansia e depressione;

le facoltà di scienze delle attività motorie e sportive sono attivate presso le facoltà di Medicina e Chirurgia. Le competenze acquisite, anche nella laurea di primo livello, permettono ai dottori in scienze motorie di contribuire alla promozione della prevenzione della salute, inoltre il laureato in scienze motorie può svolgere un ruolo determinante all'interno di equipe riabilitative multidisciplinari valorizzando al meglio la fase post-rieducativa;

la figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale;

impegna il Governo

a considerare positivamente le istanze che verranno presentate, ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione, e volte al riconoscimento delle professioni esercitate dai laureati in scienze motorie, in ragione del grave pregiudizio per la salute pubblica recato dall'esercizio di tali professioni da parte di soggetti non adeguatamente formati.

**G/1324-B/3/12 (testo 2)**

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

premessi che:

l'articolo del 6 del disegno di legge in discussione disciplina la procedura di individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016-2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla Sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari;

le facoltà di scienze delle attività motorie e sportive sono attivate presso le facoltà di Medicina e Chirurgia. Le competenze acquisite, anche nella laurea di primo livello, permettono ai dottori in scienze motorie di contribuire alla promozione della prevenzione della salute;

l'indirizzo magistrale relativo alle Scienze motorie preventive e adattate consente ai laureati di secondo livello di utilizzare avanzati strumenti culturali metodo logici e tecnico pratici con ampi poteri decisionali e di autonomia. Le competenze acquisite con questo specifico indirizzo di laurea magistrale permettono a chi la consegue di progettare, gestire ed attuare programmi specifici dove l'esercizio fisico è concepito a fini rieducativi per il mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico e dello stato ottima le di salute, anche quale coadiuvante nel trattamento di specifiche patologie croniche che possono trarre beneficio dall'attività sportiva.

laureato magistrale in Scienze motorie preventive e adattate è in grado quindi di svolgere un ruolo fondamentale all'interno di un'equipe riabilitativa multidisciplinare che, comprendendo varie professionalità, ha come fine condiviso la costruzione di un progetto terapeutico riabilitativo che tenga conto di tutti gli aspetti del ripristino delle funzionalità motorie. Un'equipe che, interagendo nelle diverse fasi del trattamento, non dimentichi la fase post-rieducativa e di ri-atletizzazione;

considerato che:

la figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale;

un inquadramento normativo chiaro, che miri a coinvolgere personale qualificato nelle strutture dove si praticano a vario titolo attività motorie e sportive, combina la necessità di veder maggiormente tutelato il diritto alla salute attraverso la garanzia del corretto svolgimento delle attività fisico-motorie con l'esigenza conseguente di evitare che l'abuso di una professione così importante permetta a persone non qualificate di svolgere attività che potrebbero compromettere, anche seriamente, la salute di chi vi si affida;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

considerare positivamente le istanze che verranno presentate, ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione, da parte delle associazioni professionali rappresentative dei laureati magistrali in Scienze motorie preventive e adattate (LM-67).

**G/1324-B/3/12**

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

premesso che:

l'articolo del 6 del disegno di legge in discussione disciplina la procedura di individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016-2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control*

*of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla Sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari;

le facoltà di scienze delle attività motorie e sportive sono attivate presso le facoltà di Medicina e Chirurgia. Le competenze acquisite, anche nella laurea di primo livello, permettono ai dottori in scienze motorie di contribuire alla promozione della prevenzione della salute;

l'indirizzo magistrale relativo alle Scienze motorie preventive e adattate consente ai laureati di secondo livello di utilizzare avanzati strumenti culturali metodo logici e tecnico pratici con ampi poteri decisionali e di autonomia. Le competenze acquisite con questo specifico indirizzo di laurea magistrale permettono a chi la consegue di progettare, gestire ed attuare programmi specifici dove l'esercizio fisico è concepito a fini rieducativi per il mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico e dello stato ottima le di salute, anche quale coadiuvante nel trattamento di specifiche patologie croniche che possono trarre beneficio dall'attività sportiva.

laureato magistrale in Scienze motorie preventive e adattate è in grado quindi di svolgere un ruolo fondamentale all'interno di un'equipe riabilitativa multidisciplinare che, comprendendo varie professionalità, ha come fine condiviso la costruzione di un progetto terapeutico riabilitativo che tenga conto di tutti gli aspetti del ripristino delle funzionalità motorie. Un'equipe che, interagendo nelle diverse fasi del trattamento, non dimentichi la fase post-rieducativa e di ri-atletizzazione;

considerato che:

la figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale;

un inquadramento normativo chiaro, che miri a coinvolgere personale qualificato nelle strutture dove si praticano a vario titolo attività motorie e sportive, combina la necessità di veder maggiormente tutelato il diritto alla salute attraverso la garanzia del corretto svolgimento delle attività fisico-motorie con l'esigenza conseguente di evitare che l'abuso di una professione così importante permetta a persone non qualificate di svolgere attività che potrebbero compromettere, anche seriamente, la salute di chi vi si affida;

impegna il Governo:

a considerare positivamente le istanze che verranno presentate, ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione, da parte delle associazioni professionali rappresentative dei laureati magistrali in Scienze motorie preventive e adattate (LM-67).

**G/1324-B/4/12**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PH-T Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) ? territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale-territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

considerato che

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1° lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

**G/1324-B/5/12**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

la prima versione del ddl conteneva una disposizione di modifica dell'articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS), che, nel corso dell'iter alla Camera dei Deputati, è stata soppressa;

il citato articolo 102 stabilisce che "il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie".

la disposizione di modifica contenuta nel ddl approvato dal Senato, confermando il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci ed eliminandolo per le altre, intendeva favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio, recependo anche il più recente orientamento giurisprudenziale in merito;

invero, già nel 2009, con l'istituzione della farmacia dei servizi (Legge n. 69/2009, D.Lgs. n. 153/2009 e relativi decreti ministeriali attuativi) era stata legittimata la presenza in farmacia di altre professioni sanitarie, in particolare infermieri e fisioterapisti (D.M. 16 dicembre 2010-G.U. n. 90 del 19.4.2011);

successivamente, anche la giurisprudenza (cfr. TAR Umbria Perugia Sez. I, Sent. 25.7.2014, n. 421; Consiglio di Stato sentenza n. 3357/2017) ha precisato che l'art. 102 TULS deve intendersi limitato al divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria esclusivamente da parte dello stesso farmacista (c.d. «cumulo soggettivo»); al contrario, la norma non impedirebbe lo svolgimento, all'interno dei locali della farmacia, di attività di altri professionisti sanitari, con l'unica eccezione di quelli autorizzati alla prescrizione di farmaci in quanto in conflitto di interessi;

al riguardo, tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che «il divieto di cumulare la professione

farmaceutica con l'esercizio di altre professioni o arti sanitarie (...) non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale».

considerato che

sarebbe opportuno, pertanto, ripristinare nel disegno di legge la disposizione modificativa dell'articolo 102 sopra citato, inizialmente prevista, anche alla luce dei numerosi Ordini del giorno, approvati negli ultimi anni dal Parlamento, che impegnano il Governo proprio ad intervenire sul tema, modificando la normativa ormai risalente ed aggiornandola alle più moderne esigenze di un nuovo contesto socio-sanitario;

impegna il Governo

ad valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative affinché sia ripristinata nel disegno di legge la disposizione modificativa dell'art. 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS) che conferma il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci ed eliminandolo per le altre, favorendo il processo di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio, recependo anche il più recente orientamento giurisprudenziale in merito.

**G/1324-B/6/12**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che

la professione di farmacista, a seguito delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore sanitario ed, in modo particolare, il servizio di assistenza farmaceutica, ha ormai acquisito un vasto campo di azione che non è più esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali;

oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, il farmacista è oggi in grado di fornire un'assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale;

grazie, infatti, alla diffusione capillare delle farmacie ed al rapporto fiduciario i farmacisti riescono ad instaurare con i cittadini, il farmacista è in grado di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente;

trattandosi di un professionista direttamente coinvolto nel percorso assistenziale del paziente, in grado di favorire l'aderenza terapeutica e la corretta assunzione di farmaci, il farmacista è senz'altro in grado anche di supportare il paziente nell'adozione di un sano stile di vita e di un corretto modello di alimentazione;

peraltro, la Corte di Cassazione sezione VI penale, con sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017, ha affermato che la prescrizione di diete, attività che rimane preclusa ai soggetti privi di competenza in tema sanitario, considerate le ricadute in termini di salute pubblica, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali, tra cui sono espressamente menzionati i farmacisti, per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione;

in virtù del percorso formativo proprio della professione il farmacista è in possesso di tutte le specifiche conoscenze chimico-farmacologiche richieste per l'elaborazione di un corretto regime alimentare;

pertanto, in tale ambito, il farmacista non deve necessariamente limitarsi a fornire consiglio o consulenze in campo alimentare ma può anche, a pieno titolo, dare il proprio contributo nell'elaborazione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche;

impegna il Governo a



a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché sia previsto il coinvolgimento del farmacista nella elaborazione e promozione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di quelle con finalità terapeutiche.

**G/1324-B/7/12**

[MANELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il DM 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il DM 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

considerato che

come evidenziato nelle premesse del DM 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedali era garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale ed appare, in tal senso, necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al DM 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al DM 31 gennaio 1998 e successive modificazioni;

impegna il Governo

a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B ? Area di Farmacia del DM 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

**G/1324-B/8/12**

[MANELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un

progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità.

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che

la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

impegna il Governo

ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

**G/1324-B/9/12**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

con D.M. 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al D.M. 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

**G/1324-B/10/12**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche e di inappropriata assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriata gestione per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70% nei primi 6 mesi;

considerato che

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci e, in primis, l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmate che del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

**G/1324-B/11/12**

[MANELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che

l'erogazione di nuovi servizi in farmacia è stata definita dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha individuato una serie di prestazioni di grande utilità sociale e sanitaria da rendere accessibili ai cittadini in farmacia in regime di SSN;

si tratta di servizi quali la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare, il monitoraggio dei pazienti cronici per migliorare l'efficacia delle terapie, l'effettuazione di screening di prevenzione di patologie di forte impatto sociale (diabete, tumore al colon retto) anche attraverso test diagnostici di prima istanza, le prestazioni di telemedicina (elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, refertati a distanza), la prenotazione di visite specialistiche ed esami, con possibilità di pagare il ticket e ritirare il referto in farmacia;

tali prestazioni agevolano enormemente il cittadino che non deve recarsi presso il presidio pubblico, lontano da casa e accessibile con orari limitati, ma può effettuarle comodamente nella farmacia sotto casa. L'utilità di tali servizi è particolarmente evidente nei piccoli centri lontani dai capoluoghi in cui hanno sede i Centri di offerta di servizi sanitari;

l'erogazione di questi servizi garantisce vantaggi economici rilevanti anche per le Regioni e le ASL in quanto consente di razionalizzare e di ridurre l'impegno organizzativo ed economico delle strutture pubbliche; inoltre, il coinvolgimento delle farmacie in particolare nelle attività di monitoraggio e assistenza dei pazienti cronici permette di migliorare l'efficacia delle terapie attraverso un corretto uso di farmaci e dispositivi, con il risultato di aumentare l'aderenza alla terapia (particolarmente bassa, ad esempio, nei pazienti affetti da patologie respiratorie a causa delle difficoltà d'uso dei *devices*) e di ridurre notevolmente i livelli di ospedalizzazione e di reospedalizzazione che, soprattutto per alcune categorie di pazienti (ad esempio, quelli colpiti da scompenso cardiaco), raggiunge livelli elevatissimi (oltre il 46% dei casi), determinando un ridotto livello di qualità di vita dei pazienti e un costo molto elevato per il SSN;

considerato che

attualmente l'erogazione dei nuovi servizi nelle farmacie avviene a macchia di leopardo sul territorio nazionale, perché non è stata rinnovata la convenzione farmaceutica nazionale, che deve definire i criteri generali e i principi per l'erogazione di tali servizi in regime di SSN, ma anche perché non sono stati individuati fondi specifici per consentire l'avvio dei nuovi servizi e per poterne dimostrare concretamente l'effettiva convenienza per i cittadini e per le ASL;

rilevato altresì che il rinnovo della convenzione, per la parte riguardante i nuovi servizi, peraltro, presenta alcune difficoltà, in quanto le modalità di definizione della remunerazione da destinare alle farmacie per l'erogazione di nuove prestazioni è subordinata a una complessa procedura di certificazione preventiva del risparmio ottenibile dalle ASL grazie all'affidamento dei servizi alle farmacie stesse;

al fine di valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della c.d. «farmacia dei servizi», nell'ambito delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, risulta quindi opportuno avviare una apposita sperimentazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare in tre regioni da individuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, una sperimentazione finalizzata a valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della cosiddetta «farmacia dei servizi»;

ad adottare le necessarie misure affinché sia stanziato un importo pari a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, nel limite del quale dovrà avvenire la suddetta sperimentazione.

## 1.3.2.1.8. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 515 (pom.) del 06/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017**  
**515<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La **PRESIDENTE** comunica che le Commissioni 14a e per le Questioni regionali hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*), dopo aver ricordato che il proprio Gruppo votò a favore del testo licenziato a suo tempo dal Senato, rimarca che durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento l'articolato è stato notevolmente peggiorato, specie nella parte inerente alla materia ordinistica.

Rileva che la posizione di aprioristica chiusura agli emendamenti espressa dalla Relatrice e dal Governo non ha consentito di apportare le necessarie migliorie al testo, né è sufficiente a supportare un voto favorevole l'accoglimento di ordini del giorno, alcuni peraltro con la formula di impegno

affievolito "valutare la possibilità di".

Pertanto, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [AIELLO](#) (*AP-CpE-NCD*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*Art. 1-MDP*) dà atto che il provvedimento presenta alcuni aspetti certamente positivi, principalmente nelle parti in cui esso riconosce pari dignità a tutti i professionisti che operano nel settore sanitario. Inoltre, a giudizio dell'oratrice, il testo è stato notevolmente migliorato nel corso dell'esame parlamentare, a fronte di un articolato iniziale estremamente disomogeneo: nell'opinione dell'oratrice ciò è frutto, in larga parte, del lavoro svolto dalla Commissione sotto la regia della Presidente relatrice, mentre non è stato particolarmente rilevante, nel corso dell'*iter*, il contributo del Governo.

Ciò posto, esprime il convincimento che gli aspetti negativi prevalgano complessivamente su quelli positivi; in particolare, reputa discutibile il conferimento di una delega legislativa al Governo nello scorcio finale della legislatura.

Pertanto, in conformità con la posizione assunta dal proprio Gruppo alla Camera, dichiara voto di astensione.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*), richiamate le considerazioni già svolte in sede di discussione generale, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) osserva che permangono numerose criticità nella parte del testo che attiene alla sperimentazione clinica, criticità che non è stato possibile superare a causa del parere contrario espresso dalla Relatrice e dalla rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti migliorativi. Ribadisce le proprie perplessità riguardo alle disposizioni concernenti gli ordini professionali, ritenuti enti di dubbia utilità e forieri di costi non irrilevanti per gli iscritti; nonché in merito all'articolo che dispone in tema di dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Tanto premesso, dichiara voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

La [PRESIDENTE](#) fa rilevare, incidentalmente, che diversi degli emendamenti presentati dal Gruppo Movimento 5 stelle sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*), pur sottolineando a sua volta che le modifiche introdotte dall'altro ramo non sono state migliorative, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, confidando nell'attuazione, da parte del Governo, degli ordini del giorno G/1324-B/2/12 (testo 2) e G/1324-B/3/12 (testo 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce infine mandato alla Relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1324-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento di relazione orale.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1324-B  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 216 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2017

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

Esito: Non  
ostativo

[N. 218 \(pom.\)](#)

12 dicembre 2017

**Sottocomm. pareri**

Parere destinato  
all'Assemblea

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 74 \(pom.\)](#)  
5 dicembre 2017  
**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo con  
condizioni con  
osservazioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 157 \(ant.\)](#)  
7 dicembre 2017

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 848 \(pom.\)](#)  
5 dicembre 2017

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

[N. 852 \(ant.\)](#)  
13 dicembre 2017

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
all'Assemblea  
Esito: **Contrario su  
emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: parte  
Contrario **parte  
Non ostativo su  
emendamenti**

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 548 \(pom.\)](#)  
5 dicembre 2017

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 403 \(ant.\)](#)  
5 dicembre 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 404 \(pom.\)](#)  
5 dicembre 2017

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 357 \(pom.\)](#)  
5 dicembre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 303 \(ant.\)](#)  
6 dicembre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

Commissione parlamentare questioni regionali

6 dicembre 2017  
(ant.)

Esito: Favorevole

Parere destinato  
alla Commissione  
**12<sup>a</sup> (Igiene e  
sanita')**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017  
216ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nuovamente assegnato alla Commissione giustizia per la discussione in sede deliberante, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.7 propone di formulare un parere contrario, in quanto la proposta, nell'effettuare un rinvio al codice del Terzo Settore, adottato con il decreto legislativo n. 117 del 2017, in luogo dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge n. 106 del 2016, appare incongrua sotto il profilo del corretto rapporto tra fonti normative.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2575) BATTISTA ed altri. - Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali**

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

***(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,***  
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017  
218ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2971) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2972) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2978) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (Misto-Fare!), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2979) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (Misto-Fare!), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(2048\)](#) **Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani**

[\(2128\)](#) **Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**

[\(2266\)](#) **ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare**

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), nell'illustrare il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnala la necessità di uniformare la definizione della fattispecie, in quanto nel testo si fa ricorso a due espressioni diverse: "caregiver" all'articolo 2 e "prestatore volontario di cura" all'articolo 3 e all'articolo 4.

Rileva, altresì, l'esigenza di chiarire le modalità di nomina del "caregiver" in ambito familiare o affettivo.

All'articolo 3, comma 3, reputa opportuno coordinare la disposizione ivi prevista con le finalità sottese alle norme di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, al fine di tutelare il diritto dell'assistito ad una cura continua e adeguata alle sue esigenze.

Infine, all'articolo 4, comma 1, appare necessario, a suo avviso, prevedere il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di accertamento dei requisiti del prestatore volontario di cura e dell'assistito.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017  
74ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[ALBERTINI](#)

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con condizione e con osservazione sul testo, parere non ostativo con condizione sugli emendamenti 17.3, 17.12 e 17.0.2, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

*Alla 12ª Commissione:*

**(1324-B) *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con condizione e osservazioni.

## **1.4.2.3. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**



# 1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 157 (ant.) del 07/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**  
**GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017**  
**157ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CORSINI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2971\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017***

(Esame e rinvio)

Il relatore **[SANGALLI](#)** (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nel maggio 2017, tra l'Italia e il Giappone, sul trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

L'Accordo si compone di un preambolo e di 7 articoli ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui consolidare la collaborazione in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi. L'obiettivo è, in particolare, agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e di produzione congiunta, anche a beneficio delle industrie nazionali di difesa, nel quadro del comune impegno per contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale.

Il testo, dopo aver enunciato gli scopi dell'Intesa, istituisce un Comitato congiunto, preposto a definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, vietandone il trasferimento di prodotti a terzi senza previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento.

Ci sono poi norme sul trattamento delle informazioni e dei documenti classificate, sulle modalità di

risoluzione delle controversie interpretative o applicative, oltre a norme relative all'entrata in vigore, alla modifica ed alla denuncia del testo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, alla clausola di invarianza di finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 4.500 euro ad anni alterni, imputabili alle spese di missione. A tal riguardo occorrerà certamente introdurre una modifica al testo per far decorrere tali oneri di spesa a partire dal 2018.

Segnala che il Trattato riguarda la collaborazione con un Paese con cui l'Italia vanta ottime relazioni bilaterali e che in questo momento, come sappiamo, si trova in un contesto geopolitico molto delicato. Il rafforzamento di tale rapporto assume oggi un significato ancora maggiore, anche per le profonde tensioni che attraversano l'area e rischiano di coinvolgere anche il Giappone.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) chiede chiarimenti sui tipi di armamenti cui l'Accordo si riferisce e sul ruolo della NATO nei trasferimenti previsti.

Il relatore [SANGALLI](#) (PD) chiarisce che la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti sarà definita dal Comitato congiunto di cui all'articolo 2 dell'Accordo. Chiarisce inoltre che l'Accordo è un testo bilaterale stipulato tra Italia e Giappone. L'unico riferimento alla NATO consiste nel richiamo, presente nel preambolo dell'Accordo, al Partenariato individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO, firmato nel 2014. Ricorda inoltre che l'Accordo prevede che i trasferimenti debbano svolgersi con il rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2920) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente [CORSINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CORSINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANGALLI (PD)** ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione Sanità, sul disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, che reca delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il provvedimento introduce uno specifico riferimento alla medicina di genere nonché all'età pediatrica, e contiene disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

I profili di interesse della Commissioni esteri sono piuttosto residuali e si rinvergono in relazione ai principi e criteri direttivi della delega legislativa. Qui si prevede che il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti avvenga nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in materia, nonché degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 dell'Associazione medica mondiale.

A questo proposito si può ricordare l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1946, che è stato il primo strumento internazionale a sancire il godimento del miglior stato di salute come un diritto fondamentale di ogni essere umano. In linea con i principi dell'OMS, una serie di successive Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell'individuo e delle collettività, la cui tutela è obbligo degli Stati.

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, che è considerato come lo strumento centrale della protezione del diritto alla salute, riconosce ad esempio "il diritto di ogni individuo a godere del miglior stato di salute fisica e mentale". Il diritto alla salute è stato ulteriormente specificato anche da altre dichiarazioni, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), la Dichiarazione di Alma Ata sull'assistenza sanitaria primaria (1978), la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000-2001), la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti Umani (1997) e la Dichiarazione di Impegno sull'HIV/AIDS (2000), solo per citarne alcune.

A sua volta la già richiamata Dichiarazione di Helsinki del 1964, che pure non presenta contenuti giuridicamente vincolanti, raccoglie un insieme di principi etici riguardanti tutta la comunità medica in relazione alla sperimentazione umana. Il suo obiettivo è quello di fornire consigli ai medici e ad altri partecipanti alla ricerca medica che coinvolga i soggetti umani, puntando a salvaguardare la salute dell'essere umano e precisando che lo scopo della ricerca biomedica che coinvolge esseri umani deve essere il miglioramento delle procedure diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione.

Di relativo interesse internazionalistico, appare inoltre, nell'ambito del Capo II del disegno di legge, l'articolo 4 che reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, prevedendo,

con riferimento alle Federazioni nazionali, che queste assumano la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni anche presso enti e istituzioni europee ed internazionali.

Da ultimo si segnala l'articolo 15 del disegno di legge, che introduce disposizioni di formazione medica specialistica e di formazione di medici di Paesi al di fuori dell'Unione europea prevede una marginale competenza del Ministero degli esteri. Il comma 2, in particolare, nel novellare il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, introduce un articolo (il 39-ter) contenente disposizioni per i medici extracomunitari, in cui si specifica che gli stranieri in possesso di una qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso strutture sanitarie italiane possano essere temporaneamente autorizzati allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, per un periodo non superiore a due anni. La norma, in tal caso, prevede che, con decreto del Ministero della salute, di concerto - tra gli altri - con il Ministro degli esteri e il Ministero degli interni, siano definiti i requisiti professionali, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative, nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso.

In conclusione, non emergendo dunque profili di interesse che necessitino di approfondimenti ulteriori, propone che la Commissione formuli un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere non ostativo proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2978) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

La relatrice **GIANNINI (PD)** ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante ratifica di accordi di sede con cinque organizzazioni internazionali: l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), la *Multinational Force and Observers* (MFO), il *Forum* internazionale dell'energia (IEF) e il Consiglio d'Europa.

Le prime tre organizzazioni hanno già alcune strutture nel nostro Paese e dunque per loro il provvedimento prevede un aggiornamento dei precedenti Accordi di sede.

L'intesa con l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), organizzazione che promuove lo stato di diritto e le pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo ed in situazioni *post*-belliche, aggiorna l'Accordo di sede del 1992, in considerazione del mutamento del quadro istituzionale nel frattempo determinatosi e di altre specifiche esigenze segnalate dall'organizzazione. Il testo consolida la presenza della sede in Italia dell'IDLO, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero. Il nuovo Accordo, composto di 18 articoli e sottoscritto nel giugno scorso, dispone l'inviolabilità della sede centrale dell'Organizzazione, la sua protezione e concede l'esenzione dalla tassazione diretta anche al personale italiano regolarmente impiegato presso la struttura, analogamente a quanto fatto da altri Paesi.

Il secondo Accordo riguarda il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), organizzazione che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Il Centro ha stabilito dal 1950 la propria sede a Roma, presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa, e vanta, fra l'altro, anche una delle biblioteche specializzate in conservazione di beni culturali più importanti del mondo. Il testo in esame, che aggiorna l'Accordo tra Italia e UNESCO del 1957, modifica la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse ai dipendenti dell'organizzazione, estendendo anche a quelli di nazionalità italiani i benefici fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. Il testo concede altresì il versamento in unica soluzione di una cifra pari ad un milione di euro, a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede.

Lo scambio di Note del giugno 2017 tra l'Italia e la *Multinational Force and Observers* (MFO) è finalizzato ad emendare l'Accordo di sede del 1982, al fine di incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari presenti nel quartier generale di Roma, cui estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli con nazionalità italiana. La MFO, che trae origine dal Trattato di pace del 1979 fra Israele ed Egitto, è un'operazione multinazionale che svolge attività di *peacekeeping* nella penisola del Sinai. L'Italia, che è il quarto Paese contributore in termini di personale impiegato e che ospita appunto il quartier generale della struttura, ha inteso accordare la modifica all'Accordo di sede originario per aggiornarne i contenuti all'evoluzione che c'è stata nel frattempo, in ragione delle peggiorate condizioni di sicurezza della regione del Sinai.

Il *Forum* internazionale dell'energia (IEF) è invece un organismo, cui partecipano 85 Stati, per favorire la collaborazione tra i Paesi consumatori-importatori di energia, quelli produttori-esportatori e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. Rispetto ad altri organismi internazionali del settore energetico, la sua specificità consiste nella vocazione universale e neutrale, con l'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria. In particolare, la partecipazione al *Forum* internazionale dell'energia da parte dei Paesi consumatori-importatori di energia è importante per gli investimenti e le collaborazioni che esso consente, con evidenti vantaggi in termini di economie di scala e di scambi d'informazioni e di riduzione dei rischi di approvvigionamento. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti alla definizione di tale strumento internazionale. Organi del *Forum*, come definiti dalla sezione IV della Carta, sono il Comitato esecutivo, il Segretariato, un Gruppo di sostegno internazionale e un Comitato consultivo industria. Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del *Forum*, per la cui operatività l'Arabia Saudita provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, spazi e infrastrutture.

Da ultimo, ma non certo per importanza, c'è il *Memorandum* d'intesa tra l'Italia e il Consiglio d'Europa sull'Ufficio di Venezia finalizzato ad attribuire all'unità, come sappiamo già operante a Venezia dal 2011, lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, preposto alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della

democrazia e dello Stato di diritto, anche in sinergia con l'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio. Il Memorandum d'intesa, proposto dal Segretariato del Consiglio d'Europa nel 2014, è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il concorso fattivo del comune di Venezia e della regione Veneto.

Il disegno di legge di ratifica degli Accordi richiamati si compone di 4 articoli. Gli oneri economici sono valutati complessivamente in circa un milione di euro l'anno.

Considerato che quattro dei cinque Accordi rafforzano la presenza di Uffici di Organizzazioni internazionali in Italia, si tratta dunque di un provvedimento di grande rilevanza per il prestigio internazionale dell'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016***

(Esame e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, sottoscritto nell'autunno 2016, tra l'Italia e l'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa.

Il contenuto dell'Accordo ricalca analoghi provvedimenti in materia già esaminati dalla Commissione. Il testo risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

L'Accordo, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa, individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

Le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione sono navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. Ci sono poi articoli per gli aspetti giurisdizionali, le questioni relative alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi, gli aspetti finanziari e legati alla proprietà intellettuale, nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 5.500 euro ad anni alterni, imputabili alle spese di

missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) segnala l'opportunità di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima legislatura, vista anche la delicatezza del tema affrontato.

Il presidente [CORSINI](#) ritiene invece opportuno iniziare subito l'esame del provvedimento, anche perché la tempistica dello scioglimento delle Camere non è ancora fissata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2969) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016***

(Esame e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto tra l'Italia e l'Argentina nel settembre 2016.

L'Accordo ricalca nel contenuto quello appena esaminato.

Il testo che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della sicurezza comune e politica di difesa, della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'organizzazione e impiego di Forze armate, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica quindi le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono, fra le altri, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), e definisce le

modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in circa 5.500 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, imputabili alle sole spese di missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2970) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016***

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore [CORSINI](#) (*Art. I-MDP*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e la Mongolia nel maggio 2016.

L'Accordo risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della politica di sicurezza e di difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, delle operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace, dello scambio di informazioni, della formazione in campo militare e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica quindi le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono, fra le altri, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la



possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. A tal riguardo occorrerà certamente introdurre una modifica al testo per far decorrere tali oneri di spesa a partire dal 2018.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2979) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati***

(Esame e rinvio)

La relatrice **FATTORINI** (PD) espone il contenuto del provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (il cosiddetto Accordo RAMOGE), tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco.

L'Accordo è finalizzato a limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo, con la creazione di una zona pilota. La cooperazione sub-regionale, originariamente delimitata ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël, è stata poi estesa al perimetro di mare territoriale antistante la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria fino a La Spezia. Nel 1993 l'Accordo ha esteso le proprie competenze anche all'alto mare. In più di quarant'anni di attività, RAMOGE ha acquisito una solida esperienza nella lotta agli inquinamenti marini e costieri e nella protezione della biodiversità, impegnandosi fortemente nella sensibilizzazione dei giovani all'ambiente marino.

Rispetto al testo del 1976, il nuovo Accordo, che si inserisce nel quadro giuridico internazionale in materia, a partire dalla Convenzione di Barcellona del 1976, estende il proprio ambito di competenza agli aspetti della prevenzione e della lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino, e alla salvaguardia della biodiversità.

L'Accordo istituisce una Commissione composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati, e fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale.

La Commissione è chiamata a stabilire una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti, promuovendo, tra l'altro, ricerche e scambi di informazione, l'aggiornamento del Piano di prevenzione e di intervento sugli inquinamenti marini e favorendo l'informazione e la

partecipazione del pubblico.

L'Accordo prevede inoltre che la Commissione sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti e che la presidenza della struttura decisionale sia assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni.

Ciascuna delle Parti contraenti si assume le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni.

Il contributo ordinario spettante all'Italia, deliberato dalla Commissione RAMOGE nel 2003, ammonta a poco più di 36.000 euro annui, alla cui copertura provvede già un apposito stanziamento che insiste su di un apposito capitolo di bilancio (capitolo 1617) del Ministero dell'Ambiente.

Dall'attuazione dell'accordo non deriveranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(57/bis) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo***, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

La relatrice **BERTOROTTA** (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alla Commissione Finanze sul disegno di legge che reca misure di contrasto al finanziamento delle imprese che producano mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo. Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 3 ottobre scorso, è stato poi rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 27 ottobre successivo per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il disegno di legge dà autonoma rilevanza normativa al divieto, già presente nella legge di ratifica della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, di finanziare società che svolgano attività di produzione, vendita, distribuzione, importazione o esportazione di mine antipersona, di munizioni e submunizioni *cluster*. Il divieto è rivolto a banche, società di intermediazione, società di gestione del risparmio, società di investimento, fondi pensione e, in generale, a tutti gli intermediari finanziari. Il disegno di legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati che non osservino il divieto e per i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione o di direzione di tali organismi.

La Commissione aveva già esaminato il provvedimento il 3 febbraio 2016, formulando un parere favorevole sui profili di competenza. In quell'occasione la Commissione aveva espresso apprezzamento per l'impostazione globale della proposta legislativa, ispirata ai principi umanitari che

informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni in materia, sono adottati dalla componente più avanzata della comunità internazionale.

Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio motivato, pur rimarcando gli aspetti positivi del testo, in particolare il rafforzamento delle misure di contrasto alla produzione e al commercio delle mine, ha ravvisato alcuni profili di illegittimità costituzionale. L'articolo 6, comma 2, del disegno di legge, in particolare, dispone sanzioni meramente amministrative - e non già penali - a carico dei vertici delle società che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di finanziamento legate alla produzione e sviluppo delle mine antipersona. La norma infatti priva di rilevanza penale le previsioni normative già esistenti, che si rinvergono, viceversa, nella legge 374 del 1997 sulla messa al bando delle mine e nella già richiamata legge n. 95 del 2001, nonché nella legge n. 106 del 1999 di ratifica della Convenzione di Ottawa.

Le previsioni incriminatrici previste dalle norme vigenti, rileva il Presidente della Repubblica, risultano invero in attuazione degli obblighi internazionali contenuti, rispettivamente, nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle munizioni a grappolo, del 2008, e nella Convenzione di Ottawa del 1997, ratificate dall'Italia. Le Convenzioni richiamate, all'articolo 9, richiedono infatti l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata dalle stesse.

L'attenuazione della misura sanzionatoria disposta dall'articolo 6, del testo in esame risulterebbe dunque in violazione di un preciso obbligo internazionale del nostro Paese, costituendo di fatto un tentativo di eludere obblighi di incriminazione derivanti da convenzioni internazionali.

La Convenzione sulle munizioni a grappolo del 2008, all'articolo 9, richiede infatti agli Stati parte di adottare tutte le misure legislative, regolamentari e di altra natura necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, compresa l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata.

Anche la Convenzione di Ottawa del 1997 obbliga, fra l'altro, gli Stati a non usare mine anti-persona, a non sviluppare, produrre o acquisire, mine anti-persona, e a non intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.

La Convenzione, peraltro, ai sensi dell'articolo 9, stabilisce che ciascuno Stato Parte dovrà adottare tutte le opportune misure legali, amministrative o di altro genere ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte.

L'Italia ha sempre avuto un impegno fattivo per la messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, anche attraverso un notevole sostegno al Fondo per lo Sminamento Umanitario.

La Commissione potrebbe dunque esprimere un parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame, in considerazione del fatto che esso mira a rafforzare ulteriormente nel nostro ordinamento i meccanismi di contrasto alla diffusione ed alla vendita di tali ordigni, con la condizione che rispetto ai profili evidenziati dal Presidente della Repubblica si proceda ad introdurre correttivi idonei a rendere le disposizioni in linea con quanto previsto dalle richiamate Convenzioni internazionali di cui il nostro Paese è parte.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(2972) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016***

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore **CORSINI** (*Art. 1-MDP*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dello Scambio di note tra l'Italia e il Libano per la proroga dell'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dalle Parti nel 2004.

Il Libano occupa un'area di assoluto rilievo strategico nel cuore del Medio Oriente. I suoi equilibri politici interni sono spesso stati condizionati dalle conflittualità e dagli interessi geopolitici dei diversi attori dell'intera regione mediorientale. La presenza, inoltre, di un numero particolarmente elevato di rifugiati nel suo territorio, stimato dalle organizzazioni internazionali in oltre un milione, costituisce un ulteriore elemento di grande fragilità interna.

L'Italia, come noto, è presente in Libano da molti anni, non solo attraverso il personale dei vari organismi della cooperazione allo sviluppo ma anche nel quadro della missione internazionale UNIFIL, e ha saputo guadagnarsi con la sua azione la stima ed il rispetto di tutti gli attori regionali.

Lo Scambio di note in esame ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la durata dell'Accordo di cooperazione sottoscritto dai due Paesi nel 2004.

La cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza con il Libano, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, concerne le questioni legate al *peace-keeping* ad alle operazioni umanitarie in ambito ONU, l'industria per la difesa e la politica degli approvvigionamenti, l'interscambio e il transito di materiali d'armamento, ed è finalizzata al miglioramento delle reciproche capacità militari nel campo addestrativo e tecnologico.

Il disegno di legge non prevede spese ulteriori, ma fa riferimento alle risorse già disponibili a legislazione vigente, ovvero quelle previste dalla legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione bilaterale del 2004, che prevede una spesa di 12.500 euro annui, ad anni alterni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324-B**

La Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che i profili di interesse della Commissione esteri sono piuttosto residui, rinvenendosi unicamente in relazione ai principi e ai criteri direttivi della delega legislativa laddove si prevede che il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti avvenga nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in materia, nonché degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 dell'Associazione medica mondiale; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 57/bis**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; confermato l'apprezzamento per l'impostazione complessiva del disegno di legge, che si ispira ai principi umanitari che informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni internazionali in materia, sono adottati dalla parte più avanzata della comunità internazionale; condiviso l'obiettivo di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche e delle altre società di investimento o di intermediazione finanziaria, dei fondi pensioni e delle Fondazioni bancarie; fatti propri i rilievi del Presidente della Repubblica in relazione ai contenuti dell'articolo 6, comma 2, che rischiano di determinare una depenalizzazione di alcune condotte di assistenza finanziaria - già sanzionate penalmente da disposizioni precedenti - a beneficio di società che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di costruzione, produzione, sviluppo, detenzione, delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* o di parti di esse, costituendo di fatto una elusione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la condizione che i contenuti dell'articolo 6 siano resi conformi agli obblighi derivanti per il nostro Paese dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e dalla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 848 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017**  
**848ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(57/bis) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo**, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Non essendo intervenute modifiche ai profili finanziari del testo, occorre ribadire il parere di nulla osta precedentemente espresso.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva pertanto un parere di nulla osta.

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, osservando che è pervenuta la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, preso atto che tale relazione tecnica assicura l'invarianza finanziaria del testo come modificato e che si è data attuazione alle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, con riferimento in particolare agli articoli 2 (comma 16), 3 (commi 5 e 6) e 15 (comma 3), non vi sono ulteriori osservazioni.

Il sottosegretario **BARETTA** condivide il parere del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo  
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore **SANTINI** (PD) informa che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata e propone pertanto l'espressione di un parere sul testo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario **BARETTA** esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario **BARETTA** esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.1, 2.2, 2.4 e 2.8. Quanto alla proposta 2.300, evidenzia l'opportunità di una riformulazione, elaborata dal ministero competente per materia, che illustra.



Il presidente [TONINI](#) evidenzia come le proposte di modifica al testo che rispondano ad esigenze prevalentemente connesse al merito delle questioni vadano sottoposte, nel rispetto delle aree di competenza, alla Commissione responsabile della fase referente.

Il sottosegretario BARETTA evidenzia che vi è un parere contrario del Governo anche su alcune emendamenti non segnalati dal relatore in precedenza: si tratta delle proposte 2.11, 2.100/1 e 3.1.

Il PRESIDENTE nota che, stante il tipo di modifica testuale, l'emendamento 2.11 ed il subemendamento 2.100/1 potrebbero determinare effetti negativi in termini di impatto sulla legislazione ma non pongono direttamente questioni di copertura finanziaria. Pertanto, la segnalazione del Governo potrebbe essere fatta propria dalla Commissione tramite un parere di semplice contrarietà. L'emendamento 3.1 ha un carattere propriamente finanziario e pertanto il parere del Governo assume un rilievo sui profili di copertura.

Il RELATORE, sulla scorta degli elementi emersi, propone pertanto l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 e 3.1. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11 e 2.100/1. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni ([n. 472](#))**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che lo stesso è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 8 del provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nella legge di delega (legge n. 103 del 2017) all'articolo 83.

Per quanto di competenza, in merito all'istituzione, presso ciascun ufficio del pubblico ministero, dell'Archivio riservato delle intercettazioni in cui sono custoditi, a cura del procuratore della Repubblica, le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni (articoli 3 e 5), la

relazione tecnica afferma che le disposizioni non evidenziano alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica in quanto le strumentazioni informatiche in dotazione all'amministrazione della giustizia già possiedono, a legislazione vigente, un'ampia capacità di archiviazione e gestione di questa tipologia di dati. Tuttavia appare utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità, anche in un orizzonte temporale pluriennale, delle innovazioni normative contenute negli articoli richiamati alla luce delle esigenze di adeguamento delle strumentazioni informatiche all'evoluzione tecnica, espressamente menzionate dai criteri direttivi contenuti nella legge delega.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in considerazione della presenza di una clausola di invarianza finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA prende atto della richiesta di relazione tecnica assicurando che si provvederà alla sua predisposizione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017  
**852ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Rettifica del parere sul testo)

Il presidente [TONINI](#) rammenta che il sottosegretario Baretta ha depositato ieri una nuova relazione tecnica del MIUR, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in cui si precisa che l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga non comporta per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici il diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori, condizione posta dal parere precedentemente espresso dalla Commissione. Tale nuovo elemento può consentire una revisione del parere precedentemente espresso alla Commissione di merito, trasformando la condizione in presupposto per consentire l'approvazione senza modifiche del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO concorda con la ricostruzione del Presidente.

Sulla scorta dei nuovi elementi forniti dal Governo, il relatore [LAI](#) (PD) propone pertanto l'approvazione di un parere così riformulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori."

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle sollecitazioni già avanzate dal relatore, riferisce che il Ministero della giustizia ha fornito rassicurazioni in merito alla possibilità che le amministrazioni pubbliche interessate possano applicare le innovazioni legislative contenute nel provvedimento sulla base delle risorse attualmente disponibili.

Sulla scorta dei chiarimenti dal rappresentante del Governo, il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### **Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (n. 479)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio )

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 30 del 2017, è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 49 del

provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nell'articolo 1, comma 2, lettera *l*) della legge di delega. Per quanto di competenza, fa rinvio alla nota n. 197 del Servizio del bilancio del Senato per una disamina della esaustività della relazione tecnica in ordine all'invarianza finanziaria delle singole disposizioni dello schema.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1324-B) *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda il testo, osserva che, non essendo intervenute modifiche durante l'esame in Commissione di merito, rimane confermato il parere non ostativo già reso.

In merito agli emendamenti, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 già espresso nel parere alla 12a Commissione. Occorre altresì ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.11. Occorre poi valutare l'emendamento 5.2. In relazione agli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea occorre acquisire la relazione tecnica in ordine alle proposte 5.200 e 15.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di confermare il parere non ostativo sul testo. Concorda altresì sulla necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 e il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.11, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in relazione alle proposte 5.200 e 15.0.200. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.11, 5.2, 5.200 e 15.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7. Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2740-A) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda il testo proposto dalla 2a Commissione all'Assemblea occorre fare presente che, in sede referente, è stato approvato l'emendamento 1.1 sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che ora è refluito nell'articolo 1, comma 2 del testo che pertanto occorre valutare.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sull'emendamento 8.1 ripresentato all'Assemblea, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta di parere implicita nella relazione. Rammenta, in relazione al testo, che secondo il Ministero dell'interno gli oneri associati all'emendamento 1.1, poi refluito nell'articolo 1, comma 2, del testo, sono non quantificabili. Pertanto il parere non può che essere contrario.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.1 presentato in Assemblea ripristina il testo iniziale, espungendo la modifica su cui è stato espresso parere contrario. Si potrebbe pertanto rendere un parere non ostativo subordinato all'approvazione dell'emendamento in questione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) obietta che procedendo in tal modo non verrebbe adeguatamente evidenziato che la Commissione giustizia ha approvato un emendamento su cui la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario. Ritiene invece necessario mantenere traccia di tale decisione esprimendo un esplicito parere contrario sull'articolo 1, comma 2, del testo così come suggerito dal relatore.

Il PRESIDENTE concorda con la senatrice Comaroli.

Alla luce del dibattito svoltosi e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a eccezione dell'articolo 1, comma 2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2883) Deputati DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, rispetto al testo, occorre ribadire il parere di nulla osta già reso alla Commissione 1a in sede referente, non avendo la stessa approvato modifiche all'articolato.

Quanto agli emendamenti, va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso. va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha approvato il testo senza modifiche e pertanto occorre ribadire il parere di nulla osta precedentemente espresso.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1 e 11.2 ripresentate all'Assemblea. Occorre valutare l'emendamento 1.100 di nuova presentazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti segnalati. Esprime altresì parere contrario sulla proposta 1.100 di nuova presentazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 11.2 e 1.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2280) AMIDEI ed altri. - *Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti***

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui risulta che un eventuale parere non ostativo sul testo debba essere subordinato ad alcune modifiche da apportare al testo e, conseguentemente, alla relazione tecnica dell'amministrazione competente.

In particolare, le modifiche riguardano la necessità di specificare che il contributo economico annuale a carico degli iscritti debba provvedere anche al funzionamento dell'albo, oltre che alla sua tenuta. Appare inoltre necessario fornire degli elementi di dettaglio sulla quantificazione degli oneri, posto che le disposizioni trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente oppure di quelle fornite dai contributi obbligatori a carico degli iscritti. Occorre infine sopprimere gli articoli 8 e 9. Rinvia alla nota per ulteriori elementi di dettaglio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. - *Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***

**(2128) Laura BIGNAMI ed altri. - *Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

**(2266) ANGIONI ed altri. - *Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del***



**caregiver familiare**

(Parere all'11a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio )

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice sulla necessità di aggiornare il testo alla norma inserita nella legge di bilancio per l'anno 2018, specificando tuttavia che manca ancora il parere del ministro competente e della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

**(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) sollecita l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, pur osservando che nell'economia dei lavori della Commissione si stanno privilegiando i provvedimenti che, in quanto già esaminati dalla Camera dei deputati, presentano maggiori probabilità di approvazione, dato che il provvedimento richiamato è inserito all'ordine del giorno, invita il rappresentante del Governo a far pervenire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

**(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri;

Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede aggiornamenti al rappresentante del Governo in merito alla relazione tecnica aggiornata e alla valutazione degli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli aggiornamenti richiesti quanto prima.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **1.4.2.5. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.4.2.5.1. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 548 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017**  
**548<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[Mauro Maria MARINO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(57/bis\)](#) Silvana AMATI ed altri. - *Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione**

(Esame e rinvio)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) specifica che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, è all'ordine del giorno, dopo la sessione di bilancio, l'esame del disegno di legge n. 57/bis, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Ricorda che il disegno di legge n. 57, assegnato in sede referente, quindi riassegnato in sede deliberante, è stato approvato, con modifiche, dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 6 ottobre 2016. Successivamente all'approvazione della Camera dei deputati il Presidente della Repubblica, in data 27 ottobre 2017, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Rammenta che l'articolo 136 del Regolamento prevede per la nuova deliberazione lo stesso ordine seguito in sede di prima approvazione. Il Senato deve pertanto esaminare per primo il testo rinviato.

Propone di dare per acquisite le fasi precedentemente svolte nelle sedi referente e deliberante sul

disegno di legge n. 57, rimettendo al relatore la valutazione circa la possibilità di modificare il testo in esame.

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) osserva che i rilievi contenuti nel messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha motivato il rinvio alle Camere del disegno di legge in esame riguardano l'articolo 6. Questo prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone fisiche con ruoli di amministrazione o direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, nel caso di violazione del divieto di finanziamento di società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo. A tale proposito il Capo dello Stato ha richiamato la disciplina recata dalle leggi n. 374 del 1997 e n. 95 del 2011. Quest'ultima, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo, prevede all'articolo 7 la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 a 516.456 euro per i soggetti che forniscono assistenza finanziaria a favore di chi impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce munizioni a grappolo o loro parti. L'articolo 7 della legge n. 374 del 1997 prevede le medesime pene per i casi di utilizzo, vendita, cessione a qualunque titolo, esportazione, importazione e detenzione di mine antipersona o parti delle stesse, oppure di utilizzo o cessione di diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione. Tale disciplina è fatta salva dall'articolo 9 della legge n. 106 del 1999, relativa alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997. Il finanziamento concesso per le attività vietate dall'articolo 7 integra uno dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Ottawa.

Le due previsioni incriminatrici richiamate derivano quindi dall'attuazione di obblighi internazionali recati da accordi internazionali ratificati dall'Italia, che richiedono esplicitamente l'imposizione di sanzioni penali volte a reprimere e prevenire ogni attività vietata dagli stessi. La modifica della disciplina descritta contrasta pertanto con l'articolo 117 della Costituzione, che vincola l'esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali. Le leggi di esecuzione dei trattati summenzionati risultano contraddistinte da una forza tale da escludere che le attività di assistenza finanziaria alle attività proibite possano rimanere prive di sanzione penale.

La previsione recata dall'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame non contempla la clausola di salvaguardia penale; pertanto, in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, priverebbe di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento di soggetti qualificati, punite con sanzione amministrativa pecuniaria. Quelle avvenute prima dell'entrata in vigore della legge nel testo in esame non potrebbero peraltro essere punite neanche con sanzione amministrativa a causa della mancanza di una disciplina transitoria.

Inoltre, i soggetti che prestino assistenza finanziaria senza appartenere all'ambito degli intermediari abilitati continuerebbero a essere soggetti alle sanzioni penali già richiamate. Risulterebbe dubbia la compatibilità di tale profilo con l'articolo 3 della Costituzione.

Al fine di superare i rilievi esposti il messaggio del Presidente della Repubblica suggerisce un intervento limitato sul testo rinviato, tale da assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque poste in essere, alle attività proibite dall'articolo 1.

Presenta infine l'emendamento 6.1 (pubblicato in allegato), volto a integrare con la clausola di salvaguardia penale il comma 2 dell'articolo 6.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) suggerisce l'opportunità di una approfondita riflessione in merito all'idoneità della proposta emendativa presentata dal relatore ad adeguare il testo in esame ai rilievi del Presidente della Repubblica. Auspica inoltre che la votazione dell'emendamento e del mandato al relatore avvenga nei tempi più brevi possibili.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) specifica che l'emendamento 6.1 sarà trasmesso alla Commissione giustizia al fine di ottenere il prescritto parere. A tale riguardo si riserva di sollecitare la

Presidenza della Commissione consultata. Richiama quindi l'attenzione sull'importanza dell'approvazione del disegno di legge n. 57/*bis* da parte del Senato, che può per lo meno avere valenza di punto di riferimento per il Parlamento nella prossima legislatura.

La senatrice [GUERRA](#) (*Art.1-MDP*) auspica una conclusione rapida dell'*iter* e a tale scopo ritiene utile rivolgere un sollecito alla 2a Commissione.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) valuta favorevolmente la proposta del relatore e invita la Commissione a impegnarsi per una conclusione dell'esame in tempi rapidi. Auspica inoltre che l'emendamento 6.1 sia sottoscritto da tutti i commissari.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) condivide quanto espresso nel dibattito e chiede di sottoscrivere l'emendamento a nome della propria parte politica.

I componenti della Commissione aggiungono le rispettive firme all'emendamento 6.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)***

Il relatore [LUCHERINI](#) (*PD*) rileva innanzitutto che l'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. In tale contesto il comma 2, lettera g), numero 3) pone il requisito dell'assenza di conflitti d'interesse finanziari, oltre che personali, con riferimento agli incaricati della validazione e della valutazione della domanda di autorizzazione di una sperimentazione.

L'articolo 2, comma 4, prevede che i componenti del Centro di coordinamento dei comitati etici territoriali siano tenuti a confermare di non avere interessi finanziari in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.

Ai sensi del successivo comma 5, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa.

L'articolo 4 è volto al riordino degli Ordini delle professioni sanitarie. Il comma 3 dell'articolo 2 del

novellato Capo I del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, stabilisce che il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. La medesima composizione è prevista dal successivo Capo III (articolo 8, comma 3) per le Federazioni nazionali degli Ordini.

Il relatore propone infine di esprimere parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([n. COM \(2016\) 850 definitivo](#))**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ([n. COM \(2016\) 851 definitivo](#))**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/C ([n. COM \(2016\) 852 definitivo](#))**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza ([n. COM \(2016\) 853 definitivo](#))**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale ( [n. COM \(2016\) 854 definitivo](#))**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 ([n. COM \(2016\) 856 definitivo](#))**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) si riserva di valutare eventuali modifiche al

testo dello schema di risoluzione già presentato, il quale potrà quindi essere posto in votazione entro la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Gestione dei crediti deteriorati assistiti da garanzia immobiliare [\(n. 1103\)](#)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Ha la parola il relatore [SUSTA](#) (PD), il quale fa presente l'intenzione di presentare in tempi brevi uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S), facendo riferimento al dibattito svolto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sollecita l'esame delle proposte legislative dell'Unione europea in materia di armonizzazione e semplificazione nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rassicura circa l'intenzione della Presidenza di impostare i lavori della Commissione sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza. A tale riguardo rammenta che l'attività della Commissione comprenderà pertanto l'audizione del sottosegretario Baretta sull'attuazione del recente accordo Stato-Regioni in materia di giochi.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [57/bis](#)

Art. 6

**6.1**

IL RELATORE

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato».

## **1.4.2.6. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017**  
**403ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore [TOCCI](#) (PD) precisando che la proposta normativa riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Dopo aver ricordato che il Parlamento europeo, il 10 maggio 2012 ha approvato la «Giornata europea dei Giusti» con una dichiarazione firmata da 388 parlamentari, evidenzia che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Puntualizza altresì che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti

umani, in difesa del valore della verità. Rileva infine che le amministrazioni e gli enti pubblici, senza ulteriori oneri, possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Dà infine conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Il **PRESIDENTE** registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

## IN SEDE DELIBERANTE

**(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure**

(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 21 marzo 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva infatti convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Riferisce quindi che il 25 ottobre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a Commissione sia sul testo che sull'unico emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 ottobre 2016), e di tenore non ostativo con presupposto sul testo e non ostativo sull'emendamento per quanto riguarda la 5a Commissione.

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo

complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 24 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Considerato che il 10 novembre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante, propone di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre 2017).

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice **CARDINALI (PD)**, la quale ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che conferma del resto gli importanti segnali già preannunciati dal ministro Franceschini circa il riconoscimento del valore del festival Umbria Jazz. Sottolinea infatti che tale manifestazione riveste un ruolo importante, anche al di fuori dei confini regionali, per la promozione della musica. Si compiace quindi che, grazie alla definitiva approvazione da parte della Commissione, il provvedimento possa diventare celermente legge.

Il **PRESIDENTE** tiene a ringraziare tutti i Gruppi per aver dato l'assenso al trasferimento di sede, anche in merito ad altri provvedimenti in discussione oggi, e di aver pertanto consentito di concludere un percorso condiviso da parte dell'intera Commissione.

La relatrice **Elena FERRARA (PD)** concorda con le affermazioni del Presidente, rimarcando a sua volta il valore premiante sul piano culturale del provvedimento in titolo. Rivendica dunque con orgoglio il lavoro già concluso in sede referente e rivolge un ringraziamento a tutti i Gruppi, ritenendosi peraltro soddisfatta anche della approvazione del disegno di legge n. 2459.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE** registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la relatrice aveva presentato l'emendamento 14.100, volto a recepire una condizione sul testo della Commissione bilancio, poi successivamente riformulato in un testo 2, sempre su indicazione della Commissione bilancio, entrambi pubblicati in allegato. Riferisce altresì che la senatrice Serra ha ritirato tutte le sue proposte emendative, inclusi i subemendamenti.

La relatrice **PUGLISI (PD)** rende noto che è in corso una interlocuzione tra i Dicasteri dell'istruzione e dell'economia in merito alla sostenibilità della condizione che la Commissione bilancio ha posto sul testo. Qualora essa fosse superata, sarebbe infatti possibile concludere l'esame del provvedimento senza modifiche. In quest'ottica ritira tutte le proposte emendative a sua firma.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) sono considerati decaduti essendo stati appena ritirati i suddetti emendamenti. Segnala comunque che, allo stato attuale, la Commissione è tenuta ad adempiere alla condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio, salvo che non vi siano elementi nuovi tali da giustificare un diverso orientamento da parte di quella Commissione.

La senatrice **BLUNDO (M5S)** ritira a sua volta le proposte emendative a sua prima firma, preannunciando comunque la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti su temi specifici.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PUGLISI (PD)** ricorda che le parti di interesse sono solo quelle oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati. Segnala quindi che all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 6), nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega sulla sperimentazione clinica dei medicinali, è menzionata la previsione di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca da riconoscere, per la parte prevalente, ai medesimi centri di ricerca e, per la restante parte, ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute.

Fa presente poi che sempre all'articolo 1, comma 2, lettera l), in relazione alla formazione continua dei medici, vengono richiamati appositi percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca multicentrici, mentre alla lettera m), numero 2), si fa riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie, che dovranno essere riassegnati a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori con meno di 40 anni.

Quanto all'articolo 3, comma 4, mette in risalto il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella predisposizione di un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, nell'ambito del quale sono promossi specifici studi nei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, i cui profili professionali sono individuati mediante accordi in Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali suddetti, per i quali l'ordinamento didattico della formazione è definito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari. In proposito, fa notare che sono ricompresi nell'area professionale oggetto di riforma anche le figure degli educatori professionali, che sono parimenti interessate dal disegno di legge n. 2443, in corso d'esame in 7a Commissione. Per questi ultimi, rinominati dal disegno di legge n. 2443 "educatori professionali socio-sanitari" vengono dettate norme sulla formazione universitaria dall'articolo 7 del summenzionato provvedimento, nonché sull'adeguamento dei percorsi formativi, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Tornando al disegno di legge n. 1324-B, rileva il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto concerne sia l'ordinamento didattico della formazione, in base all'articolo 6, delle nuove professioni sanitarie che dovessero sorgere, sia, in base all'articolo 7, l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica e gli eventuali percorsi formativi integrati.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 15, comma 2, detta norme sui medici extracomunitari che intendano partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per i

quali il Ministero della salute può concedere un'autorizzazione temporanea, previa individuazione dei requisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché per il rilascio del visto di ingresso, con un ulteriore decreto del Ministro della salute di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1349-B (CELEBRAZIONI MATTEOTTI E MAZZINI)*

Il **PRESIDENTE** comunica che la Presidenza del Senato, acquisito l'assenso del Governo, ha disposto la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. **1349-B** (celebrazioni Matteotti e Mazzini), il cui esame si era già concluso in sede referente.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il **PRESIDENTE** convoca immediatamente una nuova seduta della Commissione per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1349-B (celebrazioni Matteotti e Mazzini) e avverte che l'ordine del giorno della settimana è conseguentemente integrato con tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2891**



La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che la proposta riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani;

considerato che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado;

osservato che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità;

tenuto conto che le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

Art. 14

### **14.100**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori ma viene demandata alla contrattazione collettiva".*

### **14.100 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori".*

## 1.4.2.6.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 404 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017**  
**404ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

Il presidente relatore **MARCUCCI (PD)** ricorda che la 7ª Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 18 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati.

In quella occasione, la 7ª Commissione aveva convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, già formalmente richiesto alla Presidenza del Senato, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato in sede deliberante.

Il 1º dicembre 2017 il provvedimento è stato infatti nuovamente assegnato in sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno 2017).

La Commissione conviene di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte si passerà alla votazione dei 4 articoli di cui si compone il disegno di legge, nonché del provvedimento nel suo complesso.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione, con separate votazioni, approva gli articoli 1 (all'unanimità), 2, 3 e 4 (all'unanimità) del disegno di legge.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, sottolineando l'importanza di valorizzare una parte della storia italiana, anche alla luce delle recenti recrudescenze di stampo fascista. Ritiene peraltro che l'arricchimento del contenuto, operato in seconda lettura, non sminuisca affatto l'impianto del testo. Manifesta dunque soddisfazione per il risultato ottenuto, riconoscendo peraltro al Governo di aver seguito l'intero percorso normativo.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) si associa alle affermazioni della senatrice Ferrara, dichiarando a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo. Nella consapevolezza di interpretare il comune sentimento della Commissione, che ha mostrato forte sensibilità sui temi connessi ad eventi celebrativi, ritiene che tale approccio risponda all'esigenza della società di ancorarsi alla memoria di quelle persone, di quei fatti e di quei luoghi che danno consistenza all'identità nazionale. Afferma perciò che il caso di Matteotti è emblematico nella prospettiva di dare voce ai valori espressi dai territori.

Dopo aver ricordato gli altri provvedimenti normativi sulle celebrazioni, fra cui quelli su Verdi e Rossini, coglie l'occasione - laddove le procedure parlamentari lo consentano - per sollecitare l'attuazione degli impegni del Governo in merito alla dichiarazione di monumento nazionale della cella del carcere di Turi in cui fu rinchiuso Antonio Gramsci, assunti durante l'esame della legge n. 207 del 2016.

La Commissione approva infine il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

#### *SULLA PROPOSTA DI AFFARE ASSEGNATO RELATIVO ALL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. [2960](#)) è stato approvato dalla Commissione bilancio un emendamento, confluito prima nell'articolo 57-*quinquies*, poi nell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, sulla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, che consente lo stanziamento di risorse adeguate per il

processo in atto, ma non indica i relativi criteri. Rammenta in merito che la formulazione originaria dell'emendamento aveva invece una visione più ampia, che recuperava il lavoro svolto dalla 7a Commissione in sede referente sui disegni di legge nn. 322 e connessi. Segnala pertanto di aver prospettato, per le vie brevi, a tutti i Capigruppo, l'ipotesi di richiedere alla Presidenza del Senato un affare sui temi connessi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Comunica al riguardo che il Gruppo Movimento 5 Stelle ritiene preferibile audire direttamente il ministro Valeria Fedeli in luogo dell'assegnazione di tale affare.

Ritiene tuttavia che sia importante per la Commissione esprimere precise linee di indirizzo al Governo, fermo restando che potrà essere acquisito l'impegno del Ministro ad essere presente in Commissione in occasione della votazione della proposta di risoluzione, recependo in tal modo anche le richieste del Gruppo Movimento 5 Stelle. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga su tale proposta, provvederà a richiedere l'assegnazione di tale affare e ad integrare conseguentemente l'ordine del giorno non appena esso sarà assegnato.

Il senatore [MARTINI](#) (PD) manifesta apprezzamento per la proposta del Presidente, sottolineando che essa si rende ancor più necessaria tenuto conto che nella procedura di statizzazione non sono coinvolte le Commissioni parlamentari. L'approvazione di un atto di indirizzo consentirebbe dunque al Parlamento di indicare precise linee direttrici in tale processo e di svolgere appieno la funzione di indirizzo politico.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) concorda sull'esigenza di sollevare il problema delle modalità di realizzazione della statizzazione, domandandosi tuttavia se l'eventuale affare assegnato rappresenti uno strumento utile nel prosieguo dei lavori. Reputa infatti preferibile intervenire su alcuni aspetti attraverso una modifica delle norme contenute nel disegno di legge di bilancio, che avrebbero potuto essere costruite diversamente.

Lamenta infatti come una delle mancanze del testo approvato dalla Commissione bilancio sia rappresentata dalla questione dei precari, rimasti fuori dalla proposta emendativa summenzionata. Chiede perciò se nell'eventuale risoluzione conclusiva dell'affare possano essere affrontate anche altre tematiche del comparto, ribadendo comunque le proprie perplessità sulla reale capacità di tale procedura di incidere sull'attuazione del processo.

Domanda infine se detto affare assegnato debba essere concluso prima dell'approvazione definitiva della legge di bilancio.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) reputa opportuno un ulteriore approfondimento sulle questioni dell'AFAM, anche alla luce del duro momento che ha attraversato il settore rispetto al quale il senatore Martini, in qualità di relatore sui disegni di legge n. 322 e connessi, ha svolto una attenta attività di monitoraggio. Riconosce comunque che il testo approvato dalla Commissione di bilancio ha lasciato in sospeso alcuni temi, sui quali occorre a suo avviso una immediata riflessione.

Nel richiamare poi un recente comunicato stampa del ministro Fedeli, prende atto positivamente della volontà del Governo di emanare l'atteso regolamento sul reclutamento, in cui vi sono anche aspetti inerenti il personale che potrebbero essere valutati in dettaglio, onde evitare difficoltà tecnico-amministrative. Dopo aver riepilogato le iniziative assunte a suo tempo già dall'allora ministro Carrozza, si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente auspicando tra l'altro modifiche al disegno di legge di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritiene che coinvolgere in audizione, ancora una volta, gli operatori del settore AFAM non sia più rispondente alle pressanti esigenze del comparto. Rileva poi criticamente come l'intervento operato nel disegno di legge di bilancio sia stato minimale, per cui sollecita un'azione più incisiva durante l'esame in seconda lettura, anche per chiarire la situazione dei precari.

Invoca dunque seri interventi normativi per dare garanzie a tutti, lamentando peraltro che le risorse stanziare per la statizzazione siano solo un minimo sostegno.

Il **PRESIDENTE** ritiene invece che i fondi stanziati nel disegno di legge di bilancio siano sufficienti per realizzare la statizzazione degli istituti musicali pareggiati.

Non essendoci obiezioni, propone perciò di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'assegnazione di un affare sulle modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di poter affrontare tutte le questioni testé descritte, nei tempi che saranno concordati in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Conviene la Commissione.

#### *SULLE DISPOSIZIONI DI COMPETENZA APPROVATE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 (ATTO SENATO N. 2960)*

La senatrice **DI GIORGI** (PD) rende noto che in merito all'emendamento approvato al disegno di legge di bilancio sulla stabilizzazione dei precari della ricerca, confluito nell'articolo 1, commi 364 e seguenti, si fa erroneamente riferimento solo ai ricercatori ed ai tecnologi, senza invece includere il personale tecnico e amministrativo. Ritiene quindi che ciò rappresenti un grave *vulnus* per l'attività degli enti di ricerca e si augura che tutte le forze politiche si adoperino per integrare il testo normativo. Sottolinea altresì che l'articolo 1, commi 353 e seguenti, del medesimo disegno di legge di bilancio, inerente lo sblocco dei fondi premiali, condiviso dalla gran parte delle forze politiche, potrebbe essere finalizzato alle assunzioni, come richiesto a gran voce dagli operatori del settore. Si interroga perciò sulla possibilità, di un lavoro congiunto con i colleghi della Camera dei deputati per valutare un'eventuale riformulazione del testo, tecnicamente sostenibile per raggiungere tale scopo, previa verifica della posizione del Governo in merito.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) condivide le critiche sulla esclusione del personale tecnico-amministrativo dalle norme sui precari della ricerca, ritenendo che detto personale sia fondamentale per l'attività degli enti di ricerca. Tiene tuttavia a precisare che un eventuale incremento della platea dei beneficiari, a risorse invariate, rischia di ridurre ulteriormente le cifre spettanti a ciascuno, peraltro già ridotte rispetto a quanto dichiarate dal ministro Fedeli. Fa presente infatti che per includere anche i tecnici e gli amministrativi occorre aumentare le risorse, onde rendere strutturale l'intervento, evitando soluzioni al ribasso.

In merito all'ulteriore questione, si dichiara d'accordo sulla finalizzazione proposta, reputandone tuttavia difficile la reale attuazione, che richiede una modifica normativa sostanziale. Segnala comunque che le risorse destinate alla premialità hanno già una destinazione specifica e sono assai attese dagli enti di ricerca. Avrebbe pertanto ritenuto preferibile l'approvazione di un altro emendamento, a prima firma del senatore Buemi, che destinava espressamente i fondi premiali alle

assunzioni. Anche in questo caso reputa essenziale stanziare finanziamenti ulteriori, altrimenti le proposte - a suo avviso positive - della senatrice Di Giorgi rischiano di essere solo parziali.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) chiede di verificare se nelle ultime leggi europee o di delegazione europea sia contenuto un riferimento al recepimento di direttive comunitarie che riguardano l'istruzione per stranieri, al fine di comprendere se in quella sede sia possibile recepire i contenuti del disegno di legge n. [1847](#), attualmente all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che compirà le opportune verifiche. Fa presente infine che domani sarà votato lo schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 1024 (finanziamenti europei per cultura e sport) nonché lo schema di parere sul disegno di legge n. [1324-B](#).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.4.2.7. 11<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)**

# 1.4.2.7.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 357 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017  
357ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SACCONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE REFERENTE

[\(2048\)](#) **Cristina DE PIETRO ed altri.** - *Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

[\(2128\)](#) **Laura BIGNAMI ed altri.** - *Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(2266\)](#) **ANGIONI ed altri.** - *Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 ottobre.

Il presidente [SACCONI](#) ricorda che nella seduta del 28 settembre la Commissione ha proceduto ad adottare un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Segnala inoltre che nel disegno di legge di bilancio, approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 1 è stata inserita una disposizione che prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di



assistenza del *caregiver* familiare presso il Ministero del lavoro. Tenuto conto dell'attuale fase della legislatura, ritiene che, al fine di tentare di pervenire ad una approvazione definitiva della disciplina in esame, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sarebbe indispensabile poterne proseguire l'esame in sede deliberante, attivando allo scopo le procedure previste all'articolo 37 del Regolamento del Senato; chiede ai Gruppi di manifestare il proprio orientamento su questo possibile percorso.

Il senatore [ICCHINO](#) (PD) si domanda se nel frattempo non sarebbe preferibile l'adozione di un testo che riproduca la copertura finanziaria prevista nel disegno di legge di bilancio.

Il presidente [SACCONI](#) esclude questa soluzione, osservando che allo stato, essendo ancora in corso l'*iter* del disegno di legge di bilancio, il Fondo per il *caregiver* non è ancora operativo.

La senatrice [GATTI](#) (Art. 1-MDP) approva il percorso proposto dal Presidente, sottolineando da parte sua l'opportunità di esaminare con attenzione la portata delle disposizioni sul tema contenute nel disegno di legge di bilancio.

Il presidente [SACCONI](#), pur riconoscendo l'esiguità della cifra di 20 milioni stanziata in bilancio, ritiene che la Commissione possa efficacemente individuarne le modalità di impiego.

La senatrice [BIGNAMI](#) (Misto-MovX), pur sottolineando la ristrettezza dei tempi a disposizione, plaude alla proposta del Presidente. Chiede che sia posta in essere fin da subito, sul piano informale e politico, ogni opportuna intesa con i componenti dell'altro ramo del Parlamento, per favorire la conclusione dell'*iter* del testo.

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-PdL XVII), nell'appoggiare convintamente la soluzione individuata dal Presidente, ricorda che l'emendamento al disegno di legge di bilancio 30.0.2 (testo 4) Coord. riguardante il *caregiver* presentato in Commissione bilancio dalla senatrice Bignami è stato sottoscritto da oltre 150 senatori, raccogliendo un consenso trasversale.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S), pur lamentando l'insufficienza della cifra stanziata per il sostegno dell'attività di cura nel disegno di legge di bilancio, ribadisce che il proprio Gruppo considera una priorità l'approvazione di un testo in materia di *caregiver* familiare.

Anche il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL), valutate l'importanza e l'urgenza del tema, concorda col percorso di esame proposto dal Presidente.

Il senatore [ANGIONI](#) (PD) ritiene necessaria l'approvazione di una legge di principi, che richiederà, nella prossima legislatura, successivi interventi di attuazione. Il consenso generale, riscontrato anche in questa seduta, testimonia che il provvedimento è ampiamente atteso e riconosciuto come un vero e proprio intervento di civiltà.

Il senatore [DIVINA](#) (LN-Aut) esprime soddisfazione per la soluzione individuata dal Presidente.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) invita a non tradire le molte aspettative suscitate dalla costituzione del Fondo di sostegno ai *caregiver* introdotto nel disegno di legge di bilancio approvato dal Senato. Auspica dunque che nella discussione sul testo non sorgano divisioni in Commissione, concordando

con l'intento di approvare un testo di principi suscettibile di successivi interventi.

Il relatore [PAGANO](#) (*AP-CpE-NCD*) ricorda di aver minacciato le proprie dimissioni da relatore proprio per sollecitare lo stanziamento di risorse. Considera il testo unificato adottato, pur con tutti i suoi limiti, una base importante di discussione, necessaria per conseguire un obiettivo così ampiamente condiviso.

Il sottosegretario BOBBA apprezza la soluzione indicata dal Presidente e le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente [SACCONI](#), nel ribadire che in questa fase la Commissione non sta votando nel merito un testo, ma sta convenendo su un percorso da seguire nei prossimi giorni, con riferimento ad alcune polemiche sorte durante la sessione di bilancio, esprime la propria solidarietà al relatore Pagano, ingiustamente accusato di sostenere un provvedimento privo di adeguati finanziamenti. Auspica che le Commissioni affari costituzionali e bilancio possano esprimere al più presto i rispettivi pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1324-B\)](#) *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)**

La relatrice [SPILABOTTE](#) (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, soffermandosi in particolare sull'articolo 4, contenente una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e l'istituzione di nuovi ordini professionali. L'articolo 5 conferma le norme già vigenti che prevedono l'istituzione, all'interno del Servizio nazionale, dell'area delle professioni sociosanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale), mentre l'articolo 6 modifica la disciplina sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Dopo aver illustrato gli articoli 7, che prevede l'istituzione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico, e 12, che disciplina il reato di esercizio abusivo di una professione, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, considerata la particolare finalità del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice, posta ai voti, è approvata.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [SACCONI](#) svolge un'ampia riflessione sui provvedimenti che la Commissione ha esaminato nel corso della legislatura e su quelli ancora al suo esame. Tra questi, ricorda che il disegno di legge n. 1051, a propria prima firma, sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, è stato sostanzialmente assorbito da una serie di atti, cui sono state collegate specifiche provvidenze economiche. E' stato avviato, ma non concluso, l'esame dei disegni di legge n. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza); l'approvazione della legge n. 33 del 2017 ha tuttavia rappresentato l'occasione per l'adozione di importanti misure di contrasto a gravi fenomeni di esclusione sociale. Coglie altresì l'occasione per soffermarsi sulla problematica della regolamentazione dello sciopero nei trasporti pubblici, oggetto dei disegni di legge nn. 550 e connessi (regolamentazione sciopero trasporti pubblici), in esame presso le Commissioni 1a e 11a riunite. In proposito ricorda che nello scorso settembre aveva trasmesso una bozza di testo prescrittivo al correlatore della 1a Commissione, senatore Russo, e al Governo, senza tuttavia averne risposta, e di aver presentato l'emendamento 4.0.11 al disegno di legge di bilancio, respinto dalla Commissione. Esprime pertanto la propria delusione che la legislatura si chiuda senza un intervento regolatorio su un ambito così delicato.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) lamenta la mancata approvazione delle norme sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro. Riconosce invece la realizzazione di importanti passi in avanti sul piano politico, in particolare con l'approvazione in Commissione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **1.4.2.8. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 303 (ant.) del 06/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017  
303ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[CHITI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, già esaminato in prima lettura, e si sofferma sulle parti modificate dalla Camera dei deputati. L'articolo 2 riguarda l'istituzione, presso l'AIFA, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici. L'articolo 3 delega il Ministro della salute a predisporre, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere. Viene soppresso l'articolo sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza riferiti al controllo del dolore nel parto e alla medicina di genere. L'articolo 5 prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'articolo 6 modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che dovrà avvenire in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea, ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni. L'articolo 7 demanda a tale procedura l'individuazione delle nuove professioni di osteopata e di chiropratico. L'articolo 12 inasprisce le sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione. L'articolo 15, comma 2, prevede, per gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare a iniziative di

formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso istituti sanitari, la possibilità di essere temporaneamente autorizzati allo svolgimento di tali attività.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Il **PRESIDENTE**, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

### **Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica ([n. 474](#))**

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, riferisce che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega al Governo, prevista dall'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, per l'emanazione di un testo unico in materia di controlli sulla produzione biologica, in attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo schema di decreto dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).

Lo schema di decreto prevede, in particolare: agli articoli 1 e 2, l'ambito di applicazione e le definizioni; all'articolo 3, che il Ministero delle politiche agricole deleghi i compiti di controllo agli organismi di controllo ed eserciti i compiti di autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza; all'articolo 4, i requisiti che gli organismi di controllo devono rispettare per essere autorizzati dal Ministero a svolgere le attività di controllo e i limiti di competenze delle stesse attività; all'articolo 5, le competenze dettagliate delle attività di controllo; all'articolo 6, gli obblighi in capo agli organismi di controllo; all'articolo 7, le condizioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione; all'articolo 8, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli organismi di controllo; all'articolo 9, gli obblighi in capo agli operatori del settore biologico; all'articolo 10, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli operatori; agli articoli 11 e 12, le procedure di irrogazione e di pagamento delle sanzioni; agli articoli 13 e 14, le disposizioni transitorie e di abrogazione.

Dopo aver rilevato che lo schema non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi. Il primo relativo all'opportunità che le disposizioni riprodotte testualmente dal regolamento siano sostituite da corrispondenti rinvii al testo del regolamento, peraltro di per sé già vigente nell'ordinamento nazionale. Il secondo, relativo all'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un rinvio non recettizio alle norme di certificazione UNI/CEI/EN, tra i requisiti per l'accreditamento degli organismi di controllo. Il terzo, relativo all'opportunità di prevedere che l'accreditamento degli organismi di controllo sia effettuato presso l'organismo nazionale di accreditamento. Il quarto rilievo si riferisce all'opportunità di rivedere, in generale, l'entità delle sanzioni previste agli articoli 8 e 10 in quanto non risultano adeguatamente dissuasive per gli importi minimi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dal

relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice **CARDINALI** (PD), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che conferisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando una serie di criteri specifici di delega.

La delega dovrà essere esercitata entro sei mesi e dovrà prevedere un adeguato periodo transitorio per le concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori. La normativa delegata dovrà rispettare l'ordinamento europeo, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE e al principio del legittimo affidamento, e dovrà, inoltre, rispettare i principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali, nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nel settore. Dovranno essere stabiliti limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e occorrerà prevedere che un operatore possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, per garantire un'adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta. Dovranno, inoltre, essere rideterminati i canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari.

La relatrice illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, evidenziando che, sulla materia delle concessioni demaniali marittime - già oggetto di procedure di infrazione, poi successivamente archiviate - il quadro normativo europeo è compendiato nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15). Premesso che le concessioni demaniali marittime e lacuali rilasciate dalle autorità pubbliche e che mirano allo sfruttamento di un'area demaniale a fini turistico-ricreativi possono essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, la Corte di giustizia distingue se le autorizzazioni in questione possano essere concesse in numero illimitato oppure limitato perché vi è scarsità del bene. Se vi è scarsità delle risorse naturali, si applica l'articolo 12 della direttiva servizi, il quale prescrive che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità. Se invece la scarsità di risorse non v'è, vengono in rilievo le norme di diritto primario. In tali casi, trattandosi comunque di concessioni riguardanti un diritto di stabilimento in area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi, va applicato l'articolo 49 del TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, se la concessione presenta *"un interesse transfrontaliero certo"*.

Il disegno di legge in esame è pienamente coerente con i ricordati principi espressi dalla Corte di

giustizia e servirà a fornire una disciplina compiuta delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, resasi da tempo necessaria per assicurare agli operatori del settore un quadro normativo chiaro, certo e rispettoso della normativa europea.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*) osserva come non sia stata effettuata alcuna verifica in merito alle zone del territorio nazionale che presentino risorse naturali scarse e in cui quindi possa essere applicato l'articolo 12 della direttiva servizi. Preannuncia il suo voto contrario.

La senatrice [ANITORI](#) (*AP-CpE-NCD*), nel preannunciare il suo voto favorevole, ritiene tuttavia necessario prevedere un lungo periodo transitorio per le attività in essere, al fine di tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali, e rivedere i criteri di stima dei canoni pertinenziali, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte delle imprese del settore.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) manifesta la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge. La delega è eccessivamente ampia e non assicura l'effettività della concorrenza nel settore, posto che è concreto il rischio che pochi operatori possano rendersi affidatari di un rilevante numero di concessioni. Auspica quindi profonde modifiche al testo dell'articolato, anche attraverso un serio confronto con le regioni e le autonomie locali.

Il senatore [AMIDEI](#) (*Misto*) ritiene che il provvedimento non tuteli a sufficienza le imprese del settore turistico-ricreativo, pregiudicate in particolare dal criterio dell'interesse transfrontaliero certo, che legittimerebbe in ogni caso lo svolgimento di procedure competitive, senza contemperamento con gli affidamenti in essere. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La relatrice [CARDINALI](#) (*PD*), intervenendo in sede di replica, osserva che la concorrenza nel settore va comunque rispettata in applicazione diretta dei principi europei e che con il testo in esame si razionalizza la normativa per contemperare al meglio gli evocati principi europei con il legittimo affidamento degli operatori del settore.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1324-B***

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamati i pareri espressi, in prima lettura, sul testo e sugli emendamenti, rispettivamente il 22 luglio 2014 e il 19 novembre 2014;

considerate le parti modificate dalla Camera dei deputati e in particolare:

- il nuovo articolo 2, concernente l'istituzione, presso l'AIFA, del Centro di coordinamento nazionale



dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività dei comitati etici territoriali, di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014;

- il nuovo articolo 3, che delega il Ministro della salute a predisporre, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere, mediante pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, in modo omogeneo sul territorio nazionale;
- la soppressione dell'ex articolo 2 sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza riferiti al controllo del dolore nel parto e alla medicina di genere;
- il nuovo articolo 5 che prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a cui riconduce i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Inoltre demanda ad accordi con le regioni per l'individuazione di nuovi profili sociosanitari;
- il nuovo articolo 6 che modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che dovrà avvenire in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea, ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni. L'articolo 7 demanda a tale procedura l'individuazione delle nuove professioni di osteopata e di chiropratico, modificando gli ex articoli 4 e 5 che invece ne stabilivano in via diretta l'istituzione;
- l'articolo 12 (ex articolo 9), modificato dalla Camera, in cui vengono ulteriormente inasprite le sanzioni per il reato di esercizio abusivo di una professione;
- l'articolo 15, comma 2, inserito dalla Camera, che prevede, per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi), in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la possibilità di essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di tali attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 474**

La 14ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della delega al Governo, prevista dall'articolo 5 della legge n. 154 del 2016 recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", per l'emanazione di un testo unico in materia di controlli sulla produzione biologica, in attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo schema di decreto dà attuazione anche alla delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per la violazione di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro l'entrata in vigore di tale legge;

rilevato che:

- il regolamento (CE) n. 834/2007, all'articolo 2, demanda agli Stati membri l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore e stabilisce che gli organismi di controllo debbano essere enti terzi indipendenti;
- lo stesso regolamento stabilisce, inoltre, agli articoli 27 e seguenti, che in caso di irregolarità o

infrazione, l'organismo di controllo debba applicare "misure correttive appropriate e tempestive", e non obbliga all'adozione di disposizioni sanzionatorie giurisdizionali;

- il regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, prevede all'articolo 91 che gli Stati membri adottino le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni biologiche nell'etichettatura dei prodotti;
- i due predetti regolamenti europei non stabiliscono procedure specifiche in materia di accreditamento degli organismi di controllo, lasciando gli Stati membri liberi di decidere se applicare la procedura dell'organismo nazionale di accreditamento, definita con il regolamento (CE) n. 675/2008 "che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti";

considerato che lo schema di decreto prevede, in particolare:

- agli articoli 1 e 2, l'ambito di applicazione e le definizioni;
- all'articolo 3, che il Ministero delle politiche agricole, in qualità di autorità competente, delega i compiti di controllo agli organismi di controllo ed esercita i compiti di autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza. La stessa vigilanza e lo stesso controllo sono esercitati anche dalle Regioni e dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo forestale dello Stato), mentre il necessario coordinamento dovrà essere assicurato mediante la stipula di protocolli d'intesa;
- all'articolo 4, i requisiti che gli organismi di controllo devono rispettare per essere autorizzati dal Ministero a svolgere le attività di controllo e i limiti di competenze delle stesse attività. Tra i requisiti vi è anche quello di essere "accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente". L'autorizzazione, ai sensi del comma 4, ha durata quinquennale. I commi 8 e 9, a fini di trasparenza e di prevenzione di conflitti di interesse, stabiliscono l'esclusività dell'attività di controllo e l'obbligo di rotazione quinquennale degli operatori sottoposti al controllo;
- all'articolo 5, le competenze dettagliate delle attività di controllo;
- all'articolo 6, gli obblighi in capo agli organismi di controllo;
- all'articolo 7, le condizioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione;
- all'articolo 8, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli organismi di controllo;
- all'articolo 9, gli obblighi in capo agli operatori del settore biologico;
- all'articolo 10, le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico degli operatori;
- agli articoli 11 e 12, le procedure di irrogazione e di pagamento delle sanzioni;
- agli articoli 13 e 14, le disposizioni transitorie e di abrogazione;

valutato che lo schema in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che le disposizioni riprodotte testualmente dal regolamento, come alcune definizioni all'articolo 2 (come "biologico", "operatore" e "conversione"), siano sostituite da corrispondenti rinvii al testo del regolamento, peraltro di per sé già vigente nell'ordinamento nazionale, al fine di assicurare maggiore certezza del diritto e di evitare di dover intervenire con disposizioni correttive in caso di modifiche al regolamento;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un rinvio non recettizio alle norme di certificazione UNI/CEI/EN, tra i requisiti per l'accreditamento degli organismi di controllo, come lo stesso articolo 27, paragrafo 5, del regolamento, che fa riferimento alla "versione più recente pubblicata";

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, che l'accreditamento degli organismi di controllo, richiesto ai fini dell'autorizzazione del Ministero, sia effettuato presso l'organismo nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, alla stregua di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti

agricoli e alimentari (considerando n. 49).

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, in generale, l'entità delle sanzioni previste agli articoli 8 e 10 in quanto non risultano adeguatamente dissuasive per gli importi minimi e, in particolare, nello specifico riconsiderare la disposizione del comma 3 dell'articolo 10 che prevede una sanzione minima di soli 300 euro per utilizzo non conforme del logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.

### ***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2957***

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso conferisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando una serie di criteri specifici di delega;

rilevato, in particolare, che:

- la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi e dovrà prevedere un adeguato periodo transitorio per le concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;
- la normativa dovrà rispettare l'ordinamento europeo, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE e al principio del legittimo affidamento;
- la normativa dovrà, inoltre, rispettare i principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nel settore;
- nell'esercizio della delega dovranno essere stabiliti limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e prevedere che un operatore possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, per garantire un'adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta;
- dovranno, inoltre, essere rideterminati i canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari;
- i dati sulle concessioni e sui relativi canoni dovranno essere resi pubblici sui siti *internet* dei comuni e dei concessionari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Sulla materia delle concessioni demaniali marittime - già oggetto di procedure di infrazione, poi successivamente archiviate - il quadro normativo europeo è compendiato nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15).

Si è in quella sede affermato che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, e in particolare di un'adeguata pubblicità, ciò equivalendo "a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123" (punto 50 della sentenza). Né può essere invocato in generale il principio del legittimo affidamento. Questo può venire in rilievo in base ad una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti (punto 56). Allo stesso modo, è stato ritenuto violato l'articolo

49 del TFUE che, nel caso in cui le concessioni demaniali pubbliche per attività turistico-ricreative presentino un interesse transfrontaliero certo, non consente a una normativa nazionale di prevedere una proroga automatica di tali concessioni (punto 74).

Ai fini della disciplina del disegno di legge in titolo, occorre valutare i punti rilevanti della decisione. Per il considerando n. 39 della direttiva 2006/123/CE, la nozione di «regime di autorizzazione» comprende, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di concessioni. Quindi, le concessioni demaniali marittime e lacuali rilasciate dalle autorità pubbliche e che mirano allo sfruttamento di un'area demaniale a fini turistico-ricreativi possono essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica (punti 39-41). Essendo atti di autorizzazione a esercitare un'attività economica in un'area demaniale, le dette concessioni non rientrano nella categoria delle concessioni di servizi.

Ciò ammesso in linea di principio, la Corte di giustizia ritiene che spetti ai giudici nazionali verificare se e quindi al legislatore nazionale prefigurare se le autorizzazioni in questione possano essere concesse in numero illimitato oppure limitato perché vi è scarsità del bene.

Se vi è scarsità delle risorse naturali, si applica l'articolo 12 della direttiva servizi, il quale prescrive che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità. In tali casi, una norma di diritto interno che prorogasse in maniera generale la durata delle concessioni, ciò equivalendo a un rinnovo automatico, renderebbe impossibile la procedura competitiva di cui all'articolo 12 della direttiva servizi e configurerebbe una incompatibilità con la citata direttiva. La Corte richiama il paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva, che ammette che gli Stati membri possano tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale. Tra questi può rientrare la necessità di tutelare il legittimo affidamento del concessionario, ma solo al momento di stabilire le regole della procedura, con una valutazione caso per caso, che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti (punto 56).

Se invece la scarsità di risorse non v'è, vengono in rilievo le norme di diritto primario. In tali casi, trattandosi comunque di concessioni riguardanti un diritto di stabilimento in area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi, va applicato l'articolo 49 del TFUE, relativo alla libertà di stabilimento. Per la Corte, se la concessione presenta "*un interesse transfrontaliero certo*", il suo mancato rilascio attraverso una procedura trasparente di gara costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Questo interesse transfrontaliero certo, rende necessario agg giudicare le concessioni con procedure non discriminatorie e trasparenti.

Il disegno di legge in esame è pienamente coerente con i ricordati principi espressi dalla Corte di giustizia e servirà a fornire una disciplina compiuta delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, resasi da tempo necessaria per assicurare agli operatori del settore un quadro normativo chiaro, certo e rispettoso della normativa europea.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1324-B  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 913 \(pom.\)](#)

**Dibattito connesso**

5 dicembre 2017

*Calendario dei lavori*

[N. 919 \(ant.\)](#)

**Dibattito connesso**

20 dicembre 2017

*Calendario dei lavori*

[N. 920 \(ant.\)](#)

**Discussione generale**

21 dicembre 2017

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

[N. 921 \(ant.\)](#)

**Discussione generale**

22 dicembre 2017

Conclusa la discussione generale.

**Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 7, 11, 12, da 14 a 16, testo Camera dei Deputati; approvati odg.*

**Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 148, contrari 19, astenuti 5, votanti 172, presenti 173.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 913 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 913a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 915 del 12 dicembre 2017  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCd: AP-CpE-NCd; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente GRASSO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 novembre.

Sul processo verbale

**DIVINA** (LN-Aut). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DIVINA** (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto



numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Governo, composizione

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 4 dicembre 2017

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.

*F.to Paolo GENTILONI».*

In ricordo di Vincenzo Bettiza

**ZANDA (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZANDA (PD).** Signor Presidente, noi oggi, qui in Senato, ricordiamo Enzo Bettiza, senatore della VII legislatura, ma sappiamo che nella realtà gli dobbiamo molto di più del fatto di essere stato nostro collega senatore. I suoi anni da senatore, come pure quelli da parlamentare europeo, sono solo due fasi, sia pure molto importanti, della sua formidabile vita e del suo straordinario percorso professionale, culturale e politico. Ha sempre vissuto la sua avventura umana con un personalissimo *mix* di forte impegno civile e di leggerezza dei modi, avendo al centro i mestieri del giornalista e dello scrittore, che sono stati la professione che ha dato alla sua vita quel carattere che gli piaceva, ma che in fondo gli sono serviti anche come una sorta di motore intellettuale per i suoi interessi culturali e politici.

Politicamente, si definiva un «lib-lab», liberale e laburista, e infatti nel Senato italiano è stato senatore per il Partito Liberale, ma poi, nel Parlamento europeo, era passato al Partito Socialista.

È stato un uomo pubblico, non solo nel senso che non ha mai nascosto le sue idee politiche, ma anche per il realismo e l'attualità delle sue analisi geopolitiche, per la tenacia con la quale si è sempre tenuto lontano dalla demagogia e dall'opportunismo, per l'essersi sempre rifiutato di stare dalla parte sia di chi voleva tutto subito, sia dei professionisti del pessimismo disfattista.

Nel salutare con affetto la moglie Laura, i figli e gli amici che stanno seguendo i nostri lavori dalla tribuna, voglio ricordare che ho conosciuto Enzo Bettiza a metà degli anni Settanta del secolo scorso. Tra noi scattò subito una forte simpatia che presto diventò una solida amicizia, che non si è mai persa

durante tutta la nostra vita e per molti anni ci siamo visti spesso, ma poi abbiamo fatto lavori così diversi e impegnativi che per periodi anche lunghi non ci hanno fatto incontrare e quando, dopo questi intervalli, accadeva di vederci o anche soltanto di sentirci al telefono, come negli ultimi tempi, ci ritrovavamo immediatamente. Potevamo avere opinioni diverse, ma nell'amicizia con Enzo Bettiza c'è stato sempre molto rispetto, ci capivamo al volo, forse per un'affinità naturale che io ho sempre considerato molto preziosa.

Enzo era un conversatore brillante, acuto e rapidissimo nelle battute. Nella conversazione difendeva a spada tratta tutte le sue opinioni e ogni tanto si lasciava andare alla provocazione intellettuale, ma era una persona intellettualmente onesta, che sapeva riconoscere le ragioni dei suoi interlocutori. La sua cortesia e la sua eleganza non dovevano trarre in inganno, perché nelle grandi questioni aveva un carattere forte e non era certo accomodante. Con Enzo Bettiza bisognava stare attenti: se sbagliavi un giudizio o perdevi il filo del discorso, ti infilzava senza pietà.

Ho sempre pensato che in Bettiza e nella sua dimensione pubblica convivessero due caratteri che solitamente si escludono naturalmente: da un lato mi è sempre sembrato molto realista, capace di leggere i fatti italiani e internazionali per quello che erano, evitando castelli in aria e fantasie pericolose, ma contemporaneamente era evidente la sua tensione a voler cambiare la realtà, a volerla correggere nei suoi punti più neri. Insomma, era un uomo completo e, come tale, insieme pragmatico e sognatore.

Era nato a Spalato, in una ricca famiglia di industriali dalmati, che alla fine della Seconda guerra mondiale il regime titoista espropriò di tutto quel che possedeva e dal quel momento la sua vita cambiò radicalmente. Finì in un campo profughi in Puglia, dal quale presto scappò, e per sopravvivere a vent'anni fece il contrabbandiere, il venditore di libri a rate, il giocatore di poker, il venditore di sigarette sui treni. La sua storia è stata segnata da quel tempo e da quei fatti.

Aveva conosciuto sulla sua pelle il socialismo reale, sia pure quello, anch'esso spietato, di un Paese come la Jugoslavia che allora veniva considerato non allineato. Le terribili esperienze giovanili nella Dalmazia jugoslava e la sua cultura politica gli facevano considerare il comunismo «il peggiore dei mali politici», come disse in una celebre intervista. D'altra parte, nel mondo del giornalismo e della politica italiani Enzo Bettiza e il suo carissimo amico Frane Barbieri erano considerati i più grandi esperti del comunismo internazionale.

Nel 1980, nel giorno dei funerali di Tito, sono andato a cena con Bettiza e Barbieri al celebre Circolo degli scrittori di Belgrado, che allora era il punto di ritrovo degli intellettuali jugoslavi e dove la cucina era ottima (erano entrambi grandi buongustai). Bettiza ci fece un grande affresco di come di lì a poco la morte di Tito avrebbe prodotto forti traumi nella Federazione jugoslava sino, in breve tempo, a determinarne la completa disgregazione. Disse: «Vedrete. Scorrerà molto sangue perché incominceranno a combattere tra di loro e non cesseranno di farlo sino a che, con le buone o con le cattive, non si sarà formato un nuovo equilibrio». Le sue furono parole profetiche. La guerra e le stragi del dopo Tito arrivarono puntuali una decina di anni dopo.

Di se stesso, Bettiza diceva di essere uno scrittore dalmata di lingua italiana ed anche d'essere uno scrittore prestato al giornalismo. C'era molto di vero in tutte e due le definizioni. L'origine dalmata era evidente, bastava ascoltarlo parlare con la caratteristica cadenza con la quale si esprimeva in un italiano linguisticamente perfetto. Per lui le parole erano molto importanti. Diceva di sé: «Vengo da un mondo che non c'è più ed è con le parole che ho difeso la mia identità».

Che sia stato un grande scrittore lo dimostra la sua vena narrativa, vivacissima e brillante, che lo ha portato ad affermarsi anche in importanti premi letterari. Ma l'incisività e la chiarezza dei suoi affreschi antropologici o storici, la sua rievocazione caustica di fasi importanti della sua professione mi hanno fatto sempre pensare che gran parte dei suoi libri non sarebbero mai nati o, almeno, non sarebbero mai stati scritti con quella acutezza e vivacità di ritmo che li ha resi famosi, se Bettiza non fosse stato quel grandissimo maestro di giornalismo che è stato. Aveva il dono straordinario della bella costruzione del periodo e della felice scelta delle parole, il ritmo e la chiarezza del ragionamento. Ma aveva anche il colpo d'ala dell'intuizione improvvisa con la quale sapeva come impreziosire i suoi

articoli e i suoi libri.

Bettiza ha scritto pagine molto importanti nella storia del giornalismo italiano. Ma non credo che, giornalmisticamente parlando, sia mai appartenuto alla disciplina intellettuale o politica di qualche scuola: né a quella de «La Stampa» di Giulio De Benedetti, né a quella del «Corriere della Sera» di Piero Ottone, e nemmeno a quella de «Il Giornale» di Indro Montanelli. Con tutti e tre lui ha lavorato molto a lungo, ma ha sempre giocato in proprio; da solo ha imparato il mestiere, da solo ha maturato le sue convinzioni e da solo ha combattuto e, molto spesso vinto, le battaglie della professione.

Oggi, nel salutare un vecchio e caro amico, voglio dire che Enzo Bettiza è stato sempre fedele a se stesso e questo non è poco nel tempo dei camaleonti. *(Applausi)*.

**CARRARO** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CARRARO** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io penso che il collega Zanda abbia dettagliatamente illustrato la figura di Bettiza, sia come intellettuale, che come scrittore e come giornalista. Vorrei sottolineare che determinate prese di posizione e polemiche che Bettiza ha sostenuto, essendo ormai passato molto tempo dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino, e dalla sconfitta storica del comunismo, appaiono in questo momento quasi incomprensibili, ma chi ha vissuto quegli anni sa che quelle polemiche erano frutto di fede, di credenze, di sentimenti e di ideologie che corrispondevano al proprio sentire.

Bettiza è sempre stato coerente, ha sempre "giocato in proprio", ha sempre espresso se stesso e nei confronti di chi aveva le sue idee non accettava sfumature: era preciso, era puntuale e ha polemizzato anche con chi era suo amico, se pensava che su un determinato argomento i punti di vista fossero diversi. Lo ha sempre fatto con garbo, con grande cultura ed eleganza: eleganza personale e nel modo di comportarsi, di scrivere e di essere.

A nome dei senatori di Forza Italia porgo un affettuoso saluto alla moglie Laura e ai figli. Vorrei ricordare che persone come Enzo Bettiza hanno illustrato il Paese e le istituzioni delle quali sono state parte, Senato e Parlamento europeo, e penso quindi che leggere i suoi scritti sarebbe utile ai giovani, perché avere coscienza dalla storia e di quanto è avvenuto è la premessa indispensabile per cercare di evitare errori nel futuro. *(Applausi)*.

**BIGNAMI** *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BIGNAMI** *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, nel luglio scorso entrava nella storia un giornalista, Enzo Bettiza, il cui percorso di vita fu segnato dalle vicende dell'esilio, segnato dalla migrazione, dalla fuga, dalla politica, dall'impegno professionale e infine dal successo.

Bettiza segnò la propria vita nella coerenza e nell'impegno per la propria libertà e la propria dignità di uomo, di lavoratore e di intellettuale, come fecero tanti migranti, esuli di quelle terre che poi diventarono Europa, la casa comune, libera e liberata dai mali nefasti dei totalitarismi. Europa che dobbiamo far crescere ancora, per non precipitare nel passato.

Nato nel 1927, così come mio suocero che voglio qui ricordare, Antonio, anch'egli esule e suo coscritto, furono figli della stessa storia, volenti e nolenti. Ci raccontarono tante cose di quei momenti, drammatici e crudeli, ma anche romantici e popolari, di terre attraversate da millenni di grande storia.

Furono, insieme a tanti altri, uomini di più Patrie, «due» come diceva di sé Antonio, ma forse molte, come si può pensare per Enzo: per cui almeno tre o forse nessuna per tutti, anche per noi.

Uno dalmato e l'altro del Quarnero, ma sempre affacciati allo stesso bellissimo mare che accarezza e ferisce, che si riempie di lacrime quando è varcato a forza o quando è lasciato alle spalle. Mar Adriatico, che è parte del Mar Mediterraneo, oggi cupo e infausto. E lacrime che sgorgano ancor di più quando questo mare accarezza la terra dei nostri amori, dei nostri cari e dei nostri defunti, abbandonati per disegni nefasti e incontrollati. Un mare che non ha confini, dentro la propria anima, che non ha nazioni.

Due vite profondamente differenti, ma con un grande valore in comune: l'amore per la propria terra e la propria gente, senza sconti e senza nazionalismi. Senza alcuna fiducia negli estremismi. Perché l'esilio, coatto o meno, non è mai solo fisico; è esilio da se stessi e spesso trascende in una coscienza superiore, in uno sguardo dal di fuori, che, talvolta, assurdamente, rende migliori. E se il mare non ha confini, a maggior ragione non né ha l'anima.

Grazie Enzo, grazie Antonio, grazie a tutti i più di 350.000 uomini che singolarmente, con la propria dignità, lottarono tutta la vita per ricercare se stessi e per mantenere la propria identità. (*Applausi*).

[CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vogliamo ricordare Enzo Bettiza, venuto a mancare all'età di novant'anni lo scorso mese di luglio, soprattutto per il ruolo fondamentale che ha avuto nella storia del giornalismo italiano.

Nel 1974 fu, insieme con Montanelli, uno dei critici più severi della deriva sinistrorsa che stava prendendo il «Corriere della Sera» (dove era un inviato di punta dopo una brillante carriera di corrispondente da Vienna e da Mosca), al punto di accusare l'allora direttore Piero Ottone di avere «corrotto l'anima del giornale» e volerne fare un quotidiano d'assalto, tipo «Lotta Continua» e «Il Manifesto» e di usare nei confronti dell'editrice Giulia Maria Crespi espressioni quasi irripetibili.

Perciò, quando Montanelli decise di abbandonare il quotidiano di via Solferino per fondare «Il Giornale nuovo», non solo lo seguì con entusiasmo, non solo assunse fin dall'inizio il ruolo di condirettore vicario, ma fu il più attivo reclutatore di giornalisti del «Corriere della Sera», soprattutto quelli residenti all'estero, che condividevano la sua visione, ma erano indecisi sul da farsi. Ebbe successo con alcuni, non riuscì con altri, che non ebbero il coraggio di fare il gran passo. Ma il suo successo maggiore fu di far entrare nell'orbita del nascento quotidiano i maggiori intellettuali francesi di tendenza liberale e anticomunista, come Revel, Aron e numerosi altri. Un altro suo acquisto importante fu Frane Barbieri, un intellettuale jugoslavo epurato da Tito. Insomma, contribuì in maniera decisiva a dare alla nuova creatura un respiro internazionale, inserendola subito a pieno titolo nella famiglia dei grandi quotidiani moderati d'Europa.

Per Bettiza, che pure era passato da giovane per il PCI, l'anticomunismo era, più che un impegno professionale, quasi una religione. Forte anche dell'esperienza fatta in Unione Sovietica, riteneva il comunismo, in tutte le sue forme, il male assoluto, che andava combattuto con ogni mezzo; e quasi ogni suo editoriale rispecchiava questi sentimenti.

All'inizio, quando la sede de «Il Giornale nuovo» era ancora in piazza Cavour e lo spazio era scarso, condivideva la stessa stanza con Montanelli: tra loro c'era una profonda stima reciproca, ma sul piano umano i rapporti erano non sempre facili, anche per il differente approccio alla vita. Lo chiamavamo "Bettiza il barone", non solo per il portamento naturalmente aristocratico, ma anche per un certo distacco dalla realtà di un quotidiano alle prime armi, dove mancavano i mezzi del «Corriere della Sera» e abbondavano i disagi. Molti attribuivano questa grandiosità alle sue origini: nato a Spalato, allora jugoslava, da una vecchia famiglia di imprenditori, costretto all'esilio dall'avvento di Tito, era rimasto un po' un diverso, una figura sotto certi aspetti anomala nel panorama del giornalismo italiano.

L'impegno a pieno titolo di Enzo Bettiza al Giornale durò fino al 1976 quando, insieme con Cesare Zappulli, fu eletto senatore per il Partito Liberale, e poi deputato europeo dal 1979 al 1989. Continuava naturalmente a scrivere, ma i suoi impegni politici erano spesso assorbenti e non poteva più occuparsi della carta stampata come in precedenza. Intanto, stava maturando un dissenso di fondo con Montanelli, che ha infine portato nel 1983 alla rottura e alla conseguente fuoruscita di Bettiza da «Il Giornale». Prima a Roma e poi a Strasburgo, egli aveva infatti maturato la convinzione che l'anticomunismo di stampo liberalconservatore dovesse evolversi, all'interno del quotidiano e non solo, verso posizioni cosiddette «lib-lab», cioè più aperte verso il nuovo socialismo di Bettino Craxi, di cui era diventato grande amico e che considerava l'unico uomo politico in grado di sconfiggere il Partito Comunista.

Bettiza assunse in seguito la direzione de «Il Resto del Carlino» e «La Nazione» e poi finì la sua carriera, oltre che scrivendo alcuni bellissimi libri, come editorialista de «La Stampa», dove mezzo secolo prima aveva iniziato. (*Applausi*).

**BARANI** (*ALA*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BARANI** (*ALA*). Signor Presidente, quella che stiamo commemorando in quest'Aula è una delle più grandi menti del Novecento e il sottoscritto lo fa con un garofano all'occhiello, simbolo dell'ultima fase politica del senatore Bettiza.

Grande mente del Novecento, poliglotta, colto, ha vissuto una vita fortunatamente lunga e ovviamente ciò ha dato modo alla famiglia, alla moglie e ai figli di poterlo avere con loro per parecchio tempo, anche se talvolta questa sua lunga vita è stata travagliata, non solo politicamente, ma anche nei primi anni della sua vita. Bettiza era solito dire che era stato segnato da iniziali influssi serbi nell'infanzia, poi italiani nella pubertà, quindi croati nell'adolescenza, ai quali dovevano aggiungersi, più tardi, innesti germanici e russi. Diceva: «Ho lasciato concrescere, poco per volta, in me, multiformi radici culturali europee, non ho mai dato molto spazio alla crescita di una specifica radice nazionale».

Di un'intelligenza rara oltre che una penna brillante, espresse una critica spietata verso il comunismo dell'Est, negli anni in cui per i più era difficile essere oggettivi, visto che il mito sovietico esercitava ancora un'attrattiva fatale per molti italiani. Questo lo rese bersaglio di molte critiche, salvo che poi la storia, con la S maiuscola, gli diede ovviamente ragione.

Conservatore all'inizio, Bettiza aveva idee politiche liberali, e tra il 1976 e il 1979 fu senatore del Partito Liberale, che poi rappresentò anche al Parlamento europeo tra il 1979 e il 1989, passando quindi al Partito Socialista Italiano negli ultimi anni. È stato inviato estero de «La Stampa» e del «Corriere della Sera», ma anche tra i fondatori de «Il Giornale»; grande amico di Indro Montanelli, è stato editorialista de «La Stampa» fino ai suoi ultimi anni di vita.

Lo divide da Montanelli il giudizio su Bettino Craxi, il suo ultimo grande amore politico, dal quale Enzo fu politicamente attratto, mentre Indro lo detestava. Bettiza sperimentò la vita parlamentare nel Partito Liberale e in seguito in quello Socialista, sempre con un tono alto e aristocratico, teorizzando il cosiddetto lib-lab, cioè l'incontro della cultura liberale con quella laburista, che coniugava il famoso *slogan* craxiano dei meriti e dei bisogni, quindi il meglio del pensiero liberale di sinistra con lo spirito migliore del socialismo, appunto il cosiddetto lib-lab o lo *slogan* «meriti e bisogni».

Scrisse «Esilio», che Mondadori pubblicò nel 1996; in quell'opera racconta di aver subito sulla sua pelle, per le sue vicende famigliari, una deportazione titina che gli ha lasciato il segno, infatti è nato a Spalato. Quest'opera «Esilio» che ha scritto lo ha accomunato con «Ecco l'Italia che piange» di Bettino Craxi, quando, in esilio, ha dovuto fare questa grande opera in segno di protesta verso quel *golpe* mediatico giudiziario che lo ha coinvolto. Questo cordone ombelicale li unisce e ha segnato la loro vita.

Il nostro Gruppo si associa all'espressione della vicinanza alla famiglia, ai figli, alla moglie e chi vi parla, indegnamente, come socialista, lo sta rappresentando in quest'Aula.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE**. Rivolgo il saluto dell'Assemblea intera agli studenti e ai docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Dante Alighieri» di Cerignola, in provincia di Foggia, che oggi assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

In ricordo di Vincenzo Bettiza

**CONSIGLIO** (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, Enzo Bettiza, mancato lo scorso luglio a Roma all'età di novant'anni, era figlio di una famiglia appartenente alla minoranza italiana dell'alta borghesia di Spalato. Da giovane Bettiza aderì brevemente al Partito Comunista Italiano, da cui si distaccò per aderire a posizioni liberali.

Vogliamo qui ricordarlo soprattutto nella figura di giornalista. Tra il 1957 e il 1964 fu corrispondente per il quotidiano «La Stampa», prima da Vienna e poi da Mosca. Poi passò al «Corriere della Sera» per il quale lavorò, sempre come corrispondente dall'estero, per dieci anni. Bettiza è stato anche direttore de «Il Resto del Carlino» e de «La Nazione» e autore di numerosi libri. La sua attività s'è incentrata soprattutto sullo studio dei Paesi mitteleuropei. Con Indro Montanelli fondò «Il Giornale», testata cui è stato dal 1974 al 1983 come condirettore vicario.

È stato senatore della Repubblica dal 1976 al 1979 tra le fila del Partito Liberale Italiano. Dal 1979 al 1989, per dieci anni, ha rappresentato il partito al Parlamento europeo, per poi passare al Partito Socialista Italiano. In questo ultimo periodo era editorialista de «La Stampa».

Tra le sue opere letterarie si ricordano «Esilio» (che vince il premio Campiello nel 1996), memoria dell'infanzia e adolescenza nella natia Dalmazia mitteleuropea dagli anni Venti fino alla Seconda guerra mondiale, e il romanzo «I fantasmi di Mosca», del 1993, riflessione sul totalitarismo negli anni delle purghe staliniane. Fu un conservatore di ispirazione liberale. Bettiza fu tra i migliori commentatori delle vicende della Mitteleuropa e del blocco orientale, raccontando in maniera superba la caduta del comunismo, che aveva criticato duramente per tutta la vita, all'inizio degli anni Novanta.

Come Montanelli, lasciò il «Corriere della Sera», in polemica con la svolta a sinistra voluta dall'allora direttore Piero Ottone. E sempre con Montanelli fondò «Il Giornale» l'anno successivo. Li divise il giudizio su Bettino Craxi, dal quale Enzo fu politicamente attratto e invece Indro non amava di certo. Bettiza sperimentò la vita parlamentare nel Partito liberale prima e in quello socialista poi, teorizzando il lib-lab, cioè l'incontro della cultura liberale con quella laburista. Al Gruppo della Lega Nord piace ricordarlo perché fu politicamente affascinato da Umberto Bossi e dalla Lega, a cui riconosceva una connotazione asburgica, quasi da impero austro-ungarico. Ed in una competizione elettorale dichiarò di averla votata.

La sua critica spietata al comunismo dell'Est, negli anni in cui il mito sovietico esercitava ancora un'attrattiva, lo rese bersaglio di molte critiche, salvo il fatto che poi la storia, come capita spesso, gli diede ragione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[COMPAGNA](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, in una trasmissione televisiva parecchi anni fa un giornalista chiese a Enzo Bettiza, a proposito di uno dei suoi libri, di questa nostalgia della civiltà dalmata che emanava dalle sue pagine: lei è slavo? Bettiza, con il graffiante fastidio della sua aristocrazia e, talora, del suo aristocraticismo gli rispose: guardi, non sono uomo di Nazioni, semmai, sono uomo di imperi.

Come uomo d'imperi, gli era rimasta, ed è presente nelle pagine che molti colleghi hanno citato di «Esilio», bellissimo libro di metà degli anni Novanta, una fortissima nostalgia della civiltà irrimediabilmente perduta. Quella civiltà era stata spazzata via dalla Jugoslavia. Francesco Cossiga disse una volta, con il pieno apprezzamento di Enzo Bettiza, che la Jugoslavia era un'invenzione della massoneria francese e italiana, fatta poi propria dal comunismo di Tito. Enzo Bettiza aveva recepito pienamente questo sentimento, che è qualcosa di più profondo di quello che si definisce meccanicamente l'anticomunismo dell'ex comunista. E poi, rispetto all'Italia, Bettiza aveva un'inconfondibile impronta veneta, cattolica, ma allo stesso tempo liberale, che gli veniva da un grande dalmata, Niccolò Tommaseo. Una vena di apertura e tolleranza, quasi da evocare il conte Piovene, uno scrittore italiano più vecchio di Bettiza, ma da egli molto amato.

In Bettiza sono nati romanzi appassionanti, che erano insieme pagine di impegno civile, come è tipico

della tradizione di Tommaseo e del cattolicesimo liberale. Pensate a D'Azeglio, a Nievo e ad Alessandro Manzoni. Era quindi in qualche modo prevedibile che Bettiza aderisse ad un invito che gli rivolse nel 1976 Giovanni Malagodi a Milano per diventare senatore del Partito liberale italiano.

Nel 1979 poi, sempre con i liberali, divenne parlamentare europeo. In Senato era stato collega di Leo Valiani, un italiano di Fiume, quanto Enzo legato alle memorie dell'impero. A Strasburgo gli capitò di diventare amico di Otto d'Asburgo che della nostra vicenda nazionale rispettava, ma non apprezzava, certo, la concezione rigidamente unitaria, possiamo dire mazziniana, della nazione.

L'esperienza di parlamentare europeo fu molto importante per Bettiza; capì come, quanto e perché l'Europa non fosse nazione e, soprattutto, non fosse riconducibile agli schemi e agli schematismi della Rivoluzione francese. L'Europa non poteva esistere al di fuori della concretezza dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Francia, della Germania e della Dalmazia. E quindi Bettiza fu certamente un europeista, ma fu un europeista che non concesse mai nulla alla retorica dell'eurocrazia, o come oggi si direbbe, al napoleonico macronismo di se stessi.

Negli ideali di Bettiza c'erano gli uomini di frontiera, Adenauer, De Gasperi, Schuman, e, del resto, il fatto che non solo come scrittore, ma come saggista, il suo scrittore italiano preferito fosse Guido Piovene dimostra quanto Bettiza sia stato un grande italiano e, proprio per questo, anche un grande europeo.

Nella comunità europea - diceva Piovene - l'Italia può conquistare un posto, come forse non ha mai avuto nel mondo dopo l'unità, però non deve degradarsi nel vitalismo grossolano, nel politicismo affannoso, nella sfiducia intellettuale. Sono vizi intellettuali e politici che Enzo Bettiza non ha mai avuto.

Il suo passaggio comunista era stato molto breve. Penso alla campagna elettorale del 1948 e, anche lì, c'è un suo bellissimo libro. Il libro di Bettiza sulle vicende del comunismo era quello di chi aveva indagato e ragionato sui tanti volti dell'impero del male, però aveva sempre cercato di farlo con la profondità di Ignazio Silone, senza le scorciatoie degli Eugenio Scalfari o degli Indro Montanelli. Da questo punto di vista, se il giornalismo italiano può collocargli qualcuno di simile, penserei a un Alberto Ronchey e, fuori d'Italia, ovviamente, ai già evocati Frane Barbieri e Raymond Aron, tutti collaboratori di giornali italiani attraverso Enzo Bettiza.

Quest'estate - mi pare a fine agosto - un suo vecchio amico, Claudio Magris, ha ricordato con affetto come per lui Bettiza fosse un ex comunista fattosi anticomunista, per evocare le figure degli angeli caduti e, quindi, dei demoni. Credo che le parole di Magris, seppur dettate da affetto e rispetto, non siano del tutto esatte, perché nelle pagine di Bettiza c'è un respiro diverso. Semmai - si pensi a «I fantasmi di Mosca», a «Il libro perduto» e alle stesse pagine de «La distrazione», che consentivano a Magris di evocare i demoni - ci sono i grandi romanzi di un grande scrittore, prima comunista e poi anticomunista, Arthur Koestler, amico del cuore di Leo Valiani, collega di Bettiza. E, allora, non si può con Magris dire che il limite di Bettiza sia stato quello di un anticomunismo che nulla vuole concedere alla celata umanità di tanti comunisti, capaci di morire, ma anche di vivere con grande dignità. Il rilievo di Magris è ingiusto, perché in Bettiza c'è sempre stata una grandissima umanità.

Si pensi al Sessantotto cecoslovacco, da lui descritto, analizzato e sofferto con la stessa profondità con cui Koestler aveva sofferto il Cinquantasei ungherese. L'eresia del Cinquantasei ungherese aveva avuto il suo maggior interprete anche in libri pubblicati in Italia dall'olivettiana Comunità in François Fejtö, quella del Sessantotto cecoslovacco probabilmente in Enzo Bettiza. E, comunque, erano libri in cui gli autori avevano cercato di capire e spiegare per ritrovare se stessi. Di qui, la nostra gratitudine per quello che ha significato nella nostra storia civile e intellettuale un personaggio come Enzo Bettiza. (*Applausi dal Gruppo FL Id-PL, PLI*).

**PRESIDENTE.** Mi unisco ai sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai parenti che hanno seguito i nostri lavori.

### **Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 17,29)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 14 dicembre.

Nella seduta di oggi avrà inizio la discussione del disegno di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento; gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 9 di domani mattina (orario di inizio della seduta). Le votazioni inizieranno nel pomeriggio.

La giornata di giovedì 7 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame dello schema di decreto legislativo concernente la determinazione dei collegi elettorali da parte della Commissione affari costituzionali.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sarà discussa la riforma del Regolamento, che si concluderà entro mercoledì 20 dicembre con le votazioni a maggioranza assoluta.

Il calendario prevede, inoltre, i seguenti provvedimenti, già approvati dalla Camera dei deputati: testimoni di giustizia; orfani di crimini domestici; prevenzione estremismo violento jihadista; cittadinanza e professioni sanitarie.

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 12, si terranno le votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate per l'elezione dei componenti dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

Nella stessa giornata di mercoledì 13, alle ore 16,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le comunicazioni sul Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017. Seguiranno le sole dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

La seduta di oggi si concluderà alle ore 19,30 per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare. Le rimanenti sedute previste dal calendario saranno uniche e si concluderanno alle ore 22, con possibilità della Presidenza di disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

### Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.

- Documento II, n. 38 - Riforma organica del Regolamento del Senato
- Disegno di legge n. 2740 - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2883 - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1324-B - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

### Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 14 dicembre 2017:

Martedì	5	dicembre	pom.	h. 16,30-19,30	- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9-22	



Gli emendamenti al disegno di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento) dovranno essere presentati entro le ore 9 di mercoledì 6 dicembre.

Martedì	12	dicembre	ant.	h. 11-22	- Eventuale seguito disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Mercoledì	13	"	"	h. 9,30-22	- Doc. II, n. 38 - Riforma organica del Regolamento del Senato ( <i>Votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i> ) - Disegno di legge n. 2740 - Protezione testimoni di giustizia ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) Disegno di legge n. 2883 - Prevenzione estremismo violento jihadista ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Seguito disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	14	"	"	h. 9,30-22	- Disegno di legge n. 1324-B - Professioni sanitarie ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) - Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria ( <i>Votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate</i> ) ( <b>Mercoledì, ore 12</b> ) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 ( <b>Mercoledì, ore 16.30</b> )

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2740 (Protezione testimoni di giustizia), n. 2719 e connessi (Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici) e n. 2883 (Prevenzione estremismo violento jihadista) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 7 dicembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1324-B (Professioni sanitarie) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Per le sedute uniche in calendario la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, non abbiamo mai nascosto in tutti questi mesi, né alle riunioni dei Capigruppo né certamente in Aula, le nostre priorità con l'approssimarsi della fine della legislatura.

Presidente, per questo motivo chiediamo di evitarci alcune ipocrisie che in questi ultimi giorni sono venute fuori. In particolare, chiediamo espressamente di inserire la discussione del disegno di legge sullo *ius soli* dopo l'esame del provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento perché questa è per noi una priorità. È un provvedimento già incardinato che stanno aspettando più 800.000 ragazzi e ragazze che sono italiani a tutti gli effetti. Presidente, chiediamo che il provvedimento venga trattato subito dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento perché abbiamo la necessità in questa fine di legislatura di portare a casa leggi di civiltà, che altrimenti

rischiano di non vedere più la luce. Per questo pensiamo che sia necessario fare uno sforzo in questo senso. Siete tutti distratti, ma faccio un appello a tutti coloro che hanno aderito allo sciopero della fame in tutti questi giorni per chiedere che finalmente sia approvato lo *ius soli*. Adesso si voterà la nostra proposta e, quindi, vi chiedo di poter dare il vostro voto per poter inserire il provvedimento assolutamente urgente e importante nel calendario, immediatamente dopo la conclusione dell'esame del provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Quando parlavo di ipocrisia, alludevo al fatto che il Presidente ha letto che c'è nel calendario, ma è praticamente all'ultimo posto. Ciò significa evidentemente che non si ha nessuna intenzione di farlo approvare. Realisticamente sarà così. Per questo motivo si sono illusi tanti ragazzi. Oggi ci stanno guardando coltivando una speranza. Diamogli finalmente, per la prima volta, in questa discussione sul calendario un segnale per poter inserire subito dopo il testamento biologico lo *ius soli*. Sarebbe davvero un modo per poter rispettare gli impegni che tanti si sono assunti. È un fatto morale, etico, oltre che un impegno parlamentare che in molti ci eravamo assunti. (*Applausi dai Gruppi Misto e Art. I-MDP*).

**ENDRIZZI (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ENDRIZZI (M5S)**. Signor Presidente, a me non risulta quanto da lei letto e cioè che, dopo i primi due punti inseriti all'ordine del giorno, sia stato approvato in Conferenza dei Capigruppo alcun altro provvedimento. Ci sono state proposte di inserire in coda diverse materie, ma nessuna di esse - e l'ho anche chiesto espressamente, per avere conferma - ha conseguito la maggioranza per essere ritenuta approvata.

Quindi, per quanto posso testimoniare di quell'incontro, abbiamo avuto la conferma che, contro il parere del Movimento 5 Stelle, giovedì non si lavorerà in Assemblea, perché i partiti sono interessati alla cucitura sartoriale dei collegi elettorali, poi l'8 dicembre è festa, il 9 è sabato e il 10 è domenica. Vuoi lavorare il lunedì, dopo un lungo ponte di libagioni? Non sia mai! Allora avremo a disposizione il 12 dicembre, ma il 13 già si terranno le votazioni per l'elezione dei giudici e poi il presidente Gentiloni verrà a rendere le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Rimarrà il 14 dicembre e poi? Poi finisce lì, perché il 19 dicembre, anche questo contro il parere del Movimento 5 Stelle, si dovrà inserire l'esame della riforma del Regolamento del Senato, con voto a data certa previsto per il 20 dicembre, senza alcuna garanzia di concludere i lavori su un provvedimento richiesto da milioni di italiani. La stragrande maggioranza degli italiani, infatti, chiede di dare dignità alle persone giunte al termine della loro vita: lo chiedono i vostri elettori e anche gli elettori di centrodestra, malgrado si voglia coprire questa realtà. È una richiesta assolutamente trasversale, perché non ha ideologia. Se vogliamo, oltre a tutte queste persone, lo chiede anche il Pontefice, che si è espresso in maniera molto chiara sulla necessità di far terminare la pratica dell'accanimento terapeutico in questo Paese. Siamo agli ultimi posti per ciò che concerne le garanzie alle persone che si trovano in questa condizione.

Ci troviamo nella situazione in cui dovremmo garantire di non compiere un peccato di omissione - sul piano morale, ma anche sul piano politico - mettendo a repentaglio l'approvazione di questa normativa. Dunque, la proposta del Movimento 5 Stelle è che giovedì 7 dicembre si lavori, perché anche se è *Sant'Ambrogio* - mi scusino i cittadini se lo pronuncio male - tanti milanesi quel giorno lavorano e anche quelli che in maniera sacrosanta fanno festa, si aspettano che noi facciamo il nostro dovere, perché qui non siamo a Milano. Si aspettano anche che, forse, prima del Regolamento del Senato, si inserisca in calendario un'altra misura, annunciata dal Partito Democratico e dal suo segretario, che in giro con il treno proponeva di abolire la vergogna dei vitalizi.

La proposta di legge in materia porta il nome di un deputato del PD: Richetti. Alla Camera dei deputati c'è stata una votazione pressoché unanime, ma oggi ci tiriamo indietro di fronte a qualcosa che è stato promesso ai cittadini e che rischia di essere scippato. Lo ribadisco: che si lavori il 7 e l'11 dicembre e, dopo la conclusione del provvedimento sul biotestamento, si inserisca l'esame del disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi. Questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**GUERRA** (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GUERRA** (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, come Gruppo Articolo 1-MDP accogliamo con soddisfazione il fatto che si sia deciso di calendarizzare, come primo provvedimento, il disegno di legge sul testamento biologico, perché riteniamo si tratti assolutamente di un provvedimento dovuto, troppo a lungo atteso e che risponde alla sofferenza di persone e di famiglie: è quindi importantissimo che ci sia l'impegno a sottoporlo al vaglio dell'Assemblea e - mi auguro - ad una celere approvazione senza modifiche rispetto al testo della Camera dei deputati.

Allo stesso tempo, siamo rimasti molto delusi dal fatto che un provvedimento importante sia stato utilizzato come merce di scambio per rimandarne un altro, quello del diritto di cittadinanza, altrettanto rilevante e rispetto al quale si erano create giuste e meritate aspettative, prendendo impegni pubblici nei confronti di 800.000 ragazzi e delle loro famiglie. Credo sia veramente una violenza quella che si sta operando nei confronti delle attese di queste persone. Avere calendarizzato quello che chiamiamo impropriamente *ius soli*, il diritto di cittadinanza, come ultimo punto suona come una beffa e, se si conferma questo calendario, significa che non avremo nessuna possibilità di portarlo alla discussione di quest'Assemblea.

Ricordo che, tra tutti i provvedimenti elencati, quello è l'unico che era stato incardinato, avendo già iniziato il suo *iter* in questa Assemblea. Quindi, non c'è una ragione, se non una ragione politica, per averlo spostato; una ragione politica che - devo dirlo - investe la maggioranza. È un problema davvero molto serio quando si viene meno agli impegni presi in questo modo.

Per questo ci associamo alla richiesta, già avanzata dalla capogruppo di Sinistra Italiana, Loredana De Petris, di riportare lo *ius soli* alla discussione di quest'Assemblea subito dopo il testamento biologico.

Approvare quel disegno di legge è fondamentale, anche per evitare che si continui nel Paese a confondere tematiche che niente hanno in comune: da una parte, il tema giustissimo, serissimo - del quale dobbiamo occuparci con molta più continuità di quanto stiamo facendo - dei profughi che arrivano nel nostro Paese, a cui dobbiamo dare accoglienza; dall'altra, i 5 milioni di persone straniere, in particolare 3,5 milioni di extracomunitari, che risiedono stabilmente nel nostro Paese da anni: hanno formato qui le loro famiglie, hanno deciso di restare, e i loro figli non hanno altra patria che questa e chiedono con forza che questa patria li riconosca. Credo che questo tema sia troppo importante e interroghi la coscienza di tutti noi, e che sia giusto che questa Assemblea si pronunci, pur nella libertà delle diverse posizioni. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*).

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, rispetto al calendario che lei ha letto vorrei fare soltanto un piccolo passo indietro. Questo non per la mia propensione naturale a cercare di fare la storia, ma noi ci siamo riuniti in Capigruppo soltanto giovedì scorso e avevamo concordato di iniziare a discutere oggi del Regolamento del Senato.

Signor Presidente, su sua sollecitazione, abbiamo tutti convenuto di dare un termine agli emendamenti estremamente ristretto, per consentire oggi di poter iniziare una proficua discussione. Abbiamo presentato gli emendamenti circa ventiquattro ore dopo che la Capigruppo è terminata. Stamattina ci siamo trovati di fronte a una novità.

Comprendo che questa non è stata la sua volontà, e gliene do atto, ma improvvisamente ci siamo trovati di fronte ad un calendario cambiato e alla discussione su un tema, il testamento biologico, che - lei mi consentirà di dire - è incredibilmente sensibile e complicato e pone problemi di ogni tipo.

Questa discussione si dovrebbe svolgere all'interno di uno spazio vincolato perché il Senato ha una sola possibilità: approvare il provvedimento esattamente come è stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Qualsiasi altra ipotesi, evidentemente, renderebbe il voto del Senato inutile.

Signor Presidente, lo dico anche ai colleghi, a cominciare dai colleghi del Movimento 5 Stelle: non possiamo fare finta di non sapere che siamo a fine legislatura e abbiamo solo poche settimane di lavoro davanti a noi. Quindi, in questa situazione, le cose si possono fare solo in due modi. Il primo è

di considerare questo come uno spazio a disposizione della collaborazione di tutti, perché quei provvedimenti che sono stati già discussi dalle Commissioni, molti dei quali hanno avuto il parere unanime dei Gruppi dell'emiciclo, siano condotti in porto, privilegiando così la legislatura, il parlamentarismo e le sue regole. C'è poi un altro modo, finalizzato a privilegiare il fatto che stiamo entrando in campagna elettorale e allora, in questo caso, si può anche dire che il testamento biologico lo ha voluto il Papa, perché questo è quanto abbiamo sentito ed è quindi evidente che questo provvedimento sarà piegato a logiche elettoralistiche.

Ora, signor Presidente, credo di dire una cosa di assoluto buonsenso affermando che, se si procede nel primo modo, è possibile chiedere la collaborazione di tutti e utilizzare tutto il tempo a disposizione affinché quanto abbiamo fatto insieme possa arrivare a un risultato. Se invece si procede nel secondo modo, intendendo questo tempo come una precampagna elettorale, è legittimo che le forze della maggioranza lo facciano - lo comprendo, non è la prima volta - ma direi loro anche di farsi ammaestrare dalla storia, perché altre volte i risultati che il Paese ha ottenuto per questo modo di procedere non sono stati, per così dire, i migliori. Vorrei sommessamente ricordare l'esempio della riforma del Titolo V della Costituzione, approvata negli ultimi giorni di legislatura per fare un pezzo di campagna elettorale brandendo la bandiera del federalismo. Oggi quella riforma è senza padri e senza madri, non si sa chi l'abbia votata e tutti quanti piangono lacrime di cocodrillo. Sarebbe troppo facile prevedere lo stesso quadro per quanto riguarda il testamento biologico. Se però si vuole procedere in questo modo, se si vuole dire che questa legge è voluta da Sua Santità, Papa Francesco, se si vogliono fare forzature di questo tipo, signor Presidente, è impossibile chiedere la collaborazione dell'opposizione. È allora evidente che l'opposizione farà di tutto perché questo spazio di campagna elettorale anticipato sia il più compresso possibile, è nell'ordine delle cose, direi che risponde a delle leggi di natura umana, oltre che di logica politica.

Pertanto, visto che ci avviciniamo alle feste, se si vuole trattare l'opposizione in quest'Aula come capponi, non si può chiedere di anticipare il Natale. Da qui l'invito, signor Presidente, ad invertire la logica: piuttosto che fare una battaglia interna ai ranghi dell'attuale maggioranza allargata alla sinistra, tra *ius soli* e testamento biologico, si applichi un'altra logica che rispetti di più questo Parlamento e la verità delle cose. Pertanto, si mettano innanzitutto all'ordine del giorno i provvedimenti condivisi, già approvati dalle Commissioni, e in questo caso le opposizioni collaboreranno, lavorando anche il venerdì e il lunedì, perché evidentemente avremo fatto qualcosa per il Paese e non qualcosa in virtù di una campagna elettorale che comunque inizierà, ma è inutile cercare di farla iniziare anzitempo. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ha una richiesta specifica di modifica del calendario o solo generica?

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, la mia richiesta è di iniziare dal Regolamento e comunque da tutti quei provvedimenti condivisi che lei stesso ha messo nella proposta che ci ha fatto subito dopo lo *ius soli*.

PRESIDENTE. Quindi lei chiede l'inversione dell'ordine.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Esattamente.

[\\*MARINELLO](#) *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, qui ho sentito tante parole; ho sentito parlare di leggi di civiltà; ho sentito parlare di ipocrisia. La verità è una e una sola ed è la vera grande ipocrisia: si stanno utilizzando argomenti e leggi assolutamente divisive che non servono né al Paese né soprattutto al momento che stiamo vivendo, cioè quello di fine legislatura.

Signor Presidente, per andare brevemente al mio pensiero, a mio avviso bisogna andare a cercare quei provvedimenti già maturi, già elaborati nelle Commissioni di merito e che, a mio avviso, servono al Paese. Ne citerò alcuni. *In primis* vi sono dei provvedimenti presentati dallo stesso Governo: mi riferisco al disegno di legge n. 2728 recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate,

per la rimodulazione del modello professionale in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione». Questo è l'esempio di un provvedimento di legge sul quale si può discutere. È un provvedimento assolutamente condiviso che guarda l'interesse del Paese e della Nazione, e che va verso la riorganizzazione utile e moderna delle Forze armate. Tra l'altro, è un provvedimento che reca una serie di misure non solo economiche, ma anche normative, attese da centinaia di migliaia di italiani che svolgono il loro lavoro giorno dopo giorno servendo il Paese.

Voglio citare anche un altro provvedimento, l'Atto Senato 2864, anch'esso un provvedimento presentato dal Governo, che reca «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Anche questo è un provvedimento assolutamente atteso in un Paese che, da questo punto di vista, è caratterizzato da una legislazione vigente antiquata e obsoleta.

Voglio citare un altro provvedimento, che guarda invece alle tematiche ambientali: l'Atto Senato 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e la disciplina del marchio italiano di qualità ecologica». Questo è un provvedimento assolutamente condiviso, che reca l'interesse di tutti i Gruppi parlamentari e che pone il nostro Paese all'avanguardia nei confronti degli altri Paesi europei, perché norme di questo genere esistono soltanto in pochissimi Paesi e in particolare nel Nord America. È un provvedimento di grande civiltà perché mira alla tutela del mare e soprattutto del mar Mediterraneo.

In ultimo, cito l'Atto Senato 2323, che reca «Deleghe al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura», già concluso dal 19 ottobre, quindi da allora in stato di relazione. Tale provvedimento è atteso non soltanto da ampi settori dell'imprenditoria, ma soprattutto da migliaia di enti locali che oggi versano in grave stato di difficoltà, perché non riescono a risolvere il problema dell'utilizzo dei fanghi di depurazione. Si tratta quindi di un provvedimento di assoluta utilità per il Paese.

Per concludere, non è nemmeno da sottovalutare la proposta del senatore Quagliariello di ritornare a trattare, così come stabilito, l'argomento del Regolamento del Senato, perché è un argomento principe. Non è un argomento formale, ma sostanziale, perché cercare di efficientare il nostro Regolamento metterà sicuramente in migliori condizioni quest'Assemblea nella prossima legislatura. È argomento di vitale importanza per la democrazia e non può essere contenuto nell'arco di poche ore di discussione, al massimo in una giornata di approfondimento fino alla votazione finale con addirittura il contingentamento dei tempi. È un tema che va assolutamente dibattuto nei tempi e nei modi opportuni. Signor Presidente, queste mie argomentazioni ci riconducono a quello che ho detto in premessa del mio intervento. La vera grande ipocrisia è che qui ci sono parlamentari e forze politiche che vogliono utilizzare, in maniera inappropriata e inopportuna, argomenti importanti e delicati che necessitano di approfondimenti, quali il fine vita, il testamento biologico e la tematica dello *ius soli*, come vessillo per l'imminente campagna elettorale.

Questa non è la maniera seria di portare avanti le questioni, soprattutto di un Paese civile. Allora utilizziamo in maniera utile e appropriata queste ultime settimane di legislatura. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

**BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BIANCONI** (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, normalmente in un finale di legislatura possibilmente ordinato - come piace ricordare a lei - i provvedimenti meno divisivi dovrebbero essere "apparecchiati" per un rapida approvazione; non solo quelli meno divisivi, ma soprattutto quelli il cui *iter* è stato concluso nelle Commissioni competenti e che potrebbero diventare leggi dello Stato.

Signor Presidente, noi abbiamo due richieste da formulare: ovviamente mi sono trovata in minoranza alla Capigruppo sulla tempistica del testamento biologico, delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ma sono qui a chiederle indulgenza nei tempi, perché le disposizioni anticipate di trattamento sono state trattate solo ed esclusivamente dalla Camera dei deputati. È vero che in queste Aule sono arrivati molti provvedimenti simili, ma mai il Senato li ha licenziati. Il testo attuale ci proviene quindi

dalla Camera e dai *rumors* che circolano in quest'Aula ci pare di capire che sarà blindato.

Non voglio ora entrare nel merito, ovviamente, ma questo disegno di legge avrebbe assolutamente bisogno di qualche modifica di sostanza per divenire una legge applicabile; non dico una buona legge, ma una legge applicabile. Pertanto, visto che la maggioranza dei Capigruppo le ha richiesto in maniera perentoria di inserire il disegno di legge all'ordine del giorno partendo da oggi, le chiedo indulgenza sui tempi, affinché tutti noi possiamo con contezza entrare nel merito e fare battaglie non ostruzionistiche, ma serie e profonde, per creare la massima condivisione in quest'Assemblea.

La proposta di modifica del calendario che vorrei avanzare è invece nel senso di anteporre il disegno di legge sul riordino delle professioni sanitarie allo *ius soli*. Signor Presidente, sono vent'anni che due milioni di professionisti attendono il riordino delle loro professioni. Sono vent'anni che arriviamo quasi alla scadenza e il riordino non viene mai approvato. È una legge assolutamente importante, non soltanto per i professionisti, ma per tutti noi, perché significa combattere l'illegalità e mettere al centro il paziente e la professionalità del professionista all'interno di albi riconosciuti e anche gestibili.

Quindi, Presidente, la lettura del Senato è veramente agli sgoccioli in Commissione e il provvedimento è pronto per essere trattato in Aula. Chiedo pertanto - questa è la mia proposta di modifica - che sia anticipato l'esame del disegno di legge di riordino delle professioni sanitarie allo *ius soli*. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

**SACCONI** (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SACCONI** (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, sarò costretto ad avanzare una proposta provocatoria, analogamente a quella che lei ha rivolto a questa Assemblea: lei ha proposto l'esame di provvedimenti fortemente divisivi che non sono stati adeguatamente processati in seno alle Commissioni competenti, provvedimenti che dividono una Nazione già fragile per i tanti fenomeni di disgregazione che l'hanno progressivamente indebolita. Soprattutto il provvedimento in questione, che arriva all'Aula per il suo secondo esame - come dicevo senza un approfondimento da parte della Commissione di merito dei singoli emendamenti, soprattutto di quelli che presentano il carattere più sostanziale, di cui parlava poco fa la collega Bianconi - dovrebbe essere esaminato in Aula già da domani, come lei vorrebbe con la conseguenza di creare legittimi motivi di divisione in quest'Assemblea perché forti sono i motivi di divisione fuori di qui. Non stiamo parlando di una legge dedicata a contenere l'accanimento terapeutico; questa legge non c'entra nulla con l'accanimento terapeutico, ma è dedicata, piuttosto, all'eutanasia passiva od omissiva, che si produce quando si tolgono cibo e acqua a una persona che potrebbe altrimenti, seppure in condizioni di grave disabilità, vivere a lungo. Questa legge rifiuta di riconoscere il ruolo del medico, cui dovrebbe spettare, in scienza e coscienza, l'ultima parola. Questa legge mette in discussione perfino la condizione dei minori. (*Commenti dal Gruppo PD*).

**CIRINNÀ** (*PD*). Deve parlare sul calendario!

**SACCONI** (*AP-CpE-NCD*). Parlo e chiedo silenzio! (*Vivaci commenti delle senatrici Cardinali e Cirinnà*).

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, la prego, l'ordine dell'Aula spetta a me. Continui il suo intervento e faccia la proposta di modifica del calendario; nel merito ci entriamo poi.

**SACCONI** (*AP-CpE-NCD*). Faccio una proposta non a caso altrettanto provocatoria: le chiedo di anteporre all'esame del provvedimento che lei ha proposto per primo quello relativo alla regolazione del diritto di sciopero nel trasporto pubblico, sul quale più volte il Governo si è impegnato, con dichiarazioni roboanti del segretario del Partito Democratico e del Ministro dei trasporti, il quale, anzi, si è interrogato sulla ragione per cui il Parlamento non avrebbe ancora provveduto. Peccato che io, da relatore, da mesi assisto all'ostruzionismo del Partito Democratico e soprattutto del Governo. È stato consegnato dal relatore al suo correlatore un testo da mesi e un precedente testo da oltre un anno, eppure non ho avuto neanche la dignità di un diniego, di un'opinione espressamente contraria. Capirei bene se quest'Assemblea mi dicesse che questo provvedimento non è maturo perché ritenuto divisivo qui dentro e fuori di qui. Rispetto a uno dei principi fondanti di questa Nazione, che riguarda il diritto alla vita, il valore della vita e il principio della tutela di qualunque vita, in qualunque condizione di

fragilità essa si trovi, di fronte a un tema così divisivo lei invece ci propone di procedere e di andare avanti, probabilmente con strumenti di compressione del libero dibattito parlamentare. Ebbene, fino all'ultimo minuto e all'ultimo secondo troverà in me e in molti colleghi un'opposizione ferma, utilizzando tutti gli strumenti del Regolamento. E lei sarà costretto, se vorrà l'approvazione di questo disegno di legge, ad abusare del suo potere, altrimenti esso non passerà, perché non corrisponde alla maggioranza dei sentimenti di questa Nazione. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Sacconi, moderi queste forme minacciose di intervento: io dovrei abusare del mio potere? Le faccio innanzitutto presente che non ho proposto io il provvedimento, ma la Conferenza dei Capigruppo, quindi coloro che rappresentano i Gruppi: l'ha proposto la maggioranza, non è una mia proposta.

In secondo luogo, useremo tutti gli strumenti che il Regolamento consente per far sì che venga rispettata la maggioranza e che anche la minoranza possa parlare ed esprimere i suoi motivi di opposizione.

**CENTINAIO (LN-Aut).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CENTINAIO (LN-Aut).** Signor Presidente, io non entrerò nel merito dei contenuti e delle motivazioni di una disposizione anziché dell'altra; chiediamo semplicemente e molto velocemente che venga rispettato l'accordo che era stato fatto la scorsa settimana durante la Conferenza dei Capigruppo, quando - per chi non lo sapesse - si era presa una decisione a larghissima maggioranza; forse era stato fatto a livello informale, ma si era arrivati a un accordo per cui questa settimana si sarebbe trattata la riforma del Regolamento del Senato e la prossima si sarebbe parlato delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). I Gruppi parlamentari, compreso il nostro, si sono organizzati per poter affrontare questo percorso d'Assemblea, ma oggi in Conferenza dei Capigruppo ci siamo trovati in una situazione per cui c'era chi giocava a chi era più intransigente rispetto agli altri. Questo atteggiamento non ci è piaciuto più di tanto, signor Presidente, lo diciamo con estrema chiarezza e sincerità, anche perché quando ci si organizza, quando si lavora e si prendono degli accordi anche tra gentiluomini, secondo noi questi devono essere rispettati. Il fatto che oggi si decida tutto un altro calendario, si stravolga l'accordo della scorsa settimana e si obblighino i Gruppi parlamentari a fare delle rincorse non indifferenti ci lascia molto perplessi. Pertanto la nostra proposta è quella di invertire l'ordine del giorno, iniziando con la riforma organica del Regolamento del Senato, e di trattare le disposizioni anticipate di trattamento la settimana prossima.

L'ulteriore proposta, che presentiamo all'Assemblea dopo averla rappresentata in Conferenza dei Capigruppo, è l'inserimento del provvedimento sull'esclusione del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, un provvedimento che arriva dalla Camera dei deputati dove, su proposta dell'onorevole Molteni, ha riscosso un grandissimo consenso. Ne chiediamo la calendarizzazione oppure che venga trattato in sede deliberante in Commissione. È un provvedimento richiesto sia dagli operatori del settore, ma anche dall'opinione pubblica, vista l'importanza di quello che era stato votato.

Sull'argomento e sulle DAT avremo eventualmente tempo di parlare. Sono contento che non sia passata la sua idea di calendario, che al primo punto doveva contenere lo *ius soli*, che spero l'Assemblea confermi rimarrà all'ultimo posto del calendario dei lavori, in modo da trattarlo il giorno del mai. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Centinaio, la ringrazio per avermi attribuito questa idea.

Per quanto riguarda l'esame in sede deliberante, se lo richiede la Commissione io sono sempre propenso a dare l'autorizzazione, naturalmente con il parere favorevole del Governo. Pertanto, per il provvedimento cui alludeva sul rito abbreviato, già approvato dalla Camera, se c'è questa richiesta sarà senz'altro accolta.

**ROMANI Paolo (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROMANI Paolo (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, vedo che ci stiamo sperimentando da qualche giorno, ma stamattina abbiamo raggiunto l'apice, nel gioco dell'oca sulla fine della legislatura. Io

pensavo che queste caselle, che in sequenza rappresentano il gioco dell'oca e che definiscono il giorno in cui il Parlamento dovrebbe essere sciolto, fossero esclusiva pertinenza della Presidenza della Repubblica, invece vedo che facciamo dei calcoli molto precisi su quando possa finire la nostra legislatura, tanto che questa mattina abbiamo addirittura fatto un percorso a ritroso, per capire cosa fosse possibile approvare nelle due settimane e mezzo che sembrano esserci fino alla conclusione di questa tormentata legislatura.

Dico questo perché l'efficienza lombarda citata dal presidente Endrizzi nel suo intervento (tra l'altro la pronuncia esatta da milanese è *Sant'Ambrös*, con *l'Umlaut*) non sembra appartenere al Movimento 5 Stelle, perché il loro rappresentante, l'avvocato Buccarella, non è stato minimamente efficiente nella discussione di un provvedimento che invece tutti avevamo condiviso, tant'è che è stato votato addirittura all'unanimità in Giunta per il Regolamento; mi riferisco alla modifica del Regolamento del Senato. Mi sembrava che in queste modifiche, con l'apporto di tutti i Gruppi, fossero contenute importantissime proposte che andavano verso il maggior efficientamento dei lavori parlamentari. Non essendo riuscita la riforma costituzionale per una unica Assemblea legislativa, ovviamente si cercava - e tutti insieme abbiamo condiviso questo tentativo - di riuscire a rendere più efficiente l'Assemblea del Senato con una riforma del Regolamento.

Ma il senatore Buccarella non era delegato a decidere. Egli ha preso atto dei 78 emendamenti (mi pare tanti fossero) e su questi si è riservato la possibilità di decidere perché doveva interpellare il proprio Gruppo. Abbiamo capito il giochino, signor Presidente. Ella ha cercato di convincere inutilmente il Movimento 5 Stelle a calendarizzare per oggi alle 16,30 la modifica del Regolamento del Senato. Ovviamente, il Movimento 5 Stelle - l'unico - si è rifiutato di aderire alla sua proposta e, infatti, oggi abbiamo trovato all'ordine del giorno il provvedimento sul cosiddetto fine vita, abbiamo trovato il testamento biologico. (*Commenti del senatore Endrizzi*). Abbiamo trovato anche l'impossibilità, e questo mi spiace molto, senatore Endrizzi, di interpretare questo provvedimento come un provvedimento che tocca la sensibilità delle coscienze. Esso, infatti, si sta trasformando in un provvedimento ideologico: si sta scollando la vecchia maggioranza (e gli interventi dei rappresentanti di Alternativa Popolare mi sembrano particolarmente significativi) e si sta incollando o collaudando una nuova maggioranza, che va da Articolo 1-MDP - che ha anche un grande nuovo *leader* - fino al Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda l'inserimento di questo provvedimento.

Peccato, perché oggi ho chiesto e con difficoltà ho ottenuto, e ringrazio gli altri Capigruppo di avercelo concesso, la possibilità, per quanto ci riguarda, di approfondire il ragionamento. Noi vogliamo dare un contributo anche su questo provvedimento. Le ricordo che alla Camera abbiamo votato contro; le ricordo che è un provvedimento controverso e che è un provvedimento che riguarda le coscienze e le famiglie, le nostre famiglie, le persone che ci sono più vicine. Quindi, non possiamo liquidare questo provvedimento come fosse una bandiera ideologica di uno schieramento politico. Ci dispiace, quindi, essere arrivati oggi a una discussione affrettata senza i necessari approfondimenti.

Certo, qualcuno dirà che l'abbiamo tanto approfondito in Commissione, che i tanti emendamenti non ci hanno consentito di arrivare con il relatore in Aula; ma tant'è: ci aspettavamo, e non eravamo contrari, che ci si potesse arrivare in un'Aula più pronta e più sensibile a sentire più le coscienze che le bandiere ideologiche.

Io penso che, a questo punto, noi daremo il nostro contributo. Fra un'ora circa il nostro Gruppo si assenterà dall'Aula e mi auguro che non vi saranno interventi particolarmente importanti in quella mezz'ora in cui noi ci riuniremo e l'Aula, invece, continuerà a parlare. Domattina i nostri rappresentanti, in base all'approfondimento che faremo questa sera, sicuramente interverranno in Aula, ciascuno secondo la propria sensibilità.

Io le chiedo solamente una cosa in conclusione di questo intervento, signor Presidente. Visto che sappiamo tutti, a questo punto, quando finirà questa legislatura, mi ricollego qui a quanto diceva il senatore Quagliariello: forse sarebbe stato più opportuno utilizzare meglio questo scorcio di legislatura per approvare quei provvedimenti (e ce ne sono molti) largamente condivisi. Forse un atteggiamento più virtuoso e meno ideologico ci avrebbe consentito di chiudere, di fare i compiti che ci aspettavano e



che avevamo già fatto nelle Commissioni. Purtroppo, invece, oggi siamo costretti a esaminare un provvedimento, lo ribadisco, controverso. Non si possono portare a conclusione dei provvedimenti, e ce ne sono molti, che avrebbero potuto rappresentare quel *plus*: e faccio questo auspicio anche per il Regolamento del Senato. Io mi auguro, signor Presidente, che lei voglia chiudere la sua Presidenza con un atto positivo, che dia un contributo alla prossima legislatura e al prossimo Presidente, per fare in modo che il lavoro in quest'Assemblea sia più efficiente e migliore. Quindi, alla fine - per rispondere alla domanda che lei sempre ci fa «qual è il cambiamento?» - per questo, le chiedo di invertire l'ordine del giorno e di mettere immediatamente all'ordine del giorno la modifica del Regolamento. Domani si riunisce la Giunta per il Regolamento. Quindi, probabilmente, i lavori dell'Assemblea per oggi sono sostanzialmente conclusi. Domani, come dicevo, si terrà la Giunta per il Regolamento e, pertanto, io chiedo di invertire l'ordine del giorno riportandolo a come era all'inizio: prima l'esame della riforma del Regolamento e poi il provvedimento sul testamento biologico. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*

**PRESIDENTE.** Senatore Romani, la voglio avvisare del fatto che domani la seduta della Giunta per il Regolamento è stata sconvocata.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Molto male, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su richiesta concorde dei membri della Giunta è stato chiesto un ulteriore tempo per approfondire gli emendamenti che sono stati già presentati. Infatti nello *speech* sul calendario la ripresa dei lavori d'Aula non è più riportata dopo la fine dei lavori della Giunta ma nel pomeriggio.

**GIOVANARDI** *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, mi associo alle richieste di inversione dell'ordine del giorno presentate da altri colleghi per quanto riguarda il provvedimento che dovremmo cominciare a trattare, su cui non entro nel merito. Lei stamattina, giustamente e legittimamente, ha ricevuto una serie di associazioni, come si può leggere anche su Internet, la cui ragione sociale fa riferimento all'introduzione dell'eutanasia in Italia. Queste associazioni sono tutte schierate in difesa del disegno di legge in questione, che evidentemente soddisfa pienamente le loro esigenze, ma che non riguarda affatto quello di cui avevamo parlato per una legislatura. Si parla di eutanasia, un tema assolutamente divisivo, che avrebbe dovuto essere trattato in maniera diversa. La cosa grave è però non soltanto che viene avanti un disegno di legge che consente l'eutanasia passiva, come dimostreremo e come i medici stanno dicendo in tutte le sedi in cui possono esprimere la loro opinione, ma è che per fare questo provvedimento non verrà approvato - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Movimento 5 Stelle, usando magari anche il loro linguaggio - il provvedimento sui testimoni di giustizia. Tale provvedimento infatti è a grandissimo rischio e, se dovessi parlare come parlano loro, questa sera la mafia, la 'ndrangheta e la camorra festeggeranno perché esso non tutela i pentiti, ma i testimoni di giustizia, quelli che mettono a rischio la loro vita per scelte di legalità e dal punto di vista economico e della tutela rischiano la vita loro e delle loro famiglie. Questo provvedimento, messo in coda rischia di saltare in questa legislatura. Ce ne sono però altri che suggerisco, che sono stati già oggetto di discussione in Commissione giustizia, sono stati emendati e sui quali si è trovato un punto d'accordo. Mi riferisco al provvedimento sulla tutela dei beni culturali; un problema non solo di tipo artistico. Ricordo che è venuto anche il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a spiegare che le nuove norme permettono di combattere il traffico di opere internazionali che finanziano il terrorismo, affermando che hanno assolutamente bisogno di questo provvedimento per contrastare il terrorismo internazionale. Se dovessi ragionare come i colleghi del Movimento 5 Stelle, dovrei allora dire che questa sera i terroristi brindano perché il Senato non farà in tempo ad approvare questo provvedimento che, per una piccola modifica, dovrà tornare alla Camera. Considerato che non ha trovato accoglienza nemmeno nell'ordine del giorno, appare evidente che tutto il lavoro svolto su quel piano verrà buttato via. Propongo invece di inserirlo.

Vi è poi il provvedimento sul risarcimento del danno non patrimoniale; altro provvedimento su cui c'è l'unanimità in Commissione giustizia, ma che, anche in questo caso, deve tornare alla Camera anche

per un piccolo aggiustamento.

Signori, se allora siamo in campagna elettorale qualcuno risponderà dei regali fatti alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, qualcuno spiegherà perché essendo questi provvedimenti pronti, non sono stati nemmeno messi all'ordine del giorno, per far passare invece quelli divisivi, controversi e scritti male. Tutta l'Italia, giustamente, si è indignata perché in Inghilterra un magistrato ha deciso, contro la volontà dei genitori, che un bimbo dovesse morire; esattamente quello che c'è scritto in questo provvedimento. In caso di contrasto infatti tra la famiglia, il medico e il minore, è il magistrato che decide se una persona deve vivere o no. Così è scritto nel provvedimento. Cose che appassionano, che hanno mobilitato l'opinione pubblica mondiale e che ci troviamo ad inserire surrettiziamente.

Chiedo allora di portare avanti il provvedimento sui testimoni di giustizia per evitare che decada; di portare avanti quello sulla tutela dei beni culturali e del risarcimento non patrimoniale e, se volete, anche quello sul femminicidio o crimine domestico. So che quest'ultimo non riguarda né il femminicidio né il crimine domestico ma con gli emendamenti può essere migliorato e anche quello può dare una risposta a mobilitazioni popolari delle istituzioni. Negli ultimi dieci giorni non si è parlato d'altro che del femminicidio, del bisogno di intervenire e della necessità di trovare fondi. Adesso, con questa scelta della Conferenza dei capigruppo, rischiamo che anche quel provvedimento non vada in porto. Mi sembra veramente che qualcuno stia facendo il rovescio di quello che anche il Presidente del Consiglio ha detto: una legislatura che in cinque, sei, sette o otto giorni al massimo chiuda ordinatamente i suoi lavori, portando a casa il lavoro già elaborato e che trovi il consenso di tutti. Ci mettiamo invece sul piano della divisione. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

**BARANI (ALA).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI (ALA).** Signor Presidente, il nostro Gruppo ha grosso modo convenuto sul calendario dei lavori di cui lei ha dato lettura, con due variabili. Su mia richiesta, è stato inserito nel calendario dei lavori il cosiddetto disegno di legge Lorenzin, riguardante le professioni sanitarie, che è stato messo in coda. Ho sentito poco fa la collega Laura Bianconi chiederle di anticipare il provvedimento sullo *ius soli*. Io, anziché farle questa richiesta, le chiedo una data certa per la sua approvazione. Infatti, le ricordo l'*iter* del provvedimento, che è stato qui in Senato e poi è andato alla Camera dei deputati, che ce l'ha rimandato. Questa data potrebbe essere fissata per il 22 o 23 dicembre.

Ovviamente i membri del mio Gruppo hanno libertà di coscienza, ma il sottoscritto voterà convintamente. Alcuni colleghi hanno citato Sua Santità, Papa Bergoglio, il quale è intervenuto su questo argomento, dando una sua interpretazione che non è proprio uguale a quella strumentale che alcuni colleghi hanno voluto intendere e sottendere in quest'Aula. Signor Presidente, io sono a ricordarle che abbiamo un'altra autorità cui io, ovviamente da senatore, mi riconosco maggiormente: mi riferisco al Presidente della Repubblica, il quale ha chiesto a lei e alla Presidente della Camera di procedere all'elezione del giudice mancante della Corte costituzionale. Si tratta di un nostro dovere, anche perché mancano un paio di giudici a quel *plenum* e la Corte costituzionale non ha quindi l'autorevolezza derivante dalla sua completezza. Visto che proprio mercoledì 13, alle ore 12, il Senato procederà ad alcune nomine, come anche farà la Camera nella stessa giornata, le chiedo di valutare la possibilità che il Parlamento si riunisca in seduta comune alle ore 14 per procedere alla nomina del giudice costituzionale, che è mancante da diversi mesi (forse, più di un anno).

Queste sono le considerazioni che ho fatto ad alta voce a nome del mio Gruppo. Desidero terminare ricordando che, con riferimento alla modifica del Regolamento, il nostro Gruppo non ha avuto la possibilità di partecipare alla riunione ristretta, né di essere presente nella Giunta per il Regolamento. Mi sento dire che ci sono dei senatori che vi partecipano, i quali non sono però autorizzati a prendere decisioni, in quanto devono poi sentire il proprio Gruppo. Insomma, ci sono un secondo e terzo livello, mentre a noi manca addirittura il primo. Ciò nonostante, ribadisco che le nostre priorità sono quelle della convocazione in seduta comune del Parlamento, nonché di avere una data certa per l'approvazione del cosiddetto disegno di legge Lorenzin sugli albi professionali.

**PRESIDENTE.** Senatore Barani, le ricordo che la votazione per l'elezione del giudice costituzionale non si può deliberare in questa sede, perché deve avvenire in Parlamento in seduta comune. Quindi, se non c'è l'accordo, non possiamo assolutamente mettere in votazione oggi la sua richiesta.

**ENDRIZZI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Senatore Endrizzi, lei è già intervenuto, ma, in qualità di Capogruppo, ha facoltà di parlare.

**ENDRIZZI (M5S).** Signor Presidente, intervengo solo per una breve replica.

Mi stupisco del senatore Paolo Romani, in linea di principio, allorquando raccomanda di andare con i piedi di piombo su un disegno di legge che è già stato esaminato e votato alla Camera dei deputati, per poi essere esaminato - anzi, trattenuto e insabbiato per due anni - in Commissione in Senato.

In Commissione in Senato sono stati presentati 2.700 emendamenti: o sono stati presentati a casaccio o forse c'è stato un serio, attento, puntiglioso - e forse eccessivo - esame su questo provvedimento. Mi stupisco che la stessa solerzia non sia stata invece invocata quando si tratta del Regolamento del Senato che, tra le fonti del diritto, è secondo solo alla Costituzione. Ebbene, il Regolamento del Senato prevede come unica fase emendativa quella dell'Aula. La Giunta per il Regolamento ha come compito quello di definire un testo che sia proposto poi all'Assemblea per le modifiche. È l'unico passaggio emendativo e questo lo si è voluto comprimere, senza che il senatore Paolo Romani avesse nulla da eccepire, fissando il termine per gli emendamenti nel giro di ventiquattr'ore e portando il provvedimento in Aula a tappe forzate già oggi, quando la stessa Commissione ha ammesso che serviva un esame più attento. Ciò che lui attribuisce al collega Buccarella - una scarsa produttività - è invece un responsabile atto di attenzione e rispetto nei confronti del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**PRESENTE.** Senatore Endrizzi, abbiamo compreso e ringraziamo.

**ENDRIZZI (M5S).** L'avevo fatto presente nella Capigruppo della scorsa settimana. Avevo chiesto precise garanzie e avevo chiesto perché lo stesso trattamento sugli emendamenti non si potesse riservare a due leggi e la mia richiesta è caduta nel vuoto. Oggi Forza Italia non si può lamentare: è vittima dell'ostruzionismo che ha per prima...

**PRESIDENTE.** Senatore Endrizzi, sono state concesse tutte le possibili modifiche di tempi richieste dal Comitato e quindi la Giunta per il Regolamento ha tutti i tempi per potere ben deliberare i pareri. Sta, infatti, deliberando i pareri. Non delibera al posto dell'Assemblea. Ci sarà una deliberazione in Aula. Quindi delibera i pareri.

**GASPARRI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GASPARRI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, parto subito con una proposta e chiedo che venga anteposto agli altri argomenti all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2816 riguardante la legittima difesa.

Ho deciso di fare questa proposta dopo aver ascoltato le dichiarazioni di vari colleghi, anche della Camera, che hanno rilevato la gravità di non porre in discussione, in una fase conclusiva della legislatura, un disegno di legge che la Camera ha approvato da tempo. È un tema particolarmente sentito. Non sono un fautore del cittadino pistolero perché credo sia lo Stato che debba garantire le condizioni di sicurezza per cui una persona nella propria abitazione e nelle proprie pertinenze debba poter vivere in sicurezza. Armarsi e difendersi può esporre a una serie di rischi e reazioni. Tuttavia, non posso biasimare quanti, trovandosi nella condizione di essere vittima di aggressione nel proprio domicilio, reagiscano qualora siano nel regolare e legittimo possesso di un'arma; spesso, però, per la mancata messa in pericolo della propria vita, magari accompagnata dal ferimento che può subire l'agredito o da esiti ancora più drammatici per i propri familiari, vanno incontro a un processo, ad un giudizio e a un'ulteriore sofferenza. Fu introdotta una legislazione innovativa sulla legittima difesa anni fa; si è rivelata però insufficiente, come alcuni casi di cronaca ci hanno dimostrato. Alla Camera il testo approvato suscitò una discussione con qualche aspetto di ilarità sui giornali. Ricordo ai colleghi la famosa discussione sulla notte e il giorno. Per cui, le circostanze esimenti erano collegate a delle

condizioni. È ovvio che se una persona agisce al buio ha meno possibilità di individuare se un bersaglio è un pericolo reale o no, ma questo fatto elementare passò sui giornali come un fatto allegorico, per cui, c'era la legittima difesa di notte e non di giorno. Credo quindi che quel provvedimento non solo vada discusso, ma debba essere modificato con rapidità per rendere la legge sulla legittima difesa utile a garantire quei cittadini che legittimamente difendono la propria vita, quella dei propri familiari, i propri beni o la propria casa e riduca quel margine di incertezza di fronte al quale la magistratura si trova in taluni casi. Quindi abbiamo avuto polemiche e casi eclatanti, che non devo ricordare.

È dunque una legge che dovremmo approvare rapidamente ed ecco perché propongo che la si discuta con immediatezza, anche perché eravamo venuti qui oggi per discutere del Regolamento del Senato. È poi stato modificato il calendario dalla Conferenza dei Capigruppo, con le procedure che il Regolamento ci consente, tant'è che siamo qui a proporre, ai sensi del Regolamento, ulteriori modifiche. Dunque, le procedure queste sono e ognuno se ne avvale, in una direzione o nell'altra. Le aspettative erano altre, ma esse possono essere modificate dalla forza dei fatti. Invoco quindi la forza di un fatto: una legge sulla legittima difesa è attesa e va a anteposta.

Non entro poi nel merito, perché ho visto che, molte volte, per motivare le proprie indicazioni si vanno a denigrare altri provvedimenti. Sono contrario alla legge sul fine vita, perché sono contrario in assoluto a leggi in quell'ambito e, quindi, senza fare crociate pro o contro, ritengo che andrebbe lasciata all'alleanza terapeutica tra la famiglia e i medici la decisione su come gestire fasi drammatiche dell'esistenza, che comprende - ahimè - anche la fase conclusiva della stessa. Comunque, su questi aspetti entreremo nel merito, se il calendario resterà confermato, come non mi auguro.

Faccio pertanto appello all'Assemblea perché anteponga nel calendario l'esame del disegno di legge sulla legittima difesa, che credo sia molto atteso da tanti cittadini e che ha anche una valenza come segnale di deterrenza. Credo infatti che il 99 per cento dei cittadini non sia armato e voglia stare tranquillo e sereno, né ritengo che questa legge, se approvata, indurrebbe la gente ad armarsi. Anch'io sono d'accordo sul fatto che meno gente è armata e meglio è, però coloro che legalmente possono difendersi con un uso legittimo di un'arma non devono essere poi processati, vilipesi, attaccati e perseguitati. Questo è ciò che alla Camera dei deputati si è cercato di fare con quella proposta di legge e, se ci sono delle imperfezioni, c'è il Senato, che per fortuna è rimasto in vita. Ritengo che questa sia stata una buona scelta, perché ci consente di migliorare e correggere le leggi. Quello è un provvedimento che è stato discusso, è stato approfondito e va perfezionato. L'altro provvedimento che abbiamo messo al primo punto, mi pare che non sia stato nemmeno concluso in Commissione e comunque riguarda questioni - e ho concluso, signor Presidente - che dovrebbero essere lasciate fuori dall'attività legislativa e riservate alle famiglie e ai medici. Questa pretesa di legiferare sull'eutanasia è un grave errore e concludere una legislatura con una legge sull'eutanasia è anche un fatto simbolicamente sbagliato, secondo me. Discutiamo allora della legittima difesa, che è una scelta molto più opportuna e importante: quindi, la modifica che propongo è di anticipare l'esame del disegno di legge che ho citato all'inizio del mio intervento, per iniziare a discuterlo già oggi pomeriggio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea allieva, allievi e docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Emanuele Gianturco», di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. Salve ragazzi! (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

**COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)).** Signor Presidente, quest'ultima proposta del collega vice presidente Gasparri mi sembra percorribile, ma fino ad un certo punto, perché trovo in essa, sotto il profilo del metodo, gli stessi difetti di quella che lei, signor Presidente, ha formulato all'Assemblea sulla base

della Conferenza dei Capigruppo. Il collega Gasparri propone l'esame del provvedimento sulla legittima difesa, auspicando - come legittimo - una modifica del testo del provvedimento e la riconsegna alla Camera dei deputati del testo modificato.

Signor Presidente, ho però l'impressione, senza anticipare quello che potrà essere il percorso dell'Assemblea, che ci si trovi di fronte ad una difficoltà di percorso analoga e direi ancora più accentuata, perché, se la sua proposta verrà accolta, è difficile pensare che, dal dibattito parlamentare dell'Assemblea, il disegno di legge sul fine vita - chiamiamola così - non subisca modifiche che implicino l'intervento dell'altra Camera.

Ecco perché, rispetto alle proposte e ai semiaccordi delle scorse settimane, mi pare che oggi stiamo introducendo una nota di fortissimo disordine, non sul fine vita ma sul fine legislatura. Forse se ne sono accorti in pochi, ma qualche collega lo ha detto esplicitamente (mi sembra il collega Romani): ci si propone un cambio di maggioranza attraverso l'inserimento nel calendario di provvedimenti negli ultimi giorni di vita della legislatura. Questo francamente è inaccettabile, non per l'opposizione, chiunque essa sia, ma per l'idea di opposizione che è dentro l'idea di Parlamento con gli stessi titoli con i quali è dentro l'idea di maggioranza.

Noi abbiamo subito, compreso il collega Volpi, in una mattina particolarmente vivace, la sua iniziativa prima dell'estate di calendarizzare il cosiddetto *ius soli*. Eravamo a luglio: non se n'è fatto niente a luglio, ad agosto né a settembre né a ottobre. Oggi, prima dell'inizio dei lavori d'Assemblea, viene la brillante idea di anticipare - spero non con le stesse forzature che portarono il collega Volpi ad un atteggiamento non dirò sguaiato ma perlomeno scomposto - l'esame del disegno di legge sul fine vita. Questo perché nella costituzione materiale del dibattito ci si accorge che, come è loro dritto, i colleghi a cinque stelle sono favorevoli a questo provvedimento mentre non erano favorevoli - dopo la memorabile seduta di luglio con Volpi protagonista - a votare il disegno di legge sullo *ius soli*. Abbiamo anche capito che l'atteggiamento di una parte della maggioranza non è del tutto coordinato con il voto sul calendario. Allora, lei, Presidente, ha tutti gli scarsissimi poteri - questo glielo riconosco - che il Regolamento le attribuisce, però in questo momento ha un ruolo chiamiamolo di ministro della Conferenza dei Capigruppo nel rapporto con l'Assemblea parlamentare. Come può venirle in mente che sia proponibile questo elegante... (*Commenti della senatrice Bottici*).

PRESIDENTE. Faccia la sua proposta di variazione del calendario, per cortesia. (*Applausi della senatrice Bottici*).

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Se devo fare una proposta...

PRESIDENTE. Questo è il tema degli interventi.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Me la deve fare anche motivare, però.

PRESIDENTE. Mi pare che lo stia facendo; volevo seguire i suoi pensieri.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). La proposta le sembrerà contraddittoria, ma alla fine ribadisco quanto già proposto dal senatore Gasparri, perché se lei ha sentito titolo, come ministro dei rapporti con l'Assemblea della Conferenza dei Capigruppo, di proporre quel tipo di percorso, a mio giudizio scorretto e maleducato nei confronti di quello che tutti ripetiamo sulle prerogative del Capo dello Stato in campagna elettorale e sulla data delle elezioni, allora per gli stessi argomenti, per analogia, avanzo anch'io la proposta di Gasparri e la ringrazio di avermela fatta motivare. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, posto che condivido il calendario, che naturalmente ho votato, non avrei chiesto la parola se prima il senatore Romani, e poco fa il senatore Compagna non avessero espresso un giudizio politico sul momento parlamentare; se, cioè, non avessero affermato che, a parer loro, è in atto un cambio di maggioranza e che la calendarizzazione del provvedimento sul fine vita vuol dire che si sta cambiando la maggioranza.

A parte - chiedo scusa ai due colleghi - la ridicolaggine che qualcuno possa immaginare che a poche

settimane dalla fine della legislatura si possa cambiare la maggioranza, voglio rassicurarli che questa possibilità non solo non c'è, ma non è mai stata esperita. I colleghi dei Gruppi che vogliono votare il provvedimento sul fine vita possono testimoniare che prima della Conferenza dei Capigruppo con nessuno di loro ci sono stati contatti su questo argomento e con nessuno ho concordato quella che sarebbe stata, nella Conferenza dei Capigruppo, la posizione del Gruppo del Partito Democratico su questo argomento, una posizione - devo dire - che io trovo di un'assoluta ragionevolezza.

Vorrei mettere l'Assemblea davanti alla questione nei suoi termini naturali: questo è un provvedimento nei confronti del quale per quasi sei mesi in Commissione è stato esercitato un ostruzionismo assoluto, visibile, chiaro, forse potrei dire anche dichiarato e la Presidente della Commissione, che ne era la relatrice, più volte durante questi mesi è venuta a dichiararsi disponibile a rinunciare all'incarico di relatore per aver constatato l'impossibilità, davanti a questo ostruzionismo ripetuto, di continuare i lavori di Commissione, tant'è vero che si è dimessa dall'incarico di relatore.

Adesso noi chiediamo che il provvedimento venga portato in Assemblea e sapete perché lo chiediamo? Perché la legislatura sta per finire e pensiamo che questo provvedimento debba essere approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Francamente, fatico a non vedere in molti degli interventi sul calendario altre forme, forse da un punto di vista ordinamentale meglio organizzate, ma anch'esse di ostruzionismo, se è vero che stiamo discutendo da un'ora e mezza delle proposte più varie. Tutta questa discussione ha un solo obiettivo: che il disegno di legge sul fine vita non venga approvato. Dico semplicemente - perché qui ci sono molte opinioni e so bene che si tratta di questioni che si intrecciano e di un calendario complicato da confezionare perché i provvedimenti che meriterebbero di essere trattati in Assemblea sono molti ma il tempo a disposizione è minimo - che chi voterà a favore del calendario vorrà dire che vuole che il provvedimento sul fine vita diventi legge e chi non lo voterà vorrà dire esplicitamente che non vuole che diventi legge. Diciamocelo chiaramente e togliamoci da questa ipocrisia sull'affrontare prima questo o quell'altro punto, perché non è così. Noi stiamo parlando di un provvedimento preciso, che noi vogliamo che diventi legge ed è per questo che voteremo il calendario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Poiché ci sono state tante richieste di modifica delle priorità che sono emerse...

**ENDRIZZI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ENDRIZZI (M5S).** Signor Presidente, vorrei una precisazione. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Una precisazione su cosa?

**ENDRIZZI (M5S).** L'unica cosa che non va messa ai voti, perché è già stata messa ai voti ed approvata nella Conferenza dei Capigruppo, è la permanenza al primo posto di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Senatore Endrizzi, abbiamo esaurito le richieste di modifica del calendario.

Stavo dicendo che sono state prospettate diverse priorità e modifiche riguardo i disegni di legge già inseriti nel calendario, quindi porrò in votazione una richiesta generica di inversione di priorità del calendario, così come deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo, dopodiché, se verrà accolta tale richiesta di inversione generica, passeremo alle singole richieste di inversione.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad invertire la priorità degli argomenti in esso inseriti.

**Non è approvata.**

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire ulteriori disegni di legge.

**SANTANGELO (M5S).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, penso che sarebbe il caso che lei, vista la natura parecchio differente dei disegni di legge di cui è stato chiesto l'inserimento, prima della votazione dicesse quanto meno chi è il proponente, o forse sarebbe opportuno fare delle votazioni separate sui vari punti.

PRESIDENTE. Guardi, abbiamo sempre fatto così.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, è per maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Conosciamo già - e sono agli atti - le richieste che ciascun Gruppo ha fatto per l'inserimento di disegni di legge.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, lo *ius soli* e i vitalizi non può metterli in un'unica votazione: questo sto cercando di dire.

**PRESIDENTE.** Guardi che lo *ius soli* non è un disegno di legge che viene inserito nel calendario: è già nel calendario. Mi dispiace ma non c'entra questa richiesta. Adesso stiamo votando l'inserimento di disegni di legge che non sono nel calendario. *(Applausi del senatore Russo)*.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire ulteriori disegni di legge.

**Non è approvata.**

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, lo *ius soli* era già in calendario. Noi avevamo proposto non l'inversione, ma di inserirlo dopo...

PRESIDENTE. Ed è un'inversione, quindi, rispetto alla posizione che ha nel calendario. Abbiamo votato la richiesta di inversione delle priorità.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, per quanto ci riguardava, la priorità rimaneva il provvedimento sul testamento biologico. Poi chiedevamo...

PRESIDENTE. Rispetto alle priorità elencate nel calendario, la richiesta era di anticipare lo *ius soli*.

### **Discussione dei disegni di legge:**

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Locatelli ed altri; Murer ed altri; Roccella ed altri; Nicchi ed altri; Binetti ed altri; Carloni ed altri; Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Brignone ed altri; Iori ed altri; Marzano; Marazziti ed altri; Giordano Silvia ed altri)*

**(5) MARINO Ignazio ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**

**(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**

**(87) MARINO Ignazio ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**

**(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**

**(443) RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**

**(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**

**(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento(ore 18,38)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2801, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Locatelli ed altri; Murer ed altri; Roccella ed altri; Nicchi ed altri; Binetti ed altri; Carloni ed altri; Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Brignone ed altri; Iori ed altri; Marzano; Marazziti ed altri; Giordano Silvia ed altri, 5, 13, 87, 177, 443, 485 e 1973.

Ha facoltà di intervenire la presidente della 12a Commissione permanente, senatrice De Biasi, per riferire sui lavori della Commissione.

**DE BIASI (PD).** Signor Presidente, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2801 e dei disegni di legge e delle petizioni ad esso abbinati è stato avviato il 2 maggio 2017... *(Brusio)*.

**PRESIDENTE.** Per favore, colleghi, fate un po' di silenzio perché non si riesce a sentire.

**DE BIASI (PD).** Come dicevo, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2801 e dei disegni di legge e delle petizioni ad esso abbinati è stato avviato il 2 maggio 2017 nella seduta n. 444 della Commissione igiene e sanità. Subito dopo la relazione illustrativa, con la quale ha avuto luogo l'incardinamento, la Commissione ha convenuto di adottare come testo base il disegno di legge n. 2801, già approvato dalla Camera, e di effettuare un ciclo di audizioni informative.

Allo svolgimento delle audizioni informative sono quindi state dedicate 16 riunioni dell'Ufficio di Presidenza, per un totale di oltre 50 soggetti auditi.

Terminate le audizioni, i lavori sono proseguiti, in sede plenaria, con la discussione generale (20 interventi), la replica della relatrice, la presentazione e l'illustrazione degli emendamenti (circa 3.000 le proposte di modifica al testo base; ridotte poi a circa 2.700 per effetto del ritiro di una parte degli emendamenti del Gruppo Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD).

Giunti alla fase di esame degli emendamenti, è stata avanzata la richiesta, da parte del senatore Gaetti, di fare ricorso alla tecnica antiostruzionistica nota come "canguro", cioè alla messa in votazione della prima parte di un determinato emendamento, comune a una serie di emendamenti successivi, allo scopo di ottenere un effetto preclusivo e diminuire sensibilmente il numero delle votazioni.

A fronte delle contestazioni dei senatori Laura Bianconi e Giovanardi, la questione dell'utilizzabilità del canguro in sede referente è stata sottoposta alla Presidenza del Senato, la quale ha confermato come possa ricorrersi a tale istituto, di rarissimo uso in Commissione, solo in presenza di consenso unanime, ovvero in caso di imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Poiché nessuna delle predette condizioni applicative era sussistente - in presenza di un numero ancora elevatissimo di proposte emendative da esaminare e di una chiara tendenza all'intervento in dichiarazione di voto su ciascun emendamento -, ho dovuto prendere atto, anche nella mia qualità di relatrice alla Commissione, della oggettiva impossibilità di completare l'esame in sede referente in tempo utile ai fini della successiva discussione dell'Assemblea.

Dopo diversi appelli alla riduzione del numero degli emendamenti, avanzati sia in sede formale che in ambiti informali, ho infine rinunciato all'incarico di relatrice, formulando al contempo l'auspicio che il disegno di legge n. 2801, già adottato come testo base dalla Commissione, fosse quanto prima preso in considerazione per essere discusso in Assemblea senza relazione (la rinuncia all'incarico di relatrice è stata comunicata alla Commissione nella seduta n. 503 del 26 ottobre 2017).

Nella sostanza, si è così concluso l'esame in Commissione del disegno di legge n. 2801 e connessi, dopo circa cinque mesi di lavoro, 16 riunioni dell'Ufficio di Presidenza, 22 sedute della Commissione in sede plenaria.*(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla presidente De Biasi, il disegno



di legge n. 2801, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Giovanardi per illustrarla. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per cercare di fare chiarezza sull'argomento, ricordavo prima come siano favorevoli al disegno di legge al nostro esame tutte le associazioni favorevoli all'eutanasia. Non a caso sono favorevoli a un disegno di legge che parla di DAT, ma in realtà introduce un elemento di straordinaria novità nella nostra legislazione che però è totalmente contrario ai principi della nostra Costituzione e non solo.

È pacifico infatti - e nessuno discute - che nell'ordinamento giuridico italiano sia previsto che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Quindi il malato può decidere in piena scienza e coscienza: se ha una gamba in cancrena e vuole morire, nessuno lo obbliga a tagliare la gamba o a sottoporsi a determinate terapie. È liberissimo di disporre della sua vita. Questo sia chiaro. Siamo passati da una funzione del medico che era preponderante al concetto di alleanza terapeutica: è il paziente, insieme al medico, a decidere le terapie da seguire. Da questo principio della piena disponibilità di una persona cosciente della sua vita, siamo passati a ledere le norme anche internazionali. Infatti, non l'abbiamo votata in Assemblea, ma l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Oviedo, che prevede, all'articolo 9, che le cosiddette volontà di cui stiamo parlando, che non hanno attualità, perché possono essere state scritte anche venti o trent'anni prima, saranno tenute in considerazione dal medico, senza nessun obbligo vincolante.

Pertanto, l'obbligatorietà che questa legge introduce non è riconosciuta in nessun Paese europeo. Nessun Paese europeo vincola un medico a soddisfare una disposizione redatta dieci o venti o trent'anni prima, senza che venga aggiornata sulla vera volontà di chi, ad esempio, ha avuto un incidente stradale o un ictus e che, sulla base di quella disposizione, non può essere curato, anche se l'ictus è curabile o se il trauma da incidente stradale può essere risolto positivamente. C'è, infatti, la presunzione di questa volontà espressa, magari, tanti anni prima, che non c'entra niente con l'accanimento terapeutico.

Forse ai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle sfugge che le direzioni sanitarie oggi non soltanto non vogliono l'accanimento terapeutico, ma sono anche molto attente a far quadrare i bilanci; quindi, meno spendono per curare un paziente, più soddisfatte sono. Altro che accanimento terapeutico! Oggi andiamo esattamente in direzione opposta.

Contro l'accanimento terapeutico siamo tutti assolutamente d'accordo, ma qui succede una cosa del tutto diversa. Si pensi al caso del minore, del bambino che non può esprimere la sua volontà e non lascia dichiarazioni, come dicevo prima. E guardate che sto parlando di situazioni in cui la civiltà italiana è avanzatissima; penso alla Lega del filo d'oro, in cui bambini ciechi, sordi e muti vengono amorevolmente assistiti; penso a situazioni di gravissima infermità, che vengono curate da associazioni di persone che si prendono cura di loro.

Bene, se un medico decide che uno di questi bambini deve morire e i genitori, come accaduto in Inghilterra, invece ritengono che non debba morire, ma che debba essere curato o che comunque abbia il diritto di vivere e che la sua vita sia comunque dignitosa, chi è che decide, secondo questo disegno di legge? Decide il magistrato, che, anche contro la volontà dei genitori, può stabilire che quel bambino - o quell'adulto, nel caso di disposizioni - muoia di fame o di sete.

Quindi, questo disegno di legge prevede, classificando come attività terapeutica la semplice alimentazione o l'idratazione, che a decidere sia la sentenza del magistrato nel caso di un minore o di chi vent'anni prima abbia depositato le disposizioni. Poi, depositato dove? Una delle caratteristiche veramente incredibili di questo disegno di legge - pensavo ancora che l'Italia fosse una Repubblica unita - è che le disposizioni devono essere depositate nelle singole Regioni; non c'è un registro nazionale delle disposizioni, in cui si possa controllare se una persona abbia lasciato disposizioni

diverse in Emilia e, poi, essendo andata a lavorare in Puglia, le abbia lasciate in Puglia. Neanche questo; non c'è neanche un registro nazionale.

Sia l'adulto che si trovi in queste condizioni, sia il bambino, per il quali altri decidono, vengono lasciati morire di fame e di sete, non vengono più alimentati, finché non muoiono. Questa è la soluzione di eutanasia passiva disciplinata da questo testo. Questo c'è scritto. Mi chiedo se secondo voi questo sia un passo avanti di civiltà, considerando che il medico non può neanche fare obiezione di coscienza e non può intervenire in questa situazione.

Giustamente il professor Gigli oggi ci diceva che, dopo essere stato trent'anni in ospedale, secondo questa legge, se arrivasse una persona con un ictus ed egli la intubasse e la salvasse, facendola tornare a una vita di relazione normale, i parenti lo applaudirebbero; ma se, intubandola, dovesse riportare dei danni e non tornasse perfettamente normale come prima, gli farebbero causa, dicendo che ha violato le disposizioni. Che fa, allora? La lascia morire, anche se sa che può salvarla? E in caso di incidente stradale, come si comporta? In violazione della disposizione o, visto che l'obiezione di coscienza non è permessa, deve violare il giuramento che viene fatto fare a tutti i medici, nella deontologia medica? Sono doveri e competenze nel medico la tutela della vita e della salute psicofisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona. Questo provvedimento va in direzione esattamente opposta. Poi naturalmente si ipotizza tutta una serie di casi totalmente diversi da quelli di cui stiamo parlando e si spaccia per disposizioni di fine vita qualcosa che non soltanto è del tutto diverso, ma che è contrario alle convenzioni internazionali e ai nostri principi costituzionali.

Chiediamo quindi di votare questa questione pregiudiziale e di non procedere all'esame del testo unificato, ricordando anche al capogruppo Zanda che nei cinque anni della legislatura precedente il provvedimento era già stato approvato da un ramo del Parlamento ed è stato bloccato dall'ostruzionismo dell'allora minoranza. Ricordo inoltre anche al Presidente del Senato e ai colleghi che c'è un documento del Partito Democratico della scorsa legislatura, che credo verrà letto in Assemblea da altri colleghi, secondo il quale l'alimentazione e l'idratazione non sono cure mediche e vanno comunque sempre salvaguardate. Mi chiedo cosa sia successo se un intero partito e un intero Gruppo parlamentare in cinque anni ha cambiato radicalmente idea e, da una posizione di questo tipo, è passato a un'idea diametralmente opposta. (*Commenti del senatore Manconi*). Probabilmente la risposta sta nelle prossime elezioni politiche, nelle alleanze che si vogliono configurare, nella battaglia ideologica che si vuole fare. Tuttavia sotto questa battaglia ideologica ci saranno decine, centinaia, migliaia di casi che non c'entrano nulla con i casi pietosi che sono stati enfatizzati presso l'opinione pubblica.

Inoltre, attraverso un inevitabile gradino si andrà a misurare anche la dignità della vita dei minorenni, ci sarà qualcuno che deciderà per la famiglia se una persona deve vivere o morire. Questa non è una cosa teorica, basta leggere i contenuti del disegno di legge. Per quello speravamo che in Commissione su alcuni profili, su alcuni limiti, ci si potesse mettere l'accordo, ma per l'ennesima volta subiremo un *diktat* per cui qualsiasi miglioramento o suggerimento verrà respinto pregiudizialmente. Non ci rimane altro che annunciare che, se nella prossima legislatura quest'area politica avrà la maggioranza, la legge che volete imporre verrà sicuramente modificata, migliorata, per dare una risposta conforme ai principi della nostra Costituzione. (*Applausi dei senatori Fucksia e Compagna*).

**PRESIDENTE.** Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

**RIZZOTTI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RIZZOTTI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, noi ci apprestiamo a esaminare un disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento che presenta numerosi profili critici, come è già stato anche ampiamente dimostrato e anticipato da oltre 250 giuristi nelle loro dichiarazioni pubbliche. Esso si scontra infatti con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della nostra Costituzione.

Innanzitutto, rispetto ad esempio al disegno di legge sul fine vita varato nella XVI legislatura, che non è stato approvato per la fine della legislatura stessa da parte del Senato, il termine "disposizioni" ha sostituito il termine: "dichiarazioni". Le dichiarazioni certamente avevano un valore, mentre la disposizione è qualcosa che nessuno può confutare, quindi si riduce il medico a un esecutore testamentario. Peraltro, a questo riguardo noi sappiamo che la nostra Costituzione vieta l'eutanasia, l'omicidio del consenziente, l'istigazione e l'aiuto al suicidio, ma in realtà vediamo che in questo caso si rende disponibile il bene della vita (contrariamente a ciò che invece la nostra Costituzione dichiara) e pertanto, come è disponibile la vita, potrebbero esserlo anche il sangue, un rene, la vendita di un nostro organo, del nostro corpo (penso, ad esempio, alla pratica dell'utero in affitto). Quindi decisamente va contro un principio costituzionale molto importante.

C'è un altro punto importantissimo, quello che riguarda la definizione dei termini "nutrizione" e "idratazione". Ora, il fatto che questi non siano considerati trattamenti di cura della persona ma trattamenti sanitari è veramente qualcosa che porta la persona, tra atroci sofferenze, alla morte. Quindi, è certamente un modo ipocrita di voler accompagnare, come si dice, le dichiarazioni e le disposizioni della persona stessa.

La soppressione e l'interruzione della nutrizione e della idratazione obbligano il medico a contribuire attivamente alla morte del paziente. E questo diventa un atto di eutanasia attiva. Non parliamo, poi, della revoca delle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento). Chiaramente, una persona può revocare le proprie disposizioni, ma se la persona non è cosciente nel momento in cui, come è stato già sottolineato, è ricoverata in ospedale, in che situazione si troverà il medico del pronto soccorso quando dovrà decidere in fretta se intubare o no un paziente, magari davanti a dichiarazioni rilasciate, ma poi dimenticate, venti anni prima?

Quindi, che fa il medico? Se salva la vita al paziente riceverà il ringraziamento della famiglia, che dirà che è un miracolo che il paziente sia vivo. Ma se, per caso, il medico lo intuba e poi dagli esiti della patologia per la quale è stato intubato dovessero derivare danni, il medico sarà denunciato, magari anche dai familiari o dal paziente stesso. Cosa deve fare allora un medico? Me lo chiedo. E come si può pensare di non avere un registro nazionale, perché un medico possa immediatamente essere a conoscenza di quanto il paziente ha dichiarato in Piemonte o in Calabria, nel caso egli si trovi, magari, a dovere intervenire in Puglia? Cosa deve aspettare?

Noi dobbiamo rinnovare la patente, dobbiamo rinnovare la carta di identità, dobbiamo rinnovare il passaporto ma, per queste dichiarazioni, basta anche soltanto una registrazione fatta magari tra ragazzi, su un telefonino con dei testimoni, perché esse siano valide quaranta anni dopo, quando uno le ha dimenticate. Mi sembra veramente una cosa fatta molto male.

Non parliamo, poi, della disciplina sui minori. È già stato ricordato il caso del bambino Charlie Gard. Praticamente, nel caso in cui ci sia una alleanza terapeutica tra la famiglia e i medici nel sostenere la terapia della persona minore, se qualcuno non è d'accordo interviene il giudice e si fa ciò che dice il giudice. Io credo davvero che si dovrebbero fare molte riflessioni. Riflessioni che non sono state fatte in Commissione dove, comunque, saremmo stati tutti disposti a migliorare il testo e a ritirare determinati emendamenti.

Si voleva fare in fretta, si voleva fare una legge bandiera di fine legislatura. Ed è una legge fatta male, che nuocerà alle persone alle quali si vorrebbero tanto, pubblicamente, garantire i diritti. Il provvedimento stravolge anche l'articolo 13 della Costituzione, perché si sa che, in tema di inviolabilità dei diritti della persona, se un medico fa il suo lavoro va contro l'articolo 13. Ma cos'è un medico? È un violento? Il suo agire è equiparabile al sequestro di persona? Io mi chiedo veramente come ciò sia possibile.

Anche nell'articolo 1 del provvedimento, al comma 6, il medico risulta sempre soggetto a denunce o azioni di danno senza alcuna garanzia. Se il medico rispetterà la volontà del paziente e lo lascerà morire, potrà comunque incorrere in denunce penali o azioni civili di familiari che gli contesteranno di non aver praticato le nuove terapie. Se disattenderà le DAT e praticherà al paziente trattamenti sanitari, andrà incontro ad analoghe denunce se poi la guarigione non sarà certa al 100 per cento. Non si

prevede l'obiezione di coscienza perché nel testo viene esplicitamente dichiarato che qualsiasi persona e struttura sanitaria, pubblica o privata, deve imporre l'attuazione della legge. Quindi, annulla l'obiezione di coscienza. Sappiamo che esiste un codice deontologico per i medici e questo disegno di legge va esattamente nella direzione contraria a quello che un medico giura nel momento in cui diventa ufficialmente medico, contraria alla Convenzione di Oviedo e a molte altre convenzioni sulla dignità della persona.

Per tali ragioni chiediamo che non si passi ad esaminare il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per quel che mi riguarda ci sono motivi epistemologici che mi portano ad essere contrario a questo provvedimento, ma di essi parleremo in un'altra sede.

Vorrei qui soffermarmi soltanto su un profilo. Signor Presidente, ci sono due posizioni su questo tema, entrambe legittime; una è stata espressa, per quanto in modo incidentale, dal collega Gasparri, quando si è dichiarato contrario a questo disegno di legge perché contrario a qualsiasi legge in materia, ritenendo che su tale tema non si debba legiferare e ci si debba piuttosto rimettere all'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Un'altra tendenza è invece quella secondo la quale in determinate situazioni conoscere l'opinione e le determinazioni di colui il quale si trova in una situazione di incoscienza può agevolare nel prendere decisioni. Ci sono queste due tendenze, signor Presidente, perché è evidente che noi qui ci stiamo muovendo su un confine molto labile, che è appunto la zona grigia che si crea tra la vita e la morte quando non c'è più capacità di intendere e volere. Questa seconda tendenza, di chi crede che si debba in materia legiferare, nel momento nel quale dice che bisogna avere una legge sul testamento biologico, fondamentalemente afferma che è bene che ci sia l'opinione espressa in maniera propria e secondo delle regole fissate di colui il quale si viene a trovare in uno stato di incoscienza e che queste opinioni abbiano un peso, siano tenute in conto. Ovviamente, poiché si tratta di una zona grigia, se si fa una legge di questo tipo, bisogna, signor Presidente, che essa abbia al suo interno una certa elasticità, che non sia rigida perché, altrimenti, si rischia di violare oltre alla Costituzione, anche il buonsenso. Sono tra coloro che credono che una legge sul testamento biologico possa essere utile, qualora però la legge abbia questi requisiti, che non sia cioè una legge che irrigidisce le cose al punto tale da poter diventare contraddittoria e pericolosa.

Per quel che riguarda l'argomento di questa sera, cioè quello della violazione o della possibile violazione di principi costituzionali e, mi consenta, anche di ragionevolezza, mi soffermerò soltanto su due aspetti, proprio perché non voglio assolutamente abusare della pazienza dell'Assemblea e nemmeno avere un atteggiamento di tipo ostruzionistico. Il primo è la posizione nella quale si viene a trovare il medico. Il fatto che il medico sia condizionato dalle opinioni espresse dal paziente, è un principio che rientra nell'alleanza terapeutica; che sia aiutato anche da una persona, di cui il paziente ha fiducia, il cosiddetto fiduciario, è cosa che non solo può, ma deve essere presa in considerazione se vogliamo fare una legge di questo tipo. Il fatto che il medico sia invece costretto a seguire un'interpretazione di quel parere e di quelle disposizioni, anche se in coscienza non le ritiene giuste e sensate, signor Presidente, è qualcosa che sicuramente contrasta con la Costituzione. Contrasta anche con il buon senso e con la deontologia professionale, con quel giuramento di Ippocrate a cui un medico si riferisce nel momento in cui assume i ferri del mestiere di questa professione. E questo, signor Presidente, per vari motivi.

Anzitutto, ce n'è uno. Quando parliamo di questo stato grigio, ci riferiamo in particolare a malattie degenerative, che dunque hanno anche uno svolgimento molto lungo e che arrivano poi allo stato di incoscienza magari molti anni dopo che sono state contratte. Devo dire che alcuni in quest'Aula - e io tra questi - hanno avuto quest'esperienza anche per ragioni di carattere familiare. E cosa accade? Che se le disposizioni sono state scritte nel momento in cui la malattia è stata contratta o anche c'è stato un dialogo, che a volte è anche più obbligante delle dichiarazioni, tra il malato e un suo familiare e tra

questo momento e l'incoscienza passano alcuni anni, durante i quali magari sono cambiati alcuni elementi di fatto (le terapie, la validità delle cure o i loro effetti, non importa come), chi deve valutare tutto questo, se non il medico? E per quale motivo costringerlo a diventare semplicemente un esecutore, addirittura vietandogli la possibilità dell'obiezione di coscienza, cioè la possibilità, alla fine, di dire che non è d'accordo e che la sua coscienza non glielo consente?

Il fatto che ci muoviamo su un filo molto sottile e che, oggettivamente, si rischia di sconfinare in qualcosa d'altro che non sono le dichiarazioni anticipate di volontà è dato anche da quella disposizione che si preme di sollevare il medico da ogni responsabilità civile e penale. Ma se la legge fa questo, evidentemente, c'è quasi il sospetto che una sua applicazione eccessivamente rigida possa portare a sconfinare addirittura nella violazione della legge civile e della legge penale.

Signor Presidente, credo che tutto questo sia sicuramente contrario alla deontologia professionale e molto probabilmente viola alcuni dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Con molta umiltà sollevo questi temi che spero possano essere ripresi più in là. Si tratta di temi seri che andrebbero in qualche modo considerati.

Così come, signor Presidente, sempre dalla stessa origine, cioè un'eccessiva rigidità delle conseguenze legate alle DAT, deriva un'altra obiezione che vorrei avanzare, relativa alla formalizzazione delle stesse DAT. Noi siamo in un Paese in cui la *privacy*, a volte, è tutelata persino con rispetto alla pubblicità che ci arriva nella cassetta delle lettere; vediamo invece come è tutelata rispetto alle dichiarazioni che vengono effettuate da coloro i quali vorranno usufruire di questa legge: signor Presidente, non c'è tutela. Soprattutto, un tema molto serio come quello del registro è completamente sottovalutato dalla normativa, non soltanto per le ragioni che sono state dette dai colleghi. Signor Presidente, si può regionalizzare tutto, ma non un registro. Non si possono lasciare dichiarazioni in "antitesi" tra loro in Puglia e in Basilicata, magari perché parliamo di un informatore scientifico che frequenta queste due Regioni. E oltre a ciò, signor Presidente, c'è un altro problema: non c'è alcuna certezza sulla autenticità delle dichiarazioni; possono spuntare da un momento all'altro, possono essere state rilasciate in uno stato di ebbrezza. Non c'è una formalizzazione della dichiarazione alla quale corrisponde in qualche modo la rigidità delle conseguenze che essa determina. E quello che colpisce - e mi faccio poi, Presidente, perché credo di avere abusato lievemente del tempo e le chiedo scusa - è che a questa vaghezza del momento in cui la dichiarazione viene fatta corrisponde, invece, una fortissima rigidità nel momento in cui la dichiarazione viene ritirata: in quel caso c'è bisogno di due testimoni più il medico.

Vorrei riportare tutto questo dalle vette della Costituzione alla vita pratica e pensare a quali possono essere le conseguenze che nella vita pratica possono derivare da queste contraddizioni e da queste inapproprietezze.

Tutto questo si sarebbe potuto risolvere mettendo mano a questa legge, ma il fatto che debba passare nello stesso identico testo della Camera ce lo impedisce e questa è un'altra rigidità, che va a sommarsi alla rigidità della legge, determinando, probabilmente, un risultato non all'altezza della serietà di questo tema. (*Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI), GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) e FI-PdL XVII*).

**MANCONI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MANCONI (PD)**. Signor Presidente, senatrici e senatori, credo che siamo tutti consapevoli della delicatezza estrema della materia che stiamo trattando, ma proprio questa delicatezza impone sia di manovrarla con cura, sia di avere il massimo rispetto per le questioni di verità a cui essa ci richiama.

Penso che il testo in questione sia non solo perfettamente e limpidamente coerente con il dettato costituzionale, con ciò che afferma l'articolo 32, esplicitamente con quanto da esso deriva per giurisprudenza e per letteratura scientifica, ma anche che sia un testo che mantenga una sua misura e una sua essenzialità. Mi riferisco alla capacità di sottrarre questa tematica dall'oscurità in cui in genere essa versa e, dunque, da tutto ciò che di illegale ad essa si accompagna quando una problematica così delicata non è regolamentata.

Perché dicevo "uno sforzo di verità"? Perché anche in questa sede, oggi pomeriggio, ho sentito ripetere un'affermazione che ritengo temeraria e soprattutto gravemente offensiva: rendere equivalente la sospensione di nutrizione e di idratazione artificiali alla pratica di ridurre qualcuno in una condizione di subalternità togliendogli pane e acqua. Ebbene, ciò non risponde a verità. Mi limito a dire solo questo, perché non voglio usare termini forti.

Quando si usano formule di questa natura, come: «togliere a qualcuno pane e acqua», cioè indurre fame e sete, evidentemente si ignora che nutrizione e idratazione artificiali sono appunto trattamenti sanitari che rispondono a protocolli e criteri, che stanno tutti interamente dentro una pratica medica e che ciò è costantemente ribadito non solo dalla grandissima parte della letteratura scientifica, ma, ad esempio, dalle dichiarazioni, ripetute negli anni, delle associazioni dei medici che hanno come competenza specifica esattamente le questioni della nutrizione e dell'idratazione artificiali.

Dunque stiamo parlando di terapie, di trattamenti medici e sanitari, che non a caso vengono applicati da operatori sanitari specializzati. Dico questo proprio perché davvero mi preoccupa un dibattito che parta immediatamente con delle evidenti manipolazioni dei dati di realtà.

Dopodiché, se vogliamo andare al cuore della questione, penso che certamente l'alleanza terapeutica - questa categoria fondamentale nella relazione di cura - sia qualcosa di estremamente delicato e di estremamente prezioso, che va costantemente messo al centro dell'attività di cura del paziente. Dobbiamo però prendere in considerazione anche il momento in cui quell'alleanza terapeutica si riveli non più efficace. Dobbiamo considerare un percorso intero, ovvero un tragitto nel corso del quale il malato possa arrivare ad un punto finale, dove quell'alleanza, per le motivazioni più diverse, non funzioni. Qui si pone dunque una grande questione, che è innanzitutto una questione etica, che si deve necessariamente tradurre in un interrogativo, ridotto all'essenziale: chi decide per me?

È sempre augurabile, è sempre soluzione non solo la più sollecita, ma anche la più intelligente che la decisione del paziente non sia una decisione solitaria, che essa sia cioè il risultato di un sistema di relazioni, di un rapporto con una struttura medica, di un'assidua presenza di un sanitario accanto a lui e, finché ciò è possibile e finché ciò contenga un senso vero di rapporto, intorno a lui dei suoi familiari, il suo ambiente, il suo sistema di rapporti. Quando però tutto ciò va ad esaurirsi, ritorna la domanda ed è una domanda inesorabile: in ultima istanza, chi decide per me?

Qui potremmo ricorrere ad una frase famosa, diventata fondamento del pensiero liberale e attribuita a John Stuart Mill, quando afferma: su di me e sul mio corpo si afferma la mia sovranità. La sovranità su di sé e sul proprio corpo, cioè: nel momento in cui la decisione è tutta e solo mia, io devo avere la facoltà di scegliere, io devo avere la facoltà di decidere. Si tratta di quel diritto all'autodeterminazione, che costituisce il fondamento essenziale, addirittura il più prezioso, il fattore fondativo della stessa persona umana. Senza quel diritto all'autodeterminazione, lo stesso concetto di persona umana è fortemente messo in crisi. Quel diritto all'autodeterminazione qualifica la personalità, qualifica l'identità dell'essere umano, dà a quell'essere umano la forza della sua dignità e della tutela di essa.

O noi consideriamo tutto questo e, lo ripeto, lo dobbiamo considerare in ultima istanza, quando tutti gli altri tentativi, tutte le altre strategie, tutte le altre terapie, tutte le altre forme di relazione si rivelino inefficaci, oppure negheremmo non solo l'articolo 32 della Costituzione, ma proprio questo, che è il nucleo essenziale della persona umana. Di questo dobbiamo avere consapevolezza. Di questo stiamo parlando e se è di questo che stiamo parlando, dovremo certamente studiare tutte le forme, le più adatte, tutti i vincoli, i più intelligenti, tutte le strutture, le più adeguate, perché il diritto alla cura sia garantito, perché tutte le strategie terapeutiche siano tentate; ma poi, in ultima istanza, chi è che decide per me? Questo è, a mio avviso, il nodo essenziale, ed è un nodo essenziale che si riconosce proprio nel dettato costituzionale.

Se, allora, proviamo a ragionare in questi termini, penso che scopriremo che questo disegno di legge, presentato qui come macchinoso e autoritario, è in realtà un provvedimento che garantisce, appunto, libertà e autonomia e garantisce il diritto di cura fino a quando quel diritto può essere esercitato.

Concludo, senatrici e senatori, signor Presidente: dobbiamo stare molto attenti. Finora, in tutti gli interventi che ho sentito, ho avvertito come un grande fattore di rimozione: c'è qualcosa che finora non

è stato richiamato. Stiamo parlando di biotestamento, di dichiarazione anticipata di volontà e di trattamento e in questa discussione è assente ciò che dovrebbe stare, invece, al centro di tutta la nostra riflessione: è assente il dolore.

Il biotestamento, la dichiarazione anticipata di trattamento a questo rimandano: alla grande questione della sofferenza umana derivante dalle patologie. Ebbene, l'Italia è un Paese particolare da questo punto di vista: il dolore è quasi considerato un inevitabile effetto collaterale della patologia, qualcosa di necessario, di inevitabile. Non a caso - basta poco a verificarlo - l'Italia è il Paese dove le cure palliative sono meno coltivate, dove le facoltà di medicina dove si studiano queste terapie sono le meno frequentate, dove gli *hospice*, a partire dal Centro Italia, nemmeno esistono. L'Italia è il Paese che da decenni è all'ultimo o al penultimo posto nelle classifiche europee per il ricorso a farmaci contenenti morfina, e questo perché? Perché la questione del dolore non è considerata, analizzata, trattata come una vera patologia, ma come qualcosa di comunque secondario o, in ogni caso, inevitabile.

È per questo che rimango stupito quando parliamo di tutto, consideriamo tutti i limiti di una legge, ne denunciemo la rigidità, ma non mettiamo al centro la questione essenziale: come ridurre la sofferenza che le patologie infliggono a quei corpi martoriati, a quei corpi lesionati dalla sofferenza, una sofferenza che è insieme fisica e spirituale, perché quando il dolore diventa ineliminabile, quando diventa non lenibile, non è solo l'organismo a soffrire, è lo spirito stesso, è ciò che chiamiamo come vogliamo (anima, personalità) che ne viene fortemente intaccato.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

MANCONI (PD). Per tutte queste ragioni, credo che siamo in presenza non solo di un provvedimento assolutamente in piena coerenza costituzionale, ma di un provvedimento sacrosanto e ragionevolissimo. (*Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP*).

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, mi scusi, io intendo parlare ed avvalermi interamente dei dieci minuti a mia disposizione, quindi, se lei mi concede i dieci minuti e poi successivamente c'è la votazione, va bene, altrimenti, se la fine dei lavori rimane rigidamente fissata alle ore 19,30, è di tutta evidenza che devo chiederle di rinviare il mio intervento a domani mattina.

PRESIDENTE. Lei faccia il suo intervento e poi quando arriveremo alle 19,30 interromperemo.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Allora svolgerò il mio intervento in due tempi, metà oggi e metà domani.

PRESIDENTE. Sono le 19,25? Credevo fossero le 19,20.

In tal caso, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, in cui lei potrà intervenire.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

FASIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione [3-02812](#) sulle acque di zavorra delle navi, che ho presentato il 3 maggio 2016 e che risulta molto importante al fine di garantire l'equilibrio dell'ecosistema marino. La sollecito prima della fine della legislatura perché si tratta di un fenomeno importante per la diffusione delle specie marine aliene. Si tratta di organismi animali, vegetali o forme batteriche patogene, organismi alloctoni che si

annidano nelle acque di zavorra.

Informo che dalla presentazione dell'interrogazione ad oggi il nostro Paese non ha ancora ratificato la Convenzione per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, ed ho avuto conferma che i nostri ispettori, in assenza della ratifica da parte del nostro Paese, non possono verificare l'applicazione di tale Convenzione nel controllo delle navi che fanno scalo nei vari porti nazionali. Per un più circostanziato esame circa gli obblighi di conformità alla Convenzione rimando a una recente circolare del 5 ottobre 2017 dell'organizzazione internazionale Paris MoU, che illustra in dettaglio le tempistiche di adeguamento del naviglio alle nuove disposizioni.

La mia interrogazione è un invito al Governo non solo a dare risposta, ma anche a promuovere la ratifica della Convenzione di Londra quanto prima, per rispettare gli impegni ambientali che ci siamo prefissi negli ultimi decenni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ben sapendo che siamo alla fine della legislatura e che forse non sarà semplicissimo, sarebbe davvero auspicabile che lei si facesse portatore presso il Governo della richiesta del mio Gruppo di avere in Aula, nelle prossime ore, il nostro Ministro degli esteri, perché nella giornata di oggi, sotto il silenzio del nostro Parlamento perché siamo impegnati a fare altro, ed è comprensibile, ma con grande clamore nell'opinione pubblica di tutto il mondo, è successo un evento a mio parere di grandissima gravità, denso e carico di giganteschi rischi. Mi riferisco alla scelta scellerata del Presidente degli Stati Uniti d'America di spostare l'ambasciata americana dalla città di Tel Aviv, dove è stata per decenni, a quella di Gerusalemme, che lei sa bene essere città non solo di Dio, com'è ben noto, ma anche contesa, almeno nei suoi luoghi sacri e simbolici, da diverse "opzioni".

Ora, lei capisce bene - e credo lo capiscano bene anche i miei colleghi - quanto una scelta del genere possa essere carica di giganteschi rischi. È di queste ore la notizia di una grande preoccupazione che coinvolge non soltanto il mondo arabo, ma anche le cancellerie europee, molte delle quali si sono espresse con parole di grande preoccupazione e di critica molto forte verso il Presidente degli Stati Uniti d'America.

Mi ha colpito molto che il Governo italiano non abbia preso parola rispetto a quanto accaduto e penso che sarebbe molto utile che nel nostro Parlamento ascoltassimo il Ministro degli affari esteri, per lo meno per far sentire la voce dell'Italia sul punto. Spostare l'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme è un atto carico di rischi giganteschi e credo che tutte le donne e gli uomini di buona volontà, che hanno a cuore i grandi temi della pace e della libera convivenza delle persone, dovrebbero sentirsi molto preoccupati da quello che sta accadendo in queste ore e che occupa in questo momento le prime pagine di tutti i giornali del mondo.

Parliamo di un fatto di prima grandezza e sarebbe molto utile se il Senato lo potesse, anche brevemente, affrontare nelle prossime ore, perlomeno nelle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD e del senatore Orellana)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.



Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 6 dicembre 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,31).

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ([2801](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [GIOVANARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Il Senato,

premessò che:

la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;

l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell'Unione europea, impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;

anche la Corte di Strasburgo ha escluso che dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla protezione della vita, possa desumersi un supposto e diametralmente opposto diritto di morire, né, tantomeno, un diritto all'autodeterminazione che si sostanzia nella possibilità di scelta tra la vita e la morte (sentenza *Pretty c. Regno Unito*), facendosi sul punto riferimento, altresì, alla Raccomandazione 1418 (1999) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

la tematica del cosiddetto testamento biologico, ovvero, più correttamente, le questioni attinenti al consenso informato ed alla cosiddetta DAT, dichiarazione di volontà anticipata nei trattamenti sanitari, fanno riferimento ad una delle tematiche più complesse e delicate dal punto di vista etico e sociale, considerati non da ultimo i diversi diritti fondamentali coinvolti, che non agiscono su piani sempre collimanti e compatibili;

il lavoro della Commissione parlamentare in sede referente non ha fatto sì che la proposta di legge in discussione evitasse di suscitare, forse anche per l'origine eterogenea in una materia siffatto complessa e il tentativo di giungere comunque ad un testo di sintesi che lascia però aperti troppi interrogativi, ancora più di una perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;

deve necessariamente prendersi le mosse dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l'intero sistema dei valori costituzionali, in base al quale, si ribadisce, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, cosicché il consenso informato a ogni trattamento sanitario diviene, quindi, l'atto fondante dell'alleanza terapeutica, e il medico ha il diritto/obbligo di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente, la cui volontà va comunque rispettata nei limiti del possibile, si trovi in imminente pericolo di vita, ma l'eventuale rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono, in ogni caso, comportare l'abbandono terapeutico (articolo 1, comma 6, del provvedimento);

la relazione di cura e di necessaria fiducia tra paziente e medico, ove sono coinvolti - se il paziente lo desidera - anche i propri familiari, trova proprio nel consenso informato l'elemento di incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia, professionalità e

responsabilità del medico e ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha inoltre il diritto di conoscere, salvo espresso personale rifiuto, i dati sanitari che la riguardano e di essere informata in modo completo e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, costituendo dunque le informazioni un preciso obbligo per il medico;

la Corte costituzionale ha affermato, con giurisprudenza costante, che «la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003);

il codice di deontologia medica, in coerenza con questi principi di rango costituzionale, individua quali doveri e competenze del medico «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona» (articolo 3) e sancisce la libertà e l'indipendenza della professione oltre che l'autonomia e la responsabilità del medico affermando che «l'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità» (articolo 4). Lo stesso codice stabilisce inoltre all'articolo 38: «il medico, nel tenere conto di dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria»;

l'articolo 1 del provvedimento in esame, se da un lato afferma che il consenso informato trova attuazione laddove «si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico» (comma 2), dall'altro introduce disposizioni in contrasto con quest'ultima affermazione e quindi con i principi costituzionali, prevedendo (comma 7) in capo al medico l'obbligo di ottemperare la richiesta espressa dal paziente, qualsiasi ne sia il contenuto, stravolgendo dunque la relazione di cura e l'orientamento della stessa medicina, la quale anziché rimanere univocamente indirizzata alla tutela della vita, della salute e al sollievo della sofferenza, conformemente anche al codice deontologico, andrebbe di fatto ad includere una eterogeneità di comportamenti alcuni dei quali volti, anche attraverso una condotta omissiva, a terminare la vita dei soggetti assistiti ove richiesto, né la previsione per cui le DAT «le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita» (articolo 3, comma 5) vale a superare l'obiezione, perché quest'ultima espressione linguistica è ambigua e fuorviante proprio rispetto ai «pazienti affetti da una malattia evolutiva inguaribile», ai sensi della legge n. 38 del 2010, che definisce i pazienti destinatari di cure palliative; in particolare, merita attenzione il regime dedicato alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con cui le persone maggiorenne, capaci di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione, con i necessari crismi formali, in cui indicano anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione e l'idratazione artificiali, indicando, altresì, una persona di fiducia («fiduciario»), parimenti maggiorenne e capace, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie;

la disposizione sulla vincolatività delle volontà direttamente espresse o anticipate nelle DAT è difforme non solo da quanto prevede l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, che non a caso afferma che le volontà «saranno tenute in considerazione», senza dunque alcun obbligo vincolante per il medico, ma occorre osservare che una tale obbligatorietà non è prevista da nessuno degli Stati europei che hanno legiferato in tema di direttive, neppure da quelli che hanno espressamente depenalizzato l'eutanasia (Belgio, Olanda, Lussemburgo) ponendo il legislatore italiano in posizione isolata nel contesto europeo, e ledendo gravemente l'autonomia e la responsabilità del medico, che nessun ordinamento è mai giunto a scalfire;

inoltre la previsione per cui il medico che esegue le volontà del paziente è sollevato da ogni responsabilità civile e penale, se da un lato sembra metterlo al riparo da possibili azioni legali, dall'altro snatura lo stesso principio del consenso informato, cui pure il progetto di legge dichiara di ispirarsi, in quanto la valutazione clinica diviene irrilevante;

gravi problemi, in tal senso, pone anche la disposizione che nel consentire al paziente di rifiutare anticipatamente i trattamenti, include anche le forme di sostegno vitale quali l'alimentazione e l'idratazione artificiale, che non rappresentano terapie per patologie specifiche - e quindi rientranti nell'autonomia di scelta del paziente - bensì solo il suo mezzo di sostegno (e non di cura);

se dunque è vero, da una parte, che nell'ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato, atteso che il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione secondo il quale «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», e che il cambiamento della sede del processo decisionale dal medico al paziente, con la necessità di un consenso libero ed informato all'atto medico rappresenta il frutto di una evoluzione che da un atteggiamento «paternalistico» del medico è giunto alla cosiddetta «alleanza terapeutica», non per questo, dall'altra parte, può pretermettersi che il consenso informato è un atto personalissimo delegabile solo in casi eccezionali, visto che il paziente è l'unica persona che può decidere riguardo alla propria salute come, del resto, ben evidenziato dall'articolo 32 della Costituzione e dalla Convenzione di Oviedo (gli unici casi in cui il consenso e/o dissenso al trattamento sanitario può essere delegato fanno riferimento, infatti, al paziente minore e al maggiorenne legalmente interdetto e quindi a soggetti considerati dall'ordinamento giuridico incapaci di esprimere un valido consenso);

ne consegue che l'anticipazione, in termini pressoché vincolanti per il medico (articolo 3, comma 4), salva l'evoluzione della scienza medica, dell'espressione del consenso poi non concretamente esercitabile o, ancor più, il coinvolgimento nel momento decisionale in ordine a diritti personalissimi di un terzo estraneo (cosiddetto fiduciario) può costituire un chiaro *vulnus* dei suddetti principi costituzionali, e di quel *favor vitae* che contraddistingue chiaramente, a partire dalla Costituzione, il nostro ordinamento, non potendosi fornire di sostegno giuridico forme mascherate di eutanasia o comunque di abbandono terapeutico, che pure la proposta di legge intende chiaramente evitare, dovendosi tenere sempre ben distinti i trattamenti di sostegno vitale, come la nutrizione e l'idratazione, dalle terapie sanitarie;

il provvedimento si pone dunque in contrasto, sotto molti profili, con importanti pilastri del sistema giuridico-costituzionale, fondati a loro volta su principi, quali gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, che attengono proprio all'essenza dei valori su cui si fonda la Costituzione italiana, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2801 .

### Allegato B

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Azzollini, Capacchione, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Cucca, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, Fissore, Formigoni, Gentile, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Stucchi, Turano e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Esposito Stefano, Gaetti, Giarrusso e Ricchiuti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti

ambientali ad esse correlati; Dalla Tor, Di Biagio, Micheloni e Mussini, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'Estero; Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 5 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario" (COM (2017) 548 definitivo). (*Doc. XVIII*, n. 225).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 5 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo)" (Atto comunitario n. 431) (*Doc. XVIII*, n. 226).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Lo Giudice Sergio

Disposizioni per la valorizzazione della sfoglia emiliano-romagnola e per la disciplina della relativa professione (2990)

(presentato in data 29/11/2017);

senatori Endrizzi Giovanni, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Cioffi Andrea

Disposizioni per favorire l'esercizio del voto dei cittadini che si trovano temporaneamente in un luogo diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche (2991)

(presentato in data 29/11/2017);

DDL Costituzionale

Senatori Lo Moro Doris, Migliavacca Maurizio, Guerra Maria Cecilia, Bubbico Filippo, Campanella Francesco, Corsini Paolo, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Gotor Miguel, Granaiola Manuela, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia

Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e istituzione del referendum propositivo (2992)

(presentato in data 30/11/2017).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro difesa

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (2968)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/12/2017);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (2969) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 01/12/2017);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (2970) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 01/12/2017);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro economia e finanze

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (2971)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 01/12/2017);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro giustizia

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (2972)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 01/12/2017);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro sviluppo economico

Ministro beni e att. cult.

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

Ministro giustizia

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;

b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;

c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;

e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (2978)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

*C.4609 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 01/12/2017);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ministro infrastrutture

Ministro interno

Ministro politiche agricole

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro sviluppo economico

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro ambiente

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (2979)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.4475 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 01/12/2017);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Dep. Decaro Antonio ed altri

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2977)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.2305 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.73, C.111, C.2566, C.2827, C.3166)*

(assegnato in data 01/12/2017);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Sen. Fucksia Serenella

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti (2339)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 01/12/2017);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Dep. Di Salvo Titti

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (2976)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1041 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 01/12/2017);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Vicari Simona

Disposizioni per favorire la riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale e per incentivare l'efficienza idrica (2946)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/12/2017);

*Commissioni 1° e 12° riunite*

Sen. Scavone Antonio ed altri

Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori sanitari presso le strutture ospedaliere (2908)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/12/2017);

*Commissioni 2° e 3° riunite*

Ministro sport

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro economia e finanze

Ministro giustizia

Ministro interno

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (2980)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)

*C.4303 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 01/12/2017).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

*in sede deliberante*

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini (1349-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

*S.1349 approvato dal Senato della Repubblica C.3844 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati*

Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 01/12/2017).

### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 21 novembre 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM (2017) 489 final) (Atto n. 1137).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della citata legge n. 186 del 1982, per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXI*, n. 4).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. LVI*, n. 5).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 30 novembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 581);

di ANAS S.p.A., per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 582);

della Cassa di previdenza delle Forze Armate per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 583).

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG - adottata nell'adunanza del 14 novembre 2017 - concernente la relazione sugli Organismi partecipati degli Enti territoriali.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1138).

### **Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum**

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, con lettera in data 29 novembre 2017, ha trasmesso una copia autentica dell'ordinanza - emessa dall'Ufficio nella medesima data - con la quale è stata rigettata l'istanza volta a chiedere il riesame dell'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio il 27 aprile 2017 che ha dichiarato la cessazione delle operazioni relative al referendum popolare avente la denominazione "Abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del**



### **controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 5 dicembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire" (COM (2017) 706 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 18 gennaio 2018.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6a Commissione permanente entro il 11 gennaio 2018.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Morgoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00793 *p.a.* della senatrice Favero ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00864 del senatore Crimi ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00865 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Susta, Albano, Angioni, Buemi, Conte, D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Fasiolo, Elena Ferrara, Giacobbe, Idem, Lanièce, Morgoni, Orellana, Pagliari, Pezzopane e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04112 della senatrice Favero.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04124 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04128 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni

**DIVINA** - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

dal maggio 2017 si rincorrono voci ed indiscrezioni di stampa concernenti l'avvio di una missione militare italiana in Niger (che avrebbe funzioni di controllo ed interdizione dei flussi migratori irregolari diretti dall'Africa occidentale e centrale verso la Libia);

in particolare, alcune fonti di stampa hanno fatto cenno ad un'operazione nazionale, con circa 500 uomini con componenti blindate ed elicotteristiche al seguito, mentre altre, più recenti, si sono riferite ad un intervento che dovrebbe essere trinazionale e contemplare la partecipazione di truppe fornite anche dalla Francia e dalla Germania, probabilmente per agire a sostegno del G5 Sahel, che sta allestendo proprie forze integrate con il sostegno finanziario americano;

l'intervento che si prospetta potrebbe rispondere sia all'interesse nazionale a dissuadere i flussi migratori illegali diretti verso il nostro Paese che a quello, non meno importante, di contenere l'espansione della sfera d'influenza francese in Africa settentrionale, di modo che non raggiunga la Libia;

il fatto che si parli da mesi di quest'operazione a livello di nicchia o di indiscrezioni meriterebbe che sia portato a conoscenza del Parlamento,

si chiede di sapere:

se sia allo studio un intervento militare nazionale in Niger o nell'area del Sahel diverso da quelli attualmente in corso sotto le insegne della UE e quali finalità esso avrebbe effettivamente;

se l'intervento in Niger o a sostegno del G5 Sahel sia puramente nazionale o sia destinato a svolgersi in un contesto internazionale almeno trinazionale e comprensivo, oltre all'Italia, di francesi e tedeschi;

per quali ragioni il Governo non abbia ancora informato il Parlamento di quanto sta avvenendo e di quanto si è in procinto di fare;

se ci siano o meno accordi con le autorità nigeriane in merito all'invio di contingenti militari italiani nel Paese;  
quale sia il tempo previsto per queste operazioni e per la permanenza del nostro contingente nelle aree interessate;  
a quanto ammonti il costo preventivato dell'intera missione.

(3-04133)

[NUGNES](#), [BLUNDO](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il giornale *on line* "Il Messaggero" il 6 settembre 2016 in un articolo a firma di Federica Lupino, intitolato "Viterbo, incendio in una discarica di plastica, è allarme ambientale: vietato consumare frutta e verdura", nel riportare la notizia del grave incendio che si era propagato nella discarica di Onano (Viterbo), evidenziava che: "Nel deposito in località La Banditella, di proprietà della ditta Cite, veniva differenziata la plastica. Di qui il fumo nero che ancora è visibile da chilometri di distanza e il duro lavoro per spegnere l'incendio";

la gravità dell'incendio si evinceva anche dalle dichiarazioni del sindaco di Acquapendente riportate nel medesimo articolo: "Sicuramente (...) una dose di veleno si è sparso nell'aria attigua alla discarica. Domenica il cattivo odore era fortissimo, oggi (ieri, ndr) il vento ha girato e quindi non si sente più, ma resta la preoccupazione. Ho allertato l'Arpa che domani (oggi, ndr) verrà ad eseguire campionamenti nei terreni e nell'aria per capire quale tipi di inquinanti si sono diffusi e in che concentrazione";

il sindaco di Onano, con ordinanza n. 37 del 4 settembre 2016, disponeva per la popolazione una serie di precauzioni al fine di salvaguardare l'incolumità della salute pubblica;

considerato che:

sul sito di informazione "viterbonews24" in articolo del 28 novembre 2017, dal titolo "Incendio discarica ad Onano, dopo un anno i rifiuti carbonizzati sono ancora lì", è riportato che: "Un pericolo ambientale e di salute che dura da più di un anno. Era infatti il 3 settembre del 2016 quando le fiamme hanno avvolto, danneggiandolo gravemente, il sito di smaltimento di rifiuti Cite ad Onano. La discarica ha bruciato per tre giorni consecutivi rilasciando fumi neri tossici e causando la chiusura dell'impianto. Ma da allora nulla è cambiato. I rifiuti che hanno subito il processo di combustione sono ancora sul posto, nessuno infatti si è occupato della loro rimozione, e tra i cumuli di spazzatura giacciono anche sostanze altamente pericolose come rifiuti ospedalieri che, al di là dell'incendio, non sarebbero dovuti essere portati in quella discarica";

vengono inoltre riportate le preoccupazioni dei cittadini di Onano, di quelli dei comuni vicini, Sorano e Pitigliano, riuniti nel "comitato Maremmattiva" che, a proposito di questa delicata situazione scrivono: "È passato più di un anno da quando il 3 settembre 2016, in località Banditella ad Onano, l'impianto Cite dedito al trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi prendeva fuoco, sviluppando un incendio di enormi proporzioni, con fumi tossici che per giorni si sono diffusi nell'aria e che solo il tempestivo e capace intervento dei vigili del fuoco e la clemenza dei venti hanno impedito che diventasse un vero e proprio disastro ambientale. In tutto questo tempo sono stati fatti dibattiti, riunioni e una vera e propria indagine è stata svolta";

risulta agli interroganti che la conferenza dei servizi ultimata il 4 aprile 2017 affinché il sito di smaltimento di rifiuti Cite ad Onano potesse riaprire ha previsto una serie di vincolanti prescrizioni quali: un piano di monitoraggio delle emissioni; una recinzione di altezza adeguata ad evitare la dispersione dei rifiuti nei terreni limitrofi; lo smaltimento del "fluff" presente e del materiale combusto; una piantumazione perimetrale; un sistema antincendio nuovo con l'uso anche di estintori carrellati dotati di schiumogeno; una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato del luogo; un impianto di videosorveglianza sulle 24 ore per prevenire altri incendi e per verificare le modalità lavorative; un sistema di autocontrollo per la prevenzione della fuoriuscita dei materiali plastici nelle campagne circostanti; una riduzione volumetrica dei rifiuti, strutture igieniche e di servizio per gli

operai;

considerato inoltre che:

l'ordinanza n. 37 del 4 settembre 2016 veniva revocata con l'ordinanza n. 38 del 29 settembre 2016 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Onano;

inoltre, risulta agli interroganti che il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, aperta in seguito all'incendio, avrebbe chiesto l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione in riferimento al danno urbanistico mentre avrebbe dichiarato che per l'accertamento della responsabilità degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti non si sarebbe potuto procedere a causa della sospensione dell'attività della ditta Cite;

anche in presenza di tali archiviazioni, nel già citato articolo pubblicato sulla pagina *web* "viterbonews24" si evidenzia che: "Peccato che dagli incartamenti vien fuori che in data 27 gennaio 2017, dopo un sopralluogo presso la Cite, l'Arpa Lazio segnali la presenza di materiale ospedaliero sia nei cumuli interessati dall'incendio che nel resto dei rifiuti. Materiale questo non autorizzato". Ed ancora che "le istituzioni, che in questa vicenda si sono mostrate quantomeno spettatori compiacenti, pur di non farsi carico delle ingenti spese di bonifica favoriscano una terza azienda che con tempi biblici prometta di farsi carico della bonifica",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi dispongano al riguardo;

se non ritengano doveroso agire, per quanto di competenza, al fine di sollecitare un rapporto aggiornato agli enti ed agli organi preposti, finalizzato a conoscere lo stato dell'inquinamento dell'ecosistema del territorio dei comuni interessati dalla presenza della discarica e il grado di incidenza sulla salute dei cittadini;

quali siano i motivi per cui, a distanza di tempo, non sia stato realizzato nessun intervento di caratterizzazione dei rifiuti ancora presenti in discarica né di bonifica di quelli interessati dall'incendio; se non ritengano opportuno accertare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, che la gestione della discarica sin dalla sua apertura sia avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione alle prescrizioni solo recentemente dettate dalla conferenza dei servizi che, attualmente, sembrerebbero necessarie per riavviare lo svolgimento delle attività nel sito;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, per intensificare il monitoraggio e il controllo dello stato della discarica, in considerazione della gestione di una nuova eventuale società che dovrebbe provvedere anche alla bonifica dell'area.

(3-04134)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

si osservano alcune criticità sulla scheda di rilevazione dei dati degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso accessibile in data 23 novembre 2017 e che fa seguito al decreto ministeriale n. 610 del 2017, da compilare entro il 30 novembre, relativamente alla sezione I, punti 1, 2 e 3, contenente le "Informazioni utili ai fini della ripartizione delle risorse", con particolare riferimento alle tabelle sub 2; diversamente dalla prassi seguita fin dall'inizio dell'applicazione della legge n. 17 del 1999 da parte dello stesso Ministero, infatti, la nuova scheda, ai fini della ripartizione delle risorse, richiede di comunicare (tabelle sub punto 2) esclusivamente il numero di studenti iscritti che abbiano presentato una certificazione di *handicap* ai sensi della legge n. 104 del 1992, e quindi di specificare quanti di questi studenti abbiano presentato anche una certificazione di invalidità, superiore o inferiore al 66 per cento;

ciò perché, secondo l'interpretazione fatta propria da coloro che hanno predisposto la scheda di rilevazione, il decreto ministeriale nel 2017 consentirebbe la ripartizione dei fondi esclusivamente con riferimento a tali studenti, e non, come è sempre stato in passato, con riferimento anche agli studenti che hanno presentato una certificazione di invalidità;

la conseguenza è che non potranno essere conteggiati, al fine della ripartizione dell'80 per cento del

fondo ministeriale (che comunque resta dell'importo complessivo di 7.500.000 euro), quegli studenti che hanno presentato unicamente una certificazione attestante la condizione di invalidità, considerato che:

questa innovazione presenta, ad avviso dell'interrogante, alcune controindicazioni, come di seguito segnalate;

innanzitutto, fornisce un quadro certamente poco attendibile del numero degli studenti che si rivolgono ai servizi della conferenza nazionale dei delegati per la disabilità, poiché molti di questi studenti sono in possesso o hanno presentato soltanto la certificazione di invalidità e non la certificazione *ex lege* n. 104 del 1992;

essa rischia di sfalsare notevolmente l'attribuzione dei fondi ai singoli atenei, considerando che tale attribuzione dipenderà, in modo più o meno casuale, da quanti tra gli studenti iscritti hanno consegnato agli uffici o presso le segreterie la certificazione di *handicap*;

pone significative problematiche in merito al reperimento dei dati da parte degli uffici della conferenza nazionale delegati per la disabilità, che dovranno esaminare le posizioni di ciascuno studente una per una, al fine di comprendere se gli studenti iscritti abbiano presentato l'una o l'altra certificazione, o entrambe. Perché tra l'altro il sistema Esse3, adottato da molti atenei per la gestione dei dati relativi agli studenti, risultando conforme alla prassi seguita finora, non contempla la distinzione fra certificazione di *handicap* ai sensi della legge n. 104 e dichiarazione di invalidità, ma la sola indicazione di "esonero per *handicap* ";

essa potrebbe, inoltre, comportare l'impossibilità di giustificare le spese effettuate attraverso l'utilizzo dei fondi ministeriali a favore degli studenti con certificazione di invalidità, ma privi della certificazione *ex lege* n. 104 del 1992,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e intenda affrontare la problematica descritta; in particolare, se intenda porre rimedio alla grave contraddizione della scheda di rilevazione, che rischia di escludere dalla ripartizione delle risorse una fetta significativa di studenti che fino ad oggi hanno potuto usufruire dei servizi;

se preveda, in ragione di ciò, di sospendere la rilevazione al fine di modificare l'impostazione della scheda;

conseguentemente, se non intenda posticipare la chiusura della rilevazione ad una data successiva al 30 novembre 2017;

se intenda, quindi, chiedere di procedere all'assegnazione dei fondi dopo la riapertura della scheda stessa e non prima;

se stia valutando l'opportunità di convocare un incontro con la conferenza nazionale delegati per la disabilità, che ha già sollecitato una tale iniziativa, al fine di confrontarsi sulla gravità della situazione che si sta determinando, sulla base di quanto descritto.

(3-04135)

[LUCIDI](#), [GIROTO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 45 del 2014, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Con il decreto legislativo è stata attuata la direttiva 2011/70/Euratom che ha istituito un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori e l'ambiente dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti;

l'articolo 6 istituisce l'ISIN quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta (costituita da tre esperti). È dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nel limite massimo di 60 unità. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale

dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Mediante una riorganizzazione interna, l'ISPRA assicura all'ISIN, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operatività con: autonomia gestionale ed organizzativa; separazione funzionale e amministrativa; dotazione di servizi e di strutture adeguate; supporto per la gestione amministrativa del personale e per l'acquisizione di beni e servizi; l'ISIN espleta, tra l'altro, le funzioni istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente e assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi (articolo 6, comma 2);

ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta che durano in carica 7 anni, non rinnovabili, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 137 del 2017, il collegio dei revisori. Ai sensi del comma 4, il direttore è nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti;

il direttore dell'ISIN svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura, definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri, emana le tariffe da applicare agli operatori per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN, emana pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative, svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari ed internazionali, trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. La consulta esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonché sulle tariffe da applicare agli operatori, in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN, sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

inoltre, l'articolo 6, al comma 12, sancisce che entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici; al comma 13 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico; al comma 14 stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4, il direttore trasmette al Ministro dell'ambiente e al Ministro dello sviluppo economico, affinché possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato; al comma 19 stabilisce che, per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 230 del 1995;

da ultimo, il decreto legislativo n. 137 del 2017, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", in vigore dal 4 ottobre 2017, ha chiarito la posizione del direttore che, se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico. Ne viene altresì disciplinato il trattamento economico, che deve essere comprensivo dei trattamenti economici

accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con oneri a carico dell'ISIN;

considerato che:

in data 15 novembre 2016, due decreti del Presidente della Repubblica hanno nominato l'avvocato Maurizio Pernice direttore dell'ISIN, e il dottor Stefano Laporta (con funzioni di coordinamento organizzativo interno), e la dottoressa Laura Porzio e il dottor Vittorio D'Oriano componenti della consulta dell'ISIN;

in risposta all'interrogazione 5-10714, presentata alla Camera dei deputati presso l'Aula dell'VIII Commissione permanente, in data 2 marzo 2017, il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Silvia Velo, ha ricordato che "i decreti concernenti la nomina del Direttore e dei componenti della Consulta, sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e, allo stato, risultano in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Pertanto, non appena si concluderà la procedura di pubblicazione, si provvederà alla conseguente riorganizzazione interna dell'Ispra, al fine di assicurare all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e di Radioprotezione (ISIN) le condizioni di operatività previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Ad ogni modo, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare riguardante lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA per il triennio 2016-2018, l'istituto è chiamato ad assicurare la completa attuazione degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 45 del 2014 e, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'ISIN, continua a svolgere le funzioni dell'ispettorato mediante le proprie strutture competenti nei settori nucleari, rischio tecnologico e industriale";

il *dossier* di documentazione relativo all'atto del Governo 424 (schema di decreto di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari), realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, riferisce, alla data del 3 luglio 2017, che "i citati decreti di nomina non risultano ancora pubblicati";

considerato inoltre che il 26 febbraio 2017 viene pubblicato un articolo di Thomas Mackinson sul quotidiano *on line* "il Fatto Quotidiano", intitolato "Post-nucleare a doppia velocità: inerzia di Stato nei controlli e nelle nomine, mentre i cittadini pagano di più ogni anno", nel quale si evidenzia una serie di criticità sull'argomento e dal quale si apprende il dettaglio delle cifre nelle relazioni annuali dell'autorità per l'energia dedicate all'aliquota: "cinque anni fa il conto è stato di 255 milioni (relazione 2012, p. 105), poi di 151 milioni (R/2013, p. 125), quindi altri 170 (R/2014, p. 107) e nel 2015 ancora 323 milioni (R/2015, p. 97). Un balletto di numeri che finisce col botto: l'anno scorso si è raggiunta la cifra monstre di 622 milioni" con un costo totale che si attestata attorno ai 1,5 miliardi di euro per gli ultimi 5 anni,

si chiede di sapere:

a che punto sia pervenuto il perfezionamento degli *iter* di nomina e se la nomina del direttore generale sia stata resa operativa;

se sia stato trasmesso il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

se, nelle more del procedimento di nomina, siano stati forniti atti e pareri da parte dell'ISIN dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014 che ha istituito l'organismo;

se, nelle more del procedimento di nomina, siano state effettuate dall'ISIN attività di controllo, vigilanza e valutazione legate all'utilizzo e allo smaltimento del materiale nucleare e dei siti interessati;

se, ancora, l'ISIN abbia mai fornito supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014;

se sia stata avviata una riorganizzazione interna degli uffici dell'ISPRA;

se si reputi congruo l'esborso versato dai contribuenti, e se si intenda chiarire la destinazione e

l'ammontare del gettito dell'aliquota dedicata ai costi di smantellamento del nucleare e alle misure di compensazione territoriale dal 2005 ad oggi;  
se sia stato adottato il decreto che stabilisce il compenso del direttore e a quanto ammonti il trattamento economico stabilito.

(3-04138)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

**MUNERATO** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel mese di gennaio 2017 il sindaco di Bologna, Virginio Merola, avrebbe inviato al Ministro in indirizzo una missiva contenente una serie di proposte volte a migliorare la sicurezza della città e redistribuire in modo armonico tra i quartieri la presenza delle forze dell'ordine;

secondo notizie stampa, recentemente confermate dalla risposta fornita a un'interpellanza consiliare, tra le proposte avanzate vi sarebbe il trasferimento di sede del commissariato della Polizia di Stato Bolognina-Pontevecchio, dall'attuale dislocazione di via Lombardia, in via Tiarini, presso l'odierna sede del poliambulatorio Ausl;

una simile circostanza, ove confermata, avrebbe un forte impatto sulla collettività, sia in termini di fruibilità dei servizi sia per quanto concerne il livello di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, e priverebbe il quartiere Savena di un importante punto di riferimento, si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto segnalato e quali siano le indicazioni fornite dal Ministro in indirizzo in merito al trasferimento del commissariato dall'attuale dislocazione;

come intenda attivarsi al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e presidio del territorio agli abitanti del quartiere interessato.

(3-04132)

**BUEMI** - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in presenza del divieto di ostentare simboli nazisti scrupolosamente fatto rispettare in tutti i Paesi tedeschi, il vessillo di guerra della Marina imperiale germanica è diventato la bandiera utilizzata in tutta Europa da gruppi neonazisti per rivendicare la continuità con l'ideologia e la pratica dell'hitlerismo;

un vessillo di tale tipo per un periodo di tempo indeterminato, ma sufficiente per essere ripreso da una telecamera dall'esterno della caserma "Baldisserra", sul lungarno Guglielmo Pecori Giraldi, è rimasto affisso, a Firenze, in una camerata della caserma del VI battaglione Carabinieri Toscana. Il responsabile è stato individuato, in seguito agli accertamenti interni, nella persona di un giovane carabiniere, nei cui confronti è stata avviata un'azione disciplinare;

la caserma Baldisserra ospita non solo il VI battaglione Carabinieri Toscana, ma anche gli uffici del comando regionale. Nella camerata risiedevano almeno altri tre militi e non è pensabile che, in uno spazio aperto alla vigilanza dei superiori, nessuno degli appartenenti alla comunità militare ivi gravitante non abbia notato il fatto;

considerato che:

presso l'Aula della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) il 18 luglio 2017, l'interrogante osservava che nel disegno di legge AS 2728 (concernente la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare) "sembra mancare uno specifico riferimento al contributo delle Forze armate alla crescita del senso civico nazionale, ponendo l'accento sulle ricadute positive derivanti da una maggiore integrazione fra le Forze armate e la società civile" e sull'esigenza di predisporre idonei percorsi formativi finalizzati alla crescita della cultura democratica degli appartenenti alle forze armate e ai Corpi di polizia. Il Ministro in indirizzo replicò, in quella circostanza, che "Circa il tema di un'eventuale reintroduzione della leva, nell'ottica della necessità di diffondere tra i giovani determinati valori, ritiene il dibattito di sicuro interesse e da affrontare approfonditamente in futuro. Attualmente, però, le missioni internazionali richiedono personale esperto e neppure un anno di leva sarebbe sufficiente a formarlo";

riconobbe anche che non è sbagliato "immaginare uno strumento atto a non disperdere un patrimonio di valori condivisi e finalizzato a fungere da esperienza unificante, quale era la leva". Lo stesso ministro aggiunge oggi, alla luce dell'evento fiorentino, che quanto avvenuto "è anche una offesa a tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate che ogni giorno condividono i valori della democrazia". In effetti, come ha dichiarato al giornale radio Rai il procuratore militare Marco De Paolis, "penso che sia più un grande problema di natura disciplinare e culturale", dice il procuratore, che aggiunge: "La questione è capire cosa significa un simbolo del genere, soprattutto per un militare, credo che ci sia da interrogarsi sulla formazione culturale dei giovani prima e dei militari poi";

in realtà, anche la formazione culturale degli appartenenti alle forze armate (soprattutto quando professionisti e non più giovani di leva) è parte delle incombenze gravanti sull'amministrazione: se questa li ospita nelle sue caserme, li mette a contatto dei cittadini nelle pubbliche strade e li arma per le pubbliche funzioni che svolgono, deve anche porsi il problema di mantenerne un elevato livello di affidabilità democratica. Si tratta di una preoccupazione che è lungi dal restare teorica, se è vero che (ancor prima della riapertura delle indagini su quanto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 nella caserma dei Carabinieri di Roma-Appia nel caso Cucchi), nella causa Cestaro contro Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), con sentenza 7 aprile 2015, aveva riconosciuto che "gli agenti di polizia erano rimasti indifferenti verso qualsiasi condizione di vulnerabilità fisica legata all'età e al sesso, e verso qualsiasi segno di capitolazione, anche da parte di persone che si erano appena svegliate per il rumore dell'irruzione";

i "principi dell'ONU", adottati dall'ottavo congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei rei, che si è tenuto a L'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990, nelle loro parti pertinenti, recitano: "I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell'ordine vengano selezionate mediante procedure adeguate, che presentino le qualità morali e i requisiti psicologici e fisici richiesti per il buon esercizio delle loro funzioni e che ricevano una formazione professionale costante e completa. È opportuno verificare periodicamente se essi continuano ad essere idonei all'esercizio di tali funzioni. (...) Per la formazione delle forze dell'ordine i poteri pubblici e le autorità di polizia presteranno particolare attenzione alle questioni di etica di polizia e di rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare nell'ambito delle inchieste, e ai mezzi per evitare l'uso della forza o delle armi da fuoco, ivi compresa la risoluzione pacifica dei conflitti, la conoscenza del comportamento delle folle e i metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione, nonché i mezzi tecnici, al fine di limitare l'uso della forza o delle armi da fuoco. Le autorità di polizia dovrebbero rivedere il loro programma di formazione e i loro metodi di azione in occasione di particolari incidenti";

anche le osservazioni finali del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite riguardanti l'Italia, pubblicate il 18 agosto 1998 (UN Doc. CCPR/C/79/Add.94), pretendono da tutte le forze dell'ordine analoga attenzione al profilo della formazione e della vigilanza sugli *standard* qualitativi del servizio prestato dai loro componenti: "Il Comitato è preoccupato per l'insufficienza delle sanzioni nei confronti del personale della polizia e del personale penitenziario che abusano del loro potere. Raccomanda di seguire con la dovuta attenzione il risultato delle denunce depositate contro membri dei Carabinieri e del personale penitenziario",

si chiede di conoscere:

come la catena di comando si sia atteggiata, dinanzi alla presenza nella caserma fiorentina di un gruppo di carabinieri inerti, disinteressati o addirittura conniventi rispetto all'esposizione di un vessillo che esprime disprezzo per la Repubblica nata dall'antifascismo;

quali atti di vigilanza in via ordinaria siano messi in campo, nelle caserme dell'Arma, per verificare la sobrietà della sistemazione alloggiativa e l'assenza di comportamenti, individuali o collettivi, atti a modificare, ledere o alterare la percezione pubblica dell'affidabilità democratica dell'Arma;

quali misure siano state adottate per garantire, nel personale adibito a pubbliche funzioni di ordine pubblico e di uso legittimo delle armi, lo stretto rispetto del principio di legalità, l'ossequio della



simbologia democratica e la più efficace salvaguardia dei diritti dell'uomo.

(3-04136)

**MATTESINI** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'invaso artificiale di Montedoglio, realizzato tra il 1978 e il 1993, si sviluppa dalla stretta di Montedoglio per una lunghezza di 7,5 chilometri, coprendo una superficie di oltre 800 ettari nei territori dei comuni di Pieve Santo Stefano, Anghiari e Sansepolcro (Arezzo);

la diga che ha creato l'invaso è posta a circa 30 chilometri dalla sorgente del fiume Tevere ed è stata costruita a fini irrigui e idropotabili e destinata all'irrigazione di acqua potabile del complesso irriguo delle province di Arezzo, Siena e del bacino del lago Trasimeno in Umbria. Il complesso è gestito dall'Ente irriguo umbro-toscano, con sede ad Arezzo, che è titolare di una concessione settantennale;

circa 7 anni fa, e precisamente il 29 dicembre 2010 alle ore 21.30 circa, 30 metri del muro che separa l'invaso dal canale effluente sono crollati. La breccia aperta ha causato un'ingente fuoriuscita d'acqua che nelle prime ore è stata di oltre 600 metri cubi di acqua al secondo, per poi affievolirsi successivamente. Tale evento ha reso necessaria l'evacuazione, per motivi di sicurezza, di oltre 400 persone nelle zone di Sansepolcro, San Giustino, Città di Castello e Anghiari e ha causato danni ambientali anche ai territori circostanti;

considerato che:

a seguito del crollo, sono state aperte indagini giudiziarie e tecniche per stabilirne le cause, le responsabilità ed individuare gli interventi necessari ed idonei alla messa in sicurezza della diga e quindi di tutto il territorio confinante con l'invaso;

nell'agosto 2012 la Direzione generale dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso nota la relazione sulle cause del crollo, con le indicazioni progettuali per gli interventi da effettuare. Da allora è iniziato un lungo percorso istruttorio, che non si è ancora concluso, per la definizione degli interventi;

nel periodo marzo-giugno 2013 è stato presentato il progetto definitivo per le opere di rifacimento della diga che in seguito ad altri saggi e verifiche è stato revisionato una prima volta nel gennaio 2014 ed una seconda volta nell'aprile dello stesso anno. Solo nell'agosto 2015 il progetto è stato approvato dalla Direzione generale dighe, seppure con prescrizioni, e nel maggio 2016 è stata depositata la prima edizione del progetto definitivo. Nell'agosto 2016 sono arrivate pervenute all'Ente acque umbro-toscane da parte della Direzione dighe alcune prescrizioni aggiuntive che hanno comportato ulteriori saggi, verifiche e attività tecniche;

nel mese di luglio 2017 sono stati depositati gli elaborati specialistici della seconda edizione del progetto esecutivo a cui sono seguite, ad ottobre e novembre, una nuova verifica del comportamento idraulico e la relazione idraulica del secondo progetto esecutivo;

tenuto conto che:

la seconda edizione del progetto esecutivo di ripristino della soglia sfiorante dello scarico di superficie della diga di Montedoglio risulta in istruttoria presso la Direzione generale dighe a seguito della consegna avvenuta il 31 luglio 2017 e delle successive integrazioni;

la Direzione dispone di tutti gli elementi necessari per esprimersi, situazione che si è già verificata in passato, ma che è sfociata nella richiesta di nuovi ed ulteriori elementi tecnici e modifiche al progetto che sistematicamente hanno generato nuovi e diversi studi, verifiche ed elaborazioni;

è necessario, e non più prorogabile, dare una risposta al territorio ed ai cittadini della Valtiberina e di tutti i territori serviti dell'invaso di Montedoglio, facendo partire nel più breve tempo possibile l'esecuzione degli interventi per il ripristino della diga che ne garantiscano la piena operatività e la massima sicurezza,

si chiede di sapere a che punto sia l'istruttoria della Direzione generale dighe sul progetto esecutivo riguardante l'invaso di Montedoglio e quali urgenti iniziative si intenda adottare per completare la fase di corretta progettazione e permettere finalmente l'avvio dei lavori di ripristino della diga.

(3-04137)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[LO GIUDICE](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA'](#), [GINETTI](#), [Gianluca ROSSI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;

il 31 marzo 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

il comma 7, lettera l, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, indica fra gli obiettivi formativi prioritari per la definizione dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche quello della «prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico»;

il comma 16 dispone «l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013»;

nel mese di ottobre 2017, sono state emanate le linee guida nazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge, che confermano la necessità di intervenire per l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze e per la prevenzione di ogni discriminazione comprese quelle di genere e di orientamento sessuale;

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 9 novembre 2017, gli assessori per la famiglia e per la cultura del Comune di Todi hanno emanato una direttiva in cui dispongono la rimozione dalle sezioni dedicate all'infanzia della biblioteca comunale dei libri di educazione alle differenze rivolti ai bambini e il loro trasferimento alle sezioni per adulti;

si tratta di pubblicazioni specificamente rivolte all'infanzia, diffuse in tantissime biblioteche per l'infanzia comunali o scolastiche, consistenti in semplici favole e storie che spiegano ai più piccoli il superamento degli stereotipi all'origine dei pregiudizi, l'esistenza di diversi tipi di famiglie, anche omogenitoriali, il rispetto e l'accoglienza verso bambini e bambine che manifestino un differente orientamento sessuale o che siano incerti sulla propria identità di genere;

ad avviso degli interroganti, si va diffondendo ad arte in vari contesti, scolastici ed extra scolastici, un clima di psicosi legata alla "teoria *gender*", presentata come una sorta di complotto internazionale e già definita nel 2015 dal Ministro *pro tempore* dell'istruzione come una "truffa culturale", che sfocia in atti censori e oscurantisti volti a reprimere la pluralità delle identità e negare la diversità delle forme familiari;

considerato altresì che la direttiva richiama le citate linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e le indicazioni ivi contenute a sostegno dell'azione censoria messa in atto,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dei fatti riportati;

quali iniziative intenda adottare per promuovere la diffusione di una cultura del rispetto, dell'inclusione e della pluralità, per diffondere un'educazione alle differenze e per contrastare il verificarsi di simili atti censori.

(4-08480)

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

Agira è un comune della provincia di Enna, il cui territorio è caratterizzato da valenze ambientali e

naturalistiche di particolare pregio;

nell'ambito del comune, insiste la riserva naturale orientata "RNO vallone di Piano della Corte", la quale si estende su una vallata che appartiene ai monti Erei Centrali e chiude la parte più a monte di un torrente affluente del Dittaino e quindi tributario del fiume Simeto. Questo torrente, partendo dalle alture della contrada Orselluzzo e dai monti Santa Venera, Poggio Tondo, Frontè e Santa Agata, si dirige verso sudest in contrada Serra Campana, dove incontra le acque del torrente Ciarameddaro nel vallone di Modica;

la società Agireco Srl ha inoltrato all'Assessorato per il territorio e l'ambiente della Regione Siciliana l'istanza volta ad ottenere tutte le autorizzazioni per un'iniziativa progettuale riguardante la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali (pericolosi e non) in contrada Serra Campana;

l'ufficio dell'Assessorato regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale ha espresso parere favorevole alla procedura di valutazione di impatto ambientale *ex art. 23* del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la realizzazione della discarica;

con determina n. 403/GAB del 25 ottobre 2017, l'assessore regionale ha decretato la realizzazione della discarica;

il sito individuato per la discarica ricade all'interno del sito di interesse comunitario "vallone di Piano della Corte" designato quale zona speciale di conservazione con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2015, e quale ente gestore è stato individuato il Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi;

il Comune di Agira, in data 16 novembre 2017, ha rilevato il mancato coinvolgimento nella procedura regionale di VIA del Centro universitario, oltre alla mancata sottoposizione dell'iniziativa progettuale alla valutazione di incidenza ambientale di competenza del Comune medesimo;

il sito individuato per la discarica è gravato, altresì, da un vincolo di natura idro-geologica, ma risulta che anche l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna è rimasto estraneo al procedimento di VIA, quantunque soggetto competente a valutare l'iniziativa in presenza di questo specifico vincolo;

il Comune di Agira, attraverso gli organismi istituzionali della Giunta e del Consiglio comunale, ha espresso formale contrarietà alla realizzazione della discarica, senza contare che migliaia di persone hanno sollevato la questione dell'inopportunità dell'iniziativa, preoccupate dai rischi per l'ambiente e la salute che una tale iniziativa rappresenta, con il suo carico potenziale di 57.000 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non;

considerato che, ad avviso degli interroganti:

la situazione della gestione dei rifiuti in Sicilia non è tra le più brillanti, alla luce della scarsa attenzione che nell'ultimo quinquennio è stata prestata alla tematica della proliferazione delle discariche, contrariamente a quanto annunciato più volte dall'amministrazione regionale a favore dell'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica; poiché l'iniziativa progettuale riguarda una discarica per "rifiuti speciali pericolosi e non", appare legittimo preoccuparsi che la dicitura "e non" contenga in sé l'*escamotage* per aggirare l'impegno della Regione a non realizzare nuove discariche e per continuare quindi ad abbancare rifiuti solidi urbani, a dispetto di qualunque strategia coerente con l'economia circolare;

il territorio ennese è l'unica zona dell'isola a non avere sbocchi sul mare e si caratterizza in modo particolare come il volto più nascosto e autentico della Sicilia, scrigno di bellezza e di identità culturale, da tutelare contro ogni progetto speculativo, potenzialmente pericoloso e inquinante, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'incresciosa situazione determinata dall'iniziativa progettuale relativa alla "discarica di rifiuti speciali pericolosi e non" di Agira;

se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, per verificare la coerenza dell'iniziativa progettuale con il piano dei rifiuti della Regione, anche alla luce della corposa attività svolta dalla Commissione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e dei suoi esiti documentali;

quali azioni di propria competenza intenda porre in essere per scongiurare che nel territorio di Agira venga realizzato un detrattore ambientale di tale portata, che inevitabilmente diventerebbe un inaccettabile detrattore culturale, di cui certamente l'isola non ha bisogno.

(4-08481)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri per lo sport, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a seguito dell'approvazione del progetto urbanistico Tor di Valle, cioè lo stadio dell'associazione sportiva Roma, si evidenziano alcune perplessità in merito a quanto stabilito sotto la guida dell'amministrazione capitolina;

da notizie di stampa, si apprende che opere ritenute essenziali per l'approvazione del progetto, come da prescrizioni formulate dai diversi enti partecipanti alla conferenza dei servizi, verranno messe a carico del bilancio dello Stato, con contributi pubblici di importo pari a circa 100 di milioni di euro, in particolare per la realizzazione del "ponte di Traiano";

questo ponte dapprima ritenuto superfluo dal Comune di Roma capitale dovrebbe essere realizzato in quanto opera attualmente ritenuta imprescindibile, ma a pagarlo saranno tutti i contribuenti italiani, poiché il ponte, previsto nel progetto approvato all'epoca dalla Giunta Marino e inserito come opera interamente a carico dei privati, dovrebbe essere oggetto di un nuovo accordo di Programma tra lo Stato e il Campidoglio;

se tale notizia fosse confermata ci sarebbero pesanti conseguenze negative, e in particolare: la previsione del ponte di Traiano e di altre infrastrutture ritenute essenziali per assicurare il pubblico interesse dell'opera erano previste senza alcun onere per il soggetto pubblico nella delibera n. 132 approvata dall'assemblea capitolina il 22 dicembre 2014, «stadio della Roma a Tor di Valle" - studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a)»; il contributo economico pubblico che si sta configurando è conseguenza della modifica al progetto richiesta dal Comune di Roma, ovvero il taglio della cubatura pari al 50 per cento con l'eliminazione delle tre torri ("nota della Sindaca di Roma Capitale prot. RA 10782 del 22 febbraio 2017, che ha comunicato alla Società Eurnova Srl, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss. mm. ii., l'avvio del procedimento di verifica/ridefinizione dell'interesse pubblico dichiarato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014, con particolare riferimento alla individuazione delle Opere Pubbliche di interesse generale e alla rideterminazione della potenzialità edificatoria massima (S.U.L) dell'area oggetto di intervento"); il contributo pubblico contraddice di fatto il deliberato dei tre commi 303-304-305 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che persegue l'equilibrio economico dell'opera all'interno dell'opera stessa e prescrive che tale equilibrio debba essere assicurato dal proponente in base alle caratteristiche previste nello studio di fattibilità e verificate dal piano economico e finanziario dell'opera;

pertanto, un qualsiasi contributo economico pubblico contraddice il presupposto normativo e configura un contesto decisionale nonché di responsabilità dei soggetti procedenti del tutto diverso da quello seguito dal progetto precedente. Il percorso decisionale del progetto è stato a giudizio dell'interrogante paradossale e si sta concludendo con l'esborso di un consistente contributo economico pubblico a favore di un intervento privato, la cui proposta è stata possibile in attuazione di una norma statale formulata per scongiurare oneri diretti a carico del bilancio pubblico;

il contributo economico si aggiunge a quello urbanistico concesso dal Comune che ha autorizzato un incremento di cubatura di circa il 100 per cento rispetto a quanto previsto dal piano regolatore vigente (circa 210.000 metri quadrati di superficie utile lorda invece di 112.000 metri quadrati);

inoltre, si apprende dagli organi di stampa che, in relazione agli argini del Tevere nell'area di Tor di Valle, considerata a rischio idrogeologico, l'Autorità di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale (che ha ereditato le competenze sul principale fiume romano) avrebbe prescritto un consistente innalzamento delle barriere laterali antiesondazione. Tuttavia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarebbe di avviso opposto, in quanto alzare gli argini contrasterebbe con

il contesto ambientale e paesaggistico,  
si chiede di sapere:  
quali siano le modalità con le quali dovrebbe essere realizzato, ma soprattutto finanziato, il ponte di Traiano;  
se si possa ancora ricondurre a chiarezza e linearità il processo decisionale in corso e approntare le necessarie e coerenti decisioni a tutela del pubblico interesse, escludendo qualsiasi tipo di apporto di capitale pubblico nel progetto complessivo legato alla realizzazione dello stadio della Roma;  
se e quali importi saranno a carico della collettività e chi materialmente erogherà le somme, il cui ammontare allo stato non è inserito in nessuna previsione di bilancio di spesa;  
quali tipi di infrastrutture si preveda di costruire *ex novo* ed a carico di chi graveranno le relative spese e gli oneri;  
quale sia l'impatto ambientale della nuova costruzione in rapporto con il rischio idrogeologico-ambientale dell'area in cui dovrebbe insistere lo stadio.

(4-08482)

[BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ("legge Moratti"), ha introdotto nell'ordinamento scolastico l'alternanza scuola-lavoro intesa come una metodologia didattica innovativa allo scopo di realizzare dei corsi formativi del secondo ciclo per assicurare ai giovani tra i 15 e i 18 anni l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro;

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, statuisce che "I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni" all'uopo stipulate;

i regolamenti sul riordino dei diversi istituti secondari di secondo grado (decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89) hanno inteso introdurre un'articolazione che prevedesse modalità di realizzazione per adattare l'alternanza scuola-lavoro ai diversi indirizzi di studio;

la nota del 8 ottobre 2015 diramata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fornisce indicazioni ulteriori per la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e la certificazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro applicando in tal modo l'art. 1, commi 33-43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

l'art. 2, comma 1, dell'avviso pubblico a firma del direttore generale del Ministero statuisce che: "I progetti di alternanza devono concretizzare l'attivazione di un percorso di formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d'istruzione ed il mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica";

nonostante la normativa, non trova ancora applicazione l'art. 1, comma 37, della legge n. 107 stanti le perplessità sollevate dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere n. 1941 del 5 settembre 2017 al decreto interministeriale relativo alla definizione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 e per la definizione delle Modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

anche in assenza della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza", si dovrebbe applicare comunque un comportamento etico e morale rispettoso degli studenti e delle studentesse;

le continue violazioni della correttezza istituzionale e del buon senso e lo stravolgimento dello spirito della "Buona scuola" trovano riscontro in numerosi articoli di stampa, come quello pubblicato in data 26 agosto 2017 da "il Fatto Quotidiano" che riporta l'uso improprio di studenti dell'Istituto alberghiero di Genova usati come cuochi nella festa del Partito democratico;

inoltre, a dimostrazione che tale circostanza non può ritenersi isolata, un articolo pubblicato dal sito "orizzontescuola", in data 28 settembre, riporta che il giorno 9 settembre gli studenti dell'Ipseoa (istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera) di Caprarola (Viterbo) siano stati impiegati in un'altra festa del Partito democratico di Viterbo alla presenza dell'on. Fioroni e del ministro Fedeli;

appare di tutta evidenza come l'alternanza scuola-lavoro venga ritenuta strumentale alla politica del Partito democratico, in palese violazione delle esigenze della scuola pubblica che deve rispondere ai principi generali dettati per le istituzioni dello Stato "in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione);

considerato inoltre che, per quanto risulta:

parimenti nei giorni 21 e 22 novembre 2017, gli studenti (convittori e minori) dell'Ipseoa "Costaggini" di Rieti sono stati impegnati a Roma in un evento organizzato dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica (Cnapm), presieduto dall'ex ministro Luigi Berlinguer, esponente di spicco del Partito democratico;

la manifestazione è stata ritenuta rientrante dal dirigente scolastico dottoressa Alessandra Onori, a parere degli interroganti impropriamente, nell'alternanza scuola-lavoro, impegnando altresì una somma rilevante e costringendo, di fatto, i minori presenti ed il personale della scuola stessa ad assicurare la loro presenza nei locali del Ministero dalle ore 8,00 della mattina del 22 novembre 2017 fino a notte inoltrata. In particolare, gli studenti hanno fatto rientro in convitto, o a casa, alle ore 01,30 circa della notte del giorno successivo per un lavoro stimato di oltre 17 ore e perdendo tre giorni di lezione; a ciò si aggiunge che sono stati trasportati mezzi e attrezzature dei laboratori di Rieti a Roma con un ipotizzabile consistente dispendio di tempo e di denaro pubblico;

tali attività, a parere degli interroganti, avrebbero tutti i connotati del *catering*, inteso come quel complesso di operazioni di rifornimento di cibo e di bevande, piuttosto che di un'iniziativa di alternanza scuola-lavoro;

inoltre, dall'art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si desume che il limite di orario di lavoro giornaliero non può essere superiore alle 13 ore di lavoro, ferme restando le pause,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per vietare l'uso degli studenti iscritti nelle scuole pubbliche come manodopera gratuita per i servizi di *catering* nelle iniziative politiche;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero a ricorrere agli studenti dell'Ipseoa "Costaggini" di Rieti, anche in considerazione del fatto che l'impiego di studenti delle diverse scuole della stessa natura situate a Roma e provincia avrebbe evitato la violazione dei diritti dei minori, tra cui quello a non essere impiegati oltre le ore previste per legge;

a quanto ammontino le spese derivanti dall'utilizzo degli studenti del "Costaggini" di Rieti per l'evento e quale il risparmio che si sarebbe ottenuto avvalendosi della collaborazione di istituti esistenti nel territorio di Roma o provincia.

(4-08483)

[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 28 dicembre 2016 con delibera n. 430 avente ad oggetto "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2012 ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL" il Comune di Terni ha affrontato la situazione di squilibrio strutturale dell'ente;

nel corso della ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 243-bis, lettera b), del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) comma 6, sono stati individuati fattispecie riconducibili a debiti fuori bilancio, a parere dell'ente, per 7.544.803,54 euro;

come affermato dalla giurisprudenza e dai pareri espressi dalla Corte dei conti, la ricognizione contestuale all'*iter* di approvazione del piano di riequilibrio non costituisce o surroga in alcun modo la procedura di riconoscimento prevista dal combinato disposto degli artt. 193-194 del testo unico (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del 22 dicembre 2014, n. 114/2014/PAR); considerato che:

in data 12 luglio 2017 il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli l'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019, dando atto del permanere degli equilibri e misconoscendo i debiti fuori bilancio già quantificati in sede di presentazione del piano di riequilibrio finanziario;

il 14 luglio la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la delibera n. 83/PRSE/2017 ha respinto la proposta di piano di riequilibrio presentata dal Comune di Terni;

nelle motivazioni la Corte, in merito ai debiti fuori bilancio, si è riservata di fare alcune annotazioni tra cui la palese contrarietà con le disposizioni dell'art. 194 del testo unico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio condizionato all'approvazione del piano di riequilibrio;

considerato inoltre che:

il comma 4 dell'art. 193 dispone che "La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";

il comma 2 dell'art. 141 dispone "Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio";

il termine perentorio del 31 luglio 2017 previsto dalla legge è scaduto e, nell'approssimarsi della fine dell'anno, nessuna proposta di deliberazione è stata sottoposta all'approvazione dell'organo consiliare, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano i motivi per cui non si sia ancora provveduto alla nomina del commissario per la predisposizione d'ufficio degli adempimenti *ex* artt. 193-194 del testo unico sugli enti locali;

quali iniziative di competenza intendano porre in essere per ripristinare la conformità e il rispetto delle normative giuscontabili, al fine di tutelare l'equilibrio strutturale dell'ente dai danni causati dal procrastinare gli interventi di legge.

(4-08484)

**CERONI** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, prevede che, per il riconoscimento del diritto a pensione di guerra, gli interessati che abbiano contratto infermità debbano presentare apposita domanda;

l'art. 98 prevede la liquidazione d'ufficio quando il militare, dopo l'evento da cui derivò l'invalidità, continui a prestare servizio militare;

gli articoli citati rappresentano le basi giuridiche sulle quali si fonda il diritto alla liquidazione d'ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni preposte nei confronti di determinate categorie di cittadini che hanno prestato servizio militare, particolarmente in tempo di guerra, riportando conseguentemente infermità o invalidità gravi;

in caso di mancata corresponsione nell'immediato, è previsto che a beneficiare dell'indennità o della pensione siano gli eredi, quali il coniuge o gli orfani;

la mancata corresponsione in un lasso di tempo ragionevole cagiona altresì la maturazione di interessi; tali disposizioni risultano altresì avvalorate dalla sentenza della Corte dei conti regionale del Molise, sezione giurisdizionale, n. 238 dell'8 ottobre 2002, che ha affermato che la pretesa giurisdizionale del trattamento pensionistico diretto, fatta valere dall'erede del soggetto affetto da infermità che si assuma dipendente da causa bellica, non può trovare accoglimento solamente laddove il dante causa non abbia avanzato istanza amministrativa nei termini di legge (ossia l'apposita domanda citata), e che pertanto in ogni altro caso tale pretesa vada accolta;

sussistono attualmente talune situazioni pratiche facenti capo a tale caso, tra cui spicca quella del signor U.B., cui non è mai stata elargita pensione a dispetto del suo stato di invalido di guerra, e dell'erede signora A.B., la quale, a dispetto della domanda regolarmente consegnata, si è vista negare per oltre 11 anni qualsiasi corresponsione spettante secondo la legge, compresi gli interessi maturati; la stessa aveva altresì presentato ricorso avverso il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19034 del 27 luglio 2006, il quale è stato accolto dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Ancona, ma non ha tuttavia visto conseguenze pratiche, giacché dal suo pronunciamento in data 23 marzo 2009 non un solo euro di quanto dovuto è stato versato all'erede, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza della situazione, tanto in via astratta e generale (della sussistenza, quindi, di casi del genere e della relativa disciplina di legge), quanto, nello specifico, del caso della signora B.;

se non ritenga che sussistano presupposti sufficienti, compresa una sentenza mirata della Corte dei conti di Ancona, e altre estranee, ma che rappresentano un'acclarata conferma in via giurisprudenziale, per la corresponsione, dopo decenni, di quanto spettante alla signora B., e in altri eventuali casi analoghi al suo;

quali azioni intenda intraprendere per agevolare una rapida e felice conclusione della vicenda.

(4-08485)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto è a conoscenza dell'interrogante:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, concernente "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati";

tale decreto, adottato in attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, individua, tra l'altro, un nuovo impianto di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare nelle Marche, con capacità pari a 190.000 tonnellate all'anno;

già nel 2016, tra le ipotesi emerse a livello locale sulla localizzazione dell'impianto si è fatto riferimento anche all'ex cementificio Sacci di Castelraimondo (Macerata);

il cementificio Sacci SpA si è insediato a Castelraimondo negli anni '70 e, nel 2016, la società è stata acquistata da Cemntir holding (gruppo Caltagirone), multinazionale italiana tra i maggiori *player* nella produzione e distribuzione di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, inerti e manufatti in cemento, cambiando nome in CementirSacci, e, recentemente, è passata in mano ad una multinazionale tedesca; per tanti anni, nessuno si è mai preoccupato della situazione ambientale ed epidemiologica dell'area interessata dalla ricaduta degli inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto e delle possibili conseguenze sulla salute della popolazione, nonostante i dati epidemiologici sull'incidenza dei tumori nel territorio compreso tra Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, contenuti in una relazione dell'Istituto superiore di sanità e appresi attraverso la stampa locale nel 2014, abbiano tra l'altro evidenziato "eccessi di mortalità per tutti i tumori negli uomini (+13 per cento) e di linfomi non Hodgkin nelle donne (+1095)" e che "il profilo di mortalità e di ospedalizzazione delle persone residenti nei tre Comuni mostra per alcune patologie specifiche selezionate in base ad una evidenza a



priori di associazione rispetto alla presenza di impianti di incenerimento eccessi di rischio rispetto alla Regione presa come riferimento";

a seguito della forte preoccupazione e mobilitazione da parte di alcuni cittadini e comitati, nel 2014 è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra la Provincia di Macerata, i Comuni di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, la Comunità montana ambito 4 (oggi Unione montana alte valli del Potenza e dell'Esino) con il quale veniva assegnata all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), a fronte di 60.000 euro, l'esecuzione di un'indagine ambientale relativa alla qualità delle matrici del suolo ed aria, nonché lo studio sui bioindicatori licheni nelle aree potenzialmente interessate da ricadute di inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto di produzione di cemento della Sacci SpA;

nel mese di ottobre 2015, l'ARPAM ha depositato la relazione conclusiva dello studio da cui è emerso che nella zona non vi erano impatti ambientali degni di nota, ma i dubbi sull'attendibilità delle affermazioni riportate hanno condotto alcuni cittadini ad incaricare a proprie spese una società di consulenza specializzata al fine di una valutazione dell'indagine. Dall'elaborato peritale redatto da questa società è emerso che l'ARPAM avrebbe compiuto delle gravi violazioni metodologiche; si è anche appreso che l'indagine svolta dall'ARPAM è stata oggetto di vari esposti depositati presso la Procura della Repubblica di Macerata;

nel settembre 2014, è stata aperta la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con la quale la Regione Marche aveva autorizzato il cementificio di Castelraimondo a bruciare negli impianti il CSS (combustibile solido secondario) nella misura di circa 100.000 tonnellate all'anno;

il riesame si era reso necessario sia per il parziale annullamento dell'AIA sentenziato dal TAR Marche, sia per il rispetto del termine di 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle "migliori tecnologie disponibili" (Bat) del settore cemento (pubblicazione avvenuta il 9 aprile 2013);

a seguito della conferenza dei servizi tenutasi il 26 gennaio 2017, la Regione Marche imponeva alla Cementir di Caltagirone di integrare entro il 28 febbraio la domanda di riesame con il cronoprogramma per mettere a norma gli impianti entro il termine del 10 aprile 2017;

a tutt'oggi, non risulta ancora concluso l'iter;

la realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche è stata fortemente avversata dal Consiglio regionale che, nel dicembre 2015, ha approvato all'unanimità una mozione con la quale ha espresso la propria contrarietà alla termovalorizzazione tramite incenerimento, ovvero co-incenerimento, prevedendo obiettivi di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dalla normativa regionale, nonché aveva impegnato la Giunta regionale ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni alla realizzazione, nel territorio marchigiano, di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione del citato art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti regionale verso lo scenario "recupero di materia";

il medesimo Consiglio regionale delle Marche, nel gennaio 2016, aveva approvato una risoluzione ai fini del superamento della termovalorizzazione e in favore del recupero, del riuso e della riduzione dei consumi e, nell'aprile 2016, ha approvato un'ulteriore risoluzione con cui ha impegnato la Giunta regionale a ribadire in ogni contesto la netta contrarietà all'insediamento di un inceneritore sul territorio regionale, in quanto nettamente contrastante con il piano rifiuti regionale, nonché a sostenere il piano di azione per l'economia circolare e auspicare iniziative presso l'Unione europea finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione;

la cittadinanza del comprensorio maceratese di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, ora anche ferito e devastato dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, nutre una comprensibile preoccupazione per la possibile localizzazione di un inceneritore presso il cementificio di Castelraimondo,

si chiede di sapere se e in quali termini e modalità il Ministro in indirizzo intenda promuovere l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, ai fini della

realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche e se sia stata individuata l'area per l'ubicazione dell'impianto o se, comunque, vi siano delle ipotesi circa la sua localizzazione.

(4-08486)

[PELINO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i "tirocinanti della giustizia" sono ex lavoratori, usciti dal mondo del lavoro per effetto della crisi degli anni 2008-2010, e che dal 2010 svolgono tirocini formativi negli uffici giudiziari;

il percorso dei tirocinanti è iniziato con la stipula di convenzioni, finanziate con fondi sociali europei, tra le amministrazioni giudiziarie e gli enti locali quali Regioni o Province, finalizzate da un lato a tamponare la gravissima carenza di organico e garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie, e dall'altro a dar vita ad una serie di politiche attive del lavoro per promuovere l'occupazione ed il reinserimento lavorativo;

alla luce degli importanti ed eccellenti risultati conseguiti da tali progetti formativi, i presidenti e procuratori generali delle Corti di appello, nonché i presidenti dei tribunali e, su tutti, il primo Presidente della suprema Corte di cassazione hanno iniziato a mettere per iscritto i loro attestati di stima ed a richiedere continuità di tali risorse umane al Ministero della giustizia, considerate le competenze acquisite dai tirocinanti negli oltre 24 mesi di formazione e lavoro e considerata la situazione sempre più critica circa la carenza di personale in cui versano gli uffici giudiziari;

nel 2012, si è aperta una nuova stagione in cui il Ministero ha preso coscienza del bacino di lavoratori formati e capaci di dare il giusto supporto al personale di ruolo schiacciato da eccessivi carichi di lavoro e, con apposito emendamento, è stato inserito nella legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) il comma 25 dell'articolo 1, con il quale si prevede un finanziamento di 7,5 milioni di euro per una platea di poco più di 3.000 lavoratori, al fine di proseguire la formazione attraverso un tirocinio denominato "di completamento", a titolarità del Ministero, quindi con pagamento delle indennità erogate dalle Corti d'appello e con relativa certificazione CUD: per la prima volta ente erogatore ed ente utilizzatore sono lo stesso soggetto;

l'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), al comma 344, prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per proseguire con un ennesimo tirocinio, questa volta denominato "di perfezionamento", anch'esso a titolarità del Ministero e quindi con le medesime caratteristiche del precedente;

di tale somma, 8,5 milioni di euro sono stati utilizzati in due *tranche* nel 2014, altri 5 milioni (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015) sono stati utilizzati nel 2015 fino al 30 aprile e 1,5 milioni, invece, non sono stati, di fatto, utilizzati;

dopo il maggio 2015 il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 2.500 tirocinanti soltanto 1.502 soggetti da inserire nell'ufficio del processo, spaccettando di fatto la platea in due. La selezione si è basata sul criterio della minore età dei soggetti. Molto ha inciso la ripartizione dei posti disponibili distribuiti per regione e quindi la possibilità dei meno fortunati a trasferirsi in altre regioni dietro un compenso di 400 euro lordi mensili, a giudizio dell'interrogante misero. Tale compenso, legato alla mobilità forzata ha innescato una selezione nella selezione; infatti, solo chi è risultato in possesso di una capacità economica tale da sostenere il peso di una lontananza dal territorio di appartenenza ha potuto accettare tali condizioni;

a giudizio dell'interrogante appare evidente che volutamente sono state create condizioni difficili da essere accolte da parte dei tirocinanti, sia perché il rimborso mensile di 400 euro non consente neanche la sopravvivenza, sia perché si tratta di una platea di persone la cui età va dai 35 ai 60 anni, e ci sono madri e padri di famiglia che si sono trovati a dover scegliere se lasciare tutto per trasferirsi a centinaia di chilometri da casa, e non per raggiungere un lavoro bensì per un tirocinio;

circa 1.000 persone, sulle 1.502 previste dal bando, sono i tirocinanti avviati nell'ufficio del processo e questo non per cattiva volontà, ma per impossibilità, come detto;

a tutto questo si aggiunge una gestione della geografia giudiziaria, rispetto all'ufficio del processo, che ha penalizzato interi territori, e nello specifico giova citare l'esempio della regione Abruzzo che si è

vista assegnare un numero di posti risibile nell'ufficio del processo, sia rispetto alla platea dei tirocinanti formati, ma soprattutto rispetto alle vere e reali esigenze della Corte d'appello; in Abruzzo sono considerate già chiuse sedi che di fatto non lo sono e che lo saranno eventualmente solo nel 2020 ma che oggi operano a pieno ritmo ed in base a questo criterio, falsato, sono stati assegnati all'Abruzzo pochissimi posti, esattamente 15, e sono stati destinati i pochi tirocinanti nelle sedi considerate soppresse;

i tirocinanti abruzzesi, per rientrare nell'ufficio del processo, avrebbero dovuto trasferirsi in regioni come il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, per un tirocinio e per 400 euro al mese, in pratica pagare per andare a "lavorare" e non essere riconosciuti neanche lavoratori;

da notizie giunte all'interrogante, avrebbe dovuto essere emanato un secondo decreto integrativo (art. 12 del primo bando per l'ufficio del processo) volto a riassegnare quei circa 400 posti vacanti nell'ufficio del processo,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare la condizione lavorativa del personale amministrativo degli uffici giudiziari, inquadrato con tirocini formativi, prevedendo interventi specifici per i lavoratori.

(4-08487)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

3-04133, del senatore Divina, su un presunto intervento militare in Niger e nel Sahel;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

3-04135, del senatore Pagliari, sulle criticità del sistema di sostegno finanziario per gli studenti diversamente abili;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-04134, della senatrice Nugnes ed altri, sulle conseguenze ambientali dell'incendio della discarica di Onano (Viterbo) verificatosi nel 2016;

3-04138, del senatore Lucidi ed altri, sull'attività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 911a seduta pubblica del 29 novembre 2017, a pagina 147, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", all'ultima riga del quinto capoverso, dopo la parola "Aero" inserire la seguente: "Club".

Nel Resoconto stenografico della 912a seduta pubblica del 30 novembre 2017, a pagina 170, l'interrogazione 4-08479, della senatrice Ricchiuti ed altri, si intende indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico.

## 1.5.2.2. Seduta n. 919 (ant.) del 20/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 919a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,  
indi del presidente GRASSO

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 920 e 923 del 21 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCd: AP-CpE-NCd; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPi; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà - Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU; Misto-UDC: Misto-UDC.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

FRAVEZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

#### **Seguito della discussione del documento:**

**(Doc. II, n. 38) Riforma organica del Regolamento del Senato (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento) (ore 9,37)**

#### **Approvazione degli articoli 1, 2 e 3, con modificazioni, e dell'articolo 4**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento II, n. 38.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**CALDEROLI, relatore.** Signora Presidente, io non sono intervenuto in fase di relazione perché ritengo che su certi temi la relazione sia abbastanza desueta. Se infatti ha senso che il relatore intervenga conoscendo la materia, ovvero con un intervento a braccio, poco senso ha, secondo me, avere a disposizione una relazione scritta, impiegare magari mezz'ora per leggerla, quando è sufficiente consegnarla.

Intendo invece intervenire parzialmente in replica, ringraziando quanti sono intervenuti dimostrando di conoscere i contenuti della riforma, quanti hanno apprezzato determinati passaggi e anche quanti hanno rivolto delle critiche rispetto alla riforma stessa.

#### **Presidenza del presidente GRASSO (ore 9,38)**

*(Segue CALDEROLI, relatore).* Non ringrazio, invece, quanti sono intervenuti dimostrando di non aver letto, non tanto la mia relazione, ma neanche la riforma. Questi non li ringrazio, perché un momento così importante come la discussione di una riforma del Regolamento non può diventare la sede delle rivendicazioni di senatori espulsi da parte di un movimento, e ce ne sono stati tanti. Una riforma non è bella se il Movimento 5 Stelle vota contro e non è brutta se il Movimento 5 Stelle vota a favore. Entriamo nei contenuti e non facciamo, per l'ennesima volta, una lotta intestina intorno a una riforma.

Entrando nel merito degli interventi, ho sentito critiche rivolte all'impossibilità contenuta nella riforma di costituire dei Gruppi in corso di legislatura da parte di senatori che non sono rappresentanti di un unico partito che si è presentato alle elezioni. Io credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali della riforma. Mi riferisco, cioè, al contrasto al trasformismo, che è stato il male di questa legislatura e di quelle che l'hanno preceduta. Se 600 tra deputati e senatori hanno cambiato casacca, noi siamo di fronte a una patologia che dobbiamo correggere, quindi questo è un aspetto positivo e non negativo. Ciò è completamente diverso dal fatto - e ne discuteremo anche in questa sede - che sia possibile o no, anche per formazioni che non abbiano raggiunto i dieci componenti, costituire un Gruppo parlamentare se si fossero presentate con il medesimo simbolo elettorale alle elezioni politiche; ma ci saranno gli emendamenti e di questo discuteremo. Allo stesso modo non comprendo le critiche che sono state rivolte rispetto alla previsione di una decadenza dei Vice Presidenti, dei Segretari d'Aula e dei membri dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni, allorché uno di quegli eletti in quella sede dovesse cambiare partito.

Credo che sia il caso di fare un atto di onestà: ciascuno di noi pensa veramente di essere eletto? Andando a vedere quante preferenze si prendono quando si viene eletti con il sistema delle preferenze e quanti sono i voti diretti sulla persona con le candidature uninominali, ci si deve rendere

automaticamente conto - è la matematica che lo dice - che ciascuno di noi può portare un po' di acqua al mulino, ma si viene eletti per conto di un partito. Dopo di che, quando si viene eletti e si viene votati da parte di quel partito, i partiti che corrispondono ad una coalizione, per svolgere un incarico di vice presidenza, di segretario d'Assemblea, comunque un incarico importante in Assemblea o in Commissione si ha tutto il diritto - perché la Costituzione lo prevede, siamo senza vincolo di mandato - di cambiare idea, ma si deve decadere dalla carica per cui si è stati eletti. E per quello che mi riguarda - non c'è nella riforma, perché la Costituzione non lo prevede - onestà vorrebbe che se uno cambia idea, oltre che a decadere dalla carica che ricopre, dovrebbe anche dimettersi da senatore; ma questo purtroppo - ripeto - non potevamo inserirlo nella riforma.

Così come mi risulta abbastanza sorprendente la critica rispetto al fatto che nel testo iniziale avevamo previsto che nella fase dell'illustrazione degli emendamenti o nella discussione sul complesso degli emendamenti, ci fosse stata un'unica possibilità di intervento per gruppo. È stata sollevata dal senatore Palma, e da me condivisa, anche l'idea che potesse esserci oltre al presentatore, l'intervento di uno per Gruppo e, quindi, un emendamento presentato dal senatore Malan, riformulato, è stato in questo senso accolto. Però, quando facciamo una riforma, dobbiamo fare una riforma che tuteli l'opposizione e le minoranze, non possiamo scrivere una riforma che tutela la minoranza all'interno dello stesso partito. Se infatti uno presenta degli emendamenti in dissenso rispetto al proprio Gruppo, vota in dissenso dal proprio Gruppo, ha sempre la possibilità di cambiare Gruppo e poi fare veramente quello che vuole. Non si può però normare e regolamentare quello che rappresenta il dissenso o la minoranza all'interno dello stesso partito.

Ancora più sorpreso sono poi delle critiche e delle contestazioni che sono nate rispetto ad un aspetto che qualcuno considera marginale; addirittura c'era il timore che questo aspetto potesse togliere importanza al complesso della riforma. Mi riferisco al discorso dell'allattamento. Sono molto sconcertato rispetto a questo punto. Sono qui dal 2001, quindi ne ho viste passare tante di legislature in questo Senato, e ho salutato con gioia, dopo quindici anni in cui non avevo mai visto niente del genere, vedere delle senatrici con il pancione - vivaddio! - rivedere bambini portati in giro nel girello o nel passeggino ed aver previsto una *nursery*. E deve spaventarmi il discorso che una seduta notturna debba prevedere la possibilità per una senatrice di continuare a votare, svolgere il proprio lavoro e non venir meno al dovere di mamma? Per l'amor del cielo! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Per me l'allattamento è la cosa più bella di questo mondo, poi deciderà l'interessata se vorrà farlo o non farlo in questa sede, ma non pensare o l'essere sorpresi perché qualcuno ha affrontato questo argomento, mi ha fatto veramente male. Mi fa male come maschio, posso immaginare se il discorso viene visto dall'altra parte. È chiaro che l'età anagrafica prevista per l'elezione al Senato non gioca a favore delle maternità, ma - vivaddio - adesso si sta realizzando anche tutto questo. Visto che accade anche a livello del Parlamento europeo, non vedo perché questo non possa accadere, senza suscitare disturbo per alcuno, anche nel nostro Senato della Repubblica.

La riforma. La chiamo riforma perché questo non è un cambiamento del Senato; più di un terzo degli articoli del nostro Regolamento sono cambiati. Se non sbaglio, come potranno confermarmi gli Uffici, fra articoli e norme finali, siamo a livello di 64 articoli, cambiando la filosofia del funzionamento del Senato. Perché nasce ora?

Qualcuno dice che in limite di legislatura non ha senso fare una riforma di tale portata. Io dico: se non ora, quando? Siamo quasi esattamente a un anno di distanza dalla bocciatura della riforma che avrebbe, di fatto, determinato l'abolizione del Senato. Ci troviamo in una situazione ideale, perché ci vuole proprio un incrocio astrale perché si verifichino tutte le condizioni per riformare il Senato: siamo a fine legislatura, abbiamo una nuova legge elettorale, non sappiamo gli effetti che produrrà e non sappiamo le maggioranze e le minoranze che si creeranno all'interno di questa struttura. Quindi, proprio perché non si sa chi dovrà trarre o no un vantaggio da una riforma del genere, questo è l'unico momento in cui può essere affrontata una riforma così complessiva. Infatti, al di là di tutto, di chi vincerà le elezioni (se mai ci sarà un vincitore) e di chi guiderà questo Paese e questo Senato, nella riforma si rafforzano il ruolo e i poteri della maggioranza, il ruolo e il potere dell'opposizione e,

soprattutto, il peso e il potere di questa istituzione.

I contenuti della riforma sono quelli che vengono da un'esperienza diretta: la mia personale, quella altrettanto lunga del presidente Zanda, l'esperienza bicamerale della senatrice Bernini e la pur breve, ma comunque pregnante, esperienza professionale e istituzionale del senatore Buccarella. Personalmente ho fatto sette legislature, tre di Camera e quattro di Senato. Ho fatto il Vice Presidente di Commissione, il Presidente di Commissione alla Camera, tre volte il Vice Presidente del Senato e tre volte il Ministro. Quanto ai Regolamenti, non mi sono accontentato di stare a schiacciare il bottone. L'ho fatta veramente in trincea tutta la mia serie di legislature e vi garantisco che ho studiato il Regolamento della Camera, il Regolamento del Senato e la Costituzione. Ho cercato di prendere le migliori pratiche, insieme ai colleghi, e metterle insieme perché ci fosse il meglio della Camera dei deputati, del Senato e dell'esperienza di Governo, perché è altrettanto vero che conviviamo e lavoriamo insieme al Governo.

Quali sono i limiti di questa riforma? Sono limiti che nascono (ma non so se sia stato un vantaggio o uno svantaggio) dall'aver usato la tecnica del Comitato ristretto. In questo senso lancia un appello, perché questo strumento, molto usato a livello di Camera dei deputati e assolutamente inutilizzato a livello di Senato, venga riproposto ogni volta ci si trovi di fronte a una grande riforma. Il Comitato ristretto ha rappresentato un limite nel senso che, laddove non c'era unanimità al suo interno, abbiamo accantonato l'argomento oggetto di contestazione e, quindi, alcune modifiche che si sarebbero forse potute fare in maniera più audace le si è lasciate da parte. Credo però che sia il metodo di riferimento ogni volta che si affronta una riforma di un certo peso. La condivisione all'interno dell'Assemblea e tra le forze politiche deve essere sempre cercata e trovata, in modo che una riforma sia la riforma di tutti e non solo della maggioranza o di alcuni.

L'altro limite è legato al fatto che viviamo in un sistema bicamerale. L'autoriforma dei due rami del Parlamento in contemporanea avrebbe consentito di realizzare obiettivi e traguardi molto più alti: questo non si è realizzato, non per colpa nostra, ma per colpa dell'altro ramo del Parlamento. La Camera dei deputati ha iniziato ad affrontare la modifica del Regolamento molto prima di quanto abbiamo fatto noi e ne hanno fatto anche una grancassa mediatica. Quindici giorni fa hanno alzato bandiera bianca e hanno rinunciato alla riforma del loro Regolamento.

A fronte di questo mi viene un pensiero diretto. Quelli che volevano abolire il Senato e diventare l'unica Camera legislativa del Parlamento non sono stati in grado di autoriformarsi. Il Senato è stato in grado di farlo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bernini)*. Il Senato continua a esistere con un proprio Regolamento, perché l'ha deciso il popolo italiano. Il nostro senso di responsabilità e il nostro dovere ci portano a dimostrare che noi siamo una Camera in grado di funzionare perché, con tutto il rispetto per la Camera dei deputati, quest'ultima l'anno prossimo giocherà in serie B e il Senato giocherà in serie A. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Abbiamo trasformato una vecchia e tranquilla berlina in una macchina da corsa. Se questo ramo del Parlamento vorrà approvare questa riforma, come mi auguro, avremo una bella Ferrari e dovremo augurarci anche che ci sia colui che è in grado di guidarla, perché ci vuole un pilota esperto per guidare una Ferrari, altrimenti la Ferrari si schianta! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e PD)*.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento, e degli emendamenti ad essi presentati, che invito i presentatori ad illustrare.

**ORELLANA** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti all'articolo 1. Dell'emendamento 1.1 ho già accennato in sede di discussione generale.

**PRESIDENTE.** Senatore, siccome faremo l'illustrazione di tutti, se ha presentato emendamenti ad altri articoli, li illustri.

**ORELLANA** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. L'emendamento 1.1 prevede sia per il Senato che per la Camera un codice di condotta.

Non so cosa pensi il relatore dell'emendamento, ma esso contiene due richieste. Il codice di condotta è una richiesta che proviene sia dall'OSCE che dal Consiglio d'Europa e la Camera l'ha raccolta

dotandosene. L'emendamento non prevede un codice di condotta, ma la richiesta è che si crei un comitato che definirà un codice di condotta. Essa ci è stata sollecitata nel 2006 dall'OSCE e, più recentemente, nell'ultimo *review* presentato a gennaio di questo anno da parte del Consiglio d'Europa, e consiste nel chiedere a tutti i Paesi membri di dotarsene proprio per dare più credibilità alle istituzioni parlamentari nei confronti dei cittadini. Sta aumentando sempre più l'astensionismo; le persone non credono più nella politica e forse uno degli aspetti è che gli organi come il Parlamento non si dotano di un codice etico che può corrispondere a quello che per un qualsiasi dipendente pubblico è, ad esempio, il divieto di accettare regali superiori a un certo importo. Si troveranno sicuramente tanti motivi da inserire. Addirittura l'Assemblea nazionale francese prevede anche un consulente che aiuti i singoli parlamentari a capire se certe situazioni vanno in conflitto di interesse o se sono riprovevoli da un punto di vista etico. Infatti la critica che può essere mossa nei confronti di questo emendamento è che queste cose tutti noi le conosciamo, e che esiste l'articolo 54 della Costituzione che ci impone di lavorare con disciplina e onore, ma credo che metterle per iscritto e non darle per scontate, dando una guida a chi si siede tra questi banchi, soprattutto dalla prossima legislatura, sia importante e risponde ad una richiesta che ci arriva da organi di cui facciamo parte, di cui tante volte recepiamo direttive e con cui firmiamo trattati.

L'emendamento 1.3 riguarda la perdita di alcune cariche nel caso in cui il senatore cambi Gruppo. È prevista una salvaguardia nel caso in cui non sia una decisione del senatore quella di cambiare Gruppo, ma venga deciso da altri o dal proprio Gruppo di appartenenza. Credo che ciò costituirebbe oltre alla beffa il danno: chi è stato espulso in più perderebbe anche la carica. Sarebbe eccessivamente sanzionatorio. Non so a chi si riferisse il relatore Calderoli, ma credo che quando qualcuno le ha vissute sulla propria pelle certe cose non le può dimenticare. Mi auguro che non accada più. Io non ho perso alcuna carica, ma credo non sarebbe corretto che a chi viene imposto di cambiare Gruppo venga anche imposta questa penalizzazione.

Nell'emendamento 1.5 si pone un aspetto particolare, più che altro di terminologia. Ho visto che si è voluto aggiungere, nella norma sulla composizione dei Gruppi, il riferimento ai partiti e ai movimenti politici che si sono presentati alle ultime elezioni. Utilizzare la terminologia «movimenti politici» da una parte non trova un riferimento nella nostra Costituzione, che invece vede nei partiti politici gli unici deputati a portare avanti la politica nazionale: essa utilizza infatti il termine «partiti politici» per coprire tutta l'ampia gamma di forze politiche, di movimenti politici, e di gruppi politici. Inserendo la dizione «movimenti politici» aggiungiamo qualcosa, ma ci dimentichiamo di altro, perché se invece che alla Costituzione facciamo riferimento alla legge elettorale in vigore, vediamo che il cosiddetto *Rosatellum-bis* parla esplicitamente di partiti, movimenti politici e gruppi politici.

Stiamo invece approvando un Regolamento in cui non si considerano i Gruppi politici e ciò potrebbe essere oggetto, nelle prossime legislature, di polemiche, di errori e di difficoltà di interpretazione perché, come è stato detto, stiamo cambiando molto e non avremo più dei riferimenti precedenti. Qualcuno si chiederà dunque qual è l'interpretazione autentica e perché il Senato, nel dicembre del 2017, ha voluto togliere il riferimento ai gruppi politici: forse lo ha fatto perché essi non devono essere rappresentati in Parlamento! Dunque, chi si presenterà alle elezioni e non si chiamerà partito o movimento, ma si chiamerà gruppo politico, qui non potrà costituire un Gruppo parlamentare, secondo un'interpretazione che sarebbe anch'essa corretta. Abbiamo quindi voluto inserire i movimenti politici, perché qui ce ne sono, i partiti, perché - vivaddio! - lo prevede la Costituzione, ma abbiamo voluto dimenticarci dei gruppi politici. Oppure potremmo cambiare il *Rosatellum-bis*, ma credo che ormai non siamo in tempo. È una questione semantica e spero sia chiaro che non sto mettendo in discussione e non è una critica al mio precedente Gruppo di appartenenza, ma è semplicemente una questione volta ad evitare futuri problemi.

Quanto all'emendamento 1.6, considerando che la riforma privilegerà sia la sede redigente che la deliberante in Commissione - e lo apprezzo molto - ciò implica una maggiore presenza in Commissione dei senatori perché, soprattutto nella sede deliberante, si deciderà tutto in Commissione. Quindi, il fatto che ci siano Gruppi composti da 10 persone e che quindi alcuni senatori facciano parte



di più Commissioni permanenti, a cui poi aggiungiamo le Commissioni bicamerali e d'inchiesta, comporta il rischio che alcuni membri parteciperanno poco o non parteciperanno affatto. Oltretutto i Gruppi da 10 membri avranno difficoltà a fare le eventuali sostituzioni nelle Commissioni permanenti. Sarebbe dunque opportuno stabilire che ogni Gruppo debba essere composto almeno da 14 membri, uno per Commissione permanente: ciò darebbe mediamente la certezza, salvo lavori concomitanti di Commissioni d'inchiesta o bicamerali, che un membro sia sempre presente durante i lavori di Commissione e possa partecipare alla sede deliberante o redigente. Anche in questo caso si tratta di una questione di buonsenso, che non va contro lo spirito della riforma, che nel complesso apprezzo.

Con l'emendamento 1.11, mantenendo l'idea che i Gruppi parlamentari corrispondano a chi si è presentato alle precedenti elezioni, vorrei aggiungere il riferimento non solo alle elezioni politiche nazionali, ma anche alle elezioni europee. Facciamo parte dell'Unione europea e nelle elezioni europee si possono presentare Gruppi, partiti e movimenti - come ho detto prima - che non corrispondono a partiti nazionali. Potrebbe succedere e sta avvenendo. Chi magari, in corso d'opera volesse decidere - avendo, secondo la mia idea, un numero di membri pari almeno a 14 - giusto per fare un esempio di voler rappresentare l'Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa (ALDE), deve poterlo fare costituendo il relativo Gruppo. Non vedo perché non poterlo fare, soprattutto se si è presentata alle elezioni, a livello nazionale italiano e quindi è conosciuta dai cittadini e ci si sente di doverla rappresentare. Credo che questo ci toglierebbe dalla mente l'idea che quello che accade in Europa non corrisponde a quello che succede in Italia.

L'emendamento 1.15 interviene sulla norma che prevede che si possono costituire Gruppi solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti: è una previsione che mi convince poco e chiederei di eliminarla.

Con l'emendamento 2.30 chiedo che venga introdotto l'obbligo di esaminare i *curricula* dei candidati per la nomina dei membri negli organi collegiali. Spesso ciò avviene, ma non è obbligatorio.

Con l'emendamento 2.5 propongo che, in caso di esame di un provvedimento in sede redigente, in Assemblea vengano votati anche gli articoli e non solo il voto finale, perché ciò renderebbe la procedura uguale a quella della Camera dei deputati, in cui - lo ricordo - in caso di esame in sede redigente, è previsto il voto finale in Assemblea, dopo la discussione generale e il voto dei singoli articoli (e non degli emendamenti). Nella nostra previsione, invece, in Assemblea ci sono soltanto la discussione generale e il voto finale. Credo che, per uniformità, o la Camera dei deputati cambia o cambiamo noi. Credo sia meglio dare visibilità a tutti gli articoli, anche perché un senatore potrebbe voler votare a favore di un singolo articolo, o contro o piuttosto astenersi.

L'emendamento 2.14 prevede la possibilità per le Commissioni di chiedere sui disegni di legge e sugli affari assegnati, l'acquisizione di notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame. Quindi si chiede di rendere esplicita questa possibilità.

L'emendamento 3.5 si riferisce all'idea di separare i giorni dedicati ai lavori delle Commissioni da quelli dei lavori d'Aula per consentire un maggior ordine dei lavori; credo che ciò sia molto condivisibile.

L'emendamento 3.13 prevede la riduzione dei tempi di intervento ad un massimo di cinque minuti. Facciamo fatica ad ascoltarci tutti fra di noi proprio perché talvolta interventi troppo lunghi non aiutano l'ascolto e poi, comunque, penso che fare uno sforzo di sintesi nel raccontare le proprie motivazioni aiuti ad essere anche più efficaci e concreti.

Infine, l'emendamento 3.30, che è l'ultimo, prevede di estendere la dichiarazione di improponibilità a quei disegni di legge di conversione di decreti contenenti deleghe legislative.

Queste sono le mie proposte che sono solo migliorative e non mettono in discussione il complesso della riforma, che in sostanza apprezzo.

Spero venga accolto ciò che ho chiesto.

**FUCKSIA** (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, innanzi tutto vorrei dire che nel momento in cui il

Senato chiede il deposito di uno Statuto da parte di tutti i Gruppi, non si può ignorare la cosa. Non penso che in un Senato sia fuori luogo pretendere la democraticità di ogni Gruppo parlamentare, anzi è un elemento necessario.

In secondo luogo, nel momento in cui si deposita uno Statuto, il Senato ha, secondo me, l'obbligo di visionarlo ed eventualmente, se ci sono delle segnalazioni di non applicazione e di difformità, di provvedere, perché non esiste un obbligo che non abbia una sanzione, altrimenti non è un obbligo e non è vincolante. Se dobbiamo soltanto depositare formalmente una carta, facciamo un esercizio ipocrita e potremmo anche risparmiarci il deposito dello Statuto. Facciamo "tana libera tutti", ognuno fa quel che crede, ogni partito provvede ad organizzarsi come crede e nessuno ne prende visione. A questo punto, secondo me, prevalgono altre logiche rispetto a quelle di un'Aula parlamentare che dovrebbe garantire certi principi costituzionali e far sì anche che tutti provvedano a rispettarli. Dico questo anche per rispondere all'osservazione del relatore.

Ho presentato alcuni emendamenti mirati, anche di dettaglio, come l'emendamento 1.2 che prevede, quando vengono indette nuove elezioni per le cariche, che si decada, il che va bene, ma anche che il decaduto possa essere eventualmente riconfermato - questa è la logica - ed essere ricompreso nel conteggio.

Una cosa importante è prevista dall'emendamento 1.9: secondo me se il Gruppo Misto deve rimanere tale, non ci possono essere componenti al suo interno che lo caratterizzano in un senso o nell'altro. Ciò farebbe sì che non fosse più un gruppo Misto ma altro.

L'emendamento 1.22 contiene il discorso relativo alle risorse del Gruppo. Sarebbe bello far trasparenza e vedere esattamente come sono stati utilizzati i fondi dei Gruppi parlamentari. In una legislatura in cui si è fatto tanto populismo sulla riduzione dei costi della politica e sulla trasparenza non penso che sia un argomento da trascurare, anche perché prendiamo atto che non tutti i parlamentari hanno usufruito di questi fondi allo stesso modo e invece, signor Presidente - lo dicevo ieri e lo riconfermo adesso - sarebbe bello che in quest'Aula fossimo tutti un pochino più liberi e anche un po' più uguali, cioè che ogni parlamentare rappresentasse la Nazione pienamente e con le stesse disponibilità di strumenti, di risorse e di spazi. Questa è la democrazia, perché altrimenti, se avesse titolo soltanto una persona, ci potremmo risparmiare un'Assemblea ed avere un rappresentante per Gruppo che fa la sintesi di tutto il Gruppo. Il dibattito, invece, è utile, anche perché delle volte nello scontro, pur nella necessità della sintesi, della chiarezza e della concretezza, emergono elementi di riflessione che portano poi a dei risultati anche migliori.

Ci vuole quindi trasparenza e per fare questo, signor Presidente, siccome tutte le volte che ci sono enti astratti si fa fatica a seguire i percorsi del denaro, mentre i codici fiscali sono chiari, se si facesse sì che le risorse del Gruppo andassero al parlamentare, al senatore, e il senatore poi desse al Gruppo, come in alcuni Gruppi in cui i senatori danno parte delle loro risorse al partito, tutto sarebbe più trasparente: non il Gruppo, quindi, concede al senatore, ma il senatore si impegna, nel Gruppo, a contribuire alle necessità del personale, alle iniziative e a quanto attiene all'attività parlamentare. Non capisco la difficoltà, perché sarebbe un modo di fare trasparenza e di riuscire anche, in futuro, forse, a ridurre le spese.

In Senato ci sono un ufficio legislativo, un ufficio studi e un ufficio per la comunicazione che funzionano molto bene, poi all'interno di ogni Gruppo c'è un altro ufficio legislativo, un altro ufficio per la comunicazione, ogni parlamentare ha dei collaboratori, le stesse cose insomma vengono dette e fatte tante volte. In nessuna azienda privata che si volesse mantenere sarebbero ammortizzabili tali costi e si avallerebbe un'organizzazione di questo tipo.

Con l'emendamento 1.25 poi, ho proposto che nella Giunta per il Regolamento sia presente almeno un senatore per Gruppo. Questa è una tutela delle minoranze, perché è giusto che si rappresentino i numeri, perché la democrazia è rappresentativa e proporzionale e quindi più senatori rappresentano un bacino di cittadini maggiore, ma quando si parla di regole, invece, vanno tutelate proprio le minoranze, perché questa è la garanzia della democrazia.

Va benissimo quanto previsto per le sedi deliberanti, ma che si faccia almeno un passaggio brevissimo

in Aula che ammette la discussione in Commissione, per far sì che tutti abbiano almeno visione delle proposte e se qualcuno ha qualcosa da dire possa farlo e quindi si faccia una votazione. Non occorrerebbe tanto tempo, ma sarebbe un'accortezza in più.

Con l'emendamento 3.3 ho proposto che le sedute di sindacato ispettivo siano concentrate ogni 15 giorni dalla mattina alla sera: è un fatto organizzativo che mira anche a evitare quegli aggiornamenti del calendario che a volte scambussolano anche l'organizzazione dell'attività territoriale dei parlamentari, perché se c'è un orario fisso, poi negli spazi in cui si sa che non ci sono riunioni dell'Assemblea, ci si può organizzare e non si devono disdire delle iniziative avviate.

Non c'è oggi, nel fascicolo definitivo, quanto avevo proposto in merito alle sanzioni al senatore quando abbandona il Gruppo e al Gruppo che, quando espelle dei senatori in infrazione al Regolamento depositato in Senato, paga una sanzione che corrisponde a quanto quel parlamentare ha portato nel Gruppo per tutti i mesi di permanenza. Non capisco perché questo emendamento non sia presente nel fascicolo. Avevo proposto che se il Gruppo espelle più di tre senatori, in violazione al Regolamento che lo stesso si è dato (e che quindi si presuppone si sia impegnato a rispettare in Senato), viene automaticamente sciolto e i rappresentanti confluiscono nel Gruppo Misto. Questa è un'indicazione severa, che però porterebbe tutti a rispettare di più le regole: le regole vanno rispettate sempre e, se un Gruppo se le dà, non vedo perché debba essere il primo a ignorarle.

Penso che l'articolo 67 della Costituzione, che disciplina i vincoli di mandato e statuisce che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione» vada comunque rispettato, perché ha delle ragioni storiche profonde. Poi, se un senatore dopo cambia idea, che ne risponda, eventualmente pagando il danno al Gruppo di appartenenza: non sarà più votato dai cittadini, ma deve essere libero di farlo. La tutela della libertà, della democrazia, della trasparenza e della giustizia prima di tutto.

**MUSSINI** (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare gli emendamenti a mia prima firma e per fare un'osservazione rispetto a quello che ha detto il relatore.

Vorrei anzitutto sottolineare che negli emendamenti a mia prima firma mai si trova il termine «espulsione». Signor relatore, non è facile e neanche divertente, in questo Senato, dover parlare di tristi vicende, che potrebbero essere derubricate a vicende personali, se non fosse che possono essere costitutive di un funzionamento e di un'osmosi democratica che ci può essere tra l'esterno e l'interno di quest'istituzione.

Nell'emendamento 1.7 sottolineo che è prerogativa del singolo senatore decidere se aderire o non aderire più a un Gruppo, perché può capitare ed è già capitato che questa libertà, che deve una sacrosanta libertà del singolo senatore, gli venga sottratta. Non accetto che il cambio di casacca contro cui si è scagliato il senatore Calderoli venga confuso con un meccanismo del tutto diverso e decisamente pericoloso per la libertà di esprimere le proprie opinioni. Questo è un punto di differenza, senatore Calderoli. Credo che esplicitare all'interno del Regolamento che è solo nella disponibilità del singolo senatore la decisione di aderire o di non aderire più a un Gruppo sia anche uno strumento per compiere quella differenza che ci può essere tra ciò che legittimamente può essere anche sanzionato - non voglio dirlo io, lo dicono altri: io mi sono espressa diversamente nella discussione generale ma qui mi fermo all'illustrazione dei miei emendamenti -

e che può essere un cambio di opinione rispetto alla bandiera con cui ci si è fatti eleggere e quello che, invece, è un malfunzionamento o disfunzione grave di un meccanismo democratico. Può infatti capitare che qualcuno riceva da fuori delle istruzioni precise - ripeto, da fuori - che intervengono e interferiscono con dei meccanismi che queste istituzioni dovrebbero e avrebbero dovuto tutelare al momento opportuno. (*Applausi delle senatrici Bencini, Bignami e Fucksia*).

Pertanto, ritengo che questo punto debba essere oggetto di attenzione e assicuro i colleghi senatori che non è piacevole dover fare questo intervento e che la sottoscritta e i senatori che, con la sottoscritta, hanno dovuto pagare e scontare questo meccanismo, lo riportano all'interno di quest'Aula per un dovere di democrazia nei confronti di coloro che verranno e di chi elegge in quest'Assemblea i propri rappresentanti. Quindi, esigo che venga fatta questa opportuna differenza.

Gli altri emendamenti che ho presentato riguardano il funzionamento del Gruppo Misto e sono stati ispirati dal Regolamento della Camera, quindi mirano a riportare all'interno del Senato un meccanismo che esiste nell'altro ramo del Parlamento e nel suo Regolamento, che credo renderebbe più funzionale l'assetto del Gruppo Misto. Essendo coerenti con il regolamento della Camera, spero possano essere accolti e votati favorevolmente.

C'è un ultimo emendamento che mi sta a cuore, il 2.20, relativo alla presenza nelle Commissioni. Anche qui, chiedo che, una volta composte le Commissioni nella prima decisione e nel loro insediamento, sia esplicitato che lo spostamento da una Commissione viene fatto sulla base di una richiesta del singolo senatore. Credo infatti che, se stiamo parlando di una dialettica all'interno dei Gruppi e questa è l'impronta che tutte queste corpose modifiche del Regolamento riflettono, sia giusto che anche la presenza nelle Commissioni, a maggior ragione alla luce dell'accentuarsi del valore del loro lavoro, sia discussa e negoziata all'interno del Gruppo e non possa esserci un intervento d'autorità che potrebbe scatenare reazioni negative.

Questo è il senso dei miei emendamenti e vorrei che fosse rispettato anche il valore che con essi intendo dare sia alla decisione e alla libertà di decidere del singolo senatore, sia a una corretta dialettica all'interno dei Gruppi, tra i differenti eletti. (*Applausi delle senatrici Bencini e Bignami*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore «Luigi Einaudi» di Manduria, in provincia di Taranto, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del documento [II, n. 38](#)(ore 10,18)**

**BUEMI** (*Misto-FdV*). Signor Presidente, da quando sono entrato in Senato, nel 2013, ho presentato una serie di proposte di modifica del nostro Regolamento, ma in questa sede, alla bozza proposta all'Assemblea, ne ho presentata una sola.

Mi permetta di richiamare l'attenzione sua e dei colleghi sul *deficit* che dobbiamo registrare rispetto alla capacità di riforma che in questi anni abbiamo sviluppato, come pure su quella di riesame critico dei risultati ottenuti.

La Prima Repubblica aveva pochi partiti e pochi Gruppi parlamentari e il sistema regolamentare era *grosso modo* quello ancora oggi in vigore. Con la Seconda Repubblica, sull'onda del superamento della frammentazione politica, abbiamo introdotto norme coercitive a livello di legge elettorale e, in qualche caso, anche nei Regolamenti parlamentari delle due Assemblee: il risultato è una pleora di soggetti che nascono e muoiono nel periodo di una giornata o di un mattino mentre, allo stesso tempo, quest'esigenza di sintesi delle posizioni politiche non viene assolutamente raggiunta.

Con il mio emendamento pongo una questione: ciò che la politica non risolve non può essere risolto semplicemente con una norma regolamentare.

Vi è anche un problema di rispetto del principio di autodeterminazione e di scelta del parlamentare, che si assume la responsabilità delle proprie scelte di fronte all'Assemblea e agli elettori.

Io non credo che si possa coartare in qualche maniera il parlamentare che si è presentato in una lista che non ha raggiunto il minimo, stabilito in base a un criterio assolutamente irrazionale. Concordo, infatti, con il collega Orellana: se il minimo fosse di quattordici, corrispondente al numero delle Commissioni permanenti di merito, avrebbe un senso; ma indicare dieci come numero fatidico per accedere o no alla rappresentanza politica diretta all'interno di quest'Aula, francamente fa un po' sorridere, se non fosse semplicemente in base a un principio di convenienza delle forze politiche maggiori.

Credo allora che si debba salvaguardare il diritto di coloro che si candidano con un simbolo e, pur

essendo eletti, non raggiungono il minimo che è stato prescritto. Il diritto di tribuna diretto e di rappresentanza della propria posizione politica deve essere garantito anche se il numero di parlamentari non è quello rispondente a dieci. Nello stesso tempo, signor Presidente, io non credo che si possa coartare la volontà se dieci parlamentari appartenenti a un Gruppo, di fronte a una degenerazione della posizione politica del proprio Gruppo, decidono di costituire una posizione politica diversa. Anche in quel caso, pur non essendosi presentati alle elezioni con quella posizione politica, ma avendo maturato una posizione politica diversa e avendo raggiunto il numero di parlamentari prescritti, quella autonomia di scelta deve essere garantita. Sono principi basilari di democrazia, signor Presidente.

Colleghi, richiamo alla nostra memoria il fatto che siamo tutt'ora inadempienti rispetto al principio costituzionale del riconoscimento giuridico dei partiti e della loro regolamentazione per legge. Questa è un'altra questione. Credo che siamo in forte ritardo, ma non possiamo, da una parte, essere inadempienti su un principio generale e introdurre, invece, principi di limitazione della democrazia e del libero arbitrio del parlamentare rispetto a scelte che spesso possono anche essere drammatiche, perché nella storia del nostro Paese ci sono stati passaggi cruciali che hanno avuto bisogno del libero discernimento dei parlamentari. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

Signor Presidente, mi fermo qui, richiamando solo un altro elemento. Me lo consenta, anche se non fa parte del mio emendamento: lo voglio brevemente toccare. Colleghi, io sono uomo di mondo e non mi scandalizzo davanti a niente, però, francamente, se in una sala operatoria ci fosse un medico chirurgo donna allattante, noi faremmo entrare il bambino in sala operatoria per potere essere allattato durante l'intervento chirurgico? (*Applausi delle senatrici Fucksia e Rizzotti*).

Ecco, evitiamo un eccesso di politicamente corretto che fa semplicemente ridere. Bisogna dare a tutte le cose il loro giusto peso: credo che le madri abbiano diritto di allattare i loro figli e possono anche essere esentate per un quarto d'ora dal voto d'Aula per andare ad allattarli (*Applausi dei senatori Fucksia, Mandelli e Rizzotti*) ma, francamente, *biberon* e piagnucolamenti del *bebè* all'interno di un'Aula parlamentare io cercherei di evitarli. (*Applausi dei senatori Fucksia, Mandelli e Rizzotti*).

**MAZZONI (ALA)**. Signor Presidente, le pongo prima una domanda: mi conferma che non ci sarà dichiarazione di voto finale ma solo dichiarazioni di voto per ogni articolo?

**PRESIDENTE**. Lei ha la facoltà di illustrare tutti gli emendamenti, senatore Mazzoni.

**MAZZONI (ALA)**. Illustrerò solo gli emendamenti all'articolo 1 e in questo intervento farò anche la dichiarazione di voto per l'articolo 1.

I principi che si affermano in questo nuovo Regolamento si fondano su una semplice idea: i Gruppi che si costituiscono in Parlamento dopo le elezioni devono corrispondere ai partiti e ai movimenti che hanno chiesto i voti agli elettori e sono stati da questi eletti, con l'aggiunta che questo assetto, frutto delle scelte elettorali, deve rimanere inalterato per tutta la legislatura.

Ora, voglio ricordare l'articolo 67 della Costituzione, che recita: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato». Questo articolo fu scritto e concepito per garantire la libertà di espressione più assoluta ai membri del Parlamento. In altre parole, per garantire la democrazia i costituenti ritennero opportuno che ogni singolo parlamentare non fosse vincolato da alcun mandato, né verso il partito cui apparteneva quando si era candidato, né verso il programma elettorale, né verso gli elettori che, votandolo, gli avevano permesso di essere eletto. Si stabilì dunque, in modo chiaro e inequivocabile, il divieto di mandato imperativo.

Ora, se è forse giusto cercare di evitare la frammentazione dei Gruppi quando si tratta di microscissioni solo e chiaramente opportunistiche, ci chiediamo con forza se non sia quanto meno eccessivo impedire per Regolamento che le grandi scissioni politiche causate da profondi dissidi politici e ideali non possano trovare un'appropriata rappresentanza parlamentare.

Gli esempi storici in questo senso sono molteplici. Senatore Calderoli, quando l'ala sinistra del Partito Socialista, guidata da Gramsci e da Bordiga, uscì dal partito nel 1921 e fondò il Partito Comunista d'Italia, si trattò di trasformismo o di qualcosa di più politicamente valoriale? E Gramsci e Bordiga si

potrebbero annoverare nella lista dei voltagabbana? E quando Saragat nel 1947 si staccò da Nenni, fu un voltagabbana o un *leader* politico lungimirante? Nel 1964 l'ala di sinistra del PSI si staccò per formare il PSIUP, e poi ci fu l'unificazione tra PSI e PSDI nel PSU e la successiva scissione.

Insomma - e concludo - la storia del Parlamento e della politica italiana non è fatta solo di voltagabbana o di trasformisti: è fatta anche di lotte politiche ideali che in futuro, per questo nuovo Regolamento del Senato, non potranno più trovare immediata rappresentanza in Parlamento. Gramsci, Bordiga e Saragat avrebbero dovuto iscriversi al Gruppo Misto o a un altro partito già presente in Parlamento?

A nostro parere, questo è un impedimento incostituzionale e per questo non possiamo dare il nostro voto favorevole all'articolo 1 di questo Regolamento. (*Applausi del senatore Milo*).

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signor Presidente, noi avevamo presentato già presso la Giunta per il Regolamento tutta una serie di emendamenti che tentavano di fare alcune operazioni rispetto al testo base elaborato dal Comitato ristretto. Alcuni emendamenti, di cui è stato recepito solo lo spirito, tentavano di consolidare alcune garanzie per le opposizioni. Questo lo dico a maggior ragione perché siamo ormai alla vigilia dello scioglimento delle Camere e abbiamo una legge elettorale nuova che, per come è fatta, però dare risultati assolutamente imprevedibili. Invito quindi tutti i senatori - perché credo sarebbe interesse di tutti - a riflettere sul fatto che è necessario tenere conto fortemente delle garanzie delle opposizioni, perché nessuno ad oggi sa chi potrà avere la maggioranza. Credo che questa sarebbe pertanto una forma di rispetto per tutti e anche di lungimiranza, oltre che di rivalutazione forte del ruolo dell'Assemblea.

L'altra questione ha riguardato una lunga discussione sui Gruppi. Noi siamo assolutamente d'accordo che sia necessario dare dei segnali e mettere delle norme per impedire operazioni di puro trasformismo, però sotto questa categoria non si possono fare operazioni che nulla hanno a che fare con norme antitrasformismo. In particolare, l'emendamento 1.13, da noi presentato, riguarda il fatto che con il testo proposto dalla Giunta per il Regolamento - di fatto dal Comitato ristretto - è impedita persino la formazione di un Gruppo da parte di senatori che non hanno fatto trasformismo, ma si sono presentati con la loro lista, con le loro facce, con la loro identità alle elezioni e - visto quello che prevede la legge - hanno superato il 3 per cento.

Chiedo a tutti di riflettere sul fatto che la bozza di Regolamento in discussione in qualche modo impedisce ai cittadini e agli elettori di vedersi rappresentati all'interno dell'Assemblea del Senato. Infatti, per come interveniamo sulla riforma del Regolamento, molto del lavoro parlamentare e del procedimento legislativo avverrà all'interno delle Commissioni e il meccanismo di impedire la costituzione di Gruppi a coloro che non raggiungono i dieci membri ma hanno comunque superato la soglia del 3 per cento e si sono presentati a livello nazionale con un unico simbolo e con un'unica lista, impedirà di fatto a questi senatori anche di fare il proprio lavoro, cioè il proprio dovere rispetto ai cittadini che li hanno eletti. Costoro saranno esclusi da moltissima parte del procedimento legislativo perché, se per molti disegni di legge si lavorerà in sede deliberante e redigente, tutto questo lavoro sarà loro nei fatti inaccessibile: potranno andare in Commissione tanto per vedere, ma non potranno certamente esprimere il proprio voto e potranno partecipare, nel caso della sede redigente, solo nel voto finale in Aula. Stiamo parlando di senatori le cui liste hanno per forza superato lo sbarramento del 3 per cento. Invito tutti a riflettere su questo, che è un elemento non indifferente perché, torno a ripetere, di questo passo quei senatori finiranno nel Gruppo Misto, con tutto quello che ciò comporta dal punto di vista della partecipazione al procedimento legislativo, non potendo essere presenti in tutte le Commissioni.

Questo è ancora più incredibile, signor Presidente, e lo dico anche al relatore Calderoli che su questo punto aveva presentato una riformulazione affinché le formazioni che avessero superato il 3 per cento e quindi avessero intorno ai 5 senatori potessero costituire il Gruppo, norma attualmente presente nel nostro Regolamento e che non è stata abusata, signor Presidente. Vorrei infatti ricordare in questa sede che noi, senatori che fummo eletti con Sinistra, Ecologia e Libertà in sette, avevamo tutta la possibilità di chiedere e di avere la deroga, perché ci eravamo presentati in tutte le Regioni e quindi avevamo tutti

i crismi. Per una nostra scelta, di allora, per certi versi anche di sobrietà, decidemmo di non chiedere la deroga, quindi la norma non è stata abusata. In questa legislatura si è abusato di molto altro, perché anche i Gruppi grandi si sono separati, hanno costituito altri Gruppi, una parte al Governo e l'altra all'opposizione: altre sono state le operazioni, altra è stata la vicenda del trasformismo e del cambio di casacca, come altra è la vicenda che ha portato moltissimi senatori ad andar via o ad esser mandati via dal Gruppo. Sono questioni molto diverse.

In più è paradossale il fatto che chi è stato eletto, quindi superando lo sbarramento del 3 per cento, si è presentato con un'unica lista, ha presentato i propri programmi ed il proprio progetto, ha discusso con i cittadini e ha preso i voti, quindi ha superato il 3 per cento, in virtù di quel programma e di quel progetto, non potrà costituire il Gruppo se non raggiunge i dieci componenti laddove per avere dieci senatori, bisogna essere tra il 6 e il 7 per cento. Chi ha il 3 per cento, arriva forse al 5 per cento, ma probabilmente servirà il 4 per cento.

Quindi stiamo parlando di forze politiche non proprio microscopiche, che rappresentano una fascia non piccola dell'elettorato. Non si può costituire un Gruppo, mentre invece si introduce una norma per coloro che, per esempio, si presentano in coalizione, magari al collegio uninominale, avendo una loro lista che non supera il 3 per cento. Di questi casi ne avremo moltissimi, Presidente, perché si fanno coalizioni, si cerca di fare coalizioni con liste e listarelle che magari non superano il 3 per cento. Costoro, se si mettono tutti insieme - uno eletto al collegio uninominale qui, un altro eletto al collegio uninominale di là, un altro eletto sotto, un altro eletto sopra - anche se le loro liste, collegate con altri partiti, non raggiungono il 3 per cento, possono costituire il Gruppo. Capite bene che questo sarebbe davvero un elemento dissonante in modo chiaro rispetto alla volontà dei cittadini.

Chiedo all'Assemblea di riflettere su questo punto, altrimenti facciamo un cattivo servizio, mettendo addirittura sotto la definizione di norme antitrasformismo un atto che impedisce di fatto a moltissimi cittadini elettori di vedersi rappresentati pienamente in quest'Assemblea, riducendo così la rappresentanza ad una carica onorifica. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL-LeU*).

**BATTISTA** (*Art.1-MDP-LeU*). Signor Presidente, io ho presentato tre emendamenti.

L'emendamento 1.26 fa sì che la Giunta debba affrontare la metodologia con la quale vengono monitorate le presenze in Commissione e in Assemblea. Con la riforma al nostro esame andremo sicuramente, come è giusto, a lavorare in misura maggiore in Commissione, però sappiamo che le presenze in Commissione non sono pubbliche. Quindi, se non interveniamo in questo contesto, nella prossima legislatura potremo avere senatori che saranno molto presenti in Assemblea, quelle poche occasioni che andremo a votare i provvedimenti finali (soprattutto con la modalità redigente), e poi, magari, in Commissione potrebbero non esserci mai. Sappiamo tutti che c'è un sistema di monitoraggio, di *open policy*, *open* Parlamento, che viene spesso pubblicizzato anche dai *media*: avremo quindi senatori brillantemente presenti sempre in Assemblea, che però in Commissione non saranno mai presenti. Si tratta di una stortura che, a mio avviso, dovrebbe essere affrontata.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.19, come lei sa, Presidente, a febbraio del 2016 si è trovato a dover rispondere ad un articolo pubblicato su «Il Messaggero», a firma Claudio Marincola, con il quale collaborai, all'epoca, per far emergere quella che, a mio avviso, è una cattiva abitudine, introdotta in una delibera, che consente al parlamentare di essere presente ai fini amministrativi, quindi per la corresponsione della diaria, avendo semplicemente la tessera inserita.

Come sa, siamo intervenuti spesso durante il corso dei lavori delle nostre sedute per cercare di porre rimedio a questa anomalia. Pensate se dovessimo iniziare a votare ora il provvedimento: basta guardarsi intorno per notare che in tutti gli scranni, compresi quelli del Movimento 5 Stelle, ma anche in quelli dei Gruppi che sono davanti ai miei occhi, ci sono colleghi che lasciano la tessera inserita e poi si assentano. Non sono mai intervenuto durante queste polemiche. Se non vogliamo, però, rimediare a tutto questo, diamo un cattivo segnale all'opinione pubblica, e noi stessi insorgiamo. Tra l'altro, abbiamo varato provvedimenti - penso a quello sulla pubblica amministrazione - con cui si prevedono sanzioni pesanti nei confronti dei cosiddetti furbetti del cartellino. Non riesco a capire perché non riusciamo a mettere mano a tale situazione. Mi sembra che il Consiglio di Presidenza non

abbia mai affrontato il tema. Penso che non ci sia nulla di male, perché - ripeto - consentire al parlamentare di non esprimere la propria preferenza, soprattutto quando viene cambiata la valutazione del voto di astensione, può essere un caso sporadico, ma non la norma. E sappiamo tutti che, nonostante il suo impegno, Presidente, e quello dei senatori Segretari e degli assistenti parlamentari, sia questa una brutta pratica che continua a essere messa in atto. L'emendamento 3.19 rappresenta, quindi, l'occasione per porre rimedio a tale situazione.

L'ultima proposta a cui tengo particolarmente è contenuta nell'emendamento 4.1. Presidente, durante la sessione di bilancio in Commissione ho provato a illustrare la proposta e mi spiace che il vice ministro Morando non abbia colto l'importanza dell'innovazione prospettata, che poi non è un'innovazione. Di cosa stiamo parlando? Noi continuiamo a ricevere documenti, soprattutto dalla Ragioneria generale dello Stato, sui quali, per mostrarci che è stato completato un processo di validazione, viene apposta la cosiddetta bollinatura. Questi documenti vengono trasmessi con una metodologia totalmente obsoleta e anche antifunzionale al corretto esame degli stessi. Stiamo parlando dei documenti che vengono stampati, sottoposti a bollinatura, timbrati manualmente e poi scansionati, ai quali viene dedicata una persona. Come ho già detto in sessione di bilancio, si tratta di uno spreco di risorse, di tempo ed energie.

I documenti prodotti con siffatta modalità, tra l'altro, sono anche più pesanti a livello di *byte* e spazio occupato su Internet. Se vediamo la dimensione occupata sulla Rete dell'annesso all'ultima sessione di bilancio, saranno poco più di tre *mega* o tre *mega* e mezzo. Lo stesso documento che riceviamo dalla Ragioneria generale dello Stato, elaborato poi dagli Uffici - viene addirittura spezzato in più *file* - è un *file* che occupa dai 30 ai 70 *mega*. Ciò dimostra uno spreco di risorse, nonostante le capacità dei sistemi informatici siano migliorate, e comporta la produzione di documenti totalmente illeggibili, non essendo possibile all'interno del testo ricercare la parola chiave.

In questa legislatura cinque sessioni di bilancio hanno seguito questa metodologia. Quando arriva al nostro esame il maxiemendamento del Governo, il parlamentare che vuole vedere se uno specifico emendamento è presente in quel testo deve scorrere 100 o 200 pagine. Allora mi chiedo se, nel 2017, possiamo continuare ad avere un siffatto tipo di approccio con lo strumento informatico.

L'emendamento in esame porta un risparmio di spesa e un efficientamento delle risorse. Non essendo stato possibile approvarlo durante la sessione di bilancio, potremmo ora inserirlo nel Regolamento del Senato e decidere noi, come Senato, tale metodologia, di cui potrà tenerne conto anche chi ci trasmette i documenti. (*Applausi della senatrice Bignami*).

[TRONTI \(PD\)](#). Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 sembra una modesta proposta, ma in realtà nasconde un progetto di forte ambizione.

Il Polo bibliotecario parlamentare esiste già da un decennio: è stato opportunamente ideato, ma non praticamente realizzato. L'emendamento 1.0.1 tende allora a proporre una pratica realizzazione finale di questo opportuno progetto.

Pochi sanno che la biblioteca del Senato fino a circa dieci anni fa era situata a palazzo Madama, a due passi dall'Aula. La sala di lettura era l'attuale sala Koch. E ciò era molto positivo perché, quando i senatori lavoravano in Biblioteca, potevano raggiungere l'Aula in pochi minuti, mentre oggi è un po' più complicato, trovandosi essa a piazza della Minerva. L'unificazione fisica delle biblioteche del Senato e della Camera è stata la realizzazione di un rilevante progetto che - credo - risalga sia opera del presidente Spadolini. Come si sa, si può entrare nella Biblioteca del Senato da piazza della Minerva, passare alla Biblioteca della Camera dei deputati e uscire in via del Seminario.

Sarebbe davvero opportuno concludere ora il progetto costruendo quella che, nel modello degli Stati Uniti, risulta essere la biblioteca del Congresso, che include la Biblioteca e gli archivi annessi del Parlamento. Siccome non siamo riusciti a superare il bicameralismo, cominciamo a superare il bibliotecarismo.

Tra l'altro, bisognerebbe abbandonare i propositi di grande riforma costituzionale di marca prima craxiana, poi berlusconiana e, infine, renziana e procedere a una serie di piccole riforme istituzionali



che danno alle istituzioni quel carattere di maggiore efficienza, praticabilità e anche di maggiore riconoscimento all'esterno.

Il progetto prevede che il polo bibliotecario e archivistico delle due Camere riunite diventi anche un polo culturale attrattivo verso l'esterno e soprattutto qualcosa che cominci a riunificare i servizi delle due Camere in un'unica struttura con un risparmio di risorse e un incremento di efficienza. L'intenzione, poi, è di creare qualcosa di più: creare una sorta di polo non solo bibliotecario, ma anche culturale, dove riprendere un discorso di elaborazione di cultura politica da offrire all'esterno, mirando soprattutto a una grossa operazione di riacculturazione politica delle giovani generazioni. Si potrebbero realizzare iniziative anche esterne al Parlamento con seminari, convegni, presentazioni di libri, confronti tra varie opzioni politico-culturali da offrire alle giovani generazioni alle quali - secondo me - non servono la gita turistica dentro Palazzo Madama o a Montecitorio o la partecipazione alle sedute di Senato e Camera. Bisognerebbe far sedere i giovani nelle bellissime sale che abbiamo a disposizione. Penso alla Sala degli atti parlamentari, alla Sala capitolare e alla Sala in via del Seminario, di competenza della Camera dei deputati, per cominciare a produrre nella loro testa quell'attrattiva verso la politica che attualmente manca.

Il modello cui mi riferisco è la Library of Congress degli Stati Uniti, situata a Washington, dove quanto ho detto avviene di prammatica. Faccio un solo esempio: il 6 giugno del 1945, alla Library of Congress di Washington, Thomas Mann, in occasione del suo settantesimo compleanno, pronunciò il famoso discorso «La Germania e i tedeschi», un testo di alta storia culturale tedesca e letteratura, dove tra l'altro giustificava il suo rifiuto di tornare in Germania anche dopo il crollo del nazismo. Non abbiamo molti Thomas Mann in giro da presentare in pubblico, ma credo che quello sia un modello da ripetere e riprendere.

Quindi, dietro l'emendamento in esame c'è il progetto che ho evidenziato, che da qui dovrebbe partire, per svilupparsi in questo senso. Signor Presidente, aggiungo poi che reputo opportuno che esso sia firmato anche dal presidente Zavoli, perché tutta la materia è di sua competenza.

**FLORIS** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho presentato come primo firmatario due emendamenti che essendo simili e probabilmente assorbiti da altri presentati dalla Commissione, lascio illustrare al senatore Cociancich.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vuole far illustrare contestualmente tutti gli emendamenti presentati su tutti gli articoli?

PRESIDENTE. Sì.

**MALAN** (FI-PdL XVII). A tutti? Non essendo stato annunciato, il Regolamento, di cui per l'appunto stiamo parlando, prescrive altro.

PRESIDENTE. L'ho detto all'inizio.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo che avrebbe dovuto domandare se c'era su questo l'accordo, siccome il Regolamento prevede altro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha fatto osservazioni e non c'era nulla in contrario, siamo andati avanti in questo modo.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Il Regolamento, "di regola" - come si dice - andrebbe applicato.

PRESIDENTE. Poi capirà il perché, visto che ci sarà una modifica anche nell'ordine delle votazioni, che è nella facoltà del Presidente.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustrerò dunque gli emendamenti in questo modo anomalo, che non è conforme al Regolamento. È vero che lei lo ha detto, ma forse, almeno quando si discute del Regolamento, bisognerebbe applicarlo senza modifiche. Probabilmente lei ha delle ragioni molto più raffinate e condivisibili, ma il solo fatto di dire «così ce le leviamo» non mi sembra nello spirito di una sana discussione.

In generale - sto illustrando i miei emendamenti - credo che dobbiamo mirare a una discussione efficace delle proposte avanzate in Assemblea. La funzione del Senato e in generale del Parlamento non è fare le leggi in fretta, perché chi fa ciò è sicuramente un organo molto diverso, con meno componenti e con qualcuno che alla fine decide per tutti. Il Parlamento nasce esattamente dall'esigenza opposta, affinché ogni punto che viene proposto - non certo sul Regolamento, ma sulle leggi in generale, che riguardano la nostra società e la vita dei cittadini - venga esaminato alla luce del sole e con piena consapevolezza.

Pertanto, se gli emendamenti venissero illustrati nel momento in cui il relatore è presente e qualcuno ascolta, perché si sta per votare su quell'argomento, non sarebbe male. Se invece il punto è lasciar passare questo momento, effettivamente sarebbe meglio addirittura sopprimerlo. Se prendere la parola è una perdita di tempo, viene il sospetto che il Parlamento - lo dice la parola stessa - sia esso stesso una perdita di tempo. (*Applausi della senatrice Mussini*).

Detto questo, illustro gli emendamenti 2.11 e 2.12, anche se non so a chi, visto che farlo in assenza del relatore è un fatto un po' anomalo. In ogni caso, tali emendamenti prevedono di sopprimere un automatismo. Posto che ogni disegno di legge viene assegnato in sede redigente o deliberante - e dunque l'Aula avrebbe un ruolo quasi solo di ratifica - ed essendo prevista, alla luce anche delle norme già vigenti, la possibilità di tornare abbastanza facilmente alla usuale forma della sede referente in cui viene discusso realmente anche in Aula - salvo fiducie e altri sotterfugi trovati o strumenti adoperati - non ritengo conveniente per l'efficacia della discussione che, ove si ritorni alla sede referente, ci debba necessariamente essere un termine dei lavori. E questo per una motivazione opposta rispetto a quella che appare: a questo punto, saranno le opposizioni a chiedere il ritorno alla sede referente - e cioè in apparenza un rallentamento dei provvedimenti a loro cari - proprio su ciò che a loro sta a cuore, avendo un ulteriore canale per riempire la discussione delle Commissioni. Esiste quindi la possibilità di un ostruzionismo non sui provvedimenti che la maggioranza ha il diritto di portare avanti - e parlo da senatore dell'opposizione - ma su quelli che l'opposizione vuole portare avanti, verosimilmente con poche speranze.

Vengono già riservati spazi appositi all'opposizione con uno strumento del tutto diverso. Sono previsti gli spazi per le leggi di iniziativa popolare con altri strumenti. Qui, in modo credo non voluto, si dà un ulteriore spazio attraverso uno strumento che apparentemente consente alla maggioranza di imporre in modo particolarmente perentorio i propri provvedimenti, cosa che generalmente riesce già a fare oggi. Vi è quindi la possibilità, per l'opposizione, di obbligare la Commissione a discutere di qualunque provvedimento, senza limiti numerici. Mentre gli spazi riservati all'opposizione sono regolamentati e limitati, qui non c'è limite e dunque, senza alcun limite, le opposizioni potranno chiedere, anche con cinque o sei membri, di intasare i lavori della Commissione con i loro provvedimenti. Non mi sembra un modo efficace di procedere e neanche rispettoso dello spirito che anima questa stessa riforma, che è dare giusti spazi all'opposizione e facoltà alla maggioranza di portare avanti i propri provvedimenti, naturalmente sempre che abbia i numeri in Aula.

Passo all'articolo seguente: con l'emendamento 3.4 chiedo di mantenere la formulazione «di norma» all'articolo 53 del Regolamento dove si parla delle settimane riservate ai lavori della Commissione e alle settimane riservate ai lavori d'Aula. Condivido l'impostazione di questa riforma che prevede un maggiore impegno delle Commissioni. Tuttavia, così com'è formulata, una volta tolta l'espressione «di norma», sarà obbligo assoluto avere due settimane al mese riservate alle Commissioni senza lavori di Assemblea, il che - gioco forza - vuol dire che al massimo saranno due le settimane riservate all'Assemblea.

Io ritengo - e devo dire che abbiamo una certa esperienza - che, siccome fino ad oggi sono state indispensabili a tutte le maggioranze - e non solo - quattro settimane di lavori di Assemblea, se le si vuole ridurre a due per l'obiettivo un po' utopico di potenziare i lavori in Commissione, dove però alle opposizioni sarà facile tornare alla sede referente e quindi alla fase più onerosa dei lavori, avere non più di norma, ma come imperativo assoluto, il fatto di non avere più di due settimane di sedute di Assemblea al mese non mi sembra molto razionale. Poi ci si dovrà inventare qualche meccanismo per

superare l'eccessivo irrigidimento del Regolamento. Ma direi che è proprio l'opposto di ciò cui si dovrebbe mirare con una riforma del Regolamento.

Spero poi di avere il tempo per parlare dell'emendamento 3.17, che affronta due di quelli che reputo i più grandi problemi che abbiamo incontrato in questa legislatura e non soltanto in questa: da un lato, il numero sovrabbondante di emendamenti, ovviamente superiore a qualunque possibilità di esame da parte dell'Assemblea, e, dall'altro, la conseguente introduzione di meccanismi che vedono la loro giustificazione solo nell'opposto eccesso degli emendamenti. Faccio allora due proposte, non a caso formulate in un unico emendamento: innanzitutto il limite al numero di emendamenti che ogni Gruppo può presentare; un limite piuttosto ampio che però evita gli eccessi del passato che, anche solo dal punto di vista tipografico, rischierebbero di mettere in ginocchio il Senato. E ciò è tanto vero che si sono dovute inventare delle procedure che in alcun punto il Regolamento prevede per liberarsi di milioni (letteralmente) di emendamenti e per ammettere emendamenti - per intendersi "emendamenti Esposito" Stefano, come sono stati definiti a suo tempo - che riassumono l'intero provvedimento in un articolo solo, di solito premissivo, collocato al primo posto, all'articolo 01, rispetto all'intero disegno di legge; e ciò contravviene a quanto precisa la Costituzione, la quale prevede che le Camere esaminano i provvedimenti articolo per articolo. Tralasciando il fatto che abbiamo già visto articoli composti di 1.000, 1.300, 1.500 commi - e, quindi, già esiste questo problema - se poi usiamo anche la tecnica degli articoli premissivi, che riassumono in sé il contenuto di tutti gli altri articoli, poniamo in essere una palese violazione della Costituzione, passando fra l'altro da un eccesso all'altro. E, cioè, si passa da milioni di emendamenti a un solo emendamento con il quale si vota l'intero disegno di legge, e quindi si tratta di una sede redigente mascherata che toglie di fatto qualunque possibilità di esame da parte dell'Assemblea.

Sono proposte queste che vanno esattamente nello spirito che si propone la riforma, e cioè la razionalizzazione dei lavori. Ritengo che non mortifichi questa Assemblea il fatto che dei senatori espongano le loro ragioni. Ma è giusto limitare complessivamente la durata degli interventi, perché quello che si dice in dieci minuti di regola si può condensare in cinque. Ciò, però, che sicuramente mortifica l'Assemblea è passare intere giornate a premere bottoni, con scarsa consapevolezza di ciò a cui si sta dicendo di sì o di no. Con questi emendamenti mi propongo di porre rimedio alle due anomalie evidenziate. (*Applausi del senatore Caliendo*).

**COCIANCICH (PD)**. Signor Presidente, quelli che ho presentato sono emendamenti che sono stati largamente condivisi con le altre forze politiche presenti nella 14a Commissione e ringrazio il senatore Floris che mi ha ceduto la parola per poterli illustrare in prima battuta.

Il primo è l'emendamento 2.4, che mira a dare accesso ai lavori della 14a Commissione, delle politiche europee, anche ai parlamentari europei eletti in Italia, che possono così interloquire e portare la loro esperienza e la loro conoscenza dei temi del dibattito politico a livello europeo e dare, quindi, una maggiore contezza anche ai componenti della 14a Commissione di quali sono gli interessi reali in gioco.

Al tempo stesso, si avrebbe uno scambio osmotico di competenze e conoscenze, consentendo così ai nostri parlamentari europei una maggiore contezza delle posizioni e del dibattito politico all'interno del Senato, di cui essi potranno tener conto nel momento in cui dovranno intervenire, riferirne e prendere posizione nel Parlamento europeo. Mi sembra, quindi, che l'emendamento miri a dare più peso e capacità di impatto al Senato anche a livello europeo, conferendo maggiore efficacia alla nostra azione.

Signor Presidente, mi rivolgo ora al relatore perché vorrei proporre una riformulazione dell'emendamento 2.4, eliminando il capoverso 1-*ter*. Propongo altresì di eliminare dall'attuale capoverso 1-*quater* (che diventerebbe 1-*ter*) le seguenti parole: «proponendo argomenti da inserire all'ordine del giorno». Propongo, infine, di eliminare *in toto* il capoverso 1-*quinquies*.

L'altro emendamento che intendo illustrare è il 2.15, riguardante l'accentramento della funzione di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà in capo alla 14<sup>a</sup> Commissione, prevedendo un meccanismo per il quale, qualora una delle Commissioni di merito rinvenisse la sussistenza di una

questione di sussidiarietà, essa andrebbe rimessa alla 14<sup>a</sup> Commissione. Credo che ciò sia importante, perché darebbe unità di indirizzo al Senato sulla valutazione delle questioni di sussidiarietà, accrescendone sicuramente la forza, la credibilità e la capacità di avere un'interlocuzione unica con le istituzioni europee. Invece di parlare con 14 voci diverse, si parlerebbe infatti con una voce sola. Peraltro, tale previsione non toglierebbe alle Commissioni di merito la possibilità di affrontare il tema e, una volta che ci si dovesse imbattere in uno di questi punti, rimettere la questione alla 14<sup>a</sup> Commissione.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a esprimere il proprio parere sulla proposta di riformulazione avanzata dal senatore Cociancich.

**CALDEROLI, relatore.** Signor Presidente, senatore Cociancich, il sottoscritto e il Comitato ristretto sono d'accordo sul contenuto della riformulazione, che però proponiamo di accorpate in un unico capoverso: «*Al comma 1, capoverso «Art. 23.» inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono avere accesso alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea, hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto (...).».* Il concetto è lo stesso, ma viene accorpato in un unico capoverso.

**PRESIDENTE.** Senatore Cociancich, conviene sulla riformulazione proposta?

**COCIANCICH (PD).** Sì, signor Presidente.

**MAURO Mario (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, si tratta di un unico emendamento, il 3.2, che in realtà, più che un'intenzione emendativa, è l'espressione di un dubbio sul quale chiederei una riflessione del relatore.

Il mio emendamento mira al ripristino della materia regolamentativa relativa all'utilizzo dei pareri del CNEL. Mi spiego: il mio dubbio è motivato dal fatto che il CNEL, oltre a essere strumento di sussidiarietà all'interno dei nostri principi costituzionali, è attore controverso della riforma bocciata con il *referendum*, tant'è che era diventato un vero e proprio *topos*, denso di significati, nel voto referendario. Con la misura esposta dal collega Calderoli, non utilizzeremmo più la facoltà di accedere ai pareri del CNEL; contemporaneamente, però, nella legge di bilancio abbiamo già votato, come Senato, di tornare a corrispondere emolumenti perlomeno a una parte dei suoi membri.

Ora, ravvedo semplicemente una contraddizione, nel senso che, se questi organismi devono funzionare e servire alla vita del Paese, è giusto che vengano sfruttati fino in fondo, perché possano rendere pareri alle Camere. In questo senso, cito l'esempio che viene dal funzionamento del Comitato economico e sociale nell'ambito del Parlamento europeo, dove al lavoro delle Commissioni partecipano stabilmente, esprimendo pareri, non solo Commissioni e Consiglio, ma anche per l'appunto il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni. Diversamente, non si capisce perché con la mano destra facciamo qualcosa e con la sinistra il suo contrario.

Il senso della proposta di ripristino è, quindi, che ci sia un utilizzo compiuto, corrispondente alle intenzioni costituzionali, se il voto del *referendum* costituzionale, alla fine, magari con altre motivazioni, ha però inteso difendere realmente l'esistenza di quest'organismo.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Poiché dobbiamo passare ora all'esame degli emendamenti ai vari articoli e per l'approvazione dei singoli articoli e degli emendamenti aggiuntivi è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, ai fini dell'economia e della chiarezza delle votazioni, dispongo che queste abbiano luogo al termine dell'esame degli emendamenti.

Avviso anche che è stata presentata richiesta di voto segreto per tutti gli emendamenti e gli articoli.

Prima di passare la parola al relatore, perché riferisca l'orientamento della Giunta per il Regolamento sugli emendamenti presentati, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento, dichiaro le inammissibilità e le improponibilità delle proposte emendative.

Conformemente a quanto già stabilito ieri nella riunione della Giunta per il Regolamento, la Presidenza dichiara inammissibili l'emendamento 1.11, che subordina la possibilità di costituire un Gruppo parlamentare in Senato alla circostanza che un partito politico si sia presentato alle elezioni

europee, nonché la proposta 4.1, in quanto incide sull'attività di un altro organo costituzionale. Dichiara altresì improponibili gli emendamenti 2.30, 3.1 e 3.30, in quanto diretti a modificare articoli del Regolamento estranei al contenuto della proposta di modifica approvata dalla Giunta.

Do la parola al relatore per riferire sull'orientamento della Giunta sugli emendamenti presentati, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento.

**CALDEROLI, relatore.** Signor Presidente, anzitutto le chiedo, per un ordinato svolgimento dei lavori, di poter esprimere il parere articolo per articolo, per poi votare e passare quindi all'articolo successivo.

Le preannuncio che, rispetto ad alcune posizioni della Giunta, il Comitato ristretto ha raggiunto l'unanimità su alcuni pareri che vado oggi a integrare.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 previa riformulazione limitatamente al: «Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare». Se i proponenti accettano la riformulazione, il parere è favorevole.

**PRESIDENTE.** Senatore Orellana, accetta?

**ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).** Sì, Presidente.

**CALDEROLI, relatore.** Il parere è favorevole all'emendamento 1.100 (testo 2) del relatore che, per consentire una comprensione del testo, prevede che la decadenza da Vice Presidente, da segretario d'Aula o da membro dell'Ufficio di Presidenza per cambiamento di Gruppo avvenga esclusivamente quando è conseguente a una manifesta volontà dell'interessato e non per provvedimenti sanzionatori assunti dal Gruppo. Al capoverso successivo si prevede la possibilità per gli *ex* Presidenti della Repubblica di non aderire obbligatoriamente a un Gruppo politico e, con l'inserimento dell'articolo 19, si prevede che la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari spetti ai Gruppi di opposizione cosicché il rapporto tra maggioranza e opposizione sia garantito anche in seno alle Commissioni.

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.2 e 1.3, quest'ultimo in quanto assorbito dall'emendamento 1.100 (testo 2).

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.7, 1.6, 1.9, 1.8. Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 1.5 in quanto precluso dall'eventuale approvazione dell'1.100 (testo 2). Il parere è altresì contrario sull'emendamento 1.10.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris, c'è stata una discussione sia in Giunta sia in seno al Comitato ristretto. Il concetto espresso dalla senatrice De Petris, che personalmente condivido, è che quando un partito si presenta alle elezioni e, ovviamente, per poter avere degli eletti, deve superare il *quorum* previsto dalla legge elettorale, che corrisponde orientativamente a sette senatori, se si è presentato con un simbolo - per quanto mi riguarda condivido - dovrebbe poter costituire il proprio Gruppo indipendentemente dai dieci componenti. Non si è però raggiunta l'unanimità e, quindi, in questa sede esprimo il mio parere personale, ma in seno alla Giunta il parere è stato contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21 e 1.22. Sugli emendamenti 1.23 e 1.24 abbiamo raggiunto un parere favorevole, a seguito della riformulazione che intendo sottoporre ai presentatori: «Il Consiglio di Presidenza può disciplinare il trattamento economico dei rimborsi spese spettanti ai Senatori e termini e modalità dei rapporti con i collaboratori dei singoli Senatori». Se viene accolta la riformulazione, il parere diventa quindi favorevole.

**PRESIDENTE.** Senatrice Bottici, accetta la richiesta di riformulazione dell'emendamento 1.26, sulla quale il relatore ha espresso parere favorevole?

**BOTTICI (M5S).** Sì, signor Presidente.

**CALDEROLI, relatore.** Il parere è contrario sull'emendamento 1.25.

Sull'emendamento 1.26 il parere sarebbe favorevole se il presentatore volesse accogliere la seguente riformulazione: «All'articolo 12 inserire il seguente comma: "Spetta al Consiglio di Presidenza

l'individuazione delle regole al fine del monitoraggio e della pubblicità delle presenze in Commissione e in Assemblea"».

**PRESIDENTE.** Senatore Battista, accetta la richiesta di riformulazione dell'emendamento 1.24, sulla quale il relatore ha espresso parere favorevole?

**BATTISTA (Art.1-MDP-LeU).** Sì, signor Presidente.

**CALDEROLI, relatore.** Il parere sull'emendamento 1.27 è contrario.

Con l'emendamento 1.0.1, i cui contenuti sono assolutamente condivisibili, purtroppo si determina un impegno rispetto anche a regolamenti riguardanti la Camera dei deputati. Quindi, pur condividendone lo spirito, rispetto a una misura che si sarebbe potuta realizzare se ci fosse stato analogo lavoro nell'altro ramo Parlamento, mi vedo costretto a invitare al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno da presentare in sede di esame del bilancio interno del Senato.

**PRESIDENTE.** Senatore Tronti, accoglie l'invito alla trasformazione in ordine del giorno da presentare in sede di esame del bilancio interno del Senato?

**TRONTI (PD).** Signor Presidente, mi rimetto alla decisione della Commissione. Chiedo, però, di votare l'ordine del giorno per dare più forza alla questione.

**PRESIDENTE.** Senatore Tronti, non è possibile la votazione di ordini del giorno perché in questa sede non sono ammessi gli ordini del giorno. Sono ammessi solo in sede di esame di bilancio interno. Lei potrà, quindi, ripresentare questo emendamento come ordine del giorno quando tratteremo il bilancio interno.

Non sono ammessi gli ordini del giorno, anche perché non c'è la controparte governativa cui chiedere l'assunzione dell'impegno.

**TRONTI (PD).** Accetto allora l'invito al ritiro e la proposta di una successiva presentazione di un ordine del giorno nella sede indicata.

**CALDEROLI, relatore.** Signor Presidente, mi sembra di aver compreso, dalle sue parole, che si procederà con voto segreto rispetto a tutti gli emendamenti e agli articoli.

**PRESIDENTE.** Così è stato richiesto.

**CALDEROLI, relatore.** A tal proposito, signor Presidente, sono a chiederle, vista la delicatezza della votazione segreta, di specificare in maniera perfetta i pareri favorevoli o contrari dandone indicazione all'Aula.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), sul quale è stato espresso parere favorevole e sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**BARANI (ALA).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI (ALA).** Signor Presidente, ma non è ammessa la richiesta di voto segreto. L'articolo 113 del Regolamento è chiaro al riguardo.

**PRESIDENTE.** Infatti, senatore Barani, la richiesta di voto segreto su alcuni emendamenti è stata precedentemente presentata.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.1 (testo2), presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, si tratta della votazione per l'appoggio o per l'emendamento?

PRESIDENTE. È il voto per l'emendamento. (*Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

Colleghi, annulliamo la votazione. Dobbiamo chiarire la questione.

Vista l'eccezionalità della situazione, procediamo a verificare l'appoggio al voto segreto per l'articolo 1, che riguarda tutti gli emendamenti ad esso presentati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 (testo 2), sul quale, come su tutti gli altri emendamenti presentati sull'articolo 1, da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.3 è pertanto assorbito. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.6, 1.5 e 1.10.

Senatrice Fucksia, accoglie la richiesta di invito al ritiro dell'emendamento 1.2 o chiede di votarlo?

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Fucksia.

Scusate, ma c'è un problema tecnico che dobbiamo risolvere. Il sistema non è impostato automaticamente per votare una serie di emendamenti le cui richieste di voto segreto sono state validate da un'unica votazione di appoggio. È una cosa eccezionale, che non era mai successa e non è prevista: questo è il motivo.

Dovremo pertanto richiedere l'appoggio per ogni votazione. Quindi procediamo con calma. È un problema tecnico, che si è manifestato perché per la prima volta abbiamo questa sequenza di voti segreti.

[FALANGA](#) (*ALA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA*). Signor Presidente, per un problema tecnico del sistema noi ci poniamo nelle condizioni di violare una norma del Regolamento. Mi permetto di suggerire di "assecondare" il sistema votando, ma non tenendo conto dell'esito della votazione, visto che non è richiesto il voto segreto. È una soluzione che soddisfa le necessità del sistema e anche le norme del Regolamento.

[PRESIDENTE](#). La soluzione è proprio quella che abbiamo adottato, cioè di richiedere l'appoggio di volta in volta.

FALANGA (*ALA*). Signor Presidente, se non c'è il numero di richiedenti, bisogna non tenerne conto e votare comunque.

PRESIDENTE. Non è così. Senatore Falanga, noi abbiamo una richiesta firmata da 20 richiedenti, se di volta in volta non cambiano idea e continuano ad appoggiare la richiesta avremo lo stesso risultato, che equivale alla richiesta. Quindi, se non ci sono pentiti nell'ambito dei richiedenti, noi andremo avanti così.

[BUEMI](#) (*Misto-FdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Misto-FdV*). Signor Presidente, credo che la norma affermi un'altra cosa, cioè che non è necessaria la verifica dei richiedenti. Se vogliamo superare l'elemento tecnico, non dobbiamo però

modificare il Regolamento del Senato, quindi giustamente, come dice il collega Falanga, non bisogna tenere conto del risultato della votazione.

**PRESIDENTE.** Il Regolamento richiede l'appoggio, quindi l'eccezione sarebbe richiedere un appoggio per tutti gli articoli e dunque il discorso è al contrario: l'eccezione è proprio quella che adottiamo per accelerare i lavori. Pertanto, siccome l'appoggio scritto nelle richieste deve corrispondere all'appoggio elettronico, noi andremo a richiedere l'appoggio emendamento per emendamento, così venendo incontro alla procedura, che prevede di ribadire le richieste da parte di chi vuole il voto segreto, e contemperando alle esigenze tecniche del nostro sistema elettronico.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, lei si era distratto.

**PRESIDENTE.** No, io cerco sempre l'aiuto dei senatori Segretari per monitorare chi chiede la parola.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, non si giustifichi, sono assolutamente certo dell'attenzione che ella mi rivolge.

Mi scusi, signor Presidente, ma io non sono d'accordo per la seguente ragione. Lei, in maniera estremamente chiara, ha chiesto l'appoggio al voto segreto con riferimento all'articolo 1 e a tutti gli emendamenti ad esso riferiti. In ordine a questa sua proposizione il Senato si è pronunciato formulando l'appoggio alla richiesta di voto segreto. Conseguentemente, secondo il suo dire, quell'appoggio riguarda l'articolo 1 e tutti gli emendamenti concernenti l'articolo 1; poi, se per l'articolo 2 si intende cambiare percorso, questo è un altro tipo di problema che si vedrà successivamente.

Aggiungo che non riesco a comprendere quale sia il problema tecnico. Quando votiamo normalmente, spesso capita che gentilmente il senatore Santangelo si rivolga alla Presidenza e dica: «Presidente, gentilmente chiedo la votazione elettronica con riferimento a tutti gli emendamenti». In quei casi viene verificato l'appoggio una sola volta, dopodiché si vota. La macchina credo che sia sempre la stessa; non penso che sia tarata secondo quello che si dice in Aula: che ne sa la macchina se il voto successivo è segreto o normale e se l'appoggio è stato dato? Conseguentemente, signor Presidente, a me sembra che con riferimento all'articolo 1 e agli emendamenti ad esso riferiti l'appoggio si sia verificato, esattamente come da lei richiesto; conseguentemente, se esiste un problema tecnico, questo deve essere risolto, ma non si può andare contro a una decisione del Senato che si è formata nel momento in cui qui, dopo la sua proposizione, è stato dato l'appoggio al voto segreto dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

**PRESIDENTE.** La richiesta scritta di voto segreto è fatta nell'intento di farne valutare l'ammissibilità alla Presidenza e agli Uffici e la richiesta di appoggio al voto segreto da parte di 20 senatori non ha alcun collegamento con quella richiesta scritta.

Siccome per prassi, per accelerare i lavori, abbiamo introdotto la possibilità di richiedere il voto elettronico per tutti gli emendamenti che riguardano un articolo, pensavamo di poter adottare questo stesso strumento di accelerazione della votazione per quanto riguarda il voto segreto. Poiché il sistema elettronico non lo consente, non violiamo alcun Regolamento nel momento in cui richiediamo il voto segreto per ogni emendamento.

Abbiamo adottato una deliberazione precedentemente, il fatto che sia stata già votata non preclude che si possa ribadire e, del resto, ci sono le venti richieste firmate del voto segreto, quindi mi pare che possiamo tranquillamente portare avanti la votazione.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Non può fare in questo modo.

**FALANGA (ALA).** È sbagliato. *(Commenti della senatrice Bernini).*

**PRESIDENTE.** Andiamo avanti. Il Regolamento è rispettato perché l'articolo 113, comma 4, richiede l'appoggio di venti senatori per ogni voto segreto. Questo è il Regolamento.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Che non avevamo rispettato prima.



PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.2 risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

L'emendamento 1.4 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Buemi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto

dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1. 11 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.15.

**PALMA** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PALMA** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, esprimo una mia opinione personale sul punto, in quanto credo che la posizione del Gruppo sia diversa.

L'emendamento del senatore Barani tende a sopprimere dall'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 15», comma 3, della proposta di modifica al Regolamento le parole «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti». In altri termini, secondo la modifica regolamentare che viene proposta, non sarebbe più consentita la costituzione di nuovi Gruppi parlamentari rispetto a quelli originariamente costituiti, a meno che il nuovo Gruppo non dovesse derivare dalla congiunzione di due Gruppi già esistenti. Il senatore Calderoli, in maniera molto corretta, ha espresso la ragione di questo intervento e cioè sostanzialmente contrastare la patologia trasformista, che - ahimè - è diventata una prassi in queste Aule parlamentari.

Orbene, il ragionamento che siamo quindi costretti a fare, a mio avviso, è volto a bilanciare tra i *pro* e i *contro*, in particolare se sia corretto normare la fisiologia dei comportamenti attraverso la patologia dei comportamenti stessi. Faccio due esempi che non riguardano assolutamente - credo - fenomeni di trasformismo singolo. Il partito di Forza Italia ha subito una scissione e si è dato corso a un nuovo Gruppo parlamentare: il Nuovo Centro Destra. Ognuno di noi può avere le idee che vuole sulle ragioni o i motivi per cui questo Gruppo si è costituito, ma questo è quanto è accaduto. Analogamente, il Partito Democratico ha subito una scissione, tant'è vero che dal Partito Democratico è nata una costola e si è costituito un nuovo Gruppo che si chiama Articolo 1-MDP-LeU. Siamo convinti che, in entrambi i casi, la nobiltà dei valori e degli ideali abbia assistito tali operazioni e che, in entrambi i casi, non vi sia stata alcuna deviazione mentale per la ricerca o il mantenimento delle poltrone, ma con questa norma ciò non sarebbe più possibile. Se, per esempio, la *leadership* di un partito dovesse cambiare la linea politica proposta in sede elettorale e la nuova linea politica non dovesse essere condivisa da un certo numero di parlamentari, i quali non vi si ritroverebbero più e anzi riterrebbero che quella si ponesse in contrasto con il patto elettorale contratto con gli elettori al momento delle elezioni, non potrebbero creare un nuovo Gruppo politico. Credo che questo, sul piano democratico generale, non sia assolutamente corretto.

Se ci sono trasformisti, se ci sono persone che negoziano i propri valori e i propri comportamenti con le poltrone o altri *benefit*, il problema del Regolamento sarà quello di sanzionare quegli specifici comportamenti.

Ma è possibile che per sanzionare quegli specifici comportamenti andiamo a incidere così fortemente sulla democrazia e - diciamo - su talune prescrizioni della nostra Costituzione? Come

potete immaginare che la libertà di associazione possa essere compressa da una burocratica norma regolamentare? Come potete immaginare che l'assolvimento delle funzioni di parlamentare senza vincolo di mandato possa essere compresso da una burocratica norma regolamentare, peraltro tutta finalizzata a punire ed evitare altro tipo di comportamenti? La democrazia esiste fino a quando vi è dissenso e fino a quando al dissenso si dà voce. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Quando tutto ciò non accade per la conservazione dello *status quo*, la democrazia viene meno. Conseguentemente, a titolo personale, voterò a favore di questo emendamento. *(Applausi delle senatrici Bignami e Fucksia)*.

**BUEMI** (*Misto-FdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BUEMI** (*Misto-FdV*). Signor Presidente, avevo presentato un emendamento che andava nella stessa direzione dei due emendamenti che stiamo esaminando e su cui esprimo il mio orientamento favorevole, condividendo anche le valutazioni del collega Nitto Palma.

Mi permetto di aggiungere una considerazione: non metterete in riga la volontà del singolo parlamentare con provvedimenti di tipo regolamentare. È la politica che deve mettere insieme i parlamentari; è la capacità di mediazione; è portare a sintesi le posizioni diverse: questo ci insegna la nostra storia politica più nobile. Non potete mettere le manette alle idee dei parlamentari. Mettete un vincolo così rigido sulla posizione di dieci senatori e non di uno, due o tre, che si mettono insieme per fare una partita a scopa: dieci è la soglia che avete previsto per costituire un Gruppo parlamentare. È assolutamente inaccettabile che non possano creare un nuovo Gruppo coloro che, dopo essere stati eletti in una realtà più grande, vedendo una deviazione dal percorso che li ha portati a condividere, nella stessa lista politica, contenuti e programmi, decidono di abbandonare quella posizione per dare vita a una posizione diversa. Ribadisco: guardate che la storia del nostro Paese è piena di momenti di questo genere e non ci possono essere dei vincoli che introducono una distorsione al normale esercizio della democrazia. *(Applausi dei senatori Longo e Bignami)*.

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento che condivido pienamente e per invitare il Senato a prenderlo in considerazione perché, Presidente, la tutela della democrazia viene prima di tutto. Le intenzioni rigide volte a canalizzare degli orientamenti che non nascono neanche all'interno del Senato ma fuori per me precludono a delle derive buie e preoccupanti.

Ci sono stati dei periodi della storia che, come è stato ricordato, hanno prodotto momenti di progresso sociale e di futuro e in questa legislatura ci sono stati dei momenti in cui alcuni Gruppi, anche grandi, si erano trovati nelle condizioni quasi di scindersi e dare luogo a storie diverse. Poi, a volte, anche un evento può, invece, condizionare pesantemente anche il futuro.

Pertanto, la legge morale dentro di me mi porta a dire che il Regolamento deve essere chiaro e univoco per tutti, ma soprattutto deve esprimere il dettato costituzionale. Quindi voterò a favore dell'emendamento in esame, che intendo anche sottoscrivere.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

**BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Credo che in questa legislatura siamo stati testimoni del trasformismo dei partiti politici e non del trasformismo dei parlamentari, che comunque c'è *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e dei senatori Bignami, Mussini e Orellana)*, è un fenomeno naturalmente presente, è diffuso e va combattuto. Siamo stati però testimoni del trasformismo dei partiti politici: non era nel programma della coalizione Italia bene comune abolire l'articolo 18 del cosiddetto statuto dei lavoratori, così come non era nel programma del Movimento 5 Stelle contrastare e depotenziare la legge sulle unioni civili, così come hanno fatto.

**CASTALDI** (*M5S*). Ma cosa dici?

AIROLA (M5S). Non ti azzardare ! Tappati la bocca!

BOCCHINO (Misto-SI-SEL-LeU). Per queste ragioni, credo che non dare voce ai senatori che decidono di formare un nuovo Gruppo, proprio perché il loro partito politico ha cambiato il programma e invece essi sono rimasti fedeli alle loro idee e ai loro valori, non sia una cosa buona per la democrazia e forse che sia anche in contrasto - non formalmente, ma informalmente - con l'assenza di vincolo di mandato, previsto dalla nostra Costituzione. Per questo motivo, signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e della senatrice Bignami).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea gli allievi e le allieve, i docenti e accompagnatori dell'Istituto comprensivo «Luigi Settembrini» di Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del documento [II, n. 38](#)(ore 11,52)**

**FALANGA (ALA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FALANGA (ALA).** Signor Presidente, signori senatori, il senatore Mazzoni, nell'intervento con cui ha illustrato gli emendamenti su questo tema ha ricordato quello che successe nel 1947, quando Saragat si dissociò dalle linee di Nenni e diede vita al Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), che andava in una direzione totalmente opposta e contraria alla linea politica di Nenni di quel tempo, nell'ambito dei rapporti internazionali. Con quell'operazione praticamente cambiò la storia del nostro Paese. Se quella scissione non fosse stata possibile, probabilmente la nostra storia sarebbe diversa.

Il senatore Calderoli, quando il senatore Mazzoni ha ricordato questa posizione di Saragat, era distratto e non ha a mio avviso ben compreso il senso di quello che chiedevamo. Il senatore Palma ne ha fatto una questione di libertà e di democrazia, di autonomia del mandato e molti in quest'Aula la pensano in questo modo; cosa diversa è il trasformismo. Qui si parla di un gruppo di parlamentari che non condivide più le linee politiche della *leadership* del partito e lo abbiamo visto a destra come a sinistra. Vogliamo impedire tutto questo, vogliamo bloccare e imbavagliare la politica che intende esprimere il proprio dissenso nei confronti delle linee politiche della *leadership* del partito? Credo che tutti siano d'accordo su questo emendamento.

Penso che anche il senatore Calderoli dovrebbe fare una riflessione sul parere contrario che ha espresso su questo emendamento. Non si parla del trasformismo del parlamentare che cambia Gruppo per il raggiungimento di scopi personali; si parla di un gruppo di parlamentari che non condividono le linee della politica del partito in cui sono stati eletti, peraltro, come si ricordava nell'ultimo intervento, in special modo quando vengono approvati provvedimenti che non rientrano nel programma che è stato presentato agli elettori. *(Applausi della senatrice Bignami).*

E allora chi tradisce, il parlamentare che rispetta il programma o il partito che non rispetta il programma? *(Applausi della senatrice Fucksia).* Chi è che si trasforma? Per queste ragioni, colleghi, vi invito ad una riflessione ed invito anche il senatore Calderoli perché noi abbiamo bisogno di una modifica del Regolamento, noi siamo d'accordo sulla modifica del Regolamento, siamo d'accordo che l'*iter* legislativo diventi più snello, più veloce. Siamo d'accordo che i tempi delle discussioni siano tali da consentire una maggior produzione legislativa; però, attenzione, se per fare questo dobbiamo comprimere la democrazia io non ci posso stare. Ed è per questo che rivolgo, per l'ennesima volta, un invito all'ancora distratto presidente Calderoli a riflettere su questa tematica. *(Applausi della senatrice Bignami).*

**D'ANNA (ALA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. È dello stesso Gruppo!

D'ANNA (*ALA*). Signor Presidente, credo che in un sistema democratico che deve tener conto di quello che prevede la Costituzione vigente, visto che in questo Paese già per due volte il popolo italiano ha bocciato qualsiasi ipotesi di riforma della stessa, bisognerebbe stare con maggiore aderenza ai dettami e ai principi che sono dentro gli articoli della Costituzione. Se la Costituzione italiana chiaramente dice che il mandato del parlamentare è libero da ipoteche politiche e che il parlamentare risponde alla Nazione, noi non potremmo che inserire all'interno del Regolamento del Senato (o di qualsiasi altra camera elettiva), la salvaguardia di questo principio.

Solo che il dibattito politico, da qualche anno a questa parte, in Italia è fortemente influenzato da forze politiche che utilizzano i *social*, da giornali che interpretano una nuova morale che dovrebbe essere salvifica e rivoluzionaria per istituzioni vecchie e vetuste sia nella funzione, che nella composizione. In buona sostanza, si fanno passare dei principi illiberali come elementi di novità rivoluzionari, quando invece i principi della libertà sono eterni.

Karl Popper dice che in uno Stato democratico non è importante sapere chi comanda, cioè chi abbia vinto le elezioni; è importante sapere come controllare chi comanda e per controllare chi comanda senza essere succubo delle minacce o delle lusinghe di chi detiene il potere, va garantita al controllore la piena libertà di non sottostare ad altri vincoli che non siano quello della propria coscienza e del mandato parlamentare che è ricevuto nell'accezione più ampia del termine. Ogni condizionamento, ogni artificio, ogni surrettizia norma che pieghi il parlamentare ad una disciplina eccessiva e ad un condizionamento comportamentale altera il rapporto che c'è tra controllato e il controllore. Per cui meglio il frazionismo che il marciare a tempo come se fossimo in una caserma.

Ho letto un bel libro che si intitola «L'elogio del voltagabbana», la cui lettura consiglieri agli antesignani di questa nuova etica rivoluzionaria. Parliamoci chiaro, che cosa significa «voltagabbana»? Significa non sottostare ai *Diktat* di un partito che, guarda caso, non riesce neanche a celebrare un congresso, un partito che non ha uno statuto redatto democraticamente e che prende a calci nel sedere e butta fuori chiunque abbia l'ardire di chiedere che le decisioni siano democraticamente assunte? (*Applausi della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, le ho dato la parola, pur avendo già parlato il senatore Falanga.

D'ANNA (*ALA*). Chiedo scusa, signor Presidente. È questo essere voltagabbana? E allora vivaddio, lasciamo ai senatori, ai parlamentari il massimo della libertà, perché quella è la massima espressione della garanzia di potersi opporre al potere e il liberalismo non è altro che il condizionamento del potere. (*Applausi dal Gruppo ALA e dei senatori Bignami, Fucksia e Pepe*).

**ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo brevemente, anche perché sono primo firmatario anche del successivo emendamento identico 1.15. Vorrei fare solo una considerazione riallacciandomi soprattutto a quella che ha formulato il presidente Palma, sul fatto che in questa legislatura abbiamo assistito ad azioni politiche legittime, alla nascita di Gruppi che poi sono diventati partiti anche radicati nel territorio. Se sommassimo a quei due esempi anche la nascita di altri Gruppi come ALA, il cui rappresentante ha parlato prima di me, o Federazione della Libertà o GAL e i 34 già presenti nel Gruppo Misto, avremmo un Gruppo Misto di 115 persone. Per carità, forse questa legislatura, la XVII, anche per il numero è un'eccezione, ma immagino che con questa regola sicuramente si avrà un Gruppo Misto da 100 persone e probabilmente nella prossima legislatura il più grande Gruppo parlamentare sarà proprio il gruppo Misto. Credo che, se sarà così, dovremo anche porci il problema di come gestire risorse e tempi di intervento delle varie, grandissime componenti di cui sarà composto, perché sono veramente convinto che certe azioni politiche che sono state fatte, a cominciare da quella forse più rilevante, che è stata la scissione del Gruppo riferito al presidente Alfano, si sarebbero fatte comunque. Non sono nate qui perché qui magari c'erano i soldi del Gruppo (alimentiamo sempre questa cultura del sospetto per cui le cose si fanno sempre per motivi molto

venali): sono state scelte politiche per mandare avanti una legislatura, poi si può essere d'accordo o meno, ma sono state fatte per mandare avanti un Governo. Lo stesso è stato fatto per un dissidio politico forte del Gruppo di Articolo 1-MDP Liberi e Uguali, perché queste situazioni si determinerebbero comunque. Gli stessi Gruppi che ho citato prima sono nati per motivi politici.

Vogliamo comprimere? Facciamolo, ma avremo un grande Gruppo Misto. Ne avremo un gigantesco vantaggio? Non credo che questo sarà un vantaggio per i lavori parlamentari e credo che alla fine ci dovremo porre il problema, anche ai massimi livelli di Consiglio di Presidenza, di mettere mano al regolamento interno del Gruppo Misto, perché quello attuale, ad esempio, non prevede mai il cambio, per tutta la legislatura, del suo Presidente. Non si può mai cambiare Capogruppo, mentre abbiamo visto che altri Gruppi, come quello di cui facevo parte io, lo cambiano ogni tre mesi. Se in Parlamento si sta andando verso il grande Gruppo Misto, che conterrà tante anime diverse, questo problema lo si dovrà porre. Più avanti, tra l'altro, c'è un emendamento presentato della senatrice Mussini che solleva proprio questo problema. Credo che ci dovremmo pensare.

Forse la cosa più semplice sarebbe approvare la modifica proposta dal senatore Barani e da me, che va nel senso di consentire la costituzione di nuovi Gruppi e non di limitarli in maniera più forte, oppure, in subordine, approvare anche i successivi emendamenti del senatore Barani, che propongono di prevedere un numero minimo di senatori per la costituzione del Gruppo, che ad inizio legislatura è minimo di 10, in quanto espressione dei Gruppi che si sono presentati alle elezioni, ma successivamente diventa almeno di 20 o 30 (il numero poi si può trovare). Credo tuttavia che operare un taglio così drastico sia inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e delle senatrici Bignami e Mussini).*

**TARQUINIO** (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TARQUINIO** (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)). Signor Presidente, personalmente sono favorevole all'emendamento, ma quello che più mi sgomenta, con riferimento all'articolo in esame, è il tentativo goffo e volgare di eludere i veri problemi.

La realtà qual è? Abbiamo una democrazia malata. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Perché ci sono queste cose? Perché non ci sono più i partiti seri e veri, non c'è più un luogo di dibattito, non c'è più nulla. Ci sono 1.000 personalismi. Ci sono partiti senza statuti. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e delle senatrici Bignami e Fucksia)*. C'è tutto questo. Qualcuno immagina di superare il tutto come? Dicendo trasformisti a chi ha idee diverse. Non mi risulta che in altre epoche ci fosse ciò.

La democrazia è malata e anziché correre a cercare di curarla rispetto a valori e idealità, noi che facciamo? Ammaziamo chi la pensa in maniera diversa, semmai fosse compreso. È inaccettabile, volgare e vergognoso solo aver proposto un articolo di questo tipo. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) e delle senatrici Bignami e Fucksia)*.

Questo è il dato reale. Quando si sveglierà questo Paese? Mai? Assistiamo tutti alla deriva totale. Ovunque distruzione di tutto: valori, idealità, identità, tutto. Cosa vi aspettate? La fine di una democrazia? Non fatevi illusioni, può avvenire anche questo, la fine definitiva. Cosa vi aspettate se non ricostruite valori e idealità? Cosa vi aspettate se ognuno milita in un partito, perché crede in ciò che quel partito deve rappresentare e ha la libertà di esprimere le proprie opinioni? Non c'è più tutto questo. Non essendoci più tutto questo, viviamo quello che viviamo, dentro e fuori. Viviamo la politica dell'odio.

Pertanto, ben venga l'emendamento 1.14 come risposta vera a un problema che c'è e va risolto. E chi crede nella democrazia e nella Costituzione questo problema se lo deve porre, già durante la prossima campagna elettorale. Su questi temi costruiamo un vero Paese e usciamo fuori dalle nostre difficoltà. *(Applausi dal Gruppo (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) e della senatrice Bignami)*.

**BIGNAMI** (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BIGNAMI** (Misto-MovX). Signor Presidente, desidero porre la firma agli emendamenti in esame.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Barani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.15, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.16.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, nell'ascoltare gli interventi che si sono succeduti dopo il mio, mi sono sorte delle perplessità che vorrei fossero rappresentate all'Assemblea in un momento in cui si votano degli emendamenti che possono essere dei correttivi rispetto a una disposizione così *tranchant*. Abbiamo appurato che, dopo la costituzione di un Gruppo, non è possibile formarne un altro. Abbiamo respinto l'emendamento presentato dal senatore Barani.

Avete letto le modifiche che si intendono apportare al Regolamento? Avete capito bene quali sono i poteri del Capogruppo? Capite bene quello che il Capogruppo può fare in termini di calendario dei lavori, illustrazione degli emendamenti e inserimento di argomenti all'ordine del giorno? E, allora, io vorrei capire una cosa. Se, per ipotesi, il dissenso riguardasse la maggioranza più uno di un Gruppo parlamentare e non fosse possibile sfiduciare il Presidente del Gruppo, vi rendete conto che ci troveremmo di fronte a una minoranza che comanda sulla maggioranza? E, ancora, nel momento in cui tutti dovessero confluire nel Gruppo Misto e, come diceva il senatore Orellana, questo diventasse il primo Gruppo del Senato e non si potesse sfiduciare il suo Presidente, vi rendete conto quale potere il nuovo Regolamento gli consegnerebbe (attualmente tale incarico è ricoperto dalla senatrice De Petris)? Ma come potete consentire una cosa di questo genere? Sono veramente sbigottito. Vi è stato detto dal senatore Tarquinio e dal senatore Buemi. Cosa pensate, che nell'eventualità in cui io sia in dissenso dal mio Gruppo questa norma mi blocchi? Ma non lo fa nel modo più assoluto: me ne vado nel Gruppo Misto, con tutti quelli che la pensano come me e faccio politica lì. *(Applausi della senatrice Bignami).*

Con queste norme non fermate il dissenso, quando esso si ancora a valori. E spiegatemi la ragione per la quale affermate che sia trasformismo se venti o trenta persone se ne vanno da un Gruppo e non invece una nuova e diversa linea politica *(Commenti)*, che secondo voi, per quello che avete votato prima, non ha diritto d'ingresso in quest'Assemblea.

Conseguentemente, vi inviterei a riflettere e quindi a votare uno degli emendamenti successivi presentati dal senatore Barani, per dire sostanzialmente che i senatori devono essere almeno dieci o venti, che è il numero che serve per costituire un Gruppo.

Vi faccio un altro esempio, anche perché, devo dire la verità, ne parlavo con il senatore Malan e non riuscivamo a darne una spiegazione: se trenta senatori si iscrivono al Gruppo Misto, molto probabilmente ne assumono il comando, com'è evidente, indipendentemente dall'essere di opposizione o di maggioranza, con tutto quello che ne consegue sulle nomine dei Presidenti delle Commissioni di garanzie e quant'altro. La domanda è la seguente. Il Gruppo Misto è un Gruppo, quindi da esso se ne può formare uno nuovo o no? Spiegateci il complesso delle norme.

Conseguentemente, penso che, non avendo votato l'emendamento precedente del senatore Barani, sarebbe cosa buona e saggia, come si dice, votare quantomeno uno di quelli successivi, a vostra scelta.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di voto segreto risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Barani e da altri senatori, fino alle parole «siano almeno».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Senatori presenti	217
Maggioranza	108
Favorevoli	49
Contrari	166
Astenuti	1

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

CRIMI. (M5S). Signor Presidente, è bloccato lo schermo.

PRESIDENTE. Aspettiamo un attimo, vediamo se si sblocca. Non essendo abituate a tutti questi voti segreti uno dietro l'altro, anche le macchine hanno un livello di sopportazione. *(Ilarità).*

Convoco la Giunta per il Regolamento perché possa esprimere il proprio parere sulle richieste di riformulazione che sono state presentate.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà al termine della riunione della Giunta per il Regolamento.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 12,53).*

La seduta è ripresa.

Ricordo che eravamo giunti all'esame dell'emendamento 1.22. Chiedo al relatore se intende riferire sulla riunione della Giunta per il Regolamento.

**CALDEROLI**, relatore. Signor Presidente, la Giunta ha inteso conformarsi all'atteggiamento che ha assunto nelle sedute passate, ovvero, anche a fronte di riformulazioni proposte in Assemblea, non essendoci una totale convergenza nella Giunta, si è deciso di ritirare le proposte di riformulazione e di tornare al parere espresso in prima battuta. Pertanto ricordo gli emendamenti di cui era stata proposta una riformulazione. Sull'emendamento 1.24, al posto della riformulazione, si invita ad una sua trasformazione in ordine del giorno in sede di esame del bilancio del Senato e anche sull'emendamento 1.26 il testo torna quello originario e quindi il parere è contrario. Anche sull'emendamento 2.4 il parere diventa contrario, perché non c'è più la riformulazione. C'è poi una variazione, riferita non ad una riformulazione, ma al parere giunto ieri su un emendamento, che è rimasto identico: mi riferisco all'emendamento 2.5, su cui il parere risulta essere favorevole.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. *(La senatrice Fucksia fa cenno di voler intervenire).*

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante



procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate.

**PRESIDENTE.** È tardi, senatrice Fucksia, siamo già in fase di votazione. Doveva chiederlo prima.

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Io ho alzato la mano prima. Lei non mi ha ascoltato.

**PRESIDENTE.** Il voto per parti separate si chiede prima anche per dare agli Uffici e alla Presidenza la possibilità di esaminare la richiesta.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

**SANTANGELO** (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Senatrice Bottici, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 1.24 in ordine del giorno?

**BOTTICI** (*M5S*). Signor Presidente, non ho intenzione di trasformare l'emendamento 1.24 in ordine del giorno e ne chiedo la votazione per parti separate.

Vi spiego anche i due punti: il comma 10-*bis* serve a dare al Consiglio di Presidenza la possibilità di disciplinare la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa. Siccome i rimborsi sono forfetari, ossia significa che se io spendo ne ho diritto altrimenti non li posso ottenere, se fosse altrimenti sarebbe un pagamento in nero e anche, diciamo, una forma di evasione fiscale. Visto che qui parliamo tanto di contrasto all'evasione e siccome questi soldi non vengono tassati, allora devono essere restituiti. Se non li spendi, li restituisci. Questo riguarda il comma 10-*bis*.

Il comma 10-*ter* dà al Consiglio di Presidenza il potere di fissare i termini e le modalità sui compensi e la gestione dei collaboratori dei senatori. Noi abbiamo assistito agli scandali avvenuti in questa legislatura che non ci mettono in buona luce e non fanno riavvicinare i cittadini alla politica. E allora che il collaboratore del parlamentare sia assunto tramite gli apparati del Senato ma la spesa totale venga decurtata dai rimborsi forfetari. Questo è l'atteggiamento giusto, non cercare sempre di nascondere quello che facciamo con i soldi pubblici.

Chiedo pertanto un voto favorevole per parti separate sui due punti.

**PRESIDENTE.** Senatrice Bottici, volevo segnalarle che l'articolo 16-*bis*, su cui lei è competente come Questore, riguarda la gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari, mentre l'emendamento in questione riguarda le competenze del Consiglio di Presidenza. Vorrei conferma di questa discrasia rispetto all'articolo 16-*bis*. Forse lei intendeva riferirsi all'articolo 12?

BOTTICI (M5S). Possiamo metterlo anche all'articolo 12. Su questo non ho problemi, ma fissare i principi è fondamentale.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento modificherebbe l'articolo 12.

BOTTICI (M5S). Anziché l'articolo 16-bis si va a modificare l'articolo 12.

PRESIDENTE. Si aggiungono due commi all'articolo 12, giusto?

BOTTICI (M5S). Sì, due commi.

PRESIDENTE. L'Assemblea deve quindi decidere per alzata di mano se ammettere il voto per parti separate.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate.

**Non è approvata.**

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.24 (testo corretto), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24 (testo 2), presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Il senatore Tronti ha già accettato di trasformare l'emendamento 1.0.1 in ordine del giorno da presentare in sede di bilancio interno.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito il relatore a pronunciarsi.

**CALDEROLI**, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 (nella formulazione originaria), 2.20, 2.7 2.8, 2.11, 2.12 e 2.14. Invito inoltre al ritiro dell'emendamento 2.9. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.5, 2.6 (testo 2), 2.100 e 2.15 (con le correzioni di *drafting* già discusse nella seduta di ieri). L'emendamento 2.16 dovrebbe risultare assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.15.

**CANDIANI** *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le chiedo solo una precisazione a livello procedurale, perché come stiamo notando noi e come staranno notando anche gli altri colleghi, non si procede esattamente come nell'approvazione di un testo di legge, perché vengono votati gli emendamenti, ma non c'è il voto finale sul complesso.

Non c'è neanche un voto finale sull'articolo. Ci sarà dopo?

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Alla fine!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Su quello ci saranno le dichiarazioni di voto finali.

**PRESIDENTE**. Senatore Candiani, prima di passare al voto sugli articoli, ci sarà la possibilità di svolgere delle dichiarazioni di voto complessive.

CANDIANI *(LN-Aut)*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta non appoggiata).*

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**FLORIS** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1.

**PRESIDENTE**. Vuol dire che faremo valere l'appoggio per l'emendamento a prima firma della senatrice Mussini 2.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

[COCIANCICH](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COCIANCICH](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per chiedere un chiarimento al relatore, perché poc'anzi, nel corso della discussione che abbiamo avuto in sede di illustrazione dell'emendamento, egli ha proposto delle modifiche al testo dell'emendamento 2.4, che io ho accettato, mentre pochi minuti fa ha espresso parere contrario, cioè - alla fin fine - contrario a se stesso.

[PRESIDENTE](#). Senatore Cociancich, è la Giunta per il Regolamento che esprime i pareri. Il relatore è colui che manifesta la deliberazione della Giunta per il Regolamento. La Giunta per il Regolamento è tornata sulle deliberazioni che già aveva assunto rispetto alla proposta di riformulazione avanzata dal relatore. Ripeto, decide la Giunta per il Regolamento e il relatore è un portavoce delle sue decisioni.

[COCIANCICH](#) (PD). Grazie, signor Presidente, ma siccome c'è stata comunque una discussione, io chiedo cortesemente al relatore - o alla Giunta - qual è il motivo per cui c'è stato un cambiamento di opinione. Ne abbiamo discusso e credo che sia giusto che l'Assemblea conosca i motivi per cui c'è stato un cambiamento di opinione.

[CALDEROLI](#), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#), relatore. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente. Evidentemente il senatore Cociancich non era in Aula quando ho motivato l'atteggiamento della Giunta per il Regolamento.

Visto che non si è raggiunta unanimità all'interno della stessa, la Giunta ha deciso di ritirare tutte le riformulazioni proposte, ritornando al testo base, su cui il parere è quello espresso ieri, cioè contrario.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). A nome dell'Assemblea, saluto allieve, allievi, docenti e accompagnatori del Liceo scientifico, linguistico, classico statale «Enrico Medi» di Battipaglia, in provincia di Salerno, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del documento [II, n. 38](#) (ore 13,10)**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Cociancich e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

L'emendamento 2.30 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Poiché è stato approvato, informo che si renderà necessario un coordinamento: per cui avremo la necessità di votare una norma di coordinamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6 (testo 2), presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 2.9 è stato avanzato un invito ritiro, che chiedo al presentatore se intende accogliere.

BUCCARELLA *(M5S)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.10 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro insieme al successivo, il 2.12.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 2.13, 2.40 e 2.31 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15 (testo 2), presentato dal senatore Cociancich e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.16 è pertanto assorbito.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito il relatore a pronunciarsi.

**CALDEROLI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

Per quanto concerne l'emendamento 3.2, colgo l'occasione, visto che la proposta è stata illustrata dal senatore Mario Mauro, per ricordare che abbiamo (o meglio, io personalmente l'ho fatto) votato contro una riforma costituzionale che prevedeva l'abolizione del CNEL. Ebbene, credo che l'unico punto per cui tutti gli italiani avrebbero votato sì alla riforma sarebbe stata l'abolizione del CNEL. Non avendolo ottenuto per via costituzionale, perlomeno il CNEL cessa di esistere nel nostro Regolamento, con l'indicazione di fare un passaggio successivo in sede di riforma costituzionale. Pertanto, il parere sull'emendamento 3.2, che lo reintrodurrebbe, è contrario.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.4.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7. Il parere è favorevole alla riformulazione dell'emendamento 3.8 contenuta nell'annesso.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.11, 3.10 e 3.12. Il parere è favorevole all'emendamento del relatore 3.100 (testo 3) e contrario al 3.13, al 3.15 e al 3.17.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.18 nella riformulazione proposta ieri dalla Giunta mentre il parere è contrario agli emendamenti 3.19 e 3.20.

Il parere è favorevole alla riformulazione del 3.21 e contrario sul 3.23.

Invito i proponenti al ritiro dell'emendamento 3.0.1 in quanto determina un coinvolgimento dell'altro

ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 3.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Mauro Mario.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**MALAN (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento per evitare di ottenere l'effetto opposto perché l'Assemblea evidentemente lo respingerebbe. In realtà, penso che l'articolo sarà interpretato come se ci fosse scritto «di norma», perché se lo si interpretasse in modo rigido, come prevede il testo attuale (ovvero senza la specifica «di norma»), vorrebbe dire che è impossibile, quandanche lo decidesse l'unanimità dei Gruppi o dei senatori, fare più di due settimane di lavoro d'Assemblea al mese.

Non mi sembra un approccio realistico, pertanto sono certo che comunque l'articolo verrà applicato come se ci fosse scritto «di norma». Visto che verrà fatto così, sarebbe bene che si ci fosse scritto, ma ritiro l'emendamento per evitare ulteriore contraddizione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di



senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

L'emendamento 3.9 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8 (testo 3).

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io ero intervenuto su questo punto specifico e pare che il mio intervento poi sia stato a sua volta, come è legittimo che sia, criticato dal relatore nella replica.

In base a questo emendamento, per esigenze specifiche, anche annesse all'allattamento dei figli, il Consiglio di Presidenza può deliberare delle deroghe. In altri termini, in forma completamente diversa, si dice che i lattanti possono essere ammessi in Aula per consentire alle rispettive madri di procedere in Aula all'allattamento.

Personalmente, credo che la pubblicità di un atto così intimo da parte della donna forse dovrebbe essere evitato, specie poi se la donna non ne fa una specifica richiesta. Aggiungo che, ove si dovesse inserire nel Regolamento una norma di questo genere, inevitabilmente si porrebbe la mamma di fronte a una alternativa e cioè di procedere all'allattamento in Aula anche se la sua sensibilità, per ipotesi, non dovesse essere in tal senso ovvero di votare, perché ben può votare allattando in Aula.

Nella Giunta per il Regolamento, in maniera molto più saggia, si era immaginato che questa esigenza specifica della donna potesse essere soddisfatta attraverso la sospensione dei lavori per quanto basta.

**PRESIDENTE.** Mi scusi se la interrompo, senatore Palma, credo lei non abbia presente il testo 3 dell'emendamento 3.8, che si trova nell'annesso, che ha già modificato questa dizione dell'emendamento. L'articolo 70 risulterebbe modificato come segue: «1. Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per esigenze specifiche, anche annesse all'allattamento dei figli, il Consiglio di Presidenza può deliberare deroghe"». Nelle deroghe generalizzate si può consentire anche l'interruzione dell'Aula per l'allattamento. È stato generalizzato così proprio per consentire una discrezionalità in relazione anche alla disponibilità delle madri o anche dei padri, perché si pone un problema di parità di diritti di allattamento.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Se non sbaglio, però, signor Presidente, il comma 1 non parla del divieto dei minori di accedere in Aula? Il comma 1 dell'articolo 70 parla di questo. Onde per cui, la deroga quale dovrebbe essere? Quella di consentire l'accesso in Aula del minore per esigenze specifiche, anche annesse all'allattamento. Quindi, se la vogliamo dire tutta, si è allargata la casistica per la quale è possibile l'ingresso dei minori in Aula. Personalmente, signor Presidente ritengo che si possa sospendere il lavoro e, conseguentemente, consentire alla mamma - o al papà, in caso di allattamento artificiale - di procedere all'allattamento in separata sede.

Signor Presidente, pongo però due problemi e lo faccio seriamente: siamo sicuri che corrisponda alle esigenze di salute del minore far entrare il minore in quest'Aula e procedere all'allattamento con senatori che, per ipotesi, possono essere raffreddati o avere altri problemi? (*Brusio. Commenti del Gruppo M5S*).

Scusate, colleghi, ve lo chiedo gentilmente, senatore Santangelo.

**PRESIDENTE.** Per favore, colleghi.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Pongo quindi il secondo problema e, come dicevo, lo pongo in termini molto seri. Dato che qualcuno si riempie molto la bocca di caste e privilegi. Signor Presidente, ma allattare il figlio nel corso dell'attività lavorativa in un'aula istituzionale è consentito, ad esempio, mentre è in corso la celebrazione di un processo penale? È consentito per qualsivoglia altro tipo di attività lavorativa? Non sarebbe questa, signor Presidente, una forte deroga? Immagini lei, che ha esperienze di quelle aule, se nell'ambito di un processo penale o, se si vuole, di criminalità, a un certo punto il presidente del collegio o il pubblico ministero procedessero all'allattamento. Con tutto il rispetto per la maternità, credo che sia più rispettoso della donna e della paternità sospendere i lavori e consentire che la donna, in separata sede, vada ad allattare o a soddisfare le specifiche esigenze.

Sotto questo profilo, non è necessario l'inserimento di questa norma nel Regolamento, perché questo, come è sempre stato, sarà affidato alla sensibilità del Presidente o del Vice Presidente di turno.

**PRESIDENTE.** Difatti nella discussione in Giunta si è anche valorizzata la possibilità per il Presidente, indipendentemente dalla possibilità di deroghe, di risolvere il problema con il buon senso, con l'accordo dei destinatari, quindi della mamma o del papà che abbia questa esigenza, soprattutto nel caso di votazioni che durino ininterrottamente, come quella che stiamo facendo.

**BIGNAMI (Misto-MovX).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIGNAMI (Misto-MovX).** Signor Presidente, io non volevo intervenire, ma qui mi è d'obbligo, perché la pezza è ancora peggio del buco, come si suol dire.

Innanzitutto, vorrei fare una riflessione su che cos'è l'allattamento: è una cosa intima, dove primario non è chi deve votare, ma chi deve mangiare. (*Applausi del senatore Palma*). Come si fa a mangiare in un ambiente del genere? Non esiste. Questa è una mancanza assoluta di rispetto nei confronti del poppante o del lattante (chiamatelo come volete, tanto ormai ho sdoganato tutto in questa legislatura). (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

In secondo luogo, con questa definizione, se io dovessi essere rieleto, dovrei avere qui accanto un posticino per mio figlio disabile, perché qui si apre uno scenario: per cui dovrebbe essere ammessa anche la badante per chi ha più di 95 anni e non cammina. Ma stiamo scherzando? Ma di che cosa stiamo parlando? (*Applausi dal Gruppo Misto, LN-Aut e FL (Id-PL, PLI)*).

È veramente una mancanza assoluta di rispetto per due aspetti: in primo luogo dell'atto intimissimo che esiste tra la madre e il figlio durante l'allattamento, e in secondo luogo del diritto del figlio di avere cinque minuti con la mamma.

In più - perché voglio veramente farvi ridere - aggiungo che qui sembra che nessuno sia mai stato genitore: l'80 per cento dei bambini, dopo l'allattamento, fanno la pupù. E allora cosa facciamo, lasciamo il bambino con la pupù durante tutta la seduta o forse è meglio che la mamma esca a cambiare il bambino? (*Applausi dai Gruppi PD, Misto e LN-Aut*).

**BUEMI** (*Misto-FdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BUEMI** (*Misto-FdV*). Signor Presidente, la collega ha già trattato l'argomento in termini "organizzativi". Voglio invece porre un altro problema: a cosa serve questo emendamento? (*Applausi della senatrice Bignami*).

Questo emendamento serve ad attivare processi mediatici che devono valorizzare una posizione politica. (*Applausi della senatrice Bignami*). Visto che usiamo il politicamente corretto, si usa un minore, una situazione estremamente intima e naturale per fare campagna elettorale. Credo che invece sia più corretto dare la possibilità alla madre di assolvere alla sua funzione materna sospendendo per qualche minuto l'attività dell'Assemblea.

Ma c'è un'altra questione e mi riallaccio agli emendamenti precedenti. Voi avete messo le manette ai colleghi che vorrebbero uscire dal proprio Gruppo, impedito loro l'esercizio politico autonomo e vi ponete il problema dell'allattamento della singola collega e non le volete dare lo spazio di un quarto d'ora? (*Applausi delle senatrici Bignami e Fucksia*). Vogliamo essere seri o dobbiamo continuare con questa ipocrisia che ha alimentato questi cinque anni di legislatura? (*Applausi della senatrice Fucksia*).

Volete fare riforme che non sono tali, avremmo potuto fare la modifica di questo Regolamento all'inizio della legislatura e la facciamo alla fine, abbiamo modificato la nostra Costituzione per sottoporla al vaglio degli italiani e abbiamo ricevuto una solenne scoppola. (*Commenti del senatore Crimi*). E vogliamo ancora continuare a prendere in giro gli italiani con queste manfrine, che non hanno niente di serio? (*Commenti del senatore Airola*). Voi non potete trasformare l'Aula sacra del Senato o della Camera in una *nursery*! (*Applausi della senatrice Fucksia*). Dobbiamo rimanere seri! L'avete già trasformata in una osteria, avete stappato *champagne*, avete mangiato mortadelle, avete tirato Regolamenti: ma non ci vergogniamo di arrivare a questi estremi?

Nessuno vuole impedire il giusto e naturale esercizio della maternità, ma non trasformiamo questa funzione nella solita manifestazione da saltimbanchi! (*Applausi dei Gruppi Misto e FL*).

**PRESIDENTE**. Senatore Buemi, mi permetto di intervenire su un punto solo. Non dimentichi che siamo arrivati alla fine perché c'è stata una riforma costituzionale che prevedeva tante di queste modifiche e che non ha avuto l'approvazione da parte del popolo, e quindi adesso stiamo cercando di provvedere a quelle parti su cui possiamo intervenire con la modifica del Regolamento.

**GASPARRI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GASPARRI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, inizialmente questo emendamento mi era sembrato interessante perché, dopo aver votato in quest'Aula un po' di tutto - abbiamo detto che l'unione civile era un'altra cosa rispetto al matrimonio, con la *stepchild adoption* abbiamo quasi rischiato di legiferare su quella che ho chiamato la compravendita di bambini e abbiamo votato una legge discutibile sul fine vita, che io ritengo abbia una deriva eutanasia - di fronte a una proposta che riguarda l'allattamento di un bambino, che è esattamente il contrario delle cose che abbiamo votato, ero quasi tentato di votare a favore, perché è una cosa per la vita: cosa c'è di più naturale di una mamma che allatta il bambino? L'allattamento al *biberon* non si può fare, perché in base alla legge sul fine vita la idratazione e la nutrizione artificiali sono un trattamento sanitario. (*Commenti*).

È così. Questo avete votato.

PRESIDENTE. Senatore, si attenga al tema.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Più attinente al tema di questo!

PRESIDENTE. Stava trattando del fine vita. Noi siamo per la vita, per allattare i bambini, non per il fine vita.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Sarei stato tentato di appoggiare questa proposta perché in fondo si tratta dell'allattamento, al di là del luogo, e il senatore Buemi ha un po' esagerato, perché fare il paragone dell'allattamento con la mortadella non è congruo (me lo faccia dire).

Quella manifestazione, anche se avvenne su banchi da me frequentati, non è la stessa cosa. Tuttavia, siccome l'intento diventa strumentalizzato e si trasforma, personalmente ho riflettuto e quindi non parteciperò al voto. Dico, però: meglio la vita che l'eutanasia, meglio l'allattamento che la compravendita dei bambini! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

**PRESIDENTE**. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che ci sono deroghe più generiche: nel corso della discussione - per dare atto di quella che è stata la discussione in Giunta - si è pensato anche ai disabili che possono avere necessità di un accompagnamento o di un'uscita dall'Assemblea mentre sono in corso i lavori. Quindi le deroghe riguardano non solo quella ipotesi, ma anche altre di questo genere. Adesso non voglio esprimere alcuna opinione, solo dare atto di una discussione che c'è stata in Giunta.

**BENCINI** (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, non trovo niente di male nel fatto che si possa allattare un bimbo. Il punto però che mi fa riflettere è che non è consentito agli altri semplici lavoratori, anche della pubblica amministrazione, durante il loro orario di lavoro poter portare un bimbo e allattarlo. Io lavoro in sala operatoria e non mi è consentito mettermi in una stanza, durante l'orario di lavoro, ad allattare bambini. Ho avuto due figli e li ho allattati nei primi tre mesi di maternità obbligatoria. Quando sono tornata a lavoro, per quanto prendessero il latte, non ne avevo la possibilità. Mi è stato concesso, però, come a molte donne lavoratrici, di entrare un'ora dopo e uscire un'ora prima dal lavoro perché c'è l'allattamento. Già qui siamo in autodichia, siamo comunque considerati «molto privilegiati» per una serie di prerogative che noi abbiamo e altri lavoratori non hanno, non mi pare corretto che qui la mamma si debba portare, nel momento del lavoro, in Aula il bambino. (*Applausi delle senatrici Bignami e Rizzotti*).

Si può tranquillamente allattare il bimbo, sottraendo quel tempo al lavoro, senza necessariamente sospendere l'Assemblea o altro e si può decidere di organizzare l'allattamento, come fanno le altre lavoratrici, un'ora prima e un'ora dopo. Insomma ci si organizza. Questo per rispetto di chi lavora e non ha questa possibilità, perché i bambini sono tutti uguali, nati dall'operaia e nati dalla senatrice. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e Misto*).

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.8 (testo 3), presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

**CRIMI** *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, quello che è accaduto poco fa, quando l'Assemblea ha espresso un voto contrario su una norma di buon senso, che non era così stravolgente per quanto riguarda il Regolamento del Senato, mi lascia un po' perplesso. Finora abbiamo lavorato verso una condivisione di intenti, con un gruppo di lavoro che ha lavorato bene, con una Giunta per il Regolamento che ha trovato la massima condivisione, evitando di affrontare argomenti divisivi. Siamo invece arrivati al momento di votare una questione che era semplice e che era stata anche annacquata, per consentire la massima flessibilità e soddisfare una necessità che ha una mamma perché, purtroppo, al padre questo bel momento del rapporto col proprio figlio non è concesso, e non viene concesso perché si dice che deve essere sospesa la seduta d'Aula.

Ma neanche questo è stato messo! *(Commenti dal Gruppo PD).*

CANTINI *(PD)*. È stato già votato!

**PRESIDENTE**. Senatore Crimi, questa è una prerogativa del Presidente: tutte le emergenze vengono valutate dal Presidente. Abbiamo già votato l'emendamento in questione. *(Commenti del senatore Santangelo).*

**CRIMI** *(M5S)*. Signor Presidente, le dico con molta franchezza che questo per me è stato il momento di rottura di un equilibrio che era stato raggiunto sulla proposta di modifica al Regolamento al nostro esame. Per questo dico - e lo dico palesemente a tutti quelli che hanno votato contro l'emendamento - che era forse una delle cose di maggior buonsenso e condivisione che poteva esserci là dentro, rispetto a tante altre modifiche sulle quali abbiamo dovuto accettare punti di caduta pur di andare avanti su una riforma ed efficientare i lavori del Senato. Lo dico alla luce del lavoro che è stato fatto fino adesso. *(Applausi della senatrice Moronese).*

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto

dell'emendamento 3.100 (testo 3), presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.13 e 3.14 sono stati ritirati.

L'emendamento 3.30 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Mauro Mario.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.16 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18, nel testo riformulato, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

[PALMA](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, se possibile, vorrei conoscere la riformulazione.

[PRESIDENTE](#). Leggo per intero il testo della riformulazione dell'emendamento 3.18: «*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», comma 9, sostituire le parole da: «Gli emendamenti presentati » fino alle parole: «non più di dieci minuti» con le seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di un solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti».*».

Invito quindi il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.18 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.19, presentato dai senatori Battista e Orellana.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Barani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.21 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento è stato presentato solo per questioni di logica formulazione del testo. Sono del parere che dire che il Presidente, se vuole, «di regola» può, ha poco senso: o vuole o non vuole. Se il Presidente ritiene che sia conveniente effettuare la votazione con procedimento elettronico, lo fa; se non lo ritiene, non lo fa. Aggiungere «di regola», mi sembra davvero superfluo, tanto più che non c'era nella norma originaria. Sottopongo questo punto. Non cambia nulla, sia che l'emendamento passi, sia che non passi: il Presidente se vuole, lo fa; se non vuole, non lo fa.

Propongo semplicemente di togliere due parole che non hanno senso.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

**BUCCARELLA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S).** Signor Presidente, l'emendamento, come sappiamo, non ha avuto la possibilità di avere il consenso univoco della Giunta perché c'era la problematica del necessario coordinamento della disposizione con analogo normativa regolamentare della Camera.

Parliamo della necessità, da noi più volte rappresentata, dell'omogeneità dei disegni di legge in esame, soprattutto di quelli di conversione in legge dei decreti-legge. Più volte nel corso di questa legislatura, abbiamo sofferto e l'Assemblea e il Parlamento hanno dovuto ingoiare produzioni normative di provenienza governativa con decreti-legge del tutto disomogenei. Ciascuno di noi ha la memoria di queste votazioni strozzate e della modalità con cui il Parlamento è stato costretto, magari con l'apposizione di un voto di fiducia, a dover approvare normative assolutamente diverse e non omogenee.

Prendiamo atto che non è stato possibile in questa tornata cercare di disciplinare questo *vulnus* dell'attività normativa, non già volendo fare dei dispetti a chi per Costituzione è colui che sottoscrive e firma e si assume la responsabilità politica dei decreti-legge (parlo della Presidenza della Repubblica). La nostra proposta emendativa prevedeva infatti lo stralcio delle parti non omogenee dove per stralcio intendevamo, recuperando il significato tecnico, l'autonoma composizione della parte stralciata di un apposito disegno di legge. Non si voleva bloccare un *iter* normativo, né tantomeno mettere il Presidente del Senato o della Camera, nel caso della Camera, in contrapposizione con il Presidente della Repubblica. Prendiamo atto che non è stato possibile. Ce ne rammarichiamo e, pertanto, ritiriamo l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Abbiamo completato l'esame degli emendamenti perché gli emendamenti all'articolo 4 sono aggiuntivi e vanno votati a maggioranza assoluta con gli articoli. Propongo, pertanto, una pausa. Riprendiamo alle ore 15 con le dichiarazioni di voto complessive su tutti gli articoli e poi le votazioni. Suspendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,51, è ripresa alle ore 15,06).*

Riprendiamo i nostri lavori.

Dovremo ora passare alla votazione degli articoli e degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi per i quali, ai sensi dell'articolo 167, comma 5 del Regolamento, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Ricordo però che le votazioni per le quali è richiesta la maggioranza assoluta costituiscono deliberazioni definitive; pertanto, esaurita la votazione, non si procederà al voto finale sul complesso del documento.

Come già preannunciato, prima di porre in votazione i singoli articoli e gli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi, passiamo alle dichiarazioni di voto complessive.

**MAZZONI (ALA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Anche se ha già anticipato la sua dichiarazione di voto, ha di nuovo la parola per poterla completare. Ha pertanto facoltà di intervenire.

**MAZZONI (ALA).** Signor Presidente, sarò molto breve.

Voglio ricordare l'articolo 67 della Costituzione, che recita: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato». I Costituenti, quindi, stabilirono il divieto di mandato imperativo: un principio che viene notevolmente affievolito, se non proprio contraddetto, dal nuovo Regolamento del Senato. Ho fatto prima, nell'illustrazione degli emendamenti, cenno ad alcuni eventi politici che hanno determinato scissioni anche drammatiche, segnando in positivo e in negativo la storia del nostro Paese. Credo sia utile, però, proiettare per un attimo il nuovo Regolamento nella prossima legislatura, la XVIII.

Parto dalla considerazione che abbiamo una legge elettorale che prevede l'elezione dei senatori in parte



nelle liste di partito e in parte nei collegi uninominali in una coalizione. Poiché tutti i sondaggi indicano che sarà difficile che dalle urne esca una maggioranza omogenea rispetto ai tre grandi schieramenti che si presentano alle elezioni, mi chiedo cosa potrà accadere se un partito che si è presentato con un programma comune al centrodestra o al centrosinistra deciderà poi di aprire trattative e fare una coalizione con un partito o una coalizione avversa. In questo caso, se trenta o quaranta senatori non si troveranno d'accordo con le nuove determinazioni del loro partito, saranno tutti costretti a iscriversi a un partito che si è presentato con loro in coalizione o al Gruppo Misto. Mi chiedo se questo sia giusto e se sia legittimo che un Regolamento affievolisca il divieto di mandato imperativo, in spregio al dettato costituzionale che, invece, lo statuisce.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, è con una certa soddisfazione che siamo oggi a partecipare alla votazione sostanzialmente finale, anche se non ci sarà un voto unico sull'intero provvedimento come fosse un disegno di legge ed è questa una circostanza che ritengo paradossale ma in sé stessa anche esemplare.

Il Senato, che era stato individuato dall'allora presidente del Consiglio dei ministri e attuale capo del PD Matteo Renzi come la parte vecchia del nostro ordinamento costituzionale, quella da sostituire perché lenta e farraginoso, non solo non lo era allora, ma lo è ancora meno dopo questa modifica del Regolamento che il Senato approva - credo di poter anticipare - con larghissima maggioranza. Questo significa che molta della realtà che viene descritta all'esterno non corrisponde poi alla realtà.

Signor Presidente, come lei potrà confermarmi, la media prevede già oggi che, dei sessanta giorni che la Costituzione assegna al Parlamento per la conversione in legge dei decreti-legge, quindici, venti giorni vengono mediamente usati dal Senato e tutti gli altri dalla Camera dei deputati. Adesso - mi riferisco alle ultime ore - con il disegno di legge di bilancio stiamo provando l'ebbrezza del passaggio parlamentare alla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Che cosa occorre mettere in evidenza? Anzitutto, il lavoro fatto dalla Giunta per il Regolamento, che è stata mantenuta quiescente per un lungo periodo, ma che, in quest'ultima fase, ha dato dimostrazione di come ci siano non solo l'esperienza nelle persone che la compongono, ma anche la capacità di condurre in porto la modifica regolamentare - mi consenta di rivolgere, in questo senso, un apprezzamento particolare al senatore Calderoli, che è anche relatore - avendo ben presente la sollecitazione positiva fatta all'inizio della legislatura dal capogruppo Zanda in una seduta del Senato, allorquando mise in evidenza la sua particolare capacità di condurre per mano il Regolamento di questo ramo del Parlamento.

Signor Presidente, il fatto che si sia giunti alla fine della legislatura non è per me un *vulnus*, come invece qualcuno vorrebbe che fosse, ma è - anzi - il giusto approccio che deve avere questa Camera, che sta per terminare la legislatura, nel rapportarsi alla futura. Si lascerà un Regolamento innovativo, che prevede, nei propri passaggi, un accorciamento ulteriore delle modalità di definizione delle leggi, arrivando addirittura all'assegnazione, di norma, in sede deliberante in Commissione.

Non solo, sono ben contento che qui dentro alcuni passaggi siano stati da qualcuno contestati, perché corrispondono a una riduzione del rischio di trasformismo, che - purtroppo - ha caratterizzato gran parte del percorso di questa legislatura. Le regole previste garantiranno certamente ai cittadini che i Gruppi che vengono votati alle elezioni non potranno subire delle trasformazioni genetiche, fino ad arrivare a moltiplicarsi all'ennesima potenza in Parlamento, anche con una significativa riduzione e contenimento dei costi ad essi collegati. Non dimentichiamo mai che il partito politico nella sua istituzione è riconosciuto dalla Costituzione e che ciascuno di noi riceve dei voti per rappresentare il popolo all'interno di una compagine politica che non può essere tradita come niente fosse. Pertanto, è giusto che coloro che partecipano all'Ufficio di Presidenza e alle cariche delle Commissioni e dell'Assemblea del Senato decadono dalla loro funzione se, per loro volontà, decidono di cambiare opinione politica rispetto al Gruppo di appartenenza.

Signor Presidente, vorrei poi soffermarmi sulle novità che abbiamo approvato stamattina con riferimento al procedimento normativo. Oggi, con l'approvazione del nuovo Regolamento, avremo un Senato della Repubblica illuminante e in grado di essere da fungere esempio per l'altra Camera. Questo è un auspicio che lascio a lei, signor Presidente. Non rientrando nella nostra facoltà interferire sulla libertà dell'altra Camera, lascio a lei il compito di sensibilizzare opportunamente l'opinione pubblica in merito al percorso delle riforme e ai risultati raggiunti dal Senato, che anche nell'altra Camera devono essere un obiettivo.

Abbiamo approvato modifiche di Regolamento che rendono ancora più veloce l'approvazione dei provvedimenti, ma già oggi - lo sappiamo per esperienza - l'intero procedimento può concludersi nel giro di poche ore una volta posta la fiducia. Alla Camera dei deputati, nel momento in cui viene posta la questione di fiducia, i lavori si fermano per una giornata, neanche fossimo nel 1920, quando c'era bisogno del telegramma per avvisare i deputati che era stata posta la questione di fiducia sul provvedimento governativo.

Resta ancora un aspetto da mettere in evidenza. La certezza della qualità del risultato non sta solo nella qualità dei regolamenti. Occorre certamente un'applicazione degli stessi che sia sempre imparziale. E, soprattutto, chi sarà chiamato a ricoprire il ruolo che rivestiamo noi oggi in Senato deve avere la coscienza che il Regolamento non può essere mai usato come strumento nelle mani di una parte contro l'altra, ma deve essere sempre uno strumento di equilibrio e garanzia per tutte le parti politiche qui dentro rappresentate.

Esiste un passaggio che andrà ancora fatto, ma questo ovviamente fa parte della coscienza che ciascuno deve avere di rappresentare le istituzioni.

Qui dentro, Presidente, approviamo costantemente in Commissione mozioni, ordini del giorno e risoluzioni che restano puntualmente lettera morta, perché da parte del Governo la considerazione che viene data a questi atti è poco più quella di un foglio di carta straccia. Questo però non deve essere. Non ci sono peraltro modalità regolamentari per impedire la non considerazione, ma - ripeto - è una valutazione che deve essere fatta sulla base della coscienza che colui che qui dentro viene a ricoprire un ruolo, così come chi lo ricopre a livello governativo, lo fa nei confronti dei cittadini di cui rappresenta le istanze.

Lo stesso discorso varrebbe in merito agli atti di sindacato ispettivo: interpellanze e interrogazioni. Quante interpellanze e quante interrogazioni fatte dai senatori che stanno concludendo la legislatura resteranno senza una risposta? Non possono esserci modifiche regolamentari che tengono se, da parte di chi rappresenta le istituzioni, non c'è poi anche coscienza del fatto che il ruolo deve essere improntato innanzitutto alla serietà.

Sono stati riformati ben 66 articoli: la riforma costituzionale non aveva una portata così grande e così ampia. Ebbene, Presidente, questa è la giusta conclusione di una legislatura che è stata arenata per mesi, mesi e mesi su una riforma costituzionale snaturante, che avrebbe voluto addirittura l'abolizione del Senato.

Noi oggi saremo in grado invece, con l'approvazione di questa riforma, di dare ai nostri cittadini la certezza di avere in questa Camera uno degli esempi più efficienti ed efficaci di legislazione, non dico nella storia repubblicana, ma certamente sullo scenario del bicameralismo costituito.

Dichiarando il voto favorevole del nostro Gruppo, ovviamente anche sui successivi passaggi, completo e ribadisco l'apprezzamento per il lavoro fatto dalla Commissione e dal relatore, che ha saputo portare a termine una modifica regolamentare che certamente, quanto a portata, ha - se non di più - pari valore rispetto alle modifiche costituzionali che da tanti vengono auspiccate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori D'Ambrosio Lettieri e Sposetti).*

**LO MORO** (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LO MORO** (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, giustamente il documento oggi in esame viene intitolato: «Riforma organica del Regolamento del Senato» e - devo dire - una riforma che riguarda un

terzo degli articoli del Regolamento stesso è sicuramente di larga portata.

Voglio iniziare anch'io ringraziando i colleghi del Comitato ristretto, nonché della Giunta del Regolamento e lei, Presidente, perché so con quanta passione ha seguito questa vicenda per essere stata presente io stessa in una delle occasioni in cui si è discusso di questo. E mi riferisco alla riunione pubblica che ha segnato un po' l'avvio di questo percorso.

Certamente alcune delle modifiche presentate sono nate dall'esperienza che, se per alcuni di noi travalica i cinque anni di questa legislatura, per me fa riferimento invece a questa legislatura.

Non c'è dubbio che ci si meraviglia un po' a pensare che si potesse rimanere con norme del Regolamento che non contenevano un adeguamento corretto alla normativa in materia, per esempio, di Europa o di bilancio: da questo punto di vista era una modifica essenziale, ma anche un po' scontata.

Meno scontata, ma molto sofferta è stata per tutti noi la modifica della competenza dell'11a Commissione. Ricordo a tutti, soprattutto ai colleghi Bernini e Calderoli che, come me, fanno parte della 1a Commissione, quanto abbiamo sofferto sul piano delle competenze e della voglia di incidere sulle cose nei momenti in cui, mentre del lavoro pubblico si discuteva nell'aula di una Commissione, del lavoro privato si trattava in 11a Commissione. Non c'è dubbio che, soprattutto in una fase in cui c'è una forte privatizzazione del lavoro pubblico e dei relativi rapporti, questa storia non poteva continuare.

Allo stesso modo, penso che la 14a Commissione non potesse continuare a essere una Commissione a metà, mentre oggi viene "normalizzata" come Commissione permanente. Quindi, tutto questo è nato da un'esperienza comune.

Rispetto, poi, al valore dell'astensione, più volte ci siamo dilungati e molti di noi hanno anche fatto i conti con il non volere votare a favore o contro, volendosi esprimere con un voto che era significativo sul piano politico. Infatti, esprimere un'astensione non significa votare contro, ma è un non assumersi la responsabilità di un consenso che, specialmente in determinate situazioni, può essere un'assunzione di responsabilità che un soggetto - in questo caso un senatore - può non considerare confacente alle proprie idee e, quindi, alla propria posizione.

Vengo alla riduzione dei tempi. Vedo il collega Calderoli che mi sta guardando. Ho sorriso, per la verità, leggendo la relazione a sua firma quando, in più occasioni, ha rubricato come strumenti molto spesso utilizzati in maniera ostruzionistica dispositivi che abbiamo utilizzato in quest'Aula - che soprattutto ha utilizzato chi faceva parte della minoranza - quindi che lui ben conosce, così come i colleghi Bernini e Buccarella.

La riduzione dei tempi era nelle cose, perché oggi dire dieci o cinque minuti, a seconda delle circostanze, può sembrare poco, ma in realtà nessuno ha mai utilizzato appieno il tempo che aveva a disposizione.

Allo stesso modo, era nelle cose l'eliminazione del riferimento al CNEL così come codificare il fatto che finalmente si arriva direttamente alla pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea senza passare dal lavoro della Commissione, che poi, molto spesso - anche in questa legislatura - è stato portato in Assemblea per una valutazione finale.

Quindi, tutti questi fattori sono sicuramente una riforma, ma sono anche dettati da un'esperienza comune e, dal punto di vista di una valutazione non soggettiva ma spassionata, sono frutto di esperienza più che di grande innovazione.

Ci sono, invece, altre norme del Regolamento che subiscono mutazioni radicali, rispetto alle quali parlare di riforma in senso stretto è veramente appropriato.

Nella fase precedente, nei primi anni di questa legislatura, molto spesso, quando si parlava di riforma del Regolamento si è preso atto che intanto c'era una riforma costituzionale in corso in cui sembrava che dovessimo dettare regole anche di supplenza rispetto a norme regolamentari, della Camera e del Senato, a cui non si riusciva a mettere mano. In questa fase, anche dopo il fallimento della riforma, era invece necessario mettere mano a quelle norme; ragion per cui questo segna anche un modo di completare la legislatura - e per questo i ringraziamenti - sicuramente assolutamente positivo. E mi

rivolgo soprattutto ai colleghi che sono stati maggiormente coinvolti in questa vicenda dal punto di vista dei lavori preparatori e del merito. Molto spesso, molti di noi hanno sofferto fortemente del fatto che, quando si parla soprattutto in maniera mediatica, all'esterno, si dice che tutto giace al Senato, tutto è fermo al Senato. Al contrario, l'arcano che stiamo svelando anche in queste modifiche di Regolamento è che la politica spesso porta a compimento le sue decisioni dove tutto sembra più facile - salvo il fatto che oggi la Camera non è stata in grado di fare una modifica del Regolamento - dove, insomma, si lavora a colpi di maggioranza; ma poi tutto si arena al Senato perché non c'è volontà politica di andare avanti. Ebbene, credo che da alcuni punti di vista le modifiche del Regolamento porranno un forte argine a tutto questo per il futuro. Per esempio, per alcune procedure che mi stanno più a cuore, quale la disciplina dei disegni di legge di iniziativa popolare, tutto questo non sarà possibile, così come non sarà possibile per i disegni di legge dichiarati urgenti: non sarà, infatti, sufficiente la dichiarazione iniziale o il riconoscere la volontà popolare nell'avvio del procedimento perché bisognerà arrivare in tempi disciplinati o dal Regolamento o dalla Presidenza - ma comunque stretti - alla verifica dei lavori in Commissione e, quindi, in Assemblea. Da questo punto di vista credo che la riforma sia fortemente innovativa.

D'altra parte, tra le innovazioni introdotte sul piano procedurale, che soprattutto contrastano anche gli aspetti più ostruzionistici che abbiamo vissuto, c'è la seduta unica, la quale impedirà, a inizio di ogni seduta, tutte le procedure cui ci siamo tristemente abituati, perché essa le vedrà in qualche modo accantonare.

Passando, poi alla parte più innovativa e più discussa di questa vicenda, voglio fare riferimento in particolare a un aspetto. Lascio per ultimo il discorso dei Gruppi, che sicuramente è quello su cui più la visione diverge, e parlo per un attimo, soltanto *en passant*, perché il tempo è poco, delle Commissioni. Penso sia molto positivo il fatto di dedicare due settimane di lavoro alle Commissioni e, soprattutto, di privilegiare le sedi deliberante e redigente.

Passando ai Gruppi, esprimo una valutazione positiva sulla nuova normativa. Dico ai colleghi che prevedere che i Gruppi rispecchino le liste elettorali significa fotografare la situazione al momento delle elezioni, e non fermare la politica. La politica non ha bisogno sempre o solo di Gruppi parlamentari. Spesso ha bisogno anche di altri luoghi e ritengo che gli altri luoghi, dove si sono celebrate le scissioni che sono state citate e dove ovviamente la politica avrà il suo dominio, non sarà in grado di fermarle neanche un Regolamento parlamentare. Semmai, daranno luogo ovviamente a componenti politiche, che già sono previste nel Regolamento *en passant*, e che magari avrei voluto vedere in maniera più chiara e disciplinata in questo Regolamento. Ma le componenti politiche, magari del Gruppo Misto, potranno ovviamente ospitare tutte le istanze della politica che non possono essere irreggimentate da un Regolamento parlamentare.

Questo modo di vedere i Gruppi significa che la cittadinanza, che vede in questo luogo il luogo della casta e della lontananza, deve cominciare a fare i conti con il fatto che quello che c'è qua corrisponde alla sua visione del Parlamento e che dopo le elezioni ci saranno i Gruppi parlamentari, uniti o separati che siano, che sono stati però sottoposti al voto degli elettori. Da questo punto di vista, mi sembra che, con tutti i limiti che può avere e con tutti i riflessi anche negativi sull'esperienza da noi vissuta, questa sia una soluzione assolutamente compatibile e positiva.

Lo dico soprattutto come componente del Gruppo Articolo 1-MDP-LeU, come soggetto e come senatrice che ha vissuto una scissione, scissione nelle cui ragioni continua a credere. Ma, sinceramente, penso che quella scissione che ha dato adito alla nascita di un Gruppo sicuramente non sarebbe stata arrestata dalle irreggimentazioni in un Gruppo unico, perché ovviamente avrebbe avuto un'altra collocazione politica, un altro luogo istituzionale e politico per essere portata avanti, che era il Gruppo Misto e quindi la componente politica.

Nulla si ferma. Vengono salvaguardati l'esigenza e il diritto di vivere quest'esperienza senza vincolo di mandato, di cui all'articolo 67 della Costituzione, ma viene però offerta ai cittadini la garanzia che qui non ci saranno quei trasformismi e quei cambiacasacca che nulla hanno a che fare con la vera discussione politica cui stavo facendo riferimento. Hanno a che fare, invece, con quei fenomeni ed

alchimie che pure abbiamo visto vivere nelle passate legislature, e che spesso allontanano dalla politica.

I cittadini vogliono una politica dinamica, una politica che evolva e cambi, se è ritenuto necessario cambiare, ma non necessariamente cambi di casacca gratuiti e magari dettati da esigenze contingenti o che nulla hanno a che fare con i valori di cui la politica deve essere portatrice. Quindi, noi voteremo a favore della proposta di modifica in esame. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU e della senatrice Bernini).*

**ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, la presente riforma del Regolamento del Senato è ampia e significativa in quanto innova e introduce regole e indirizzi che concorrono a un ruolo e a funzioni più efficaci del Senato.

Il fallimento della riforma costituzionale e il conseguente mantenimento del sistema bicamerale perfetto hanno imposto un processo di riforma il cui esito non era affatto scontato, considerata l'impossibilità di fare altrettanto alla Camera dei deputati per mancato raggiungimento di un consenso, anche minimo, tra i Gruppi parlamentari. Noi senatori possiamo, quindi, essere orgogliosi di essere riusciti nell'impresa.

Passo al testo della riforma. Di particolare rilevanza sono, innanzitutto, le modifiche relative al procedimento legislativo nelle Commissioni permanenti e in Aula, operate tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo in materia di bilancio e attraverso una codificazione delle migliori prassi già adottate per l'esame degli atti preparatori della legislazione europea.

La nuova disciplina della questione di fiducia, la decisione di non considerare più il voto di astensione come equivalente al voto contrario, il dimezzamento dei tempi di intervento in discussione generale o per richiami al Regolamento sono tutte scelte che rendono più snello ed efficace il ruolo dell'Assemblea. Contestualmente, si procede ad introdurre un diverso rapporto fra Assemblea e Commissioni permanenti, rafforzando l'attività legislativa di queste ultime.

Anche se, detto da noi, può sembrare paradossale, condividiamo anche la scelta di non consentire più il voto segreto su argomenti che riguardino le minoranze linguistiche. Questo perché l'attuale procedura, pensata per essere una garanzia per le minoranze linguistiche, è sempre più spesso utilizzata non solo a fini ostruzionistici, ma addirittura per facilitare l'approvazione di norme pregiudizievoli per le minoranze. Mi riferisco, in particolare, agli episodi accaduti recentemente nel corso dell'esame delle riforme costituzionali ed elettorali.

Fondamentale per noi autonomisti è, soprattutto, la nuova disciplina dei Gruppi parlamentari. Com'è noto, la presente riforma del Regolamento interviene là dove l'evoluzione del nostro sistema politico e parlamentare appare segnata da una crescente crisi di legittimità. L'introduzione di un vincolo di corrispondenza fra la costituzione del Gruppo parlamentare e l'obbligo di rappresentare un partito o movimento politico che abbia presentato alle elezioni del Senato una propria lista di candidati rappresenta per noi una innovazione fondamentale.

Le previsioni che limitano i cambi di casacca e la costituzione di nuovi Gruppi parlamentari, in relazione anche alle modalità con cui i partiti si sono presentati alle elezioni politiche, rafforzano i criteri di rappresentatività e di trasparenza, senza per questa ragione porre in discussione le ragioni costituzionali dell'assenza di vincolo del mandato. A ciò concorre anche la decadenza da alcune cariche del Consiglio di Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni, in relazione a eventuali passaggi di Gruppo da parte dei titolari della carica.

In particolare, come Gruppo Per le Autonomie, giudichiamo storico e profondamente significativo che sia stata concessa alle minoranze linguistiche e ai parlamentari eletti nelle Regioni speciali una deroga passibile alla regola imperativa della soglia minima di dieci senatori per la costituzione di un Gruppo parlamentare. Il riconoscimento dell'importante ruolo del Gruppo Per le Autonomie, composto - come sappiamo - da rappresentanti delle minoranze linguistiche e dai senatori eletti nelle Regioni speciali, il

cui Statuto preveda la tutela di tali minoranze, non era affatto scontato. Ricordo che, all'incirca vent'anni fa, alla Camera dei deputati avevamo cercato di ottenere un analogo riconoscimento, ma non siamo riusciti a raggiungere la maggioranza assoluta nella votazione per uno scarto di pochi voti.

L'irrigidimento della disciplina attuale avrebbe peraltro comportato l'impossibilità di ricostituire in futuro il Gruppo Per le Autonomie nel numero di dieci senatori, perché i senatori appartenenti al nostro Gruppo sono espressione delle minoranze linguistiche francesi, tedesche e ladine, insieme ad altri senatori autonomisti che si candidano in Regioni diverse e con simboli diversi. In base al nuovo Regolamento, sarebbe stato impossibile costituire un Gruppo.

Ringraziamo, quindi, i colleghi di tutti i Gruppi parlamentari che si sono dimostrati sensibili alle esigenze delle minoranze linguistiche, consentendo di abbassare il numero minimo a cinque senatori, evitando la scomparsa di un Gruppo storico che esiste in Senato dal 2001 e, quindi, ininterrottamente da oltre sedici anni. Questo riconoscimento nel Regolamento del Senato costituisce per noi un traguardo storico.

Aggiungo, personalmente, che la modifica apportata costituisce un ulteriore motivo di nostra particolare soddisfazione: finalmente siamo riusciti, dopo tanti anni, a sensibilizzare quest'Assemblea e i colleghi di tutti i Gruppi sulla necessità della costituzione di questo Gruppo che non è paragonabile agli altri; in questo modo, le autonomie speciali e le minoranze linguistiche potranno organizzarsi autonomamente e dar voce ai loro territori, senza dover necessariamente aggregarsi ad altre componenti politiche per costituire un Gruppo.

Infine, riteniamo positivo che, in accoglimento di un emendamento da noi presentato in nome dei senatori a vita - i quali da sempre costituiscono una componente essenziale del nostro Gruppo - la presente riforma tenga conto anche del loro particolare *status*, prevedendo che d'ora in avanti possano anche scegliere di non aderire ad alcun Gruppo.

Concludo ringraziando, in particolare, il presidente Grasso, il presidente Zanda e il ministro Finocchiaro, ma soprattutto il relatore Calderoli, che si è speso tantissimo per far approvare questa importantissima riforma, ma anche tutto il Comitato ristretto della Giunta per il Regolamento per l'ottimo lavoro svolto. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Silvestro).*

**FALANGA (ALA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà per due minuti, perché per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Mazzoni.

**FALANGA (ALA).** Signor Presidente, il senatore Mazzoni ha espresso un voto contrario sull'articolo 1, per via dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Faccia il suo intervento.

**FALANGA (ALA).** Io la ringrazio, perché altrimenti avrei espresso un voto in dissenso dal mio Gruppo, per avere qualche minuto in più.

Sulla base dell'organizzazione che ci era stata annunciata, sarei dovuto intervenire sull'articolo 2, che in un primo momento aveva destato in me qualche perplessità di natura costituzionale. Tuttavia, leggendo attentamente la norma licenziata dalla Giunta e l'articolo 72 della Costituzione, mi sono reso conto che le mie perplessità di incostituzionalità erano tranquillamente superate. Se questa norma, che va ad accelerare l'*iter* legislativo, fosse stata in vigore già all'inizio dei nostri lavori, probabilmente non ci troveremmo oggi a lasciare senza un'approvazione definitiva provvedimenti già licenziati, approvati dalla Camera dei deputati. Mi riferisco alle disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia; alle disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale; alle modifiche al codice civile e al codice di procedura penale e alle disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici; alle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e dei trasferimenti d'ufficio. Tutti questi provvedimenti sono stati già approvati dall'altra Camera e purtroppo da noi non hanno avuto un esito conclusivo. Probabilmente, con questo Regolamento, con le disposizioni di cui all'articolo 2, avremmo potuto evitare siffatta situazione, dando ai nostri concittadini delle norme corrette e giuste.

Ritengo pertanto di poter esprimere un voto favorevole sulle modifiche in esame e non posso mancare di ringraziare per il lavoro svolto il presidente Calderoli, lei, signor Presidente, per la passione che ha messo in queste disposizioni, e tutti i colleghi. Mi dispiace dover dire che non abbiamo potuto offrire un contributo, per quanto modesto, in sede di Giunta per il Regolamento, perché, non avendo alcun componente in quel consesso, non abbiamo potuto dare un minimo di collaborazione.

La modifica è comunque importante. Condivido le perplessità del collega Mazzoni sull'articolo 1. Essendo la modifica dell'*iter* legislativo troppo importante, supero anche le citate perplessità del senatore Mazzoni, che condivido, e ritengo che alla fine, dovendo esprimere un parere conclusivo, il mio voto non può che essere favorevole, con un ringraziamento per chi ci ha lavorato.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signor Presidente, la riforma del Regolamento che ci apprestiamo a votare è molto significativa e riguarda - come è stato già detto da altri colleghi - anche un po' più di un terzo di tutti gli articoli del Regolamento. Pongo qui una questione che spero sia possibile affrontare in modo migliore nella prossima legislatura. Forse avremmo potuto inserire ulteriori elementi di modifica altrettanto significativi che - a mio avviso - ci avrebbero aiutato anche a riaffermare e ridare una forte centralità al Parlamento, che è poi il senso della riforma, almeno nelle sue intenzioni.

Mi rivolgo allora al relatore; avremmo potuto, per esempio - questo sarebbe stato sicuramente agevole per tutti noi, pur da punti di vista diversi - intervenire sull'articolo 161 - so che poi il Comitato ristretto ha fatto delle scelte - introducendo magari elementi che riguardavano in modo più coerente molte dichiarazioni fatte in questi mesi, anche di discussione politica, che avrebbero aiutato tutti. Avremmo potuto normare - ad esempio - anche nel Regolamento le questioni su cui non è possibile porre la fiducia. Magari avremmo potuto introdurre - a questo punto formalmente - la legge elettorale tra le materie su cui non è possibile porre la questione di fiducia. Dico questo come inciso per affermare il filone su cui in qualche modo abbiamo riflettuto negli ultimi anni.

Questa riforma, signor Presidente, è in qualche modo la realizzazione di quello che tutti coloro che si sono opposti alla riforma Renzi-Boschi hanno ripetuto non a fini di pura propaganda, ma perché conoscevano bene il lavoro parlamentare, così come conoscevano bene il valore della nostra Costituzione. Che cosa abbiamo sostenuto anche da punti di vista diversi? Abbiamo sostenuto, durante tutta la campagna referendaria e durante la discussione sulle riforme costituzionali - come lei sa, è stato un lavoro molto complesso e faticoso in quest'Assemblea - che, quando si affermava la necessità di imprimere velocità al procedimento legislativo, dandogli anche più efficienza, forse sarebbe stato più utile mettere mano a una riforma del Regolamento. Al presidente Calderoli dico che è una delle questioni su cui, pur da punti di vista diversi rispetto alla riforma costituzionale, in qualche modo ci eravamo concentrati, soffermandoci anche sull'idea di affermare che ciò era possibile. Se cioè noi vogliamo, possiamo mettere mano alla riforma dei Regolamenti parlamentari, e questo sarebbe molto più produttivo e significativo. In qualche modo ci siamo arrivati e voglio qui rivendicare che è significativo il fatto che lo faccia il Senato. Il Senato, la Camera destinata a perire, ha invece - questa sì - la capacità non solo di autoriformarsi, mettendo mano al Regolamento, ma anche di dire una cosa importante, su cui magari si può affinare meglio il lavoro: ribadire la centralità del Parlamento, del procedimento legislativo e della sua qualità. Quando infatti si fa la scelta - come avviene nella riforma del Regolamento al nostro esame e come si spera accadrà, dal momento che è l'intento della riforma - di valorizzare il lavoro delle Commissioni, cui sarà dedicata la metà del tempo, e quindi vi sarà un lavoro molto importante nelle sedi deliberanti e redigenti, non si dice solamente che il Parlamento nel procedimento legislativo è centrale. Si dice anche che abbiamo grande riguardo verso una questione fondamentale che è la qualità del nostro legiferare: la qualità, Presidente. Abbiamo sempre contestato, infatti, l'idea che fosse solo un problema di velocità; abbiamo sempre sostenuto invece che fosse certamente anche un problema di efficientare un sistema, ma soprattutto di dare qualità al nostro modo, non solo di lavorare, ma proprio di legiferare, perché è questo che ci chiedono i cittadini. Credo che stiamo mantenendo la parola: parlo per me ovviamente, come molti altri che si sono espressi per il

no a quella riforma costituzionale. E non era un dispetto, ma era un ridare valore e forza ai principi costituzionali. Contemporaneamente oggi, nell'approvare questa riforma del Regolamento, siamo coerenti con quanto abbiamo sostenuto allora e cioè che bisognasse usare strumenti diversi: non toccare la Costituzione in quel modo così pesante, ma metter mano seriamente ai Regolamenti. Quindi ci hanno fatto perdere molti anni, Presidente. Pertanto, il fatto che questo Senato, quasi alla fine o probabilmente alla fine di questa legislatura, ponga mano a questa riforma deve rendere onore alla nostra Assemblea.

C'è l'altro elemento su cui - come lei sa - sono anche intervenuta, così come altri senatori del mio o di altri Gruppi: parlo delle norme antitrasformismo. Ribadisco che, a mio avviso, erano norme giuste; molte le ho votate e certamente non bisognava confonderle con altro, ossia con il fatto che, vista la nuova legge elettorale, un partito che non riuscisse magari a raggiungere il numero prescritto non potesse costituire un Gruppo: questa a mio avviso è una questione su cui spero che nella prossima legislatura si possa riflettere in modo più compiuto. C'è infatti un problema di rapporto con gli elettori e della possibilità di esercitare pienamente il proprio mandato elettorale. Certamente avrei avuto più cura, Presidente, di questo aspetto. Il relatore ha compreso bene quali fossero le questioni in gioco. L'esperienza che abbiamo avuto in questa legislatura e in passato, appunto, non ci deve portare a confondere piani diversi: operazioni di puro e semplice cambio di casacca con altre vicende che invece si sono prodotte in questa legislatura. Comunque ciò non deve essere confuso con la possibilità - questo sì per rispetto verso chi ci ha votato - che senatori eletti con una lista possano svolgere pienamente il proprio mandato.

Avrei avuto più cura, perché sono norme di rango costituzionale: è il nostro Regolamento, come lei sa perfettamente, Presidente, e avrei forse evitato alcune sbavature. Proprio per ridare centralità al Parlamento, se fossi stata nel Comitato ristretto (mentre sono solo nella Giunta per il Regolamento, così come altri, come si è sentito dire anche in fase di discussione), pur tenendo conto della necessità, come si è fatto per le modifiche che riguardano le modalità di discussione, semplificazione e razionalizzazione dei lavori anche rispetto ai tempi, avrei avuto forse ancora più cura e riguardo nei confronti dei diritti dell'opposizione. Rafforzarli avrebbe aiutato a ristabilire la centralità del procedimento legislativo. Questi sono gli elementi cui avrei riservato più cura e una maggiore riflessione.

Detto questo, Presidente, siamo abituati, come senatori di Sinistra Italiana, a guardare il prevalente. Qual è il prevalente della riforma del Regolamento al nostro esame? Per noi il prevalente è positivo, proprio per quello che abbiamo detto e che portiamo a compimento dopo la battaglia per difendere la nostra Costituzione e per ridare centralità al procedimento legislativo e alla sua qualità. Per questo motivo, pur avendo espresso alcune riserve su alcuni punti, non certamente secondari, esprimeremo un voto favorevole al documento in esame. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU).*

**BUCCARELLA (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S).** Signor Presidente, volge così al termine il complesso e talvolta complicato lavoro, iniziato poco prima dell'estate, di queste ultime tornate della Giunta per il Regolamento. A ben ricordare, già nel 2014 la Giunta e i singoli senatori erano stati interessati da una possibile riforma regolamentare del Senato. Il procedimento fu interrotto, com'è noto, per la sciagurata, ma fortunatamente sventata riforma costituzionale che avrebbe visto questo Senato diventare qualcos'altro. L'*iter* è ripreso questo anno con questa formula suggerita dalla Presidenza del Comitato ristretto, cui io, in nome e per conto del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ho cercato di dare il mio contributo mantenendo un approccio che fosse quello fissato negli intendimenti originali, ovvero quello di affrontare un argomento così delicato e importante dismettendo gli ordinari contrasti, che spesso ci sono tra forze politiche contrapposte di maggioranza e opposizione, ma avendo ben presente che eravamo tutti - e lo siamo tuttora - nella favorevole situazione di poterci avvicinare a questa riforma senza un'appartenenza non dico politica - perché quella è ineliminabile probabilmente - ma senza sentirsi componente di un Gruppo di maggioranza o di opposizione.



Questa circostanza favorevole della non conoscenza del futuro e del non sapere chi domani potrà trovarsi in un ruolo o nell'altro oggettivamente ha favorito il lavoro, che ritengo complessivamente proficuo, del Comitato ristretto, della Giunta e adesso dell'Assemblea. Esprimo, quindi, un giudizio complessivamente favorevole nella consapevolezza che noi, come probabilmente anche altre forze politiche, avremmo ideato e immaginato un Regolamento del Senato non perfettamente coincidente con il testo che oggi andremo a licenziare. Parlandosi delle regole del gioco di chi verrà dalla prossima legislatura in poi credo però che gli aspetti positivi prevalgano sulle perplessità o sulla consapevolezza di non aver toccato tutti gli argomenti o non nella maniera migliore.

Salutiamo quelli che dal nostro punto di vista sono stati i risultati di maggior rilievo, quelli che sono nel DNA del Movimento 5 Stelle da quando ci siamo affacciati in questa prestigiosa istituzione. Mi riferisco, innanzitutto, all'obbligatorietà dell'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare. Già negli emendamenti dei miei colleghi nel 2014 questo era un argomento molto sentito e proposto che appartiene alla storia e alla sensibilità del Movimento e non possiamo che salutare con favore il principio secondo cui l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare, dopo che almeno 50.000 cittadini hanno raccolto le firme per una legge, debba essere finalmente esaminato dal Senato in un periodo temporale ben determinato, che è di tre mesi. Questa è una risposta che iniziamo a dare ai cittadini rispetto agli impegni che anche noi avevamo assunto.

L'altra modifica che vede certamente il nostro favore riguarda il complesso della normativa volta a scoraggiare il trasformismo parlamentare e la nascita di Gruppi parlamentari che oggi qui vivono senza avere alcuna legittimazione elettorale. Noi abbiamo assistito in questa legislatura, più che nelle precedenti evidentemente, alla nascita di Gruppi parlamentari che sono lontani dal voler rappresentare il senso nobile del mandato parlamentare e dal rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione. Molto spesso abbiamo avuto l'impressione di vedere senatori che non si muovevano nell'ottica di una rappresentanza della Nazione. Pur nel rispetto del divieto del vincolo di mandato, abbiamo visto nascere Gruppi parlamentari spesso funzionali a contingenze e convenienze politiche, magari forti dell'arma di un ricatto politico.

Ebbene, la norma che vieterà la costituzione di nuovi Gruppi parlamentari, che non abbiano una rispondenza nelle schede elettorali che gli italiani si troveranno davanti da qui al futuro, non può che essere una norma da accogliere favorevolmente. La sanzione proposta per chi abbandonerà il Gruppo, sotto l'egida del quale è stato votato, come sappiamo sarà la decadenza dalle cariche assunte nel corso della legislatura: dunque, dai Vice Presidenti del Senato fino ai Segretari delle singole Commissioni, si perderà la carica nel momento in cui si dovesse abbandonare il Gruppo di appartenenza originaria.

Abbiamo anche ritenuto di approvare, in fase emendativa, nel corso dei lavori del Comitato ristretto della Giunta, una norma volta a tutelare il parlamentare, che non deve sottostare al giogo del proprio Capogruppo o del proprio padrone di partito. Pertanto abbiamo previsto che questo tipo di sanzione non scatti nel caso in cui il parlamentare sia allontanato contro la sua volontà dal Gruppo di appartenenza: ci sembra un ragionevole compromesso, che mantiene anche il rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo parlamentare, che non abbia motivi di allontanamento dal proprio Gruppo, ma sia espulso e allontanato dal Gruppo. Riteniamo sia un giusto compromesso e ci auspichiamo che dalla XVIII legislatura in poi il numero dei cosiddetti "cambiacasacca", coloro cioè che non lo hanno fatto per motivazioni ideali e morali, magari in astratto rispettabili, ma per convenienze personali, politiche o carrieristiche, diminuisca e tale fenomeno sia notevolmente scoraggiato.

Cambiando argomento, credo che appartenga all'esperienza di ciascuno noi il confronto con i nostri amici, che spesso ospitiamo nelle tribune, i quali, nella stragrande maggioranza dei casi, ci riferiscono che, dopo aver assistito ai lavori in Aula, sono per lo più sorpresi e talvolta anche mortificati nel vedere l'apparenza di un'Assemblea - sappiamo che questo accade soprattutto nel corso delle discussioni generali - in cui c'è un oratore che parla e il resto dei senatori, per la stragrande parte, è completamente distratto - accade a tutti: in questo tutti siamo evidentemente vittime e carnefici - preso a leggere sul proprio telefonino, *tablet* o giornale, esattamente come sta accadendo, in parte, anche in questo momento.

PRESIDENTE. Tranne il Presidente, e con tutti.

BUCCARELLA (M5S). Tranne il Presidente, però abbiamo memoria di altre Presidenze che si intrattengono amabilmente con il proprio telefonino più che seguire i lavori dell'Assemblea. Sto facendo questo riferimento perché è la sensazione che anch'io da cittadino ho sempre avuto e l'avrei anche io, troppo spesso, se oggi mi affacciassi da quelle tribune. Questo è dovuto, a nostro parere, alle modalità con cui questo ramo del Parlamento - e probabilmente anche l'altro - è costretto a lavorare, cioè con una divisione dei lavori tra Commissione e Assemblea, che certamente non favorisce l'ottimizzazione dei lavori e a volte anche l'attenzione e la proficuità dell'attenzione ai lavori dell'Assemblea. Mi riferisco alle modifiche normative che separano temporalmente, nell'ambito mensile, due settimane di lavoro destinate alle Commissioni e altre due destinate all'Assemblea, così mutuando un principio organizzativo del Parlamento europeo. Questa separazione temporale si aggiunge alla nuova disposizione secondo cui, di regola, le Commissioni lavoreranno in sede non referente, fatta salva l'eccezione dell'articolo 35 del Regolamento, che prevede comunque la sede referente per alcuni tipi di disegni di legge particolarmente importanti. Questo consentirà, a nostro modo di vedere - o almeno questa è la nostra aspettativa - che nelle Commissioni si possano svolgere tutte le fasi della discussione, anche quelle emendative, di confronto e di scontro politico, che magari in Aula talvolta assumono livelli di spettacolarizzazione non sempre funzionali all'ottenimento del risultato, cosicché la Commissione possa approfondire, senza dover interessare l'Assemblea di tanti aspetti, che quando sono tecnici indubbiamente distolgono l'attenzione di alcuni senatori e fanno sì che l'apparenza percepita da chi ci guarda lavorare sia quella di una disattenzione quasi totale a ciò di cui si dibatte in Aula.

Lasciamo che nelle Commissioni si lavori, si esaminino e si sviscerino tutte le problematiche dei disegni di legge e che l'Assemblea sia chiamata a votare in maniera ponderata. Abbiamo anche approvato, da ultimo, un emendamento che prevede il voto dei singoli articoli e il voto finale: i disegni di legge in sede redigente - ovviamente quelli in sede deliberante finiranno il loro *iter* in Commissione - saranno oggetto d'esame in Assemblea, che ci aspettiamo sia in futuro più attenta e più partecipe anche ai minori interventi che saranno svolti in quella sede, così da poter lavorare meglio e dare anche l'impressione di lavorare meglio.

Un altro aspetto che abbiamo salutato con favore è la garanzia prevista per le minoranze, qualsiasi esse siano in futuro. Noi auspichiamo che la ruota giri e che in minoranza si trovino altre forze politiche (questa è una legittima aspettativa che ci dovete riconoscere). Bene, alle minoranze sarà garantito di poter inserire in calendario sia disegni di legge che atti di indirizzo al di là della disponibilità che oggi la maggioranza di turno ha in sede di calendarizzazione nella Conferenza dei Capigruppo. È una norma tendenzialmente a favore delle opposizioni.

Sul lavoro delle Commissioni c'è un'altra parola che voglio spendere, anche qui in senso favorevole, Presidente, anche se non abbiamo raggiunto l'obiettivo che proponevamo. Siccome ci aspettiamo che il lavoro nelle Commissioni sarà prevalente, sarà molto più importante di quanto non lo sia oggi, la pubblicità del lavoro delle Commissioni, in maniera corrispondente, dovrebbe avere maggior vigore, maggior visibilità proprio per lasciar capire come si lavora e chi deve assumersi le responsabilità, positive o negative, in relazione ai lavori parlamentari. Bene, noi abbiamo ottenuto un obiettivo certamente lodevole, cioè quello di avere abrogato un comma di un articolo, l'articolo 33 del nostro Regolamento, che disponeva - e in questo momento ancora dispone - che le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non fossero pubbliche. Questo comma è stato abrogato, abbiamo ottenuto il risultato di poter avere la pubblicità dei lavori, per via telematica e televisiva, in Commissione anche in sede referente, lasciando alla valutazione di opportunità della Commissione, che lo richiederà al Presidente del Senato. Non è quello che magari ci aspettavamo per avere una pubblicità garantita e totale ma è un bel passo avanti verso quello che potrebbe essere un controllo totale e trasparente del lavoro parlamentare che sia percepibile anche all'esterno.

Per quanto riguarda il voto elettronico, che mi ricorda il mio vicino di banco, nonché delegato d'Aula Santangelo...

PRESIDENTE. Che è una vittima della richiesta di voto elettronico.

BUCCARELLA (M5S). Sì, Presidente, però nel nostro piccolo vogliamo manifestare la fierezza di avere ottenuto un risultato che avevamo ottenuto nei fatti con la prassi della sistematica richiesta del voto elettronico, per rendere il voto espresso in quest'Aula trasparente a noi stessi e anche fuori. Quella del voto elettronico sarà auspicabilmente la norma senza questi barocchismi che prevedono la richiesta della verifica di un numero sufficiente di richiedenti. Anche questo è un piccolo risultato - che tanto piccolo non è - che contribuirà a modificare i lavori del Senato in maniera ottimale. Ripeto: ci sono anche degli aspetti su cui abbiamo delle perplessità e sui quali, evidentemente, poi l'esperienza ci dirà quanto e come abbiamo lavorato bene e quanto e come abbiamo sottovalutato alcuni aspetti, magari sopravvalutandone altri.

Noi siamo convintamente determinati a dare comunque un giudizio algebrico - basato su una somma algebrica tra gli argomenti che ci hanno convinto e quelli che non ci hanno convinto - in senso favorevole ed è il motivo per il quale dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**BERNINI** (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERNINI** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei manifestare, a nome del mio Gruppo, altrettanta fierezza e soddisfazione.

Ritengo che la riforma del Regolamento sia sicuramente un'acquisizione importante per la fine di questa legislatura. Siamo alle battute finali, lo sappiamo, anche se, come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto e che hanno già anticipato molte delle cose che rappresenteranno un tratto di rivendicazione e di successo anche del mio intervento, questa riforma parte da più lontano di qualche mese fa. Parte sicuramente da interventi che sono stati fatti nella scorsa legislatura e sono stati reiterati in questa e che noi non stiamo ricordando in maniera casuale.

Ognuno di noi, ognuno dei nostri Gruppi parlamentari aveva contribuito *pro domo sua*, secondo la propria sensibilità e secondo la propria definizione di perimetro d'intervento, al tentativo di modificare un Regolamento che sicuramente su alcuni aspetti mostrava un'evidente necessità di essere riformato, in parte perché il tempo, gli interventi legislativi, alcune riforme costituzionali lo avevano fatto cadere in desuetudine, in parte perché le buone, le medio-cattive, le cattive e le cattivissime pratiche si erano manifestate in quest'Aula ed avevano reso chiaro agli occhi di tutti noi quali erano i rimedi da operare.

In questo caso, noi abbiamo lavorato insieme ed è questa la cosa che voglio rivendicare con maggiore soddisfazione. Come lei sa bene, signor Presidente, e come sanno tutti i nostri colleghi della Giunta - e abbiamo condiviso questo atteggiamento collaborativo anche con l'Assemblea a partire da oggi - questa riforma è stata fatta di comune accordo. Abbiamo evidentemente ristretto il perimetro di quello che avremmo voluto modificare o cancellare alle cose veramente condivise. Ognuno di noi avrebbe voluto - credetemi, colleghi, la mia non è una presa di distanza dal mio Gruppo - scrivere in maniera diversa una riforma complessiva del Regolamento, perché questa è una riforma che, come ricordava la senatrice Lo Moro, coinvolge una sessantina di articoli, quindi un terzo del Regolamento, dunque non è una riforma totale, ma una riforma organica di aspetti importanti di questo Regolamento. Dal momento in cui abbiamo deciso insieme - il relatore Calderoli, il presidente Zanda, il senatore Buccarella ed io - di definire l'ambito di operatività, abbiamo avuto ben chiare le linee d'intervento. Non è casuale quello che è stato ricordato oggi qui in Aula e che è stato oggetto di discussione anche in Giunta. Non è casuale che la principale patologia che si era evidenziata - devo dire, per onestà intellettuale, non solo in questa legislatura, ma anche nelle legislature precedenti - fosse un eccesso di frammentazione parlamentare sia con riferimento ai Gruppi sia con riferimento ai singoli senatori; e in questo caso più che di frammentazione si è parlato di transumanza o addirittura di trasformismo, senza che questo voglia dare alle singole scelte una valenza di stigma o dispregiativa: ciascuno, ovviamente, è responsabile delle proprie scelte politiche, che sono comunque rispettabili agli occhi di chi decide di fare delle modifiche regolamentari, ma le patologie di sistema non possono essere ignorate.

Noi sappiamo benissimo di dover tenere conto sia del profilo della nostra immagine esterna, che comunque ha un significato, quindi del modo in cui è stata definita questa legislatura, come altre, come una legislatura di passaggi veloci da un Gruppo parlamentare all'altro, sia dell'ottica interna di mantenimento di un assetto democratico, ossia della necessità che vi sia una rappresentatività tra il voto dato dagli elettori e il ruolo agito dagli eletti all'interno di questo Parlamento. Oltre al ruolo agito dagli eletti occorre anche un rispetto doveroso, in un'ottica di dinamiche democratiche parlamentari, del ruolo della maggioranza e del ruolo dell'opposizione, senza il quale il Parlamento rischia la paralisi sia a livello di Assemblea sia a livello di Commissione.

Per quanto riguarda i Gruppi, la nostra considerazione è stata molto semplice: i Gruppi parlamentari devono corrispondere ai partiti e ai movimenti politici che hanno chiesto, durante le elezioni, i voti ai cittadini, dai quali sono stati eletti. Questa è stata la linea guida, la stella polare che ha condotto le nostre modifiche.

Devo dire che su alcuni aspetti che sono stati portati all'attenzione di questa Assemblea anche oggi non ritengo sia necessario fare ulteriori precisazioni, perché già il relatore ha risposto su alcuni emendamenti che avrebbero approfondito ulteriormente il margine d'intervento oltre il perimetro che noi stessi ci eravamo dati.

Il secondo intervento che noi abbiamo ritenuto di dover operare con riferimento alle Commissioni è altrettanto rivolto a soddisfare l'esigenza di lasciare in questa modifica regolamentare un'impronta di velocizzazione, efficientamento e semplificazione dell'attività delle Commissioni. Il fatto di inserire come via prioritaria di esame del disegno di legge, quindi dell'*iter* di formazione della legge, la definizione in Commissione in sede deliberante e redigente del disegno di legge stesso dà la misura di quanto si voglia, non già aumentare il processo di formazione delle leggi, ma - semplicemente - precisarle, definirle e renderle in un contesto maggiormente permeabile ai contributi di tutti i parlamentari. Ricordo che esiste lo scoglio - invalicabile - dell'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, il quale elenca le materie per le quali deve essere adottata la procedura ordinaria di esame (oltre ovviamente alla possibilità di richiedere per altri provvedimenti l'esame da parte dell'Assemblea).

In questo passaggio in Assemblea abbiamo modificato un aspetto della sede redigente, ritenendo più opportuno, così come avviene alla Camera dei deputati, che essa prosegua in Assemblea attraverso la votazione articolo per articolo e con votazione finale del provvedimento. Francamente ritengo - su questo mi permetto un unico margine di distintività rispetto alla decisione sempre presa all'unanimità con i colleghi - che sarebbe stato opportuno mantenere il procedimento previsto in Senato, a mio avviso maggiormente efficiente e fruibile rispetto a quello della Camera, che peraltro non ha dato grande prova di sé, dal momento che non è mai stato attuato negli ultimi sessant'anni.

Anche con riferimento alla Camera dei deputati, molti hanno evocato la riforma costituzionale e il fatto che questa Camera alta sia stata particolarmente presa di mira e oggetto in questa infinita campagna elettorale, che peraltro ha paralizzato anche la riforma del Regolamento stesso, di una serie di attribuzioni di responsabilità a dir poco ingenerose. Questa definizione di posizioni e affermazione del principio della capacità di autoriformarsi che il Senato ha assunto nei confronti della Camera bassa - non si tratta di un'accelerazione - è un altro passaggio di cui questa Camera deve essere orgogliosa, perché sicuramente ciò che ora sta avvenendo qui avrà una valenza sistemica anche con riferimento alla Camera bassa.

Proprio perché su questo si sono concentrati gli interventi di alcuni dei colleghi oggi in Assemblea, sottolineo che nel momento in cui abbiamo ritenuto di dare una formula di sistema ai passaggi dei parlamentari dal momento dell'afferenza al Gruppo all'inizio della legislatura solo verso il Gruppo Misto, da parte del collega Buccarella si è parlato di sanzioni rispetto a un eventuale cambio di Gruppo parlamentare. In realtà, non abbiamo stabilito delle sanzioni, perché il nostro elemento imprescindibile è sempre stato l'articolo 67 della Costituzione, che prevede il divieto di mandato imperativo. Quindi, oltre a un'indicazione d'ordine e di appartenenza data al parlamentare, non si potevano stabilire sanzioni o punizioni che potessero alterare la previsione dell'articolo 67, secondo il quale il

parlamentare rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo. Ugualmente, esiste la possibilità di una mozione d'ordine, che è esattamente ciò che abbiamo attuato.

Vi erano anche - ne abbiamo discusso nel Comitato ristretto e anche in Giunta - proposte maggiormente incisive, come la possibilità di lasciare la dotazione del parlamentare solo al primo Gruppo di appartenenza, lasciandolo uscire privo di dotazione nel caso in cui il cambio fosse avvenuto. Ma qui - sì - la sanzione sarebbe stata punitiva, quindi un po' *borderline* con la previsione di cui all'articolo 67 della Costituzione. Invece la previsione della decadenza dei rappresentanti con cariche negli Uffici di Presidenza delle Commissioni, dei Vice Presidenti e dei Segretari d'Assemblea è indotta semplicemente dall'esigenza fondamentale e imprescindibile di garantire il rapporto tra maggioranza e opposizione e, quindi, la proporzionalità su cui si fonda l'intera operatività del Senato in sede sia di Commissione, che di Assemblea.

Lo stesso *test* di bilanciamento è stato attuato dal Comitato ristretto - e quindi dalla Giunta per il Regolamento e ora da tutti noi - con riferimento alla semplificazione e all'efficientamento dei lavori d'Aula. Anche in questo caso, a mio avviso, stiamo diventando portatori di buone pratiche che avranno - lo ripeto - una valenza sistemica *erga omnes*, anche con riferimento alla Camera bassa.

È altrettanto evidente che siamo stati molto rispettosi del diritto ugualmente imprescindibile alla libera manifestazione del pensiero e dell'opinione politica, che però deve essere sempre controbilanciato da un'evidente esigenza di economia procedimentale, perché questo è ciò che rende efficiente un Senato e ciò che lo rende comprensibile agli occhi dei nostri rappresentati.

Mi sia permessa solamente un'ultima notazione. Mi scuso, ma in tutto ciò che è oggetto di una mediazione - e uso il termine nell'accezione assolutamente positiva di transazione in cui qualcosa viene acquisito e qualcosa viene concesso; il famoso *aliquid datum, aliquid retentum* - qualcuno deve prendersi la responsabilità della transazione. Lo ha fatto il Comitato ristretto che, dopo aver ristretto il perimetro, ha ristretto anche l'ambito delle modalità di intervento. Mi scuso con tutti coloro che avrebbero desiderato - ad esempio, nel mio Gruppo parlamentare - che l'ambito di intervento fosse più ampio, come più ampio era l'ambito di intervento nelle nostre proposte primigenie.

Ringrazio tutti i colleghi del mio Gruppo parlamentare che hanno contribuito alla discussione - spero di non dimenticare nessuno - in particolare i colleghi Malan, Palma, Gasparri, Mario Mauro e i colleghi Caliendo e Floris per l'attività emendativa. Ringrazio, ma non si poteva fare diversamente. Questo provvedimento è stato l'oggetto importante di una mediazione, che io reputo di successo, che ha portato degli effetti migliorativi sul Regolamento - con questo ho iniziato il mio intervento e voglio ripeterlo ora in conclusione - di cui ritengo che il nostro Gruppo debba essere orgoglioso, così come questo Senato.

Ringrazio infine naturalmente il presidente Zanda, il collega Buccarella e il relatore Calderoli per il modo con il quale questa transazione al rialzo - sempre al rialzo - è stata condotta.

Come ho già detto, il voto del mio Gruppo alle modifiche del Regolamento del Senato sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto di astensione del mio Gruppo.

Quella che ci apprestiamo a votare è una modifica del Regolamento che giunge tardiva, dopo essere stata sollecitata tante volte in questa legislatura. Ha quasi, per certi verso, il suono di uno *spot* elettorale.

Alcune scelte, secondo me, porteranno una restrizione della democrazia; bene, però, la volontà di incidere nel miglioramento dell'*iter* legislativo, anche se più sulla quantità che sulla qualità e questa è un'altra osservazione che vorrei fare. Noi non dobbiamo assolutamente fare più leggi, ma leggi migliori.

Bene, quindi, la divisione sul modello del Parlamento europeo, ma speriamo che le audizioni, l'ascolto

e lo studio abbiamo sempre più importanza nel legiferare, perché tanti errori si fanno anche per la fretta di mettere la firma su un disegno di legge senza guardare poi il riscontro sul piano della qualità e, soprattutto, dell'applicazione concreta di quella legge nella realtà.

Apprezziamo la volontà che ci siano state comunque un'intesa e una buona collaborazione, però di sicuro si poteva fare di più e molto meglio; soprattutto, si poteva fare molto prima. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

**ZANDA (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ZANDA (PD)**. Signor Presidente, dichiarando il voto favorevole delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico alle modifiche del Regolamento del Senato sulle quali ci esprimeremo tra poco, c'è qualcosa che voglio dire, anzi, che debbo dire subito.

Le nuove norme regolamentari sono per la nostra democrazia parlamentare e rappresentativa un investimento sul futuro. Serviranno a renderla più forte, più efficace, più capace nell'affrontare la sfida di un mondo che ci chiede di risolvere, nel più breve tempo possibile, problemi sempre più complessi e più difficili da governare.

Personalmente vedo troppa indifferenza di fronte agli evidenti problemi della nostra democrazia e alla crisi dello Stato. Lo dico pensando non solo alla nostra discussione interna, ma anche e soprattutto osservando il dibattito politico e culturale nel nostro Paese.

La questione della condizione dello Stato e l'adeguatezza della nostra struttura democratica alla domanda di rappresentanza e di governabilità, in un mondo che cambia con una velocità e una profondità mai viste, dovrebbe essere la prima preoccupazione di tutte le forze politiche e dei movimenti culturali e sociali del nostro Paese. Sappiamo tutti che nel mondo gran parte delle democrazie è in crisi; una crisi grave, per la quale dobbiamo avere molta attenzione. Sappiamo che alla tenuta della democrazia sono legati non solo i nostri diritti e le nostre libertà, ma anche le condizioni della nostra convivenza civile, del nostro benessere e della qualità della nostra cultura. Una democrazia in crisi disgrega lo Stato, rende fragile l'ordinamento giuridico e indebolisce la divisione dei poteri.

Come sappiamo, e come spesso è accaduto in passato e accade tuttora, quando si aggravano, le crisi delle democrazie possono produrre effetti molto gravi, fino a far prevalere forze antisistema, nazionalismi ottusi, istinti reazionari, Governi più o meno autoritari. È per evitare questi pericoli che l'Italia ha bisogno di rafforzare la sua democrazia con profonde riforme della struttura istituzionale.

Naturalmente, chi, come me, ha promosso e votato la riforma costituzionale in Parlamento e ha votato sì *alreferendum*, è obbligato a tenere conto del risultato referendario molto più di chi ha votato no. Devo, però, ricordare che i problemi che la riforma tentava di risolvere rimangono tutti intatti, a cominciare dagli evidenti limiti di un bicameralismo paritario che è scomparso in tutta Europa e che produce alla nostra democrazia vistosi *deficit* in termini di efficienza e di efficacia. Da qui lo straordinario valore che hanno i Regolamenti parlamentari, che sono in grado di condizionare in modo molto rilevante la qualità dei lavori di Camera e Senato, e cioè la qualità delle leggi che governano la società italiana.

Forse non tutta l'opinione pubblica ha chiaro fino in fondo il peso dei Regolamenti nella vita istituzionale di una democrazia parlamentare. La loro natura di atti normativi interni li rende non facilmente decifrabili se non dagli addetti ai lavori. Sono, però, certo che in quest'Aula a nessuno sfugge lo straordinario rilievo del voto che esprimeremo a breve.

Nel nostro ordinamento i Regolamenti parlamentari hanno una forza e un valore molto vicini a quello delle norme costituzionali e completano, rendendole vive e vitali, le disposizioni della Costituzione sull'organizzazione del potere legislativo. Sono i Regolamenti a disciplinare l'*iter* delle leggi in Commissione e in Assemblea; sono i Regolamenti a definire l'architettura organizzativa di Camera e Senato; sono i Regolamenti che consentono un'equa distinzione dei ruoli fra maggioranza opposizione. Sono i Regolamenti a definire la posizione del Presidente dell'Assemblea, dei Presidenti di

Commissione e degli altri organi del Senato. Sono i Regolamenti, infine, a stabilire le rilevanti prerogative delle Giunte.

Le norme che, mi auguro, approveremo a breve aggiornano punti molto importanti del Regolamento del Senato ed entreranno in vigore soltanto nella prossima legislatura. Non sarà, quindi, il lavoro dei senatori in carica a poterne beneficiare, a conferma che l'unico obiettivo del nostro voto non deve essere il nostro particolare e personale interesse politico, ma la migliore efficienza del sistema parlamentare.

Nel Comitato ristretto costituito all'interno della Giunta per il Regolamento per l'elaborazione del testo che tra poco voteremo erano rappresentati i Gruppi del Partito Democratico, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega Nord.

La proposta di modifica, sulla quale questa mattina ad inizio di seduta ha preso la parola il relatore e che tra breve dovremo votare, è frutto di una positiva collaborazione per la quale desidero ringraziare i senatori Anna Maria Bernini, Roberto Calderoli e Maurizio Buccarella.

Li ringrazio molto sinceramente, sottolineando che il lavoro comune non va interpretato come una convergenza politica fra maggioranza e opposizione, che restano politicamente molto distanti, quanto come una leale collaborazione tra senatori di ispirazione politica molto diversa, mossi dal comune intento di rendere più forte e incisiva l'azione del Senato.

Questo buon risultato, confortato anche dall'esito di tante votazioni a scrutinio segreto svoltesi questa mattina, è stata anche il frutto di un accordo che prevedeva che il testo finale avrebbe dovuto contenere (e così è stato) soltanto quelle norme sulle quali c'era un consenso unanime di tutti e quattro i senatori del Comitato ristretto. Questo metodo ha portato a sacrificare quelle modifiche che alcuni di noi avrebbero voluto, ma sulle quali non c'era il consenso degli altri. In compenso, però, è stato portato in Giunta e in Aula un testo tra noi largamente condiviso e per il quale, quindi, c'era una ragionevole aspettativa che sarebbe stato approvato dalla Giunta, come poi è avvenuto, e dall'Assemblea, come mi auguro possa accadere tra breve.

Io non voglio qui ripercorrere e ripetere il dettaglio della riforma del Regolamento. Ne hanno già dato conto il dibattito di ieri in discussione generale e le dichiarazioni di voto che abbiamo ascoltato pochi minuti fa. Dico solo che le modifiche proposte hanno un valore riformatore molto alto in termini di maggior rispetto della volontà popolare, di velocità dell'*iter* degli atti legislativi, di qualità e chiarezza dei lavori parlamentari.

Nel prevedere che i Gruppi parlamentari debbano corrispondere ai partiti o ai movimenti politici che alle elezioni hanno eletto i loro rappresentanti si rafforza il rispetto della volontà popolare e si pongono limiti alla frammentazione che spesso ci ha caratterizzato. Riducendo i tempi dei nostri interventi, dando un termine alle Commissioni per completare il loro lavoro, stabilendo che le questioni pregiudiziali debbano essere poste solo dai Gruppi o da un decimo dei senatori si imprime una maggiore velocità all'*iter* degli atti legislativi. Prevedendo che due settimane al mese vengono riservate al lavoro delle Commissioni e che quei giorni non potranno coincidere con quelli dedicati all'Assemblea si contribuisce sensibilmente a migliorare la qualità dei lavori parlamentari, perché i vantaggi di un esame approfondito in Commissione prima che il testo arrivi in Aula sono evidenti.

Dopo l'approvazione di questa riforma, arriveranno all'Aula solo testi più compiutamente definiti in Commissione, testi che l'Assemblea nel suo dibattito dovrà solo perfezionare, completare e infine definire. La riforma ha, infine, l'obiettivo di rendere quanto più ordinata possibile la disciplina dei nostri lavori, anche aumentando la chiarezza dell'espressione della volontà dei senatori. Serve anche a questo la previsione che il voto di astensione, che ora in Senato equivale a un voto contrario, torni ad essere un vero voto di astensione, ossia un voto neutro.

Signor Presidente, il lavoro sui Regolamenti, compiuto dal Comitato ristretto e dalla Giunta non partiva dal nulla ma aveva come base numerose proposte di modifica che diversi senatori dei vari Gruppi hanno presentato in questa legislatura e in quelle precedenti. Tra i tanti senatori che nel passato recente hanno dedicato tempo e fatica alla formulazione di proposte di modifica del Regolamento

voglio ricordare: Anna Finocchiaro, Massimo Brutti, Gaetano Quagliariello, Stefano Ceccanti e Renato Schifani.

Ricordo il lungo *iter* della riforma e do atto del lavoro di alcuni tra quanti in passato l'hanno promossa, soprattutto per sottolineare come nessuno di noi abbia il titolo ad attribuirsi il merito della riforma. Certamente non ne ho titolo io, né - mi scuseranno - ne hanno il relatore Calderoli, che vi ha tanto lavorato, o il presidente Grasso, al quale si deve - e di questo lo ringrazio - l'indicazione e la costituzione del Comitato ristretto.

Credo che noi dobbiamo avere l'ambizione di attribuire le responsabilità e il merito di questa riforma all'intera Assemblea. Dobbiamo saper dire a voce alta che, a conclusione di una legislatura molto difficile, caratterizzata e attraversata da pesanti tensioni politiche, il Senato della Repubblica ha saputo e voluto approvare - mi auguro a larga maggioranza - una incisiva riforma del suo Regolamento nel solo interesse di migliorare il lavoro della prossima legislatura. Per me, signor Presidente, questa è buona politica (*Applausi*).

Accertamento del numero dei presenti

**PRESIDENTE.** Prima di procedere alla votazione degli articoli del documento II, n. 38, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

*(Segue l'accertamento del numero dei presenti).*

#### **Ripresa della discussione del documento [II, n. 38](#) (ore 16,31)**

**PRESIDENTE.** Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, procediamo alle votazioni.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:**

Senatori presenti	214
Senatori votanti	212
Maggioranza	160
Favorevoli	171
Contrari	37
Astenuti	4

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 2, avverto che da parte del relatore è stata presentata la proposta di coordinamento C1, di cui do lettura:

«Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.5

Al comma 1, capoverso "Art. 28" le parole "e la deliberazione dei singoli articoli di" sono sostituite dalla seguente "dei", e al capoverso "Art. 36", al comma 1, sopprimere le parole: "per la deliberazione dei singoli articoli" e alle parole «votazione degli articoli" è premessa la seguente: "sola".

Conseguentemente, inserire il seguente capoverso: "Art. 42", al comma 2, le parole "e approva" sono soppresse; al comma 4 la parola "l'approvazione" è sostituita dalla seguente: "l'esame"; al comma 5 alle parole: "l'approvazione finale" sono premesse le seguenti: "la sola votazione degli articoli e".



Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.15 (testo 2)

Al comma 1, capoverso "Art. 144", al comma 5-ter come modificato, sopprimere le parole: "Nel caso della deliberazione di cui al comma 5-bis"».

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, se possibile, chiedo a tutti i colleghi, soprattutto a quelli favorevoli alla riforma, la gentilezza di non appoggiare la richiesta di voto segreto, visto l'enorme lavoro fatto da tutti, quindi con un pizzico di attenzione si può anche evitare di votare in maniera segreta. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Senatore, ognuno è libero: del resto, la richiesta è stata avanzata da venti senatori, che si presume continuino a rimanere sulle loro posizioni.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Senatore Santangelo, il suo invito è stato accolto: la richiesta non risulta appoggiata, quindi qualcuno ascolta gli appelli.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.101, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.0.101, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Senatori presenti	218
Senatori votanti	217
Maggioranza	160
Favorevoli	182
Contrari	31
Astenuti	4

**Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).**

L'emendamento 4.0.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.0.101.

Si è concluso così l'esame del documento II, n. 38, recante «Riforma organica del Regolamento del Senato».

**CALDEROLI (Misto-LpSP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(Misto-LpSP)*. Signor Presidente, oltre che ringraziare i colleghi del Comitato ristretto e tutti i membri che hanno scritto quest'oggi una pagina importante del Senato, volevo ricordare, come è stato già fatto, una persona che ha lungamente lavorato a queste riforme, che è il rimpianto senatore Donato Bruno. *(Generali applausi. L'Assemblea si leva in piedi).*

A seguire, Presidente, colleghi, molti di voi ricorderanno che, giusto un anno fa, in periodo di riforme, ci fu uno scontro piuttosto importante e pesante tra me e il presidente Napolitano in quest'Assemblea. Leggo, dopo aver ricevuto il permesso di poterlo fare, una lettera che mi è stata inviata poche ore fa.

«Caro Calderoli, non sono in grado di partecipare oggi ai lavori finali in Aula per l'approvazione della riforma del Regolamento, ma voglio complimentarmi con te per questa specie di insperato miracolo della riforma, tanto necessaria e per lungo tempo bloccata, e naturalmente mi congratulo per la qualità innovativa del testo, che molto deve alla tua antica e costante passione per il funzionamento dell'Istituzione parlamentare.

Con viva cordialità.

Giorgio Napolitano». *(Applausi).*

Mi sia consentito, Presidente, anche un ringraziamento mio personale - lo dico in termini di battuta, quindi nessuno si risenta - all'ex presidente Renzi e all'ex ministro Boschi perché con la loro assenza hanno consentito che in questa legislatura una riforma si potesse realizzare. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** Il Presidente si associa soltanto ai ringraziamenti, mettendo in risalto la maggiore velocità degli atti legislativi, i limiti al trasformismo e i termini brevi per la trattazione delle leggi di iniziativa parlamentare.

Ai senatori della XVIII legislatura consegniamo un Senato che potrà funzionare ancora meglio.

Grazie quindi a tutti voi e agli Uffici che hanno collaborato tanto con il Comitato e la Giunta. Gli Uffici del Senato, gli Uffici legislativi e l'Ufficio studi sono veramente di alta professionalità e hanno aiutato moltissimo per il raggiungimento di questo risultato. Un grazie quindi all'Amministrazione e agli Uffici del Senato.

Convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo e sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,58).*

Sui lavori del Senato Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, composizione della delegazione parlamentare italiana

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della settimana corrente.

Nelle sedute uniche di giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 dicembre, con inizio alle ore 9,30 e senza previsione di orario di chiusura, l'Aula esaminerà i seguenti punti: protezione dei testimoni di giustizia, orfani di crimini domestici, professioni sanitarie, elezioni Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria, limite rinnovo mandati CONI, legge di bilancio, norme in materia di cittadinanza e prevenzione estremismo violento jihadista.

Per le predette sedute la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La seduta di domani sarà sospesa alle ore 11,45 per consentire la partecipazione alla esequie del collega Altero Matteoli, la cui figura sarà commemorata dall'Assemblea alle ore 14.

Comunico infine che è stata confermata la composizione del Senato nella delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017

- Disegno di legge n. 361-B - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori della settimana corrente:

Giovedì	21	dicembre	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2740 - Protezione testimoni di giustizia <i>(Approvato dalla Camera dei deputati)</i> - Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici <i>(Approvato dalla Camera dei deputati)</i> - Disegno di legge n. 1324-B - Professioni sanitarie <i>(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)</i> - Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria <i>(Votazioni a scrutinio segreto a</i>
---------	----	----------	------	------------	---

Venerdì	22	"	ant.	h. 9,30	<i>maggioranza assoluta su liste bloccate)</i> - Disegno di legge n. 361-B - Limite rinnovo mandati CONI (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
Sabato	23	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2960-B - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Approvato dal Senato) (Ove modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) - Seguito disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato dalla Camera dei deputati) - Disegno di legge n. 2883 - Prevenzione estremismo violento jihadista (Approvato dalla Camera dei deputati)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 361-B (Limite rinnovo mandati CONI) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 dicembre.

Non appena trasmesso dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 2960-B sarà immediatamente deferito alla 5a Commissione permanente.

I termini per la presentazione dei rapporti alla Commissione bilancio da parte delle altre Commissioni permanenti e per la presentazione degli emendamenti per l'esame in Assemblea saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Per le sedute uniche in calendario la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2960-B  
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore di maggioranza	1 h.	
Relatore di minoranza	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	2 h.	
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		30'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP-LeU		21'
ALA-SCCLP		20'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzianti		5'

**DE PETRIS** (Misto-SI-SEL-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (Misto-SI-SEL-LeU). Signor Presidente, la delegazione è stata confermata a maggioranza.

Noi abbiamo avanzato un'unica richiesta alla riunione dei Capigruppo perché riteniamo che sia un dovere morale e politico e per questo, ostinatamente, vogliamo riproporla qui con forza. Chiediamo pertanto, rispetto alle proposte di calendario che lei ha testé letto e che sono il frutto della maggioranza dei Capigruppo, una inversione mettendo come primo punto, per il prosieguo dei nostri lavori, per i quali sono rimasti ormai pochi giorni, il disegno di legge sulla cittadinanza. Vede, signor Presidente, io ho parlato di dovere politico e morale perché noi abbiamo in qualche modo la necessità - tra l'altro la legislatura si chiuderà probabilmente tra pochissimi giorni - di compiere quello che noi riteniamo un atto di responsabilità nei confronti del Paese e dei cittadini, che finalmente farebbe chiarezza; un atto di civiltà giuridica, un atto di giustizia. Per questo, signor Presidente, nei mesi e nei giorni scorsi questi ragazzi e queste ragazze ci hanno mandato delle cartoline che forse anche lei ha ricevuto: sono tutte delle piccole istantanee che raccontano le tante storie, come quella che adesso ho in mano, di Mohammed, di Treviso, di Assia di Palermo, dei tanti ragazzi che hanno creduto in noi, hanno creduto nel Senato, hanno creduto nei senatori, hanno creduto che potessimo finalmente approvare la legge sulla cittadinanza, ovvero la possibilità di essere a pieno titolo cittadini italiani e di essere riconosciuti come tali, perché loro si sentono italiani, lo sapete perfettamente, e sono italiani. Credo che sarebbe stato assolutamente un passaggio doveroso, semplice da compiere, quello di poter finalmente arrivare all'approvazione di questo provvedimento. È stata rinviata per mesi, ormai non si contano più le volte che abbiamo tentato, ogni volta c'era qualcosa di più importante, siamo arrivati a fine legislatura, non dobbiamo arrenderci. Chiediamo a tutti quanti voi di non arrendervi; il disegno di legge di bilancio tra l'altro arriverà più tardi, quindi abbiamo ancora una finestra, una possibilità: facciamolo per gli 800.000 ragazzi e ragazze che stanno aspettando da noi questo atto di giustizia e questo riconoscimento che lo Stato italiano in qualche modo deve loro.

Lo facciamo, appunto, per tutti coloro che ci hanno creduto e che ancora vogliono credere nella politica e in questo Senato.

Chiedo pertanto l'inversione dell'ordine dei lavori, ponendo al primo punto il disegno di legge sulla cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo PD Misto-SI-SEL-LeU).*

**GUERRA** (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GUERRA** (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, siamo entrati in questa Conferenza dei Capigruppo in una situazione in cui il disegno di legge in materia di cittadinanza era calendarizzato prima del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018. Usciamo da questa Conferenza dei Capigruppo con l'ennesimo stravolgimento: le norme in materia di cittadinanza vengono poste dopo il disegno di legge di bilancio e questo senza che si abbia il coraggio di ammettere in modo chiaro che questo significa non approvarlo, perché tutti in quest'Aula sappiamo con certezza che dopo la legge di bilancio non ci sarà più niente in quest'Aula. La prima cosa che vorrei stigmatizzare è questa ipocrisia veramente gravissima, perché passa sulla pelle delle persone.

Vorrei chiedere la calendarizzazione immediata di questo disegno di legge e vorrei portare, a sostegno dell'importanza di questa proposta, le parole che in queste cartoline già ricordate dalla senatrice Loredana De Petris, ci hanno lasciato gli italiani senza cittadinanza e in particolare, nel mio caso, quella di Shehan e Naveen di Brescia, che dice: «Sono arrivato in Italia nel 2002, a undici anni, accompagnando mio fratello, che di anni ne aveva solo quattro, dopo un lungo periodo di separazione dai nostri genitori. Da allora, abbiamo trascorso tutta la nostra vita in Italia, che siamo fieri di chiamare il nostro Paese, dove abbiamo fatto le scuole come qualsiasi ragazzo o ragazza italiani. Malgrado ciò, una legge antiquata non ci riconosce cittadini di questo Stato, ma ci vuole estranei per legge nei luoghi dove siamo cresciuti e continuiamo a vivere. Spero che avrete il buonsenso di approvare una riforma che riconosca il nostro lungo percorso».

Spero che tutte le persone che in quest'Aula hanno preso questo impegno e si sono pronunciate a favore di questo disegno di legge abbiano il coraggio, oggi, di sostenere la nostra proposta. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU).*

**ENDRIZZI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vede l'importanza della richiesta che avevo anticipato e non ho potuto fare la scorsa settimana, cioè convocare la Conferenza dei capigruppo già prima del fine settimana? Avevamo del tempo da sfruttare bene. Proprio quando è poco, il tempo va sfruttato bene. E, invece, lunedì non si è lavorato, mentre ieri ci siamo convocati a mezzogiorno per chiudere poco dopo le ore 15 e se ne è andata un'altra giornata di lavoro. Avremmo potuto anticipare i tempi e trovare spazio per ogni argomento.

Malgrado ciò, abbiamo due giorni di lavoro a disposizione ancora, perché alla Camera dei deputati l'esame del disegno di legge di bilancio non si concluderà prima di venerdì in tarda serata e, dunque, rimangono a disposizione due giorni. Abbiamo chiesto e chiediamo ancora che nel calendario dei lavori sia inserito nella giornata di venerdì il disegno di legge n. 2888, sull'abolizione dei vitalizi. *(Commenti del senatore Buemi)*. Senatore Buemi, questa ironia da lei! Se la vedrà con i cittadini, non si preoccupi.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, si rivolga a me.

ENDRIZZI (M5S). Chiedo scusa. *(Commenti del senatore Airola)*.

Il disegno di legge che è stato votato alla Camera dei deputati, che porta la prima firma di un parlamentare del Partito Democratico, è stato mandato al Senato con proclami, per poi essere tradito e insabbiato. Sappiamo benissimo come stanno le cose, ma è importante che ognuno si assuma la propria responsabilità. Non vogliamo togliere le pensioni ai parlamentari, vogliamo semplicemente che siano eque come quelle degli altri cittadini italiani. Chi ha votato la legge Fornero, va in pensione con la legge Fornero e chi ha goduto in passato di privilegi che oggi gli italiani non possono più permettersi - o, meglio, di privilegi che gli italiani non hanno mai avuto - non se li potrà più permettere. Abbiamo dunque fatto una proposta ragionevole e chiediamo che la giornata di venerdì sia dedicata a questo provvedimento. Il tempo c'è, quello che manca è il tempo delle ipocrisie. A quest'Assemblea il compito di votare e anticipare, forse, il voto dei cittadini alle prossime elezioni politiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, la proposta che facciamo all'Assemblea è la medesima fatta in sede di Conferenza dei capigruppo. Come primo punto all'ordine del giorno chiediamo che venga calendarizzato il provvedimento sull'abolizione dei vitalizi. Anche in questo caso... *(Scambio di apostrofi tra i senatori Albertini e Santangelo)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, raggiunga il suo posto.

CENTINAIO (LN-Aut). Siamo a fine legislatura e ci sono le risse in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine. *(Proteste del senatore Santangelo)*.

Non so cosa sia avvenuto che ha provocato la sua reazione.

SANTANGELO (M5S). Ci sono i senatori Questori che hanno sentito!

PRESIDENTE. Io vedo la sua reazione e la richiamo all'ordine.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). A nome dell'Assemblea, saluto le allieve, gli allievi e i docenti del Liceo classico «Giosuè Carducci» di Cassino, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Non vi impressionate, sono cose che succedono. *(Reiterato scambio di apostrofi tra i senatori Albertini e Santangelo)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

SANTANGELO (M5S). Mi butti fuori!

PRESIDENTE. Non sento cosa le viene detto.

SANTANGELO (M5S). Io lo sento! Io lo sento!

PRESIDENTE. Lo so, ma io vedo le sue reazioni: alle volte il fallo di reazione è più grave della provocazione.

SANTANGELO (M5S). Io lo sento però! Allora lo richiami. Ci sono qui i senatori Questori, chieda a loro! (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, faccia proseguire i lavori dell'Assemblea.

Prego, senatore Centinaio.

CENTINAIO (LN-Aut). Diciamo ai ragazzi che non siamo sempre così, per fortuna.

PRESIDENTE. Non sempre, ma spesso.

È la dialettica parlamentare, ragazzi, non vi impressionate.

CARDINALI (PD). È la dinamica del Movimento 5 Stelle, non parlamentare! (Commenti del senatore Cociancich).

**CENTINAIO** (LN-Aut). Allora, come primo punto all'ordine del giorno... (Brusio. Proteste del senatore Santangelo). È impossibile riuscire a parlare, signor Presidente. Come primo punto all'ordine del giorno chiediamo l'inserimento dell'abolizione dei vitalizi.

Visto e considerato che tutti ne parlano e che ovunque, nelle interviste, tutti dicono di essere d'accordo ad abolire i vitalizi, chiediamo che a fine legislatura questa proposta venga portata avanti e votata.

Come secondo punto chiediamo che venga discusso il disegno di legge sulle professioni sanitarie, perché ce lo stanno chiedendo e riteniamo che debba essere votato il più velocemente possibile.

Come terzo punto, Presidente, chiediamo che venga inserita nel calendario dei lavori la discussione del cosiddetto disegno di legge Molteni, come chiesto già in altre occasioni. In Commissione - ahimè - avevamo chiesto la deliberante, ma c'è chi non la vuole. (Brusio). Presidente, così però è impossibile parlare.

Chiediamo inoltre che vengano trattati il disegno di legge per la *protezione dei testimoni digiustizia*, nonché *quelli* sugli orfani dei crimini domestici e per la prevenzione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Come ultimo punto c'è lo *ius soli*, di cui chiediamo l'inserimento nel calendario dei lavori della XXXVII legislatura, così almeno in questa legislatura non verrà mai discusso, né approvato. Contrariamente ai colleghi che hanno parlato prima di noi, riteniamo che di tutti i punti inseriti in calendario lo *ius soli* sia il meno importante e quello di cui gli italiani hanno meno bisogno.

Prima di concludere, signor Presidente, le chiedo un piacere personale. Dal momento che questo sarà il mio ultimo intervento come Capogruppo in questa legislatura, vorrei ringraziare i senatori del mio Gruppo e i nostri dipendenti che ci hanno sopportato e supportato nel corso di tutta questa legislatura: grazie ragazzi. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

**PRESIDENTE**. Senatore Albertini, la richiamo all'ordine, dal momento che continuava a parlare durante l'intervento del senatore Centinaio. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Cardinali).

**ZANDA** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola per confermarle, intanto, l'approvazione del calendario che lei ha proposto, come ho già fatto in Conferenza dei Capigruppo. La prendo però anche perché, né nell'intervento della senatrice De Petris, né in quello della senatrice Guerra, ho ascoltato una risposta alle ragioni per le quali in Conferenza dei Capigruppo ho chiesto che il disegno di legge sulla cittadinanza venisse calendarizzata dopo l'approvazione della legge di bilancio. (Commenti della senatrice De Petris).

PRESIDENTE. Silenzio!

ZANDA (PD). Mi trovo pertanto costretto a ripetere in Aula quel che ho già detto in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Il provvedimento sulla cittadinanza ha molte migliaia di emendamenti e non possiamo pensare che possa essere approvata senza il voto di fiducia. Mi auguro che il Governo voglia apporre la fiducia e, anzi, ho una forte aspettativa perché questo avvenga. Debbo però contemporaneamente dire che in questo momento non vedo in Aula una maggioranza in grado di dare il voto di fiducia sul disegno di legge di cittadinanza. Pertanto, poiché abbiamo ancora da approvare in terza lettura il disegno di legge di bilancio, e sapendo che, se non lo approveremo, il Paese andrà nell'esercizio provvisorio, con tutte le conseguenze politiche e - sottolineo - sociali che questo comporta (*Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD e della senatrice Repetti*) sarebbe stato da parte mia irresponsabile sottoporre a questo rischio non il Partito Democratico, non il Gruppo dei senatori del PD, ma l'Italia e l'equilibrio economico e sociale del Paese.

Abbiamo la possibilità di svolgere il nostro lavoro con tutta la rapidità possibile e, dopo di questo, portare all'esame dell'Assemblea - e spero approvare - il provvedimento in materia di cittadinanza.

Voglio dire anche che non so quando il Parlamento verrà sciolto - e immagino non lo sappia nessuno di noi perché lo scioglimento delle Camere non è nostra prerogativa - pertanto è giusto che il calendario che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato, e che il presidente Grasso ha letto in Aula, preveda prima l'approvazione del disegno di legge di bilancio e solo dopo lo *ius soli*. (*Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD e della senatrice Repetti*).

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, giudichiamo positivamente l'atto di realismo della maggioranza nelle parole del presidente Zanda: non c'era la possibilità di approvare il disegno di legge in materia di cittadinanza. Non c'era nei termini in cui quantomeno la maggioranza voleva approvarlo, ovvero non c'era la possibilità del voto di fiducia. Il fatto che sia stato inserito in calendario dopo il disegno di legge di bilancio significa e mi pare che anche le dichiarazioni pubbliche fatte pochi minuti fa lo certifichino e lo ratifichino - che ovviamente non c'è proprio la possibilità di approvarlo.

Immaginavo che durante la discussione in Capigruppo si riuscisse ad approvare un calendario che prevedesse un ordine di provvedimenti che fossero largamente condivisi, tanto è vero che avevamo chiesto che ci fossero, in quest'ordine, il provvedimento sui testimoni di giustizia, quello sull'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza in numero di sei e le nomine CONI. Anche rispetto al provvedimento sulla protezione degli orfani in seguito a delitti familiari è stata tentata una lunga mediazione. Su quel provvedimento era stato inserito per di più un emendamento nel disegno di legge di bilancio che sembrava in un primo momento aver risolto il problema. Successivamente, invece, la maggioranza si è resa conto che fosse comunque necessario il provvedimento che era in discussione. Ci è spiaciuto che in sede di Commissione non si sia riusciti a trovare una soluzione, che avevamo comunque espresso e che sembrava in un primo momento vedere la posizione favorevole dei Gruppi di maggioranza. Poi, qualcuno ha deciso che invece si voleva mantenere il testo nella sua versione originaria. Quindi, non so se quel provvedimento sarà di facile approvazione da parte di quest'Assemblea. Può darsi che nel giorno e mezzo che abbiamo a disposizione non sarà possibile fare altro che approvare il primo provvedimento in calendario, e non so se avrà successo il secondo. Comunque sia, sarebbe anche in questo caso un'occasione perduta perché, per quanto ci riguarda, eravamo d'accordo: bastava estendere la protezione dei minori a tutti i delitti, e cioè a tutti coloro che sono vittime di omicidi volontari. Mi sembrava una soluzione che potesse andare bene a tutti. Poi, per quelle logiche tipiche degli organismi parlamentari, non è stato possibile arrivare a una soluzione. Peccato, perché forse rischiamo di perdere anche un'occasione.

Ribadisco pertanto la mia richiesta, signor Presidente: provvedimento sui testimoni di giustizia, elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria e nomine CONI. Questo era l'ordine che le chiedevamo.



[BARANI \(ALA\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA). Signor Presidente, siamo d'accordo sul calendario che lei ha letto. La preghiamo solamente - sarò molto conciso - che già da questa sera, votato il calendario, si inizi la discussione generale sul disegno di legge in materia di protezione dei testimoni di giustizia, altrimenti qui si parla bene e si razzola male.

Si dice che non abbiamo tempo e dobbiamo fare alla svelta. Ma se poi andiamo tutti a casa, ciò significa che non vogliamo farlo. Noi vogliamo approvare sia il provvedimento sulla protezione dei testimoni di giustizia, sia quello sugli orfani di crimini domestici, sia quello sulle professioni sanitarie - ho visto che anche i colleghi della Lega lo condividono - che quello sull'elezione dei sei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria, come detto dal senatore Romani. Ovviamente, al quinto posto c'è il provvedimento sugli organi del CONI - come è stato detto - al sesto posto il bilancio e poi lo *ius soli*, al quale la maggioranza del nostro Gruppo è favorevole. Così come siamo a favore della prevenzione dell'estremismo violento jihadista.

Le chiediamo, quindi, signor Presidente, di non interrompere la seduta, ma di proseguire, fino alle ore 21 o 22, con la discussione generale, per riuscire a concludere almeno tutti i punti che abbiamo inserito in calendario.

[PRESIDENTE](#). Senatore Barani, lei forse non è a conoscenza del fatto che alle ore 20 si terrà una messa per i senatori parlamentari, alla quale parecchi parlamentari hanno espresso l'esigenza di partecipare.

Quindi, intorno alle ore 19,30 concluderemo la seduta - questo posso anticiparlo - in maniera tale che ognuno potrà regolarsi di conseguenza.

[GIOVANARDI \(FL \(Id-PL, PLI\)\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo su alcuni punti.

Per quanto riguarda i vitalizi, io credo di essere uno di quelli che guadagnerà con il sistema retributivo, quando fra poco concluderò la mia attività parlamentare.

Il problema non è dei parlamentari, ma è degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, è di milioni di italiani. Se, infatti, passa il principio retroattivo di trasformazione del sistema retributivo in contributivo, si avrà la legittimazione del taglio drastico delle pensioni in essere per milioni di lavoratori. E lì si arriverà, perché è evidente che, se passa il principio retroattivo, milioni di persone saranno toccate da una iniziativa demagogica. Sono quindi a ciò assolutamente contrario.

Anche io poi insisto per esaminare il provvedimento sui testimoni di giustizia. E parliamo non dei pentiti, ma di persone che mettono a rischio la loro vita e quella della loro famiglia per testimoniare a favore della giustizia, essendo stati testimoni di crimini, ma ad essi estranei.

Ho molti dubbi, invece, sul provvedimento sugli orfani di crimini domestici in quanto il provvedimento non riguarda né i crimini domestici né gli orfani, ma riguarda altro. Se si vorrà fare il dibattito, ovviamente noi utilizzeremo tutto il tempo per spiegare che, se il provvedimento non viene esteso ai veri orfani, quelli che rimangono senza padre e senza madre, si tratta di un provvedimento assolutamente inutile.

Da ultimo, signor Presidente, le chiedo, nel tempo che rimane, di porre all'ordine del giorno la discussione di un caso che mi sembra veramente incredibile. Nell'agosto dell'anno scorso abbiamo deciso l'arresto del collega Antonio Caridi, il quale si trova da sedici mesi in carcere. Antonio Caridi, dopo sedici mesi, è in carcere senza che la magistratura abbia ancora deciso se è legittimo che egli resti in carcere: noi abbiamo votato prima del tribunale della libertà, il quale ha confermato la custodia cautelare. La Cassazione, sei mesi fa, ha annullato con rinvio la carcerazione in mancanza di indizi. Si è tornati in appello. L'appello ha rimandato il provvedimento in Cassazione e ora leggo che una settimana fa la sesta sezione penale ha nuovamente annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato il provvedimento.

Quindi, dopo sedici mesi di carcere, il nostro collega e noi non sappiamo ancora se la custodia cautelare sia o meno legittima. E non parlo del rinvio a giudizio. Si parla della Resistenza, della Liberazione e della democrazia. Ritengo, però, che la democrazia sia anche un sistema che non permette di tenere per sedici mesi in carcere una persona senza neanche decidere se ciò sia o meno legittimo. E già per due volte la Cassazione ha detto che non ci sono elementi.

È Natale. Voi avete la coscienza tranquilla e ve ne state tranquilli. Io sono meno tranquillo, sapendo che è stato questo Senato ad autorizzare l'arresto e che dopo sedici mesi è ancora questa la situazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Giovanardi, ma cosa c'entra questo con il calendario?

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Vorrei che l'Aula trovasse anche il momento per fare una riflessione sulla giustizia, visto che siamo stati noi ad autorizzare l'arresto; giustizia che dopo sedici mesi non è stata ancora in grado di dire se l'arresto sia o meno legittimo. E non parlo del merito delle accuse o del rinvio a giudizio, che chissà quando arriveranno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Giovanardi, se ho ben capito, lei vuole eliminare dal calendario il provvedimento sugli orfani e crimini domestici? La sua richiesta di variazione del calendario è questa? Il provvedimento sui testimoni di giustizia è già al primo posto.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Il rischio è di non far passare disegni di legge largamente condivisi e su cui grande è l'aspettativa, come quello sui testimoni di giustizia.

PRESIDENTE. È già al primo posto.

[MINEO](#) (*Misto-SI-SEL-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signor Presidente, ho incontrato i rappresentanti dei testimoni di giustizia e quindi, sento il dovere di confermare la richiesta che questo provvedimento sia al primo posto, perché possiamo vararlo subito ed è molto sentito. Ma, subito dopo la questione dei testimoni di giustizia, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno e l'inserimento del disegno di legge sulla cittadinanza.

Vorrei dire al presidente Zanda che questo Parlamento ha appena dimostrato di saper approvare molto rapidamente e senza bisogno di imposizioni - si è andati avanti a forza di imposizioni da parte del Governo della maggioranza per tutta la legislatura - di provvedimenti molto difficili, come quello sul testamento biologico e ora anche la riforma del Regolamento del Senato, per cui abbiamo avuto...

MIRABELLI (*PD*). Loro non lo votano!

MINEO (*Misto-SI-SEL-LeU*). Non ha importanza. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Mineo.

MINEO (*Misto-SI-SEL-LeU*). Il punto di fondo è il seguente: quando si affrontano i problemi reali, questo Parlamento non ha bisogno di caproni che si muovono agli ordini di persone che spesso stanno fuori da qui, ma... (*Proteste dal Gruppo PD*).

SANGALLI (*PD*). Caproni a chi?

MINEO (*Misto-SI-SEL-LeU*). ...può benissimo decidere - parlo anche per te, collega - con la sua testa. Allora io dico che si può approvare molto rapidamente una legge di civiltà.

Anch'io, signor Presidente, ho ricevuto quelle cartoline. C'è un ragazzo di Roma che dice: «È incredibile l'universo burocratico che mi separa dai compagni di scuola e di università». Questo ragazzo parla l'italiano meglio di me e noi non lo consideriamo italiano. Io ho fiducia in tutti i parlamentari, non come qualcuno che rumoreggiava. Pertanto, dico che possiamo affrontare il provvedimento sulla cittadinanza e decidere prima di correre il rischio di andare all'esercizio provvisorio. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[GATTI](#) (*Art. 1-MDP-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI (*Art. 1-MDP-LeU*). Signor Presidente, anch'io penso che il provvedimento sulla protezione dei

testimoni di giustizia abbia un grande valore e vada, quindi, affrontato. Però durante tutta questa legislatura... (*Commenti del senatore Caleo*).

PRESIDENTE. Senatore Caleo, la prego.

CALEO (PD). Signor Presidente, non si è accorto che c'è stato dato dei caproni?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL-LeU*). Vi dovete vergognare!

CALEO (PD). Non ci dobbiamo vergognare.

PRESIDENTE. Non interrompiamo la senatrice Gatti.

GATTI (*Art.1-MDP-LeU*). Signor Presidente, anch'io sono a chiedere che, subito dopo il provvedimento sulla protezione dei testimoni di giustizia, si affronti il provvedimento sulla cittadinanza.

Come voi, ho ricevuto le cartoline di vari ragazzi. L'*ashtag* è: «italiani senza cittadinanza». Quella che ho in mano in questo momento è la cartolina di Marwa, che ci ha mandato una foto della sua prima elementare, assieme tutti i suoi compagni, presso la scuola «Madre Teresa di Calcutta» a Massenzatico. Ci racconta che, per festeggiare il primo giorno da cittadina italiana, ha dovuto aspettare ventitre anni. Userò le sue parole: «Fino ad allora avevo provato spesso una strana sensazione: come se sostenessi ogni giorno un esame vitale, sempre rimandato. Una sensazione che ti aliena e ti rende diversa dai tuoi compagni, di scuola, di lavoro e di vita, finché non viene sancita ufficialmente l'appartenenza al tuo Paese, l'Italia».

Signor Presidente, penso che a queste persone bisogna dare una risposta. Sono consapevole che ci sono difficoltà e che il Governo, per far passare questo provvedimento in tempi così ristretti, avrebbe bisogno di porre la fiducia. Ma è questo che io chiedo e dichiaro la disponibilità, anche da parte di una forza di opposizione, a votare la fiducia su questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Misto e Art.1-MDP-LeU*).

**PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signor Presidente, anche io vorrei proporre un'inversione del calendario da lei proposto per chiedere subito la calendarizzazione del disegno di legge sulla cittadinanza e credo sia necessario e doveroso farlo anche alla luce del nervosismo che accompagna oggi quest'Assemblea e, in particolare, i colleghi del Partito Democratico, che evidentemente hanno difficoltà a giustificare all'esterno le proprie scelte. Può darsi, presidente Zanda, che non avremo i voti per votare la fiducia, che anche noi ci siamo dichiarati disponibili a votare. Tuttavia, facendo mie parole che spesso utilizzano gli amici e colleghi del Movimento 5 Stelle, credo sia talmente necessario, utile e prioritario approvare questo disegno di legge, che poi ognuno di noi ne risponderà ai cittadini fuori durante la campagna elettorale.

La vera Italia non è quella dei *social*, ma è quella che quotidianamente incontriamo sui luoghi di lavoro, nelle scuole. La vera Italia è di tutti quei ragazzi che ci stanno scrivendo in questi giorni. A me - per esempio - ha scritto Mohamed di Treviso, che vive in Italia da ventitre anni e viene considerato straniero, il quale alle ore 5 del mattino deve fare la fila per le impronte digitali per rinnovare il permesso soggiorno. Un po' di coraggio e votiamo l'inversione del calendario. (*Applausi dai Gruppi Misto e Art.1-MDP-LeU*).

**CAMPANELLA** (*Art.1-MDP-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Art.1-MDP-LeU*). Signor Presidente, in quest'Aula, negli ultimi anni, ho visto che spesso ci si fa carico di tesi per motivi squisitamente elettorali, al di là della valutazione etica che si fa di quello che si dice.

Mi è capitato di vedere più volte dei filmati con bambini di nazionalità straniera che parlano l'italiano non solo bene, ma addirittura con la stessa inflessione dei loro compagni di classe, e quindi con inflessione napoletana, palermitana, milanese. Chiudendo gli occhi, è difficile distinguere, sentendolo

parlare, un ragazzino che viene dal Gambia e uno che viene dalla provincia di Sondrio. Se questo ci fosse chiaro, capiremmo il motivo della nostra insistenza su questo provvedimento.

Vorrei segnalare che sarebbe importante che noi fossimo capaci di dire quello che sappiamo essere vero. Poc'anzi ho visto un collega che ridacchiava di fronte all'affermazione di un altro per la quale il provvedimento sulla cittadinanza si può votare alla fine. Io so perché lo faceva, non è incomprensibile. Sappiamo infatti che, dopo la legge di bilancio, non si tratterà altro. Non è poi vero, collega Zanda, che noi non sappiamo quando finirà la legislatura. Nessuno lo ha messo per iscritto, perché la decisione è di competenza del Capo dello Stato. Ma sappiamo perfettamente - e lo sappiamo tutti - che, dopo la legge di bilancio, non ci sarà altro e proprio per questo motivo chiedo che il provvedimento sulla cittadinanza venga trattato immediatamente dopo quello sugli orfani di femminicidio.

Mi piace inoltre segnalare che tra le cartoline che abbiamo ricevuto c'è quella di un ragazzo che ha la cittadinanza. Si chiama Pablo e viene da lontanissimo, dall'America Latina, il quale, essendo figlio di vecchi migranti, si ritrova ad avere la cittadinanza quando suoi compagni che stanno nel nostro Paese da più tempo di lui non l'hanno.

Io credo che sia un fatto di giustizia, perché ancor prima di rispondere ai cittadini, dobbiamo rispondere alle nostre coscienze, perché da quelle non ci possiamo nascondere. *(Applausi dai Gruppi Misto e Art.1-MDP-LeU).*

**BOCCHINO** *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BOCCHINO** *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Signor Presidente, se il Parlamento è il luogo dove ci si parla, allora credo che valga la pena spendere le quarantotto ore che ci separano dal disegno di legge di bilancio, chiudendoci e incatenandoci qua dentro per discutere di un'autentica legge di civiltà, quella sulla cittadinanza, che - ricordiamolo - non ha nulla a che vedere con il fenomeno dell'immigrazione dei barconi, spettacolo a cui tristemente dobbiamo assistere ogni giorno. In questo modo smontiamo anche una narrazione falsa che mette in relazione i due eventi e mira a fare terra bruciata a quello che è un autentico disegno di legge di civiltà, ossia il provvedimento in materia di cittadinanza.

È un disegno di legge che ha a che fare invece con persone nate in Italia da genitori che vivono stabilmente e regolarmente nel nostro Paese o che sono arrivate e hanno completato il percorso di istruzione, proprio come Younes, attualmente residente a Reggio Emilia, che da otto anni vive qui in Italia: è arrivato a Napoli, ha frequentato l'ITIS «Ettore Majorana» del Comune di Somma Vesuviana e oggi parla il dialetto napoletano e frequenta l'università a Reggio Emilia. Younes dice che benché parli naturalmente l'italiano e il dialetto, non è ancora definito ufficialmente italiano e, anche se segue la politica, non ha ancora il diritto di voto. Ecco, questo è un provvedimento che riguarda persone che sono ormai italiane a tutti gli effetti tranne che per una legge antica e ingiusta.

Quindi, chiedo che l'esame del disegno di legge in materia di cittadinanza venga anticipato. Ci incateneremo qui dentro fin quando non troviamo le intese necessarie per approvarlo. In ogni caso, ognuno si assuma la responsabilità della propria scelta o non scelta riguardo questo provvedimento e ne risponda davanti agli elettori nella prossima campagna elettorale. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU).*

**LO MORO** *(Art.1-MDP-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LO MORO** *(Art.1-MDP-LeU)*. Signor Presidente, non è la prima volta che chiedo che venga inserito in calendario il provvedimento sulla cittadinanza e ribadisco che ritengo doveroso approvarlo prima del disegno di legge di bilancio.

Approfitto anche per dire, fermo restando che tutti abbiamo ricevuto le cartoline e che queste sono state spedite da persone in carne e ossa, molte delle quali abbiamo conosciuto personalmente, che è inaccettabile concludere questa legislatura con un atto di ipocrisia. Il presidente Zanda probabilmente ci crede, anzi sono convinta che ci creda davvero, o meglio che ci credeva davvero un tempo che si potesse arrivare all'approvazione dello *ius soli*. È inaccettabile, però, la risposta che gli è stata data da

Forza Italia, dal presidente Romani, che già ha svelato il mistero che non si arriverà ad approvare nient'altro.

Io non penso che alla vigilia di Natale possiamo consegnare agli 800.000 ragazzi che aspettano questo provvedimento un atto di ipocrisia, per cui arriveremo a votare il disegno di legge di bilancio e poi a sciogliere le fila. Bisogna votare il provvedimento sugli orfani da femminicidio e anche quello sui testimoni di giustizia e preoccuparsi di avere i numeri e il numero legale per approvare il disegno di legge di bilancio, perché l'altro giorno la maggioranza non l'aveva. Penso fermamente che si debbano preoccupare di avere il numero legale, ma tutti noi abbiamo il dovere di non essere ipocriti e non possiamo millantare di aver votato il testamento biologico quando abbiamo avuto bisogno dei voti di altri, e invece adesso ci arrendiamo per non dire una semplice cosa, e cioè che dovremmo metterci alla prova se ci sono o meno questi voti.

Io sono sicura che i voti ci sarebbero, perché le persone che sono attaccate alla poltrona di questa maggioranza, i Ministri attaccati alla poltrona fino all'ultimo momento, dalla quale si staccheranno soltanto per andare alle elezioni, magari in file completamente diverse, non perderebbero l'occasione di fare la campagna elettorale da Ministri. Credo che dovremmo solo avere coraggio, oppure smetterla di essere ipocriti. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU*).

**TOCCI (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TOCCI (PD)**. Signor Presidente, è un grave errore concludere la legislatura senza discutere in Assemblea la legge sulla cittadinanza e il disegno di legge Richetti sui vitalizi. Tengo a sottolineare che quest'ultimo disegno di legge è stato approvato alla Camera per un'iniziativa forte del nostro partito.

Entrambi i provvedimenti si potevano approvare prima, li si può ancora approvare in questa settimana o nella prossima, oppure si può prolungare il calendario dei lavori fino ai primi di gennaio, poiché sono provvedimenti di iniziativa parlamentare che non mettono in discussione la stabilità del Governo. Si discuta in Aula; si approvi o si respinga; ciascun Gruppo si assuma la responsabilità di fronte al Paese.

Chiedo, quindi, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge presentato dall'onorevole Richetti. Chiedo di inserire la legge sulla cittadinanza subito dopo il disegno di legge sugli orfani dei crimini domestici, prevedendo la legge di bilancio la prossima settimana, senza rischiare l'esercizio provvisorio. Sono due grandi questioni politiche: nello *ius soli* sono in gioco il grado di civiltà del Paese e la qualità della nostra scuola, che deve essere messa in grado di riconoscere tutti i suoi allievi come cittadini italiani. Ce lo hanno ricordato poco fa gli insegnanti in una bella fiaccolata davanti a Montecitorio. Sui vitalizi è in gioco il prestigio del Senato, che ha il dovere di esprimersi su una proposta rilevante, già approvata dalla Camera e - a mio avviso - da approvare anche qui. Entrambe le questioni sono all'attenzione dell'opinione pubblica. Se ne discute sugli autobus, nei luoghi di lavoro, nelle assemblee pubbliche e nelle chiacchiere tra gli amici, perfino nel desco familiare. Ne discute il Paese intero con l'eccezione di questa Aula. È una contraddizione che fa male al Parlamento e ai suoi membri.

Mi dispiace esprimere una posizione in dissenso, ma non è stato possibile neppure un confronto all'interno del Gruppo del Partito Democratico. Sullo *ius soli* e sui vitalizi non è mancato il tempo: è mancata finora la volontà. C'è stata una gestione politica autolesionista per il Partito Democratico e dannosa per il Paese. Spero sia ancora possibile correggere il calendario; altrimenti non mi rimarrebbe che aggiungere: *not in my name*. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU*).

**VACCIANO (Misto)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**VACCIANO (Misto)**. Signor Presidente, sembrerà una cosa minore, ma chiedo che si trovi una piccola finestra temporale tra oggi stesso e sabato per la discussione dell'Atto Senato 57-*bis* che - come dovrebbe essere noto - riguarda il contrasto al finanziamento delle mine antiuomo, rinviato alle

Camere con messaggio motivato dalla Presidenza della Repubblica.

La Commissione 6a in tempi rapidissimi ha approvato l'emendamento che sana questo provvedimento. È un qualcosa che ereditiamo dalla scorsa legislatura, che ha fatto già tre passaggi parlamentari e nasce da una collaborazione di tutte le forze politiche. È stato approvato in Commissione all'unanimità e, volendo, con un minimo di buona volontà, in un quarto d'ora il Senato è in grado di licenziarlo e passarlo all'altra Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non so se l'altra Camera avrà la possibilità di discuterlo, ma da parte nostra sarebbe un gesto molto significativo di civiltà approvare questo provvedimento che richiede un impegno e una finestra temporale minima, perché frutto di un'iniziativa del Partito Democratico, ma anche di tutto l'arco parlamentare, in un clima che meriterebbe il premio finale dell'approvazione entro la fine della legislatura. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

**MANCONI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MANCONI (PD)**. Signor Presidente, senatrici e senatori, da quando mi interesso del tema dell'immigrazione - ormai un quarto di secolo, ahimè - mai ho fatto ricorso alla retorica della solidarietà o alla mistica dei buoni sentimenti. Ho sempre utilizzato categorie di economia e demografia come essenziali per affrontare con serietà e razionalità questa problematica.

Quindi, per sostenere l'opportunità di un mutamento dell'ordine dei lavori e del calendario, non ricorrerò certo ad alcune forma di sentimentalismo. Qui stiamo parlando esclusivamente di diritti e doveri. Proprio nelle ultime ore ho ricevuto un testo assai importante e significativo sia per i suoi contenuti che per le firme di coloro che l'hanno sottoscritto. I loro nomi sono quello di Rosa Russo Iervolino, Enzo Bianco, Annamaria Cancellieri, Beppe Pisanu: quattro ex Ministri dell'interno degli ultimi venti anni, che sostengono in quel testo come la legge sulla cittadinanza e la sua riforma costituiscano un contributo prezioso ed essenziale alla sicurezza collettiva; un contributo prezioso ed essenziale alla convivenza pacifica tra italiani e stranieri; un contributo prezioso ed essenziale all'integrazione e al rafforzamento del legame sociale.

L'opinione di questi, che sono stati uomini di Stato e responsabili dell'ordine pubblico, si aggiunge a quella dell'attuale ministro dell'interno, Marco Minniti, persona dalla quale mi dividono profondi motivi di dissenso, proprio a proposito del tema dell'immigrazione, ma che quarantotto ore fa, a proposito della riforma della cittadinanza, ha detto testualmente che non manca il tempo, manca il coraggio. Bene, in politica il coraggio non è una virtù eroica: è semplicemente la manifestazione di intelligenza politica e saggezza. In questa circostanza temo ci sia stato un grave *deficit* di saggezza e intelligenza politica nel rifiutare la calendarizzazione di questo provvedimento così ragionevole, saggio ed equilibrato *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU)*.

**PRESIDENTE**. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire come primo punto l'esame del disegno di legge recante norme in materia di cittadinanza.

**Non è approvata.**

**GUERRA (Art.1-MDP-LeU)**. Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE**. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire nella giornata di venerdì l'esame del disegno di legge sull'abolizione dei vitalizi, avanzata dal senatore Endrizzi.

**Non è approvata.**

**SANTANGELO (M5S)**. Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE**. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento

elettronico.

**Non è approvata.**

RUSSO (PD). Non si possono fare foto in Aula. Le regole valgono per tutti!

PRESIDENTE. Passiamo all'articolata proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Centinaio, che ha invertito le varie priorità, inserendo come primo punto l'esame del provvedimento sull'abolizione dei vitalizi. Questa parte della proposta, però, è preclusa e non si può votare.

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente lei ha posto in votazione la proposta del Gruppo del Movimento 5 Stelle di inserire la discussione del provvedimento nella giornata di venerdì. Io invece propongo di esaminarlo giovedì.

[PRESIDENTE](#). Va bene. Lei propone di inserirlo come primo punto e, quindi, di esaminarlo già da domani.

Dunque, votiamo la sua proposta per intero: prima il disegno di legge sull'abolizione dei vitalizi, poi quello sulle professioni sanitarie, a seguire il disegno di legge Molteni, le norme in materia di prevenzione dell'estremismo violento jihadista e poi lo *ius soli*. È questa la sua proposta?

CENTINAIO (LN-Aut). No!

PRESIDENTE. C'è qualcos'altro?

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, no perché lo *ius soli* è un po' in alto nell'ordine delle priorità.

PRESIDENTE. L'ha detto, però.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, l'avrei proposto come l'ultimo degli ultimi punti, alla XXXVII legislatura, e quindi il giorno del mai! L'ho detto, ma ha dimenticato un'altra serie di punti: ne ha elencati solo due o tre.

PRESIDENTE. Ho elencato esattamente quelli che ha detto lei. Comunque, se ne ha saltato qualcuno, li può ripetere.

CENTINAIO (LN-Aut). Li ho segnati qua: l'abolizione vitalizi, il disegno di legge sulle professioni sanitarie, il disegno di legge Molteni...

PRESIDENTE. Fino a qua ci siamo.

CENTINAIO (LN-Aut). Il disegno di legge sui testimoni di giustizia, gli orfani dei crimini domestici, l'estremismo jihadista, eccetera.

PRESIDENTE. Lo *ius soli* non lo dice più, però.

CENTINAIO (LN-Aut). Certo, lo *ius soli* va alla fine, alla XXXVII legislatura, e cioè mai.

PRESIDENTE. D'accordo. Allora ha modificato le sue richieste.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Centinaio.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Dopo di che c'è la proposta del senatore Romani di modificare l'ordine dei punti inseriti nel calendario secondo queste priorità: disegno di legge sulla protezione dei testimoni di giustizia, votazione per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, Corte dei conti e giustizia tributaria e il disegno di legge sul limite al rinnovo dei mandati CONI. Esatto, senatore Romani?

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Romani Paolo.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

CALDEROLI (*Misto-LpSP*). Chi l'ha chiesta?

PRESIDENTE. La dispongo io.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame del disegno di legge n. 57/*bis* sulle mine antiuomo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

**Non è approvata.**

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica, avanzata dal senatore Giovanardi, volta a espungere dal calendario dei lavori dell'Assemblea il disegno di legge sugli orfani di crimini domestici.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[BORIOLI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (*PD*). Signor Presidente, nei giorni scorsi il tribunale di Alessandria ha respinto la richiesta di concordato preventivo presentato dall'attuale gestione della Borsalino, aprendo di fatto la procedura fallimentare affidata ora ai commissari liquidatori.

Ovviamente, la prima e più rilevante preoccupazione che questo scenario evoca riguarda il futuro dei 135 lavoratori attualmente occupati presso lo stabilimento che vivono la situazione paradossale di vedere messi in discussione i frutti dei sacrifici e degli sforzi sostenuti in questi anni per risollevare le sorti di un'azienda che la bancarotta fraudolenta del precedente *management* aveva portato sin dentro all'abisso.

Sembra inconcepibile, ma questa decisione interviene proprio ora in un momento in cui, con il lavoro di questi due anni, la nuova proprietà e i lavoratori dello stabilimento sono riusciti a risollevare le sorti, determinando, solo quest'anno, un fatturato di oltre 17 milioni, riconquistando mercati e ordinativi. Ora tutto questo rischia di essere rimesso in discussione e di saltare per delle responsabilità pregresse.

Ora, perdo poco tempo per ricordare a tutti, se ce n'è bisogno, che oltre alle preoccupazioni per i lavoratori, che sono le prime, la Borsalino (e lo dico con un certo orgoglio come parlamentare del territorio) rappresenta un marchio i cui valori vanno molto oltre la sola, pure importante, realtà produttiva. La Borsalino non è solo la più famosa fabbrica di cappelli del mondo ma è un pezzo basilare della storia dell'industrializzazione italiana, è uno dei pilastri costitutivi del codice genetico di ciò che oggi chiamiamo *made in Italy*, di cui oggi andiamo fieri, è un nome che affolla l'iconografia moderna, nel cinema attraverso gli attori Bogart e Bergman, Belmondo e Delon.



Presidenza della vice presidente Lanzillotta (ore 18,55)

(Segue BORIOLI) Questo pezzo fondamentale della storia della società italiana non va disperso.

Io ho voluto fare quest'intervento in Aula verso la fine di questa legislatura certo prima di tutto per sollecitare chi può - e penso soprattutto al Ministero dello sviluppo economico - perché ogni iniziativa possibile venga messa in atto per salvare un'esperienza produttiva ed il lavoro di coloro che in questi anni hanno fatto molto per risollevare le sorti di un marchio che può ancora dire molto per il nostro sistema produttivo di eccellenza e anche - mi permetto di dire - per lasciare una breve testimonianza alla prossima legislatura, perché in qualche modo si individuino strumenti anche normativi che, in condizioni come questa, consentano di tutelare e salvare quei marchi che la storia della nostra industrializzazione ha prodotto e che non sono solo valori imprenditoriali, ma valori di una lunga cultura industriale che deve poter essere tutelata e rilanciata quando, come in questo caso, ce ne sono anche le condizioni produttive. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**LAI (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LAI (PD)**. Signora Presidente, intervengo in Aula soltanto per lasciare a verbale il fatto che il mio voto finale sul provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento non è, come è stato registrato, negativo, bensì positivo. Ho convintamente votato a favore di tutti gli articoli, ho votato contro tutti gli emendamenti, convinto dell'importanza di votare definitivamente la norma così come approvata dall'altro ramo del Parlamento. Considero il biotestamento un altro tassello, con le unioni civili, di questa difficile legislatura, nella direzione di una società più giusta e dignitosa, rispettosa dei diritti e della convivenza civile.

**BLUNDO (M5S)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BLUNDO (M5S)**. Signora Presidente, colleghi di tutti i Gruppi, segnalo con questo mio intervento di fine seduta un fatto abnorme. Mi riferisco al sisma di ben nove anni fa, che ha distrutto l'Aquila e che doveva essere oggetto di indagini da parte della apposita Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione dell'Aquila da me richiesta, fatta approvare ma non ottenuta. Tutto ciò rappresenta un pericolosissimo precedente - per di più inedito - che mette a repentaglio per il futuro la possibilità di svolgere effettivamente le indagini di competenza delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

Denuncio il comportamento di quanti, ostili alla Commissione, sono riusciti ad impedirne dolosamente l'attività di inchiesta, nonostante avessimo approvato una delibera dell'Assemblea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

I precedenti insegnano che il Senato ha sempre garantito la funzionalità delle Commissioni di inchiesta, prevedendo la sostituzione d'ufficio degli eventuali membri dimissionari per garantire il buon andamento dei lavori, nel rispetto del basilare principio della ragionevolezza, per garantire il buon andamento dei lavori e delle attività del Senato.

È quindi del tutto evidente che, insieme alla Costituzione, il Regolamento, che è stato proprio oggi oggetto dei nostri lavori, non sia stato fatto rispettare, violando un obbligo non solo politico ma anche soprattutto giuridico, distorcendo un principio basilare di ogni Stato di diritto.

Protesto per la grave offesa arrecata alle nostre prerogative e del Senato tutto perché, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, è il Presidente che ha l'onere e l'onore di regolare l'attività degli organi del Senato e assicurare «, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato.». Avrebbe dovuto quindi nominare d'ufficio i membri dei Gruppi latitanti a causa dell'ostruzionismo dimostrato; Gruppi che hanno intenzionalmente e dolosamente scelto di sabotare l'inchiesta. La Commissione avrebbe consentito di fare chiarezza anche sui gravissimi avvenimenti delittuosi accaduti in occasione della ricostruzione post sisma, come dimostrato anche oggi in sede di Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Sarebbe stata quindi fondamentale per L'Aquila, per il

Paese intero e le numerose città, i borghi e i Comuni che stanno conoscendo sulla propria pelle le medesime criminali dinamiche che noi, a L'Aquila, abbiamo già vissuto.

Avete fatto tutto ciò senza alcuna vergogna e pentimento: un comportamento che presto sarà giudicato col voto degli aquilani e degli italiani tutti, i quali sanno bene che la paura può avere un'utilità, ma la vigliaccheria non ne ha alcuna.

**BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signora Presidente, nell'era del *jobs act* abbiamo dovuto assistere - dal mio punto di vista - a un degrado di civiltà senza precedenti, che ha ridotto il mondo del lavoro nel nostro Paese praticamente alla schiavitù.

Ormai si può licenziare se si è malati; si può licenziare se si assiste un figlio malato; si può licenziare se si rimane incinta; si può licenziare praticamente sempre e senza dare alcuna spiegazione. Si possono pagare e sottopagare i lavoratori; si possono pagare con i buoni pasto e si possono anche non pagare.

Ultimamente ho letto una notizia sulla quale non ho davvero commenti da fare. In un *call center* - in cui lavorano i giovani che vanno all'università, i nostri figli - una lavoratrice - se così si può definire - è stata pagata 33 centesimi l'ora.

Nel nostro Paese dunque, oltre a tutto quello che ho detto con riferimento a tutti i fautori del *jobs act*, della democrazia e dell'avanguardia, si può pagare una ragazza che ha studiato e è andata all'università 33 centesimi l'ora.

Questa è la vergogna che chi ha prodotto il *jobs act* consegna al Paese, una vergogna senza precedenti, di cui prima o poi dovrete dar conto, soprattutto ai lavoratori che purtroppo subiscono questo disastro. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL-LeU*).

**ESPOSITO Stefano** (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ESPOSITO Stefano** (*PD*). Signora Presidente, in quest'Aula abbiamo affrontato, anche attraverso una mozione, il tema della principale azienda italiana di trasporto pubblico locale, la romana ATAC. Abbiamo lavorato in questi mesi - anzi, forse nell'ultimo anno e mezzo - offrendo la disponibilità, sia del Senato che del Governo, per un aiuto al risanamento dell'azienda stessa. Ricordo che abbiamo votato con ampia maggioranza una mozione che dava la possibilità all'amministrazione di Roma di chiedere l'utilizzo della legge Marzano.

Cito questo fatto perché purtroppo un'altra azienda importante, quella di Torino, la GTT, è in una condizione finanziaria difficile. Servono 130 milioni per evitare il fallimento, e anche in questa circostanza - non c'è più il tempo, purtroppo, Presidente, per poter fare il lavoro che facemmo in Commissione, prima, e in Aula, dopo, su ATAC - la soluzione dell'accesso alla legge Marzano, che garantirebbe il risanamento, il mantenimento dei posti di lavoro e il rilancio dell'azienda è nelle possibilità del socio unico di GTT, che è il Comune di Torino.

Voglio lasciare a verbale di questa Assemblea, per il lavoro che è stato fatto, che l'accesso alla legge Marzano è un'opportunità che, anche in questo caso, il Governo - mi è stato confermato dal ministro Calenda - è disponibile a valutare qualora la richiesta venisse fatta. Voglio dire anche che questa possibilità permane e sarà possibile - sempre, naturalmente, a discrezione del socio città di Torino - anche durante il periodo di scioglimento delle Camere.

Purtroppo, siccome in ballo ci sono migliaia di famiglie, è importante che rimanga traccia della disponibilità del Governo e del fatto che questa Assemblea già con ATAC aveva messo a disposizione questa possibilità, affinché nessuno dica che è stata negata eventualmente dal Governo per volontà o dal fatto che le Camere sono state sciolte.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 21 dicembre 2017

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 21 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 19,07).

*Allegato A*

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

### **Riforma organica del Regolamento del Senato (Doc. II, n. 38)**

#### **ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari)*

1. Gli articoli 5, 13, 14, 15, 16-bis, 18 e 27 sono così modificati:

"Art. 5.

*Il comma 2-quater è soppresso".*

"Art. 13.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1- bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico»".

"Art. 14.

*Al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati».*

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti»".

"Art. 15.

*Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti»".*

"Art. 16-bis.

*Al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.*

*Il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati»".

"Art. 18.

*Al comma 1, dopo la parola: «Senatori» sono inserite le seguenti: «in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari».*

*Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».*

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta»".*

"Art. 27.

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico»".*

EMENDAMENTI

**1.1**

[ORELLANA](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

**V. testo 2**

*Al comma 1, capoverso «Art. 5.», premettere il seguente:*

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Caratteri della funzione di Senatore)*

1. I Senatori esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina ed onore.

2. Il Senato assicura trasparenza e pubblicità alle attività svolte dai Senatori, senza pregiudizio alcuno dell'autonomo esercizio del mandato parlamentare e della loro libertà di espressione».

*Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 5.» inserire il seguente:*

«Art. 12.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. Il Codice reca in particolare:*

*a) norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei Senatori risultino improntati a principi di onestà, integrità, trasparenza, responsabilità, diligenza ed esemplarità, a tutela del buon nome del Parlamento italiano e delle istituzioni repubblicane, nonché a criteri di serietà e di rispetto dell'altro e, nella gestione e nell'utilizzo di risorse pubbliche, di sobrietà, di trasparenza ed efficienza;*

*b) norme miranti a disciplinare l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei membri del Senato della Repubblica, intendendo con detta attività quella professionalmente diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti e richieste di incontri;*

*c) norme e procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità alle posizioni e alle attività finanziarie dei senatori ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;*

*d) le procedure di accertamento delle infrazioni al Codice e di erogazione delle sanzioni disciplinari, comprensive, oltre che delle sanzioni stabilite dal presente regolamento, anche di sanzioni pecuniarie, applicabili su deliberazione del Consiglio di Presidenza, e dell'ammonizione, direttamente applicabile dal Presidente del Senato;*

*e) l'istituzione di un apposito organo, denominato 'Comitato consultivo per l'attuazione del Codice di condotta', con il compito di esprimere pareri in materia di interpretazione e di applicazione del Codice stesso»".*

**1.1 (testo 2)**

[ORELLANA](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

**Approvato**

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 5.», inserire il seguente:*

«Art. 12.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare.»

### **1.100 (testo 2)**

Il Relatore

#### **Approvato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso:* «Art. 13», *al comma 1,-bis, aggiungere infine il seguente periodo:* «Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».

*Consequentemente, all'articolo 27, al comma 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».

b) *al capoverso:* «Art. 14»:

1) *al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo»;

2) *al comma 5, sostituire la parola:* «speciali» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione»;

3) *al comma 6, sostituire le parole:* «salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista» *con le seguenti:* «salvo quanto previsto».

c) *al capoverso:* «Art. 15» *al comma 2, dopo le parole:* «del Senato» *inserire le seguenti:* «la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché» *e al comma 3, premettere le seguenti parole:* «Salvo il caso previsto all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo e 5,»;

d) *dopo capoverso* «Art. 18», *inserire il seguente:*

«Art. 19.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione».

e) *al capoverso* «Art. 21», *al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «e il rapporto tra maggioranza e opposizione».

### **1.2**

[FUCKSIA](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso* «Art. 13.», *comma 1-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «e vengono indette, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni a cui possono partecipare anche i membri decaduti.»

### **1.3**

[ORELLANA](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

#### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)**

*Al comma 1, capoverso* «Art. 13.», *dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica ai Vice Presidenti e ai Senatori Segretari espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza».

*Consequentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso* «Art. 27.», *dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:*

«3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica ai componenti dell'Ufficio di Presidenza espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza».

### **1.4 (testo 2)**

[ZELLER](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso* «Art. 14.», *comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:* «I senatori

di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun gruppo».

**1.7**

[MUSSINI](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «È prerogativa esclusiva del singolo Senatore la scelta di aderire o non aderire più a un Gruppo e tale intenzione deve essere manifestata direttamente ed esclusivamente alla Presidenza del Senato dall'interessato.».*

**1.6**

[ORELLANA](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)**

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.» ovunque ricorrano, le parole:«dieci Senatori», sono sostituite dalle seguenti:«quattordici senatori».*

**1.9**

[FUCKSIA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4 sostituire le parole da:«e deve rappresentare» fino alla fine del comma con le seguenti:«All'interno del Gruppo misto non è ammessa la costituzione di componenti autonome».*

**1.8**

[BUEMI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 4, sostituire le parole:«e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati» con le seguenti: «, i quali, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, devono versare in una delle seguenti condizioni:*

*a) appartenere al medesimo partito o movimento politico, nelle cui liste o sotto il cui contrassegno sono stati eletti;*

*b) appartenere a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti nella medesima lista elettorale o collegati sotto il medesimo contrassegno o nel medesimo riquadro della scheda;*

*c) coincidere, in tutto o in parte, con gli appartenenti a partiti o movimenti politici che, pur avendo presentato alle elezioni del Senato separatamente candidati con liste autonome o separati contrassegni, conseguendo l'elezione di senatori, dichiarino di valersi della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3;*

*d) aver cessato di appartenere ad una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) e costituire un gruppo parlamentare, composto da almeno altri nove senatori che versino nella medesima condizione».*

**1.5**

[ORELLANA](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», ovunque ricorrano le parole:«o movimento politico» e: «o movimenti politici», sono soppresse.*

**1.10**

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#),  
[IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)**

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «, che abbia presentato» fino alla fine del comma.*

**1.13**

[DE PETRIS](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 sopprimere il periodo: «È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»;*

b) *al comma 5 premettere le parole: «I senatori che rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese e che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati in almeno quindici regioni.»*

**1.11**

[ORELLANA](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

**Inammissibile**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», comma 4, ultimo periodo dopo le parole: «presentati alle elezioni», inserire le seguenti: «nazionali ovvero europee».*

**1.12**

[MUSSINI](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno 5 senatori. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi del Senato. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente del Senato avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione al Consiglio di Presidenza».*

**1.14**

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#), [FUCKSIA](#) (\*), [BIGNAMI](#) (\*)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15.», comma 3, sopprimere le parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.15**

[ORELLANA](#), [BENCINI](#), [URAS](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#) (\*)

**Id. em. 1.14**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 15.», al comma 3 sopprimere le parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».*

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.16**

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#),  
[IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «almeno» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole:«già costituiti»aggiungere le seguenti:*

«, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 40 Senatori provenienti dal medesimo

Gruppo».

**1.17**

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#),  
[IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

**Precluso**

*A comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole:«già costituiti» aggiungere le seguenti:*

«, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 30 Senatori provenienti dal medesimo

Gruppo»

**1.18**

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#),  
[IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole:«già costituiti» aggiungere le seguenti:*

«, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 20 Senatori provenienti dal medesimo

Gruppo».

**1.19**

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#),  
[IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 15» al comma 3, dopo le parole:«già costituiti» aggiungere le seguenti:*

«, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 10 Senatori provenienti dal medesimo

Gruppo».

**1.21**

[MUSSINI](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 15.» inserire il seguente:*

«Art. 16.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente"».

**1.22**

[FUCKSIA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 16-bis» con il seguente:*

«Art. 16-bis. - 1. Le risorse necessarie per il funzionamento del Gruppo sono calcolate e attribuite direttamente ed esclusivamente ai senatori che ne fanno parte in una quota stabilita dal bilancio interno. Gli stessi, in base a quanto stabilito dallo Statuto del Gruppo, provvedono al suo finanziamento con quote mensili identiche per tutti i senatori. Le quote di finanziamento da parte di ciascun senatore non possono comunque eccedere i 6.000 euro mensili.

2. Il Gruppo parlamentare approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che



disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato ai parlamentari aderenti al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

4. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

5. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

6. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 16.

7. L'erogazione dei contributi ai parlamentari da devolvere al Gruppo è controllata dai Senatori Questori.

8. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

9. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, perde il diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16.

Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, perde il diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute tramite i senatori e non rendicontate.

10. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 2, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura. Qualora a fine legislatura i contributi di cui all'articolo 16, percepiti dal Gruppo, una volta saldati tutti gli impegni economici in essere, non siano stati interamente spesi, essi vengono ripartiti equamente tra tutti i senatori del gruppo che li devolvono in opere o servizi di interesse generale o di pubblica utilità. In nessun caso il vincolo di destinazione dei fondi può essere violato.

11. Le risorse del Gruppo non utilizzate vengono conguagliate nel periodo compreso tra lo scioglimento delle Camere e l'insediamento delle nuove.

12. Qualora un senatore abbandoni di propria volontà il Gruppo di appartenenza, lascia allo stesso la quota che si era impegnato a versare fino al termine della legislatura.

13. Qualora un senatore venga espulso dal Gruppo in violazione del divieto di mandato imperativo oppure contravvenendo allo Statuto del Gruppo parlamentare, come depositato in Senato, il Gruppo viene sciolto, condannato al pagamento di una sanzione corrispondente all'ammontare di 6.000 euro per ogni mese di permanenza del senatore espulso dal Gruppo che lo porta in dote al nuovo Gruppo d'appartenenza. Qualora un Gruppo espelli più di tre senatori componenti violando le norme sopra citate, il Gruppo è automaticamente sciolto e i suoi componenti sono iscritti d'ufficio al Gruppo misto».

**1.23**

[BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA](#)

**Approvato**

*Al comma 1, al capoverso «Art. 16-bis», al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo Tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura».*

**1.24**

[BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA](#)

**V. testo corretto**

*Al comma 1, al capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*«10-bis. Il Consiglio di Presidenza approva la disciplina del trattamento economico delle tipologie di rimborsi spese spettanti ai Senatori prevedendo, in ogni caso, la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa.*

*10-ter. Per i Senatori che si avvalgono di collaboratori, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modalità affinché i compensi stabiliti in loro favore vengano versati direttamente dall'amministrazione del Senato, defalcandone l'importo dallo specifico rimborso spese spettante al Senatore».*

*Consequentemente, alla rubrica dell'articolo 16-bis, aggiungere le seguenti parole: «e dei rimborsi spese spettanti ai Senatori».*

**1.24 (testo corretto)**

[BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, al capoverso «Art. 12», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Il Consiglio di Presidenza approva la disciplina del trattamento economico delle tipologie di rimborsi spese spettanti ai Senatori prevedendo, in ogni caso, la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa.*

*1-ter. Per i Senatori che si avvalgono di collaboratori, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modalità affinché i compensi stabiliti in loro favore vengano versati direttamente dall'amministrazione del Senato, defalcandone l'importo dallo specifico rimborso spese spettante al Senatore».*

**1.25**

[FUCKSIA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, sostituire le parole da: «dopo le parole: "senatori"» fino alla fine del comma con le seguenti: «le parole: "di dieci Senatori" sono sostituite dalle seguenti: "da un rappresentante per Gruppo"».*

*Consequentemente, il comma 2 è soppresso.*

**1.26**

[BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

*«3-ter. Spetta altresì alla Giunta l'individuazione delle regole al fine del monitoraggio delle presenze in Commissione e in Assemblea».*

**1.27**

[FUCKSIA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si indicano immediatamente nuove elezioni per l'attribuzione delle cariche vacanti».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 1

**1.0.1**

[TRONTI](#)

## **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. l'articolo 20 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I Regolamenti della biblioteca e dell'Archivio storico prevedono disposizioni volte a promuovere, nel rispetto dei criteri di efficienza, differenziazione ed economicità, l'integrazione e il coordinamento con gli omologhi uffici e servizi della Camera dei deputati, al fine di sviluppare le attività e i servizi del Polo bibliotecario parlamentare e di predisporre iniziative di condivisione e comune conservazione degli archivi storici";

b) alla Rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Polo bibliotecario parlamentare".

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 2.

## **Approvato nel testo emendato**

*(Disposizioni in materia di Commissioni permanenti)*

1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 40, 43, 46, 47 e 144 sono così modificati:

"Art. 21.

*Al comma 1, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» sono soppresse.*

*Al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione» sono soppresse.*

*Il comma 4-bis è soppresso.*

*Al comma 5, le parole: « 2, 4 e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 4»".*

"Art. 22.

*Dopo le parole: «11<sup>a</sup> - Lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblico e privato»".*

"Art. 23.

*Al comma 1, la parola: «comunitari» è sostituita dalla seguente: «europei», la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «negli affari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «negli affari europei».*

*Al comma 2, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea».*

*Al comma 3, le parole: «norme comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «norme dell'Unione europea» e le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»".*

"Art. 28.

*Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare o discutere» sono inserite le seguenti: «informative o»".*

"Art. 34.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36»".

"Art. 35.

*Al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» sono inserite le seguenti: «nonché per quelli di cui all'articolo 126-bis».*

*Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione»".*

"Art. 36.

*Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione»".*

"Art. 40.

*Al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».*

*Al comma 11, le parole: «annuale e pluriennale e nella legge finanziaria» sono soppresse.*

*Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:*

«12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 126-bis, se la Commissione competente in sede referente introduce disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, prima della votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea deve trasmettere i testi delle disposizioni approvate alla 5ª Commissione permanente, che esprime il proprio parere nel termine di quindici giorni di cui all'articolo 39 e comunque prima dell'inizio della discussione in Assemblea. In caso di mancata espressione del parere, la 5ª Commissione si pronuncia sul testo in stato di relazione».

"Art. 43.

*Al comma 3-bis, la parola: «anche» è soppressa e le parole: «la 14a Commissione permanente» sono sostituite dalle seguenti: «tale Commissione»".*

"Art. 46.

*Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 105, comma 2, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento».*

*Al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni».*

*Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»".*

"Art. 47.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»".

"Art. 144.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-bis, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 14ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»

*Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei. Il Presidente del Senato, nell'atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14ª Commissione, e ne dà comunicazione al Senato.

1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.».

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. »

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione

europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14<sup>a</sup> Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegare al parere delle Commissioni stesse.»

*Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la 14a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis, qualora sia decorso per l'esame assegnato alla Commissione competente il termine finale.

5-ter. Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o, nel caso della deliberazione di cui al comma 5-bis, il parere approvato dalla 14a Commissione permanente, abbiano riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo, o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.»

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.»

*Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14a Commissione»".

EMENDAMENTI

## 2.1

[FLORIS](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [ANITORI](#), [URAS](#)

### Ritirato

*Al comma 1, sopprimere i capoversi «Art. 21.» e «Art. 43.».*

## 2.2

[MUSSINI](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#)

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21.».*

## 2.20 (già 1.20)

[MUSSINI](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 21.» dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo tale assegnazione lo spostamento da una commissione permanente a un'altra avviene, nel rispetto della proporzionalità e dei criteri fissati dal precedente comma, esclusivamente su richiesta del singolo Senatore fatta pervenire alla Presidenza del Senato».

## 2.3

[MALAN](#)

### Approvato

*Al capoverso «Art. 21.», al termine del comma 3, è inserito il seguente periodo: «Il Senatore componente del Governo, quando lo rappresenta in una Commissione, può sostituire uno dei senatori del suo gruppo, incluso quello che lo sostituisce».*

## 2.4

[COCIANCICH](#), [FLORIS](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [ANITORI](#), [URAS](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 23.» inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

*"1-bis. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono avere accesso alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea.*

*1-ter. Specifici membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno titolo a partecipare in qualità di rappresentanti. Essi sono designati nella misura di uno per ciascun Gruppo parlamentare del Senato che ha rappresentanti al Parlamento europeo e sono nominati dal Presidente del Senato. La nomina produce effetti sino alla scadenza più ravvicinata tra il termine della legislatura e le successive elezioni europee.*

*1-quater. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di cui al comma 1-ter hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione, proponendo argomenti da inserire all'ordine del giorno e riferendo sulla propria attività al Parlamento europeo. Possono altresì formulare osservazioni con riguardo alle deliberazioni della Commissione.*

*1-quinquies. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"».*

### 2.100 (testo 2)

Il Relatore

### Approvato

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso: «Art. 23», al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea».*

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI, sopprimere le parole: «, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE»;*

*b) al capoverso: «Art. 40», sopprimere il comma 12-bis;*

*c) al capoverso: «Art. 144», al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: «alla 1» inserire le seguenti: «e alla 3» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del periodo.*

### 2.30 (già 2.0.2)

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

### Improponibile

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 23.» inserire il seguente:*

*«Art. 25.*

*(Nomina di organi collegiali)*

*1. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

*"5-bis. Ogni volta che il Senato debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il ventunesimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione, il Presidente del Senato trasmette alla Commissione competente per materia i nominativi pervenuti e i curricula dei candidati, che sono immediatamente pubblicati sul sito *Internet* del Senato. La Commissione procede alle audizioni dei candidati e presenta all'Assemblea, entro il settimo giorno antecedente lo svolgimento dell'elezione, una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza"».*

## 2.5

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

### Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la sola votazione finale», con le seguenti: «per la votazione degli articoli e la votazione finale».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 36.» al comma 1 sostituire le parole: «la*

votazione finale», con le seguenti: «la votazione degli articoli e la votazione finale».

## 2.6

[SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

### V. testo 2

Dopo il capoverso «Art. 28.», inserire il seguente:

«Art. 33.

*(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)*

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative ad argomenti per i quali vige il vincolo del segreto.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sul sito *internet* del Senato, nonché attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa».

*Conseguentemente, al comma 1, alinea, dopo la parola: «28», inserire la seguente: «33».*

## 2.6 (testo 2)

[SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

### Approvato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 28», inserire il seguente:

«Art. 33.

1. All'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) sostituire il comma 4, con il seguente:

"Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi"».

## 2.7

[FUCKSIA](#)

### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34.» sopprimere il comma 1-bis.

## 2.9

[BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#)

### Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 34», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede redigente ai sensi dell'articolo 36».

## 2.8

[FUCKSIA](#)

### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34.», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. I disegni di legge possono essere assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o redigente ai sensi dell'articolo 36, solo in seguito a voto positivo dell'Assemblea».

## 2.10

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

### Ritirato

Al comma 1, capoverso: «Art. 35.», sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, l'esame in Commissione è preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo»;

b) *al comma 2, le parole:* «il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se un terzo dei componenti del Senato o la maggioranza dei componenti della».

#### **2.11**

[MALAN](#)

##### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 35.», sostituire le parole da: «Al comma 2» al termine con la seguente: «2. Identico».*

#### **2.12**

[MALAN](#)

##### **Ritirato**

*Sopprimere il capoverso «Art. 36.».*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la parola: «36».*

#### **2.13**

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

##### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 36.», apportare le seguenti modifiche:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Fatta eccezione per quelli in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, i disegni di legge sono assegnati direttamente in sede redigente alla competente Commissione per la formulazione degli articoli da sottoporre all'Assemblea. Dell'assegnazione il Presidente dà comunicazione al Senato. In tal caso l'Assemblea riserva a sé la discussione sulle linee generali, l'approvazione o il rigetto, senza emendamenti e con dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del disegno di legge, con dichiarazioni di voto»;

b) *al comma 2, secondo periodo, le parole:* «per alzata di mano» *sono sostituite dalle seguenti:* «con votazione nominale con scrutinio simultaneo con dispositivo elettronico»;

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti del Senato o la maggioranza dei componenti della Commissione o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione».

#### **2.40 (già 2.0.1)**

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

##### **Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il capoverso «Art. 36» inserire il seguente:*

«Art. 37.

La rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasferimento di un disegno di legge dalla sede redigente alla sede deliberante o referente)", e il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta all'unanimità la Commissione in sede redigente, trasferisce in sede deliberante o referente un disegno di legge precedentemente deferito alla stessa Commissione in sede redigente"».

b) *dopo il capoverso «Art. 40.» inserire i seguenti:*

«Art. 41.

*(Procedura delle Commissioni in sede deliberante)*



Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tutti i Senatori devono essere avvertiti della convocazione della Commissione in sede deliberante. La Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione".

Art. 42.

*(Procedura delle Commissioni in sede redigente - votazione finale del disegno di legge in Assemblea)*

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore, un rappresentante per ciascun gruppo e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti articolo per articolo, senza emendamenti, e per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proponibili nei limiti di cui all'articolo 93.

5-bis. L'Assemblea può altresì deliberare il rinvio in Commissione in sede redigente di uno o più articoli del disegno di legge ai fini di un nuovo esame, fissando con apposito ordine del giorno i tempi per il nuovo esame ed i criteri informativi cui la Commissione dovrà attenersi. In tal caso, l'Assemblea riprende l'esame a conclusione dei lavori della Commissione e procede alla votazione degli articoli nel testo definito dalla Commissione nonché alla votazione finale ai sensi del presente articolo".

c) dopo il capoverso «Art. 47.» inserire i seguenti:

«Art. 50.

*(Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni)*

Al comma 1, dopo la parola: "relazioni" è inserita la seguente: ", risoluzioni" e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "riferire al Senato" sono inserite le seguenti: "e comunque sulle materie di loro competenza".

Art. 139-bis.

*(Pareri delle Commissioni su atti del Governo)*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione procede all'audizione del candidato proposto dal Governo. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito internet del Senato. Sono ammessi pareri di minoranza".

## **2.31 (già 2.0.3)**

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

### **Ritirato**

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 36.» inserire il seguente:

«Art. 39.

*(Procedura per l'espressione dei pareri)*

Al comma 2, le parole: "a quello del termine originario" sono sostituite dalle seguenti: "a sette giorni".

I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il parere è espresso per iscritto. In casi di urgenza, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

Il parere scritto è stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea".

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I pareri delle Commissioni 1, 2, 5 e 14, ove specificamente formulati, si intendono presentati come emendamenti nella Commissione che procede all'esame in sede referente, redigente o deliberante. Ove da esse sia espresso un parere contrario su emendamenti, questi possono essere posti in votazione in Commissione soltanto ove ne faccia richiesta un quarto della Commissione medesima".

## 2.14

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 47», con il seguente:*

«Art. 47. - (Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni). - 1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

2. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

3. Le medesime richieste, nonché domande di informazioni ed osservazioni nelle materie di loro competenza, possono essere rivolte alle società a partecipazione statale, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle Autorità indipendenti, alla Corte di cassazione, ai Commissari straordinari, ai soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati nonché ai rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni possono procedere all'audizione dei rappresentanti dei medesimi soggetti.

4. Delle audizioni informali si redige e si pubblica un riassunto. La documentazione lasciata dagli auditi è comunque pubblicata sul sito della Commissione».

## 2.15

[COCIANCICH](#), [FLORIS](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [ANITORI](#), [URAS](#)

### V. testo 2

*Al comma 1, capoverso «Art. 144.», capoverso «5-ter.», premettere il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14 Commissione permanente.».*

*Consequentemente, sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» e sostituire le parole: «il parere approvato dalla 14 Commissione permanente, abbiano», con le seguenti: «qualora il parere approvato dalla 14 Commissione permanente abbia».*

### 2.15 (testo 2)

[COCIANCICH](#), [FLORIS](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [ANITORI](#), [URAS](#)

### Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 144.», capoverso «5-ter.», premettere il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14a Commissione permanente.».*

*Consequentemente:*

*a) al capoverso «1-bis» sopprimere le parole: «Il Presidente del Senato, nell'atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14a Commissione, e ne dà comunicazione al Senato»;*

*b) al capoverso «5-bis» sopprimere le parole: «, qualora sia decorso per l'esame assegnato alla Commissione competente il termine finale»;*

*c) al capoverso «5-ter» sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» e sostituire le parole: «il parere approvato dalla 14a Commissione permanente, abbiano», con le seguenti: «qualora il parere approvato dalla 14a Commissione permanente abbia»;*

*d) spostare dal comma 5-ter, come modificato, le parole: «la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14a Commissione permanente.» al comma 5-bis, prima delle seguenti: «La 14a Commissione*

permanente» e al medesimo comma 5-ter, come modificato, sopprimere le parole: «nelle ipotesi di cui al comma 1-bis».

## 2.16

[FLORIS](#), [MOLINARI](#), [ORELLANA](#), [ANITORI](#), [URAS](#)

### Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 144.», capoverso«5-ter.», sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» e sostituire le parole:«il parere approvato dalla 14 Commissione permanente, abbiano», con le seguenti: «qualora il parere approvato dalla 14 Commissione permanente abbia».

### ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

#### Art. 3

#### Approvato nel testo emendato

*(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori)*

1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 102-bis, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-bis e 161 sono così modificati:

"Art. 49.

*L'articolo 49 è soppresso".*

"Art. 53.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati».

*Al comma 3, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:* «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi»".

"Art. 55.

*Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:* «Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta».

*Al comma 3, la parola:* «sulle» *è sostituita dalle seguenti:* «possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle».

*Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo:* «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione»".

"Art. 60.

*Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e non può essere richiesta la verifica del numero legale».

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico»".

"Art. 74.

*Al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi:* «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo»".

"Art. 77.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso

dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato»".

"Art. 78.

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal deferimento del disegno di legge. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive».

*Il comma 4 è soppresso".*

"Art. 89.

*Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci» e, ovunque ricorra, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»".*

"Art. 92.

*Al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»".*

"Art. 93.

*Al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3,» e dopo le parole: «da un Senatore» sono inserite le seguenti: «per ciascun Gruppo parlamentare».*

*Al comma 5 le parole: «, che ha luogo per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «nominale con scrutinio simultaneo.».*

*Al comma 6 le parole: «; tuttavia,» sono sostituite dalle seguenti: «. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva.» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge»".*

"Art. 96.

*Al comma 1 le parole: «ciascun Senatore» sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo».*

*Il comma 2 il primo periodo è soppresso".*

"Art. 98.

*L'articolo 98 è soppresso".*

"Art. 99.

*Al comma 3 la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre»".*

"Art. 100.

*Al comma 3 le parole da: «almeno ventiquattro ore» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».*

*Il comma 4 è soppresso.*

*Al comma 9 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo sono illustrati nel loro complesso da parte di un Senatore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.».* *Al secondo e al terzo periodo le parole : «la discussione» sono sostituite dalle seguenti : «l'illustrazione».*

*Il comma 12 è soppresso*".

"Art. 102.

*Al comma 5 il secondo periodo è sostituito dai seguenti:* «La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione»".

"Art. 102-bis.

*Al comma 1 la parola:* «ultimo» *è sostituita dalla seguente:* «terzo».

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate»".

"Art. 103.

*Al comma 1 le parole:* «ciascun senatore» *sono sostituite dalle seguenti:* «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare».

*Al comma 5 le parole:* «per alzata di mano» *sono sostituite dalle seguenti:* «con scrutinio nominale simultaneo».

*Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea»".

"Art. 105.

*La rubrica è sostituita dalla seguente:* «(Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri)».

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea»".

"Art. 107.

*Al comma 1 il primo periodo è sostituito dai seguenti:* «Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario».

*Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale».

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale»".

"Art. 109.

*Il comma 1 è soppresso.*

*Al comma 2, primo periodo, la parola:* «dieci» *è sostituita dalla seguente:* «cinque» *e la parola:* «quindici» *è sostituita dalla seguente:* «dieci». *Al secondo periodo, le parole:* «Uguale facoltà è riconosciuta ai» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, possono intervenire per non più di tre minuti.».

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto»".

"Art. 113.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione».

*Al comma 4 le parole: «relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai» sono sostituite dalle seguenti: «che incidono sui».*

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto».

*Al comma 6, le parole: «finanziaria o» sono soppresse».*

"Art. 114.

*Al comma 1 alla parola: «effettuate» sono premesse le seguenti: «di regola» e la parola: «per» è sostituita dalle seguenti: «al fine di»".*

"Art. 119.

*La rubrica è sostituita dalla seguente: « (Indizione delle votazioni nominali elettroniche)».*

*Al comma 1 le parole: «dal preavviso dato dal Presidente» sono sostituite dalle seguenti «dall'inizio della seduta».*

*Il comma 2 è soppresso".*

"Art. 151-bis.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.».

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.».

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni

presentate.».

*Il comma 3 è soppresso.*

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d'illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.».

*Il comma 5 è soppresso.*

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi».

"Art. 161.

*Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.

3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5a Commissione permanente»".

EMENDAMENTI

### 3.1

[LUCIDI](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#)

#### **Improponibile**

*Al capoverso «Art. 49.», premettere il seguente:*

«Art. 48.

All'articolo 48 del Regolamento, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "e amministratori di Enti pubblici" con le seguenti: "nonché amministratori e rappresentanti di Enti pubblici e di società a partecipazione pubblica"».

Conseguentemente al comma 1, alinea, dopo le parole: «Gli articoli», inserire la seguente: «48».

### 3.2

[Mario MAURO](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49.».*

*Conseguentemente, nella rubrica sopprimere il numero: «49.».*

### 3.4

[MALAN](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, al capoverso «Art. 53.», comma 2, sostituire le parole: «sono riservate» con le seguenti: «sono di norma riservate».*

### 3.3

[FUCKSIA](#)

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 53.», sostituire le parole da: «I disegni di legge» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Alla discussione degli atti di sindacato ispettivo è dedicata una seduta ogni quindici giorni con orario continuato dalla mattina alla sera».*

### 3.5

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

#### Respinto

*Al comma 1, il capoverso: «Art. 53.», al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Di norma i giorni dedicati ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, non devono essere coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea. A tal fine l'attività delle Commissioni deve essere svolta prioritariamente nei giorni in cui non è prevista attività dell'Assemblea.».*

### 3.6

[MALAN](#)

#### Ritirato

*Al comma 1, capoverso: «Art. 55.», sostituire le parole da: «Al comma 2» a: «una sola volta» con le seguenti: «2. Identico».*

### 3.7

[FUCKSIA](#)

#### Respinto

*Al comma 1, il capoverso: «Art. 60.», al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «on line».*

### 3.9

[SERRA](#)

#### Ritirato

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «60», inserire la seguente: «70,».*

*Dopo il capoverso «Art. 60», inserire il seguente:*

*«Art. 70.*

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*"1-bis. È consentita la presenza in Aula dei figli delle Senatrici durante il periodo di allattamento"».*

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di Ingresso degli estranei nell'Aula. Ammissione dei figli delle Senatrici in Aula. Ammissione nelle tribune».*

### 3.8

[SERRA](#)

#### V. testo 3

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «60», inserire la seguente: «70,».*

*Dopo il capoverso «Art. 60», inserire il seguente:*

*«Art. 70.*

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*"1-bis. Il Presidente può consentire la presenza in Aula dei figli delle Senatrici durante il periodo di allattamento"».*

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula. Ammissione dei figli delle Senatrici in Aula. Ammissione nelle tribune».*

### 3.8 (testo 3)

[SERRA](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#)

#### Respinto

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 60» inserire il seguente:*

*«Art. 70.*



1. Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per esigenze specifiche, anche connesse all'allattamento dei figli, il Consiglio di Presidenza può deliberare deroghe".

### **3.11**

[FUCKSIA](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 74.», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

### **3.10**

[MALAN](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, al capoverso «Art. 74», comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «secondo periodo».*

### **3.12**

[FUCKSIA](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 77», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ogni senatore ha diritto ad aver discusso in Commissione, per ogni legislatura, almeno un disegno di legge, a sua prima firma, se avallato dal Presidente del gruppo».*

### **3.100 (testo 2)**

Il Relatore

#### **V. testo 3**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso: «Art. 78» al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «possono presentare», inserire le seguenti: «in Assemblea»;*

2) *al quarto periodo, premettere le parole: «La discussione congiunta e» e sostituire le parole da: «entro il settimo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario»,*

b) *al capoverso: «Art. 105», al comma 1-bis aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri».*

c) *al capoverso: «Art. 107», comma 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «Ai senatori elettivi, ai senatori di diritto e a vita, nonché ai senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2».*

### **3.100 (testo 3)**

Il Relatore

#### **Approvato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

0a) *al capoverso: «Art. 55», al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «o svolti»,*

a) *al capoverso: «Art. 78» al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «possono presentare», inserire le seguenti: «in Assemblea»;*

2) *al quarto periodo, premettere le parole: «La discussione congiunta e» e sostituire le parole da: «entro il settimo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario»,*

b) *al capoverso: «Art. 105», al comma 1-bis aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri»,*

c) *al capoverso: «Art. 107», comma 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «Ai senatori elettivi, ai senatori di diritto e a vita, nonché ai senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime*

delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2».

### 3.13

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

#### Ritirato

*Al comma 1, capoverso: «Art. 89.», comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».*

### 3.14

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

#### Ritirato

*Al comma 1, capoverso: «Art. 93», al comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva nei confronti degli articoli e, nel caso dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, degli emendamenti, sono poste in votazione come emendamenti soppressivi degli articoli e come reiezione degli emendamenti cui sono riferite».

### 3.30 (già 3.0.2)

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

#### Improponibile

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 96», inserire il seguente:*

«Art. 97. - (Dichiarazioni di improponibilità o di inammissibilità) - 1. Al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono improponibili, in sede di esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, emendamenti recanti deleghe legislative, ancorché riferiti al disegno di legge di conversione stesso"».

### 3.15

[Mario MAURO](#)

#### Respinto

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 98.».*

*Conseguentemente, nella rubrica sopprimere il numero «98».*

### 3.16

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

#### Ritirato

*Al comma 1, il capoverso «Art. 100.», sono apportate le seguenti modificazioni:*

a)il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati in formato elettronico e sottoscritti dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari»;

b)il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione. Nel caso in cui la Commissione si avvalga della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti e corredati da relazione tecnica, il Presidente ne rinvia l'esame al fine di consentire l'esame della Commissione che ha esaminato il disegno di legge e comunque della Commissione competente per materia. In detta Commissione, nonché in Assemblea, è ammessa la presentazione di emendamenti a detti emendamenti nonché di emendamenti ad essi strettamente correlati, previa fissazione di un congruo termine».

### 3.17

[MALAN](#)

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Su ciascun provvedimento, ogni gruppo non può presentare un numero di emendamenti superiore a quello dei suoi componenti moltiplicato per venti, con un massimo di cinquecento. Non sono ammissibili articoli ed emendamenti che riassumano il contenuto di altri articoli».

### 3.18

[MALAN](#)

**V. testo 2**

*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», comma 9, sostituire le parole da: «Gli emendamenti presentati» fino alle parole: «non più di dieci minuti» con le seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori, ciascuno dei quali può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti elevabili a dieci se è l'unico intervento del gruppo, e si conclude con l'intervento di non più un senatore per ogni gruppo per non più di cinque minuti».*

*Conseguentemente sopprimere le parole da «Al secondo e al terzo periodo» fino alla fine.*

**3.18 (testo 2)**

[MALAN](#)

**Approvato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», comma 9, sostituire le parole da: «Gli emendamenti presentati» fino alle parole: «non più di dieci minuti» con le seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti».*

**3.19**

[BATTISTA](#), [ORELLANA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 107.», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. La rilevazione della presenza ai fini amministrativi (corresponsione della diaria) viene attestata solo dai senatori che esprimono un voto mediante procedimento elettronico».*

**3.20**

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 109.», sopprimere il comma 2-bis.*

**3.21**

[MALAN](#)

**V. testo 2**

*Al capoverso «Art. 109.», comma 2-bis, sostituire le parole: «tale limite si applica anche al Gruppo misto», con le seguenti: «al Gruppo misto si applicano i limiti di tempo previsti, distribuibili tra più senatori».*

**3.21 (testo 2)**

[MALAN](#)

**Approvato**

*Al capoverso «Art. 109.», al comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti senatori».*

**3.23**

[MALAN](#)

**Respinto**

*Al capoverso «Art. 114.», sopprimere le parole: «, alla parola: "effettuate" sono premesse le seguenti: "di regola" e».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 3

### 3.0.1

[BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#)

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni sul contenuto dei disegni di legge)*

1. Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.

*(Contenuto dei disegni di legge)*

1. Il contenuto dei disegni di legge deve essere omogeneo e corrispondente al titolo.

2. Il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta se i disegni di legge rechino disposizioni estranee al loro oggetto. In tal caso, sentita, ove occorra, la 1 Commissione permanente il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 4

#### Approvato

*(Disposizioni di coordinamento)*

1. All'articolo 40, comma 5, le parole: «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

2. Agli articoli 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128 e 129, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza».

*Conseguentemente, i predetti articoli risultano così modificati:*

"Art. 120.

*Al comma 3 le parole: «finanziaria e su quelli» sono soppresse".*

"Art. 125.

*Le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza»".*

"Art. 125-bis.

*Al comma 1 le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza».*

*Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»".*

"Art. 126.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5a Commissione permanente per l'esame generale, nonché alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.».

*Al comma 3 la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio».*

*Al comma 4 la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio».*

*Al comma 5 le parole: «congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio».*

*Al comma 8 le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».*

*Al comma 9, primo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio è presentato» e le parole : «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse.*

*Al secondo periodo le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio è trasmesso».*

*Al comma 10, la parola: «congiunto» è soppressa e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».*

*Al comma 11 le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio»".*

"Art. 126-bis.

*Ai commi 1, 2-bis e 2-ter, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»".*

"Art. 127.

*Alla rubrica sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio»".*

"Art. 128.

*Al comma 1 sostituire le parole: «al disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «alla prima sezione del disegno di legge di bilancio».*

*Al comma 2 sostituire le parole: « al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» con le seguenti: « alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio».*

*Al comma 6 sostituire le parole da: «di approvazione» fino a «come definito alla» con le seguenti: «di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio»".*

"Art. 129.

*Al comma 1 sostituire le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica» con le seguenti: «bilancio si svolge una».*

*Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione» e al secondo periodo dopo le parole: «all'approvazione» sono inserite le seguenti: «della prima sezione» e la parola: «finanziaria» è soppressa.*

*Al terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di approvazione di bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della seconda sezione».*

*Al quarto periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «bilancio».*

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*«3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così eventualmente modificato.».*

*Al comma 4, primo periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio».*

*Al secondo periodo, le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della prima sezione».*

*Al comma 6 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio».*

*Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del*

disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio»".

3. L'articolo 137 è soppresso.

4. All'articolo 144-*bis* le parole: «legge comunitaria» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «legge europea e di delegazione europea».

*Conseguentemente, l'articolo 144-bis risulta così modificato:*

"Art. 144-*bis*.

*La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)».*

*Al comma 1 la parola: «comunitaria e la relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «europea, di delegazione europea e le relazioni annuali».*

*Al comma 2 primo periodo le parole: «scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14a Commissione permanente» sono soppresse e all'ultimo periodo le parole: «del disegno» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni»; al quarto periodo le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al quinto periodo le parole: «della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni».*

*Al comma 3 primo periodo le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea».*

*Al comma 4 la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea».*

*Al comma 6, primo periodo, le parole: «comunitaria ha» sono sostituite dalle seguenti: «europea e di delegazione europea può avere» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al secondo periodo le parole: «sulla relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle relazioni annuali»; al terzo periodo le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali».*

*Al comma 7 la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»".*

5. All'articolo 144-*ter*, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «dell'Unione europea».

EMENDAMENTO

**4.1**

[BATTISTA, ORELLANA](#)

**Inammissibile**

*Al comma 2, capoverso «Art. 125.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti i predetti documenti relativi devono essere trasmessi al Senato esclusivamente in formato PDF, ove necessario mediante l'utilizzo della firma digitale, con testo ricercabile ed estraibile ai fini delle successive elaborazioni da parte degli uffici parlamentari».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

**4.0.100 (testo 2)**

Il Relatore

**Approvato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*bis*

*(Disposizioni finali)*

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma».

**4.0.101**

Il Relatore

**Approvato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

*(Entrata in vigore)*

Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura.».

#### **4.0.1**

##### **MALAN**

##### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. La presente riforma del Regolamento del Senato entra in vigore con l'inizio della XVIII Legislatura».

#### **PROPOSTA DI COORDINAMENTO**

##### **C1**

Il Relatore

##### **Approvata**

*Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.5*

*Al comma 1, capoverso "Art. 28" le parole: «e la deliberazione dei singoli articoli di» sono sostituite dalla seguente: «dei» e al capoverso "Art. 36", al comma 1, sopprimere le parole: «per la deliberazione dei singoli articoli» e alle parole: «votazione degli articoli» è premessa la seguente: «sola».*

*Conseguentemente, inserire il seguente capoverso:*

«Art. 42»

*Al comma 2, le parole: «e approva» sono soppresse; al comma 4 la parola: «l'approvazione» è sostituita dalla seguente: «l'esame»; al comma 5 alle parole: «l'approvazione finale» sono premesse le seguenti: «la sola votazione degli articoli e».*

*Coordinamento conseguente all'approvazione dell'emendamento 2.15 (testo 2)*

*Al comma 1, capoverso "Art. 144", al comma 5-ter come modificato, sopprimere le parole: «Nel caso della deliberazione di cui al comma 5-bis» .*

##### Allegato B

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Doc. II, n. 38:

sull'emendamento 1.27, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Casaletto, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti *(dalle ore 13.30)*, Compagnone, Della Vedova, De Poli, Fazzone, Formigoni, Gentile, Gotor Facello, Galdani, Manassero, Marino Luigi, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valentini e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario *(dalle ore 10.30)*.

##### **Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che, dal 21 dicembre 2017, risulta così composto:

Presidente: senatrice Vilma Moronese

Vice Presidente Vicario: senatrice Paola Taverna  
Vice Presidente: senatrice Michela Montevicchi  
Segretario: senatore Vito Claudio Crimi  
Tesoriere: senatore Stefano Lucidi  
Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo

### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), nella seduta del 13 dicembre 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale (*Doc. XXIV*, n. 89). Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### **Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la relazione: "La Cassa depositi e prestiti: il ruolo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese" (*Doc. X*, n. 2).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Fasiolo Laura

Istituzione del Giorno del ricordo delle vittime dell'amianto e concessione di un riconoscimento ai comuni maggiormente colpiti (2965)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 20/12/2017);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Lo Moro Doris

Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari (2983)

(assegnato in data 20/12/2017);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Lo Moro Doris ed altri

Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e istituzione del referendum propositivo (2992)

(assegnato in data 20/12/2017);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Palermo Francesco

Modifiche alla disciplina dell'ordinamento forense in tema di materie oggetto della prova orale dell'esame di Stato (2984)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 20/12/2017);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Pagliari Giorgio

Interpretazione autentica delle disposizioni relative all'applicazione dell'aliquota IVA relativa ai servizi globali affidati a cooperative sociali o consorzi di cooperative (2964)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/12/2017);

*10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo*



Sen. Consiglio Nunziante

Requisiti relativi all'informazione sui prodotti alimentari preconfezionati del termine minimo di conservazione o della data di scadenza (2973)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/12/2017);

*10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Dep. Baldelli Simone ed altri

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (2993)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

*C.3792 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 20/12/2017);

*10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Dep. Romanini Giuseppe ed altri

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (2996)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3265 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 20/12/2017);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Sen. Ichino Pietro ed altri

Disposizioni in materia di lavoro autonomo mediante piattaforma digitale (2934)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 20/12/2017);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Sen. Scilipoti Isgro' Domenico

Disposizioni per l'istituzione di un fondo vacanza per la promozione dello sviluppo psico-fisico del minore e la valorizzazione del rapporto affettivo con gli ascendenti (2945)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 20/12/2017).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 13 dicembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - lo schema di decreto ministeriale per la definizione della nuova classe dei corsi di laurea magistrale in scienze giuridiche (n. 487).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 gennaio 2018.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/844 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 488).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 gennaio

2018. La 5a e la 14a Commissione potranno formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 19 gennaio 2018.

#### **Governmento, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2017, ha inviato la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sul decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 1147).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione - per l'anno 2016 - sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile, predisposta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche giovanili e al Servizio civile nazionale, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CLVI*, n. 5).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 dicembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 588).

Interpellanze

[PUPPATO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'Italia e l'Unione europea riconoscono da tempo il diritto del popolo palestinese a costituire un proprio Stato entro i confini internazionalmente riconosciuti e garantiti, in condizioni tali da assicurare stabilità e sicurezza;

la risoluzione del conflitto con il popolo palestinese è, altresì, condizione fondamentale per garantire la sicurezza dello Stato di Israele;

è largamente condivisa a livello internazionale la convinzione che tale risultato debba essere perseguito senza il ricorso alla violenza o al terrorismo e possa essere conseguito esclusivamente tramite il dialogo fra le parti;

premessi, altresì, che:

ogni negoziazione fra Israele e Palestina non può prescindere da una definizione dello *status* della città di Gerusalemme;

Gerusalemme è una città unica, sacra per ebrei, cristiani e musulmani, che in essa venerano i Luoghi Santi delle rispettive religioni, ed ha una vocazione speciale alla pace, un'identità che va preservata e rafforzata a beneficio del mondo intero;

considerato che:

la recente dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, d'intesa con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, di trasferire a Gerusalemme l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America comporta un riconoscimento di fatto di Gerusalemme quale capitale dello Stato d'Israele;

la decisione dell'amministrazione Trump pare dettata, secondo l'interpellante, più che dall'interesse nel perseguire una soluzione pacifica del conflitto fra Israele e Palestina, dalla volontà di rispondere a pressioni di gruppi politico-religiosi estremisti negli Stati Uniti ed in Israele;

tale dichiarazione rappresenta agli occhi del popolo palestinese e degli Stati arabi una grave provocazione che compromette la soluzione diplomatica del conflitto, aumentando così il rischio di nuovi scontri;

considerato inoltre che:

l'occupazione di territori palestinesi da parte di Israele rappresenta una violazione del diritto internazionale;

con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 478/1980, le Nazioni Unite hanno condannato il tentativo di Israele di modificare lo *status* della Città Santa, in quanto in contrasto col diritto internazionale, dichiarandola pertanto priva di valore;

la medesima risoluzione qualifica tale annessione quale "grave ostacolo nel raggiungere una completa, giusta e duratura pace in Medio Oriente";

considerato infine che nel 2015 la Camera dei deputati ha approvato una mozione che impegnava fra l'altro il Governo a "promuovere il riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, tenendo pienamente in considerazione le preoccupazioni e gli interessi legittimi dello Stato di Israele",

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza, anche di concerto con l'Unione europea, presso il Governo americano e presso le competenti sedi internazionali, affinché venga garantito il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali del popolo palestinese;

quali azioni diplomatiche si intendano intraprendere per garantire il rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento allo *status* di Gerusalemme, quale capitale condivisa, e per sostenere gli sforzi della comunità internazionale per una pacifica risoluzione del conflitto Israele-Palestinese, al fine di giungere al riconoscimento dello Stato di Palestina.

(2-00493)

Interrogazioni

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ORELLANA](#), [LAI](#), [PAGLIARI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

da notizie di stampa si apprende che il gruppo Fedrigoni, società che comprende le cartiere di Arco e Varone e della controllata Arconvert di Arco in Trentino, la cartiera di Verona, le cartiere di Marche e Umbria e la cartiera di Bollate nel milanese, sarebbe in trattative per la cessione dell'intero gruppo al fondo statunitense di *private equity* "Bain Capital"; tale cessione sarebbe l'epilogo di una vendita iniziata ormai già 10 anni fa;

in tale contesto assume un carattere rilevante la decisione della BCE di spostare metà della produzione di banconote presso una cartiera statale francese e quella contemporanea dell'India di non rifornirsi più all'estero, per quanto riguarda la carta destinata alla stampa di banconote;

ad oggi nell'area umbro/marchigiana si parla di 150 potenziali esuberanti, in un'area già martoriata dal terremoto, che ha distrutto lo stabilimento di Pioraco;

considerato che il potenziale acquirente è un fondo finanziario e non un soggetto industriale, si ha il ragionevole dubbio che l'operazione sia destinata a privilegiare il rendimento degli impianti con il conseguente ridimensionamento degli stessi che causerebbe una inevitabile riduzione dell'occupazione, soprattutto dove è attualmente prevista la produzione di carta per banconote,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale trattativa e se ne abbia valutato le possibili ripercussioni sul piano economico-produttivo del settore e su quello occupazionale in particolare.

(3-04166)

[PUPPATO](#), [CONTE](#), [GIACOBBE](#), [D'ADDA](#), [SCALIA](#), [ORELLANA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [COMPAGNONE](#), [LAI](#), [PEZZOPANE](#), [FAVERO](#), [IDEM](#), [ALBANO](#), [Lucia ESPOSITO](#), [BIGNAMI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha recentemente aperto un fascicolo attinente agli incendi, molti dei quali sospetti, che hanno colpito numerosi impianti di gestione e smaltimento di rifiuti. All'esame della Commissione è stata sottoposta anche la situazione riguardante l'azienda Vidor di Vidor (Treviso), società che opera nel settore del riciclo dei rifiuti speciali e pericolosi e che nel

mese di agosto 2017 è stata pressoché distrutta da un devastante incendio di origine quasi certamente dolosa. Allo stato, sono in corso accertamenti tecnici da parte dei periti assicurativi e dei Vigili del fuoco ed a breve dovremo si avrà contezza sulle cause dell'incendio;

considerato che:

l'incendio che ha interessato la Vidori non rappresenta un caso isolato, ma va ad aggiungersi a centinaia di altri casi verificatisi negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale;

tali casi generano profonda preoccupazione tra i cittadini residenti nelle aree interessate, in considerazione delle gravi ricadute di carattere sanitario e ambientale;

tali incendi risultano essere quasi sempre di natura dolosa, come testimoniato dalle numerose inchieste, che si sono susseguite negli anni; infatti, analizzando le modalità con cui si sono realizzati tali eventi, si evidenziano una serie di circostanze comuni, tra cui le più ricorrenti sono: a) gli incendi scoppiano durante i giorni feriali, oppure durante la notte o comunque nei momenti in cui i luoghi sono meno presidiati dal personale addetto alla sorveglianza; b) gli incendi si verificano quando i rifiuti accumulati nei depositi sono in eccesso rispetto alla capienza regolamentare degli impianti e non vengono salvaguardate le separazioni tra cumuli che contribuirebbero a ridimensionare il danno e il rischio da incendio; c) le inspiegabili difficoltà riscontrate nello spegnimento a causa di carenza d'acqua negli impianti antincendio e talvolta la presenza di progetti di modifica degli apparati in uso negli impianti stessi; d) il ripetersi di incendi in aziende con già precedenti danni da incendio; e) l'alta percentuale, nelle aziende dove si verificano gli incendi, di amministratori e dirigenti con precedenti penali per alterazioni dei codici CER o comunque aventi stretti legami familiari con imputati di analoghi reati;

considerato, inoltre, che:

come rilevato anche dal *report* "Scoasse" di Legambiente Veneto, il Veneto sarebbe la regione più colpita da tali gravi fenomeni, peraltro verificatisi proprio con le caratteristiche e nelle condizioni indicate;

come riportato anche dalla stampa locale, la diffusione di tale fenomeno in Veneto potrebbe ricondursi ad una certa disponibilità malavitosa locale, che sposa meccanismi fraudolenti tipici della 'ndrangheta calabrese, notoriamente e particolarmente attiva nel settore rifiuti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato in premessa in ordine alla preoccupante diffusione di tale grave fenomeno nel nostro Paese e, in particolare in Veneto e quali siano le valutazioni in merito;

quali urgenti interventi intendano attuare, ognuno per quanto di competenza, al fine di porre fine o comunque di contenere tale grave fenomeno per consentire lo sviluppo sano e sicuro di un settore industriale fondamentale per lo sviluppo di quell'economia circolare che il nostro Paese sta cercando di attuare, consapevole delle ricadute fortemente positive che essa produce sull'ambiente, sull'economia nazionale, sulla bilancia dei pagamenti e sull'occupazione;

se non si ritenga necessario, opportuno ed urgente interdire l'accesso alla "white list" a tutti quei soggetti che risultino legati da parentele sospette con chi ha precedenti penali in tale settore.

(3-04167)

[VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti la Banca d'Italia ha definito "Tesori di un recente passato" gli oggetti e i documenti ad alto valore storico culturale chiusi nelle circa 2.000 bisacce di iuta stipate all'interno del proprio *caveau* della sede romana di via dei Mille. La storia di quei 419 plichi contenenti un tesoro storico di rilevante valore culturale, come spesso accade in Italia, è l'ennesima testimonianza della tendenza politica a sottostimare le potenzialità economiche inesprese di tutti i beni culturali, grandi e piccoli, ammassati in magazzini, scantinati e, in questo caso, addirittura nelle stanze corazzate di Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze risulta essere il proprietario di questi plichi e dalla sua volontà dipende il prosieguo dell'attività di ricognizione di questi plichi, interrotta nel 2006, il cui contenuto, in parte, è ancora ignoto;

considerato che:

il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno istituito per il 2018 l'anno europeo del patrimonio culturale, circostanza che ha fatto affiorare alla mente le parole del ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, «Mi sento chiamato a guidare il ministero dell'Economia», quando sottolineò il ruolo centrale della cultura nell'economia del Paese. A parere degli interroganti aveva ragione, visto che al sistema produttivo culturale e creativo (industrie culturali, industrie creative, patrimonio storico artistico, *performing arts* e arti visive, produzioni *creative-driven*) si deve il 6 per cento della ricchezza prodotta in Italia: 89,9 miliardi di euro, dato in crescita dell'1,8 per cento rispetto all'anno precedente;

come si legge nel rapporto "Io Sono Cultura - 2017" di Symbola e Unioncamere "la cultura ha sul resto dell'economia un effetto moltiplicatore pari a 1,8: in altri termini, per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori. Gli 89,9 miliardi, quindi, ne 'stimolano' altri 160 per arrivare a quei 250 miliardi prodotti dall'intera filiera culturale, il 16,7% del valore aggiunto nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto volano";

dunque, puntare sullo sviluppo dell'economia della cultura, in generale, come sulla valorizzazione delle circa 2.000 bisacce chiuse nelle stanze corazzate di via dei Mille a Roma, non è sicuramente un investimento improduttivo, soprattutto se ad essere coinvolte nella progettazione del rientro di questi beni alla fruizione collettiva saranno le università, con le quali può essere costruito un valido e, soprattutto, pubblico processo virtuoso di valorizzazione;

considerato inoltre che:

con questo quinto atto di sindacato ispettivo sul tema, preceduto da un'interpellanza (2-00358), un'interrogazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (3-03138) e due al Ministero dell'economia e delle finanze (3-02870 e 3-03422), si intende sollecitare il Ministero dell'economia e delle finanze circa l'impegno annunciato nel testo della risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-03422, depositato dal primo firmatario della presente interrogazione, replica in cui si legge: "Il Ministero dell'economia e delle finanze stesso ha, allo stato, già avviato la procedura di verifica dell'interesse storico e culturale presso il Ministero dei beni culturali, che ha previsto l'inoltro di una richiesta di accredito on-line la quale, dopo qualche difficoltà procedurale, che ne ha provocato un rallentamento di mero carattere burocratico, risulta ora perfezionata con una richiesta di formalizzazione di un accordo interistituzionale mirato, tra l'altro, a velocizzare le procedure. Già nel settembre 2016, rispondendo ad una interrogazione sul tema, il Governo ha, quindi, espresso la volontà di portare avanti le idonee iniziative per completare le procedure di verifica ai fini della definizione dell'inventario dei restanti beni, in modo da assicurare, a seconda della tipologia degli stessi, la loro fruizione e valorizzazione. Per quanto riguarda, altresì, la predisposizione di un modello procedurale ed organizzativo per valutare una definitiva collocazione dei beni in questione, richiesta dai senatori interroganti, gli uffici del Ministero hanno già enucleato proposte tecniche ora in fase di valutazione ed approfondimento. Per quanto riguarda, infine, l'eventuale richiesta della Banca d'Italia per la ripresa dell'attività di ricognizione, al momento non risulta pervenuta alcuna richiesta nel merito". In via informale, alla presenza del presidente della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, Mauro Maria Marino, in occasione dell'audizione del governatore della Banca d'Italia del 14 giugno 2017, lo stesso governatore Visco annunciò la costituzione di una nuova commissione interministeriale per la ricognizione delle bisacce non ancora investigate;

l'attività ispettiva relativa a questo caso specifico prodotta durante la XVII Legislatura ha come scopo quello di tenere accesi i riflettori su una vicenda, che non deve essere lasciata cadere di nuovo nel dimenticatoio, perché rappresenta l'opportunità di poter attivare un ciclo virtuoso di valorizzazione che potrebbe autosostenersi finanziariamente tramite la monetizzazione dei beni che, tra i tanti dei 419 plichi in questione, presentano un alto valore intrinseco e un più scarso prestigio culturale. È d'uopo, dunque, una concreta volontà del Ministero dell'economia per qualsiasi tipo di azione, che sia l'apertura, la ricognizione, la catalogazione, l'eventuale fruibilità espositoria o la possibilità di monetizzazione,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento dei lavori inerenti alla ripresa della ricognizione dei plichi ancora inesplorati, al netto di quelli già visionati tra il 2005 e il 2006.

(3-04169)

**PEPE** - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Arzano (Napoli), già sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2008 e nel 2015, è recentemente tornato agli onori delle cronache nel giugno 2017 per inosservanza di regole e carenza di controlli in un contesto, ben percepito dalle forze dell'ordine e raccontato dai *media*, che sembra immutato rispetto a quelli descritti dai precedenti provvedimenti di scioglimento;

decine sono stati gli arresti che, negli ultimi anni, hanno interessato personaggi, politici e non, a vario titolo coinvolti nelle amministrazioni locali, tra cui l'ex sindaco, dirigenti all'urbanistica e ai tributi, il comandante, nonché numerosi agenti di Polizia municipale, colpiti da ordinanze di sospensione dal servizio per depistaggio, falso ideologico, tentata concussione, corruzione e minacce e dei rapporti tra politica e criminalità organizzata, relativamente al *clan* egemone denominato del "167" e dall'edilizia in tutte le sue diramazioni:

considerato che secondo quanto risulta all'interrogante:

nonostante fosse già vigente il PDF (piano di fabbricazione) datato 1976, con una votazione unilaterale di Consiglio comunale avvenuta in data 6 dicembre 2017, la maggioranza consiliare, nonostante le proteste delle opposizioni sull'assenza degli atti prima della seduta di assise, ha ugualmente recepito il nuovo regolamento REC (regolamento edilizio comunale) con l'adozione di cambiamenti sostanziali, snaturando i pochi articoli a tutela di quei cittadini, che negli anni hanno rispettato la legge senza commettere abusi edilizi. Gli articoli inseriti, tra l'altro, non sarebbero contemplati nelle direttive regionali, che nemmeno avevano imposto termini perentori per la sua adozione. Snaturando sul nascere il PUC (piano urbano comunale) proteso alla sola realizzazione di infrastrutture e servizi in un comune come quello di Arzano, tra i più cementificati d'Europa e che nel merito con queste nuove norme, ne vede stravolgere l'assetto territoriale;

nella delibera di presa d'atto e dell'allegato regolamento, risulterebbero modificati i parametri in zona "A", dove si evidenziano acquisizioni al patrimonio comunale di immobili sequestrati in via Vittorio Emanuele (fabbricato già causa della gambizzazione dell'ex consigliere comunale nel 2008, Francesco Vitale, e di proprietà del fratello di una dipendente comunale). Il manufatto, di circa 5 piani, ha beneficiato anche dell'approvazione di una delibera consiliare votata il 24 novembre 2017, in cui l'ente invece di procedere all'abbattimento della struttura in assenza di titoli, ha votato per la sua destinazione ad uso sociale, nonostante l'assenza del propedeutico regolamento regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 65, della legge regionale Campania n. 5 del 2013. Delibera, allo stato, illegittima e che nel breve termine potrebbe determinare l'impugnazione da parte dei proprietari. Sempre in zona "A", risulterebbe la proprietà di tale Sorrentino, già citata nello scioglimento del 2008 per rapporti con ambienti controindicati. Risultano, altresì modificate, nel nuovo regolamento edilizio, le aree a verde in favore di insediamenti di maneggi e infrastrutture, la possibilità di collegare particelle diverse con *tunnel* e attraversamenti pedonali, la riconversione di strutture industriali dismesse in appartamenti e addirittura la possibilità di ottenere certificati di agibilità in presenza della sola istanza di condono. Condoni che, nonostante molti immobili siano ancora sotto sequestro della Procura dopo lo scioglimento per camorra, potrebbero essere facilitati da scappatoie amministrative con l'avallo delle procedure sull'autocertificazione e controlli a campione, voluta dalla maggioranza consiliare guidata dal sindaco Fiorella Esposito, e su *input* di un architetto vicino all'ex fabbrica denominata Benedetti, che già nel 2015 gravitava nell'amministrazione sciolta per camorra. Regolamento che sarebbe stato stilato da un geometra e un ingegnere oggi catapultato nel consorzio cimiteriale;

a proporre le nuove modifiche un gruppo facente capo alla stessa lista elettorale di maggioranza, con alcuni di loro imparentati e con forti interessi proprio sull'edilizia. Tant'è che diversi articoli di stampa hanno evidenziato la notizia dell'acquisto di una fabbrica dismessa sulla via Napoli denominata "ex Campanile" e sulla quale risulta presentata una pratica di riconversione in appartamenti, già bocciata

dalla gestione commissariale (in quanto il comune non ha recepito l'art. 7 sul Piano Casa) e sulla quale verte un ricorso in Consiglio di Stato e dalla quale emergerebbe che sia l'avvocato in difesa del Comune che quello della controparte per nome e per conto della società ARFLIX Srl, hanno entrambi lo studio legale in Napoli, in via Cesario Console n. 3, si chiede di sapere quali azioni di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere in merito alle questioni esposte e quali provvedimenti intendano promuovere per contrastare la contiguità tra criminalità organizzata e politica nel Comune di Arzano (Napoli).

(3-04170)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

**BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, MASTRANGELI** - Al Ministro della salute -  
Premesso che:

l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, reca disposizioni in materia di tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica; ai commi da 17 a 19 dell'articolo, si stabilisce che le aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producano all'Agenzia italiana del farmaco l'autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute. Entro la medesima data le aziende farmaceutiche sono tenute a versare, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto;

il 50 per cento delle risorse del fondo sono destinate dall'Agenzia alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

il processo prevede che, a seguito di richiesta del centro di riferimento, le Regioni inoltrino all'AIFA un'istanza specifica tramite *mail* o direttamente dai singoli centri, che informano la Regione. La richiesta deve contenere una relazione che illustri il trattamento proposto, una relazione clinica del paziente, il piano terapeutico e la spesa derivante dal piano terapeutico;

i dati forniti dall'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), disponibili dal 2012, dimostrano lo scarso e insufficiente utilizzo del fondo. In termini percentuali, infatti, si è avuto un impiego da un minimo dello 0,97 per cento nel 2013 ad un massimo del 23,1 per cento nel 2016;

secondo la Commissione tecnico scientifica del progetto "La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere", coordinato dall'associazione pazienti "Salute Donna" *onlus*, la legge non tiene conto di alcune importanti scoperte nei meccanismi genetici e molecolari alla base dello sviluppo di un tumore, nella diagnostica e nelle terapie oncologiche sopravvenute negli ultimi anni. Gli enormi progressi di genetica oncologica e l'applicazione di *test* diagnostici molecolari nelle malattie tumorali hanno portato all'identificazione di numerosi marcatori molecolari, che sono stati valutati, sia come potenziali fattori prognostici, sia come bersaglio delle cosiddette terapie *target*. Esistono oggi farmaci a bersaglio molecolare sempre più efficaci anche nei casi di tumori particolarmente aggressivi. Queste terapie personalizzate sono un'arma importante in grado di prolungare la sopravvivenza libera da malattia e migliorare la sintomatologia e la qualità di vita;

inoltre, la sempre più precisa tipizzazione tumorale ha cambiato le modalità di classificazione delle neoplasie. Risulta infatti anacronistico parlare in modo generico di tumore del polmone, della mammella o del colon retto o del tipo istologico, ma piuttosto del tipo di mutazione/alterazione genetico-molecolare che lo caratterizza e che necessita di una specifica terapia *target*;

questo nuovo tipo di classificazione molecolare dei tumori, che identifica numerosi sottotipi tumorali, è caratterizzata quindi da valori di incidenza sovrapponibili a quelli delle malattie rare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda farsi promotore presso l'AIFA di una nuova interpretazione dei criteri di accesso al fondo, anche in considerazione dell'attuale e persistente scarso utilizzo dello stesso, al fine di estenderne l'impiego alle *target therapies* e ad alcune tipologie di tumori

particolarmente tipizzati da mutazioni e alterazioni genetico molecolari.

(3-04165)

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [ZIZZA](#), [MASTRANGELI](#), [CONTE](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la diffusione delle *fake news* in ambito sanitario ha assunto negli ultimi anni una dimensione imponente. Le *fake news* vengono diffuse principalmente attraverso il *web*, divenendo in pochissimo tempo virali, soprattutto attraverso l'impiego dei *social network*;

i principali esperti di divulgazione e di percezione pubblica della scienza insistono nel porre la questione dei potenziali danni sugli utenti;

come noto, il caso Stamina per il trattamento di gravi malattie neurodegenerative, il metodo Hamer per la cura del cancro, basato sulla demonizzazione della chemioterapia, la correlazione vaccini/autismo e altre notizie di questo genere hanno generato effetti molto negativi con sviluppi, in diversi casi, drammatici;

la capillarità e la rapida diffusione delle *fake news* rendono il lavoro degli scienziati e degli esperti di comunicazione scientifica ancora più difficile, vista l'attrazione che molte persone nutrono verso teorie complottiste;

il 5 dicembre 2017 il professor Gilberto Corbellini, storico della medicina, ha pubblicato un articolo su una testata giornalistica nazionale, in cui si scagionavano gli scienziati dell'essere responsabili, a causa del loro isolamento culturale, del fenomeno delle *fake news*, sottolineando il problema dell'ampia diffusione dell'analfabetismo funzionale sulle materie scientifiche in buona parte della popolazione italiana;

l'Unione nazionale medico scientifica d'informazione (UNAMSI), che raggruppa i più accreditati giornalisti medico-scientifici italiani, ha stilato un decalogo a cui i professionisti dei *media* e gli utenti dovrebbero ispirarsi per selezionare e dare credito alle notizie tratte dai siti *web*;

il decalogo, chiamato "Salute in Internet" è stato condiviso in numerosi convegni e corsi di aggiornamento per giornalisti dal presidente dell'UNAMSI, Francesco Brancati. Oltre alla verifica della fonte, si suggerisce di controllare la data di aggiornamento del sito, che potrebbe contenere notizie vecchie di anni;

il decalogo esorta ad evitare drasticamente il fenomeno conosciuto come "il dottor Google", ovvero le cure fai da te, estrapolate dai siti *internet* e le conseguenti prescrizioni di farmaci attraverso il *web*; si chiede inoltre di verificare che i siti rispettino la *privacy* dei lettori, di diffidare di *blog* e *forum*, spesso non accurati, e di non dare troppa importanza ai motori di ricerca che, sovente, non mostrano i risultati in ordine di importanza ed autorevolezza;

il decalogo invita, infine, ad usare una certa cautela nell'acquisto di farmaci *on line*, a non cadere in forme presenti sul *web* di pubblicità occulta di farmaci e cure, e di dare poco credito alle teorie complottiste;

in Italia si è iniziato da poco a discutere di come porre un argine al fenomeno della *fake news*. In Australia, ad esempio, ha fatto scalpore la multa di 320.000 dollari inflitta a Belle Gibson, una *blogger* che si era inventata di avere il cancro al cervello, per vendere più copie del suo libro;

sarebbe opportuna ad avviso degli interroganti la predisposizione di strumenti volti a verificare e garantire la veridicità delle informazioni, cosa di fondamentale importanza, specie in ambito sanitario, visto e considerato il potenziale impatto negativo sulla salute degli utenti;

il progetto "La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere" coordinato dall'associazione di pazienti "Salute Donna Onlus" e finalizzato a migliorare la presa in carico e la cura dei pazienti oncologici, ha recentemente presentato un accordo di legislatura, in quindici punti, che rappresenta un autentico manifesto di politica sanitaria dedicata all'onco-ematologia e riservato agli addetti ai lavori, alle associazioni pazienti e ai politici nazionali e regionali;

l'ultimo punto dell'accordo fa riferimento all'impegno delle parti contraenti a lavorare con il Ministero della salute, attraverso l'Istituto superiore di sanità, con le società scientifiche e le aziende globali del *web* per combattere il fenomeno delle *fake news* sul cancro e diffondere un'informazione ai pazienti



certificata alla luce delle conoscenze scientifiche validate a tutela della salute dei pazienti, si chiede di sapere:  
quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per impedire la proliferazione delle *fake news* in campo sanitario;  
se la questione delle *fake news* in campo scientifico possa entrare a far parte dei programmi di scuola media e superiore, al fine di dotare i giovani di strumenti culturali validi per riconoscere questo tipo di notizie;  
se ritengano legittimo e realizzabile l'approccio suggerito dall'accordo di legislatura di "Salute Donna Onlus" e dalle altre associazioni dei pazienti onco-ematologici.  
(3-04168)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**TOCCI** - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'area archeologica di Vigna Barberini, all'interno del Palatino, nel cuore del Foro Romano, è ancora in fase di smontaggio un palco, lungo 36 metri, che ha ospitato gli spettatori durante le repliche dello spettacolo «Divo Nerone - Opera Rock». La società Nero Divine Ventures SpA avrebbe dovuto completare lo smontaggio del palco entro il 28 ottobre 2017, ma il tempio di acciaio ha sveltato sulla collina ben oltre il termine prefissato. L'installazione di una siffatta struttura, straniante e invasiva, unitamente alla preclusione per diversi mesi di una parte della vista nell'area archeologica, ha suscitato una viva polemica da parte della stampa internazionale. A parere dell'interrogante, gli spettacoli nelle aree storiche possono essere senz'altro previsti ed organizzati, purché si svolgano sempre nel rispetto e nella valorizzazione dei siti archeologici, mentre con il *musical* di Nerone la volgarità ha superato di gran lunga la responsabilità nel governo dei beni culturali;

dal 28 settembre il Palatino si sarebbe dovuto rinnovare con nuovi ambienti restaurati e aperti al pubblico, come annunciato il 13 luglio 2017 dal soprintendente *pro tempore* dell'area archeologica presentando il percorso "Palatino plus". La realtà, però, è ben diversa. La salita che porta alle arcate severiane e allo Stadio di Domiziano (fino a ieri teatro della mostra di arte contemporanea "Da Duchamp a Cattelan") è sbarrata a causa del perdurare, fuori tempo massimo, dei lavori di smantellamento del predetto palco. Per accedere allo Stadio resta una scalinata di epoca romana sull'edera, ripidissima e inaccessibile ai disabili. A fronte dei ritardi nei lavori di allestimento nella Casa di Augusto e Livia rimane l'enigma sul perché sia interdetto l'accesso anche al Museo Palatino e ad altri importanti beni culturali. La direttrice del Parco del Colosseo, Federica Galloni, ha dichiarato alla stampa: "L'apertura era stata annunciata prima del mio insediamento, e ci sono stati rallentamenti. Per aprire i nuovi spazi servono ulteriori fondi e in quanto direttrice ad interim non posso prendere questo tipo di decisioni, devono passare per il Consiglio di Amministrazione";

nel mese di settembre 2 lastroni della piazza del Foro repubblicano, costruita da Augusto tra la Curia Julia e il Comizio, si sono staccati cadendo pericolosamente all'interno dello scavo del "Lapis Niger", uno dei luoghi più affascinanti dell'area centrale. La direttrice *ad interim* non ha ritenuto di dare notizia del crollo, che è stato reso noto per iniziativa autonoma della stampa, cosa di per sé molto incresciosa; dopo le rivelazioni giornalistiche l'incidente è stato ufficialmente definito come "scivolamento" con il chiaro intento di nascondere la gravità. Le foto che si possono vedere nei giornali testimoniano come i due lastroni siano ancora nella posizione di pericolo, senza che il sito sia stato messo in sicurezza;

considerato che:

si tratta certo di un esordio a parere dell'interrogante non brillante per il neo istituito parco autonomo del Colosseo, dopo le numerose vicende di giustizia amministrativa che ne hanno segnato la nascita: a luglio due ricorsi al Tar annullavano l'istituzione del parco; poi, il 23 luglio, la decisione del Consiglio di Stato ne ribadiva la legittimità, ma chiarendo che le funzioni prioritarie del direttore del parco non riguardano la tutela dei beni, senza che il Ministero abbia chiarito a quale ufficio si debba attribuire tale delicata competenza;

le soprintendenze romane sono state sottoposte a una girandola di provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno messo in sofferenza le strutture già debilitate dalla lunga stagione dei tagli ai bilanci e agli organici;

la gestione dell'area dei fori e del Palatino in due anni è stata travolta da vorticosi cambiamenti con la successione di ben quattro assetti istituzionali (dalla Soprintendenza archeologica a quella delle Mura Aureliane, poi quella Speciale e infine il Parco del Colosseo) con enorme dispendio di energie organizzative, con frequenti avvicendamenti dirigenziali, con separazioni degli archivi e degli strumenti di lavoro, con interminabili revisioni della logistica e delle sedi, con evidente incertezza finanziaria e amministrativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario favorire la completa rimozione del palco dello spettacolo del Divo Nerone, verificando eventuali danni arrecati al sito archeologico e ai monumenti circostanti;

se non sia urgente prendere tutte le misure necessarie al fine di attivare il nuovo percorso "Palatino Plus";

se non ritenga indispensabile intervenire per rimuovere la situazione di pericolo nell'area dello scavo del "Lapis Niger" e per darne corretta e tempestiva informazione all'opinione pubblica;

se non ritenga autocriticamente che tali disfunzioni siano almeno in parte determinate dal vorticoso cambiamento degli assetti istituzionali delle soprintendenze.

(4-08708)

[TOCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante è stato recentemente pubblicato uno studio dal titolo "White flight a Milano - La segregazione sociale ed etnica nelle scuole dell'obbligo", di Carolina Pacchi e Costanzo Ranci. Nel documento si analizza la presenza nella scuola dell'obbligo di studenti con *back-ground* migratorio, che in alcuni istituti raggiunge tassi molto alti, attorno e oltre il 30 per cento, di studenti stranieri. Il dato preoccupante dell'analisi, però, riguarda gli istituti che, pur situati in aree territoriali con popolazione "mista", sono frequentati invece da studenti solo italiani. È una seria minaccia, scrivono i ricercatori del Politecnico, alla funzione fondamentale della scuola dell'obbligo, quando, per esempio, nello stesso quartiere, a poche centinaia di metri l'una dall'altra, ci sono scuole con popolazioni scolastiche nettamente diverse. O quando nello stesso istituto scolastico ci sono sezioni differenti per estrazione sociale;

considerato che:

nella città di Milano, le scuole fortemente polarizzate sono assai più numerose delle concentrazioni sociali ed etniche dovute agli insediamenti residenziali. Le aree di forte concentrazione straniera, infatti, sono spesso adiacenti ad aree a composizione sociale mista, in cui talora la concentrazione etnica è addirittura sotto la media cittadina. Più in generale, la città presenta una notevole "mixité" socio-culturale, con segregazioni territoriali per lo più "molecolari e su piccola scala";

a incidere pesantemente sui processi di polarizzazione, sostiene lo studio del Politecnico che, collaborando con il Comune di Milano, ha analizzato i flussi delle iscrizioni, sono le scelte scolastiche compiute dalle famiglie. A Milano, il 56 per cento dei bambini delle primarie e il 58 per cento di quelli delle medie viene iscritto a scuole fuori del bacino di residenza. È questa la "fuga bianca" che dà il titolo allo studio. La fuga dalle scuole connotate da un alto tasso di figli di immigrati e di figli dei ceti sociali svantaggiati;

il fenomeno sembra connesso alla decisione di abolire i "bacini di utenza", compiuta nell'ambito della legge sull'autonomia scolastica. Una scelta forse appropriata, ma che non è stata governata in modo da contrastare la segregazione scolastica, sociale ed etnica, nella scuola dell'obbligo. L'esito è certamente negativo e senza paragoni con gli altri Paesi Europei, come riferisce lo studio del Politecnico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario approfondire l'analisi sull'intero territorio nazionale;

se non ritenga utile valutare misure adatte a impedire la segregazione sociale e a costituire un

contrappeso rispetto all'eliminazione dei bacini di utenza;  
se non ritenga opportuno riferire al Parlamento sulle possibili soluzioni del problema.

(4-08709)

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Spoleto (Perugia) risulta essere in possesso della certificazione di qualità ambientale secondo lo schema UNI EN ISO 14001:2004 a partire dall'anno 2010, nonché della certificazione EMAS (*eco-management and audit scheme*) a partire dal 2013. Quest'ultimo è un sistema di gestione a cui possono aderire volontariamente anche gli enti pubblici per valutare e migliorare la propria efficienza ambientale;

le competenze in materia sono rispettivamente di ACCREDIA (ente unico nazionale di accreditamento) per la norma UNI EN ISO 14001:2004, mentre ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per la certificazione EMAS;

considerato che:

tra gli obblighi di legge per una amministrazione comunale, vi è quello di redigere il piano comunale di protezione civile ai sensi della legge n. 100 del 2012, che, all'art. 1, stabilisce "3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti";

risulta agli interroganti che nella dichiarazione ambientale viene asserito che "Il Comune di Spoleto si è dotato di un proprio Piano di Protezione Civile che, aggiornato annualmente per alcune specifiche procedure, indica le misure necessarie alla salvaguardia e all'incolumità della popolazione, nonché le modalità di intervento, al verificarsi di una situazione d'emergenza; Approvato con delibera di giunta comunale n. 384 del 30.12.2009";

sul sito istituzionale della Protezione civile, il Comune di Spoleto risulta inserito nell'elenco dei comuni per i quali è stato trasmesso (tramite la Regione Umbria) il piano in questione;

considerato inoltre che:

in data 18 e 19 maggio 2017 si è svolta una visita ispettiva di terza parte, secondo lo schema EMAS; gli interroganti sono in possesso del verbale di ispezione a seguito di un accesso atti: prot. 60939 del 15 luglio 2017;

al termine dell'ispezione è stata rilevata la "Non conformità N.3" classificata come "MINORE" e descritta nel seguente modo: "L'iter di revisione del Piano Comunale di Protezione Civile non risulta ancora completato"; tra le evidenze a giustificazione della "Non conformità" rilevata risulta: "ultimo aggiornamento del 2009"; la "Non conformità" doveva essere gestita entro il 18 luglio 2017 seguendo lo schema di trattamento, causa e azione correttiva doveva essere la seguente: determinazione di un cronoprogramma per il completamento del piano comunale di protezione civile entro il 22 maggio 2017;

la "Non conformità" emersa è relativa ad un requisito cogente e che, a giudizio degli interroganti, dovrebbe essere classificata come "Non conformità MAGGIORE", in quanto, come si legge nel modulo di "Non Conformità" risulta essere "MAGGIORE" quando: "(1) requisito qualificante della norma del sistema in valutazione non applicato completamente, o comunque che pregiudica la validità del sistema di gestione (qualità, ambiente, ecc.). O che non garantisce il rispetto dei requisiti cogenti. Tale non conformità deve essere risolta prima di formulare la proposta di certificazione";

considerato altresì che in data 14 dicembre 2017 la non conformità non risulta essere verificata e chiusa; e infatti è disponibile sul sito *web* del Comune di Spoleto il documento piano comunale di Protezione civile nella prima versione risalente all'anno 2009;

considerato infine che:

il territorio del Comune di Spoleto è caratterizzato da particolari criticità ambientali, quali eventi sismici costanti e ciclici nel tempo, ma anche fenomeni di rischio idrogeologico, nonché la presenza di due impianti contemplati dalla cosiddetta "Direttiva Seveso";

in particolare, risulta agli interroganti che un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano *on line* "spoletonline" il 12 dicembre 2017, alle 20:18:42, riportava in conclusione la seguente frase: "Al lavoro i vigili del fuoco e, da qualche ora, anche il personale della protezione civile, per la verità apparso meno reattivo rispetto a quanto accadeva negli anni passati"; tale frase risulta essere stata corretta alle 21.31 dello stesso giorno con la seguente: "È doverosa una correzione rispetto a quanto riportato contrariamente a quanto risultava inizialmente, il gruppo comunale di Protezione civile non risulta attivo per l'emergenza maltempo, che vede Spoleto e gran parte dell'Umbria in regime di codice giallo. Con ogni probabilità a breve giungeranno comunicazioni da parte dell'Ente, che - come noto - da mesi ha affidato la gestione della Protezione civile direttamente alla dirigente Gentilini";

nel relativo piano datato 2009 è prevista l'allerta meteo tra le emergenze in capo alla Protezione civile, si chiede di sapere:

se il Governo sia conoscenza dei fatti esposti;

se intenda verificare con ISPRA se sia conforme il fatto per cui un requisito cogente non rispettato determini una non conformità di tipo minore, anziché maggiore, considerando che la non conformità maggiore determina una sospensione della certificazione;

se intenda attivarsi affinché sia effettuato l'aggiornamento degli elenchi regionali dei piani di protezione civile, richiedendo per tutti che sia evidenziata la data di aggiornamento dei documenti.

(4-08710)

[CATALEO](#), [MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;

fonti di stampa ("ilfoglio" del 18 dicembre 2017) riferiscono che a Roma, nella sede del CNR alle ore 10 del 9 dicembre 2017, si è tenuto un consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno svariati punti di discussione;

il punto 4 all'ordine del giorno prevederebbe che i 4 membri superstiti del consiglio d'amministrazione (il professore Luigi Lagalla è infatti dimissionario per sopravvenuta incompatibilità, poiché eletto consigliere nella recente consultazione nell'Assemblea regionale siciliana e nominato assessore all'istruzione e alla formazione della Giunta siciliana) deliberino l'acquisizione di uno stabile da adibire a sede dell'area della ricerca di Catania;

l'immobile oggetto della deliberazione, ubicato in via Franco Gorgone n. 27, in zona industriale di Catania, a circa 10 chilometri dal centro della città, ha una superficie coperta lorda di circa 12.000 metri quadrati, suddivisa in due corpi di fabbrica tra loro collegati, e risulta essere di proprietà della Myrmex Srl, che tuttora svolge all'interno dello stabile attività di ricerca in ambito tossicologico, occupando 70 dipendenti. Secondo fonti di stampa, Myrmex Srl ha acquisito, con atto notarile il 26 settembre 2011, al prezzo di un euro dalla Wyeth Lederle SpA (gruppo Pfizer, *leader* mondiale del mercato farmaceutico) il ramo d'azienda avente ad oggetto il centro di ricerca tossicologica Edsm (European drug safety and metabolism), compreso i contratti e le convenzioni attive per diverse decine di milioni con il Ministero e la Regione Sicilia;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

le vicende di Myrmex e dei dipendenti si intrecciano con il destino dello stabilimento; i lavoratori sono attualmente in cassa integrazione e, stando a fonti sindacali, la cessione dell'immobile comporterebbe il loro licenziamento;

ad opporsi all'acquisizione sono anche i lavoratori del CNR di Catania che, in merito a tale scelta,

hanno più volte espresso la loro motivata contrarietà. La strenua resistenza, sia dei ricercatori ex Myrmex, che dei dipendenti del CNR, però, ha subito un grave colpo quando lo stesso ente, dopo aver pubblicato il 17 agosto del 2016 un bando per la ricerca di un immobile dove allocare lavoratori e uffici dei propri istituti che afferiscono all'area della ricerca di Catania, incaricava in data 8 novembre 2016 una commissione di valutazione delle proposte di acquisto per individuare l'offerta o le offerte che meglio si adattavano alle esigenze e alle disponibilità finanziarie dello stesso CNR;

la procedura che ha portato alla definizione dell'immobile Myrex come immobile consono alle nuove attività del CNR è stata già oggetto di un atto di sindacato ispettivo del sen. Nicola Morra (4-07972 del 2 agosto 2017);

considerato inoltre che da una relazione tecnica, predisposta dal responsabile dell'Ufficio sviluppo e gestione patrimonio edilizio in occasione della riunione del Consiglio d'amministrazione del CNR del 27 giugno scorso, si apprende che, qualora lo stabile della Myrmex fosse acquistato dall'ente, occorrerebbe realizzare lavori di ristrutturazione, salvo ulteriori incrementi in corso d'opera, per un importo di circa 8,5 milioni di euro, IVA inclusa da sommare agli 11,3 milioni di euro per l'acquisto dell'immobile, per cui, alla fine, la spesa complessiva, al momento, sarebbe di oltre 20 milioni di euro; considerato infine che:

per l'approvazione della suddetta acquisizione è necessario, oltre alla presenza della maggioranza dei componenti il consiglio d'amministrazione (3 su 5), il voto favorevole della metà più uno dei presenti. "In pratica, considerando che ad essere presenti saranno al massimo 4 membri, a seguito delle dimissioni del consigliere Lagalla, perché la delibera di acquisizione sia autorizzata basteranno due soli voti favorevoli, qualora tra questi ci sia anche quello del presidente Massimo Inguscio, il cui voto vale doppio in caso di parità. Alcun effetto pratico, se non di opportunità, determinerebbe l'astensione o il voto contrario degli altri componenti" ("ilfoglietto" del 18 dicembre 2017);

da quanto sostenuto dai rappresentanti sindacali durante un'intervista televisiva trasmessa da "Ultima TV" il 18 dicembre 2017, sembrerebbe che alla procedura di selezione per l'individuazione del complesso immobiliare avviata dal CNR, abbia preso parte personale alle dipendenze dell'ente che ha intrattenuto rapporti professionali con la stessa Myrmex,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se sia a conoscenza di un ruolo attivo dei dipendenti del CNR nel corso delle procedure propedeutiche all'individuazione e acquisto del complesso edilizio della Myrmex, in quanto avrebbero intrattenuto rapporti professionali con la società stessa e, pertanto, in palese conflitto con quanto previsto dalla normativa vigente;

quali iniziative intenda assumere al fine di verificare se il CNR abbia, comunque, verificato la reale disponibilità di cassa per la somma di 11,5 milioni di euro, impegnata per la descritta operazione immobiliare, oppure se debba ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva o di strumenti finanziari, quali mutui, nel caso in cui avesse speso le risorse previste per l'acquisto della sede dell'area di ricerca di Catania, già erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'Intesa di programma per il potenziamento delle infrastrutture del Mezzogiorno, per altre finalità;

se la descritta acquisizione non determini danno erariale, atteso che la spesa complessiva comprensiva della ristrutturazione dell'immobile identificato dal CNR ammonta ad almeno 20 milioni di euro, per uno stabile il cui valore è stato stimato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio Territorio per circa 15 milioni di euro;

se, comunque, l'acquisizione dello stabile identificato dal CNR sia idoneo a tutti i requisiti posti dai ricercatori del CNR per condurre proficuamente le attività di ricerca, considerato che, diversamente, l'operazione risulterebbe comunque inutile per il perseguimento dei fini istituzionali;

se non intenda attivarsi affinché sia differita l'acquisizione della nuova sede del CNR attraverso una nuova procedura atta a identificare o realizzare un complesso immobiliare da subito idoneo alle attività dell'ente senza ulteriori spese di ristrutturazione/adeguamento e, comunque, in attesa che il consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricerca sia nuovamente composto dal numero completo dei suoi

membri.

(4-08711)

[CAMPANELLA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 9 dicembre 2017 un incendio, di apparente natura dolosa, ha interessato il centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), ex centro di identificazione ed espulsione (CIE), di Pian del Lago, di Caltanissetta;

dalla ricostruzione dei fatti parrebbe che 5 dei 96 ospiti della struttura abbiano appiccato 3 distinti focolai d'incendio in 3 diversi padiglioni dormitorio, monitorati attraverso telecamere a circuito chiuso. Queste funzionavano, tanto che la Questura ha diramato un brevissimo spezzone di filmato su quanto accaduto quel sabato 9 dicembre;

secondo il personale del CPR, il fuoco è stato appiccato attraverso l'uso di alcuni indumenti, visto che materassi e lenzuola per legge dovevano risultare ignifughi;

in data 16 dicembre 2016, a seguito di una visita ispettiva al CPR da parte del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è stato possibile constatare lo stato dei padiglioni, oggi vuoti;

considerato che:

dalla visita espletata al CPR di Pian del Lago è emerso che il campo è dotato di sistema antincendio, che dovrebbe essere entrato in funzione, anche se non con piena efficacia nei confronti di un incendio, che, a dire dal personale, sarebbe stato provocato da alcuni capi di abbigliamento;

a parere degli interroganti, appare strana la circostanza che la combustione di alcuni capi di abbigliamento abbia potuto produrre temperature così alte all'interno dei capannoni da provocare lo scioglimento delle plafoniere di illuminazione e ridurre i locali visitati nelle condizioni, in cui si trovano oggi;

durante la visita non sono stati rinvenuti materassi, né effetti lettereschi (ad esempio cuscini), che, sono stati spostati dai migranti ospiti della struttura, forse per impiegarli come combustibile per l'incendio, così come mostrano le immagini video diffuse dalla Questura;

tutti i 3 padiglioni visitati risultavano interessati da danni provocati non da fumo (come asserito da parte del personale del CPR), ma anche da fiamme che hanno sprigionato temperature inspiegabili, giacché nella struttura avrebbero dovuto insistere solo materiali ignifughi;

considerato inoltre che le immagini stesse, diramate a mezzo stampa, sono state tratte dal sistema di videosorveglianza presente all'interno del CPR nelle parti comuni; pur tuttavia, essendo le stesse telecamere collegate ad un sistema di videosorveglianza con *monitor* sequenziali, non si comprende come i presunti responsabili abbiano avuto il tempo di agire indisturbati in tre diversi capannoni senza un intervento inibitorio adeguatamente tempestivo da parte degli organi preposti;

a parere degli interroganti restano dei punti oscuri da chiarire, perché l'entità della devastazione sembra eccessiva rispetto ai focolai dell'incendio e considerata la recente ristrutturazione per un importo pari ad euro 300.000, che ha compreso la revisione dell'impianto antincendio automatico;

tenuto conto che:

a quanto risulta agli interroganti, diversi avvocati hanno dovuto inviare a mezzo PEC all'ufficio immigrazione di Caltanissetta richieste di protezione dei propri assistiti in quanto, a detta dei richiedenti, pur avendo gli stessi più volte rappresentato tale volontà verbalmente (unica maniera possibile), non veniva mai fissato alcun appuntamento con gli uffici, al fine di formalizzazione l'istanza di protezione;

alle sollecitazioni degli avvocati di voler raccogliere la richiesta (non consentita), l'ufficio immigrazione era solito rispondere che l'istanza non poteva essere accolta, perché la stessa doveva essere fatta personalmente dal richiedente;

tuttavia il richiedente non ha alcuno strumento, se non tramite avvocato, di attivare il procedimento di protezione internazionale;

a comprovare ulteriormente le circostanze anzidette si rappresenta che la campagna "Lasciateci

entrare", si è vista costretta ad inviare missive tramite PEC alla Prefettura di Caltanissetta per chiedere che fosse rispettato il diritto di un cittadino tunisino a richiedere protezione, considerato che lo stesso da diversi giorni manifestava tale volontà, senza tuttavia alcun riscontro da parte degli uffici preposti; si aggiunga poi che con decorrenza dal 18 dicembre, il ricevimento degli avvocati da parte dell'ufficio immigrazione è limitato ad un solo giorno a settimana (il sabato mattina dalle 9 alle 12), giorno in cui normalmente gli uffici legali e i principali uffici di collegamento (tribunali, procure, eccetera) sono chiusi, con grave compromissione dell'attività espletata dai difensori a tutela dei propri assistiti; nel mese di novembre diversi richiedenti asilo presenti al CPR di Caltanissetta sono stati trasferiti nottetempo al CPR di Bari Palese; a quanto risulta agli interroganti, i difensori sono stati avvisati del trasferimento solo successivamente, con grave violazione del diritto di difesa, volontariamente compromesso dal mancato riscontro alle numerose PEC inviate alla Questura di Bari, che ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, non ha mai dato riscontro alle stesse; tra i richiedenti era presente un sedicente minore, la cui audizione innanzi alla commissione per il riconoscimento della protezione internazionale era stata sospesa, al fine di acquisire la documentazione attestante la minore età e al fine di effettuare gli accertamenti radiografici; dopo il trasferimento, taluni ospiti del CPR di Bari Palese sono stati ritrasferiti a Palermo e successivamente rimpatriati dall'aeroporto di Palermo, come rilevato, nel suo intervento, dal garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con un dispendio non indifferente per le casse dello Stato; considerato infine che a parere degli interroganti, la volontà di appiccare l'incendio scaturisce dall'exasperazione dei migranti ospitati nel CPR di fronte alla gestione del campo ed alle difficoltà di attivare le procedure per la richiesta della protezione internazionale, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quale sia la sua valutazione in merito; se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di verificare la corretta gestione della struttura da parte di chi dovrebbe garantire l'incolumità dei migranti e del personale ospitati al suo interno; quali iniziative voglia intraprendere per garantire la corretta gestione del CPR e di tutte le procedure utili alla richiesta della protezione internazionale da parte dei migranti.

(4-08712)

[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

a causa di notevoli problematiche sussistenti nel tessuto sociale del territorio umbro, con delibera n. 78 dell'Assemblea legislativa dell'Umbria del 26 aprile 2016, viene istituita la Commissione d'inchiesta "Analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossico-dipendenze, sicurezza e qualità della vita";

l'art. 54, comma 3, dello statuto regionale della Regione Umbria afferma che "I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio";

considerato che in data 14 dicembre 2017, alle ore 11, era in programma un'audizione presso la Commissione di inchiesta citata, avente a oggetto l'audizione dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

considerato, inoltre, che secondo quanto risulta agli interroganti:

in data 13 dicembre 2017 viene recapitata una missiva diretta al presidente dell'Assemblea legislativa Regionale dell'Umbria, al presidente della Commissione di inchiesta, al questore, ai comandanti provinciali del Carabinieri e della Guardia di finanza da parte del Prefetto di Perugia, Raffaele Cannizzaro, nella quale ritiene opportuno comunicare che" le materie oggetto di approfondimento da

parte della suddetta commissione rientrano nella precipua dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza nonché del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le richieste di audizione, pertanto, nel rispetto della ripartizione delle competenze effettuata a livello legislativo, devono essere indirizzate allo scrivente anche se relative ad organi di vertice delle Forze di Polizia Territoriali". Per poi proseguire asserendo che " si rappresenta che i diversi profili di analisi dei fenomeni criminali su cui si incentra l'attività della commissione attengono per lo più ad aspetti coperti da riservatezza e, in molti casi, concernono l'attività di Polizia Giudiziaria la cui divulgazione richiede anche un preventivo vaglio ed autorizzazione del Procuratore Distrettuale";

infine, il Prefetto Cannizzaro rimanda la possibilità di effettuare le audizioni in questione, qualora venisse reputato necessario dalla Commissione, previo parere del Gabinetto del Ministro dell'interno; considerato, altresì, che:

si evince dal comunicato stampa del consigliere regionale Andrea Liberati, pubblicato dal quotidiano *on line* "umbriajournal" del 14 dicembre 2017, che la missiva del Prefetto "arriva a quattro mesi dalla prima richiesta di audizione degli stessi comandanti" ed inoltre che "i comandanti regionali e provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza sono già stati ascoltati in passato dalla Commissione regionale antimafia, senza che si registrasse problema alcuno";

il fondamento del potere d'inchiesta risiede nel fatto che il Consiglio regionale è un'assemblea politica elettiva che, in quanto organo di massima espressione rappresentativa della comunità regionale, deve avere la possibilità di dar vita a procedimenti specificamente diretti all'acquisizione di elementi di conoscenza e di valutazione al fine di poter esercitare le proprie competenze in modo del tutto autonomo dalla Giunta regionale: in tal senso, il potere d'inchiesta, è considerato di carattere strumentale rispetto alle funzioni consiliari, sia quelle legislative, sia quelle di controllo politico nei confronti dell'Esecutivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, nei limiti delle proprie attribuzioni e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni regionali, come valuti la vicenda in questione;

se consideri conformi le affermazioni del Prefetto di Perugia, in virtù della ripartizione dei poteri e del rispetto fra istituzioni;

se ritenga appropriate le tempistiche della comunicazione del Prefetto di Perugia, con protocollo di uscita del 13 dicembre 2017, rispetto all'audizione in programma per la mattina del 14 dicembre 2017; quali eventuali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.

(4-08713)

**GASPARRI** - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

in data 3 maggio 2016, con assemblea straordinaria dei soci la società mista Latina Ambiente SpA è stata posta in liquidazione;

successivamente, la nuova amministrazione del Comune di Latina, guidata dal sindaco Coletta, appena insediata, ha annullato la gara europea per la raccolta dei rifiuti predisposta dal commissario Barbato, scegliendo poi di lasciar fallire in data 7 dicembre 2016, con sentenza n. 105 del Tribunale di Latina, la Latina Ambiente, affidataria in proroga per il servizio di igiene urbana, società partecipata dal Comune e titolare del 51 per cento di Ecoambiente, le cui quote sono attualmente in vendita e acquistabili dai privati;

Ecoambiente è la società che gestisce la discarica di Borgo Montello, in cui conferiva i rifiuti il Comune di Latina, oggi chiusa, ma, secondo notizie di stampa, in attesa di nuove autorizzazioni da parte della Regione. Con due progetti in attesa del via libera, che possono far gola alle organizzazioni criminali e agli interessi dei privati, una volta sottratti al controllo pubblico dell'amministrazione comunale, causando, nella migliore delle ipotesi, un monopolio in mano al privato che potrà dettare così i prezzi di mercato;

in data 3 febbraio 2017, invece, il Comune di Latina senza attendere il parere dell'Anac, adottava una determina con cui conferiva l'incarico di consulenza per un importo di 39.000 euro per progettare la



"realizzazione e gestione di una società in house per l'igiene ambientale", il cui statuto risulta essere una copia esatta dello statuto dell'omonima società di Napoli ABC, gestore dell'acqua pubblica, fra l'altro in profonda crisi economica e in assenza del richiesto deposito dei bilanci dal 2014;

in data 7 aprile 2017 l'Autorità nazionale anticorruzione invitava il Comune di Latina ad affidare il servizio in oggetto con gara europea di evidenza pubblica;

in data 2 agosto 2017 veniva notificato al Comune di Latina il decreto del Presidente della Repubblica, che disponeva l'illegittimità della nomina a dirigente del settore Finanze e Ragioneria del dottor Giuseppe Manzi che, nel frattempo, aveva firmato tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell'azienda speciale ABC e tali atti venivano invece votati l'8 agosto 2017 in Consiglio comunale con la firma di un altro dirigente, che proprio in quei giorni risultava essere in ferie;

in data 21 settembre 2017, il Comune di Latina, attraverso una selezione a giudizio dell'interrogante discutibile avvenuta con un colloquio con il sindaco e senza una reale "verifica dei titoli e capacità tecnico professionali dei candidati", nominava Roberto Cupellaro e Linda Faiola, già membri del consiglio d'amministrazione di Acqualatina e SIm, membri del consiglio d'amministrazione, mentre sceglieva per il ruolo di presidente di Abc, Demetrio De Stefano: "già amministratore di una società con evidenti legami con la Cooperativa "29 Giugno" di Salvatore Buzzi, nota alle cronache per i fatti del processo Mafia Capitale e definita, all'epoca, dagli inquirenti "associazione per delinquere di tipo mafioso-politico-imprenditoriale", oltre che personaggio coinvolto anche nello scandalo di Ama Senegal il cui processo si è concluso solo grazie alla prescrizione";

il Consiglio comunale avrebbe proceduto alla deliberazione, senza un elemento essenziale della procedura di formazione dell'atto amministrativo;

tra i documenti messi a disposizione dei consiglieri comunali nel Consiglio dell'8 agosto 2017, nel quale è stata deliberata la costituzione della azienda speciale non figurava il parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti;

la società di revisione PKF, chiamata ad asseverare il piano economico finanziario dell'azienda speciale ABC si esprimeva in questi termini: "sono state verificate ipotesi, dati e documentazione relativa al piano come forniti dal comune, senza effettuare alcuna verifica indipendente di congruità al riguardo";

il decreto legislativo n. 175 del 2016 (cosiddetto Decreto Madia) all'art 14, comma 6, prevede che "nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita";

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con delibera n. 143 del 25 luglio 2017 ha chiarito che il "fallimento" dell'intervento pubblico è sanzionato con l'obbligo di ricorrere al mercato;

a quanto si è appreso dalla stampa, il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale ha deciso di partecipare il prossimo 20 dicembre 2017 all'asta, con offerta minima pari a 840.000 euro, per l'acquisto del ramo d'azienda della fallita Latina Ambiente per trovare una soluzione disperata, tardiva quanto a parere dell'interrogante illegittima, per il reimpiego e la tutela dei lavoratori delle cui sorti l'amministrazione comunale si è ricordata solo dopo le innumerevoli pressioni esterne, acquisendo, tra l'altro, anche mezzi e macchinari obsoleti per garantire il servizio alla città;

invece la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 55 del 24 settembre 2014 ha già bocciato in precedenza questa ipotesi sancendo che "il compito della società pubblica affidataria del nuovo servizio pubblico locale e dello stesso Comune nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo, è piuttosto quello di adottare, tra quelle in concreto possibili, soluzioni alternative a quella dell'acquisto definitivo del complesso dei beni aziendali della società fallita",

si chiede di sapere:

se la scelta e la conseguente decisione dell'attuale amministrazione comunale di Latina di istituire una cosiddetta azienda speciale per il settore dei rifiuti non configuri una evidente violazione della lettera e

della *ratio* del cosiddetto Decreto Madia;  
se tali determinazioni configurino un danno erariale per il Comune di Latina e se sia opportuna una valutazione dalla Corte dei conti per i seguiti di competenza;  
se le nomine effettuate con relative formalità e adempimenti procedurali, che hanno portato alla costituzione dell'azienda speciale e degli atti conseguenti siano conformi al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;  
se sia legittimo che il Comune di Latina, proprietario al 51 per cento delle quote della fallita Latina Ambiente, possa successivamente acquisire, tramite la costituita azienda speciale ABC un ramo della stessa azienda fallita, sborsando altre somme che configurano ulteriore danno erariale aggiunto a quello già realizzatosi con la dichiarazione di fallimento di Latina Ambiente;  
se sia opportuno, alla luce delle molteplici illegittimità riscontrate e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali richiamati, intervenire tempestivamente, al fine di scongiurare un gravoso danno erariale dell'ente con ripercussioni su tutta la cittadinanza, investendo, se del caso, anche le competenti autorità giudiziarie amministrativa, civile e penale.

(4-08714)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [LUCIDI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [AIROLA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entrato in vigore il 7 luglio 2017, il personale non medico del settore "servizio sanitario" della Polizia di Stato risulta non essere stato correttamente inquadrato, in quanto ancora equiparato al personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

la citata disciplina non valorizzerebbe il profilo professionale di quei sanitari di Polizia, che continuano ad essere inquadrati nella carriera esecutiva, nonostante sia richiesto, per l'esercizio delle professioni sanitarie, il possesso della laurea e della relativa abilitazione; essa inoltre non prevede la possibilità per il personale laureato appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici, attualmente inquadrato nell'unico settore di supporto logistico (come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982), di accedere ai ruoli superiori;

il suddetto personale, più propriamente, avrebbe dovuto essere inquadrato tra i sanitari della Polizia di Stato, la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, anche al fine di riconoscere le medesime *chance* di progressione di carriera del personale che espleta funzioni di polizia, a cui lo stesso è equiparato;

l'attuale inquadramento impedisce, peraltro, al personale sanitario non medico di Polizia di accedere a regime alla carriera dei funzionari, in mancanza di una disciplina apposita nell'ambito del decreto legislativo n. 334 del 2000. L'unica previsione in tal senso è contenuta nella disposizione transitoria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *nn*)n. 1), del decreto legislativo n. 95 del 2017, che prevede una aliquota di soli 40 posti, riservati ai soli ispettori superiori tecnici del settore sanitario, per l'accesso al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, istituito in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici;

considerato che, a parere degli interroganti:

il decreto legislativo n. 334 del 2000 contempla, in effetti, le sole carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, ma non prevede una carriera riservata al restante personale sanitario in possesso di titoli universitari. Per tale motivo, si rende necessario un intervento correttivo della disciplina in materia di riordino dei ruoli delle forze di Polizia, con la previsione, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982 e del decreto legislativo n. 334 del 2000, di una più ampia articolazione delle carriere professionali dei sanitari, in particolare prevedendo a regime una specifica carriera, oltre a quelle dei medici e dei medici veterinari, riservata al restante personale sanitario, da articolare nei profili professionali di infermiere, fisioterapista e negli ulteriori profili professionali da individuarsi con decreto del capo della Polizia e con l'indicazione di specifiche attribuzioni, regolando altresì l'accesso alla nuova carriera, la formazione iniziale e la promozione alle qualifiche superiori;

inoltre, ad integrazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, occorrerebbe valutare la previsione di una apposita disciplina transitoria, ovvero disposizioni di prima applicazione per l'accesso alla qualifica iniziale della predetta carriera direttiva, mediante concorsi interni, da riservare a chi attualmente appartiene ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica nel settore sanitario, purché in possesso di laurea triennale abilitante all'esercizio professionale o di titoli equipollenti e iscritto al relativo albo, regolando altresì la promozione alle qualifiche superiori e la durata del periodo di prima attuazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica descritta;

se non ritenga di doversi attivare, secondo le proprie competenze, affinché la posizione del personale sanitario non medico in servizio nella Polizia di Stato sia disciplinata correttamente, in conformità all'ordinamento statale e comunitario, tenendo eventualmente conto della possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, così come previsto dall'art. 8 della legge delega n. 124 del 2015.

(4-08715)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [LUCIDI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [AIROLA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con decreto ministeriale 17 dicembre 2015 veniva indetto un concorso pubblico, per esami, per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato;

a notizia degli interroganti, tale bando risulta essere stato pubblicato quando il precedente concorso interno per 1.400 assunzioni in analogo ruolo, indetto con decreto del capo della Polizia del 24 settembre 2013, non solo era ancora in atto, ma affrontava un rilevante numero di ricorsi (complessivamente 253 ricorsi al TAR per il Lazio e 19 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica);

considerato che:

perché il citato rilevante numero dei ricorsi risultava di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha avviato nell'ottobre del 2016, con la costituzione di una commissione di verifica, un'attività di ricognizione delle procedure concorsuali;

la citata commissione ha tuttavia ritenuto che non sussistessero le condizioni di un riesame in autotutela, e la scelta dell'amministrazione è stata quella di non procedere all'adozione di atti in via di autotutela, compresi l'annullamento della prova scritta o dell'intera procedura concorsuale, che è stata portata a compimento con l'avvio dei vincitori del concorso al corso di formazione;

a giudizio degli interroganti, tale esito appare in evidente contraddizione con quanto espresso dal capo della Polizia, dottor Franco Gabrielli, che, parlando in pubblico del concorso in questione, lo ha definito, senza mezzi termini, "un papocchio", spingendosi ad affermare che ci sono temi ai cui autori "andrebbe tolta la qualifica di agente", aggiungendo "noi non possiamo essere credibili nel momento in cui andiamo fuori a far rispettare la legge e siamo noi stessi i primi a non rispettarla" (" il Manifesto", dell'8 settembre 2017);

l'indizione del concorso pubblico per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, mentre il precedente era ancora in atto e in pendenza della descritta mole di ricorsi, non risulterebbe, a giudizio degli interroganti, l'unica anomalia. Ad essa si aggiungerebbe l'esenzione del personale già in servizio dalle prove di efficienza fisica del concorso per 320 vice ispettori, nonché l'emanazione dei criteri generali di correzione della prova scritta prima della stessa e modifica di detti criteri a prova conclusa; inoltre, mentre nel concorso per 1.400 vice ispettori venne concesso regolare accesso agli atti del concorso (fu proprio l'esercizio di tale diritto che consentì di portare in evidenza le palesi discrepanze nell'attribuzione del voto di prova scritta), nel concorso per 320 vice ispettori, a analoghe istanze, è stato opposto differimento, che si protrarrà oltre i termini per la tutela giurisdizionale, e questo disattenderebbe quanto raccomandato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adita all'uopo da numerosi ricorrenti;

risulta, infine, agli interroganti, che il Ministero dell'interno abbia ritenuto di non consegnare alcun

tema degli idonei, affermando che ciò assumerebbe un inammissibile carattere esplorativo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali siano i motivi a fondamento delle scelte poste in essere dall'amministrazione in merito alla citata sovrapposizione dei bandi, all'esclusione dei candidati interni da una prova selettiva in difformità da quanto avviene in concorsi per altri ruoli operativi della stessa amministrazione, alle modalità di correzione e alla contraddizione nel concedere accesso completo agli atti nel primo concorso e nel differirlo o negarlo in quello successivo;

se si possa escludere l'ipotesi, a parere degli interroganti grave, secondo la quale l'amministrazione abbia emanato un secondo concorso, al fine di fornire nuova opportunità a coloro che, esclusi dal concorso interno, avevano agito giudizialmente per la tutela dei loro diritti, al fine di evitare gravosi contenziosi.

(4-08716)

[DONNO](#), [LUCIDI](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 17581 del 10 agosto 2017, recante "Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico", in tema di fermo pesca sardine, è stabilita "Per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di *stock* di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre al 30 dicembre";

all'uopo, taluni rappresentanti del settore, operanti quali armatori di pescherecci nelle zone interessate, presentavano una petizione indirizzata ai competenti organi con la richiesta di posticipare l'interruzione temporanea di 15 giorni per tutti i pescherecci interessati dal disposto della citata norma; gli operatori del comparto ittico, infatti, lamentano forti perdite economiche, in un periodo, quale quello natalizio, in cui il prodotto incrementa il proprio valore, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda adottare, al fine di mitigare le difficoltà registrate dagli operatori del settore, specie sotto il profilo delle sfavorevoli ricadute economiche;

quali iniziative intenda assumere al fine di armonizzare la tutela faunistico-ambientale e, nel contempo, la sostenibilità economica delle imprese operanti nel settore ittico, specie quelle di piccole dimensioni, messe a dura prova anche dalle importazioni e dalle frodi in commercio;

se non ritenga opportuno salvaguardare gli operatori della pesca tradizionale e stagionale, mediante attività multifunzionali legate al settore primario, alla sua produzione, nonché alla valorizzazione del pescato.

(4-08717)

[LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [VACCIANO](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [GIARRUSSO](#), [CAMPANELLA](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [COTTI](#), [CAPPELLETTI](#), [BOCCHINO](#), [GAETTI](#), [BATTISTA](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [FATTORI](#), [ENDRIZZI](#), [DE PIETRO](#), [CASALETTO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#), [GIROTTO](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-08718)

(Già 3-00227)

[LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [LEZZI](#), [MOLINARI](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-08719)

(Già 3-00294)

[LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [CAMPANELLA](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [ENDRIZZI](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PEPE](#), [Maurizio ROMANI](#), [SCIBONA](#), [VACCIANO](#)

- Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -

(4-08720)

(Già 3-00408)

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [BLUNDO](#), [GAETTI](#), [BOTTICI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#), [Maurizio ROMANI](#), [GAMBARO](#), [ENDRIZZI](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [AIROLA](#), [ORELLANA](#), [CATALEO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [DE PIN](#), [SCIBONA](#), [DE PIETRO](#), [PUGLIA](#)

- Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -

(4-08721)

(Già 3-00639)

[LUCIDI](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#), [MORONESE](#), [MOLINARI](#) - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico -

(4-08722)

(Già 3-00804)

[LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico -

(4-08723)

(Già 3-00861)

[LUCIDI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [MOLINARI](#), [SCIBONA](#), [GAETTI](#), [DE PIETRO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [COTTI](#), [GIARRUSSO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [DONNO](#) - Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento -

(4-08724)

(Già 3-00890)

[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -

(4-08725)

(Già 3-01093)

[LUCIDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SCIBONA](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -

(4-08726)

(Già 3-01413)

[LUCIDI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#) - Al Ministro della difesa -

(4-08727)

(Già 3-01559)

[LUCIDI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#) - Al Ministro dell'interno -

(4-08728)

(Già 3-01560)

[LUCIDI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [MARTELLI](#) - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo -

(4-08729)

(Già 3-01587)

[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [PETROCELLI](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [DONNO](#) - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -

(4-08730)

(Già 3-01694)

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#) - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -

(4-08731)

(Già 3-01790)

[LUCIDI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#) - Al Ministro dell'interno

- (4-08732)  
(Già 3-01816)  
[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -*  
(4-08733)  
(Già 3-01856)  
[LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo -*  
(4-08734)  
(Già 3-02091)  
[LUCIDI](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute -*  
(4-08735)  
(Già 3-02225)  
[LUCIDI](#), [GAETTI](#), [SERRA](#), [FATTORI](#), [BLUNDO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LEZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [TAVERNA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute -*  
(4-08736)  
(Già 3-02240)  
[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute -*  
(4-08737)  
(Già 3-02269)  
[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro dell'interno -*  
(4-08738)  
(Già 3-02313)  
[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [AIROLA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*  
(4-08739)  
(Già 3-02632)  
[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*  
(4-08740)  
(Già 3-02642)  
[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CATALEO](#), [GAETTI](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della salute -*  
(4-08741)  
(Già 3-02690)  
[LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro della giustizia -*  
(4-08742)  
(Già 3-03085)  
[LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -*  
(4-08743)  
(Già 3-03507)  
[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALEO](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -*  
(4-08744)

(Già 3-03518)

[LUCIDI](#), [FATTORI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -*

(4-08745)

(Già 3-03638)

[LUCIDI](#), [FATTORI](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -*

(4-08746)

(Già 3-03683)

[LUCIDI](#), [MARTON](#), [GIARRUSSO](#), [MANGILI](#), [CAPPELLETTI](#), [FATTORI](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -*

(4-08747)

(Già 3-03702)

[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -*

(4-08748)

(Già 3-03715)

[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [SERRA](#), [MORRA](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [CIAMPOLILLO](#) - *Al Ministro dell'interno -*

(4-08749)

(Già 3-03717)

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [SERRA](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dell'interno -*

(4-08750)

(Già 3-03751)

[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*

(4-08751)

(Già 3-03877)

[LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [CIOFFI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -*

(4-08752)

(Già 3-03944)

[LUCIDI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [BLUNDO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca -*

(4-08753)

(Già 3-04059)

[LUCIDI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [GAETTI](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [PETROCELLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico -*

(4-08754)

(Già 3-04074)

[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico -*

(4-08755)

(Già 3-04077)

[LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [MONTEVECCHI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo -*

(4-08756)

(Già 3-04096)

[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico -*

(4-08757)

(Già 3-04122)

[LUCIDI](#), [GIARRUSSO](#), [GAETTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro della salute -*

(4-08758)

(Già 3-04128)

[LUCIDI](#), [GIROTTA](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -*

(4-08759)

(Già 3-04138)

[CRIMI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [SCIBONA](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [BULGARELLI](#), [LUCIDI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [FATTORI](#), [ENDRIZZI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [TAVERNA](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [BLUNDO](#), [CATALEO](#), [BUCCARELLA](#), [GIROTTA](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [PETROCELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e della difesa -*

(4-08760)

(Già 2-00275)

[CRIMI](#), [BERTOROTTA](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [ENDRIZZI](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [MARTON](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro dell'interno -*

(4-08761)

(Già 2-00341)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [VACCIANO](#), [LEZZI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [CATALEO](#), [SANTANGELO](#), [FATTORI](#), [SERRA](#), [MOLINARI](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri -*

(4-08762)

(Già 3-01531)

[CRIMI](#), [MARTON](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute -*

(4-08763)

(Già 3-02666)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MARTON](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [BUCCARELLA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno -*

(4-08764)

(Già 3-02722)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [COTTI](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della giustizia -*

(4-08765)

(Già 3-02840)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MARTON](#), [SANTANGELO](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [MANGILI](#), [GAETTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno -*



(4-08766)

(Già 3-03306)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#) -  
*Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti -*

(4-08767)

(Già 3-03637)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [BULGARELLI](#), [LUCIDI](#), [MARTON](#) - *Al*  
*Presidente del Consiglio dei ministri -*

(4-08768)

(Già 3-03761)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno*

(4-08769)

(Già 3-04118)

[PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno -* Premesso  
che a quanto risulta agli interroganti:

in data 27 gennaio 2017 il Comune di Scafati (Salerno) è stato sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata; in data successiva stata nominata la Commissione straordinaria per guidare il comune stesso;

risulta agli interroganti che la comunità scafatese, dall'insediamento dei commissari, stia vivendo momenti di gravi disagi e difficoltà, in quanto ancora oggi non sarebbero state messe in atto adeguate soluzioni, né le necessarie risposte amministrative;

il 2 novembre 2017, con deliberazione del Consiglio dei ministri, il presidente della commissione straordinaria chiamata a guidare il comune di Scafati veniva designato come Prefetto della provincia di Pescara; è stato, dunque, a lui attribuito un doppio incarico in realtà territoriali che presentano particolari e proprie difficoltà. A giudizio degli interroganti, altro aspetto di peculiare criticità è rappresentato dalla spropositata distanza che intercorre tra i due luoghi d'incarico. A testimoniare le ulteriori problematiche create si sono evidenziati ulteriori rallentamenti nell'affrontare le vicende amministrative del Comune di Scafati;

considerato infine che:

risulta agli interroganti che una delle diverse vicende che attesterebbero le difficoltà e le lentezze a cui sono sottoposti i cittadini di Scafati, è la situazione inerente all'azienda Artecetra, sita nel comune di Scafati, che ha subito un incendio doloso, ma il commissario straordinario non sarebbe intervenuto al proposito con l'attenzione che andrebbe impiegata in simili circostanze;

a parere degli interroganti, la suddetta dimostrazione di disinteresse è frutto del poco tempo che il commissario straordinario può dedicare all'incarico presso il Comune di Scafati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda tutelare le comunità che non sono adeguatamente amministrate, a causa della minor disponibilità derivante dalla gestione di un doppio incarico.

(4-08770)

[CATALEO](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della salute -* Premesso che:

il signor P. O., nato ad Aragona, provincia di Agrigento, affetto da una grave forma di sclerosi multipla, è stato ricoverato in data 8 gennaio 2016 al reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania per essere sottoposto a intervento neurochirurgico, finalizzato alla risoluzione della patologia di "mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e C4". Il signor P. O. è deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'azienda ospedaliera "Gravina" di Caltagirone, dove era stato trasferito in data 21 gennaio 2016, dopo

essere stato sotto posto presso l'ospedale di Catania a due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa di complicazioni;

l'atto di sindacato ispettivo 4-07030, presentato in Senato il 21 febbraio 2017, riporta che: "durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 2015 a gennaio 2016, nel solo reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati riscontrati, per stessa ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contrazione di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali possono portare alla morte del paziente";

nella risposta del ministro Lorenzin, del 2 agosto 2017 si legge: a) "il Ministro si riserva di valutare, quando saranno disponibili maggiori e più certi elementi fattuali, di adottare iniziative, anche di natura ispettiva, al fine di garantire che nelle strutture ospedaliere menzionate siano assicurati gli standard igienico-sanitari a tutela della salute dei pazienti ivi ricoverati"; b) "durante i 6 mesi precedenti all'episodio, nel reparto di Rianimazione sono stati riscontrati 14 isolamenti in pazienti gravemente compromessi e un isolamento per "Pseudomonas Aeruginosa" in data 14 dicembre 2015. L'azienda di Catania ha precisato che l'isolamento di un germe non corrisponde all'infezione che il germe stesso può determinare, in quanto, in assenza di segni clinici o sintomi, è identificato come colonizzazione e non richiede terapia. Diverso è il caso in cui le alterazioni cliniche o di laboratorio sono segni identificativi di un'infezione conclamata, che deve essere prontamente ed adeguatamente trattata";

dalla relazione "Brevi osservazioni alla consulenza tecnica redatta su incarico del P.M. in relazione al decesso di P. O.", elaborata l'8 febbraio 2017, dalla dottoressa Antonella Milana (specialista, medico legale di Catania e consulente della parte offesa) si apprende che: "L'exitus è pertanto da ricondurre alle complicanze verificatesi a seguito dell'intervento di cui si tratta che ha visto dal punto di vista funzionale un grave peggioramento delle condizioni preoperatorie del Parla e al verificarsi di una grave infezione nosocomiale non opportunamente diagnosticata e trattata",

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per appurare i fatti descritti e le eventuali responsabilità dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania nel caso del decesso del signor P. O.;

se non ritenga di avviare tutte le iniziative, anche di natura ispettiva, per verificare quali siano state le cause che hanno fatto insorgere le infezioni nosocomiali verificatesi nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, tra il 2015 e il 2016.

(4-08771)

**DE CRISTOFARO** - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 14 dicembre 2017 il direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta, dottor Mario De Biase, chiudeva, con un risibile a parere dell'interrogante preavviso di sole ventiquattr'ore, il reparto di Urgenza psichiatrica dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con contestuale trasferimento dei pazienti in regime di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) presso il reparto di Psichiatria del nosocomio di Sessa Aurunca ed in altre struttura della zona;

il motivo della chiusura sarebbe riconducibile all'inagibilità dei locali, che ospitano il reparto e alla conseguente necessità di una solerte ristrutturazione;

tenuto conto che:

i DEA (Dipartimenti di emergenza urgenza ed accettazione), quale è il suddetto reparto di Psichiatria, sono attivi 24 ore su 24, e forniscono cure a pazienti affetti da bipolarismo, schizofrenia, con doppia diagnosi (psicosi e poliabusatori di droghe ed alcool), oltre i delicatissimi casi di mancato suicidio. La repentina e improvvisa chiusura del reparto di Psichiatria dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, quindi, fa sorgere molteplici perplessità in merito alle modalità con le quali essa è avvenuta, in quanto potenzialmente una decisione di questo tipo, potrebbe portare a conseguenze fatali per i pazienti per la delicatezza di vissuti assai complessi;

la disorganizzazione susseguente alla repentina ed improvvisa chiusura del reparto lascia profondamente interdetti, oltre che i pazienti e le loro angosciate famiglie, anche gli operatori socio sanitari (OSS) e tutto il personale in servizio, che ad oggi non ha ricevuto alcuna indicazione in merito

ad eventuali trasferimenti o rinnovi contrattuali, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, ipotizzando il momentaneo trasferimento del reparto in altri locali del medesimo ospedale, assicurando così continuità ad un servizio ritenuto indispensabile dai pazienti, dalle loro famiglie e dagli operatori.

(4-08772)

**LUMIA** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a Palermo la lotta alla mafia ha fatto dei passi in avanti storici. Nelle scuole, nella cultura, nell'agire sociale ed istituzionale si è compreso quanto sia importante non negare o minimizzare il fenomeno mafioso in tutti i suoi aspetti, a partire da quelli più gravi e collusivi. Nonostante il cammino fatto, cosa nostra continua ad essere presente e radicata. Mantiene alcuni suoi profili tradizionali e nello stesso tempo, abilmente cambia pelle. *Racket* ed usura non sono mai stati abbandonati, nonostante che in città, per un breve momento, si sia ricorso alla denuncia, soprattutto grazie al lavoro prezioso delle associazioni *antiracket* e di "Addio Pizzo" e alle sistematiche operazioni delle forze dell'ordine e della Procura Antimafia. Come dichiara lo stesso Prefetto di Palermo, Antonella De Miro: "se in una condizione come quella odierna c'è chi continua a pagare, lo fa per un atto di compiacenza. Tutto ciò è offensivo nei confronti della memoria di Libero Grassi, un uomo che è morto per la libertà. Lo Stato c'è e chi non denuncia non ha alibi";

oggi i segnali di ripresa proprio nel settore delle estorsioni sono preoccupanti. Alcuni operatori economici non hanno mai smesso di pagare, altri, dopo avere rifiutato o mantenuto una distanza dalla pratica estorsiva, rischiano di sottomettersi e ritornare all'omertà;

anche in altri settori tradizionali, cosa nostra ha ripreso la sua antica attività, come il traffico di droga, per recuperare gradualmente una fonte di accumulazione economica sempre lucrosa, riprendendo direttamente le fila dell'antico rapporto con i grandi cartelli del narcotraffico, senza affidarsi più solo all'intermediazione e allo strapotere dell'ndrangheta. Non siamo naturalmente ai tempi della gestione del ciclo dell'eroina, ma il rischio di una ripresa del grande traffico e dello spaccio capillare è sotto gli occhi tutti e lo confermano diverse operazioni che l'autorità giudiziaria e le forze di polizia hanno portato avanti;

nella città persistono alcuni luoghi particolari su cui raramente si sono accesi i riflettori, sui quali non sono stati mai fatti i dovuti e continui controlli, come alcuni centri economico - sociali, che non sono mai così stati colpiti in modo sistematico, proprio perché non percepiti come una risorsa da liberare dalla presenza di diverse famiglie di cosa nostra. Basti pensare al mercato ortofrutticolo, al mercato ittico, al porto, alla gestione del sistema dei rifiuti e all'ippodromo. Come si apprende da notizie di stampa di questi giorni, proprio sull'ippodromo di Palermo, sempre il prefetto Antonella De Miro ha fatto scattare un'interdittiva antimafia per la Ires SpA, la società di gestione dell'ippodromo per la presenza di un sistema di condizionamenti e di infiltrazioni mafiose, purtroppo mai rilevate prima;

in sintesi, cosa nostra è stata colpita, ma la sua vera forza sta nel ruolo dell'associazione, ossia nell'organizzazione che continua ancora a dare identità e capacità di fornire motivazione, reddito alla fascia più bassa di cosa nostra e una serie di opportunità relazionali alla stessa borghesia mafiosa, che non ha smesso mai di giocare un ruolo collusivo e di guida dell'organizzazione;

ad avviso dell'interrogante bisogna prestare molta attenzione ad una realtà che rischia di ridare vigore e di rilanciare cosa nostra, dopo anni di repressione e avanzata culturale dell'antimafia, istituzionale e sociale. Come più volte evidenziato, con la stessa indicazione dei nomi dei *boss*, dallo stesso interrogante e dalle coraggiose e puntuali inchieste giornalistiche di Salvo Palazzolo, questa nuova ripresa è opera dei cosiddetti "fine pena", che, dopo aver scontato la propria condanna, appena rimettono piede sul territorio, riprendono il ruolo di guida avuto in precedenza. Allo stesso modo, è opportuno prestare la massima attenzione ai cosiddetti "nuovi boss " che alimentano il potere della mafia degli affari, quella che si arricchisce e vive di agi, quella che non si sporca le mani con omicidi, quella che sa colludere con l'economia e la politica e che frequenta i salotti buoni della borghesia professionale e di ambienti massonici, alla luce dell'inchiesta condotta dalla Commissione

parlamentare antimafia;

dal rapporto "fine pena" e "nuovi boss ", cosa nostra di Palermo sicuramente proverà a riorganizzare una nuova *leadership* su scala provinciale e regionale, dopo la fine della "dittatura" di Riina, che, attraverso il controllo di alcuni mandamenti presenti in città (Porta Nuova, Noce e Brancaccio), ha tenuto bloccata la dinamica interna di cosa nostra;

i colletti bianchi legati ai "fine pena" e ai "nuovi boss " proveranno, inoltre, ad aggredire lo strumento dell'interdittiva antimafia, che sta iniziando a colpire in modo sistematico la mafia degli affari. Una strategia portata avanti dalla parte più impegnata dello Stato, che comporta un rischio elevato per cosa nostra nell'essere individuata e bloccata nel momento degli affari e delle relazioni che contano;

cosa nostra proverà a mettere in discussione la legislazione antimafia, per quanto riguarda il sequestro e la confisca dei beni, approfittando di errori e reati consumati all'intero della stessa gestione antimafia di questo delicato settore;

Palermo è cambiata, ma la mafia è ancora forte. Minimizzare è un grave errore, come rimane un grave errore negare la presenza della mafia nelle grandi città italiane ed europee;

Palermo ha bisogno di un rilancio del progetto antimafia, che deve essere integrato e sistemico, in grado cioè di colpire le mafie sia sul versante militare, settore che non va mai sottovalutato, sia sul versante decisivo della mafia degli affari e dei colletti bianchi. È opportuno ricordare come proprio a casa del *boss* Guttadauro la mattina si decidevano tutti gli aspetti quotidiani della mafia operativa, come le minacce, i pestaggi, le estorsioni ed il pomeriggio, sempre a casa, nel salotto elegante, si intrattenevano rapporti con il ceto professionale e con i rappresentanti delle istituzioni per decidere le strategie collusive;

bisogna colpire con una più attrezzata capacità progettuale la mafia economico-finanziaria, riprendendo con diversi progetti - obiettivi l'impegno *antiracket*, antiusura, il controllo degli appalti e soprattutto la lotta al riciclaggio con un antimafia capace di coniugare legalità e sviluppo in settori decisivi della città, dal porto al cimitero, dal mercato ittico all'ippodromo, dalle società finanziarie e dalle banche ai grandi centri commerciali e agli stessi centri scommesse. Lo stesso scrupoloso lavoro di verifica va fatto sul piano politico-istituzionale per evitare che il controllo del voto, nelle varie competizioni elettorali, prenda il sopravvento e ci sia un cedimento nelle varie formazioni politiche, nella scelta delle candidature e nella vita della rappresentanza istituzionale;

Palermo è cambiata e la città deve evitare di tornare indietro, ecco perché una lettura lucida della presenza delle mafie, deve ritornare ad essere messa al centro della strategia antimafia. Devono prevalere unità e cooperazione fra tutte le dimensioni politiche, istituzionali, sociali e culturali, per vincere questa sfida e colpire al cuore e alla testa l'organizzazione mafiosa in sé, oltre che i "nuovi *boss* " ed i "fine pena",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda definire una strategia mirata a colpire cosa nostra a Palermo per approfittare della morte di Riina e per impedire che i "fine pena" ed i "nuovi boss" possano riprendere il controllo verticale dell'organizzazione mafiosa per rilanciare i settori tradizionali e aprire nuovi percorsi affaristici - collusivi;

se si intenda avviare una verifica sui mancati controlli che hanno consentito in posti nevralgici, come l'ippodromo, la presenza di società colluse con la mafia;

se si intenda rafforzare ulteriormente lo strumento della prevenzione antimafia, a partire dalle interdittive, e promuovere l'immediata applicazione del codice antimafia, nella parte sia repressiva che di promozione del nuovo ruolo dell'Agenzia dei beni confiscati, mantenendo aperta la sede di Palermo;

se intenda rilanciare, attraverso progetti - obiettivi, l'attività investigativa nel campo del grande riciclaggio, locale ed internazionale, ad opera degli esponenti di cosa nostra, e sostenere il rilancio di una nuova azione *antiracket* ed antiusura, guidata dal commissario nazionale del Governo, impegnato nel settore;

se si intenda prestare la dovuta attenzione ai momenti elettorali, dalla formazione delle liste, alla scelta delle candidature e al controllo di tutte le fasi elettorali, utilizzando le indicazioni fornite dalla

Commissione parlamentare antimafia, maturata attraverso le inchieste sui cosiddetti "impresentabili".  
(4-08773)

**CANDIANI** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: sul sito *internet* del Ministero dell'interno è dedicato uno spazio di comunicazione importante sul *racket* dell'usura, dove, in estrema sintesi, si evidenzia come la lotta al fenomeno preveda da un lato azioni e misure repressive nei confronti di coloro che gestiscono le attività illegali e dall'altro il sostegno delle istituzioni e delle leggi dello Stato alle vittime; l'usura è lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito. Nel rapporto usurario ci sono dunque la necessità di denaro e un'offerta che può apparire come un'immediata possibile soluzione per chi si trova in difficoltà; lo Stato sostiene e incoraggia chi decide di opporsi al *racket*. Il Parlamento ha adottato una serie di norme basate sul principio del risarcimento per tutti coloro che abbiano subito danni, a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni; si ricorda l'istituzione del fondo di solidarietà per le vittime del *racket* (poi unificato con quello per le vittime dell'usura), grazie al quale chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa, può ricevere, a titolo di risarcimento, un'elargizione che gli consenta di riprendere l'attività. La materia è delegata al commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e *antiusura*, nominato, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. In ogni Prefettura è presente un referente, pronto a fornire informazioni e a dare un valido sostegno nella preparazione della domanda per accedere al fondo di solidarietà; l'interrogante è venuto a conoscenza di un caso specifico riguardante il signor G. M. (Como) che dopo aver collaborato con la giustizia e visto il suo aguzzino condannato, dopo circa due anni e aver attivato in tutti i modi gli uffici della prefettura e fattosi seguire da una nota associazione contro l'usura, non è riuscito ad oggi ancora a beneficiare del sostegno economico di solidarietà previsto per questi casi; è ovvio supporre che il caso citato non sia isolato. Come detto, l'usura fa leva sull'immediata necessità di denaro, è quindi logico pensare che, se le vittime decidono di collaborare con la giustizia, debbano essere prese in carico in tempi ragionevoli, permettendo loro di poter superare la crisi economica scatenante, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire nel dettaglio i dati medi nazionali rispetto ai tempi necessari per espletare le pratiche per la presa in carico ed il sostegno alle vittime dell'usura, che collaborano con la giustizia e qualora dovessero essere accertate le lungaggini denunciate in premessa, quali provvedimenti intenda adottare.

(4-08774)

**PETRAGLIA** - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che: il dottorato di ricerca è un percorso professionalizzante per i docenti dell'Università, costituisce il titolo di formazione più alto ed è riconosciuto a livello internazionale; all'interno del settore dell'insegnamento nella scuola secondaria tale titolo però non consente ai docenti, anche con diversi mesi di esperienza nel settore, di poter partecipare al concorso pubblico per cattedre al fine di ottenere il ruolo definitivo; chi è titolare di un dottorato di ricerca è quindi costretto a sottoporsi ad un *iter* selettivo propedeutico al concorso, che di fatto li associa a dei "semplici" neo-laureati, o comunque a chi non ha alcuna esperienza di insegnamento; considerato che: il nuovo sistema di reclutamento del corpo docente (il cosiddetto "FIT") non aumenta la qualità della didattica, mentre costringe anche chi può insegnare negli atenei ad un triennio di formazione teorica e pratica, sia nelle discipline di insegnamento, conosciute già ad un livello superiore, che in quelle didattiche; il sistema di inserimento nella scuola secondaria prevede una retribuzione crescente: nel primo anno,

pensato come tirocinio retribuito con un piccolo rimborso spese, negli ultimi due anni, invece, un graduale inserimento come supplenti, che però non si traduce automaticamente nell'immissione in ruolo;

tale percorso è psicologicamente demotivante ed economicamente dannoso, poiché si tratta di 3 anni di precariato e di stipendio ridotto, vista anche l'incompatibilità del percorso con qualsiasi altro lavoro; valutato che sarebbe opportuno consentire ai dottori di ricerca un ingresso diretto, quindi senza il conseguimento dei 24 CFU (crediti formativi universitari) previsti dal decreto ministeriale n. 616 del 2017, all'ultimo anno del FIT,

si chiede di sapere:

per quali motivi manchi un adeguato riconoscimento del dottorato di ricerca quale titolo professionalizzante anche nella scuola secondaria;

se, anche per quanto esposto in premessa, si ritenga o meno di intervenire per salvaguardare e valorizzare in ambito scolastico le competenze conseguite attraverso il dottorato di ricerca anche e soprattutto a beneficio degli interessi degli studenti.

(4-08775)

[DONNO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [GAETTI](#), [CRIMI](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al*

*Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 17 dicembre 2017, l'agenzia "Ansa" rendeva noto che "L'aereo partito questa notte da Alessandria d'Egitto con le spoglie del re Vittorio Emanuele III, è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi. La salma del re verrà traslata al Santuario di Vicoforte, nei pressi di Mondovì, dove riposerà accanto alla moglie regina Elena di Savoia";

per il trasporto veniva utilizzato un volo di Stato mediante l'impiego del personale dell'Aeronautica militare;

in tema di dettagli sull'organizzazione e costi del volo, in data 17 dicembre 2017, "ilfattoquotidiano" specificava che i vertici militari avrebbero spiegato che il trasferimento del monarca sarebbe stato curato dalla più alta carica dello Stato;

sul punto, in data 18 dicembre 2017, interveniva, altresì, la presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), evidenziando: "La cosa che ci ha colpito e indignato è l'uso dell'aereo militare per la traslazione della salma, dal punto di vista dei costi pubblici naturalmente ma anche e soprattutto dal punto di vista simbolico. Lo Stato nato dalla Resistenza, lo Stato della Costituzione non ha niente a che fare con la monarchia e, nello specifico, con Vittorio Emanuele III",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno chiarire le circostanze legate alla vicenda di cui in premessa e per quale ragione si sia stato fatto ricorso a unità pubbliche;

se non reputi imprescindibile divulgare ogni informazione utile circa le risorse impiegate e i costi sostenuti in riferimento a quanto esposto e se ritenga che tale intervento abbia comportato aggravii ricadenti sulla collettività.

(4-08776)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel 2004, il Comune di Mondragone (Caserta), con delibera della Giunta del 16 aprile, n. 123, individuava un sito di trasfenza provvisorio per i rifiuti in un'area di grande interesse archeologico (il parco archeologico dell'Appia Antica) su un terreno preso in affitto dal Comune stesso. La necessità di tale trasfenza era stata causata da una serie di interruzioni nel servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani (r.s.u) dovute alla chiusura di vari centri di trasfenza dei rifiuti e che avevano interessato un numero ingente di Comuni del casertano;

precedentemente, in data 20 marzo 2004, veniva emanata l'ordinanza sindacale n. 12, con cui si ordinava l'occupazione di una cava dismessa sita in località Cantarella, per adibirla a deposito temporaneo di r.s.u;

la cava dismessa era stata individuata quale "sito di deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio del Comune di Mondragone predisposta ed attrezzata in modo da non permettere la penetrazione nel suolo di liquidi che potrebbero formarsi". Infatti, per quanto a conoscenza dell'interrogante, alla fine del periodo di locazione 2004-2009 (5 anni) della cava, di proprietà signori Palmieri e Gallo, si sarebbe dovuto provvedere al ripristino dell'originario stato dei luoghi; il sito ricade nell'ambito dell'ex sito di interesse nazionale per le bonifiche (S.I.N.) "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", già individuato con legge n. 426 del 1998 e successivamente declassato a sito di interesse regionale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, reg. prot. n. 7 dell'11 gennaio 2013;

tenuto conto che:

in fase di esecuzione dei lavori finalizzati alla messa a punto del sito, le norme di sicurezza predisposte avevano previsto la realizzazione di una geo-membrana per difendere il terreno dal contatto con i rifiuti ed un sistema di aspirazione del percolato liquido scaturente dall'immondizia per dirigerlo verso delle cisterne. Il tutto al fine di evitare che penetrasse nel terreno, inquinandolo;

l'azienda sanitaria locale interessata e l'agenzia regionale protezione ambiente della Campania esprimevano parere negativo all'apertura del sito, ritenendolo inadeguato allo scopo. Ciononostante, l'amministrazione comunale decise di procedere ugualmente;

tenuto conto inoltre che secondo quanto risulta all'interrogante:

sin dal momento della sua apertura, la discarica veniva interessata da un cospicuo numero di incendi, che ad oggi, hanno prodotto, tra gli altri effetti nefasti, la lesione della membrana e buona parte dell'impianto di aspirazione;

gli sversamenti, tuttavia, sono proseguiti anche dopo gli incendi, ed infatti, è noto che in data 4 settembre 2004 l'area del sito di stoccaggio di r.s.u., veniva sottoposta a sequestro preventivo dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con decreto notificato il 4 settembre 2004 ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 7673/04, mod. 44 (più volte revocato al fine di consentire la mai avvenuta messa in sicurezza dell'area);

considerato che:

nel caso esposto si sarebbe dovuto agire in conformità all'art. 242, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, e per l'effetto mettere in atto le misure necessarie di prevenzione (messa in sicurezza), anche in considerazione delle preoccupanti risultanze espresse nel documento della società commissionata ("Geoproject") alla redazione del piano di indagini preliminari, dalla cui lettura è possibile evincere l'esistenza di un "elevato livello di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)";

la località Cantarella è inserita nel censimento dei siti potenzialmente contaminati (CSPC) con codice identificativo 1052A028 quale cava (nota trasmessa dalla Giunta regionale della Campania, Area generale di coordinamento ecologia al Comune di Mondragone in data 11 luglio 2013);

con deliberazione n. 129 del 27 maggio 2013 (Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 30 del 5 giugno 2013) la Regione Campania adottava il "Piano Regionale di Bonifica", ma nonostante fosse stata formalmente richiesta, in fase di consultazione, al Comune di Mondragone, la trasmissione delle analisi effettuate sul sito, l'ente non ha mai prodotto alcuna documentazione attestante il superamento delle CSC e/o delle CSR e inspiegabilmente la zona Cantarella, dopo tutte le analisi che ne avevano confermato la natura di sito gravemente inquinato, non veniva inserita nel piano regionale di bonifica; considerato inoltre che:

l'area ad oggi denota la fuoriuscita di fumi, cosiddette fumarole, dal corpo rifiuti, generate dalla combustione interna degli stessi rifiuti alimentata dagli afflussi di ossigeno e dalle alte temperature atmosferiche e geo-ambientali, che caratterizzano il luogo;

è stata accertata la presenza *in loco* di alcune lastre di *eternit*/fibrocemento in parte combuste, rifiuti ingombranti, cumuli di rifiuti combustibili, oltre che un sistema di chiusura del sito assolutamente inefficace;

l'ARPAC, investita della richiesta da parte della Regione Campania di effettuazione di indagini

preliminari sul sito di stoccaggio LSU (Cantarella), a seguito di relativo sopralluogo, con relazione tecnica n. 24/TF/I6, affermava che: "Il Comune di Mondragone aveva dato incarico alla Soc. Geoproject Srl di redigere il Piano di Indagini Preliminari che effettivamente lo ha redatto senza però mai attuarlo"; "La scrivente Agenzia, come già rappresentato nei tavoli tecnici tenutosi presso la Regione Campania - UOD I6 di Caserta, ritiene che i rifiuti debbano essere rimossi dal Comune di Mondragone, in qualità di soggetto obbligato, in quanto trattasi di un sito di stoccaggio provvisorio di RSU, che poteva essere autorizzato per una durata massima di 18 mesi e che pertanto allo stato si configura come una discarica incontrollata priva di qualsiasi titolo autorizzativo"; ritenuto altresì che attualmente il sito continua ad avere la presenza di pericolose fumarole oltre al fatto che l'intera area è accessibile a tutti, non essendo presente alcuna segnalazione, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano gli interventi programmati per la bonifica dell'area ed in particolar modo per il contenimento della precaria situazione igienico-sanitario in cui versa il sito di stoccaggio ormai non più qualificabile come provvisorio.

(4-08777)

[MORRA](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [LUCIDI](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [BLUNDO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con nota prot. 0013057 del 9 ottobre 2017, a firma del legale rappresentante *pro tempore*, professor Carlo Doglioni, indirizzata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai firmatari dell'interrogazione a risposta scritta 4-08069, presentata nel corso della seduta n. 877 del 19 settembre 2017, risponde all'interrogazione stessa, di fatto sostituendosi ai Ministri in indirizzo che, a tutt'oggi, invece, non risulta abbiano approfondito quanto contenuto nella predetta nota e neanche dato alcun riscontro all'atto di sindacato ispettivo;

ad avviso degli interroganti le argomentazioni addotte dal presidente dell'Ingv nella predetta nota si appalesano prive di pregio e non giustificano affatto l'operato dello stesso ente, sia per quanto attiene alle gravi carenze manifestate dall'ente in occasione del sisma che il 21 agosto 2017 ha colpito il comune di Casamicciola, coinvolgendo tutta l'isola di Ischia, sia sotto l'aspetto della veridicità e della correttezza dei bilanci consuntivi dello stesso ente;

da documenti ufficiali disponibili, non risulta vero che sarebbe stato comunicato "entro i tempi stabiliti" un "evento sismico a Ischia". Nessuna immediatezza e nessuna trasparenza: l'evento era stato localizzato altrove ed è stato comunicato con notevole ritardo;

considerato che, a parere degli interroganti:

non sembra avere alcun fondamento logico il tentativo di spiegare il macroscopico errore nella localizzazione. Infatti, l'errore viene giustificato affermando che lo stesso è dovuto all'assenza di sismografi nel fondo marino, ma, volutamente, si dimentica che a Ischia da anni opera, o dovrebbe, operare una rete sismica dedicata a monitorare in modo dettagliatissimo tutta l'isola, che, come noto, è un vulcano attivo. Tale rete, se funzionasse, sarebbe in grado di determinare rapidamente i parametri di qualunque sisma si verificasse nell'area;

sarebbe molto grave se i sensori della rete ischitana non funzionassero, ma non può essere sottaciuto che, in concomitanza con alcuni fenomeni verificatisi in prossimità di Casamicciola alla fine dell'agosto 2016, era già emerso che i sensori ischitani non erano attivi. L'Ingv avrebbe, perciò, lasciato un'isola vulcanica, densamente popolata e votata al turismo, senza monitoraggio per almeno un anno;

l'entità dell'incertezza proposta dall'Ingv nella nota del 9 ottobre 2017 appare priva di senso. Passare, come ha fatto l'Ingv, da una profondità focale iniziale di 10 chilometri a 1,7 chilometri, significa aver commesso errori gravi, che non hanno niente a che vedere con l'incertezza della misura. La locuzione "raggio di tot km" non appare degna del più grande istituto europeo di ricerca geofisica, uno dei più grandi e dei meglio finanziati al mondo, proprio per gli studi sismologici. Infatti, se è vero che tutte le



misure fisiche per definizione sono affette da incertezza, è altrettanto vero che le misure sismologiche nel nostro Paese hanno un'incertezza molto bassa. Ciò tanto per il gran numero di studi disponibili sulla sismicità italiana, quanto per la capillarità della rete sismica nazionale sviluppata a partire dagli anni '80;

risulta, in particolare, che i terremoti di Casamicciola siano stati oggetto di numerosi studi; tentare, come fa l'Ingv con la citata nota, di mettere in discussione conoscenze acquisite per giustificare errori sulla localizzazione, appare a giudizio degli interroganti inaccettabile oltre che improvvido. È bene ricordare che, dopo gli eventi del 2016, alcuni ricercatori dell'Osservatorio vesuviano hanno condotto nella zona campagne di misure geodetiche, evidenziando una forte deformazione, proprio nell'area epicentrale del 21 agosto 2017;

inoltre, l'affermazione contenuta nella nota Ingv del 9 ottobre 2017, per cui "le agenzie internazionali americane tuttora localizzano l'evento di Ischia del 21 agosto a mare", non rappresenta correttamente il funzionamento dei sistemi di monitoraggio internazionali. Le determinazioni americane, infatti, vengono fatte automaticamente in tempo reale per l'intero pianeta. Ogni anno, sulla Terra si verificano circa trentamila terremoti di *magnitudo* attorno a 3.6. Non ci si può certo aspettare che i sismologi americani facciano controlli per ognuno di essi per ottenere valutazioni più raffinate, peraltro per loro del tutto inutili, per sismi verificatisi addirittura a otto ore d'aereo di distanza dai propri confini. Per una rete sismica planetaria, possono essere accolte indeterminazioni inaccettabili per una rete locale, come quella dedicata esclusivamente a monitorare l'isola di Ischia, supportata anche da una rete nazionale di oltre 400 stazioni e con ben due sale di controllo (a Napoli e a Roma) in ognuna delle quali sono presenti ricercatori e tecnici, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con costi complessivi tutt'altro che trascurabili per i contribuenti;

è dovere dell'Ingv fornire rapidamente la grandezza e la localizzazione affidabili di ogni evento che si verifichi sul territorio nazionale. Il quadro di danneggiamento, le caratteristiche geologiche del suolo, l'amplificazione locale, eccetera, sono questioni non particolarmente urgenti, che vanno affrontate successivamente. I problemi di ingegneria inopportunosamente evidenziati nella già citata nota Ingv sembrano finalizzati solo a tentare di distogliere l'attenzione dalle responsabilità nella sorveglianza e nella comunicazione, compiti esclusivi dello stesso Ingv;

alcun valore divulgativo può riconoscersi all'intervista rilasciata il giorno dopo il terremoto (22 agosto 2017) al Tg2 delle ore 13 dal presidente dell'Ingv, in cui lo stesso ebbe a mostrare la faglia con l'ipocentro in mare "per far comprendere la ragione del terremoto in modo semplice a chiunque", pur essendo ampiamente dimostrato che faglia e ipocentro non potevano essere e non erano quelli indicati. È evidente che spiegazioni erronee semmai confondono soltanto chi le ascolta;

peraltro, gli argomenti addotti dall'Ingv in risposta all'interrogazione parlamentare 4-08069 sono in evidente conflitto con quanto lo stesso ha ufficialmente rappresentato alla Commissione Grandi Rischi il 25 agosto 2017: il terremoto risulta localizzato immediatamente sotto Casamicciola ad una profondità inferiore a 2 chilometri;

non condivisibili appaiono il riferimento dell'Ingv ad "attacchi infondati, pretestuosi e preordinati" nei confronti dell'ente e gli auspici di "sostegno al fine di migliorare la ricerca (...) garantire l'implementazione (...) di nuove reti di monitoraggio per dare informazioni sempre più precise". Il tentativo di "battere cassa" si appalesa inopportuno, in quanto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dispone sia di finanziamenti importanti, che di alcune centinaia di ottimi ricercatori e tecnici. L'Osservatorio vesuviano, in particolare, possiede una gran quantità di strumenti di alto livello tecnologico, acquisiti per sviluppare il progetto denominato "Vulcamed". La Regione Campania ha finanziato in aggiunta un altro progetto, che ha consentito importanti acquisti di strumentazione per monitorare i vulcani partenopei. Da più di 18 mesi, inoltre, l'Ingv sarebbe in possesso di due OBS (sismografi per il fondo del mare) non ancora installati;

infine, non vi è stato alcun attacco pretestuoso nei confronti dell'Ingv, semmai critiche severe alle contraddittorie dichiarazioni dei vertici Ingv sul terremoto di Casamicciola, a seguito di errori palesi commessi in una delle zone più pericolose al mondo dal punto di vista vulcanologico. Errori che

determinano conseguenze sulla vita degli abitanti degli stessi luoghi;  
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

in merito alle problematiche connesse ai conti consuntivi dell'Ingv circa: a) disavanzo di competenza e b) entrata accertata di 4,1 milioni riportata nel rendiconto 2016, le giustificazioni fornite dal legale rappresentante dell'ente si appalesano anch'esse prive di pregio e non giustificano l'operato dello stesso Ingv sotto l'aspetto della veridicità e della correttezza dei bilanci. Infatti, è incontestabile che per ben quattro esercizi finanziari consecutivi (2012, 2013, 2014 e 2015), come riportato nell'atto di sindacato ispettivo 4-08069, l'Ingv ha registrato un disavanzo di competenza (entrate accertate meno spese impegnate) complessivo pari a circa 29 milioni di euro, così suddiviso: 1,6 milioni nel 2012; 6,8 nel 2013; 14,5 nel 2014 e 6 nel 2015. L'ente, tuttavia, afferma di averli "ripiantati" utilizzando l'avanzo di amministrazione sia disponibile che vincolato, quest'ultimo riferito alle "gestioni speciali", ovvero a progetti con finanziamento esterno;

tale operazione, però, non appare, né corretta, né legittima, in quanto l'ente, per ciascuna delle suddette annualità, ha impegnato spese per la gestione ordinaria superiori alle entrate accertate. Pertanto avrebbe dovuto ripianare il disavanzo utilizzando risorse disponibili reali e non fittizie, come invece sono quelle da cui avrebbe concretamente attinto, ossia risorse vincolate a precise ed inderogabili attività (facenti parte di gestioni speciali) già deliberate dallo stesso ente, che in nessun caso possono essere destinate per altre finalità, men che meno per ripianare il disavanzo di bilancio;

quanto detto è chiaramente precisato dalla Corte dei conti nella nota 24, riportata in calce alla pagina 36 della "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per gli esercizi 2011-2012" (l'ultimo atto di controllo sull'Ingv pubblicato dalla magistratura contabile): "Le risorse finanziarie derivanti dai finanziamenti esterni, non impegnate entro l'esercizio, confluiscono nella quota dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per progetti commissionati dall'Istituto e contabilizzati nelle gestioni speciali, quota che viene destinata ad integrare, per l'esercizio successivo, la dotazione dei corrispondenti capitoli delle gestioni speciali";

appare, inoltre, fuorviante la risposta dell'Ingv alla richiesta di chiarimenti, avanzata dagli interroganti con il citato atto di sindacato ispettivo, in ordine alla somma di 4,1 milioni di euro, riportata nel consuntivo 2016, quale "quota parte delle assegnazioni premiali 2015 e 2016 destinate alla copertura delle spese di funzionamento per euro 2.050.000,00 (per totali euro 4.100.000,00)" che, secondo gli stessi interroganti, alla data del 31 dicembre 2016 risultavano del tutto prive di titolo giuridico, idoneo a giustificare l'accertamento;

l'ente, infatti, afferma che il titolo giuridico che giustifica l'operazione contabile di accertamento è l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009, mentre il testo riporta, smentendo tale affermazione, che: "1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). 2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di cui al comma 1, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinate con decreto avente natura non regolamentare del Ministro";

la norma invocata, quindi, dispone una realtà assai diversa da quella assunta dall'Ingv. Ciò in quanto l'assegnazione della quota parte del fondo premiale, come noto, avviene annualmente, con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che rappresenta il titolo giuridico idoneo a giustificare l'accertamento della somma, l'ultimo dei quali, riguardante l'anno 2015, è stato trasmesso, sotto forma di schema, dal Ministero stesso al Parlamento il 13 settembre 2017, mentre per

quello riguardante l'anno 2016, ad oggi, non c'è stata alcuna comunicazione al Parlamento;  
l'Ingv, invece, a giudizio degli interroganti illegittimamente, ha contabilizzato nel proprio consuntivo 2016, tanto la quota di Fondo premiale per 2015, che per il 2016, con ciò alterando le risultanze dello stesso consuntivo che, qualora fosse stato redatto in maniera regolare, avrebbe evidenziato un nuovo disavanzo di competenza;

considerato infine che a parere degli interroganti, se l'operato dell'Ingv fosse ritenuto legittimo, tutti gli altri enti di ricerca sarebbero facoltizzati ad autoconcedersi annualmente *ad libitum* una quota di fondo premiale, iscrivendo in bilancio il relativo importo, senza attendere, né la valutazione dell'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), né il decreto di riparto dello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano esaustive e fondate le esposte indicazioni fornite dall'Ingv;  
in caso contrario, quali iniziative urgenti e indifferibili intendano adottare, ognuno per le rispettive competenze, per garantire la sicurezza dei cittadini, che vivono in un Paese fortemente sismico e vulcanico, e per far sì che l'Ingv, ente strategico finanziato con circa 60 milioni di euro annui, riacquisti la credibilità e il prestigio scientifico, di cui ha goduto fino a qualche anno fa, sia a livello nazionale, che internazionale;

se non ritengano di trasferire, con la massima urgenza, sotto il diretto controllo della Protezione civile il servizio di monitoraggio sismico e vulcanico del Paese e l'analisi dei risultati, che sono le uniche armi di prevenzione utili in zone così densamente popolate;

se non vi siano i presupposti per adottare con urgenza, ai sensi dell'art. 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il decreto di decadenza degli organi di vertice dell'Ingv, con la nomina di un commissario.

(4-08778)

[MORONESE](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [LUCIDI](#), [DONNO](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#) -  
*Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

per adeguarsi alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Campania ha emanato la delibera della Giunta regionale (DGR) n. 81 del 9 marzo 2015, modificata e integrata successivamente dalla delibera della Giunta regionale n. 386 del 20 luglio 2016;

la parte quinta della DGR n. 81 del 9 marzo 2015 disciplina le "Garanzie Finanziarie", necessarie per l'*iter* amministrativo dei progetti di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti presentati in Campania, di cui si chiede autorizzazione all'esercizio, "Le garanzie finanziarie consistono in una polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata a favore del Presidente della Regione Campania per eventuali danni all'Ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'Attività svolta";

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo aveva rappresentato i problemi relativi alle fideiussioni stipulate nei confronti degli enti in particolare con l'interrogazione 3-03931 del 1° agosto 2017, con la quale chiedeva ai Ministri in indirizzo di verificare l'esistenza di eventuali fideiussioni attive presso la Regione Campania e di attivarsi al fine della loro escussione, in relazione a un grave incendio accaduto presso il sito di stoccaggio rifiuti dell'ILSIDE Srl nel comune di Bellona, in provincia di Caserta; tale atto ad oggi non ha ricevuto risposta;

considerato che:

come risulta dal resoconto ufficiale, durante l'audizione che si è svolta il 21 luglio 2017 in Commissione Ambiente della Regione Campania, il presidente di Commissione Gennaro Oliviero avrebbe chiesto al dirigente della Giunta regionale Ambiente e Rifiuti di Caserta, Luca Scirman, di relazionare circa il lavoro che avrebbero dovuto svolgere gli uffici per ricercare la polizza fideiussoria stipulata dall'ILSIDE Srl, al fine, probabilmente, di procedere alla sua escussione, in quanto anche il

Comune di Bellona, sempre in quella sede, dichiarava di non avere fondi disponibili nemmeno per procedere alla caratterizzazione dei rifiuti combustibili e non presenti nel sito di stoccaggio andato a fuoco l'11 luglio 2017 per la seconda volta. Nella stessa sede, il dirigente della Giunta regionale Ambiente e Rifiuti di Caserta, Luca Scirman, dichiarava che, nonostante avesse interpellato per iscritto l'Avvocatura della Regione Campania, non aveva ricevuto alcuna risposta;

durante una successiva audizione che si è tenuta il 31 agosto 2017 sempre in Commissione Ambiente della Regione Campania, dal resoconto ufficiale emergerebbe che il presidente di Commissione, Gennaro Oliviero, dichiara: "si doveva intervenire, quella polizza già allora doveva essere messa a garanzia, doveva essere attivata la garanzia, non è stata attivata, non so perché", riferendosi al primo incendio avvenuto nel sito di stoccaggio rifiuti dell'ILSIDE Srl di Bellona il 16 aprile 2012;

il 20 novembre 2017 da fonti stampa (agenzia "ANSA") si apprende di un'operazione della Guardia di finanza. La nota di agenzia riporta: "False fideiussioni per 250 mln, sequestri (...) Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato circa 650 mila euro, individuati nelle casse di 7 società riconducibili a 19 broker, alcuni abusivi, accusati di aver collocato fideiussioni prive di copertura finanziaria prevalentemente a enti pubblici come ministeri, università, regioni e comuni"; considerato, inoltre, che:

a giudizio degli interroganti quello delle fideiussioni false emesse nei confronti di enti come le Regioni e i Comuni, come si è potuto apprendere dalle operazioni di polizia, è un problema molto grave, che va affrontato con urgenza, soprattutto per quelle che risulterebbero essere state stipulate a garanzia degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti;

da un'analisi della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati emergerebbe che dal 2014 sino a settembre 2017 sarebbero state 250 le aziende di trattamento rifiuti a essere state interessate da incendi in tutta Italia, e la regione Campania sarebbe una delle più colpite dal fenomeno;

considerato, infine, che:

a parere degli interroganti risulta oltremodo inverosimile, nonché gravissimo, che in Regione Campania, durante un'audizione ufficiale, i funzionari regionali dichiarino che non si riesca a trovare un documento di così fondamentale importanza come una polizza fideiussoria, che nessuno si sia preoccupato di provvedere alla sua escussione, nemmeno a seguito del primo incendio del 2012 avvenuto all'ILSIDE, e che il Comune interessato sia privo delle risorse per provvedere agli adempimenti del caso;

l'azienda in questione, ovvero l'ILSIDE Srl, è stata dichiarata fallita il 1° dicembre 2017 dal Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, sezione fallimentare, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano adottare i dovuti provvedimenti di competenza per verificare l'esistenza delle fideiussioni obbligatorie previste dalla normativa vigente per tutti gli impianti operanti nel settore di trattamento rifiuti nella Regione Campania, al fine di regolarizzare eventuali situazioni non a norma;

se ritengano opportuno attivare iniziative di competenza, considerato il lavoro della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, finalizzate al controllo e alla verifica di criticità simili a quelle evidenziate anche nelle altre regioni d'Italia;

se considerino siano attribuibili alla Regione Campania responsabilità circa la mancanza della polizza fideiussoria, obbligatoriamente prevista dalle stesse norme regionali, e, in caso affermativo, se non ritengano che l'ente stesso debba indennizzare (in virtù dell'articolo 308, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006) il Comune di Bellona e i cittadini per la suddetta inammissibile mancanza, nonché pervenire a una quantificazione economica del danno apportato dall'assenza della fideiussione stessa, che a giudizio degli interroganti poteva essere escussa per avviare le operazioni di caratterizzazione necessarie e imprescindibili, che ad oggi non sono state ancora effettuate;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda sostituirsi per il principio di sussidiarietà (art 3-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006) al Comune di

Bellona e alla Regione Campania, per avviare tutte le fasi necessarie sino ad arrivare al compimento delle operazioni di bonifica per il sito dell'ILSIDE.

(4-08779)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

i suicidi presso gli appartenenti alle forze dell'ordine rappresentano un fenomeno noto ormai da diversi anni e, ad oggi, l'unico osservatorio esistente in Italia che diffonde i dati e attesta l'entità del fenomeno è l'"Onsfo", Osservatorio nazionale dei suicidi nelle forze dell'ordine, promosso dall'associazione *non profit* "Cerchio Blu";

all'analisi dei dati raccolti nell'intervallo temporale 2009-2014 emergono: 62 suicidi presso la Polizia di Stato; 92 nell'Arma dei Carabinieri; 45 nella Guardia di finanza; 47 nel Corpo di Polizia penitenziaria e 8 nel Corpo forestale dello Stato. La quasi totalità dei fenomeni ha interessato individui di sesso maschile e, nell'80 per cento dei casi, l'arma impiegata è stata la pistola d'ordinanza;

il dato è fortemente allarmante: nell'ultimo quinquennio il *trend* è apparso addirittura peggiorato ed in particolare desta seria preoccupazione il numero dei suicidi occorsi presso l'Arma dei Carabinieri, ove il tasso registrato supera di circa 4 volte la media italiana;

diversi rappresentanti del Governo e dei Dicasteri interessati sono stati reiteratamente interrogati sul fenomeno; nel settembre 2016, il sottosegretario di Stato Manzione ebbe a dichiarare, con riferimento al periodo in esame, che "Per quanto concerne la Polizia di Stato, nel periodo in esame, si sono registrati 62 suicidi, di cui tre hanno riguardato personale di sesso femminile. L'età media dei soggetti coinvolti è di quarantaquattro anni. Per quanto riguarda le modalità, in 50 casi è stata utilizzata la pistola di ordinanza, in quattro casi un altro tipo di arma, mentre i restanti otto eventi hanno avuto corso con altre dinamiche. Quanto all'Arma dei carabinieri, nello stesso periodo di riferimento, si sono registrati 92 eventi, di cui solo uno ha riguardato una donna. L'arma da fuoco è stata utilizzata in 80 casi. L'età media dei soggetti coinvolti oscilla tra i circa trentanove anni nel 2014 e i circa quarantaquattro anni del 2012. Il dato riferito alla Guardia di finanza è di 45 casi di suicidio riguardanti solo personale di sesso maschile, con un'età media di circa quarantaquattro anni. In 41 casi è stata utilizzata l'arma di ordinanza, in 4 casi l'evento si è verificato con modalità diverse. Nel Corpo di Polizia penitenziaria si sono registrati 47 eventi, tutti riguardanti personale di sesso maschile. In merito alle modalità, 30 suicidi sono avvenuti con arma di ordinanza e due con arma personale, mentre gli altri 15 casi hanno avuto dinamiche diverse. L'età media dei soggetti coinvolti è di circa quarantatré anni. Con riferimento al Corpo forestale dello Stato, sono stati accertati otto suicidi, di cui sei hanno riguardato uomini e due donne, tutti eseguiti con l'arma di ordinanza. L'età media dei soggetti coinvolti è ancora una volta di quarantaquattro anni"; aggiungendo altresì che il miglioramento delle condizioni lavorative e di vita del personale in forza al Corpo di Polizia avrebbe rappresentato uno degli obiettivi prioritari dei Dicasteri competenti, mediante l'attivazione di "numerose iniziative in materia di prevenzione e gestione del disagio psichico nel personale della Polizia di Stato e di sostegno in occasione di eventi critici e ad alto impatto emotivo anche non inerenti ad attività di servizio";

considerato che:

il fenomeno dei suicidi presso gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonostante sia stato denunciato più e più volte, continua ad occupare le pagine di cronaca dei quotidiani e altri mezzi di informazione e nessuna misura di prevenzione è stata intrapresa per arginare concretamente una tragedia che si perpetra senza soluzione di continuità, in particolar modo in seno all'Arma dei Carabinieri;

si renderebbe, oltremodo desiderabile che lo stato psicologico di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine sia costantemente monitorato, e non solo all'atto dell'arruolamento, ma lungo tutta la loro carriera; monitoraggio che, tuttavia, al momento appare pressoché inesistente;

gli interventi delle forze dell'ordine spesso si affiancano ad episodi più o meno prolungati e costanti di *stress* da lavoro, accompagnati, inoltre, da problemi economici o familiari, alimentando in tal modo la percezione che lo Stato non si adoperi a sufficienza per proteggere la salute psicofisica di coloro che sono dediti alla sicurezza dei cittadini e del Paese;

invero, l'azione del personale votato ad intervenire sovente in situazioni ad alto contenuto emotivo non può che condurre lo stesso ad uno stato di *stress* cronico, nonché di logoramento emotivo. A riguardo, sono stati condotti numerosi studi scientifici che hanno evidenziato la sussistenza di una maggiore correlazione al fenomeno dei suicidi, proprio in quelle istituzioni caratterizzate da un elevato grado di controllo sul personale e, per contro, ridotta autonomia decisionale e libertà di movimento; peculiarità tipiche delle istituzioni militari, ovvero militarizzate quale potrebbe intendersi l'Arma dei Carabinieri. In base ai citati studi, in questo tipo di istituzioni rigidamente strutturate, il suicidio non avrebbe una vera valenza psicopatologica, ma rappresenterebbe piuttosto la rivendicazione di uno *status* di uomo libero ed autodeterminato;

da una parte, quindi, la rigidità dell'assetto strutturale e l'organizzazione gerarchica e dall'altra l'intervento in situazioni ad alto contenuto emotivo e l'omertà degli appartenenti alle forze dell'ordine in merito ad eventuali situazioni di disagio o sofferenza, perché considerate manifestazioni di debolezza o di inidoneità, sembrerebbero favorire l'insorgenza di atteggiamenti critici e di una valutazione negativa del proprio operato, che a sua volta si ripercuoterebbe sulla qualità del servizio reso, causando aumento del *turnover*, episodi di assenteismo e la comparsa di veri e propri sintomi depressivi;

dette condizioni, interfacciandosi con situazioni altamente emotive nell'esercizio delle funzioni, comporterebbero un logoramento emotivo, tale da innescare un percorso evolutivo talmente critico da condurre ad un'eventuale ideazione suicidaria,

si chiede di sapere:

quale sia l'incidenza del fenomeno per l'anno 2017 presso i diversi corpi delle forze dell'ordine;

quali siano e in che cosa consistano le "numerose iniziative in materia di prevenzione e gestione del disagio psichico" di cui ha parlato il Sottosegretario Manzione lo scorso 15 settembre 2016;

quali siano, ad oggi, gli interventi e le iniziative che i Ministri in indirizzo, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, hanno intrapreso per fornire adeguato sostegno psicologico agli operatori delle forze dell'ordine;

quali altre iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere, ciascuno per le proprie competenze, al fine di arginare il fenomeno, di cui in premessa;

se non intendano, ognuno per le rispettive competenze, promuovere uno studio, nonché un'analisi approfondita, anche mediante l'ausilio di esperti in materia, al fine di risalire alle eventuali cause, elaborare ed individuare percorsi di sostegno adeguati ed infine contenere, con il fine ultimo di debellare, il tragico fenomeno.

(4-08780)

[MINEO](#), [PETRAGLIA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in località Tomerello del comune di Campi Bisenzio, a poche centinaia di metri dal centro benessere «Asmana», dalla struttura ricettizia di «Villa Permoli» e da altri importanti edifici appartenenti alla comunità campigiana, sono iniziati i lavori per la costruzione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali liquidi. La proprietà dell'impianto e la futura gestione fanno riferimento alla società Cipeco Srl, la quale è amministrata dal dottor Paolo Ciervo;

sotto il profilo della compatibilità ambientale, la realizzazione del progetto ha avuto il via libera grazie al parere favorevole espresso dal sindaco metropolitano di Firenze, Dario Nardella, con atto n. 83 del 9 dicembre 2015;

è evidente che l'apertura di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali mal si concilia con un piano di rinascita urbanistica come quello promosso dalla comunità di Campi Bisenzio, soprattutto se il compito di inertizzare i rifiuti e di gestire il transito di 7.600 mezzi pesanti l'anno, pronti a movimentare 186.000 tonnellate di liquami provenienti da tutta Italia, viene affidato a società che non possiedono le adeguate credenziali e le necessarie competenze tecniche;

uno studio di impatto ha previsto che i liquami finiranno *in toto* nelle fogne pubbliche a seguito del trattamento. La stessa Cipeco ha assicurato che i miasmi saranno minimi, ma con un impatto sulla

qualità dell'aria appena uno scalino al di sotto del livello critico. Al contempo è bene ricordare come il comune di Campi non abbia più una centralina per misurare la qualità dell'aria. Si aggiunga che l'impianto per funzionare assorbirà dalla falda acquifera circa 9.600 metri cubi di acqua all'anno e il progetto verrà realizzato in una zona con una pericolosità idraulica media, vale a dire un'area che potrebbe essere "mediamente" allagata in caso di eventi atmosferici avversi, con uno spargimento di liquami in tutto il circondario;

il comune di Campi Bisenzio è una cittadina di quasi 50.000 abitanti, situata nella piana tra Firenze e Prato. Campi Bisenzio è un luogo di alta civiltà, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Il caratteristico tessuto artigianale e commerciale convive oramai con un'economia ricca di imprese che operano nel terziario avanzato e nella meccanica. Dal punto di vista urbanistico, Campi Bisenzio si presenta oggi come un aggregato cittadino compatto dal quale si articolano le diverse frazioni. Nelle ultime due decadi, le istituzioni e i cittadini hanno rivolto la propria attenzione alla valorizzazione del territorio. In questi anni l'amministrazione comunale ha recuperato e iniziato il restauro di importanti edifici quali il «teatro Dante», la «Villa Montalvo», la «Villa Rucellai», «la Rocca Strozzi» e decine di «tabernacoli» sparsi sul territorio, i quali costituiscono una muta testimonianza del tempo passato. Anche i privati hanno contribuito al recupero della storia campigiana: basti pensare a «Villa Permoli», a «Villa Il Palagio», alle parrocchie di «Santa Maria» e di «San Donnino» e ad altri rilevanti complessi. Una vera e propria lotta contro ogni forma di obsolescenza, sia fisica che mnemonica. La Toscana, d'altronde, nella sua qualità di incomparabile contesto culturale, vive del fascino che le conferisce sia la *natura naturalis*, con i suoi dolci paesaggi collinari, e sia la *natura correcta*, con i suoi edifici, che partendo dalla giustapposizione di elementi costruttivi semplici ha prodotto complessi unici e ineguagliabili. Sicché, la campagna fiorentina, chiamata ad un non facile confronto con gli insediamenti industriali, gli svincoli autostradali e le superstrade, è riuscita a custodire diversi edifici antichi grazie all'ingegno delle sue comunità. Tra questi edifici, si registra il recupero di alcune «dimore» in grado di offrire al viandante un luogo nel quale stabilire una relazione con l'ambiente a lui estraneo;

il restauro di «Villa Permoli di Tomerello» rappresenta un esempio paradigmatico di questo percorso di riqualificazione e di tutela del patrimonio edilizio. Ubicata nel territorio di Campi Bisenzio, «Villa Permoli» è un fabbricato d'epoca costruito intorno al Cinquecento. La storia della Villa è documentata a partire dal XV secolo, allorché è descritta dai capitani di parte Guelfa come un semplice edificio di tipo residenziale del popolo di S. Stefano appartenente alla famiglia Ganucci. Nel XVI secolo, lo stabile viene trasformato da casa colonica in orfanotrofio. La Villa diviene la fattoria campigiana dello «Spedale degli Innocenti», lo storico orfanotrofio fiorentino con sede nel maestoso edificio progettato dal Brunelleschi. Durante il XVII secolo, la Villa continua ad essere sede dell'orfanotrofio sotto la guida dei Frati discepoli di San Francesco di Paola. Nei primi anni del XIX secolo, il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, ispirato in campo ecclesiastico dai principi del giurisdizionalismo, scioglie i beni della Chiesa e la proprietà della Villa è alienata alla famiglia Permoli. L'intero edificio assume i caratteri tipici della Villa toscana legata all'attività rurale ed acquista il nuovo toponimo di «Villa Permoli». Nel 1935 la proprietà dell'edificio è ceduta alla famiglia Rucellai, che ne fa una delle proprie residenze di campagna. Dal secondo dopoguerra, il complesso immobiliare è stato progressivamente abbandonato per essere infine recuperato in anni recenti dalla famiglia Vaiani. I Vaiani compiono importanti interventi di conservazione e restauro, rinunciando alla realizzazione di un già pianificato investimento immobiliare finalizzato alla vendita di appartamenti. Dal 2010 gli antichi spazi di Villa Permoli ospitano l'elegante Hotel 500, tuttora fedele al canone architettonico originario; considerato che:

nella «Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia», approvata il 20 giugno 2012 dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti», emerge uno scenario inquietante sulla gestione dei rifiuti operata dalla società Vergine di Taranto, di cui il dottor Paolo Ciervo è stato amministratore per diversi anni. Ebbene, nella relazione si legge che:

- 1) nel settembre 2010 la Commissione ha ascoltato i sindaci di Fagiano, di Monteparano e di Lizzano, i quali hanno rappresentato alla Commissione la drammatica situazione del territorio tarantino per quanto riguarda la gestione delle discariche. «Le esalazioni che provengono dalla discarica Vergine - hanno asserito i sindaci - superano abbondantemente i limiti della normale tollerabilità». Gli abitanti dei paesi interessati sono costretti a vivere chiusi in casa, specialmente nei mesi estivi. Il condizionamento delle abitudini di vita dei cittadini è massimo. Le emissioni odorifere moleste costituiscono peraltro una fonte di danno per il settore turistico, essendo impensabile che i villeggianti «possano decidere di trascorrere le loro vacanze in una zona dove, sebbene vi siano ricchezze dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, l'aria è irrespirabile»;
- 2) in particolare, il sindaco di Fagiano ha evidenziato come spesso i responsabili delle discariche abbiano trasgredito l'obbligo di bonifica delle aree già esaurite. Conseguentemente, stando a quanto dichiarato dai sindaci, si sarebbe consolidata la biasimevole prassi in base a cui le autorizzazioni per lo sfruttamento delle aree in questione vengono concesse in deroga, favorendo talvolta il moltiplicarsi della produzione di eluato. Soltanto dopo molto tempo intervengono i provvedimenti amministrativi definitivi, che puntualmente sanano le situazioni più opache;
- 3) la Commissione ha riconosciuto la giustezza delle recriminazioni rappresentate dai sindaci delle aree interessate, denunciando le intollerabili esalazioni provenienti dalla discarica Vergine e la mancata bonifica delle aree già sfruttate, quantunque fossero state previste, ma non escuse le fidejussioni poste a garanzia della bonifica della medesima discarica;
- 4) la Commissione ha sentito sul punto anche i dirigenti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente della Regione Puglia (Arpa Puglia). I rappresentanti dell'Arpa hanno sottolineato come la discarica Vergine sia stata posta più volte sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Nell'ambito di alcune indagini sarebbero stati raccolti elementi di prova circa l'esistenza di traffici transregionali di rifiuti, volti a conferire nella predetta discarica rifiuti diversi da quelli ivi autorizzati. Per i dirigenti dell'Agenzia «meraviglia» che il serrato monitoraggio da parte di Arpa abbia potuto lasciare aperte «maglie così larghe da consentire traffici di tal fatta per un periodo di tempo consistente». Tuttavia, l'Arpa Puglia ha ammesso la compatibilità della saturazione dell'aria con una gestione nefasta e perniciosa della discarica;
- 5) a parere dei dirigenti dell'Arpa pugliese l'attività di controllo nei confronti delle discariche risente di un forte limite normativo. La delegazione di Arpa Puglia ha dichiarato che in Italia non esiste una normativa che precisi i limiti delle emissioni olfattive. Pertanto, seppure in certi casi venga rilevato un significativo superamento delle ordinarie soglie olfattive per la presenza nell'aria di alcuni composti osmogeni, come l'idrogeno solforato e il limolene, non possono essere adottati atti amministrativi che consentano di giungere ad una soluzione concretamente risolutiva del problema;
- 6) i dirigenti di Arpa hanno altresì dichiarato di aver effettuato più di un sopralluogo presso la discarica Vergine. A seguito di questi interventi sollecitati dai vigili del fuoco per la presenza di aria irrespirabile nell'agro di Lizzano, l'Arpa ha accertato «la presenza di cumuli di rifiuti non coperti all'interno della discarica e più precisamente nell'area di prestoccaggio». La Commissione ha registrato che in occasione di tali episodi alcuni bambini hanno dovuto far ricorso a cure mediche immediate. Dinanzi a tali eventi, la Regione Puglia ha diffidato la società Vergine «al ripristino delle regolari condizioni di esercizio della discarica», sospendendo contestualmente l'autorizzazione integrata ambientale al fine di garantire «la migliore tutela delle matrici ambientali e della salute dei cittadini»;
- 7) la Commissione, preso nota delle dichiarazioni dei dirigenti di Arpa Puglia, ha ribadito il disagio sofferto dalle comunità locali. Insieme alla tutela dell'ambiente e al diritto alla salute, esiste per la Commissione il diritto di ciascuno a vivere in condizioni dignitose. Tuttavia, in questo caso, secondo il collegio parlamentare, «è la stessa dignità umana ad essere stata calpestata vergognosamente»;
- 8) la pediatra operante presso il Comune di Lizzano ha ipotizzato che l'esistenza di alcune rare patologie riscontrate nei bambini della cittadina tarantina possa effettivamente dipendere da una improvvida gestione della discarica Vergine. La specialista ha evidenziato una anomala concentrazione di casi di ipotiroidismo congenito e malattie respiratorie nei bambini sotto i cinque



anni. La pediatra ha quindi manifestato i propri timori sul fatto che nell'impianto di smaltimento possano essere stati riversati rifiuti non autorizzati e soprattutto pericolosi, i quali hanno potuto influire sulla genesi delle richiamate patologie;

9) la Commissione, allarmata dalla testimonianza della dottoressa, ha invitato a non sottovalutare le osservazioni di chi opera nel territorio, suggerendo agli organi competenti di svolgere ulteriori studi epidemiologici da condurre con particolare sollecitudine;

10) nel corso della missione a Taranto, la Commissione ha raccolto i rilievi anche di alcune associazioni ambientaliste. In particolare, l'associazione «Taranto Libera» ha auspicato per la discarica Vergine una «sorta di moratoria», in quanto, nonostante la contestatissima gestione dell'impianto, i responsabili della struttura avrebbero domandato alla Regione la possibilità di conferire una quantità di materiale maggiore, senza il necessario adeguamento dimensionale della discarica. I rappresentanti dell'associazione «Altamarea» hanno sottolineato invece la «sistematica violazione del principio di prossimità, nel senso che le discariche regionali vengono sistematicamente utilizzate per ricevere rifiuti provenienti da altre Regioni»;

11) la Commissione ha scrupolosamente ricostruito le vicende giudiziarie, che hanno coinvolto la discarica Vergine. In certi casi gli imputati sono stati assolti, in altri sono stati condannati in via definitiva. Ovviamente, i procedimenti penali ancora in corso necessitano delle dovute verifiche processuali. Allora quel che più interessa è accennare alle indagini per ciò che hanno fatto venire alla luce, ossia un laido mercato dei rifiuti che ha assunto negli anni dimensioni transregionali:

nel 2010, la società Vergine Srl (ora SpA), gestore dell'omonima discarica, è stata sottoposta dalla procura di Taranto ad accertamenti tesi a verificare la possibile violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la problematica attinente alle esalazioni provenienti dall'impianto in esame. Occorre aggiungere che il 10 febbraio 2014 la procura ionicana ha posto sotto sequestro l'impianto per traffico illecito di rifiuti, violazione delle norme ambientali e getto pericoloso di cose. Nel gennaio 2016 la medesima procura ha disposto il sequestro per equivalente pari ad un ammontare di 6 milioni di euro, aggredendo danaro, beni ed azioni delle società di coloro che in questi anni hanno gestito la discarica di Lizzano. Secondo quanto riportato dal «il Fatto Quotidiano», i gestori «si limitavano a stoccare i rifiuti senza alcun trattamento, così ottenendo un consequenziale enorme risparmio nei costi di esercizio dell'attività»;

nel 2008, la Vergine SpA è stata sottoposta ad accertamenti dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Perugia, coordinati dalla procura di Lanciano (procedimento poi transitato per competenza alla procura di Perugia), per il presunto smaltimento illecito di rifiuti prodotti da un'azienda abruzzese di gestione di rifiuti speciali. Tali rifiuti, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbero recato un codice tipologico falso per ottenere una consistente riduzione dell'ecotassa. Successivamente i rifiuti in questione sarebbero stati trasportati in impianti di smaltimento compiacenti, tra i quali figurerebbe la discarica Vergine;

ancora prima delle indagini avviate dalla procura di Lanciano, la procura di Milano ha indagato in merito alla illecita commercializzazione di rifiuti sviluppatasi nell'ambito di un inverosimile rapporto triangolare. In sostanza, i rifiuti sarebbero partiti dalla Campania per essere trattati in Lombardia e infine smaltiti in Puglia, presso le discariche Ecolevante e Vergine;

12) in conclusione, la Commissione non ha considerato affatto peregrina l'ipotesi che le esalazioni moleste possano essere ricondotte al conferimento presso la discarica Vergine di rifiuti altamente nocivi, diversi da quelli ammessi nell'impianto di Lizzano,

si chiede di sapere se, attesi i turbolenti trascorsi professionali dell'attuale amministratore e proprietario della Cipeco Srl, proponente e futuro gestore dell'impianto di smaltimento rifiuti di Campi Bizenzo, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario promuovere un'approfondita indagine ministeriale circa l'opportunità di affidare la gestione della delicatissima attività di trattamento di rifiuti speciali a chi secondo gli interroganti si è maldestramente cimentato con la gestione di un analogo impianto nella provincia di Taranto e che si è sottratto dall'impegno di bonifica solennemente assunto dinanzi alla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, lasciando un'intera collettività a battersi da

sola con gravissimi problemi ambientali..

(4-08781)

**EABBRI** - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il comitato "Salute e Diritti" ha acquistato spazi pubblicitari nella città di Pesaro e per portare avanti la propria battaglia contro l'obbligo vaccinale;

nella cartellonistica, su sfondo nero, compariva l'immagine di una siringa e le parole: "Vaccini: 21.568 reazioni avverse segnalate nel periodo 2014-2016", seguite dal monito: "Se c'è rischio deve esserci scelta";

a seguito di detta campagna, il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Area Vasta 1 ha provveduto ad inviare la segnalazione con le fotografie dei cartelloni all'ufficio legale dell'Asur Marche;

lo stesso direttore, in un'intervista rilasciata in data 19 dicembre 2017 al "Corriere Adriatico", ha specificato: «Ho mandato tutto all'ufficio legale dell'Asur. Ci sono diverse cose che non tornano. Prima di tutto il comitato che ha acquistato lo spazio pubblicitario parla di reazioni avverse alle vaccinazioni ma non è esattamente così. Così l'informazione è incompleta. In seguito alle vaccinazioni, infatti, vanno segnalate tutte le reazioni avverse. Anche quelle non legate al vaccino. Non c'è corrispondenza tra reazione avversa segnalata e vaccino: c'è un nesso temporale ma non causale tra le due cose»;

cartelli simili sono comparsi anche in Piemonte;

considerato che:

le vaccinazioni sono tra gli interventi di maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle malattie infettive, sono uno strumento essenziale per la salute della popolazione e soprattutto dell'infanzia;

raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali è il mezzo per garantire alla popolazione la scomparsa o il controllo di alcune importanti malattie;

in Italia ed anche nella regione Marche, a partire dal 2013, si è registrato una tendenza di progressiva diminuzione nel ricorso alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate;

tale fenomeno ha determinato il rischio di uno scostamento dalla soglia del 95 per cento di copertura vaccinale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il raggiungimento della cosiddetta "immunità di gregge" e da tempo obiettivo dei piani nazionali di prevenzione vaccinale (PNPV), incluso l'ultimo (PNPV 2017-2019), per proteggere indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati;

la legge sulle vaccinazioni, n. 119 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017, è stata adottata per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e per assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza relativamente alla circolazione di patogeni infettivi, garantendo i necessari livelli di copertura vaccinale;

la normativa estende da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie previste per l'iscrizione a scuola: tali vaccinazioni riguardano bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, come da allegato n. 2 della circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017;

finora erano obbligatorie le vaccinazioni per difterite, tetano, polio ed epatite B. Ora si aggiungono quelle per pertosse, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite e varicella (quest'ultima obbligatoria solo per i nati dal 1° gennaio 2017);

tutte le 10 vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, in quanto già inserite nei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA);

considerato, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:

l'Oms identifica nella Romania e nell'Italia i due Stati con i maggiori focolai a rischio epidemia di morbillo;

l'Italia ha registrato un forte aumento dei casi nelle prime settimane del 2017: con 238 casi segnalati finora a gennaio e almeno altrettanti a febbraio, il numero totale dei casi segnalati nel 2016 (circa 850) è stato già superato come evidenziano gli ultimi dati del Ministero e dell'Iss che segnalano 1.010 casi

dal 1° gennaio al 26 marzo 2017;  
sempre secondo l'Oms., per eliminare il morbillo, serve una copertura vaccinale di almeno il 95 per cento, ma nella Regione europea dell'Oms si è scesi ben al di sotto e a gennaio 2017 sono stati segnalati oltre 500 casi di morbillo;  
la malattia, in questo modo, continua a diffondersi, con la possibilità di causare epidemie e questo anche se due terzi dei 53 Paesi della regione hanno bloccato la trasmissione endemica che resta tale però in altri 14 Paesi,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, visto il grande impegno dimostrato a favore della promozione delle vaccinazioni anche e soprattutto attraverso l'approvazione della legge n. 119 del 2017, non intenda mettere in atto una ulteriore iniziativa utile a contrastare questa campagna di delegittimazione che mette a rischio la salute pubblica.

(4-08782)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-04169, del senatore Vacciano ed altri, sull'attività di ricognizione di 419 plichi depositati presso la Banca d'Italia;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-04166, del senatore Fravezzi ed altri, sulla cessione delle cartiere del gruppo Fedrigoni al fondo statunitense Bain Capital;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04167, della senatrice Puppato ed altri, sulla diffusione di incendi dolosi in Veneto.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-04163 del senatore Fravezzi ed altri.

## 1.5.2.3. Seduta n. 920 (ant.) del 21/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 920a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi della vice presidente DI GIORGI,  
della vice presidente LANZILLOTTA  
e del vice presidente GASPARRI

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 921, 923 e 1 del 22 dicembre 2017 e del 9 gennaio e 23 marzo 2018

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDCeDC; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà - Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MAURO Giovanni, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta

odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Senato, composizione

**PRESIDENTE.** Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Toscana a seguito della scomparsa del senatore Altero Matteoli, ha riscontrato, nella seduta del 20 dicembre, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Franco Mugnai.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Franco Mugnai.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2740) Deputato BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,39)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2740, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lumia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**LUMIA, relatore.** Signor Presidente, i colleghi sanno che stiamo per approvare la legge sui testimoni di giustizia e che questi sono diversi dai collaboratori di giustizia. I colleghi non sanno però che, pur avendo i testimoni di giustizia dato un contributo preziosissimo nella lotta alle mafie il più delle volte lo Stato non ha saputo apprezzarlo né accompagnare una scelta di vita che spesso ha causato molti guai e sofferenze sia a loro, che alle loro famiglie. La legislazione antimafia, infatti, all'origine non era stata concepita per i testimoni di giustizia, ma per i collaboratori di giustizia. Ricordo a tutti i colleghi che si era in una fase storica in cui lo Stato italiano per la prima volta decideva di sfidare le mafie, per cui il contributo dei collaboratori di giustizia era di inestimabile valore. La legislazione nasce appunto su di loro e si adatta poi sui testimoni di giustizia. Questo adattamento ha causato alla fine molti danni e, come dicevo prima, molti disagi per la vita reale dei testimoni di giustizia.

Colleghi, parliamo di persone oneste che fanno il loro lavoro, che vengono a conoscenza di fatti di mafia e che, piuttosto che girare le spalle, negare e far finta di non vedere, decidono di fare il loro dovere di cittadini, cioè denunciare e testimoniare. Il loro è quindi un contributo speciale e di grande qualità perché manda in bestia le mafie, che nei confronti di un cittadino onesto che testimonia non accettano l'idea che qualcuno possa inserirsi in un affare che non gli appartiene, dal momento che per le mafie l'omertà è il cardine della relazione con i cittadini onesti: «Fatti i fatti tuoi. Non ti

immischiare, non sono questioni che ti riguardano».

Questo è il motivo per cui la vita di queste persone è a rischio; il più delle volte devono abbandonare la loro condizione quotidiana, in alcuni casi addirittura tutto d'un tratto; per cui la mattina danno il loro contributo e già la sera devono abbandonare la loro vita reale e il loro lavoro: allontanarsi dalla propria abitazione, interrompere tutti i rapporti con gli amici, portare i loro figli via dalla scuola e cambiare località, nome e vita. Capite che in questo strappo violento dai propri affetti e dal proprio territorio si crea un disagio che lo Stato deve comprendere e saper accompagnare, e il più delle volte questo non è stato fatto. Ancora di più: c'è il passaggio successivo di consentire ai testimoni di giustizia di potersi reinserire nella vita reale, perché la testimonianza è un tratto della propria vita, non è la vita: la vita sono il lavoro, le relazioni, la famiglia e il territorio e tutto questo deve essere fatto in condizioni di anonimato, addirittura cambiando le proprie generalità. Immaginate una persona che, tutto ad un tratto, ha un altro nome e un altro cognome e noi sappiamo che l'identità è uno dei diritti essenziali dell'individuo, oltre che uno dei tratti distintivi della vita e del cammino di una persona e questo non c'è più. Pensate poi ai figli di queste persone, che improvvisamente devono subire questo trauma senza capire bene la portata di quella decisione e senza comprendere bene perché il loro papà e la loro mamma li hanno portati a fare quella scelta. Capite bene quindi anche il trauma, le difficoltà e i disagi che si moltiplicano quando dal testimone si passa alla sfera del congiunto e dei figli. Lo stesso vale anche per altri familiari che, il più delle volte, diventano oggetto di ritorsione e di vendetta, per cui è su costoro, che rimangono nella località di origine, che si scatenano la furia e la violenza mafiosa (e abbiamo avuto molti casi che ci mostrano che quella scelta è stata sottoposta poi ad un elevato sacrificio).

Quindi, cari colleghi, per la prima volta succede che interveniamo, in questo campo definendo un insieme di norme, una normativa sistemica riguardante esclusivamente i testimoni di giustizia, che parte sin dall'origine dall'idea che il testimone di giustizia è una risorsa e non un problema per lo Stato italiano ed è una risorsa preziosa. Per questo dobbiamo chiedere scusa ai testimoni di giustizia. Dobbiamo capire che abbiamo fatto degli errori gravi e che adesso possiamo finalmente compiere una scelta che ci consenta di guardarli negli occhi, come Stato che dà la mano al proprio cittadino ed insieme ad essi compie delle scelte serie, in grado di portare a degli impegni che possano essere mantenuti.

Tutto l'articolato cammina lungo questo itinerario. E c'è anche una novità assoluta: i testimoni di giustizia possono rimanere nel luogo d'origine. Questa è un'altra scelta dirompente, di rottura. Lo Stato, come prima opzione, deve consentire a chi fa il testimone di giustizia di non essere sradicato. Naturalmente va valutato il pericolo reale e, in proporzione al pericolo reale, lo Stato deve fare di tutto perché il testimone sia tutelato e la sua attività economica, sociale, affettiva e familiare possa esplicarsi lì dove egli ha vissuto, dove ha maturato questa scelta e dove deve diventare un esempio per tutta la comunità locale e per gli altri cittadini.

Oggi anche questa opzione che, normativamente, prima era secondaria - anzi era quasi bistrattata - diventa una opzione alla pari di quella che si consuma quando il testimone viene portato via dalla propria località. Quindi, gli articoli scorrono lungo questo filo: il testimone come risorsa, risorsa rimanendo nel luogo di origine, risorsa quando è costretto, per motivi di protezione, ad essere allontanato, risorsa, non solo quando testimonia, ma anche quando deve essere reinserito nella vita sociale; risorsa anche quando deve essere protetto con delle norme di sicurezza che non sono a fisarmonica: di grande rilievo quando si testimonia e poi, alla fine, sempre più ridotte, addirittura poi venendo meno quando si finisce di dare questa testimonianza. Abbiamo avuto dei casi gravissimi. Pensate al caso Lea Garofalo, casi in cui poi le mafie, che non dimenticano, sono intervenute e hanno causato lutti e dolori immani a quelle persone e ai loro familiari. Anche questo viene superato perché il sistema di sicurezza deve essere sempre allerta, proporzionato, vigile e non deve essere strumentale per usare testimoni e poi abbandonarli al loro destino.

Con queste scelte, cari colleghi, possiamo arricchire la legislazione antimafia di questo altro strumento. Signor Presidente, lei sa che questa è stata una legislatura molto ricca di interventi proprio

nel campo della lotta alle mafie. Non era mai successo che finalmente ci si spostasse dall'antimafia del giorno dopo (quella emergenziale, quella che rincorre gli atti spesso violenti e le stragi delle mafie) cercando di avanzare verso l'antimafia del giorno prima (quella che anticipa, quella che comprende, quella che finalmente dà allo Stato la possibilità di dettare i tempi). Certo, siamo ancora all'inizio dell'antimafia del giorno prima. Ancora c'è bisogno di ulteriori interventi e c'è bisogno ancora di migliorare il nostro sistema sia culturale sia giuridico, che operativo, ma è la strada che abbiamo imboccato in questa legislatura e ha bisogno, quindi, di andare avanti, di esplicitare tutte le proprie potenzialità. Vi assicuro, però, che il disegno di legge sui testimoni di giustizia sarà una buona legge e mi auguro che esso passi nel testo approvato dalla Camera, anche perché è una legge che è stata caratterizzata da una condivisione e una preparazione molto forte. All'origine di questa legge c'è il lavoro della Commissione parlamentare antimafia, che ha svolto proprio un lavoro di "scavo" con i testimoni di giustizia e ha trovato una condivisione pressoché unanime.

Mi auguro che anche qui al Senato questa condizione si realizzi e che, quindi, possiamo tutti insieme approvare questo disegno di legge, anche in tempi ristretti. Non vi leggerò pertanto l'articolato e non vi tedierò con una presentazione tecnica, in modo da andare avanti per approvare il testo in tempi brevissimi. Chiedo quindi alla Presidenza di consentirmi di consegnare la relazione tecnica affinché sia allegata al Resoconto della seduta. *(Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP-LeU).*

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

**D'ASCOLA** *(AP-CpE-NCD).* Signor Presidente, ritengo che l'aspetto giuridico sia ovviamente importante, perché non si può discutere di un testo legislativo senza valorizzarne gli aspetti in diritto, però ritengo che l'aspetto politico sia addirittura preminente.

Parliamo dei due versanti sui quali occorre intrattenersi. Intanto vi è un versante soggettivo, ossia di individuazione dei soggetti ritenuti meritevoli dei criteri del sistema di protezione, delle tutele introdotte da questa legge. Da questo punto di vista c'è una dilatazione importante, perché non si comprendono soltanto i testimoni di giustizia, ossia coloro i quali hanno svolto un'attività testimoniale rendendo dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria, bensì si include nel novero dei soggetti che beneficiano di questa forma di tutela non soltanto i soggetti che stabilmente convivono con i testimoni di giustizia, ma anche i soggetti coinvolti nell'area del pericolo - potremmo dire - che pone a rischio la loro stessa sopravvivenza. Quindi vi è un'importante dilatazione.

Inoltre, c'è un'attenzione responsabile alla qualità delle dichiarazioni, perché c'era un problema costituito dalla necessità di individualizzare il trattamento riservato ai testimoni di giustizia a coloro i quali risultassero meritevoli. Qui l'obiettivo è perseguito su di un doppio versante. Per un verso, si dice che costoro debbano avere reso delle dichiarazioni attendibili in senso intrinseco, e per giunta fondatamente attendibili. C'è l'utilizzazione di un attributo che forse poteva ritenersi superfluo, quella della fondatezza dell'attendibilità, perché si sarebbe potuto obiettare che ciò che è attendibile lo è in quanto è fondatamente attendibile. Però l'uso, forse enfatico, plurimo, dell'attribuzione serve a sottolineare che non si può pretendere di beneficiare di un trattamento di questo genere solo per aver reso delle dichiarazioni che magari si collocano in un'area di dubbio.

Quindi parliamo di attendibilità per giunta oggettiva, perché l'altro attributo, quello dell'attendibilità intrinseca, è derivato da una collaudata giurisprudenza (ormai dal 1991, perlomeno con la prima sentenza a sezioni unite, quella relativa all'omicidio del commissario Calabresi) secondo la quale essa è quindi una connotazione intrinseca oggettiva della dichiarazione. Quindi essa viene dopo l'attendibilità soggettiva e costituisce un corredo rassicurante della circostanza che quel soggetto merita effettivamente la protezione che gli viene riservata.

Ora, lo diceva il relatore, vi è un aspetto di umanizzazione della tutela, perché la tutela non può spingersi, salvo il caso in cui vi siano delle prevalenti esigenze di sicurezza, fino al punto di allontanare questi soggetti dal luogo in cui essi vivono e dove esercitano quelle attività lavorative che

costituiscono il loro sostegno e della loro stessa famiglia. Quindi, in linea principale, vi è il diritto a rimanere nel posto dove si vive, dove si intrattengono le proprie relazioni lavorative, sociali e umane, salvo che non siano prevalenti quelle esigenze di sicurezza che eventualmente possano consigliare l'allontanamento da quei posti; e poi il diritto al mantenimento delle relazioni affettive che costituisce un necessario *pendant* rispetto al diritto a rimanere là dove si è sempre vissuti.

Dicevo, l'altro parametro a mezzo del quale si persegue l'obiettivo di garantire dichiarazioni attendibili è costituito dalla introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, a corredo del delitto di calunnia, per coloro i quali abbiano, nel tentativo di ottenere ovvero di permanere sotto il regime di speciale protezione, reso dichiarazioni false nella consapevolezza della loro falsità, quindi attribuendo un fatto ad un soggetto il quale si sapeva prima ancora essere innocente.

Le misure ulteriori sono volte a garantire un sostegno economico che, avvedutamente, centra l'obiettivo del mantenimento di un tenore di vita corrispondente a quello al quale è si è rinunciato.

Dicevo in apertura (e sarei incompleto se non dessi conto di quest'altro versante) che la scelta politica è in un certo senso sovrastante dal punto di vista valoriale e di quelle ragioni che dirigono la decisione del legislatore in una direzione o in un'altra rispetto al pur cospicuo e altrettanto rilevante versante giuridico, ossia in cosa le scelte assiologiche del legislatore si sono poi concretizzate. Nel provvedimento in discussione interveniamo infatti su quello che potrei definire lo snodo essenziale di ogni buona democrazia, ossia i fatti regolativi del rapporto di fiducia tra Stato e cittadino. Questo è uno degli elementi fondamentali della democrazia, perché il cittadino rinuncia a determinate sue prerogative, anche di libertà, nei confronti di uno Stato il quale assolve a quegli obblighi strumentali minimi (così potrei definirli), che sono indicativi di un livello adeguato del rapporto di lealtà tra Stato e cittadino. Lo Stato si assume quindi obblighi di tutela nei confronti dei cittadini, consistenti nell'assicurare le migliori condizioni di vita, e si obbliga a mantenere la pace e la coesione sociale, in cambio di una cessione di diritti individuali del cittadino. Non era quindi pensabile che, in un contesto che costituisce l'in sé del rapporto di fiducia e quindi delle garanzie democratiche, lo Stato venisse meno ad un obbligo di solidarietà nei confronti di soggetti che rinunciano alla loro tranquillità familiare, al diritto di vivere laddove sono nati, ai rapporti affettivi, sociali, ai vantaggi economici conseguenti a un'attività che loro hanno liberamente esercitato da sempre. Non era ipotizzabile uno Stato renitente, omissivo e latitante nell'assolvere ai suoi doveri, non soltanto di protezione ma anche di garanzia, in ordine alla prosecuzione e al mantenimento di condizioni di vita precedenti l'assunzione di un obbligo importante da parte del cittadino nei confronti dello Stato, che si sostanzia nell'obbligo di rendere leale il proprio comportamento nei confronti dello Stato stesso e nell'assolvimento di un difficile ma doveroso obbligo di lealtà nei confronti dell'amministrazione della giustizia, rendendosi protagonisti di un comportamento assolutamente fedele ed osservante rispetto alle regole, con ciò assumendosi rischi non soltanto per sé ma soprattutto nei confronti della propria famiglia.

Ritengo quindi che forse l'aspetto più qualificante del provvedimento in esame sia l'espressione di principi fondamentali di democrazia regolativi di questo difficile rapporto tra Stato e cittadini, che questo testo normativo realizza in un contesto di realtà e di assolvimento reciproco di obblighi. In questa direzione credo che il testo meriti la massima considerazione e di essere votato, e mi permetto, per non ripetere quella esibizione inutile di chi dice le stesse cose in discussione generale e in dichiarazione di voto di anticipare in questo sia pur differenziato contesto il voto favorevole del Gruppo al quale sono iscritto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

**GAETTI (M5S).** Signor Presidente, sono passati sedici anni da quando è stata promulgata la legge n. 45 del 2001, che ha sostanzialmente esteso ai testimoni di giustizia le misure a favore dei cosiddetti pentiti e qualcuno potrebbe pensare che, essendoci già una legge, sia superfluo approvarne un'altra.

In questo tempo ci si è resi conto che molte situazioni andavano normate meglio, a partire dalla definizione di testimone che è stata indicata dal decreto-legge n. 8 del 1991 che ha esteso a loro alcuni ambiti di premialità dei collaboratori di giustizia.

Basandosi su un'analisi superficiale sembrerebbe che le due figure, avendo alcuni tratti in comune, non



necessitano di specifiche e che la normativa fosse più che sufficiente. Invece, analizzando lo stato attuale sono emerse diverse criticità che possiamo riassumere in un massiccio ricorso ai programmi di protezione in località protetta, in situazioni spesso degradate e in completo isolamento sociale, in un'insufficienza delle risorse economiche e in una disparità di trattamento tra testimoni di giustizia e, infine, in un'eccessiva rigidità delle procedure. Proprio per superare queste criticità che è stato predisposto e approvato alla Camera questo provvedimento, che oggi ci accingiamo a licenziare.

Tra i punti salienti di questo disegno di legge segnalo il riconoscimento della protezione delle persone conviventi ai testimoni e una migliore definizione giuridica. Si definiscono le tipologie delle speciali misure di protezione, che si sostanziano in misure di tutela fisica, economica e di inserimento sociale e lavorativo. Si precisa che le misure di protezione dovranno essere personalizzate, indipendentemente se adottate nella località di origine o in quella protetta.

Anche il sostegno economico viene articolato per andare incontro alle necessità del testimone e dei suoi familiari: gli viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute, come il diritto ad un alloggio di pari dignità, il diritto a un'assistenza legale e un indennizzo forfetario; nel caso di trasferimento in un luogo protetto, lo Stato acquirerà poi i suoi immobili, corrispondendo il denaro ai testimoni.

Altro aspetto innovativo consiste nell'individuazione delle misure di reinserimento sociale lavorativo, che prevedono la possibilità di accesso a un'attività lavorativa anche non retribuita, la possibilità di beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa e la possibilità di accesso alla gestione di beni confiscati.

Questa legge, oltre a tutelare gli interessi economici e sociali del testimone, si concentra anche sul versante istituzionale, innovando la composizione della commissione centrale, e del Servizio centrale di protezione, come anche in merito alle proposte di ammissione alle specifiche misure di protezione. Si semplifica inoltre la disciplina del piano provvisorio e definitivo di protezione.

Importante e forse la novità maggiore di questo provvedimento è l'articolo 16 che istituisce la figura del referente del testimone di giustizia: una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente fino al riacquisto dell'autonomia economica e quindi sociale. Va specificato che il referente ha compito esclusivamente assistenziale e che la titolarità della decisione resta comunque in capo al testimone.

Questo disegno di legge da un lato mette al centro il bisogno del testimone, tant'è vero che in stato di necessità potrà interloquire direttamente con la commissione centrale; dall'altro lato lo responsabilizza ulteriormente: in caso di dichiarazioni mendaci per ottenere illeciti benefici scatta un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia.

Concludo, Presidente, dicendo che questa sarà una buona legge che sanerà distorsioni del passato e ridarà fiducia a persone che hanno dato molto a tutti noi e che spesso non hanno ricevuto in proporzione. È una legge che per me assumerà un significato speciale: sentire con le proprie orecchie le emozioni, l'ansia e la fatica del vivere dei testimoni di giustizia resterà un ricordo indelebile.

Spero che sia data grande visibilità al provvedimento, perché la sua conoscenza potrà incoraggiare altri cittadini a denunciare. *(Applausi dal senatore Lucidi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con il disegno di legge al nostro esame che ci accingiamo a votare, sui testimoni di giustizia finalmente si affronta uno dei problemi seri del nostro Paese. E quando le proposte di legge riguardano problemi effettivi del nostro Paese e non si fa solo propaganda politica, queste sono votate - come mi auguro avverrà anche oggi - all'unanimità (lo testimoniano già i pochissimi emendamenti che sono stati presentati).

Si tratta di garantire non solo protezione, come giustamente previsto dal provvedimento, con un sistema di garanzie sia sotto il profilo della tutela personale sia sotto il profilo degli aiuti economici sia sotto il profilo del sostegno psicologico e altro ancora; quello che interessa di più è che questo disegno di legge finalmente riconosce il ruolo che i testimoni di giustizia hanno nel garantire, con le loro dichiarazioni, un contributo effettivo all'accertamento delle responsabilità. Vi è tutto un sistema di

garanzie che vengono attuate e, allo stesso tempo, come è stato appena ricordato dal collega del Movimento 5 Stelle, c'è la figura del referente del testimone di giustizia, che serve proprio ad individuare eventuali deficienze e problemi nell'ambito della tutela, in modo tale da offrire garanzie a queste persone, che offrono un aiuto e un contributo allo Stato mettendo a rischio la propria persona e a volte anche i propri familiari.

Per questa ragione il disegno di legge in esame, nel suo complesso, disegna un quadro di garanzie e di tutele, che servono a far sì che queste persone si sentano rassicurate del fatto che il loro contributo ad uno dei servizi allo Stato viene riconosciuto dalle autorità e dalle istituzioni. Per questa medesima ragione credo che il nostro intervento arrivi addirittura in ritardo, ma finalmente arriva. Occorre valutare con attenzione come questo provvedimento segni un discrimine tra la buona politica e la cattiva politica. La buona politica affronta infatti problemi individuali seri, che sono presenti nel nostro Paese, mentre la cattiva politica bada più a fare norme che servono ad alimentare un contrasto politico, anziché a risolvere problemi. La norma in esame, così come è scritta, ci viene sollecitata dagli stessi testimoni di giustizia, che temevano la nostra noncuranza rispetto a problemi di questo tipo, probabilmente pensando che avessimo più interesse verso altri problemi, al punto che in questi ultimi giorni hanno organizzato delle manifestazioni per sollecitare l'approvazione di tale normativa.

A nome del Gruppo di Forza Italia saluto dunque con grande soddisfazione il fatto che finalmente si sia arrivati a discutere e a votare il provvedimento in esame e lo testimonia anche il fatto che non abbiamo presentato emendamenti, né in Commissione né in Assemblea, proprio perché condividiamo completamente il provvedimento, fin dalla sua prima disposizione, dalla definizione del testimone di giustizia, alle varie misure che vengono adottate nel testo. Pertanto, per non perdere ulteriore tempo, garantisco che il Gruppo di Forza Italia condividerà, nel voto finale, la disciplina in esame, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

**LO GIUDICE (PD).** Signor Presidente, solo poche settimane fa abbiamo approvato il nuovo codice antimafia e, con l'approvazione oggi di questa nuova misura (mi auguro in via definitiva), poniamo un altro tassello importante del quadro disegnato dall'attuale legislatura, che sul tema del contrasto alla mafia ha segnato alcuni *goal* importanti.

L'approvazione del disegno di legge per la protezione dei testimoni di giustizia è un atto dovuto, non solo nei confronti del sistema del contrasto e della lotta alla mafia, che oggi ha bisogno di queste figure, ma anche come segno di attenzione a persone che, per un atto di altissimo valore civico, mettono in pericolo la propria vita, quella della propria famiglia, la tranquillità della loro esistenza e anche la struttura stessa della propria vita.

Innanzitutto occorre segnare la differenza tra costoro e la figura del collaboratore di giustizia, perché questa sovrapposizione troppo spesso, nel linguaggio comune, rischia di non aiutarci a mettere a fuoco di chi stiamo parlando. Il testimone di giustizia non è il pentito e non è persona che si sia macchiata di qualche crimine e abbia deciso di collaborare. Il testimone di giustizia è persona assolutamente innocente che decide di mettersi a disposizione dello Stato.

Quando parliamo del fenomeno dell'omertà in alcune zone del nostro Paese, dobbiamo avere sempre molto chiaro qual è il destino, qual è il contesto in cui si va ad inserire la persona che decide di sfidare il silenzio, che decide di denunciare. Questa persona si mette nelle mani di uno Stato che spesso non è in grado di difenderla. Con questa legge rendiamo più facile difendere la figura del testimone di giustizia a partire da una innovazione importante, una delle più importanti, credo, contenuta all'interno di questo provvedimento, cioè quella per cui la protezione del testimone di giustizia sempre di più, con questo disegno di legge, viene orientata a difesa della sua vita là dove lui la sta vivendo e non attraverso i programmi speciali di trasferimento in luogo protetto, che devono rimanere l'ultima *ratio* considerato l'impatto formidabile che hanno sulla vita di queste persone.

Segnalo poi le modificazioni che ci sono anche rispetto alle previsioni: la possibilità di assunzione nella pubblica amministrazione e le possibilità a favore delle persone che hanno un'impresa e penso alla figura importante di Pino Masciari che ancora oggi, da ex imprenditore, vive nelle mani dello

Stato in maniera protetta. Questo disegno di legge consente di aiutare chi ha un'impresa ad andare avanti, anche prevedendo l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia in questa direzione, per aiutare queste persone.

Ancora, è importante la possibilità di utilizzo dell'incidente probatorio e della videoconferenza per ascoltare queste persone, la cui sovraesposizione va assolutamente evitata proprio per il rispetto del pericolo cui stanno esponendo la propria vita.

Si tratta di veri e propri eroici civili che decidono di sfidare le mafie pagando un prezzo altissimo, rinunciando, cioè, alla normalità della loro esistenza e alla sicurezza della propria famiglia. Credo quindi che sia un atto dovuto, da parte di questo Parlamento, riuscire, in questo finale di legislatura, a portare a termine una promessa, che non è solamente nei confronti di queste persone, e non è solamente nei confronti di quelle organizzazioni della società civile che tanto hanno premuto in questa direzione, ma è anche e soprattutto volta ad impegnarsi a realizzare uno dei principi costituzionali più caratterizzanti, cioè il rispetto della legge. Il rispetto della legalità richiede sostegno a chi si faccia carico, mettendo in gioco la propria esperienza, la propria esistenza, la sicurezza della propria famiglia, di aiutare tutti e tutte noi a fare in modo che la piaga della criminalità organizzata possa trovare nelle leggi dello Stato, ma anche e soprattutto nella testimonianza civile delle persone in prima linea, una soluzione, fornendo una via di salvezza al nostro Paese dal crimine organizzato, per la riaffermazione della legalità dello Stato e della piena costituzionalità della vita di tutti i nostri concittadini e concittadine, anche quelli che vivono nelle zone maggiormente colpite da questa piaga. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MANZIONE**, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo solo per dire che il Governo guarda con favore all'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni già ampiamente esposte dal relatore e da tutti gli interventi che si sono succeduti dopo.

**PRESIDENTE.** Avverto che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che la 5a Commissione ha espresso sul testo del disegno di legge proposto dalla Commissione giustizia un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1.

Peraltro, come già rilevato dal senatore Tonini nel corso della seduta della 5a Commissione permanente del 13 dicembre scorso, l'emendamento del relatore 1.1, che incide proprio sul comma 2 dell'articolo 1, ripristina il testo approvato dalla Camera dei deputati sul quale la stessa Commissione bilancio aveva espresso un parere integralmente non ostativo. L'approvazione della proposta 1.1 potrebbe quindi superare il parere contrario sul testo espresso dalla 5a Commissione.

Chiedo pertanto al senatore Tonini, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, la conferma di tale interpretazione.

**TONINI (PD).** Signor Presidente, confermo quanto da lei detto: è evidente che il nostro parere contrario sul comma deve intendersi come un parere di nulla osta condizionato all'approvazione dell'emendamento. Ove approvato l'emendamento, ovviamente, le obiezioni cadrebbero.

**PRESIDENTE.** Alla luce di quanto illustrato dal senatore Tonini, l'approvazione dell'emendamento 1.1 è necessaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**LUMIA**, *relatore.* Signor Presidente, il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 1.1,

presentato dal relatore, anche alla luce del parere della Commissione bilancio che abbiamo appena ascoltato. Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.1 il parere è favorevole.

Se me lo consente, signor Presidente, esprimerei il parere anche sugli altri due emendamenti: invito a ritirare gli emendamenti 2.1 e 8.1, altrimenti esprimo parere contrario.

[MANZIONE](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo è un provvedimento particolarmente importante e delicato, che meriterebbe il voto di tutti i senatori. Poiché noto i banchi non particolarmente pieni, chiedo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). La ringrazio, signor Presidente, mi complimento per la celerità e mi auguro che la stessa celerità, sia pure in questo scorcio di legislatura, accompagni anche le altre verifiche del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Penso sia l'augurio di tutti.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

[ZIZZA](#) (*GAL-UDC*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Senatore Zizza, ho già indetto la votazione per alzata di mano.

**È approvato.**

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

[ZIZZA](#) (*GAL-UDC*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 2.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato ritirato.

Procediamo pertanto alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**ENDRIZZI** *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, sono inserite schede cui non corrispondono senatori.

**PRESIDENTE.** Invito i senatori Segretari a estrarre tutte le schede che non corrispondono alla presenza di senatori.

PALMA (FI-PdL XVII). Anche dall'altra parte!

**PRESIDENTE.** Anche dall'altra parte. Chiedo cortesemente ai colleghi di collaborare con i senatori Segretari. Possiamo procedere.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.



PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame mira a superare le criticità derivanti dall'attuale assetto normativo che inquadra la disciplina dei testimoni di giustizia nell'ambito della normativa in materia di collaboratori di giustizia, contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991.

Il disegno di legge dà seguito alle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato nella sua relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, presentata nell'ottobre 2014.

Va preliminarmente ricordato che la legge n. 45 del 2001, riformando appunto la disciplina contenuta nel decreto-legge del 1991 sui collaboratori di giustizia, ha avuto il merito di codificare la figura autonoma del testimone di giustizia, essendo tale categoria di soggetti, diversamente dai cosiddetti pentiti, normalmente estranea al circuito criminale. Prima del 2001, infatti, il trattamento del testimone, nella prassi, era indistintamente equiparato a quello del collaboratore di giustizia previsto dal decreto-legge del 1991 e solo con tale novella la sua posizione viene distinta per quanto riguarda sia la diversità dei presupposti che consentono l'ammissione alle speciali misure di protezione, sia il trattamento.

La disciplina sui testimoni è stata poi integrata per via regolamentare: soprattutto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno n. 161 dell'aprile 2004, nonostante il carattere di normativa secondaria, ha svolto un fondamentale ruolo integrativo della scarsa disciplina sui testimoni di giustizia.

Credo sia importante ricordare che il rapporto dei collaboratori di giustizia con lo Stato è di natura premiale - in cambio di benefici di varia natura (penali, processuali, penitenziari ed economici), per sé e per i propri familiari - nonché di protezione fisica, per sé e per le proprie famiglie. I cosiddetti pentiti sottoscrivono un contratto con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni sull'organizzazione criminale cui appartengono. I testimoni di giustizia, invece, sono cittadini che, di regola, nulla hanno a che fare con la criminalità e decidono di fornire il loro apporto alle indagini su un fatto reato, spesso rispondendo ad un dovere civico che nel nostro Paese sta sempre più venendo meno. Godono per questo di una protezione da parte dello Stato che, come per i pentiti, spazia dalle misure di tutela fisica allargate ai familiari a quelle economiche e di reinserimento sociolavorativo.

La prassi ha tuttavia dimostrato che spesso si tratta di soggetti la cui identità sociale è più sfumata:

imprenditori stanchi di pagare il pizzo, soggetti usurati, ma anche parenti e affini di mafiosi che intendono recidere i contatti con l'organizzazione criminale.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)(ore 10,34)

(Segue ARRIGONI). Secondo quanto emerge dalla prassi, le principali criticità dell'attuale legislazione risultano le seguenti: un'insufficiente definizione dello *status* di testimone; l'applicazione quasi generalizzata al testimone del solo programma di protezione, che comporta il suo sradicamento dal luogo di residenza; il *deficit* informativo sui suoi diritti e i suoi doveri; l'inadeguatezza delle diverse misure assistenziali e di reinserimento sociolavorativo; la condizione di isolamento del testimone derivante dalla mancanza di referenti certi; infine, la mancata previsione di un termine di durata delle misure.

Le numerose problematiche applicative, come si legge anche nella relazione illustrativa della proposta di legge, hanno fatto ritenere che il decreto-legge n. 8 del 1991 non potesse più costituire il substrato normativo entro cui inserire ulteriori modifiche alla disciplina dei testimoni di giustizia e che invece occorresse una specifica legge destinata a tale peculiare figura.

Tra le novità previste da questa riforma, si segnalano in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e la gradualità delle misure (e, in tale ambito, è data preferenza all'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato con programma di protezione); la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito; l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone. C'è poi l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità. Infine, è prevista l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Quella che ci preme segnalare in questa sede è una delle novità più significative introdotte con questa proposta di legge che, come ho detto prima e ripeto, è il referente del testimone di giustizia. In particolare il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto diretto e personale con gli interessati che assiste per tutta la durata delle misure speciali e del programma di protezione, nonché successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.

Tale previsione risponde all'esigenza, manifestata anche nel corso di numerose audizioni presso la Commissione antimafia, di fornire al testimone di giustizia un preciso punto di riferimento che, in particolare, funga da rapporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale per tutte le problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione del programma di tutela.

Mi avvio alle conclusioni, cari colleghi, per dire che il Gruppo Lega Nord e Autonomie condivide questa proposta di legge che vuole riconoscere il testimone di giustizia come il cittadino che adempie ad un dovere civico e che garantisce e contribuisce con le proprie deposizioni all'individuazione di responsabilità nell'ambito della criminalità organizzata e non solo e che dunque, versando in una situazione di rischio e talvolta di elevato pericolo, ha diritto ad adeguate misure di tutela che uno Stato serio, per riconoscenza, deve garantirgli.

Per questo il Gruppo Lega Nord e Autonomie voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e AP-CpE-NCD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo di Montelibretti, in provincia di Roma. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2740 (ore 10,39)**

**GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, intervengo molto brevemente per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto. Avevamo chiesto ripetutamente che questo provvedimento fosse discusso in Aula e trovasse lo spazio per essere approvato prima della fine della legislatura, perché gli riconosciamo un'enorme, gigantesca importanza politica e sociale per combattere la criminalità organizzata.

In effetti credo che l'opinione pubblica facesse fatica a capire la serie, magari anche eccessiva, di privilegi dati ai cosiddetti pentiti, ai collaboratori di giustizia, che non sempre hanno dimostrato di meritare il trattamento privilegiato che lo Stato ha rivolto loro: stiamo parlando anche di personaggi che hanno alle spalle decine e decine di omicidi, efferati qualche volta, alcuni dei quali, dopo essere stati liberati, hanno continuato addirittura a delinquere e si sono macchiati di nuovi omicidi. Quella del pentito è sicuramente una figura importante nella lotta contro la mafia, la 'ndrangheta, la camorra o la criminalità organizzata, ma c'erano tutte queste ombre che pesavano sul sentimento popolare di giustizia.

I testimoni di giustizia sono tutt'altra cosa, siamo proprio sul versante opposto: parliamo di persone perbene, incensurate e che mettono a rischio la loro vita, la loro incolumità, i loro beni e la pace sociale, anche della loro famiglia, perché hanno il coraggio di essere testimoni contro la criminalità organizzata.

Siamo quindi particolarmente soddisfatti che questo provvedimento sia approdato in Aula e che possa essere approvato prima della fine della legislatura. Annuncio dunque il convinto voto favorevole del mio Gruppo.

**FALANGA** (*ALA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FALANGA** (*ALA*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono passati ormai oltre vent'anni dal giorno in cui Pietro Nava, agente di commercio, mentre si trovava a viaggiare lungo la statale Canicatti-Agrigento si trovò ad assistere all'omicidio del giudice Livatino (poi divenuto famoso come il giudice ragazzino) e non esitò, appena giunto a destinazione, a chiamare le forze dell'ordine e a dare un contributo fondamentale per l'identificazione e la condanna degli assassini. In più occasioni il signor Nava ha avuto poi modo di affermare di non essere un eroe e di non sentirsi tale. Eppure, il suo gesto ha determinato lo stravolgimento della sua vita.

Da quel momento egli ha vissuto la sua vita nel contesto di un sistema di protezione che vedeva i suoi primi passi e che era stato, in realtà, pensato e strutturato per i cosiddetti collaboratori di giustizia. Sennonché, i collaboratori di giustizia, ai quali il legislatore ha riservato molta più attenzione, sono e devono essere, per poter fornire un contributo investigativo utile efferati criminali che, nella maggior parte dei casi, decidono di rendere dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie al solo scopo di sfuggire alle severe pene che, di fatto, meriterebbero.

Quindi, con soddisfazione, fermo restando il rammarico per il ritardo, licenziamo oggi il primo intervento normativo organico pensato espressamente per i testimoni di giustizia, che tenga conto della loro specificità e della necessità di evitare, anche a costo di un maggiore impegno economico e protettivo dello Stato, e salvo casi eccezionali, lo sradicamento dal territorio e l'interruzione delle attività professionali e imprenditoriali del testimone.

Certo, vi è il rischio che taluno, per convenienza economica, mitomania o altro (lo dico con cognizione di causa, per essere un fatto del genere avvenuto proprio nella mia città di Torre del Greco), voglia o possa simulare di essere stato vittima di gravi reati o di avere assistito alla loro consumazione. Tuttavia, la legge oggi licenziamo ha disegnato una commissione centrale, composta da soggetti

qualificati, cui vengono affidate le indagini, gli esami e la valutazione della veridicità dei fatti che denuncia il testimone, credo quindi che detto rischio possa essere adeguatamente emarginato e limitato.

Detto questo, l'intervento della Commissione giustizia qui in Senato è stato un intervento veramente minimo perché, così facendo, si sarebbe potuto licenziare oggi il testo senza modificazioni e quindi senza che dovesse passare ancora all'esame della Camera dei deputati e potesse, decorsi i termini della *vacatio legis*, diventare legge nel nostro Paese. Abbiamo dato un contributo in questa direzione e siamo orgogliosi di aver lavorato insieme a tutti i colleghi. Questo è oggi un successo di questo Senato, nel momento in cui il provvedimento passa all'unanimità, così come all'unanimità sono stati bocciati gli emendamenti.

Anticipo il voto del mio Gruppo, favorevole a questo testo. Con soddisfazione, questo stralcio di fine legislatura veramente acquista un significato valido nell'interesse del nostro Paese e nella lotta alla criminalità organizzata. (*Applausi dal Gruppo ALA*).

**RICCHIUTI** (*Art.1-MDP-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RICCHIUTI** (*Art.1-MDP-LeU*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Papa Francesco, quando ci ha ricevuti come Commissione antimafia all'udienza speciale, il 19 settembre, in Vaticano, disse: «Non si può dimenticare che la lotta alle mafie passa attraverso la tutela e la valorizzazione dei testimoni di giustizia, persone che si espongono a gravi rischi scegliendo di denunciare le violenze di cui sono state testimoni. Va trovata una via che permetta a una persona pulita di uscirne senza subire vendette e ritorsioni».

Finalmente allora arriva nella nostra Aula la legge sulla protezione dei testimoni di giustizia. È ancora molta la confusione che fanno i cittadini fra testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia. Come ha detto un testimone di giustizia, Rocco Mangiardi: «Ogni volta che qualcuno erroneamente o per incompetenza mi chiama collaboratore di giustizia, per chi come me non proviene da nessuna cosa mafiosa, bensì da una scelta di campo netta e precisa, è un vero pugno nello stomaco. Fosse per me, preferirei essere chiamato semplicemente per quello che in realtà mi sento da sempre di essere: cittadino responsabile».

Uno degli obiettivi di questa legge è proprio deliberare uno statuto evitando di confondere le due figure sul piano giuridico, amministrativo e culturale. Il testimone di giustizia vive una condizione di grave pericolo, tanto che necessita di una protezione speciale rispetto alla protezione ordinaria. Nella gran parte dei casi il testimone, con il suo apporto, mette in crisi il modello mafioso e per questo corre gravi pericoli.

Il testimone di giustizia deve avere, per essere tale, dei requisiti specifici: non deve avere benefici rispetto al reato che sta denunciando; non deve avere condanne per delitti non colposi o misure di prevenzione a suo carico; la testimonianza deve essere attendibile e rilevante ai fini dell'indagine o del giudizio.

Vedete, colleghi, resta sempre nella nostra mente la vicenda di Rita Atria, che stava offrendo alla giustizia un contributo importante e si era affidata a Paolo Borsellino. A seguito dell'eccidio di via D'Amelio, si sentì disperatamente sola e si tolse la vita. Quel suicidio s'impose all'attenzione degli osservatori e del legislatore come già era successo per un'altra vicenda tipica degli ultimi venticinque anni, quella dell'ingegnere bergamasco che aveva assistito al barbaro assassinio di Rosario Livatino, e in seguito alla quale fu emanato il decreto-legge n. 8 del 1991. Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (convertito nella legge n. 82 del 1991) e dei sistemi di tutela ivi previsti, è poi venuta la tragica storia di Domenico Noviello, commerciante di Casal di Principe, ucciso ben sei anni dopo il termine del programma di protezione.

Potrei continuare a lungo, citando il caso di Lea Garofalo, uccisa a Milano dall'ex convivente Carlo Cosco nel 2009, e di Orsola Fallara, dirigente dell'ufficio tributi di Reggio Calabria, morta misteriosamente nel 2010 a causa dell'ingerimento di dieci bicchieri di acido muriatico. E poi ancora la

terribile vicenda del costruttore Giuseppe Masciari, del commerciante Tiberio Bentivoglio di Reggio Calabria e di molti altri. Le storie dei testimoni in pericolo non sono *film* in prima visione, come quello con Harrison Ford, «Il testimone»; sono percorsi di rovina, di abbandono, di tradimento sottile e di burocratica solitudine.

La proposta di legge della Camera n. 3500 costituisce sicuramente un passo in avanti, ma altri ne dovranno essere fatti. Il vero problema dei testimoni di giustizia è la pubblicità della loro identità. Questa pubblicità sembrerebbe necessitata dalla regola processuale della formazione della prova in contraddittorio. In realtà non è così. L'articolo 111, quinto comma, della Costituzione prevede che a questa regola si possa derogare per motivi di provata condotta illecita. Sicché nella proposta che oggi convintamente ci accingiamo ad approvare si poteva fare una scelta più coraggiosa, cioè stabilire che il caso dei testimoni di mafia è sicuramente di comprovata condotta illecita e quindi escludere la deposizione a processo dei testimoni di giustizia, in questo modo la sua identità potrebbe restare per sempre segreta.

Sui dettagli ci sarà modo e tempo di discutere e speriamo che nell'applicazione pratica non vi siano pigrizie e malafede. Oggi il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali vota a favore del provvedimento in esame, con soddisfazione e convinzione. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU*).

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, è con grande piacere che mi accingo a dichiarare il voto favorevole al disegno di legge in discussione, che ha visto la Commissione antimafia, di cui sono Vice Presidente, essere la protagonista assoluta. È stato un complesso e lungo lavoro della Commissione antimafia tutta (desidero sottolineare questo), coadiuvata dal quinto comitato coordinato dall'onorevole Mattiello. Sono stati auditi molti testimoni di giustizia, sono state raccolte le loro storie: come vivono la loro condizione, come sono stati aiutati dallo Stato. Naturalmente sono state audite anche le istituzioni, dalla magistratura alla Commissione centrale, ai vari attori del sistema che sovrintendono ai loro bisogni.

Dall'analisi delle situazioni riscontrate sono emerse numerose criticità, espresse nella relazione votata all'unanimità il 21 ottobre 2014. Tenendo conto delle considerazioni riportate dalla relazione, la Commissione antimafia ha predisposto un disegno di legge che è stato presentato alla Camera a prima firma dell'onorevole Bindi ed al Senato a mia prima firma (l'Atto Senato 2176).

Credo che oggi segniamo un punto molto importante nella civiltà giuridica del nostro Paese. Non era possibile continuare a disciplinare con la stessa legge, ispirandoci tutto sommato agli stessi principi e alle stesse modalità, persone che, per quanto siano entrambe preziose per la lotta alla criminalità organizzata, sono profondamente diverse. I collaboratori di giustizia sono persone che si sono macchiate anche di delitti efferati e hanno fatto parte integrante delle organizzazioni mafiose; i testimoni di giustizia sono cittadini normali, che hanno subito la violenza delle mafie o che hanno assistito alle estorsioni, ai ricatti, ai patti corruttivi delle mafie, li hanno denunciati e si sono recati nelle aule giudiziarie ad indicare i colpevoli di quei reati. Penso che anche solo i numeri siano indicativi: non era possibile che nella stessa legge e con gli stessi sistemi di protezione noi garantissimo i collaboratori di giustizia, che sono 1.277 con 4.915 familiari, e i testimoni, che sono 78, e i 255 loro familiari. Questa legge dà loro uno statuto autonomo e una dignità nel nostro sistema che essi meritavano, che meritano, e che attendono da troppo tempo. Credo che dobbiamo sottolineare questo aspetto con molta forza.

Il secondo aspetto del disegno di legge in discussione è il principio della personalizzazione: ciascun testimone di giustizia e la sua famiglia sono persone con la loro peculiarità, la loro originalità, la loro storia; non si poteva pretendere che per ciascuno di loro venissero applicate misure standardizzate. Il testimone di giustizia non può subire e continuare a subire quello che ha subito in questi anni, come lo sradicamento dal proprio territorio, il cambiamento del nome per sé e per la propria famiglia, l'abbandono del proprio lavoro, del proprio territorio, della propria impresa. Non sono loro che devono

abbandonare i loro territori, ma sono le mafie che, dalla loro testimonianza nel loro territorio, devono essere cacciate, laddove hanno fatto da padroni, hanno ucciso, hanno corrotto, hanno ricattato.

La normalità d'ora in poi sarà questa: un testimone di giustizia dovrà essere assicurato (lui e la sua famiglia) da un sistema di sicurezze a casa propria, dove potrà continuare il proprio lavoro e, se è un imprenditore, la propria impresa. Ritengo che abbiamo fatto bene anche a considerare residuale l'assunzione nella pubblica amministrazione, per ciascun testimone di giustizia o referente che lo accompagna, anche nell'autorizzazione delle risorse, che non sono state poche in questi anni, ma che spesso non hanno fruttato, proprio perché lo stesso testimone di giustizia ha dovuto fare i conti con turbamenti profondi della sua vita, del suo equilibrio e della sua famiglia.

Altro punto qualificante è l'istituzione della figura del referente del testimone di giustizia: una persona di sua fiducia che l'assiste per tutta la durata del programma di protezione ed anche successivamente fino al riacquisto dell'autonomia economica e quindi sociale.

Concludo signora Presidente, con le stesse parole pronunciate dalla presidente Bindi alla Camera, come segno di continuità della Commissione antimafia di Camera-Senato: «Dedichiamo questa legge a ciascun testimone di giustizia, speriamo che sia un po' riparatrice di tutte le sofferenze di questi anni, per ciascuno di loro e per le proprie famiglie. Ma non sentiamoci sollevati nella nostra coscienza di cittadini, perché di testimoni di giustizia potremo fare a meno il giorno nel quale ciascuno di noi sarà un testimone di giustizia e ciascuno di noi si sentirà un presidio di legalità e di cittadinanza contro ogni forma di criminalità.». (*Applausi dai Gruppi M5S e Art.1-MDP-LeU, e dei senatori Fucksia e Vacciano*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi invito a essere stringenti nelle vostre dichiarazioni di voto, come peraltro già state facendo, al fine di concludere l'esame del provvedimento prima della sospensione dei nostri lavori.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signora Presidente, accolgo il suo invito.

È con grande soddisfazione che arriviamo oggi all'approvazione finale di questo importantissimo provvedimento. Per molti anni, signora Presidente, colleghi, il coraggio e il senso civico di tanti uomini e donne di questo Paese non sono stati ripagati, come sarebbe stato giusto fare. Non sono stati protetti, come sarebbe stato giusto fare. Imprenditori che hanno denunciato e semplici cittadini che hanno assistito a un reato sono spesso rimasti soli e a volte trattati, dal senso comune, come pentiti, proprio perché la legge regolamentava la loro collaborazione allo stesso modo. Hanno vissuto con pochi euro al mese. Alcuni con pacchi alimentari della Caritas, altri hanno dovuto affrontare processi senza le adeguate misure di sicurezza. Hanno vissuto e vivono nella paura per sé e per i propri familiari.

Tutte le audizioni e il lavoro svolto in Commissione antimafia, che ha consentito di approvare, nell'ottobre del 2014, una relazione sulla revisione del sistema di protezione per i testimoni di giustizia, ha reso un quadro chiaro che ci ha dato - credo - gli elementi per arrivare a una profonda revisione del sistema e a questo disegno di legge. Il decreto-legge n. 8 del 1991, con cui, a partire dal 2001, oltre ai collaboratori veniva normato il trattamento dei testimoni, come si è visto da questa relazione e da tutto quello che è accaduto nel quadro che ci è stato dato degli ultimi anni, si è dimostrato assolutamente insufficiente, se non addirittura ingiusto.

I testimoni hanno pagato spesso con l'isolamento geografico e sociale, perdendo il proprio lavoro e a volte le proprie case. Hanno assistito a disparità di trattamento economico tra loro, a una burocrazia farraginosa e dannosa, che spesso (basti guardare a molte testimonianze) li ha fatti pentire addirittura di aver denunciato.

Eppure le loro testimonianze sono state fondamentali per la giustizia italiana. Sono state fondamentali per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Grazie a loro negli ultimi anni sono stati inferti duri colpi alla criminalità organizzata e alla criminalità in generale. Hanno fatto del senso della

giustizia una loro ragione di vita e non sono stati, appunto, adeguatamente protetti. Il loro aiuto è stato fondamentale e, oltre a ringraziarli per questo, possiamo finalmente, con questa proposta di legge che modifica il decreto-legge del 1991 e alcune parti del codice penale, definire finalmente una disciplina organica specifica.

Per questo motivo, come senatori di Sinistra Italiana-Libertà e Uguaglianza, voteremo a favore di questo provvedimento, come abbiamo votato a favore di tutti i provvedimenti che sono stati messi a disposizione del contrasto del fenomeno mafioso. Certamente eravamo in forte ritardo, ma finalmente, anche nelle ultime ore di questa legislatura, riusciamo a colmare questo vuoto che ci portavamo avanti da molti anni.

Certo non è un provvedimento perfetto, lo sappiamo bene, anche perché ancora una volta le risorse finanziarie non sono moltissime.

Quindi, da questo punto di vista, bisogna riconoscere che facciamo un enorme passo in avanti. Per questo motivo voteremo a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU, e del senatore Mirabelli).*

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come ho già preannunciato in sede di discussione generale, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame e, nonostante siano stati avanzati alcuni suggerimenti per un suo miglioramento, riteniamo che esso abbia trovato un giusto equilibrio, sia nell'individuazione della definizione del testimone di giustizia, sia, essenzialmente, nel procedimento per applicare le misure di tutela. Tali misure sono state individuate correttamente, anche tenendo conto della necessità di garantire il reinserimento sociale del testimone di giustizia, non solo con un contributo economico, ma anche con un aiuto all'attività lavorativa.

La valutazione complessiva è certamente positiva, da un lato per il contributo che i testimoni di giustizia danno all'amministrazione della giustizia e all'accertamento delle responsabilità di coloro che si macchiano di delitti gravi e, dall'altro, perché abbiamo la necessità di garantire e mantenere il sistema di protezione, per tutto il periodo in cui dura l'attività di testimone di giustizia. Anche sotto questo aspetto, nel disegno di legge al nostro esame vi è un corretto equilibrio, sia rispetto alle misure, così come saranno applicate, e al relativo procedimento, sia rispetto alle condizioni in base alle quali vengono mantenute in essere le misure di tutela previste ed eventualmente revocate.

Credo che quello al nostro esame sia un provvedimento complessivamente positivo, che si aspettava da anni, e che quindi voteremo con soddisfazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico statale «Elio Vittorini» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2740 (ore 11,03)**

**MIRABELLI** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MIRABELLI** (PD). Signora Presidente, voteremo a favore che del provvedimento in esame, che abbiamo fortemente voluto e che dà un messaggio chiaro al Paese: chi sceglie di mettersi al servizio



dello Stato, di essere cittadino fino in fondo deve trovare nello Stato - e lo troverà dopo l'approvazione del provvedimento in esame - un aiuto, un sostegno, un impegno riconoscente verso chi mette a repentaglio la propria sicurezza per combattere il crimine e favorire la legalità.

La sicurezza dei testimoni di giustizia - questo è l'altro messaggio - non può e non deve andare a scapito della qualità della loro vita e di quella delle loro famiglie. Facciamo di tutto perché scegliere di fare il testimone di giustizia non voglia dire una penalizzazione eccessiva, non voglia dire essere sradicato dal proprio comune, dalla propria vita, dal proprio ambiente. Garantiamo reddito, casa e lavoro e, soprattutto, mettiamo in campo procedure chiare, trasparenti, efficaci ed efficienti per dare garanzie a chi decide di testimoniare.

Diamo certezza dei tempi. La legge dà strumenti per percorsi personalizzati, che tengano conto dei rischi che corre il testimone e tiene conto del contesto familiare.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 11,06\)](#)

(Segue MIRABELLI). Questo è un altro punto importante perché troppe persone, in questi anni, troppi testimoni di giustizia hanno subito troppi disagi per aver scelto di stare della parte dello Stato. Non deve più succedere e questo provvedimento va in questa direzione, nella direzione giusta: sostenere i testimoni, stabilire non solo il principio ma soprattutto prevedere misure concrete. A chi testimonia va riconosciuto il ruolo che ha svolto per sconfiggere le organizzazioni criminali. Questo è il senso di questa legge.

Fatemi dire che è l'ennesima legge costruita in un dialogo tra Parlamento, Commissione antimafia, associazioni e Governo. Con questo disegno di legge - e ci tenevamo a terminarne l'*iter* prima della fine della legislatura - concludiamo un percorso che ha prodotto, in questa legislatura, uno straordinario numero di norme che hanno migliorato la legislazione antimafia, dato più forza allo Stato contro le cosche, dato più strumenti alle Forze dell'ordine e alla magistratura per combattere le mafie.

Fatemi elencare alcuni dei provvedimenti. Sono 24 i provvedimenti importanti (come attestano Avviso Pubblico e Libera) che ha fatto questo Parlamento: dalla riforma dell'articolo 416-ter del codice penale alle norme sull'autoriciclaggio, a quelle sugli ecoreati, alla legge sul caporalato, alla legge anticorruzione, alla riforma del codice antimafia e dei beni confiscati.

Oggi votiamo un provvedimento importante e credo sia un bel messaggio, ancora più forte se tutto il Parlamento, come mi pare sarà, oggi lo voterà all'unanimità. Daremo un ulteriore segnale, tutti insieme, di un impegno comune di tutte le istituzioni di questo Paese contro le mafie. Questo è un messaggio che ha attraversato tutta la legislatura. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	179
Maggioranza	91
Favorevoli	179
Contrari	0
Astenuti	0

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). All'unanimità.

### **Discussione dei disegni di legge:**

[\(2719\)](#) *Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (Approvato dalla Camera dei deputati)*

[\(2358\)](#) *URAS e D'ADDA. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

[\(2424\)](#) *GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

*(Relazione orale) (ore 11,10)*

### **Approvazione del disegno di legge n. 2719**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2719, già approvato dalla Camera dei deputati, 2358 e 2424.

La relatrice, senatrice Cirinnà, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**CIRINNA', relatrice.** Signor Presidente, colleghi, illustro l'Atto Senato 2719 già approvato alla Camera all'unanimità. Questo testo si rende necessario per garantire ulteriori tutele agli orfani di femminicidio o comunque a tutti gli orfani di crimini domestici.

Nel corso dei lavori di Commissione è stato rilevato come questi minori orfani normalmente, purtroppo, di uxoricidio siano di fatto bambini che subiscono un doppio trauma e nell'istante maledetto nel quale, nella maggioranza dei casi, la loro madre viene uccisa dall'uomo che questa donna amava, spesso dal padre dei bambini o comunque dall'uomo con cui questa donna conviveva, dall'altro *partner* della coppia dell'unione civile, dal convivente, questi bambini perdono di fatto entrambe le figure genitoriali di riferimento. In quel maledetto istante, questi bambini si trovano immediatamente soli, perdendo le due figure genitoriali con le quali erano cresciuti fino a quel momento. Di fatto, questi minori non sono equiparabili agli orfani di altri omicidi volontari, agli orfani di incidenti sul lavoro, agli orfani di crimini violenti (penso, ad esempio, a tutti i delitti della criminalità organizzata come la mafia, la 'ndrangheta o la camorra): di fatto, quegli orfani perdono un genitore, ma se ne ritrovano comunque vivo, accudente ed accogliente un altro, mentre l'orfano di crimini domestici, nel perdere la madre, automaticamente perde il padre che viene condannato all'ergastolo e comunque viene allontanato dalla vita familiare.

Molto spesso questi bambini - ed è su questo che lavora molto bene questo testo - si sono trovati già a vivere in una condizione di violenza assistita, a coesistere con questa abnorme violenza domestica e ineluttabilmente hanno ritenuto che quella fosse la loro normalità. Questi piccoli crescono in condizioni di fortissimo disagio psicologico, in una condizione nella quale ritengono che la violenza sia normale, abituale, e quindi è necessario, con questo provvedimento, dare loro un sostegno.

Mi viene richiesta un'infinita celerità e io sarò celerissima, illustrando i punti salienti del provvedimento. Fra questi, il gratuito patrocinio assegnato a questi giovani, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, per tutto il tempo del procedimento legale; le circostanze aggravanti dell'omicidio, quindi un intervento sull'articolo 577 del codice penale; l'articolo 3, molto, importante sul sequestro conservativo dei beni dell'uxoricida, a garanzia del risarcimento dei danni civili che saranno poi liquidati nel corso del procedimento a vantaggio dei minori; l'articolo 4, che prevede una provvisionale, quindi una somma di denaro che viene in qualche modo riconosciuta ai figli della vittima che si sono costituiti parte civile e che viene liquidata dal giudice in favore, appunto, delle parte danneggiata; l'articolo 5, importantissimo, che prevede l'indegnità a succedere, con la finalità di rendere automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio: ci troviamo spesso nel caso abnorme in cui l'uxoricida non solo è erede legittimo in quanto legittimato in primo grado sui beni della donna che ha ucciso, ma addirittura può fruire della pensione di reversibilità. Ebbene su questo

si interviene con una sospensione della chiamata all'eredità fin dal momento dell'indagine. Questa disciplina trova applicazione anche con riguardo ai soggetti indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella, perché ora noi parliamo di orfani di femminicidio per dare un titolo a questa norma, ma in realtà ci sono anche altri rapporti familiari.

Molto importante, a nostro avviso, è anche l'articolo 6, che riguarda la quota di riserva nelle assunzioni, così come avviene per gli orfani o figli di invalidi di guerra o orfani per vittime di incidenti sul lavoro. L'articolo 7 esclude dal diritto alla pensione di reversibilità, quindi è direttamente collegato a quanto abbiamo detto in precedenza.

L'articolo 8 si riferisce a tutto quel lavoro sociale inclusivo e protettivo che bisogna costruire intorno agli orfani di crimini domestici. Si tratta di assistenza, consulenza, sostegno, aiuto psicologico e sostegno scolastico. Dobbiamo ricordarci che questi bambini sono particolarmente vulnerabili e che la direttiva europea del 25 ottobre 2012, n. 29, li ritiene soggetti che vanno gradualmente verso una vittimizzazione secondaria. Frenare e diminuire il livello di vittimizzazione secondaria è lo scopo dell'articolo 8, con cui si costruisce una rete sociale intorno a questi bambini.

Un'altra previsione importante è contenuta nell'articolo 9, recante disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore di questi minori, anche con lo sgravio assoluto di tutte le spese sanitarie e farmaceutiche.

A mio avviso, l'articolo più importante resta il 10, in tema di affidamento dei minori orfani per crimini domestici. Si rivolge un'attenzione fortissima alla continuità degli affetti e si snelliscono tutte quelle norme su affido e adozione che rendono questi istituti farraginosi e di difficile applicazione. Questi bambini (se sono più d'uno, si cercherà di tenerli insieme) verranno affidati agli zii, nonni e parenti più prossimi, con cui già hanno una relazione e che possono accoglierli e, in qualche modo, cercare di sanare la ferita che hanno nel cuore.

L'articolo 11 estende il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica, con l'obiettivo di fare in modo che siano direttamente i minori gli eredi ad avere diritto di abitazione e subentro all'interno degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

Quanto all'articolo 13, noi riteniamo opportuno prevedere, ovviamente con libera scelta quando la persona diventerà maggiorenne, addirittura il disconoscimento del cognome. Infatti, è probabile che quando si cresce sapendo che la propria madre è stata uccisa dal proprio padre, il cognome di quest'ultimo diventa un'ulteriore ferita sanguinante nella vita e nel proprio essere. Quindi, è prevista la modifica del cognome attraverso la normale procedura in prefettura.

Concludo rilevando che il disegno di legge n. 2719, già approvato all'unanimità alla Camera dei deputati, contiene le norme contenute nel disegno di legge n. 2358, a firma del senatore Uras, che ringrazio, le quali sono quindi da ritenersi assorbite.

Penso che sul provvedimento in esame ascolteremo interventi importanti in quest'Assemblea. Ricordo il lavoro fatto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, presieduta dalla senatrice Puglisi. Credo che portare a casa questo provvedimento dia un ulteriore segno di continuità rispetto a quei tanti atti importanti che abbiamo approvato in tema di diritti umani e civili. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Uras).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

**LO GIUDICE (PD).** Signor Presidente, intervengo solo per una sottolineatura rispetto a quello che è stato detto dalla senatrice Cirinnà con riferimento alla platea dei minori cui noi ci rivolgiamo. Vorrei che rimanga agli atti un ragionamento importante fatto all'interno della Commissione giustizia, che non si è tradotto in un emendamento solo perché a fine legislatura sentiamo tutti la necessità di approvare in via definitiva quei provvedimenti per cui non esiste più la possibilità di un ulteriore

passaggio parlamentare.

La Camera ha deciso di indicare, come beneficiari delle nuove misure, quei figli minori o maggiorenni non autosufficienti che rimangano orfani a causa dell'omicidio di un genitore - naturalmente usiamo un termine neutro, ma sappiamo che, nella grandissima parte dei casi, stiamo parlando della genitrice, della madre - nel caso in cui la madre o, in casi più limitati, il padre vengano uccisi per mano del proprio marito o, eventualmente, della propria *partner* in unione civile o di persona che abbia intessuto con il genitore una relazione affettiva e una stabile convivenza.

Va da sé che il testo approvato dalla Camera ha puntato l'attenzione sui crimini domestici, quelli che avvengono all'interno del nucleo familiare. Ma non dobbiamo dimenticare che, quando parliamo di femminicidio, in tanti casi parliamo dell'uccisione di donne da parte di persone che non sono il marito, il *partner* stabile o un *ex* convivente ma, magari, persone che hanno avuto un rapporto occasionale o che semplicemente hanno avuto un rapporto solo nella loro fantasia malata, unidirezionale, non fondato su una vera comunione o addirittura su una convivenza.

Sarebbe stata molto importante una modifica di questo genere nel testo e sarà molto importante che, nell'interpretazione di questa legge, e poi - chissà - magari, in futuro, in un intervento legislativo normativo, si includa in questa previsione anche quella platea di bambini che rimangono orfani e che rientrano in una serie di casi, che poi sono fatti di cronaca conosciuti e - ahimè - tristemente e fortemente ripetuti in questo Paese.

Nei mesi scorsi, grazie anche all'iniziativa della senatrice Guerra, abbiamo tenuto viva l'attenzione di quest'Assemblea sulla continua uccisione di donne nel nostro Paese; ebbene, con questa misura noi facciamo in modo che le altre vittime di questa strage, quelle collaterali, vengano adeguatamente tutelate. Si tratta di bambini, di minori, a cui lo Stato oggi riconosce un'attenzione in più, proprio a suggello del riconoscimento del femminicidio e dei crimini domestici come di atti cui questo Parlamento e questo Stato assegnano un particolare disvalore, cercando di mettere in campo tutte le misure idonee per contrastarli finalmente in modo efficace.

Sappiamo tutti che non bastano l'azione penale e i risarcimenti. Occorre, per combattere questa piaga, un intervento forte e importante sul tema della relazione tra i generi. Esiste una questione maschile nel nostro Paese che non viene adeguatamente affrontata; esiste il tema di un rapporto tra uomini e donne che troppo spesso produce relazioni malate. Credo che sia molto importante che, a partire dall'azione culturale, dalle scuole, dall'educazione, riusciamo a intervenire su questo tema, facendo in modo che il rapporto tra le persone e, in particolare, il rapporto tra i generi riacquisti una dimensione fondata sul rispetto reciproco e mai sul senso di possesso o addirittura sull'atteggiamento violento. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

**RIZZOTTI** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ci apprestiamo ad affrontare in Assemblea una discussione generale su un tema, quello oggetto del disegno di legge al nostro esame, certamente molto atteso.

Dal 2000 a oggi 1.628 sono gli orfani di madre uccisa nelle liti domestiche, in famiglia. Nel 2015 ci sono stati 118 orfani in più rispetto al 2014.

Dispiace che il ritardo, spesso invocato da alcune parti politiche e imputato al mio Gruppo, sia stato strumentalizzato, su un argomento come questo, per attacchi vergognosi. Infatti, nel testo che ci è giunto dalla Camera si sono manifestati problemi legislativi che richiedevano un approfondimento.

Purtroppo però, in questi anni, troppo spesso abbiamo assistito a leggi licenziate in modo frettoloso, che daranno luogo a contenziosi. Basti considerare l'ultima, sulle disposizioni anticipate di trattamento: si è visto che già soltanto su uno dei punti su cui il mio Gruppo insisteva, ossia la mancanza dell'obiezione di coscienza, adesso - forse per motivi politici, perché altrimenti si sarebbe potuto prevedere prima, nella legge votata la settimana scorsa - il ministro Lorenzin ha detto che «vi saranno modifiche e che si aprirà all'obiezione di coscienza». Ora, sempre per motivi elettorali, probabilmente, si è attaccata alla posizione di Forza Italia.

Vorrei ricordare che il partito al quale appartengo è stato il primo - con una legge, quella sullo *stalking*, nel maggio 2009 - a prevedere la possibilità reale di colpire chi poteva commettere una violenza di genere. Da altre parti che adesso ci attaccano, invece, purtroppo, dal 2014 è stato eliminato il carcere preventivo per il reato di *stalking* e nel 2017, con la riforma del codice penale, addirittura era stata introdotta la possibilità di estinguere il reato pagando. Il tribunale di Torino aveva dato un indennizzo di 1.500 euro a una donna vittima da anni di uno *stalker*, la quale ovviamente l'ha rifiutato. Finalmente, da poco, ma con molto ritardo, il Ministro delle pari opportunità, dopo molte promesse, ha fatto sì che questa possibilità potesse essere cancellata.

Ora, il punto è che noi, come Forza Italia, volevamo che le disposizioni in esame fossero estese a tutti gli orfani: non dimentichiamo che gli orfani attualmente vengono risarciti con circa 8.000 euro, mentre uno stupro viene risarcito con circa 4.000. Questa era la nostra battaglia, perché i bambini che rimangono orfani è vero che vivono situazioni diverse, ma rimangono comunque senza un genitore - a volte entrambi - che magari è stato vittima di un incidente sul lavoro (basti pensare ai figli di appartenenti alle Forze dell'ordine). Gli orfani sono orfani e vivono comunque situazioni drammatiche: credo che il fatto di dire che ci sono pochi soldi non sia una giustificazione per distinguere tra orfani di serie A e di serie B. La nostra volontà di arrivare a una legge condivisa si è dimostrata fin da quando nella discussione alla Camera dei deputati fu approvato, a fatica, un emendamento dell'onorevole Carfagna per lo stanziamento di 2 milioni di euro, che adesso, con il provvedimento, è stato esteso a 2,5 milioni.

Certamente è un grandissimo dramma quello che colpisce questi bambini, da tre prospettive: subiscono il dramma di essere orfani perché hanno perso i loro genitori; subiscono quasi un dramma paragonabile alla guerra, perché spesso sono loro stessi ad assistere in casa a questa guerra violenta, con armi, spari o coltellate; subiscono poi un dramma simile a quello dei terremotati, quanto alle promesse, di cui siamo veramente stufi (e lo sono gli italiani, come pure delle scatole vuote: magari adesso, dopo due anni, i terremotati potessero avere le casette! La promessa ora è che arrivino a febbraio).

Questi bambini rivivono certamente ogni istante un fatto che però si vuole quasi far loro dimenticare. Della lettura di un libro che mi ha colpita moltissimo, «Orfani speciali», ricordo in particolare il racconto di una bambina, la quale riferiva che anche una sua compagna di classe era rimasta orfana, ma mentre all'altra stavano tutti vicino di lei non si parlava e si sentiva quasi come se creasse imbarazzo.

Il terrore e le violenze che subiscono questi bambini si concretizzano fisicamente, perché li portano ad avere forti tremori, pallori e occhi sbarrati; non dormono e alla sera sono assaliti da paure. Hanno disturbi psichici, grandi difficoltà di concentrazione e di memoria, vivono in condizioni di isolamento, di instabilità e di aggressività. In ogni caso, sono bambini che vengono strappati da un momento all'altro alle loro cose, perché devono giustamente essere dati in affido - in genere a parenti - e che nell'arco di poche ore non ritrovano più nulla di ciò che lasciano, dai giocattoli ai libri di scuola. Tutta quella che era la loro vita viene completamente cancellata, modificata, esattamente come si è detto poco fa per i testimoni di giustizia che, nell'arco di poche ore, vengono strappati a tutto il loro ambiente e l'ambiente è fatto di molte cose (di casa, di cose, di amici, di persone, di abitudini e di tranquillità). Questi bambini si trovano di colpo strappati a tutto questo e hanno certamente un grande bisogno di un supporto psicologico e di un lavoro costante di psicoterapia, tra famiglia affidataria e scuola.

La stessa famiglia affidataria vive certamente una rivoluzione nella propria casa, dal punto di vista della serenità, delle abitudini, del tempo libero, dei progetti, del clima, delle vacanze, dei progetti, delle relazioni sociali e delle possibilità economiche.

Questo dunque è un tema che si deve certamente trattare e tutelare e mi auguro che se ne possa parlare liberamente, perché poi la cosa paradossale è che su questi orfani cade il silenzio, mentre forse a livello mediatico c'è molto più tam-tam sull'omicida, quasi che al centro delle preoccupazioni dei *media* ci sia più l'omicida che la tragedia di chi rimane.

La morte già di per sé è un evento che ammutolisce e questi bambini hanno bisogno di rete, di competenze psicologiche, sociali, giuridiche, politiche e di servizi sul territorio e, a questo proposito, gli articoli 8 e 9 specificano le tutele che si vogliono dare.

Mi auguro davvero che, al di là delle speculazioni politiche, che vengono sfruttate forse per altri fini e non per la tragedia di cui si sta parlando, si possa arrivare a una serena discussione e approvazione dei nostri emendamenti per poter concordare un testo veramente utile, che sia qualcosa di importante per far sentire a quei bambini che lo Stato esiste. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, le allieve e gli allievi dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Filelfo» di Tolentino, in provincia di Macerata, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2719](#), [2358](#) e [2424](#) (ore 11,34)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** *(FL (Id-PL, PLI)).* Signor Presidente, mi rivolgerò a lei un po' in maniera atipica come Presidente, ma anche come *leader* di una forza politica naturalmente preoccupata anche per le prossime elezioni.

**PRESIDENTE.** La pregherei di distinguere tali funzioni nell'ambito di questa Assemblea.

**GIOVANARDI** *(FL (Id-PL, PLI)).* Distinguo, ma devo manifestare tutta la mia preoccupazione e anche la mia soddisfazione...

**FORNARO** *(Art.1-MDP-LeU).* Devi sempre finire in bellezza!

**GIOVANARDI** *(FL (Id-PL, PLI)).* Sei un provocatore professionale. Stattene zitto un po' qualche volta e prova ad ascoltare.

**FORNARO** *(Art.1-MDP-LeU).* Sei un provocatore!

**GIOVANARDI** *(FL (Id-PL, PLI)).* Sono contentissimo che passino provvedimenti che, essendo falsi sin dal titolo, alla fine portano forza allo schieramento di centrodestra, perché le bugie hanno le gambe corte.

Nel titolo del disegno di legge in esame si parla di crimini domestici e di orfani, ma questo provvedimento non riguarda né gli orfani - e vi dimostrerò perché - né i crimini domestici. Basta infatti leggere il testo per rendersi conto delle castronerie che andiamo a fare, se non vengono accolti gli emendamenti presentati.

Chi è destinatario allora di questa norma? Il bambino, innanzitutto, e sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto la collega. Nel caso in cui il padre ammazza la madre, per cui la mamma è morta e il padre finisce in carcere, è ovvio che il bambino deve avere assistenza e non ci piove che è giusto che sia così. Ma nel testo non è scritto così: è scritto che l'assassino deve essere una persona sposata, anche se legalmente separata o divorziata; deve essere una parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o una persona che è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Questi sono i soggetti.

Facciamo allora alcuni esempi.

Se il molestatore, o lo *stalker*, ammazza padre e madre, perché la donna lo rifiuta, oppure la ammazza un'amante, perché si sente tradito, e i bambini rimangono orfani, questi casi non rientrano nell'ambito

della legge. Questo perché l'assassino non era sposato. L'assassino non faceva parte di una unione civile. L'assassino non ha mai avuto una stabile convivenza affettiva. Anzi, era un molestatore che voleva avere la donna e, essendo stato rifiutato, l'ha ammazzata.

Vogliamo fare un altro esempio? Si prenda il caso di una persona che è stata sposata, poi si è separata e da vent'anni si è fatta un'altra famiglia e vive con un'altra donna. Mettiamo che vent'anni dopo, per una serie di questioni, magari di interesse, uccida o il padre o la madre dei bambini. Questo caso rientra perfettamente nella legge, perché vent'anni prima questi era stato sposato, anche se non è stato commesso alcun crimine domestico, perché magari egli vive con un'altra famiglia e ha altri figli, e quel bambino non è affatto orfano perché, se muore uno dei due genitori, gli rimane l'altro. Quindi, non è il caso giusto che si è detto in cui il bambino rimanga senza padre e senza madre. Ma lì il diritto c'è.

Se si verifica un omicidio stradale - lo definiamo omicidio stradale, perché così lo abbiamo chiamato per legge - nel quale muoiono il padre e la madre e il bambino rimane orfano, questi non ha diritto all'assistenza legale, perché chi ha causato l'omicidio stradale non è sposato, né è parte di unione civile, né ha avuto in passato una relazione stabile con una delle due persone facenti parte della coppia rimaste uccise.

Noi cosa abbiamo cercato di fare in Commissione tra mille polemiche? Si è detto che Forza Italia e il movimento Idea-Popolo e Libertà avrebbero bloccato questo provvedimento? Abbiamo cercato di dire una cosa semplicissima: quando un bambino, a causa di un omicidio compiuto da un molestatore o da qualcuno che faceva parte della famiglia o a causa di un omicidio stradale o compiuto da un rapinatore rimane orfano, gli viene garantita l'assistenza legale perché è rimasto traumaticamente privato del padre e della madre. Invece non è così, perché qui il soggetto della legge non è l'orfano: il soggetto della legge sono le persone sposate o separate sono quelle in unioni civili, anche se cessate; sono quelle che hanno avuto una relazione stabile. Quindi, noi andiamo ad assistere bambini che, pur nella tragedia che hanno vissuto, hanno ancora uno dei genitori in vita, che li può assistere, e non andiamo ad assistere, invece, bambini che rimangono orfani di padre e di madre essendo stati sì uccisi, ma non da una delle categorie indicate nella legge.

Ora, se voi mi dite che questo ha senso, vi dico di andare avanti. Ma la gente sa anche leggere e scrivere. La prima volta che un molestatore o uno *stalker* ammazzerà una donna o due coniugi e si scoprirà che la legge non tutela gli orfani, la gente si chiederà per quale motivo. Perché non si era avuta una relazione stabile?

Nel caso l'amante di una donna vuole riacciare la relazione dopo vent'anni, ma lei non vuole e quindi la uccide - sono tutti casi di cronaca! - che succede?

Ulteriore riflessione: noi diciamo che tuteliamo i bambini orfani, e giustamente. Ma anche sulla seconda parte andrebbe compiuta una riflessione. Se al signore che vent'anni fa ha avuto una relazione sentimentale oppure al marito separato da vent'anni (o alla moglie) capita, vent'anni dopo, di commettere l'efferato crimine, giustamente si dà assistenza legale ai bambini, ma poi viene tolta loro la casa popolare e c'è la confisca. E se questo signore che ha commesso l'omicidio ha bambini minori dalla sua nuova famiglia, una volta che gli viene tolta la casa e gli viene confiscato tutto, i bambini minori di costui che tipo di tutela hanno?

Colleghi, se parliamo di omicidio domestico perché si tratta di persone conviventi, c'è una logica. Se parliamo di padre e madre, di padre che uccide la madre o viceversa, e quindi uno va in carcere e l'altro è morto e i bambini rimangono soli, questo ha una logica. Se diciamo di estendere la norma anche ai bambini che rimangono orfani, vittime di omicidi - sto parlando di quelli che tecnicamente il codice definisce omicidi - diamo loro lo stesso trattamento che diamo agli altri bambini.

Abbiamo fatto una discussione, anche in occasione della legge di bilancio, sulle molestie e sullo *stalking*. So che è difficile il dialogo in quest'Aula, ma vorrei che qualcuno si alzasse in piedi e mi dicesse perché, se un molestatore uccide una donna perché questa donna non vuole avere alcun rapporto con lui, per questa legge il bambino non è un orfano. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Se invece l'assassino è uno che fa vent'anni ha avuto una relazione stabile con questa donna oppure è stato l'ex marito, il bambino riceve assistenza. Qualcuno me lo spiega? Perché il Parlamento dovrebbe

servire per convincerci, dialetticamente, della bontà di un provvedimento.

Questo provvedimento - leggo parte del titolo perché viene chiesto alla fine anche di cambiarlo - reca «disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici». Il crimine molte volte non è domestico e non c'entra affatto con la convivenza di uomini e donne della loro famiglia: non è un crimine familiare nell'ambito della famiglia; gli orfani, in qualche caso sono orfani, in qualche altro caso non sono affatto orfani, perché rimane loro un genitore per assisterli (magari, nell'unione civile, è il genitore biologico, cioè il vero padre, perché la madre è da un'altra parte con chi non c'entra niente, quindi gli rimane un genitore), poi c'è il caso di orfani che non sono considerati perché è una persona esterna ad aver ammazzato il padre e la madre. Dov'è l'orfano?

L'aspetto ideologico sta nel fatto che la questione viene vista dal punto di vista delle categorie che sono state segnate: quelli sposati, quelli delle unioni civili, quelli che hanno avuto una relazione sentimentale stabile in passato. Ma non si parte dal punto di vista dei bambini: i bambini che sono rimasti orfani a seguito di omicidio hanno diritto a una tutela legale, perché hanno lo stesso trauma e gli stessi problemi, le stesse tragedie psicologiche, vivono lo stesso dramma. Perché non devono essere trattati tutti allo stesso modo? Non c'è l'articolo 3 della Costituzione? Non c'è un sentimento popolare che si indigna pensando che un bambino non abbia il supporto delle istituzioni nel momento in cui traumaticamente si vede eliminare i genitori, e il contesto familiare in cui vive e da cui viene allontanato?

Non si tratta dei casi che ho menzionato prima, perché, torno a ripeterlo, se una persona che vent'anni fa ha avuto una relazione con uno dei coniugi lo ammazza, il bambino rimane nella stessa casa e il bambino ha uno dei genitori. Viceversa, se ammazzano sia il padre che la madre ma l'assassino non ha avuto una relazione stabile con uno dei due, il bambino rimane totalmente da solo, senza nessuna tutela. Capisco che la casistica va messa in fila, ma quando vedremo gli emendamenti vi accorgete che le cose sono esattamente così.

Capisco che ci sono le questioni di bilancio. Si dice che dobbiamo dare un segnale. Ma i segnali si danno con equità: non si dà un segnale discriminando fra bambini che sono nella stessa situazione. Si troveranno quelle poche risorse in più per dare assistenza legale anche a quei bambini che rimangono orfani perché in un omicidio stradale la famiglia è stata sterminata, con la morte del padre e della madre; si troveranno anche quelle poche risorse in più per dare assistenza legale ai bambini quando un molestatore ha ammazzato loro il padre, la madre o entrambi. E daremo assistenza legale a tutti quelli che voi dite devono avere assistenza legale, perché non ho nulla da obiettare a quanto la relatrice ha esposto. Mi sta benissimo, basta scriverlo, però bisogna riscrivere la casistica, perché quella prevista non ha né capo né coda.

Nel caso di un individuo separato o divorziato da vent'anni e che si è fatto un'altra famiglia, perché si parla di crimine domestico? Sarà un assassino che ha condotto quei bambini nella situazione di diventare orfani e bisognosi. Viceversa, se non ha avuto una relazione sentimentale stabile con uno dei coniugi ma ammazza i genitori, perché questo bambino non ha diritto a nulla? Quindi viene discriminato rispetto ad altri bambini e minorenni che sono nella stessa situazione.

Io chiedo un piccolo sforzo, nell'interesse del Senato in generale e della credibilità delle forze politiche. Domani i giornali diranno: è stato approvato il femminicidio! Tra l'altro, qui il femminicidio non c'entra niente, perché può essere ammazzato anche il padre, non solo la madre, o possono essere uccisi entrambi. Non è una norma riguardante il femminicidio. Dovrebbe essere una norma sugli orfani; dovrebbe essere fissato il sacrosanto diritto per tutti bambini che a causa di un omicidio perdono i genitori.

La collega ha parlato anche dei poliziotti e dei carabinieri: certo, quando un poliziotto o un carabiniere viene ucciso in servizio e un bambino perde traumaticamente il padre, anche questo dovrebbe essere preso in qualche modo in considerazione. Tuttavia in questo caso allarghiamo il discorso, mentre io lo vorrei restringere a un principio molto semplice e veramente di civiltà: quello di trattare allo stesso modo tutti i bambini che hanno questo traumatico incontro con la realtà, che li priva di uno o di entrambi i genitori, di non fare figli e figliastri e di dare una dignità alla legge, facendo in modo che



intervenga per tutti, e di tirar via questa casistica che non ha alcun significato. Se andate a consultare i resoconti della Commissione giustizia noterete che, quando i colleghi di Forza Italia hanno tentato una composizione, si è opposto un rifiuto, sostenendo che il termine «unione civile» era sacro e non lo si poteva togliere dal disegno di legge. Questo però non è un provvedimento sulle unioni civili o sul divorzio, è un provvedimento sui bambini che perdono i genitori ed è quindi evidente che i soggetti non sono gli adulti, i loro interessi, le loro aspirazioni o il fatto di compiere un altro passo avanti sui diritti civili: è un passo di civiltà per tutelare i minorenni.

Noi chiederemo questo con gli emendamenti presentati; è evidente che se non vengono accolti, motivatamente non potrò votare a favore del provvedimento in esame, in nome di tutti i bambini che verranno discriminati ingiustamente. Inoltre, nel caso in cui tali emendamenti non vengano accolti, giustamente, l'opinione pubblica deve sapere che il provvedimento non è fatto né per gli orfani, né per i crimini domestici, ma è l'ennesimo manifesto ideologico per imporre non so quale visione, calpestando i diritti dei bambini e l'articolo 3 della Costituzione, nonché creando una situazione insostenibile.

Se volessi fare polemica, chiederei per quale ragione esimate i molestatori o gli *stalker* che ammazzano una donna o un uomo, o sterminano una famiglia, per quale ragione quei bambini non hanno diritto ad avere assistenza, soltanto perché il molestatore non è mai stato sposato o non è mai riuscito ad avere una relazione stabile con quella donna (anzi la molestava perché la voleva e lei lo rifiutava). In quei casi i bambini hanno assistenza? No, mancano i presupposti: i genitori non erano sposati, non avevano avuto una convivenza stabile, non avevano stipulato un'unione civile e quindi quel bambino non ha alcuna assistenza.

Insisteremo, signor Presidente, anche in sede di esame degli emendamenti, sperando che emerga il buon senso e che questo provvedimento sia fatto veramente a favore dei bambini che rimangono orfani, in qualsiasi situazione ciò accada, a causa di un omicidio, in maniera traumatica, e non sia invece l'ennesimo manifesto ideologico da sbandierare in giro per il Paese (*Applausi dei senatori Compagna e Rizzotti*).

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta fino alle ore 14.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 14,05).*

Commemorazione di Altero Matteoli

**PRESIDENTE.** *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Onorevoli colleghi, l'improvvisa scomparsa del collega senatore Altero Matteoli, avvenuta a seguito di un tragico incidente stradale sulla via Aurelia, nei pressi di Capalbio, lo scorso 18 dicembre, oltre a gettare nello sgomento la famiglia e gli amici, ha fatto venir meno un'importante figura di riferimento per il mondo politico e istituzionale. I fiori sul posto da lui occupato dimostrano che lui è e rimarrà ancora con noi.

Nel corso della sua lunga esperienza parlamentare e istituzionale, Altero Matteoli ha ricoperto tante cariche che saranno certamente illustrate, ma a me premeva ricordare che è stato un uomo profondamente legato ai valori dell'istituzione parlamentare. Indiscutibile la sua abilità nel perseguire soluzioni di mediazione politica, sostenuta da una profonda capacità di ascolto e del rispetto delle posizioni altrui. Con lui perdiamo, come unanimemente riconosciuto dagli amici ma anche dagli avversari, non solo un uomo politico di alto spessore ma anche un parlamentare leale, dal tratto affabile e cortese, che abbiamo avuto il privilegio di notare - almeno io personalmente, essendo questa la mia unica esperienza parlamentare - anche in questa legislatura. Tutte doti che gli hanno permesso, peraltro, di condurre in questi anni, con grande equilibrio ed autorevolezza, le sedute della Commissione lavori pubblici.

Desidero pertanto esprimere il commosso cordoglio del Senato della Repubblica alla famiglia di Altero Matteoli, nonché agli amici e alla comunità politica, colpita dalla scomparsa di un uomo delle istituzioni e di un importante esponente della destra italiana.

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli senatori, permettetemi innanzitutto di rivolgere un saluto alla famiglia di Altero, la famiglia del presidente Matteoli. Sono seduti nelle tribune la moglie Ginevra e i figli Federico e Federica. (*Generali applausi all'indirizzo delle tribune*). Rivolgo loro un saluto a nome di tutti i senatori di Forza Italia e ringrazio anche gli altri Gruppi.

Vorrei spendere alcune parole più per l'amico Altero che per il politico, per l'uomo delle istituzioni che tutti, in quest'Aula ma anche fuori, hanno avuto modo di conoscere, di apprezzare e stimare. Gli attestati di stima e di affetto di questi giorni sono stati veramente tanti, a partire dai tanti colleghi senatori di tutti gli schieramenti, di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in quest'Aula. Lascero poi la parola al vice presidente Gasparri che ha condiviso con Altero tanti anni di battaglie politiche, di militanza di partito, di amicizia e di vita, ma se il legame che ho avuto modo di stringere con Altero è stato sicuramente più recente di quello che lo ha legato al presidente Gasparri non è stato però meno intenso. I nostri percorsi politici ci hanno consentito di incontrarci tantissime volte nel corso degli ultimi vent'anni. Siamo stati anche al Governo insieme, ma è stata soprattutto la condivisione di questi banchi al Senato che ci ha consentito di stringere ancora di più un rapporto di amicizia straordinario. Un rapporto che è andato oltre all'appartenenza allo stesso partito politico e allo stesso Gruppo parlamentare. Io, colleghi, quel 18 dicembre ho perso un amico, un caro amico, un uomo che stimavo, cui ho voluto molto bene. (*Applausi*). Un uomo di cui ascoltavo i consigli, con cui ho condiviso opinioni, riflessioni, con il quale mi sono sempre consultato prima di assumere decisioni politiche e con il quale ho amato fare politica, perché la passione politica per Altero era indiscutibile ed era capace di trasmetterla anche nei momenti in cui noi perdeavamo l'entusiasmo, la sentivamo o la vedevamo svilita.

Di Altero ho apprezzato sempre la forza, la determinazione, ma anche e soprattutto - lo hanno detto in tanti - la straordinaria capacità di mediazione. Avrei voluto soffermarmi solo sulle qualità umane di Altero, ma non posso non rilevare, al fondo di questo mio breve intervento, che la politica italiana ha perso in lui un uomo di grande, straordinaria esperienza, di grande e straordinario valore, di grande e straordinaria qualità.

La perdita di Altero, del presidente Matteoli, lascia in tutti noi e in me un vuoto veramente incolmabile. (*Generali applausi. Congratulazioni*).

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, martedì, quando ero di turno alla Presidenza dell'Assemblea, con grande difficoltà e fatica ho dovuto dare l'annuncio di una notizia che ha colto tutti in maniera improvvisa e dolorosa, non solo chi come me ed altri ha condiviso con Altero decenni - perché di questo si tratta - di vita comune, ma direi più vastamente la comunità politica, il mondo delle istituzioni, come l'abbiamo visto anche in queste ore, salutando con affetto i familiari, i figli e Ginevra (che Altero ha conosciuto in Parlamento, perché Ginevra era una giornalista parlamentare, quindi anche questo legame è nato nella pratica e nella frequentazione dei luoghi della democrazia e delle istituzioni).

Altero Matteoli, secondo alcuni stereotipi sarebbe, come me e come altri, un professionista della politica. Colgo questa occasione per respingere questa definizione, perché secondo me è vero il contrario: sono dei professionisti della politica quelli che ad un certo punto della vita lasciano un'altra attività e vanno a fare il candidato momentaneo. Altero Matteoli è stato un militante politico, come

tanti altri di noi lo sono in quest'Aula e rivendicano con orgoglio questa definizione della militanza, dell'appartenenza ad uno schieramento, della testimonianza delle idee: una cosa che oggi non so se sia intesa come lo era un tempo.

Altero non amava la retorica; lo avete conosciuto, la sua sobrietà e la sua concretezza ci impongono di evitare discorsi di maniera, ma cerco invece di dare spazio a poche considerazioni sentite.

Altero è stato un uomo d'azione, nei nostri partiti, nella realtà del centrodestra, si è sempre occupato di organizzazione, di trovare intese, di preparare elezioni; delle cose concrete della politica, perché poi tutti parlano ma ci vuole qualcuno che organizzi gli strumenti per rappresentare le idee. Tuttavia, questa sua forte attitudine, mostrata poi anche nei Governi, alle infrastrutture e all'ambiente, lo ha sempre visto impegnato nel gestire, anche a volte tra le polemiche, ma sempre con il rispetto di tutti e senza rinunciare alle sue idee, cose concrete ed operative.

Ma è stato anche un uomo di pensiero, quindi un po' pensiero e un po' azione, una dicotomia che ci porta al Risorgimento, cui anche tanti segni di quest'Aula ci richiamano. Riviste, fondazione, convegni, dibattiti: Altero non è stato solo un infaticabile organizzatore, ma anche un promotore di pensiero capace di ascolto e di affermazioni, e anche nelle ultime settimane con la sua fondazione, oltre con l'azione politica in Forza Italia, ha promosso incontri e convegni per tenere unite le fila di una coalizione (e tutti sappiamo, nei rispettivi ambiti, quanto sia difficile e quanto sia faticoso).

Altero ha anche tenuto una linea coerente. A me è capitato di condividere questo percorso. Siamo venuti da una destra politica di cui siamo orgogliosi, quella del Movimento Sociale Italiano, della svolta di Fiuggi, di Alleanza Nazionale e del Popolo della Libertà (un grande schieramento, che poi si è frantumato), e oggi siamo in Forza Italia e con Berlusconi per ripercorrere un tentativo di unità del centrodestra. Quindi, c'è un filo in questo percorso, per creare un'Italia in cui dei grandi schieramenti - oggi, ahimè, tutti con le loro fatiche - si possano democraticamente confrontare e contendersi pacificamente il governo del Paese. Anche in questi giorni, Altero ha testimoniato questa scelta.

Colleghi, Altero Matteoli è stato l'unico Ministro in tutti i Governi guidati da Silvio Berlusconi (quello del 1994 e gli altri) e non perché scalpitasse dietro delle poltrone, ma perché la sua affidabilità e solidità evidentemente lo avevano portato ad essere sempre accanto al nostro *leader* del centrodestra, in posizioni di primo piano sia nel partito e nella coalizione, che nei Governi.

Oggi erano presenti non solo il presidente Gentiloni Silveri, Matteo Renzi, il sottosegretario Boschi e altri Ministri, ma anche Presidenti di Regione, come Roberto Maroni, Giovanni Toti e Nello Musumeci, e i colleghi del Senato (alcuni come Maroni, che ha condiviso anni di Governo con Altero): li abbiamo visti testimoniare con sincera partecipazione e vero cordoglio.

Avviandomi a concludere, voglio sottolineare che, come sappiamo tutti, Altero ha vissuto anche qualche amarezza negli ultimi mesi. La sua reputazione non ne ha risentito. Non voglio qui aprire polemiche su altre questioni, ma solo ricordare che egli ha vissuto con compostezza vicende anche amare e che i colleghi, di qualsiasi schieramento e anche quelli più antagonisti, gli hanno portato grande rispetto. Matteoli è stato rieletto a metà legislatura Presidente di Commissione, nonostante il suo Gruppo fosse in minoranza, all'opposizione. Per la stima alla persona e non per sotterfugi parlamentari, i colleghi di altri schieramenti hanno ritenuto che la sua esperienza sarebbe stata più utile di un cambio in corsa, che pure sarebbe stato legittimo, come la politica - tutti lo sanno bene - può comportare.

Concludo dicendo che, in suo ricordo, si potrebbe dire che l'esperienza e la saggezza che tutti hanno lodato - mi rivolgo anche ai colleghi più giovani - contano più della foga "rottamatrice": rottamiamo, sfasciamo, ricambiamo. Per carità, il ricambio fa parte della vita e della politica, ma l'esperienza e la saggezza, in epoche di frammentazione, sono risorse fondamentali, che Altero ha regalato a tutti noi. A volte, una sentenza e una decisione ingiusta contano meno della reputazione che ha accompagnato Altero fino all'ultimo momento.

Non voglio cedere alla commozione, ma ringrazio tutti coloro che gli stanno rendendo onore. C'è chi, come me, ha avuto la possibilità di condividere decenni con lui. Non so neanche quando ci siamo

conosciuti. Essendo dei militanti di generazioni diverse ci siamo incontrati a un certo punto della nostra vita e abbiamo condiviso la nostra esperienza fino all'ultimo momento. Ricordo l'ultima telefonata di lunedì scorso, durante la quale abbiamo parlato delle cose correnti. Voglio dire a chi ci considera una casta che Matteoli è morto da solo, guidando la sua macchina, come un militante, non come un uomo della casta. *(Generali applausi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

**DELRIO**, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, signori senatori, a nome del Governo e mio personale, desidero anzitutto esprimere ai familiari e, poi, agli amici, ai colleghi parlamentari e a coloro che hanno convissuto con Altero Matteoli la passione politica, il sincero cordoglio del Governo e il sentimento di vicinanza in un momento di così grande dolore.

La tragica e improvvisa scomparsa del senatore Altero Matteoli ha suscitato costernazione in tutto il mondo politico, ben oltre i confini del suo schieramento, a testimonianza di una personalità che ha saputo distinguersi per coerenza, passione e dedizione alle istituzioni. Ho detto oggi al figlio che deve essere orgoglioso dell'eredità di suo padre, perché ha sempre dimostrato, nella relazione con il Governo, una grande dedizione e un grande senso istituzionale. Ho avuto modo di apprezzare personalmente la competenza, la lealtà e la professionalità che il presidente Matteoli ha dimostrato nella sua qualità di Presidente della Commissione lavori pubblici, comunicazioni. Questo è successo varie volte: in questi tre anni abbiamo portato a successo diverse riforme insieme. A dimostrazione di un senso istituzionale elevatissimo, non ha mai chiesto, per poter far procedere i provvedimenti, alcuna azione da parte del Governo, alcuno scambio politico: ha sempre chiesto e ottenuto di discutere nel merito delle questioni. Questo credo sia un esempio di grande lealtà, verso i bisogni dei cittadini, prima di tutto, perché noi facciamo le leggi per i cittadini.

È entrato in Parlamento, alla Camera dei deputati, nel 1983, nelle fila del Movimento Sociale Italiano. Era un uomo di destra, quindi lontanissimo dalle mie idee; un uomo che era orgoglioso di saper prendere parte, ma posso dire che sapeva prendere parte senza essere di parte, senza essere sordo alle ragioni degli avversari. È questo un elemento di grande qualità, una testimonianza e un'eredità che credo dobbiamo raccogliere e conservare gelosamente in questa fase di transizione della Repubblica.

Ha avuto al suo attivo un'intensa attività ministeriale: è stato chiamato a ricoprire l'incarico di Ministro dell'ambiente e di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; nel Ministero che ho ora l'onore di presiedere ha avuto anche un ruolo importantissimo per la definizione del collegamento dell'Alta velocità Torino-Lione; in momenti molto difficili, ha siglato l'intesa con gli enti locali; ha saputo, in quegli anni, dare vita a un piano casa importante e rilevante per il Paese.

L'attenzione agli enti locali si è rivelata anche quando ha deciso di accettare l'incarico a sindaco di Orbetello, tra il 2006 e il 2011, a dimostrazione di uno sguardo "strabico", che credo sia un'altra eredità importante che dovremmo tenere presente: lo "sguardo strabico" di chi sa guardare all'interesse nazionale, all'interesse del Paese, senza dimenticare il suo radicamento nella comunità locale, senza dimenticare l'intelligenza e la vicinanza alle comunità locali.

Con Altero Matteoli viene a mancare una personalità politica che, in particolare nella stagione che si è aperta ormai più di vent'anni fa, ha contribuito con determinazione e - credo - scrupolo, al tentativo di modernizzare il nostro Paese e il nostro sistema, perché senza mai tradirne la natura parlamentare si indirizzasse verso una più matura capacità di governo e una più matura capacità decisionale.

Rinnovo ai suoi familiari e a tutti noi, che gli abbiamo voluto bene, il sincero cordoglio e l'impegno a conservare vivo il ricordo della sua azione. *(Generali applausi)*.

**ZANDA** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZANDA** (PD). Signor Presidente, questa mattina abbiamo reso omaggio ad Altero Matteoli alla camera ardente qui in Senato e abbiamo salutato con commozione i suoi familiari, ai quali rinnovo il saluto, anche a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico. Ora lo onoriamo qui in Aula.

Io, se di lui dovessi dire una sola parola, direi che era un uomo e, se potessi aggiungere un solo aggettivo, direi che era un uomo serio.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 14,23)

(Segue ZANDA). Con Altero Matteoli per tanti anni ci siamo osservati da lontano, dalle due sponde del Senato, lui dal centrodestra dell'emiciclo e io dal centrosinistra. Ma in Parlamento succede anche questo, che ci si osserva a distanza e, da lontano, ci si riconosce. Così è successo tra Altero Matteoli e me e credo di poter dire che, nonostante le distanze, ci conoscemmo bene e ci stimammo vicendevolmente.

Dicendo che era un uomo serio intendo dire non solo che ha diretto con molta serietà ed equilibrio la Commissione che presiedeva, ma anche che l'ho visto seguire le vicende, talvolta complicate, della sua parte politica, senza mai tradire il suo pensiero e le sue posizioni e senza mai rinnegare la sua storia. È successo, lo ricordava prima il presidente Gasparri, quando Alleanza Nazionale, di cui era uno dei massimi dirigenti, si è fusa con Forza Italia nel Popolo della Libertà; è successo quando il Popolo della Libertà, per via della scissione, è tornato ad essere Forza Italia ed è successo ancora negli ultimi mesi, quando l'intero centrodestra è stato attraversato da un dibattito, in parte pre-elettorale, ma in parte consistente e anche di riorganizzazione politica. In tutte queste fasi, Altero Matteoli è rimasto se stesso. Anche se stare dall'altra parte dell'emiciclo, da dove lo seguivo, può spesso segnare una forte lontananza, ne ho sempre colto e rispettato la coerenza e l'equilibrio.

Aveva un tratto tranquillo, qualche volta burbero e a volte quasi sereno. L'ho visto accendersi in Aula o nelle conversazioni che spesso facciamo durante i lavori solo quando il dibattito diventava politico: la sua natura prendeva allora il sopravvento, quasi non volesse lasciare dubbi sul suo essere schierato con la sua parte da cui stava.

L'ho visto tornare sereno il 2 aprile 2015, quando ha preso la parola in Aula, non per difendersi dalle accuse sulla vicenda veneziana del MOSE, ma per chiedere che il Senato lo lasciasse giudicare dalla magistratura, perché rifiutava lo scudo dell'immunità, così come l'ipotesi del patteggiamento. (*Generali applausi*). Dichiarava la sua innocenza e voleva che venisse dichiarata da una sentenza dei giudici, senza aggirare la giustizia, di cui pure denunciava gli errori, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Quel 2 aprile ho ascoltato con attenzione Altero Matteoli e ne ho ammirato la dignità, la compostezza e anche il decoro istituzionale. In un tempo in cui è frequente la tentazione di sfuggire il giudizio penale, Altero Matteoli, a testa alta e con voce ferma, quel giudizio lo chiedeva e quasi lo esigeva. Ripensando a quella mattina e alla sua richiesta di essere giudicato dalla magistratura come un comune cittadino, mi pento - e lo debbo dire oggi - di non aver applaudito e di non averlo fatto solo per ragioni di schieramento, lui di destra e io di sinistra.

Non l'ho fatto allora, ma lo faccio simbolicamente oggi, applaudendolo e salutandolo con tanta considerazione e rispetto, a nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico e mio personale. (*Generali applausi*).

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, prendo la parola a nome del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle per porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del senatore Altero Matteoli, Presidente della Commissione 8ª, lavori pubblici e comunicazioni, per quest'improvvisa e tragica perdita.

Notoriamente, le rispettive posizioni politiche ci hanno visto su fronti contrapposti, ma vi è l'aspetto umano che va sempre rispettato. Possiamo senz'altro testimoniare che, in qualità di Presidente della Commissione, ha sempre onorato il suo ruolo istituzionale, con imparzialità verso tutti i senatori, di maggioranza e di opposizione. Ciò ha sempre permesso di lavorare in modo organizzato e proficuo, seppur nella radicale differenza di opinioni sulle varie questioni sollevate nel corso della legislatura.

A nome di tutti i senatori del Movimento 5 Stelle, rinnovo le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia. (*Generali applausi*).

[CERVellini](#) (*Misto-SI-SEL-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVellini (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signora Presidente, la mia personale conoscenza col senatore Matteoli diretta è relativamente recente. Inizia, infatti, con questa legislatura, la XVII, con l'elezione di Altero a Presidente della 8a Commissione, dove vengo designato come Vice Presidente di opposizione.

È evidente, quindi, il confronto nel merito dei principali provvedimenti, che è stato sempre netto e schietto. Ma è proprio questo il punto, che senza alcuna retorica definisco straordinario: l'assoluto rispetto istituzionale delle prerogative e responsabilità che derivano dalla carica svolta e l'esercizio libero delle idee e delle proposte che si ritengono di sostenere ed affermare. Questo si è visto attraverso la qualità e quantità del lavoro svolto dalla 8a Commissione, spesso unitario e schietto, autonomo nel rapporto con il Governo.

È stato un determinato sostenitore della realizzazione, da circa venti anni, dell'autostrada tirrenica; io sono stato, e resto, fieramente contrario a questo progetto, ma una cosa la voglio assolutamente dire: non ha mai esercitato in maniera impropria il suo ruolo e, inoltre (cosa ancora più importante), sulla necessità di avere interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza dei tratti più critici, sia nelle sedi ufficiali di Commissione che nelle numerose chiacchierate informali che caratterizzavano i minuti prima e dopo delle sedute, ha sempre manifestato l'esigenza di procedere per le parti che non avrebbero compromesso le soluzioni alternative bensì, rapidamente, avrebbero assicurato subito le popolazioni e i territori interessati.

Recentemente, prima di una seduta in 8a Commissione, disse ad alta voce: «Avete sentito che intervento duro, ma anche bello ha svolto il senatore Cervellini in Aula?». Io, nel ringraziarlo, gli risposi: «Presidente, ma lei non era in Aula. Come può dire questo?». Mi rispose: «Ero in ufficio a lavorare, per predisporre gli atti e parlare con gli auditi che convochiamo in Commissione, ma seguì sempre il dibattito dell'Aula. Rispetto e ascolto quello che viene detto dentro l'Aula». Ed era assolutamente vero, perché interveniva nel merito delle cose che avevo detto in quell'occasione.

L'ho ricordato perché questo mette in luce una caratteristica di cui spesso discutevamo: quella di un rigore della politica che spesso non c'è più, dello studio e dell'ascolto che, anche nel confronto aspro, anzi tanto più, non deve venire meno. Oggi è raro trovare queste figure e non è assolutamente nostalgia canaglia quella che mi muove a svolgere queste considerazioni, niente affatto: è la necessità, tutta proiettata nel futuro, di ricostruire nel confronto anche duro, fatto di visioni e proposte nettamente alternative, il rispetto delle idee dell'avversario, della lealtà di fondo, figlia della profondità dell'essenza della conoscenza, non dell'improvvisazione e di una battuta più o meno indovinata. E sì che non gli mancava l'ironia. Anzi, ricordo innumerevoli punteggiature esilaranti e straordinarie per tempistica e profondità.

Tempo addietro gli dissi, in una di queste chiacchierate in libertà: «Sai, Altero, nel 1984 ero molto giovane. Ero un giovane comunista. La morte di Enrico Berlinguer mi segnò profondamente così come, il giorno prima dei funerali, vedere in fila, come un comune cittadino e insieme a migliaia di compagni e compagne, Giorgio Almirante che andava ad onorare la figura dell'avversario nella camera ardente allestita in via delle Botteghe Oscure. Lo faceva lui, Almirante, il più netto dei suoi avversari. Oggi dobbiamo uscire dal maledetto pendolo della nostra attuale quotidianità che oscilla fra odio fazioso e inciucio spregiudicato».

Ricevetti, perciò in quell'occasione, una lezione di vita e per questo, con assoluta modestia, senza voler fare alcun paragone diretto, porgo le più sentite e sincere condoglianze ai suoi cari, ai familiari, agli amici di vita e di partito, che hanno avuto la fortuna di poter ammirare e di essere accanto tanti anni ad Altero Matteoli. Lo faccio a nome mio personale e del Gruppo Sinistra Italiana-Liberi e Uguali. (*Generali applausi*).

[BIANCONI](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*AP-CpE-NCD*). Signora Presidente, colleghi, ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Altero Matteoli, un'uscita di scena resa più dolorosa per la maniera drammatica con cui è avvenuta: una vita spezzata, tanti progetti e iniziative lasciate sospese.

Con lui senza dubbio viene meno uno dei grandi protagonisti della politica italiana degli ultimi venti anni e in particolare del centrodestra; di quel centrodestra, il cui ricordo porto nel cuore, nel quale varie tradizioni politiche erano riuscite a trovare una felice amalgama attorno alla figura di Silvio Berlusconi, *leadership* moderata e popolare a cui vanno riconosciuti il merito e addirittura la capacità di inserire nell'alveo repubblicano il Movimento Sociale Italiano.

Altero Matteoli, anche se proveniva da una formazione culturale e politica diversa dalla mia, non l'ho mai sentito lontano e distante e, quando all'inizio di questa legislatura abbiamo intrapreso strade diverse, il suo comportamento è stato sempre improntato alla correttezza e al rispetto reciproco; questo perché era un uomo delle istituzioni, capace di fare politica senza urlare, ponendo sempre innanzi questioni di merito che non tracimassero o scadessero nel personale o nell'offesa.

Nel 2015 è stato un gigante in quest'Aula: ha dato a tutti noi una lezione da vero uomo di Stato. Mi piace ricordare oggi proprio questo di lui, del suo essere politico, e mi spiace che non potrà essere un protagonista impegnato in questa difficile e delicata tornata elettorale: nel momento in cui il Paese rischia di scivolare lungo il piano inclinato del populismo, dell'exasperazione e della intolleranza, la sua saggezza, il suo realismo ma soprattutto il suo essere una persona perbene sarebbero state qualità preziose.

Signora Presidente, sono profondamente cristiana e cattolica e so che Altero è già nel paradiso dei giusti. Da lì saprà ancora essere l'uomo delle istituzioni e sarà punto di riferimento per chiunque lo ha conosciuto e amato.

Signora Presidente, mi lasci esternare alla famiglia e a tutto il Gruppo di Forza Italia del Senato il cordoglio di tutto il Gruppo di Alternativa Popolare. (*Applausi*).

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*GAL-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL-UDC*). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, Altero se ne è andato lasciandoci sgomenti, attoniti, increduli, lasciando un senso di profondo turbamento, ma anche di grande solitudine. Indipendentemente dai colori politici, le parole che ho ascoltato qui in Aula e che non sono frutto della circostanza, attesa l'autorevolezza di chi le ha pronunziate, mi convincono del fatto che il riconoscimento tributato al collega Matteoli è frutto di una profonda convinzione della qualità che ha accompagnato questo nostro amico nel corso della sua storia politica e umana.

Siamo stati tutti testimoni - io con tanti di voi in queste legislature - della qualità di Altero, nella sobrietà espressa in modo straordinario, una sobrietà nel linguaggio che era asciutto. Era un uomo che amava più ascoltare che parlare, dotato di un grande senso di equilibrio, di pacatezza, di competenza, di talento, ma anche di una profonda fede valoriale. Sono le doti che accompagnano un politico e ne fanno un uomo delle istituzioni che merita di essere ricordato. Ma dietro quello sguardo apparentemente severo o burbero - come ha detto l'amico Zanda - c'era di fatto la pacatezza del linguaggio e il suo volto si illuminava ogni qualvolta ci si intratteneva a parlare, dentro e fuori le Aule del Parlamento.

Dopo Pinuccio Tatarella, credo che in effetti bene è stato definito come il «Ministro dell'armonia», perché con Altero non si poteva non andare d'accordo, perché era l'uomo dell'accordo. Era l'uomo che riconosceva alla politica il valore del dialogo come condizione irrinunciabile per costruire un progetto oltre gli schieramenti, oltre le faziosità politiche; una prospettiva che consegnasse al Paese la qualità del lavoro che si svolge qui. Aveva detto più volte che, nella politica, il momento più bello è quando un avversario ti cerca per riconoscere il tuo valore. E ancora, aveva detto che in politica nessuno vince mai completamente e nessuno perde mai completamente, a significare che in politica devono sempre prevalere il buon senso e la strada della mediazione per trovare i punti di equilibrio.

Credo che questo sia il lascito di Altero che resta nel nostro cuore e nel nostro ricordo. Quelli che trattano di grandi cose testimoniano che «gloria dona al prode uomo una seconda vita», cioè a dire che, dopo la morte, la nominanza che rimane di buone opere mostra che si vive ancora dopo la morte. Queste parole, che il sommo poeta consegna sulla bocca di Brunetto Latini, mi inducono a dire che il modo migliore per onorare il nostro illustre collega e amico carissimo sta nella nostra capacità di conservarne il lascito e di trasformarlo in quotidiano esempio per restituire sempre di più dignità alla politica.

Concludo rivolgendo alla famiglia il pensiero affettuoso di vicinanza e cordoglio del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, ricordando quanto ho detto alla sua diletta moglie e ai figli: lascia a loro una grande eredità, ma lascia anche a noi un'eredità che si unisce all'orgoglio e al piacere di averlo conosciuto. (*Applausi*).

[SONEGO](#) (*Art.1-MDP-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONEGO (*Art.1-MDP-LeU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con sentimento mi rivolgo alla famiglia, al Gruppo parlamentare e al partito di appartenenza per esprimere il cordoglio del Gruppo parlamentare Articolo 1-MDP-Liberi e Uguali. E desidero associare al tributo politico e umano anche un mio personale cordoglio, che deriva da una frequentazione non proprio recentissima del senatore Matteoli.

Ho conosciuto Matteoli tanti anni fa, entrambi nello svolgimento di funzioni istituzionali, e in quelle plurime occasioni ho avuto modo di constatare che, pur partendo da posizioni politiche molto distanti, il senatore Matteoli, il ministro Matteoli, non ha mai fatto mancare la capacità di esprimere lo spirito costituzionale della leale collaborazione. E questa è sempre stata presente, anche quando chi vi parla e il ministro Matteoli erano portatori di opzioni programmatiche politiche divergenti. Già questo è un primo, importante riconoscimento a una figura umana e istituzionale.

Il senatore Matteoli è stato un uomo delle istituzioni ma, per introdurre una riflessione politica alla quale assegno una qualche importanza, vorrei aggiungere che il senatore Matteoli è stato anche un uomo della Repubblica. La storia del secondo dopoguerra della destra italiana ci dice che, per un fase non breve della vita nazionale, la destra italiana ha agito nelle istituzioni, pur non riconoscendosi fino in fondo nella Costituzione e nella Repubblica.

Poi c'è stata una fase importante, che è stata richiamata - e a me pare molto bello che quel richiamo sia stato fatto - dal vice presidente Gasparri: c'è stata una fase nella quale la destra italiana, con la svolta di Fiuggi, ha deciso di stringere un patto con la Nazione, volendo condividere in fondo i valori della Repubblica e della Costituzione. Quello fu un passo importante per la destra italiana, ma fu un passo importante per la Repubblica e fu un passo importante per tutti gli italiani; un passo che ha consentito di superare una - non l'unica - delle anomalie politiche italiane del secondo dopoguerra.

Nel dire queste cose voglio rammentare anche che il senatore Altero Matteoli è stato protagonista di quella stagione e, proprio per il fatto di essere stato parte così rilevante in quella pagina della storia italiana, egli non è stato soltanto - come dicevo poc'anzi - un uomo delle istituzioni, ma è stato fino in fondo un uomo della Repubblica.

Per questo suo contributo all'Italia e alla democrazia italiana credo che dobbiamo un grande riconoscimento democratico al senatore Matteoli. Con queste espressioni, che sono il frutto sicuramente di un riflessione politica, ma sono anche il portato di una mia personale esperienza umana, rinnovo il cordoglio del mio Gruppo parlamentare e mio personale alla famiglia, al Gruppo parlamentare di appartenenza e alla forza politica del nostro amico Matteoli. (*Applausi*).

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghi, voglio pronunciare solo qualche parola e mi scuso per la brevità del mio intervento, che non deve essere interpretata come mancanza di rispetto per la figura del collega, ma sono stato sinceramente incerto se



intervenire fino all'ultimo minuto.

L'ho conosciuto poco, ma nei mesi in cui ho partecipato ai lavori dell'8a Commissione ho potuto apprezzare le sue doti di Presidente: un Presidente equilibrato, una persona molto attenta al suo ruolo e credo una delle migliori interpretazioni del ruolo di Presidente. E lo posso affermare senza temere di dire qualcosa di fallace, essendo anzi profondamente vero.

Mi è capitato di partecipare con lui a una missione, in sede di sopralluogo al traforo del Terzo valico in Liguria, e anche in quella occasione ho potuto apprezzare le sue capacità di dialogo con le autorità locali e con chi si stava occupando dell'opera. E il mio apprezzamento è aumentato anche in quella occasione.

Ricordo in lui un collega molto capace di mediazione e molto disponibile all'ascolto. Con me in particolare credo avesse un buon rapporto personale, per quelle poche parole che si scambiano qualche volta al di fuori dei temi specifici della Commissione.

Faccio le mie personali e sentite condoglianze alla famiglia per la perdita grave e a tutti coloro che, nel Gruppo di appartenenza e nel partito in cui ha tanto lungamente militato, ne stanno sentendo la mancanza e stanno soffrendo per la sua assenza. Mi unisco al dolore di tutta l'Assemblea e credo di tutta la Nazione per la perdita di un collega, di un ex Ministro, di una persona che rimpiangeremo tutti e lo faccio ovviamente a nome del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. (*Applausi*).

**BARANI (ALA)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BARANI (ALA)**. Caro Ministro, come ero solito chiamarti, l'ultima cosa che avrei mai pensato di fare, da parlamentare, è di essere io a portare a nome del Gruppo il tuo ricordo, rivolgendo ovviamente un pensiero anche ai tuoi familiari. Lo avrebbe dovuto fare il tuo amico Denis Verdini, ma la commozione, le lacrime, il dolore avrebbero sopraffatto le sue parole e, quindi, ha chiesto a me di farlo, ma il tuo amico è qui, dietro di me. Al mio fianco c'è un altro tuo grande e antico amico, che per molti anni ha condiviso con te una lunga militanza, ovvero Francesco Amoruso.

Cari colleghi, la storia del ministro Matteoli è quella di una carriera politica di altissimo profilo e di lungo corso, in cui ha percorso la strada della destra italiana e del Movimento Sociale Italiano, dove ha ricoperto l'importante incarico di responsabile dell'organizzazione, poi con Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale, vivendo la genesi del PdL e poi nel partito di Forza Italia, in cui è approdato. Era uno dei pochi politici veri che, al di là del colore politico, davvero piaceva a tutti. Lo hanno dimostrato i membri dell'8a Commissione permanente che, anche grazie alla nostra partecipazione determinante, lo hanno eletto Presidente alla prima votazione, come ha già ricordato qualche collega. Trasversalmente abbiamo ritenuto che fosse la persona giusta al posto giusto.

Questo sentimento, caro Altero, lo ha bene interpretato il ministro Delrio, che ha portato le parole e la vicinanza del Governo, nel ricordo della dialettica che c'è stata, con te Presidente di Commissione e con lui rappresentante del Ministero che avevi in precedenza occupato con le tue grandi capacità. Le tue grandi capacità, riconosciute da tutti, credo le abbia ben espresse questa mattina in Chiesa il cardinale Re, dicendo che eri un politico onesto e capace. Credo che questa sia la testimonianza più importante che si sarebbe potuta fare su di te, perché davvero sulle tue capacità e sulla tua onestà in effetti nessuno avrebbe potuto dire altro.

Collegi, amava la politica, la riteneva importante e non comprendeva la deriva populista e dell'improvvisazione, che la stessa ha avuto in questi anni. Era l'uomo delle istituzioni, era l'uomo della politica ed era accanto alla gente. Lo ricordo giovane consigliere in una terra a me vicina, quella di Aulla, dove ho fatto il sindaco - vedo presente in Aula il sottosegretario Ferri - e spesso, da consigliere di Castelnuovo di Garfagnana, un piccolo paesino, veniva da noi sindaci - da me ad Aulla - per mettersi a disposizione per tutto quello di cui avevamo bisogno.

Ci è stato veramente sempre vicino, come è stato vicino alla gente durante l'alluvione di Aulla, scendendo in mezzo alle persone per capire quali fossero i loro bisogni. E lo stesso ha fatto dopo il terremoto dell'Aquila. Era veramente un uomo in mezzo alla gente, della gente e con la gente.

Ha fatto il corso degli onori: è partito da consigliere comunale di un piccolo Comune, poi della grande Livorno per arrivare a fare il sindaco. Ha capito l'importanza del dialogo tra gli amministratori, i sindaci e i parlamentari. E poi ha ricoperto in maniera egregia e nobile, con grandi capacità unanimemente riconosciute, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente.

Stiamo ricordando un uomo che ha veramente portato le istituzioni ad altissimi livelli in ogni sua occasione. È per questo che a nome mio, a nome del nostro presidente Denis Verdini, del suo amico Amoruso e di tutti i colleghi del Gruppo, abbracciamo la moglie Ginevra e i figli. Siamo orgogliosi di averlo conosciuto, di essergli stati vicini e di averne condiviso molte battaglie. A voi il suo ricordo e il nostro abbraccio perché avete avuto la fortuna di averlo a fianco in tutti questi anni. Vi abbracciamo caldamente e calorosamente, perché riteniamo che in questo momento voi abbiate perduto veramente la cosa più preziosa e importante. *(Applausi)*.

**CROSIO** (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CROSIO** (*LN-Aut*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, mai avrei pensato e mai avrei voluto commemorare Altero Matteoli, un amico. Molti di noi, oggi, ricordano non solo un collega, ma soprattutto un caro amico.

Personalmente ho conosciuto e ho apprezzato il suo lavoro nel non facile ruolo di Ministro, ruolo che ha svolto con grande competenza e capacità, riuscendo con abilità a circoscrivere le pressioni politiche, favorendo la reale necessità dell'opera e delle opere.

Altero ha avuto il coraggio di promuovere e sostenere opere infrastrutturali attese nel nostro Paese da oltre trent'anni in quei territori che, per la loro marginalità, hanno sempre sofferto la fredda contrattazione politica.

L'esempio di Altero è un insegnamento: la sua storia, la sua passione politica, la sua passione per il Governo. Alla fine, fare politica vuol dire sempre appassionarsi del Governo, dei problemi delle comunità, piccole o grandi che siano. Ed è stato non solo Ministro ma anche sindaco, che forse è il ruolo che più esalta le qualità di un uomo.

Cari colleghi, in quest'Aula spesso la passione politica ci divide, la lotta a volte è aspra e priva di scrupoli; ma si creano anche rapporti di straordinaria intensità umana, basati su regole difficili da spiegare, favoriti dalla capacità di chi, come Altero, con autorevolezza e grande intelligenza riesce, appunto, a indirizzare la politica quotidiana su un terreno più nobile. A tale proposito, credo di poter affermare che, in questa legislatura in modo particolare, nel ruolo di Presidente della Commissione lavori pubblici, Altero sia riuscito a sorprenderci. Conciliare la sua importante funzione politica con quella di Presidente di Commissione non era semplice e per nulla scontato. Grazie alla sua saggia conduzione, ci ha messi in condizione di dare il meglio di noi stessi, maggioranza e opposizione.

Grazie soprattutto a lui, abbiamo fatto, cari colleghi dell'8a Commissione, un buon lavoro. Siamo riusciti ad armonizzare le differenze, favorendo il buon senso nelle scelte. La sua riconferma alla Presidenza di questa Commissione parla da sé.

In questo momento in cui l'antipolitica è sempre più forte e tutto sembra accanirsi contro di noi, l'esempio di Altero, ancora di più in questa legislatura, cari colleghi, ci insegna che, se vogliamo riconciliarci con il Paese, la strada è questa. Non c'è nulla di nuovo da inventare, se non riscoprire il servizio alla comunità e l'umiltà del contatto con la gente e la ricerca della concordanza, proprio come Altero ha perseguito nella sua lunga carriera politica.

Cari colleghi, signora Presidente, a nome della Lega Nord voglio esprimere la nostra vicinanza ai familiari in questo momento di grande tristezza, sperando che il tempo possa in parte colmare il vuoto che Altero ci ha lasciato. *(Applausi)*.

**\*QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, colleghi senatori, sono qui oggi per un compito al quale mai avrei voluto adempiere e che mai avrei pensato di dover assolvere. Lo dico

innanzitutto ai famigliari, ai collaboratori di Altero, al Gruppo di Forza Italia, ai quali vanno le mie personali condoglianze e quelle del Gruppo della Federazione della Libertà.

In circostanze come questa si rischia sempre un po' di scivolare nella retorica, e so perfettamente di correre questo pericolo nel dire che se alcuni di noi hanno perso un amico fraterno, tutti abbiamo perso un collega stimato e benvenuto, le istituzioni della Repubblica hanno perso un servitore di valore e la politica ha perso un interprete appassionato e leale. Soprattutto, non credo che sia un esercizio di mera apologetica affermare che la figura di Altero ha incarnato la politica nel suo significato più nobile. La sua vicenda biografica ha attraversato le generazioni e le epoche; ha seguito le evoluzioni del quadro politico fin dai tempi del Movimento Sociale, senza mai smarrire il senso della militanza come cifra di un impegno; ha sdoganato molto più di altre biografie, che pure hanno avuto opportunità ancora maggiori, quei fattori di rettitudine, *gentilhommerie*, conciliante rigore che erano propri della sua cultura di origine e che sarebbe il momento che tutti nel Paese, anche coloro che ne sono fieri avversari ideologici, riconoscessero.

Altero è caduto da militante, su quella strada maledetta che aveva battuto mille volte e che, dopo un periodo di ingiuste amarezze, lunedì era felice di tornare a percorrere per lanciarsi in una nuova campagna elettorale. E da militante ha vissuto i tanti ruoli che la vita lo ha portato a ricoprire, dall'era del Movimento Sociale all'avvento del centrodestra di governo che lo ha visto indiscusso protagonista, fino a questa tormentata legislatura che ancora una volta lui ha attraversato con il suo tratto al tempo stesso identitario e mediatore.

Il punto è che Altero amava la politica; la viveva con istintuale passione ma ne conosceva le regole e le sapeva rispettare. Per questo godeva del rispetto di tutti, amici e avversari, al punto - è stato detto - di essere riconfermato Presidente di un'importante Commissione del Senato pur essendo un esponente dell'opposizione. Sempre per questo, nei momenti più difficili per la nostra parte politica, scendeva in campo con la sua attitudine alla composizione delle controversie senza cedimenti sul piano ideale, aiutato in ciò da una carica umana di rara intensità.

In questa legislatura lo si ricorda ad esempio impegnato con gli amici Paolo Romani e Maurizio Gasparri a cercare di evitare in ogni modo la dolorosa separazione in seno a quel Popolo della Libertà che considerava, a mio avviso a ragione, una delle più felici intuizioni politiche del nostro tempo. E più di recente, quando la diaspora sembrava irreversibile e il centrodestra avviato a una inesorabile deflagrazione, era lì a coltivare un sogno unitario, considerato allora un esercizio di non lucida follia; era una sorta di Tatarella in versione livornese, ancora più concreto e proiettato sul presente, che non ha avuto paura di passare per visionario e a quel sogno ha creduto quando in pochi lo consideravano realizzabile.

Ho avuto la fortuna di esserne testimone diretto, perché nelle iniziative pubbliche messe in campo per agevolare questo percorso Altero mi ha dato l'onore di essere al suo fianco, consentendo alla mia fondazione di collaborare con la sua, che era per lui motivo di grande orgoglio, stimolo di pensiero politico e fucina di calore umano, e che saprà andare avanti in suo nome.

Altero ci mancherà, tanto. Ci mancheranno la sua passione, la sua saggezza la sua autorevolezza. Ci mancherà l'irrefrenabile ironia con cui sapeva condire anche i passaggi più duri e che, per lui che aveva un profondo rispetto degli avversari in politica, diventava prorompente quando si trattava di infierire sugli avversari nel campo del calcio. Lui juventino fino al midollo, io tifoso accanito del Napoli, eravamo soliti sfotterci a vicenda a ogni giornata di campionato. In occasione dell'ultimo rovescio inflitto dalla sua Juventus al mio Napoli, egli ha avuto invece pietà. Si è astenuto dallo sfottere, e il giorno dopo mi ha chiesto se avessi apprezzato il gesto. Ovviamente ho capito che era solo un modo diverso di sfottere; un modo lieve e affettuoso, come Altero sapeva essere in politica e nella vita e come lo ricorderemo per ogni giorno a venire. (*Applausi*).

[\\*MANCONI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, non ho avuto con Altero

Matteoli quella familiarità e quella consuetudine che consentono il ricorso a un termine così impegnativo come amico.

Tuttavia, ho chiesto di parlare per ricordare in questa sede due episodi della nostra pur esile relazione, che ritengo essere non semplicemente due dettagli, bensì fatti rivelatori di elementi significativi e profondi della sua personalità. Il primo appartiene alla cronaca politica nazionale di questo Paese e risale al 2006, quando, nel mese di luglio, il Parlamento approvò una legge controversa e, tuttavia - a mio avviso - così importante e sacrosanta come il provvedimento di indulto. Altero Matteoli fu l'unico - sottolineo l'unico - dell'intero schieramento di centro destra che votò a favore del provvedimento e che, solitario e fiero, ne rivendicò la saggezza nei mesi e anni seguenti. E fu tra i pochissimi che non ne sconfessarono il valore, anche tra coloro che pure lo votarono, ma poi rapidamente lo rifiutarono, lo rigettarono e lo disconobbero.

Quell'episodio - a mio avviso - è significativo di una concezione delle libertà individuali e di una attenzione per i diritti della persona che non sono così diffusi all'interno del suo stesso schieramento.

Il secondo episodio è più recente. Ritornato in Parlamento dopo molti anni, in questa legislatura venni da lui interpellato per avermi sentito sviluppare, attraverso Radio Radicale, una sorta di elogio della militanza. Ci incontrammo a pranzo ed egli mi parlò, con grande intensità, della sua concezione della politica. E, con un atteggiamento fatto anche di una certa audacia nel superare d'uno balzo solo antichi confini e perimetri, parlò di quella generazione - così la definiva - fatta di coloro che avevano attaccato i manifesti sui muri, e cioè di coloro che avevano interpretato la militanza come una sorta di relazione stretta tra vita privata ed esistenza pubblica. E con ciò rivelava una sorta di solidarietà con quanti, non solo diversi da lui per posizioni culturali e politiche, ma spesso a lui contrapposti - e negli anni precedenti, in anni ormai lontani, la contrapposizione non era solo drastica e radicale, ma spesso, com'è noto, era contrapposizione aggressiva - rivelavano, ai suoi occhi, questa sorta di comunanza nella medesima idea della politica come pienezza dell'agire umano, e cioè come passione, termine che ricorreva nelle sue parole, pur abitualmente così sobrie, addirittura asciutte e spesso intenzionalmente e volutamente disadorne e disincantate.

In quella conversazione (che ricordo con precisione, anche se sono passati ormai alcuni anni) volle, appunto, illustrarmi questa idea della militanza che sapeva che io dividevo; una militanza fatta di quella passione e - vorrei dire - di qualcosa che si può definire un istinto, una relazione stretta tra vita privata e vita pubblica, dedizione e sacrificio: la politica come qualcosa di terribilmente serio.

Bene: questa concezione della militanza, in un tempo che vede la politica così denigrata, così frammentata, così mortificata, penso che resti un'importantissima lezione, che vale per tutti noi, al di là di ogni schieramento, al di là di ogni contrapposizione, al di là di ogni divergenza. Penso che di questo tutti possiamo essergli grati. (*Applausi*).

[SCHIEANI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, sarò breve, anche perché il presidente del mio Gruppo, Gasparri, ha già commemorato doverosamente l'amico Altero. Non potevo, però, sottrarmi, anche per mia storia personale, dal rassegnare qualche mia riflessione e ricordo nei confronti dell'amico; un amico che considerava la politica una politica dei valori solidi: lo spirito dell'abnegazione, del confronto, del rispetto.

Era un politico di alta scuola, che mi ha visto al suo fianco, nella XV legislatura, da Presidente del mio Gruppo (lui Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale, seduto in questi banchi), in un'azione di contrasto politico, a volte acceso, ma sempre corretto, nei confronti di un Governo politicamente debole per i numeri parlamentari. Sono stati anni di confronto, anni di collaborazione; anni in cui si poteva, con gli atteggiamenti che non sono mai mancati ad Altero, quelli del confronto e della responsabilità, trovare punti di sintesi, in una logica di convergenze, per fare emergere le contraddizioni di un'azione di Governo che lamentava una propria eterogeneità di forze politiche.

Con Altero ci siamo confrontati spesso, da lui ho appreso la logica della riflessione e, a volte, anche

della comprensione nei momenti di forte dialettica politica parlamentare.

Altero ci mancherà, a tutti noi, e mancherà come esempio di persona alla quale guardare come insegnamento della politica della ragione, della comprensione, della mediazione e dell'amore nei confronti della propria gente.

È caduto sul campo, come ha detto l'amico Maurizio Gasparri, lavorando per il territorio, guidando la sua autovettura, mentre girava la sua terra. Si sarebbe incontrato con i suoi militanti, con la sua gente. Ecco, l'esempio che lascia a noi e anche alle nuove leve è quello della responsabilità, della capacità di riflessione e del rispetto nei confronti dell'avversario.

Altero era un uomo di destra, ma la destra non significa necessariamente estremismo: affatto. È una destra di valori, per la quale si è parlato del dopo Fiuggi, da parte del collega Manconi e altri; è composta anche da uomini come Maurizio e Altero, grandi amici, che hanno onorato - e continuano a farlo - i valori di unità della coalizione, per la quale Altero si è sempre battuto. Quante volte ho assistito a riunioni ristrette del mio partito in cui la parola di Altero Matteoli era quella del saggio, dell'uomo ascoltato dal *premier* Silvio Berlusconi, della quale occorre sempre tenere conto con estrema attenzione, perché era quella della composizione, della mediazione, mai dello scontro.

Altero ci mancherà, mi mancherà e penso che mancherà alla politica italiana. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Esprimo ancora una volta alla famiglia il saluto e l'abbraccio del Senato. *(Applausi)*.

Si conclude qui la commemorazione del senatore Altero Matteoli. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea. Generali applausi all'indirizzo delle tribune)*.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,25.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,18, è ripresa alle ore 15,28)*.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

**MALAN (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando è nato da una riflessione molto condivisibile. Si parla spesso del fenomeno delle donne che vengono uccise dai loro mariti, compagni, *ex* mariti ed *ex* compagni, creando non soltanto una evidente tragedia in sé per la donna che viene uccisa, ma lasciando anche degli orfani in condizioni particolarmente difficili, in quanto hanno perso la madre in un modo e il padre in un altro.

Di conseguenza, si è deciso di istituire delle misure, tutte condivisibili, per i bambini che si trovano in questa situazione. L'esigenza che ho descritto ha la sua piena giustificazione. Quante volte una legge, del tutto giusta e del tutto doverosa, è partita anche solo per un singolo caso che ha evidenziato qualche carenza nella legislazione o, comunque, l'esigenza di rinnovarla, di introdurre nuovi provvedimenti o di cancellarne di vecchi?

Però il provvedimento, anche se nasce in questo modo, deve essere poi studiato in modo che abbia il suo equilibrio, il suo senso, i suoi criteri di costituzionalità, e non deve fermarsi al caso singolo. Certo, in questo caso non è singolo, perché si tratta di una serie di casi - lo sappiamo - che hanno fatto sentire questa esigenza, ma devono far percepire una serie di casi analoghi che possono presentare le stesse condizioni che hanno suscitato la necessità di approvare questa legge.

Noi abbiamo sostenuto - e sembra una cosa palese - che certamente la legge deve occuparsi del caso di quei bambini che si trovano ad aver perso, come ho detto, la madre in un modo e il padre in un altro; la madre purtroppo per sempre mentre il padre non sempre è in vita, perché sono frequenti i casi in cui, dopo avere perpetrato un uxoricidio - ci sono anche tanti casi in cui non si tratta di uxoricidio, ma dell'uccisione della *ex partner* - queste persone si suicidano. Diversamente, costui va giustamente in carcere, anche a lungo, e spesso gli viene tolta la potestà genitoriale, per cui questi bambini si trovano in una situazione particolare.

Tuttavia, non possiamo ritenere meno meritevoli di tutela tutti i bambini che vengono a trovarsi, a seguito di reati violenti, in una situazione analoga, improvvisamente, con la possibilità non infrequente, né per quanto riguarda il cosiddetto femminicidio né per quanto riguarda altri tipi di reati violenti, che possano anche aver subito essi stessi direttamente un trauma, quindi non solo la perdita del genitore o dei genitori, ma anche traumi per essere stati forse presenti o avere percepito in modo comunque diretto lo *shock* di questo atto violento.

Le nostre richieste sono state molto semplici. C'è chi addirittura chi ha parlato di ostruzionismo. No, noi abbiamo semplicemente difeso un criterio che ci sembra incontrovertibile e cioè che, se si dà una particolare tutela ai bambini che hanno perso i genitori in questo modo, bisogna dare la tutela a tutti gli orfani che sono stati privati dei genitori a seguito di reato violento. Al momento in cui un bambino perde il padre e la madre, che l'uccisore sia stato l'*ex partner* della madre o un rapinatore o un terrorista, davvero non riusciamo a percepirne la differenza, ed è davvero difficile sostenerla.

L'unica spiegazione purtroppo residuale a questa - ahimè - ostinazione nel mantenere la legge riservata a quel particolare gruppo di bambini, è che si voglia fare una norma che va dietro alla cronaca. Noi sappiamo che molti fenomeni, in particolare di crimine, sono ritenuti particolarmente urgenti e pressanti non sempre in relazione alla effettiva frequenza, ma in relazione alla frequenza con la quale ne viene data notizia con grande rilievo dai mezzi di informazione.

Noi sappiamo che qualunque omicidio è un fatto gravissimo, particolarmente esecrabile; è particolarmente esecrabile quello di una donna, per di più ad opera della persona che ha o ha avuto il suo affetto; anche se si parla molto di questo che è un fenomeno certamente grave e che va prevenuto, combattuto e si deve andare incontro alle esigenze dei bambini che ne subiscono per primi e in modo gravissimo le conseguenze, non possiamo però dire, per il fatto che questo fenomeno suscita in modo particolare l'attenzione dei mezzi di informazione, i quali per vari motivi danno più rilievo a questo che ad altri fenomeni, che i bambini i quali si trovano nell'identica situazione (quella cioè di avere perso i genitori a seguito di reati violenti) non c'entrano perché la notizia che li riguarda non ha avuto la prima pagina, ma magari la quinta o la settima o la cronaca locale, allora non importa.

Ricordiamoci anche che la Costituzione afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, quindi non possiamo adottare lo stesso criterio con cui i giornalisti compongono i loro strumenti informativi; naturalmente ci sono notizie che colpiscono di più e altre di meno, al di là dei dati statistici. Si può benissimo fare un telegiornale o un quotidiano in questo modo, ma non una legge. La legge deve tutelare tutti.

Noi siamo pienamente d'accordo, anzi quest'idea nasce da un'iniziativa di Forza Italia; siamo pienamente d'accordo, siamo sostenitori, iniziatori di norme che diano adeguato sostegno e prendano le misure opportune per proteggere i bambini che si sono trovati privati dei genitori a causa di femminicidio di donne che vengono uccise dal *partner* o dall'*ex partner*. Non possiamo però per questo chiudere gli occhi; anzi deve essere l'occasione per prenderci cura anche di situazioni che hanno una conseguenza del tutto uguale, sia pure con cause diverse. Come si può fare differenza tra l'orfano la cui madre è stata uccisa dall'*ex partner* e quello la cui madre è stata uccisa da un rapinatore? Non si capisce come si possa sostenere ciò e noi sosteniamo proprio questo, perché riteniamo che i bambini debbano avere sempre la massima attenzione.

Il problema è stato sollevato proprio da deputate di Forza Italia, allora facciamo una norma che funzioni e sia adeguata. Visto che il problema è stato suscitato, non possiamo lasciare che un domani degli orfani diventati tali a seguito di crimini violenti, ma che non rientrano negli stretti parametri previsti dalla norma che stiamo discutendo, debbano fare ricorso alla Corte costituzionale, la quale dovrà affermare ciò che è assolutamente ovvio, cioè che non si può fare differenza tra il soggetto che ha ucciso la madre di una persona, per stabilire se quest'orfano è meritevole di attenzione da parte della legge. Questo non deve affermarlo la Corte costituzionale, lo capiamo facilmente noi, basta avere la buona volontà.

Noi siamo per fare tutto il possibile perché ciò venga fatto. C'è lo spazio per approvare il provvedimento anche alla Camera, certo che però bisogna farlo. Bisogna volerlo, altrimenti

approviamo una legge monca, per cui un atto di giustizia diventa un atto di ingiustizia nei confronti dei bambini che si trovano nelle stesse situazioni, sia pur non con i parametri che in quel momento sono stati decisi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Compagna. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facoltà.

**FATTORINI (PD)**. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, per rispondere con agio alle obiezioni del collega Malan, vorrei tornare alla ragione di fondo, alla *ratio* di questo provvedimento, sottolineando il fatto che sul tema della violenza alle donne e ai minori chiudiamo la legislatura con un provvedimento come questo, che invece io ritengo molto significativo proprio per la sua natura e che onora quella Convenzione di Istanbul con la cui ratifica aprimmo sostanzialmente cinque anni fa la legislatura, nel giugno 2013.

Questa Convenzione è molto importante per due ragioni.

La prima è perché vincola giuridicamente gli Stati - ed è la prima volta che accade - a integrare prevenzione, protezione, azione penale e politiche. Non si limita cioè a quell'ammonimento e a una generica minaccia di sanzioni che spesso accompagnano queste denunce, ma è una Convenzione che vincola.

La seconda è che, per la prima volta, la violenza alle donne e ai minori (per questo non è un reato generico) finalmente rientra nella trasgressione dei diritti umani, in quanto viola il principio di uguaglianza. È un cambio di passo culturale e giuridico.

Il nostro Parlamento è stato tra i primi in Europa a ratificare la Convenzione. Ricordo l'emozione di averlo fatto qui in Senato, per conto della Commissione esteri in quel mese di giugno, con un voto espresso - lo ricordo al senatore Malan - all'unanimità: tutti lo votammo. A quella ratifica seguirono importanti provvedimenti legislativi che non sto qui a ricordare, alcuni dei quali prevedevano incrementi delle risorse stanziare per i centri antiviolenza e, da ultimo, la stessa Commissione sul femminicidio. Stiamo compiendo uno sforzo congiunto per istituire una cabina di regia, al fine di coordinare prevenzione e sostegno, dalla scuola di polizia, al pronto soccorso, al controllo della pubblicità.

Dicevo che l'Italia - mi interessa questa dimensione internazionale che spesso non valorizziamo abbastanza - è il primo Paese in Europa ad affrontare con questa ampiezza e natura la questione.

Qual è la *ratio*, qual è il punto morale e simbolico di questo provvedimento? Il fatto che il reato sia molto più grave quando il crimine avviene nel cuore delle relazioni affettive: è un discorso complicato, ma vado a specificarlo meglio. Parlo cioè di quelle relazioni intime che non sono solo legate alla consanguineità, ma a un'idea profonda di relazionalità affettiva che, per definizione, richiede e chiama affidamento, fiducia, rispetto e protezione, cioè tutto quello che dovrebbe procurare rassicurazione: ciò rende particolarmente odioso questo crimine e connota la qualità di questi orfani che non sono orfani accidentalmente. In altri termini, ribalta concettualmente e giuridicamente - questo è molto importante per il nostro sviluppo giuridico - la logica del delitto d'onore.

Lo spirito e la ragione che ci muovono sono infatti quelli di archiviare quella cultura del delitto d'onore che cancellammo tardivamente nel 1981, ma che riemerge con odiosa forza, in qualche modo subliminale, quando si afferma da tutte le parti, anche da parte di chi condanna questi crimini, come la stampa che li denuncia, che sarebbero la passione, la gelosia e il possesso le cause di questi crimini e quindi sempre una motivazione d'amore. Con ciò si finisce oggettivamente e indirettamente per alimentare questa cultura: non è una condizione esplicita (ovviamente nessuno ammetterebbe questa posizione), ma è un messaggio subliminale. Non è solo una cultura residuale e punitiva e non si manifesta solo in contesti arretrati, ma anche in contesti moderni, perché apre esattamente a quella cultura di cui dicevo prima.

Per terminare vorrei ricordare il nostro contributo internazionale, di cui abbiamo potuto verificare l'efficacia quando abbiamo partecipato con la collega Puglisi e la collega Fabrizia Giuliani della Camera al dibattito voluto dal Parlamento europeo su questo tema. Vi dico solo questo: stiamo tornate sconsolate da Bruxelles per le resistenze dei Paesi dell'Est, in *primis* della Polonia, a ratificare la Convenzione. Infatti, a loro avviso, le leggi contro la violenza domestica e familiare intaccherebbero le

radici dei principi cattolici e la tradizione.

Questi sono argomenti che sono all'ordine del giorno nelle sedi internazionali: il conservatorismo misogino e xenofobo di quelle culture si alimenta di queste motivazioni. Ebbene, abbiamo detto loro che la difesa della famiglia può avvenire solo se si rafforzano le relazioni affettive basate sulla libertà e la dignità.

Quindi concludo dicendo che dobbiamo fare attenzione anche a queste radici quando parliamo del pericolo del populismo europeo che avanza e minaccia l'Europa, usando questi temi e facendo leva su queste paure.

Vorrei ricordare a tutti - e questo è un discorso che non conosce partiti o appartenenze - che noi, tutti noi, anche per il lavoro svolto in questi cinque anni, non solo aiutiamo le donne italiane e i loro bambini, questi specialissimi due volte orfani, ma siamo - e concludo davvero - all'avanguardia e alla testa della difesa delle donne europee su questi temi. Di questo siamo orgogliose e, come donne, concludiamo molto volentieri la legislatura con il provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PUPPATO (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PUPPATO (PD)**. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve anche alla luce del fatto che è importante che il nostro Parlamento completi, nel corso di questa legislatura, un percorso di attenzione davvero molto particolare al tema dei diritti umani e civili. Va detto che con il provvedimento in esame completiamo e andiamo ulteriormente a rafforzare quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione di Istanbul e, insieme, andiamo ad avvalorare e rendere legislativamente concreta e fattivamente supportata una norma, che abbiamo visto nella recente legge di bilancio. In questo senso tranquillizziamo il collega senatore Malan, che accennava alla necessità di ampliare la quantità dei soggetti minori che devono essere tutelati dallo Stato. Ricordo infatti al Senato che proprio uno degli emendamenti, a prima firma della collega Puglisi, ha determinato l'aumento del Fondo di rotazione per ulteriori 2,5 milioni di euro, portandolo quindi a circa 4,5 milioni di euro per tre anni. Tale Fondo è disponibile per le vittime, in particolari minori, dei reati mafiosi, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti, e in esso si inserisce, grazie a questo emendamento, un'ulteriore e importantissima categoria, che ha visto negli ultimi quindici anni 1.628 bambini o ragazzi, perdere la madre e anche il padre, a seguito di un femminicidio o di un femminicidio e di un ulteriore suicidio. Nel primo caso si è perso il padre perché carcerato e nel secondo caso lo si è perso anche fisicamente. Mi riferisco dunque agli orfani di crimini domestici e di femminicidio, ovvero a 1.628 bambini o ragazzi nel corso degli ultimi quindici anni.

Ho voluto fare questo intervento, perché ho seguito l'*iter* di questo disegno di legge molto importante, ma ho voluto soprattutto rincuorare due persone. La prima è Nancy Mensa, la figlia oggi maggiorenne di Antonella Russo, uccisa il 13 agosto del 2013 di fronte ai tre figli, bambini e ragazzi, tra cui la più grande, Nancy, che da allora si mantiene con una borsa di studio e ha deciso, invece di procedere come immaginava di poter fare, con una laurea in infermieristica, di studiare giurisprudenza, perché vuole, come dice lei stessa, come magistrato, come avvocato o come appartenente alle Forze dell'ordine, poter difendere le donne come sua madre, che lo Stato non ha saputo difendere abbastanza. La ragione per cui è stato costituito questo fondo è un'ammissione di responsabilità, perché molto spesso non si è riusciti a prevenire e ad intervenire in tempo ed ecco perché ce ne occupiamo anche con un fondo ulteriore e con una volontà di inserimento di un progetto legislativo.

Voglio farlo, poi, per Stefania Mattioli, la mamma di Claudia Ferrari, uccisa non da un marito, ma da un compagno ed ecco perché abbiamo previsto nella norma anche i figli delle unioni civili - e ci mancherebbe che non li avessimo previsti - visto che il papà, Massimo Di Giovanni, ha commesso il femminicidio e poi si è ucciso, lasciando la nonna di sessant'anni, Stefania Mattioli, a prendersi cura di due bambine di quattro e sei anni. Da due anni a questa parte le sta accudendo come una madre, da sola, rinunciando a una parte fondamentale del proprio reddito, perché doveva lavorare e così facendo ha dovuto, almeno parzialmente, interrompere la propria attività lavorativa.

Dunque questo Fondo, insieme con questo disegno di legge, dovrebbero andare finalmente a lenire le



sofferenze gravi, anche di tipo economico, che hanno subito, purtroppo, ancora a maggior danno di quanto già subito psicologicamente, questi orfani di femminicidio.

Voglio ringraziare particolarmente coloro che hanno contribuito alla stesura di questo disegno di legge che contiene due aspetti che rappresentano un cambio di paradigma che io credo sia il fiore all'occhiello di questa legislatura. In ben due articoli di questo disegno di legge si dice una cosa importante, cioè che i pubblici ministeri, oltre naturalmente alla provvisoria e oltre a rendere impossibile, finalmente, la successione per il padre o comunque il soggetto che si è reso responsabile del femminicidio, oggi prevede una maggiore tutela per il semplice fatto che abbiamo inserito come immediatamente applicabile - quindi ancora prima della prima sentenza di primo grado - il fatto che vi sia una sospensione degli aspetti successori a favore dei figli minori che vanno tutelati e vanno difesi da padri che spesso fanno persino atti privati presso notai e avvocati per togliere ai propri figli le possibilità di successione rispetto alla pensione della madre o alle proprietà immobiliari della famiglia. In conclusione, questo provvedimento è importante perché in due punti specifici indica un'obbligatorietà a favore dei minori tale per cui con un'innovazione dal punto di vista del procedimento penale, nel nostro codice penale si inserisce un meccanismo che obbliga i pubblici ministeri a procedere celermente, comunicando immediatamente all'INPS e all'ufficio delle entrate, oltretutto al responsabile del procedimento, tutto quello che ha a che fare sia con gli elementi successori sia con l'eventuale necessità di trasferimento della pensione, affinché ne abbiano a valere i figli minori.

Io penso che stiamo facendo una cosa che è attesa fuori da quest'Aula da un numero per fortuna relativamente limitato di persone, ma troppo alto e che è il compimento di un percorso di cui andare davvero orgogliosi per l'attenzione che abbiamo saputo dare al tema del femminicidio e degli orfani di femminicidio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, so perfettamente che questo provvedimento di qui a breve sarà varato esattamente così com'è, perché questa è l'obiezione che ci è stata posta in Commissione e molto probabilmente ci verrà detto, ove mai dovessimo essere particolarmente incidenti nella discussione, che, sì, è vero, ci sono degli errori ma intanto variamo questa legge e che agli errori si porrà rimedio successivamente. Quello che ci è stato detto tante e tante volte in quest'Aula, ogni qual volta abbiamo varato una legge costretti dai tempi.

Se questo disegno di legge dicesse che viene data tutela, come previsto dalla legge stessa, a tutti i minori il cui genitore viene ucciso dall'altro genitore, ovvero dalla persona con cui il genitore minore stesso convive sicché, in ragione di questo fatto omicidiario, il minore viene a perdere completamente il suo ambiente familiare - l'ha detto la relatrice e l'ha detto da ultimo la senatrice Puppato - noi non avremmo avuto alcuna obiezione al varo di questo disegno di legge. Il problema di fondo è che esso dice cosa molto diversa e siccome nell'ascoltare, sia qui in Aula che fuori, qualche intervento o qualche notazione, ho il forte sospetto che molti non conoscono il testo e si apprestino a dare il proprio voto basandosi sulla suggestione giornalistica o propagandistica politica, utilizzerò quel poco di tempo che ho a disposizione per cercare di spiegare bene il concetto.

L'articolo 1 di questo disegno di legge afferma che viene dato il gratuito patrocinio in deroga rispetto alla disciplina vigente al minore il cui genitore - e qui vi pregherei di voler prestare un po' di attenzione - viene ucciso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato, dal *partner* dell'unione civile anche se l'unione civile è cessata, dal convivente anche se la convivenza è cessata. Abbiamo provato a dire, in Commissione, che c'è una lacuna di non poco conto e cioè quella relativa al genitore che non è coniuge e che non è convivente, ben potendosi verificare il caso di un genitore che non abbia sposato l'altra parte o non abbia convissuto con l'altra parte, quindi il minore il cui genitore viene ucciso dall'altro genitore non coniuge e non convivente non potrebbe godere dei benefici - corretti e giusti - di questo disegno di legge.

La seconda obiezione che abbiamo fatto in Commissione è che il riferimento è al minore il cui genitore viene ucciso dal coniuge, dal convivente o dal *partner* dell'unione civile, ma in maniera del tutto

sganciato, da un rapporto di convivenza che l'assassino ha con il minore. Farò degli esempi, così siamo tutti più contenti. Poniamo il caso che io abbia convissuto con una persona dal 1980 al 1990 e con un'altra persona dal 1990 al 2000, che nel 2005 mi sia sposato ed abbia avuto un figlio e che nel 2007 la mia convivente o il mio convivente (attesi i tempi) degli anni Ottanta mi abbia ucciso. Quell'assassino non ha mai avuto alcun rapporto con mio figlio, il quale vive tranquillamente con sua madre; in altri termini il genitore di quel bambino (cioè io) sarebbe stato ucciso da un perfetto estraneo. (*Applausi ironici della senatrice Fattorini*). Leggetevi la legge, è inutile che congiungete le mani in modo cinese, perché è esattamente questo quello che c'è scritto nel testo.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Non gliene frega niente.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Lo so, non gliene frega niente ma ho intenzione di parlarne.

PRESIDENTE. Senatore Palma, parli nel microfono. Lei ha avuto cinque minuti dal Gruppo, ne mancano un paio. Ha chiesto di intervenire anche il senatore Caliendo, dobbiamo regolare i tempi. (*Commenti della senatrice Cardinali*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Comunque sia, questo è quello che dice il disegno di legge, tant'è vero che in Commissione avevamo detto che allora avremmo potuto scrivere «dal convivente o dal *partner* dell'unione civile che abbia avuto convivenza con il minore». Se però il minore non ha mai avuto alcuna forma di convivenza o di contatto con l'assassino del genitore, mi spiegate la ragione di questa tutela, dal momento che l'ambiente familiare, a cui qualcuno ha fatto riferimento, sostanzialmente non si è rotto nella sua completezza?

Dato che il tempo è quello che mi è stato appena detto, mi avvio rapidamente alla conclusione rivolgendo una domanda a tutti quanti voi.

La senatrice Puppato diceva prima che all'articolo 3 e all'articolo 4 è previsto che il pubblico ministero possa sequestrare i beni dell'assassino a tutela delle pretese risarcitorie del minore e che il giudice possa liquidare una provvisoria a tutela del risarcimento definitivo. Benissimo, noi siamo d'accordo. Abbiamo chiesto, siccome questa norma non costa nulla, che almeno queste due norme venissero estese a tutti i minori il cui genitore o i cui genitori vengono meno a seguito di un fatto delittuoso.

Mi volete voi spiegare la ragione per la quale il pubblico ministero è obbligato a sequestrare i beni nei casi di cui all'articolo 1 e invece può non sequestrarli nel caso in cui i genitori siano morti per un qualsiasi altro fatto delittuoso? Quel minore, i cui genitori sono morti al di fuori di un contesto familiare, non costando nulla la norma, ha o no diritto ad avere un minimo di tutela simile a quella degli altri minori? Stiamo creando, per problemi propagandistici e bandieristici, un'incredibile disparità di trattamento tra i minori? E quando questa posizione verrà prospettata all'interno di un procedimento penale, non pensate voi che a qualcuno potrà venire in testa di sollevare - correttamente, a mio avviso - un'eccezione di illegittimità costituzionale?

Quanto poi all'indegnità a succedere per l'assassino, mi permetto di dire che essa è ampiamente prevista nel nostro codice civile.

Voi scrivete una norma che creerà maggiori difficoltà per le ragioni che, di qui a poco, vi spiegherà il senatore Caliendo. (*Applausi del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

**FASIOLO** (*PD*). Signor Presidente, colleghi, è talmente tardi che è necessario sveltire le operazioni e, quindi, chiedo alla Presidenza di poter consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta. Un intervento certamente più articolato delle poche parole che mi sento in obbligo di dire.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

FASIOLO (*PD*). In questa legislatura è stato affrontato con determinazione il tema del contrasto alla violenza di genere, la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e domestica. Direi che si tratta di un cambio culturale e di passo assolutamente importante. Le tematiche affrontate poc'anzi da tutti, anche dalle colleghe, sono state approfondite nella Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che ha dato un contributo veramente significativo al tema.

L'uccisione di un genitore da parte del *partner* è un evento traumatico, in quanto nega il diritto all'infanzia e all'adolescenza e condiziona fortemente la crescita armonica verso la vita adulta. Per questo motivo, è necessaria tutta una serie di tutele. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

**DIVINA** (*LN-Aut*). Signor Presidente, anzitutto devo dire che ho avuto pochissimo tempo per esaminare il provvedimento, in quanto avrebbe dovuto essere illustrato da chi ne ha seguito l'*iter* di esame, ossia dalla nostra collega Erika Stefani, che ha dovuto lasciare i lavori anzitempo per un delicato intervento e a cui auguriamo tutto il bene possibile. Credo a nome di tutti i colleghi, formulo gli auguri di una pronta e totale ripresa. (*Applausi*).

Abbiamo sentito il senatore Palma poc'anzi e il collega Giovanardi stamattina e, probabilmente, i colleghi hanno buone ragioni. La norma lascia un po' di aree grigie. Si è indubbiamente concentrata su alcuni tipi di minori; noi auspichiamo che si possa ragionare, in quanto alcuni emendamenti sistemerebbero e completerebbero il quadro. È chiaro che apporre emendamenti adesso, in seconda lettura, in questo momento della legislatura, può creare qualche problema.

Basta però guardare i pasticci che stanno combinando i colleghi alla Camera dei deputati, dove non sono in grado di chiudere una manovra, che è non solo di bilancio, ma anche elettorale, per i capricci dell'uno, piuttosto che dell'altro, di una forza politica, piuttosto che dell'altra, con la conseguenza che noi rischiamo, in terza lettura, di non finire neanche l'*iter* di esame e di trovarci qui domenica prossima, vigilia del Santo Natale, con un provvedimento che ha la necessità di essere vagliato dalle Commissioni e dagli Uffici per cui i tempi, probabilmente, si allungheranno anche dopo Natale.

Bene. A questo punto, potremmo pensare anche di modificare, di rendere più completa e definitiva questa proposta di legge, tanto, se dobbiamo ritrovarci il 27 o il 28 dicembre, comunque prima di Capodanno, la Camera potrà rimodellare e ridefinire questo provvedimento e noi definiremo, invece, la manovra di bilancio.

Noi, ancorché imperfetto, voteremo questo provvedimento e non perché sia stato votato dai nostri colleghi della Camera; è il discorso del piatto della bilancia: mettendo sulla bilancia, da una parte e dall'altra, ciò che c'è di positivo e ciò che ancora manca o che c'è di negativo, la bilancia ci sembra che penda dalla parte della positività.

Abbiamo fatto delle analisi e delle ricerche su quante donne siano rimaste uccise negli ultimi dieci anni. Le vittime sono più di 1.700; non è tanto il numero, quanto il fatto che più del 70 per cento di queste donne è vittima di reati consumati all'interno della famiglia e, il più delle volte, all'interno della stessa coppia.

Non c'è dubbio che questo tipo di reato crea un problema indissolubile legato agli orfani, che il provvedimento che stiamo esaminando dovrebbe tentare di tutelare maggiormente. Spesso sono minori, si trovano senza madre e, nel caso dell'omicidio domestico, con un padre in carcere, per cui sono le vere vittime: si definiscono vittime secondarie, ma sono le vere vittime di questo tipo di reato. Era necessario un provvedimento che andasse in questa direzione, che tutelasse proprio questo tipo di orfani.

Cosa si prevede? Lo avete elencato bene, in modo abbastanza articolato: innanzitutto il gratuito patrocinio, per tutti i figli di vittime di uxoricidio. Rispetto al fatto che essi possano accedere, a prescindere dalle situazioni di reddito, al gratuito patrocinio c'è forse qualcosa da limare. Il gratuito patrocinio dovrà coprire tutti i costi del procedimento e del processo, sia in sede penale che nelle sedi civili conseguenti, fino ad arrivare ai procedimenti di esecuzione forzata.

Anche in questo caso, dovrebbe essere detto che, se il reato è compiuto da un ex marito, oppure se il padre della vittima, del minore, è un ex marito, vivente, estraneo al contesto della famiglia e magari anche benestante, questo padre - che a questo punto non c'entra niente con il reato, perché consumato da un altro marito - potrebbe anche pagare tranquillamente delle spese. Pertanto, non si è definita tutta la casistica; capisco che la casistica è infinita, ma si poteva aggiungere qualche «salvo il caso in cui» il minore abbia ancora un genitore vivo, in grado di supportare, per questioni di capacità reddituale, i costi di un processo.

Condividiamo che si siano rese più severe le pene: si interviene, infatti, su alcuni articoli del codice penale, come l'articolo 577, che riguarda l'omicidio aggravato dalle relazioni personali: la norma vigente prevede la reclusione da ventiquattro a trent'anni e la proposta di legge porterebbe alla pena dell'ergastolo. In quali situazioni? Qualora il reato sia commesso dal coniuge, contro l'altro coniuge, ancorché separato legalmente, da una delle parti civili o dalla persona legata da relazione stabile o affettiva, ovvero il compagno convivente.

Dal punto di vista processuale, la proposta intende dare maggiore tutela ai figli delle vittime di questi reati. Diciamo che si prevede innanzitutto un diritto al risarcimento del danno, si rafforza, in questo caso, la tutela dei figli e si stabilisce che il pubblico ministero avrà l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni, anche nel caso in cui l'indagato sia soltanto tale e il processo non sia definito, in ogni stato e grado.

Viene modificato l'istituto della provvisionale, nel senso che verrà liquidato il danno patito dalla vittima, ancorché il processo non sia finito, e alla fine verrà liquidato l'altro cinquanta per cento del danno «presumibile».

La proposta interviene su un altro istituto, quello dell'indegnità a succedere, che è stato ben puntualizzato dal collega Palma. Andrebbe detto, però, che il marito, ancorché reo di uxoricidio, diventerebbe l'erede universale: sarebbe un paradosso, pertanto è giusto dire e scrivere - *ad abundantiam*, in questo caso - che è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato. Si eviterebbe così che gli altri eredi dovessero promuovere un'azione civile per arrivare a questo risultato.

Ci pare anche corretto che si parifichino questi orfani ad altri, già disciplinati dalla legge n. 68 del 1999, con riferimento alle quote di riserva delle assunzioni sia presso datori pubblici, del pubblico impiego, sia presso i privati, qualora abbiano più di cinquanta dipendenti. Gli orfani che oggi beneficiano di questi privilegi sono i figli di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio, come i grandi invalidi per cause di guerra. Bene: anche i figli di chi ha commesso il tipo di reato di cui sopra verranno parificati a questi altri orfani, che sono gli unici ad avere una tutela maggiore e più spinta.

È giusto scrivere che l'omicida viene escluso anche dal godimento della pensione di reversibilità: sarebbe ugualmente un paradosso che il marito che ha ucciso la moglie possa poi beneficiare anche dei diritti di lei, che non c'è più.

Alle Regioni e alle autonomie viene demandato il compito di promuovere servizi informativi e assistenziali. A questi ragazzi vengono garantiti il diritto allo studio e l'avviamento al lavoro e si prevede anche un'assistenza medico-psicologica per tutto il periodo che serve per il pieno recupero del loro equilibrio psicologico.

È corretto parlare di affidamento, perché con il padre in carcere e la madre magari deceduta, è bene dare un contesto familiare idoneo a questi ragazzi, per cui il tribunale dovrà provvedere a un affidamento, privilegiando la continuità delle relazioni affettive: e infatti, si prevede che, in caso di affidamento, vengano privilegiati i parenti fino al terzo grado.

Viene prevista anche la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. È una norma pleonastica, perché fa un po' sorridere pensare che l'omicida, che per quel reato ha avuto l'ergastolo, passerà la sua vita in carcere e dunque non gli servirà più la casa. Giustamente, però, adesso si è aggiustato un po' il tiro, definendo che questa decadenza toccherà a tutte le violazioni dei diritti in caso di violenza domestica: si parla di incesto, maltrattamenti ai familiari, infanticidio, lesioni personali e via dicendo. E infatti, alla fine si prevede anche che gli orfani avranno la facoltà di richiedere la modifica del proprio cognome, nel caso in cui coincida con quello del genitore che viene condannato in via definitiva.

Ribadisco che ci pare una buona legge, ancorché con qualche difetto, con la possibilità di essere aggiustata. Secondo il nostro modo di vedere, finalmente si fa un dibattito su questioni giuridiche e penali in cui si parla delle vittime. In quest'Aula, infatti, abbiamo parlato per una legislatura di sconti di pena e di reati condannati con minore severità soltanto in quello che abbiamo definito lo svuota carceri, perché non si riusciva a gestire la situazione carceraria: finalmente parliamo delle vittime del

reato e si va nella direzione che abbiamo sempre auspicato.

Speriamo prevalga il buon senso e che si superino steccati politici. Noi auspichiamo, dunque, l'approvazione di questo provvedimento, possibilmente anche con qualche miglioria. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

**GUERRA** (*Art. 1-MDP-LeU*). Signor Presidente, il 18 dicembre scorso a Parabiago, in provincia di Milano, Simona Forelli, una donna di trentatré anni, è stata uccisa a coltellate dal proprio compagno davanti ai suoi due figli, rispettivamente di diciassette e cinque mesi. Si tratta della ottantesima donna vittima di femminicidio che ricordiamo in quest'Aula a conclusione di una staffetta durata un anno e mezzo, che io ho promosso e alla quale hanno partecipato una cinquantina di altre senatrici e senatori, che ringrazio.

Ricordando queste donne tante volte abbiamo visto che lasciavano dei figli, e ci siamo preoccupati del loro vissuto e della loro situazione dopo l'uccisione violenta della madre. Di questo tema comincia, meritoriamente, ad occuparsi questo disegno di legge.

Le donne che subiscono violenza dal proprio *partner* spesso temono per la sicurezza dei loro figli, durante la relazione e anche dopo la separazione, quando non sono più presenti a mediare per loro. È la paura per il destino dei figli che rende ancora più angosciata e difficile la loro situazione.

Le loro paure non sono infondate. La ricerca, anche accademica, ha da tempo mostrato che i padri che usano violenza sulle madri dei loro figli tendono ad utilizzare l'abuso e altre tecniche di controllo anche nei confronti dei bambini. Con riferimento agli studi effettuati negli Stati Uniti, in media, entrambe le forme di violenza sulla donna e sui figli sono state riscontrate nel 40 per cento delle famiglie studiate. Anche la probabilità di essere vittime di incesto è risultata 6,5 volte maggiore per le figlie degli uomini maltrattanti.

Ma non è necessario che vi sia violenza diretta, fisica o sessuale, sui bimbi, perché questi riportino un danno dalla esposizione alla violenza domestica. I bambini vittime della cosiddetta violenza assistita possono mostrare problemi, emotivi e comportamentali, analoghi a quelli dei bambini vittime di violenza diretta. Per questo è molto importante che l'articolo 9 del disegno di legge che stiamo esaminando rechi disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica per tutto il periodo necessario per il pieno riequilibrio psicologico degli orfani di femminicidio.

Così come è stato importante che il reato di violenza domestica, introdotto con il decreto-legge n. 93 del 2013, veda come circostanza aggravante il fatto che la violenza sia esercitata in presenza o in danno di un minore. La violenza assistita è aumentata nel nostro Paese. La percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre, secondo l'indagine dell'Istat, è passata da 60,3 del 2006 ha 65,2 per cento del 2014.

Vi è poi un'importante e noto fenomeno: la trasmissione intergenerazionale della violenza. Sempre secondo l'Istat, il figlio che ha assistito alla violenza tra i genitori diventa autore di violenza a sua volta nel 22 per cento dei casi e lo diventa nel 35,9 per cento dei casi se ha subito lui stesso, da piccolo, violenza fisica.

Oggi parliamo di riparazione dei danni subiti dagli orfani di femminicidio, ma ancora più importante è la prevenzione che dobbiamo mettere in atto. Dobbiamo combattere perché le donne che temono per i propri figli siano credute e non succedano più fatti come il figlicidio di cui è stato vittima Federico Barakat, ucciso a 8 anni nel 2009 dal padre nelle stanze dei servizi sociali a San Donato Milanese, durante un incontro protetto. La madre aveva chiesto disperatamente la sospensione di quegli incontri che esponevano il figlio a un grave pericolo, ma le si era risposto con la minaccia di allontanare il figlio anche da lei, accusata di voler ledere la figura genitoriale paterna, la cui difesa è stata quindi anteposta alla difesa della stessa vita di Federico. Il caso è ora all'attenzione della Corte di giustizia europea, in un ricorso reso procedibile nel novembre scorso, in cui il Governo dovrà rispondere su indagini chiuse forse troppo frettolosamente, su errori di valutazione, sul risarcimento da riconoscere.

Ma ancora più importante, in un'ottica di prevenzione, è mettere in conto misure non solo di formazione degli operatori, ma anche di revisione normativa, in particolare evitando il ricorso

all'adozione condivisa in tutti i casi in cui un genitore - sappiamo che si tratta generalmente del padre - si sia reso responsabile di violenza nei confronti dell'altro genitore. E questo è già programma per la prossima legislatura. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

**ALBANO (PD)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, quando ci troviamo in quest'Aula per discutere di provvedimenti che tutelano i più deboli, provo sempre un grande orgoglio e una grande soddisfazione. La soddisfazione è tanto maggiore quando ci accorgiamo che la classe politica, spesso additata anche a ragione di eccessiva conflittualità, dimostra, come nel caso della Camera, di saper parlare con una voce sola e di saper approvare all'unanimità un provvedimento che la società civile reclamava e attendeva da parecchio tempo.

Per questioni di tempo preannuncio che consegnerò il testo scritto del mio intervento, ma voglio ricordare le tante novità positive, che già tanti hanno menzionato in Aula. Penso innanzitutto all'introduzione del gratuito patrocinio; penso all'annullamento del diritto alla pensione di reversibilità per il colpevole di uxoricidio; penso al congelamento dei beni di chi ha commesso il delitto e all'obbligo in sede penale per il giudice di riconoscere ai figli della vittima il 50 per cento del risarcimento presunto già con la sentenza di primo grado.

Come anticipato all'inizio del mio intervento è con grande soddisfazione che plaudo ai lavori del Parlamento per aver deciso di intervenire, in modo omogeneo e duraturo, al fine di sostenere queste giovani vittime, non soltanto a livello economico, ma anche con misure di sostegno psicologico, per affrontare con maggiori strumenti il percorso di riabilitazione e di uscita dal trauma che si trovano costretti ad affrontare.

Non riusciremo mai a riconoscere la gravità delle conseguenze di questi crimini, ma oggi mettiamo un importante tassello per costruire una società più giusta e più vicina ai deboli e ai meno fortunati.

Come preannunciato, chiedo di allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

**CALIENDO (FI-PdL XVII)**. Signor Presidente, chiedo alla relatrice un attimo di attenzione. Credo di rubare qualche minuto in più, ma lo faccio per ragionare insieme a voi su che cosa fare. La senatrice mi ha chiesto qualche giorno fa, in una intervista radiofonica, come avrei votato (perché questo è il vostro modo di ragionare). Glielo dico ora: forse a favore; forse non partecipo; forse voto contro. Perché? A favore, in quanto certamente ci sono alcune situazioni che vengono disciplinate; ci sono errori, perciò dovrei votare contro; ci sono possibilità di correzione, perciò potrei astenermi.

Quando abbiamo votato la legge sulla violenza sulle donne, tutti i Gruppi hanno riconosciuto tre errori in ambito penale ed abbiamo assunto l'impegno di correggerli: sono passati tre anni e non sono stati corretti. Io non appartengo a questa logica.

Questa mattina abbiamo votato la cosiddetta legge Bindi sui testimoni di giustizia: non ho presentato emendamenti e l'ho sostenuta fino in fondo, perché questo è il modo di fare politica.

Allora, verificiamo che cos'è che non va in questa legge. Abbiamo cambiato qualcosa con i nostri emendamenti? Abbiamo tolto qualcosa ai minori che si volevano tutelare? No, con i nostri emendamenti venivano tutelati questi minori e anche gli altri. Quali altri? Ad esempio, il figlio del vedovo, il quale sposa una donna che non ha nessun rapporto con il figlio, ma poi ammazza il marito: in questo caso, il figlio ha diritto, in base a questa legge, al gratuito patrocinio. E perché, se Tizia è un'estranea per lui? Allora, per quale motivo gli altri orfani, vittime di estranei, non devono avere la stessa tutela?

È ridicolo l'articolo 1, con una copertura di 10.000 euro per il gratuito patrocinio. Sapete tutti che non è così: è stato ricordato questa mattina dalla senatrice Rizzotti il dato di 1.600 ipotesi di femminicidio in dieci anni; in questo caso non parliamo di femminicidio, quindi i casi sono molti di più, perché chiunque di voi conosce le cronache giudiziarie sa che ci sono anche uomini ammazzati dalla compagna, dal marito di lei e così via. Questa prima norma, così come l'avevamo scritta con

l'emendamento, cioè aumentando la dotazione, copriva tutto. Ci è stato detto di no e sapete perché? Perché scomparivano le parole «parte dell'unione civile» e «convivenza». Volevano addirittura elaborare una norma speciale che diventava principale (l'attuale testo) e poi mettere, alla fine, che tale norma si applica anche a tutti gli altri, cioè alla norma generale anche se la regola è che la specie viene dopo il genere e non viceversa.

Volete sapere perché questa norma è contraria ai minori? Io mi sono battuto per quarant'anni per i minori, quindi non lo posso sopportare, ma oggi forse il dato è che dovrò votare a favore del provvedimento. Invito la relatrice a dirmi che vuole che io trasformi in ordini del giorno tutti i miei emendamenti; voglio che me lo dica, perché ci sia un impegno, nel futuro, a correggere il testo.

Chiedo questo perché, tanto per fare un esempio per chi non lo sa, all'articolo 5, quando si parla dell'indegnità a succedere, si afferma che la persona che ha ammazzato è sospesa della successione e siamo tutti d'accordo; ma poi si stabilisce che in caso di sospensione della successione verrà nominato un curatore, ai sensi dell'articolo 528 del codice civile. Questo è il curatore dell'eredità giacente. Avete capito questo cosa vuol dire? Vuol dire che i bambini non avranno la disponibilità dei loro beni per tutto il tempo del processo penale. Abbiamo presentato un emendamento che correggeva questa ipotesi e dava la possibilità di nominare un curatore all'eredità giacente solo per la parte dell'assassino, perché attualmente la giurisprudenza e la dottrina non consentono di tener conto di una separata parte dell'eredità ai fini della curatela.

Il punto è il seguente: volete mantenere ferme le altre questioni? Fate quello che volete, ma intervenite almeno su questo per salvare i minori. Mi rendo conto che non c'è tempo, ma che ci sia almeno un impegno per una modifica!

Relatrice, lei parla con il senatore Lo Giudice che forse le sta suggerendo cosa fare, però mi deve ascoltare e rispondere (*Commenti della senatrice Cirinnà*). Io le sto chiedendo se è disposta ad accettare la trasformazione di tutti i miei emendamenti in ordini del giorno, semplicemente perché sto ponendo delle questioni serie.

Nominare il curatore dell'eredità giacente significa sottrarre al minore beni che possono essere utili per il suo studio, perché cresca e voi volete bloccarli finché non ci sarà il processo penale. Siano bloccati solo i beni dell'assassino! Mi rendo conto che non abbiamo tempo, ma allora vorrei una risposta. Vorrei sapere: c'è un impegno, sperando che nella prossima legislatura, che anche se non ci fossimo noi, chiunque sarà presente in quest'Aula avrà la sensibilità di porsi il problema? In primo luogo, si tratterà di garantire parità di diritti a tutti i minori, siano essi figli di parti di unione civile, di estranei o di coniugi il cui genitore è ammazzato, ha subito un omicidio. Questa è una cosa gravissima, per cui al minore vengono sottratti gli affetti con la violenza; ciò lo segnerà a vita, quindi non possiamo dire che di due minori uno è più fortunato dell'altro. Questa è la prima questione. La seconda questione è quella dell'eredità giacente: tutto il resto sono conseguenze, ma non c'entrano nulla.

Non c'è nessuna opposizione al disegno di legge approvato alla Camera, si trattava di migliorarlo e di renderlo coerente con le norme e con l'ordinamento per garantire parità di diritti. Abbiamo tentato di spiegarlo in tutte le salse. Addirittura, la relatrice nel corso dell'esame in Commissione aveva detto che era d'accordo; poi, semplicemente perché, nella forma, come ho detto prima, non si potevano mantenere le due cose, ha detto che volevamo togliere le unioni civili. Ma che importanza ha? Chi le voleva togliere? Ma se addirittura le prerogative spettano anche al di fuori dell'unione civile, è evidente che copra anche quella. Che senso ha?

Ascolterò con attenzione la replica che la relatrice farà: sono disponibile a ritirare tutti gli emendamenti a mia firma e a trasformarli in ordini del giorno, purché ci sia un impegno a correggere gli aspetti relativi alla parità rispetto agli altri minori e alla copertura di bilancio, che non c'è. Infatti, anche se viene previsto - come si dice - un aumento delle coperture nella nuova legge di bilancio, che ci arriverà domani o dopodomani, sarà necessario - mi insegnate - fare una correzione dell'articolo 1, che destina soltanto 10.000 euro. Occorrerà fare una correzione. A questo punto, non sarà nemmeno possibile fare la correzione al bilancio, se non è stata fatta specificamente sul disegno di legge al nostro esame. Dopodiché si faccia anche la correzione sulla questione dell'indegnità a succedere.

Io personalmente, senza sentire il mio Gruppo, voterò a favore del provvedimento nel momento in cui mi dite che garantirete in futuro, con le correzioni dovute, la parità di tutti i minori e che i beni dei minori non vengono sequestrati e lasciati alla disponibilità del curatore dell'eredità giacente. Se non si vuole accogliere la tesi del mio emendamento, che si studi una soluzione, si studi la possibilità di sequestrare esclusivamente i beni dell'assassino. (*Applausi delle senatrici Rizzotti e Fucksia*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**CIRINNA', relatrice.** Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato in modo appassionato a questo utile dibattito.

Sappiamo che i tempi sono tiranni su questo provvedimento, ma nel corso dell'esame degli emendamenti sono pronta a valutare la possibilità di esprimere parere favorevole a ordini del giorno integrativi o migliorativi, rispetto a quelli già presentati, sui quali anticipo che, per la maggior parte, esprimerò parere favorevole.

Sono pronta comunque ad accogliere proposte di riformulazioni e sono aperta al dialogo e anche a ciò che ha sollecitato il collega Caliendo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2719, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**CALIENDO (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, a questo punto ho un ulteriore problema: la relatrice si è resa conto del problema - e lo apprezzo - e ha detto che è d'accordo a esprimere parere favorevole sui miei ordini del giorno, che formalizzo.

Credo che anche la senatrice Lo Moro potrà dire la stessa cosa, perché quello che ho detto è corretto dal punto di vista tecnico-giuridico. Quindi la relatrice esprimerebbe parere favorevole sugli ordini del giorno, ma il Governo dice di no. Per quale motivo?

**CIRINNA', relatrice.** Non ha detto di no.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha rinunciato a replicare.

Lei presenti gli ordini del giorno, anche perché la Presidenza ha bisogno di acquisirli. Dobbiamo andare rapidamente, ma dobbiamo seguire un procedimento corretto.

**CALIENDO (FI-PdL XVII).** Allora ritiro tutti i miei emendamenti e li trasformo in ordini del giorno.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

**GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).** Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti e anche farli votare, per sottolineare che quello in esame è un disegno di legge che discrimina gli orfani, è punitivo nei confronti di tutta una serie di bambini che si trovano senza genitori ed è tale per una ragione ideologica. Rileggo infatti che cosa dice il testo del disegno di legge, secondo cui è previsto il gratuito patrocinio soltanto quando l'omicidio è «commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata» e qui il femminicidio non c'entra nulla, se permettete «o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza» in passato. Naturalmente la relazione affettiva e la stabile convivenza sono tutte da dimostrare.

Da ciò ricaviamo, come ho detto, che se un molestatore o uno *stalker* ammazzano una donna o ammazzano padre e madre, gli orfani di quella coppia non avranno il gratuito patrocinio, perché lo *stalker* che insidiava la donna non è stato né marito, né parte dell'unione civile, né ha avuto con lei una relazione in passato. Dunque quegli orfani rimangono senza nessuna assistenza e questo è un obbrobrio e un'offesa, perché i soggetti di questa legge avrebbero dovuto essere gli orfani. Anche nel



caso di un omicidio stradale, se rimangono due bambini piccoli che perdono il padre e la madre, essi dovrebbero avere assistenza, perché sono rimasti orfani a causa di un reato, che abbiamo qualificato come omicidio.

Il soggetto di questa legge, però, non sono gli orfani, ma l'idea ideologica che una certa categoria di persone, che ha dei figli, possa avere più diritti degli altri.

Si arriva addirittura al punto, come è stato spiegato bene dal senatore Palma, che se una persona ha avuto un rapporto di *coniugio* venti o trenta anni prima e poi, per una serie di ragioni, arriva ad uccidere uno dei coniugi - fra le altre cose avendo egli stesso dei figli, figli che non si capisce poi, quando va in carcere, come quei figli possano essere tutelati - viene tutelato quel bambino, che non è orfano di padre e di madre, perché è evidente che uno dei due genitori rimane. Invece, il bambino che perde tutti e due i genitori, che vengono uccisi, non ne ha diritto, perché, magari venti anni prima, non c'è stata una relazione sentimentale stabile.

L'emendamento che abbiamo presentato è scritto in maniera molto semplice e lo rileggo, perché, come giustamente diceva l'amico e collega della Lega, queste cose andranno anche a far parte della campagna elettorale. Certo che sarà così, visto che la legge viene fatta come un manifesto propagandistico, tanto che nel titolo si parla di «crimini domestici» e non è vero, perché questo provvedimento non riguarda i crimini domestici, e si parla di «orfani», ma non è vero, perché esso non riguarda gli orfani, ma riguarda queste discriminazioni. Abbiamo dunque presentato un emendamento molto semplice, che dice: «I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore (...)». È quello che tutti avete detto e siamo tutti d'accordo: se un padre uccide la madre e il bambino si trova senza madre, con il padre in carcere, è certo che ha bisogno di tutta l'assistenza possibile e immaginabile. Secondo il mio emendamento, chi si trova con i genitori uccisi, da chiunque, essendo dunque senza padre e senza madre, e chiunque ha la madre che è stata uccisa dal padre, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si attiva semplicemente l'articolo 3 della Costituzione.

Invece voi cosa proponete? L'esimente molestia? Esiste forse l'esimente *stalking*? La maggioranza dice che se è un molestatore ad uccidere, i bambini non hanno diritto al gratuito patrocinio? Questo è quello che avete scritto! C'è l'esimente molestia? In questi giorni ho soltanto sentito parlare, giustamente, contro le molestie, contro lo *stalking* e contro queste cose che vengono fatte nei confronti delle donne, ma se un molestatore uccide i due genitori, il bambino non ha diritto a tutela: dal momento che le vittime e l'assassino non erano sposati, non avevano fatto l'unione civile e non avevano avuto una convivenza in passato, quel bambino è fuori dalla previsione della legge.

Allora, chi vuole, si assuma pure la responsabilità politica di votare questa legge, ma è chiaro che se l'emendamento che ho presentato non verrà accettato, nascerà una legge falsa, incostituzionale, bugiarda, che non difende gli orfani e certamente io non la voterò.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti. Vorrei chiarire un concetto: l'obiezione che noi formuliamo a questo disegno di legge è solo ed esclusivamente di carattere tecnico. Siamo assolutamente consapevoli che questo disegno di legge prevede la tutela dei minori cosiddetti vittime del femminicidio e cioè, sostanzialmente, minori il cui genitore viene ucciso dal convivente, ex convivente o quant'altro. Cosa contestiamo con gli emendamenti? Taluni errori tecnici. Contestiamo principalmente un metodo, signor Presidente, perché quando ciò si poteva fare, cioè tre mesi fa, ci è stato detto che il testo sarebbe stato varato esattamente così com'è, e vi era il tempo per cambiarlo.

Gli emendamenti presentati all'articolo 1 non solo non toccavano il testo ma, dal nostro personale punto di vista, lo miglioravano ed evitavano, se possibile, taluni sospetti di incostituzionalità che questo testo, a nostro modesto avviso, presenta. Comunque sia, Presidente, si vedrà poi in dichiarazione di voto.

Una cosa però va detta: questo testo è sbagliato ed è dannoso per il minore con riferimento proprio all'articolo 5, relativo al tema dell'indegnità a succedere. Ve l'ha spiegato il senatore Caliendo. Con

questo testo, l'eredità verrà bloccata e sostanzialmente, in ragione di tale blocco, verranno meno i beni a sostegno del minore. Noi volevamo dire solo questo, ma poiché dall'altra parte continuiamo a registrare il silenzio, Presidente, siamo a fine legislatura, siamo tutti grandi e vaccinati, io mantengo i miei emendamenti, poi l'Assemblea voterà contro di essi. Per quanto mi riguarda, non parteciperò a nessuna delle votazioni.

**MANDELLI** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il motivo per cui ho presentato gli ordini del giorno è esattamente figlio delle considerazioni svolte da chi mi ha preceduto - il senatore Palma e il senatore Caliendo - cioè l'impossibilità reale di migliorare un testo di cui comprendiamo l'importanza e la necessità. Tale reale impossibilità di portare a compimento un buon lavoro per i nostri cittadini, mi ha fatto optare per la necessità di presentare almeno qualche ordine del giorno nel quale testimoniare la volontà positiva di un cambiamento, la volontà di essere davvero utili per le vittime, per gli orfani di femminicidio, e quindi per cercare davvero di risolvere un problema e non riproporlo.

Il tema relativo al blocco dell'eredità, affrontato in maniera così brillante dai colleghi che mi hanno preceduto, è uno dei paradigmi sui quali si fonda il nostro parere di negatività su questo testo. Il tentativo è almeno quello di lasciare traccia di una volontà di cambiamento con degli ordini del giorno che non hanno grande rilevanza (lo sappiamo; siamo a fine legislatura e quindi abbiamo ancora meno possibilità di incidere), ma sicuramente testimoniano l'azione dei senatori di Forza Italia a sostegno di un provvedimento sicuramente giusto e importante ma che viene affrontato in maniera sbagliata. Con questi atti di indirizzo provo a tracciare un'idea di come potevano essere visti i cambiamenti che c'era il tempo di fare ma che non si sono voluti fare e che, in questo momento di attesa che ritorni la legge di bilancio, lo spazio dell'Assemblea consente fortunatamente di affrontare. Se lo avessimo fatto per tempo, avremmo potuto dare un buon risultato ai cittadini della Repubblica e invece così ci dobbiamo accontentare, come al solito, come per gli ultimi provvedimenti esaminati, di un risultato molto scarso, modesto, come per molti dei provvedimenti che avete portato in Aula in questi cinque anni, che sono stati abbozzati ma non finiti. Si affrontano i temi ma non si danno le soluzioni, si aprono nuove situazioni che forse in certi casi, sono anche peggiori rispetto a quelle che si volevano affrontare. Spero quindi, per lo meno, nel recepimento dei miei ordini del giorno come testimonianza ed impegno che si poteva fare di più e meglio e quindi auspico il parere favorevole della relatrice e del Governo. (Applausi dal GruppoFI-PdL XVII).

**PRESIDENTE**. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame, tenendo presente che l'ordine del giorno G1.200 del senatore Caliendo sostituirebbe tutta una serie di emendamenti, esclusi quelli all'articolo 5, nel testo che è nelle mie mani e che immagino la relatrice ed i Gruppi abbiano, perché occorre procedere a una riscrittura dell'emendamento anche con riferimento a termini riguardanti il titolo e le coperture. Immagino che il senatore Caliendo, essendone il presentatore, sia d'accordo.

**CIRINNA**, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.200 a condizione che sia inserita la formula «a valutare l'opportunità di», mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.1, 1.3 e 1.100.

Sull'ordine del giorno G1.1, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione nel dispositivo finale: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di svolgere indagini statistiche sulla condizione e qualità della vita dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario». Sull'ordine del giorno G1.2 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di crimini domestici». Sull'ordine del giorno G1.3 esprimo parere favorevole. Sull'ordine del giorno G1.4, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di monitorare (...)».

Sull'ordine del giorno G1.5 esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.6 e G1.7, a condizione che il dispositivo venga riformulato, come per gli altri, con la formula «a valutare la possibilità di». Sull'ordine del giorno G1.8

(testo corretto) il parere è favorevole, così come sull'ordine del giorno G1.9.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, Governo si conforma ai pareri espressi dalla relatrice.

Quanto all'ordine del giorno G1.5, invito i senatori proponenti a ritirarlo e a convergere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Caliendo, su cui la relatrice ha dato parere favorevole, perché i due ordini del giorno hanno, in sostanza, lo stesso obiettivo.

PRESIDENTE. Mi pare ci sia un orientamento favorevole, ma insistendo per la votazione dell'ordine del giorno, nel testo riformulato.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione, ma chiedo che l'ordine del giorno venga votato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Sì, lo abbiamo detto.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Non si tratta di un impegno del Governo. Siccome è un errore tecnico, dal punto di vista della volontà politica, per il futuro, credo di aver offerto la possibilità di votare insieme un impegno a correggere nell'interesse di tutti i minori, piuttosto che votare contro un provvedimento sbagliato.

[FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) del senatore Caliendo e anche quelli presentati dal collega Mandelli perché, essendo per me il provvedimento totalmente deficitario, con il loro accoglimento posso rivedere la mia posizione sul voto.

[PRESIDENTE](#). Vedo che i senatori Serafini, Zuffada e Fucksia fanno cenno di voler apporre la firma. Invito tutti i colleghi a comunicarlo agli Uffici.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.200 (testo 2).

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, poiché questo sarà oggetto di un dibattito nel Paese, ribadisco il punto.

Se il provvedimento prevedesse che, in qualunque situazione di crimine domestico dove ci sono degli orfani e un femminicidio, si interviene, io sarei perfettamente d'accordo. I soggetti sarebbero gli orfani, in qualunque modo diventino tali, per effetto di un crimine domestico, soprattutto quando viene ammazzata la madre.

Voi, invece, non avete fatto soggetto di questa legge gli orfani, ma avete stabilito una graduatoria di intervento sulla base di chi sia l'assassino. Se l'assassino è un soggetto che è stato coniuge o membro di unione civile o ha avuto un rapporto sentimentale, anche quarant'anni fa, lo definite crimine domestico e intervenite a favore degli orfani; se invece l'assassino è uno *stalker*, un molestatore, una persona che comunque non ha quelle qualifiche, l'orfano non ha nessun tipo di assistenza. Dovreste spiegarmi perché succede questo, a prescindere dal fatto che occorre verificare se e come l'assassino venti o trent'anni prima abbia avuto una convivenza stabile o un rapporto affettivo con la vittima.

Ma la prova non è sul bambino, che sarebbe oggettiva (i bambini sono rimasti orfani); se c'è un omicidio stradale in cui sono morti il papà e la mamma e rimangono due bambini orfani, io dico: assistiamoli; se c'è uno *stalker* che ammazza padre e madre e i figli sono rimasti orfani, assistiamoli. No, non assistiamo quelli, ma assistiamo il bambino che ha ancora il padre o ancora la madre, che rientra in questa categoria e in questa classifica.

È, quindi, una legge discriminatoria, assolutamente e ideologicamente discriminatoria. L'importanza - avete detto voi in Commissione - è che comunque si tratti di coniugi o di unioni civili o di rapporto sentimentale; non sono i bambini i soggetti, come invece avrebbero dovuto essere.

Quindi boccerete il mio emendamento, che dice che tutti i bambini che rimangono orfani a causa di un omicidio devono essere trattati esattamente in maniera uguale, e farete passare la vostra classifica ideologica, per cui gli orfani hanno diritto a essere assistiti a seconda della qualifica dell'assassino: è un'aberrazione. E, se permettete, una volta bocciato questo emendamento, io di aberrazioni non ne voto, perché poi ci sarà, come sempre, giustamente, un dibattito nel Paese e, quando leggeranno questa norma e capiteranno i primi casi, in cui i bambini orfani non avranno alcuna assistenza, questo vostro manifesto ideologico, come al solito, si rivolgerà contro di voi.

Andate avanti così. Io, per certi aspetti, sono anche contento: è chiaro che il centrodestra prenderà sempre più voti. Davanti a misure totalmente irrazionali e illogiche, che discriminano tra bambini, tra orfani, stabilendo differenze veramente odiose, che non volete correggere (e cinque mesi fa erano correggibili), non si può far altro che prenderne atto e votare contro.

**DIVINA (LN-Aut)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DIVINA (LN-Aut)**. Signor Presidente, mi pare che abbiamo proceduto con un'importante trasversalità nell'affrontare questo disegno di legge. È comune opinione che si voglia tutelare il minore, si vogliono tutelare i figli traumatizzati da qualcosa di importante, negativo, avvenuto in famiglia, nell'ambito domestico.

Provo a spiegare, in modo forse più pacato rispetto all'enfasi che ha messo il collega Giovanardi. Se uno dei coniugi sopprime l'altro, dobbiamo dire che il figlio ha bisogno di tutele e di attenzioni particolari; ma non è possibile pensare che, se un ex coniuge ammazzasse entrambi i genitori, in quel caso il figlio non avrebbe le stesse tutele. Quindi, se perde un genitore, per causa dell'altro genitore, rientra in questa fattispecie, ma se li perde entrambi a causa non di un suo genitore, ma di un ex marito, un ex compagno o una ex compagna, in questo caso è privo di tutela.

Ho letto una, due, tre, quattro, cinque volte per capire. Se non approviamo questo emendamento commettiamo una sciocchezza, un'ingiustizia, mostriamo una irrazionalità incredibile. Il cerchio non chiude. Noi voteremo a favore, ma auspichiamo che vi sia un minimo di buon senso e che si possa approvare questo emendamento.

**D'AMBROSIO LETTIERI (GAL-UDC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'AMBROSIO LETTIERI (GAL-UDC)**. Signor Presidente, mi sono deciso ad intervenire perché tanto il collega Giovanardi quanto il collega Divina hanno svolto riflessioni che ripropongono un tema centrale anche nella qualità della produzione legislativa che consegniamo al Paese.

Oggi ho letto sui quotidiani qualche riflessione di resipiscenza da parte del Ministro della salute, in relazione alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), che lascia aperta la porta a quel dibattito che avevamo promosso finanche in Commissione, ancor prima che in Aula, per correggere storture

evidenti, relative all'obiezione.

Il senatore Nitto Palma ha fatto un intervento puntuale e preciso: ci stiamo accontentando del meno peggio, cioè della possibilità di approvare una legge esclusivamente perché c'è la tagliola del tempo e quindi sostanzialmente di approvarla purché sia, nella consapevolezza che stiamo facendo un errore grossolano. Mi stupisce ancora di più - me lo permetteranno i colleghi della maggioranza e, in particolare, il Governo e la collega relatrice - una parola di riflessione e di commento rispetto a quanto è stato oggettivamente e obiettivamente osservato come punto di criticità.

Ora vorrei chiedere questo: è vero, fra qualche ora finisce questa legislatura; siamo alle prese con una legge di bilancio che con un continuo *stop and go* ci consegna agli isterismi di un Governo che le fa fare una staffetta fra l'Aula e la Commissione alla Camera per cui non sappiamo quando arriverà qui; nel frattempo, sulla base del *countdown* della legislatura, spingiamo per l'approvazione di provvedimenti che entrano già vulnerati e che potrebbero essere corretti, anche con una parola o un ordine del giorno d'impegno, chiaro, puntuale e preciso.

Non mi pare un buon modo di legiferare e comunque, in relazione a ciò, chiedo al collega Giovanardi che autorizzi l'apposizione della mia firma a quest'emendamento, che introduce un po' di buonsenso in una legge frettolosa e fatta male.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, vorrei portare un attimo di realtà in questo dibattito che vedo spaziare tra i massimi sistemi, dimenticando che stiamo parlando dell'articolo 1 del disegno di legge in parola, che prevede l'assegnazione e il riconoscimento del cosiddetto beneficio del patrocinio a spese dello Stato per le categorie dei minorenni o dei figli economicamente non autosufficienti che si vogliono proteggere.

Mi corre l'obbligo di puntualizzare quest'aspetto, anche per ricordare o magari rappresentare all'Assemblea e a tanti colleghi che potrebbero non saperlo che questo beneficio - cioè il fatto che le spese legali nell'assistenza nei giudizi penali o civili da incardinare a tutela di questi soggetti deboli o comunque che si trovino in situazioni di grande debolezza - è in parte solo apparente. Noi non siamo contrari alla disposizione e voteremo favorevolmente all'articolo, che questo sia chiaro da subito; vi chiedo però di avere la cortesia di informarvi presso gli operatori del diritto, nella fattispecie gli avvocati, che sono iscritti negli albi del patrocinio a spese dello Stato. Io ne posso parlare, perché ne ho conoscenza diretta e un ricordo molto recente: è uno strazio, perché i pagamenti ai legali sono disposti in misura inferiore alla metà dei parametri, che pure sono acqua fresca; sono corrisposti con notevole ritardo, quando lo sono, e talvolta a distanza di anni (altro che a sessanta o novanta giorni fattura!), in tutti i tribunali italiani. E quindi ricordiamoci tutti che questo beneficio che si vuole concedere - lo dico anche al rappresentante del Governo ovviamente, che mi sta ascoltando - è solo apparente e nella sua disfunzione concreta fa sì che molti legali preferiscano non difendere né assistere i soggetti che noi, con tutte le buone intenzioni, vorremmo difendere. Teniamo presente questo punto.

Sull'emendamento che stiamo discutendo c'è un aspetto che mi pare sfiorare la follia. Dico bene, collega Cappelletti? Senatore Giovanardi, io comprendo che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, secondo la sua proposta emendativa, debba essere concesso nel caso di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ma, francamente, non capisco l'ipotesi alternativa, che prevede che il beneficio sia concesso in caso di omicidio commesso in danno di uno dei genitori dell'altro genitore.

Evidentemente per la mia incapacità di comprendere, io non riesco a comprendere che significa un omicidio commesso in danno di uno dei genitori dell'altro genitore. Perché solo uno? Se fossero due il beneficio non sarebbe concedibile? Qui non si comprende, poi, chi sia l'altro genitore. Se però stiamo parlando di un uomo che uccide il suocero (stiamo parlando del suocero, sostanzialmente), non capisco perché si abbia il beneficio se si uccide solo uno dei due; a questo punto, mi si scusi lo *humor* nero, dovrebbe approfittarne e sterminare entrambi i suoceri così da poter godere di questo, seppur parzialmente, ipotetico beneficio. Motivo per il quale il mio Gruppo voterà contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**LO MORO** (*Art.1-MDP-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LO MORO** (*Art.1-MDP-LeU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo non tanto e non solo per dire che voteremo contro questo emendamento 1.5, ma anche per dare delle spiegazioni. Si stanno, infatti, introducendo in questa nostra conversazione elementi completamente fuori dalla realtà.

Un conto, infatti, sono le osservazioni tecniche, che non necessariamente dobbiamo definire errori, ma che possono denunciare il fatto che una legge possa essere scritta meglio e che nel futuro possa anche essere, dopo un corretto monitoraggio, corretta ed integrata. Un conto, invece, è scrivere un emendamento come questo, a firma del senatore Giovanardi, che dice tutt'altra cosa.

L'emendamento 1.5 è ideologicamente viziato, perché introduce il concetto, che sembrerebbe apparentemente e ovviamente pacifico, che gli orfani siano tutti uguali. Ma questa legge parte dal presupposto, che noi condividiamo, che ci siano orfani particolari, cioè bambini o minori che, poiché orfani perché uno dei due genitori è stato ucciso dall'altro, vittime quindi di un femminicidio (normalmente vengono uccise le donne e per questo parliamo di femminicidio), hanno bisogno di una particolare tutela. Questa storia non la inventiamo qui oggi in Aula ma è una tesi fondata anche su dati. Chi ha seguito i lavori della Commissione sul femminicidio, ma anche chi ha un po' di pratica di questi argomenti, sa bene che gli orfani di femminicidio sono a loro volta vittime di queste storie e che molto spesso la loro vita è da questa segnata, non solo sul piano economico e delle condizioni di vita, ma anche rispetto all'approccio ai temi della violenza e della tranquillità familiare. Quindi, l'assunto di questa legge è che bisogna intervenire in maniera specifica a tutela degli orfani di femminicidio. Questo è l'assunto che noi condividiamo profondamente. (*Applausi della senatrice Gatti. Commenti del senatore Giovanardi*).

Quindi, non ha senso esemplificare sul caso di eventuale omicidio di entrambi i genitori. Altra cosa sono le osservazioni dei colleghi Caliendo e Palma, che introducono elementi di discussione dal punto di vista tecnico, non politico. Io spero, infatti, che tali osservazioni non portino a un voto contrario, che non siano ideologizzate ma che rimangano tali, siano cioè assorbibili in un ordine del giorno.

Li si fa riferimento ad altre carenze che possono esservi e, guardate, che io stessa potrei citarne altre. In Commissione, infatti, come Gruppo avevamo presentato un emendamento che voleva eliminare l'elemento della convivenza. Una volta, infatti, che la legge definisce la violenza domestica e questo elemento della convivenza non c'è, non sarebbe stato il caso di inserirlo in una legge successiva. Questo per dire che le leggi sono sempre perfettibili.

Apprezzo molto l'atteggiamento della collega relatrice e dei colleghi che difendono questa legge rispetto al fatto che a fine legislatura non c'è spazio per ragionamenti e aggiornamenti di questo genere. Anche io non ho presentato l'emendamento sulla convivenza in Aula, benché continui a pensare che sia un errore e che il legislatore del futuro dovrà rimediare.

Continuo però anche a ritenere che sia un passo avanti apprezzabile definire, non sul piano dei principi soltanto, ma sul piano giuridico e legislativo la tutela, anche dal punto di vista del gratuito patrocinio, degli orfani di femminicidio, che diventa un valore fondante per il nostro Stato.

Che poi il gratuito patrocinio sia una questione da discutere, questo lo dice il Buccarella e l'ho vissuto anch'io e so bene che ha ragione. Un'altra cosa che in questo articolo non va bene, a mio modo di vedere, è l'importo: 10.000 euro per il 2017 banalmente oggi possono andare bene, ma per gli anni a venire non vanno bene; però stabiliscono un principio, quello del gratuito patrocinio, anche in deroga al reddito.

Siamo nella condizione di fare un passo in avanti e non possiamo consentirci il lusso di accettare semplificazioni che allontanano dal percorso, introducono elementi di ideologia che alla fine poi a cosa mirano? Apparentemente vogliono eliminare discriminazioni, ma sostanzialmente non riconoscono alla base, sul piano culturale e quindi giuridico, l'opportunità, e io dico la necessità, di tutelare gli orfani di femminicidio. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU*).

**PRESIDENTE**. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Giovanardi e D'Ambrosio Lettieri.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 1.1 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dai senatori Palma e Malan, fino alla parola «forzata».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.3.

Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Palma e Caliendo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Mandelli, abbiamo una serie di ordini del giorno, che sono accolti se riformulati.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto le riformulazioni ma chiedo che vengano posti in votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.4 (testo 2).

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi naturalmente voteremo questo ordine del giorno, però faccio notare che mentre posso comprendere la riformulazione degli altri ordini del giorno, perché chiedono una cosa più complessa, nel senso di renderli un po' più ampi inserendo l'espressione «valutare la possibilità», qui c'è una richiesta di monitorare l'effettiva destinazione di risorse finanziarie stanziata per le strutture che si occupano della violenza di genere. Per di più, il testo parlava di «prevedere la possibilità», che non era una dizione particolarmente coercitiva. E tuttavia, prevedere la possibilità è ritenuto troppo obbligante, quindi bisogna «valutare la possibilità».

In questo caso si chiede di monitorare l'uso di risorse pubbliche che dovrebbero garantire questo

beneficio. Noi speriamo che tutte queste risorse siano state usate nel modo migliore possibile, ma il Governo per primo dovrebbe chiedere di monitorare l'uso di queste risorse per quella destinazione e, se non lo volesse fare il Governo, dovrebbe essere il Senato a chiederlo.

**PRESIDENTE.** Senatrice Cirinnà, conferma il parere sulla riformulazione?

CIRINNA', *relatrice*. Signor Presidente, confermo il parere favorevole sull'ordine del giorno G1.4 solo se riformulato.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.4 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.5.

**MANDELLI** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANDELLI** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accolgo l'invito del Sottosegretario: ritiro l'ordine del giorno G1.5 e confluisco su quello già votato del senatore Caliendo.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno G1.5 è quindi ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.6 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.7 (testo 2).

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con la stessa brevità di prima (e forse anche di più), anche in questo caso rilevo che fornire dati sul Piano straordinario contro la violenza sessuale di genere approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento, dovrebbe essere una cosa che il Governo fa spontaneamente; dovrebbe cioè essere il Governo a chiederci di farlo, se non fosse che non avrebbe alcun bisogno di chiedercela rientrando pienamente nelle sue facoltà. Non vedo perché ci si dovrebbe accontentare del fatto che il Governo eventualmente valuti, forse, la possibilità che magari un giorno (ma magari no) ci spieghi come vengono usate le risorse previste per finalità molto simili a quelle del provvedimento in esame, cioè prevenire quel tipo di violenza.

Prendo atto che alla precedente richiesta la relatrice ha detto che in assenza della riformulazione richiesta non se ne faceva niente, ma un tempo si dava anche una giustificazione di contenuto oltre che di forma. Questo però avveniva un tempo, adesso bisogna andare veloci, senza spiegare; tuttavia, francamente, non riesco a capire perché non dobbiamo fare la richiesta al Governo o perché non è il Governo stesso a farlo: anziché dichiarare sempre parere conforme a quello della relatrice, dovrebbe dire che desidera dare questi dati. Io personalmente vorrei sapere come vengono usati questi fondi. Conto che siano usati bene (non sono alla ricerca dello scandalo), ma da membro del Parlamento il fatto che ci si periti di chiederlo francamente mi disturba.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto e le do la parola.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con molta correttezza chiedo alla relatrice di valutare la necessità di questa correzione per ciò che significa prevedere la possibilità. Non devo insegnare a nessuno la differenza tra possibile e probabile: la possibilità è che vi sia anche una sola possibilità che il Governo lo faccia, quindi la formulazione corretta sarebbe quella di prevedere la possibilità. Se si valuta l'opportunità di qualcosa che ha una sola possibilità, diventa qualcosa che non ha senso. Quindi, il fatto di prevedere la possibilità mi sembra preveda che ci sia anche una sola possibilità di farlo, di dare i dati. Questo è tutto.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.7



(testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**BUCCARELLA** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei precisare che il voto del Gruppo Movimento 5 Stelle sull'ordine del giorno G1.7 (testo 2) è favorevole.

**PRESIDENTE.** Ne prendiamo nota.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.8 (testo corretto), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.9, presentato dai senatori Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**GIOVANARDI** (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, mi dispiace dover smentire pubblicamente la senatrice Lo Moro che ha detto cose assolutamente difformi dal testo del disegno di legge, perché nell'articolo che stiamo votando si dice che il soggetto sono i bambini che rimangono orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore, dal coniuge, anche legalmente separato, dal *partner* dell'unione civile o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, ma non è affatto detto che sia il padre del bambino. Anzi: il soggetto è l'assassino che ammazza un genitore, ma non c'è scritto da nessuna parte che sia un genitore che ammazza l'altro, perché non si è proprio voluto collegare l'omicidio domestico al fatto che uno sia il padre e l'altro sia la madre.

Quindi, può darsi benissimo che una persona risposata, con figli, vada ad ammazzare uno dei due genitori, nel qual caso scatta la norma, anche se non è il padre o la madre, mentre se la stessa cosa la fa il molestatore e ammazza tutti e due i genitori non scatta la norma e non c'è il patrocinio. Ripeto: il soggetto non sono gli orfani. Mi rivolgo anche al collega del Movimento 5 Stelle Buccarella: ma cosa sta dicendo? Lo avete ripetuto un milione di volte ed è evidente: questa legge nasce, nella sensibilità dell'opinione pubblica, per affrontare il tema delle tragedie familiari, cioè quando un padre uccide la madre, la madre è morta, il padre finisce in carcere e i bambini rimangono soli. Nel mio emendamento c'era scritto che andava bene il patrocinio quando un genitore uccide l'altro, ma deve essere garantito anche quando i bambini rimangono orfani a seguito di un omicidio, ogni tipo di omicidio.

Quindi, il mio discorso allargava il ragionamento. Smentendo totalmente quanto detto dalla senatrice Lo Moro, prendo atto che quanto da lei affermato è assolutamente diverso da quello che c'è scritto qui, e cioè che i soggetti sono quelli là: non i genitori, perché basta che sia ammazzato il genitore del figlio. Dipende dalla qualifica giuridica dell'assassino se gli orfani avranno o non avranno assistenza; questa è una cosa assolutamente inaccettabile e quindi voteremo contro l'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**GIOVANARDI** (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, per non far perdere ulteriore tempo tutti gli altri emendamenti sono sempre una variazione sul tema e, per quanto riguarda anche altre fattispecie della legge, tentavano di inserire il concetto della tutela degli orfani dei crimini domestici, anziché la tutela

degli adulti in queste variegate situazioni.

Ribadisco che la rottura con Forza Italia è stata sulle unioni civili, che era l'unica cosa che da questo disegno di legge non poteva sparire, e non sulla tutela degli orfani, perché è evidente che vogliamo tutelare gli orfani da qualunque parte e da qualsiasi relazione provengano. È prevalsa l'ideologia. Prendo atto che questi emendamenti verranno bocciati e prendo atto che oggi viene fatta un'odiosa discriminazione tra orfano e orfano.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno si intende illustrato. Ricordo che gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono stati ritirati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

**CIRINNA', relatrice.** Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Quanto all'ordine del giorno G2.1, sono favorevole a condizione che sia accolta la seguente riformulazione del dispositivo: impegna il Governo «a valutare la possibilità» e alla fine, dopo le parole «unione civile» aggiungere le parole «e della persona che è stata legata alla vittima da relazione affettiva e stabile convivenza».

**CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** Il senatore Mandelli accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.1, avanzata dalla relatrice?

**MANDELLI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, avrei anche voluto illustrare l'ordine del giorno G2.1, ma è arrivato prima il parere della relatrice.

Ritengo che si tratti di un fatto importante, perché le modifiche apportate dall'articolo 2 generano una disparità di trattamento evidente sotto il profilo della punibilità tra le due fattispecie considerate nella lettera *a*) e nella lettera *b*). Ritenendo dunque importante che ci sia questa segnalazione, accetto la riformulazione proposta dalla relatrice e chiedo comunque la votazione dell'ordine del giorno così riformulato.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.1 (testo 2).

**BUCCARELLA (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.1 (testo 2), presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Non essendovi sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dal senatore Giovanardi, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).** Signor Presidente, interverrò brevemente. Anche in questo caso succede che, quando il magistrato, appurato che ci sono figli minorenni, economicamente non autosufficienti, dovrebbe arrivare ad un sequestro conservativo per risarcire dei danni, in tutte le fattispecie che ho citato prima, il pubblico ministero non potrà intervenire in base a questa legge, per assistere gli orfani della violenza di uno *stalker*, di un omicida stradale o di chi non ha le qualifiche che il disegno di legge in esame prevede. Anche se essi rimangono disperatamente soli ed entrambi i genitori sono vittime di un omicidio, il pubblico ministero non può intervenire, poiché la fattispecie

non rientra nell'ambito delle categorie che avete fissato. È un altro strappo incomprensibile al sentimento comune di giustizia.

**MANDELLI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente con l'emendamento 3.3 e anche con l'ordine del giorno G3.1 - che illustro simultaneamente, essendo contigui - si cerca di allargare l'orizzonte di un provvedimento, che riteniamo sicuramente giusto, ma che meriterebbe quell'approfondimento necessario per estenderlo ad altre categorie e ad altre fattispecie. Questo è il fine dell'emendamento 3.3, il cui contenuto viene recepito anche dall'ordine del giorno G3.1, di cui perlomeno auspico l'accoglimento, proprio per lasciare un segnale su un provvedimento che riteniamo giusto, ma che anche sul tema del sequestro conservativo non ci può vedere d'accordo, per come la norma viene formulata.

La mia idea è dunque quella di cercare di allargare al massimo la previsione normativa, valutando la possibilità di estendere anche a minori o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, orfani di genitori vittime di omicidio, la possibilità di essere tutelati mediante un sequestro conservativo.

**PRESIDENTE**. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**CIRINNA'**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.3 ed esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.1.

**CHIAVAROLI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

**BUCCARELLA** (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 3.2 è stato ritirato. *(Il senatore Mandelli fa cenno di voler intervenire).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**MANDELLI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, avrei voluto ritirare l'emendamento.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto, senatore Mandelli, ma abbiamo già effettuato la votazione e l'emendamento è stato respinto. È stato un errore mio.

L'ordine del giorno G3.1 è stato accolto dal Governo. Senatore Mandelli, insiste per la votazione?

**MANDELLI** (*FI-PdL XVII*). Sì, Presidente.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, in questo caso avete sganciato la questione degli orfani dal contesto familiare e dall'attualità della convivenza tra due persone nel caso in cui una

sopprima l'altra. Avendo fatto questa operazione e avendo scritto che la legge scatta anche se l'omicida aveva un rapporto con la vittima magari vent'anni prima, può accadere che magari tale soggetto si sia risposato e abbia figli piccoli. In tal caso noi arriveremmo a far pagare il provvedimento della provvisoria ad una persona che magari ha dei figli rispetto ad una situazione nella quale il bambino ha ancora un genitore. Quindi, avendo eliminato la condizione che l'omicida sia il padre o la madre - caso in cui saremmo all'interno di un contesto in cui il bambino è figlio di entrambi - e avendo allargato la casistica, è evidente che nel momento in cui si fa la provvisoria a danno di questo signore che ha dei figli, nasce il problema dei figli di questo signore che è in carcere e magari è anche vedovo. Vi è quindi il problema dell'assistenza ai suoi figli e si crea un ulteriore guazzabuglio per avere sganciato il principio fondamentale di tutelare gli orfani di due genitori piuttosto che correre dietro a questa casistica ideologica che non ha nulla a che fare con gli orfani come soggetti. Quindi anche nell'articolo 4 troviamo un gravissimo errore.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 4.3 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento.

**CIRINNA'**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

**CHIAVAROLI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 4,1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Immagino che il senatore Giovanardi insista per la sua votazione.

**GIOVANARDI** (*FL (Id-PL, PLI)*). Sì, ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

L'emendamento 5.3, presentato dal senatore Caliendo, che non rientra fra quelli assorbiti dal precedente ordine del giorno G1.200 (testo 2), è stato trasformato in un apposito ordine del giorno. Invito pertanto la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno presentati.

**CIRINNA'**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 5.1. Circa l'ordine del giorno G5.300 il parere è favorevole ove nel dispositivo si adotti la formula «invita il Governo a valutare l'opportunità di (...)».

**PRESIDENTE.** Invece che «impegna», com'è scritto attualmente, «invita» a valutare?

**CIRINNA'**, *relatrice*. Sì, la formula di rito.

**CHIAVAROLI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** Senatore Caliendo?

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi rimetto alla vostra decisione. A me interessa che votiamo tutti quanti, perché ci sia la volontà di fare quella correzione, altrimenti i beni dei minori saranno bloccati ed essi non avranno la possibilità di essere aiutati negli studi e nella loro crescita da quei beni. Si può prevedere un invito a valutare o altra formulazione, ma basta che vi sia un impegno nella prossima legislatura a fare questa correzione.

**PRESIDENTE.** Nel testo c'è scritto «impegna». La relatrice insiste a condizionare il suo parere favorevole alla riformulazione con la parola «invita»?

CIRINNA', *relatrice*. Sì.

**PRESIDENTE.** Insiste per la votazione, senatore Caliendo?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, Presidente. Più che l'impegno del Governo, mi interessa l'impegno delle forze politiche a correggere.

**PRESIDENTE.** Ho capito, ma questo è un fatto morale. Lei insiste per la votazione?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì.

**FALANGA (ALA).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA*). Signor Presidente, io vorrei, perché resti agli atti del Senato, fare una considerazione che dovrebbe tranquillizzare anche il senatore Caliendo. Il rilievo che il testo debba prevedere la sospensione del procedimento di successione è corretto perché, come dice il senatore Caliendo, si possono danneggiare gli altri legittimati. Io ritengo, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 512 del codice civile, senatore Caliendo, sia possibile per l'autorità giudiziaria accedere all'istituto della separazione dei beni della successione.

Come orientamento giurisprudenziale, quindi, mi permetto di lasciare agli atti di questa discussione questa nostra volontà che vi sia la sospensione della successione relativamente alla posizione dell'assassino, ma non già degli altri soggetti interessati alla successione. E ben può l'autorità giudiziaria procedere alla separazione dei beni e sospendere la successione relativamente alla quota spettante all'assassino. L'obiettivo è quello di dare, fin da ora, un'interpretazione giurisprudenziale della norma che può essere utile all'operatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

BUCCARELLA (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.300 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).** Signor Presidente, l'emendamento 6.2 (testo 2) riguarda la quota di riserva e il principio è sempre lo stesso. Inoltre, a seguito di questa modifica del comma 1, dell'articolo 6, propongo anche di sostituire il titolo dell'articolo 6 con il seguente: «Diritto alla quota di riserva in favore dei figli orfani». Ovviamente si fa riferimento a figli rimasti orfani a seguito di omicidio. Mi sembra di aver capito che, invece, la maggioranza ritiene che i figli orfani di omicidio non vadano tutelati, se non nelle casistiche dette prima. Con la votazione di questo emendamento rimarrà il segno di questa contraddizione.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 6.1 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento.

[CIRINNA'](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 6.2 (testo 2).

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2 (testo 2).

BUCCARELLA (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2 (testo 2), presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati. L'emendamento 7.4 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento.

[CIRINNA'](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 7.1.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

BUCCARELLA (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, i miei emendamenti sono precisazioni per quanto riguarda l'articolo 8, ossia norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza.

Con l'emendamento 8.3 penso sia opportuno inserire, all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), oltre alle misure di sostegno, anche misure che possano agevolare gli orfani. È quindi un'aggiunta, come d'altronde l'emendamento 8.4: quando si parla di acquisire dati, penso si tratti di dati statistici; non è un testo molto chiaro e in questo senso volevo migliorarlo.

Immaginando che saranno espressi pareri contrari, chiederei, tralasciando l'emendamento 8.4, che almeno si valuti la possibilità di inserire, oltre a misure di sostegno, anche misure agevolative. Chiedo, quindi, la trasformazione dell'emendamento 8.3 in un ordine del giorno, prevedendo nel dispositivo le parole «a valutare la possibilità di», e mantengo l'8.4 come emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.5 credo, anche in questo caso, che il fine sia chiaro. L'idea è quella di riuscire a predisporre realizzazioni di campagne istituzionali. È un atto informativo che credo chiunque in quest'Aula non possa che approvare. Tuttavia, considerando che probabilmente anche in

questo caso riceverei un parere negativo, chiedo la trasformazione dell'emendamento 8.5 in un ordine del giorno, per prevedere davvero che vi sia l'impegno a fare delle campagne informative. Non credo sia indispensabile una spiegazione delle motivazioni e pertanto confido nell'accoglimento della mia richiesta.

**PRESIDENTE.** Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**CIRINNA', relatrice.** Signor Presidente, accolgo le richieste di trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno, sempre a condizione che nel dispositivo sia presente la formulazione «a valutare l'opportunità di».

In merito all'emendamento 8.4, se il senatore Mandelli è disponibile a farne un unico ordine del giorno, lo includiamo in quello precedente. La stessa cosa vale per l'emendamento 8.5.

**PRESIDENTE.** Vi sarà, quindi, il testo di un unico ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5, che nel dispositivo impegnerà il Governo «a valutare l'opportunità di».

**MANDELLI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANDELLI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, sicuramente possiamo unire gli emendamenti 8.3 e 8.4 in un unico ordine del giorno, ma l'emendamento 8.5 ha una dignità diversa.

**CIRINNA', relatrice.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIRINNA', relatrice.** Facciamo, quindi, due ordini del giorno diversi, entrambi con la dicitura «a valutare l'opportunità di».

**PRESIDENTE.** Pertanto, per chiarezza, vi sono due ordini del giorno, su cui il Governo esprime parere favorevole. Il primo è l'ordine del giorno G8.300, che nasce dai testi degli emendamenti 8.3 e 8.4, che nel dispositivo recherà la formula «a valutare l'opportunità di». Ci sarà, poi, un ulteriore ordine del giorno tratto dall'emendamento 8.5, sempre con la medesima formula valutativa, che gli Uffici conoscono, e sempre con il parere favorevole della relatrice.

**CIRINNA', relatrice.** Sì, signor Presidente.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.6.

**CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**BUCCARELLA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S).** Signor Presidente, chiediamo gentilmente che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Senatore Mandelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.300?

**MANDELLI (FI-PdL XVII).** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.300, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**CARRARO (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARRARO (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, debbo segnalare il malfunzionamento del dispositivo elettronico della mia postazione.

**PRESIDENTE.** Prendiamo atto che il senatore Carraro avrebbe voluto chiaramente votare a favore

dell'ordine del giorno, come l'intera Assemblea.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.500, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CIRINNA'](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Senatore Mandelli, cosa intende fare con questo emendamento? *(Commenti dal Gruppo PD).*

[MANDELLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi pare difficile trasformare quest'emendamento in un ordine del giorno, come ho fatto con altri. Poiché non c'è alternativa, votiamolo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 9.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[GIOVANARDI](#) *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, qui siamo veramente al capolavoro, perché, per quanto riguarda l'affidamento dei minori orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 10, il nostro emendamento è molto chiaro: per chi è rimasto orfano di entrambi i genitori perché sono stati uccisi o a seguito dell'omicidio commesso da un genitore ai danni dell'altro il tribunale competente può privilegiare le relazioni affettive che rimangono con altri componenti familiari. E invece no: la maggioranza invece come restringe questo caso? Soltanto alla circostanza in cui sia stata cagionata la morte dal coniuge (anche legalmente separato o divorziato), dall'altra parte dell'unione civile (anche se è cessata), dal convivente o da persona legata al genitore stesso (anche in passato) da relazione affettiva. Adesso spiegatemi, anche qui, se non si vuole sfiorare il ridicolo, perché la continuazione dei rapporti affettivi degli orfani deve avvenire solo se i genitori sono stati uccisi da soggetti di questo tipo e che magari da vent'anni non avevano più nessun rapporto con loro; se invece i genitori vengono invece uccisi dallo *stalker*, dal molestatore o da qualsiasi altra persona o in un omicidio stradale, il giudice non deve privilegiare l'affidamento nell'ambito degli affetti familiari.

Chiedo se qualcuno mi può spiegare questa cosa. Il problema è che è inspiegabile e, come al solito,



votate cose che non stanno né in cielo né in terra, pur di portare avanti un provvedimento, ma anche di questo parleremo al Paese.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 10.2 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento.

**CIRINNA'**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.1 (testo 2).

**CHIAVAROLI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1 (testo 2).

**BUCCARELLA (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1 (testo 2), presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati.

L'emendamento 11.2 è stato ritirato. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento e sugli ordini del giorno.

**CIRINNA'**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G11.1, qualora sia introdotta la solita riformulazione del dispositivo «impegna il Governo a valutare l'opportunità». Sull'ordine del giorno G11.2 il parere è contrario.

**CHIAVAROLI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.

**BUCCARELLA (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Chiedo al senatore Mandelli se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G11.1.

**MANDELLI (FI-PdL XVII)**. Sì, signor Presidente, e chiedo che l'ordine del giorno venga posto in votazione. Contestualmente, annuncio il ritiro dell'ordine del giorno G11.2.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.1 (testo 2).

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G11.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**GIOVANARDI** (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, gli atti parlamentari rimangono; quindi, per chi andrà a leggere come è nata una certa legge e qual è stata la reazione essi sono indispensabili. Il lavoro parlamentare, per fortuna, serve a questo. Io ero assolutamente d'accordo con l'articolo 12, che prevede che si possa procedere alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, come prevede la norma, quando i delitti sono commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare. Non capisco cosa c'entrino le persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio, unione civile o rapporto sentimentale. In quel caso infatti andiamo a scontrarci con realtà nelle quali magari si fanno decadere diritti di altre famiglie e di altri bambini, che non hanno nulla a che fare con responsabilità avvenute fuori da quel nucleo familiare. Quindi, anche questa mi sembra una misura assolutamente eccentrica, sempre per voler ripetere in tutti gli articoli questa casistica. Ripeto che questa legge non nasce per gli orfani ma serve solo ad accreditare questa casistica. E gli orfani ne fanno le spese.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 12.1 è stato ritirato.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento.

**CIRINNA'**, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.2.

**CHIAVAROLI**, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2.

**BUCCARELLA** (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Giovanardi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui è stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 13.

**BUCCARELLA** (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**GIOVANARDI** (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Calma. Vi pregherei di ascoltarlo. Magari vi convince. Si parla per convincere, non per urlare.

Senatore Giovanardi, ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, questo mi ricorda i vecchi luna park, quando si

sparava all'orso. In questo caso quello che noi colpiamo è un bersaglio grosso, quando le battaglie si fanno in difesa dei principi costituzionali, dell'articolo 3 della Costituzione, dei diritti dei bambini, degli orfani, del buon senso e per smascherare le mistificazioni. Ripeto che, fin dal titolo, c'è una truffa. Questo provvedimento non riguarda gli omicidi domestici, in ambito domestico. Non riguarda gli orfani, se non parzialmente. Non riguarda il femminicidio. Se vogliamo allargare a tutti, come è stata allargata la fattispecie, il *partner* uomo di un'unione civile che ammazza un altro uomo rientra in questa legge e, quindi, non è femminicidio; o, viceversa, anche una donna che ammazza il marito.

Il problema è che qui si è usciti totalmente dall'ambito familiare, nel momento in cui l'omicidio non avviene più fra il padre e la madre del bambino. Si è voluta rifiutare anche l'idea che chi commette un omicidio nei confronti dei genitori, e quindi lascia i bambini orfani, possa godere di questo provvedimento. Si è usciti dall'articolo 3 della Costituzione, si è usciti dal buon senso e ci si è impantanati in una surreale casistica.

Che uno sia stato sposato e poi abbia divorziato è facile appurarlo; che uno abbia fatto un'unione civile e poi sia uscito dall'unione, è facile da appurare. Mi sapete dire chi sa appurare se una persona trent'anni fa ha avuto una relazione sentimentale stabile? Chi è che stabilisce se la relazione sentimentale è stabile o meno? Non è una relazione da cui è nato il figlio: il figlio che rimane orfano sarà quasi sempre figlio di altre persone, e quindi non è il frutto di quella relazione sentimentale stabile.

In più - come ho dimostrato - c'è anche il caso che si pone in una fattispecie odiosa come la molestia e lo *stalking*, cioè quando una persona uccide una donna perché non riesce da lei ad avere quello che pretende. Ebbene, se da quell'omicidio purtroppo rimangono dei bambini orfani - mi rivolgo a voi, colleghi che voterete questo provvedimento - quelli non avranno alcuna assistenza; non avranno alcuno dei benefici di questa legge e ciò perché l'assassino è un molestatore e non un individuo che trent'anni prima aveva avuto una supposta relazione sentimentale, che non c'è più. Come non c'è più la convivenza; non c'è più l'ambito domestico; non c'è più nulla di quello che andrete a raccontare, e cioè che avete fatto questo provvedimento per tutelare le fattispecie in cui il marito uccide la moglie e i bambini, essendo rimasti soli, senza padre - è in carcere - e senza madre, hanno bisogno di tutela. Peccato che ci avete aggiunto tutto il resto, per dare una bella connotazione ideologica, ed avete escluso tutto il resto, e cioè gli orfani veri, ossia quelli che lo diventano per un omicidio. Quelli non sono stati assolutamente presi in considerazione.

In ogni caso noi, come Gruppo, abbiamo fatto la nostra battaglia. Abbiamo presentato i nostri emendamenti e sono stati bocciati. Naturalmente porteremo queste contraddizioni in tutte le sedi: quelle giuridiche, quelle dei giuristi, quelle degli operatori di diritto, delle associazioni dei familiari e a quelli di piazza San Giovanni, ossia a tutti coloro che si interessano della famiglia. E lo faremo con un rammarico, perché sarebbe bastato adottare alcuni piccoli accorgimenti tre mesi fa in Commissione.

Avviandomi alla conclusione, rimango anche un po' sorpreso. Si dirà che il senatore Giovanardi è di lungo corso, ma non è un magistrato. In Commissione giustizia, però, abbiamo due magistrati, uno dei quali ha quarant'anni di esperienza proprio in questa materia, mentre l'altro è stato in prima linea contro la criminalità organizzata ed è stato Ministro della giustizia. Vi assicuro che mi fa impressione il fatto che, quando in Commissione due persone di raffinata qualità giuridica danno - o tentano di dare - il loro contributo tecnico, si scontrano sempre con un muro di no. Sinceramente, quando ero Ministro per i rapporti con il Parlamento e Vice Presidente della Camera, ed ero in maggioranza, se dall'opposizione arrivavano contributi costruttivi che miglioravano i provvedimenti, non avevo altro da fare che ringraziare l'opposizione per il contributo dato alla qualità amministrativa. Io e la senatrice Cirinnà abbiamo conflitti, ma sicuramente lei non ha molta durezza nel momento in cui si affrontano siffatte questioni, perché costruisce un muro ma non verso Giovanardi, bensì verso i miglioramenti tecnici avanzati da illustri magistrati.

Inoltre, miglioramenti che potrebbero venire apportati finiscono in ordini del giorno che, come un sigaro e una croce da cavaliere, non si negano a nessuno. Alla fine con qualche ordine del giorno ci rivolgiamo al Governo perché eventualmente, in futuro, valuti la possibilità di correggere errori

macroscopici del provvedimento in esame. Dal mio punto di vista l'ordine del giorno non risolve assolutamente niente; anzi, per certi aspetti, ha anche il sapore della beffa nel momento in cui non vengono accettati il miglioramento e la correzione di errori tecnici.

Per tutte queste ragioni, il nostro voto sarà contrario.

**DIVINA** (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DIVINA** (LN-Aut). Signor Presidente, siamo parzialmente soddisfatti perché un provvedimento come quello in discussione probabilmente serviva, ma è un peccato non aver centrato a pieno l'obiettivo.

Se l'obiettivo era quello di tutelare tutti gli orfani di crimini domestici, bisognava saper gestire la seduta in altro modo e non quasi a preclusione. Gli ordini del giorno sono stati approvati a seconda delle simpatie. Mi dispiace per il collega Giovanardi, che probabilmente non gode di molta simpatia. Da parte nostra, non avendo un giudizio di questo tipo, abbiamo detto che erano proposte intelligenti che andavano a colmare una grande lacuna. Se in una famiglia infatti rimane un coniuge, i figli avranno una certa tutela; se invece in quella famiglia non rimane nessuno, per via di una vera strage, non c'è alcuna tutela. Mi spiace. La relatrice avrebbe fatto bene a fare un piccolo sforzo in più per recepire almeno ciò che di buono è stato formulato in quest'Aula.

Torniamo a dire che, tutto sommato, finalmente si mettono al centro del nostro dibattito le vittime dei reati, mentre per anni in questa sede abbiamo parlato solo di depenalizzazione, di sconti di pena, di svuota carceri, di pene alternative. Sostanzialmente abbiamo fatto di tutto, tutelato delinquenti e comunque chi aveva commesso i reati e chi era già in prigione lo abbiamo scarcerato. Finalmente, però, a forza di predicare, si va nella direzione da noi sempre auspicata di pensare ogni tanto anche alle vittime e non soltanto a chi commette reati.

C'è stata abbastanza trasversalità nel valutare le situazioni. Ci siamo augurati che si applicasse il maggior buon senso possibile, e qualcosa di buono ne è uscito.

Volevamo evitare ciò che è già avvenuto. Avremmo tamponato la situazione con il nostro disegno di legge che parlava di inapplicabilità del rito abbreviato per determinati reati, tra cui avevamo inserito anche il femminicidio. Peccato che voi non lo avete voluto trattare in questa legislatura. Avremmo infatti già colmato una parte di questioni che abbiamo anche discusso in questo frangente. Concedendo infatti il rito abbreviato, su chi si macchia di reati, ad esempio di omicidio o uxoricidio, potrebbe arrivare una condanna, derivante dagli sconti di pena, a dodici, tredici o quattordici anni. Se a essa aggiungiamo gli sconti di pena per buona condotta - quelli che vengono concessi in fase di esecuzione della pena - queste persone sostanzialmente sconterebbero molto poco.

Si deve quindi provvedere dicendo che, per il femminicidio e i reati in ambito domestico, si parte dalla pena più grave, e cioè l'ergastolo. Non possiamo però non ricordare che vi avevamo già sottoposto queste proposte e voi, non approvando quella sull'inapplicabilità dei riti abbreviati per questi reati gravi, l'avete praticamente lasciata passare.

Il Gruppo della Lega Nord si dichiara favorevole al provvedimento in esame, con un po' di rammarico, perché poteva essere migliorato con una maggiore disponibilità ad accettare poche, ma significative, correzioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**LO MORO** (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LO MORO** (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, colleghi, spero che non sia l'ultimo provvedimento che votiamo in questa legislatura, perché sapete che vi sono ancora altri provvedimenti che dobbiamo discutere. È certo, però, che ci avviamo a una conclusione positiva, visti gli ultimi provvedimenti che abbiamo votato, peraltro a larga maggioranza.

Vorrei cominciare proprio dal titolo del provvedimento in esame, dicendo quanto sia importante che una legge dello Stato, tra l'altro di iniziativa parlamentare, si occupi degli orfani di crimini domestici. È importante, e quest'Assemblea ne ha già sancito l'importanza. Ricordo a tutti che, quando abbiamo istituito la Commissione sul femminicidio, di cui tanto mi sono occupata, nella fase di istituzione e preparazione del testo del documento istitutivo, avevamo previsto espressamente che si dovesse

occupare - come sicuramente sta facendo - della tutela dei minori; delle vittime che stanno tanto a cuore anche a noi e in particolare dei minori. Quando c'è un crimine domestico, le vittime finiscono per essere più di una: non solo quella che direttamente perde la vita, ma sono vittime anche i figli che restano senza madre, quando si tratta di femminicidio, che è il caso più frequente. Quindi, è un lavoro importante.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, credo che molto sia stato fatto in questa legislatura per migliorarla, ma ancora non ci siamo. Una cosa che il legislatore deve imparare e assumere come abitudine è definire concetti e mantenerli poi nella loro definizione. Qualcuno prima ha detto che i primi atti che abbiamo votato sono stati la ratifica della Convenzione di Istanbul e poi la legge n. 119 del 2013, su cui tanto ha lavorato all'epoca la collega Guerra, che allora era Vice Ministro, e concludiamo adesso sul piano legislativo con il disegno di legge in esame che riguarda il tema delle donne. Ebbene, il concetto di crimine e violenza domestica era ben definito. Lo richiamo solo per dire che non dobbiamo ritornare sempre sui concetti. Anche con quel documento istitutivo abbiamo voluto definire il femminicidio, anche su stimolo di qualcuno dell'opposizione, perché su argomenti così innovativi dobbiamo avere il coraggio di dare definizioni e di seguirle.

Il disegno di legge in esame apparentemente segue un percorso culturale unico, ma si è contestato che si occupi degli orfani. Vorrei dire che non condivido siffatta impostazione. Semmai nel disegno di legge ci sono norme che - a ben vedere - hanno un destinatario diretto: parliamo, ad esempio, dell'articolo 2, recante modifica all'articolo 577 del codice penale, che prevede l'ergastolo per ipotesi di omicidio domestico. In questo caso è innegabile che ci sia un destinatario, che è evidentemente l'omicida. E ciò riguarda anche altri articoli, che si occupano dell'indegnità a succedere o della pensione di reversibilità. A ben vedere, però, a proposito di questi articoli che introducono norme di buon senso, da quanto tempo si urlava allo scandalo perché il marito o la moglie che uccideva il coniuge finiva addirittura per ereditare e, soprattutto, per avere la pensione di reversibilità? E questo finalmente si interrompe grazie alla normativa in esame.

Ma a ben vedere, i veri destinatari della normativa non sono solo quelli diretti, dichiarati dalla legge, perché si tratta complessivamente di una situazione che si riverbera sulla serenità dei figli. Parlo con cognizione di causa, per aver vissuto certe situazioni. I figli, quando sono vittime di certe storie, hanno bisogno anche di una giustizia che restituisca dignità alla persona che viene a mancare. E ciò si realizza non soltanto con pene esemplari, già previste all'articolo 577 del codice penale, in alcuni casi, e che qui si estendono, ma soprattutto con istituti come quello dell'indegnità a succedere e della pensione di reversibilità. Su tali norme sono state svolte riflessioni, che abbiamo assunto come impegno e su cui non mi dilungo, ma dal punto di vista dell'impostazione sono assolutamente condivisibili.

Voglio spendere una parola sola sull'articolo 577 del codice penale e cioè sull'ergastolo, per dire che il titolo di domani non può essere «L'ergastolo per il femminicidio». Non stiamo stabilendo che, per questo, tipo di reato e soltanto per esso, da domani ci sarà l'ergastolo. Stiamo intervenendo su una norma che già prevede un'aggravante e, quindi, che la pena sia l'ergastolo per l'ascendente e il discendente e a tale previsione si aggiungono il coniuge e tutti i soggetti assimilati al coniuge. Ciò deve essere chiaro, perché c'è stato anche nel mondo femminile un dibattito, piuttosto serio, su quale sia questa specificità che si coglie. Riportando la norma nell'alveo corretto, e cioè nell'aggravante speciale già prevista nel codice penale, si capisce che si vuole ci sia un aggravante quando l'omicidio o il femminicidio maturano in un contesto di vincoli parentali e di relazioni affettive che aggravano la situazione.

Per quanto riguarda invece le altre norme, che pure sono tante e non intendo illustrarle compiutamente, essendo state già illustrate in tanti interventi, i destinatari diretti sono proprio i figli. Mi riferisco - ad esempio - al gratuito patrocinio, su cui sono già intervenuta. Sembra che si intervenga con una norma di tipo economico, ma non è così: assicurare assistenza legale è un fatto non economico, ma di possibilità e chi conosce questi fenomeni sa bene che, molto spesso, è proprio la mancanza di libertà economica che impedisce a tante donne, a tante persone di lasciare l'alveo familiare e di rifarsi una

vita, magari perché preferisce tentare di mantenere una convivenza che consenta un pasto ai propri figli. Allora, in questa situazione si interviene assicurando l'assistenza legale e non secondo i canoni tradizionali che prevedono la discrezionalità e la mancanza di reddito, ma anche in deroga.

Altre norme intervengono a tutela dei minori: parliamo del sequestro conservativo della provvisionale, che è un istituto che prevede ? e non soltanto "consente", perché il pubblico ministero, in presenza di alcune condizioni, deve chiedere il sequestro e, dunque, ci sono un obbligo e una previsione automatica a seguito di tale richiesta - di aggredire il patrimonio dell'omicida già dall'inizio. Quindi non si deve arrivare a sentenza, ma quando si procede per uno di questi delitti si interviene con il sequestro conservativo e, come conseguenza logica, anche con la provvisionale.

La parte che reputo più importante, di cui hanno parlato tanti colleghi e sulla quale abbiamo insistito molto in tutti questi anni, è quella relativa alla tutela. Quando si parla di tutela non si parla sempre di tutela penale o soltanto di tutela economica, ma si parla soprattutto di assistenza, si parla di servizi.

Chi ha ascoltato le cose che sono state raccontate, per esempio, dalla dottoressa Sabatini qualche giorno fa in audizione, ha potuto fare i conti con dati statistici che ci consegnano una povertà di condizioni dei minori vittime di femminicidi alla quale bisogna dare una qualche soluzione. Chi è vittima all'interno di una famiglia di un reato - e non solo di uno molto grave, ma anche di reati minori - vive in una condizione di vita dalla quale difficilmente esce senza alcun sostegno. E sostegno significa servizi, significa assistenza medico-psicologica: tutte cose che talvolta vengono organizzate a macchia di leopardo in questa nostra strana Nazione in cui in alcune Regioni c'è più sensibilità che in altre. In questo caso, invece, sono previste e disciplinate come servizi da apprezzare sul territorio in maniera gratuita.

Certo, quando diciamo in maniera gratuita, sia per il gratuito patrocinio che per l'assistenza medico-psicologica, dobbiamo fare i conti con le somme che sono state messe a disposizione, che sono soltanto simboliche. Noi non abbiamo presentato emendamenti - lo dicevo prima parlando del gratuito patrocinio - perché ci rendiamo conto che dobbiamo approvare oggi un disegno di legge che non è una legge bandiera, dato che introduce principi per noi fondamentali. Ci rendiamo conto, però, che non possiamo procedere a modifiche.

L'altro aspetto è quello relativo all'affidamento. I parenti più vicini della persona che viene a mancare, cioè della vittima, si trovano talvolta con minori da mantenere che vengono affidati non in maniera formale e sostanziale, con un sostegno, ma con un problema in più. Quei bambini, ovviamente, non hanno quel sostegno economico e psicologico che invece la legge deve garantire.

Il cambio di nome, poi, e cioè la norma contenuta nell'articolo 13, è previsto come possibilità - lo rimarcava la relatrice che è solo una possibilità - ed è bene che sia così. Non è detto, infatti, che una persona voglia uscire da una famiglia in cui magari è solo il padre o la madre - normalmente, ahimè, il padre - l'elemento che degenera rispetto a un contesto familiare che, per altri versi, è assolutamente normale e accettabile.

Ci sono anche altre norme come il fondo di rotazione. Complessivamente la struttura del disegno di legge è sicuramente perfettibile, ma garantisce un'assunzione di responsabilità dello Stato rispetto agli orfani di crimini domestici.

In conclusione, vorrei dire che abbiamo votato a favore di ordini del giorno che avevano parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, perché ci sembra corretto che vi sia monitoraggio di tutta questa situazione e che, se ci sono lacune, si colmino, non tanto errori ma lacune. Il riferimento che è stato fatto, invece, al testamento biologico mi sembra assolutamente improprio. I Ministri della Repubblica giurano sulla Costituzione e sono tenuti a osservare e a rispettare - rispettare - i risultati delle votazioni del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU)*

Non esistono i Ministri volitivi, alla vigilia delle elezioni, che si fanno campagna elettorale. La ministra Lorenzin ha sbagliato l'approccio, anche culturale. Tra qualche giorno questo Governo non ci sarà più, ma noi ci saremo, invece, a testimoniare che volevamo altre cose e non vogliamo che anche sul testamento biologico nascano situazioni come quelle che sono nate sull'aborto. *(Applausi dai*

*Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU).*

La Ministra, quindi, deve sapere che c'è una cittadinanza e ci sono forze politiche che vigilano su tutto questo.

Complessivamente voglio solo aggiungere che sul tema in esame abbiamo collaborato fin dall'inizio della legislatura in maniera trasversale e ci siamo trovati soprattutto in perfetta sintonia con i colleghi di Sinistra Italiana. Per questo ho l'orgoglio di esprimere il voto favorevole a nome non soltanto del Gruppo MDP- Articolo 1, ma anche di tutti i senatori che aderiscono a Liberi e Uguali. Abbiamo l'orgoglio di dire insieme un sì a questo provvedimento sul quale abbiamo lavorato e che si basa su principi per i quali ci siamo spesi in tanti momenti di questa legislatura, in tanti ruoli, che ci vedranno, come cittadini e come politici, vigili anche nella fase successiva e futura. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto-SI-SEL-LeU e della senatrice Puglisi).*

[FALANGA](#) (ALA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA). Signor Presidente, devo dire che il senatore Giovanardi, distratto al telefono, è un parlamentare e un uomo fondamentalmente onesto intellettualmente e, quindi, una risposta alle sue osservazioni cerco di darla, anche se mi rendo conto che convincerlo è impresa alquanto ardua. Ma a me le imprese ardue non hanno mai spaventato.

Il primo punto che vorrei che il senatore Giovanardi considerasse è che vi è una differenza sostanziale - come diceva anche la senatrice Lo Moro nel suo intervento in discussione generale - tra la condizione del minore che rimane orfano per effetto di un omicidio consumato dall'altro coniuge o comunque da un soggetto con il quale la mamma ha avuto una relazione e la condizione del minore che rimane orfano per effetto di una eventuale altra causa, come l'omicidio stradale o la rapina. Vi è una differenza sostanziale perché nel secondo caso, e cioè quello dell'omicidio stradale o della rapina, vi è l'elemento della fatalità che interviene e determina l'evento luttuoso. Nel primo caso, invece, il minore si trova a vivere una condizione psicologica completamente diversa, perché ha un legame affettivo con l'assassino e, nel momento in cui viene uccisa la mamma, pensate nella sua mente quale terremoto sentimentale si scatena; quel legame affettivo con l'altro genitore, il padre e cioè l'assassino, si trasforma in un sentimento di odio, di rancore, di violenza. La condizione psicologica è completamente diversa e il disegno di legge in esame ha come destinataria la categoria di minori che ha subito e subisce un trauma fortissimo. *(Commenti del senatore Giovanardi).* E quello che dice il senatore Giovanardi, quando fa riferimento al caso in cui il minore non ha alcuna relazione con l'assassino, essendo un soggetto che ha avuto una relazione pregressa con la madre e che comunque lui non conosce, riguarda una condizione psicologica diversa. L'assassino è una persona con la quale la propria madre ha avuto una relazione.

Mi rendo conto - come ho detto pocanzi - che è difficile convincere il senatore Giovanardi di questo. Io ci ho provato e ci provo, ma credo con scarsissimi risultati.

Per quanto riguarda tutti gli altri argomenti del sequestro conservativo, vorrei far notare ai colleghi che pure hanno mosso siffatte questioni che, nel momento in cui c'è la costituzione di parte civile nel processo penale, si realizza un innesto del procedimento civile regolamentato dalle norme del codice di procedura civile nell'ambito del processo penale. Non è esclusa la possibilità dal nostro codice, per la parte civile, di chiedere il sequestro conservativo dei beni del soggetto che si sta processando.

Che cosa si è fatto? Si è attribuita al pubblico ministero la stessa facoltà che già appartiene alla parte offesa, la quale, nel momento in cui si costituisce nel procedimento penale, ben può chiedere il sequestro conservativo e, sussistendone i presupposti, è il giudice penale che, nel rispetto delle regole del processo civile, concede la misura cautelare. Si è detto che lo può fare anche il pubblico ministero, ma quest'ultimo già può farlo anche autonomamente, a prescindere dalla previsione normativa che quest'oggi stiamo per approvare.

Per quanto riguarda la sospensione della successione, ribadisco quanto detto poc'anzi. Anche in quel caso è possibile la separazione dei beni della successione per consentire, poi, eventualmente, il congelamento di quella quota di successione spettante all'assassino che, in caso ovviamente di

condanna definitiva - sarà ovviamente per indegnità a succedere - viene devoluta agli altri soggetti della successione. Anche in questo caso, le osservazioni si vanificano, perché ben possono il curatore e il giudice della successione procedere alla separazione, ai sensi dell'articolo 512 del codice civile.

A questo punto, rimane un testo che vuole in qualche modo esprimere la sensibilità del Parlamento nei confronti di minori che vivono una condizione psicologica drammatica. E, badate, c'è una grande differenza. È stato scientificamente accertato - per esempio - che il minore adottato va alla ricerca dei suoi genitori biologici perché vuole capire e superare quel senso di colpa derivante dal ritenere che è stato abbandonato probabilmente anche per una qualche sua colpa. Anche nel caso del femminicidio, si può verificare questa condizione psicologica nel minore. Il minore - è stato accertato scientificamente - prova la sensazione della colpa, ritenendosi in qualche modo responsabile, all'interno della famiglia, di ciò che è accaduto, quasi come se nell'assassinio abbia avuto anche lui delle responsabilità e delle colpe.

Pensate alla differenza: sensi di colpa in questa direzione e legame con il genitore assassino che ha ucciso, o comunque con il soggetto con cui la madre, che non c'è più, aveva un legame affettivo. Io penso che con riferimento a questo bambino non vi siano norme della Costituzione che vengono richiamate (articolo 3 e quant'altro), perché le due posizioni soggettive sono completamente differenti. Io sfido chiunque ad avanzare ipotesi di illegittimità costituzionale. Sfido chiunque a ritenere che la Corte costituzionale non potrà non operare la corretta distinzione tra le due posizioni e ritenere la norma legittimamente aderente al dettato costituzionale.

Per queste ragioni, noi, apprezzando il lavoro della relatrice, che ha aderito con ordini del giorno alle osservazioni, puntuali e perfette, del senatore Caliendo - le osservazioni dei senatori Caliendo e Palma non erano del tutto vane - e il lavoro di tutti quanti noi in Commissione giustizia, con soddisfazione, possiamo licenziare in quest'Aula un testo che fa onore alla politica. *(Applausi del senatore Barani).*

**ANITORI** (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ANITORI** (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, senatrici, senatori, il Gruppo parlamentare di Alternativa Popolare voterà a favore del disegno di legge in esame, recante disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

Innanzitutto, vorrei fare un'importante riflessione, che tutti hanno già fatto. Si tratta di orfani che sono vittime due volte: la prima, perché si trovano improvvisamente senza punti di riferimento, sia la propria madre, sia il proprio padre; la seconda, perché devono trovare da soli il modo di affrontare una nuova, inimmaginabile e improvvisa situazione e andare avanti con la propria vita, indipendentemente dall'età e dalla possibilità economica.

Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a licenziare ha l'obiettivo, quindi, di rafforzare e anticipare soprattutto le tutele, rispetto alla condanna definitiva del reo, per i figli rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, a seguito di un crimine domestico, commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, o da un convivente nei confronti dell'altro.

Negli ultimi dieci anni, gli orfani dei crimini domestici sono stati circa 1.600. Nel 30 per cento dei casi, oltre alla madre, gli orfani hanno perso anche il padre, o perché suicida o perché recluso, e sono stati affidati ai nonni materni, agli zii, o spesso dati in adozione. Negli ultimi trent'anni, si ritiene che siano stati almeno 1.500 gli orfani di femminicidio, di crimini domestici, che non hanno trovato - per così dire - attenzione nelle famiglie parentali, in quanto in difficoltà economiche.

La violenza domestica, gli omicidi domestici e i femminicidi sono un fenomeno diffuso, ormai strutturale, che lo Stato ha il dovere di contrastare, sui piani culturale e giudiziario. Al contempo, le istituzioni devono farsi carico delle conseguenze che tali crimini determinano sui figli delle vittime, aggiornando il proprio quadro giuridico e definendo interventi in grado di dare risposte puntuali e celeri, affinché questi figli non siano orfani tre volte, per la perdita di entrambi i genitori e per l'indifferenza dello Stato.

**Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,38)**

(Segue ANITORI). Gli interventi tendono, appunto, a dare sostegno alle vittime, senza aspettare la fase



di conclusione del processo penale.

Come è stato più volte ricordato, si introduce il gratuito patrocinio alle vittime, sia in sede penale che civile, a prescindere dalla capacità di reddito. Si è intervenuti, inoltre, a equiparare l'aggravante, per l'omicidio, delle relazioni personali, anche ai coniugi. E riteniamo questo un elemento qualificante, criticato da alcuni. Riteniamo che debba essere affermata la responsabilità piena degli autori di reato.

Non capiamo perché, se esiste un'aggravante per la qualità delle relazioni oggi per gli ascendenti e discendenti, cioè a carico dei genitori o dei figli, questa non debba essere riconosciuta anche nei confronti del coniuge, come se - diciamo in un retaggio culturale - l'uccisione del coniuge venisse ritenuto un omicidio di serie B, e quindi meno grave dell'uccisione di un genitore o di un figlio, come se ci fosse una corresponsabilità della vittima dell'omicidio.

La legge introduce l'obbligo di sequestro conservativo dei beni dell'autore di reato in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti; l'assegnazione di una provvisionale senza aspettare la fine del processo penale a favore degli orfani di crimine domestico, anticipando quindi un sostegno economico agli orfani, sempre in attesa della conclusione del processo penale; la sospensione della successione ereditaria in pendenza di giudizio penale; la dichiarazione automatica di indegnità alla successione in caso di condanna definitiva. Sono state previste anche la sospensione di indegnità a succedere verso i figli che uccidono i propri genitori per accedere alla eredità; la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità; la titolarità delle quote del genitore autore di reato rinviato a giudizio a favore dei figli delle vittime, senza aspettare la conclusione del processo.

Sono state introdotte nuove norme a sostegno delle vittime e delle famiglie che se ne fanno carico, e in particolare: l'assistenza medico-psicologica gratuita; l'accesso gratuito alle spese sanitarie farmaceutiche; la possibilità di garantire la continuità della relazione affettiva e quindi, in caso di affidi o adozioni, di privilegiare l'affido e l'adozione verso le famiglie parentali o verso quelle famiglie presso le quali c'è comunque una relazione forte da parte dei ragazzi, che già hanno subito un grave danno e hanno, nella maggior parte dei casi, assistito alla violenza e all'uccisione del proprio genitore. Altre misure significative riguardano la decadenza dell'autore di crimini domestici dall'assegnazione di alloggio pubblico e la possibilità di accedere a una procedura agevolata per il cambio del cognome.

Questa norma, che può sembrare banale, ma che in realtà in molti casi consente agli orfani di femminicidio di poter chiudere una pagina veramente dolorosa - se veramente si possa mai dire che possa essere chiusa - e ricostituirsi anche una vita con nuova dignità, con una nuova identità anche attraverso il cambio del cognome.

Con la presente proposta di legge ci si pone quindi l'obiettivo di anticipare, a favore dei figli della vittima di omicidio, una serie di tutele che attualmente il nostro ordinamento riconosce solo a seguito di condanna penale in via definitiva e solo a seguito dell'avvio di ulteriori procedimenti in sede civile, con grave penalizzazione degli orfani della vittima, che si vedono riconosciuti pienamente i propri diritti solo a distanza di decenni dal tragico evento che ha cambiato loro radicalmente la vita sia sul piano affettivo che sul piano delle prospettive di vita, anche economica.

Si intende inoltre brevemente sottolineare come comunque in questa legislatura siano stati fatti grandi passi in avanti per mettere al centro le vittime nel nostro ordinamento: la ratifica della Convenzione di Istanbul, che è stato il primo provvedimento approvato nel 2013, il decreto legislativo n. 212 del 2015, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 29 del 2012 in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attraverso norme minime, che assicurano adeguati livelli di tutela e assistenza sia nelle fasi di processo e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso. La stessa direttiva prevede inoltre, agli articoli 8 e 9, il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime, nonché l'assistenza prestata dai servizi appunto di informazione, orientamento e consulenza e accesso ai servizi per le vittime di reati intenzionali violenti.

Altri provvedimenti sono legati sempre all'attuazione di direttive europee, tra cui l'indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti, a cui noi oggi ci agganciamo anche per sostenere il fondo e le spese di questa proposta di legge.

Noi riteniamo che appunto questo provvedimento sia di particolare importanza. È un aggiornamento

del quadro normativo che consente una tutela immediata del minore che deve essere tutelato in tutti i molteplici aspetti evidenziati nel mio breve intervento. Pertanto, non posso che ribadire il pieno sostegno e il voto favorevole da parte del Gruppo di Alternativa Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE).*

**URAS** (*Misto-Misto-CP-S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**URAS** (*Misto-Misto-CP-S*). Signora Presidente, colleghi, intanto fatemi dire che mi dichiaro soddisfatto, molto contento, del fatto che questo provvedimento arrivi alla fine di questa legislatura ad essere approvato con una grande partecipazione da parte del Senato. Questo testo di legge è importante sul piano giuridico ma, soprattutto, dal punto di vista etico.

È un dovere che oggi lo Stato decida di assumere, impegnandosi, anche con tanti ordini del giorno, per qualificare, monitorare e migliorare l'operatività di una legge necessaria a tutela dei minori vittime delle più intollerabili violenze verso la propria madre e nell'ambito dei rapporti familiari.

È stata una battaglia lunga e sofferta affinché questo disegno di legge sui crimini domestici venisse incardinato in Aula. Veniva dall'approvazione unanime alla Camera. Aveva avuto assegnata la sede deliberante in Commissione e gli era stata tolta. Ora, finalmente, nell'ultimo scorcio di legislatura riusciamo ad approvare questa legge, un provvedimento che è di civiltà e di difesa dei più deboli.

Un percorso partito, fatemelo ricordare, dalla Sardegna, fatto di tante tappe: dalla predisposizione del testo del proponente alla Camera, il collega ed amico Roberto Cappelli, al quale ha lavorato sin dall'inizio l'avvocato Anna Maria Busia; un testo diffuso e difeso nel nostro territorio dalle avvocate Margherita Zurru e Loredana Violi, che tanto si sono impegnate con i centri anti violenza in Sardegna e in Italia, fino ad arrivare alla presentazione in Senato di una analoga proposta a mia firma e al dibattito in Senato sul libro «Carezze di sangue» di Maria Francesca Chiappe, una nostra giornalista impegnata sul quotidiano più diffuso in Sardegna. Il libro racconta la triste vicenda di Dina Dore, vittima di femminicidio, che lascia una figlia, allora neonata, accolta dalla sorella Graziella.

Ancora, ringrazio per il lavoro incessante tutte le senatrici, dalla mia capogruppo, Loredana De Petris, alle colleghe della Commissione di merito, delle Commissioni giustizia e bilancio, alla relatrice Cirinnà; tutte le senatrici che hanno svolto in Assemblea un lavoro comune, di discussione e ai fini dell'approvazione: le ringrazio tutte.

Ringrazio il Governo, il presidente Grasso, che ha sostenuto l'esigenza di completare l'*iter* legislativo oggi; il Presidente della Repubblica, al quale rivolgo un deferente ringraziamento, perché ha saputo manifestare sempre grande sensibilità sull'argomento, dimostrandola concretamente ai parenti delle vittime, alcuni dei quali voglio citare a titolo d'esempio: Graziella Dore, sorella di Dina, Mariangela Sedda, sorella di Maria Pina, e Agostino Mele, fratello di Annamaria.

Oggi si scrive una bellissima pagina parlamentare, una delle tante bellissime pagine parlamentari che si sono scritte in questa legislatura in termini di diritti e tutele. Questo è stato possibile perché in questa legislatura, in questo tempo, si è deciso finalmente di andare con grande determinazione a contrastare uno dei crimini più intollerabili, quello del femminicidio, perché questo disegno di legge - è vero - ha un titolo: è un provvedimento sui crimini domestici, ma è un provvedimento contro il femminicidio, contro quella cultura di violenza dell'uomo verso la donna, che passa anche sopra i propri figli, che passa anche sui diritti dei minori.

Ringrazio tutti per questo risultato, un regalo bellissimo che credo il Senato abbia voluto rivolgere alla società italiana alla vigilia del Natale. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e PD).*

**BUCCARELLA** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA** (*M5S*). Signora Presidente, la presente proposta di legge è volta, da un lato, a introdurre misure per tutelare direttamente gli orfani del genitore ucciso per mano del suo *partner* o ex e, dall'altro, a escludere il reo da qualsiasi beneficio successorio o previdenziale che possa derivargli dall'evento mortale che ha causato: obiettivi che sono da noi ampiamente condivisi. In particolare, apprezziamo il fatto che la tutela non sia stata limitata agli orfani del coniuge vittima dell'altro

coniuge, ma sia stata estesa anche agli orfani del genitore vittima dell'unito civilmente o del convivente di fatto, cosa che nel testo originario non era presente e che, anche mediante emendamenti del Movimento 5 Stelle, si è riusciti a inserire durante i lavori alla Camera.

Di particolare interesse risulta la norma che prevede la sospensione dell'eredità dell'indagato per l'omicidio del *partner* e l'indegnità a succedere in caso di condanna, anche nell'ipotesi di patteggiamento della pena; indegnità fino a oggi riconosciuta soltanto in sede civile per iniziativa di un altro erede.

Condivisibile è anche la norma che introduce la sospensione della pensione di reversibilità dell'indagato per uxoricidio, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio, e il riconoscimento di essa agli orfani minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Purtroppo - dobbiamo dirlo - l'intervento legislativo prevede solo una forma di tutela *ex post*, ad omicidio già commesso, naturalmente. Questo ci lascia in qualche modo non completamente soddisfatti, perché il legislatore dovrebbe intervenire preventivamente, con un'educazione volta ad arginare siffatti fenomeni e a tutelare maggiormente tutte quelle donne che invano denunciano episodi di violenza domestica posti in essere dalle stesse persone, per mano delle quali verranno poi uccise. Dico questo perché anche se il provvedimento è trasversale - cioè non fa differenza se la vittima di crimini domestici sia uomo o donna - non possiamo non evidenziare che nel maggior numero dei casi vittima del proprio *partner* è proprio la donna.

Il Governo all'inizio di questa legislatura, ad agosto del 2013, ha varato un decreto-legge per il contrasto della violenza di genere con l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. Come era prevedibile, quel provvedimento non ha dato i risultati sperati. I dati del Ministero dell'interno sono impressionanti: negli ultimi cinque anni si registrano 774 casi di omicidio di donne, una media di circa 150 all'anno. Significa che in Italia, ogni due giorni circa, viene uccisa una donna da parte del *partner*.

La violenza di genere, purtroppo, provoca vittime anche tra chi resta: un dramma nel dramma. Nel 2014, il 65 per cento dei figli di coppie all'interno delle quali è avvenuta una violenza avrebbe assistito all'atto ed è stato stimato che, dal 2000 ad oggi, gli orfani di femminicidio sono 1.628, di cui 417 solo nel corso degli ultimi tre anni.

Tornando al provvedimento in oggetto, riteniamo che, seppur migliorabile in taluni punti, nel complesso esso sia da considerarsi condivisibile ed il testo licenziato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento ci è sembrato tutto sommato buono.

Certo, avremmo voluto fare di più per tutelare le vittime delle violenze. Avremmo voluto, innanzitutto, mettere una toppa al disastro targato PD nell'approvazione della norma sulle condotte riparatorie, all'interno della riforma del processo penale. Mi riferisco alla norma che prevede che i reati perseguibili a querela soggetta a remissione possano essere estinti tramite un ristoro offerto dall'imputato; ristoro la cui congruità viene valutata dal magistrato ed a cui la vittima non ha alcuna possibilità di opporsi. In questa norma rientravano anche il reato di *stalking* e altri reati contro la persona. Il magistrato può valutare di estinguere il reato quando il reo si attivi per risarcire la vittima, senza che la vittima possa fare alcunché per ottenere che sia fatta giustizia.

Tuttavia, abbiamo condiviso l'opportunità di non presentare alcuna proposta emendativa che andasse a riparare i danni causati dalla maggioranza, per non rischiare che il presente provvedimento, costretto a tornare alla Camera a fine legislatura, finisse in un binario morto. Questo perché riteniamo che l'approvazione di un provvedimento che tuteli i figli della vittima di omicidio per mano del *partner* sia, in questo momento, un atto doveroso e di civiltà dal quale non possiamo sottrarci.

Comunque, prendiamo atto del fatto che Governo e maggioranza hanno riconosciuto il *vulnus* normativo cui facevo riferimento creatosi con l'entrata in vigore della norma sulle condotte riparatorie e della loro volontà di porvi rimedio, inserendo un apposito emendamento nel decreto fiscale che di recente ha escluso espressamente l'applicabilità dell'articolo 162-ter del codice penale al reato di atti persecutori. Fortunatamente si è dunque fatto in tempo a porre rimedio a quel *vulnus* cui facevo riferimento.

In virtù di tutte queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.  
(*Applausi dal Gruppo M5S*).

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, sin dall'inizio, quando abbiamo visto questo disegno di legge della Camera dei deputati, il Presidente del mio Gruppo, il senatore Paolo Romani, aveva colto immediatamente un problema di parità di trattamento e ci chiese per quale motivo gli orfani che sono figli di persone uccise da terzi non avevano gli stessi diritti. Io non sapevo rispondere quale fosse la ragione di questa disparità di trattamento. Certo, se quel lavoro che abbiamo fatto oggi, quantomeno come raccomandazione per il futuro, fossimo riusciti a farlo in Commissione, forse avremmo potuto varare una legge perfetta, senza alcune sbavature, come abbiamo fatto per i testimoni di giustizia.

Mi auguro che, dopo aver approvato il nuovo Regolamento del Senato, vi sia una indicazione di comportamento alle Commissioni su come si deve lavorare e in che modo si deve arrivare alla conclusione di un provvedimento. Infatti, mi sono sentito dire più volte in questi giorni - lo avrete sentito anche voi - che nello scorso esame da parte del Senato del disegno di legge di bilancio, la senatrice Puglisi aveva garantito una copertura seria della legge attraverso un emendamento votato da quest'Assemblea. Parlo della copertura che avevo indicato negli emendamenti, trasformati in ordini del giorno, che abbiamo votato, negli stessi termini, perché c'erano alcune cose che gridavano vendetta.

Senatrice Puglisi, credo che lei avrà letto l'*e-mail* delle 16,38 di oggi. Mentre parlavo è stato eliminato il Fondo per l'indennizzo degli orfani di femminicidio e dei crimini domestici: lo stabilisce un emendamento del relatore Francesco Boccia, approvato in Commissione bilancio alla Camera, dove è stato rinviato il disegno di legge di bilancio stamattina - lo avrete letto tutti - per il riesame di alcune disposizioni. Il Fondo, istituito con l'approvazione in Senato della manovra, è stato eliminato. La motivazione alla base dell'emendamento Boccia è che il Fondo è stato eliminato in quanto già contenuto in un provvedimento approvato dal Senato.

Il problema è che quella copertura ridicola, prevista dalla Camera, ci viene oggi attribuita come fosse una nostra copertura sufficiente e quindi il suo emendamento era inutile e la modifica poteva essere respinta. Questo è un modo abbastanza assurdo di lavorare. Dovremmo essere tutti consapevoli che le cose o si fanno con un minimo di calma, attenzione e precisione, altrimenti corriamo questo rischio, perché quell'emendamento incontrava un consenso non formale, ma sostanziale, ed era necessario finanziare quel Fondo.

Stiamo votando una legge - e la voteremo - con la consapevolezza degli errori a cui ho fatto riferimento, ma in particolare, per quanto riguarda il bilancio, la copertura del gratuito patrocinio di cui all'articolo 1 è veramente ridicola, perché si parla di 10.000 euro. Vi rendete conto? Abbiamo detto che la media negli ultimi dieci anni delle vittime di femminicidio è di oltre 120 casi all'anno, quindi 10.000 euro non servono a nulla. A ciò si aggiungono i problemi evidenziati dal senatore Buccarella sotto il profilo dei ritardi del pagamento.

Questo è l'impegno che dovremmo assumere. Badate che è sempre una battaglia. Ricordo bene nella scorsa legislatura la battaglia fatta per le norme di contrasto alla violenza sulle donne. Vi rendete conto che ci sono voluti quasi tre mesi per far passare, nella scorsa legislatura, un'idea che avevamo avuto durante il governo Berlusconi: togliamo il gratuito patrocinio agli imputati di mafia e quei soldi diamoli alle donne - come per questo disegno di legge, senza badare al reddito - vittime di violenza sessuale. Questa era la logica.

La logica è sempre la stessa: ci sono determinati fatti che meritano l'attenzione e il sostegno dello Stato e il sostegno non è a parole, perché a parole tutti possono farlo, ma nei fatti, quando cioè si approvano le norme, si stabiliscono le modalità di funzionamento e si garantisce la copertura economica, grazie alle quali quell'attività può essere svolta con cognizione di causa e nell'interesse dei soggetti che si vogliono tutelare.

Noi vogliamo tutelare i minori e con questa norma in parte lo facciamo, ma essa necessita di alcune correzioni e mi auguro che la prossima legislatura vi provveda in modo che possono essere tutti tutelati

di fronte a reati come l'omicidio volontario, che certamente, da chiunque commesso, determina gravi problemi nella crescita e nella vita del minore, o anche dell'adolescente o del maggiorenne non economicamente indipendente, perché significa, per quelli che ancora credono nella famiglia, non solo quella di sangue, ma la famiglia degli affetti, che è quella che conta, togliergli un pezzo di se stesso, cioè il genitore al quale fa riferimento. Però di fatto, molte volte, da una parte diciamo le cose e dall'altra operiamo diversamente. Né ci attardiamo sulle formule come «il diritto» o «valutare l'opportunità di»; consentitemi di dire che aveva ragione l'emendamento a firma del senatore Mandelli, in cui si usava l'espressione: «prevedere la possibilità», perché tra questa formula e quella di «valutare l'opportunità» c'è un abisso. Quest'ultima dicitura, infatti, presuppone una discrezionalità e una possibilità di scelta tra più fatti, mentre utilizzando l'espressione «prevedere la possibilità» si fa riferimento ad un'unica possibilità. In quel caso il Governo deve dare - responsabilmente e politicamente, avendo la responsabilità politica - la motivazione del perché non si fornisce quell'organizzazione nella comunicazione e nella conoscenza, agli orfani delle possibilità che hanno. Concludo dicendo che voteremo insieme il disegno di legge in esame, ma con l'impegno a garantire, per questa e per altre leggi, il massimo della tutela possibile ai minori, indipendentemente da coloro da cui sono nati e da come vivono. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Puglisi).*

**PUGLISI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUGLISI (PD).** Signora Presidente, senatrici e senatori, siamo i primi in Europa a dare, con la legge che stiamo per approvare, una tutela a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che hanno avuto la vita sconvolta dal dramma dell'uccisione della propria madre per mano del padre, poi suicida nel 30 per cento dei casi o successivamente detenuto. Sono i cosiddetti orfani speciali, 1.600 circa dal 2000 al 2014, come rivelato dalla ricerca «Switch off», coordinata dalla professoressa Anna Costanza Baldry, che saluto, perché ci sta seguendo. *(Applausi delle senatrici Puppato e Idem).* Si tratta di una ricerca importante, in cui, incontrando 123 orfani e le loro famiglie affidatarie, si sono analizzati i loro bisogni a cui noi, con questo provvedimento, intendiamo dare risposta.

Dopo tanti anni di silenzio, essi hanno bisogno di attenzioni speciali, di risposte speciali, di tutele speciali e diritti violati da ripristinare. Sono spettatori silenziosi di crimini efferati, nascondono nella mente gli ultimi istanti di vita della donna che ha donato loro la vita, spesso ricordano le sue grida, le richieste di aiuto, il terrore, il silenzio di quando tutto è finito. Le conseguenze di ciò che vivono sono sia di natura fisica che psicologica e psichiatrica, dipendono dall'età dei bambini e da quanta violenza hanno dovuto vivere prima dell'omicidio. L'80 per cento di queste morti, infatti, arriva dopo molta violenza assistita pregressa. Le reazioni possono essere costruttive o distruttive, cambiano in base al loro carattere. Vivono un trauma nel trauma e il danno che subiscono è esponenziale. Questo provvedimento di civiltà assicura loro assistenza medica psicologica, borse di studio e percorsi di avviamento al lavoro, grazie all'accesso al Fondo, assistenza legale già dalle prime fasi del processo con il gratuito patrocinio. È stabilito inoltre il sequestro conservativo dei beni delle vittime, per rafforzare la tutela degli orfani rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. Si mette fine al godimento dell'eredità e della pensione di reversibilità per i colpevoli di omicidi in famiglia.

È una legge perfetta? No, non lo è. Condivido alcune osservazioni del senatore Caliendo, riprese anche dagli interventi in Assemblea del senatore Lo Giudice e della senatrice Lo Moro, ma meglio una legge imperfetta, che nessuna legge, visto che siamo al termine della legislatura. È poi risuonato in quest'Aula un quesito: perché questi orfani meritano una protezione speciale? Perché abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul - questa è la risposta - che riconosce nell'uccisione di una donna in quanto donna una grave violazione dei diritti umani. Essa è giuridicamente vincolante e prevede all'articolo 5 il risarcimento alle vittime, all'articolo 26 protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza e all'articolo 46 le circostanze aggravanti. Dal punto di vista penale il delitto di uxoricidio attualmente determina l'applicazione di una pena aggravata, con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Con l'approvazione del disegno di legge in esame sarà disposta l'aggravante speciale dell'ergastolo, come già disposto nei confronti dell'uccisione dell'ascendente o del discendente, nel

caso in cui il colpevole sia il coniuge, anche separato, l'altra parte dell'unione civile, la persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

**Presidenza del presidente GRASSO (ore 19,06)**

(Segue PUGLISI). Con il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, quindi, non si apporta solo un intervento di ordine sistemico, piuttosto si supera definitivamente l'impostazione del codice Rocco e la sua visione della cittadinanza femminile.

Nella prossima legislatura, come chiesto da molti di voi, dovremo estendere questa aggravante anche al coniuge divorziato, alla parte dell'unione civile, ove cessata, per superare questa differenziazione di pena tra coniugi e parti dell'unione civile e divorziati da un lato ed ex conviventi dall'altro.

Nella legge di bilancio ho verificato, senatore Caliendo, che in realtà il contenuto di quell'emendamento che abbiamo approvato all'unanimità è rimasto intatto. Ne hanno soltanto cambiato il titolo, purtroppo, non so per quale impeto e zelo. Con quell'emendamento, che abbiamo approvato all'unanimità, estendiamo a tutti gli orfani di femminicidio, ovvero anche a quelli la cui madre sia stata uccisa in quanto donna da uno stupratore o da uno *stalker*, come purtroppo è accaduto la scorsa estate ad Ester Pasqualoni la dottoressa oncologa di Teramo madre di due figli.

Voglio dire anche al senatore Buccarella che quella norma sulla giustizia riparativa e lo *stalking* in realtà l'abbiamo già corretta nel decreto fiscale, quindi siamo già intervenuti riconoscendo un errore che aveva fatto il Parlamento con un intervento del Governo.

In questa legislatura abbiamo cercato di affrontare con grande determinazione il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Abbiamo, come dicevo, ratificato subito la Convenzione di Istanbul, subito dopo abbiamo convertito il decreto-legge n. 93 del 2013 contro il femminicidio e la violenza di genere che inserisce nel nostro ordinamento misure importanti di protezione e repressione dei reati come il gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza a prescindere dalle condizioni di reddito, l'ammonimento e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, l'arresto in flagranza di reato del maltrattante, l'aggravante per violenza assistita da minori.

Per promuovere un vero cambiamento culturale, nella riforma della scuola abbiamo introdotto l'obbligo per le scuole di ogni ordine e grado di inserire nei piani triennali dell'offerta formativa azioni di educazione alla parità tra i sessi e di prevenzione alla violenza di genere rivolto non solo a studenti e studentesse ma anche alle famiglie e agli insegnanti. Recentemente la ministra Fedeli ha emanato le linee guida per l'educazione al rispetto.

Nel 2015 è stato presentato dal Governo il Piano nazionale straordinario contro la violenza di genere che istituisce la cabina di regia fra Ministeri, Regioni e istituzioni coinvolte nella rete di prevenzione, protezione e repressione dei reati ed un osservatorio cui partecipano anche centri antiviolenza e le forze della società civile.

Infine, il 19 aprile il Senato ha istituito la Commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, che ho l'onore di presiedere e che a gennaio depositerà, come definito ieri in Commissione, le proprie conclusioni per lasciare indicazioni utili al prossimo Parlamento e al prossimo Governo sulla strada da intraprendere.

Voglio cogliere questa occasione per ringraziare sia la maggioranza che l'opposizione per l'armonia, la serietà e la collaborazione con cui ciascuno sta offrendo il proprio apporto, fatto non scontato con l'avvicinarsi della campagna elettorale e la leale collaborazione anche di tutte le istituzioni al lavoro della nostra inchiesta.

Come è emerso dalle indagini ISTAT del 2014, gli autori delle violenze più gravi - violenza fisica o sessuale - sono prevalentemente i *partner* attuali o gli ex *partner*. 2.800.000 donne sono state vittime delle loro violenze. Se sono diminuite lievemente le denunce di violenza sessuale (il che non significa che siano diminuiti i reati) sono però senz'altro aumentate le denunce di *stalking* e di maltrattamenti in famiglia.

La violenza sulle donne è un fenomeno complesso che sfugge alle statistiche e che va ben al di là dei casi di cronaca. È quell'onda di *hashtag*, quella volta in cui i giovani e meno giovani hanno fatto emergere il mare di molestie e di violenze subite nei luoghi di lavoro, in famiglia, sul bus, in strada,

dal marito della migliore amica, come denunciato da Asia Argento e altre donne dello spettacolo, un quotidiano fatto di mancanza di rispetto e di sopraffazione.

Mentre il numero di omicidi cala in modo drastico nel nostro Paese e si è ridotto del 39 per cento, la riduzione di vittime di sesso femminile è solo del 14 per cento, quindi, come sottolineato dal generale Tullio Del Sette in audizione in Commissione d'inchiesta, questo determina un innalzamento in termini relativi del numero degli omicidi con vittime di sesso femminile. Non solo, ma i dati ci dicono che i delitti sono sempre più efferati.

Ma se abbiamo una normativa tra le più avanzate d'Europa, inclusa la legge che oggi stiamo votando, allora perché le donne non denunciano le violenze subite?

È questo il grande tema politico che ci dobbiamo porre, sforzandoci di dare le risposte che le donne meritano. Senz'altro occorre offrire percorsi di autonomia abitativa e lavorativa alle donne che vogliamo far uscire dalla violenza domestica, come si è iniziato a fare con il piano straordinario. Occorre la presenza diffusa di centri antiviolenza e case rifugio e la vicinanza delle istituzioni, perché quelle donne con figli possano decidere subito di uscire dalla casa prima che accada il fatto irreparabile.

E ancora, come ha ricordato la senatrice Lo Moro nel suo intervento, c'è molto da fare per coordinare il lavoro di magistrati, avvocati e psicologi, assicurando che queste professionalità abbiano un'adeguata formazione e dunque è fondamentale anche il lavoro dell'università in questo senso.

Voglio ricordare qui, perché non fanno parte, purtroppo, di questo provvedimento, anche i 46 bambini uccisi insieme alla madre, 18 uccisi per vendetta verso la ex, fra cui Federico Barakat, ucciso dal padre in un incontro protetto e Andrea Talpis, per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte europea di giustizia per non aver ascoltato le denunce di violenza domestica della madre.

È proprio per questo che una delle indicazioni che darà al Parlamento, una raccomandazione che presenterà la Commissione di inchiesta sul femminicidio, è quella di rispettare la Convenzione di Istanbul anche nel caso dell'affido condiviso, che non può essere dato nel momento in cui un giudice ha riconosciuto la violenza domestica subita dalla madre e dai suoi figli.

Oggi compiamo un passo importante. Sappiamo che forse non è la legge perfetta che avremmo tutti voluto, ma noi la voteremo con grande determinazione perché siamo convinti che quei bambini e quelle bambine, quei ragazzi e quelle ragazze oggi hanno dei diritti in più e quindi è a loro che è dedicata, nella prossimità del Natale. *(Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP-LeU).*

**BUCCARELLA** (M5S). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA** (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2719, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	172
Senatori votanti	171
Maggioranza	87
Favorevoli	165
Contrari	5
Astenuti	1

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).* *(Applausi).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2358 e 2424.

### **Discussione del disegno di legge:**

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,13)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1324-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice De Biasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**DE BIASI, relatrice.** Signor Presidente, la 12a Commissione che mi onoro di presiedere mi ha incaricato di riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione senza modifica del disegno di legge in esame.

Nel prosieguo dell'esposizione riferirò, dunque, sul provvedimento, come risultato dopo l'esame da parte della Camera ed evidenzierò le modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

Per agevolare il lavoro di tutti, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**DE BIASI, relatrice.** Vorrei soltanto soffermarmi su alcuni argomenti che mi sembrano di particolare rilievo e interesse.

Colleghi, sapete che il provvedimento contiene una delega al Governo su cui abbiamo lavorato a lungo sia noi, che i colleghi della Camera dei deputati. È evidente che, essendo durato molto l'esame, c'è stato bisogno di un aggiornamento successivo, perché, nel frattempo, si sono fatte nuove scelte e innestati nuovi problemi. Pertanto, è ovvio che il testo risulti modificato.

Anzitutto, la prima novità che trovo di grandissima importanza è l'allargamento, nell'articolo 1, della revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, anche ai fini dell'introduzione di uno specifico riferimento alla medicina di genere, nonché all'età pediatrica. Si tratta di un punto molto importante, di cui abbiamo discusso diverse volte in quest'Assemblea e molte altre in Commissione. Sono temi seri che riguardano norme sulla trasparenza del lavoro nel campo della ricerca e tra i principi e i criteri direttivi della delega sono state introdotte alcune norme in via diretta.

In particolare, le norme di cui all'articolo 2 concernono i comitati etici. Permettetemi di dire che questo è un punto di grande rilievo, perché i comitati etici sono la garanzia dell'appropriatezza e del corretto svolgimento delle sperimentazioni cliniche. Non mi soffermo su questo perché tutti in quest'Assemblea abbiamo vissuto Stamina. Mi pare, quindi, particolarmente importante segnalare che i comitati etici sono, appunto, comitati etici al plurale e non ciò che si era paventato originariamente, ossia un unico comitato etico. Ci sono comitati etici territoriali, in grado di assolvere alla funzione, che è davvero propria e rilevante.

L'articolo 3, che è stato inserito dalla Camera dei deputati (nel testo licenziato dal Senato la previsione era contenuta nell'articolo 1), riguarda disposizioni concernenti la medicina di genere. Su questo vorrei essere chiara. Quando parliamo di medicina di genere, ci riferiamo non alla medicina delle donne, ma alla medicina per uomini e donne, cioè rispettosa dei corpi e delle menti di uomini e donne, molto importante per quanto riguarda proprio i farmaci. Pensiamo ai *trials* clinici, fatti prevalentemente su una popolazione maschile. Pensiamo, quindi, a farmaci che non sempre hanno lo stesso effetto - anzi, quasi mai - sugli uomini e sulle donne. Ciò dovrebbe essere normale, ma non lo è, tanto è vero che inserire la medicina di genere significa esattamente questo, cioè consentire l'immissione nel mercato di farmaci rispettosi.



Faccio solo l'esempio delle malattie cardiovascolari. Di solito si tende a pensare che si tratti di malattie prevalentemente maschili, ma non è più così. Tuttavia, sappiamo che i farmaci sono testati prevalentemente sui maschi. L'osteoporosi viene considerata normalmente una malattia tipicamente femminile. Sappiamo che non è così, eppure i farmaci per l'osteoporosi sono testati fundamentalmente sulle donne.

Si tratta, quindi, di una norma - quella sulla medicina di genere - che ristabilisce quella differenza così importante, anche come valore della medicina, dal punto di vista della formazione, in un'ottica *mainstream* (quindi non facoltà specifiche, ma la possibilità di un approccio di genere in tutta la disciplina medica e nella disciplina scientifica).

L'articolo 4 reca una revisione della disciplina degli ordini e delle professioni sanitarie, che in parte è stata modificata; in particolare, si parla della strutturazione degli ordini professionali e degli ordini sul territorio, delle relazioni tra le federazioni e dei codici deontologici.

L'articolo 5 inserisce all'interno del sistema sanitario nazionale l'area delle professioni sociosanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo, educatore professionale), fermo restando che sono di carattere sociosanitario, cioè attengono a quell'area che tende a occuparsi di una disciplina integrata, che contempla i due aspetti, sia sociale che sanitario.

L'articolo 6, inserito dalla Camera, modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Sappiamo che è un problema, perché molte professioni premono ed era giusto dare un protocollo che consentisse, nel tempo, un percorso lineare per l'eventuale inserimento di professioni all'interno del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle professioni sanitarie, siano individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, altra cosa di straordinario rilievo per il nostro Paese. Voglio solo ricordare che, da una recente ricerca, le persone che si curano con l'osteopatia in Italia sono circa 10 milioni, quindi parliamo di un fenomeno molto ampio. È importante che, accanto all'individuazione della professione, vi sia tutto il normale percorso di validazione da parte del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato?Regioni, nonché, poi, la predisposizione del percorso formativo e delle eventuali equipollenze. Le altre grandi professioni rimangono inalterate.

Voglio ricordare che la novità di questo disegno di legge di delega sta in un articolo che noi abbiamo già approvato (non dovrei parlarne, ma lo cito affinché sia chiaro ai colleghi, perché è passato tanto tempo). Mi riferisco al riconoscimento di un ordine professionale in particolare, oltre a infermieri, biologi e altri: quello dei tecnici di radiologia medica, entro cui saranno collocati gli albi delle professioni che contengono meno professionisti, ossia che sono minori nel senso che sono più piccole, ma non per questo meno importanti. Penso, ad esempio, ai fisioterapisti, ai podologi, agli igienisti dentali, ai logopedisti. Tutte queste professioni potranno avere finalmente un albo e, se supereranno i 50.000 iscritti, potranno diventare un ordine separato, autonomo.

Proseguo velocemente, perché le cose sono davvero tante.

L'articolo 11 reca la novella rispetto al Comitato strategico del Sistema nazionale delle linee guida, cosa importante relativamente alla legge sulla responsabilità professionale.

L'articolo 12 parla del reato di esercizio abusivo della professione ed è di straordinaria importanza perché l'abusivismo professionale è veramente una delle piaghe che dobbiamo combattere, soprattutto nel campo della sanità.

Permettetemi soltanto di citare un articolo prima di concludere, sapendo che ci sono, poi, gli articoli che parlano della dirigenza del Ministero della salute e della disciplina del punteggio massimo dei titoli relativi all'esercizio professionale nell'ambito dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche. C'è un articolo - a cui penso tutti dobbiamo tenere molto - che è l'inasprimento delle pene per tutti coloro che non chiamerei professionisti, ma personale che in modo scellerato agisce violenza nei confronti delle persone anziane, dei bambini, dei disabili e delle persone più deboli all'interno delle strutture. (*Applausi della senatrice Bianconi*). Tengo molto a questo argomento e penso che questo sia un disegno di legge delega molto importante e mi auguro possa essere condiviso,

perché davvero consentirà al massimo di poter lavorare meglio nel Servizio sanitario e di rispondere a più di un milione di professionisti che da dodici anni aspettano di essere riconosciuti nella loro qualità professionale. *(Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

**BENCINI (Misto).** Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame, detto anche disegno di legge Lorenzin, come ha detto anche la relatrice, al Capo II, precisamente all'articolo 4, si occupa delle professioni sanitarie, il che mi fa molto piacere in quanto anche io rientro in quelle professioni. L'articolo rimanda, poi, all'attuazione di decreti ministeriali che spero possano essere emanati nei prossimi sei mesi perché, anche se le Camere si scioglieranno, il Governo potrà continuare a lavorare e quindi dare atto al riordino delle discipline degli ordini delle professioni sanitarie tanto atteso.

È indispensabile che gli Ordini abbiano regole di rappresentanza certe, democratiche e condivise. Bene, quindi, il limite dei mandati alla presidenza dei vari ordini.

Per quanto mi riguarda, in questi anni di vita dei vari collegi c'è stata una sorta di monopolio delle presidenze e dei consigli, oltre a una modalità di espletare le elezioni all'interno di questi ultimi molto discutibile. Quindi, la possibilità di diventare Ordini e di dare regole più precise comporterà probabilmente una modalità di azione nel tempo migliore di quanto forse sia stata fino a oggi.

Nel disegno di legge è normato anche l'abusivismo delle professioni sanitarie, che purtroppo ancora oggi permane in tutto il nostro Paese in maniera diffusa, su vari tipi di professioni sanitarie, a danno delle persone che ne usufruiscono e in generale del nostro sistema, perché è comunque un danno sociale. Rimane, però, qualche perplessità, che la relatrice ha sottolineato, per quanto riguarda l'aver messo insieme le professioni tecniche con alcune professioni sanitarie: forse, come ha detto la relatrice, questo aspetto, in futuro, si potrà cambiare.

Dopodiché, mi viene da dire che il disegno di legge, che si dice essere atteso da dieci anni, va a completare la legge n. 43 del 2006, che riguardava, anch'essa, la riorganizzazione delle professioni sanitarie, chiudendo in qualche modo un cerchio. Ne sono contenta.

Vorrei ringraziare chi, in questi anni, prima di me, si è speso per arrivare a ottenere il riconoscimento degli Ordini, tra cui la vecchia presidente del collegio IPASVI, Annalisa Silvestro, che oggi è qui presente, e l'attuale presidente del collegio IPASVI, Barbara Mangiacavalli, che è fuori da qui: entrambe probabilmente si sono spese per ottenere questo risultato. Ringrazio anche un collega, Luca Benci, un infermiere ma anche un giurista, perché anche lui in questi anni ha portato avanti una battaglia politica, seppur fuori da qui. In questi ultimi anni, in cui questo provvedimento è stato in gestazione, Benci ha spiegato la bontà e la necessità di arrivare a conclusione del suo *iter*.

Sono pertanto contenta che oggi si possa portare in votazione questo disegno di legge. Voterò a favore e ringrazio ancora. *(Applausi dei senatori Molinari, De Biasi e Orellana)*.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

**ROMANI Maurizio (Misto-Idv).** Signor Presidente, colleghi, ministra Lorenzin, sono anch'io soddisfatto che questo disegno di legge delega sia finalmente giunto in Aula in "zona Cesarini". Chiaramente, potevamo fare di più, potevamo fare meglio; questo è vero e, lo abbiamo detto anche in Commissione sanità.

Devo dire che ritengo il testo che avevamo mandato alla Camera sicuramente migliore di quello che la Camera ci ha rispedito.

È chiaro che c'era la necessità di normare la sperimentazione clinica dei medicinali, l'applicazione e la diffusione della medicina di genere. Mi concentrerò, però, sui due o tre punti che, tutto sommato, a me interessano maggiormente, soprattutto relativamente all'articolo 4, quello riguardante il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, che ne favorisce sia l'equilibrio di genere che il ricambio generazionale nella rappresentanza.

È vero che su questo argomento non tutti gli Ordini dei medici sono stati concordi, ma vi sono alcuni

punti che a me hanno interessato molto, che sono l'individuazione e l'istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico. Nella mia attività professionale sono stato sempre molto vicino a queste due categorie e devo dire che sono due categorie che sembrano quasi dei fantasmi, però poi molti pazienti si rivolgono a questi professionisti e molti di questi pazienti riferiscono al proprio medico che da questi professionisti hanno ottenuto benefici: dei notevoli benefici.

I motivi, quindi, per cui l'osteopatia deve essere riconosciuta ormai sono abbastanza chiari per tutti. Innanzitutto, per la tutela del professionista osteopata e anche, però, per la tutela del cittadino, che ha bisogno di un diritto alla salute, come dichiarato dalla stessa Costituzione italiana all'articolo 32 e come richiesto dall'Europa.

L'osteopatia ha dei modelli di riferimento che la rendono una professione con adeguate evidenze scientifiche a supporto della sua efficacia. E il costante utilizzo che ne fanno i cittadini per curarsi ne è la conferma. Pertanto, ormai la partita è esclusivamente politica perché documenti ed evidenze di riferimento sono noti a tutti. Ho sentito dire che questo è importante perché con l'osteopatia si curano circa dieci milioni di persone. È vero: sono gli stessi dieci milioni di persone che si rivolgono anche all'agopuntura e all'omeopatia. Quindi, io spero che, prima o poi, anche queste figure professionali, che sono sicuramente delle figure professionali di sostegno e di integrazione a livello medico, vengano finalmente riconosciute e accettate anche da questo Parlamento.

Ricordiamo che solo nel 1994 viene riconosciuto da parte del Ministero della salute il profilo professionale del fisioterapista. Perché parlo di questo? Perché, fino ad allora, molti fisioterapisti hanno lavorato in una sorta di abusivismo della professione sanitaria. Molti fisioterapisti che ora si pregiano del titolo di professionisti sanitari si sono forse dimenticati che anche la fisioterapia è passata per lo stesso percorso che ora sta impegnando l'osteopatia.

La necessità di regolamentare nuove professioni sanitarie, quali l'osteopatia, nasce dall'esigenza di tutelare i cittadini che, in numero sempre maggiore, da venticinque anni ormai la scelgono come sistema di cura.

L'osteopatia trova la sua legittimazione in quanto già riconosciuta come professione sanitaria sia dell'Organizzazione mondiale della sanità che dal CEM ed è approvata nel marzo del 2015 dall'Unione europea in linea e a sostegno del percorso intrapreso dal Ministero della salute, che inquadra l'osteopatia tra le professioni sanitarie con una formazione universitaria.

Ho lavorato e sostenuto questa scelta in Commissione perché credo che, in modo illuminato e competente, dobbiamo sostenere le giuste cause che tutelano il cittadino e aprono la strada verso una possibile e auspicabile integrazione tra le professioni sanitarie, avendo come fine ultimo la salute del paziente all'interno di un sistema integrato fra ruoli diversi e complementari.

Al disegno di legge sono stati approvati in Commissione anche due ordini del giorno da me presentati per il riconoscimento del laureato in scienze motorie tra le professioni sanitarie. Conosciamo tutti il valore degli ordini del giorno, ma credo sia venuto il momento di non ignorare più la figura del dottore in scienze motorie, che, con le sue diverse specializzazioni, è da sempre impegnata nella promozione della prevenzione della salute nei diversi ambiti, senza nessun riconoscimento professionale da parte dello Stato. Pensiamo quindi non solo all'educazione motoria a scuola (che a mio avviso deve raggiungere i livelli dei sistemi scolastici del Nord Europa), ma anche ai centri *fitness*, alle palestre, alle strutture sanitarie, alle associazioni sportive.

Quando si parla di salute non possiamo affidarci a personale non qualificato e questo è un problema serio, perché, soprattutto nelle prime fasce d'età, l'educazione motoria svolta in maniera scorretta influisce gravemente sullo sviluppo e sulla salute del bambino e di conseguenza dell'adulto. Inoltre ci viene detto che ogni euro speso in prevenzione tramite una corretta educazione motoria consente di risparmiare oltre quattro euro di spese sanitarie.

Nonostante il fatto che i laureati in scienze motorie impiegati sul mercato del lavoro continuano a vantare un tasso di occupazione superiore alla media, uno dei punti più critici è rappresentato dall'elevatissima quota di lavoro sommerso. La percentuale di laureati con contratto a tempo

indeterminato è infatti molto bassa. A complicare la situazione c'è poi il problema della condivisione degli spazi con fisioterapisti, una storica guerriglia fatta di invasioni di campo e gelosie professionali: laureati in scienze motorie da una parte, fisioterapisti dall'altra. Anni fa il Parlamento approvò una legge che mise sullo stesso piano le due professioni, ma l'equivalenza scontentò troppi e il Senato la cancellò senza sanare in alcun modo la disparità di trattamento di questi professionisti. Se infatti al dottore di scienze motorie è negata la possibilità di operare come fisioterapista (come ritengo giusto), a quest'ultimo è concesso di operare in ambiti propri del laureato in scienze motorie ed è questo che fanno tanti operatori spesso con competenze tecniche acquisite, ma privi della qualificazione universitaria indispensabile per interventi che riguardano la salute, la prevenzione, i processi educativi e l'equilibrio psicofisico.

Detto questo, in parole spicciole e facendo un po' di interpretazione su quanto scritto dal legislatore, il laureato in scienze motorie avrebbe competenze non esclusive e possibilità nelle palestre, nei centri *fitness*, nell'intervento rieducativo, nella preparazione atletica e nell'ambito manageriale. Questa interpretazione è resa necessaria dal fatto che nel decreto legislativo citato non si parla di cosa il laureato in scienze motorie faccia o possa fare, ma in realtà solo delle conoscenze che dovrebbe possedere. È una distinzione che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà non lo è affatto, poiché vi è differenza tra il possedere delle conoscenze e l'essere l'esecutore unico deputato a mettere in pratica le stesse. Da qui si viene a creare l'equivoco di fondo del laureato in scienze motorie, custode di conoscenze messe poi in atto da chiunque. Pertanto, l'inserimento e la pratica dell'educazione fisica all'interno delle scuole non deve essere più un mero ideale, ma un fatto concreto, vista l'importanza fondamentale che il movimento riveste per l'armonico sviluppo psicocorporeo nell'età evolutiva.

Devo dire che ho contribuito a questo percorso, sono contento che il disegno di legge sia arrivato all'esame dell'Assemblea e che venga approvato dalla maggior parte di noi, ma sarei molto contento che anche quest'ordine del giorno si trasformasse in una cosa reale e non solo in parole scritte su un foglio. (*Applausi dei senatori Molinari e Orellana*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

[GAETTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare le migliaia di cittadini che mi hanno scritto le loro idee sul disegno di legge in esame. Essendo un provvedimento ampio e trattando molti aspetti, mi hanno evidenziato molte considerazioni e segnalazioni, ma una in particolare, quella del signor Antonio, la considero molto interessante e motivata e ve la vorrei leggere: «Il disegno di legge Lorenzin è un'ennesima proposta di legge inutile, anzi dannosa, infatti non rappresenta uno strumento per rinnovare le professioni sanitarie e nemmeno configura in Ordine le dette professioni sanitarie.

Continua con il consueto atteggiamento clientelare a proporre contentini per quella o quell'altra *lobby*.

Non c'è nessuna attenzione concreta alla tutela della salute pubblica, non si affrontano i veri problemi della sanità italiana.

Come al solito il metodo della Lorenzin è coercitivo senza alcun coinvolgimento delle professioni sanitarie.

In chiusura di legislatura non è corretto portare avanti norme finalizzate ad agevolare le solite categorie, per non parlare della disgustosa norma dei medici del Ministero della salute (articolo 17) nominati di colpo dirigenti. Articolo che è stato più volte dichiarato incostituzionale e da ultimo dalla 1a Commissione, affari costituzionali, della Camera.

La Lorenzin non ricorda che varie trasmissioni televisive (la trasmissione «Report» del 2 dicembre 2013 che parla del famoso emendamento Polverini sonoramente bocciato non è bastata! (...)) e testate giornalistiche hanno già denunciato la vergogna di tale iniziativa che altro non è che un ricatto elettorale».

Vediamo cosa dice questo articolo 17, che alla prima lettura del Senato era entrato come 13 ed è uscito come 14 e alla Camera è entrato come 14 ed è uscito come 17. Innanzitutto, è interessante notare come il primo *dossier* del Servizio studi del Senato, con riferimento a questo articolo, dicesse che: «Sembrirebbe opportuno valutare il rapporto del presente articolo 13 con la disciplina di delega in

materia di dirigenza pubblica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la creazione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Di questa valutazione non sono al corrente, però è veramente interessante vedere come è stato tradotto l'emendamento Polverini in questo articolo 17 ed è veramente un capolavoro: il comma 2 dell'emendamento Polverini è diventato il comma 1 dell'articolo 17; il comma 3 dell'emendamento Polverini è diventato il comma 2 dell'articolo 17; il comma 1 dell'emendamento Polverini (primo e quarto periodo) è diventato il comma 3 dell'articolo 17; il comma 1 dell'emendamento Polverini (secondo e terzo periodo) è diventato il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'emendamento Polverini è diventato il comma 5 dell'articolo 17; il comma 6 dell'emendamento Polverini è rimasto il comma 6 dell'articolo 17 e indovinate un po' di cosa si tratta? È la formula di rito: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Qui sorge la domanda spontanea: come fa a non determinare una maggior spesa se aumentano lo stipendio a 400 dirigenti?

Ma vediamo cosa diceva la trasmissione «Report» di cui autore è il giornalista Mottola: nel settembre 2013, dopo essere entrata in Parlamento, la Polverini scrisse l'emendamento 4-ter.09 al disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», che riguardava circa 400 medici, farmacisti, biologi e psicologi che lavoravano al Ministero della salute come dirigenti sanitari e che guadagnavano circa 100.000 euro l'anno. La Polverini propone, con questo emendamento, che vengano posti sullo stesso livello dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale arrivando a guadagnare fino a 180.000 euro l'anno.

Cosimo Arnone, responsabile della funzione pubblica della CGIL, afferma che, dal punto di vista concreto, per la salute dei cittadini, questo intervento non migliora la funzionalità del Ministero della salute e non ci sarà alcun cambiamento per i cittadini. Inoltre, afferma che sarà il prossimo contratto nazionale di lavoro che dovrà pagare il costo di questo emendamento, che quindi è a carico della collettività.

Quest'emendamento ha però un percorso assai tormentato e nel settembre 2013, dopo essere stato infilato del decreto per la razionalizzazione, viene giudicato inammissibile. A questo punto l'emendamento viene presentato al Senato, questa volta però dal Partito Democratico. Ma viene di nuovo bocciato, perché giudicato incostituzionale. Dopodiché, ritorna per la terza volta grazie al PdL che lo infila nella legge di stabilità e per la terza volta viene respinto.

Interessante anche notare che un comma di questo articolo determinerà un vantaggio per un gruppo ristretto di funzionari, che lo stesso Cosimo Arnone della funzione pubblica della CGIL quantifica in meno di cinque persone: un comma *ad personam*. Finalmente oggi, dopo una gestazione di quattro anni, questo emendamento sarà partorito. Complimenti per la caparbia!

Vorrei dire che di cose opinabili ce ne sono molte, in questo disegno di legge, anche il fatto, per esempio, che si dà la possibilità a un Albo, su richiesta del suo rappresentante legale, di diventare Ordine. Questo ritengo che dovrebbe essere la maggioranza degli iscritti a richiederlo, perché comporterà una maggiore spesa (spese di segreteria, strutturali e quant'altro). Questo è un altro elemento.

Abbiamo già sentito molti Ordini, presenti da alcuni anni, lamentarsi di questo fatto, come, in audizione, l'ordine dei veterinari. Era poi già presente una legge: l'articolo 5 della legge n. 43 disciplinava in maniera chiara come istituire le professioni sanitarie. Perché non è stato applicato? Perché con questo disegno di legge si è sentita la necessità di sostituirlo? Perché in questo disegno di legge si sono create solamente due figure professionali, l'osteopata e chiropratico, e non l'esperto in scienze motorie, come diceva prima il collega? Non è stata fatta neanche chiarezza sulle professioni sociosanitarie e ne condividiamo la segnalazione.

Secondo noi si doveva anche evitare di incidere... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concluda, senatore Gaetti.

GAETTI (M5S). ... su tutte quelle che preparano i nostri giovani, i quali vengono illusi e spendono soldi per avere delle scorciatoie per conseguire delle professionalità, che in realtà non hanno. Crediamo quindi che il provvedimento in esame avrebbe dovuto incidere su molte altre criticità, che invece non prende neanche in considerazione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini).*

**PRESIDENTE.** Colleghi, sono iscritti a parlare in discussione generale il senatore Zuffada e la senatrice Silvestro. Il seguito della discussione generale è rinviato alla seduta di domani, ma resta inteso che le iscrizioni per intervenire in questa sede rimangono chiuse.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**DONNO (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, TAP (Trans-Adriatic Pipeline) non smette mai di stupirci, in senso negativo, ovviamente, perché, dopo aver messo in atto una distruzione indiscriminata del nostro territorio, estirpando ulivi, distruggendo campagne dell'intera costa salentina, ora ha iniziato a comprare spazi sulle riviste per farsi pubblicità. L'ultima assurdità, infatti, la vediamo stampata con caratteri bianchi su sfondo verde, sul periodico mensile ufficiale del Sindacato italiano appartenenti polizia (SIAP). La rivista è questa e questa è la pubblicità: si tratta di due pagine intere, infarcite di una retorica becera, sul fatto che il gasdotto TAP non avrà conseguenze sull'ambiente. *(La senatrice Donno mostra la rivista all'Assemblea).* Ma che film si sono visti questi signori?

Si legge su queste pagine che TAP non inquina, perché si limita a trasportare il gas ed è a impatto zero. E ancora, si legge che l'inquinamento dell'aria e le emissioni in Puglia diminuiranno. Hanno pure la sfera magica per prevedere quello che succederà!

Queste sono cose che non esistono, perché questi gasdotti sono bombe ad orologeria, pronte a sterminare non solo l'ecosistema, ma anche le vite umane e lo abbiamo visto anche con l'incidente in Austria. Queste persone hanno letto i giornali di meno di dieci giorni fa, quando si è verificata la pericolosa esplosione all'interno di una stazione di compressione e distribuzione gas? Evidentemente no. Lo sanno che è morta una persona e decine di persone sono rimaste ferite? Evidentemente no. Qui i giornali non li leggono? Lo sanno che quello che è accaduto nel gasdotto austriaco rappresenta un potenziale rischio che potrebbe colpire anche i pugliesi e, più in generale, l'Italia?

TAP, diffondendo questi contenuti, comprando spazi pubblicitari ed elargendo corsi di inglese e di cucina, per di più pubblicando su riviste del sindacato di polizia, sta attuando un'opera di disinformazione. Quindi, attenzione! Non cadiamo nella trappola delle bufale di TAP.

Se continuano ad avvalersi di pubblicità a pagamento, significa che hanno un disperato bisogno di diffondere delle notizie, delle vere e proprie *fake news*, che gratuitamente non pubblicherebbe nessuno: è evidente! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**BATTISTA (Art.1-MDP-LeU).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

BATTISTA (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, questo pomeriggio abbiamo ricordato il collega scomparso, Altero Matteoli. Oggi, con stupore e anche con contrarietà, ho letto un articolo su «Libero», a firma di Renato Farina, che riporta una serie di insulti, che sono stati rivolti sul *web* nei confronti di Altero Matteoli. Chi scrive, l'autore di questo articolo, il signor Farina, si rivolge allo stile della sinistra, che esulta per la morte di Matteoli e riporta certi commenti spregevoli. Colgo l'occasione per ricordare che anche in risposta al *tweet*, che è stato fatto dall'*account* del Senato, abbiamo letto degli insulti.

Quello che avviene in rete e se ne è parlato non ancora abbastanza, è un fenomeno che non ha un colore politico.

C'è una parte del nostro elettorato (non saprei neanche se definirlo così), una parte dei cittadini, una parte della popolazione che pensa che questi commenti non lascino alcun segno e invece non è vero.

Proprio con il presidente Matteoli abbiamo incardinato un disegno di legge in Commissione 8a a mia prima firma che ha portato la Commissione ad approfondire un discorso sulla tracciabilità degli autori sulle piattaforme sociali. Abbiamo notato come tale ricerca investigativa sia complessa e difficile. Anche quando il giornalista scrive che sono partite le denunce, non è assolutamente automatico che l'attività investigativa fatta dalle nostre Forze dell'ordine possa portare ad un risultato. Quindi invito tutti ad approfondire questo argomento.

Mi piacerebbe che chi riporta commenti che vengono scritti sul *web* approfondisse quello che avviene nella rete. Ci sono audizioni molto importanti, del responsabile dei carabinieri, del dottor Giustozzi, del responsabile dei *service provider*, che ci hanno dato elementi importanti.

Purtroppo la legislatura è alla sua scadenza e mi dispiace che non siamo riusciti a portare a compimento questo disegno di legge. Io sono sicuro che sia un argomento attuale e che sin dalla prossima legislatura dovrà essere approfondito, perché quello che avviene sul *web*, fatto dai *top player*, è qualcosa di aberrante. Facebook è nato per mettere in comunicazione degli studenti all'interno di un *campus*. Adesso ciò avviene in un altro contesto, ci sono altre regole e soprattutto ci sono altri effetti, quindi *in primis* deve partire da noi politici anche l'aver un tono corretto e a tale proposito ho sostenuto anche l'iniziativa della scorsa settimana sulle parole non ostili, poi però, quello che avviene sul *web* deve essere regolamentato. Si può mantenere anche il diritto all'anonimato, però persone che scrivono con questi toni sul *web* devono poter essere identificate facilmente dalle Forze dell'ordine. *(Applausi del senatore Orellana)*.

PRESIDENTE. C'era forse qualche precisazione sull'articolo di Farina.

BATTISTA (*Art.1-MDP-LeU*). Sì, l'ho citato all'inizio: si rivolge ad un solo colore politico quando invece, secondo me, questi commenti vengono fatti da tutte le parti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 22 dicembre 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 22 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,54*).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia ([2740](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I  
TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 1.

**Approvato nel testo emendato**

*(Ambito di applicazione)*

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

**1.1**

Il Relatore

**Approvato**

*Al comma 2, dopo le parole: «altresì applicate,» inserire le seguenti: «se ritenute necessarie.»*

**G1.1**

[GIARRUSSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge 2740-A;  
considerato che:

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antimafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia ed appare pertanto necessario procedere alla sua approvazione prima dello scadere della Legislatura in corso,

impegna il Governo, in sede di applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché le speciali misure di protezione, come ridefinite dal testo in esame, siano applicate altresì a tutela a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

**Approvato**

*(Definizione di testimone di giustizia)*

1. È testimone di giustizia colui che:

- a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
- b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
- c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
- d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;



e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

EMENDAMENTO

**2.1**

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#),  
[PETRAGLIA](#)

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

Capo II

SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI

ARTICOLI DA 3 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

**Approvato**

*(Tipologia delle misure)*

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.

Art. 4.

**Approvato**

*(Criteri di scelta delle misure di protezione)*

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.
2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.

Art. 5.

**Approvato**

*(Misure di tutela)*

1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:
  - a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
  - b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
  - c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
  - d) il trasferimento in luoghi protetti;
  - e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

- f) l'utilizzazione di documenti di copertura;
- g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
- h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

**Approvato**

*(Misure di sostegno economico)*

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:

- a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;
- b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;
- c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;
- d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;
- g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività

lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.

#### Art. 7.

#### **Approvato**

##### *(Misure di reinserimento sociale e lavorativo)*

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

- a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;
- b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;
- c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire un danno a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;
- f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;
- g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;
- h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione,

con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;

*i)* misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

Art. 8.

### Approvato

*(Durata delle speciali misure di protezione)*

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.
2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g)* o lettera *h)*.

EMENDAMENTO

### 8.1

[MINEO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, BAROZZINO, PETRAGLIA](#)

### Ritirato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - 1. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica».

ARTICOLI DA 9 A 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

**Approvato**

*(Composizione della commissione centrale e della segreteria)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristicо-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;

b) al comma 2-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

Art. 10.

**Approvato**

*(Rinvio)*

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

Art. 11.

**Approvato**

*(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione)*

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì

al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.

3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.

Art. 12.

### **Approvato**

#### *(Piano provvisorio per la protezione)*

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.

2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 16.

3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.

4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.

5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale.

Art. 13.

### **Approvato**

#### *(Programma definitivo per la protezione)*

1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.

2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.

3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla

gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.

5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 14.

### **Approvato**

*(Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela)*

1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

### **Approvato**

*(Norma in materia di collaboratori di giustizia)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 16.

### **Approvato**

*(Referente del testimone di giustizia)*

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

- c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
- d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;
- e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
- f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g);
- g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione.

3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.

4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

Art. 17.

#### **Approvato**

*(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti)*

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

Art. 18.

#### **Approvato**

*(Misure urgenti)*

1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge.

2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».

Art. 19.

#### **Approvato**

*(Interventi finanziari)*

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

#### **Approvato**

*(Abrogazione)*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.



Art. 21.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia».

Art. 22.

**Approvato**

*(Aggravanti per il reato di calunnia)*

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

Art. 23.

**Approvato**

*(Norme transitorie)*

1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 24.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:

«*a-bis*) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».

Art. 25.

**Approvato**

*(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia)*

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

Art. 26.

**Approvato**

*(Regolamenti di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.

Art. 27.

**Approvato**

*(Relazione del Ministro dell'interno)*

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.
2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

Art. 28.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici ([2719](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Gratuito patrocinio)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**1.2**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:*

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

*Conseguentemente, sostituire il titolo della legge con il seguente:* «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore dei figli minori o dei figli

maggioresni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

Conseguentemente:

- *al comma 2 sostituire le parole: «10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «50.000 euro per il 2017 e in 100.000 euro annui a decorrere dal 2018»;*

- *all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: «2.074.000 euro» con le seguenti: «2.114.000 euro per il 2017 e a 2.164.000 euro a decorrere dal 2018» e le parole: «quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «quanto a 2.064.000 euro per il 2017 e a 2.114.000 euro a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dal 2017».*

**G1.200 (già emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1)**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti presentati al disegno di legge, valutando la possibilità di comprendere nella disciplina prevista per gli orfani di crimini domestici anche tutti gli orfani a causa di omicidio volontario commesso nei confronti di uno o entrambi i genitori.

**G1.200 (testo 2)**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#) (\*)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti presentati al disegno di legge, valutando la possibilità di comprendere nella disciplina prevista per gli orfani di crimini domestici anche tutti gli orfani a causa di omicidio volontario commesso nei confronti di uno o entrambi i genitori.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Mandelli, Serafini, Floris, Fucksia e Zuffada

#### **1.5**

[GIOVANARDI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (\*)

#### **Respinto**

*Sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:*

*«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenti economicamente non auto sufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **1.1 (testo 2)**

[PALMA](#), [MALAN](#) (\*)

**Le parole da: «Al comma» a: «esecuzione forzata» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con i seguenti:*

*«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenti economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.*

*4-quinquies. La disposizione di cui al comma 4-quater si applica anche quando per l'omicidio del*

genitore sia imputato il coniuge non genitore ovvero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a condizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.3**

[PALMA](#)

**Precluso**

*Sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:*

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

**1.100**

[PALMA](#), [CALIENDO](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso«4-quater», dopo le parole: «commesso in danno dello stesso genitore», inserire le seguenti: «dall'altro genitore ovvero».*

**G1.1**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del fenomeno dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

**G1.1 (testo 2)**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di svolgere indagini statistiche sulla condizione e qualità della vita dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

**G1.2**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio dei fenomeni che investono la quotidianità dei cittadini è uno strumento efficace e di aiuto alla prevenzione,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

**G1.2 (testo 2)**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio dei fenomeni che investono la quotidianità dei cittadini è uno strumento efficace e di aiuto alla prevenzione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di crimini domestici.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

**G1.3**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013 n. 77 - e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

**G1.4**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'effettiva destinazione delle risorse stanziate dalle leggi a decorrere dall'anno 2011, alle strutture che si occupano della violenza di genere.

**G1.4 (testo 2)**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di monitorare l'effettiva destinazione delle risorse stanziata dalle leggi a decorrere dall'anno 2011, alle strutture che si occupano della violenza di genere.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

**G1.5**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#) (\*)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di monitorare l'efficacia delle disposizioni del disegno di legge in esame, una volta che verrà approvato in via definitiva, al fine di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa con lo scopo di tutelare la vittima della violenza e eventuali minori coinvolti.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

**G1.6**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di istituire un tavolo di confronto tra le istituzioni e i maggiori operatori e operatrici delle Associazioni coinvolte sul tema dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

**G1.6 (testo 2)**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a valutare la possibilità di istituire un tavolo di confronto tra le istituzioni e i maggiori operatori e operatrici delle Associazioni coinvolte sul tema dei figli minori o dei figli

maggioresni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

**G1.7**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di fornire i dati sul «Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento e l'utilizzo dei poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema.

**G1.7 (testo 2)**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a valutare la possibilità di fornire i dati sul «Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento e l'utilizzo dei poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

**G1.8 (testo corretto)**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a prevedere la possibilità di sviluppare sistemi per l'accertamento del livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada

**G1.9**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

la prevenzione è un ottimo strumento di educazione utile a prevenire azioni lesive per la sicurezza personale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una campagna di informazione sul diritto al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Serafini, Fucksia e Zuffada  
ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)*

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**2.1**

[GIOVANARDI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo

**2.7**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2.8**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, alla fine della lettera b), dopo le parole: «ove cessata», aggiungere le seguenti: «, ovvero la persona che è stata legata al colpevole da relazione affettiva e stabile convivenza».*

**G2.1**

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche all'articolo 577 del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio;

rispetto alla norma vigente, che punisce l'uccisione del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni, la modifica del primo comma dell'articolo 577 del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera a) del citato articolo 2 - estende l'applicazione della pena dell'ergastolo anche al coniuge, anche



legalmente separato, all'altra parte dell'unione civile e alla persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

la modifica del secondo comma dell'articolo 577 del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 2 - punisce, con la reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile;

le modifiche citate rischiano di generare una disparità di trattamento sotto il profilo della punibilità, tra le due fattispecie considerate (lettera *a*) e *b*)),

impegna il Governo a prevedere la possibilità, in diversa sede normativa, di applicare la pena dell'ergastolo anche alla fattispecie dell'omicidio per mano di coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile.

## **G2.1 (testo 2)**

[MANDELLI, RIZZOTTI](#)

### **Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche all'articolo 577 del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio;

rispetto alla norma vigente, che punisce l'uccisione del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni, la modifica del primo comma dell'articolo 577 del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera *a*) del citato articolo 2 - estende l'applicazione della pena dell'ergastolo anche al coniuge, anche legalmente separato, all'altra parte dell'unione civile e alla persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

la modifica del secondo comma dell'articolo 577 del codice penale - introdotta dal comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 2 - punisce, con la reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile;

le modifiche citate rischiano di generare una disparità di trattamento sotto il profilo della punibilità, tra le due fattispecie considerate (lettera *a*) e *b*)),

impegna il Governo a valutare la possibilità, in diversa sede normativa, di applicare la pena dell'ergastolo anche alla fattispecie dell'omicidio per mano di coniuge divorziato, della parte cessata dell'unione civile, e della persona che è stata legata alla vittima da relazione affettiva e stabile convivenza.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

### **Approvato**

*(Sequestro conservativo)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*1-bis*. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

## **3.1**

[GIOVANARDI](#)

### **Respinto**

*Sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in

danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

### 3.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «Quando procede» fino alle parole: «stabile convivenza» con le seguenti: «Quando procede per il delitto di omicidio volontario.».*

### 3.3

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza».*

### G3.1

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, inserendovi il comma 1-*bis* per porre a carico del pubblico ministero l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente della vittima, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti;

tutti gli orfani per omicidio volontario hanno diritto a vedersi riconosciuta la garanzia del risarcimento dei danni civili subiti, attraverso l'istituto del sequestro conservativo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di estendere anche ai minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di genitori vittime di omicidio per fatti esterni ai crimini domestici, quanto previsto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in ordine all'istituto del sequestro conservativo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

#### **Approvato**

*(Provvisoriale)*

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«2-*bis*. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoriale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoriale accordata».

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 539».

## EMENDAMENTI

### 4.1

[GIOVANARDI](#)

#### Respinto

*Sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:*

«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320 comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado nei limiti della provvisionale accordata».

### 4.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Nel caso di cui» fino alle seguenti: «stabile convivenza» con le parole: «nel caso di cui al comma 1, quando si procede per il reato di omicidio volontario.».*

## ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 5.

#### Approvato

*(Indegnità a succedere)*

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 463-*bis*. - (*Sospensione dalla successione*). -- Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».

2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 537-*bis*. -- (*Indegnità a succedere*). -- 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».

3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Si applica l'articolo 537-*bis*».

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 5.1

[GIOVANARDI](#)

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis», sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. Il genitore indagato per omicidio volontario consumato o tentato nei confronti dell'altro genitore è sospeso dalla successione fino al decreto di archiviazione, alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice».

### 5.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G5.300**

*Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis» primo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal caso, anche se il soggetto sospeso dalla successione è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore della quota di eredità di sua spettanza. Il curatore, anche in concorso con altri legittimari e/o coeredi procede all'inventario dell'eredità, provvede ad ogni altra attività prevista dalla legge, compresa la divisione dell'eredità, e cura l'amministrazione dei beni rientranti nella quota fino alla sentenza di assoluzione o di condanna».*

#### **G5.300 (già em. 5.3)**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.3, prevedendo che sia nominato un curatore anche se il soggetto sospeso è nel possesso dei beni ereditari e solo per la quota di eredità di sua spettanza.

#### **G5.300 (testo 2)**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,  
invita il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.3, prevedendo che sia nominato un curatore anche se il soggetto sospeso è nel possesso dei beni ereditari e solo per la quota di eredità di sua spettanza.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 6.

#### **Approvato**

*(Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici)*

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

EMENDAMENTI

### 6.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#)

#### **Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non auto sufficienti rimasti orfani o i un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario ed ammessi al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 1.»

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «figli orfani per crimini*

domestici» con le seguenti: «figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

## 6.2 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, condannati ai sensi dell'articolo 517, primo comma, numero 1) ovvero secondo comma, del codice penale».

*Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:* «Diritto alla quota di riserva in favore dei figli orfani».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

### Approvato

*(Pensione di reversibilità)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma *1-ter*.

*1-ter.* I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma *1-bis*, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

*1-quater.* Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma *1-ter* nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum*.

*1-quinquies.* Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma *1-ter*, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma *1-bis*».

EMENDAMENTI

## 7.1

[GIOVANARDI](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:*

«*1-bis.* In caso di omicidio commesso in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, quest'ultimo è sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero alla indennità *una tantum* qualora nei suoi confronti sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura

penale, fino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tali ultime ipotesi sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter».

#### 7.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «1-quater» sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale»;*

b) *al capoverso «1-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale.».*

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 8.

#### Approvato

*(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici)*

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

#### 8.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 9.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), sostituire le parole: «degli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»;*

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «per gli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «per i figli minori o per i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».*

### 8.3

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.4, nell'odg G8.300**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «misure di sostegno» inserire le seguenti: «e agevolazione».*

### 8.4

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.3, nell'odg G8.300**

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «dati» inserire la seguente: «statistici».*

#### **G8.300 (già emm. 8.3 e 8.4)**

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 8.3 e 8.4.

### 8.5

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [RIZZOTTI](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G8.500**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni di cui al precedente comma predispongono la realizzazione di campagne istituzionali di informazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui diritti di accesso al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

#### **G8.500 (già em. 8.5)**

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [RIZZOTTI](#)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2719,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.5.

### 8.6

[GIOVANARDI](#)

#### **Respinto**

*Nella rubrica, sopprimere le parole: «per crimini domestici».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

#### **8.0.100 (già 8.7)**

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [RIZZOTTI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Norma in materia di categorie protette)*

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «per causa di guerra, di servizio e di lavoro» aggiungere le seguenti: «, per i figli minori o per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

#### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica)*

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato

di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

**9.1**

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 10.2, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «In favore dei figli», fino a: «e secondo comma» con le seguenti: «In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575».*

*Conseguentemente:*

*- al comma 2, sostituire le parole: «64.000 euro annui», con le seguenti: «320.000 euro per il 2017 e in 640.000 euro annui a decorrere dal 2018»;*

*- al comma 3 sostituire le parole: «64.000 euro annui» con le seguenti: «320.000 euro per il 2017 e di 640.000 euro annui a decorrere dal 2018»;*

*- all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «2.074.000 euro», con le seguenti: «2.330.000 euro per il 2017 e a 2.650.000 euro a decorrere dal 2018» e le parole: «quanto a 2.064.000 euro annui», con le seguenti: «quanto a 2.320.000 euro per il 2017 e a 2.640.000 a decorrere dal 2018.».*

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

**Approvato**

*(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici)*

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti: «5-*quinqüies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-*sexies*. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-*quinqüies* un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa».

EMENDAMENTI

**10.1 (testo 2)**

[GIOVANARDI](#)

**Respinto**

*Sostituire il capoverso 5-*quinqüies* con il seguente:*

*«5-*quinqüies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la*



continuità affettiva tra gli stessi.».

*Consequentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «per crimini domestici».*

## 10.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 11.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, capoverso «5-quinquies» sostituire le parole da: «Nel caso di minore» fino alle parole: «relazione affettiva» con le seguenti: «Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo per la morte di un genitore a seguito di omicidio volontario.».*

*Consequentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: «domestici» con la seguente: «volontari».*

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

## Approvato

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## 11.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 12.1 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «degli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».*

#### **11.4**

[GIOVANARDI](#)

##### **Respinto**

*Nella rubrica sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «agli orfani a causa di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore».*

#### **G11.1**

[MANDELLI, RIZZOTTI](#)

##### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli verificatisi per colpa del coniuge (o del convivente) assassino, negli ultimi dieci anni è salito fino a quota 1.628 casi; impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di forme di agevolazione per l'inserimento nel mondo del lavoro a favore dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

#### **G11.1 (testo 2)**

[MANDELLI, RIZZOTTI](#)

##### **Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli verificatisi per colpa del coniuge (o del convivente) assassino, negli ultimi dieci anni è salito fino a quota 1.628 casi, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere forme di agevolazione per l'inserimento nel mondo del lavoro a favore dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

#### **G11.2**

[MANDELLI, RIZZOTTI](#)

##### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

gli orfani a seguito di omicidio volontario hanno diritto a un'assistenza legale gratuita pagata dallo Stato. Il fine previsto dalla normativa è la rimozione di ogni possibile ostacolo, anche

economico, che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio, impegna il Governo a prevedere la possibilità di rivedere la normativa 68/69 in materia di categorie protette con il fine di valutare l'inserimento della categoria dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

#### ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 12.

#### **Approvato**

*(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica)*. -- 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione».

#### EMENDAMENTI

##### 12.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2 e 13.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» sopprimere le parole: «, anche non».*

##### 12.2

[GIOVANARDI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «o tra persone legate» fino a: «con la vittima».*

#### ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 13.

#### **Approvato**

*(Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici)*

1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore.

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare

dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

#### EMENDAMENTO

##### 13.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [RIZZOTTI](#)

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.3, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2, 11.2 e 12.1, nell'odg G1.200**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma,».*

#### DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore ([2358](#))

#### ARTICOLI DA 1 A 5

##### Art. 1.

*(Gratis patrocínio)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-quater. I figli del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale, siano essi minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, possono essere ammessi al patrocínio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicandosi l'ammissibilità in deroga non solo al relativo procedimento penale, ma anche a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

##### Art. 2.

*(Sequestro conservativo)*

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero accerta la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, e conseguentemente, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

##### Art. 3.

*(Provvisoria)*

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Nel caso previsto dal comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, il giudice, accertata la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età massima di ventisei anni, costituiti parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoria in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno da

liquidarsi in separato giudizio civile e, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata».

2. All'articolo 320, comma 1, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539,».

Art. 4.

*(Indegnità a succedere)*

1. Nel codice civile, dopo l'articolo 463 è inserito il seguente:

«Art. 463-bis. - *(Sospensione della successione)*. -- È sospeso dalla successione il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o dalla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l'articolo 528.

In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463».

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 537 è inserito il seguente:

«Art. 537-bis. - *(Indegnità a succedere)*. -- Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».

3. Nel codice di procedura penale, all'articolo 444, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis».

Art. 5.

*(Pensione di reversibilità)*

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. È sospeso dal diritto di cui al comma 1 il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

1-ter. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione della pensione di reversibilità o indiretta».

---

(\*) Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2719.

## DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio ([2424](#))

### ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

*(Modifica al codice civile in materia di indegnità a succedere)*

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 463-bis. - *(Casi di sospensione dalla successione ereditaria)*. -- 1. È sospeso dalla successione il coniuge o la parte dell'unione civile, indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tali casi il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle parti o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità».

Art. 2.

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indegnità)*

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 533-bis. - *(Indegnità a succedere)*. -- 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per una delle

ipotesi previste dall'articolo 463-*bis* del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità a succedere».

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «le fattispecie di cui all'articolo 463-*bis* del codice civile».

(\*) Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2719 .

### Allegato B

#### **Parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2740 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo sul testo a eccezione dell'articolo 1, comma 2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

#### **Pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2719 e sui relativi emendamenti**

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 11.2 e 1.100.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

#### **Integrazione alla relazione orale del senatore Lumia sul disegno di legge n. 2740**

Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recepisce sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione antimafia nella propria Relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia.

Il provvedimento si compone di 28 articoli ripartiti in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-2) disciplina le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia; il Capo II (articoli 3-9) concerne le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti; il Capo III (articoli 10-19) delinea il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione; il Capo IV (articoli 20-28) reca disposizioni finali e transitorie.

Passando all'esame delle singole disposizioni l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione delle misure di tutela che sono applicate ai testimoni di giustizia e, se ritenute, salvo dissenso, anche agli «altri protetti». Quest'ultima categoria viene introdotta *ex novo* e richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo.

L'articolo 2 detta una nuova definizione del testimone di giustizia ai fini delle condizioni di applicabilità delle misure di tutela. In particolare, è testimone di giustizia colui che: rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (attualmente basta la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio; assume rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni la qualità di persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone; non è stato condannato per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è in corso un procedimento di applicazione di detta misura (condizione già prevista dalla normativa vigente) da cui - *quid novum* - si desuma la persistente

attualità della pericolosità sociale del soggetto e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale; si trova in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di P.S..

L'articolo 3 indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni, le quali possono consistere in misure di tutela (fisica); misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 4 del provvedimento detta i criteri di scelta delle misure di protezione, che vanno personalizzate ed adeguate al caso specifico. Tali misure - se non in via temporanea ed eccezionale - non possono comportare diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni. Salvo motivate eccezioni di sicurezza, devono essere garantite al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività finora svolte. Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone restano, invece, ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

L'articolo 5 indica una serie di misure di tutela volte a garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravità del pericolo. L'articolo unifica in una sola disposizione le misure già previste a legislazione vigente, eliminando la distinzione tra misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta.

L'articolo 6 disciplina le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia e agli altri protetti. Tali misure, in base alla normativa vigente, riguardano il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta. La disposizione elimina il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Rispetto alla legislazione vigente le nuove misure di sostegno economico sono: l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone o dagli altri protetti come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione; il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri protetti; l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile; un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo determinato in via regolamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle misure di protezione conseguenti alla testimonianza resa; l'acquisizione dei beni immobili dei quali sono proprietari il testimone o gli altri protetti al patrimonio dello Stato se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località.

L'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia.

Tra le nuove prerogative in tale ambito si segnala il diritto del testimone: a svolgere, dopo il trasferimento in località, un'attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni (la previsione mira allo sviluppo della persona e alla prosecuzione della sua partecipazione sociale); a beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa, da determinare in via di attuazione; ad un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia (o gli altri protetti) ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni; la possibile assegnazione di beni da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

L'articolo 8 introduce un termine massimo di durata di sei anni delle speciali misure di protezione fissato dalla Commissione centrale, fatte salve le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità delle misure. Le misure potranno, tuttavia, protrarsi oltre tale limite su richiesta

motivata dell'autorità giudiziaria che le ha proposte.

L'articolo 9 innova la composizione della Commissione centrale presso il Ministero dell'interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione nonché sulle eventuali vicende modificative. La composizione della Commissione è integrata da un avvocato dello Stato ed è prevista la nomina di un vice presidente.

Per quanto riguarda il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, l'articolo 10 rinvia, in quanto compatibili, alla normativa vigente (decreto-legge n. 8 del 1991) per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure e l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dal disegno di legge.

L'articolo 11 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione al nuovo status del testimone. La proposta alla Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia. Sulla proposta di ammissione - ove la testimonianza riguardi delitti di mafia, terrorismo ed altri delitti di particolare allarme sociale - è resa obbligatoria la richiesta di parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, attualmente solo eventuale. Si prevede inoltre che la Commissione richieda informazioni, oltre che al Servizio centrale di protezione, anche al prefetto del luogo di dimora del testimone. Infine, la disposizione impone la trasmissione al tribunale per i minorenni, per le eventuali determinazioni di competenza, della proposta di misure di protezione che riguardi minori in condizioni di disagio familiare e/o sociale.

Gli articoli 12 e 13 apportano modifiche all'attuale disciplina rispettivamente del piano provvisorio di protezione e del programma definitivo per la protezione.

L'articolo 14 conferma l'affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, che, come è noto, è la struttura interforze deputata all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale del Ministero dell'interno. Le novità principali della nuova disciplina sono sostanzialmente: il coinvolgimento del Servizio centrale anche in relazione all'esecuzione del piano provvisorio di protezione (ora si occupa dell'esecuzione del solo programma speciale di protezione; le misure di protezione, provvisorie e definitive, nel luogo di residenza del testimone sono, invece eseguite dagli organi di polizia sul territorio); l'individuazione, nell'ambito della sezione dell'ufficio che si occupa dei testimoni, del referente del testimone di giustizia.

L'articolo 15 prevede che le disposizioni per le quali il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia.

L'istituzione, ai sensi dell'articolo 16, della figura del referente del testimone di giustizia costituisce le novità di maggior rilievo della riforma in esame. Al referente sono assegnati sostanzialmente compiti di assistenza del testimone per tutta la durata del programma di protezione e anche successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia economica.

L'articolo 17 prevede la possibilità in qualunque momento del programma, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio, di essere sentiti personalmente dalla commissione centrale o dal Servizio centrale di protezione. Alla richiesta di audizione si deve dare corso entro il termine di trenta giorni.

L'articolo 18 ridelinea la disciplina della somma urgenza.

L'articolo 19 prevede che gli interventi finanziari relativi alle misure di protezione non siano soggetti alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla fatturazione elettronica.

L'articolo 20 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991; mentre, l'articolo 21 modifica l'articolo 392 del codice di procedura penale estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari.

L'articolo 22 introduce nell'ordinamento un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia. L'aggravante, che consiste nell'aver commesso il reato per usufruire o continuare a



fruire delle speciali misure di protezione previste dalla legge in esame, comporta un aumento da un terzo alla metà della pena base (reclusione da due a sei anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l'aumento è dalla metà ai due terzi.

L'articolo 23 detta una norma transitoria; mentre l'articolo 24 integra l'articolo 147-*bis*, comma 3, delle norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo anche le persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia tra i soggetti il cui esame in dibattimento avviene, di regola, a distanza.

L'articolo 25 prevede l'istituzione nell'ambito del sito internet del Ministero dell'interno di una sezione relativa ai testimoni di giustizia.

L'articolo 26 demanda l'attuazione della legge in esame ad uno o più regolamenti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 27 del disegno di legge conferma l'obbligo (già previsto a legislazione vigente) del Ministro dell'interno di relazione semestrale al Parlamento sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimento nominativi. Oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni.

L'articolo 28 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

#### **Testo integrale dell'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424**

Cari colleghi, Presidente, in questa legislatura è stato affrontato con determinazione il contrasto alla violenza di genere, la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ratificando la Convenzione di Istanbul entrata in vigore nell'agosto 2014. Un atto importante in quanto il primo strumento internazionale vincolante sul profilo giuridico finalizzato alla protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza maschile, una grave violazione dei diritti umani. Dopo l'approvazione della legge n. 93 del 2013 contro il femminicidio e la violenza di genere, che rafforza nel nostro ordinamento le misure di protezione e repressione, introduce il patrocinio gratuito per le donne vittime di violenza, l'ammonimento, l'allontanamento dalla casa familiare, l'arresto in fragranza di reato del maltrattante e l'aggravante in caso di violenza assistita da minori, oggi si affronta con il delicatissimo tema della garanzia della tutela giuridica ed economica a favore degli orfani per crimini domestici.

Abbiamo affrontato il tema più volte in Commissione di inchiesta sul femminicidio evidenziando come la famiglia, luogo-simbolo dell'amore e della cura, si trasformi in questi casi drammatici in luogo di sofferenza dei figli, di bambini e bambine orfani di crimini domestici.

La morte di un genitore è sempre un evento traumatico ma in questi casi nega un diritto che mai andrebbe negato, quello all'infanzia, all'adolescenza, la tragica conseguenza quando a uccidere uno dei due genitori sia l'altro *partner*, un trauma che condiziona fortemente la crescita armonica verso una vita adulta.

Il provvedimento mette in luce un aspetto a volte trascurato in queste fattispecie di reato, i figli, a cui viene attribuito lo *status* di orfani anche per la parte di colui che commette il delitto; spesso si tratta di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge anche se separato o divorziato, o dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da una persona che è o è stata legata alla vittima da relazioni affettive e convivenza stabile.

L'orfano, non necessariamente figlio anche dell'omicida, necessita di strumenti e forme di tutela da parte dello Stato.

Ecco dunque la *ratio* dei provvedimenti. I disegni di legge pongono al centro il tema della tutela. Tutela nella fase processuale con il patrocinio da parte dello Stato per i figli per potersi costituire parte civile (articolo 1). Gli orfani di crimini domestici potranno inoltre accedere al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito. Lo Stato, infatti, si farà carico delle spese sia nel processo penale

quanto in quello civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata. Mi pare importante che il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti venga esteso anche agli orfani di crimini domestici con una apposita dotazione aggiuntiva di 4 milioni di euro all'anno per borse di studio e reinserimento lavorativo. Ai figli delle vittime è assicurata assistenza medico-psicologica gratuita fino al pieno recupero psicologico ed è attribuita la quota di riserva prevista per l'assunzione di categorie protette. Se il cognome è quello del genitore condannato in via definitiva, il figlio può chiedere di cambiarlo.

Mi pare opportuno sottolineare la rilevanza dell'articolo 8 in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani, di informazione, di consulenza, in cui le organizzazioni di volontariato rivestono una parte significativa che va coordinata con i servizi pubblici.

Prevista la tutela del patrimonio nel garantire l'indisponibilità al coniuge reo di risorse economiche a discapito dei figli, tutela psicologica per i figli nel percorso di elaborazione e superamento del lutto e nel reinserimento nella quotidianità, nella vita scolastica e lavorativa (articolo 9). Su questo aspetto mi preme rilevare il raccordo tra quest'ultimo aspetto del disegno di legge n. 2719 in discussione e il disegno di legge Atto Senato n. 2338 "Istituzione della figura professionale di Psicologo scolastico", che mi vede come prima firmataria, quale è stato recepito in prima lettura dal Bilancio. Ritengo importante prefiggersi di mettere in campo strumenti in grado di dare supporto e tutela a coloro che vivono situazioni di grande difficoltà.

Si tratta di strumenti di civiltà sui quali lo Stato deve investire, creando un sistema a rete di tutele e supporti che oggi prendono avvio dalle modifiche al codice civile e di procedura penale ma che necessitano nella pratica di azioni e interventi ad opera delle istituzioni centrali e, soprattutto, periferiche dello Stato che costituiscono il *front office* al quale i cittadini si rivolgono per richiedere assistenza per i piccoli e grandi problemi di ogni giorno. Comunque, un importante strumento di civiltà.

#### **Testo integrale dell'intervento della senatrice Albano nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424**

Onorevoli colleghi Senatori, quando ci troviamo in quest'Aula per discutere di provvedimenti che tutelano i più deboli, provo sempre un grande orgoglio e una grande soddisfazione. E la soddisfazione è tanto maggiore quando ci accorgiamo che la classe politica, spesso additata anche a ragione di eccessiva conflittualità, dimostra, come nel caso della Camera, di saper parlare con una voce sola e di saper approvare all'unanimità un provvedimento che la società civile reclamava, e attendeva, da parecchio tempo.

Lo scorso anno, infatti, il Parlamento ha incontrato associazioni, esperti e vittime di violenza domestica, che ci hanno fatto aprire gli occhi su un fenomeno molto particolare e, purtroppo, in forte crescita negli ultimi anni nel nostro Paese, quello delle vittime collaterali dell'omicidio domestico.

Vittime collaterali... oppure orfani particolari domestici, secondari... sono tante le dizioni, i modi di dire, le circonlocuzioni utilizzate per definire una categoria sociale, quella di ragazzi e ragazze, bambini e bambine oggi diventati uomini e donne, cui la vita ha destinato una sorte doppiamente crudele: veder morire un genitore per mano dell'altro genitore. Perdere il primo per sempre, piangendone la morte; e perdere il secondo, per tramite della giustizia, restando soli a domandarsi il perché di un gesto tanto disumano.

Storie di dolore, di paure, di ansie, affrontate senza il supporto di una famiglia che si è sgretolata, ed è scomparsa, per colpa di un terribile atto di violenza generatosi al suo interno, e che rischia di causare, in queste vittime innocenti, conseguenze psicologiche devastanti.

Secondo gli ultimi studi, sui quali si sono basati i lavori del Parlamento, a partire dal 2000 sono oltre 1600 i figli di questi drammi familiari, che improvvisamente si ritrovano a dover fare i conti non solo con il dolore, ma anche con le difficoltà di ritrovarsi senza una famiglia, senza il sostegno delle istituzioni, sia economico che socio-assistenziale. Vittime due volte, testimoni diretti o indiretti della morte di uno o di entrambi i genitori e soggetti alla perdita di ogni riferimento familiare o affettivo. Se minorenni, infatti, quando non vi sono dei nonni a potersi prendere cura di loro, essi si ritrovano

improvvisamente alle prese con gli ostacoli burocratici di adozioni e case famiglia. Se maggiorenni, invece, rischiano sorte ben peggiore, mancando del tutto un sostegno psicologico o economico da parte dello Stato.

Il trauma di vedere la propria famiglia distrutta dall'interno è devastante. In Italia, negli ultimi anni, abbiamo parlato tanto di femminicidio, e altrettanto abbiamo fatto, introducendo una legge che è oggi all'avanguardia nella tutela delle donne. Negli ultimi dieci anni, dal 2006 al 2016, sono state assassinate 1.740 donne, di cui 1.251, il 72 per cento dei casi, vittime di contesti familiari: 846 uccise all'interno della coppia, 224 per mano di un ex compagno. Mentre secondo i dati ISTAT, nel 15 per cento dei casi la vittima di crimine domestico è l'uomo.

Quindi oggi, senza limitarci alla difesa, seppur importante, di genere, siamo qui per proteggere e difendere la famiglia e le mura domestiche, ove sempre più spesso, per ragioni note e non note, sono sempre più frequenti i casi di violenza.

Noi, come Stato e come rappresentanti delle istituzioni, dobbiamo offrire a queste vittime innocenti, rimaste senza punti di riferimento, un sostegno, una barriera protettiva, un percorso a livello terapeutico, socioeconomico e giuridico, per consentirgli di affrontare, con il minor disagio possibile, la nuova, triste situazione nella quale improvvisamente si trovano catapultati. Con il disegno di legge che ci troviamo oggi ad approvare, aggiorniamo il nostro quadro giuridico e finalmente introduciamo delle regole e dei miglioramenti, che equiparano questi orfani speciali ad altre categorie che lo Stato già protegge, come ad esempio le vittime di mafia o del terrorismo.

Come sempre, nella nostra attività legislativa, ci troviamo ad affrontare difficoltà e ostacoli di ogni genere. Se devo essere sincera non ho gradito, ad esempio, nonostante l'approvazione all'unanimità avvenuta alla Camera dei Deputati, la frenata imposta da alcuni colleghi senatori che, pur nell'esercitare un loro diritto, rischiano di rallentare l'*iter* di approvazione della legge. Né ci rassicura la continua ricerca di risorse che, tra Commissione Bilancio, Ragioneria dello Stato, Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, rischia di veder svuotate le principali previsioni di sostegno economico inserite nel provvedimento. Questa legge, infatti, per funzionare, deve essere accompagnata da fondi adeguati e perciò mi appello al Governo affinché comprenda quanto siano importati dei finanziamenti certi, e consistenti, per fornire il necessario supporto alla categoria cui questo provvedimento è rivolto.

Consegnerò il testo ma voglio ricordare le tante novità positive che questa legge vuole introdurre, già ricordate in quest'Aula: penso anzitutto all'introduzione del gratuito patrocinio e dell'assistenza legale a spese dello Stato, sia per il processo penale che civile, a prescindere dal reddito.

Penso all'annullamento del diritto alla pensione di reversibilità per il colpevole di uxoricidio, una situazione paradossale e odiosa, oppure alle modifiche al diritto al godimento dell'eredità e all'introduzione dell'indegnità a succedere, a tutela dei figli delle vittime.

Penso al congelamento dei beni di chi ha commesso il delitto e all'obbligo in sede penale per il giudice di riconoscere ai figli della vittima il 50 per cento del risarcimento presunto già con la sentenza di primo grado.

Mi auguro, poi, che non solo lo Stato ma anche le Regioni e le Autonomie locali possano, come previsto dal provvedimento, promuovere e organizzare puntuali ed efficaci forme di assistenza delle vittime, servizi informativi, assistenziali e di consulenza e che possano predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per le vittime, anche grazie ai fondi di cui ho accennato prima.

Preferisco non entrare nel merito dell'innalzamento delle pene fino all'ergastolo, ora previsto anche per chi si macchia dell'omicidio del coniuge e all'interno di unioni civili e rapporti di convivenza, poiché nel nostro Paese il dibattito sull'ergastolo e sul fine rieducativo delle pene è fermo da troppo tempo. Mi limito però a segnalare che forse la differenza di pena tra l'uccisione di un genitore e di un coniuge era un retaggio del delitto di onore ed è un bene, quantomeno, che si sia giunti ad un'equiparazione della pena prevista per tutti i delitti che avvengono all'interno del nucleo familiare.

E allora, come anticipato all'inizio del mio intervento, è con grande soddisfazione e orgoglio che

plaudo ai lavori del Parlamento, per aver deciso di intervenire, in modo omogeneo e duraturo, per sostenere queste giovani vittime, non soltanto a livello economico, ma anche con misure di sostegno psicologico, per affrontare con maggiori strumenti il percorso di riabilitazione e di uscita dal trauma, che si trovano costretti ad affrontare.

Non riusciremo mai a riconoscere la gravità delle conseguenze di questi crimini, ma oggi mettiamo un importante tassello per costruire una società più giusta e più vicina ai deboli e ai meno fortunati.

**Testo integrale della relazione orale della senatrice De Biasi sul disegno di legge n. 1324-B**

La 12a Commissione, che mi onoro di presiedere, mi ha incaricato di riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione, senza modifiche, del disegno di legge in esame. Nel prosieguo dell'esposizione riferirò dunque sul provvedimento quale risultante dopo la lettura della Camera, evidenziando le modificazioni apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, anche ai fini dell'introduzione di uno specifico riferimento alla medicina di genere nonché - come aggiunto dalla Camera - all'età pediatrica.

Durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento sono state inserite diverse modificazioni puntuali ai principi e criteri direttivi della delega suddetta e inoltre, nella medesima materia, sono state introdotte alcune norme in via diretta (anziché in forma di principi e criteri direttivi di delega) con il successivo articolo 2 (inserito dalla Camera).

Le norme di cui all'articolo 2 concernono: i comitati etici, il centro di coordinamento dei medesimi comitati - istituito dal medesimo articolo -, la tariffa a carico del promotore della sperimentazione; il contenuto minimo del contratto tra il promotore ed il centro clinico di ricerca.

L'articolo 3, del pari inserito dalla Camera, reca disposizioni concernenti la medicina di genere.

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato in prima lettura - che recava procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria - è stato soppresso dalla Camera, in base alla considerazione che nel frattempo è stato definito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, un nuovo quadro complessivo dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

L'articolo 4 reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, in parte modificata durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Una norma inserita dalla Camera (lettera *d*) del comma 9) prevede che, nel caso in cui il numero degli iscritti ad uno degli albi (di cui al comma 9) sia superiore a 50.000 unità, il rappresentante legale dell'albo possa richiedere al Ministero della salute l'istituzione (secondo la procedura ivi stabilita) di un nuovo ordine, che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta.

Inoltre, la Camera ha apportato all'articolo in esame alcune ulteriori modifiche ed integrazioni specifiche, tra le quali quelle relative: alla procedura ed ai presupposti (comma 1, capoverso articolo 1, comma 1) per l'eventuale accorpamento territoriale degli ordini - anche su scala regionale o interregionale, come specificato sempre dalla Camera -; all'introduzione di una norma (capoverso articolo 1, comma 2) che consente al Ministero della salute di disporre, secondo la procedura ivi stabilita, il ricorso, per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, a forme di avvalimento degli ordini o di associazione tra i medesimi; alle specificazioni che gli ordini e le relative Federazioni nazionali non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale e che la vigilanza dei medesimi sugli iscritti tiene conto degli obblighi a carico di questi ultimi, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro (capoverso articolo 1, comma 3, lettere *e*) ed *l*); alla disciplina della composizione, elezione e costituzione degli organi degli ordini territoriali e delle Federazioni nazionali (disciplina di cui ai capoversi articoli 2 e 8 e di cui al successivo comma 5, lettera *a*), del presente articolo 4); alla specificazione che l'eventuale diversificazione della misura della tassa annuale a carico degli iscritti all'ordine tenga conto delle condizioni economiche e lavorative degli stessi (capoverso articolo 3, comma 1, lettera *g*); ad alcune riformulazioni della disciplina sullo scioglimento degli organi degli ordini e degli organi delle Federazioni nazionali (disciplina di cui al capoverso articolo 4 e al capoverso articolo 8, comma 20) e

della disciplina sul codice deontologico (di cui al capoverso articolo 7, comma 3); alla prescrizione che le sanzioni disciplinari contemplate dai futuri regolamenti attuativi siano opportunamente graduate (comma 5, lettera *f*), del presente articolo 4).

L'articolo 5 inserito dalla Camera, anzitutto richiama e conferma le norme già vigenti che prevedono l'istituzione, all'interno del Servizio nazionale, dell'area delle professioni sociosanitarie - con riferimento sia alle figure professionali di livello non dirigenziale sia a quelle di livello dirigenziale - (comma 1); a tale area sono ricondotti i profili professionali attualmente esistenti, di cui al comma 5 (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale), fermo restando che essi afferiscono agli ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti. In secondo luogo, si demanda ad uno o più accordi, conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'individuazione di nuovi profili professionali sociosanitari, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3. Il successivo comma 4 definisce le procedure per la definizione della disciplina sul riconoscimento dei titoli equipollenti per i nuovi profili suddetti nonché dell'ordinamento didattico per i profili professionali sociosanitari.

L'articolo 6, inserito dalla Camera, modifica la disciplina vigente sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie.

Le modifiche sono le seguenti: si prevede che una proposta in merito possa essere presentata anche dalle associazioni professionali rappresentative dei soggetti interessati, mediante invio di istanza motivata al Ministero della salute (comma 1, capoverso 1), ferma restando la procedura successiva; quest'ultima (capoverso 2) resta immutata, ad eccezione della fase del parere tecnico-scientifico, il quale viene demandato direttamente al Consiglio superiore di sanità - anziché, come nella disciplina vigente, ad apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio medesimo e di volta in volta nominate dal Ministero della salute -; si specifica che i provvedimenti istitutivi devono disciplinare anche i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti (capoverso 3); riguardo alla procedura per l'emanazione dei decreti ministeriali relativi agli ordinamenti didattici universitari per le nuove professioni in oggetto, si prevede il previo parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità (capoverso 3 citato). Resta fermo il principio secondo cui l'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione (ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, articolo richiamato dal capoverso 1 della novella in esame).

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle professioni sanitarie, siano individuate le professioni dell'osteopatia e del chiropratico e che le medesime siano istituite secondo la procedura (relativa all'istituzione di nuove professioni sanitarie) posta dalla novella di cui al precedente articolo 6 e siano disciplinate secondo le medesime procedure contemplate da quest'ultima (procedure per le quali il comma 2 del presente articolo 7 pone termini temporali specifici, con riferimento alle due professioni in oggetto). La Camera ha in tali termini modificato il testo approvato dal Senato in prima lettura, nel quale (articoli 4 e 5) si stabiliva in via diretta l'istituzione delle due professioni sanitarie in esame - con la previsione di alcuni provvedimenti attuativi - e si introduceva per la professione di osteopata un relativo albo e per la professione di chiropratico un registro.

Gli articoli da 8 a 10 - concernenti le professioni di chimico, di fisico, di biologo, di psicologo, nonché l'istituzione di un elenco degli ingegneri biomedici e clinici - non sono stati modificati dalla Camera.

L'articolo 11 inserito dalla Camera, reca al comma 1 alcune novelle alla legge 8 marzo 2017, n. 24, mentre il comma 2 reca una norma di abrogazione esplicita, in considerazione della disciplina già introdotta dalla stessa legge n. 24.

La novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 sopprime la fase della proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida nell'ambito della procedura di riordino dei compiti e delle funzioni del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) nel settore diagnostico e terapeutico.

Le novelle di cui alle successive lettere *b*) e *c*) recano alcune precisazioni (correggendo errori materiali) nella formulazione letterale delle norme sui limiti quantitativi della responsabilità civile o

amministrativa degli esercenti una professione sanitaria.

La novella di cui alla lettera *d*) eleva da dieci a quarantacinque giorni il termine per la comunicazione all'esercente una professione sanitaria, da parte della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) e dell'impresa di assicurazione, circa l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. Si ricorda che, nella prima fattispecie, il termine decorre dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

La novella di cui alla lettera *e*) inserisce tra le funzioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 14 della citata legge n. 24 quella di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero-professionale.

Il comma dell'articolo 12 è stato riformulato per intero dalla Camera, in sostituzione dei commi 1 e 2 del testo approvato dal Senato in prima lettura. Le norme in oggetto concernono il reato di esercizio abusivo di una professione.

Nella nuova formulazione si elevano (capoverso articolo 348, primo comma), per la fattispecie generale di esercizio abusivo di una professione (anche non sanitaria) per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, le sanzioni penali, stabilendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro (mentre la disciplina vigente commina la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro). Il testo approvato dal Senato in prima lettura prevedeva invece (articolo 9, comma 1) l'elevamento (da un terzo alla metà) delle pene per la sola ipotesi in cui l'esercizio abusivo riguardasse una professione sanitaria.

Si introducono inoltre pene specifiche (più elevate) nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ovvero abbia diretto l'attività delle persone che siano concorse nel reato medesimo (capoverso articolo 348, terzo comma). Tali pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 15.000 a 75.000 euro.

Si individua quindi una circostanza aggravante nella "direzione" delle persone, mentre per le ipotesi di promozione ed organizzazione delle persone resterebbe l'aggravante generale di cui all'articolo 112 del codice penale.

Si prevede infine che la condanna (per le fattispecie suddette, di cui al capoverso articolo 348, primo e terzo comma, della presente novella) comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che abbia commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro, ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata (capoverso articolo 348, secondo comma). La confisca obbligatoria dei beni suddetti era prevista anche dal testo approvato dal Senato in prima lettura (articolo 9, comma 2), con esclusivo riferimento all'ipotesi di esercizio abusivo di una professione sanitaria.

I commi 2 e 3 dell'articolo 12 sono stati inseriti dalla Camera.

Essi introducono la qualificazione di circostanza aggravante (con pene specifiche più elevate) per i casi in cui i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime, siano stati commessi nell'esercizio abusivo di una professione (per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato) o di un'arte sanitaria. Le novelle in esame riguardano i casi di esercizio abusivo anche delle professioni diverse da quelle sanitarie.

Il comma 4, sul quale si è soffermata problematicamente la Commissione giustizia nel proprio parere (è stata rilevata la mancanza di una disciplina transitoria), è stato inserito dalla Camera. Esso esclude dall'ambito penale, prevedendo invece per esse una sanzione amministrativa pecuniaria, alcune ipotesi specifiche di detenzione in farmacia di medicinali scaduti, guasti o imperfetti. L'esclusione riguarda i casi in cui risulti, in relazione alla modesta quantità di tali medicinali, alle modalità di conservazione e all'ammontare complessivo delle riserve, che si possa concretamente escludere la destinazione al commercio degli stessi. I limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria così introdotta sono pari, rispettivamente, a 1.500 e a 3.000 euro.

Il comma 5 è stato inserito dalla Camera. Esso eleva i limiti minimi e massimi della sanzione

amministrativa pecuniaria per i casi di esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie da parte di soggetti non in possesso della relativa licenza o abilitazione.

Il comma 6 è stato anch'esso inserito dalla Camera. Esso modifica la disciplina sui casi di esercizio dell'attività di mediatore da parte di soggetti non iscritti negli appositi ruoli. La norma vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (oltre all'obbligo di restituzione delle provvigioni percepite dalle parti contraenti), ma riconduce al delitto di esercizio abusivo di professione, nonché agli effetti di cui all'articolo 2231 del codice civile, i casi in cui si commetta l'illecito dopo essere incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa suddetta. La novella di cui al comma 6 riduce tale soglia, prevedendo i suddetti effetti penali e civili per tutti i casi successivi ad una prima sanzione amministrativa.

I commi 7 e 8, relativi, rispettivamente, alla destinazione dei beni immobili confiscati per i casi di esercizio abusivo di una professione sanitaria ed alla disciplina in materia di professioni non organizzate, non sono stati modificati dalla Camera.

L'articolo 13, concernente il commercio di sostante dopanti, non è stato modificato dalla Camera.

L'articolo 14 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali ovvero, come aggiunto dalla Camera, presso strutture socioeducative. La Camera ha esplicitato che le strutture in oggetto sono sia quelle pubbliche sia quelle private.

Il comma 1, dell'articolo 15, relativo all'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale, non è stato modificato dalla Camera.

Il comma 2 è stato inserito dalla Camera. Esso prevede che gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi), in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportino lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possano essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore ai due anni. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione degli specifici requisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento delle iniziative in oggetto, nonché dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso.

Il comma 3 reca, con riferimento ai commi 1 e 2, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica - clausole di cui la Camera ha operato una riformulazione -.

L'articolo 13 del testo approvato dal Senato in prima lettura - che recava una modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie - è stato soppresso dalla Camera.

L'articolo 16, inserito dalla Camera, concerne la disciplina del punteggio massimo dei titoli relativi all'esercizio professionale, nell'ambito dei concorsi per assegnazioni di sedi farmaceutiche. Si specifica che il valore massimo di tale punteggio - pari a 7 punti, per ciascun commissario - è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione (pari al 40 per cento del medesimo punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale) prevista per i farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori.

Infine, all'articolo 17, relativo alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, e l'articolo 18, recante norme di coordinamento con riguardo alle competenze legislative delle Regioni a Statuto ordinario, di quelle a statuto Speciale e delle Province autonome, non sono stati modificati dalla Camera.

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2801:

sulla votazione finale, la senatrice De Pietro avrebbe voluto non partecipare al voto.

Disegno di legge n. 2740:

sull'articolo 26, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2719:

sulla votazione finale, i senatori Amidei e Bocchino avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Brogna, Calderoli, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Chiti, Della Vedova, De Poli, Gentile, Gualdani, Latorre, Manassero, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Sibilgia, Stefani, Stucchi, Valentini, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Alì, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (*dalle ore 10.30*).

#### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Il senatore Buemi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP,UV,PATT,UPT)-PSI-MAIE.

Il Presidente del Gruppo Per le Autonomie (SVP,UV,PATT,UPT)-PSI-MAIE ha accettato tale adesione.

Conseguentemente la componente "Federazione dei Verdi" all'interno del Gruppo Misto cessa di esistere.

I senatori Riccardo Conti, Antonio De Poli, Giuseppe Esposito e Giuseppe Ruvolo hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

Conseguentemente la componente "UDC" all'interno del Gruppo Misto cessa di esistere.

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice Bencini cessa di far parte della componente "Italia dei valori" all'interno del Gruppo Misto.

#### **Gruppi parlamentari, nuova denominazione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro".

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Zin;

3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Zin;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Buemi, in qualità di sostituto del senatore Nencini, membro del Governo; cessa di farne parte il senatore Fausto Guilherme Longo, in qualità di sostituto del senatore Nencini, membro del Governo.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 15 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 13 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e



che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012" ([n. COM \(2016\) 850 definitivo](#)), sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento" ([n. COM \(2016\) 851 definitivo](#)), sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e delle direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE" ([n. COM \(2016\) 852 definitivo](#)), sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza" ([n. COM \(2016\) 853 definitivo](#)), sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale" ([n. COM \(2016\) 854 definitivo](#)) e sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365" ([n. COM \(2016\) 856 definitivo](#)) (Doc. XVIII, n. 227).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

#### **Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione**

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 13 dicembre 2017, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2018.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1148).

#### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni:

dalla senatrice Filippin, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (Doc. IV, n. 17-A);

dalla senatrice Filippin, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (Doc. IV, n. 18-A).

#### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è stata presentata la seguente relazione:

dal senatore Alicata, sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Esposito (Doc. IV-ter, n. 14-A).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori De Petris Loredana, Bocchino Fabrizio

Delega al Governo per la disciplina delle monete complementari locali (3002)  
(presentato in data 19/12/2017)

#### **Disegni di Legge, nuova assegnazione**

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni  
in sede deliberante*

Sen. Vaccari Stefano ed altri

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (1451)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione

parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori pubblici)

(assegnato in data 21/12/2017)

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

*in sede deliberante*

Sen. Consiglio Nunziante

Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili (2462)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori pubblici)

(assegnato in data 21/12/2017)

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

*in sede deliberante*

Dep. Decaro Antonio ed altri

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2977)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.2305 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.73, C.111, C.2566, C.2827, C.3166)*

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori pubblici)

(assegnato in data 21/12/2017)

#### **Governmento, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 dicembre 2017, ha inviato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2018, aggiornato a novembre 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 1149).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc. LII, n. 5*).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. LXXI, n. 8*).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al secondo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. LXXI, n. 9*).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. LXXXI*, n. 5).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CLXXII*, n. 5).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 12 dicembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina della professoressa Sonia Ferrari a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila (n. 95).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

#### **Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 14 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 2017/2124, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificata l'8 dicembre 2017 - sulla non corretta applicazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare".

La predetta documentazione è stata trasmessa alla 8a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 173).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15 dicembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ Società a responsabilità limitata per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 589);

della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione per azioni (MEFOP S.p.A.) per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 590);

della Fondazione Casa Buonarroti per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 591).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 20 dicembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (COM (2017) 769 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 1° febbraio 2018.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 10a Commissione permanente entro il 25 gennaio 2018.

La Commissione europea, in data 20 dicembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la

proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione l'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima (COM (2017) 783 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 1° febbraio 2018.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6a Commissione entro il 25 gennaio 2018.

### **Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), trasmissione di documenti**

Il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha inviato, in data 21 settembre 2017, i testi della Dichiarazione finale di Minsk, approvate nel corso della 26a Sessione annuale, svoltasi a Minsk il 9 luglio 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

risoluzione della Prima Commissione: affari politici e sicurezza (*Doc. XII-quinquies*, n. 77). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione della Seconda Commissione: affari economici, scienza, tecnologia e ambiente (*Doc. XII-quinquies*, n. 78). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente;

risoluzione della Terza Commissione: democrazia, diritti umani e questioni umanitarie (*Doc. XII-quinquies*, n. 79). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sull'azione a favore di una gestione coerente, condivisa e responsabile dei flussi di migranti e di rifugiati (*Doc. XII-quinquies*, n. 80). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sulle migrazioni (*Doc. XII-quinquies*, n. 81). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sulla promozione della mediazione non sessista e attenta alle specificità di genere (*Doc. XII-quinquies*, n. 82). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sul ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale in Ucraina (*Doc. XII-quinquies*, n. 83). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento del ruolo dell'OSCE nella lotta al terrorismo (*Doc. XII-quinquies*, n. 84). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sul rafforzamento della sicurezza energetica nella regione dell'OSCE (*Doc. XII-quinquies*, n. 85). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente;

risoluzione sulla definizione di misure legislative, normative e amministrative tempestive ed efficaci per rispondere alla comparsa di nuove sostanze psicoattive (*Doc. XII-quinquies*, n. 86). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente;

risoluzione sull'acqua potabile: promuovere la cooperazione per tutelare una risorsa limitata che risente dei cambiamenti climatici (*Doc. XII-quinquies*, n. 87). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente;

risoluzione sull'osservazione delle nuove tecnologie di voto (*Doc. XII-quinquies*, n. 88). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente;

risoluzione sulla prevenzione dello sfruttamento sessuale dei bambini online grazie ai progressi della tecnologia (*Doc. XII-quinquies*, n. 89). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente;

risoluzione sull'abolizione della pena capitale (*Doc. XII-quinquies*, n. 90). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

risoluzione sul multiculturalismo - Il ruolo dei valori culturali nello sviluppo della democrazia nel contesto della globalizzazione (*Doc. XII-quinquies*, n. 91). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente;

risoluzione sull'inaccettabilità della discriminazione e dell'intolleranza nei confronti di cristiani, musulmani e seguaci di altre religioni (*Doc. XII-quinquies*, n. 92). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Mussini e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04164 del senatore Maurizio Romani e della senatrice Bencini.

Il senatore Berger ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04165 della senatrice Bisinella ed altri.

Il senatore Astorre ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04168 della senatrice Bisinella ed altri.

I senatori Molinari, Bignami, Bencin e Bellot hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04169 del senatore Vacciano ed altri.

I senatori Lucidi, Buccarella, Cappelletti e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08711 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08770 del senatore Puglia ed altri.

Il senatore Castaldi e la senatrice Nugnes hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08779 della senatrice Moronese ed altri.

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta alle interroganti:

in termini di presenza sul territorio di *slot machine*, il nostro Paese vanta un triste primato europeo, con la presenza di un apparecchio ogni 143 abitanti, una cifra ben distante da quelle di Spagna e Francia;

i diversi settori del gioco d'azzardo, nel solo 2016, hanno garantito una raccolta di 96 miliardi di euro; la geografia del fenomeno, come recentemente confermato da alcune importanti inchieste, vede la Regione Veneto al terzo posto in quanto a numero di apparecchi e raccolta, dietro a Lombardia e Lazio. In Veneto i giocatori problematici sono 32.500 e i potenziali malati di gioco patologico sono stimabili tra i 3.200 e i 3.700;

in ambito regionale la provincia che, subito dopo quella di Rovigo, risente maggiormente dei devastanti effetti del gioco d'azzardo è quella di Belluno, con 1728 euro a testa giocati in *slot machine*. Nella stessa provincia, nel 2016 si è giocato d'azzardo per 267.379.596 euro. La spesa delle famiglie bellunesi è stata di 2.840 euro (236 mensili), 1.299 quella *pro capite*. In *slot* sono stati letteralmente bruciati 102 milioni di euro, 71,2 milioni in VLT e 27 milioni *on line*;

il movimento Fare con Tosi! è molto attivo anche a livello regionale nella ricerca di soluzioni a quella che è da considerarsi, senza alcun dubbio, una delle emergenze del nostro tempo, in molti casi conseguenza di disagio sociale. Poche settimane fa è stata depositata in Consiglio regionale una proposta di legge incentrata sull'importanza delle azioni preventive come la formazione e

l'informazione dei cittadini più giovani e quindi più esposti al rischio;  
nelle intenzioni del Governo il gioco d'azzardo e le patologie ad esso collegate sono da contrastare e combattere. Negli ultimi anni gli sforzi in tal senso si sono in effetti moltiplicati, segno di una non più procrastinabile presa di coscienza della pericolosità del fenomeno;  
in un simile contesto appare pertanto incomprensibile, tra le altre cose, l'approvazione di un emendamento, in sede di esame della legge di bilancio alla Camera, che proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non potranno più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi noti come *new slot*;  
ad avviso delle interroganti la problematica necessita di sforzi ulteriori e ben più incisivi, che tengano in maggiore considerazione la salute dei soggetti patologicamente coinvolti e delle loro famiglie, si chiede di sapere:  
quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di combattere concretamente il gioco d'azzardo legato alle *slot machine* e fornire ai soggetti maggiormente esposti mezzi adeguati in termine di formazione, informazione e rischi del gioco;  
in che modo intenda sostenere e incentivare l'operato di centri e associazioni, che combattono e cercano di arginare il gioco d'azzardo patologico, specie nelle regioni del nostro Paese maggiormente interessate dal fenomeno, come il Veneto e la provincia di Belluno, in particolare.

(3-04171)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[D'ANNA](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta plenaria pomeridiana del 23 luglio 2014, ha deliberato il richiamo nel ruolo organico della magistratura del dottor Nicolò Marino e la destinazione del medesimo al Tribunale di Roma con funzioni di giudice (posto vacante e non pubblicato);

lo stesso magistrato è stato, fino al 13 aprile 2014, assessore ai servizi di pubblica utilità nella Giunta della Regione Sicilia;

il magistrato, mentre era assessore, si è candidato al Senato nel 2013, risultando non eletto con la lista "Megafono" di Crocetta;

egli era già stato candidato alle elezioni europee del 2004, non risultando eletto ed in tutte e due i casi si è candidato in luoghi in cui esercitava la funzione di magistrato presso la Procura distrettuale e in cui, dopo le elezioni europee, è ritornato ad esercitare la funzione inquirente;

secondo quanto denunciato con l'atto di sindacato ispettivo (4-03887) dell'on. Rotondi in data 18 settembre 2002, a cui a tutt'oggi non è stata data risposta, il citato magistrato si sarebbe reso autore di comportamenti gravi per un magistrato, nell'ambito del procedimento relativo all'infame omicidio del brigadiere della polizia penitenziaria, Luigi Bodenza, procedimento nel quale si è registrata l'avocazione del procedimento penale n. 94/99 N.R. presso il Tribunale di Catania, avocazione che si è resa necessaria a seguito dell'inerzia, protrattasi per oltre 5 anni, del sostituto procuratore Nicolò Marino, titolare dell'indagine, che ha arrecato grave nocumento ai familiari della parte offesa e della Polizia penitenziaria tutta;

Nicolò Marino, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma (incarico - giudice Sezione civile), in atto risulta assegnato in applicazione extra distrettuale al Tribunale di Reggio Calabria, ruolo da ultimo prorogato per un ulteriore periodo di 6 mesi a decorrere dall'11 ottobre 2017 (Bollettino del Ministero della giustizia 22/2017 - pag. 14);

nel Tribunale di Reggio Calabria, il citato magistrato risulta giudice in applicazione alla Sezione penale GIP-GUP;

per la campagna elettorale del 2013, Nicolò Marino si sarebbe fatto finanziare da un imprenditore, Concetto Bosco, già oggetto di indagine, "Secondo l'accusa la società avrebbe fraudolentemente percepito, nell'ambito del Patto territoriale delle Aci, contributi e agevolazioni pubbliche di oltre 4,5 milioni di euro erogati dal Ministero delle Attività Produttive" come riportato dal giornale "Iasicilia" dell'11 luglio 2015;

il citato imprenditore Concetto Bosco è stato altresì tratto in arresto per fatti corruttivi nell'ambito

dell'operazione "Dama nera" della Procura di Roma;

la circostanza relativa al finanziamento della campagna elettorale del magistrato Nicolò Marino si legge a pag. 21 del mensile "S - LIVESICILIA", nel quale si riporta la relativa circostanza non smentita dal magistrato;

il giorno prima della revoca del mandato assessoriale, come si legge nel decreto del Presidente della Regione Sicilia del 14 aprile 2014, sul conto dello stesso magistrato (che è stato revocato dalle funzioni di assessore) sono comparsi su più giornali notizie circa il tenore di vita dello stesso, nonché allusioni a sfondo massonico, circostanze tutte non smentite;

con riferimento al tenore di vita del medesimo, si rileva che lo stesso disporrebbe di un parco auto e moto di tutto riguardo: una Ferrari gialla, una Porche, una Fiat Uno Abarth, una moto, nonché una casa-fronte mare- in via De Gasperi a Catania (una delle vie della città dove gli immobili sono tra i più costosi);

lo stipendio nel tempo erogato al citato magistrato non consentirebbe, oggettivamente, tale tenore di vita;

sulla stampa è stato altresì rilevato ("ilmoderatore" del 14 aprile 2014) che "un mafioso-massone intercettato telefonicamente, parlando con altro interlocutore suo sodale, si riferiva a Marino ricordando che anche lui era e quindi andava difeso. Che volesse dire massone? Marino non ha mai sporto denuncia contro quei mafiosi che dicevano di doverlo difendere perché appunto lui come loro era un ";

il magistrato risulterebbe inoltre, mentre era assessore, in rapporti fiduciari con l'avvocato W. Virga, imputato in procedimenti per gravi reati (si tratta del figlio del magistrato T. Virga, già componente del CSM, anch'esso sotto processo nell'ambito del grave scandalo dei beni confiscati);

il citato rapporto fiduciario tra Marino e l'avvocato W. Virga sarebbe consistito, tra l'altro, nella nomina diretta e senza alcuna procedura, del medesimo quale segretario di commissione aggiudicatrice di appalti milionari nel settore delle opere relative a discariche per oltre 100 milioni;

le gare, di cui si è occupato il W. Virga, sarebbero state definite scandalose dalla Commissione Ecomafia (Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essa correlate), con la relazione dello scorso 19 luglio 2016, che, a pag 55 e 56, scrive "si sono svolte in deroga all'obbligo di farle celebrare all'Urega (...) e sono state aggiudicate da commissioni composte anche da soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Va dato altresì atto che tra le imprese che si sono aggiudicate i lavori della gara in deroga per Bellolampo, indetta nel 2013, vi è anche la Sogeri spa le cui quote sociali sono state sequestrate nell'ambito dell'operazione "mafia capitale" anche per la gara di Bellolampo";

alle gare milionarie in deroga avrebbe partecipato la società TECNIS, riconducibile all'imprenditore Concetto Bosco, che avrebbe finanziato la campagna elettorale di Marino candidato al Senato nel 2013;

il magistrato ha denunciato a mezzo stampa (mentre è in servizio quale giudice per le indagini preliminari a Reggio Calabria) condotte anomale attribuite ad altra autorità giudiziaria, ovvero alla Procura della Corte dei conti di Palermo, che indaga lo stesso per i danni milionari arrecati alla pubblica amministrazione;

lo stesso a mezzo stampa ("la Repubblica", edizione di Palermo del 4 dicembre 2017), ha denunciato "metodi che non condivido. (...) ho saputo di essere coinvolto dai giornali. E così non va bene", ed ancora ha denunciato a mezzo stampa il magistrato della Corte dei conti dottor Albo "che (...) sembra cercare solo protagonismo nelle investigazioni contabili. Atteggiandosi a fustigatore di costumi. Il criterio adottato è quello dell'inversione dell'onere della prova: ti accusa e ti invita a dedurre così gli produci tu gli atti che eventualmente gli potranno servire per sostenere l'accusa. Devo amaramente dare ragione al mio difensore che più volte mi ha detto dell'assoluta inutilità di difendersi davanti alla procura della Corte dei conti in questa fase, tanto per questa procura il rinvio a giudizio è sempre automatico";

Marino denuncia che un ramo della magistratura agisce per protagonismo ed ancora dichiara l'assoluta

inutilità di difendersi davanti alla Procura della Corte dei conti;  
la gravità di tali dichiarazioni non meritano commento alcuno, se si pensa che il magistrato Marino è in servizio alla Sezione GIP-GUP di Reggio Calabria e in quanto magistrato conosce la gravità e gli effetti delle sue pubbliche denunce: infatti un magistrato in servizio denuncierebbe che alla stampa, a cura di altri magistrati, vengono consegnati provvedimenti giudiziari per denigrare i destinatari dei provvedimenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi delle prerogative ispettive e istruttorie conferitegli dall'ordinamento, per verificare la fondatezza dei fatti esposti nelle premesse.

(4-08783)

[BUEMI, Fausto Guilherme LONGO](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* -  
Premesso che:

con sempre maggiore frequenza, nelle città si avverte un problema di degrado e mancato decoro del contesto urbano, in quanto sono tantissime le persone senza fissa dimora, costrette a passare la notte in strada, che utilizzano in modo improprio il territorio, i parchi e le vie;

a Roma tale problema sussiste con particolare gravità e numerosi sono i casi che vengono segnalati e denunciati, anche perché in talune circostanze si verificano episodi spiacevoli causati dai senz'altro, o *clochard* che dir si voglia, che passano il tempo a bere alcolici e disturbare i passanti con pesanti insulti, utilizzando aree pubbliche come bagno a cielo aperto, procurando insopportabili maleodoranze e attingendo dai cassonetti della spazzatura, disperdendone poi il contenuto per strada, fonte di cibo per ratti. Questa presenza crea notevole disagio non solo ai passanti e ai turisti, ma anche ai residenti; considerato che:

se l'Italia, soprattutto l'universo giovanile, ha accusato perduranti ferite a causa della lunga crisi, Roma è anche in questo 'capitale'. Infatti, la Caritas di Roma, nel suo rapporto sulla povertà nella città, ha riferito che il popolo dei senza dimora, e dunque "in povertà estrema", arriva secondo alcune stime fino a 16.000 persone. Ma la povertà può assumere anche sembianze imprevedibili: forme di vero e proprio 'barbonismo domestico', cioè persone in abbandono totale pur essendo proprietari di una casa"; la povertà a Roma cresce e si è creata anche "una classe di nuovi poveri, nelle periferie e nelle classi sociali meno abbienti, ma pure nella classe media" a causa di servizi pubblici non sufficienti che scaricano sulla famiglia una spesa sociale sempre crescente. Lo denuncia sempre la Caritas di Roma, che evidenzia come la crisi interessi soprattutto gli anziani (uno su tre nella Capitale è a rischio povertà) e i giovani senza lavoro o precari. I cosiddetti "nuovi poveri" sono anche nelle fasce del disagio più marcato: tra le persone che vivono in strada il 45 per cento sono italiani ed il 33,5 per cento possiede un diploma di scuola superiore. Si tratta di "persone che fino a poco tempo fa, si spiega nel Rapporto, seppure in maniera borderline, risultavano inclusi, capaci di condurre un'esistenza economicamente dignitosa e che all'improvviso (la crisi dell'azienda per cui lavoravano, un licenziamento, una mobilità, una malattia gravosa, una separazione) si trovano ai margini";

una così massiccia presenza di *clochard* nella Capitale non rappresenta solo un problema per la sicurezza pubblica, ma evidenzia anche il totale disinteresse, sia dell'amministrazione locale che dello Stato, verso queste persone "sfortunate";

tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato i trattati internazionali e le convenzioni che riconoscono e proteggono esplicitamente il diritto all'abitazione: la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 25), il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (articolo 11), la convenzione sui diritti dell'infanzia (articolo 27), la convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (articoli 14 e 15) e la carta sociale europea, nel testo riveduto (in specie articoli 16, 30 e 31), la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la più recente carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la cosiddetta Carta di Nizza), che ha acquisito piena efficacia con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

la Corte di cassazione ha stabilito che il «diritto all'abitazione» va annoverato fra i «beni primari collegati alla personalità» che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona e quindi tutelati dall'articolo 2 della Costituzione;



a parere degli interroganti le istituzioni non devono e non possono più voltare le spalle a questa problematica, che invece necessiterebbe di un urgente intervento volto non solo a ridare dignità alle persone, che si trovano in una situazione degrado e di esclusione sociale, ma anche a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica,

si chiede di sapere:

in che modo si stia gestendo il problema dell'emergenza freddo e dei rischi ad esso connesso per i «senza tetto» della Capitale e se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non ritengano di sensibilizzare il sindaco di Roma soprattutto nella ricorrenza delle festività del Natale, affinché vengano reperiti dei ricoveri, anche utilizzando in emergenza caserme dismesse o altri siti simili, dove possano dormire e mangiare un piatto caldo, così come fanno tante associazioni di volontariato e le chiese;

se ed in che modo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intervenire in maniera rapida e con coraggio per la salvaguardia della città e per la sicurezza delle persone;

quali mirate misure si intendano mettere in atto al fine di ristabilire le garanzie sancite dalla nostra Costituzione e i valori annoverati come diritti fondamentali della persona, quali il diritto all'abitazione. (4-08784)

[D'ADDA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in data 2 febbraio 2007 la trentacinquenne Tamara Monti, addestratrice di delfini del parco oltremare di Riccione, viene aggredita e uccisa con 25 coltellate, di cui alcune al volto, in via Po all'ingresso della sua abitazione, mentre rientrava dal lavoro;

l'omicida, Alessandro Doto, un disoccupato di trentacinque anni e suo vicino di casa, ha dichiarato di aver compiuto tale delitto, perché infastidito dal continuo abbaiare dei cani della Monti;

la motivazione di tale terribile gesto resa da Doto non può a parere dell'interrogante essere accettata, in quanto la Monti e il suo compagno erano in procinto di lasciare l'abitazione di via Po per trasferirsi in una nuova a San Clemente;

rilevato che:

l'omicidio della Monti, come risulta anche dagli atti del processo, è un omicidio di rara ferocia e di violenza inaudita così come si evince anche dall'autopsia da cui risulta che i colpi sono stati inferti al solo scopo di uccidere;

l'omicida al processo ha scelto la formula del rito abbreviato, è stato riconosciuto seminfermo di mente e condannato a 14 anni di carcere e a 3 di manicomio criminale;

il giudice nella condanna ha definito il Doto "un individuo pericoloso e in grado di agire ancora"; considerato che:

tra pochi mesi, a 10 anni dall'omicidio, Doto, dopo 4 anni di carcere e sei di OPG (ospedale psichiatrico giudiziario), usufruendo di una serie di sconti di pena, sarà di nuovo libero;

tale notizia sconvolge e preoccupa tutti, in particolare la famiglia di Tamara Monti, che da anni si batte affinché non vi siano più persone vittime di crimini così violenti;

inoltre, agli stessi famigliari della Monti, non solo non è stato riconosciuto alcun risarcimento da parte dello Stato per la morte di Tamara, ma si sono visti obbligati a pagare la tassa del deposito della sentenza anche per la parte spettante all'assassino, poiché quest'ultimo risulterebbe nullatenente; oltre al dolore della perdita, anche la beffa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

se sia a conoscenza dei percorsi riabilitativi, a cui è stato sottoposto l'omicida durante la sua permanenza in carcere e in OPG, stante l'accertata pericolosità e la possibilità di reiterare atti criminosi;

se non ritenga che la liberazione di un criminale di siffatta portata sia inaccettabile, non solo perché espone a seri rischi la sicurezza dei cittadini, ma anche perché lascerebbe passare un messaggio errato nell'opinione pubblica, considerata la non congruenza della pena effettivamente scontata rispetto all'atto commesso;

se si stia attivando affinché venga garantito l'indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento, stante la mancata adeguatezza della legge 7 luglio 2016 n. 122.

(4-08785)

**D'ANNA** - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a seguito della chiusura dell'indagine su alcune coop e sull'imprenditore Romeo, si appalesano questioni penali di grande rilevanza, come sostenuto dai pubblici ministeri Paolo Ielo e Mario Palazzi, circa la gara di "Facility Management 4" del valore di 2 miliardi e 692 milioni, in cui le aziende si sarebbero accordate, non solo per il FM4, ma anche per altre gare di appalto, al fine di impedire l'ingresso di nuovi *competitor* nel settore, secondo lo schema di offerta a scacchiera, tali da non realizzare sovrapposizioni competitive sui singoli lotti, con offerte di appoggio, finalizzate ad alterare la media dei punteggi di gara;

per quanto attiene all'ambito della medicina del lavoro in Consip, le stesse identiche strategie sembrano riguardare le società Igeam e Sintesi SpA, che per anni si sono sempre aggiudicate gli appalti, per poi dividerseli;

la società Sintesi SpA sarebbe in rapporti stretti con Romeo e ultimamente la società Sintesi SpA avrebbe vinto gare all'INPS, all'Enel, alle Poste, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e a Consip stessa;

secondo quanto risulta all'interrogante Sintesi SpA avrebbe partecipato alle gare bandite dall'Inps, sebbene sprovvista dei requisiti richiesti dal bando e, dunque, fornendo autocertificazioni mendaci;

la gravità delle azioni poste in essere hanno provocato seri danni al mercato e alle altre aziende *competitor* di quelle aggiudicatrici dei bandi anche più qualificate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti in premessa e come li valutino;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per bloccare le gare non ancora assegnate, escludendo dalle gare vinte la società Sintesi SpA;

se ritengano di attivare le proprie prerogative ispettive e i propri poteri di vigilanza, al fine di fare emergere eventuali responsabilità collettive o individuali circa tutto l'*iter* di progettazione, partecipazione e aggiudicazione delle gare in questione;

se risulti quante e quali decisioni siano deliberate da INPS, Enel, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Poste italiane e Consip al fine di escludere società così chiacchierate.

(4-08786)

**CAMPANELLA, CORSINI, DE PETRIS, BAROZZINO** - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo gli ultimi dati dell'Ispra, in Italia al 2016 risultano cementificati oltre 23.000 chilometri quadrati (pari alla dimensione di Campania, Molise e Liguria messe insieme), il 7,6 per cento del territorio nazionale;

il consumo di suolo procede a un ritmo di 3 metri quadri al secondo, senza risparmiare aree di grande valore paesaggistico e naturalistico, o di estrema vulnerabilità a rischi ambientali, come alluvioni, frane e terremoti;

il Club de la Mediterranée di Cefalù (Palermo) era noto, nel mondo, per la caratteristica organizzazione a capanne di canna e giunco immerse nello scenario roccioso, ricco di vegetazione rupestre autoctona del promontorio di S. Lucia a Cefalù;

dopo anni, prima di decadenza, poi di chiusura definitiva della struttura, la società Club Med ha deciso di procedere al rinnovo e al rilancio della struttura, ottenendo la concessione per un progetto che, in tutte le occasioni pubbliche in cui è stato esibito, appariva rispettoso dei criteri più attuali dell'architettura/edilizia a basso impatto ambientale e a contenuto dispendio energetico;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

i lavori attualmente in corso, tuttavia, mostrano, da alcune vedute dall'alto, uno scenario del tutto diverso che pare manifestare un processo di cementificazione pesante ed un'irreversibile modificazione

dei luoghi e del pregevole paesaggio naturale preesistente, solo minimamente intaccato dalla precedente struttura ricettiva;

a quanto risulta all'interrogante, sono in corso alcune varianti che porterebbero ad un ampliamento della ricettività prevista e alla realizzazione di corpi accessori di servizio che, verosimilmente, hanno portato quello che doveva essere un intervento di qualificata architettura sostenibile integrata nel paesaggio, alla effettiva generazione di un nuovo ecomostro, anzi ad un'accozzaglia di nuovi ecomostri, che, né il paesaggio costiero di Cefalù, né qualunque altra parte delle coste del Paese sono in condizione di tollerare, in un momento storico e culturale che ne dovrebbe vedere, anzi, l'avvio di una decisiva fase di recupero e almeno, di parziale risarcimento, stante che i danni all'ecosistema e al paesaggio appaiono, in più casi, irreversibili;

a parere dell'interrogante, in una Sicilia aggredita dal cemento degli speculatori e dall'abusivismo, dove esistono decine di manufatti turistici costruiti ed abbandonati a loro stessi, la tutela delle pochissime aree paesaggistiche di pregio rimaste risulta quanto mai prioritaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di verificare che, per il rilascio delle autorizzazioni, siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge e se i criteri per la realizzazione della struttura della società Club Med non si pongano in contrasto con le esigenze di tutela ambientale della macchia mediterranea e delle aree marine connesse;

se intenda adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze, al fine di verificare se l'impatto del processo di cementificazione sia stato effettivamente considerato nella valutazione d'impatto ambientale propedeutica al rilascio della concessione edilizia da parte del Comune e se effettivamente gli uffici comunali e regionali preposti stiano esercitando i doverosi compiti di vigilanza sul cantiere.

(4-08787)

[LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" dovrà intervenire con uno o più decreti legislativi volti a modificare la legge fallimentare, riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, e il sistema dei privilegi e delle garanzie;

è stata istituita, con decreto del Ministro della giustizia del 28 gennaio 2015, una commissione di esperti incaricata di valutare la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino della disciplina delle procedure concorsuali. La commissione, composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, è presieduta dal dottor Renato Rordorf, presidente della 1ª sezione civile della Corte di cassazione ed è supportata da un comitato scientifico;

fra le linee guida che il Governo dovrà osservare nell'attuazione della suddetta delega, vi sono i risultati dei lavori della "Commissione Rordorf", la quale evidenzia l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio in base alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore";

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

dai quotidiani *on line* "tuttoggi.info" del 18 dicembre 2017 e "umbria24" del 14 dicembre 2017 si evincono le forti preoccupazioni di ordini professionali degli avvocati di Spoleto e Terni, e dei commercialisti, i quali condividono le fortissime preoccupazioni legate al riordino delle sezioni fallimentari dei Tribunali di Spoleto e Terni;

secondo questi ultimi la suddetta soppressione priverebbe il territorio di un'importante competenza giudiziaria, che invece, proprio per la sua rilevanza strategica, deve essere il più possibile vicina alle imprese, specialmente in una fase così delicata per il rilancio dell'economia;

considerato, inoltre, che:

il territorio ternano insiste nell'area di crisi complessa "Terni-Narni-Amelia", istituita proprio a causa delle diffuse difficoltà riscontrate nel tessuto aziendale, che ha coinvolto negli ultimi anni moltissime realtà del territorio; il progetto si prefigge la riconversione e la riqualificazione industriale dell'area di

crisi;

il territorio di Spoleto negli ultimi anni, complice la crisi economica, ha subito forti sofferenze sotto il profilo dello sviluppo economico, e il tessuto aziendale del territorio ha subito forti perdite tanto da essere molto discusso l'inserimento di quest'ultima zona nell'area di crisi complessa "Terni-Narni-Amelia";

fra le aziende colpite nel tessuto spoletino vi sono: Alimentitaliani (ex Novelli), IMS (ex Pozzi) e Panetto e Petrelli, le quali comprendono svariate centinaia di lavoratori;

considerato infine che, a parere degli interroganti la soppressione delle sezioni fallimentari di Terni e Spoleto aggraverebbe ulteriormente un'area già fortemente provata dalla crisi e dagli eventi sismici, che hanno interessato lo stesso territorio e le aziende nel corso del 2016,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo, di concerto con la Regione Umbria e gli enti locali interessati, al fine di scongiurare la soppressione della sezione fallimentare del Tribunale di Spoleto e della sezione fallimentare del Tribunale di Terni;

se non intenda rivedere i criteri di specializzazione delle sedi, permettendo il mantenimento delle sezioni attualmente esistenti.

(4-08788)

**PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, GIARRUSSO, DONNO, CASTALDI, CAPPELLETTI** - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: la Jet Airways è una compagnia indiana con sede a Mumbai in India, operante sia nei voli nazionali della federazione indiana, che in quelli internazionali;

la sede principale della compagnia aerea è l'aeroporto Chhatrapati Shivaji di Mumbai. Gli *hub* secondari della Jet Airways si trovano in altri aeroporti indiani, tra cui l'aeroporto Indira Gandhi di Delhi e l'aeroporto Netaji Subhash Chandra Bose di Calcutta; nell'Unione europea la Jet Airways fa scalo all'aeroporto Internazionale di Bruxelles (Zaventem) e all'Heathrow Airport di Londra;

considerato che, risulta agli interroganti:

alcuni piloti dell'aviazione civile di cittadinanza italiana, certuni abilitati alla guida dei velivoli Boeing 737-800, hanno risposto a un annuncio di lavoro della compagnia aerea Jet Airways. Dopo aver superato tutte le selezioni attitudinali predisposte, i suddetti piloti hanno sottoscritto un regolare contratto, il 1° maggio 2007, presso l'agenzia selezionatrice Randhem Aviation in Goteborg (Svezia), che si occupava della selezione dei piloti per conto di Jet Airways. Come previsto dall'*agreement* sottoscritto regolarmente dai piloti italiani, gli stessi hanno dovuto inviare euro 5.000 all'agenzia Randhem Aviation come *bond* di adesione;

nonostante il superamento positivo delle selezioni e il contratto regolarmente stipulato la Jet Airways, dopo numerosi solleciti, affinché ottemperasse al contratto sottoscritto da suddetti piloti, ha inviato in data 27 marzo 2009 una lettera alla DGAC (Directorate general of civil aviation) India, l'ente governativo che certifica le abilitazioni dei piloti indiani, chiedendo di avere riscontro sulla circolare FATA (Foreign aircrew temp auth), dove veniva riportato un limite da parte delle compagnie aeree indiane relativo l'utilizzazione di "expat pilots" (cioè piloti europei o di altri Paesi) su territorio indiano. A seguito di tale comunicazione uno dei piloti assegnatari ha chiesto, senza aver ricevuto risposta, delucidazioni sull'*agreement*, al fine di verificare se lui stesso fosse in forza "FATA rule";

i piloti coinvolti hanno sottoscritto l'accordo e pagato il *bond* previsto dall'*agreement* per dare attuazione al citato contratto, che, tra l'altro, risulta essere stato firmato prima dell'eventuale entrata in vigore della restrizione prevista dalla circolare FATA; la restrizione in questione, sulla base di quanto indicato da Jet Airways, sarebbe entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2008, data posteriore alla loro assunzione;

i suddetti piloti non sono mai entrati in servizio presso la compagnia aerea Jet Airways,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda attivarsi, attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche nella Repubblica dell'India, per fare luce sulla situazione descritta.

(4-08789)

[MORONESE](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nell'ambito della legislazione contro la mafia le misure riguardanti il sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose rivestono una notevolissima importanza perché volte a colpire il patrimonio accumulato illecitamente dalle organizzazioni criminali. Soggetti destinatari dei provvedimenti di sequestro e confisca sono, tra gli altri, gli indiziati di appartenere ad associazione mafiose, coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi ovvero che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose;

secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono 12.480 i beni sottratti alla mafia e restituiti alla collettività. Il patrimonio è costituito da 11.604 immobili e 876 imprese;

il Comune di Pulsano, in Provincia di Taranto, come si evince tra l'altro dall'articolo del quotidiano *on line* "tarantobuonasera" del 20 giugno 2016, dal titolo "Otto colpi di pistola. Nuovo attentato contro il boss", è teatro di una lotta tra *clan* per il controllo del traffico di stupefacenti;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Pulsano risulterebbe destinatario di 9 immobili confiscati alla criminalità organizzata;

con decreto n. 16/99 della Corte d'appello di Lecce è stata disposta nei confronti di Sannino Antonio la confisca della quota di 4/5 del complesso aziendale costituito da terreno in contrada Capparone denominato "Hotel il Girasole" e di un complesso aziendale, denominato "Residence Girasole", situato in contrada Montedarena;

questi due immobili sono destinati a "fini istituzionali" come si evince dal sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

con decreto n. 30245 del 22 agosto 2003 il direttore centrale dell'Agenzia del demanio ha disposto che una quota pari a 4/5 della ditta individuale Sannino Antonio costituita dall'*hotel* Girasole e dal *residence* Girasole venisse conservata al patrimonio indisponibile dello Stato per essere destinata alla vendita;

la Prefettura di Taranto, con nota Prot. 18411/SCGF dell'8 maggio 2017, ha emanato un avviso con il quale intendeva verificare la possibilità di assumere in locazione locali da destinare a nuova sede della stazione Carabinieri di Pulsano. La decorrenza dell'eventuale rapporto contrattuale, della durata di 6 anni eventualmente rinnovabili, era prevista dalla data di stipula del contratto. L'indagine rivestiva soltanto carattere di analisi preliminare finalizzata all'individuazione di uno o più immobili da proporre in locazione;

ad avviso degli interroganti sarebbe importante che tutti gli immobili confiscati fossero destinati ad usi collettivi, anche al fine di realizzare un contenimento delle spese di locazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute a sostenere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e se intenda rendere pubblico l'esito dell'indagine avviata dalla Prefettura di Taranto per l'individuazione dell'immobile da assumere in locazione quale nuova sede della stazione Carabinieri di Pulsano;

se l'immobile denominato *residence* Girasole, sito in contrada Montedarena, destinato a "fini istituzionali", sia stato posto in vendita dal Tribunale di Taranto;

se non ritenga opportuno sollecitare la Prefettura di Taranto, affinché avvii le opportune indagini volte a verificare se tra gli immobili sequestrati alla criminalità organizzata, ricadenti nel territorio del Comune di Pulsano, vi siano immobili idonei ad ospitare la nuova stazione Carabinieri di Pulsano, evitando ulteriori costi di locazione.

(4-08790)

[ASTORRE](#), [ANGIONI](#), [PEZZOPANE](#), [D'ADDA](#), [PAGLIARI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in località La Montagnola, nel parco regionale dei Castelli Romani, nel Comune di Monte Compatri, sono presenti due tralicci per impianti radiotelevisivi di altezza pari a circa 35 metri;

in riferimento all'installazione dei due manufatti, posizionati su di un terreno di proprietà del comune, il rapporto tra l'ente e i titolari dei tralicci è regolato da un contratto di affitto del 1° dicembre 1980;

l'art. 2 del medesimo contratto riporta che "la durata del contratto viene stabilita in anni nove, a partire dal 1 dicembre 1980 e si intenderà rinnovato tacitamente, salvo disdetta da una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza prevista";

nella delibera di Giunta comunale del Comune di Monte Compatri n. 62 del 5 maggio 2016, l'amministrazione comunale rileva che "la scadenza annuale è fissata al 30 novembre 2016 e che non è intenzione di questa amministrazione procedere ulteriormente a concedere in affitto il terreno stesso";

il Comune di Monte Compatri ha esercitato il diritto di disdetta (nota prot. 11797 del 18 maggio 2016) nei confronti delle società stesse e di tutti gli altri soggetti che fossero succeduti nel frattempo al godimento delle aree oggetto di occupazione;

l'art. 12 del contratto di affitto prevede, inoltre, che, entro i 90 giorni dalla risoluzione del contratto, gli affittuari si impegnano a smantellare le attrezzature installate ed al ripristino dei luoghi allo stato naturale;

l'attribuzione a privati di beni del demanio o del patrimonio indisponibile, qualunque sia la terminologia adottata nella convenzione, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene solo mediante una procedura amministrativa;

le "Attribuzioni dei consigli" sono regolate dall'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

considerato che:

allo stato dei fatti risultano ancora installate tutte le strutture, immobili e tralicci, con le relative apparecchiature;

il procedimento amministrativo del Comune di Monte Compatri, ordinanza di demolizione n. 7 e ripristino dell'originario stato dei luoghi, prot. 20528 dell'8 settembre 2016, in cui si attesta che su uno dei due tralicci di cui è proprietaria la società Sidis Vision SpA si riscontrano antenne e parabole installate, in aggiunta a quelle presenti nella documentazione fotografica allegata all'istanza di condono edilizio n. 842/85;

in data 4 ottobre 2017 è stata inoltrata la richiesta, prot. 22958, all'ufficio patrimonio avente come oggetto: "Notizie in merito all'uso del terreno nel comune di Monte Compatri identificato al Catasto al foglio 25 mappale 76/pp particella 386 sub 1, da parte dei Consiglieri Comunali Francesco Ferri, Serena Gara e Fausto Bassani";

il giorno 29 settembre 2017, con prot. 22578, previa richiesta degli uffici, secondo quanto previsto dal procedimento amministrativo inerente alle possibili opere abusive presenti nei lotti di cui sopra, il Ministero dello sviluppo economico comunicava il numero e il nome delle emittenti che ad oggi risultano operare dalla postazione, tra cui risultano: Radio Maria - Associazione Radio Maria, RAM - Finradio srl, RETE SPORT - Rete Sport Srl, RADIO CRIC CROC - CPS Srl, Radio Onda Libera - TV RADIO Palestrina Srl, Europa 7 - Europa Way Srl;

considerato, inoltre, che:

allo stato dei fatti, oltre alle utenze autorizzate dallo stesso Ministero, risulterebbero agli interroganti altre utenze operanti sui tralicci esistenti e mai autorizzate dall'ente;

l'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio, in data 16 giugno 2017 ha effettuato misure selettive in frequenza del campo elettrico presso l'abitazione del signor W. T. in Via Sirio;

dette misurazioni sono state eseguite a seguito di una richiesta della ASL Roma 6 - prot. 15744 del 1° marzo 2017 e riportano che dal "punto 2" Via Sirio, in Monte Compatri, al lato dell'abitazione del signor T., risulta un campo elettrico totale pari a 10,57 V/m e dal "punto 3", sempre su Via Sirio, in Monte Compatri, l'abitazione del signor T. risulta avere un campo elettrico totale pari a 6,85 V/m;

nella medesima relazione dell'ARPA si riporta testualmente che "i valori ottenuti effettuando l'estrapolazione delle misure in banda stretta nell'arco delle 24 ore, riportati nella sezione risultati, sono

superiori ai valori di attenzione cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003";  
l'ASL, con lettera prot. 59707 del 27 ottobre 2017, richiede al sindaco del Comune di Monte Compatri di conoscere con urgenza, dovendo relazionare al procuratore della Repubblica del Tribunale di Velletri, se la situazione è invariata e quali provvedimenti sono stati intrapresi nei confronti delle società elencate, che non sono ancora in regola con il permesso di costruire;  
con ulteriore nota indirizzata al Comune di Monte Compatri, alla Regione Lazio e al Ministero dello sviluppo economico, l'ASL chiede di conoscere quali provvedimenti di competenza siano stati intrapresi nei confronti dei tralicci, sui quali sono installate le antenne responsabili dei superamenti, non in regola con le pratiche edilizie come risulta dalla tabella allegata alla nota prot. 10353 del 4 maggio 2017;  
il Ministero, in riferimento all'occupazione dei terreni di proprietà del Comune di Monte Compatri, ha palesato con nota n. 11797 del 18 maggio 2016 di esercitare con diritto di disdetta la concessione dei terreni come da contratto di affitto,  
si chiede di sapere:  
se il Governo sia a conoscenza del fatto che ad oggi sul sito medesimo sono ancora presenti i tralicci con rispettive installazioni e infrastrutture;  
se sia a conoscenza del fatto che sui rispettivi tralicci sono presenti numerose utenze abusive;  
se, in caso affermativo, non ritenga di porre in essere accertamenti o provvedimenti al fine di relazionare alla Procura della Repubblica di Velletri circa abusi, inadempienze, omissioni sull'autorizzazione del medesimo per l'installazione di emittenti e frequenze presenti sui tralicci;  
se sia a conoscenza che dagli stessi tralicci, come da rilevazioni dell'ARPA e come da note della ASL RM6, ci sono frequenze eccedenti il limite massimo consentito per legge;  
se sia a conoscenza di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco di Monte Compatri in qualità di autorità sanitaria locale;  
se e quali provvedimenti ritenga di sollecitare al fine di tutelare la salute dei cittadini dall'esposizione ai numerosi campi elettromagnetici e, al contempo, salvaguardare il patrimonio naturalistico dell'ente.  
(4-08791)  
[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [DONNO](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:  
con il D.p.g.r. (Decreto del presidente della Giunta regionale) 1° agosto 2017, n. 754, il presidente della Regione Lombardia ha definitivamente approvato l'accordo di programma (AdP) per la "trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano";  
parti dell'accordo sono, oltre al Comune di Milano e alla Regione Lombardia, le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, e la Savills Investment Management SpA, che agisce in nome e per conto di "Olimpia Investment Fund - Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato";  
il programma dell'AdP comprende le ultime aree libere presenti all'interno del tessuto urbano cittadino e rappresenta, per le sue dimensioni (circa un milione e duecentomila metri quadrati), il più importante intervento urbanistico del Paese;  
la proprietà delle aree in capo a FS Sistemi Urbani costituisce l'assioma dell'operazione con la quale il Comune consegna a soggetti privati il potere di immaginare e determinare lo sviluppo futuro della città, creando in capo al Gruppo Ferrovie dello Stato una posizione di monopolio dei diritti edificatori, sicché l'intera edificabilità in Milano, ora e per i prossimi 30 anni, verrebbe assorbita da quella correlata agli ex scali ferroviari;  
a parere degli interroganti il procedimento seguito, nonché l'oggetto e le finalità degli atti di cui si tratta, portano a escludere, radicalmente, che gli stessi possano essere ricondotti all'istituto dell'AdP, comportante di per sé l'effetto di variante urbanistica semplificata,  
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire la regia

pubblica dell'intera operazione e il rispetto del regime giuridico dei beni pubblici.

(4-08792)

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [DONNO](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 3 agosto 2017, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia l'accordo di programma (AdP) per la "trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano";

l'accordo, incentrato sulla "valorizzazione" patrimoniale di alcune aree che risultano strategiche per loro collocazione, trascura clamorosamente l'impatto delle prospettate operazioni immobiliari sul paesaggio urbano e sul disegno della città e dei suoi confini, tanto che alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) non risultano convocate la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano e la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, figure che, a parere degli interroganti, sarebbe stato necessario coinvolgere, in quanto diretti gestori della tutela sul territorio;

il rapporto ambientale della VAS (valutazione ambientale strategica) dell'AdP Scali Ferroviari (doc. n. 9) contiene analisi relative allo stato attuale dell'ambiente e prospettazioni modellistiche degli effetti sull'ambiente dei carichi insediativi previsti dall'AdP stesso e, nonostante diverse omissioni, evidenzia un incremento delle emissioni e stima di conseguenza un peggioramento della qualità dell'aria sia medio sia più marcatamente locale, in particolare nell'area intorno allo scalo Farini;

la dichiarazione di sintesi finale (doc. n. 11, pagg. 17-18), a giudizio degli interroganti, pretende di giustificare genericamente le criticità riconosciute dell'intervento, compreso il peggioramento ambientale, con i vantaggi che si conseguirebbero in altri campi, come ad esempio la dotazione di nuove infrastrutture,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire la salvaguardia degli interessi paesaggistico-ambientali, così pesantemente toccati dalla variante semplificata veicolata dall'accordo di programma.

(4-08793)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la cantina "La Versa" di Santa Maria della Versa (Pavia), storica realtà vitivinicola dell'Oltrepò Pavese, fondata nel 1905 e simbolo dell'enologia lombarda, a febbraio 2017 è stata acquisita, con un'asta telematica, dopo varie ed animate vicende, per un valore di 4,2 milioni di euro, dalla cordata composta da Terre d'Oltrepò e Cavit;

formalmente la cantina La Versa se l'è aggiudicata la società "Valle della Versa" (*newco* partecipata da Terre d'Oltrepò e da Cavit con una quota di minoranza) associazione di imprese creata con lo scopo di rilanciare un *brand* del patrimonio vitivinicolo italiano. Terre D'Oltrepò è una cantina vitivinicola cooperativata dell'Oltrepò Pavese, mentre Cavit è una nota cooperativa trentina che, come è noto agli operatori oltrepadani, controlla commercialmente Terre d'Oltrepò, essendo il maggiore acquirente di vini e mosti sfusi;

all'acquisizione de La Versa era interessata anche la Cantina Soave, importante realtà veronese, che, già nei primi giorni di gennaio, aveva presentato un'offerta irrevocabile di acquisto del valore di 4,150 milioni di euro, dopo che il primo bando era andato deserto. Questa offerta avrebbe consentito alla cantina veronese di aggiudicarsi la cantina La Versa, se non si fossero presentati altri contendenti;

successivamente all'offerta della Cantina Soave, infatti, si è fatto avanti il gruppo Terre d'Oltrepò e Cavit. Su queste due offerte, si erano create 2 correnti di pensiero: coloro che consideravano positivo l'arrivo di più offerte per l'acquisizione della Cantina La Versa, dopo la delusione della prima asta che era andata deserta, e coloro che, invece, vedevano nella "riservatezza" con cui veniva condotta l'operazione un rischio di speculazione ai danni della cantina stessa;

ad offuscare la vicenda sembra, come anche riportato da notizie stampa, che si siano verificate delle



pressioni durante l'asta di vendita dell'azienda vinicola "La Versa" fatte dal gruppo Terre di Oltrepò, in associazione con il gruppo Cavit, sul curatore fallimentare e sui vertici della cantina sociale di Soave, altro *competitor* che poi al momento dell'asta ha deciso di non rilanciare, lasciando campo libero alla cordata lombardo-trentina;

da un articolo di stampa si possono leggere delle dichiarazioni del direttore generale di cantina di Soave che ha dichiarato sulla vicenda: "purtroppo secondo me interessi esterni e contrari al territorio Oltrepò con l'operazione La Versa hanno messo una grossa pietra sulla possibilità di rinascita della zona. Ci vuole poco a capire chi ha interesse a continuare ad approvvigionarsi a basso costo. Broni si è prestata", e infine aggiunge "la politica e Martina ci hanno messo del loro";

da un'intervista al ministro Martina rilasciata durante una visita al Canneto Pavese (pubblicata su un articolo di stampa locale il 30 agosto 2016) si evince l'idea programmatica dello stesso sull'Oltrepò. Secondo il ministro: "Terre d'Oltrepò ha una forza incredibile che va sfruttata al meglio. Il compito del Ministero, nei limiti delle sue responsabilità, è quello di aiutare la cantina a superare questo momento difficile." Diverso è il discorso per la cantina "La Versa", alla ricerca di una nuova *leadership*, infatti, sempre secondo il ministro: "La leadership non dovrà essere extraterritoriale, ma deve esserci una maturazione della classe dirigente in casa";

sembra, infatti, a quanto risulta all'interrogante sempre come riportato da organi di stampa, che nei giorni precedenti alla rinuncia "forzata" di Cantina Soave vi fu un incontro tra il ministro Martina e i vertici di Terre d'Oltrepò oltre che un incontro tra il mondo della cooperazione oltrepadana e nazionale con esponenti del Partito democratico per trovare una soluzione territoriale della vicenda e che La Versa, quindi, rimanesse nella loro sfera di influenza e questo, sembra aver portato, alla discesa in campo della cordata Terre-Cavit, frenando le ambizioni della cantina veronese di Soave, alla quale un consistente numero di ex soci conferitori La Versa, distribuiti nella valle omonima, avevano fatto recapitare una raccolta di firme per sostenere l'acquisto e dare fiducia all'azienda veronese;

per il territorio dell'Oltrepò pavese è strategico che l'impianto della cantina La Versa riparta, indipendentemente da chi abbia vinto la competizione. La cantina La Versa è l'incarnazione di una filosofia che punta a far sì che il mercato del vino concentri maggiormente l'attenzione verso produzioni di alto valore, in quanto si ha bisogno di valore e non di quantità e che le uve vengano remunerate in modo adeguato. Dal rilancio della cantina "La Versa" ci si aspetta un rilancio generale dell'area e del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intenda chiarire con la massima urgenza la sua posizione in merito al ruolo assunto nella vicenda e il reale svolgimento dei fatti che hanno visto la cantina Soave fare una prima offerta per aggiudicarsi la cantina La Versa, successivamente non rilanciata, così permettendone l'acquisizione da parte dell'altro concorrente.

(4-08794)

[CATALEO](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il signor P. O., nato ad Aragona, provincia di Agrigento, è stato ricoverato in data 8 gennaio 2016 al reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania per essere sottoposto a intervento neurochirurgico, finalizzato alla risoluzione della patologia di "mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e C4". Il signor P. O. è deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'azienda ospedaliera "Gravina" di Caltagirone, dove era stato trasferito in data 21 gennaio 2016, dopo essere stato sotto posto presso l'ospedale di Catania a due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa di complicazioni;

l'atto di sindacato ispettivo 4-07030, presentato in Senato il 21 febbraio 2017, riporta che: "durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 2015 a gennaio 2016, nel solo reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati riscontrati, per stessa ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contrazione di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali possono portare alla morte del paziente";

nella risposta del ministro Lorenzin, del 2 agosto 2017, all'interrogazione sopra citata si legge: a) "il

Ministro si riserva di valutare, quando saranno disponibili maggiori e più certi elementi fattuali, di adottare iniziative, anche di natura ispettiva, al fine di garantire che nelle strutture ospedaliere menzionate siano assicurati gli standard igienico-sanitari a tutela della salute dei pazienti ivi ricoverati"; b) "durante i 6 mesi precedenti all'episodio, nel reparto di Rianimazione sono stati riscontrati 14 isolamenti in pazienti gravemente compromessi e un isolamento per "Pseudomonas Aeruginosa" in data 14 dicembre 2015. L'azienda di Catania ha precisato che l'isolamento di un germe non corrisponde all'infezione che il germe stesso può determinare, in quanto, in assenza di segni clinici o sintomi, è identificato come colonizzazione e non richiede terapia. Diverso è il caso in cui le alterazioni cliniche o di laboratorio sono segni identificativi di un'infezione conclamata, che deve essere prontamente ed adeguatamente trattata";

dalla relazione "Brevi osservazioni alla consulenza tecnica redatta su incarico del P.M. in relazione al decesso di P. O.", elaborata l'8 febbraio 2017, dalla dottoressa Antonella Milana (specialista, medico legale di Catania e consulente della parte offesa) si apprende che: "L'exitus è pertanto da ricondurre alle complicanze verificatesi a seguito dell'intervento di cui si tratta che ha visto dal punto di vista funzionale un grave peggioramento delle condizioni preoperatorie del Parla e al verificarsi di una grave infezione nosocomiale non opportunamente diagnosticata e trattata",

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per appurare i fatti descritti e le eventuali responsabilità dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania nel caso del decesso del signor P. O.;

se non ritenga di avviare tutte le iniziative, anche di natura ispettiva, per verificare quali siano state le cause che hanno fatto insorgere le infezioni nosocomiali verificatesi nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, tra il 2015 e il 2016.

(4-08795)

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Cociancich ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-08554, del senatore Chiti ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-08771 della senatrice Catalfo ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 919a seduta pubblica del 20 dicembre 2017, a pagina 191, sotto il titolo "Commissioni permanenti, approvazione di documenti", al quarto rigo del primo capoverso, sostituire le parole: "sull'attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge 13 luglio 2016, n. 150" con le seguenti: "relativo alla ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale".

## 1.5.2.4. Seduta n. 921 (ant.) del 22/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 921a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) VENERDÌ 22 DICEMBRE 2017

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi della vice presidente DI GIORGI,  
della vice presidente LANZILLOTTA,  
del vice presidente GASPARRI  
e del presidente GRASSO

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 922 e 923 del 23 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDCeDC; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Noi con l'Italia: NcI; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà - Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

FRAVEZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché

ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,40*).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1324-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

**ZUFFADA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, è fuor di dubbio che il provvedimento che il Senato sta esaminando in seconda lettura è molto importante, perché riguarda in particolare la delega al Governo per la sperimentazione clinica dei medicinali e per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Il provvedimento era stato già oggetto di diversi disegni di legge presentati da alcuni colleghi ed è stato fatto poi proprio dal Governo con il disegno di legge che stiamo discutendo.

Do atto alla Commissione sanità del Senato dell'*iter* iniziato nel 2014, che ha trovato poi la conclusione con l'approvazione del testo il 24 maggio 2016, a seguito di un lavoro estremamente approfondito e, soprattutto, della ricerca da parte di tutte le forze politiche presenti in Commissione di un punto di equilibrio che venisse incontro alle aspettative di migliaia di persone in relazione alla regolamentazione delle professioni sanitarie e, in special modo, all'organizzazione degli ordini professionali.

Su questi argomenti la Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, aveva trovato un punto di equilibrio, tant'è vero che il Gruppo di Forza Italia votò a favore del provvedimento, come pure votò a favore in occasione dell'approvazione nel Senato della Repubblica nel maggio 2016.

Successivamente il provvedimento fu inviato alla Camera, dove abbastanza inaspettatamente, dopo il duro lavoro fatto dal Senato, giacque sostanzialmente per circa un anno e mezzo, fino all'ottobre del 2017. Il problema è che la Commissione affari sociali della Camera, anziché limitarsi a cercare di trovare ulteriori punti di equilibrio su questioni che secondo me potevano essere sistemate, di fatto non usò il metodo della condivisione e della ricerca di equilibrio e, soprattutto in alcuni parti del provvedimento, operò uno stravolgimento del provvedimento stesso, specialmente sui capitoli IV e VI riguardanti gli ordini professionali.

In modo particolare, secondo la nostra opinione, entrando si effettua uno stravolgimento, nel merito della questione, togliendo autonomia per quanto riguarda l'organizzazione degli ordini professionali.

Ne fa testimonianza il fatto che, quando il provvedimento ritornò al Senato, in Commissione sanità chiedemmo delle audizioni per conoscere, direttamente dagli interessati, la loro opinione sul testo, che era stato condiviso dagli stessi in occasione dell'approvazione del Senato, ma che a livello del Ministero non aveva avuto, al contrario, la loro approvazione, anche a seguito di incontri che vennero

fatti tra la federazione degli ordini dei medici, dei farmacisti e dei veterinari. Ci spiegarono, in occasione di queste audizioni, che il loro atteggiamento era assolutamente cambiato e la loro assoluta contrarietà nel merito della questione.

Questi sono i motivi per i quali il Gruppo di Forza Italia manifesta condivisione per la parte che aveva già condiviso, ma assoluta contrarietà per quanto fatto dalla Camera, soprattutto per gli articoli 4 e 6, sugli ordini e la razionalizzazione delle professioni sanitarie, perché, di fatto, si è complicato il sistema.

Noi auspichiamo un cambiamento in occasione della discussione che avremo sugli emendamenti, consapevoli però del fatto che è ormai consuetudine, dopo aver tenuto la legge un anno e mezzo alla Camera, trasmetterla al Senato e, vista la scadenza di questa legislatura, dire: prendere o lasciare.

Abbiamo notevoli perplessità su questo provvedimento, considerato anche il fatto che il nostro Gruppo parlamentare alla Camera ha votato contro il provvedimento per le motivazioni che ho appena illustrato. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Silvestro. Ne ha facoltà.

**SILVESTRO (PD)**. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, il disegno di legge che viene oggi presentato e dibattuto in Aula riporta norme che si riferiscono ad aree tematiche diverse ma collegate e legate da un filo rosso conduttore.

Diversi gli obiettivi: risistemare la riforma della normativa sulla sperimentazione clinica, coordinare i Comitati etici territoriali per le sperimentazioni sui medicinali e sui dispositivi medici, applicare e diffondere la medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale, riordinare e innovare le norme ordinarie che riguardano tutte le attuali professioni sanitarie, quelle più antiche e con una importante storia alle spalle e quelle più giovani che hanno effettuato un rilevante ed oggettivo percorso di professionalizzazione attraverso una ormai più che ventennale formazione accademica.

Un percorso, quello delle professioni sanitarie più recenti, ancorché ultra ventennale, che finalmente potrà trovare un formale e giuridicamente certo riconoscimento attraverso un riordino che coinvolge tutte le professioni sanitarie superando finalmente alcune criticità, alcuni vuoti, che le leggi attuali non possono colmare e che, senza l'intervento di questo disegno di legge, non si sarebbero potute superare. Il disegno di legge ridefinisce le pene per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria al fine di proteggere e tutelare i cittadini da lestofanti, maghi e fattucchieri; indica un chiaro percorso per quanto attiene alla formazione medica specialistica e di formazione dei medici extracomunitari; riporta alcune disposizioni per il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e norma la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Un disegno di legge, dunque, importante e complesso che commenterò per una sua attesissima parte: quella che tratta il tema del riordino delle professioni sanitarie.

In questo momento, signor Presidente e onorevoli senatrici e senatori, migliaia di professionisti ci stanno guardando ed ascoltando, nell'attesa del voto definitivo che sancirà un attesissimo traguardo storico e che vorrebbero, auspicherebbero *bipartisan*.

Dopo un lungo lasso temporale ed un impegno più che biennale delle due Camere, si è giunti, da una parte, al riordino ed alla novellazione delle norme che riguardano i modelli e le strutture di valutazione, validazione e rappresentanza delle professioni sanitarie; dall'altra, a dare pari riconoscibilità e dignità anche a numerose professioni sanitarie già regolamentate con specifici profili delineati e formalizzati con appositi decreti dal Ministero della salute e che, da oltre un ventennio, come già ho detto, si formano in università attraverso percorsi di laurea triennale, quinquennale e master di primo e secondo livello. Professioni sanitarie, fra cui, alcune, ancora inopinatamente mantenute prive di propri albi professionali oppure con albi professionali inseriti nella struttura non più adeguata di "collegio" piuttosto che "ordine".

Il riordino e la novellazione delle norme inerenti alle professioni sanitarie e ai modelli e alle strutture di loro validazione, valutazione e rappresentanza, possono compiutamente e finalmente essere definite come un ulteriore passo in avanti non tanto e non solo per l'oltre un milione di professionisti sanitari

operativi nel nostro Paese, quanto per i cittadini italiani ed europei che fruiscono delle loro prestazioni professionali e del loro impegno assistenziale. La tanto attesa riforma ordinistica in sanità lascia alle spalle finalmente un percorso tortuoso e accidentato fatto di *stop and go*, di speranze e acerbe delusioni, rese ancora più incomprensibili per l'acclarata evidenza di quanto il previgente e attuale impianto ordinistico avesse bisogno di un'ampia ridefinizione nei contenuti che riempiono il qualificato contenitore che coinvolge i professionisti sanitari, nelle forme di partecipazione al voto per il rinnovo della rappresentanza professionale, nei modelli di *governance* interna, sia a livello locale che regionale che nazionale, nei rapporti con le diverse istituzioni e con i propri professionisti, nei contatti e nella rete di rapporti con la collettività e con i singoli cittadini che diventano attori protagonisti nella gestione, attraverso la mediazione, dell'eventuale e sperabilmente raro contenzioso.

Capisco che il tempo a mia disposizione è poco, quindi consegnerò il testo del mio intervento, ma vorrei concludere con un auspicio per una convinta approvazione del disegno di legge in esame e contemporaneamente ringraziare, per la grande ed apprezzata disponibilità, la Federazione dei tecnici sanitari di radiologia medica che ha accolto nell'istituendo ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecnico-sanitarie della riabilitazione le professioni sanitarie al momento prive di albo, dimostrando la capacità di effettuare una scelta che ha subordinato l'interesse particolare a quello generale.

In ultimo mi sia permesso un virtuale abbraccio alle tante donne e ai tanti uomini delle professioni sanitarie tutte e anche ai tanti infermieri che, attraverso i loro colleghi e la loro - ed anche mia - Federazione nazionale colleghi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI), hanno sostenuto questo percorso, hanno sostenuto me e il lavoro della 12a Commissione del Senato, e a cui mi unisce una intensa condivisione civica e professionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**DE BIASI**, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio a replicare.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**LORENZIN**, *ministro della salute*. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE**. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'emendamento 4.200 in quanto non si trova in diretta correlazione con le modifiche introdotte al provvedimento dalla Camera dei deputati.

Dichiara altresì improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, la proposta 15.0.200 in materia di età di quiescenza dei professori ordinari, in quanto estraneo all'oggetto del disegno di legge che reca invece disposizioni in materia sanitaria.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**GAETTI (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10,05.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,06)*.

Collegi, riprendiamo con la votazione dell'articolo 1.

Senatore Gaetti, la sua richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo era riferita a tutti gli articoli del provvedimento?

GAETTI (*M5S*). Sì, signor Presidente, chiediamo che tutte le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**DE BIASI**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'unico emendamento presentato all'articolo 2.

PRESIDENTE. Senatrice De Biasi, se vuole può anticipare anche il parere sugli emendamenti presentati agli altri articoli.

DE BIASI, *relatrice*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 4.12, su cui invito i presentatori al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno, che invito il Governo ad accogliere.

PRESIDENTE. I presentatori accettano di ritirare l'emendamento 4.12 e di trasformarlo in ordine del giorno?

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

**LORENZIN**, *ministro della salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui la relatrice e la rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.200 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Volpi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Fucksia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TAVERNA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Floris, ritira l'emendamento 4.12?

[FLORIS](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Governo si è già espresso a favore dell'accoglimento di un ordine del giorno derivante da questo emendamento, che consentirebbe di evitare il disallineamento tra l'elezione degli ordini e l'operatività del disegno di legge in oggetto, posto che la legge entrerebbe in funzione a fine gennaio e comunque, per essere attuativa, avrebbe necessità di provvedimenti governativi anche di natura regolamentare per cui andrebbe a contrastare con le elezioni degli ordini già effettuate, con quelle che sono in fase di effettuazione e con quanto previsto dal disegno di legge.

Il Governo, comunque, ha espresso un parere favorevole per cui consegnerò alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno del quale chiedo la votazione.

**PRESIDENTE.** Il testo è già pervenuto alla Presidenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.12, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui la relatrice e la rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Passiamo all'emendamento 5.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Ceroni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL-LeU*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento successivamente ritirato e un ordine del giorno sul quale invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE BIASI](#), *relatrice*. Il parere sull'ordine del giorno G6.200 è favorevole.

[LORENZIN](#), *ministro della salute*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché se ne chiede la votazione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.200, presentato dal senatore Volpi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Gli articoli 8, 9 e 10 sono identici agli articoli 6, 7 e 8 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 12.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'articolo 13 è identico all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato emendamento successivamente ritirato.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 15.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 15.0.200 è improponibile.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento successivamente ritirato e ordini del giorno su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**DE BIASI**, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G16.200, G16.201, G16.202, G16.203 e G16.204. Sull'ordine del giorno G16.205 il parere favorevole è condizionato ad una riformulazione della prima riga del dispositivo nel modo seguente: sostituire le parole «a valutare la possibilità di adottare le necessarie iniziative» con le parole: «a valutare la possibilità di adottare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in ogni caso a favore di tutte le altre professionalità previste dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 401 del 2000, le necessarie iniziative». Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G16.206 e G16.207, anche se quest'ultimo è stato superato da un emendamento che è stato votato alla Camera, ma questo è un altro ramo del Parlamento.

**LORENZIN**, *ministro della salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

**PRESIDENTE**. Senatore Mandelli, accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G16.205?

**MANDELLI (FI-PdL XVII)**. Sì, signor Presidente, e insisto per la votazione.

**BARANI (ALA)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BARANI (ALA)**. Signor Presidente, se il senatore Mandelli me lo concede, desidero apporre la mia firma a tutti i suoi ordini del giorno.

**PRESIDENTE**. Il senatore Mandelli acconsente?

**MANDELLI (FI-PdL XVII)**. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Una giornata di bontà: si vede che siamo proprio sotto Natale.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.200, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.201, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.202, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.203, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.204, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.205 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.206, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.207, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli articoli 17 e 18 sono identici agli articoli 14 e 15 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

Collegli, le vostre dichiarazioni di voto, se saranno contenute, consentiranno di svolgere tutto quello che è all'ordine del giorno dei nostri lavori.

[ROMANI Maurizio](#) *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, accolgo il suo invito e sarò brevissimo.

Finalmente, dopo millequattrocento giorni, questo disegno di legge trova la sua risoluzione in Aula. Avremo così più trasparenza negli ordini professionali, con l'inserimento del *turnover* e della parità di genere, nonché di pene più severe per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Si riconoscono due nuovi ordini professionali, quello degli osteopati e quello dei chiropratici, e poi avremo anche più tutele per i pazienti ricoverati nelle strutture sia pubbliche che private, introducendo pene più severe per i reati contro la persona.

Con il mio Gruppo Italia dei Valori voteremo sicuramente di sì a questo disegno di legge e ritengo così di aver fatto il mio dovere di legislatore. Voglio però ricordare che il rapporto medico-paziente non è fatto solo di norme, anche se ben scritte: alla base di questo dobbiamo pensare sempre che ci sono invece la fiducia, l'empatia e, non da ultimo, il prendersi cura. Credo che su quest'aspetto noi legislatori avremo da fare ancora molto. Abbiamo fatto alcuni passi e ringrazio tutta la Commissione sanità, che molte volte mi ha anche sopportato, oltre che supportato, ritengo però fondamentale far comprendere che abbiamo portato quasi a un metro dall'arrivo molti disegni di legge che andavano in questa direzione, per cercare più empatia e più fiducia nel rapporto medico-paziente. Devo dire che in questa Commissione c'è stata una sola pecca: l'aver approvato l'obbligatorietà vaccinale. Non lo dico perché sono contro i vaccini, ma perché ritengo che imporre un obbligo sanitario in questo modo, senza un reale bisogno, abbia creato soltanto la diffidenza di molti pazienti verso i medici e soprattutto la riduzione di quell'empatia che considero più una scelta di vita che legislativa.

Vi ringrazio comunque tutti, ribadendo che il voto dell'Italia dei Valori sarà favorevole. *(Applausi del senatore Laniece. Congratulazioni).*

[GAETTI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso di parlare all'inizio delle dichiarazioni di voto.

Questo disegno di legge è stato presentato in Commissione sanità del Senato il 21 febbraio 2014, data in cui è iniziato il suo *iter*, tra audizioni, discussione generale, emendamenti e approvazione. È stato oggetto di analisi in 53 sedute di quella Commissione: questo provvedimento, quando vi era entrato, era costituito da ventisei articoli; durante i lavori ne sono stati stralciati sedici, poi aggiunti quattro e ne è uscito con un totale di quattordici. È stato poi approvato dal Senato il 24 maggio 2016 (dopo due anni e tre mesi di studio quindi) ed è ritornato dalla Camera il 25 ottobre del 2017, per essere approvato in seconda lettura, senza possibilità emendativa, nonostante sia stato ampiamente modificato rispetto alla versione uscita dal Senato.

Questo disegno di legge, mi verrebbe da dire, è un vero e proprio «trenino» al quale ad ogni fermata si staccano vagoni (cioè articoli) e se ne aggiungono altri. Per farmi capire meglio: alla Camera hanno aggiunto l'articolo 2 sulla riorganizzazione dei comitati etici, con la finalità di individuare con certezza i comitati etici territoriali, cui sono stati affiancati comitati etici a valenza nazionale; argomento certo condivisibile ed importante sul quale però noi al Senato non abbiamo potuto incidere.

Hanno poi aggiunto l'articolo 3, concernente l'applicazione e la diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale.

Hanno anche aggiunto l'articolo 5, che istituisce le nuove figure professionali sociosanitarie; figure professionali certamente necessarie, ma alcuni profili hanno due percorsi culturali diversi. Nell'ambito della figura dell'educatore professionale, ad esempio, si possono avere due percorsi universitari diversi: i corsi di laurea delle classi L-19 Scienze dell'educazione e della formazione e L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione. Pertanto sarebbe necessario un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra le facoltà di Scienze della formazione e le facoltà di Medicina, per unificare i due percorsi e non penalizzare nessuno.

Hanno inoltre aggiunto l'articolo 6 che va a riscrivere l'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006 n. 43, articolo che permetteva di individuare ed ora anche di istituire le nuove professioni sanitarie. Perché non è stato fatto funzionare per tutte? Perché creare figli e figliastri, qual è la necessità di istituire alcune professioni sanitarie (certamente legittime) come l'osteopata e il chiropratico e non altre, come ad esempio il laureato in scienze motorie?

Hanno quindi aggiunto l'articolo 11, che va a modificare la legge 8 marzo 2017, n. 24. Sì, cari cittadini, avete capito bene, si mette mano, dopo nove mesi dall'approvazione, alla legge sulla responsabilità professionale, e non è la correzione di un refuso: si va a correggere l'articolo 5, comma 3, l'articolo 9, comma 5, l'articolo 9, comma 6, l'articolo 13, comma 1, e viene aggiunto un comma, il 7 *bis*, dopo il comma 7 dall'articolo 14. Fantastico, cari cittadini! Avete visto che tagliando di revisione? Pensate se aveste comprato un'automobile e dopo nove mesi foste obbligati a revisionarla completamente, cosa pensereste dei progettisti di tale veicolo?

Hanno anche inserito un comma 2 all'articolo 15, che inserisce un nuovo articolo 39-*ter*, recante disposizioni particolari per i medici extracomunitari, nel decreto legislativo n. 286 del 1998. Mi fa davvero molto piacere che possiamo insegnare per due anni ai professionisti in attesa dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso, ma non posso non rilevare però come molti nostri laureati lascino l'Italia per mancanza di possibilità di inserimento. Forse un giusto equilibrio sarebbe necessario.

Hanno poi aggiunto l'articolo 16, recante «disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche»: un'interpretazione autentica.

Riassumendo, un provvedimento di 18 articoli, arriva al Senato con 6 articoli nuovi di zecca più altri commi qua e là, che non possono essere discussi perché il provvedimento è blindato.

Il capolavoro comunque resta in assoluto l'articolo 17, il marchettone dell'emendamento Polverini del 2013. L'ho già spiegato ieri nella discussione generale e non lo riprendo, però è fenomenale, che un articolo bocciato per ben tre volte, ma caparbiamente ripresentato con un'incredibile faccia tosta, a turno dai vari schieramenti PDL e "PD meno L" - mi verrebbe da dire «chi la dura la vince» - viene

finalmente approvato dopo quattro anni dal suo esordio.

L'articolo 1, che prevede la delega al Governo per la sperimentazione clinica, ci appare molto debole: come garantire l'assenza di conflitto di interesse - comma 2, lettera *d*) - e come diffondere i risultati positivi e negativi delle sperimentazioni precliniche, nonché di tutti i *trial* clinici, indipendentemente dal loro esito? Inoltre, i dati inclusi nel rapporto su uno studio clinico non dovrebbero essere considerati informazioni commerciali, anche se di carattere riservato. È di questi giorni la pubblicazione di libri sul conflitto di interessi di rappresentanti della sanità pubblica: non dite nulla? Quale credibilità ritenete di acquisire sui cittadini? Li disorientate e poi vi lamentate se vi contestano; è una vera vergogna.

Termino il mio intervento commentando l'articolo 4, sul riordino della disciplina delle professioni sanitarie, articolo che istituisce albi e ordini professionali con struttura organizzativa rigida, voluta per lo più dagli organi dirigenziali che non dalla base. La prova provata di quel che dico si rende evidente nella gestione degli ordini e dei collegi cosiddetti storici: alle votazioni dei rinnovi delle cariche la percentuale dei votanti è spesso sotto il 10 per cento. (*Applausi della senatrice Fucksia*). Forse si doveva partire da questa analisi per cercare di capire quello che la base ovvero i professionisti chiedono e di cui hanno bisogno. Io sono iscritto all'Ordine dei medici e non se sento né la necessità, né il bisogno.

Andava ricercata una maggior partecipazione e responsabilizzazione, dando il diritto di poter contare: se in una votazione non si arriva alla maggioranza degli aventi diritto, come in un *referendum*, l'ordine provinciale sparisce e viene assorbito da quello regionale. Invece, si è fatto esattamente l'opposto: si dà potere al rappresentante legale, tanto poi pagano gli iscritti, spesso alla canna del gas, precari, sopraffatti, vessati e umiliati, ai quali si fa credere che l'istituzione di un ordine sarà la soluzione dei loro problemi.

Concludo, Presidente, annunciando, sia per questioni di metodo, come detto in premessa, che di sostanza, come spiegato nella discussione generale e nelle conclusioni, il voto contrario del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini. Congratulazioni*).

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FUCKSIA** (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, con questo disegno di legge possiamo dire che l'elefante non ha partorito un topolino ma un criceto schizofrenico che gira la ruota sperando di trovare il numero giusto: manca coerenza, manca una vera spinta innovativa.

Si tratta di un testo che, fin dalla prima versione, non introduce un'effettiva modernizzazione del sistema ordinistico. Il disegno di legge Lorenzin, nato infatti dall'esigenza di una modernizzazione delle norme istitutive degli ordini e dei collegi professionali risalenti a più di sessant'anni fa, già dalla prima versione appariva privo di quella spinta innovativa capace di incidere sul vigente sistema ordinistico per superare quegli aspetti non più rispondenti al mutato contesto politico, sociale ed economico in cui operano le professioni sanitarie.

Si tratta di un impianto normativo che non affronta il cuore delle questioni, ma che interviene su specifici punti del testo del 1946 senza proporre nel suo complesso una disciplina effettivamente nuova, moderna ed efficace.

Il testo approvato dalla Camera è una riscrittura del testo del 1946 che demolisce, di fatto, l'autonomia ordinistica; un testo che in qualche modo è decisamente negativo sull'autonomia degli ordini, che è peraltro un requisito caratteristico di tali enti e delle specifiche funzioni che questi svolgono in relazione alle professioni sanitarie.

È una riforma che dovrà essere attuata con atti di rango secondario, ma non avendo tempo di vedere i regolamenti attuativi di fatto lasceremo questa legislatura con un *pot-pourri* del tutto sospeso.

Quali garanzie per il futuro? Sicuramente nessuna, perché è tutto molto vago.

La modificazione del *quorum* necessario per la validità dell'assemblea elettorale e la previsione di tre convocazioni per quanto riguarda gli ordini, nonché l'introduzione del voto per via telematica, renderà

tutto più farraginoso e lungo, con complicazioni operative delle quali proprio non si comprende la *ratio*, visto che, come diceva prima il collega Gaetti, già ora la situazione è abbastanza complicata.

Potremmo discutere anche di altri aspetti, ma vorrei puntualizzare un concetto che deve essere chiaro. Diciamo che le professioni sanitarie sono ancora una giungla, perché alcune preparazioni universitarie vengono equiparate ad altri moduli. Di fatto si può diventare osteopata o chiropratico in cinque giorni, cinque settimane, cinque mesi o cinque anni. È tutto molto confuso e sarà così finché non dettaglieremo esattamente qual è il profilo di preparazione necessario. Vogliamo dire che per curare le persone non occorre un'attestazione dell'albo? A una professione un albo serve solo per circoscrivere quelle professioni protette che garantiscono e certificano l'unicità dell'azione. È lo Stato che si fa garante di quelle professioni che hanno un elevato grado di responsabilità.

Non possiamo fare un albo per ogni professione perché, di fatto, a quel punto ne annulleremmo il valore di garanzia a tutela del cittadino, del paziente, e non della professione stessa. Certe professioni non necessitano di un albo. Partiamo quindi dai profili di formazione; partiamo dalla professionalità e dalle responsabilità. La responsabilità, di fatto, a chi va poi? Facciamo tutti questi albi e diamo la responsabilità o la responsabilità è sempre del medico, quello che dopo lunghi percorsi formativi, sei anni di medicina, accessi bloccati, esami su esami, corsi ECM (l'educazione continua in medicina), per tutta la vita deve prendersi la responsabilità di tutta una catena che però vuole l'albo perché magari aspira alla direzione o magari ha manie di grandezza?

La cosa più assurda, però, è la schizofrenia di trovare, ad esempio, una discrepanza tra gli ordini nazionali e quelli provinciali che, quando mancano i numeri, pur di salvare l'ordine provinciale, vanno anche fuori Regione. Questo vuol dire non avere una visione applicativa perché, visto che il Titolo V della Costituzione non l'abbiamo rivisto e ogni Regione ha un suo indirizzo, andare un po' in una Regione e un po' in un'altra è un modo per creare ulteriore disordine. Quello che bisognava fare, quindi, era incidere sulla formazione, cosa che non piace perché costa fatica. Ebbene sì, le cariche, le responsabilità non sono sempre come una estrazione al lotto, come quando veniamo votati qui senza un esame di ammissione e senza una preparazione (e poi i risultati sono quelli che vediamo).

Dico anche un'altra cosa. Ma quando si prende a modello l'estero, vogliamo piuttosto dire che noi, ad oggi, con la formazione che abbiamo avuto finora, spendiamo il 5 o il 6 per cento del PIL, mentre all'estero spendono un 3 o un 4 per cento in più, ma la gente muore di più e muore prima? Tutto sommato, quindi, il nostro sistema tradizionale classico era valido. E, a garanzia, ci mettiamo meno soldi? Allora adesso cosa facciamo: derubrichiamo e diminuiamo la formazione e la qualità? Poi, però, voglio vedervi quando, come pazienti, finirete nelle mani di quello che ha fatto un corso di cinque giorni, cinque settimane o cinque mesi, a differenza di chi ha fatto un percorso di anni e anni (e non bastano mai!).

Andiamo ad altri punti. Il limite di mandati consecutivi per quanto riguarda gli ordini merita un'attenta considerazione, perché questi vanno ad impedire che gli incarichi elettivi possano essere ricoperti per più di due mandati consecutivi, trattandosi di interventi che ristrutturano l'attuale assetto ordinistico. Un eccessivo e forzato avvicendamento delle cariche di vertice rischia infatti di minare la stabilità di tali enti, nonché di impedire la programmazione di politica professionale e, conseguentemente, la realizzazione degli stessi. Al contrario di quanto chiarito per i consigli direttivi degli ordini provinciali, per i comitati centrali continua ad essere previsto, in caso di scioglimento, che sia nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria. Non è tuttora specificato quale sia la qualificazione degli altri tre componenti della commissione straordinaria, nominata con decreto ministeriale.

Andiamo al codice deontologico. È stabilito che le federazioni nazionali emanino il codice deontologico, approvato nei rispettivi consigli nazionali da almeno due terzi dei consiglieri presidenti di ordine e riferito a tutti gli iscritti degli ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei consigli direttivi. Nella versione approvata dalla Commissione il verbo utilizzato era «aderire». La modifica apportata dall'Aula appare in ogni caso inadeguata, in quanto continua a permanere un dubbio interpretativo circa la possibilità per un ordine di non recepire il codice deontologico approvato dalla



federazione nazionale. Appare dunque fortemente contraddittorio richiedere la maggioranza di due terzi per l'approvazione del codice deontologico e poi non prevedere la sua obbligatorietà su tutto il territorio nazionale.

Non è corretto neppure il richiamo al comma 18 nel comma 1 dell'articolo 4, capoverso «Art. 8», comma 19, che appare errato in quanto in tal modo sembrerebbe che contro tutti i provvedimenti, anche non disciplinari, assunti dai comitati centrali si debba ricorrere alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

È previsto inoltre che fino all'adozione dei nuovi regolamenti governativi trovino applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950. In proposito si evidenzia che l'utilizzo di tale locuzione crea numerose criticità interpretative che potrebbero dar luogo a contenziosi, in quanto è solo la magistratura ad avere la competenza a valutare l'eventuale abrogazione tacita per incompatibilità. Una situazione di tal genere si sta già riscontrando nell'ambito dell'applicazione della normativa sulla gestione societaria delle farmacie, come modificata da ultimo dalla legge n. 124 del 2017, che contiene un'espressione identica in materia di disciplina sull'incompatibilità per i soci e che sta creando notevoli difficoltà di interpretazione. È pertanto preferibile prevedere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della normativa che disciplina gli ordini delle professioni sanitarie contestualmente all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti governativi.

Si segnala inoltre che, mentre per le federazioni nazionali i relativi regolamenti di organizzazione restano efficaci fino all'adozione degli statuti, per gli ordini provinciali non è stabilita la medesima previsione; per questi ultimi è dunque necessario che sia previsto che, fino all'adozione dello statuto da parte della relativa federazione nazionale, continuino ad applicarsi i regolamenti interni vigenti.

Come dicevo, c'è una gran confusione: voler cambiare tanto di fatto non cambiare nulla, se non in senso peggiorativo.

**D'ANNA (ALA).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**D'ANNA (ALA).** Signor Presidente, per la verità i biologi aspettano dal 24 maggio 1967 di poter entrare nelle professioni sanitarie e proprio perché per 100.000 professionisti in Italia ci accingiamo a compiere un atto che ha una sua portata storica, vorrei sottolineare che è ugualmente di portata storica la previsione che consente a tante altre categorie operanti nei vari ruoli sanitari di potersi organizzare all'interno di un ordine professionale.

Mi permetto solo di dire che ovviamente siamo più che favorevoli all'approvazione del provvedimento e salto i ringraziamenti di rito per dire che probabilmente è sfuggito un aspetto. Gli ordini professionali non avranno più una funzione ausiliaria per la pubblica amministrazione ma sussidiaria; intendo dire che non solo terminologicamente, ma dal punto di vista del significato del diritto amministrativo non saranno più solo di ausilio, ma saranno delegati loro dei compiti decisionali che sono propri dell'ordinamento di sussidiarietà. Ciò significa valorizzare la funzione dei organi professionali, che non saranno più chiamati a fare i cerberi e a valutare i comportamenti difformi rispetto all'ortodossia deontologica, ma potranno, secondo il principio di sussidiarietà, proporre miglioramenti nell'ambito della stessa professione.

Io non ho altro da aggiungere, senonché, quando le cose si lasciano correre e non si disciplinano, occorre tener conto che la sanità ha una particolare configurazione che non hanno altre attività. Nelle altre attività della pubblica amministrazione si può anche decidere di non disciplinare, di non controllare e di non vigilare e ciò potrebbe anche portare un risparmio in agricoltura, nei lavori pubblici e in qualche altro ambito di intervento della pubblica amministrazione.

In sanità invece è l'esatto contrario: ogniqualvolta non si disciplina e non si adegua la normativa alle mutate esigenze sanitarie, si producono non solo disservizi e carenza di assistenza ma anche un aumento del debito sanitario. Quindi ben venga ogni provvedimento che vada nella direzione di una più moderna disciplina e di una maggiore dinamicità dell'ambito normativo, all'interno del quale i

singoli professionisti si vanno a muovere.

Ho letto sui giornali che c'è stata qualche doglianza, ma non voglio fare polemiche con nessuno. Noi siamo ormai una società a democrazia avanzata. Capisco che ci sono ordini più autorevoli, perché più accorsati, come quello dei medici, dei farmacisti e degli avvocati. Credo però che con l'evoluzione dei tempi - che non sta modificando i rapporti di forza, perché l'autorevolezza viene dalla funzione che si svolge e non dal numero degli iscritti - la sanità italiana più che di guerre intestine abbia bisogno di un principio di concordia, perché alla fine la *mission* è sempre la stessa: tutelare la salute dei cittadini.

Con questo auspicio ribadisco il voto favorevole del Gruppo ALA al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo ALA)*.

**DIRINDIN** (*Art.1-MDP-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DIRINDIN** (*Art.1-MDP-LeU*). Signor Presidente, viene a compimento oggi un provvedimento che è un po' l'emblema di tutta la legislatura in materia sanitaria, perché nasce da una proposta governativa, tre mesi dopo l'insediamento del Parlamento, cioè subito dopo la funzionalità del Governo, e si chiude poche settimane prima della fine della legislatura. Il fatto che abbia seguito un arco temporale così lungo merita qualche riflessione nella fase di chiusura del suo *iter* parlamentare.

Il provvedimento di origine governativa, inizialmente composto di 26 articoli, conteneva una miscellanea di temi che era poco coerente con una visione che avrebbe dovuto esserci di politica sanitaria e che - come abbiamo avuto modo di vedere - durante tutta la legislatura quasi sempre è mancata nei provvedimenti di origine governativa: sempre la somma di tanti piccoli interventi, spesso destinati a tacitare alcune richieste, ma senza una visione complessiva che li ricollegasse.

Dei 26 articoli iniziali, 16 sono stati subito stralciati quando la Commissione sanità del Senato ha cominciato a lavorare sul testo, per cercare di concentrarsi su ciò che era più importante. Questo provvedimento arriva oggi ad essere approvato, nonostante il provvedimento originale che ci è arrivato dal Governo, grazie al lavoro delle due Commissioni competenti di Camera e Senato, che voglio qui ringraziare espressamente. Esso affronta alcuni temi che sono assolutamente importanti, anche se su alcuni aspetti il modo con il quale li affronta possono non essere condivisi. Mi soffermo su poche questioni.

L'articolo 1 riguarda le sperimentazioni cliniche, che necessitano da tempo - come sappiamo - di un riordino culturale, prima che legislativo. Questo riordino è estremamente importante. Come abbiamo detto in Aula e in Commissione, la proposta del Governo era estremamente carente sul tema, perché tutto il mondo scientifico sa che sulle sperimentazioni cliniche ciò che manca in modo particolare è una definizione dei principi etici per la ricerca clinica. Di questo il provvedimento che ci era arrivato non parlava affatto. Se ne è discusso a lungo, in primo luogo da noi in Senato, sfondando un muro, e poi dalla Camera, e sono stati inseriti alcuni principi generali. Non citava neanche - lo dico con grande amarezza, perché sappiamo tutti quante volte abbiamo lamentato la carenza di qualità dei provvedimenti sulla sanità - la dichiarazione di Helsinki proprio sulle questioni etiche che è del 1964 e che è stata inserita dopo.

Per fortuna nel frattempo è arrivato un regolamento dell'Unione Europea, al quale abbiamo potuto fare riferimento, e abbiamo potuto scrivere principi volti a tutelare l'indipendenza delle sperimentazioni e l'assenza di conflitti di interesse sia tra i ricercatori, che tra i responsabili e i valutatori.

È una questione estremamente importante, come il Governo sa. Il Governo sicuramente conosce la differenza tra una condizione di conflitto di interesse e un comportamento di conflitto d'interesse. Aspettiamo ancora la risposta ad un'interrogazione a mia prima firma, firmata anche da molti altri senatori, sui conflitti di interesse di importanti responsabili di enti vigilati dal Ministero della salute sul tema delle vaccinazioni, che in qualunque altro Paese europeo avrebbero richiesto la sostituzione delle persone, così poco attente alla questione dei conflitti d'interesse, ma, evidentemente, le questioni relative ai conflitti d'interesse da questo Governo non sono trattate con la dovuta attenzione. *(Applausi della senatrice Gatti)*.

Ci sarebbe stato bisogno di lavorare di più sulla ricerca senza scopo di lucro: l'abbiamo introdotta noi, prima, in Commissione igiene e sanità e poi è stata ulteriormente migliorata alla Camera dei deputati, perché tutta la ricerca e la sperimentazione clinica, svolta dagli studi senza scopo di lucro, ovvero dalle università, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) o dalle aziende ospedaliere, deve essere sostenuta, perché attualmente - e il regolamento europeo uscito nel 2014 lo dice chiaramente - le regole sono le stesse delle grandi multinazionali. Non è possibile che un laboratorio dell'università sia soggetto alle stesse regole, se non ce n'è bisogno. Abbiamo cercato di introdurre questo principio, altrimenti ciò vuol dire che si vuole fare terra bruciata intorno alle multinazionali, affinché la ricerca senza scopo di lucro non abbia futuro. Su questo abbiamo lavorato anche in Commissione, perché qualche volta il Governo ha dimenticato la ricerca indipendente in sanità. Non mi soffermo ulteriormente su questo aspetto, perché il rispetto degli *standard* internazionali di etica nella ricerca medica è stato ben precisato nella legge, che è una legge delega e ha dunque tanti principi e tanti punti, e ci auguriamo che i provvedimenti che dovranno essere adottati siano coerenti con quei principi.

Mi soffermo ancora su un altro punto: il riordino degli ordini - scusate il bisticcio di parole - è estremamente importante. Gli ordini sono enti pubblici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare interessi pubblici e quindi hanno un ruolo fondamentale. Non ci dobbiamo stupire, perché negli anni hanno svolto dei ruoli un po' diversi da quelli che la legge attribuiva loro? anche la vecchia legge? sostituendosi spesso alle *lobby* o ai sindacati. Ora ci auguriamo che questa nuova versione, questa nuova disciplina degli ordini possa far nascere una stagione nuova; questo non solo perché gli ordini sono estesi a tutte le professioni sanitarie - cosa che ci induce con decisione a valutare positivamente il provvedimento in esame, perché "o tutti, o nessuno" - ma soprattutto perché fissa dei paletti molto chiari, che forse agli ordini più storici possono dare fastidio, perché modificano un pochino l'ampia discrezionalità che avevano, ma sicuramente introduce principi assolutamente importanti, affinché, come dice la norma, essi operino nell'esclusivo interesse pubblico connesso all'esercizio della professione.

È stato stralciato l'ex articolo 2 sui livelli essenziali di assistenza (LEA) e qui vorrei rivolgermi al Governo e mi dispiace non ci sia il Ministro competente. È stato stralciato giustamente, perché nel frattempo i LEA sono stati approvati, ma essi sono fermi al palo, perché, salvo pochissimi elementi che potevano essere attuati senza provvedimenti ulteriori del Governo, la gran parte - i quattro quinti - di quel provvedimento sui LEA, che tutti noi abbiamo approvato con grande entusiasmo, è ferma, perché i nuovi tariffari di tutte le prestazioni sono bloccati al Ministero dell'economia, in un momento in cui si approva il disegno di legge di bilancio. Se il problema è che mancano le risorse abbiamo allora chiesto che si trovi la soluzione in questo momento, altrimenti abbiamo tanto decantato quel provvedimento, lo abbiamo tanto approvato e poi, purtroppo, resterà scritto sulla sabbia.

Infine mi permetto di dire che sono molto felice che si possa affrontare il tema del personale medico del Ministero della salute e che si possa risolvere un annoso problema. Anche in questo caso, però, mi dispiace che tutto quello che abbiamo fatto sul personale che ha a che vedere con il settore sanitario, riguarda piccoli elementi, piccole questioni che riguardano un pugno di persone, mentre abbiamo completamente trascurato il tema della valorizzazione del personale, del riconoscimento del lavoro che il personale sanitario fa nonostante le restrizioni continue e nonostante le difficoltà organizzative e nonostante le continue richieste di riduzione del personale. Abbiamo perso quasi tre miliardi di spesa sul personale. Non è pensabile che un settore ad alta intensità di lavoro continui ad essere trattato come un settore in cui il personale è un dettaglio salvo quelli del Ministero, dell'AIFA, dell'Istituto superiore di sanità e degli IRCCS. È importante che si risolvano i problemi del personale di quegli istituti, ma bisogna guardare al personale che opera tutti i giorni davanti ai cittadini.

Detto questo, siccome il provvedimento consente di fare un passo in avanti sulle sperimentazioni cliniche, sugli ordini e su altri temi, il mio Gruppo dichiara voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP-LeU e dei senatori Bianco, Campanella e De Biasi*).

[LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, accoglierò la sua sollecitazione e sarò brevissimo.

Voglio dire semplicemente che questo disegno di legge, che ha avuto una gestazione lunghissima, affronta due argomenti enormi che sono, appunto, il riassetto della sperimentazione clinica e il riordino delle professioni sanitarie. Con il primo punto, naturalmente attraverso una legge delega e quindi in attesa del lavoro del Ministero per i decreti attuativi, cerchiamo di mettere ordine su un aspetto importantissimo che ha creato problematiche dal cosiddetto caso Stamina in giù che hanno causato gravi danni ai cittadini e al nostro Paese. Finalmente vi mettiamo mano con questo disegno di legge.

Per quanto riguarda le professioni sanitarie, anche in questo caso credo che il riordino degli ordini e la nascita di nuovi ordini non possa che inserirsi nell'ottica di una valorizzazione dei professionisti della sanità. Certo, qualcuno si è lamentato, qualcuno invece è contento. Io credo che sia un passo avanti per ridare vigore alle associazioni ordinistiche. C'è stata un po' di polemica sugli osteopati e i chiropratici. Io credo che, invece, questa sia l'occasione per determinare una maggiore chiarezza su due professioni sanitarie alle quali milioni di cittadini si rivolgono.

Quindi, per concludere, credo che il combinato disposto della legge sulla responsabilità civile dei sanitari e questo provvedimento sia un passaggio normativo di grandissima importanza che può veramente far fare il salto di qualità alla nostra sanità. La nostra sanità, è vero, ha bisogno di più risorse, però se una bella macchina ha una benzina di qualità può funzionare e bruciare meno combustibile. Come spesso succede, purtroppo, le leggi nel nostro Paese sono buone ma vi è difficoltà ad applicarle e farle applicare. Auspicando, quindi, che le due grosse leggi che ho citato prima siano applicate nel modo doveroso, dichiaro il convinto voto favorevole del Gruppo Autonomie PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*NcI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*NcI*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, quando il 24 maggio 2016 votammo qui in Aula questo provvedimento in prima lettura, a seguito di un dibattito molto puntuale e preciso e direi anche ricco, nell'illustrazione degli emendamenti che furono approvati, si consolidò un convincimento che vide molte forze politiche, di maggioranza e di opposizione, condividerne l'impostazione, la *ratio*. Certo, si era convinti sin da allora che purtroppo il meglio è nemico del bene e quindi, diciamo che ci si convinse che quello era un provvedimento che poteva ottenere il voto positivo. E così fu.

In seconda lettura il provvedimento è stato posto all'esame della Camera dei deputati e - devo dire la verità - è accaduto quello che non dovrebbe accadere con riferimento al lavoro che devono svolgere i due rami del Parlamento, nel senso che la navetta parlamentare - abbiamo fortemente voluto conservare il Senato convinti proprio di questo - deve servire a migliorare la qualità dei testi, a dare maggiore forza, coerenza ed applicabilità alla norma che s'intende approvare. Così purtroppo non è stato e mi dispiace dire che non è stato per motivi attinenti alle contese interne alle forze di maggioranza che sostengono questo Governo.

Signora Ministro, non è il momento di polemizzare, il Presidente ci invita a tenere i tempi stretti, ma è sufficiente dare una lettura degli interventi alla Camera per comprendere che molti dei problemi si sono sviluppati in casa PD e desumo che non sia assolutamente sbagliato pensare che il PD non lo volesse, questo provvedimento, ovvero che il Partito Democratico non fosse totalmente allineato, almeno in quell'altro ramo del Parlamento, sull'approvazione di questo provvedimento. Qui al Senato, invece, il lavoro è stato di buona qualità; abbiamo approvato il provvedimento a larghissima maggioranza in Commissione sanità, lo abbiamo approvato a larghissima maggioranza in Aula, nella consapevolezza che esso contiene dei punti importanti - voglio dirlo con chiarezza - molti dei quali sono figli di provvedimenti legislativi provenienti dalla precedente legislatura e targati centrodestra: il tema della sperimentazione clinica, con la necessaria armonizzazione delle norme in una logica

europea, che talvolta ci vede fanalino di coda, i passi in avanti sul versante della trasparenza delle modalità di svolgimento dell'attività di sperimentazione clinica, il rigore, la terzietà, l'indipendenza, le attività che ancora di più e meglio abbiamo disciplinato con riferimento ai comitati etici, la medicina di genere sono tutti elementi che sono assolutamente da considerarsi molto convincenti. Così come l'introduzione del parto indolore nei livelli essenziali di assistenza (LEA), la previsione di sanzioni ancora più severe per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, la disciplina di alcune professioni *borderline* che avevano necessità di una regolamentazione sono tutti aspetti che indubbiamente avevano conferito e conferiscono ancora, tutto sommato, a questo provvedimento una validità.

Da ultimo, c'è il tema rilevante della riforma degli ordini, che può essere definito una sorta di telenovela, perché si trascina, tra luci e ombre, nelle Aule del Parlamento, tra chi è favorevole agli ordini e chi gli ordini ritiene che siano residui arcaici di un'epoca passata e che non servano a nulla. Noi crediamo che gli ordini servano, che per farli servire di più e meglio nella loro funzione pubblicistica essi devono evidentemente essere ammodernati, perché le fonti legislative e regolamentari di riferimento risalgono a settant'anni fa. Così si tentò di fare, nel 2006, con la legge n. 43 che delegava il Governo ad adottare specifiche disposizioni anche per disciplinare l'attività delle professioni non ordinate, un provvedimento atteso da circa un milione di persone, non soltanto per l'orgoglio di appartenere ad un ordine, ma per la necessità di declinare, all'interno di norme puntuali e precise, attività di grande valenza e di grande rilevanza sotto il profilo sanitario che, viceversa, sarebbero state affidate all'ambiguità ed al *vulnus* legislativo, con conseguenti ricadute negative anche per quanto riguarda gli spazi lasciati a impostori e abusivi. Purtroppo poi la fine della XIV legislatura fece decadere la delega e non se ne fece più niente.

Nella scorsa legislatura, altro fatto desolante, l'Atto Senato 1142, approvato a voti unanimi dalla Commissione sanità del Senato, arrivato in Aula, morì d'infarto: per una serie di motivi, ritornò in Commissione, la legislatura finì e non se ne fece niente.

Sul discorso della riorganizzazione e del riammodernamento degli ordini, nonché del riconoscimento di nuovi ordini sanitari, credo che questa volta non possiamo fare un passo indietro. Non possiamo farlo, perché tradiremmo le aspettative di oltre un milione di persone, un milione di professionisti che servono il Paese su un versante particolarmente delicato. Penso ai tecnici del laboratorio biomedico, agli igienisti dentali, ai tecnici della prevenzione e della riabilitazione, agli infermieri che oggi ottengono l'ordine, essendo costituiti in collegio; penso ai tecnici di radiologia medica. Insomma, si tratta di un passo in avanti che serve al Paese, non a gratificare le aspettative di quelle che molto spesso vengono impropriamente considerate *lobby*. Serve al Paese per dare maggiore certezza e garanzia di efficacia e di efficienza alla qualità delle prestazioni professionali e all'attività pubblicistica che lì si deve realizzare.

Eppure, se Openpolis dovesse fare una valutazione sulla qualità della produzione legislativa comparata fra Camera e Senato, credo che il Senato sarebbe promosso a pieni voti, mentre la Camera purtroppo no, perché lì si sono pasticciate un po' le cose. Proprio sull'articolo relativo agli ordini si sono commessi gravi errori, che non tengono conto delle asimmetrie relative alle procedure elettorali per gli ordini a livello provinciale e nazionale. Non tengono conto del codice deontologico che, così come disciplinato nella norma modificata, potrebbe essere disapplicato in alcuni ambiti del territorio, privando in tal modo un ordine del proprio codice etico e morale di comportamento, che deve necessariamente avere una vigenza a livello nazionale. Lo stesso vale per i regolamenti interni vigenti e la loro compatibilità con le norme che vengono introdotte.

Non so, signora Ministro, se questo provvedimento può determinare punti di caduta, ma spero che l'ordine del giorno che è stato approvato serva a dare una risposta puntuale e precisa. Confido nelle iniziative che vorrà tempestivamente adottare, perché possa sgombrarsi il campo da qualsiasi tipo di equivoco.

Un'ultima cosa e concludo.

PRESIDENTE. No: concluda subito, altrimenti sarà disattivato il microfono.

D'AMBROSIO LETTIERI (*NcI*). Eccomi qua: l'articolo 13, che riguardava la farmacia dei servizi e

pure stava nel testo del Governo, è stato inopinatamente soppresso del tutto dalla Camera, non si sa il perché, con un emendamento del PD. (*Richiami del Presidente*).

Sulle basi di queste considerazioni, tuttavia, come si suol dire, piuttosto che niente, meglio piuttosto: il voto è positivo, con le riserve che sono state evidenziate. (*Applausi del senatore Bruni*).

**PRESIDENTE**. Colleghi, avevo fatto un appello, per il semplice fatto che forse non ci si rende conto che stiamo esaminando un provvedimento in terza lettura, è il 22 di dicembre e vi sono altri cinque argomenti all'ordine del giorno, fra cui il disegno di legge di bilancio. Mi appello al vostro senso di responsabilità.

**BIANCONI (AP-CpE-NCD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BIANCONI (AP-CpE-NCD)**. Signor Presidente, chiedo cortesemente l'autorizzazione a consegnare il mio intervento affinché sia allegato al Resoconto. (*Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD, PD e FI-PdL XVII*). Grazie.

**PRESIDENTE**. Senatrice Bianconi, un applauso del genere non l'aveva mai ricevuto.

La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**BIANCONI (AP-CpE-NCD)**. Infatti, signor Presidente: mi lasci soltanto dire che oggi sono particolarmente felice. Il provvedimento potrà anche essere migliorato, ma penso ai due milioni di professionisti che da vent'anni lo stava aspettando.

Quindi, grazie alla signora ministro Beatrice Lorenzin, grazie alla senatrice Emilia De Biasi e grazie a tutta la Commissione. Devo anche dire grazie al mio collega, Luigi Zanda, che ha fatto riesumare un ordine del giorno senza il quale non avrebbe potuto vedere la luce questo grande provvedimento. Mi ha aiutato a metterlo in una posizione per cui oggi lo si può votare con tranquillità. Lo facciamo per i professionisti e anche per noi cittadini, perché il provvedimento ci aiuterà a fare una lotta seria e professionale all'abusivismo. (*Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD e PD*).

**PETRAGLIA (Misto-SI-SEL-LeU)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PETRAGLIA (Misto-SI-SEL-LeU)**. Signor Presidente, accolgo il suo invito alla brevità e, quindi, prendo pochi minuti per dichiarare il nostro voto di astensione al disegno di legge in esame, che, per il tempo dedicato dal Parlamento, avrebbe dovuto essere il provvedimento principe di questa legislatura. Infatti, come detto nei tanti interventi che mi hanno preceduto, si è trattato di un provvedimento di lunga gestazione.

Alla fine, ci siamo ritrovati dinanzi a un'incomprensibile miscela di norme poco riuscite, al posto e in sostituzione di quello - l'unica - che sarebbe stato necessario adottare a tre mesi dalla fine della legislatura, cioè un vero intervento a sostegno della sanità pubblica. Invece, ci siamo trovati dinanzi ad aggiustamenti per parti separate e frammentarie, senza un'idea di sviluppo del sistema sanitario e di rafforzamento complessivo della sanità pubblica.

Il voto di oggi è quasi una beffa, perché proprio oggi si approva alla Camera dei deputati il disegno di legge di bilancio. Quella legge di bilancio che conferma tagli alla sanità; quella legge di bilancio che conferma che non si fa un investimento serio sul personale sanitario, da sempre non solo poco valorizzato, ma con stipendi bassissimi; una legge di bilancio che non rafforza e non interviene a sostegno di tutti quei milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure, perché non hanno i soldi; una legge di bilancio - vi ricordo - dove il *super ticket* viene abolito con una cifra ridicola e, quindi, rimane.

Il provvedimento che noi invece oggi ci apprestiamo a votare, anche per i tempi con cui viene approvato, conferma un mero scopo elettorale. Persino gli ordini del giorno approvati poco fa a larga maggioranza sui farmacisti dimostrano lo scopo elettorale. E non è un caso che vediamo comparire in Assemblea, con piacere, la ministra Lorenzin, assente durante tutto il dibattito e le votazioni del disegno di legge sul biotestamento, forse la legge più importante di questa legislatura. (*Applausi dai*

*Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU*). Abbiamo tutti letto che la Ministra, assente in occasione dell'esame del provvedimento sul biotestamento, ha invitato al non rispetto della legge dello Stato. Vergogna! Abbiamo una Ministra sovversiva alle leggi dello Stato. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU)*.

Concludo dicendo che, per quanto ci riguarda, in questa legislatura il Ministero della salute ha fatto politiche oscurantiste e conservatrici, che nulla hanno a che vedere con il necessario e urgente investimento di risorse in sanità pubblica e a tutela del diritto sulla salute. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art.1-MDP-LeU)*.

**ZUEFADA** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZUFFADA** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accolgo volentieri l'invito a essere sintetico, anche nel rispetto del nuovo Regolamento, che prevede non più di tre-cinque minuti di tempo.

Nel merito della questione, desidero esprimere, a nome del Gruppo Forza Italia, a seguito anche dell'intervento in discussione generale, la condivisione convinta del provvedimento nella parte riguardante la sperimentazione clinica e la razionalizzazione con i nuovi ordini professionali con riferimento alla messa in sicurezza, soprattutto per le categorie professionali sanitarie. L'obiettivo è fare in modo che ci sia una regolamentazione, che era necessaria da diverso tempo e - soprattutto - che serve in modo razionale e fondamentale per la lotta all'abusivismo sanitario; ciò al fine di mettere in sicurezza in modo particolare la salute dei cittadini, affinché il cittadino che si rivolge a queste categorie abbia la certezza e la garanzia di una regolamentazione ben precisa.

Quindi, da questo punto di vista, su questi aspetti del provvedimento noi abbiamo un giudizio convintamente positivo.

Permangono le perplessità, come ho detto precedentemente, relativamente alla regolamentazione degli ordini professionali. Prendiamo atto però del fatto che la discussione di questa mattina e l'approvazione di alcuni ordini del giorno vanno nel senso di porre rimedio ad alcune manchevolezze che, secondo me, sono condivise anche da parte dell'Assemblea. Tuttavia, per senso di responsabilità da parte dei suoi componenti, per non lasciare ancora un argomento che si trascina da decenni con questo tipo di regolamentazione e, quindi, direi per senso di responsabilità nel merito della questione, pur con alcune perplessità nel merito di alcune caratteristiche, il voto di Forza Italia sarà positivo. *(Applausi della senatrice Silvestro)*. Con una notazione; siccome il provvedimento è una delega al Governo e, quindi, non una legge, mi auguro che, essendo presente il Ministro della salute e i rappresentanti del Governo, nella delega si tenga conto in modo particolare degli impegni che sono stati assunti, perché gli ordini del giorno, che solitamente sono un contentino per ottenere l'approvazione del provvedimento, in questo caso siano un impegno preciso.

Con queste motivazioni il voto di Forza Italia sarà, non convintamente, favorevole. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD. Congratulazioni)*.

**BIANCO** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. Memore dei miei richiami.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BIANCO** *(PD)*. Signor Presidente, vedo che ha fatto un po' di prevenzione. Io la soddisfo subito anticipando che consegnerò il testo, spendendo solo pochissime parole.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo dell'intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

**BIANCO** *(PD)*. Quando si vota qualunque provvedimento credo che il legislatore si chieda se esso colga esigenze reali e se sono problemi veri quelli che si affrontano. In secondo, luogo, si chiede immediatamente se ciò che si propone e ciò che c'è scritto nel provvedimento, affronti e risolva o meno i problemi.

Credo che il testo legislativo al nostro esame sia complesso per le tematiche che affronta. Come abbiamo visto anche nel voto, ci sono diversi gradi di gradimento dell'Assemblea rispetto al testo. È altresì un testo complesso perché è un *mix* di deleghe e di novelle legislative. Io credo che il

provvedimento affronti problemi veri. Lo abbiamo ascoltato sulla ricerca, sull'enorme questione delle professioni sanitarie e delle istituzioni professionali che ne governano i principi etici e civili fondamentali. Lo abbiamo ascoltato nelle misure che riguardano il riconoscimento e la regolazione. Guardate che il riconoscimento è il presupposto per regolamentare e questo è un principio che vale in tutta Europa. È così che dobbiamo leggerle, non come corse o rincorse. Certo, sarà difficile, ed è difficile governare la molteplicità di competenze e le linee di confine. Credo però che se resterà al centro l'unica vera e grande *mission* di queste professioni, che è quella di rispondere e mettere al centro i bisogni della persona assistita, guerre non ce ne devono essere e non ce ne saranno.

Mi soffermo quindi sulle altre misure, riservandomi poi una chiacchierata, naturalmente se lo desidera, con il senatore Gaetti su alcune preoccupazioni relative alla legge n. 24. Bisognava correggere un errore fatto su tale legge e sui medici del Ministero. Credo che questi siano atti dovuti.

In conclusione, signor Presidente, il provvedimento affronta temi veri e dà risposte vere e concrete a problemi veri. Il provvedimento ha la spinta riformista che serve per andare avanti ed è per tali ragioni che dichiaro il voto favorevole delle colleghe e dei colleghi, senatrici e senatori del Gruppo del Partito democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**\*MARINELLO** (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, intervengo brevemente riservandomi di consegnare il testo scritto.

Siamo convinti che il provvedimento sia di per sé positivo, in quanto nel testo sono contenuti alcuni punti fondamentali per l'attività quotidiana e il futuro delle professioni sanitarie. Guardiamo con particolare interesse alla risposta che viene data ad oltre un milione di cittadini e di operatori che, giorno dopo giorno, svolgono un lavoro assolutamente proficuo nell'interesse e nella tutela della salute pubblica.

Siamo molto interessati e guardiamo quindi con positività al segnale fortissimo che viene dato alla lotta all'abusivismo sanitario, ma ci sono alcune questioni che non ci sono piaciute e che non ci hanno convinto.

Tra i profili critici degli ordini segnalo, in particolare, che il testo limita in modo discriminatorio la libertà di voto degli iscritti nella loro funzione di elettori; non vengono affrontati problemi di sostanziale importanza quali il rapporto e il coordinamento con l'autorità giudiziaria nell'ambito disciplinare; l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari è affidata ad una terna di sorteggiati tra gli iscritti, senza alcuna caratteristica o qualificazione.

Ritengo che sia giusto, così come previsto nella norma, separare la fase istruttoria da quella giudicatrice, ma l'istruttoria deve essere sicuramente affidata a soggetti competenti e qualificati.

Altro punto critico è la costituzione di seggi diffusi negli ospedali delegando al Ministro le regole per la costituzione dei seggi stessi, senza tener conto del tema dei costi di un'operazione di questo genere e senza che la norma contenga o espliciti come assicurare la costituzione dei seggi equilibrati.

Per tali motivazioni non prenderò parte alla votazione.

**LUCIDI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Cosa c'è senatore Lucidi? La vedo molto riflessivo.

LUCIDI (M5S). Siccome ci teneva molto a essere qui con noi oggi, volevo farvi sentire la sua voce. *(Il senatore Lucidi avvicina l'altoparlante del telefono cellulare al microfono. Il microfono viene disattivato)*.

**PRESIDENTE**. Senatore Lucidi, poi me lo dice in privato. *(Commenti del senatore Buemi)*. Senatore



Buemi sia buono, almeno sotto Pasqua! Scusatemi, volevo dire sotto Natale. L'altro giorno ho visto che si è inceppato il senatore Crimi; oggi mi inceppo io, per cui dopo augurerò a tutti buona Pasqua.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e GAL-UDC).*

**DE BIASI (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare moltissimo il Governo, tutto il Parlamento, le colleghe, i colleghi e gli Uffici che hanno fatto un lavoro davvero straordinario in questi lunghi anni di esame di un provvedimento storico.

LORENZIN, *ministro della salute*. Mi associo.

DE BIASI (PD). La ministra Lorenzin si associa.

Penso che sia doveroso il ringraziamento per un lavoro senza sosta di grande qualità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(361-B) Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,25)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 361-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Idem, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**IDEM, relatrice.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, faccio una brevissima illustrazione sulla filosofia di questo provvedimento che è rimasta inalterata e risponde a una duplice esigenza.

La prima è adeguare l'ordinamento italiano agli indirizzi del CIO, aumentando a tre il numero massimo dei mandati dei vertici del Comitato olimpico nazionale. La seconda è estendere tale disciplina anche agli organi di vertice delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Tale previsione si rende necessaria in quanto la normativa attuale prevede, per i presidenti federali, di poter essere rieletti dopo due mandati consecutivi a patto che ottengano il 55 per cento dei voti validi. Questo in passato ha permesso lunghissime permanenze in carica.

Come già previsto nella versione del disegno di legge approvata dal Senato, la nuova disciplina si applica anche agli enti di promozione sportiva e alle strutture territoriali di CONI, federazioni sportive e discipline associate. Inoltre, essa si estende nelle stesse misure descritte anche all'intero universo paralimpico, oggetto della recente disciplina dettata dal decreto legislativo n. 43 del 2017, attuativo della riforma Madia, intervenuta mentre il presente provvedimento era in corso di esame a

Montecitorio.

Per tale ragione la Camera, in coerenza con la nuova disciplina organica del Cip, delle federazioni sportive e delle discipline associate paralimpiche, è intervenuta novellando il predetto decreto, come prevede l'articolo 3 del disegno di legge. Nella sostanza, tuttavia, il contenuto delle disposizioni già contenute nel testo del Senato è rimasto inalterato.

Passando a un breve esame dei contenuti principali del provvedimento e delle modifiche più significative, si segnala come l'articolo 1 sia identico, disponendo che gli organi del CONI possano svolgere a regime tre mandati. Lo stesso numero massimo di mandati è previsto all'articolo 2, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 per gli organi direttivi delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, demandando la previsione agli statuti federali in coerenza con il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Questo è un passaggio comunque molto importante da prendere in considerazione.

La prima novità prevista nel testo approvato alla Camera è che i medesimi statuti dovranno promuovere le pari opportunità tra uomini e donne. La seconda, di natura prettamente linguistica, ha riguardato la sostituzione della parola revisione con riduzione in materia di deleghe di voto nelle assemblee elettive. Al riguardo, conviene comunque ricordare come esse possono arrivare attualmente fino a 40. Il nuovo limite stabilito dalla legge, invece, è 5.

La modifica più rilevante per quanto riguarda il contenuto è inerente alla disciplina transitoria per i vertici delle federazioni e degli enti di promozione sportiva attualmente in carica, prevista all'articolo 6, commi 4 e 7. Si prevede che coloro che sono in carica all'entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il nuovo limite dei tre mandati, con disposizioni che si applicano sia per l'universo dei normodotati che per quello paralimpico, ne potranno svolgere uno ulteriore e non due, come prevedeva la previgente versione della disciplina transitoria.

Per i presidenti, in ogni caso sarà necessario assicurarsi il 55 per cento dei voti validi. Infine, sono stati esclusi dall'articolo 6 il CONI e il CIP.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**IDEM, relatrice.** Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G2.100, mentre è contrario sull'ordine del giorno G2.101.

**FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** L'articolo 1 è identico all'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui la relatrice e la rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 2.1.

**CIOFFI (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Blundo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore

Centinaio e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dalla senatrice Blundo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui la relatrice e la rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Gotor.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Gotor.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Blundo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**BLUNDO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Annulliamo la votazione. Ne ha facoltà.

**BLUNDO (M5S).** La ringrazio, signor Presidente. Stiamo correndo incredibilmente.

**PRESIDENTE.** Stiamo parlando del CONI e non vuole correre, senatrice? *(Applausi. Ilarità).*

**BLUNDO (M5S).** Infatti siamo in tema. Vedo bene che stiamo correndo. L'emendamento 3.3...

**PRESIDENTE.** Senatrice, è stato già votato. Siamo alla votazione sull'articolo 3.

**BLUNDO (M5S).** Quale votazione è stata annullata?

**PRESIDENTE.** Quella che era in corso e quindi, la votazione sull'articolo 3.

**BLUNDO (M5S).** Signor Presidente, in questo articolo non abbiamo voluto inserire correttivi: stiamo correndo con le votazioni e non si è riusciti neppure a illustrare gli emendamenti, perché non se ne è dato il tempo.

PRESIDENTE. No, lei era al telefono, senatrice Blundo. Questo non glielo consento.

BLUNDO (M5S). Non ero assolutamente al telefono.

PRESIDENTE. Rivedremo le riprese interne.

BLUNDO (M5S). Non ero al telefono. Stavo cercando di seguire i lavori in questa corsa e qui chiudiamo una pagina vergognosa del CONI. (*Commenti dal Gruppo PD e del senatore Caliendo*).

Su questo articolo non abbiamo voluto mettere né democrazia né chiarezza per quanto riguarda il CONI e le elezioni. Avevamo presentato degli emendamenti all'articolo 3 che chiedevano che non potessero ricoprire il ruolo di Presidente coloro che partecipano ad altri organi a indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Noi votiamo convintamente contro questo articolo che non è stata modificato in alcun modo e che dimostra al Paese di non voler garantire un sport libero e democratico.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui la relatrice e la rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 4.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Gotor.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.3.

**BLUNDO** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, abbiamo uno spiraglio. Approvando questo emendamento abbiamo uno spiraglio, un minimo spiraglio. Si chiede in questo emendamento di non poter esprimere non più di tre preferenze tra i candidati. Chi conosce il meccanismo delle votazioni sa bene che più aumenta il numero di preferenze e più è facile indirizzare i voti.

Chiedo all'Aula un senso di responsabilità minimo. Con gli emendamenti 4.3 e 4.4 si offre l'opportunità di dare un segnale. Spero che almeno su questo ciascun senatore si possa rendere conto che non abbiamo consentito allo sport in Italia di avere il giusto rispetto che merita.

Abbiamo riscritto il documento e abbiamo voluto negare quello che si era conquistato in un primo tempo in Commissione al Senato. Spero che perlomeno, per quanto riguarda la scelta che è riferita alle pari opportunità tra donne e uomini, si possa ripristinare un minimo di diritto alla libertà di voto e alla democrazia.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Blundo, fino alle parole «più di».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Blundo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

L'articolo 5 è identico all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui la relatrice e la rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 6.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Gotor.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Gotor.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

**BLUNDO** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, non riesco a capire perché stiamo lasciando che al CONI rimanga tutto invariato.

Con l'emendamento 6.9 si chiede che «i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive (...) decadano se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati». Non abbiamo toccato i limiti, sono rimasti tre e addirittura non vogliamo che decada chi non ha i requisiti.

Veramente non so a che livelli vogliamo arrivare! Capisco che dovete tutelare le realtà che ci sono e chi chiede le tutele. Credo però che, se c'è una possibilità per dimostrare un minimo di rispetto, è quella di applicare ciò che proponiamo a coloro che sono privi dei requisiti di legge. Non stiamo chiedendo qualcosa di straordinario e non mi venite a dire che c'è già nella legge.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9, presentato dalla senatrice Blundo.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Blundo.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.12, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore Gotor.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.14, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dal senatore Gotor.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

**RANUCCI** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto.

Dopo circa dieci anni, finalmente vedrà la luce il disegno di legge in esame, che fu presentato per la prima volta da me nel 2008: molto più di due mandati nel CONI. I mandati che avevo proposto erano due e non tre, ma nella politica c'è anche l'arte della mediazione. Quindi, voglio esprimere tutta la mia

soddisfazione per il fatto che finalmente si concluda l'*iter* di questo disegno di legge e ricordare che esso contiene non soltanto il limite ai mandati del CONI, ma anche altre due previsioni che ritengo molto importanti per lo *sport* italiano: il limite delle cinque deleghe che possono essere rappresentate in Assemblea e, soprattutto, il fatto che il limite dei mandati vale anche per gli enti territoriali. In tali enti ci sono stati dei "condizionatori" dello *sport*, e lo sa bene il presidente Sibilia che è stato l'unico che è riuscito a commissariare la sua federazione, nel suo territorio, per un "*ras*" che era lì da quarant'anni. (*Applausi del senatore Caliendo*).

Credo dunque che il disegno di legge in esame porti avanti, finalmente, anche uno *sport* più moderno. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caliendo*).

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per dire che condivido le considerazioni del senatore Ranucci. Mi sembra che il disegno di legge che stiamo approvando razionalizzi una situazione, sia frutto di una lunga riflessione e dia certezze al mondo dello sport, dopo un'attesa lunga e un *iter* molto travagliato.

Quindi non è singolare che in fine di legislatura, o comunque alla fine di questa sessione che precede il Natale, si discuta questo tema, perché in Italia l'organizzazione dello sport è una componente essenziale della società.

Mi fa piacere che il collega Ranucci abbia sottolineato nel suo intervento la saggezza con cui ha operato non solo in Parlamento, ma anche nel mondo dello sport il collega Sibilia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GOTOR](#) (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome di Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali dichiaro il nostro voto contrario al provvedimento in esame.

Si tratta di un'occasione colpevolmente mancata, perché lo sport italiano avrebbe avuto bisogno di un intervento sulla sua *governance* e struttura, una legge quadro che, ancora una volta, non è arrivata. E questo in base al principio sacrosanto che lo sport e la sua diffusione costituiscono una politica pubblica per eccellenza in termini di salute, di inclusione delle persone, di educazione, di formazione della personalità e anche per lo sviluppo economico. Lo sport, infatti, vale il 2 per cento medio del PIL in Europa, e non solo il calcio ma l'impiantistica sportiva, l'abbigliamento, gli istruttori, i corsi, lo sport di base, con una presenza vasta e diffusa nella società che non è mai abbastanza.

Tutto ciò, in Italia, caso unico in Europa, è governato dal 1942 con una delega al CONI che ha assunto lo stato di ente pubblico. Allo Stato italiano è rimasta solo una funzione di mera vigilanza statutaria. Abbiamo un Ministro dello sport peraltro oggi assente in Aula - e questo è importante, ma non ci sono le funzioni e mancano un piano e un censimento delle attività sportive del Paese; scarseggiano le campagne per la diffusione dell'attività sportiva e di uno stile di vita sano, nonostante l'Italia sia al penultimo posto in Europa per quota di sedentari assoluti.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)(ore 11,47)

(*Segue GOTOR*). Ci sono ben 400 milioni di finanziamenti al CONI, ma non si compiono verifiche sul risultato.

Questi sono i problemi che avremmo dovuto affrontare e non l'abbiamo fatto. Ci stiamo limitando a un

piccolo intervento, a un mediocre intervento, che non può giustificare il nostro sostegno. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP-LeU e Misto*).

**ROSSI Luciano** (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROSSI Luciano** (*AP-CpE-NCD*). Signora Presidente, posso subito affermare che, dalla proposta iniziale dei colleghi Ranucci e Puglisi, oggettivamente si sono fatti notevoli passi in avanti, come anche il collega poco fa ha voluto ricordarci. Dunque, non vi è dubbio che ci si è mossi in una direzione, con una maggiore attenzione mai sufficientemente all'altezza del livello che lo sport italiano e la funzione sociale che lo sport esercita senz'altro meritano.

Non vi è dubbio che parliamo oggi del Comitato olimpico. Ma l'inserimento anche del Comitato paralimpico, che nel decreto legislativo n. 242 del 1999 non era attenzionato come meritava già allora, ma anche i cambiamenti che si sono poi succeduti, di fatto, hanno riservato delle concrete attenzioni. Dunque, l'attività del Comitato italiano paralimpico giustamente dev'essere attenzionata ma, nello stesso tempo, deve essere anche regolamentata.

Per quanto riguarda il limite dei mandati - sostanzialmente ci si riduce a questo - è oggettivamente riduttivo parlare di esso quando si parla del significato dello sport italiano. Non vi è dubbio che il sottoscritto abbia sempre riservato delle serie perplessità anche nei confronti di chi, di fatto, presentandosi all'appuntamento elettorale, veniva sostenuto, eletto con un consenso assolutamente democratico. Dunque è una cosa positiva porre dei limiti. Temo che questo, in futuro, limiterà non poco la credibilità dei nostri rappresentanti nel contesto internazionale.

Pochi stanno attenzionando il ruolo e le persone straordinarie che hanno assolto e stanno assolvendo a un compito nel Comitato internazionale. In Aula abbiamo un gigante dello sport, Franco Carraro e in Parlamento abbiamo avuto un grandissimo personaggio come Mario Pescante. Sono persone di lungo corso che hanno potuto espletare il loro compito per una credibilità meritata, ma con il tempo necessario per accreditarsi nel contesto internazionale.

Voglio quindi evidenziare senz'altro la mia speranza di veder rafforzato il ruolo e la credibilità dell'attività che di fatto svolge il Comitato e c'è anche chi suggerisce che cosa può essere il futuro, visto che qualcosa è stata comunque indirizzata. Non c'è dubbio che la credibilità del nostro sistema non solo sportivo passa anche per l'inserimento nel contesto internazionale dei nostri delegati del Comitato olimpico internazionale e, più in generale, dei Presidenti delle federazioni internazionali.

La senatrice Blundo ha detto: «Che vergogna il CONI». Con questa sua affermazione ha offeso, però, milioni di italiane e italiani, di volontari che si impegnano con quotidiana dedizione assolvendo a un compito di straordinaria valenza sociale. (*Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD, PD e FI-PdL XVII*). Non è possibile fare una sommaria, vergognosa affermazione come la sua: se qualcuno deve vergognarsi, è chi ha preso la decisione vergognosa di negare alla nostra Capitale e al nostro Paese l'organizzazione dei Giochi di Roma del 2024; una sfida alla quale ci siamo sottratti, di fronte alla quale siamo scappati, e di cui ci siamo resi prima protagonisti con la credibilità che ha lo sport italiano nel mondo, e poi ci siamo resi ridicoli con una decisione presa da qualcuno che a lei è molto caro, ma non certo a me né a noi. (*Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD e PD*).

Non mi dilungo, ma non c'è dubbio che questo provvedimento di fatto vada in una direzione condivisa. Senz'altro vuole porre rimedio, signora Presidente, una limitazione ingiusta che il decreto legislativo n. 242 aveva sancito *in illo tempore* per quanto riguarda i mandati del presidente del CONI, che non c'è dubbio che sia il riferimento principale cui ognuno di noi deve guardare che deve rispettare e cui deve essere riservata attenzione.

Di conseguenza, andremo a sostenere con convinzione questo provvedimento che - ripeto - limita i mandati e al riguardo evidenzio la mia condivisione parziale. Lo faremo però chiaramente nell'interesse superiore del nostro Comitato olimpico in particolare del nostro presidente del Comitato, nel rispetto della funzione sociale che lo sport italiano assolve e assolverà sempre di più e sempre meglio se attenzioni positive gli saranno riservate. (*Applausi del senatore Dalla Tor*).



**BLUNDO** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BLUNDO** (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo in seconda lettura al Senato a dibattere frettolosamente di questioni importanti, stretti tra le pressioni lobbistiche del CONI e delle federazioni sportive e la necessità di occupare il tempo in attesa del ritorno della legge di bilancio.

Lo sport è molto importante per i cittadini e per il Paese. Quindi, è molto importante il metodo di governo e il tempo di governo concesso a chi ricopre un ruolo apicale nel CONI e nelle tante altre associazioni che si occupano dell'organizzazione sportiva.

Per questo motivo la *governance* e il ruolo del CONI e delle federazioni hanno bisogno di cambio generazionale, che con questo provvedimento non ci sarà, e purtroppo perderemo l'ennesima occasione per migliorare le nostre regole e quindi i comportamenti e i risultati. Quello che io prima ho affermato - a differenza di ciò che ha detto lei, senatore Luciano Rossi - è assolutamente una vergogna non per quanti lavorano nel CONI, ma per le scelte politiche che sono state fatte.

Per quanto riguarda ciò che oggi andiamo ad approvare, temo che la quantità di denaro che muove lo sport, così come il numero altissimo di sportivi che sono anche elettori, abbiano indotto il Parlamento a commettere errori. La politica politicante preferisce cooptare sempre le stesse vecchie facce e gli stessi dirigenti, che non hanno del tutto fatto del bene allo sport. E non mi accanisco sull'incredibile eliminazione della nostra Nazionale ai Mondiali di calcio.

In quest'Aula, almeno una cosa, in un primo momento, era stata conquistata: il limite dei due mandati e quello a una sola delega esercitabile nel caso di voto per l'elezione dei presidenti e dei membri degli organi direttivi delle federazioni; ipotesi subito azzoppata dalla relatrice di allora, grazie a una disciplina transitoria, che ha consentito di salvare e ripescare per altri due mandati i dirigenti in carica. Ottima pesca! Peccato che i pesci siano i nostri atleti e i nostri figli!

È poi intervenuto il lavoro della Camera, che ha modificato in più parti il testo approvato in Senato. Faccio una carrellata sintetica, limitandomi esclusivamente a quelle che ritengo le peggiori modifiche apportate. Una volta superata la fase transitoria, è aumentato a tre il numero massimo di mandati del presidente e degli altri componenti della giunta nazionale del CONI.

Per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, sempre nel numero di tre - per voi perfetto - è individuato il limite ai mandati dei Presidenti.

Per quanto riguarda il CIP (Comitato italiano paralimpico), le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica, il numero magico è sempre tre. Questa volta, però, si tratta di un aumento dei mandati esercitabili dal presidente e dagli altri componenti della giunta nazionale. E tutto ciò è fatto a vantaggio degli atleti paralimpici; ma consentitemi di dire che paradossalmente, se non contro di loro, è fatto almeno nell'indifferenza del loro interesse: il vantaggio è solo per chi vuole mantenere la carica già ricoperta, magari sperando in una forma di successione dinastica, con buona pace della democrazia.

Veniamo alla perla finale: i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica, che all'entrata in vigore della legge sono in carica e hanno già raggiunto il previsto limite di tre mandati, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei presidenti, si stabilisce che quello uscente sia candidato e rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. Una perla, dicevo: fatta la regola, approvate anche la deroga e la proroga. Certo, sempre meglio di nessun limite, dite voi; sempre meglio una legge mal fatta, che nessuna legge. Di fatto, i tre mandati e la deroga descritta rischiano di ripristinare l'assenza del limite. E questa non è una riforma, ma è una controriforma, che prolunga il potere di chi l'ha già.

A proposito di mancanza di limite, concludo stigmatizzando il malvezzo per cui si provano a inserire emendamenti alla legge di bilancio in un'Aula, mentre l'altra discute un intero provvedimento per due volte, dedicandovi in Commissione - quello sì - tempo, passione ed energia. Per questo ringrazio anche

la relatrice Idem.

Mi riferisco al fatto che alla Camera dei deputati, durante i lavori sulla legge di bilancio, dopo che era stata approvata in Senato, sono stati presentati altri emendamenti che hanno creato una distorsione nell'*iter* legislativo, senza raggiungere lo scopo.

Aver proposto un emendamento per innalzare il limite dei mandati, ora limitati giustamente a due, per il solo presidente Malagò del CONI, è stata la strada originariamente prescelta. In seguito alla rivolta di tutti gli altri, è stata abbandonata la via del cosiddetto emendamento Malagò, per tornare a discutere dopo un'attività di *lobbying* serratissima da parte degli interessati, che hanno ottenuto una calendarizzazione urgente del provvedimento al Senato. Noi siamo qui a riformare il settore della dirigenza sportiva, solo perché, con un emendamento *ad personam*, è stato sollevato un putiferio, che ora dovete provare a controllare.

Stiamo discutendo il provvedimento non per migliorare con serietà la legislazione - come già detto anche illustrando gli emendamenti - ma per fare gli interessi di chi è sempre stato al potere nel mondo dello sport. Solo il Movimento 5 Stelle, anche mediante le mie proposte avanzate in Commissione e in Assemblea, si sta battendo per il principio dei due mandati, scaduti i quali il comando e la responsabilità passano a nuove persone motivate, capaci ed entusiaste.

Nel frattempo, però, alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi per la stipula di contratti professionistici: un'altra casta, sotto la supervisione del CONI, che dovrebbe occuparsi solo delle Olimpiadi. E il Movimento 5 Stelle ritiene che quello sia il suo ruolo.

Ricordate che ho detto che lo sport è importante per la quantità di denaro circolante? Ecco la prova. Il CONI sarà fondamentale, perché dovrà adottare il regolamento che stabilisce l'incompatibilità e le sanzioni sportive. Io credo che ce ne sia abbastanza per capire perché la nostra iniziativa politica è avversata da tutte le forze politiche, abbracciate in un fascio unico fatto di maggioranza e opposizione, unite a favore del mantenimento in carica dell'attuale dirigenza sportiva.

Questo non è lo sport che vogliamo noi, né i cittadini e quanti lavorano con amore e passione, dedizione e professionalità nel campo dello sport. Per loro c'è solo onore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, poiché questa è l'ultima volta che prendo la parola in Assemblea in questa legislatura, colgo l'occasione per ringraziare la struttura burocratica del Senato per il supporto che ha dato a me e a i tutti i miei colleghi e colleghe per quattro anni e nove mesi. Grazie infinite. A me, che ero alla prima legislatura, avete consentito di lavorare nel miglior modo possibile. (*Applausi*).

Stiamo approvando in via definitiva un provvedimento che riguarda centinaia di migliaia di dirigenti, il 99,9 per cento dei quali sono dilettanti. Quando si è pensato che fosse opportuno porre un limite di mandati, si è cercato di procedere con una certa razionalità e tenendo conto della realtà.

Noi stiamo introducendo in Italia il sistema di tre mandati che hanno adottato il Comitato olimpico internazionale nel 1999 per il proprio presidente e anche la FIFA lo scorso anno - nel 2016 - a seguito degli scandali che ci sono stati. Non inventiamo nulla: facciamo qualcosa che all'estero ci hanno dimostrato essere efficiente. Nell'ambito dello sport e nel mondo non esiste un organismo che abbia un numero di mandati inferiore a tre. Quasi tutte le federazioni sportive all'estero non hanno numero di mandati.

Per quanto riguarda le norme transitorie, sono state studiate in modo tale da consentire che un'organizzazione, che con i suoi pregi e i suoi grandi difetti è comunque frutto di un'esperienza di cento anni, si cambi, ma senza una rivoluzione che comporterebbe un grande stravolgimento o un mondo che nel 99 per cento dei casi è di dilettanti.

Mi sembrano norme di buon senso che consentono di avere un rinnovamento; fra sette anni il mondo sportivo sarà completamente rinnovato, senza avere scossoni eccessivi. Mi sembra un provvedimento

fatto con una certa razionalità. Lo avevamo fatto al Senato, la Camera non ha toccato il provvedimento nella sostanza, introducendo norme di buon senso e valide per quanto riguarda la parità di genere e l'esaltazione del ruolo delle donne; anche questo senza rivoluzione, ma con un riformismo corretto.

Per questa ragione voglio ringraziare la relatrice Idem, che ha messo passione, e il senatore Ranucci, che aveva presentato insieme alla senatrice Puglisi, il disegno di legge parlamentare dal quale siamo partiti. Penso che il Parlamento abbia fatto un lavoro positivo.

Anche lo stimolo che è arrivato dalla senatrice Blundo, che ha un'opinione molto diversa sul provvedimento, è stato comunque utile. Si è arrivati ed è stato messo a frutto, partendo da punti di vista diametralmente opposti, un compromesso che, per lo sport italiano, rappresenta qualcosa di positivo.

Per questo motivo a nome del gruppo di Forza Italia annuncio il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD, e della senatrice Bencini).*

**MARCUCCI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARCUCCI (PD)**. Signora Presidente, signora Ministro, credo che il provvedimento al nostro esame sia più importante di quello che appare. Anzitutto esso testimonia un nuovo slancio, voluto dai Governi Renzi e Gentiloni Silveri, ma anche dal Parlamento, nei confronti dello sport. Abbiamo fatto tanto e lo dimostra anche la legge di bilancio che ci accingeremo a votare nelle prossime ore. Abbiamo fatto tanto sia per finanziare e sostenere lo sport, sia per aiutarlo e riconoscere la funzione sociale, formativa e di crescita del nostro Paese che esso ha avuto nei decenni trascorsi e che potrà avere soprattutto nel futuro.

Abbiamo discusso il provvedimento con attenzione e profondità. Abbiamo svolto, cari colleghi, molte e interessanti audizioni in 7a Commissione. Noi della maggioranza abbiamo cercato di coinvolgere tutte le forze politiche, trovando anche sponda e ringrazio, in particolare, il senatore Carraro.

L'idea fu lanciata dal senatore Ranucci e dalla senatrice Puglisi con il loro disegno di legge perché, nel rispetto totale dell'autonomia dello sport, potevamo dare un segno di modernità, riportando nello sport delle esigenze rivelatesi importanti anche nel mondo della politica e delle istituzioni; l'esigenza di rinnovare col tempo una classe digerente, senza ledere l'autonomia dello sport e metterlo in difficoltà.

Le federazioni sportive sono certo importanti, così come sono importanti tutte le organizzazioni territoriali, quelle dei dilettanti, delle centinaia di migliaia di dilettanti che ogni giorno, con sacrificio, portano avanti un'impresa sociale importante.

Io, senatrice Blundo, sono amareggiato solo di una questione importante.

Durante quelle audizioni noi ascoltammo anche la signora sindaco Raggi per chiedere garanzie, per dare supporto e fare squadra, perché di fronte a noi avevamo un'occasione importante per il nostro Paese, quella delle Olimpiadi del 2024 a Roma.

**AIROLA (M5S)**. Quando lo ho fatto Monti stavate tutti zitti!

**MARCUCCI (PD)**. Abbiamo chiesto questa collaborazione, ci siamo resi disponibili - lo ha fatto il Governo e lo ha fatto tutto il Parlamento - proprio in occasione di quella audizione. Abbiamo trovato sordità; secondo me abbiamo trovato anche cecità. A mio avviso, avete fatto degli errori e questo è stato un errore grave. Mi permetto di pensare che con quella decisione voi abbiate lavorato contro il nostro Paese e contro la città di Roma. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).*

Al contrario di voi...

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,10)**

**LEZZI (M5S)**. Vergogna!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, per cortesia.

**MONTEVECCHI (M5S)**. Non fare campagna elettorale, Marcucci!

PRESIDENTE. Colleghi, hanno parlato tutti; adesso ha diritto di parlare anche il senatore Marcucci. Prego, senatore Marcucci.

MARCUCCI (PD). Mi permetterei di dire che l'educazione sportiva non è il forte del Gruppo del Movimento 5 Stelle. *(Commenti della senatrice Lezzi)*.

Mi permetto ancora di dire che noi del Gruppo del Partito Democratico siamo felici e orgogliosi di arrivare alla votazione di oggi.

LEZZI (M5S). Andiamo tutti in banca, manca la Boschi!

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Ma state zitti!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, senatore Buemi, per cortesia.

AIROLA (M5S). Quando c'era Monti erano tutti contenti.

PRESIDENTE. Senatore Airola porti la calma, lei che ci è portato.

MARCUCCI (PD). Mi permetto di concludere sottolineando l'orgoglio del Gruppo del Partito Democratico nell'aver lavorato per rafforzare lo sport in questo Paese e averlo modernizzato. Questo provvedimento va in questa direzione.

Concludo con l'augurio di buon lavoro alle federazioni, al Comitato olimpico e a tutti gli sportivi italiani. Grazie. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Repetti)*.

Sul 70° anniversario dell'approvazione della Costituzione italiana

[FORNARO](#) (Art.1-MDP-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (Art.1-MDP-LeU). Signor Presidente, stiamo procedendo rapidamente, com'è giusto che sia, ma credo sia giusto trovare un secondo per ricordare che settant'anni fa, il 22 dicembre 1947, l'Assemblea costituente approvava la Costituzione italiana. *(I senatori si levano in piedi. Generali e prolungati applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ringrazio il senatore Fornaro e ringrazio in questo senso anche il referendum del 4 dicembre 2016. Ricordo a tutti la manifestazione che si terrà oggi pomeriggio. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [361-B](#) (ore 12,14)**

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Discussione del documento:**

[\(Doc. IV, n. 16\)](#) **Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni**

***telefoniche della senatrice Simona Vicari nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (ore 12,14)***

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi, trasmessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari.

Chiedo alla relatrice facente funzioni, senatrice Pezzopane, se intenda integrare la relazione scritta.

**PEZZOPANE, f.f. relatrice.** Signor Presidente, intervengo solo per dire che mi rimetto alla relazione scritta, già stampata e distribuita.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**BUCCARELLA (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S).** Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al documento in esame.

Inoltre chiediamo che le votazioni, di questo documento e anche di quelli successivi, vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari.

**Il Senato approva.**

**Discussione del documento:**

***(Doc. IV, n. 17) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (ore 12,18)***

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio - trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma - nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Alfredo Robledo.

Chiedo alla relatrice, senatrice Filippin, se intende integrare la relazione scritta.

**FILIPPIN, relatrice.** Signor Presidente, intervengo unicamente per richiamare la relazione scritta, già stampata e distribuita, e mi rimetto alla decisione assunta dalla giunta.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**CASSON** (*Art. 1-MDP-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASSON** (*Art. 1-MDP-LeU*). Signor Presidente, di fronte a questa richiesta di autorizzazione a procedere per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale, che è il delitto di vilipendio, il Gruppo Articolo 1-MDP voterà contro, essenzialmente e molto in sintesi per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, riteniamo che un delitto quale quello di vilipendio, così come configurato, sia un retaggio antistorico. Va affrontata la questione della rispettabilità e della dignità, in questo caso delle Assemblee parlamentari, in altra maniera: la critica va comunque consentita.

Non vogliamo intervenire certamente nella vicenda che ha visto in più occasioni contrapposti il senatore Albertini e il dottor Robledo. Ci limitiamo a una considerazione di carattere giuridico-costituzionale ed al codice penale.

Inoltre, riteniamo che il Parlamento, più che entrare in vicende giudiziarie penali di questo genere, dovrebbe difendere la propria onorabilità con un lavoro costante, preciso e trasparente, tenendo sempre presenti i criteri di dignità previsti dalla nostra Costituzione.

Per questi motivi, voteremo contro la proposta della Giunta, sia per quanto concerne la questione del dottor Alfredo Robledo, sia per quanto concerne l'altra vicenda, parimenti relativa a una questione di vilipendio, che riguarda la dottoressa Sabrina Angelico, di cui alla prossima procedura. (*Applausi dal Gruppo Art. 1-MDP-LeU*).

**BUCCARELLA** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA** (*M5S*). Signor Presidente, nel documento in esame, per la prima volta, l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti di chi si rende potenzialmente responsabile del reato di vilipendio alla Repubblica e alle Assemblee legislative (reato previsto dall'articolo 290 del codice penale) prevede una proposta favorevole. Per la prima volta, cioè, il Senato si appresterebbe, qualora venisse approvata la proposta della Giunta, a far sì che si proceda giudizialmente per sanzionare, sia pur con una pena di natura pecuniaria, chi ha o avrebbe vilipeso l'Assemblea legislativa.

La vicenda del dottor Robledo notoriamente - non è un segreto - si inserisce nell'ambito di un contrasto annoso tra un membro di quest'Assemblea e il predetto magistrato. Oltre a richiamare alcuni spunti già richiamati dal senatore Casson, vorrei esprimere a nome del Movimento 5 Stelle una contrarietà, anche in riferimento ad un altro reato, quello di vilipendio nei confronti del Presidente della Repubblica, che ha visto una nostra iniziativa legislativa volta ad abrogare quella norma, addirittura retaggio di epoca monarchica e poi riportata in ambito repubblicano dal codice penale del periodo fascista, in virtù del necessario ampliamento dei principi democratici di libertà di espressione e di opinione. Consideriamo anacronistico questo reato e, come anche richiamato nello stesso documento, riteniamo che il prestigio, l'onorabilità e la rispettabilità degli organismi costituzionali e della stessa Repubblica debbano essere guadagnati sul campo con il lavoro, la coerenza, l'impegno, la trasparenza, in sostanza con l'adempimento dei doveri istituzionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 della Costituzione.

Non sarò certo io a voler aggiungere il carico su quanto nella percezione, talvolta anche distorta (non dico di no), dei *media* e dei *social* questa impressione sia completamente perduta, perché vi è una sensazione di sfiducia e talora anche di disprezzo per questi organismi costituzionali. Tuttavia, questo rispetto dobbiamo guadagnarcelo sul campo e non arroccandoci o dando anche la sola impressione di arroccarci dietro a quello che appare uno scudo anacronistico del punire chi esercita una critica, magari anche con violenza ma verbalmente (ovviamente parliamo di violenza verbale e giammai di tipo fisico o fattuale).

Crediamo che questo tipo di atteggiamento, tanto più perché costituirebbe un capovolgimento di 180

gradi dell'orientamento avuto finora dalla Giunta e dal Senato, sarebbe un fatto gravissimo che, anziché andare verso l'intenzione annunciata, si riverbererebbe contro il rispetto degli organi costituzionali, Senato compreso.

Dico quindi no al reato, che non avrebbe ragione di esistere. Nella prossima legislatura proporremo l'abrogazione anche del reato previsto dall'articolo 290 del codice penale.

Nel caso specifico, segnalo ai colleghi senatori che, quand'anche non si condividesse il punto di vista che sto cercando di esporre, nelle frasi del dottor Robledo (riportate a pagina 2 del documento), vedrete che le sue parole sono di forte critica, certamente sgradevole, censurabile, possiamo anche dire inaccettabile, ma rimangono comunque delle opinioni, tutelate dall'articolo 21 della Costituzione. Il riferimento è alla Giunta delle immunità parlamentari che, secondo il dottor Robledo, si sarebbe inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle al senatore chiamato in causa che - non è un segreto - è il senatore Albertini.

C'è quindi un altro aspetto, se mi consente Presidente, di tipo tecnico: apparentemente, siamo fuori dalla portata dalla norma, che, per come fu ideata, voleva tutelare l'onorabilità delle Assemblee legislative. Qui, il dottor Robledo non attacca il Senato in quanto tale, bensì un organismo, in questo caso la Giunta delle immunità. Se apriamo il varco dell'autorizzazione a procedere per reato di vilipendio nei confronti della Giunta delle immunità del Senato, saremo costretti ad aprirlo anche nei confronti di qualsiasi critica, la più aspra ipotizzabile, verso qualsiasi organismo interno alle Assemblee legislative, Commissioni, Giunte o Commissioni speciali. Dove andremo a finire?

E io dico, in questo caso: dov'è la voce di quei garantisti, dei senatori Buemi e di chi, dall'altra parte dell'emiciclo, ha tante volte evocato i principi di garantismo e di rispetto? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Dove siete, garantisti pelosi? (Mi riferisco al garantismo che è peloso, non ai corpi dei senatori che esprimono tali posizioni). (*Commenti dal Gruppo PD*).

Quello che sto dicendo avrà maggiore consistenza quando esamineremo l'altro documento, relativo al medesimo reato, cioè l'autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Angelico, direttore amministrativo della Procura di Catania, che ha osato pubblicare un *post*, la cui offensività vi invito a giudicare (anzi lo faremo quando esamineremo il documento). Il *post* su Facebook in esame è un millesimo, anzi un milionesimo di quello che - aggiungo: purtroppo - in ogni minuto della nostra vita, possiamo leggere sui *social*. Anche in questo caso si vuole aprire un varco di punibilità da parte del Palazzo del Senato, e più in generale del Parlamento, che si sente offeso da un *post*, la cui offensività è nulla rispetto a quanto purtroppo leggiamo ogni giorno, così cadendo nella trappola che vedrà questa stessa Assemblea maggiormente additabile, per il suo volersi rinchiudere e difendere da quelle che sono opinioni, seppure le più critiche e sgradevoli che possiamo immaginare.

Tornando al documento in esame, la relatrice Filippin, in Giunta, ci ha ricordato che in tutti i casi precedenti, in cui la Giunta delle immunità non ha concesso l'autorizzazione a procedere, non lo ha fatto, per i motivi che sono indicati nel documento, addirittura nei confronti di espressioni tipo: «portiamogli un pacco bomba al Senato», «sono tutti una massa di (...)» e metteteci qualsiasi aggettivo dopo.

Fino a oggi il Senato - non perché si meriti queste offese naturalmente e siamo i primi a voler tutelare le istituzioni - ha agito nel senso che sto cercando di illustrare: in tutti quei casi, anche di fronte a chi scriveva «mettiamoci una bomba», «bombardiamo il Parlamento», la Giunta non ha mai concesso l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio. Ci volete spiegare perché in questo caso e da oggi stiamo cambiando in maniera così radicale questo orientamento?

Ci rendiamo conto che il risultato finale non sarà una tutela delle istituzioni, ma ancor più il loro disprezzo apparente, che così sarà rappresentato da parte di chi vedrà, ancora una volta, il Palazzo rinchiudersi in se stesso, alzare le mura e sollevare il ponte levatoio, anziché dare un messaggio di positività e vicinanza ai cittadini. E qui devo richiamare la questione dei vitalizi, perché quello sarebbe veramente un segnale che varrebbe più di cento di questi documenti di Giunta, che vorrebbero nominalmente tutelare l'immagine del Parlamento.

Per questi motivi, si comprende bene che il voto che il mio Gruppo parlamentare esprimerà, con riferimento al documento in esame, sarà contrario, cioè per la non concessione dell'autorizzazione a procedere. *(Applausi del senatore Cioffi)*.

**BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, voterò a favore della relazione proposta dalla Giunta, perché troppe volte accade che pubblici ufficiali si lascino andare ad atteggiamenti di oltraggio a organi costituzionali e organi dello Stato in generale.

In questo caso è ancora più grave che questo atteggiamento sia stato assunto da un cittadino, da un pubblico funzionario dello Stato di grado elevato, che è assolutamente in possesso degli strumenti per valutare qual è la portata del proprio atteggiamento e delle proprie affermazioni. Qui non si tratta di un cittadino normale, non acculturato rispetto alle problematiche del nostro sofisticato sistema giuridico penale: si tratta di un magistrato, che quotidianamente ha a che fare con problematiche di questo genere.

Quindi, signor Presidente e colleghi, credo che non possiamo più accettare che da parte di pubblici funzionari, che hanno giurato fedeltà nei confronti dello Stato e dei suoi organi, si assumano atteggiamenti delegittimatori di questo tipo.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e l'Assemblea del Senato, nell'assumere certi provvedimenti, erano nella pienezza del diritto costituzionale e nella legittimità delle proprie posizioni e quindi non può essere consentito a nessuno di mettere in discussione l'onorabilità di queste istituzioni.

Per queste ragioni, voterò a favore della proposta in esame. *(Commenti della senatrice Bottici)*.

**CUCCA** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CUCCA** (*PD*). Signor Presidente, credo sia opportuno fare un po' di chiarezza su quello che è accaduto, perché in effetti alcune cose vanno precisate.

Intanto, si veda la giurisprudenza, o meglio la consuetudine della Giunta degli anni passati, per altro risalenti. È vero che le ultime decisioni sono state nel senso di negare l'autorizzazione a procedere, ma ad una migliore ricerca e ad un approfondimento è risultato che nel passato è stata più volte e reiteratamente concessa l'autorizzazione a procedere per casi analoghi a quelli che ci occupano.

Altro aspetto che andrebbe in qualche modo chiarito è che, in effetti, l'attacco del dottor Robledo non era portato esclusivamente alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ma all'intero Senato.

**BOTTICI** (*M5S*). Alla casta!

**CUCCA** (*PD*). Era portato all'intera Assemblea, che ha poi confermato la decisione assunta dalla Giunta. Si tratta di un attacco assolutamente duro e veemente, probabilmente perché egli si è sentito colpito nella sua persona. Voglio solo riportarne un passaggio, che è stato già richiamato, anche a sostegno della concessione dell'autorizzazione: «Non possono sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti». Basterebbe già questo per capire di che cosa stiamo parlando e quali sono le accuse che sono state rivolte all'Assemblea.

Concordo molto sul fatto che le istituzioni debbano difendere la propria autorevolezza con il proprio operato, ma credo che lo stiamo facendo, anche in questa circostanza, nella quale l'Assemblea è stata duramente attaccata, con un invito al disprezzo e alla disobbedienza, perché di questo si è trattato. Guardiamo dunque alla giurisprudenza su questa materia, relativa all'articolo 290 del codice penale, che - non dimentichiamo - è ancora vigente e fino a quando è vigente i magistrati incaricati delle indagini hanno il dovere di fare quello che è stato fatto e cioè di chiedere l'autorizzazione a procedere, che rappresenta una condizione di procedibilità.

Non stiamo entrando a valutare ciò che ha fatto e quel che è stato detto dal dottor Robledo nei



confronti dell'Assemblea parlamentare, stiamo semplicemente valutando se dobbiamo concedere l'autorizzazione oppure no. Il giudizio su questi fatti spetterà unicamente alla magistratura. Forse dovremmo provare ad avere più rispetto reciproco delle istituzioni, e bene ha fatto il senatore Buemi a ricordare che chi ha parlato non è uno qualsiasi, ma un magistrato e da magistrato dovrebbe avere fiducia nelle istituzioni, di cui lui stesso fa parte. (*Commenti della senatrice Bottici*).

Noi dobbiamo semplicemente limitarci a concedere l'autorizzazione a procedere, ovvero quella condizione di procedibilità senza cui non si potrebbe andare avanti nel procedimento e non si potrà mai sapere chi abbia ragione.

In questo caso, ripeto, la giurisprudenza costante dice che quando la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, inducendo il destinatario al disprezzo e alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa. Basti dire che ci ha accusato di aver attuato un voto di scambio, ci ha accusato, in buona sostanza, di aver commesso un reato. Se non ci sono le condizioni in questo caso per concedere l'autorizzazione, allora non so quando vi siano; allora dovremmo avere il coraggio di abolire direttamente l'articolo 290 e dimenticarlo. Possiamo occuparci di questo, ma vigente questo codice penale, vigente il nostro sistema, noi abbiamo il dovere di difendere le istituzioni.

Si ricordi che le decisioni di cui si è parlato sono molto risalenti nel tempo, al punto che non esistevano, in quel periodo, i *social*. Oggi siamo presi di mira nella quotidianità del nostro operato e anche quando operiamo bene, c'è sempre qualcuno che ci insulta. Forse dovremmo cercare di stare un po' più uniti nella difesa di queste istituzioni, perché credo sia un nostro dovere per il giuramento che abbiamo prestato alla Costituzione, perché questi sono diritti che sono contenuti nella Costituzione e in questo senso dovremmo essere un po' più uniti e difenderla, lasciando ad ognuno il proprio compito. Il giudizio spetta alla magistratura di fronte alla quale, anche in altre circostanze, ci siamo inchinati e siamo sempre pronti e disponibili ad inchinarci rispetto al loro operato.

Ma - vivaddio - svolgiamo i nostri compiti, perché credo che l'autorevolezza la guadagniamo anche espletando onestamente e giustamente i nostri compiti. (*Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e ALA, e dei senatori Albertini e Giovanardi*).

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi ha incuriosito molto l'intervento del senatore Buccarella e conseguentemente sono andato a leggere gli atti di questa delibera della Giunta.

Vorrei molto rapidamente dire pochissime cose. In primo luogo, siete tutti contrari all'esistenza del reato di vilipendio: mi spiegate la ragione per la quale avete osteggiato la modifica del reato di vilipendio in quest'Aula e, successivamente, quella modifica che era stata varata in quest'Aula è stata poi bloccata alla Camera? Forse perché in quel caso il reato di vilipendio trovava come imputato Francesco Storace?

Secondo punto: vede, senatore Buccarella, lei si chiedeva dove sono i garantisti, il senatore Buemi e quelli di questa parte dell'emiciclo. Sa, senatore Buccarella, riflettevo: voi avete sempre votato favorevolmente alle richieste di un magistrato; mi spiega lei perché oggi, a fronte di una richiesta di un magistrato, votate contro? Solo perché è interessato un altro magistrato? (*Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

In terzo luogo, vede, senatore Buccarella, quando la Giunta e poi l'Assemblea assumono un provvedimento come quello richiamato nelle dichiarazioni farneticanti di Robledo, l'autorità giudiziaria ha la possibilità di sollevare conflitto e, sulla base del conflitto, la Corte costituzionale si pronuncerà.

Vede, senatore Buccarella, nel caso di specie, l'assenza dell'autorizzazione da parte del Senato comporterebbe la chiusura di quelle indagini cui il procuratore di Catania sembra interessato, indagini che il procuratore di Catania ritiene utili ravvisando quantomeno quel minimo di indizi che gli impedisce l'archiviazione immediata. Allora capirà, senatore Buccarella, che io sono interessato a

votare questa autorizzazione per una ragione molto semplice: il dottor Robledo ha accusato il Senato, nella sua conformazione plenaria e nella sua conformazione di Giunta, del reato di abuso in atti d'ufficio e del reato di voto di scambio. Io non voglio bloccare le indagini dell'autorità giudiziaria, voglio capire se questo è realmente accaduto perché il dottor Robledo si dovrà necessariamente difendere e ci spiegherà sulla base di quali elementi ha fatto delle affermazioni così gravi. Siccome io faccio parte di questo Senato, ho tutto l'interesse che, sia pure *pro quota*, quella *pro quota* di immagine che mi riguarda sia affrontata da quell'autorità giudiziaria nei cui confronti voi e tutti noi manifestiamo rispetto. Ho l'impressione che voi manifestiate un rispetto formale a senso alternato. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, e del senatore Buemi*).

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del dottor Alfredo Robledo.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Discussione del documento:**

(*Doc. IV, n. 18*) **Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (ore 12,40)**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio - trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Catania - nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico.

Chiedo alla relatrice, senatrice Filippin, se intende integrare la relazione scritta.

**FILIPPIN, relatrice.** Signor Presidente, anche in questo caso mi richiamo alla relazione che è stata stampata e depositata. In ragione della discussione che c'è stata precedentemente, vorrei anche ricordare semplicemente una cosa che i colleghi della Giunta sanno perché ho già detto: anch'io mi ero aggiunta alle persone che hanno manifestato perplessità sul reato di vilipendio, ma fino a che il reato di vilipendio esiste ed è presente nel nostro ordinamento, è dovere di tutti, istituzioni comprese, rispettarlo.

In modo particolare, ricordo che l'articolo 290 del codice penale protegge l'istituzione parlamentare, non i singoli parlamentari e a fine legislatura questo dovere di tutela appare particolarmente stringente e vincolante.

In ogni caso, il giudizio sulla colpevolezza o innocenza, trattandosi semplicemente di una condizione di procedibilità, sarà doverosamente espresso dall'unico potere dello Stato cui ciò è riconosciuto, cioè la magistratura.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, vorrei solo aggiungere un elemento.

Voi non avete avuto il piacere di votare su di me, malgrado la Giunta delle elezioni avesse deciso, con il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle, che sarei dovuto andare sotto processo per una dichiarazione che avevo fatto all'esterno del Parlamento che rispecchiava cose che avevo già detto in Parlamento come Ministro e come parlamentare. La Giunta ha stabilito questo perché, dal momento che le parole che avevo usato fuori non erano esattamente uguali a quelle che avevo usato in Parlamento e poiché la Corte costituzionale afferma che se qualcuno di noi parla fuori dal Parlamento deve essere giudicato dalla magistratura ordinaria, il Gruppo del Movimento 5 Stelle disse che non entrava nel merito di quello che aveva detto il senatore Giovanardi, ma che come parlamentare il senatore Giovanardi sarebbe dovuto andare a rispondere ai magistrati e che sarebbero stati loro, nel processo, a stabilire se le cose che aveva detto fossero offensive o no. Lo stesso querelante, poi, ha ritirato la querela perché si è reso conto che era senza fondamento. Vorrei chiedere allora a voi e al senatore Buccarella: i parlamentari, se parlano fuori dal Parlamento, in una tribuna politica, a «Porta a porta», in una manifestazione di partito e dicono qualcosa di irrispettoso, devono essere processati; invece, se i magistrati usano quelle espressioni nei confronti del Parlamento, non bisogna autorizzare a procedere nei loro confronti?

Vorrei capire che logica c'è in questo, perché io credo che il rispetto si debba ai magistrati, ai parlamentari e a tutte le istituzioni e non si possono usare, caro collega Buccarella, due pesi e due misure.

[BARANI](#) (*ALA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*ALA*). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'autorizzazione e spiego anche perché lo facciamo convintamente. Chi vi parla, nel lontano 1999, da umile e semplice sindaco di Aulla, ha avuto un fascicolo aperto per vilipendio alla Costituzione. Il reato che aveva commesso era stato denunciato da 76 deputati dell'allora Partito Democratico, ex Partito Comunista, perché come membro del Consiglio comunale avevo osato dare la cittadinanza onoraria a Bettino Craxi e portargliela in vita. Ovviamente poi il fascicolo è stato chiuso, perché il Governo D'Alema, di allora, aveva offerto i funerali di Stato e, a quel punto, il procuratore, pur avendo aperto il fascicolo di vilipendio, disse che, se lo Stato offriva i funerali di Stato, era ben lecito che un Consiglio comunale potesse conferire la cittadinanza onoraria e che il suo sindaco gliela portasse. Questo per dire che è stato aperto un fascicolo su un amministratore, un sindaco, perché rappresentava un'istituzione, in base all'articolo sul vilipendio (che comunque non era stato commesso, perché poi nel processo ci siamo difesi e c'è stata l'archiviazione, che significa assoluzione, dato che avevamo fatto una cosa giusta).

Lo stesso vale per un magistrato che permette di mettere su Facebook un'immagine raffigurante il dito medio alzato collegato alla bandiera italiana e di scrivere «un caro saluto ai nostri amati parlamentari da parte di tutti noi italiani», sostituendosi quindi ad essi, da persona facente parte di un'istituzione costituzionalmente codificata.

Credo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere abbia perfettamente ragione e tutto il nostro Gruppo voterà favorevolmente il parere che ha espresso.

[CASSON](#) (*Art.1-MDP-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON](#) (*Art.1-MDP-LeU*). Signor Presidente, anche su questa richiesta voteremo contro l'indicazione del relatore, che in questo caso mi consente di precisare alcune questioni.

Innanzitutto, la dottoressa Sabrina Angelico non è un magistrato, è un dirigente amministrativo. Vorrei sottoporre questa particolare vicenda all'attenzione del Senato, perché non vorrei che si superasse il senso del ridicolo.

Premetto una questione di carattere giuridico. L'autorizzazione a procedere della quale stiamo dibattendo è una condizione di procedibilità così come, *mutatis mutandis*, la querela. Allora, per

capirci: cos'è la querela, ad esempio, per il delitto di diffamazione? Significa che la parte che si ritiene offesa effettua una valutazione giuridica, di fatto complessiva, al fine di chiedere al giudice di procedere per la punizione del presunto responsabile. Questa è la situazione processuale penale.

A noi viene chiesto se, in questa situazione, come nella precedente, il Senato, in quanto parte offesa, ritenga di dover chiedere di procedere per la punizione. Sono quindi schemi falsi quelli per cui si dice che noi valutiamo solo la procedibilità, senza entrare nel merito, perché il Senato, quando autorizza questa richiesta, chiede il processo e la punizione della persona che ritiene colpevole, ovviamente e giustamente in presenza delle prove. Questo quindi è il dato di carattere rituale processuale.

Parlavo di senso del ridicolo. Rischiamo, come Senato e come Parlamento, di essere inondati di messaggi e *post* sui *social network*. Ricordo qual è la situazione: la presenza di un dito medio alzato e di una frase che avremo sentito molte volte - e avremo sentito molto peggio - che viene ritenuta vilipendiosa, diffamatoria: «un caro saluto ai nostri amati parlamentari, da parte di tutti noi italiani», con quella raffigurazione. Provate a immaginare cosa potrà succedere oggi o domani: il Senato rischia di essere inondato di migliaia, anzi di milioni di queste dita alzate per una vicenda del genere.

Per questo dico non superiamo il senso del ridicolo e torniamo a valutare quello che è questo delitto di vilipendio da noi sempre considerato fuori dalla storia e riteniamo se sia il caso di impegnarci in un processo penale per queste vicende.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). (*Facendo segno con il dito medio*). Vallo a fare ad un magistrato, così!

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, in sede di Giunta avevo manifestato qualche perplessità rispetto a un provvedimento così importante, come l'autorizzazione a procedere, nei confronti di questa pubblica funzionaria del Ministero della giustizia.

Mi hanno convinto però i colleghi rispetto a un punto: qui non si tratta, come anche nel caso precedente, di un cittadino qualsiasi. Si tratta di pubblici funzionari con responsabilità elevate: nel caso precedente, di un magistrato; in questo caso, della dirigente di un ufficio giudiziario (se non ricordo male, quello di Catania) e l'azione penale è stata esercitata attraverso non una querela, ma un'iniziativa dell'ufficio, quello competente, ossia la procura di Catania.

Quindi, il magistrato inquirente si è posto il problema di un'attività penalmente rilevante da parte di un pubblico funzionario, che - lo ribadisco qui - non è la stessa cosa di altri casi. La capacità di valutare i fatti e i comportamenti, nonché la loro rilevanza rispetto al codice penale, è normale per un pubblico funzionario che opera nel settore della giustizia. Quindi, c'è la consapevolezza dell'atto. Si tratta pur sempre di un dito medio alzato verso il cielo (cosa che succede per milioni di casi in rete), ma la portata non è la stessa di quella di un cittadino qualsiasi che, dopo una giornata di lavoro stressante, si mette alla tastiera e alza il dito verso il cielo con qualche commento sgradevole. Qui c'è un problema di cultura democratica dei nostri pubblici funzionari, che, con questi atteggiamenti, dimostrano l'assoluta mancanza di rispetto verso le istituzioni costituzionali e i rappresentanti del popolo italiano. (*Commenti dal Gruppo Art.1-MDP-LeU*). Noi siamo delegati dal popolo italiano a fare quello che facciamo. Loro, in questo caso specifico, si sono assunti la responsabilità di affermare cose sgradevoli a nome del popolo italiano e, in questo caso specifico, questa delega non ce l'hanno.

Pertanto, credo che, come ha giustamente ricordato prima il collega Cucca, noi dobbiamo arrivare in una sede in cui cominciano a rimettere i puntini sulle i nella maniera opportuna. C'è un'autorità giudiziaria che deve esprimersi su determinati atti che è chiamata a giudicare. Se si pone un problema di conflitto, lo si solleva davanti alla Corte costituzionale.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vedo che il dibattito ha stimolato molte posizioni, che ho seguito.

L'ultima mi fa veramente sanguinare il cuore. Un collega che finora si è speso grandemente per i valori della garanzia e della resistenza alle azioni inopinate della magistratura, proferisce oggi parole di massima fiducia nella procura di Catania, quasi che la questione sia di nuovo il ricadere nella trappola comunicativa e politica del contrasto fra politica e magistratura. Signori, qui non c'entra nulla.

Mi rivolgo ora al senatore Palma, che adesso non c'è, ma penso leggerà il mio intervento. Signor Presidente, devo spendere una parola sulla questione. Potrà notare che quando abbiamo parlato dell'altro documento, relativo al dottor Robledo, non ho fatto alcuna osservazione riferita al fatto che egli sia un magistrato. Le stesse motivazioni, infatti, vanno spese anche con riferimento al documento ora in esame, che riguarda una cittadina, che è un pubblico funzionario e non un magistrato.

Mi spiace veramente per chi ha difeso i valori del garantismo in maniera così nobile finora in quest'Assemblea. Oggi vediamo dar seguito in maniera ridicola all'ipotesi di sussistenza di un reato di vilipendio per un *post* su un *social media* raffigurante un dito medio con sotto la scritta: «Un caro saluto ai nostri amati parlamentari da parte di tutti noi italiani». Alla fine, non è neanche l'offesa, in quanto parliamo di ironia o sarcasmo di un *post*, tra i miliardi di *post* esistenti.

Signor Presidente, la cronaca è piena di casi di esponenti politici di rilievo con il dito medio alzato. Se scrivo su un motore di ricerca le parole «dito medio», *internet* mostra, ad esempio, la foto di un suo collega, vice Presidente di quest'Assemblea che non molto tempo fa ha avuto modo di esprimere così il proprio disprezzo e dileggio nei confronti di manifestanti, cittadini e giornalisti che erano sotto Montecitorio. (*Il senatore Buccarella mostra lo schermo di un computer portatile all'Assemblea raffigurante immagini*). Vedo anche l'attuale capo del partito, a cui il senatore Palma credo appartenga ancora, Berlusconi. Anche lì vedo fotografie e ritratti col dito medio. Magari quelle espressioni non erano rivolte verso un organo costituzionale e quindi siamo fuori dall'ambito dell'articolo 290 del codice penale, ma qui, signori, credo si rischi di cadere davvero nel ridicolo qualora l'Assemblea dovesse approvare la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione che, come veniva giustamente ricordato, equivale di fatto a una sorta di querela. È come se noi, in quanto Senato, ci ritenessimo offesi dal post di una cittadina siciliana e volessimo querelarla. Qui - ribadisco - apriremmo un varco che ci porterà al triste e *cupio dissolvi* del principio di responsabilità, di rispetto e di onorabilità di un'Istituzione parlamentare.

Per carità, non cadiamo in questa trappola, né tanto meno abbiamo intenzione di cadere nella trappola del presunto contrasto tra magistratura e politica, che qui non c'entra assolutamente nulla e voglio che questo sia chiaro, anche in replica a ciò che è stato oggetto dell'intervento del senatore Palma.

Per questo motivo annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle al documento in questione. (*Commenti del senatore Giovanardi*).

[MINEO](#) (*Misto-SI-SEL-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MINEO](#) (*Misto-SI-SEL-LeU*). Signor Presidente, rubo all'Assemblea due minuti. Capisco che siamo tutti stanchi, si aspetta il ritorno della legge di bilancio, poi le festività e il ritorno a casa. Siamo però attenti a non commettere un errore imperdonabile. Non si può essere così attenti e così preoccupati della sorte di qualunque parlamentare per il quale sia stata chiesta un'autorizzazione e poi essere così leggeri quando si tratta di perseguire una persona che è fuori dal Parlamento.

Come sapete, sono tra quelli che ha difeso strenuamente la Costituzione e dato che quello era il contesto, ho difeso anche la permanenza di questo Senato e ne sono, tutto sommato, orgoglioso. Siamo attenti però a non eccedere. La polemica contro la casta è anche distorta, ma esprime una profonda delusione di una parte del Paese, perché la politica non riesce a rispondere alle domande reali della cittadinanza. Gli atteggiamenti che ho sentito oggi in Assemblea anche da persone, da senatori, dai quali non me lo sarei aspettato, sono veramente atteggiamenti di casta. Per favore, fermiamoci un momento prima di fare una sciocchezza sotto Natale. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL-LeU e Art. I-MDP-LeU*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho già avuto occasione di parlare in Giunta dell'argomento al nostro esame. Abbiamo ascoltato i precedenti che sono accaduti nel passato e sono del parere che ordinariamente sarebbe opportuno avere una certa manica larga da parte del Senato nei confronti di cittadini che, esprimendo le loro opinioni, possono farlo in modo magari anche pesante, conformemente, peraltro, a molte manifestazioni del pensiero di questo tipo. Qui, però, ci troviamo di fronte non ad una rivendicazione generica, non ad una generale e magari possibilmente garbata contrarietà alla cosiddetta classe politica (entità che non ritengo esista), ma ad un attacco alle istituzioni in quanto tali. Il *post* è di una persona che riveste un ruolo delicato, lavora in uffici giudiziari, ha in mano carte estremamente delicate, che riguardano la vita, i diritti, la libertà delle persone. Nei tribunali infatti si parla di questo ed ecco perché la magistratura deve godere del prestigio e del rispetto che le è dovuto.

Questa persona, che tra l'altro è un impiegato pubblico e ha fatto un giuramento di fedeltà alle istituzioni, attua poi questa offesa e non è perché è passata una certa legge, che il singolo cittadino ha eventualmente tutto il diritto di non amare, né perché i parlamentari hanno fatto questo o hanno fatto quell'altro: si tratta piuttosto di un'offesa al Parlamento in quanto tale.

Il Parlamento, dovremmo ricordarcelo almeno quando ci siamo dentro, non è un orpello, perché in tutti i Paesi democratici, dove c'è democrazia e libertà, c'è il Parlamento: ci sono Paesi che hanno il Parlamento e non hanno democrazia e libertà perché è un Parlamento finto, ma non esiste un Paese che abbia democrazia e libertà che non abbia il Parlamento.

Pertanto, quando un impiegato dello Stato, per di più in un ufficio di particolare delicatezza, attua un comportamento di questo genere, noi abbiamo il dovere di chiedere questo e non perché ne facciamo parte - dimentichiamo di farne parte - ma perché il Parlamento incarna la democrazia. È qui che la democrazia si attua, perché altrimenti resterebbe una parola, pur scritta su una prestigiosissima Carta, ma pur sempre una parola.

Non dobbiamo quindi perdonare perché siamo magnanimi verso questo e altri tipi di insulti. Quando la cosa è fatta in modo generalizzato nei confronti del Parlamento, perché è il Parlamento, non perché le persone che ne fanno parte possono essere antipatiche a questo o a quello, noi abbiamo non la possibilità, ma il dovere di difendere il Parlamento.

Settanta o ottant'anni fa in questo Paese sono morte delle persone, degli italiani e anche degli stranieri, per salvare la democrazia e la libertà. A loro è costato parecchio caro; a noi costa un voto difendere la democrazia.

Se si ritiene, infatti, che sia possibile attaccare il Parlamento in quanto tale, non capisco perché ci sia poi chi vuole fare delle leggi particolari nei confronti di chi in qualche modo si richiama al fascismo. È più pericolosa una bottiglia con la faccia del duce sull'etichetta o qualcuno che dice che il Parlamento va insultato perché è il Parlamento?

Abbiamo dunque il dovere di difendere la nostra istituzione. Ricordo, tra l'altro, che questa persona non rischia nulla di più di un massimo di 5.000 euro di multa: direi che ci sono persone che fanno molto di meno e che subiscono pene molto più gravi. Ci costa poco, costa poco persino alla persona interessata.

Ricordiamo che la democrazia è importante e non si può attaccare in quanto tale. C'è tutto il diritto di criticare i singoli atti, persino il Parlamento nel suo insieme, ma non perché è Parlamento, mentre questo è ciò che ha fatto questa signora.

[CUCCA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per ribadire ancora una volta che questa Assemblea non ipotizza assolutamente nulla. Chi ha ipotizzato la sussistenza di un reato eventualmente è il magistrato e noi stiamo semplicemente dando l'autorizzazione al magistrato affinché accerti se il reato c'è oppure no. Ci limitiamo a questo e, condividendo le motivazioni espresse

dal senatore Malan poco fa, credo sia doveroso votare a favore della proposta anche in questo caso.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della dottoressa Sabrina Angelico.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**MINEO** *(Misto-SI-SEL-LeU).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MINEO** *(Misto-SI-SEL-LeU).* Signor Presidente, intendo segnalare che il sistema elettronico non ha rilevato il mio voto contrario.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Esposito (ore 13,05)***

### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Esposito, trasmessa dal tribunale di Torino - sesta sezione penale».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Esposito costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Fucksia, se intende intervenire.

**FUCKSIA**, *relatrice.* Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta della Giunta, già stampata e distribuita.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**BUCCARELLA** *(M5S).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA** *(M5S).* Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla proposta formulata nel documento, secondo la quale le opinioni espresse dal senatore Stefano Esposito e richiamate nel documento ricadrebbero nell'ipotesi di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Anche qui, e magari lo ripeterò come richiamo al prossimo documento, valgono le considerazioni svolte in precedenza. Al di là delle legittime richieste e aspettative di ogni singolo senatore, che vuole applicare un istituto che noi riconosciamo e rispettiamo, quello della insindacabilità per i voti e le opinioni espressi anche *extra moenia*, l'impressione è che molto spesso ci si faccia scudo in maniera

strumentale per esercitare la propria libertà di opinione, che deve essere sempre riconosciuta, anche al di là di quanto sarebbe legittimo fare nell'espletamento di un mandato parlamentare condotto secondo criteri di equilibrio, di pacatezza, ma anche di determinazione contro alcune iniziative, come nel caso di specie. Pertanto, il voto del nostro Gruppo sarà contrario.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Esposito costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Discussione del documento:**

*(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Paola Taverna (ore 13,08)*

### **Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Paola Taverna, trasmessa dal tribunale di Roma - sezione del giudice per le indagini preliminari».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Paola Taverna non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

**CUCCA, relatore.** Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, già stampata e distribuita.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).** Signor Presidente, io ero relatore di questo caso.

Io credo, e ho così agito in tutta la mia storia politica, che quando si giudica un caso non deve essere affrontato in maniera tale da discriminare tra maggioranza e opposizione, tra simpatia e antipatie.

Con il Gruppo del Movimento 5 Stelle, come è noto, io non ho mai avuto rapporti se non conflittuali. Ma quando mi sono trovato a leggere la relazione e a vedere che le cose di cui la senatrice Taverna è accusata erano state precedentemente dette in Parlamento e che i temi della mafia a Roma, di mafia Capitale, le valutazioni sulle passate amministrazioni o sui passati sindaci erano largamente coperti da interrogazioni, interpellanze e interventi fatti in Aula, esattamente come quelli del senatore Stefano Esposito o di altri colleghi per i quali giustamente è stato richiamato questo principio, ho detto che anche alla senatrice Taverna andava applicata la stessa regola che era stata applicata in questa



legislatura a tutti i colleghi. Ha esercitato un suo diritto esprimendo un'opinione che aveva già espresso chiaramente in Parlamento, quindi sinceramente non ho capito perché, con i due voti di astensione del Movimento 5 Stelle, la proposta (che ha avuto sei voti favorevoli, quattro contrari del PD e due astensioni), è stata respinta.

Io chiedo a tutti i colleghi in coscienza per quali motivi a una collega del Movimento 5 Stelle, totalmente coperta dalle dichiarazioni fatte in Parlamento, si deve dare l'autorizzazione a procedere e le sue opinioni espresse in questa sede debbano essere dichiarate sindacabili dalla magistratura, mentre a quelle dei colleghi del Partito Democratico che hanno fatto altrettanto abbiamo dato l'insindacabilità.

Io voterò quindi contro la proposta del relatore, perché ritengo che la collega abbia diritto alle stesse garanzie costituzionali di tutti gli altri parlamentari.

[CASSON](#) (*Art. 1-MDP-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON](#) (*Art. 1-MDP-LeU*). Signor Presidente, io sono francamente sorpreso della trattazione diversificata che a quanto pare sta per essere fatta dall'Assemblea del Senato tra il caso precedente, che concerneva il senatore Stefano Esposito, e quello di cui stiamo discutendo in questo momento, che riguarda la senatrice Paola Taverna. È vero che il senatore Giovanardi, quando era relatore e durante i lavori della Giunta, aveva proposto di dichiarare la sussistenza della insindacabilità ed è altrettanto vero che questa proposta non aveva raggiunto la maggioranza semplicemente per un gioco di votazioni a favore, contro e di astensione, che ha determinato una maggioranza spuria, sostanzialmente quella che ha portato a non ritenere opinioni espresse nell'ambito delle funzioni, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, quelle della senatrice Taverna.

Io credo invece che queste dichiarazioni siano ampiamente coperte dall'articolo 68 della Costituzione, proprio perché fanno riferimento a fatti storici, processuali, politici e sociali di cui si è ampiamente discusso non soltanto nel Paese, non soltanto nelle aule giudiziarie, ma anche in questo Senato, da parte della stessa senatrice Taverna. Tra l'altro, ero certamente d'accordo con le sue dichiarazioni in questa materia. Si lamentava però - e questo le viene contestato - che nessun parlava più di mafia capitale proprio nel momento in cui Buzzi cantava. Le frasi erano sostanzialmente le seguenti: soldi per le campagne elettorali ai partiti, cene tra mafia e politica, manette e tangenti in cambio di appalti truccati e delibere a favore di chi pagava. Questa era la politica a Roma. Buzzi canta e i giornali muti.

Io non so per quale motivo dovrebbe finire sotto processo per dichiarazioni che credo gran parte di questo Senato condivida e quindi voteremo contro questa proposta del relatore di ritenere non corrispondenti alle funzioni parlamentari le dichiarazioni della senatrice Taverna.

[BARANI](#) (*ALA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*ALA*). Signor Presidente, credo che il nostro Gruppo tratterà questa vicenda in maniera omogenea rispetto a tutte le votazioni espresse su autorizzazioni a procedere.

Tra l'altro è la mia storia personale - ho sentito prima il collega Buccarella che si chiedeva dove fossero finiti i garantisti - e il fiore che ostento non è solo un oggetto, ma è un'ideologia di cui è intrisa sempre la mia azione politica.

Quindi, in coerenza con il nostro comportamento in tutti questi anni, voteremo contro il parere che ci ha testé illustrato il relatore, perché riteniamo che la senatrice Taverna abbia espresso le sue opinioni nel pieno alveo delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, è facile immaginare l'altissimo rischio di strumentalizzazione che la posizione politica del Movimento 5 Stelle, in relazione al documento in esame, corre il rischio di dover affrontare, ben consapevole della strumentalizzazione in malafede che ieri, oggi e domani, si fa nella comunicazione pubblica quando si vuole attaccare una forza politica.

Questo forse sarebbe normale, se fossimo in un Paese normale e con un'informazione normale.

Entrando molto brevemente nel merito della relazione, la posizione della senatrice Taverna, con riferimento ai lavori della Giunta, è stata - noi riteniamo - molto chiara: la senatrice Taverna ha prodotto la documentazione relativa alla quantità di interventi e interrogazioni che ha presentato su Mafia capitale, ha rappresentato la situazione e si è richiamata alla giurisprudenza e alle valutazioni della Giunta, senza voler condizionare le sue determinazioni in alcun modo. Allo stesso modo, noi membri della Giunta, io e i miei colleghi, in sede di votazione sul documento proposto dal senatore Giovanardi, ci siamo astenuti, senza sapere ancora quale sarebbe stato l'esito finale. L'esito è stato quello che conosciamo tutti e che ha fatto sì che la prima proposta della Giunta fosse rigettata e ora, con la firma del senatore Cucca, viene riproposta come non riconoscimento della concessione dell'insindacabilità.

Noi semplicemente affrontiamo questa tematica, pur consapevoli che qualsiasi posizione ragionevole nel merito della questione - non siamo così ingenui da non capirlo - sarebbe oggetto di un attacco anche mediatico e politico senza precedenti, non allontanandoci dalle nostre posizioni, che - lo ribadisco - riconoscono e rispettano l'istituto dell'insindacabilità. Con riferimento alla proposta della Giunta il nostro voto sarà favorevole, perché la senatrice Taverna in questo caso non ha assolutamente nulla da temere da un eventuale procedimento penale, perché sulla sussistenza del reato ci sarebbe solo da farci una risata sopra.

Questo serve non per poter sostenere - già li vedo i titoli dei giornali - che i grillini rinunciano al ruolo di parlamentare e a una prerogativa che è stata ideata secondo rispettabilissimi criteri che devono garantire la libertà di azione politica di qualsiasi parlamentare e di qualsiasi forza politica, ma proprio per far risaltare la grande ipocrisia che ancora una volta - e oggi ne abbiamo la conferma definitiva di fine legislatura - regna nel rapportarsi tra l'esercizio di un mandato parlamentare e l'assunzione delle proprie responsabilità. (*Applausi delle senatrici Bottici e Taverna*).

Infatti, il prossimo documento che esamineremo - spero l'ultimo, Presidente - vedrà ancora una volta il collega Stefano Esposito, che stimo e con il quale, anche a livello umano, abbiamo un rapporto assolutamente tranquillo, invocare l'eccezione di insindacabilità nel procedimento penale che lo vede coinvolto: è suo diritto e l'Assemblea si pronuncerà.

Nel caso del documento in esame il voto del Movimento 5 Stelle sarà a favore della proposta della Giunta per mandare un segnale che abbiamo cercato di esprimere in cinque anni di legislatura e, da ultimo, in questa mattinata di votazioni, avendo richiamato il principio che il rispetto, l'onorabilità e il prestigio delle istituzioni repubblicane e di rango costituzionale, comprese quelle dei singoli parlamentari, vanno conquistati non utilizzando strumentalmente, a proprio favore o a danno di altri componenti di altre forze politiche, gli strumenti parlamentari di garanzia della libertà di opinione e di azione politica dei parlamentari.

Con la massima coerenza che possiamo esprimere, senza alcuna ingenuità, ma senza ipocrisia, voteremo a favore del documento in esame. (*Applausi del senatore Marton*).

MANCONI (PD). Basta con l'ipocrisia!

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, apprezzo il fatto che il Movimento 5 Stelle voterà a favore della proposta della Giunta, anche se ricordo ai senatori del Movimento 5 Stelle che il voto che andiamo ad esprimere in questo momento concerne la valutazione dei fatti e, in ragione della valutazione dei fatti, la valutazione sull'esistenza o meno della cosiddetta insindacabilità. Male sarebbe distorcere questo voto a uno scopo completamente diverso, che sarebbe quello, come ha detto chiaramente il senatore Buccarella, di non esporsi ad una polemica strumentale con riferimento alle loro posizioni sui privilegi, sulla casta e quant' altro. Esattamente lo stesso sarebbe se ciascuno di noi dovesse votare non con riferimento ai fatti, ma con riferimento alla posizione politica che il soggetto interessato esprime in quest'Aula.

Detto questo, personalmente voterò contro la proposta della Giunta e voglio spiegarne le ragioni. Segnalo ai signori senatori, poiché votiamo la proposta comprensiva della motivazione, che c'è una parte della motivazione che non solo non condivido, ma che considero assolutamente pericolosa. Nella motivazione si dice, sostanzialmente, che è vero che la senatrice Taverna trattò il tema nel 2014 e nel 2015, ma che verrebbe meno il requisito della contestualità in quanto il *post* incriminato sarebbe del 2017. Questo pone un primo problema e cioè, fino a quando le dichiarazioni rese in questa Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono scriminare il soggetto per le dichiarazioni rese successivamente e credo che questo sia davvero difficile da determinare. Ancora, quello che mi lascia molto perplesso nella relazione è che, anche volendo aderire alla non contestualità temporale delle dichiarazioni, forse la Giunta avrebbe dovuto soffermare la propria attenzione sul fatto che il *post* è assolutamente contestuale al procedimento penale in corso su mafia capitale e alle dichiarazioni di Buzzi, il che evidentemente contestualizza, indipendentemente dalle originarie dichiarazioni, quanto la senatrice Taverna ha inteso formulare nel suo *post*. Trovo si tratti dunque di una motivazione estremamente pericolosa, secondo me non sintonica con la giurisprudenza ed è questa la ragione per la quale personalmente voterò contro la proposta della Giunta.

[TAVERNA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per chiarire alcuni passaggi. Non ho mai fatto richiesta dell'articolo 68 della Costituzione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Applausi dei senatori Donno e Morra*). Non sono mai stata raggiunta da un procedimento. Ho saputo di avere un procedimento in corso, grazie alla Giunta, alla quale la Procura di Roma si è rivolta direttamente, prima di informare me, per sapere se il caso in questione ricadesse o meno sotto il profilo dell'insindacabilità. Ho fornito alla Giunta esclusivamente quanto mi veniva richiesto ovvero se, durante la mia attività parlamentare, avessi trattato il caso incriminato. Ricordo che si tratta di un *post* immediatamente successivo alle dichiarazioni di Buzzi, alle testimonianze, in cui preciso che Buzzi parla di Marino, Poletti e nemmeno ricordo di chi altro, ma che la stampa sta tacendo. Non mi riferisco neppure... ma queste sono valutazioni che verranno fatte in separata sede.

Per una questione di coerenza, anche perché sono fermamente convinta che non sia neanche giusto esimerci dall'essere sottoposti ad un giudizio come accade a tutti i cittadini, e per un'esclusiva questione di rispetto degli organi istituzionali, visto che qui tanto se ne è parlato, non ho minimamente condizionato la Giunta dichiarando di avvalermi o meno di tale facoltà. Ho detto che riconosco un organo competente che saprà valutare in piena libertà quale sia la mia situazione. (*Applausi della senatrice Bottici*).

Ora, vi tolgo dall'imbarazzo, ringraziando - devo dire - l'onestà intellettuale di una parte di questa Assemblea e deprecando in maniera vergognosa quanto state dimostrando, facendo un discrimine esclusivamente per appartenenza politica o forse esclusivamente perché non vi sono sufficientemente simpatica (*Applausi dal Gruppo M5S*) di fare una valutazione totalmente avulsa da qualunque logica con la quale giudicate i vostri pari, nei miei confronti e nei vostri. Ma ben venga questa differenza. Che rimanga chiara anche cittadini. Ringrazio tutti e con questo vi auguro buon Natale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dalla senatrice Paola Taverna non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MANCONI (PD). Votare a favore della Taverna, nonostante la Taverna.

**Discussione del documento:**

[\(Doc. IV-ter, n. 14\)](#) *Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Esposito (ore 13,27)*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Esposito, trasmessa dal tribunale di Torino - sesta sezione penale.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Esposito costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Alicata, se intende intervenire.

**ALICATA, relatore.** Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta e alle conclusioni in essa contenute.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Colleghi, un attimo di pazienza. Questo è l'ultimo argomento che dobbiamo affrontare perché il successivo non è trattabile.

**GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)).** Signor Presidente, questa è una giornata importante per il Senato, anche per l'esito di queste votazioni. Alla Camera sono stato Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità per due anni e so quale importanza abbia per i parlamentari. Non parlo del vecchio articolo 68, che è stato abrogato. Molti non se lo ricordano più, ma i parlamentari possono essere processati come tutti i cittadini, di più, possono essere arrestati. Ahimè, ho fatto l'altro giorno il caso del nostro collega che da sedici mesi è in carcere senza che la magistratura abbia ancora deciso se ciò sia legittimo. Al parlamentare è rimasto uno scudo, cioè quello di poter esercitare liberamente il proprio mandato parlamentare.

Parlando del senatore Stefano Esposito, che è di un'altra parte politica, colleghi senatori, se l'attività parlamentare la si svolge, come simpaticamente dice il senatore Razzi (che scherza), nel senso "caro amico, fatti gli affari tuoi", e quindi se i parlamentari vengono qui semplicemente per curare i loro interessi, questa non è la funzione del parlamentare.

Il senatore Stefano Esposito si batte in prima linea, in una situazione limacciosa e difficile, ha come arma quella della parola per difendere le sue posizioni, ed è oggetto di ripetute denunce. La riflessione che ho fatto mille volte - lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che avversano l'articolo 68 - è: quando un parlamentare ha una, due, tre, cinque, dieci denunce dai poteri forti, dalle associazioni, dalle banche perché svolge il suo lavoro e si espone, chi è che paga le spese processuali? Chi paga le preoccupazioni della famiglia? Chi non rischia di essere paralizzato nella sua attività parlamentare proprio dalla minaccia di essere continuamente sotto processo? Noi stiamo parlando della possibilità di essere liberi di fare i parlamentari, di esporci quando i cittadini non si possono esporre. Se questo

coraggio che i parlamentari - o alcuni di essi - hanno di sostenere cause difficili, di scontrarsi con ambienti limacciosi, addirittura non trova la copertura dell'articolo 68 e i parlamentari devono essere sotto processo continuo e quindi passare la loro vita nei tribunali per difendersi per aver avuto il coraggio di fare delle denunce pubbliche, è chiaro che la funzione parlamentare sarebbe totalmente svuotata. Non comprendendo quindi la posizione del PD nella votazione precedente né quella del Movimento 5 Stelle, richiamo ancora una volta i colleghi sulla necessità di salvaguardare l'unica prerogativa che noi abbiamo: i magistrati ci possono arrestare, tenere in carcere per anni e condannare, mentre un parlamentare ha la sola libertà di parola.

Prima un collega ha ricordato che in questo stesso giorno, tanti anni fa, è stata approvata la Costituzione, nella quale i Padri costituenti hanno inserito quelle prerogative parlamentari proprio perché si usciva dal fascismo e per quarant'anni - la sinistra lo sa - Governi centristi di centrosinistra hanno sempre coperto i parlamentari della sinistra, anche quando erano accusati di reati comuni contro l'ordine pubblico perché hanno fatto sempre prevalere - lo diceva Togliatti, lo diceva Pajetta, lo dicevano i grandi del PC di allora - il ruolo sacro del parlamentare quando esercita i suoi diritti. Molto volentieri, quindi, voto a favore della insindacabilità delle opinioni del senatore Stefano Esposito.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Esposito costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

Il Senato non è in numero legale.

Avrei fatto una sospensione fino alle ore 16, ma temendo che dopo la situazione sia peggiore, sospendo la seduta fino alle ore 13,52.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,32, è ripresa alle ore 13,56).*

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Esposito costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

Rinvio della discussione del documento XVI, n. 2

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del tribunale di Verona in relazione a un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco.

Non risultando ancora depositata la relativa relazione, l'esame della proposta è rinviato ad altra seduta. Questa parte dei nostri lavori si è pertanto conclusa. Ringraziate il cielo di avere un Vice Presidente come il sottoscritto! *(Ilarità).*

Sospendo la seduta fino alle ore 16. *(Applausi).*

*(La seduta, sospesa alle ore 13,57, è ripresa alle ore 16,04).*

**Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**

Colleghi, siccome siamo ancora in attesa del messaggio di trasmissione della legge di bilancio, che ci deve pervenire dalla Camera, e siccome prevediamo che arrivi entro un'ora, riprenderemo la seduta alle ore 17,30 per prendere atto dell'avvenuta trasmissione della legge di bilancio e avviare la

conseguente procedura presso le Commissioni e presso l'Aula.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 17,35).*

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, comunico che i senatori Raffaella Bellot, Patrizia Bisinella, Francesco Bruni, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Salvatore Tito Di Maggio, Pietro Liuzzi, Emanuela Munerato, Luigi Perrone, Lucio Rosario Filippo Tarquinio e Vittorio Zizza hanno dichiarato di costituire il Gruppo parlamentare denominato «Noi con l'Italia» e di aver attribuito la carica di Presidente del Gruppo al senatore Lucio Rosario Filippo Tarquinio e di Vice Presidente alla senatrice Patrizia Bisinella. Pertanto i senatori Bellot, Bisinella e Munerato cessano di appartenere al Gruppo Misto e i senatori Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio e Zizza cessano di appartenere al Gruppo GAL.

Dopo questo annuncio, comunico che non è ancora pervenuto il messaggio dalla Camera dei deputati.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,36 è ripresa alle ore 18,37).*

La seduta è ripresa.

Collegli, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 19.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,37, è ripresa alle ore 19,07).*

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, comunico che la Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (2960-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. *(Vivaci applausi).*

Collegli, sembra che abbia segnato un goal io. Scusate, ma io non c'entro niente.

Il provvedimento è stato deferito alla 5a Commissione permanente in sede referente e per il parere a tutte le altre Commissioni, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi immediatamente.

I rapporti alla Commissione bilancio dovranno essere trasmessi in tempo utile affinché questa possa riferire all'Assemblea nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo che è immediatamente convocata. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà all'esito della Conferenza dei Capigruppo, che stabilirà i tempi per il prosieguo dei lavori.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,42).*

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio, che sono così stabiliti.

I rapporti delle Commissioni in sede consultiva dovranno essere presentati alla 5ª Commissione permanente in tempo utile affinché questa possa riferire all'Assemblea a partire dalle ore 9 di domani mattina.

Gli emendamenti per l'esame in Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 9 di domani.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre i seguenti punti già previsti dal calendario vigente: elezione dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria, il documento della Giunta delle elezioni sul conflitto di attribuzione riguardante un procedimento penale nei confronti della senatrice Bonfrisco, i disegni di legge in materia di cittadinanza e sulla prevenzione dell'estremismo violento jihadista.

[TOSATO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOSATO](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Calderoli, che sono stati presentati sul disegno di legge in materia di cittadinanza.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, parimenti al mio collega Tosato, chiedo anch'io di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Calderoli sul disegno di legge in materia di cittadinanza.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). Signor Presidente, vorrei chiederle, ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del Regolamento, l'inversione dei punti all'ordine del giorno rispetto allo *ius soli*, antepoendo il provvedimento sulla prevenzione dell'estremismo jihadista. Su questo le chiedo una votazione.

PRESIDENTE. Abbiamo già fatto una votazione, quando abbiamo approvato il calendario.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). No.

PRESIDENTE. L'abbiamo fatta. Non c'è un fatto nuovo. Abbiamo votato su quell'inversione e l'Aula ha detto di no.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). Quando è stata votata l'inversione?

PRESIDENTE. Con la Presidenza Gasparri, mi pare.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). È un'altra proposta. In questo momento ce n'è una nuova.

PRESIDENTE. Questa inversione è stata già votata quando sono state avanzate le proposte di modifica del calendario.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). A fine di ogni seduta (questa è una nuova seduta), si può richiedere l'inversione dei punti all'ordine del giorno del calendario.

PRESIDENTE. Ma devono esserci delle situazioni sopravvenute urgenti, che la Presidenza ancora non ravvisa.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). Ma deve valutarle l'Assemblea queste questioni sopravvenute urgenti!

PRESIDENTE. Intanto le valuta la Presidenza. Domani, a inizio seduta, potrà richiedere l'inversione dell'ordine del giorno.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). Io la chiedo ora, ai sensi di un articolo che non prevede che lo faccia domani mattina, ma prevede che lo faccia questa sera.

PRESIDENTE. Questa sera non sussistono tali condizioni di sopravvenuta urgenza. Se domani ci fossero...

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). Ma vuole almeno verificarle, signor Presidente? Sono notizie provenienti da agenzie di stampa.

PRESIDENTE. Le agenzie di stampa ancora non rappresentano condizioni per determinare la sopravvenuta urgenza.

[CALDEROLI](#) (*Misto-LpSP*). Ma vuole che l'attentato ci sia in questa Aula prima di poterlo decidere?

PRESIDENTE. Ma quale attentato?

CALDEROLI (*Misto-LpSP*). L'attentato jihadista. E la prevenzione di tali fatti è nostro compito, antepoendo un disegno di legge che contrasti l'attentato rispetto al fatto di favorirlo.

PRESIDENTE. Ripeto, senatore Calderoli, che domani potrà chiedere l'inversione dell'ordine del giorno senza motivarla, perché, come lei sa, domani, a inizio seduta, si può chiedere l'inversione dell'ordine del giorno.

CALDEROLI (*Misto-LpSP*). È possibile farlo anche a fine seduta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sì, se ci sono condizioni sopravvenute.

CALDEROLI (*Misto-LpSP*). Allora riproporremo la questione alla Commissione bilancio questa notte.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, annuncio che anche io desidero sottoscrivere tutti gli emendamenti del senatore Calderoli presentati al disegno di legge sulla cittadinanza.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Calderoli se accetta tale richiesta di sottoscrizione.

CALDEROLI (*Misto-LpSP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[PEGORER](#) (*Art.1-MDP-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*Art.1-MDP-LeU*). Signor Presidente, con riferimento al punto dell'ordine del giorno relativo alla votazione per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria, le chiedo, cortesemente, se il Senato può essere messo in grado di valutare le eventuali liste dei candidati, esaminando anche i *curricula* degli stessi.

PRESIDENTE. Senatore Pegorer, ciò non è previsto e, comunque, non sono arrivati ancora i nomi dei candidati ai fini della composizione delle liste. Oggi, poi, esistono talmente tante fonti aperte che i *curricula* possono essere recuperati abbastanza velocemente.

[AMIDEI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*Misto*). Signor Presidente, anche io chiedo di sottoscrivere gli emendamenti del senatore Calderoli presentati al disegno di legge sulla cittadinanza.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Calderoli se accetta tale richiesta di sottoscrizione.

CALDEROLI (*Misto-LpSP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Grande successo per i suoi emendamenti, senatore Calderoli.

MANCONI (*PD*). Quanta paura!

[MORONESE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, faccio solo una precisazione. Mi ricollego all'intervento del collega Pegorer sull'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

Considerato che non vi è stata la votazione alla Camera dei deputati proprio in assenza di queste liste, sarebbe pura follia - ritengo - votare in una Camera e non in un'altra. Il mio è un auspicio. Infatti, se non c'è massima condivisione fra i vari Gruppi parlamentari e fra Camera e Senato, io ritengo non opportuno procedere con questa votazione. Sarebbe, a mio parere, assurdo procedere in una Camera e non nell'altra, visto che alla Camera dei deputati oggi non si è provveduto.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, valuteremo quando e se arriveranno questi nominativi per



comporre le liste.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di sabato 23 dicembre 2017

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 19,50).

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (**1324-B**)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Capo I

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI

### Art. 1.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, nonché nel rispetto degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive revisioni;
  - b) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, con preferenza per i centri che assicurino, nella fase IV, il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, in particolare per le malattie rare, prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione dell'elenco dei centri autorizzati nel sito *internet* dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con il collegamento al sito *internet* istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, in cui, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano resi pubblici i nominativi e i *curricula* di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e programmi di spesa e i relativi contratti;

- c) individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere, prevedendo la definizione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al citato regolamento (UE) n. 536/2014;
- d) individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;
- e) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;
- f) fatta salva la garanzia del mantenimento di *standard* qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, previa prestazione del consenso informato da parte del paziente sull'uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente;
- g) definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare, attraverso:
- 1) l'individuazione e il ruolo del direttore generale o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si intende eseguire la sperimentazione clinica;
  - 2) l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici territoriali;
  - 3) la garanzia che gli incaricati della validazione e della valutazione della domanda siano privi di conflitti d'interesse personali e finanziari e assicurino la propria imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 73 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - 4) la costituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base di criteri e requisiti predefiniti;
  - 5) la definizione dei contenuti minimi che devono presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche che, per gli sperimentatori, ne attestino terzietà, imparzialità e indipendenza;
  - 6) la previsione, mediante decreto del Ministro della salute, con riferimento ai contratti per le sperimentazioni cliniche, di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscere per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione;
  - 7) la definizione delle procedure per la verifica dell'indipendenza dello sperimentatore;
- h) applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, prevedendo:
- 1) meccanismi di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche nell'ambito delle sperimentazioni cliniche;
  - 2) l'uso dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per l'interscambio della documentazione concernente lo studio clinico dei medicinali tramite modelli predefiniti e disponibili nel sistema stesso;
  - 3) che la sperimentazione clinica dei medicinali sia svolta attraverso un'adeguata rappresentatività di genere;
  - 4) che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca;
- i) individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;

l) previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici;

m) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le violazioni delle disposizioni ivi indicate;

2) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entrata del bilancio dello Stato per essere la riassegnazione a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

3) previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici territoriali che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e le norme sulla trasparenza e sull'assenza di conflitti d'interesse previste dalla presente legge, nonché di meccanismi sanzionatori;

n) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di facilitarne e sostenerne la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori con l'obiettivo di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali;

o) riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2005, in particolare modificando l'articolo 1, comma 2, lettera d), nel senso di prevedere la possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e la loro utilizzazione a fini di registrazione, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione nonché le mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le procedure di cui ai commi 3 e 4, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 2.

#### **Approvato**

*(Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici)*

1. È istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'AIFA, il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, di seguito denominato «Centro di coordinamento», con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7.
2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta dei singoli comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Al Centro di coordinamento possono essere sottoposte anche le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento monitora le attività svolte dai comitati etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal citato regolamento (UE) n. 536/2014 ai coordinatori dei comitati etici territoriali interessati. Nei casi di inerzia o, comunque, nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto regolamento, il Centro di coordinamento propone la soppressione del comitato etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede, con proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.
3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo, il Centro di coordinamento fornisce direttive di carattere generale per l'uniformità procedurale e il rispetto dei termini per la valutazione degli aspetti di cui al comma 10 da parte dei comitati etici territoriali.
4. Il Centro di coordinamento è composto da un massimo di quindici componenti, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno due indicati dalle associazioni dei pazienti più rappresentative a livello nazionale. Alle riunioni del Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell'Istituto superiore di sanità. I componenti del Centro di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le associazioni dei pazienti dirette o indirette, devono essere in possesso di documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, in conformità alle competenze individuate dal decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013. I componenti del Centro di coordinamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse dirette o indirette, devono essere indipendenti dal promotore della sperimentazione, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica. Con autocertificazione periodica annuale, i componenti del Centro di coordinamento sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e di non avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.
5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa. Il predetto decreto definisce altresì l'importo del gettone di presenza e l'eventuale

rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali.

6. Al fine di garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di coordinamento individua il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione clinica.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta. Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;
- b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa;
- c) il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016.

8. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale è di competenza regionale. Sono in ogni caso assicurate l'indipendenza di ciascun comitato nonché l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono altresì individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.

10. I comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II della relazione di valutazione, di cui all'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuano a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai seguenti decreti:

- a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013;
- b) decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2015.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

13. All'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la parola: «locali» è sostituita dalla seguente: «territoriali».

14. Restano ferme, per quanto non disciplinato e non modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, è regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione del citato regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA.

16. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## EMENDAMENTO

### 2.1

[PETRAGLIA](#), [DIRINDIN](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [Maurizio ROMANI](#)

### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'AIFA» con le seguenti: «l'Istituto Superiore di Sanità».*

*Consequentemente al comma 15:*

*sopprimere le parole: «, sentita L'AIFA»;*

*sostituire la parola: «interazione» con la parola: «coordinamento».*

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

### Approvato

*(Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale)*

1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane che tenga conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire l'appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura;

b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di genere;

c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;

d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, in un'ottica di differenza di genere.

3. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni destinate agli Ordini e ai Collegi delle professioni sanitarie, alle società scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a Ordini o Collegi, volte a promuovere l'applicazione della medicina di genere su tutto il territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.

5. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere, istituito presso gli enti vigilati dal Ministero della salute. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

## Capo II

### PROFESSIONI SANITARIE

#### Art. 4.

#### **Approvato**

*(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)*

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I

#### DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1. - *(Ordini delle professioni sanitarie)*. -- 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.

2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

*i)* separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

*l)* vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Art. 2. - (*Organi*) -- 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

- a)* il presidente;
- b)* il Consiglio direttivo;
- c)* la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
- d)* il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

*a)* il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;

*b)* la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche;

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno



festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Art. 3. - (*Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo*) -- 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della

professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera *c)* concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;

*c)* adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

*d)* esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

*e)* dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *a)* e *c)*, e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 4. - (*Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo*). - 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

## Capo II

### DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5. - (*Albi professionali*) -- 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

*a)* avere il pieno godimento dei diritti civili;

*b)* essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

*c)* avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 6. - (*Cancellazione dall'albo professionale*) -- 1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

*a)* di perdita del godimento dei diritti civili;

*b)* di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*;

*c)* di rinuncia all'iscrizione;

*d)* di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

*e)* di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, non può essere pronunziata se non

dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

### Capo III

#### DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7. - (*Federazioni nazionali*). -- 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

Art. 8. - (*Organi delle Federazioni nazionali*) - 1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;
- e) il collegio dei revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il

- ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.
9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.
10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.
12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.
13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.
15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:
- a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
  - b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
  - c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
  - d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
  - e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
  - f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.
16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:
- a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;
  - b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;
  - c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.
17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.
18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.
19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni».

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.
3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:
  - a*) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;
  - b*) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
  - c*) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;
  - d*) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;
  - e*) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;
  - f*) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:
  - a*) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;
  - b*) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;
  - c*) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;
  - d*) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:
  - a*) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di

albo degli infermieri pediatrici;

b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;

c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

14. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 4.3

[TAVERNA, GAETTI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo dopo le parole: «a livello nazionale», inserire le seguenti: «e comunque inferiore ai 5.000 iscritti».*

#### 4.4

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFADA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.*

#### 4.200

[VOLPI](#)

##### **Inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 3, lettera i), sostituire le parole: «per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare formulando in questo caso il profilo di addebito» con le seguenti: «proposte per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento».*

#### 4.201

[VOLPI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 1.» comma 3, lettera l), sopprimere le parole da: «tenendo conto» alla fine del periodo.*

#### 4.5

##### [FUCKSIA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in Assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti a scrutinio segreto:», con le seguenti: «L'Ordine nazionale elegge in assemblea i candidati fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti, con modalità anche telematiche ed a scrutinio segreto. Le candidature sono presentate, anche per via telematica, nei novanta giorni precedenti alla data delle elezioni e l'Ordine è tenuto per un periodo non inferiore ai sessanta giorni a dare opportuna pubblicità. Ogni iscritto esprime sulla scheda elettorale un massimo di cinque preferenze».*

#### 4.6

##### [TAVERNA, GAETTI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire la parola: «favorendo», con la seguente: «garantendo».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 8, al primo periodo sostituire la parola: «favorendo», con la seguente: «garantendo».*

#### 4.7

##### [TAVERNA, GAETTI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 3, sostituire le parole: «un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli altri iscritti agli albi», con le seguenti: «tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro».*

#### 4.8

##### [RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti».*

#### 4.9

##### [TAVERNA, GAETTI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 4, sostituire le parole: «i due quinti» con le seguenti: «la metà» e sostituire le parole: «un quinto» con un «quarto».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti».*

#### 4.11

##### [TAVERNA, GAETTI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le elezioni devono prevedere l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e con oneri a carico dell'Ordine. Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali eleggono alloro interno il presidente di seggio».*

#### 4.12

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G4.12**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare, sentite le Federazioni nazionali interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati:*

*a) le procedure per la composizione dei seggi elettorali, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo anche con modalità telematiche;*

*b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;*

*c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;*

*d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;*

*e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;*

*f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie».*

*Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.*

#### **G4.12 (già em. 4.12)**

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [ZUEFFADA](#), [FLORIS](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premesso che:

il disegno di legge approvato entrerà in vigore, presumibilmente, non prima della fine di gennaio 2018;

le disposizioni dallo stesso recate in materia elettorale innovano, profondamente, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e la concreta attuazione di tali disposizioni è, peraltro, demandata all'adozione di successivi provvedimenti governativi, anche di natura regolamentare;

tenuto conto che:

sono già in corso le elezioni per il rinnovo dei consigli direttivi degli ordini e collegi provinciali per il triennio 2018-2020 e che, prossimamente, si svolgeranno le elezioni dei Comitati centrali e degli organi delle rispettive federazioni,

impegna il Governo, al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi ordinistici e di quelli delle rispettive federazioni nella fase di rinnovo degli stessi, a valutare la possibilità di emanare gli atti di indirizzo ed i chiarimenti interpretativi necessari affinché le procedure elettorali per il triennio 2018-2020 rimangano regolate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con esclusione dell'applicazione delle norme introdotte dalle norme di nuova approvazione.

#### **4.14**

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Consequentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **4.16**



[TAVERNA, GAETTI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I componenti del Comitato centrale possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In sede di prima applicazione, chi è stato eletto per due mandati consecutivi non può essere rieletto».*

**4.17**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFADA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dai due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dai due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti attuati vi, chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta».*

**4.15**

[TAVERNA, GAETTI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», comma 8, sostituire le parole: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta» con le seguenti: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati».*

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 6, sostituire le parole: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta» con le seguenti: «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati».*

**4.18**

[RIZZOTTI, FLORIS, ZUEFADA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e cogente nei confronti di tutti gli iscritti agli Ordini territoriali».*

**4.20**

[TAVERNA, GAETTI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e da un supplente iscritti nel Registro dei revisori legali, scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel medesimo Registro».*

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

**Approvato**

*(Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie)*

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.
3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.
5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.

#### EMENDAMENTI

##### 5.200

##### [CERONI](#)

##### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale», *inserire le seguenti:* «anche ai sensi della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 (nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico)»;

b) *al comma 5, dopo le parole:* «Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo, educatore professionale», *aggiungere le seguenti:* «nonché quello di grafologo rieducatore della scrittura, quest'ultimo in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dalla legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, articolo 1, comma 3 e dall'articolo 5 comma 1 del presente articolo.»;

c) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nell'ambito delle professioni sociosanitarie è individuata la professione del grafologo rieducatore della scrittura, che ottempera ai fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dalla legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1 del presente articolo. Il grafologo rieducatore della scrittura è il professionista sociosanitario che coopera nell'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione del disturbo della disgrafia. Per l'esercizio della professione sociosanitaria di grafologo rieducatore della scrittura sono necessari il possesso della laurea in "tecniche grafiche" o titolo equipollente, oltre alla frequenza di corsi specializzanti o abilitanti all'uopo istituiti dal Ministero della salute ed al superamento della relativa prova finale».

##### 5.1

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,](#)

[MINEO, Maurizio ROMANI](#)

**Respinto**

*Al comma 5, al primo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: «riconoscendo i titoli equipollenti, uniformando la formazione come previsto dal comma 4, nonché le funzioni e mansioni».*

**5.2**

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai profili professionali di cui al comma 5, l'accordo di cui al comma 4 garantisce, altresì, che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli stessi, devono essere svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito».

**5.3**

[PETRAGLIA, DIRINDIN, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i corsi di formazione per titoli inferiori alle professioni di cui al comma 5, sono soppressi».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

**Approvato**

*(Modifica dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)*

1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie)*. - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

## EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

### 6.2

[DIRINDIN](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CORSINI](#), [GRANAIOLA](#)

#### Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: «parere tecnico-scientifico», inserire la seguente: «vincolante».*

#### G6.200

[VOLPI](#)

#### Approvato

Il Senato,

premessi che:

L'attività di odontotecnico è tuttora regolamentata da un Regio Decreto del 1928. In diverse occasioni la categoria ha cercato con difficoltà di adeguare la disciplina della loro attività, sino al febbraio 2000, quando su istanza delle Associazioni Odontotecniche, il Ministero della salute avviò la procedura prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992 che aveva già regolamentato ventidue altre professioni sanitarie;

nell'aprile 2002, il Consiglio di Stato, ultimo passaggio prima della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*, rinviò lo schema di profilo - che peraltro aveva riscosso il parere favorevole della FNOMCeO oltre a quello del Consiglio Superiore di Sanità - al Ministero della salute per l'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione che, come noto, assegna alla legislazione concorrente fra Stato e regioni la disciplina delle professioni;

nel gennaio 2006, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, il Parlamento licenziò la legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie che all'articolo 5 disciplina l'*iter* di approvazione;

nel luglio 2007, lo schema di profilo della figura di odontotecnico ha avuto - per la seconda volta - il parere favorevole dell'apposita commissione istituita presso il Consiglio Superiore di Sanità, ma nonostante il parere favorevole di tutti i Ministri della salute succedutisi, il testo di profilo non ha mai visto completato l'*iter* di approvazione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi affinché nell'attuazione delle modifiche all'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, siano salvaguardati gli atti già compiuti per il riconoscimento della figura di odontotecnico sia nel 2000 nel percorso previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sia nel 2007 nel percorso previsto dalla legge n. 43 del 2006, in ordine sia alla volontà espressa dal Ministero della salute di avviare l'*iter* di approvazione, sia al parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità che in materia si è già espresso favorevolmente ben due volte.

ARTICOLI DA 7 A 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

#### Approvato

*(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)*

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Art. 8.

### **Identico all'articolo 6 approvato dal Senato**

*(Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)*

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.
2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono soppresse.
4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.
5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti: «*e-bis*) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti; *e-ter*) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».
6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.
7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

### **Identico all'articolo 7 approvato dal Senato**

*(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)*

1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute.
2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente: «Art. 46. - (*Vigilanza del Ministro della salute*) -- 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».
3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

«Art. 01. - (*Categoria professionale degli psicologi*) -- 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;

c) il comma 12 è abrogato.

6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

#### Art. 10.

#### **Identico all'articolo 8 approvato dal Senato**

*(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici)*

1. È istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 11.

#### **Approvato**

*(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24)*

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse;
  - b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale

conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni»;

e) all'articolo 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6».

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

Art. 12.

## Approvato

### *(Esercizio abusivo di una professione)*

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - *(Esercizio abusivo di una professione)*. - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».

7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-*bis* è inserito il seguente:  
«Art. 86-*ter*. - (*Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria*) -- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

EMENDAMENTI

**12.200**

[DIRINDIN](#), [PETRAGLIA](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#), [CAMPANELLA](#)

**Ritirato**

*All'articolo sostituire ovunque ricorrono le parole: «arte sanitaria» con le seguenti: «arte ausiliaria delle professioni sanitarie».*

**12.201**

[DIRINDIN](#), [PETRAGLIA](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#), [CAMPANELLA](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, dopo le parole: «nella farmacia» inserire le seguenti: «e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2012».*

**12.202**

[DIRINDIN](#), [PETRAGLIA](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#), [CAMPANELLA](#)

**Ritirato**

*Alla rubrica, dopo la parola: «sanitaria», aggiungere le seguenti: «e detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti».*

ARTICOLI DA 13 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

**Identico all'articolo 10 approvato dal Senato**

*(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)*

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:  
«7-*bis*. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».

Art. 14.

**Approvato**

*(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali)*

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:  
«11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Art. 15.

**Approvato**

*(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici)*



*extracomunitari)*

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

2. Nel capo II del titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 39-ter. - (*Disposizioni per i medici extracomunitari*). -- 1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso».

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO

**15.200**

[DIRINDIN](#), [PETRAGLIA](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#), [CAMPANELLA](#)

**Ritirato**

*Al comma 2, capoverso «Art. 39-ter», primo periodo, sostituire le parole: «aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,» con le seguenti: «aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, aziende sanitarie locali e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico anche di diritto privato,».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15

**15.0.200**

[MALAN](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72° anno di età nei seguenti casi:

- a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;
- b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di

valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

## ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

### Approvato

*(Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche)*

1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

### 16.200

[DIRINDIN](#), [PETRAGLIA](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#), [CAMPANELLA](#)

### Ritirato

*Alla rubrica sopprimere la seguente parola: «straordinario».*

### G16.200

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BARANI](#) (\*)

### Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premesso che:

la prima versione del disegno di legge conteneva una disposizione di modifica dell'articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS), che, nel corso dell'iter alla Camera dei Deputati, è stata soppressa;

il citato articolo 102 stabilisce che «il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie»;

la disposizione di modifica contenuta nel disegno di legge approvato dal Senato, confermando il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci ed eliminandolo per le altre, intendeva favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio, recependo anche il più recente orientamento giurisprudenziale in merito;

invero, già nel 2009, con l'istituzione della farmacia dei servizi (legge n. 69/2009, decreto legislativo n. 153 del 2009 e relativi decreti ministeriali attuativi) era stata legittimata la presenza in farmacia di altre professioni sanitarie, in particolare infermieri e fisioterapisti (D.M. 16 dicembre 2010 G.U. n. 90 del 19.4.2011);

successivamente, anche la giurisprudenza (cfr. TAR Umbria Perugia Sez. I, Sent. 25.7.2014, n. 421; Consiglio di Stato sentenza n. 3357/2017) ha precisato che l'articolo 102 TULS deve intendersi limitato al divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria esclusivamente da parte dello stesso farmacista (cosiddetto «cumulo soggettivo»); al contrario, la norma non impedirebbe lo svolgimento, all'interno dei locali della farmacia, di attività di altri professionisti sanitari, con l'unica eccezione di quelli autorizzati alla prescrizione di farmaci in quanto in conflitto di interessi;

al riguardo, tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che «il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l'esercizio di altre professioni o arti sanitarie (...) non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale»;

considerato che:

sarebbe opportuno, pertanto, ripristinare nel disegno di legge la disposizione modificativa dell'articolo 102 sopra citato, inizialmente prevista, anche alla luce dei numerosi Ordini del giorno, approvati negli ultimi anni dal Parlamento, che impegnano il Governo proprio ad intervenire sul tema, modificando la normativa ormai risalente ed attualizzandola alle più moderne esigenze di un nuovo contesto socio-sanitario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative affinché sia ripristinata nel disegno di legge la disposizione modificativa dell'articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS) che conferma il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci ed eliminando lo per le altre, favorendo il processo di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio, recependo anche il più recente orientamento giurisprudenziale in merito.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G16.201**

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premessi che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. A05 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) - territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

considerato che:

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*),

del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G16.202**

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premesso che:

la professione di farmacista, a seguito delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore sanitario ed, in modo particolare, il servizio di assistenza farmaceutica, ha ormai acquisito un vasto campo di azione che non è più esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali;

oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, il farmacista è oggi in grado di fornire un'assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale;

grazie, infatti, alla diffusione capillare delle farmacie ed al rapporto fiduciario i farmacisti riescono ad instaurare con i cittadini, il farmacista è in grado di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente;

trattandosi di un professionista direttamente coinvolto nel percorso assistenziale del paziente, in grado di favorire l'aderenza terapeutica e la corretta assunzione di farmaci, il farmacista è senz'altro in grado anche di supportare il paziente nell'adozione di un sano stile di vita e di un corretto modello di alimentazione;

peraltro, la Corte di Cassazione sezione VI penale, con sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017, ha affermato che la prescrizione di diete, attività che rimane preclusa ai soggetti privi di competenza in tema sanitario, considerate le ricadute in termini di salute pubblica, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali, tra cui sono espressamente menzionati i farmacisti, per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione;

in virtù del percorso formativo proprio della professione il farmacista è in possesso di tutte le specifiche conoscenze chimico-farmacologiche richieste per l'elaborazione di un corretto regime alimentare;

pertanto, in tale ambito, il farmacista non deve necessariamente limitarsi a fornire consiglio o consulenze in campo alimentare ma può anche, a pieno titolo, dare il proprio contributo nell'elaborazione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché sia previsto il coinvolgimento del farmacista nella elaborazione e promozione di diete con finalità salutari, nonché nell'attuazione di quelle con finalità terapeutiche.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G16.203**

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

premessi che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

in particolare: la tabella B - Area di Farmacia del DM 30 gennaio 1998 ha previsto l'equipollenza tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»; il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 contiene la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia;

il DM 1 agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il DM 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole; considerato che:

come evidenziato nelle premesse del DM 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale ed appare, in tal senso, necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al DM 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al DM 31 gennaio 1998 e successive modificazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a mantenere in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G16.204**

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN,

sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità;

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che:

la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G16.205**

[MANELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

**G16.205 (testo 2)**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in ogni caso a favore di tutte le altre professionalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 401 del 2000, le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G16.206**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessi che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriata per alcune classi di farmaci (esempio ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori

di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50 per cento dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70 per cento nei primi 6 mesi;

considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci e, *in primis*, l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della legge n. 208 del 2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici

terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmate che del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G16.207**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BARANI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

l'erogazione di nuovi servizi in farmacia è stata definita dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha individuato una serie di prestazioni di grande utilità sociale e sanitaria da rendere accessibili ai cittadini in farmacia in regime di SSN;

si tratta di servizi quali la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare, il



monitoraggio dei pazienti cronici per migliorare l'efficacia delle terapie, l'effettuazione di *screening* di prevenzione di patologie di forte impatto sociale (diabete, tumore al colon retto) anche attraverso *test* diagnostici di prima istanza, le prestazioni di telemedicina (elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, refertati a distanza), la prenotazione di visite specialistiche ed esami, con possibilità di pagare il *ticket* e ritirare il referto in farmacia;

tali prestazioni agevolano enormemente il cittadino che non deve recarsi presso il presidio pubblico, lontano da casa e accessibile con orari limitati, ma può effettuarle comodamente nella farmacia sotto casa. L'utilità di tali servizi è particolarmente evidente nei piccoli centri lontani dai capoluoghi in cui hanno sede i Centri di offerta di servizi sanitari;

l'erogazione di questi servizi garantisce vantaggi economici rilevanti anche per le Regioni e le ASL in quanto consente di razionalizzare e di ridurre l'impegno organizzativo ed economico delle strutture pubbliche; inoltre, il coinvolgimento delle farmacie in particolare nelle attività di monitoraggio e assistenza dei pazienti cronici permette di migliorare l'efficacia delle terapie attraverso un corretto uso di farmaci e dispositivi, con il risultato di aumentare l'aderenza alla terapia (particolarmente bassa, ad esempio, nei pazienti affetti da patologie respiratorie a causa

delle difficoltà d'uso dei *devices*) e di ridurre notevolmente i livelli di ospedalizzazione e di reospedalizzazione che, soprattutto per alcune categorie di pazienti (ad esempio, quelli colpiti da scompenso cardiaco), raggiunge livelli elevatissimi (oltre il 46 per cento dei casi), determinando un ridotto livello di qualità di vita dei pazienti e un costo molto elevato per il SSN;

considerato che:

attualmente l'erogazione dei nuovi servizi nelle farmacie avviene a macchia di leopardo sul territorio nazionale, perché non è stata rinnovata la convenzione farmaceutica nazionale, che deve definire i criteri generali e i principi per l'erogazione di tali servizi in regime di SSN, ma anche perché non sono stati individuati fondi specifici per consentire l'avvio dei nuovi servizi e per poterne dimostrare concretamente l'effettiva convenienza per i cittadini e per le ASL;

rilevato altresì che il rinnovo della convenzione, per la parte riguardante i nuovi servizi, peraltro, presenta alcune difficoltà, in quanto le modalità di definizione della remunerazione da destinare alle farmacie per l'erogazione di nuove prestazioni è subordinata a una complessa procedura di certificazione preventiva del risparmio ottenibile dalle ASL grazie all'affidamento dei servizi alle farmacie stesse;

al fine di valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della cosiddetta «farmacia dei servizi», nell'ambito delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, risulta quindi opportuno avviare una apposita sperimentazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

avviare in tre regioni - da individuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, una sperimentazione finalizzata a valutare, dal punto di vista organizzativo e degli impatti, la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali della cosiddetta «farmacia dei servizi»;

ad adottare le necessarie misure affinché sia stanziato un importo pari a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, nel limite del quale dovrà avvenire la suddetta sperimentazione.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

## **Identico all'articolo 14 approvato dal Senato**

*(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute)*

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica

l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 18.

#### **Identico all'articolo 15 approvato dal Senato**

*(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)*

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

#### DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica (**361-B**)

#### ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 1.

#### **Identico all'articolo 1 approvato dal Senato**

*(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».

##### Art. 2.

#### **Approvato**

*(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al

presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## 2.1

[BLUNDO](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci che ha la federazione,».*

## 2.2

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «comma 2», quinto periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore.».*

## G2.100

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 361-B,

premesso che:

al fine di garantire effettivamente il principio della massima rappresentatività e la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle assemblee nazionali di 1° grado, è necessario limitare al massimo le deleghe che possono essere rilasciate ai presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o alla medesima Lega o settore, in caso di impedimento dei presidenti medesimi, ai dirigenti in carica che li sostituiscono,

impegna il Governo a promuovere incontri con il CONI, le federazioni sportive e le discipline sportive associate finalizzati ad una modifica dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate - principio 6, punto 6.4, comma 1, (approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014) per quanto attiene al numero delle deleghe che possono essere rilasciate.

## G2.101

[BLUNDO](#)

### Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 361-B, recante modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica,

premesso che:

nei passaggi che hanno contraddistinto il suo *iter*, il disegno di legge in esame è stato da ultimo modificato in più articoli dalla Camera dei deputati;

in particolare l'articolo 2 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in base al quale gli statuti federali prevedono l'elezione del presidente e dei membri degli organi diretti vi, che restano in carica quattro anni e possono svolgere tre mandati;

viene stabilito, altresì, che con un provvedimento ad hoc del CONI saranno definiti i principi generali per il voto per delega, per un massimo di cinque deleghe, anche se le singole federazioni ne

possono stabilire in misura inferiore;

considerato che:

sembra opportuno, oltreché ragionevole, anche in conformità con quanto previsto dal disegno di legge in oggetto, garantire massima trasparenza e pubblicità circa i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di assumere opportune iniziative volte a prevedere:

a) parametri più stringenti per l'esercizio del diritto di voto per delega, come il vincolare la riduzione del numero delle deleghe in percentuale alla quantità dei soci iscritti alle singole federazioni;

b) drastica riduzione, in tutte le votazioni, sia di persona sia per delega, del numero di preferenze che è possibile esprimere, contenendole in un limite massimo di tre;

c) che non siano eleggibili alla carica di presidente coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione e che, altresì, non possano ricoprire il medesimo ruolo coloro che a qualsiasi titolo partecipino, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

### **Approvato**

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;

2) il quarto periodo è soppresso;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»;

b) il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI

#### **3.1**

[GOTOR](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **3.2**

[GOTOR](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

#### **3.3**

[BLUNDO](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La carica di presidente é incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti presidente coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di presidente coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.

4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle DSP nonché agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per quanto concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».

**EMENDAMENTI**

**4.1**

**GOTOR**

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «comma 2», primo periodo, sostituire le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», con le seguenti: «nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in virtù del quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento».*

**4.2**

**PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO**

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini» inserire le seguenti: «e dell'equilibrio di genere, disponendo che nessuno dei due sessi sia rappresentato al di sotto del 40 per cento».*

**4.3**

**BLUNDO**

**Le parole da: «Al comma» a: «non più di» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di tre preferenze tra i candidati».*

**4.4**

**BLUNDO**

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di due preferenze tra i candidati».*

**4.5**

**BLUNDO**

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo lo parola:«riduzione», inserire le seguenti:«, in percentuale alla quantità dei soci delle federazioni e dei singoli enti,».*

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

**Identico all'articolo 4 approvato dal Senato**

*(Abrogazioni)*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è abrogato.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Art. 6.

**Approvato**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.
4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.
6. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI

**6.1**

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEFANI](#),  
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

**6.3**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.4**

[GOTOR](#)

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».*

**6.5**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «2 della presente legge» inserire la seguente: «non» e sostituire le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «alcun ulteriore mandato».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.6**

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEFANI](#),  
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.*

**6.7**

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEFANI](#),  
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «un ulteriore mandato», aggiungere in fine le seguenti parole: «, a meno che essi non abbiano già completato il quadriennio olimpico del loro primo mandato».*

**6.8**

[GOTOR](#)

**Respinto**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».*

**6.9**

[BLUNDO](#)

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, decadono se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati».*

**6.10**

[BLUNDO](#)



### **Respinto**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche».

### **6.12**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 4 della presente legge» con le seguenti: «compreso il CONI, nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **6.13**

[GOTOR](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».*

### **6.14**

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.*

### **6.15**

[GOTOR](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi» .*

### Allegato B

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5 a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1324-B e sui relativi emendamenti**

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.11, 5.2, 5.200 e 15.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7.

Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte.

#### **Testo integrale dell'intervento della senatrice Silvestro nella discussione generale del disegno di legge n. 1324-B**

Il disegno di legge n. 1324-B che viene oggi presentato e dibattuto in Aula riporta norme che si riferiscono ad aree tematiche diverse ma collegate e legate da un filo rosso conduttore, tutte ineriscono i molteplici sottosistemi che caratterizzano il più ampio sistema salute del nostro Paese.

Diversi gli obiettivi: riassetare la riforma della normativa sulla sperimentazione clinica, coordinare i Comitati etici territoriali per le sperimentazioni sui medicinali e sui dispositivi medici, applicare e diffondere la medicina di genere nel SSN, riordinare e innovare le norme ordinarie che riguardano tutte le attuali professioni sanitarie, quelle più antiche e con una importante storia alle spalle e quelle più giovani che hanno effettuato un rilevante ed oggettivo percorso di professionalizzazione attraverso una ormai più che ventennale formazione accademica.

Un percorso, quello delle professioni sanitarie di più recente, ancorché ultra ventennale, che finalmente potrà trovare un formale e giuridicamente certo riconoscimento attraverso un riordino che coinvolge tutte le professioni sanitarie superando finalmente alcune criticità, alcuni vuoti, che le leggi attuali non possono colmare e che, senza l'intervento di questo disegno di legge, non si sarebbero potute superare. Ma ancora,

Il disegno di legge n. 1324-B ridefinisce le pene per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria al fine di proteggere e tutelare i cittadini da lestofanti, maghi e fattucchieri; indica un chiaro percorso per quanto attiene la formazione medica specialistica e di formazione dei medici extracomunitari; riporta alcune disposizioni per il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e norma la dirigenza sanitaria del ministero della salute. Un disegno di legge, dunque, importante e complesso che commenterò per una sua attesissima parte: quella che tratta il tema del riordino delle professioni sanitarie.

In questo momento, signor Presidente e onorevoli Senatrici e Senatori migliaia di professionisti ci stanno guardando ed ascoltando, nell'attesa del voto definitivo che sancirà un attesissimo traguardo storico e che vorrebbero, auspicherebbero bipartisan.

Dopo un lungo lasso temporale ed un impegno più che biennale delle due Camere, si è giunti, da una parte, al riordino ed alla novellazione delle norme che riguardano i modelli e le strutture di valutazione, validazione e rappresentanza delle professioni sanitarie; dall'altra, a dare pari riconoscibilità e dignità anche a numerose professioni sanitarie già regolamentate con specifici profili delineati e formalizzati con appositi decreti dal Ministero della salute e che, da oltre un ventennio, come già ho detto, si formano in università attraverso percorsi di laurea triennale, quinquennale e master di primo e secondo livello.

Professioni sanitarie, fra cui, alcune, ancora inopinatamente mantenute prive di propri Albi professionali oppure con Albi professionali inseriti nella struttura "Collegio" piuttosto che "Ordine".

Il riordino e la novellazione delle norme inerenti le professioni sanitarie e i modelli e le strutture di loro validazione, valutazione e rappresentanza, possono compiutamente e finalmente essere definite come un ulteriore passo in avanti non tanto e non solo per l'oltre un milione di professionisti sanitari operativi nel nostro Paese, quanto per i cittadini italiani ed europei che fruiscono delle loro prestazioni professionali e del loro impegno assistenziale. La tanto attesa riforma ordinistica in sanità lascia alle spalle, e finalmente, un percorso tortuoso e accidentato fatto di "stop and go", di speranze e acerbe delusioni rese ancora più incomprensibili per l'acclarata evidenza di quanto il previgente e attuale impianto ordinistico avesse bisogno di un'ampia ridefinizione:

nei contenuti che riempiono il qualificato contenitore che coinvolge i professionisti sanitari;

nelle forme di partecipazione al voto per il rinnovo della rappresentanza professionale;

nei modelli di *governance* interna sia a livello locale che regionale che nazionale;

nei rapporti con le diverse istituzioni e con i propri professionisti,

nei contatti e nella rete di rapporti con la collettività e con i singoli cittadini che diventano attori protagonisti nella gestione, attraverso la mediazione, dell'eventuale e, sperabilmente, raro contenzioso.

Ma non ci sono unicamente questi aspetti da richiamare in quanto positivi inseriti e contenuti nel disegno di legge; altrettanto importanti sono anche altri ed ulteriori aspetti che con questo provvedimento, avvicinano ancora di più il nostro Paese all'Unione europea in quanto facilitano la

realizzazione dei disposti del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 38 sulla Medicina transfrontaliera e decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15 che indica il minimo comune denominatore delle competenze di alcune professioni sanitarie tra cui in primis medici, infermieri, ostetriche.

E indiscutibile il ruolo fondamentale che gli Ordini professionali sanitari dovranno svolgere a favore dei cittadini/pazienti italiani e dell'Unione europea, per quanto attiene i dati, le informazioni, la validazione ed il mantenimento delle competenze dei loro iscritti e la garanzia di professionalità ed impegno deontologico di cui, questi ultimi, devono essere in possesso. Ed è altrettanto evidente che l'uniformità applicativa delle norme ordinistiche a tutte le professioni sanitarie fornirà e darà maggiori garanzie ai cittadini tutti oltre che ai professionisti iscritti e favorirà il lavoro in squadra di cui tanto vi è necessità.

Credo sia importante sottolineare a conclusione di questo intervento che gli Ordini professionali sono Enti pubblici non economici, completamente autofinanziati dai professionisti stessi e sussidiari dello Stato, che ne sostiene la libertà e l'autonomia organizzativa gestionale e di orientamento professionale. Tutti questi Attori - Stato, Ordini e professionisti - continueranno ad adoperarsi affinché le regole ordinistiche siano democratiche, trasparenti e di garanzia e offrano un forte contributo al buon andamento de sistema salute e della collettività nazionale tutta.

Una collettività sociale che potrà contare su solidi attenti alleati per combattere l'abusivismo professionale, l'opacità fiscale ed amministrativa, l'autoreferenzialità professionale, per sostenere e verificare il costante aggiornamento delle competenze professionali e la manutenzione delle conoscenze e delle abilità anche attraverso il contributo fornito alle Istituzioni per la definizione del fabbisogno e dei contenuti formativi.

Un grande obiettivo, atteso con spasmodica attenzione da oltre 1 milione di professionisti - infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici sanitari di laboratorio e radiologia medica, medici, biologi e tanti altri ancora che in questo momento ci guardano e ci ascoltano. Un grande obiettivo per garantire risposte appropriate e pertinenti anche ai nuovi ed emergenti bisogni di salute dei cittadini e preservare l'enorme e fondamentale patrimonio di valori, conoscenze, scientificità e solidarietà di che sottendono e informano il nostro Servizio sanitario nazionale.

Per tutto questo auspico una convinta approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame e ringrazio per la grande ed apprezzata disponibilità la Federazione dei tecnici sanitari di radiologia medica che ha accolto nell'istituendo Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica le professioni sanitarie al momento prive di Albo dimostrando la capacità di effettuare una scelta che ha subordinato l'interesse particolare a quello generale.

E, in ultimo e permettete, un virtuale braccio alle tante donne e ai tanti uomini delle professioni sanitarie tutte e ai tanti infermieri che attraverso i loro Collegi e la loro - ed anche mia Federazione nazionale Ipasvi - hanno sostenuto questo percorso e mi hanno sostenuto e a cui mi unisce una intensa condivisione civica e professionale.

**Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Bianconi sul disegno di legge n. 1324-B**

Questo decreto-legge, detto decreto Lorenzin, contiene molte novità:

1. la sperimentazione clinica dei medicinali;
2. l'aggravante per reati connessi contro persone ricoverate, pensiamo alle strutture per anziani;
3. le norme contro il *doping*;
4. il riordino delle professioni sanitarie.

E desidero soffermarmi su quest'ultimo punto.

La tematica che oggi è alla nostra attenzione ha visto il suo esordio più di vent'anni fa. Parliamo di due milioni di operatori per i quali l'*iter* del percorso di organizzazione delle professioni sanitarie è iniziato con la legge n. 502 del 92, proseguita poi con la legge n. 251 del 2000, fino alla legge n. 43 del 2006. Quest'ultima ebbe il grande merito di prevedere una disciplina organica, all'interno della quale era prevista una delega al governo per l'istituzione di ordini professionali nel settore sanitario. Queste importanti innovazioni non hanno mai visto la luce. La delega è rimasta inattuata per scadenza dei termini.

È indubbio che le questioni sanitarie rappresentino un elemento centrale nell'organizzazione sanitaria nazionale, in una sanità che è profondamente cambiata. Oggi parliamo di diritto alla salute, di priorità alla prevenzione e di un sistema solidale ed universalistico. I professionisti, quindi, rappresentano veramente l'asse portante, gli attori principali di tutto ciò. Purtroppo provvedimenti non adeguati o disattesi hanno creato nel tempo disparità e commistioni tra disposizioni di principio e norme di dettaglio. L'assenza di un filo conduttore legislativo moderno, al passo con i tempi, ha reso difficoltoso rispondere alle sempre maggiori richieste di professionalità provenienti dal cittadino utente.

Sappiamo bene che esistono ragioni moderne che poggiano su problemi antichi, e siamo anche coscienti che i tempi e gli attori sono profondamente cambiati. Consapevoli di tutto ciò ci siamo voluti misurare con questo provvedimento, evitando di nascondere ma piuttosto affrontandolo con tenacia, coraggio ed equilibrio. Non potevamo non legiferare, non potevamo più tergiversare, e non potevamo lasciare la soluzione di tali problemi al libero mercato o all'anarchia. Al tal proposito a chi critica questo provvedimento, perché in controtendenza con la necessità di liberalizzare, ricordiamo che neanche la Commissione europea si è mai sognata di intervenire su questo disegno di legge per le professioni sanitarie, sapendo che la materia di cui parliamo è estremamente delicata e complessa. Quindi si tratta di un atto di giustizia, di riconoscimento e di promozione della qualità delle professioni sanitarie erogate e dei percorsi formativi, che saranno riconosciuti come tali. Questa però è anche una legge a tutela dei cittadini in un settore colpito pesantemente da un odioso e grave abusivismo professionale.

A tutti gli operatori ed al mondo politico che ha lavorato con impegno su questo provvedimento, desidero rivolgere due ultime considerazioni: la prima è che il tempo è passato, le situazioni si sono consolidate e si sono affacciate altre professionalità. Il difficile equilibrio trovato all'interno di questo provvedimento può sicuramente scontentare qualcuno e far gioire altri, ma rappresenta pur sempre un equilibrio e quindi un successo rispetto ad un mancato accordo che, invece, avrebbe avuto il sapore di un fallimento; la seconda considerazione è che anche su questo tema abbiamo visto la politica sostenere temi discordanti, a volte pure con posizioni fantasiose, ma in politica dobbiamo riconoscere che vige la lezione, di grande saggezza, che i nostri Padri costituenti ci hanno tramandato e che troppo spesso dimentichiamo: non si legifera contro qualcuno, ma si cerca di lavorare facendo del proprio meglio, varando un provvedimento che possa migliorare la vita di tutti. È bene che almeno questo sforzo sia riconosciuto.

Ringrazio quindi il ministro Lorenzin per il grande impegno profuso, la presidente della Commissione sanità De Biasi ed i componenti per l'importante lavoro svolto ed infine il presidente del Gruppo del Partito democratico Luigi Zanda, grazie al quale è stato possibile inserire all'ordine del giorno questo provvedimento, che, altrimenti, sarebbe stato dimenticato e quindi sarebbe decaduto.

#### **Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Bianco sul disegno di legge n. 1324-B**

Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, il provvedimento sul quale tra breve l'Aula sarà chiamata a pronunciarsi, ha registrato un *iter* parlamentare che percorre i due terzi di questa legislatura; consegnato alla Camera il 26 maggio del 2016 è stato da questa restituito al Senato con ampie modifiche il 25 ottobre 2017.

Ancorché ridotto da stralci di norme variamente apportate all'originale disegno di legge di iniziativa governativa dal Senato e dalla Camera, resta un dispositivo complesso nel merito delle tante e diversificate questioni che affronta e sul piano della tecnica legislativa è anche un *mix* di deleghe e novelle legislative fino a modificare norme del codice penale.

Il quesito di fondo rispetto al quale ognuno di noi dovrà confrontarsi è se il provvedimento affronta problemi veri e soprattutto se le risposte date sono idonee, equilibrate ed efficaci a produrre cambiamenti positivi nell'interesse generale, in buona sostanza se attivano o meno processi riformatori incisivi e positivi.

I primi tre articoli affrontano delicate questioni relative alla sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, e in premessa vale la pena ricordare che entro e non oltre gli inizi dei 2019 la nostra normativa in materia oggi regolamentata in attuazione della direttive europea 2001/20/CE e dalla

successiva direttiva europea 2005/28/CE dovrà essere superata per adeguarsi al nuovo regolamento n. 536 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che, sostanzialmente, ridisegna in una cornice europea le procedure di autorizzazione e di valutazione delle sperimentazioni sui farmaci ad uso umano.

Lo stato dell'arte in materia possiamo desumerlo, con puntualità e rigore dal *report* dell'Aifa pubblicato nel 2017 su dati consolidati del 2015 raccolti dall'Osservatorio Nazionale sulle sperimentazioni cliniche che, a grosse linee, ci consegnano il seguente scenario:

1. Il numero di sperimentazioni cliniche annue autorizzate nel periodo tra il 2004 e 2015 oscillano tra 600 e 700 cioè circa il 17 per cento delle sperimentazioni condotte dall'Unione europea;
2. Solo il 9,3 per cento complessivo degli studi ha uno specifico riferimento di genere (6 per cento femmine, 3,3 per cento maschi)
3. Solo l'8 per cento complessivo degli studi riguarda minori di 18 anni;
4. Sono 167 su 672 gli studi autorizzati nel 2015 sulle malattie rare, di cui 21 nazionali per il 95 per cento sostenuti da promotori no profit e 146 internazionali sostenuti per il 95 per cento da promotori *profit*;
5. Nel quinquennio 2011-2015 la media degli studi sostenuti da promotori *profit* è stato del 71 per cento e del 29 per cento quella degli studi *no profit*;
6. Nel 2015 gli investimenti e addetti in ricerca e sviluppo dell'industria farmaceutica sono state di circa il 6 per cento del volume di fatturato a fronte del 19 per cento della Germania, del 23,8 della Gran Bretagna, del 19,9 per cento della Spagna.

Questi pochi dati rendono ragione di una classifica che vede il nostro Paese non comparire tra i primi 30 Paesi distribuiti secondo indici di attrazione della ricerca in questo settore; recenti stime valutano in circa un miliardo di euro in un triennio l'ammontare dell'impatto economico positivo conseguente ad un maggior investimento in ricerca clinica.

I determinanti di queste basse *performances* sono molteplici ma tra quelli che oggi ci coinvolgono ne segnalo alcuni: il basso numero di ricercatori e la loro precarietà cronica di *status* economico e professionale, la ridondanza burocratica delle procedure, la relativa arretratezza delle strutture informatiche, la bassa capacità di sostenere reti diffuse di ricerca, l'eccessiva numerosità dei Comitati etici e i difformi indirizzi che ne conseguono, la marginalità nelle attività di ricerca delle istituzioni sanitarie pubbliche, l'insufficiente sviluppo di una cultura diffusa della ricerca nelle strutture del Sistema sanitario nazionale ed infine, fatto a tutti noto, l'esiguità delle risorse per la ricerca no profit a cominciare da quella pubblica.

A mio giudizio nei primi 3 articoli il provvedimento in esame dà risposte a molti dei problemi segnalati:

Semplificazione delle procedure;

Trasparenza e rigore dei processi di individuazione e accreditamento dei Centri di ricerca (elenco pubblicato sul sito dell'Aifa);

Rigorosa selezione secondo criteri di competenza e indipendenza dei componenti dei Comitati etici (curricola pubblicati sul sito istituzionale dell'ISS);

Riduzione, da alcune centinaia, a non oltre 40 dei Comitati etici nazionali di cui uno totalmente dedicato all'età pediatrica e soprattutto l'individuazione di un centro di coordinamento, presso AIFA, con funzioni di indirizzo e di armonizzazione dei criteri di valutazione;

Regolazione dei rapporti tra *sponsor* e Centri di ricerca, misure idonee a favorire la cooperazione della ricerca *no profit* con l'esigenza di commercializzazione;

Previsione di una partecipazione delle rappresentanze dei pazienti nella valutazione delle sperimentazioni, con un forte impulso alla ricerca e alla cultura della medicina di genere.

Questi interventi rafforzano non solo questo settore di ricerca nel nostro Paese, ma sostengono il livello di affidabilità e autorevolezza delle istituzioni sanitarie anche per contrastare il riemergere carsico di culture oscurantiste e negazioniste del metodo scientifico e della sua straordinaria spinta all'emancipazione degli individui e al progresso della collettività.

Un altro aspetto del provvedimento riguarda l'universo delle professioni sanitarie, ampliatosi negli ultimi decenni in ragione di una vera e propria esplosione di nuovi saperi e di nuove competenze. Questo ha comportato un processo di forti innovazioni culturali, organizzative e gestionali che hanno coinvolto i *setting* clinico assistenziali delle acuzie e delle cronicità. Le attività di prevenzione primaria e secondaria, la diagnostica laboratoristica e strumentale, la riabilitazione, il cui impatto nelle relazioni interprofessionali non necessita di trincee ma di regole certe, trasparenti, per un governo efficace dei possibili conflitti sulle linee di confine delle rispettive competenze e soprattutto per convergere e crescere insieme nell'unico grande obiettivo sancito nei codici deontologici di tutte le professioni sanitarie, mettere cioè al centro e rispondere in autonomia e responsabilità ai bisogni della persona assistita.

Va in questa direzione la riforma dell'ordinamento vigente degli ordini e dei collegi professionali che risale ad un decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1946 laddove, fermo restando la natura di enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, disciplinare e regolamentare, ridisegna per questi nuovi ruoli e nuove funzioni non più ausiliari ma sussidiari dello Stato.

Non saprei come diversamente rappresentare questo cambio di paradigma se non riportando letteralmente quanto la norma recita:

Questi promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.

Sottolineo inoltre come la trasformazione dei collegi in ordini e l'individuazione di Albi negli ordini delle oltre 20 professioni oggi solo regolamentate e di quelle oggi individuate (osteopata 1 e chiropratico) completa un processo regolatorio già previsto e da anni atteso, si tratta quindi non solo un atto dovuto ma di un coerente sviluppo normativo in ragione dei percorsi formativi universitari a cui questi professionisti da circa vent'anni sono chiamati.

Non è qui che abbiamo registrato alcune preoccupazioni ma sui regolamenti attuativi inerenti le procedure elettorali che puntualmente e rispettosamente in Commissione abbiamo ascoltato e valutato. Sono preoccupazioni che eccessivamente insistono su un processo rispetto al quale la tradizione ci consegna una politica di grande condivisione tra Ministero della salute e Ministri della salute compresa l'attuale ministro Lorenzin ritenendo quindi ingiustificate le paventate minacce sull'autonomia e l'indipendenza degli ordini e collegi.

Sono oggettivamente necessarie le correzioni che questo testo apporta alla legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e responsabilità dei professionisti sanitari; lo scopo è quello di sgombrare il campo da almeno un errore e qualche ambiguità del testo per una piena applicazione di tale legge che nel dibattito di questi mesi si è dimostrata essere di grande equilibrio civile e sociale e di grande consenso. Sottolineo ancora tutte quelle misure che inaspriscono le pene per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria e quelle connesse a reati, commessi nell'esercizio abusivo di una professione sanitaria e nei reati di violenze ed abusi su persone fragili da professionisti sanitari.

Può sembrare marginale ma è sbagliato perché il fenomeno dell'abusivismo in ambito sanitario è molto più diffuso di quanto si pensi con pesanti conseguenze sulla qualità e sicurezza delle prestazioni e nella clandestinità dei doveri fiscali.

Non ho detto altro seppur importante sulla formazione specialistica sull'obiettivo dopo tanti anni raggiunto dai professionisti sanitari del Ministero della Salute.

Concludo dunque rispondendo al quesito iniziale; si colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento nel suo complesso coglie problemi veri, dà a questi risposte vere. Sì, è una riforma vera ed incisiva.

È per queste ragioni che dichiaro, signor Presidente, il voto favorevole delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Marinello sul disegno di legge n. 1324-B**  
Si tratta di un provvedimento fondamentale per l'attività quotidiana e il futuro

delle professioni sanitarie.

La legge in parola avrebbe dovuto *in primis*, rispondere alle esigenze dei cittadini e poi a quelle della professione, soprattutto nel momento attuale in cui il bisogno di salute è in evoluzione e l'opinione pubblica è disorientata dalla circolazione incontrollata di *fake news* anche in ambito sanitario.

Doveva essere pertanto colta l'occasione per fare degli ordini un ente certificatore, punto di riferimento per i cittadini, ma anche il luogo in cui discutere cosa significhi essere medici oggi, in cui affrontare temi complessi che investono la deontologia professionale, quali ad esempio le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la medicina potenziativa.

Tra gli ulteriori profili critici segnalò, in particolare, che il testo limita, in modo discriminatorio, la libertà di voto degli iscritti nella loro funzione di elettori. Non vengono affrontati problemi di sostanziale importanza, quali i rapporti e il coordinamento con l'autorità giudiziaria, nell'ambito disciplinare.

L'istruttoria dei provvedimenti disciplinari è affidata a terna di sorteggiati tra gli iscritti senza nessuna caratteristica.

È giusto separare fase istruttoria da quella giudicatrice!

Ma l'istruttoria deve essere affidata a soggetti competenti.

Punto critico è la costituzione di seggi diffusi negli ospedali delegando al Ministro le regole.

Chi ne paga i costi? Chi assicura la costituzione di seggi equilibrati? Per tali motivazioni non prenderò parte alla votazione.

#### [VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1324-B:

sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Doc. IV, n. 17:

sulla votazione relativa al documento, il senatore Romano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Doc. IV-TER, n. 13:

sulla votazione relativa al documento, il senatore Zavoli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Candiani, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Comaroli, Consiglio, Conte, Della Vedova, De Poli, Formigoni, Gentile, Manassero, Mancuso, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pagano, Pepe, Perrone, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Sacconi, Stefani, Stefano, Stucchi, Torrisi, Valentini, Vicari e Volpi.

#### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Il senatore Scavone ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare ALA - Alleanza Liberalpopolare Autonomie e di aderire al Gruppo parlamentare Noi con l'Italia.

Il Presidente del Gruppo Noi con l'Italia ha accettato tale adesione.

#### **Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Pagliari ha presentato la relazione sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Verona anche nei confronti della senatrice Bonfrisco (n. 11985/15 R.G.N.R. - n. 4994/16 R.G.- GIP) (Doc. XVI, n. 2).

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro economia e finanze

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio

2018-2020 (2960-B)

(presentato in data 22/12/2017)

*S.2960 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.2960/I; stralcio di S.2960-bis, S.2960-ter, S.2960-quater, S.2960-quinquies, S.2960-sexies) C.4768 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.4768/II);*

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (3018)

(presentato in data 22/12/2017)

*C.4627 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (3019)

(presentato in data 22/12/2017)

*C.4628 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Fucksia Serenella

Modifica dell'articolo 540 del codice civile, in materia di diritti riservati a favore del coniuge (3003)

(presentato in data 18/12/2017);

senatore Buemi Enrico

Disposizioni per il contrasto della violenza di genere, anche perpetrata con l'abuso del processo (3004)

(presentato in data 19/12/2017);

senatori Lo Giudice Sergio, Amati Silvana, Battista Lorenzo, Borioli Daniele Gaetano, Buemi Enrico, Mastrangeli Marino Germano, Pegorer Carlo

Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale (3005)

(presentato in data 19/12/2017);

senatori Cappelletti Enrico, Lucidi Stefano, Donno Daniela, Puglia Sergio, Buccarella Maurizio

Disposizioni in materia di lavoro dei detenuti e degli internati all'interno degli istituti penitenziari (3006)

(presentato in data 20/12/2017);

senatori Parente Annamaria, Angioni Ignazio, D'Adda Erica, Favero Nicoletta, Spilabotte Maria, Astorre Bruno, Pagliari Giorgio, Pezzopane Stefania, Orru' Pamela Giacomina Giovanna

Istituzione dell'Autorità Garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro (3007)

(presentato in data 20/12/2017);

senatori Caleo Massimo, Broglia Claudio, Vaccari Stefano, Vattuone Vito, Lai Bachisio Silvio, Pagnoncelli Lionello Marco, Liuzzi Pietro, Borioli Daniele Gaetano, Mattesini Donella, Mastrangeli Marino Germano, Conte Franco, Albano Donatella, Orellana Luis Alberto, Pagliari Giorgio, Morgoni Mario, Pezzopane Stefania

Legge quadro per l'esercizio della pesca della fauna ittica e per la protezione e la conservazione della fauna delle acque interne in tutte le acque interne pubbliche del territorio nazionale (3008)



(presentato in data 20/12/2017);  
senatori Gasparri Maurizio, Aracri Francesco  
Disposizioni in materia di disciplina della morosità nella corresponsione del canone di locazione per gli scopi abitativi (3009)  
(presentato in data 21/12/2017);  
senatori Munerato Emanuela, Bisinella Patrizia, Bellot Raffaella  
Istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero (3010)  
(presentato in data 21/12/2017);  
senatori Munerato Emanuela, Bisinella Patrizia  
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in favore degli animali (3011)  
(presentato in data 21/12/2017);  
senatori Donno Daniela, Giarrusso Mario Michele, Santangelo Vincenzo  
Disposizioni per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto (3012)  
(presentato in data 21/12/2017);  
senatori Donno Daniela, Paglini Sara, Bertorotta Ornella, Giarrusso Mario Michele, Santangelo Vincenzo, Puglia Sergio  
Riconoscimento della qualifica di attività particolarmente usurante per gli addetti del settore della pesca professionale (3013)  
(presentato in data 21/12/2017);  
senatori Martelli Carlo, Ciampolillo Lello, Mangili Giovanna, Lezzi Barbara, Serra Manuela, Buccarella Maurizio, Moronese Vilma, Nugnes Paola  
Norme sull'immissione in commercio e l'utilizzo a qualunque titolo di oli e grassi vegetali ricavati da palme da olio (3014)  
(presentato in data 21/12/2017);  
senatori Buccarella Maurizio, Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Castaldi Gianluca, Cappelletti Enrico  
Disposizioni in materia di contrasto alla corruzione elettorale e di tutela della segretezza del voto (3015)  
(presentato in data 21/12/2017);  
senatore D'Ascola Nico  
Riforma dell'istituto della legittima difesa (3016)  
(presentato in data 21/12/2017);  
senatore Ceroni Remigio  
Modifiche alla disciplina in materia di modalità di accertamento dell'eccesso di velocità mediante sistemi elettronici, di notificazioni dei verbali e di opposizione agli stessi nonché di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada (3017)  
(presentato in data 22/12/2017).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*5<sup>a</sup> Commissione permanente Bilancio*

Ministro economia e finanze

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (2960-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*S.2960 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.2960/I; stralcio di S.2960-bis, S.2960-ter, S.2960-quater, S.2960-quinquies, S.2960-sexies) C.4768 approvato con modificazioni dalla Camera*

*dei deputati (assorbe C.4768/II)*  
(assegnato in data 22/12/2017).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proposta di revisione della rete stradale nazionale (n. 489).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine dell'11 gennaio 2018.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00861 del senatore Marinello ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Puglisi, Pezzopane, Mastrangeli e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00493 della senatrice Puppato.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Astorre ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04166 del senatore Fravezzi ed altri.

Il senatore Santangelo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08788 del senatore Lucidi ed altri.

Mozioni

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [URAS](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [PALERMO](#), [CAMPANELLA](#) - Il Senato,

premessò che:

la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, più conosciuta come Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, è stata promossa dal Consiglio d'Europa e firmata a Oviedo il 4 aprile 1997;

la Convenzione è stata successivamente integrata con tre protocolli aggiuntivi: il protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, firmato a Parigi nel 1998, il protocollo riguardante il trapianto di organi e tessuti di origine umana, firmato a Strasburgo nel 2001, il protocollo addizionale riguardante la ricerca biomedica, firmato a Strasburgo nel 2005;

con la legge 28 marzo 2001, n. 145, è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione della Convenzione ma, nonostante il nostro Paese si sia impegnato in tal senso, il perfezionamento del processo di ratifica vede ancora mancante il deposito dello strumento di ratifica presso il segretario generale del Consiglio d'Europa;

sebbene vi sia una vivace discussione dottrinale riguardante la procedura di ratifica, l'esecuzione dei trattati internazionali e l'adattamento del diritto interno, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito, con le sentenze n. 282 del 1983 e n. 379 del 2004, la necessità del deposito dello strumento di ratifica, quale atto imprescindibile all'effettivo vincolo sul piano internazionale ed alla concreta efficacia sul piano del diritto interno;

considerato che:

l'art. 36 della Convenzione di Oviedo prevede che ogni Stato possa, al momento della firma della Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, formulare una riserva sul contenuto di una disposizione particolare della convenzione, nei casi in cui una legge, in quel momento in vigore sul suo territorio, non sia conforme a detta disposizione;

l'Italia, con la legge n. 145 del 2001, ha effettivamente esercitato tale facoltà, prevedendo, all'articolo 3, la necessità che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi ed alle norme della Convenzione;

risulta evidente come il mancato deposito dello strumento di ratifica costituisca un grave limite

all'incisività con la quale il nostro Paese si impegna in ambiti internazionali nella difesa dei diritti umani;

il 24 febbraio 2012 il Comitato nazionale per la bioetica, a seguito della continuativa e fattiva collaborazione con il Comitato direttivo per la bioetica del Consiglio d'Europa (CDBI), ha elaborato e pubblicato una mozione per il completamento dell'*iter* di ratifica della Convenzione di Oviedo, con la quale ha rinnovato la disponibilità ad esaminare, sotto il profilo bioetico, tutte le problematiche relative al completamento dell'*iter* di ratifica, inclusa l'indicazione di eventuali riserve ed opportuni adeguamenti dell'ordinamento,

impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad una rapida conclusione dell'*iter* di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

(1-00870)

Interpellanze

**MARINELLO** - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che la realizzazione della stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana (Salerno), nel cuore del Vallo di Diano, individuata da Terna come opera strategica, è stata oggetto di atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera dei deputati, tutti ad oggi senza risposta (4-00728, 5-06467, 4-16477, oltre a quelli presentati nella XVI Legislatura), cui integralmente ci si richiama; considerato che:

si tratta della realizzazione di una sottostazione elettrica 380/150 KV, che a giudizio dell'interpellante presenta diversi vizi nell'*iter* autorizzativo:

1) quella che era la sottostazione elettrica del parco eolico "Montesano - Casalbuono" nella Conferenza dei Servizi del 24 febbraio 2010, si trasforma in una mega stazione elettrica di "importanza strategica nazionale", che viene posta a 30 chilometri di distanza dal luogo del progetto iniziale presso il centro abitato di Montesano Scalo, frazione del comune di Montesano sulla Marcellana;

2) si tratta di un'area tra due fiumi (Imperatore e torrente Pantanelle), sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, per la quale non è mai stato rilasciato lo svincolo dalla Sovrintendenza di Salerno. Anzi, nel 2011 la Sovrintendenza ha inviato al Comune l'ordine di sospendere i lavori (prot. 9342 del 30 ottobre 2011);

3) a seguito dell'accesso agli atti, richiesto dal combattivo comitato cittadino "Nessun dorma", è emerso che l'autorizzazione concessa dalla Regione Campania (decreto dirigenziale dell'agosto 2010) presentava la grave carenza della mancata emissione della valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte della Commissione ambientale regionale;

4) il progetto non è mai passato al vaglio del Consiglio comunale, non è stato sottoposto al parere della Commissione paesaggistica e viene presentato su mappe catastali vecchissime, dove sembrava non esservi presenza umana. Tutti i permessi acquisiti continuavano a riferirsi al 2008, ovvero alla prima Conferenza dei Servizi (11 settembre 2008), prima del cambiamento totale del progetto e della sua delocalizzazione;

5) l'opera non può essere individuata come "strategica", in quanto non era presente nel "Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)"; tale piano deve essere predisposto annualmente da Terna SpA e sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico (art. 9 comma 2 lettera *d*) del decreto ministeriale 20 aprile 2005); i lavori per la costruzione della stazione elettrica sono iniziati nel 2011, mentre il predetto piano di sviluppo fu approvato solo nel 2012, quando i lavori nella piattaforma erano già parzialmente conclusi;

7) nel 2013 la Regione Campania settore ambiente (prot. 435821 del 18 giugno 2013) attiva nei confronti di TERNA ed Essebiesse power (società realizzatrice), il provvedimento sanzionatorio, ex art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ordinando alle dette società di inviare nel termine di 90 giorni la documentazione idonea alla valutazione del pregiudizio ambientale e la presentazione degli elaborati del progetto definitivo autorizzato nel 2010, nonché le differenze col progetto sottoposto a VIA del 2006;

8) TERNA, senza tener conto di quanto richiesto dalla Regione Campania, avvia a fine del 2015, l'istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA nazionale, presso i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, proponendo un progetto ridimensionato della stazione elettrica 220/150KV. La Commissione VIA del Ministero dell'ambiente respinge il progetto, dando però la possibilità a TERNA di una variante con ulteriore ridimensionamento, variante che viene presentata il 7 febbraio 2017. Con provvedimento dirigenziale n. 223 del 24 luglio 2017, il Ministero dell'ambiente esclude dalla procedura di VIA il progetto di variante. Inoltre il 16 giugno 2017, il Ministero medesimo emette un decreto autorizzativo del piano di sviluppo 2013/15 di TERNA, che peraltro colloca la stazione elettrica in provincia di Potenza. Avverso a questo provvedimento inerente alla valutazione ambientale strategica (VAS), il Comune di Montesano ha prodotto ricorso amministrativo al TAR Lazio;

9) il Ministero dello sviluppo economico ha concesso a Terna due proroghe biennali dal 2015 al 2019, che sono oggetto di contenzioso da parte dell'amministrazione comunale. Attualmente, sono in espletamento 13 procedimenti contro Terna, proposti dal Comune e dal comitato cittadino;

10) TERNA, mentre chiede di interloquire con la cittadinanza, inoltra istanza di esproprio per il passaggio di cavidotti ed elettrodotti. A queste istanze, i cittadini, il comitato e il Comune, cui si è aggiunta la locale neo costituita sezione di "Italia Nostra", hanno risposto, in tutte le sedi, con osservazioni puntuali e motivate, esprimendo il proprio parere contrario;

il fondamentale motivo alla base della forte e diffusa opposizione alla costruenda stazione elettrica è la sua localizzazione, individuata in un luogo tra due fiumi (Imperatore e torrente Pantanelle), che porta il toponimo di "PANTANELLE" (Pantanelle, cioè pantano), una zona soggetta a rischio idrogeologico. Proprio il fiume Imperatore è esondato il 30 novembre 2017, allagando l'area, nel corso di una riunione tra TERNA e le realtà locali. Si tratta, peraltro, di una zona abitata, vicinissima ad edifici scolastici. Le linee aeree corrono a meno di 26 metri dell'abitazione più vicina, in sfregio alle norme vigenti che vorrebbero una distanza di almeno 500 metri tra la stazione elettrica e suoi elettrodotti e le abitazioni più prossime,

si chiede di sapere:

considerato che la mancanza dell'acquisizione della valutazione di impatto ambientale (VIA) rappresenta una violazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile del 2014, se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga opportuno rivedere il parere espresso in merito alla non assoggettabilità della valutazione di impatto ambientale per tale opera;

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga opportuno procedere alla sospensione dell'*iter* autorizzativo del progetto, in considerazione delle numerose criticità espresse in premessa.

(2-00494)

Interrogazioni

[PEPE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

i vaccini sono una grande scoperta; che siano sicuri, è probabile ma non sempre certo: non si possono dimenticare, infatti, i ritiri di vaccini che si sono susseguiti dal 2012 ad oggi. Nessun ricordo anche delle due sentenze che hanno riconosciuto un indennizzo a favore di bambini danneggiati in conseguenza della somministrazione del vaccino. Spiega Eugenio Serravalle, pediatra di lungo corso con una decennale esperienza sul campo, che nello svolgimento della sua professione, ha deciso di adottare il principio di cautela: "I vaccini possono causare reazioni avverse anche gravi e attualmente non ci sono strumenti scientifici per sapere in anticipo a chi possono far male e a chi no. Come tutti i farmaci non sono esenti da effetti collaterali";

ad intaccare la fiducia dei genitori verso i vaccini sono state anche i ritiri che si sono susseguiti negli anni. Dal 2012 ad oggi sono stati 8 i vaccini ritirati dal mercato per ragioni diverse: questo significa che il sistema di farmacovigilanza non sempre ha funzionato come si deve e questo dato non può essere sottovalutato. Una breve cronologia dei ritiri più recenti può aiutare:

a) 6 ottobre 2012: l'Istituto di stato per il controllo dei farmaci della Slovacchia (SUKL) ritira dal mercato il vaccino esavalente Infanrix Hexa, prodotto dalla Glaxo-Smith-Kline per la contaminazione

microbica dell'ambiente di produzione. La stessa decisione viene presa da Spagna, Germania, Australia, Francia e Canada;

b) 17 ottobre: la Crucell dispone il ritiro di 2 milioni e 300.000 dosi in tutta Italia dopo aver riscontrato "potenziali pericoli" per la salute in due lotti (su 32) del farmaco Inflexal V per una contaminazione microbica;

c) 24 ottobre 2012: il Ministero della salute e l'Aifa dispongono il divieto immediato a scopo cautelativo (e in attesa di ulteriori indagini) dell'utilizzo dei vaccini antinfluenzali della Novartis: Agrippal, Influpozzi sub unità, Influpozzi adiuvato, Fluad, perché potrebbero presentare una aumentata reattogenicità, cioè la capacità di indurre effetti collaterali e reazioni indesiderate;

d) 13 ottobre 2014: l'Aifa dispone il ritiro di alcuni lotti del vaccino Meningitec della ditta Nuron Biotech BV per la presenza di un particolato color arancio rossastro, identificato come microresidui metallici, in alcune siringhe;

e) 27 novembre 2014: l'Aifa dispone, a titolo esclusivamente cautelativo, il divieto di utilizzo di due lotti (142701 e 143301) del vaccino antinfluenzale Fluad della Novartis a seguito delle segnalazioni di 4 eventi avversi gravi o fatali, verificatisi in concomitanza temporale con la somministrazione della dose di vaccino;

considerato che:

in medicina il rischio zero non esiste: vale per i farmaci e vale ancor più per i vaccini. Il corpo umano è un organismo complesso a risposta multipla e non esiste una risposta univoca di un farmaco/vaccino, ma tante risposte;

almeno due sentenze condividono questo principio. Nel marzo 2012, secondo il Tribunale di Rimini, che ha condannato in primo grado il Ministero della salute a risarcire la famiglia del piccolo B.V., il vaccino per il morbillo sarebbe la causa della sindrome di Kanner (meglio nota come autismo), di cui si è ammalato il piccolo in seguito all'iniezione nel 2004. C'è da dire che in secondo grado il Tribunale di Bologna ha ribaltato il verdetto sostenendo che non c'è relazione;

nel novembre 2014 il Tribunale del lavoro di Milano riconosce "un nesso causale" tra l'iniezione del vaccino esavalente Infanrix Hexa e l'autismo;

i vaccini che sono stati revocati dall'Aifa, secondo lo stesso ente, lo sono per questi gravi motivi: 1) è nocivo nelle normali condizioni di impiego; 2) Non permette di ottenere l'effetto terapeutico o l'effetto per il quale è autorizzato; 3) il rapporto tra rischio e beneficio non è favorevole nelle normali condizioni di impiego; 4) non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata; 5) non sono stati eseguiti controlli sul prodotto finito, sui componenti ed i prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi per l'AIC; 6) le sperimentazioni presentate a supporto della domanda di AIC non sono state condotte rispettando i principi e le linee guida delle norme di buona pratica clinica; 7) le informazioni presenti nella domanda di autorizzazione presentata AIC sono errate o non sono state modificate così come richiesto,

si chiede di sapere:

quanti siano i lotti di vaccino ritirati dal commercio a seguito di provvedimenti dell'Aifa e quanti quelli ritirati per iniziativa delle stesse case produttrici;

quali siano i motivi del ritiro, con quali conseguenze accertate, a seguito di quali segnalazioni o complicanze sorte nei pazienti, con quale danno per l'Erario.

(3-04172)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[CASSON](#), [DIRINDIN](#), [RICCHIUTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

- Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel Comune di Venezia, al termine del ponte translagunare che collega il capoluogo con la città di Mestre, è ubicato un sito di numerosi ettari denominato "Pili", come da località omonima;

è fatto noto da molto tempo che il sito medesimo è stato oggetto di un'attività storica di imbonimento, realizzata per lo più con materiali denominati "fosfogessi", che colà si trovano in forma diffusa e con potenze di diversi metri;

i fosfogessi costituiscono il residuo del ciclo produttivo della fosforite, utilizzata per la realizzazione di fertilizzanti, e notoriamente contengono livelli di radioattività di diverse volte superiori al fondo naturale/diffuso;

al fine di prevenire la diffusione della contaminazione da radioattività, sono state realizzate le necessarie misure di sicurezza del sito, consistenti nel barrieramento dell'intera area sul lato prospiciente la Laguna di Venezia;

dette opere di barrieramento sono state realizzate con soldi pubblici dal Magistrato alle acque di Venezia, sulla base di un progetto approvato dal Ministero dell'ambiente, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia e dal Comune di Venezia, in sede di Conferenza di Servizi convocata per la bonifica del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera, di cui l'area fa tuttora parte;

le acque di dilavamento dei terreni contaminati da fosfogessi radioattivi vengono intercettate da una trincea drenante posta a tergo del barrieramento, ove, data la dimensione del sito, si raccolgono in notevoli quantità e, se non adeguatamente asportate ed avviate a depurazione, concretamente possono dar luogo a fenomeni di allagamento anche delle aree contermini, con conseguente diffusione degli inquinanti nell'ambiente circostante;

ad opere di messa in sicurezza ancora in corso di realizzazione, la proprietà dell'area è stata venduta (a prezzi decurtati per la necessità delle bonifiche) dal Demanio alla società Porta di Venezia, che ne risulta tuttora proprietaria;

l'art. 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte Quarta, Titolo V, riconosce chiaramente l'obbligo del proprietario, anche incolpevole, di adottare le necessarie misure di prevenzione secondo la procedura dettata dall'art. 242;

con nota prot. n. 0004287/STA del 24 febbraio 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, ha nuovamente richiamato la società Porta di Venezia ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 245 del citato decreto legislativo ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, escludendo fin da subito che eventuali illeciti in materia possano venir sanati da atti transattivi precedenti riguardanti l'area, si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti conoscenza dei fatti descritti;

se la società Porta di Venezia, attuale proprietaria del sito denominato "Pili" citato in premessa, abbia provveduto ad adottare le necessarie misure di prevenzione del sito, al fine di garantire la dovuta tutela sanitaria ed ambientale, come richiesto dallo stesso Ministero, con la nota prot. n. 0004287/STA del 24 febbraio 2017 e, in caso negativo, se si sia provveduto alla formale messa in mora della società;

se, nell'ambito delle misure di prevenzione da adottare, sia stata verificata, anche per il tramite degli organi di controllo (NOE, ISPRA, ARPAV), l'effettiva attività di asporto ed avvio a smaltimento delle acque contaminate intercettate dal barrieramento dell'area e raccolte dalla trincea drenante posta a tergo del medesimo, al fine di scongiurare fenomeni di allagamento, anche delle zone contermini e conseguente diffusione degli inquinanti;

se, in data successiva alla missiva citata, sia stata verificata, anche per il tramite degli organi di controllo, la qualità delle acque presenti nella predetta trincea drenante, al fine di accertare la presenza di isotopi radioattivi contenuti nei fosfogessi ed il loro corretto smaltimento;

se, allo stato attuale, sia possibile scongiurare che dette acque di dilavamento, potenzialmente contenenti gli isotopi radioattivi dei fosfogessi, possano interessare, qualora non adeguatamente asportate dalla trincea drenante, la contermine via delle Industrie e collettate, tramite fognatura pubblica, agli impianti di depurazione del Comune di Venezia;

se, in caso di inadempienza da parte del proprietario obbligato Porta di Venezia, siano state concretamente attivate le procedure di intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute, di competenza del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

(3-04173)

[CASSON](#), [DIRINDIN](#), [RICCHIUTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto

risulta agli interroganti:

nel 2006 il Demanio dello Stato ha dato in concessione al consorzio "Venezia Nuova" alcune tese dell'Arsenale di Venezia e l'ambito nord-est denominato "Bacini";

nel corso di questi anni il consorzio Venezia Nuova ha restaurato alcune tese e alcuni edifici, nei quali ha insediato la sede del consorzio stesso e le sale per il futuro controllo e gestione del sistema di dighe denominato "Mose";

nell'ambito a nord est dell'Arsenale denominato Bacini si sta ora per costruire un enorme edificio e un complesso di impianti per le future attività di manutenzione delle grandi paratoie del Mose, attività continuativa di integrale pulizia/sverniciatura e poi riverniciatura interna ed esterna a rotazione continua delle 99 paratoie componenti le dighe mobili, attività da attuare in parte all'aperto e in parte al chiuso e per le quali viene necessario anche inserire uno specifico impianto di depurazione;

tale ulteriore insediamento, oltre ai problemi e alle criticità per gli impatti paesaggistico e ambientale, di fatto renderà inutilizzabili i grandi storici bacini per la cantieristica del naviglio di piccola e media dimensione, tradizionalmente e storicamente insediata nell'Arsenale;

tali bacini hanno un grandissimo valore, non solo storico-architettonico (i più belli dell'intero Mediterraneo), ma anche funzionale, essendo strutture che possono permettere la manutenzione delle flotte dei navigli pubblici lagunari e il rilancio dell'attività cantieristica privata diportistica di *refitting* (redditizia e in grado di creare nuovi posti di lavoro);

tutte le associazioni veneziane coordinate in un *forum* per la tutela e il rilancio dell'Arsenale hanno chiesto al Comune di Venezia (proprietario dell'area dei Bacini), al consorzio Venezia Nuova, al provveditorato alle opere pubbliche, alla Regione e anche, con un appello, al Presidente della Repubblica di verificare la possibilità di spostare l'attività di manutenzione delle paratoie del Mose nella zona industriale di porto Marghera, in un'area già disponibile, in via di cessione al Comune da parte di ENI e già bonificata, in un contesto più congruo per le lavorazioni da realizzare;

trattasi di un intervento che avrebbe certamente un esito e un valore anche artistico e culturale di rilievo,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se intenda intervenire, dando le più congrue disposizioni, secondo le osservazioni testè formulate, verificando la possibilità di spostare l'attività della manutenzione delle paratoie del sistema Mose nella zona industriale di Porto Marghera, così da garantire la possibilità di usare i bacini dell'Arsenale per il rilancio delle attività cantieristiche pubbliche e private, storicamente già presenti nell'Arsenale, determinando in questo modo anche l'attivazione di nuovi posti di lavoro.

(3-04174)

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il Sacratio militare e la Zona monumentale di Cima Grappa sono situati sul monte Grappa, nei comuni di Crespano del Grappa (Treviso), Borso del Grappa (Treviso), Cisono del Grappa (Vicenza), Seren del Grappa (Belluno), Paderno del Grappa (Treviso);

il Sacratio, realizzato su progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni, si sviluppa, da sud a nord, sul costone di Cima Grappa a 1.776 metri di quota. Il complesso monumentale ospita i resti di 12.615 caduti italiani e 10.295 caduti austro-ungarici, conservati in due distinte strutture, perfettamente collegate tra loro, al centro di una serie di costruzioni destinate a servizi per visitatori e di monumenti commemorativo-religiosi;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2013 è stato istituito il Comitato interministeriale per il centenario della prima guerra mondiale, al fine di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni;

principio ispiratore di tale intervento era il recupero della memoria storica, da condurre anche attraverso la riscoperta, il restauro e la valorizzazione di luoghi, dei monumenti e dei "paesaggi commemorativi", che sono stati teatro di eventi civili e militari;

ad avviso delle interroganti tassello fondamentale per il recupero e la valorizzazione della memoria della Grande Guerra sono proprio i sacrari militari presenti nelle zone che furono teatro del conflitto e che in diversi casi necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, come nel caso di Cima Grappa;

un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha previsto il restauro conservativo del Sacrario militare di Cima Grappa e lavori per il ripristino del decoro di parti adiacenti, destinati a spazi espositivi quali parti integranti il "Memoriale diffuso della grande guerra";

il progetto rientra in quello che è stato definito il "masterplan Cima Grappa". Con i 6 milioni e mezzo di euro già disponibili, il Governo ha assicurato il restauro del sacrario militare, l'apertura del percorso espositivo nella caserma Milano, il ripristino completo della galleria Vittorio Emanuele II, la riapertura del Portale Roma, la demolizione dell'ex Base Nato e la riattivazione del bacino di raccolta dell'acqua piovana ai fini dell'approvvigionamento idrico del Grappa;

nelle intenzioni del Governo e nelle attese dell'amministrazione e dei cittadini dei territori coinvolti, i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 2018, anno del Centenario. A quanto risulta alle interroganti i lavori non sarebbero ancora partiti,

si chiede di sapere quale sia la tempistica dell'inizio dei lavori inseriti nel *masterplan* Cima Grappa e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di sollecitare l'avvio degli stessi.

(3-04175)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[TOCCI](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Giunta della Regione Lazio, con deliberazione n. 689 del 24 ottobre 2017, ha approvato la proposta di legge n. 402 del 26 ottobre 2017 recante "Disposizioni in materia di ambiente" e ha trasmesso il testo alla Commissioni competenti per i rispettivi pareri;

la proposta di legge modifica, tra le altre cose, la normativa relativa ai piani di assetto delle aree naturali protette, che riguarda anche il parco regionale dell'Appia Antica;

l'articolo 5 della proposta di legge, la cui rubrica recita "Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali protette regionali", prevede il silenzio-assenso ove il Consiglio regionale non deliberi entro 90 giorni sulla proposta di piano: "Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato e la Giunta regionale provvede alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione";

considerato che:

l'area su cui insiste il parco regionale dell'Appia Antica è vincolata dal piano paesaggistico dell'Appia antica, come ambito 15/12;

ai sensi dell'articolo 145, rubricato "Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione" del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i piani di assetto dei parchi regionali debbono conformarsi ai piani paesaggistici. "La Regione, afferma il comma 5 dell'articolo 145, disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano esaminato la conformità del nuovo piano di assetto con il piano paesaggistico e quali iniziative di competenza siano state assunte per il pieno rispetto delle norme prescrittive previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;

in caso di non conformità del piano, quali determinazioni di competenza intendano assumere, anche alla luce della recente costituzione del parco archeologico dell'Appia Antica.

(4-08796)

[CIOFFI](#), [GAETTI](#), [MIRABELLI](#), [VACCARI](#), [RICCHIUTI](#), [BULGARELLI](#), [GIARRUSSO](#),



[MORONESE](#), [MARTON](#), [SERRA](#), [AIROLA](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#), [NUGNES](#), [SCIBONA](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [PETROCELLI](#), [FUCKSIA](#), [FATTORI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [COTTI](#), [BLUNDO](#), [VACCIANO](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(4-08797)

(Già 2-00256)

[CIOFFI](#), [MARTON](#), [SCIBONA](#), [MONTEVECCHI](#), [GIROTTA](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [VACCIANO](#), [TAVERNA](#), [CATALFO](#), [ENDRIZZI](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [MARTELLI](#), [MANGILI](#), [PETROCELLI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [CIAMPOLILLO](#), [COTTI](#), [SERRA](#), [CANDIANI](#), [DE PETRIS](#), [COMPAGNONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* -

(4-08798)

(Già 2-00290)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PEPE](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-08799)

(Già 3-00304)

[CIOFFI](#), [MORRA](#), [TAVERNA](#), [SCIBONA](#), [PEPE](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [VACCIANO](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-08800)

(Già 3-00309)

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTA](#), [MOLINARI](#), [TAVERNA](#), [BATTISTA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(4-08801)

(Già 3-00328)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PEPE](#), [MOLINARI](#), [TAVERNA](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* -

(4-08802)

(Già 3-00367)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-08803)

(Già 3-00741)

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [MONTEVECCHI](#), [SIMEONI](#), [MANGILI](#), [DE PIETRO](#), [MORRA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(4-08804)

(Già 3-01003)

[CIOFFI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* -

(4-08805)

(Già 3-01234)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [FUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [VACCIANO](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [BUCCARELLA](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-08806)

(Già 3-01397)

[CIOFFI](#), [PETROCELLI](#), [BERTOROTTA](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#) - *Ai Ministri*

*dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti -*

(4-08807)

(Già 3-01651)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -*

(4-08808)

(Già 3-01733)

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo -*

(4-08809)

(Già 3-02045)

[CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [CIAMPOLILLO](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie -*

(4-08810)

(Già 3-02716)

[CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [PETROCELLI](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [CATALEO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico -*

(4-08811)

(Già 3-03613)

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [SERRA](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della giustizia -*

(4-08812)

(Già 3-03739)

[GAETTI](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:*

con il decreto 31 marzo 2017, n. 72, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pubblica il regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

l'entrata in vigore di tale decreto ha dato il via alla "soppressione" delle borse merci provinciali a favore delle CUN, a cui viene riservato il ruolo di rilevare i prezzi, ma per assicurare il loro corretto funzionamento è indispensabile che nella predisposizione della normativa di dettaglio siano rispettati i principi della neutralità, di trasparenza e di oggettiva rappresentanza professionale e territoriale;

come si evince dall'articolo del 19 ottobre 2017 pubblicato dalla "Gazzetta di Mantova", la borsa merci di Modena è tuttora il riferimento nazionale per la determina dei prezzi dei suini da allevamento e delle scrofe da macello e al 50 per cento dei suini grassi; infatti, la quasi totalità dei contratti annuali di compravendita prevedono che se i rappresentanti di allevatori e macellatori non si accordano sul prezzo, si prenda come riferimento quello della borsa merci di Modena;

considerato che:

il MoVimento 5 Stelle ha presentato alla Camera dei deputati una risoluzione in XIII Commissione permanente (Agricoltura) che impegna il Governo ad assicurare il rispetto del principio di neutralità attraverso una regolamentazione che limiti i possibili conflitti di interessi e che ostacoli intese restrittive alla libera concorrenza;

il M5S ha chiesto al Governo di assicurare anche una oggettiva rappresentanza professionale e territoriale secondo criteri di rappresentatività del mercato e specifiche procedure di nomina e di rinnovo all'interno della CUN e di garantire il rispetto del principio di trasparenza, tramite la predisposizione di un regolamento generale di funzionamento delle CUN, l'accesso regolamentato ai verbali delle riunioni e la pubblicazione dei listini agevolandone l'accessibilità nei modi più funzionali possibili a tutte le categorie interessate,

si chiede di sapere:

se la CUN suini, che si accinge a rilevare l'intera quotazione della filiera, si avvarrà del patrimonio di conoscenza e di professionalità accumulato negli anni dalle commissioni camerale;

in che modo verrà garantito il coinvolgimento, in questa fase di transizione, che prevede la chiusura delle borse merci, di tutte le organizzazioni che sul mercato hanno contribuito, e che tuttora contribuiscono, alla credibilità delle rilevazioni;

quali requisiti siano richiesti per ricoprire l'incarico all'interno della CUN e se il profilo professionale individuato debba rispondere a una comprovata idoneità necessaria per rappresentare gli interessi della categoria di operatori nella quale si è nominati.

(4-08813)

[D'ANNA](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 19 dicembre 2017, il consiglio di amministrazione del CNR aveva posto all'ordine del giorno l'acquisto di un immobile da destinare a nuova sede di Catania;

tale acquisto veniva effettuato con fondi europei in seguito a gara di evidenza pubblica, rispettando tutte le procedure di legge;

tale acquisizione si era resa necessaria, al fine di evitare lo spreco di risorse pubbliche per il pagamento di canoni di affitto molto onerosi;

nello stesso giorno, il sindaco di Catania, Enzo Bianco, avrebbe rivolto un appello dalle colonne del giornale "La Sicilia" al presidente del CNR, esortandolo a non procedere nella formalizzazione dell'acquisto;

questo intervento, forte nei toni e nei contenuti, otteneva il rinvio della decisione in oggetto,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che il vero autore dell'appello sia il sindaco di Catania, che, in quanto ex Ministro dell'interno, dovrebbe essere ben consapevole della rilevanza penale del suo operato;

se risulti che il proprietario del giornale "La Sicilia" sia beneficiario economico del contratto di affitto milionario, che si avvantaggerebbe del mancato acquisto dell'immobile da parte del CNR;

se il Governo sia a conoscenza dei rapporti esistenti tra il sindaco di Catania e il proprietario dell'immobile affittato al CNR;

se non si ritenga opportuno segnalare alla Procura della Corte dei conti il possibile danno erariale derivante dal mancato acquisto della sede, e alla Procura della Repubblica la possibile infiltrazione della criminalità organizzata nella turbativa del procedimento in corso.

(4-08814)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#), [URAS](#), [ORELLANA](#), [STEFANO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" (INL), con sede in Roma, 4 sedi interregionali e 74 sedi territoriali;

l'INL, divenuto operativo nel gennaio 2017, è nato per accentrare le funzioni ispettive, avendo di mira l'obiettivo della razionalizzazione delle medesime, ovvero per svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero in indirizzo, dall'INPS e dall'INAIL, coordinando le attività di vigilanza nelle materie di competenza delle citate amministrazioni. Pertanto, l'Ispettorato ha provveduto ad emanare un'apposita circolare, n. 2 del 25 gennaio 2017, con la quale "al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione ispettiva (...), anche in funzione degli obiettivi già prefissati in termini di recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, si forniscono le prime indicazioni operative sotto il profilo logistico, di coordinamento e di programmazione dell'attività di vigilanza (...). Con successivi provvedimenti (...) saranno disciplinati nuovi modelli organizzativi degli Uffici ed i necessari percorsi formativi, periodici e strutturati, finalizzati ad una proficua armonizzazione tra le differenti competenze professionali del personale ispettivo";

nella prospettiva di sviluppare e di integrare le competenze dei diversi funzionari, la circolare

sottolinea l'importanza del coordinamento operativo, al fine di salvaguardare le peculiarità professionali del personale ispettivo e la necessaria armonizzazione tra le attività svolte da tutto il personale coinvolto;

considerato che ad avviso degli interroganti:

allo stato attuale, il fine avuto di mira, una complessiva razionalizzazione e semplificazione del sistema di controlli in materia di lavoro, sembra ancora del tutto lontano dal ritenersi compiuto. Ed invero, alla luce dei citati aggiornamenti normativi, l'attività ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro risulta attualmente ripartita tra le ASL, in via principale, e il nuovo Ispettorato nazionale, limitatamente ad alcuni profili di rischio. Quella in materia di tutela del lavoro, contribuzione e legislazione sociale è ripartita tra l'Ispettorato nazionale e, fino all'esaurimento dei ruoli, INPS e INAIL. Ed infatti, l'Ispettorato nazionale del lavoro integra, in un'unica struttura, i servizi ispettivi facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL, senza tuttavia assorbire le competenze attribuite alle aziende sanitarie locali, principali organismi di vigilanza in materia di adempimenti, *ex* decreto legislativo n. 81 del 2008;

dalle sigle sindacali più rappresentative si apprende di una situazione che rischia di creare grandi problemi agli operatori. In particolare, nella richiesta di incontro sul decreto ministeriale "Missioni Vigilanza", avanzata dalla CGIL (funzione pubblica), CISL (FP INPS), UILPA, in data 19 dicembre 2017, si legge: "Con nota del 5 dicembre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso alla Presidenza dell'Istituto il decreto ministeriale in oggetto che, con effetto entro il 31 gennaio di ogni anno, trasferisce in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le risorse finanziarie destinate a sostenere gli oneri di missione del personale ispettivo di INPS ed INAIL. È di tutta evidenza che un simile provvedimento, al di là dei profili interpretativi legati al richiamo dell'articolo 23 del DPCM del 23 febbraio 2016, citato quale presupposto dello stesso decreto ministeriale, se non chiarito nei suoi aspetti applicativi rischia di determinare solo un ulteriore appesantimento burocratico, sia in termini di adempimenti per gli ispettori chiamati ad operare sul campo sia in termini di possibili sovrapposizioni per le stesse Amministrazioni coinvolte, che mal si concilia con l'esigenza di una vigilanza celere, efficace e scevra da inutili orpelli che al contrario il DM rischia di generare. Il citato provvedimento si inserisce, naturalmente, nel quadro più generale delle criticità generate a seguito della riforma dei servizi ispettivi voluta dal Governo attraverso l'approvazione del Jobs Act. Una riforma a costo zero che, oltre a destare forti preoccupazioni per il personale interessato, potrebbe determinare pericolose ripercussioni sulle casse dell'Istituto, preposto per legge alla tutela del welfare del Paese. Non a caso, secondo le informazioni in nostro possesso, i dati relativi agli accertamenti ispettivi nel corso del 2017 denotano già uno scostamento significativo rispetto agli standard raggiunti negli anni precedenti";

considerato inoltre che il fenomeno delle sovrapposizioni delle ispezioni potrebbe essere risolto attraverso il collegamento tra le banche dati telematiche dei vari enti. Ed ancora, quanto all'uniformità di comportamento tra tutti gli ispettori coinvolti dalla suddetta riforma, basterebbe applicare omogeneamente la cosiddetta procedimentalizzazione dell'attività ispettiva, introdotta dall'art. 33 della legge n. 183 del 2010,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare le opportune verifiche, al fine di valutare, nel dettaglio, gli effetti derivanti dall'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro e, al contempo, i dati relativi agli accertamenti ispettivi nel corso del 2017, parametrandoli agli *standard* raggiunti negli anni precedenti;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire il buon andamento dell'attività ispettiva;

se intenda, a tal fine, disporre un'audizione congiunta di tutte le collettività coinvolte, affinché gli elementi di criticità evidenziati possano formare oggetto di specifico confronto e, conseguentemente, di risoluzione.

(4-08815)

[COTTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della*

*tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:  
nell'area metropolitana di Cagliari insiste la spiaggia del Poetto, delicato e riconosciuto compendio naturalistico di rinomata bellezza e straordinaria valenza paesaggistica;  
negli oltre 10 chilometri di estensione della spiaggia gravitano, direttamente sull'arenile, nell'estensione di oltre 100.000 metri quadri complessivi, ben 8 stabilimenti balneari riservati agli appartenenti al corpo di Polizia di Stato, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Aeronautica, Esercito, Carabinieri, Marina militare (ufficiali e sottufficiali), ai loro familiari e ospiti;  
la spiaggia del Poetto è tutelata con vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni) e con vincolo di conservazione integrale (art. 2, comma 1, lettere *a*), *g*), della legge regionale n. 23 del 1993), ricadendo conseguentemente in area di tutela ambientale assoluta del piano paesaggistico regionale (classificata "campi dunari e sistemi di spiaggia", fra i beni paesaggistici ambientali, *ex* art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni) ed è individuata come zona "H" dai vigenti piani urbanistici comunali;  
già nel 1989, a pochi anni dall'abbattimento dei casotti, la spiaggia del Poetto si trovava visibilmente in una situazione di crescente degrado, con preoccupanti fenomeni di erosione, tanto che nel 2001 si diede corso a un ripascimento della spiaggia, con infausto esito, in ragione del danno patrimoniale dovuto all'esecuzione di opere in difformità dalle prescrizioni contrattuali, con sabbie di qualità e composizione ben differenti e meno pregiate rispetto alle originarie che caratterizzavano la bellezza del compendio;  
gli studi scientifici hanno dimostrato che il fenomeno dell'erosione è dovuto principalmente alla cospicua costruzione negli anni di stabilimenti balneari in muratura e relativi bracci a mare con relativo e notevole impatto sull'arenile;  
rilevato che a quanto risulta all'interrogante:  
a seguito di convenzione, rep. 646 del marzo 2015 e determinazione della Direzione generale del "Servizio del Genio Civile di Cagliari", la Regione Sardegna ha delegato la Provincia di Cagliari all'attuazione di "Lavori di manutenzione straordinaria dello stabilimento balneare Lido del Finziere al Poetto di Quartu Sant'Elena", autorizzando il finanziamento di 570.987 euro a valere sul bilancio regionale;  
nel corso della progettazione preliminare venne a constatarsi uno stato dei luoghi differente da quello rappresentato nel progetto di stabilimento balneare autorizzato il 28 aprile 1973, per la presenza di numerose opere abusive realizzate negli anni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: camminamenti costruiti sulla spiaggia con un massetto di calcestruzzo (lunghezza totale di 287 metri. e larghi 1 metro); veranda antistante il corpo di fabbrica principale e sul lato mare costruita sulla spiaggia con un vespaio in pietrame massetto in calcestruzzo e pavimentata (155 metri quadri), muri perimetrali (31 metri), fosse settiche con liquami, tettoie, vani tecnici, eccetera;  
per poter procedere agli interventi di manutenzione si è reso necessario demolire gli abusi edilizi non conformi ad autorizzazione (con smaltimento in discarica autorizzata di misto di costruzione e demolizione quantificato in oltre 120.000 litri) e ripristinare lo stato originario dei luoghi, con ciò comportando una spesa di circa 42.000 euro di risorse pubbliche;  
gli interventi citati si sono conclusi nel maggio del 2016 con la seguente attestazione: "Le opere realizzate in difformità dall'Autorizzazione di cui al progetto del 28/04/1973 ed attualmente in condizioni precarie e pericolose sono state eliminate e lo stato dei luoghi è stato ripristinato secondo le condizioni ante lavori",  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e delle problematiche esposte;  
fatto salvo l'operato della magistratura a riguardo, quali provvedimenti siano stati intrapresi nei confronti degli autori degli abusi edilizi rilevati nello stabilimento balneare della Guardia di finanza;  
se intendano attivarsi affinché siano chiariti i motivi per cui sono state utilizzate risorse pubbliche della Regione Sardegna per assicurare gli interventi di natura manutentiva e la demolizione degli abusi

edilizi in aree peraltro sottratte al Demanio regionale;  
se si intenda recuperare le somme impiegate per la demolizione degli abusi edilizi, ponendole a carico degli autori degli stessi;  
se possano escludere che non vi siano ulteriori casi di abuso edilizio, come quelli descritti, negli stabilimenti balneari elencati;  
quali siano le ragioni della permanenza di queste strutture, che privano i cittadini dell'utilizzo di un bene pubblico, tanto da apparire come privilegio anacronistico, ovvero se intendano restituire la spiaggia alla libera fruizione dei cittadini, liberandola da un così notevole impatto sull'arenile che favorisce il fenomeno dell'erosione.

(4-08816)

[PUGLIA](#), [NUGNES](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno -*

(4-08817)

(Già 3-04139)

[DONNO](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [GIROTTA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [MORRA](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -*

(4-08818)

(Già 3-00509)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico -*

(4-08819)

(Già 3-02006)

[DONNO](#), [BOTTICI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*

(4-08820)

(Già 3-02811)

[DONNO](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -*

(4-08821)

(Già 3-03036)

[DONNO](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico -*

(4-08822)

(Già 3-03185)

[DONNO](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie -*

(4-08823)

(Già 3-03270)

[LUCIDI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico -* Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 3-04074, pubblicato il 24 ottobre 2017, nella seduta n. 904, il primo firmatario della presenta interrogazione chiedeva di appurare la conformità delle dichiarazioni fatte nel corso del tavolo ministeriale condotto e gestito dall'unità per la gestione delle vertenze (UGV) delle imprese in crisi del Ministero dello sviluppo economico per la gestione della crisi dell'azienda Novelli; durante le riunioni svoltesi presso il Ministero dello sviluppo economico, gli amministratori locali espressero contributi significativi a favore della cessione del gruppo Novelli ad Alimentitaliani Srl, adducendo le seguenti motivazioni: un'offerta di acquisizione accoglibile, in quanto offre la soluzione

ai problemi" chiedendo di compiere azioni "indipendentemente dalle sorti della società;  
considerato che in data 22 dicembre 2017 è stata data notizia del dichiarato fallimento della società Alimentitaliani Srl;  
considerato infine che a quanto risulta all'interrogante ad oggi nessuna risposta è pervenuta per l'atto di sindacato ispettivo citato e, nel frattempo, sono sopraggiunte clamorose novità relativamente a tale vicenda,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come valuti il ruolo avuto degli amministratori ammessi al tavolo ministeriale, alla luce del fallimento dell'azienda in questione, considerate anche le possibili ripercussioni a livello giudiziario.

(4-08824)

[PIGNEDOLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha provveduto ad aggiornare la tabella TA 20 relativa ai prodotti alcolici, introducendo rilevanti novità, mediante l'istituzione di nuovi codici, la soppressione della denominazione e la soppressione di alcuni codici;

tra le soppressioni sono inclusi i codici CPA W200 dei vini frizzanti che, a decorrere dal 31 gennaio 2018, avranno un unico codice CPA W300, ovvero lo stesso degli spumanti;

secondo detta previsione, il cliente estero dovrebbe pagare le accise anche sui vini frizzanti, finora non previste, sicché il prodotto diventerebbe meno competitivo e appetibile per il consumatore finale, con conseguente pregiudizio per le imprese italiane;

a causa della tassazione dei vini frizzanti, le aziende rischiano di non avere la copertura della garanzia, pur non riuscendo ad aumentare il prezzo di vendita in tempi brevi;

sul piano amministrativo, le imprese avrebbero difficoltà ad aggiornare nei tempi previsti i *software* che emettono gli e-AD,

si chiede di sapere:

quali siano state le motivazioni tecnico-giuridiche che hanno portato alla revisione e alla modifica del sistema dei codici doganali;

se siano state valutate le conseguenze sulle imprese che producono i vini in oggetto, già alle prese con le difficoltà derivanti da uno scenario internazionale estremamente complesso;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per supportare le imprese vitivinicole italiane rispetto all'annunciato cambiamento in una fase nella quale già faticosamente stanno cercando di posizionarsi sui mercati internazionali.

(4-08825)

[PIGNEDOLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nelle scorse settimane, l'Emilia occidentale ed in particolare le province di Reggio Emilia, Parma e Modena sono state colpite da un'eccezionale ondata di maltempo, con piogge incessanti, che hanno rapidamente sciolto la neve caduta nei giorni antistanti, ingrossando rapidamente fiumi e torrenti;

in poche ore, quelle stesse province hanno dovuto apprestare interventi di emergenza, dovendo confrontarsi con un fenomeno di segno opposto alla precedente condizione di siccità;

la situazione più critica si è prodotta a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, dove l'argine del fiume Enza, in località Lentigione, ha ceduto e un migliaio di cittadini sono stati sfollati dalle loro abitazioni;

il passaggio della piena in provincia di Parma ha provocato l'interruzione di molte utenze elettriche, soprattutto nelle aree appenniniche, mentre nella bassa si faceva fronte all'acqua che fuoriusciva dagli argini con idrovore e sacchi di sabbia;

il torrente Parma ha toccato il livello *record* di 9,47 metri ed è, conseguentemente, tracimato, così a Sorbolo il colmo di piena del torrente Enza è arrivato al livello di 12,44 metri, superiore al massimo storico raggiunto nel febbraio 2016 (11,63 metri); lo stesso è accaduto per il fiume Secchia in

provincia di Modena, obbligando le autorità alla chiusura di ponti e collegamenti;  
le popolazioni coinvolte hanno subito danni ingenti, sia per il disagio abitativo, che si è prodotto, sia per le interruzioni prolungate di pubblici esercizi;  
considerato che:  
per gli abitanti di Lentigione di Brescello, che ha visto l'inondazione del centro abitato e della zona industriale, con l'evacuazione di oltre 2.000 persone, ancor più grave è stato non essere allertati in tempi adeguati e non avere ricevuto un avviso di evacuazione dagli organismi preposti, soprattutto relativamente alla notte tra i giorni 11 e 12 dicembre;  
nel comune di Brescello, a Reggio Emilia, sono state attivate misure di assistenza per circa 1.150 persone a cura della Protezione civile e sono stati praticati lavori urgenti di sistemazione;  
la Regione Emilia-Romagna, che ha richiesto lo stato di emergenza, ha stimato i danni in circa 105 milioni di euro e ha proceduto, immediatamente, a stanziare risorse per due milioni di euro per gli interventi di immediata urgenza,  
si chiede di sapere:  
quali siano state le cause della situazione descritta e quali siano le responsabilità individuate o da individuare in riferimento ad una gestione dell'emergenza a parere dell'interrogante inadeguata alla gravità della situazione e come siano giustificabili le falle nella catena di informazione e allerta indispensabili in questi casi;  
quali siano le iniziative poste in essere e da disporre utilmente in favore dei cittadini interessati, anche al fine di consentire loro, mediante una chiara informazione, di conoscere forme e modi per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti;  
se si intenda disporre, e in quale misura, uno stanziamento concreto di sostegno alle popolazioni e alle attività produttive prostrate a causa dei danni subiti.

(4-08826)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 920ª seduta pubblica del 21 dicembre 2017, a pagina 199, nel titolo: "Testo integrale della relazione orale della senatrice De Biasi sul disegno di legge n. 1324", sostituire le parole: "n. 1324" con le seguenti: "1324-B".

Nello stesso resoconto, a pagina 263, inserire, dopo l'intestazione il seguente testo dell'interrogazione 4-08795:

"Premesso che:

il signor P. O., nato ad Aragona, provincia di Agrigento, è stato ricoverato in data 8 gennaio 2016 al reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania per essere sottoposto a intervento neurochirurgico, finalizzato alla risoluzione della patologia di "mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e C4". Il signor P. O. è deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'azienda ospedaliera "Gravina" di Caltagirone, dove era stato trasferito in data 21 gennaio 2016, dopo essere stato sotto posto presso l'ospedale di Catania a due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa di complicazioni;

l'atto di sindacato ispettivo 4-07030, presentato in Senato il 21 febbraio 2017, riporta che: "durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 2015 a gennaio 2016, nel solo reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati riscontrati, per stessa ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contrazione di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali possono portare alla morte del paziente";

nella risposta del ministro Lorenzin, del 2 agosto 2017, all'interrogazione sopra citata si legge: a) "il Ministro si riserva di valutare, quando saranno disponibili maggiori e più certi elementi fattuali, di adottare iniziative, anche di natura ispettiva, al fine di garantire che nelle strutture ospedaliere menzionate siano assicurati gli standard igienico-sanitari a tutela della salute dei pazienti ivi ricoverati"; b) "durante i 6 mesi precedenti all'episodio, nel reparto di Rianimazione sono stati riscontrati 14 isolamenti in pazienti gravemente compromessi e un isolamento per "Pseudomonas Aeruginosa" in data 14 dicembre 2015. L'azienda di Catania ha precisato che l'isolamento di un germe



non corrisponde all'infezione che il germe stesso può determinare, in quanto, in assenza di segni clinici o sintomi, è identificato come colonizzazione e non richiede terapia. Diverso è il caso in cui le alterazioni cliniche o di laboratorio sono segni identificativi di un'infezione conclamata, che deve essere prontamente ed adeguatamente trattata";

dalla relazione "Brevi osservazioni alla consulenza tecnica redatta su incarico del P.M. in relazione al decesso di P. O.", elaborata l'8 febbraio 2017, dalla dottoressa Antonella Milana (specialista, medico legale di Catania e consulente della parte offesa) si apprende che: "L'exitus è pertanto da ricondurre alle complicanze verificatesi a seguito dell'intervento di cui si tratta che ha visto dal punto di vista funzionale un grave peggioramento delle condizioni preoperatorie del Parla e al verificarsi di una grave infezione nosocomiale non opportunamente diagnosticata e trattata",

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per appurare i fatti descritti e le eventuali responsabilità dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania nel caso del decesso del signor P. O.;

se non ritenga di avviare tutte le iniziative, anche di natura ispettiva, per verificare quali siano state le cause che hanno fatto insorgere le infezioni nosocomiali verificatesi nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania, tra il 2015 e il 2016."

